

**IL GOVERNO
PONTIFICIO E LO
STATO ROMANO
DOCUMENTI
PRECEDUTI DA...**



Pass.

1426

BIBLIOTECA NAZIONALE
CENTRALE • FIRENZE •

STATO ROMANO

ROMA 1871

PER GIOVANNI VINCENZI

LIBRAIO

PARTI PRIME

1871

PER GIOVANNI VINCENZI

LIBRAIO

IL GOVERNO PONTIFICIO
E LO
STATO ROMANO
DOCUMENTI

PRECEDUTI DA UNA ESPOSIZIONE STORICA
E RACCOLTI PER DECRETO
DEL GOVERNO DELLE ROMAGNE
DAL CAV. ACHILLE GENNARELLI

AVVOCATO NELLA SACRA ROTA
GIÀ RESIDENTE DI COLLEGIO DELLA PONTIFICIA ACCADEMIA ARCHEOLOGICA
DECORATO DELLA GRANDE MEDAGLIA D'ORO DEL MERITO DI S. M. IL RE DI PRUSSIA
MEMBRO DEL COLLEGIO FILOSOFICO E FILOLOGICO
E PROFESSORE DI DIPLOMATICA E PALEOGRAFIA
NELLA REGIA UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

PARTE PRIMA



PRATO
TIPOGRAFIA F. ALBERGHETTI E C.
1860

IL GOVERNO PONTIFICIO

di

STATO ROMANO

DOCUMENTI

PUBBLICATI IN VITA EPOSCOPALE STAMPA

A CURA DELLA BIBLIOTECA

DEL GOVERNO DELLA ROMAGNA

DAI CAT. GEMELLI GENAROLI

IN TUTTI I LIBRI E IN TUTTE

LE BIBLIOTECHE E IN TUTTE LE

LIBRERIE E IN TUTTE LE

LIBRERIE E IN TUTTE LE

LIBRERIE E IN TUTTE LE

LIBRERIE E IN TUTTE LE

LIBRERIE E IN TUTTE LE

LIBRERIE E IN TUTTE LE

LIBRERIE E IN TUTTE LE

LIBRERIE E IN TUTTE LE

LIBRERIE E IN TUTTE LE

DOCUMENTI
SUL
GOVERNO PONTIFICIO
RACCOLTI PER DECRETO
DEL GOVERNO DELLE ROMAGNE

*Luigi Pratorini
Crivini di Sella*

IL GOVERNO PONTIFICIO
E LO
STATO ROMANO
DOCUMENTI

PRECEDUTI DA UNA ESPOSIZIONE STORICA

E RACCOLTI PER DECRETO

DEL GOVERNO DELLE ROMAGNE

DAL CAV. ACHILLE GENNARELLI

AVVOCATO NELLA SACRA ROTA

GIÀ RESIDENTE DI COLLEGIO DELLA PONTIFICIA ACCADEMIA ARCHEOLOGICA

DECORATO DELLA GRANDE MEDAGLIA D'ORO DEL MERITO DA S. M. IL RE DI PRUSSIA

MEMBRO DEL COLLEGIO FILOSOFICO E FILOLOGICO

E PROFESSORE DI DIPLOMATICA E PALEOGRAFIA

NELLA REGIA UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

PARTE PRIMA



PRATO

TIPOGRAFIA F. ALBERGHETTI E C.¹

1860

RELAZIONE

A S. E. IL CAVALIERE LUIGI FARINI

GOVERNATORE

DELLE PROVINCE UNITE DELL' EMILIA

Eccellenza

Nel presentarle in due volumi a stampa alcuni documenti sulla mala Signoria del governo clericale nelle infelici provincie che lo sopportarono o lo sopportano, sento il dovere di esprimere la mia gratitudine all' E. V. che volle confermare con pubblico e solenne decreto l'incarico che io aveva ricevuto in via privata dal Colonnello Governatore Leonetto Cipriani. Io mi sono sentito lieto ed orgoglioso della fiducia addimostratami in opera così delicata, per la

RELAZIONE

quale , apertimi gli archivii più riservati , erano affidati alla mia discretezza i più gelosi segreti dello Stato e di non pochi cittadini. Ciò premesso vengo brevemente a narrarle quello che feci , e quello che avrei voluto e non potei fare .

La raccolta che io andava a preparare doveva servire ad illuminare viemmeglio l' Europa sulle enormezze del reggimento Romano . Era dunque mestieri non solo di rovistare gli archivii ma di farlo in breve giro di giorni , perchè restasse tanto tempo da ultimare la stampa prima del Congresso di Parigi . Determinate le norme affinchè le ricerche avessero luogo contemporaneamente in tutte le Romagne con un solo concetto , m' intrattenni con l' Avv. Carlo Mayr Intendente della provincia di Forlì , e col Marchese di Rorà Intendente di quella di Ravenna : ed una incredibile attività fu spiegata subito nella provincia di Forlì , dove non solo la Commissione nominata dall' Avv. Mayr fece prova di uno zelo e di un buon volere che io mi pregio di mettere in chiaro , ma anche nel resto della provincia i Sottointendenti , e più distintamente fra essi l' Avvocato Achille Serpieri , fecero a gara per secondare le mire del Governo , e mi furono larghi di una cooperazione che mi giovò immensamente . Solo fu deplorabile che mancasse una parte dell' archivio politico e criminale , bruciato nel 1849.

RELAZIONE

La Provincia di Ravenna che nei rapporti politici si presentava come la più importante, per la più unanime e perseverante resistenza opposta al Governo Romano, riuscì più povera di monumenti che io non avessi aspettato; e ciò specialmente perchè gli atti dei grandi processi furono in antico portati in Roma, e nella città di Faenza l'archivio fu distrutto da mal consigliata ira popolare. Riparai a questo difetto con le corrispondenze Ravennati esistenti nelle altre città. Per Faenza consigliai di legittimare i fatti con dichiarazioni autentiche di testimonii; e così le enormezze consumate in quella illustre città prenderanno il luogo loro nella storia.

Recatomi a Ferrara, il Marchese Luigi Tanari reggitore di quella provincia, nominando anch'egli una Commissione di intelligenti ed abili cittadini, ai quali comunicai i miei pensieri, mi procurò tale copia di documenti, che vinse di gran lunga quelli delle altre provincie.

Di Bologna non parlo, perchè essendo stata la sede delle mie ricerche, ebbi solo mestieri di essere secondato; e lo fui al di là del bisogno. In ogni dicastero trovai tutte le facilità che potessi desiderare, con una benevolenza e con una premura che mi fecero credere avere il decreto incontrato il pubblico suffragio. Nel che mi confermò lo spontaneo accorrere a me di tanti privati cittadini per portarmi documenti e notizie che potessero essermi utili.

RELAZIONE

Sono dolente di dover dire a V. E. che oltre gli incendi e le distruzioni che hanno menomato gli archivii, questi sono stati ancora depauperati dai Governatori Pontificii. In Ferrara ho saputo che un Tellarini Segretario Generale bruciò carte per tre giorni: i processi verbali, e gli atti dei Consigli di Censura sono spariti in tutte le Romagne. Finalmente le riservatissime corrispondenze contenute nei protocolli chiamati P. P. e tenute dai Legati senza opera di ufficiali, non sono state rinvenute. A tante perdite si aggiunge per noi un ultima sciagura ed è che il tempo mancò alla investigazione di tutto quello che esiste; per cui i documenti che metto in luce sono la parte minima di ciò che conservasi nei tabularii romagnoli; e fra quelli stessi che ho alle mani, me ne giunsero ultimamente tanti dalle quattro Intendenze, che, proceduta molto oltre la stampa, non mi fu più possibile esaminarli.

Una famiglia bolognese, possedendo una parte dell'archivio segreto della polizia romana, lo mise a mia disposizione: io me ne sono giovato moltissimo per le preziose memorie che contiene; e debbo dire che questo fu bell'atto di patriottismo che V. Ecc. avrà in considerazione.

Appena ebbi mostrato desiderio al Governo Toscano di verificare se nei suoi archivii si trovassero memorie di una persecuzione alla quale fu fatto scopo il Principe, oggi Imperatore, Luigi Napoleone Bonaparte per parte del Pontificio e

RELAZIONE

del Governo toscano, fui immediatamente compiaciuto: e sulle indicazioni da me date, gli atti si rinvennero facilmente. Così è già noto all' E. V. che il telegrafo fu messo a mia disposizione dallo stesso Governo Toscano per corrispondere con le varie città, e ottenere rapidamente tutto ciò che mi facesse duopo.

Ma l'urgente necessità di incominciare la stampa, la mole immensa delle carte che io doveva leggere, quelle che mi giungevano sempre, l'essere stato costretto di far l'edizione in Prato mentre io era a Firenze, il non aver trovato nei copisti e correttori la diligenza e la pratica di cui sarebbe stato mestieri: tutte queste cose han fatto che l'ordine non fu sempre lodevole nel volume, e che la stampa non sia riuscita scevra di errori. Ma ciò sarà tollerabile in presenza delle grandi rivelazioni che i due volumi contengono. Vedrà V. E. che i difensori del Monarcato papale ne rimarranno sgomentati, perchè non sarà più possibile impugnare o trasformare la verità. Perciocchè apparirà chiaro a chiunque che non esiste e forse non ha esistito mai un regime più immorale di quello della Santa Sede; che nessun altro ha sconosciuto il dritto di ragione più arditamente di quello abbia fatto il Governo clericale; e che finalmente che non ve n'ha altro ugualmente crudele. I giudizi di sangue e le spietatezze consumate; le contraddizioni fra il Principe ed il Pontefice; il sistema persecutore di tutte

RELAZIONE

le conquiste della civiltà: la sovranità sparita di fatto e passata negli Austriaci; l'unanime e non interrotta protesta dei popoli contro la Sovranità papale; la negazione del dritto; l'arbitrio in luogo della legge e la continua violazione di essa; la mala fede della casta regnante; la persecuzione all'insegnamento; il fremito clericale contro le aspirazioni italiane; la violazione delle dottrine fondamentali della Chiesa a beneficio d'un principato dispotico; lo sperpero delle pubbliche sostanze; l'incapacità dei governanti, saranno messe in una luce al disopra di ogni risposta. Monsignor Vescovo d' Orleans scriveva al direttore del *Constitutionnel*; *leggete e rispondete*. Credo che noi lo potremo dire con assai più ragione a Monsignor Vescovo, e a tutti i suoi colleghi; *leggete e rispondete*. E se non bastasse ancora io credo di serbare tal mole di documenti da scoraggiare i più arditi sostenitori di dottrine veracemente barbariche.

Questa collezione obbligherà l'Europa a confessare che i cittadini dello stato romano hanno ragione; e mentre giustificherà l'operato delle Romagne, gioverà forse non poco ad affrettare l'emancipazione degli infelici nostri fratelli, sui quali pesa puranco il giogo insopportabile che le provincie dell' Emilia hanno scosso.

E riserbandomi di sottoporre a V. E. in altra relazione i nomi di coloro che si sono resi maggiormente benemeriti col prestarmi in questa fatica di pubblica utilità il loro con-

RELAZIONE

corso, do fine alle mie parole, rinnovandole i sentimenti di quella riconoscenza che deve al reggitore dello Stato un cittadino posto da esso in condizione di giovare in qualche modo alla patria .

Firenze li 6 Marzo 1850

Dev. Servitore

ACHILLE GENNARELLI

AVVERTIMENTO



I documenti stampati in questi volumi si vennero riunendo a grado a grado, dagli archivi delle varie città di Romagna, da private raccolte, e rarissimamente da opere già pubblicate. Dovendo però essi servire ad illuminare l'Europa sul Governo temporale della Santa Sede, perchè i Plenipotenziari al congresso di Parigi non fossero ingannati dalle arti nelle quali la corte di Roma è maestra, fu mestieri incominciare la stampa prima che tutta la materia fosse pronta, pel dubbio che i volumi giungessero troppo tardi. Quindi l'ordinamento non è sempre perfetto, ricevendo dalle diverse provincie, anche ora che l'edizione è pervenuta al suo termine, ogni giorno nuovi monumenti storici che appartengono alle varie categorie. Abbiamo cercato a ciò un rimedio con un **SOMMARIO**; il quale fosse quasi il compendio di tutta l'opera, esposta in quadri corrispondenti ai diversi argomenti. Così chiunque vorrà trattare o studiare uno speciale soggetto, avrà innanzi a se tutti i documenti che vi

si riferiscono, con la citazione delle pagine nelle quali si trovano.

Dobbiamo altresì aggiungere che, per la causa medesima, non solo non si trovano qui *tutti* i documenti raccolti, ma non sempre vi sono i più interessanti; i quali però non rimarranno lungo tempo celati. Basti ai lettori sapere che ne teniamo in serbo circa quattordicimila; cosicchè se alcuno pensasse che qualche cosa meritasse ancora illustrazione, sappia che a contentarlo non avremmo difetto di prove.



SOMMARIO
DELLE MATERIE

PROTESTE E OSTILITÀ

DELLE POPOLAZIONI

CONTRO

IL GOVERNO PONTIFICIO



(N. B. Dove è citata solamente la pagina, s' intende il primo volume)

- Preghiere del Cardinale Albani ai generali Austriaci per proteggere dall'ira delle popolazioni le truppe pontificie. P. I. Pag. 79
- Il Cardinal Castiglioni, che poi fu Papa Pio VIII. essendo vescovo di Cesena, scrive, di non aver trovato IN TUTTE LE PARROCCHIE DI CITTÀ UNA PERSONA atta a servire le mire del Governo. P. I. » 58
- Il Cardinal Gazzoli, Prolegato di Forlì, dice che il DESIDERIO UNANIME DELLA POPOLAZIONE, è contro il Governo Pontificio — *Esposizione Storica* » XXVII in NOTA
- Gli agenti politici del Governo papale in Ravenna dichiarano in un processo che, TUTTA LA POPOLAZIONE DI RAVENNA È NEMICA ACERRIMA DEL GOVERNO, e che dai registri non risultano che circa TRENTA INDIVIDUI che possano dirsi affezionati al Governo della Santa Sede. — *Esposizione Storica* » XXVIII in NOTA
- — dichiarano che LA MAGGIOR PARTE della popolazione è nemica al Governo, ed è tutta liberale. — *Esposizione Storica*. » ivi
- Un Direttore di Polizia dichiara che il Governo, per l'avversione de' popoli, si riduce AD UN NOME VANO E PRIVO DI EFFETTO MORALE. — *Esposizione Storica* » ivi
- Il Cardinal Massimo, Legato di Ravenna, dichiara che gli abitanti sono insopportabili del GOVERNO DE' PRETI; che la generazione presente può stimarsi perduta e con essa starassi sempre in lotta; che, la popolazione, DAI DICOTTO ANNI IN SOPRA, meno pochi spauriti legitimisti, È TUTTA PER MASSIMA NEMICA AL GOVERNO. P. I. » 66 67
- Il Governatore di Roma, oggi Cardinal Marini, appoggiato ad altri documenti, dichiara vero l'esposto del Cardinale Legato di Ravenna, sulla universale animavversione dei popoli contro il Governo pontificio. P. I. » ivi

- Il Delegato di Ferrara dichiara che, non per amore degli Austriaci, ma PER LIVORE CONTRO IL GOVERNO PAPALE le popolazioni dello Stato pontificio sceglierebbero meglio di star sotto l'Austria che sotto il Governo dei Preti. P. I. Pag. 57
- Il Commissario Straordinario di Bologna, Monsignor Bedini, annunzia di non aver trovato in Bologna NESSUN CITTADINO LIBERO che volesse servire il Governo come Censore. P. I. » 22
- I Cardinali della Genga, Vannicelli e Altieri, scrivono che il superiore Governo non può e non vuol credere, che in una città tanto popolosa e colta come Bologna non vi sia un cittadino solo che voglia servire il Governo. P. I. » ivi
- Il Conte Folicaldi, Delegato di Ravenna scrive, che neppure tra gli AVVERSI AL PASSATO REGIME (quello della Repubblica del 1849) gli è stato possibile di trovare anche un sol soggetto che volesse servire il Governo Pontificio come Censore. P. I. » 24 25
- Il Marchese Paolucci, Delegato di Forlì, scrive di non avere chi proporre al Governo per l'ufficio di Censore, mentre TUTTI se n'erano ricusati. P. I. » 27
- Manca chi voglia accettare l'incarico di Consigliere Governativo, sebbene stipendiato. P. I. » 32 e seg.
- Scarsi elementi di persone affezionate al Governo nella città di Cesena, secondo le esposizioni di Mons. Delegato Lasagni. » 209 210
- Agatone De Luca Tronchet, giudice e confidente del Governo, scrive, che TUTTA LA ROMAGNA SIMPATIZZA, e i pochissimi amici del Governo non hanno voce in queste provincie ove l'UNIVERSALE È NEMICO. P. I. » 41 42 70
- Monsignor Rossi Delegato di Ravenna, scrive che a Faenza tutti costantemente ricusano d'ingerirsi ne' pubblici affari. P. I. » 71
- Il Governatore di Faenza, confessa di essersi inutilmente studiato di ridestare l'amore d'una patria troppo sventurata. P. I. » 72
- Il Vescovo di Faenza, intervenuto onde piegar l'animo de' cittadini a servire il Governo almeno negli ufficj municipali, dichiara, che fattosi da lui il fattibile, non trovò ascolto, e NIUNO ACCETTÒ. P. I. » 73
- Il Cardinale Antonelli, adotta il mezzo propostogli dal Delegato, in vista dell'unanime rifiuto de' Faentini di accettare gli ufficj municipali, e gli ordina di procedere con *Sorrana autorità* alla elezione di nuova magistratura e nuovi consiglieri. P. I. » 74
- Il Ministro delle finanze, disperando di trovare un Deputato per la commissione della tassa di esercizio, scrive a Monsignor Bedini, di rivolgersi, non restando altro mezzo, a CHIUNQUE purchè la cosa abbia effetto. P. I. » 76
- Monsignor Ricci Delegato di Ravenna, dichiara esservi una gra-

- ve difficoltà per un governante di quelle provincie, nella
RINUENZA AD AJUTARE L'AZIONE DEL GOVERNO, e deplora mag-
giormente che quel sistema lungi dal restringersi ad esser
NEGATIVO, si *risolve* in ATTIVO contro l'azione del Governo.
P. II. Pag. 611 612
- Il Delegato di Forlì, Monsignor Lasagni, dichiara lo spirito
delle popolazioni esser *per massima avverso* alle disposizioni
Governative, ed avere un'OSTINATA ANTIPATIA a prender sol-
do nelle milizie pontificie. P. I. » 63 64
- Il Cardinale Antonelli, desolato di non trovar soldati tra gli
uomini onesti, ordina che non si riguardi alla condotta mo-
rale, purchè non presenti *condanna di galera, o per titolo*
infamante. P. I. » 62 63
- Stabilitosi nel 1849 in Forlì un deposito per arruolamento di
volontarj con splendidi premi, DUE SOLI chiesero servizio a
soldo. P. I. » 80
- Corsa la voce che nessuno doveva fumare, *nessuno* in fatto si
vide fumare. P. I. » 85
- Il Delegato di Ferrara, dichiara nel 1850 che la *generosa* for-
za austriaca avea difeso il governo fin là, e che SOLA po-
tea difenderlo ancora. P. I. » 107
- Il Maresciallo Thurn afferma che l'estensione del male è trop-
po grande per essere levato in altro modo che per mezzo
della cooperazione delle popolazioni. P. I. » 47
- Il Nardoni, confessa che la milizia PROPENDE A SIMPATIZZARE COI
FAZIOSI. P. I. » 111
- Senza il soccorso di *PODEROSE armate austriache* il governo non
è garantito dalla insurrezione. » ivi
- Il Colonnello Freddi comincia perfino a dubitare degli austriaci,
i cui soldati cantano per le osterie di Ancona canzoni
liberali. P. I. » 151
- Il Municipio di Bologna dichiara nel 1849 come una ristora-
zione clericale impedirebbe IN TUTTO LO STATO il mantenimen-
to dell'ordine e della pubblica tranquillità. P. I. . . . » 13
- Protesta di tutta l'emigrazione delle Marche e dell'Umbria a
nome delle due provincie contro il Governo Pontificio —
Esposizione Storica » XXXVIII e seg.
- Indirizzo del Municipio di Ravenna a Pio IX fatto nel 1857.
Esposizione Storica » XLIV
- Indirizzo dei popoli delle Romagne a Pio IX nel 1857. E. S. » XLV
- Tutte le autorità sono concordi nell'attestare, che *opere, in-*
sinuazioni, esortazioni riescono vane per indurre la gioventù
ad entrare nelle milizie pontificie. P. I. » 60
- Il Delegato Apostolico di Forlì confessa che in Cesena pochis-
simi sono affezionati al Governo. P. I. » 210

IMPOTENZA DEL GOVERNO

SUO CONTINUO SPAVENTO INNANZI ALL' ATTITUDINE DELLE POPOLAZIONI
ED ANARCHIA NELLE PROVINCE

Relazione del Maresciallo Thurn sull' argomento	Pag. 44 e seg.
Altra del Conte Lovatelli delegato di Ravenna	» 39 a 41
Altra di Monsignor Bedini Commissario Straordinario	» 48 e seg.
Altra di Monsignor Rossi Delegato di Ravenna	» 54 55
Altra del Commissario di Bologna	» 54 e seg.
Altra di Monsignor Folicaldi Delegato di Ferrara	» 55 56
Altra del Governatore di Castel Bolognese	» 59
Altra di Monsignor Lasagni delegato di Forlì	» 60 a 62
Altra del card. Legato Massimo	» 64 e seg.
Altra di Agatone de Luca Tronchet	» 68 e seg.
Altre del Presidente del Tribunale e del Legato di Forlì	» 75 76
Altra del Conte Folicaldi delegato di Ferrara	» 81 e seg.
Altra dell' ispettore Rapetti	» 80
Altre relazioni e corrispondenze intorno ai tentativi d' insurrezione nelle varie provincie	» 82 a 97
Bullettino politico sui disordini delle provincie	» 104 105
Relazione del Governatore di Faenza sul comitato rivoluzionario	» 105 106
Il Delegato di Ferrara deplora i disordini della sua provincia	» 107 108
Nuova memoria o protesta del Generale Thurn sulla irrimediabile anarchia delle provincie, e l'incapacità del Governo Pontificio	» 109 110
Programma politico, e piano di campagna del Colon. Nardoni	» 111 112
Disordini temuti in Faenza e preghiera di un presidio austriaco	» 128
Domanda di armi per gli abitanti delle campagne	» 129 130
Sospetti di altre rivoluzioni, di Mons. Bedini	» 132 133
Notizie e dubbi di cospirazioni del Governatore di Roma	» 133 134
Relazione ai generali austriaci sopra un progetto di rivolta	» 134 e seg.
Acerbi rimproveri dei generali austriaci alla polizia pontificia e della polizia pontificia agli Austriaci	» 136 137
Altri avvisi del Governatore di Roma Matteucci intorno a temute cospirazioni	» 140 141
Circolare della Polizia romana sopra sospetti viaggiatori	» 141
Altra sopra supposti sbarchi d'armi	» 142
Dubbi di altri tentativi di rivoluzione del Ministro dell' Interno	» 147 148
Esposizione di temuti conati di uccisione, della Polizia pontificia al Comando Austriaco	» 149
Bullettino sullo spirito pubblico della provincia di Ravenna, di Monsignor Rossi Delegato	» ivi
Supposto bullettino incendiario degli emigrati austriaci	» 150
Dubbi di insorgimenti in Ancona	» 151

Il Delegato di Ferrara dubita di ammettere il giornale ufficiale di Roma dopo l'ingresso dei Francesi	Pag. 153	
Supposta intelligenza fra i settarii di Bologna e di Modena	» 153	154
Crassazioni e disordini nel territorio e nella città di Lugo	» 154	e seg.
Precauzioni prese da Monsignor Grassellini per un'altra cospira- zione vera o imaginata	» 160	
Sorveglianza ordinata dal medesimo sopra varii individui, stimati agenti della setta mazziniana.	» ivi	e seg.
Monsignor Matteucci invia alle polizie copia delle <i>istruzioni ai co- mitati insurrezionali</i>	» 163	
Aggressione alla Diligenza, e lamenti di Monsignor Ministro dell' In- terno per questo.	» 164	163
Risposta di Monsignor Commissario, e annunzii di nuove crassa- zioni	» 165	166
Proposta del Ministero Pontificio di prendere gli oziosi e sospetti, e incorporarli violentemente nell'armata austriaca respinta.	» 165	e 180
Aggressioni continuate, difetti della polizia, e proposte di un agente pontificio per migliorare la situazione	» 166	a 168
Lettera intercettata, e scoperta della cifra per interpretare le cor- rispondenze patriottiche	» 170	
Cospirazione democratica in Germania, dal maresciallo Nobili ma- nifestata alle Polizie pontificie	» 171	
Informazioni sullo spirito ostile dei Faentini di Monsignor Commis- sario delle Legazioni	» 173	174
Confessioni di Monsignor Bedini sui disordini, sull'impotenza del Governo, sull'ostilità delle popolazioni	» 175	
Terrore del medesimo all'avvicinarsi delle truppe di Garibaldi nel 1849, mese di Luglio	» 176	a 178
La Magistratura di Cesena non solennizza l'anniversario della co- ronazione del Papa	» 179	180
Relazione del Delegato sullo spirito avverso dei Ferraresi	» 183	
Accuse degli austriaci contro il Governatore d'Imola	» 186	
Acerbe parole contro il medesimo del Ministro dell'Interno	» 187	
Il Governo si spaventa per gli emissarii supposti aggirantisi nella Romagnuola (1849)	» 82	
Per altri stanno in pensiero gli Austriaci (1850)	» 83	84
Circolare del Delegato di Ferrara per perseguire i così detti anar- chisti	» 83	
Corrispondenze sulla dimostrazione universale, consistente nell'aste- nersi dal fumare	» 84	85
Provvidenze sull'esaltamento dei liberali.	» 87	
Comitato Centrale rivoluzionario in Faenza	» 91	
Notizie sulle sue diramazioni e suo scopo	» 92	93
Perquisizioni ed arresti degli austro-clericali per sospetto nelle varie parti di Romagna	» 94	95
Misure di prevenzione del Delegato di Ferrara	» 96	97
Timori degli imprigionati per l'eccessivo loro numero	» 97	

Altre notizie su tali presupposte cospirazioni.	Pag. 99 100
Cartelli eccitanti in Ferrara	» 140
Costernazione del Governo all'annunzio dei sanguinosi tumulti di Milano.	» 161
Tutte le sentenze della Sacra Consulta contenute nella seconda parte, e molte di quelle Austriache sono come altrettante relazioni della condizione di tutte le Provincie Romane nell'ultimo decennio.	

CRUDELTÀ TORTURE E TORMENTI

DEI GOVERNI AUSTRO-CLERICALE

Natale Cervellati e Filippo Stanzani, come supposti autori di cospirazione sono sottoposti alla tortura degli Austriaci. P. I.	Pag. 161	162
Relazioni di L. Maraviglia Governatore Pontificio di Faenza a Monsignor Commissario delle quattro Legazioni a Faenza sulle inaudite iniquità del Governo Pontificio. P. I.	» 42	43
Sentenze di morte della Sagra Consulta, e dei tribunali Militari austriaci	» 1 a	540
N. B. Nell'indice del secondo volume sono rimesse nell'ordine cronologico.		
Documenti sulle torture e fucilazioni ferraresi. P. II.	» 539 e seg.	
Istanza dei detenuti politici al Gonfaloniere di Ferrara, in cui dichiarandosi che le confessioni furono fatte <i>sotto le più crudeli torture non solo, ma fin sotto la minaccia di morte</i> , supplicano perchè il Supremo Tribunale di Roma, cui gli Austriaci avrebbero rimesso il processo per la definitiva sentenza, non presti intera fede a quanto i tormenti, cui <i>le forze fisiche non potevano reggere</i> , ha loro strappato di bocca. P. II.	» 542	
Memoria dei medesimi al Comandante in capo l'armata francese in Roma in cui esponendosi ugualmente la <i>dolorosa tortura, le catene, la fame</i> cui furono esposti, pregano d'intercedere presso il Governo Pontificio, perchè non si ritengano per vere le confessioni che, <i>vinti dallo spasimo</i> , furono costretti di fare. P. II. »	543	
Altra memoria degli stessi al Console di S. M. Britannica in Ferrara, in cui ripetendosi i mali trattamenti cui furono nel processo assoggettati, protestano innanzi a Dio e agli uomini contro questa violazione di ogni legge umana e divina. P. II. »	544	
Altra memoria allo stesso Console dei detenuti politici di Ferrara sullo stesso oggetto, e in cui si riferiscono gl'incredibili modi tenuti per condannare, col pretesto di titoli <i>falsi e alterati</i> , individui contro cui mancava ogni prova di delitto capitale. P. II. »	548	

Estratti di corrispondenza dei detenuti intorno ai tormenti sofferti. P. II.	Pag. 545 a 558
Precauzioni prese dai due governi per mantenere la pubblica quiete nel giorno della esecuzione dei condannati in Ferrara. P. II. »	549 a 551
Lettera del Generale Austriaco al Delegato Pontificio richiedendoli preti <i>severi</i> e <i>taciturni</i> per la conforteria. P. II. . . . »	550
Annunzio dell'avvenuta esecuzione per parte del Delegato al Ministro dell' Interno. P. II. »	552
Lagrimevole relazione sulle ultime ore dei condannati estesa dal sacerdote confortatore D. Giuseppe Poltronieri. P. II. . . »	552 a 554
Monsignor Grassellini Commissario Pontificio chiede informazioni sulle condizioni economiche delle famiglie degli uccisi per sequestrarne i beni, e soddisfare gli Austriaci chiedenti grossa somma pecuniaria in pagamento della custodia, delle torture, e della fucilazione dei tre sventurati sudditi pontificj. P. II. »	554 555
Nota delle spese che gli Austriaci dissero avere incontrate durante l' inquisizione di essi detenuti. P. II. »	556
Stato finanziario di detti condannati. P. II. »	ivi
Ordine di Monsignor Grassellini perchè i condannati non uccisi, sieno trasferiti in Ancona. P. II. »	557
L'Università di Ferrara protesta contro la capitale esecuzione, rimanendo deserta il giorno in cui essa ebbe luogo. P. II. »	558
Annibale Bonaccioli giovane di 18 anni, n'è accusato promotore P. II. »	559
Attestato della polizia a favor suo. P. II. »	ivi
Arresto del medesimo. P. II. »	ivi
Relazione del suo esame. P. II. »	559 e seg.
Liberato dalle prigioni domanda di andare a visitare un fratello nell'accademia militare di Torino. P. II. »	561
Monsignor Matteucci Ministro di Polizia a Roma consente, a patto che non vengagli più permesso di rientrare nello Stato. P. II. »	562
Ritornato a Ferrara è arrestato per ordine del medesimo Ministro di Polizia. »	ivi
Cade pei patimenti pericolosamente infermo, vomita sangue, e vien quasi in fine di vita: supplica al Delegato di Ferrara di Dino Pesci suo amico per chiudersi nella prigione con lui ed assisterlo negli ultimi giorni della sua vita e rifiuto. P. II. . »	563
Ordine di Monsignor Matteucci perchè sia liberato dal carcere, scaduto il tempo della pena. P. II. »	564
Annunziati dal Delegato di Ferrara al Ministro di Polizia in Roma, la morte del Bonaccioli. P. II. »	565
Schiarimenti sulla fucilazione di quattro <i>Fortivesi</i> . P. II. . . »	566 e seg.
Un tal Migliorini morente e ricevuta l' estrema unzione è sopra una scranna condotto sul luogo del supplizio e fucilato. P. II. »	566
Vengono fucilate, come complici di un delitto, delle persone che al tempo di esso erano assenti. P. II. »	ivi
Proteste della Città di Forlì, e chiusura di tutti i negozj e botteghe. P. II. »	567

VIII

Notificazione del Delegato Pontificio per la loro riapertura. P. II.	Pag. 568
Settantadue negozianti multati per questo fatto, dai tre ai quaranta scudi. P. II.	» 569
Gli agenti di Polizia sono chiamati presso il Comandante Austriaco. P. II.	» ivi
Arresto d' un calzolajo che non avea potuto pagare la multa ; è liberato dopo averla pagata. P. II.	» ivi
Lettera del Grassellini sulle pene e le multe. P. II.	» 570
Pegno lasciato da uno che non aveva potuto pagare e minaccia di vendita del pegno stesso. P. II.	» ivi
Lettera del Delegato di Forlì al Vescovo contro un prete che aveva gridato contro tale barbarie. P. II.	» 570
Risposta del Vescovo. P. II.	» 571
Relazione della morte di tre innocenti uccisi a Fermo. P. II.	» 572
Mezzi adoperati dalla polizia di Fermo per indurre un reo a farsi impunitario, e dichiarare suoi complici in un delitto d' assassinio, tre persone innocenti di esso. P. II.	» 574
Si carcerano e si fanno morire nelle prigioni i testimonj che non vollero ritrattare le deposizioni veridiche, che distruggevano interamente le bugiarde accuse contro uno degl' inquisiti, comprovando la sua grave malattia all' epoca del commesso assassinio. P. II.	» 573
Innanzi alla esecuzione capitale l' impunitario dichiara l' innocenza dei tre accusati da lui. P. II.	» 574
Un Gesuita Confortatore dichiara in qualche modo l' innocenza dei condannati sul luogo del supplizio. P. II.	» ivi
Gli agenti del governo ricusano di prender nota della spontanea ritrattazione dell' impunitario. P. II.	» ivi
Relazione sugl' innocenti uccisi a Senigaglia per ordine della S. Consulta. P. II.	» 577
Girolamo Simoncelli ex Tenente della Guardia Civica accusato complice d' un assassinio avvenuto nelle carceri di Senigaglia, al quale si trovò presente perchè lo stesso Municipio lo pregò di andarci onde tentasse di frenare l' ira popolare. P. II.	» 578
Non si attende dal Governo la testimonianza dal Municipio rilasciata a comprova del vero a favore del Simoncelli. P. II.	» ivi
Nè le testimonianze degli altri testimoni indotti. P. II.	» ivi
Nè l' istanza che tutte le nobili famiglie di Senigaglia, anche le più ligie al Governo, avanzarono al S. Padre comprovando l' innocenza del Simoncelli. P. II.	» 579
Nè i buoni ufficj della vedova del Principe Luciano Buonaparte zia dell' Imperatore Napoleone III. praticati col governo pontificio a favore dell' imputato. P. II.	» ivi
Cagione vera dell' odio dei preti contro il Simoncelli. P. II.	» ivi
Unanime testimonianza dei condannati, i quali mentre andavano al luogo dell' ultimo supplizio, proclamarono l' innocenza di Luigi Zagaglia loro compagno nella pena, che era assente il giorno del delitto. P. II.	» ivi

- Un Governatore Pontificio condanna al carcere, ed a pane ed acqua
in mancanza di prove. P. II. Pag. 580 e seg.
- Il Delegato di Forlì si lamenta vivamente col Commissario di Bolo-
gna per l'abuso di tenere in carcere le persone senza proces-
so. P. II. » 581
- Stragi di Cesena e Documenti del Governatore e del Vescovo: rela-
zione della rappresentanza Comunale; e prospetti di feriti, di
uccisi, e di danni. P. II. » 582 e seg.
- Eccessi delle truppe Svizzere. P. II. » 606 e seg.
- Altri Documenti intorno le crudeltà commesse nella città di Forlì
nel Giugno 1859. P. II. » 664 e seg.
- Altri Documenti in proposito. P. II. » 667 e seg.
- Stragi di Forlì. P. II. » 671 e seg.
- Stragi di Perugia. P. II. » 675 e seg.
- Undici arrestati da 18 mesi non possono ottenere di essere esami-
nati. P. II. » 590
- Arresto per non aver denunziati i cognati. P. II. » ivi
- Il Cardinale Spinola ed un Governatore Pontificio puniscono i fan-
ciulli col bastone. P. II. » ivi
- Il Cardinale Bernetti, Segretario di Stato manda in luoghi malsani
impiegati non graditi. P. II. » 592
- Prigionieri rilasciati per mancanza di prove, e arrestati di nuovo,
senz'altre prove per ordine superiore. P. II. » 592 e seg.
- Ferite irrogate da un maestro di scuola a' fanciulli, senza esserne
punito. P. II. » 594
- Opera pubblica per cinque anni aggiunta dal Segretario di Stato
alla pena scritta nella legge. P. II. » 595
- Un ladro destinato a bastonare i prigionieri. P. II. » 595 e seg.
- Singolari delitti per cui la Censura condannò innumerabili cittadini
e famiglie alla miseria. P. II. » 597 e seg.
- Più singolari appunti che servirono di norma ai suoi giudizj. P. II. » 598
- Proteste del Tribunale di Bologna contro le suggestioni, le torture,
e i tormenti inflitti agli accusati dagli agenti del Governo. P. II. » 600
- Proteste del medesimo (composto di altri individui) contro gli agenti
politici che conducono i cittadini ai delitti ed ai furti. P. II. » 602 e seg.
- Torture e ferite inflitte ai prigionieri dai gendarmi ed agenti gover-
nativi, che SCAGLIAVANO PERFINO I CANI ADDOSSO AI MARTORIATI. P. II. » 604
- Indizj di frati destinati dalla Corte di Roma a massacrar tedeschi,
per provocare l'intervento. P. II. » 606
- Pane, acqua e prigione dal Delegato di Ravenna Monsignor Rossi
inflitta ai fanciulli, e consigli del medesimo ai Generali Austriaci
perchè volessero bastonare i giovanastri accusati. P. II. » 608
- Il Delegato di Ravenna, sentito che una famiglia di agricoltori aveva
raccolto la moglie di Garibaldi, che morì pochi momenti dopo
nella stessa casa, ne ordina l'arresto. P. II. » 608 e seg.
- Terrore degli stessi contadini, che prevedono di essersi esposti al
furore del Governo Pontif. per quell'atto di misericordia. P. II. » 609

Il Generale Austriaco ordina che sieno liberati, avendo avuto luogo la ricettazione per sensi di umanità . P. II.	Pag. 609 e seg.
Pfanzelter comandante la fortezza d'Ancona rimprovera vivamente il Governatore Pontificio di lesi per aver punito tre innocenti, e fa loro restituire le multe percette. P. II.	» 611 e seg.
Arresti per misure di precauzione . P. II.	» 611 e seg.
Crudeltà ed infamie degli agenti della Santa Sede nella città di Faenza. P. II.	» 612 a 644
Relazione dei Gendarmi Pontifici intorno all'arresto di Ugo Bassi, di Giovanni Livraghi, e di altri del seguito di Garibaldi. P. II. »	646 e seg.
Estratto di sentenza e feroce circolare di Gaeta formante parte di un processo compilato in Assisi contro i religiosi francescani. P. II. »	649 e seg.
Persecuzioni ed arresti avvenuti in Fermo per una pacifica dimostrazione per la vittoria di Magenta. P. II.	» 650
Modo di fare i processi politici nello Stato Pontificio. P. II. »	652 e seg.
Il mostrarsi, durante l'ultima guerra, proclive alla indipendenza della patria fu un delitto politico capitale nello Stato Pontificio. P. II.	» 652 e seg.
Nello Stato del Papa si procede all'arresto di persone senza vèruna formalità, senza testimonj si fanno domiciliari perquisizioni, e si viola il domicilio. P. II.	» 657
Speciosi e futili pretesti pe' quali si arrestano in una sola città 21 cittadini, alcuni de' quali delle primarie famiglie, se ne traducono alcuni manettati fino alla capitale, e si mandano in esilio senza accuse e senza processo. P. II.	» 650 ^{re} e seg.
Varie statistiche di condannati. P. II.	» 686 al fine
Terribile relazione del Governatore di Faenza sull'inumanità del Governo Pontificio. P. I.	» 42 43

SERVITÙ DELLA S. SEDE VERSO GLI AUSTRIACI

Gli Austriaci s'impadroniscono di atti municipali del consiglio di Bologna, arrestano il Senatore ed un Conservatore, e impongono duemila scudi di pena ai Consiglieri che avevano fatto voti per lo Statuto costituzionale. P. I. Pag. 11 a 16, 144 a 147, 189 a 203	
Il Delegato di Forlì scrive di avere ricevuto <i>ordine</i> dal Governatore militare Austriaco. P. I.	» 40
<i>Gli ordini di S. E. il Feld Maresciallo essendo positivi, non annuisce</i> il General Thurn alla domanda del Governo Pontificio di licenze d'armi per le campagne. P. I.	» 106
La città di Cesena è condannata ad una multa pecuniaria dal Governatore militare conte Strasoldo. P. I.	» 118 119
Proteste di quella città per l'ingiustizia e la sopraffazione. P. I. »	118 e seg.
Multa inflitta alla città di Rimini. P. I.	» 139

- Gli Austriaci impongono multa di tremila scudi alla Città di Forlì facendola responsabile dello smarrimento d'un dispaccio. P. I. Pag. 247
- Inutili rimostranze della magistratura al Generale, la quale non può avere alcuna responsabilità di quell'accaduto. P. I. » 249
- Protesta della stessa Magistratura che è obbligata di restituire immediatamente le ricevute ad essa rilasciate dall'Ufficiale Austriaco, che d'ordine del Generale Gorzkowski, aveva percepito la multa di 3000 scudi e scudi 360 sopporto della carta moneta dal medesimo inflitta iniquissimamente alla città di Forlì. P. I. » 250
- Dileggio del T. Maresciallo Strassoldo verso lo stesso Comune di Forlì, cui rimette 42 bajocchi percetti in più sulla perdita del pagamento in boni dello Stato per la multa ricordata, e ne chiede ricevuta. P. I. » 251
- Il Comando austriaco di Bologna fa eseguire persecuzioni ed arresti, ed ordina la trasmissione dei prevenuti e dell'incarto processuale per titolo di *canti e grida sediziose*. P. I. . . . » 252
- Il locale comando austriaco dispone della chiusura delle pubbliche botteghe, ed ordina la consegna delle chiavi della città in qualche caso d'allarme. P. I. » 253
- Il Comando austr. da Bologna ordina perquisizioni in Cesena P. I. » 254
- Il Comando austriaco locale, mediante avviso, rende responsabili i proprietarj delle case di quegli scritti inconvenienti ed impolitici che si trovassero sulle pareti esterne di esse. P. I. . . . » 255
- Il Comando austriaco in Ferrara fa arrestare e poi dimettere gli ufficiali della truppa pontificia, senza che i loro superiori direttivi vengano informati del motivo. P. I. » 256
- Il Comando austriaco richiede colla massima sollecitudine alle direzioni di Polizia le più esatte informazioni sulla politica passata e presente di alcuni individui. P. I. » 257
- Gli Ufficiali austriaci ordinano alle autorità pontificie di rimettere in libertà alcuni individui, e di farli sorvegliare dalla polizia. P. I. » ivi
- Il Governo militare austriaco ordina l'arresto del Governatore, e manda una divisione di soldati da doversi mantenere dal Comune di Cesena, supponendo che colà vi fosse ancora la Guardia civica. P. I. » 257 e seg.
- I singoli comandanti austriaci delle stazioni militari nelle Città dello Stato pontificio impongono ordini ai Governatori ed alle Magistrature estranei alle attribuzioni militari, ed in Faenza vietano l'estrazione dei cereali e la vendita di essi fuori della città stessa. P. I. » 258
- Il comando austriaco locale fa porre in carcere tre individui senza dare alcuna spiegazione in proposito; il successore li libera per non sapere alcun motivo dell'arresto, e ciò mediante rescritto in lingua tedesca. P. I. » 259 e seg.
- Il comando austriaco locale per supposto che sieno stati da un giovane Cesenate lanciati sassi, contro carri austriaci, promette le bastonate (*per lo meno*) all'arrestato, e minaccia probabile una

- multa alla città. Il Delegato apostolico dichiara che non gli rammarica la pena del giovane, e solo dolergli la multa, ad evitar la quale promette ogni cura. P. I. Pag. 260 e seg.
- Notificazione del Comando della città e fortezza d'Ancona ove è dichiarato quali delitti omissioni e trasgressioni sono punite secondo le leggi militari nelle Marche. P. I. » 262 e seg.
- Appunti firmati dal Governo pontificio per determinare la competenza nei giudizj criminali, e l'esercizio della polizia, coi quali si conferma *lo stato d'assedio* anche nelle Marche. P. I. » 264 e seg.
- Istruzioni date dal Governo militare austriaco ai tribunali pontifici per norma della loro condotta nella procedura dei delitti. P. I. » 266 e seg.
- Il Comando Civile e Militare austriaco, richiamandosi vivamente col Commissario Straordinario Pontificio in Bologna che il servizio politico, e il postale sono male disimpegnati, dichiara di voler coperti que' rami importantissimi da persone di fiducia; onde chiede nel più breve termine il quadro esatto di tutti gli impieghi, e gl'impiegati da rimuoversi o confermarsi. P. I. » 268
- Il Vescovo di Cesena derubato nel proprio palazzo chiede armi per difendersi, e gli austriaci gli ricusano il permesso. P. I. » 269 e seg.
- Il Capo del Governo Pontificio in Bologna, non ha alcun potere contro le ordinanze degli austriaci. P. I. » 270
- Alla rappresentanza del Vicario Generale e del rettore dei Gesuiti *per aver tempo di confortare i condannati*, il governo risponde essere assai difficile perchè le II. RR. milizie sono assai scrupolose nell'adempimento ed osservanza dei regolamenti di loro istituto. P. I. » ivi
- Il Comando Generale Austriaco si richiama al Commissario pontificio, perchè negl'indirizzi dei dispacci non si metta l'attributo di *Governatore Civile e Militare* che gli compete. P. I. » 272
- Lettera del Commissario di Bologna al Pro-Segretario di Stato, in cui dichiara che aveva tentato di sopprimere le qualifiche, che ripeteva ora il Generale Austriaco, che gli doleva di aver dovuto cedere, perchè toglievano gran parte di potere alla rappresentanza pontificia. P. I. » ivi
- Arrestati senza titoli bastanti per procedere, d'ordine del comando austriaco. P. I. » 273
- Gli austriaci temperano l'enormezze degli agenti pontificj. P. I. » 275 e seg.
- Gli austriaci ordinano al Commissario Straordinario Pontificio la remozione dall'impiego di un individuo su cui gravavano sospetti, senza che se ne fosse per anco presa alcuna determinazione. P. I. » 276 e seg.
- Il Commissario Pontificio di Bologna, nelle frequenti diserzioni che succedono nelle truppe, chiede consiglio al Generale austriaco sulla regola di sua condotta, e pensa che l'applicazione della legge Stataria sia competente per esser giudicati dagli austriaci i soldati pontifici » 277
- Il Commissario Pontificio non fidandosi delle truppe papali che cu-

- stodivano Castel Franco chiede in grazia al General Comando Austriaco di guarnirlo colle sue truppe. P. I. Pag. 277
- Il Generale Austriaco si ricusa di guarnire Castel Franco, e molto più di giudicare colle leggi Statarie i soldati Pontificj, che devono esser giudicati colle leggi militari dello Stato. P. I. » 278
- Le direzioni di Polizia nello Stato devono essere pel servizio ordinario agli ordini del Governo Civile e dell'autorità militare, e dipendere per ogni rapporto dal Governatore Civile e Militare. P. I. » 279
- Senza l'autorizzazione del Comando Generale Austriaco il Governo Pontificio non può dare alcuna disposizione sui detenuti politici. P. I. » 281
- Si arresta un suddito pontificio a Ferrara per ordine di Radetzky diretto al Comando Austriaco di Bologna. P. I. . . . » 281 e seg.
- Ostacolo degli austriaci perfino alle villeggiature. P. I. . . » 282
- Gli austriaci si arrogano perfino l'appalto generale delle carceri e case di condanna nello Stato Pontificio. P. I. . . . » ivi
- Gli austriaci vogliono informazioni anche sui Governatori. P. I. » 283
- Gli austriaci chiedono alle Direzioni speciali di Polizia informazioni dirette sullo spirito pubblico della provincia. P. I. . . » 283 e seg.
- Il Governatore Civile e Militare in Bologna fa arrestare dal Maggiore de' Gendarmi Pontifici varj individui con *ordine segreto* ed espressa ingiunzione al medesimo sotto sua responsabilità di non palesare al Commissario Pontificio tale ordine che dopo eseguito. P. I. » 284 e seg.
- I singoli comandanti austriaci nelle Provincie fanno *motuproprio* perquisizioni domiciliari, e obbligano ad intervenire in ajuto de' loro soldati gli agenti di Polizia e i Gendarmi Pontificj. P. I. » 285
- Richiami dei Governatori Pontifici contro gli arbitrii *più che discreti*, che si prendono gli Ufficiali Austriaci nelle Provincie. P. I. » 286
- Il Comando Militare Austriaco ordina alle autorità Pontificie che non si proceda nè ad arresti nè a perquisizioni per cause politiche senza preventivo avviso allo stesso Comando e suo consenso. P. I. » 286 e seg.
- Il Comando Austriaco rilascia a suo beneplacito patenti di caccia, senza ingerirsi dell'autorizzazione dei rappresentanti pontificj. P. I. » 287
- Il Comando Austriaco in Cesena ordina che non sia valido alcun passaporto senza il suo visto, e vuole che il destinatario si rechi da lui in persona a prenderlo. P. I. » 288
- L'elezione dei cittadini agl'impieghi municipali è subordinata al voto dell'autorità Militare Austriaca. P. I. » 290
- Il Card. Antonelli chiede al Commissario Pontificio a Bologna se il Comando Militare Austriaco inceppi nelle sue operazioni l'autorità governativa pontificia. P. I. » 472
- Vivi reclami del Commissario per l'avverazione di tale inconveniente, e si palesano tutti i soprusi e l'invasione di ogni potere commessa dai Comandanti Austriaci, e si fa carico all'autorità

XIV

- ecclesiastica di non essersi mai opposta in modo alle esigenze di essi che avrebbe garantito da un'esclusiva odiosità l'autorità governativa. P. I. Pag. 472 e seg.
- Nuovi richiami dello stesso Commissario contro le sopraffazioni austriache, e danni che cagiona l'inesorabile disarmo ordinato da essi per le campagne oppresse dai malandrini. P. I. . . . » 474 e seg.
- L'autorità pontificia avvilita e umiliata dagli atti dispotici dei Governatori Civili e Militari Austriaci. P. I. . . . » 476
- Il Governatore Civile e Militare Austriaco dichiara di aver libero arbitrio e *non dipendere dal Ministro* di Roma. P. I. . . . » 476
- Esso contramanda una disposizione data dalla Polizia pontificia. P. I. » ivi
- Esso trasmette ordini e istruzioni dirette ai Delegati. P. I. . . » 477
- Dà istruzioni direttamente agli agenti pontifici, formando nuove leggi nello Stato. P. I. » 278 e seg.
- Esso, in benemerenza del lodevole contegno tenuto dagli abitanti delle Legazioni concede agl'individui delle campagne e artigiani ec. di non esser molestati dalle pattuglie nelle ore tarde della sera, o nelle prime ore antimeridiane. P. I. . . . » 480
- Il Ministro dell'Interno accorda le rogatorie ai tribunali civili per sudditi austriaci, dietro richiesta della Legaz. austriaca. P. I. » 481
- Per concessione agli austriaci è autorizzato il meretricio nello Stato di Sua Santità. P. I. » 482 e seg.
- Proteste del Senatore di Bologna contro la strana pretesa che il Municipio si aggravi della spesa della cura delle donne di mal costume, le quali essendo state autorizzate per misura *politico-Sanitaria* deve essere a carico del Governo che sostiene a proprio peso la cura degl'infermi delle truppe acquartierate in Bologna. P. I. » 484 e seg.

LIBERTÀ E NAZIONALITÀ

PERSEGUITE DALLA CORTE DI ROMA

- N. B. Si possono consultare per questa categoria per intero i due volumi, perchè le persecuzioni del Governo Pontificio furono principalmente contro gli amatori della libertà e della patria.
- Il Cardinale Antonelli dichiara essere impossibile al S. Padre di trattenere i suoi sudditi dal partecipare alla Guerra dell'Indipendenza. P. I. Pag. 408
- Poi perseguita per dieci anni quelli che vi parteciparono — *passim* nei due volumi.
- Si fa debito ai cittadini, e si destituiscono dagl'impieghi per aver marciato per difendere l'Indipendenza italiana. P. I. . . . » 214

- Si vieta ai sudditi pontifici di fregiarsi delle medaglie accordate da Pio IX e guadagnate sui campi di battaglia . P. I. Pag. 214
- E si sottopongono i decorati alla sorveglianza . P. I. » 215
- Per aver marciato per la Guerra dell'Indipendenza i cittadini sono cacciati in esilio . P. I. Pag. 216
- Il solo desiderare il ritorno della Guerra di Lombardia *renderebbe* un individuo *immeritevole* della Sovrana amnistia . P. I. » ivi
- Si negano i passaporti pel Piemonte, e si accordano solo per la Toscana coll'intimazione di *non far più ritorno nello Stato*, se fuori s'immischiassero in cose politiche . P. I. 216 221 a 234
- Ingiunzione di percepire più che mai rigorosamente le tasse dei passaporti all'estero . P. I. » 216 a 222
- Si fanno ai petenti i passaporti le più calde ammonizioni e insinuazioni, si *frappongono ostacoli e tergiversazioni d'ogni sorta* per impedire la partenza . P. I. » 217
- Il fervore e bollore per la Guerra dell'Indipendenza si aumenta tutti i giorni in tutte le classi . P. I. » 217 218
- Impossibilità del Governo di porre un freno all'entusiasmo, e forti agglomerazioni di volontarj che giungono da tutte le parti . P. I. » 217
- Difficoltà pei volontarj a uscire dello Stato . P. I. » ivi
- I signori accompagnano gl'individui che partono per la Guerra della Indipendenza con seguito di molte carrozze e clamorose ovazioni . P. I. » ivi
- Il desiderio e l'effervescenza per la guerra rende meno frequenti i delitti sanguinari . P. I. » ivi
- Moto d'ordine e concerti presi per mantenere l'ordine e la quiete in tutto lo Stato . P. I. » ivi
- Il Delegato di Forlì, Monsignor Lasagni, confessa che le persone che non sono tocche dal contagio delle nuove idee e non aspirino all'Indipendenza sono *poche pur troppo* . P. I. » 219
- Il medesimo confessa che è *sconfortante la continua diserzione* dei militi del secondo reggimento estero, e anche tra le diverse armi indigene . P. I. » 219 e seg.
- Speranza dei Governatori pontifici che la Guerra dell'Indipendenza non si avveri .
- Il Card. Antonelli allarmato dalla continua emigrazione della gioventù dello Stato in Piemonte, e dell'esaltamento generale, *ama credere* che tali notizie sieno false, ma in ogni caso importa che i Governatori delle Provincie *pongano tutto in opera per colpirne* gli autori . P. I. » 221
- Il Governatore di Roma, Monsignor Matteucci, chiama *giovanastrì sconsigliati*, o individui noti per le loro tristi tendenze quelli che muovono alla Guerra della Indipendenza . P. I. » 222
- Le università dello stato sono poste sotto sorveglianza, e s'ingiunge di procedere immediatamente all'arresto di quelli studenti che si facessero partigiani o istigatori dei movimenti politici . P. I. » 223
- S'ingiunge di applicare agli studenti istigatori alla partenza de' gio-

- vani per la guerra, l'articolo del codice penale che stabilisce a quali pene sono soggetti coloro che ingaggiano o istigano altri ad ingaggiarsi al servizio militare di principi Esteri P. I. Pag. 223
- Il Ministro dell' Interno Monsignor Pila, autorizza il Delegato di Forlì di destinare un *Ministero speciale inquirente* per compilare gli atti a carico degli arrestati autori delle dimostrazioni avvenute in S. Arcangelo a favore dei volontarj che muovevano in Piemonte, a cielo e si loda la misura e l'impegno dimostrato per tali arresti P. I. » 222 e seg.
- Negandosi recisamente dal Governo Pontificio i passaporti pel Piemonte, i volontarj partono senza di esso P. I. » 223
- Il Cardinale Antonelli esorta ed anima i Delegati delle Provincie a sorprendere qualcuno degli arruolatori, e procedere a di lui carico P. I. » 224
- Apprensioni dei Governanti Pontificj sull'esito e lo sviluppo degli avvenimenti, e accusa contro L. NAPOLEONE DI ADOPERARE (in proposito del congresso) UNA POLITICA VOLFINA P. I. » 231
- Modula delle due dichiarazioni che si esigevano dai giovani che chiedevano il passaporto per la Toscana (rifiutandosi pel Piemonte) P. I. » 234 e seg.
- Il Governo Pont. designa come ribelli le truppe toscane. P. I. » 236
- Manifestazioni politiche avvenute in Ravenna, significazione che dà loro il Delegato; apprensioni d' uno sbarco di truppe francesi in quel Porto; e incertezza del come doversi condurre in caso che la *Principessa Murat* inalberasse fra poco, siccome erasi espressa, il vessillo francese nella propria casa P. I. » 236 e seg.
- Si diffidano le persone sospette d'istigare la gioventù a partire per la guerra, anche sotto la comminatoria dell'immediata chiusura del proprio esercizio, e di altre misure di rigore. P. I. » 238
- Previdenze e consigli dati al Card. Legato di Bologna dal T. M. Kabannem, in vista dell'agitazione politica ognora crescente in tutte le Legazioni, e particolarmente nella Romagna, e del numero *non indifferente* dei volontarj che si schierano intorno la bandiera tricolore P. I. » 241 e seg.
- In Bologna l'insurrezione generale era energicamente preparata e militarmente ordinata innanzi la partenza delle truppe austriache. P. I. » 244 e seg.
- Illusioni che si fanno i Governatori pontificj sul vero stato dello spirito pubblico P. I. » 245 e seg.
- Pervenuti alla dogana di Bologna opuscoli riguardanti la questione italiana, il Card. Legato ordina che si sequestrino tutti e siano a lui consegnati. P. I. » 539 e seg.
- L'essere stato alla guerra di Lombardia toglie il diritto di concorrere all'ufficio di Maestro P. I. » 534

INCOMPATIBILITÀ DEL GOVERNO PONTIFICIO

COLLA CIVILTÀ MODERNA E CON LA RELIGIONE

- Il segreto della confessione violato. P. I. Pag. 293
- Editto sottoscritto da 18 Cardinali, Arcivescovi e Vescovi delle Marche pel quale è compromessa la libertà personale, e più la libertà di coscienza. P. I. » ivi e seg.
- Lo spionaggio e la denuncia dichiarata dovere di religione. P. I. » 295 e seg.
- L'arbitrio dei cibi è nei Parrochi e nei Medici. P. I. . . . » 299
- È vietato dal Tribunale della Inquisizione di *far patto espresso o tacito col Demonio, porgere al medesimo suffumigi, incensi, preghiere*, esercitare incanti, magie sortilegi ec. *per trovar tesori*. P. I. » 300
- Gli Israeliti sottoposti alle più dure e umilianti vessazioni dal S. Ufficio. P. I. » 304 e seg.
- Obbligati a vendere entro tre mesi i beni mobili ed immobili. P. I. » 305 306
- Non possono avere relazioni amichevoli coi Cristiani. P. I. . . » ivi
- Non possono far commercio di libri di qualunque sorta sotto pena di 100 Scudi di multa e sette anni di carcere. P. I. . . » ivi
- Non possono andare da una città all'altra senza permesso scritto del P. Inquisitore. P. I. » ivi
- L'Inquisitore avvisa il Commissario Straordinario di Bologna di non rilasciar passaporti agli Ebrei senza il permesso del S. Ufficio o del Vescovo Diocesano. P. I. » 307 e seg.
- Il S. Ufficio convertito in istrumento di polizia; rivelazioni fatte alla polizia di Roma, suggestioni di un Vicario per commissione del Governatore di Roma, atti autentici dell'Inquisizione trovati nell'archivio politico in Roma. P. I. » 308 e seg.
- Vescovi ugualmente trasformati in gerenti di Polizia. P. I. . . » 314 e seg.
- La Curia Vescovile di Bertinoro condanna a cinque anni di galera e due di detenzione per atti e detti irreligiosi, un *cicco nato* e di cui gli attestati medici comprovano l'alienazione mentale. P. I. » 316 e seg.
- Celebre Decreto del Card. Cagiano, Vescovo di Senigaglia sugli obblighi dei fidanzati, e i doveri dei genitori verso di essi. P. I. » 324 e seg.
- Il S. Ufficio giudica i delitti esclusivamente politici per espresso oracolo di Sua Santità. P. I. » 325 e seg.
- Serve ciecamente alle animose denunce di chi cerca avvantaggiarsi sui danni della vittima. P. I. » 333 e seg.
- Rapimento del fanciullo Mortara. Alcuni documenti in proposito. P. I. » 344 e seg.
- Il Delegato di Ferrara ordina che siano esclusi dal Casino gl'israeliti che ne facevano parte, come cosa indecorosa in paese specialmente soggetto al Dominio della S. Sede. P. I. . . » 356 e seg.
- Un Vescovo francese ai servigi della S. Sede; spia politica a soldo

XVIII

- della Santa Sede fa viaggi, riferisce, tiene carteggio col Segretario di Stato, e col Governatore di Roma, e promette perfino alla Santa Sede di combattere ai suoi fini con le armi preparate sul territorio francese, e chiede danari per le spese. P. I. Pag. 365 e seg.
- Esso dichiara che i suoi preti non sono a nessuno secondi nella devozione e nell'affetto al governo del Romano Pontefice. P. I. » 366 367
- Vanta i mezzi e le diligenze che usa all'effetto di sapere ciò che accada nell'isola in rapporto politico. P. I. » 366 e seg.
- Piangolosa e originalissima esortazione del Vescovo di Cagli e Pergola per eccitare la gioventù a prendere le divise e le armi del Pontefice non già per far la guerra ma per accerchiare il trono del Padre. P. I. » 371
- Preti che si dichiarano pronti a suonare le campane a stormo per agevolare l'arresto dei rivoltosi, che parlano dall'altare contro gli agenti della curia episcopale accusati di aderire alle novità. P. I. » 373 e seg.
- Un penitenziere cui si raccomanda da un Cardinale di adoperare tutta la sua influenza contro le manovre dei liberali. P. I. » 374
- Le decime ai canonici; parrochi esenti dal pagamento del dazio, a danno della universalità dei contribuenti. P. I. » 377 e seg.
- Il Governo pontificio rinunzia alla immunità ecclesiastica per cause di delitto politico. P. I. » 378 e seg.
- Consegna i Sacerdoti agli Austriaci perchè li processino colle leggi Statarie. Parte II. p. 1. e P. I. » 382 e seg.
- Il diritto di guerra sconosciuto dalla Santa Sede. P. I. » 391 e seg.
- Nota diplomatica scritta di ordine di S. S. Pio VII, dall'Eminent. Gabrielli Pro-Segretario di Stato in cui si dichiara l'incompatibilità nel Pontefice di fare la guerra, e di accedere ad una confederazione italiana. P. I. » 393 e seg.
- Allocuzione di S. S. Papa Pio IX. detta nel Concistoro Segreto nel 29 Aprile 1848, nella quale si conferma che il Pontefice non può fare la guerra. P. I. » 404 e seg.
- La libertà della stampa condannata come cosa diabolica colla Bolla di Gregorio XVI, contenente i principj di dritto pubblico della Corte di Roma. P. I. » 409 e seg.
- Un'eredità di 5 milioni di franchi conseguita dai preti con testamento di un pazzo aggirato e tradito negli ultimi giorni della vita. P. I. » 488 e seg.
- Persecuzione del Governo contro gli amatori di Libertà e d'Indipendenza italiana. P. I. » 213 e seg.
- Circolari e declaratorie del Governo pontificio, in opposizione ai decreti dei Concilii, diventate regola ordinaria di condotta. P. I. » 421 e seg.
- Orazione di Monsignore, oggi Cardinal de Silvestri detta avanti il tribunale della Rota contro le circolari e le declamatorie segrete, ed emesse durante i giudizi, mostrando esser ciò contrario al dritto comune non meno che a tutte le dottrine della Chiesa. P. I. » 421

Privilegio del foro criminale a favore dei famigliari dei sacri Palazzi . P. I.	»	432
Sacra congregazione del Concilio cumulativamente con la sacra congregazione dei Vescovi e Regolari emologa i consensi per la riduzione o cancellamento delle iscrizioni . P. I.	»	433
Terza declaratoria sulle pene applicabili ai furti . P. I.	»	433
Quesiti e risposte sulle declaratorie intorno ai furti . P. I.	»	434 a 436
Il Fisco non potendo esser mai condannato nelle spese, si presenta un quadro di duecentoventidue sentenze con le quali il Tribunale di Ferrara condannò la Reverenda Camera per le ingiuste e violente invenzioni per le quali altrettante famiglie ebbero la perdita certa delle spese, quantunque assistite dal dritto . P. I.	»	437 a 451
Disposizioni sanitarie disprezzate dai Vescovi, e controversie fra la potestà civile e la ecclesiastica . P. I.	»	451
Quesiti e risoluzioni sul modo di punire in via eccezionale le colpe commesse durante la rivoluzione . P. I.	»	454 455
Sconveniente decreto del direttore di Polizia di Ferrara	»	455
Costituzioni del secolo XVI e XVII richiamate in vigore P. I.	»	456 457
Legge sugli affrancamenti dei Canonici del 9 Marzo 1848.	»	457
Sua proroga per gli effetti della libertà dei beni P. I.	»	464 465
Legge modificatrice ed abrogatoria della superiore, e furti governativi a carico dei cittadini per i versamenti fatti	»	465 467
Istanza degli affrancanti i canonici ferraresi per non essere derubati dei versamenti fatti in esecuzione della legge P. I.	»	469 a 471
Tribunali ignoti alla legislazione Europea . P. I.	»	495 a 508
Del Tribunale del Card. Vicario e sua giurisdizione	»	495
Del Tribunale dell' Uditore del Papa	»	496
Della Segnatura di Grazia	»	497
Della Congregazione dell' Indice	»	498
Della Congregazione del Concilio	»	498 499
Della Congregazione dei Vescovi e Regolari	»	499
Della Congregazione dell' Immunità	»	ivi
Del Tribunale, o sia Congregazione dell' acque	»	500
Del Tribunale della Rev. Fabbrica di S. Pietro	»	501
Della Dataria Apostolica	»	502 503
Del Tribunale del Maggiordomo, o sia del Prefetto de' Sacri Palazzi Apostolici	»	504
Del Tribunale della Consulta	»	ivi
Del Tribunale dell' Inquisizione, chiamato il Santo Uffizio	»	505
Bolla che incomincia: <i>Quod divina sapientia</i> , di Leone XII, restata canone fondamentale degli studii sotto la esclusiva direzione dei chierici . P. I.	»	511 e seg.
Tassa di un mezzo per cento imposta sopra la rendita, non depurata dalle passività, di qualsivoglia amministrazione o luogo pio a causa di studio . P. I.	»	533 e seg.
L'aver preso parte alla Guerra dell' Indipendenza è titolo legittimo per essere escluso dall' insegnamento . P. I.	»	534

- Il Governo proibisce ai Comuni di stanziar fondi per mantener giovani agli studi fuori di patria . P. I. . . . » 534 a 536
- Si ordina che sieno *depennati* gli assegni dai Comuni già precedentemente elargiti a questo scopo . P. I. . . . » 537
- Per appartenere ad un accademia di belle arti si deve essere scevri di ogni eccezione politica . P. I. . . . » 537
- Diritto riservato ai Superiori di cancellare dall' albo accademico qualunque socio, senza palesarne i motivi . P. I. . . . » 537
- La Gendarmeria interpellata per sancire nomine di maestri pubblici, interloquisce sulla capacità . P. I. . . . » 537 538
- Opposizione alla istituzione di una accademia agraria a Forlì . P. I. » 539 a 541
- Strane ingiunzioni sul regolamento di tali accademie . . . » 540
- Il Governo nega che la Cassa di Risparmio in Forlì apra una scuola di ragioneria nel pubblico Ginnasio, dicendo che basta l'aritmetica . P. I. . . . » 541 e seg.
- Impedito l'esercizio librario, » 541
- Proibizione di giornali politici e letterarii . P. I. . . . » 345 a 350
- Guerra fatta ad un Ateneo da istituirsi in Forlì . P. I. . . » 550 a 552
- Il Governo Pontificio non conosce chi sia il Cav. Com. Maurizio Bufalini, nativo di Forlì e celebratissimo in tutta l' Europa !! » 544
- Per esser proibito dai Sacri Canonici ai Chierici il mescolarsi in cose militari, il Cardinal Giacomo Antonelli è ministro di guerra — *passim* . Due bolle di Alessandro VII e di Clemente XIII con cui dichiarano scomunicati i giocatori al gioco del lotto, e più i tenitori al medesimo . P. I. . . . » 636 e seg.
- In quelle due bolle si dichiarava turpe ed immorale quel gioco, e si invocano a conferma le Censure dei Papi e dei concilii contro tutti i giochi aleatorii . Monsignor Morichini appella pure immorale quel gioco, e il Ministro delle Finanze Galli essere fonte al Governo d' immenso profitto, cioè furto a carico dei cittadini . P. I. . . . » 568 e seg.

FINANZA

- Rapporto del computista generale Angelo Galli sull'amministrazione decennale delle Finanze tenuta dal Card. Tosti . P. I. . » 555 e seg.
- Relazione sullo stato delle contabilità camerali a tutto Dicembre 1844 coi suggerimenti per la loro liquidazione e definizione, di Monsignor Vannini ed altri computisti e capocontabili . P. I. . » 558 a 561
- La lettera d'autorizzazione del Card. Antonelli, al computista Angelo Galli . P. I. . . . » 561 562
- Memoria del Card. Tosti in risposta al conto del tesorierato, redatto dal computista poi ministro Angelo Galli; ed in essa relazione di altri disordini relativi allo sperpero delle finanze romane . P. I. . . . » 562 e seg.
- Sullo stato delle finanze Pontificie, rapporto di Mons. Morichini,

e preziose sue confessioni intorno al sistema d' arbitrio che sempre lo governò senza nessuna sapienza P. I.	» 568 e seg.	
Sua dichiarazione sulle immoralità del gioco del lotto P. I.	» 576	577
Tavola d' introiti e spese del Governo pontificio dal 1814 al 1846. »	581	
Tassa sull' esempio delle professioni, e antipatie che desta	» 585 e seg.	
Disperazione del Ministro delle Finanze perchè gli Austriaci vogliono impadronirsi di un locale addetto alla impresa dei lotti, <i>ramo utilissimo</i> delle Finanze	» 592	
Brusco ordine del general Marziani	» 592	593
Disposizioni ineseguite e ignoranza del Ministero	» 593	
Lettera al Ministro delle Finanze di Mons. Bedini sulla legge intorno alla carta-moneta	» 594	
Dubbi sul numero della guarnigione austriaca, e sul denaro da retribuirsi, in ragione delle teste	» 596	597
Sono sciolti militarmente dal General Marziani	» ivi	
Spese per esercizi spirituali	» 588	
Commento del Marchese Pepoli sulle ultime operazioni finanziarie del Governo Pontificio	» 599 e seg.	
Relazione sulla finanza pontificia del D. Massimiliano Martinelli. »	613	
Altre osservazioni finanziarie e sulla possidenza delle Mani-morte, del Conte Marcelli	» 628 e seg.	
Due bolle pontificie fulminanti scomunica ai giocatori, e ai tenitori dei Lotti	» 636 a fine	



ESPOSIZIONE STORICA



ESPOSIZIONE STORICA



I Deputati delle Romagne, riuniti in assemblea deliberante, dichiararono ad unanimità che i popoli di quelle provincie non volevano più Governo temporale del Papa. La Corte di Roma, assuefatta da secoli a mutar faccia alla verità, ha detto e ripetuto che gli avvenimenti delle Romagne sono opera di pochi faziosi, eccitati da un Governo estero; che l'immensa maggioranza dei suoi sudditi trova nell'amministrazione clericale il reggimento modello e l'ideale della felicità; era quindi necessaria una risposta che fosse perentoria, e che facesse tacere per sempre i ministri di Sua Santità per le cose temporali, tutti gli apologisti del Monarcato pontificio, e quei Vescovi dell'orbe cattolico che con le famose lettere pastorali si sono offerti spettacolo piuttosto di ammirazione che di edificazione. Noi abbiamo interrogato i monumenti lasciati dai Legati della Santa Sede nelle Romagne, ed essi ci hanno risposto, non solo che quei popoli, universalmente concordi, *non vogliono un Governo Pontificio*, ma ci hanno altresì rivelato che i Cardinali, i Prelati, i Governatori, gli agenti tutti e timonieri della Santa Sede hanno riconosciuto ed annunziato alla medesima la dura ma troppo manifesta verità (1).

(1) *La causa del Trono e dell'Altare trovasi condotta a termini veramente deplorabili . . . L'orgoglio degli abitanti li rende insofferenti di obbedire a quello*

Se noi abbiamo scelto, a dimostrazione della generale ostilità contro il reggimento pontificio per parte dei cittadini dello Stato Romano, i monumenti segnati dai rappresentanti della Santa Sede, lo abbiamo fatto per troncare ogni possibile opposizione alle nostre

che chiamano GOVERNO DEI PRETI... La generazione presente può stimarsi perduta e con essa starassi sempre in lotta... Basti il dire che tolti i vecchi, le donne e gli adolescenti della città, ed una parte ben piccola della classe agricola non ancor guasta del tutto nelle campagne, IL RESTO DELLA POPOLAZIONE DAI DICHIOTTO ANNI IN SOPRA, meno pochissimi spauriti legittimisti, È TUTTA PER MASSIMA OSTILE AL GOVERNO. Card. Massimo, Legato di Ravenna in una relazione a Monsignor Pietro Marini Governatore di Roma. — Il quale, di suo pugno scrisse a tergo di quella lettera: *Si risponda all' Eminentissimo Legato essersi ben ponderato il nero quadro di quelle provincie, ed ESSERE DOLENTISSIMO DI CREDERLO VERO per le precedenti cospiranti notizie* (Doc. p. I. p. 66. 67).

La proposizione — MEGLIO SAREBBE PER NOI DI STARE SOTTO L' AUSTRIA CHE SOTTO IL DOMINIO DEI PRETI suona, non per amore degli Austriaci, ma per LIVORE CONTRO IL GOVERNO PAPALE. Conte Folicaldi, Deleg. di Ferrara (Ivi pag. 57).

Il Commissario straordinario di Bologna avendo annunziato ai Cardinali Della Genga, Vannicelli, e Altieri che nessun cittadino libero voleva servire il Governo come Censore, essi, rappresentanti della Sovranità, rispondono: *Venendo poi all' addotta DECISA IMPOSSIBILITÀ DI NON POTERLO TROVARE IN UNA CITTÀ TANTO POPOLOSA E COLTA, SICCOME È COTESTA; ne discenderebbe che la CORRUUTTELA VI ABBAIA POSTO LÀ SUA SEDE PRINCIPALE, la qual cosa IL SUPERIORE GOVERNO NON PUÒ, NÈ DEVE CREDERE.* (Ivi pag. 22). Ugual rifiuto avvenendo in Ferrara, il Delegato Folicaldi scrive: *Ho col fatto verificato essere realmente impossibile trovare ANCHE UN SOL SOGGETTO tra gli idonei ed AVVERSI AL PASSATO REGIME che non abbia o emesso la scheda per la Costituente o fatto atto di adesione alla Repubblica. Questa confessione mi riesce UMILIANTE PER LA CITTÀ DI FERRARA, ma a V. E. R. non isfugge la riflessione della tristezza dei tempi* cc. (Ivi pag. 24. 25). E il Delegato di Forlì Marchese Paolucci sullo stesso argomento scrive: *Avendole io umiliato proposta di quelli individui che io giudicava atti a mandare ad effetto le superiori disposizioni ed ESSENDOSI QUESTI RICUSATI AI MIEI INVITI, MI TROVO DI NON AVERE ALTRO IDONEO SOGGETTO DA PROPORGLI, IL QUALE VOLESSE PRESTARSI ALL' INCARICO SUDDETTO.* (Ivi pag. 27). Per i Consiglieri Governativi avvenne il medesimo nelle quattro provincie (Ivi pag. 32 e seg.). Un giudice, confidente del Governo (Agatone de Luca Tronchet) scrive: *Un mistero impenetrabile avvolge le cause e la spinta del movimento Bolognese. TUTTA LA ROMAGNA SIMPATIZZA.*

parole. Ma non sarebbe stato sicuramente mestieri di tali confessioni innanzi alla evidenza di tanti fatti. A non rimontare fino al 1831 quando da Ferrara a Civitacastellana sparirono le insegne papali in meno che non si dice, dal 1848 cioè dal giorno nel quale il

In questi popoli ardenti le universali simpatie si risvegliano al cospetto de' fatti odierni: I POCHISSIMI AMICI DEL GOVERNO non hanno voce in QUESTE PROVINCE, PERCHÈ APPUNTO SONO POCI E L'UNIVERSALE È NEMICO (Ivi pag. 41. 42. 70).

Monsignor Rossi Delegato di Ravenna scrive al Commissario straordinario a Bologna che nella città di Faenza *niuno affatto dei Consiglieri si è voluto prestare all'invito di assumere la direzione degli affari comunali, anche in via precaria, ricusandosi tutti costantemente d'ingerirsi nei pubblici affari* (Ivi pag. 71). E, soggiunge il Governatore, *inutilmente mi sono studiato a ridestare l'onore del paese, l'amore di una patria troppo sventurata* (Ivi pag. 72). (Ai nostri tempi il popolo ha troppo buon senso per credere che la patria possa essere rappresentata da' preti). Nè giovò l'intervento del Vescovo che scriveva in proposito: *Io già feci il per me fattibile, ma non trovai ascolto; NIUNO accettò* (Ivi p. 73). Diguisachè il Card. Antonelli, in presenza di una città tutta intera che rifiuta perfino gli ufficii municipali sotto il suo Governo, è costretto a scrivere al Delegato: *Non si disconviene dal mezzo da lei proposto di procedere con autorità sovrana alla elezione di nuova magistratura, e nuovi consiglieri* (Ivi pag. 74).

Nè il Ministro delle Finanze è in minore disperazione del Card. Antonelli per le proteste generali. Non trovando un deputato per la Commissione della tassa di esercizio scrive a Monsig. Bedini: *Incominci dall'interpellare le persone più ragguardevoli, non senza fare intendere con l'efficacia della sua parola come quest'incarico è tutt'altro che odioso . . . Ma qualora persistessero le difficoltà . . . Ella si rivolgerà pure, NON RESTANDO ALTRO MEZZO, a persone di grado ed A CHIUNQUE, PERCHÈ LA COSA ABBA EFFETTO*. — Noi lasciamo il pubblico giudice di questo CHIUNQUE, trattandosi di persone che dovevano sentenziare sulla misura di enormi contribuzioni.

Il Card. Gazzoli, prolegato di Forlì, pubblicava il seguente decreto nell'abbandonare la sua provincia: *Cedendo alle circostanze, AL DESIDERIO UNANIME DELLA POPOLAZIONE, e ad impedire gravi disordini, restano affidate le redini del Governo ad un Comitato composto dei Signori Marchese Luigi Paolucci Gonsaloniere ec. Mentre detto Comitato ANNUNZIERÀ QUANTO PRIMA LA FORMA DI GOVERNO CHE VA AD ISTITUIRSI, io ne prevengo il pubblico per quiete di tutti e per garanzia dei cittadini*. L. GAZZOLI.

Gli agenti politici del Governo papale nella provincia di Ravenna in un ce-

Pontefice rinnegò la libertà e la nazionalità italiana, e la esortazione scritta all'Imperatore d'Austria di lasciare libera l'Italia restò lettera morta, si rinnovarono più concordi, più universali, più unanimi gli atti dei popoli contro il Monarcato papale, osteggiato da secoli,

lebre processo compilato nel 1843 dichiararono che: TUTTA LA POPOLAZIONE DI RAVENNA È NEMICA ACERRIMA DEL GOVERNO: I REGISTRI POLITICI portano a conoscere un numero di circa TRENTA INDIVIDUI che possano dirsi affezionati al Governo della Santa Sede (Processo p. 921 tergo). LA MAGGIOR PARTE della popolazione è nemica del Governo, per cui sono tutti, come dicono, liberali (Ivi pag. 1075). QUASI TUTTA la popolazione si può ascrivere fra il numero dei liberali (Ivi p. 1137). Un Direttore di Polizia afferma essere i Ravennati così avversi al Governo che esso si riduceva ad un nome vano e privo di effetto morale (Ivi pag. 1116 tergo). Vedi il volume intitolato: *Alla Commissione speciale straordinaria mista istituita con Notificazione di Segreteria di Stato li 27 Maggio 1843, ed ora in forza della Notificazione dell'Eminentissimo e Rev. Card. D. Francesco Saverio Massimo Legato di Ravenna 29 Gennajo 1845 sedente nella stessa città di Ravenna nella causa Ravennate, di pretesa società o lega per offendere e resistere alla forza pubblica. Difesa di sessantasette detenuti. (RAVENNA nella Tip. del Ven. Seminario Arcivescovile 1845)*. Molto prima di quest'epoca il Card. Castiglioni (che fu poi Papa Pio VIII), allora Vescovo di Cesena, scriveva: *Ho cercato per sei giorni in TUTTE LE PARROCCHIE DI CITTÀ UNA PERSONA atta alle sue mire prudentissime. Nella nobiltà non troverei che il Cav. L. R. ma questo è impossibile che voglia lasciar la sua quiete e secondare; gli altri O INETTI, O NEMICI. Nel ceto medio gli svelti sono guadagnati, e nell'infimo è cosa pericolosa l'azzardare la proposizione. Dio mi umilia facendomi conoscere la mia fallita abilità* (Docum. parte I. p. 58).

Monsignor Ricci Delegato di Ravenna scrive il 10 Marzo 1837 al Ministro dell'Interno « Uno scoglio ben grande incontra un Governante in queste provincie nell'esistenza di una riprovervole RENUENZA AD AJUTARE L'AZIONE DEL GOVERNO. Sarebbe pur meno male se il sistema si restringesse ad esser negativo, ma avviene di peggio, perchè ben spesso si RISOLVE IN ATTIVO CONTRO L'AZIONE DEL GOVERNO. Se la polizia conosce che taluno è a cognizione di persone, di fatti, e ne lo interpellà, non solo nega la conoscenza della persona e della cosa, ma di più con le sue deposizioni favorisce l'accusato, e ciò che più monta si è che tutti quei cittadini che reclamano pubblica sicurezza e punizione de' scellerati, misure di rigore ecc. non ricusano somministrazione di danaro e di altri mezzi ai malvagi, o per allontanarli dalle mani della forza, o se di già da per loro evasi, per avere

anzi possiamo dire dal giorno della sua origine. Pio Nono pubblicò da Gaeta la celebre enciclica con la quale vietò, sotto pena di scomunica, di mettere in questione la sua sovranità e di concorrere col voto alla creazione di un Assemblea Costituente. Per tutta ri-

modo di vivere, e provvedere ai loro bisogni nel luogo di rifugio » (Parte II. p. 611 612.).

Il dì 6 Aprile 1859 Monsig. Lasagni Delegato di Forlì scriveva al Card. Antonelli: *Allo spirito turbolento ed avverso per massima alle disposizioni governative, e ad una ostinata antipatia al prender soldo nelle milizie pontificie, si aggiungono le velleità di guerra, che muovono la gioventù imaginosa a sortire dallo Stato per militare in Piemonte* (Doc. parte I. p. 63. 64). Il Card. Antonelli poi, desolato di non trovar soldati fra gli uomini onesti, dà istruzioni ai Delegati delle Provincie di cercarli fra i malfattori: *Dietro l'esposizione fatta dei sentimenti e tendenze della gioventù, non sarebbe certo prudente di arruolare gli oziosi, tanto più che ciò dovrebbe operarsi coattivamente. Ad ogni modo non sarà inutile di continuare le premure e le ricerche: . . . Riguardo alle qualità morali se non può in verun caso decamparsi dal certificato sulla ineccezionabile condotta politica, quanto alla fede criminale basterà che non presenti condanna di galera o per titolo infamante* (Ivi p. 62 63). Ma il partito nel 1859 riuscì meno che nel 1849, quando cioè, formato un deposito a Forlì per arruolamento di volontari con splendidi premi: *due soli si contano che chiedessero servizio e soldo* (Ivi p. 80). Quando i Ministri della Corte di Roma scrivono *pochi faziosi* ciò significa *tutto lo stato Romano*. Alla pag. 79 della prima parte si troverà un documento pel quale manifestasi che il Card. Albani Legato della S. Sede, temendo per le truppe pontificie procedenti verso le Romagne, domandava nel 1831 che le austriache facessero una dimostrazione sui confini, *da Modena a Ferrara per Cento e Comacchio onde disanimare i ribelli da ogni opposizione!!*

Nel 1851 il Comandante la Gendarmeria a Faenza scriveva nel rapporto settimanale *« Ieri corse la voce che nessuno doveva fumare, come di fatto nessuno si vide fumare, come costumavano in addietro* (Ivi, p. 85).

Il Delegato di Ferrara nel 1850 indirizzandosi a Mons. Commissario Straordinario diceva: *« Non crederò mai soverchie le più fervorose preghiere a quella generosa forza che ci ha difeso finora, e che sola può difenderci adesso.*

Il celebre Nardoni consigliava nel 1845 (Settembre) per tal forma il Governo Romano: *« Conviene paralizzar subito con incutere un giusto e salutare timore alla milizia propendente a simpatizzar coi faziosi, facendo con succinto ordine del giorno conoscere a tutto lo stato militare, l'obbrobrio e l'infamia dei*

sposta *duecentocinquantasettemila* cittadini andarono a deporre il suffragio nell'urna; anzi, per citare un esempio, a Rieti il Vescovo procedè a capo del popolo, e votò primo. Una grande lezione fu questa per la Santa Sede, la quale dovè accorgersi che quando il Papa si serve degli anatemi per alimento di umane ambizioni, non trova ascolto fra i fedeli scandalizzati.

Quando le armate cattoliche mossero dalla Francia, dall'Austria, dalla Spagna, dall'Italia napoletana per venire a riporre sul trono il Pontefice, lo Stato Romano protestò con le armi, protestò con la parola del dritto. Duecentocinquantasei Municipii dichiararono che la forza non è la giustizia, che la restaurazione papale non poteva avere altro fondamento che la violenza (1): fra essi nomi-

soldati di Rimini che si unirono ai faziosi. Bisogna dimostrare ad essi che su quei ribelli piomberà immediata la vendetta del Governo e che IN OGNI CONTO PODEROSE ARMATE AUSTRIACHE MARCIERANNO PER GARANTIRE DALL'INSURREZIONE IL GOVERNO PONTIFICIO (Ivi, p. 111).

Il Colonnello Freddi il 22 febbrajo 1853 comincia a dubitare perfino degli Austriaci: « *Questo Generale è stato avvertito che i suoi soldati (Austriaci) cantano per le osterie canzoni liberali, e vi provvederà. Stante ciò, ed i fatti di Lombardia, GLI ANCONETANI SI VEDONO SPERANZATI, HANNO DIO, PER CUI CONVIENE STARE IN GUARDIA* (Ivi, p. 151).

Il Card. Antonelli fremendo che non si udissero nello Stato Romano che proteste contro la restaurazione papale, finalmente giungendo al Santo Padre una lettera ossequiosa di un cittadino di Bologna, non può trattenere la sua gioia, e scrive a Mons. Bedini Commissario Straordinario nelle Legazioni così: *Gaeta 29 Giugno 1849. Illmo. e Rev. Signore. Giunse al Santo Padre un foglio indirizzatogli dal Sig. N. N. in data del 6 corrente, col quale ha voluto rinno-*
cargli NEL SUO PARTICOLARE le proteste dell'ossequioso e filiale suo attaccamento. Si compiacerà pertanto V. S. Ill. e Rev. di far sentire allo stesso Sig. Marchese che la Santità Sua ha gradito assaissimo questa manifestazione ripetuta dei de-
voti di lui sentimenti alla sacra ed augusta sua persona, e tantopiù l'ha gradito in quantoche è stata LA PRIMA (e la sola) che abbia ricevuto dalla parte di co-
desta città. G. Card. ANTONELLI. (Monitore di Bologna 17 Novembre 1859).
 Le citazioni potrebbero seguitare all'infinito sull'argomento.

(1) Vedi *Protocollo della Repubblica Romana*, Roma 1849; e i nostri Documenti, pag. 19 e seg. parte I.

neremo solamente Roma, Bologna, Ferrara, Forlì, Ravenna, Ancona, Ascoli, Camerino, Cesena, Civitacastellana, Cingoli, Civitavecchia, Faenza, Fano, Fermo, Ferrara, Forlì, Foligno, Macerata, Orvieto, Osimo, Perugia, Pesaro, Rieti, Sinigaglia, Spoleto, Tolentino, Terni, Urbino, e Viterbo che comprendono le metropoli di tutte le provincie, e le più popolose e svegliate città. Di Roma è ben noto che accompagnò la protesta combattendo con romano ardimento e valore, e che obbligò perfino le simpatie dei prodi suoi espugnatori. Di Ferrara forse non tutti sanno come, presentatisi quattromila Austriaci alle sue porte, ed accese la miccie dai soldati che occupavano la fortezza, un mandatario del Generale nemico fece adunare il Consiglio Municipale per urgenza ad un ora dopo la mezza notte, e chiedere ai Consiglieri un voto per la proclamazione del Governo Pontificio. Il Consiglio con 37 voti favorevoli e sei contrari rispose non avere mandato ad accettar la proposta (1). Il Municipio di Bologna, adunatosi l' 1 Maggio 1849, protestò contro l'intervento francese, esprimendo che *una ristorazione clericale impedirebbe qui come altrove NELLO STATO il mantenimento di uno stabile ordine e della pubblica tranquillità* (2).

La città di Bologna rispose unanime al voto del suo Municipio prendendo le armi quando l'armata austriaca si avvicinò minacciosa, annunziandosi ristoratrice della papale sovranità. Se non che la eroica difesa non bastando contro un esercito terribile per numero, e per armi micidiali, fu forza venire a patti; segnati i quali uscì dal mezzo dei cannoni e dei reggimenti un Monsignor Gaetano Bedini, prete, arcivescovo, e rappresentante di Sua Santità, il quale aveva assistito al bombardamento di una città cristiana in

(1) Vedi Documenti, Parte I, pag. 16 a 19.

(2) Quell'atto dice ancora: *L'istoria e la natural ragione hanno dimostrato anche ai meno veggenti, la Teocrazia essere omai divenuta inconciliabile colla libertà dei Governati, collo sviluppo pacifico e progressivo delle moderne istituzioni politiche e civili, e colla nazionale indipendenza.*

nome di quello che s'intitola Vicario del Dio delle misericordie!! e fra le rovine fumanti di strage attraversando sconosciuto la mesta Bologna giunse al palazzo apostolico, ed annunziò il fausto evento al Cardinale Antonelli con lettera che è in nostre mani. Da essa ci piace trarre per ora due importanti notizie; dove fosse cioè Monsignor Bedini nel tempo in cui bombardavasi l'animosa metropoli dell'Emilia; e in quale considerazione fossero i componenti del Municipio Bolognese. Ci pare che abbiano qualche cosa di nativa semplicità le seguenti parole: « *La popolazione stupiva che il rappresentante del Governo sempre dovesse tenersi accerchiato dagli esteri fuori di città!* » Stavasi dunque per sua stessa confessione fra i bombardatori il venerabile Ministro del Sommo Pontefice!! E forse è anche vero ciò che si disse, cioè che incitasse i feroci esecutori a raddoppiare il piombo e la polvere per trionfare più presto. I componenti poi il Municipio di Bologna che protestavano contro la monarchia clericale, chi erano per testimonio di Monsignor Bedini? « *Il Municipio* (così egli nella citata lettera al Card. Antonelli) *era l'unica rappresentanza pubblica con cui trattare. È adunque di questo corpo che ancora mi giovo, e NON DEBBO OMETTERE LA LODE CHE MERITA per la sollecitudine e lo zelo che adopera al ripristinamento dell'ordine. Oltredichè nelle diverse conferenze avute e prima e dopo la capitolazione, SÌ AL QUARTIER GENERALE che in città mi fu facile conoscere L'ANIMO DI TUTTI GLI SPECCHIATI SOGGETTI CHE COMPONGONO LA MAGISTRATURA COMUNALE* » (1). Per confessione quindi di Monsignor Commissario

(1) Ecco la lettera di Monsignor Bedini.

Eminenza Reverendissima.

Ho creduto superare avantieri alle 3 pomeridiane ogni contrario ritegno, e sono entrato in Città anche prima avesse divisato di farlo per conto proprio il Sig. Governatore Militare, che si trova tuttavia a mezzo miglio di distanza dalla Città nella Villa Spada.

straordinario pontificio la Magistratura che emise la protesta riportata alla pag. 13 e gli altri atti, era composta di TUTTI SPECCHIATI SOGGETTI. Essi, dunque, avvenuta per violenza la ripristinazione del clericale dominio, si provarono a scongiurare ed al-

Era sommamente necessario che io conferissi colle persone utili; ed avevo altresì il dovere di soddisfare con quest'atto al desiderio degli onesti, che vi annetteranno un'idea di fiducia. Incresceva d'altronde ai Cittadini ed agli uomini d'azione pel Governo ristaurato il percorrere scortati alcune miglia sino al quartier Generale; e LA POPOLAZIONE STUPIVA CHE IL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO SEMPRE DOVESSE TENERSI ACCERCHIATO DAGLI ESTERI FUORI DI CITTÀ. Presa così dimora nel Palazzo Apostolico NON È RIESCITO SUBITO AGEVOLE DI ESSERE AC-COSTATO.

Non farò il quadro della desolazione de' buoni che hanno, loro malgrado, sofferta la pertinace e stolido resistenza, mentre ne rifugge l'animo mio conturbato.

Dirò piuttosto di che mi vo occupando. *Il solo Municipio*, benchè tragga origine da una legge repubblicana, *era pur l'unica rappresentanza pubblica con cui trattare*. Che se dietro una resa spontanea e pronta avrebbe potuto altresì dopo gl'immensi sacrificj operati da questo Municipio nel tempo della lotta per farlo cessare, e durante le trattative per la capitolazione che V. E. R. conosce, e di cui, a meglio richiamarne la memoria, unisco un'esemplare a stampa, *era da considerarsi SOLIDARIO COLLA PARTE SCELTA DELLA POPOLAZIONE e pel momento intoccabile*. È dunque di questo corpo che ancora mi giovo; e non debbo omettere la lode che merita per la sollecitudine, lo zelo che adopera al ripristinamento dell'ordine. Oltre di che nelle diverse conferenze avute e prima e dopo la capitolazione sì al quartier generale, che in Città mi fu facile conoscere L'ANIMO DI TUTTI GLI SPECCHIATI SOGGETTI CHE COMPONGONO LA MAGISTRATURA COMUNALE; perlochè vo persuadendomi che il Municipio subì per intimidazione il noto indirizzo, nè votò per principio e con intimità di coscienza.

Però scandagliate viepiù le acque in cui navigo, ho visto la necessità di costituire un Consiglio o Consulta che sovrintenda per le cose di massima le Legazioni, e vorrei comporlo di pronti ed onesti, tratti dalle singole Provincie. In questo poi, riordinando le rispettive Congregazioni Governative con la nomina di un apposito delegato, avrei per fermo di trovare un buon risultato della mia ben ardua missione. *E ardua assai mi si presenta nell'atto di svilupparla*, giacchè stando il merito dell'impianto nella scelta delle persone, incontro perciò non lieve difficoltà. Le vicende passate, e la stessa pertinace resistenza imposta alla maggioranza della popolazione, ha impresso negli uomini

lontanare mali più gravi: e deliberarono di esporre al Principe, che lo *Statuto costituzionale* dovesse essere come il fondamento della ristorazione. Adunatisi perciò la sera del 27 Luglio deliberarono di esprimere il voto *che la restaurazione del Principe non an-*

onesti e capaci un senso tale di timore che non è facile concepirsi non che descriversi; e d'altronde importando di conciliare nelle persone la pubblica opinione coll'interesse del Governo, *non tutte quelle che godono la fiducia possono convenire, o sono in grado & vogliono prestarsi*. Questo è un primo e non tenue scoglio, da cui cercherò schermirmi con tutti gli sforzi; e vorrei lusingarmi di poter comprendere in un altro rapporto il quadro delle nomine o delle proposte de'soggetti che per avventura fossero da officiarsi direttamente da V. E. con autorità sovrana, *per vincerne le ritrosie*, dove io solo non basti.

Un altro gravissimo inciampo e non sormontabile di leggieri consiste nel difetto di mezzi proporzionati ai bisogni imperiosi e dell'armata e de' diversi rami d'Amministrazione. Ho intanto ordinato il fermo e il resto della Cassa in Bologna e mediante i Delegati provvisori, che verranno destinati nelle rispettive Legazioni, farò eseguire un'eguale operazione sulle Casse delle altre provincie; ma preveggo che incontrerò ovunque scarsezza e penuria e quel poco che si rinverrà sarà *in carta moneta senza una valuta in contanti; risultato ben sconsigliato A FRONTE DELLE PRETESE DELLE TRUPPE AUSTRIACHE*, di essere soddisfatte *in denaro sonante*. L'avvisare a mezzi straordinari è il primo assoluto bisogno; e tutti confidano che come il S. P. *in ossequio delle sue alte virtù ha conseguito le forze materiali* da liberare la buona parte di popolazione che gemeva oppressa da un sistema generalmente riprovato, non gli mancheranno anche sussidii d'altro genere che valgano a compiere l'opera. — Intanto io non contraddirei nè al corso delle svanziche al saggio di baj. 16 l'una, *IN ONTA ALLA TARIFFA DELLO STATO, ANCHE PEI VERSAMENTI ERARIALI*, avvegnachè si ricevano ben volentieri per convenzione privata al saggio suddetto, nè porrei in dubbio il corso di fatto, *se non legale*, de' boni che sono in circolazione *eziandio d'origine repubblicana*, per non indurre difficoltà e arretramento nelle contrattazioni e accagionare in modo ritardato e fatale per tutti gl'interessi: La tolleranza anche in questo rapporto mi pare suggerita dalla necessità e dalla prudenza; ove gradirò colla massima sollecitudine V. E. R. si degni manifestarmi le sue positive intenzioni per trovar mezzi ulteriori con cui provvedere agl'impegni che già si vanno assumendo, onde io non sia jugolato a ricorrere all'espedito di emettere nuovi buoni in difetto di speciali providenze. E qui accennerò che sugli ultimi del Governo locale erasi deliberata la creazione di boni per un valsente di Scudi 150 mila. Mentre vi

classe scompagnata dal ristabilimento di quelle istituzioni rappresentative, che non potrebbero venir meno senza grave oppressione del paese; perchè il Consiglio era persuaso che nel consolidamento della libertà costituzionale si avessero garanzie d'or-

si dava opera, segnò la capitolazione e questa emissione fu sospesa. Quante volte mi trovi alle strette *sarà meno male che si riprenda un espediente analogo in nome del Governo Pontificio*; e in vista di soddisfare le spese e gl'impegni che il Governo della resistenza, ha sconsigliatamente sopracaricato alla Cassa pubblica.

Di un altro argomento debbo intrattenere V. E. R. ed è sul conto delle truppe regolari comprese nella capitolazione. Al momento che *il Generale Austriaco CONVENIVA COL MUNICIPIO DI CONSERVARE LE DETTE TRUPPE*, purchè avessero prestato il giuramento al Sovrano, io avvertiva *alle mie istruzioni, che esigevano lo scioglimento de' corpi*, e particolarmente de' corpi franchi e delle loro conseguenze; e *mi fu risposto che IL PATTO STIPULATO RIGUARDAVA L' ARMATA AUSTRIACA E IL MOMENTANEO POSSESSO*, per cui, tenendomi affatto estraneo alle cose come alla destinazione del Comandante di dette truppe nella persona del Colonnello Mariscotti che stanziava e stanziava tuttora in Bologna, *mi credo libero nella mia azione all'atto di assumere il Governo delle Provincie*. Quindi è che sonosi sciolti i corpi, che propriamente potevansi dire franchi, ma la Linea, i Carabinieri, non che i Finanzieri si hanno ancora in attività, ed io non saprei per queste truppe a qual partito d'organizzazione poterli appigliare, non bastando le prime istruzioni, le quali ad ogni modo soggiacer debbono ad una forte modificazione dopo i fatti inopinati che avvennero. — Oltre la linea, un altro corpo o deposito esiste del reggimento *Unione*. Ma questo non può dirsi franco dacchè data la sua creazione dal Settembre dello scorso anno con capitolazione triennale in piena regolarità. Non ostante mi grazi V. E. R. l'istruzione speciale anche su questo argomento che concerne la milizia, onde non debba di continuo essere incerto alle frequenti interpellazioni che mi si fanno, massime per riguardo al soldo che è articolo il quale non ammette dilazione.

E riservandomi intrattenerla con altri rapporti, fra' quali non ultimo quello sul richiamo degli Svizzeri, ho l'onore di umiliarle il mio profondo ossequio, con cui bacio la sacra porpora di V. E. R.

Bologna 22 Maggio 1849.

G. BEDINI

All' Em. Sig. Card. Antonelli

Pro-Segretario di Stato — Gaeta

dine e di progresso, e che quindi la conservazione dello Statuto potesse essere *arra sicura di conciliazione e di concordia*. Questo voto espresso da uomini virtuosi, e d'altro non propugnatori che del pubblico bene fu tenuto quasi in conto di ribellione. Il Tenente Maresciallo Strasoldo ne andò in furore: deliberò di impadronirsi degli atti originali di quell'adunanza e di punirne gli autori. Scrisse a Monsignor Bedini dicendogli « *V. E. vede come SIA ASSOLUTAMENTE NECESSARIO DI IMPADRONIRSI DELL' ATTO CONSIGLIARE del 27 Luglio, e di tutta la posizione relativa. Nel favorirmi possibilmente dentro oggi i necessarii schiarimenti, vorrà pure trasmettermi la posizione suddetta. Ove però non potesse venir fatto all' E. V. di impossessarsi della posizione senza pericolo che qualche foglio venga sottratto, o senza suscitare sospetti che mettessero in avvertenza le persone compromesse, desidero che Ella me ne faccia un cenno, giacchè io PASSEREI ALLORA ALL' APPRENSIONE DELLE CARTE COL MEZZO DI UNA COMMISSIONE MILITARE* » ! E Monsignor Bedini rispondeva immediatamente « *Le dichiarazioni di cui si parla nell'atto in discorso si riferiscono appunto a quelle RIPROVATISSIME del 1 Maggio (1). . . . Aderisco pienamente alle altre deduzioni che nella sua ben conosciuta sapienza ha l' E. V. sviluppato nel foglio che ho l'onore di riscontrare, E GIUDICO INDISPENSABILE UN SEVERO PROCEDERE PER PARTE ANCHE DELL' E. V. . . . L' E. V. POTRA' PROCEDERE ALLA PROGETTATA INQUISIZIONE, non avendo io bastanti argomenti per esser certo che ad una inchiesta per parte di questo Commissariato non nasca VERUNA DOLOSA SOTTRAZIONE* ! Dopo la risposta di Monsignor Commissario Bedini, il Governatore civile e militare austriaco ordinava al Direttore provinciale della Polizia Pontificia a Bologna di recarsi coi gendarmi al palazzo municipale per impadronirsi della posizione soggiungendo « *Nell'occasione che*

(1) Si noti che il 22 Maggio Monsig. Bedini scriveva al Card. Antonelli la lettera di cui abbiamo di sopra discorso, e nella quale tutti i componenti la rappresentanza Municipale Bolognese erano dichiarati UOMINI SPECCHIATI.

*Ella apprenderà la posizione relativa al conciliabolo tenutosi la sera del 27 p. p. Luglio o in quel torno nell' adunanza comunale, vorrà contemporaneamente disporre che il Senatore A. Zanolini e quei membri che PROPONEVANO VOTI E DESIDERII DI STATUTO, lasciandone l' esecuzione ai successori, SIENO GUARDATI A VISTA DA UNO O PIÙ CARABINIERI, FINO AD ULTERIORE MIA DISPOSIZIONE » (pag. 189). Antonio Politi direttore della polizia papale eseguì gli ordini del Governatore austriaco, obbligò con la forza il segretario del Comune a consegnargli i due atti del 1 Maggio e del 27 Luglio, e tutti i documenti relativi, ed affidò ai gendarmi il Senatore di Bologna, ed il Conte Annibale Ranuzzi autore della proposta (p. 190 191 192): imponendo ai consiglieri intervenuti all' adunanza una multa di scudi *duemila*, che fu pagata. Di tanta enormità dava relazione al cardinale Antonelli Monsignor Bedini rappresentante del Governo; e noi non senza la più profonda sorpresa vi abbiamo letto le seguenti parole « *sebbene io non fossi interpellato che per semplici schiarimenti circa le leggi, pure accortomi del soverchio rigore, MI PERMISI D' INTERPORRE UFFICI PER TEMPERARE LA PENA. Mentre compiego l' analoga sentenza che mi è stata comunicata ufficialmente, ripeto NON AVERVI AVUTA PARTE DIRETTA NÈ PER VIA DI MASSIMA, nè per modo esecutivo, essendosi il comando militare prevalso della direzione di Polizia con ordini immediati; e quantunque nell' assieme delle circostanze siffatta mortificazione possa in qualche modo dirsi meritata, pure IO NON MI PRESTAI CHE A DARE SCHIARIMENTI, E A PROCURARNE L' ATTENUAMENTO » (pag. 144 145). Forse Monsignor Bedini non pensò, quando scriveva, che le sue lettere ai Cardinali governanti a Roma e quelle ai Marescialli tedeschi verrebbero in mano nostra per farne il confronto e rilevarne le immoralità e le menzogne. Vedi P. I. p. 14 a 16, 144 a 147, 189 a 203, 261.**

I Magistrati municipali di Bologna, puniti di prigione e di multe pecuniarie, rendevansi benemeriti non tanto del paese quanto della Corte di Roma, alla quale pur davano quell' unico suggerimento

che forse valeva la sua salvezza, e che avrebbe potuto rendere sopportabile una dimostrazione la quale, perchè fondata sull'arbitrio, e sull'antitesi del dritto, non trovò sostegno ma odio nel popolo governato, nè poteva vivere se non trasformandosi. L'impossibilità quindi di un ravvicinamento fra i cittadini dello Stato e la Corte di Roma si fece sempre più manifesta; crebbe anzi in proporzioni gigantesche e nel 1859 si convertì in quella insurrezione, che lasciò i governanti soli, e non trovò altre proteste che quelle di Cardinali e di Vescovi (1).

(1) Ai Documenti ci piace di aggiungere qui a piè di pagina la protesta sottoscritta da tutta l'emigrazione della Marca e dell'Umbria riunita a Firenze, nel mese di Luglio 1859; non solo perchè essa è un atto al quale presero parte i più eletti cittadini dello Stato Romano, e che ebbero i suffragii delle provincie per le assemblee e per i governi, ma più perchè svolge le ragioni della ostilità universale alla Corte di Roma.

PROTESTA

Per le provincie dell' Umbria e della Marca Anconitana ai Gabinetti d' Europa, votato dall' Assemblea degli esuli delle dette provincie, già rappresentanti delle varie Città, componenti dei Governi provvisori, ec. e compilata da una Giunta Superiore, nominata in piena seduta.

La condizione anormale del governo pontificio, l'impossibilità della sua esistenza senza il sostegno di armate straniere, sono fatti, sui quali il mondo civile ha già sentenziato inappellabilmente. Il congresso di Parigi, riconoscendo che faceva mestieri provvedere all'Italia, soddisfacendone i legittimi desiderii, i voti e i bisogni, sperò che l'autorevole avvertimento inducesse i principi, colpiti da così universali e solenni riprovazioni, a modificare, a rinnovare un reggimento, condannato dalla civiltà universale e non difendibile per umani argomenti. Ma la Corte di Roma proseguì audacemente nel suo cammino, e come se la voce di richiamo dei popoli fosse cosa che non la riguardasse. Riusciti senza effetto tutti i tentativi, il generoso Imperatore dei Francesi, facendo eco al magnanimo Re di Sardegna, segnalò dall'alto del suo trono ai rappresentanti della Francia questa incomportabile situazione di cose, che minacciava la pace d'Europa. Con tutti i mezzi di pubblicità il gabinetto della Santa Sede

Da tutti i documenti citati ciascuno potrà vedere che l'avversione al Governo Pontificio è universale nello Stato Romano e che i fatti consumati e l'immutabile natura delle cose rende impossibile ogni rimedio. La verità resta al di sopra di tutto: e Sua

fu messo sull'avviso, gli furono indicati gli abusi, gli errori, le colpe, il ribrezzo che destava in Europa un regime che, tenuto dal primo sacerdote della cristianità, non poteva sorreggersi sull'amore dei popoli, ma aveva mestieri della forza delle baionette. La Corte di Roma, aggravando sempre più la mano sulle provincie governate, portò le cose fino al punto, che l'insorgere contro un'amministrazione incomportabile e detestata, diventasse una necessità senza possibile indugio, e come una condizione di esistenza.

La guerra intanto scoppiò, ed i valorosi Monarchi che impugnarono l'armi per la più santa fra tutte le cause promisero di liberare l'Italia dai barbari, e di riordinarla in ragione dei suoi voti e della sua civiltà. La gioventù delle provincie romane corse animosa sui campi dove si combattevano le battaglie della libertà e della indipendenza, obbligata però dalla polizia clericale, nell'abbandonare le case e i parenti, ad accettare un decreto di esilio! nel tempo stesso insorsero le provincie, sebbene disarmate e prive della più scelta gioventù; ed in un giorno solo la dissoluzione del governo pontificale avrebbe avuto luogo dal Po a Civita Castellana, se, difettando le armi, le truppe mercenarie, assoldate dal Pontefice, non avessero compiuta una repressione feroce nella valorosa ma disarmata Perugia, se non fosse prevalso in alcune città il pensiero che il prode e grande reggitore della Francia provvederebbe anche a queste infelici provincie dell'Italia, avendo egli promesso di accorrere dovunque v'è una causa giusta da difendere e un principio civilizzatore da far prevalere. La caduta di Perugia, e le cause che la resero possibile, avendo arrestato o compresso il movimento della Marca e dell'Umbria, mentre esso trionfò a Bologna e nelle Romagne, meno mancanti di armi, più popolate e non impedito dalle truppe accorrenti a Perugia e nel Piceno gli esuli delle provincie che non poterono compiere la rinnovazione o che furono riacquisite dalle schiere mercenarie al soldo della Corte di Roma, elevandosi ad interpreti dei voti di esse provincie, sia per la fiducia che ottennero già dai loro concittadini in tempo di libertà, sia perchè in quelle città è impedita ogni libera manifestazione di volontà, hanno risoluto di rivolgersi ai Gabinetti e all'opinione pubblica dell'Europa, per mostrare essere ingiusta ogni restaurazione del Governo clericale, e che qualunque partito che non togliesse il male dalla radice, sarebbe preparazione a nuovi e terribili conflitti; perchè i cittadini degli

Santità andò molto lungi dal vero quando disse nella Enciclica del 26 Settembre 1859 « *Nel mezzo di tanta amarezza quello che ci consola si è che i popoli delle provincie dell' Emilia, NELLA GRANDE MAGGIORITA' DETESTANO QUESTE COLPEVOLI IMPRESE, e tenen-*

Stati Romani, dopo tante prove, non potrebbero ad alcuna condizione sobbarcarsi ad una signoria detestata, incorreggibile, inaccettabile.

Il governo della Curia Romana si è per sè stesso dichiarato impossibile innanzi all' Europa. Esso ha ripudiato il dritto di ragione, e l' ha sostituito con una mostruosa congerie di leggi improntata al Regesto canonico, e a costituzioni ecclesiastiche, non riconosciute in alcuna parte della terra, mutabili ed interpretabili ad arbitrio, e che sono spesse volte in aperta opposizione con le leggi di tutti i codici della civiltà.

Il governo clericale riguarda come *patrimoniale il Regno della Santa Sede*, non riconoscendo nei sudditi i diritti universali dei popoli civili. (Lo dicono tutti i suoi atti, fra i quali l' allocuzione del 20 Giugno, l' enciclica e le ultime note del Cardinale Antonelli).

Rifuta di fare la guerra, perchè il principe è padre di tutti i fedeli. (Enciclica del 29 Aprile 1848).

Viola i dritti della famiglia in nome del codice canonico. (Basti su questa parte il rapimento del fanciullo Mortara, che ha fatto fremere tutto il mondo).

Promulga esser cosa orribile, esecranda, detestabile la libertà della stampa (Bolla di Gregorio XVI).

Condanna la libertà dei culti, e riguarda come degradata e senza dritti una gran parte dei sudditi, quando l' Inghilterra emancipa i cattolici, e fa sedere gli Israeliti nel Parlamento. (L' intolleranza dei culti è legge fondamentale dello Stato).

Nega l' eguaglianza dei cittadini innanzi alla legge, col privilegio del foro e del clero, elevato ad istituzione governativa.

Fa una legge ecclesiastica della direzione dell' insegnamento a beneficio dei chierici.

Si riserba il diritto di condannare fuori di ogni legge, negando ai cittadini la difesa derivante dalla legislazione scritta.

Risuscita il Sant' Uffizio, e dichiara violabile a piacere il domicilio.

Delega a Governi esteri il dritto di grazia e giustizia.

Ciò valga come a saggio delle dottrine di pubblica ragione che professa la Corte di Roma. Le sue opere, se fossero veramente note, farebbero rabbri-vidire tutte le genti civili, e lascerebbero stupefatta l' Europa sulla longanimità

dosene con orrore lontani, conservano la loro fedeltà verso il legittimo principe e si stringono fortemente alla nostra autorità civile e a quella della S. Sede». L'unanimità dei cittadini dell'Emilia nel rifiutare il Governo della Corte Romana è tale, e così

dei popoli sottoposti a tante enormità. Un feroce regolamento criminale ricusa appello a chi fu condannato nella libertà per tutta la vita, mentre la legge civile lo accorda a dispute di cinquanta franchi. L'ordinamento municipale fu una derisione, un insulto, per difetti essenziali, e perchè rimasto senza esecuzione per virtù di circolari segrete. La Consulta delle Finanze e il Consiglio di Stato vennero, ad immensa maggioranza, popolati di uomini imbecilli o venduti, per inganno alla diplomazia, e perchè, nel fatto, non vi fosse che una volontà dominante, assoluta, quella del Cardinale Antonelli. I codici rimasero una promessa e un desiderio dal 1831. I fidecommessi e i maggioraschi restarono istituzione fondamentale. Le garanzie per i giudizi politici, nulle; le pubblicità dei dibattimenti vietate; il confronto dei testimoni escluso, e tutto il corso del processo nelle mani degli agenti governativi. I decreti del Cardinale Antonelli orribili, e portanti perfino condanna a venti anni di opera pubblica per i detentori di opere antipolitiche. Si potrebbe seguitare all'infinito. Inoltre il Governo Romano, a provvedere di ufficii i prelati e gli aspiranti alle alte gerarchie della Chiesa, destina al reggimento delle provincie ed ai tribunali superiori di Roma, prelati stranieri, che spessissimo sono i più incapaci e cattivi esecutori di una pessima legislazione e di teorie nefande.

Dalle istituzioni volendo passare ai fatti, si potrebbe empire la terra di stupore, e farla restare nella incredulità, se il vero non avesse una eloquenza irresistibile. Il Governo clericale fece fucilare o decapitare in un decennio per cause politiche più uomini che non facesse tutta l'Europa unita insieme. Risuscitò le compagnie di ventura, come invito al mondo di ritornare al medio-evo, e a rinnovare la tirannide. Esiliò un'assemblea tutta intera, uscita dal suffragio universale, e protestò contro le osservazioni fatte dalla Francia, per questo, in nome della giustizia e dell'umanità. Fece mercato dei monopoli, a rovina dello Stato, per ingrandimento di poche famiglie. Empì il mondo di esuli. Mise sotto processo l'armata, il clero, gli impiegati governativi e quelli dei Municipii. Dichiarò meretricie le virtuose signore che nel 1849 erano accorse a medicare i feriti. Punì i sacerdoti che avevano riconciliato a Dio benedetto ed assoluto i feriti morenti, caduti sul campo di battaglia. Condannò all'elemosina migliaia di famiglie senza prova di colpa nei puniti, e usurpò a centinaia di impiegati, iniquamente destituiti, le somme lasciate nelle

pubblicamente nota che a noi non vien fatto di persuaderci che le arti della celebre Curia sieno giunte a render convinto il S. Padre del contrario. Poteva egli ignorare che un'armata austriaca te-

pubbliche casse, come deposito di *pensione*. Rovinò le Finanze, aumentando con cifre enormi, il debito pubblico. Coniò un'immensa massa di moneta di rame, di valore anormale, furto contro lo Stato. Crebbe a quattordici i dodici mesi dell'anno per aumento di imposte. Allargò i possedimenti e i diritti delle mani morte che minacciano assorbimento alla proprietà dei cittadini in tempo non lontano. Mantenne l'ingiustizia delle immunità ed inalzò ad istituzione i privilegi, che sono un favore eccezionale, anzi una violenza al dritto generale ed eguale dei sudditi. Finalmente a compimento di tante opere nefande, volle diventare assoluto come non era mai stato, escludendo di fatto perfino i Cardinali dai Consigli del principato, e riducendoli a perfetta impotenza e nullità.

Un governo, che professa e che applica simili dottrine, ha segnato la sua condanna. Lo Stato protestò unanime contro di esso nel 1831, e non tornò sotto la dominazione papale che per forza delle armate austriache: protestò con le continue parziali rivolte. Protestò nel 1848 e nel 1849 con le armi, con l'opera dei Municipii, col suffragio universale, con tutti i mezzi che sono l'espressione di un voto unanime e generale. Il Governo, restaurato in Roma da quattro armate nel 1849, mantenuto dall'Austria e dalla Francia, scandalizzò l'universo con una condotta che mise a vedere all'Europa, il male essere senza rimedio.

Al *Memorandum* del 1832 la Corte di Roma rispose con amara ironia, burlandosi dei Gabinetti che la consigliavano. Alle *Note* dell'Europa che dal 1832 cercò di prevenire i disastri, replicò dando parole e promesse in perpetua contraddizione coi fatti. Assicurata della sua esistenza per un tempo indeterminato dalle guarnigioni francesi ed austriache, a tutt'altro pensò che a riordinare l'amministrazione e la legislazione, e solo inaugurò un sistema terribile di persecuzioni e di vendette da inorridire, lasciando in dubbio l'Europa se l'incapacità o la perfidia avesser la prevalenza nei consigli di Roma. E stimando agevole alle sue tradizioni d'astuzia d'ingannare il mondo, volle mantellare un sistema dispotico, corrompitore ed inetto con certe apparenze che significassero desiderio, anzi atto di miglioramento. Tali furono i così detti Consigli di Stato e Consulta delle Finanze. Tali furono pochi laici, preposti ad alti uffici, e un solo delegato di provincia, scelti fra i più tristi strumenti della tirannia.

L'Europa, nel concetto di riordinare l'Italia, abbiamo speranza che cerchi e voglia i mezzi per raggiungere lo scopo. Ora è bene che essa sappia che la conservazione di un Governo temporale, comunque piccolissimo, la-

neva stanza nelle Romagne per mantenerle in violenta dipendenza? Che per otto anni la legge del paese fu lo stato d'assedio? Che allo scoppiare della guerra dell'Indipendenza la gioventù sorgeva

sciato alla Santa Sede, sarà come scintilla latente che nasconde l'incendio. Se l'Europa desidera che le insurrezioni non si rinnovino, che gli interventi non abbiano a rendersi sempre necessari, che i popoli italiani sieno governati con forme di uguale giustizia, e secondo i voti che esprimono da secoli, tolgano di mezzo il dominio temporale del Pontefice, lasciando ad esso libertà, indipendenza, rendite, decoro, pompa. Pensi l'Europa che tutte le provincie, dimoranti in ansiosa aspettazione, son pronte a riprendere unanimi l'armi; che la numerosa, ardente e agguerrita gioventù, reduce dai campi di battaglia, correrà a vendicare le stragi di Perugia, a combattere con tutti i rimasti nella Patria per la sua emancipazione, e continuare l'opera per la quale s' pugna da secoli.

Noi sappiamo che il Pontefice oppone alla diplomazia i giuramenti di trasmettere ai suoi successori il retaggio ereditato dai suoi antecessori: ma la diplomazia sa che il giuramento di regnare fatto da un monarca, non lega i suoi popoli. La diplomazia non ignora che col trattato di Tolentino Pio VI. cedè Avignone, il Contado Venosino, e le Legazioni; e che Pio VII, ratificando l'opera di Pio VI col concordato del 1803, cedè anche una parte dei dritti ecclesiastici, e abbandonò al presidente della Repubblica Italiana le nomine ai vescovati ed arcivescovati. E chiunque non sia digiuno dei primi elementi della storia, sa che in tutti i secoli la Santa Sede accordò a famiglie ed a nazioni in titolo di Vicarie, con investiture (esprimenti null'altro che ossequio) città e provincie, rinunziandone il temporale reggimento. È noto che il Reame di Napoli (che la Santa Sede sostenne sempre appartenere per dominio diretto) fu solo governato dai suoi Re; e che i Pontefici, al diritto di reggere ed amministrare, sostituirono quello di una bolla. Non che i popoli dello Stato Romano accettino su questo tema le dottrine della Curia pontificia, ma ciò valga a dimostrare che l'opposizione clericale di Roma non ha fondamento sopra cagioni che affettino la coscienza, e che non permettano al Capo del cattolicesimo di cedere all'onnipotenza dei fatti, riconoscendo la propria incompatibilità a tenere sul capo le due corone.

I sottoscritti, interpreti sinceri e leali del voto della Marca e dell'Umbria (impotenti ad emettere una libera voce) fanno appello alla giustizia dei Gabinetti di Europa per l'emancipazione compiuta dello Stato, e perchè tutte le provincie sieno assimilate nello aspettato riordinamento della penisola. Essi, pronunciando l'ultima parola, ripetono ancora una volta che, ove il do-

pressochè tutta per andare a difendere la patria comune? Che uscendo dalle città gli oppressori, i vessilli tricolori surrogavano immediatamente, fra gli applausi delle concordi moltitudini, gli stemmi pontificii? Poteva non sapere quali fossero i voti dei popoli, quando il Governo Francese glie li rivelò tante volte, quando nel viaggio per le provincie due suoi antichi ministri (dei quali aveva così sovente lodato la lealtà) glie li misero innanzi, quando con tante memorie e indirizzi si cercò d'illuminare la sua coscienza la sua religione? Nò, era troppa la luce per non vederla (1).

minio temporale dei Papi non fosse sostituito da un altro che faccia ragione ai bisogni ed ai voti di questa parte d'Italia, l'agitazione non cesserà, i popoli riprenderanno le armi, e cercheranno con tutti i mezzi, che saranno forse terribilmente cruenti, quella giustizia, quella soddisfazione, quella forma di pubblica esistenza, che è un dritto eterno, imprescrittibile, inalienabile.

(1) Riportiamo l'indirizzo del Municipio di Ravenna e quello delle Romagne omettendo altri, onde si conosca quali fossero le domande dei Sudditi al Sovrano, e come esse furono accolte.

IL MUNICIPIO DI RAVENNA A PAPA PIO IX.

Luglio 1857.

Beatissimo Padre — La vostra augusta comparsa nel seno d'ogni Provincia dello Stato non può destare nell'animo de' vostri sudditi che le più lusinghiere speranze. Se essi avessero facile l'accesso all' augusta vostra presenza, o se almeno fossero certi che la loro prece non verravvi occultata, da chi vi circonda, Voi verreste egualmente in chiaro dei gravi bisogni che incalzano, e dei radicali provvedimenti che da giustizia di Principe, e da carità di Sommo Sacerdote si denno aspettare. Leggi, Finanze, Annona, Municipii, pubblica Istruzione, tutto, tutto reclama franchigia, ordinanza, riforma. Deh! non vi illudano effimere pompe, nè artificiose blandizie spremute, o meglio estorte col sangue dei poveri, ed inseparabili sempre dalla speculazione dei furbi, e dall'adulazione de' cortigiani Costoro non sono il vostro Popolo. Questo vi attende ansioso per tesservi una corona degna degli esordj del vostro Pontificato. Cinto di essa Voi tornerete in Roma col vanto e colla gloria di avere restituito al Papato quel grado di potere e di venerazione, che è il massimo dei vostri voti, ed è pure quello dell'universale cristianità. Senza di essa che

E come infatti sperare che nello Stato Romano esistessero uomini desiderosi di esser governati dalla Corte di Roma, anche dopo

sarebbe del vostro Popolo, che sarebbe di Voi in faccia dell'umanità, e della Storia?

I POPOLI DELLA ROMAGNA A PIO IX

Consegnato nel suo passaggio alli 2 Giugno 1857.

Il vostro viaggio in mezzo ai vostri Popoli deve giustamente procurarvi quel contento, quella felicità che prova il buon Padre festeggiato dai propri figli. Tutto è festa intorno a voi! . . . Tutto è gioia! . . . Ma se i Municipj non coprissero le nostre piaghe, le nostre miserie sotto gli arazzi e gli ori: se col frastuono di Campane e colpi di Cannone non impedissero che le vostre orecchie ascoltassero i nostri lamenti ed avessero abbastanza coraggio civile d'indicarvi i nostri bisogni, le nostre sventure, e dirvi quale strazio si fa delle persone e delle cose de' vostri sudditi nelle provincie; le lacrime che oggi versate di giubilo si cambierebbero in un pianto di dolore e di compassione. I primordj del vostro Pontificato aprivano alla speranza il cuore di ogni generoso. Tutta Europa applaudi ai vostri primi atti. Il mondo istesso vi ammirò. Sembrò per un momento che la croce degli antichi Pontefici da Voi s'innalzasse per difendere nuovamente i Popoli contro gli abusi e la prepotenza dei principi secolari. In quel momento eravate sublime. Ma breve fu quell'istante; e dall'altezza in cui si libra il genio, ben presto scendeste ove si affollano le mediocrità. E spaventato da un avvenire troppo grande, dopo avere iniziato il vostro popolo a qualche giusta miglioria, voleste rimetterlo alle antiche usanze, e ristabilire quello stato di oppressione che con il vocabolo di Gabinetto chiamasi *ordine*. Se la vostra condotta possa essere giustificata da un movimento troppo rapido del popolo per l'attuazione di certe idee, alla storia avvenire la decisione. Per noi basta il fatto dell'ordine ristabilito; e quale stato di cose ne fu la conseguenza, è quello che voi sicuramente ignorate, e noi vorremmo porvi sott'occhio: e ciò solo per fare a Voi noto che mal vi apporreste in giudicando essere felici i vostri popoli con la presente amministrazione politica e finanziaria. Santo Padre, nel 1850 dopo qualche mese per Voi di sventura, faceste ritorno in Roma, e ripristinaste il vostro Governo in tutte le forme, perlochè foste preceduto dalle armate Francesi, Austriache e Spagnuole, le quali dovettero dar prova di armi, e di armati. I vostri desiderj, il vostro orgoglio furono soddisfatti, ma quante sventure piombarono sul vostro Popolo all'arrivo di queste

la ristorazione del 1849? Pio IX aveva promulgato uno Statuto fondamentale; e ciò come atto di indeclinabile e suprema giustizia:

forze straniere! . . . Quanti orrori! . . . Forse tutto si commetteva Voi non sapendo; ma tutto a vostro nome, Santo Padre. — Si dichiarava lo stato d'assedio in tutte le nostre Città, e la fucilazione e i colpi di bacchetta senza distinzione di età erano all'ordine del giorno. I delatori per calcolo d'interesse, i delatori per spirito di partito sorgevano ovunque, ed ovunque vi mietevano vittime. Il bastone era divenuto il rimedio di tutti i mali. Si strappava egualmente a forza di colpi una rivelazione al preteso compromesso politico come all'assassino, al ladro, e l'innocente talvolta doveva pagare la pena, se il reo si era sottratto con la fuga. Le commissioni formate da uomini non i più probi della Società, riempivano le prigioni di gioventù, ed usando delle maniere le più turpi cercavano nei processi non la giustizia, non la verità, ma con la più raffinata persecuzione un documento formale del loro attaccamento al governo, onde avere un titolo di lucroso avanzamento. Un ricorso anonimo a carico di qualche semplice cittadino bastava per gettarlo in un fondo di carcere, e i testimoni sempre minacciati di galera, e del bestiale gastigo deponevano il più delle volte ciò che nella loro coscienza poi riguardavano come calunnia, ed in segreto ne piangevano. Si sarebbe detto che non cercavano dei rei, ma piuttosto che col sangue si saziassero la sete di un partito. Tutto ciò a nome vostro, Santo Padre. — Seguivano poi le sentenze della Consulta dettate talmente a capriccio, che mal si sarebbe distinto se più vi prevalessere l'ignoranza dei fatti, o la crudeltà, ed è cosa ben dolorosa l'udire, che un Magistrato, un Corpo morale, la di cui divisa dovrebb'essere l'imparzialità, condanna alla pena della galera e di morte con una leggerezza da spaventare, non risultando d'ordinario la prova necessaria sulla reità degli imputati in coteste sentenze, per le quali non vi è Città che non abbia veduto strapparsi qualche prezioso cittadino; e per non parlare di tutte, Senigallia, carissima vostra Patria, ancora raccapriccia quando ricorda la turpe fucilazione di quel suo innocentissimo e virtuoso *Girolamo Simoncelli*. E tutto ciò in vostro nome, Padre Santo. Il disarmo poi di tutti i cittadini non che dei campagnuoli, è stata conseguenza naturale della legge stataria, per la quale ognuno si affrettava di consegnare tutte le armi difensive alle rispettive polizie, per non essere condannati alla galera o alla fucilazione, come avveniva a quei disgraziati che si mostravano restii al comando supremo. Sicché disarmati tutti e nelle Campagne e nelle Città, restava libero il campo ai ladri di rubare, agli assassini di assaltare alla strada impunemente, e senza il minimo rischio e disagio; e questa parte d'Italia meraviglia del mondo, dava il miserando spet-

« Ebbero (così il legislatore) in antico i nostri Comuni il privilegio di governarsi ciascuno con leggi scelte da loro medesimi

tacolo di vedere organizzate bande di briganti, che s'impadronivano delle Città, e dei Paesi, e fatte ingiurie di ogni sorta ai Cittadini imponevano contribuzioni enormi come a Città vinte, ed il più bello si era che ciò avveniva in uno Stato di tre milioni ove le truppe delle due più formidabili nazioni del Mondo prendevano stanza per lo stabilimento dell'ordine e tranquillità generale. Ma a voi forse si sarà detto che quei ribaldi non erano che semplici tagliaborse. Ma che diremo poi dei tribunali ordinarj civili e criminali divenuti più immorali del solito nella miseria de' tempi? . . . In quelli il povero senza protezione è sempre certo di soccombere per l'oro agl'impegni del ricco; in questi una barbara procedura inquisitoria unita spesso alla imperizia, e qualche volta alla malvagità dei funzionarj lasciava marcire per un tempo infinito dei miserabili in un carcere mal sano prima che potessero vedere decisa la loro sorte. Si tralascia per brevità di enumerare tutti i soprusi, tutte le ingiustizie, alle quali sono abbandonate le popolazioni dei piccoli paesi governati a discrezione da un qualche governatore del tutto incapace, e da un brigadiere di gendarmeria che la fa da generale. E tutte queste mostruosità Voi le ignorate. Ma non credete, Santo Padre, che qui abbia termine la serie dei mali, che affliggono i vostri sudditi. Aggiungete a tutto ciò che si è detto per sommi capi lo immenso squilibrio finanziario. Le imposte esorbitanti di ogni specie che si pagano per lo stipendio di truppe straniera, e per il lusso smodato della Corte Romana e dei sommi funzionari, e per tutte le altre spese di poca economia, hanno talmente rovinato le piccole facoltà del maggior numero de' cittadini da non restare ad essi che un avvenire di sofferenze e di miserie. Le contribuzioni che si levano, certamente non sono secondo i bisogni dello Stato, ma secondo lo scialacquo di una pessima amministrazione. E scialacquo invero egli è quello di mantenere in uno Stato di tre milioni armate Francesi, Austriache, Spagnuole e Papali, nè può credersi che il mantenimento dell'ordine in mezzo ad un popolo sì piccolo costi l'impiego di un cotale apparato di forze, giacchè allora converrebbe confessare che il Governo è talmente caduto in disprezzo per le continue prepotenze da non doversi più credere *possibile* senza un piedistallo di bajonette. Guai a quel Governo che non si regga pel credito e la persuasione, ma unicamente si basi sulla forza in tempi in cui la civiltà vuol fare a tutto costo che il diritto del più forte non abbia più a prevalere alla ragione. Ora dopo tutto ciò che vi si è esposto, pensate da voi stesso, o Santo Padre, se un Sovrano portandosi in mezzo a' suoi Stati, ove tante ingiustizie hanno luogo, ove migliaia e mi-

sotto la sanzione sovrana (1) . . . *Noi intendiamo di affidare questa prerogativa a due Consigli di probi e prudenti cittadini* (2) ». Non avendo alcun valore i pretesi titoli giuridici della Corte di Roma alla Sovranità nelle provincie romane, come vedremo brevemente a suo luogo, questo eravi di vero che quasi tutte le città dello Stato riconoscevano una foggia di protettorato, o di alto dominio nel Pontefice, con la riserva però della piena libertà e di tutti i diritti dell'autonomia: cento e cento monumenti storici ne fanno irrepugnabile testimonianza. La concessione dello Statuto non fu dunque che la restituzione di un dritto usurpato dagli antichi Pontefici. È tanto vero poi che il fatto dello Statuto non derivò da popolare violenza, ma fu frutto di maturo consiglio, e omaggio reso alla progredita civiltà, che il Principe lo confermò con varii atti dopo il 25 Novembre 1848 dalla terra del suo esilio, e dove per sua confessione godeva della libertà più compiuta. Infatti il dì 7 Dicembre emise da Gaeta un'ordinanza con la quale furono prorogate le sessioni dell'alto Consiglio e del Consiglio dei Deputati, VISTO L'ARTICOLO 14 DELLO STATUTO FONDAMENTALE (3). Il Cardinale Antonelli nella circolare diplomatica ai rappresentanti delle Potenze estere (Gaeta 25 Dicembre 1848) dice che *il Santo Padre stimò*

gliaja di madri piangono i loro figli nell'esilio, negli ergastoli, o morti per le mani del Carnefice, pensate da Voi stesso se può essere ben'accolto, ove piuttosto queste dimostrazioni, che hanno l'apparenza di festa, non siano un effetto del timore. Non v'illudete o Santo Padre, e piuttosto pensate che se male si addice a Principe secolare l'avere uno Stato in cui i sudditi siano governati come bestie da soma, in cui il capriccio e la volontà dell'uomo sia sempre posta in luogo della legge e della ragione, assai peggiore cosa ella è, se questo Principe è successore di Pietro, il capo di quella Religione che ha per insegna *l'Eguaglianza, l'Amore, il Perdono*. — Riflettete e provvedete ! —

(1) Che le leggi dei Comuni fossero sottoposte alla sanzione sovrana non è storicamente vero per la maggior parte di esse, specialmente per i più antichi tempi.

(2) Si veggia la Prefazione allo Statuto costituzionale pontificio, parte I. p. 1.

(3) Vedi Parte I. p. 2.

conveniente di emettere egli stesso nel dì 7 Dicembre un' ordinanza, con la quale AI TERMINI DELL' ART. XIV DELLO STATUTO FONDAMENTALE venivano prorogate le sessioni dei due Consigli (1). Il medesimo Cardinale con nota diplomatica del 18 febbrajo 1849, istituendo una rivista retrospettiva delle beneficenze sovrane verso i suoi popoli, ricorda più specialmente LO STATUTO FONDAMENTALE PER GLI STATI DI S. CHIESA (2). Lo stesso Pio Nono nell' allocuzione del 20 Aprile 1849, ricordando *le larghezze da esso SPONTANEAMENTE E VOLONTARIAMENTE concesse*, protesta contro i rivoluzionarii perchè ebbero TOLTI AFFATTO DI MEZZO I DUE CONSIGLI DA NOI ISTITUITI (3). La Commissione di Governo nominata dal S. Padre da Gaeta il dì 27 Novembre 1848, nel proclama che pubblicò, o a dir meglio stampò in Castel Gandolfo il 18 Gennajo 1849 (4) reclamò anch' essa PER ESSERSI ARBITRARIAMENTE DISCIOLTI I CONSIGLI RAPPRESENTATIVI (5).

Seguendo ancora per poche linee la rivista retrospettiva, diremo che con memoria del 24 Dicembre 1849 (6), i Marchesi C. Bevilacqua e G. Ricci, facienti parte della Commissione di Governo istituita da Sua Santità, esposero francamente alla S. Sede quale fosse

(1) Ivi, p. 9.

(2) Ivi, p. 9. 10.

(3) Ivi, p. 10.

(4) La Commissione nominata dal Papa per essere rappresentato nello Stato, non fece mai atto di Sovranità. Passò il tempo in discussioni con varii Deputati, e non accettò subito, specialmente perchè la sua designazione era illegale, compiuta com' era in terra straniera, e con decreto non contrassegnato da alcun ministro responsabile. Finalmente, in seguito di vivissime rampogne per parte del Papa e del Card. Antonelli, il Card. Castracane, il Principe Barberini e Monsignor Roberti (soli presenti in Roma) stamparono segretamente il proclama che noi pubblichiamo per la prima volta, ne fecero affiggere un esemplare nelle pareti del Palazzo apostolico a Castel Gandolfo con intenzione di toglierlo prestissimo: se non che fu tolto da altri, ed è da quell' unico esemplare che noi l'abbiamo potuto copiare e render qui di pubblica ragione.

(5) Parte I. p. 3.

(6) Vedi Documenti Parte I. p. 4 a 9.

la condizione dello Stato Romano e come stimassero principalmente necessarie due cose, l'immediato ritorno del Santo Padre e il non lasciar dubitare, neppure per un istante, che nella mente del Principe potesse agitarsi il concetto di togliere lo Statuto costituzionale. Ma la violazione di quel patto fondamentale fra Principe e popolo era stata decisa nei consigli del Card. Antonelli e del mandatario Austriaco; e solo era incerto il giorno che sorgerebbe propizio allo spergiuro, alla consumazione di tanto reato. Intanto si faceva ogni opera per suscitare l'anarchia: i Deputati dell'Alto Consiglio, quelli della Camera dei Deputati, il Senatore di Roma non trovarono accesso al Monarca dimorante a Gaeta; i Marchesi Ricci e Bevilacqua, dopo breve dimora in Gaeta si ritirarono sconsolati nelle provincie; i tre membri rimasti in Roma fecero atto di assenza (1), perchè il proclama di Castel Gandolfo non fu mai noto.

(1) Il complemento delle testimonianze relative a quest'argomento stampiamo qui a piè di pagina la lettera con la quale il Card. Antonelli accompagnò al Card. Castracane il decreto di proroga dei due Consigli, e gli *schiarimenti* domandati da Monsignor Roberti intorno alle facoltà della Commissione di Stato.

Gaeta 7 Dicembre 1848.

Il sottoscritto Cardinale pro-segretario di Stato invia al Card. Castracane presidente della Commissione temporaria di Governo istituita da Sua Santità il 27 Novembre p. p. l'atto Sovrano col quale la Santità Sua proroga la sessione attuale dell'Alto Consiglio e del Consiglio dei Deputati, RISERBANDOSI DI DETERMINARE PIÙ TARDI IL GIORNO DELLA NUOVA LORO CONVOCAZIONE. Colgo l'occasione cc.

G. Card. ANTONELLI

Schiarimenti chie ti da Monsignor Roberti (oggi Cardinale di Santa Chiesa) intorno la Commissione di Governo.

« Il nostro Stato costituzionale componendosi di tre poteri superiori, il Consiglio dei Deputati, l'Alto Consiglio e il Monarca, importa sapere se la Commissione è surrogata come luogotenente del Monarca (ben inteso entro il li-

Intanto non accettandosi nè dal Pontefice nè dal Cardinale Antonelli alcun partito, la rivoluzione doveva trionfare in Roma, e trionfò: e fu anzi prodigio se l'ordine fu conservato, e non prevalse quel disordine sul quale erasi tanto sperato dal Cardinale Antonelli e dall'Austriaco Ministro di Baviera. Nè potevano altrimenti procedere gli avvenimenti, mentre la Corte di Roma, ricusandosi ad ogni ragionevole provvedimento quando era tempo, la necessità di un Governo che la surrogasse era nell'ordine naturale delle cose, e preparava alla Santa Sede la restaurazione del Dispotismo, ed all'Austria la rivincita sulle concessioni e sulle disfatte.

Se però il Governo di Gaeta esitò per alcuni mesi, ogni incertezza cessò nel giorno in cui fu noto il disastro di Novara. Un

mite del mandato), e se la funzione, COME CIÒ SEMBRA INDUBITABILE, sarà di rappresentare questo terzo potere solamente, vale a dire IL SOVRANO COSTITUZIONALE.

Nell'ipotesi che la Commissione compia, come ora dissi, le funzioni di una reggenza Costituzionale, domandasi se essa debba confermare in tutto o in parte il Ministero attuale; e nel caso in cui essa dovesse cangiarlo, come dovrebbe regolarsi per la scelta de' nuovi Ministri. È d'uopo notare che la maggior parte dei Ministri attuali non debbono essere considerati solamente quasi semplici capacità individuali destinate a formare colla loro unione ad altre capacità un tutto omogeneo, ma ancora e specialmente quali forze atte a far nascere movimenti o per lo meno opinioni popolari che potrebbero incagliare od infermare le risoluzioni della Commissione.

Non potendo le Camere esser chiuse che per mezzo dei Ministri, se questi non consentono alla prorogazione e ricusano di eseguirla, e se temendo le conseguenze di un tal atto, danno la loro dimissione, come dovrà contenersi la Commissione durante tutto il tempo che passerà prima che sia formato il nuovo Ministero, che, come è evidente, sarà difficile a comporsi?

È da prevedersi che, come avvenne a Sua Santità medesima, gli ordini di quella Commissione non saranno eseguiti, o lo saranno da uno spirito avverso. Se tali mancanze di esecuzione e trasgressioni avvenissero, se pel numero e per l'indole loro divenissero scandalose al punto di togliere alla Commissione ogni ombra di autorità, ed a pregiudizio evidente del Sovrano potere ch'essa rappresenta, che dovrà essa fare? » Gli avvenimenti hanno mostrato come s'ingannassero il Card. Castracane (che autorizzò i quesiti) e il prelado Roberti sugli arcani intendimenti della Corte di Roma.

enciclica ricordò lo Statuto come una memoria e precedè appena di pochi giorni l'invasione di quattro armate straniere. Col giorno dell'invasione il Governo Pontificio cessò di aver sudditi: una insuperabile barriera separò quello da questi. I cittadini degli Stati Romani parvero per un momento riconciliati col Papato quando Pio Nono accennò a diventare principe Italiano, a far ragione ai progressi della civiltà, a voler riguardare i suoi sudditi come uomini fatti ad immagine e simiglianza di Dio ed aventi diritto a tutti i benefici conquistati e goduti dalle illuminate nazioni. Quel breve periodo, periodo d'ebbrezza, nel quale la religione parve più bella e più santa, nel quale i delitti sparirono per dar luogo alle più generose manifestazioni della morale e della virtù si chiuse con l'enciclica del 29 Aprile 1848, con la quale il Pontefice rinnegò l'Italia: esso fu come un sogno, un'illusione passeggera; e potrebbe paragonarsi ad una di quelle aurore boreali che tanto raramente rallegrano le interminabili notti del polo. E prima e dopo quei giorni eccezionali, i popoli, governati come nei pascialaggi, e considerati come oggetti patrimoniali dei quali si può disporre a piacere, alimentarono incessantemente uno sdegno implacabile contro i dispotici dominatori, e quante volte se ne presentò il destro tentarono e fecero ogni opera di scuotere il giogo.

Gli stemmi dunque del Governo Pontificio furono rialzati da quattro eserciti, costretti a combattere e a spargere il sangue cristiano in nome del Papa a Roma, a Palestrina, a Velletri, a Bologna, in Ancona. E qui, prima di andare innanzi ci permetteremo di domandare alla Santa Sede se il codice della sua morale sia variabile a piacere, o se sia immutabile come la dottrina fondata dall'Evangelo? La storia ci ha lasciato scritto che S. Martino Papa assalito dall'Esarca Teodoro Calliopa, poteva sgominare l'assalto, e che tutto il popolo si sarebbe levato a difenderlo; lo stesso Santo Pontefice nel raccontare l'avvenimento aggiunge che il Clero Romano lo consigliava a respingere la forza con la forza: ma egli rispose che **VORREBBE MORIR DIECI VOLTE ANZICHÈ PERMETTERE CHE**

SI SPARGESSE IL SANGUE DI UN UOMO SOLO : quindi consegnò sè stesso al rappresentante dell' Imperatore , e rifiutò di ascoltare coloro che lo sconsigliavano da ciò , *ne subito fierent homicidia* (1). Dal secolo settimo è forse cambiata la morale cattolica ? E oggi da quale religione è permesso ai Papi di funestar con le stragi i paesi gementi sotto il loro Governo ? E in quale Evangelo sta scritto che un rappresentante del Vicario di Cristo possa assistere al bombardamento d' una città cristiana ?

La ristorazione dunque , incominciata col sangue e continuata con lo stato d' assedio , seguitò ad essere spietata e irragionevole , a sfidar tutto e tutti , ad irritare non solo i popoli , dei quali il Governo si atteggiò a persecutore , ma anche l' armata e il Governo Francese . Il Generale in capo Oudinot di Reggio disciolse la Guardia Nazionale , dichiarando in pari tempo che sarebbe *immediatamente riorganizzata secondo le sue basi primitive* (2). Il Go-

(1) « MELIUS JUDICAVI DECIES MORI QUAM UNIUSCUIUSQUE SANGUINEM IN TERRAM FUNDI Eadem itaque hora dedi meipsum ad exhibendum Imperatori et non resistendum . Porro , acclamantibus mihi , ut veritatem dicam , quibusdam ex clero ne facerem hoc , *nulli eorum accomodari aurem , ne subito fierent homicidia* » (S. Martini Epistolæ , Ep. 15.)

(2) « Il Generale in capo dell' armata Francese considerando che la guardia civica di Roma , che per lungo tempo ha reso grandi servigi al mantenimento dell' ordine , è al presente distratta dallo scopo della sua istituzione : Considerando che gran numero d' individui indegni di portarne la divisa sono stati successivamente ammessi nelle sue file ,

Dispone

Art. 1. La Guardia civica di Roma è sciolta .

Art. 2. Ella sarà **IMMEDIATAMENTE** riorganizzata secondo le sue basi primitive.

Art. 3. Il Generale Governatore di Roma è incaricato dell' esecuzione delle presenti disposizioni .

Roma 6 Luglio 1849.

ODINOT DI REGGIO .

L' incaricato di eseguire le disposizioni non potè mettere in atto che il primo articolo , perchè il Governo Pontificio non volle il resto !

verno dei Cardinali non volle questa ricostituzione, e la Francia dovè piegare la testa. Il Presidente della Repubblica scrisse lettera ad Edgardo Ney, perchè la mostrasse ai Cardinali Commissarii di Sua Santità in Roma, e quindi la facesse stampare nel giornale ufficiale della Capitale. In quella lettera erano consigli di temperanza, e di ristorazione sapiente che facesse dritto ai bisogni e alle aspirazioni dei popoli, che non rinnegasse le dottrine della libertà, che non si rendesse impossibile senza armate straniere.

Tali consigli parvero satanici ai tre Cardinali governanti Della Genga, Altieri e Vannicelli: al Cardinale Antonelli timoniere supremo a Portici, ed al Pontefice! Sebbene gli ordini del Presidente della Repubblica fossero precisi, anche questa volta vinse l'ostinazione dei Cardinali, e la lettera non fu stampata nel giornale di Roma! Messa in luce nei diarii esteri, ecco in qual modo dal Cardinale Antonelli fu spiegata ai Governatori delle provincie:

« Illustrissimo e Reverendissimo Signore.

« Una lettera che *vuolsi scritta* dal Presidente della Repubblica Francese al Tenente Colonnello Ney in Roma, ha aggiunto baldanza *alla schiera de' libertini*, nemici giurati del Governo Pontificio, e si sono sparse voci dappertutto, che si pretenda di imporre a Sua Santità condizioni gravose. Il partito anarchico per queste speranze si mostra insultante per rifarsi, siccome crede e spera, della sconfitta sofferta. Ma ove si ponga mente a tal lettera, già inserita in qualche giornale italiano, **ESSA NON HA ALCUN CARATTERE UFFICIALE**, essendo frutto soltanto di una privata corrispondenza. Le aggiungerò poi che **DALLO STESSO COMANDO FRANCESE IN ROMA SI È VEDUTA CON DISPIACERE**. Il Santo Padre va seriamente occupandosi per dare ai sudditi quelle riforme che crede utili al loro vero e solido bene, nè alcuna Potenza gli ha imposto legge su di ciò, mirando egli a raggiungere

un fine così importante, senza tradire i doveri della propria coscienza. Ella profitti di tali notizie, per smentire le falsità divulgate a pregiudizio dell'ordine pubblico, e persuada chiunque esser dell'interesse di tutte le Potenze il sostenere la libertà e l'indipendenza del Sommo Pontefice per la pace Europea.

Con sensi di distinta stima mi confermo

Portici 8 Settembre 1849.

Affezionatissimo per servirla
G. Card. ANTONELLI ».

Il giornale ufficiale di Bologna emise una spiegazione presso a poco eguale a quella contenuta nella lettera del Card. Antonelli, e così fu solennemente rinnegato lo *Statuto* al quale si era fatto appello dalla Corte Pontificia pei primi sei mesi della dimora nel Regno di Napoli. La Santa Sede non si peritava a rifiutare alteramente ogni suggerimento dell'uomo che la Francia aveva scelto a suo capo, avendo troppo presente alla memoria, che tre anni innanzi ne aveva ordinato l'ARRESTO e la STRETTA CUSTODIA NELLE PRIGIONI, se la sua sventura lo avesse portato entro i felicissimi dominii pontificii (1): quindi gli agenti del Cardinale Segretario di

(1) *La corte di Roma e Luigi Napoleone Bonaparte.*

N. 199 P. R.

N. 12.

Li 16 Giugno 1846.

Ai Governatori della provincia.

Si annuncia anche dai pubblici fogli la fuga del principe Luigi Napoleone Bonaparte dal Castello di Ham ov'era detenuto, e si pretende che tenti penetrare occultamente nello Stato pontificio per adoprarsi a promuovere dei disordini.

Ne do pertanto avviso alla S. V. Illustris. affinchè, GIUSTA GLI ORDINI CHE HO RICEVUTI DALLA SUPERIORITÀ, faccia invigilare accuratissimamente in cotesta sua

Stato pareva si compiacesse a fare precisamente l'inverso di ciò che i rappresentanti della Francia suggerivano; cosicchè, fatte dal Generale in capo le più lusinghiere proposte all'armata romana,

giurisdizione PER ARRESTARE IL SOGGETTO MEDESIMO OVE ARDISCA DI PENETRARVI;
TRATTENENDOLO SOTTO SICURA CUSTODIA SINO A NUOVA DISPOSIZIONE.

Il Commiss. Straord.

Ai Governatori di Porretta, Vergato, Lojano, Castiglione.

E così specialmente dove è diretto adito per giungere nascosamente dalla Toscana, occorre che mediante la forza dei Carabinieri, in oggi a quest'oggetto accresciuta, sia di notte, e di giorno portata attenta osservazione nei punti più facili a dar sospetto del transito clandestino di persone, con ordine di fermare qualunque individuo che possa ingerire dei dubbj sul di lui essere, onde possibilmente ottenerne il desiderato utilissimo intento.

Il Commiss. Straord.

A tutti.

Il Comando dei Carabinieri va pur esso a diramare gli opportuni ordini a' suoi dipendenti onde sia agito di buona intelligenza per l'indicato fine.

Mi confermo con distinta stima

Il COL. DIRETTORE.

Agl'ispettori dei confini.

(Vedi il parag. 1 della Circolare).

Ne do pertanto avviso alla S. V. affinchè usi tutta la vigilanza che è necessaria per iscoprire se il detto soggetto ardisca presentarsi a cotesto confine, nel quale caso dovrà essere onninamente respinto, dandomene immediato avviso per norma.

Mi confermo ec.

Il COL. DIRETTORE.

Ai Commissari di Polizia alla 3. Sezione.

Bologna

(Vedi il parag. 1 della Circolare).

Ne do pertanto avviso alla S. V. aggiungendole che avvi pur sospetto possa il medesimo dirigersi speditamente in questa provincia, dove col favore dei Bo-

e ai suoi comandanti, il Governo rispondeva ai suoi restauratori col porre sotto processo l'armata, e mandare in esilio i capi di

napartisti più speranzosi ed arditi, ottenga occulto e sicuro asilo in qualche casino di campagna o nei palazzi di città appartenenti a persona della stessa famiglia Napoleonica, quali sono quelli della Casa Pepoli e della Casa Baciocchi. Fa mestieri pertanto di attivar la massima sorveglianza con tutti que' mezzi che sono in potere della polizia, onde scoprendosi la comparsa di sì pericoloso soggetto, procederne immantinente all'arresto, ponendolo sotto sicura custodia.

Mi confermo ec.

IL COL. DIRETTORE.

N. 1245. P. R.

Riservatissima.

11

Al Sig. Governatore di Porretta.

Rosso

Li 24 Giugno 1846.

Illustrissimo Signore.

Questa direzione di Polizia è venuta a sapere, che nella notte del 21 corrente arrivò a Porretta un giovane forestiere, sconosciuto, carico d'armi e di danaro, il quale avendo preso alloggio nella locanda condotta da Luigi Ferrari, sebbene si facesse chiamare con nome finto, venne non pertanto conosciuto da una Signora inglese, che abita nella locanda medesima per il figlio di Girolamo Bonaparte. Appena giunto il suddetto incognito mostrò desiderio di vedere e parlare col Contino Napoleone Camerata figlio della Principessa Baciocchi, e spedita a questo una lettera qui a Bologna, giunse costà precipitosamente verso le ore undici antimeridiane del giorno 22 condotto dal vetturino Bolognese Battista Golinelli. Alla distanza di un buon miglio da Porretta il figlio di Girolamo incontrò per la strada provinciale il Contino Camerata, che smontato dal legno, proseguirono a piedi il viaggio fino alla locanda, e trattenutosi a Porretta il resto di quella giornata e la notte successiva, jeri mattina tutti due insieme si diressero verso la Toscana sopra un biroccino guidato da un suddito Toscano, ma accompagnati fino al confine dallo stesso Luigi Ferrari. Prima di mettersi in viaggio il Contino Camerata avrebbe mandato da V. S. il riscontrino del passaporto ritirato nell'entrare in questa città per avere il visto per i bagni di Monte Catini, ma sebbene ella si ricusasse partirono entrambi a quella volta stante che l'incognito figlio di Girolamo pos-

corpo ed altri ufficiali a piacere . Finalmente poi , per togliere ogni speranza di più sani , di più umani consigli , la Curia di Portici

sedeva più di un passaporto . La comparsa , e presenza sebbene momentanea del suddetto forestiere destò gran cicalio nel Castello , perchè da tutti ritenuto pel Principe Luigi Napoleone Bonaparte , testè fuggito dal Castello di Ham .

Tutto ciò premesso non posso nascondere la mia sorpresa per il silenzio serbato da V. S. Illustris. su questo importantissimo incidente, e soprattutto dell'indifferenza da Lei usata, e dalla forza dei Carabinieri di non darsi pensiero di verificare se fosse realmente stato il Principe Luigi Napoleone , sul conto del quale non poteva ignorare gli ordini del Governo partecipati alla S. V. Illustris. col circolare dispaccio 16 corrente N. 1199. P. R. di questo Dicastero Politico .

Non potendo quindi dubitare della sussistenza delle cose suesprese , non posso dispensarmi dal richiedere alla S. V. Illustriss. tutti i necessarj schiarimenti , occupandosi di proposito delle più riservate , e prudenti verificazioni , e di farmi conoscere il risultato delle di lei investigazioni da praticarsi nel modo il più circospetto , massime presso il locandiere Ferrari anche rispetto alle confidenze e discorsi , che il suddetto incognito possa avergli fatti , non occultandole essere a mia cognizione , che si sarebbe sbilanciato collo stesso Ferrari , con ardite proposizioni riguardo ad un nipote del Ferrari che trovasi fra i condannati politici .

In attesa di analogo e dettagliato riscontro con distinta stima passo a confermarvi

CURZI .

N. 1256 P. R.

Al Sig. Governatore di Porretta

27 Giugno 1846.

Illustris. Signore

Ho appreso con piacere dal responsivo di lei Foglio del 25 N. 2. Riservato che l'incognito forestiere di cui tenni proposito col mio Dispaccio N. 1245 non fosse altrimenti il fuggiasco Luigi Napoleone Bonaparte , ma invece il figlio di Girolamo Bonaparte , Napoleone Principe di Montfort che viaggiava sotto nome di Mons. De Starberg.

Il dettaglio di questa misteriosa comparsa a Porretta , e della voce costà

ottenne che il Papa sottoscrivesse il decreto che surrogò lo Statuto, e mostrò al mondo quale fede meritino le promesse della

insorta che fosse il Principe Luigi Napoleone testè fuggito dal Castello di Ham, io lo desunsi da una lettera autografa del locandiere Luigi Ferrari, che ne parlava di fatto proprio, e ne partecipava l'annuncio in modo quasi positivo. E siccome trattavasi di un soggetto della massima importanza che avrebbe richiamato la mia, e la di Lei responsabilità in faccia al Governo, non potevo dispensarmi dal fargliene avvertenza, quale non avrebbe al certo avuto luogo se Ella me ne avesse fatto un cenno, che mi somministrasse motivo di rigettare la voce qui sparsa, e smentire la lettera scritta dal Ferrari.

Rassicurato però adesso da ogni sospetto, e trovato argomento col di Lei Rapporto di tranquillizzare anche questo M. Pro-Legato per le quattro Legazioni, non mi resta che rendere elogio alla di Lei attività e zelo, pregandola però in altro qualunque grave emergente di affrettarmene la partecipazione, e di raccomandare intanto alla forza politica la massima sorveglianza sopra i forestieri indistintamente ora specialmente che ne è affluente il numero in codesto Castello per l'uso delle acque termali.

Con sensi della più distinta stima passo a confermarmi

IL COL. DIRETTORE CURZI.

Sez. A. P. N. 36836.

Entro

Oggetto. Sulla supposizione che Luigi Napoleone Bonaparte viaggi sotto il Nome di Colonnello Crowford.

Eccellenza Reverendissima

Col precedente mio foglio circolare delli 8 Giugno decorso N. 36551 io la interessava a diramare le opportune disposizioni, perchè fosse vietato l'ingresso nello stato pontificio al Principe Luigi Napoleone Bonaparte fuggito dal Castello di Ham.

Ora da più parti essendomi stato annunziato, che il summentovato soggetto abbia potuto ottenere un passaporto Inglese sotto il nome di Colonnello Crowford, ed indicandomisi perfino, che il medesimo siasi recato a Malta, non ometto di porgerle questa partecipazione per quelle ulteriori misure di vigilanza che V. E. R. crederà di prescrivere in proposito.

Corte di Roma, e con quanta serenità si possano violare i dritti dei popoli. Coloro che ebbero preso il timone dello Stato, se per

Intanto ho l'onore di ripetermi con sensi di profondissimo ossequio chinato al bacio della S. Porpora.

Dell' E. V. R.

Roma li 13 Luglio 1846.

Umil. Dev. Obb. Serv.

MARINI.

Emin. Sig. Card. Leg. di Bologna

Fuori

N. 175 Prot. di Prolegaz.

N. 1378 rosso

Suss. 677 del 47.

Li 20 Luglio 1846 19 d.

Se ne faccia annotazione per norma dell' Ufficio, e si risponda

L. Card. VANNICELLI.

N. 1378 P. R. Polizia

A. M. Gover. Diret. Gener. di Polizia

Roma

Li 22 Luglio 1846.

Illustris. e Rev. Signore

Rimango inteso della partecipazione che la S. V. Illustris. e Rev. mi ha dato col pregiato foglio 13 corrente mese N. 36836 A. P. sulla supposizione, che il Principe Luigi Napoleone Bonaparte viaggi con passaporto Inglese sotto il nome di Colonnello Crowford.

Analogamente a tale avviso ho dato gli opportuni ordini a questa polizia affinchè sia invigilato per il respingimento del latore del suddetto passaporto, ed assicurando la S. V. Illustris., e Reveren., che si userà ogni cura per l'adempimento della relativa disposizione, ho il pregio di confermarle gl'ingenui sensi della più distinta stima baciandole di vero cuore le mani.

Il Card. Legato

L. Card. VANNICELLI

A. P. N. 1066.

Eminenza Reverendissima

Essendo giunta notizia che circa il giorno 6 del corrente mese di Maggio il Principe Luigi Napoleone Bonaparte siasi imbarcato in Genova per introdursi

una parte con quel decreto abolivano il patto fondamentale, e si toglievano ad ogni sindacato, per l'altra pigliavano a gioco i Gabinetti

in Toscana ove si conosce essersi rinnovati gli ordini dal Governo Toscano per il di lui arresto, e potendo supporre che il detto Principe voglia penetrare anche nello Stato Pontificio, porto il tutto a cognizione dell'Emin. V. Rev. richiamando all'osservanza le disposizioni contenute nei precedenti fogli degli 8 Giugno e 13 Luglio 1846 N. 36551-36836 affinchè sia assolutamente vietato l'ingresso nello stato Pontificio all'indicato Principe Bonaparte.

In questa intelligenza chinato al bacio della S. Porpora passo a rassegnarmi con profondissimo ossequio

Dell'Eminenza V. Rev.

Roma 15 Maggio 1847.

Umilis. Dev. Obb. Serv.
GASPARE GRASSELLINI GOV.

Emin. Sig. Card. Leg. di
Bologna

Al tergo 1378 del 1846
193 Prot. di Legaz.

N. 677 Prot. Ris.
Li 16 Maggio 1847.

N. 14 Riservata

Illustrissimo Signore

Inteso sempre a potere, per quanto è in me, a corrispondere efficacemente alle ordinanze del Superiore Governo, mi affretto a significarle, che il Principe di cui parla il pregiato foglio della S. V. Illus. 17 corrente N. 697 div. V. P. R., potrebbe benissimo sotto mentito nome e con passaporto apparentemente regolare, penetrare in questo Stato, e deluderne la più attenta vigilanza, giacchè quassù non è chi lo conosca di persona, ed è noto appena che conta l'età di quarantatre anni circa, se sono veridici gli Almanacchi che annunziarono il di lui nascimento. Ad impedire pertanto che non rimangano vuote di effetto le viste del Governo, e ad impedirlo con ogni mezzo possibile, sarà necessario, che a pronto corso di posta Ella si compiaccia di farmi tenere la descrizione dei connotati personali di essolui, dei quali farò prontissima e riservatissima la partecipazione agli impiegati politici del confine.

di Europa con le parole *Consiglio di Stato*, *Consulta delle Finanze*, *Consigli provinciali*, *Rappresentanze municipali*: peroc-

In questa intelligenza mi raffermo con distinta stima e considerazione
Della S. V. Illustrissima

Porretta 21 Maggio 1847.

Obb. Dev. Servo
ALESSANDRO ZUPPI SAVERI.

Illustriss. Sig. Col. Cav. Direttore
della Polizia Provinciale
Bologna

N. 761 P. R. *Al tergo*

N. 751 P. R. Li 24 Maggio 1847.

Si riscontri che non si hanno nè si potrebbero avere precisi connotati della
persona di cui ec.

Il Col. D. CURZI.

N. 751 P. R.

Al Sig. Governatore di Porretta

Li 27 Maggio 1847.

Illustrissimo Signore

Non esiste in questo dicastero la indicazione dei connotati personali del
Principe Luigi Napoleone Bonaparte, e sarebbe malagevole il poterli con pre-
cisione raccogliere. D'altronde essendo costumanza d'oggi giorno di tenere ora
lunga la barba, ora totalmente rasa, potrebbero essere erronee le indicazioni
che quest' Ufficio potrebbe procacciarsi, e indurre la forza in qualche equivoco
pregiudicevole.

Per la sorveglianza poi che debbe usarsi in cotesto Governo relativamente
alla mentovata persona, può essere facile il risultato più che altrove, atteso il
limitato passaggio di forestieri.

Tanto a riscontro del gradito foglio N. 14 Ris. e passo a confermarmi

Il Col. Dirett. CURZI

Il Commissario per le Legazioni
Pro Legato Pontificio in Bologna

Riservatissima

chè era già nei preconetti di comporre questi corpi di uomini destinati solamente ad approvare tutto quello che il Governo fa-

Polizia N. 151 Sez. P. R.

Eccellenza Reverendissima.

È insorto qualche sospetto di *mene napoleoniche in Italia* e si nomina alcuna persona anche di qui che vorrebbe in ciò implicata. Uno dei corrispondenti in Forlì sarebbe il Conte S . . . o Z . . . del quale gradirei informazione.

Senza entrare in merito della realtà di siffatte voci, è cosa prudente però di usare una cauta sorveglianza, la quale come Ella ben conosce non può essere affidata utilmente nè convenientemente ai bassi agenti della Polizia.

Ove Ella acquistasse qualche notizia in proposito me ne tenga riservatamente informato, ed in questa intelligenza mi pregio di ripeterle i sensi della mia più distinta stima.

Bologna 28 Gennajo 1853.

Il Commissario Pontif. Straord.

G. GRASSELLINI.

A Mons. Delegato Apostolico di Forlì

In atti N. 59 f. P. R.

Connotati del Principe Luigi Napoleone Buonaparte

Âge de trentehuit ans

Taille, un mètre soixantesix centimètres

Chéveux, chatains

Sourcils, idem

Front, moyen

Yeux, gris et petits

Nez, grand

Bouche, moyenne

Lèvres, épaisses

Barbe, brune

Moustaches, blondes

Menton pointu

Visage, ovale

Teint, pâle

Marques particulières. — Tête enfoncée dans les épaules — Épaules larges — Dos vouté — Quelques cheveux gris — En Mai 1846, le Prince ne portait ni moustaches, ni mouche.

cesse, e a passarsi dei medesimi quando a Sua Eminenza il Cardinale Segretario di Stato venisse a noia di compiere, anche per mera formalità, un atto puramente burocratico (1). Non era me-

(1)

PIUS PP. IX.

Ai suoi amatissimi sudditi.

Non appena le valorose armi delle Potenze Cattoliche, le quali con vera filial devozione concorsero al ristabilimento della piena Nostra libertà e indipendenza nel governo dei temporali dominii della S. Sede, vi liberarono da quella tirannide che in mille modi vi opprimeva, non solo innalzammo inni di ringraziamento al Signore, ma fummo eziandio solleciti di spedire in Roma una Commissione Governativa nella persona di tre ragguardevoli Porporati, affinché in Nostro nome riprendesse le redini del civile reggimento, e coll'ajuto di un ministero si avvisasse, per quanto le circostanze il comportassero, a prendere quelle provvidenze, che sul momento erano reclamate dal bisogno dell'ordine, della sicurezza e della pubblica tranquillità. E con egual sollecitudine ci occupammo a stabilire le basi di quelle istituzioni, che mentre assicurassero a voi, diletteissimi sudditi, le convenienti larghezze, assicurassero insieme la Nostra indipendenza, che abbiamo obbligo di conservare intatta in faccia all'universo. Laonde a conforto de' buoni che tanto meritano la Nostra speciale benevolenza e considerazione; a disinganno dei tristi e degl'illusi che si prevalsero delle Nostre concessioni per rovesciare l'ordine sociale; a testimonianza per tutti di non aver Noi altro a cuore se non la vostra vera e solida prosperità, di Nostro moto proprio, certa scienza e con la pienezza della Nostra autorità abbiamo risoluto di disporre quanto segue.

Art. 1. Viene istituito in Roma un Consiglio di Stato. Questo darà il suo parere sopra i progetti di legge prima che siano sottoposti alla sanzione sovrana; esaminerà tutte le questioni più gravi di ogni ramo della pubblica amministrazione, sulle quali sia richiesto di parere da Noi e dai Nostri Ministri.

Un'apposita legge stabilirà le qualità o il numero dei Consiglieri, i loro doveri, le prerogative, le norme delle discussioni, e quant'altro può concernere il retto andamento di sì distinto Consesso.

Art. 2. viene istituita una Consulta di Stato per la Finanza. Sarà essa intesa sul preventivo dello Stato, e ne esaminerà i consuntivi, pronunciando su i medesimi le relative sentenze sindacatorie; darà il suo parere sulla imposizione dei nuovi dazj o diminuzione di quelli esistenti, sul modo migliore di eseguirne il riparto, su i mezzi più efficaci per far rifiorire il commercio, ed in genere su tutto ciò che riguarda gl'interessi del pubblico tesoro.

stieri che le rispettose osservazioni del Cardinale Savelli, punite con la sua destituzione, venissero con qualche clamore a confermare questa verità, cioè che il Governo Pontificio, dispotico per

I Consultori saranno scelti da Noi su note che ci verranno presentate dai Consigli provinciali. Il loro numero verrà fissato in proporzione delle Provincie dello Stato. Questo numero potrà essere accresciuto con una determinata addizione di soggetti che Ci riserbiamo di nominare.

Un' apposita legge determinerà le forme delle proposte dei Consultori, la loro qualità, le norme della trattazione degli affari, e tutto ciò che può efficacemente e prontamente contribuire al riordinamento di questo importantissimo ramo di pubblica amministrazione.

Art. 3. La istituzione de' Consigli provinciali è confermata. I Consiglieri saranno scelti da Noi sopra liste di nomi proposti dai Consigli comunali.

Questi tratteranno gl' interessi locali della Provincia; le spese da farsi a carico di essa e col di lei concorso; i conti preventivi e consuntivi della interna amministrazione: tale amministrazione poi sarà esercitata da una Commissione amministrativa che verrà scelta da ciascun Consiglio provinciale sotto la sua responsabilità.

Alcuni membri del Consiglio provinciale saranno prescelti a far parte del Consiglio del Capo della provincia, per coadiuvarlo nell' esercizio della vigilanza che gl' incombe su i Municipii.

Un' apposita legge determinerà il modo delle proposte, le qualità ed il numero de' Consiglieri per ogni Provincia, e prescritti i rapporti che debbono conservarsi fra le amministrazioni provinciali ed i grandi interessi dello Stato, stabilirà questi rapporti, ed indicherà come e fin dove si estenda su di quelle la superiore tutela.

Art. 4. Le rappresentanze e le amministrazioni municipali saranno regolate da più larghe franchigie che siano compatibili cogl' interessi locali dei Comuni.

La elezione dei consiglieri avrà per base un esteso numero di elettori, avuto principalmente riguardo alla proprietà.

Gli eligibili, oltre le qualità intrinsecamente necessarie, dovranno avere un censo da determinarsi dalla legge.

I Capi delle Magistrature saranno scelti da Noi, e gli Anziani dai Capi delle Provincie sopra terne proposte dai Consigli comunali.

Un' apposita legge determinerà le qualità ed il numero dei Consiglieri comunali, il modo di elezione, il numero dei componenti le Magistrature; regolerà l' andamento dell' amministrazione coordinandola cogl' interessi delle Provincie.

eccellenza, è intollerante di esame, di revisione, di ogni cosa che somigli ad una norma indeclinabile e fondata sulla giustizia; che per lo Stato Romano ciò è noto ab antico, nè dovrebbero ignorarlo i Gabinetti che nel 1831 furono scherniti con l'*era novella* del Cardinale Bernetti, e con tutte le mancate promesse sempre.

Distrutto lo Statuto, e sapendosi anticipatamente quale valore avessero le nuove istituzioni, venne poi a togliere ogni possibile lusinga quell'atto che si osò chiamare *amnistia*, e che fu il programma di una persecuzione decennale senza esempio nella sto-

Art. 5. Le riforme ed i miglioramenti si estenderanno anche all'ordine giudiziario ed alla legislazione civile, criminale ed amministrativa. Una commissione da nominarsi si occuperà del necessario lavoro.

Art. 6. Finalmente, propensi sempre per inclinazione del Nostro cuore paterno alla indulgenza ed al perdono, vogliamo che si dia luogo ancor questa volta a tale atto di clemenza verso quei traviati che furono trascinati alla felonìa ed alla rivolta dalla seduzione, dalla incertezza, e forse ancora dalla inerzia altrui. Avendo d'altronde presente ciò che reclamano la giustizia, fondamento dei regni, i diritti altrui manomessi o danneggiati, il dovere che Ci incombe di tutelarvi dalla rinnovazione dei mali cui soggiaceste, e l'obbligo di sottrarvi dalle perniciose influenze de' corrompitori di ogni morale e nemici della cattolica religione, che fonte perenne d'ogni bene e prosperità sociale, formando la vostra gloria, vi distingueva per quella eletta famiglia favorita da Dio co' particolari suoi doni, abbiamo ordinato che sia a Nostro nome pubblicata un' amnistia della pena incorsa da tutti coloro, i quali dalle limitazioni che verranno espresse, non rimangano esclusi da questo beneficio.

Sono queste le disposizioni che pel vostro ben essere abbiamo creduto innanzi a Dio di dover pubblicare, e che, mentre sono compatibili con la Nostra rappresentanza, appieno Ci convincono poter produrre, fedelmente eseguite, quel buon risultato che forma l'onesto desiderio dei saggi. Il retto sentire di ognun di voi, che anela maggiormente al bene in proporzione de' sofferti affanni, ne porge a Noi un' ampia guarentigia. Ma collochiamo principalmente tutta la Nostra fiducia in Dio, il quale, anche in mezzo al giusto suo sdegno, non dimentica la sua misericordia.

Datum Neapoli in Suburbano Portici die duodecima septembris MDCCCXLIX pontificatus nostri anno IV.

Pics PP. IX.

ria (1). Quel decreto parve anche ai non iniziati negli arcani delle romane perfidie così enorme che alla tribuna francese il Ministro

(1)

NOTIFICAZIONE.

COMMISSIONE GOVERNATIVA DI STATO.

LA SANTITÀ DI NOSTRO SIGNORE mossa all'aspetto delle circostanze da cui rimane attenuata in parecchi de' Suoi amatissimi Sudditi la reità da essi contratta nel partecipare alle turbolenze politiche, le quali tanto afflissero di recente gli Stati Pontificj, e desiderosa di mostrare sempre più la benignità dell'animo Suo veramente paterno, usando del Suo pieno potere a beneficio di tanti travati, forse più sedotti che seduttori, Ci ha ordinato di render noto nell' Augusto Suo Nome quanto si è degnata disporre in analogia all' Articolo 6. del Sovrano Suo Motu-Proprio dato da Napoli il 12 del corrente.

In esecuzione pertanto dei venerati comandi della SANTITÀ SUA ci rendiamo solleciti di pubblicare, a' termini della espressaci mente Sovrana, le seguenti disposizioni.

A coloro che presero parte alla testè cessata rivoluzione negli Stati Pontifici è concesso per degnazione Sovrana il perdono in quanto alla pena, che sarebbe loro dovuta in conseguenza dei delitti politici di cui si sono resi responsabili.

Da questa grazia sono esclusi

I membri del Governo Provvisorio :

I membri dell' Assemblea Costituente che hanno preso parte alle deliberazioni dell' Assemblea stessa :

I membri del Triumvirato e del governo della Repubblica :

I Capi de' Corpi Militari :

Tutti quelli che avendo goduto del beneficio dell' Amnistia altra volta accordata da SUA SANTITÀ, mancando alla data parola di onore hanno partecipato alli passati sconvolgimenti negli Stati della S. Sede :

Coloro i quali oltre i delitti politici si resero responsabili di delitti comuni contemplati dalle vigenti leggi penali .

Col presente perdono non s' intende assicurare la permanenza negl' impieghi governativi, provinciali e municipali a tutti quelli che per la loro condotta nelle trascorse vicende se ne fossero resi immeritevoli. Questa riserva è applicabile ai militari ed impiegati d' ogni arma .

Dalla Nostra Residenza al Quirinale questo di 18 Settembre 1849.

G. Card. DELLA GENGA SERMATTEI

L. Card. VANNICELLI CASONI

L. Card. ALTIERI

Barrot vivamente rampognato per l'appoggio che dava la Francia a tali nefandezze, non potè rispondere se non che sperava non avesse ad esser quell'atto l'ultima parola del Santo Padre. E non fu veramente; che l'esecuzione di quel programma ebbe tale allargamento che le prigioni non bastarono, le quattro parti del mondo furono popolate da esuli romani, e si inviò tanta gente al patibolo che, tranne l'Austria, tutta Europa unita insieme restò al disotto nel paragone di sangue. Qual meraviglia dopo ciò se alla Corte di Roma non fu possibile di tenere in soggezione i popoli che per forza di eserciti stranieri: qual meraviglia se per questo gli eserciti soccorritori prendessero il luogo della spodestata sovranità? Sì, se dal 1815 l'Austria governò lo Stato Pontificio col mezzo del suo ambasciatore a Roma, dal 1849 al 1859 vi esercitò l'azione dispotica col mezzo dei suoi soldati. Il Papa non ebbe nell'Umbria, nelle Marche e nelle Romagne che l'infausto privilegio di fucilare o imprigionare i cittadini risparmiati dagli Austriaci, di imporre gravezze, e di tenere gli stemmi nelle città, perchè gli stranieri potessero credere che v'era un Governo pontificio. Invece esisteva di fatto un GOVERNO CIVILE E MILITARE AUSTRIACO esercitante così dispoticamente la sua azione che faceva eseguire gli ordini ai Commissarii pontificii come se fossero a stipendio della Casa d'Asburgo (1). A leggere i relativi documenti la dignità uma-

(1) Incominceremo con la seguente corrispondenza fra il Card. Antonelli e il Commissario Pontificio di Bologna.

N. 556-52 P. R.

All' I. R. Governo Civile e Militare
Bologna

Li 10 Giugno 1851.

Eccellenza

Non senza rincrescimento ho appreso dall'ossequiato Dispac. dell'E. V. 24 decorso Maggio N. 1132 giuntomi soltanto il 9 corrente come Ella abbia creduto che io mi tenessi passivo in ordine alle disposizioni e notizie che le pia-

na si sente offesa, ed i lettori passandoli in rassegna, non so se con maggiore sdegno o sorpresa, dovranno persuadere a sè stessi che sarebbe meglio, cento volte meglio non regnare che farlo a prez-

ceva di comunicarmi colla riverita sua Officiale delli 3 febbrajo p. p. N. 180 intorno all'omicidio avvenuto in Forlimpopoli in persona di A... R... nel Maggio 1848. Io sono coscienziosamente convinto di aver fatto quanto per me si poteva onde la relativa processura avesse prodotto il desiderato favorevole risultato, essendochè dopo di aver qui chiamato il Sig. Governatore di Bertinoro Avv. Ambrogio Traffili e di aver seco lui concertato le cose pel miglior esito degli atti che io esternai il desiderio fossero assunti e proseguiti da altri impiegati eccettuati quelli che si erano occupati dei primi ec.

Omissis.

Il Delegato Apostolico.

8. Corpo

N. 194-4036-104-41

Sul trasferimento di una intera
Compagnia di Linea indigena
a Forlì

Eccellenza

Da un Rapporto del Comando della terza Divisione Militare Pontificia rilevo il trasloco a Forlì di una Compagnia del 2 Reggimento di Linea, ordinato dall'E. V. per cui col principio del venturo mese avranno luogo diversi movimenti nella truppa indigena.

Abbenchè io approvi lo scopo, cui tendono queste disposizioni, perchè dirette al mantenimento della pubblica sicurezza, *rendevasi ciò non pertanto necessario il previo concerto con questo I. R. Comandante Superiore dell'ottavo Corpo d'Armata, giacchè la stessa E. V. riconoscerà non essere conveniente, che nel territorio occupato dalle II. RR. truppe si effettuino trasferimenti, cambiamenti e movimenti d'interesse compagnie senza la mia cognizione, ed aderimento.*

Mi veggo perciò costretto di richiamare l'attenzione dell'E. V. per simili disposizioni, che intendesse di concertare per l'avvenire. Non posso poi a meno di far presente alla di Lei penetrazione, come sarebbe inopportuna una maggiore concentrazione a Forlì di truppa pontificia, dappoichè questa città, dove sono tanti germi di disordine e di sfrenatezza, male si adatta a mio modo di vedere, a servire di stanza ad una truppa *compresa nella sua formazione*, la quale quindi abbisogna di stretta sorveglianza e della più severa disciplina.

zo di tante umiliazioni. E chi si sente italiano dovrà fremere a vedere che un governo italiano, o, a dir più giusto, dominante in Italia, ed occupante i luoghi dove siedevano i conquistatori del

Le molte diserzioni, e diversi inconvenienti accaduti nel Reggimenti Guardia in conseguenza del contatto con quegli abitanti, giustificano questa mia apprensione. Che le viste di acquartieramento rendessero indispensabile un ulteriore trasloco a Forlì di truppa pontificia, questo non potrebbe portare in verun caso un aumento della medesima oltre la forza di due compagnie. Sono ben persuaso, che l'E. V. applaudirà a questi miei riflessi, e colgo questa occasione per rinnovarle l'assicurazione della mia distinta stima, e considerazione.

Bologna li 31 Gennajo 1852.

L.I. R. Gov. Civ. e Mil.
C. NOBILI.

A Sua Ecc. Rev. Mons. Comm. Pont.
Straor. per le quattro Legazioni
Bologna

Li 3 Febb. 1852.
P. R. D. C. N. 4036.

4036.

105.-41.

Em. Card. Segret. di Stato.

3 febbrajo 1852.

Nel dare esecuzione all'ordine *Ministeriale*, che faceva riunire in Forlì una compagnia di Linea ora frazionata in diversi punti, mai si mancò di darne partecipazione a questo I. R. Comando Militare. Ma della semplice partecipazione non pago, questi si querelò meco del non averne prima riportata la sua adesione; e, quasi permettendo per questa volta di dar corso al progettato movimento, mi avverte di non farne per l'avvenire di nessuna sorta senza sua previa cognizione, e aderimento. Lascio di riportare le ragioni dal detto Comando supposte per l'indicata Ministeriale disposizione, e quelle che adduce per disapprovarle, essendo le prime fuori di verità, e le altre non ammissibili.

Questa è pure una nuova volta, che il Comando I. R. con tanta chiarezza ed imponenza spiega il suo predominio: e confesso, che ne sono stato assai sensibile. Vado a rispondergli per modo che nè la cortesia, nè la dignità ab-

mondo, potesse prostituirsi in tal modo, da abdicare non solo il potere, ma da consegnare ai barbari, agli eterni inimici del nome italiano tre milioni di Italiani. Anzi, orribile a dirsi, i nostri do-

biano a discapitarci, stringendo in brevi termini un'evasione che nulla ponga in essere e conservi libera l'azione tanto del Ministero dell'Armi, quanto della mia Rappresentanza. Ma in pari tempo non posso a meno di non dedurre la cosa a cognizione dell'E. V. significandole, che invece di attenuarsi si **AGGRAVA SEMPRE PIÙ LA DIPENDENZA DELLA PONTIFICIA AUTORITÀ** a quella della militare occupazione, e che rendesi urgentissimo determinare di questa i giusti limiti, affinché non trasmodi a discapito dell'altra la quale alla perfine deve farsi conoscere prevalente, se non vuolsi, che spogliata di sua forza morale presso i suoi dipendenti, che la ravviserebbero, o inutile, o inetta, non consegua mai il primo, e più rilevante scopo colla Pontificia restaurazione.

Per verità, ogni giorno più parmi che si rendano frequenti le occasioni di veder paralizzata la mia azione: e tuttoché il linguaggio della relativa corrispondenza sia sempre pieno della più squisita urbanità, nullameno le sostanziali risultanze stanno in *valutar poco le mie deduzioni*, in **CONCEDER SEMPRE MENO ALLA INDIPENDENZA DELLA MIA GESTIONE**, e specialmente in giudicar sempre con maggiore severità le condizioni politiche di queste Provincie, quando dall'essere realmente di molto migliorate si deduce la convenienza, o di modificare l'indole del Comando, o di circoscrivere il campo alle militari esigenze.

Io non intratterrei l'E. V. su queste spiacevoli contingenze, se presentandosi non lontana l'attuazione del nuovo Regolamento sul modo di stabilire la Pontificia Rappresentanza nelle Provincie, non avessi coscienza ch'essa ben tosto si riconoscerebbe o inconciliabile, o indecorosa ove prima non fosse posto il **RADICALE RIMEDIO ALLA FORZA DI OCCUPAZIONE**, che offre intanto l'inesplicabile assurdo di essere lautamente spesa, e per nulla, o ben per poco a chi ne fa le spese, subordinata.

Qualche altro più grave e più vero inconveniente mi son permesso di tracciare nella qui acclusa riservatissima memoria, che sebbene da vari giorni usciami di penna, pure credeva potermi risparmiare d'inoltrarla; ma ben veggio, che alla mia superiorità nulla devo occultare, perchè, fattasi una giusta idea del vero stato delle cose, ad esso provveda con quel sapere e quella prudenza, che è tutta propria di Lei. Quel che non ottengo colle mie deduzioni e colla mia fermezza, dovrassi pure ottenere col concorso di un'azione superiore, a cui non è negata l'efficacia per vie ministeriali, che non si possono decisamente eludere.

cumenti mostreranno che se la Corte di Roma lasciò al potere austriaco la parte che nelle esecuzioni capitali fa il carnefice, si riservò quella più umile che fa il suo ajutante. Ed infatti noi tro-

Intanto l'aver resa attenta di tuttociò l'E. V. Le porgerà nuovo argomento per conoscere come, e quanto stiami a cuore il vero interesse e la vera dignità del Pontificio Governo: nè chi dovrà succedermi potrà disconoscere la mia premura per togli a tempo da questo seggio le spine più acute, e quanto può compensarlo nel difficile laboriosissimo incarico ec.

G. BEDINI

4036.

106-41

All' I. R. Gov. Civile e Militare Bologna.

Il Ministero delle Armi che con reiterati uffici inculcava il movimento della poca Linea che va a stanziarsi in Forlì, forse meraviglierà forte alle deduzioni, che l'E. V. si è compiaciuta significarmi colla pregiata Nota N. 194: ed io astenendomi dall'esternare in proposito qualunque opinione per consuetarla a quella della mia superiorità, mi farò un pregio di riassumerne seco Lei l'argomento, quando la mente della medesima mi sarà fatta di qualche guisa palese.

Del resto QUANTO È DI CORTESE nella sullodata Nota mai poteva sfuggire alla mia riconoscenza, e ravvisandolo tutto proprio della sua connaturale urbanità, passo a rinnovarle con più sentito piacere i sensi della mia distintissima considerazione.

G. BEDINI

107-41.

3308

Riservatissima.

Illustriss. e Rev. Signore

Son ben da lamentarsi i fatti, che V. S. Illustriss. e Rev. mi rappresenta col suo foglio N. 4036 R. e con la contemporanea MEMORIA RISERVATISSIMA. Comprendo chiaramente la forza di CERTE ESIGENZE, CHE VANNO A DISCAPITO DELLA LEGITTIMA AUTORITÀ COSTITUITA; l'impressione, che producono nell'animo degli amici del Governo, e come ne traggono profitto gli avversari. Non posso quindi encomiare abbastanza le sagge sue riflessioni, e non dividere con esso Lei il desiderio di vedervi stabilmente apprestato un rimedio. LE PRESENTI CIRCOSTANZE PERÒ SI OPPONGONO, NÈ SI OFFRE, ALMENO PER ORA, ALTRO MEZZO, CHE VALGA A CONSEGUIRE IL GIUSTO FINE. Anche qui, sebbene vi sia la presenza del Sovrano, e DIVERSA LA NATURA DELLA MILIZIA ESTERA, nondimeno si esige la più delicata prudenza, e

viamo qualche volta che i governatori pontificii si lamentano dell'operare *più che dispotico* dei generali austriaci perchè era a detrimento del dispotismo clericale (del quale si sarebbe voluto il

circospezione per l'unità dell'azione, nè sono mancate circostanze di disguido. PERSISTENDO QUINDI L'ATTUALE STATO DELLE COSE, MI È D'UOGO ECCITARLA A PROCEDERE DI CONCERTO CON L'AUTORITÀ MILITARE AUSTRIACA, ed evitare qualsivoglia urto, *che potrebbe porci in grave imbarazzo.*

Con sensi della più distinta stima mi confermo

Di V. S. Illustriss. e Rev.

Roma 10 febbrajo 1852.

Servitore

G. ANTONELLI

Mons. Bedini Commiss. Straord. Pontif.

Bologna.

Alla relativa posizione d'ordine
MIGNANI.

Li 17 Febb. 1852

N. R. D. C. N. 4056

*Lettera indirizzata a una Signora di famiglia
distintissima di Romagna, dal Cardinale Luigi Amat.*

Illustriss. Signora

Rilevo con dispiacere dalla pregiat. sua del 25 p. p. mese l'arresto del suo figlio *eseguito per ordine del Comando Austriaco.* Sebbene V. S. mi dica che il processo sia stato respinto in Roma, non posso sul momento prenderne notizia trovandomi in Palestrina; ma benchè lontano da Roma, cercherò d'informarmene, e, potendo, non mi ricuserò di giovarla. La prevengo peraltro che *Roma non s'ingerisce nei giudicati degli Austriaci, lasciandone loro tutto l'andamento e l'esito.*

In tale intelligenza, e nella lusinga di poterle partecipare, ove mi sia dato, una qualche consolante notizia, passo con ogni stima a rafferarmi

Palestrina 6 Ottobre 1856.

Servitore Vero

L. Card. AMAT.

monopolio), ma non ci avvenne mai di imbatterci in una parola che significasse pietà verso le vittime diseguate o immolate.

Le sentenze capitali non fanno mai ricordo della legge pontificia sotto la quale vivevano i sudditi di Sua Santità, si ignora il nome

« Il Generale Gorzkowski oltre la qualifica di Comandante (dice Monsignor Bedini) aggiunse l'altra di GOVERNATORE CIVILE E MILITARE . . . sicchè COLLA DENOMINAZIONE L'EFFETTO CHE NE DERIVA FU SIN QUI IN PRATICA . . . Mi parve il momento di abbandonare nel carteggio ufficiale (quel titolo); e da qualche settimana indirizzandomi all' I. R. Comando dell'ottavo corpo d'armata pretermisi d'aggiungere GOVERNATORE CIVILE E MILITARE. Ben presto il Sig. Tenente Maresciallo Conte Nobili mi ha chiamato non già a giustificare l'omissione, ma INGIUNSE ORDINI OPPORTUNI A TOGLIERE QUEST'IRREGOLARITÀ. (Vedi Parte I. p. 272).

Il Comandante della Gendarmeria Pontificia scrive al Delegato della Provincia *« Partecipo all' E. V. R. che PER SEGRETO ORDINE DI S. E. IL TEN. MARESCIALLO DEGENFELD Governatore Civile e Militare ingiunsi al Capitano V. lo arresto dei Forlivesi N. N. che venne perfettamente eseguito dal prefato capitano: e non prima mi feci a rappresentare la cosa all' E. V. R. perchè sotto la mia responsabilità L'ORDINE MEDESIMO NON DOVEASI PALESARE CHE DOPO ESEGUITO (p. 284) — Il Governatore di Rimini negò ad una donna di entrare nelle prigioni per visitarvi un detenuto. Il Comando Austriaco saputo accordò subito questo permesso senza veruna mia intelligenza dice il Governatore: e soggiunse « TALCOTE CONTEGNO PIÙ CHE DISPOTICO può dare a serie conseguenze ec. (p. 286)*

Nel 1852 il Comando Austriaco dichiarava nulli tutti i passaporti pontificii, se non fossero muniti del visto tedesco, e se l'individuo non si recasse personalmente al comando (p. 288).

Il Vescovo di Cesena domandava di avere nell'Episcopio qualche arma per difendersi dai malandrini. Monsignor Commissario Pontificio gli risponde che il general Thurn non ha voluto accordare questo permesso (p. 269 270).

Il Governatore civile e militare general Monziani dà *partecipazione* per sua notizia al Commissario di Sua Santità di aver condannato l'avvocato Morosi GOVERNATOR PONTIFICIO di Cesena alla multa pecuniaria di scudi cento, ed all'arresto di quattro settimane in caso d'insolvibilità; ed il comune di Cesena ad una multa di scudi *quattrocento* (P. I. p. 119 120 121 122 123.). *« Io incarico (dice il generale Strasoldo) l' I. R. comando della esecuzione di questa imposta, con l'avvertenza, che se l'Avv. Morosi entro due giorni non avrà soddisfatto la sua imposta possa arrestarsi o fare escortare costà senza il minimo indugio. La Comune dovrà depositare l'imposta a quell' I. R. Comando entro quat-*

dei giudici, le forme dei processi non sono note neppure ai designati alle condanne, si applicano leggi tedesche, si leggono spesso gli atti in lingua alemanna, ed il pubblico non riceve altra notizia che quella della sentenza e della esecuzione. E il Governo pontificio

tro giorni, cominciando da quello d'intimazione; in mancanza di ciò dovrà essa pure sì per i quattro giorni spirati, come per i seguenti, pagare la tassa d'esecuzione alla truppa; per ogni soldato lire 1 austr. per un tenente lire 9, per un primo tenente lire 12, per un capitano lire 15 giornalmente ».

Il Card. Antonelli, in proposito di una multa inflitta a Rimini scrive a Monsignor Bedini « *Mi vado subito ad adoperare per vedere SE È POSSIBILE di far cambiare le disposizioni del Feld-Maresciallo »* (Ivi. p. 138).

Il Teatro dell'opera (riferisce il Commissario Bedini) *continuò ad agire anche la settimana di Passione SENZA CHE NE FOSSI NEPPURE INTERPELLATO, siccome già negai per mia parte il permesso della sua apertura in quaresima* (Ivi p. 211).

Derubata una staffetta militare nel territorio di Forlì, il Generale di cavalleria Gorzkowski impone una multa di tremila scudi alla città se non consegna immediatamente i malfattori (248 e seg.). La multa è pagata, e il Governo pontificio lascia derubare la città dai suoi alleati.

Il Comando austriaco arresta un ufficiale pontificio, poi lo libera, senza che il rappresentante di S. Santità nelle Romagne ne sappia la causa (256). In un dispaccio di M. Grassellini legato della S. Sede nelle Romagne si legge « *Fra le notizie che mi pervengono dalla città di Faenza, mi è stato partecipato dal Delegato Apostolico della provincia, come il comandante la forza austriaca in quella città ABBA DI PROPRIA AUTORITÀ IMPOSTO AL GOVERNATORE della medesima che fosse sospesa la estrazione dei cereali, e la vendita fuori della stessa città di Faenza. Non potrà sfuggire al savio giudizio dell' E. V. quanto possa divenire inconveniente e pericoloso che i singoli comandanti delle stazioni militari NELLE CITTÀ PONTIFICIE ASSUMANO A SÈ LE DECISIONI DI COTALI ORDINI E LE IMPONGANO AI GOVERNATORI ED ALLE MAGISTRATURE* (258).

La notificazione pubblicata in Ancona il dì 8 Giugno 1850, gli apparati per determinare la competenza nei giudizi criminali e l'esercizio della polizia, le istruzioni trasmesse dal Governo civile e militare il dì 22 febbrajo 1850, l'intervento del General Gorzkowski sul personale dei rami politici e postale (pag. 262 a 268), mostrano che gli Austriaci a grado a grado andavano in dritto e in fatto a prendere il luogo della sovranità negli Stati Romani.

Le sentenze capitali e le altre dei giudizi statarii, che sederono dal 1849 al 1857, non accennano mai alla legislazione pontificia, nè un solo cittadino

che fa in presenza di tanti atti di dispotico arbitrio? Protesta innanzi al mondo della violata libertà del Governo, dell' usurpazione straniera, della perduta indipendenza? Invoca forse l' esempio dell' armata francese, la quale non si arrogava altra prerogativa tranne

degli Stati Romani o suddito di Sua Santità sedeva fra i giudici (Parte II. pag. 1 e segg.).

Può dirsi, senza esagerare la verità, che gli Austriaci facevano ogni giorno un passo per ispodestare il Governo. Non si trattava solo di provvedere all' ordine materiale, ma a tutte le branche della macchina sociale; e quindi ad ogni pagina dei nostri documenti troviamo che questi così detti protettori, ma che erano in verità dominatori armati, non facevano che sottoporre ad amaro sindacato tutte le azioni dei così detti rappresentanti pontificii, ed affettando per essi il più grande disprezzo, ne invadevano tutte le giurisdizioni. Un bel giorno veniva loro in capo di farla da censori nei giornali periodici? ed eccoli scrivere a Monsignor Commissario che « *Il dritto di quest' I. R. Governo civile e militare di domandare rapporto al consiglio di Censura sopra qualsiasi giornale che viene distribuito nelle Legazioni si appoggia alla notificazione 26 maggio 1849* », e con ciò eccoli i procuratori del Maestro dei Sacri palazzi, e proibire perfino giornali del regno Lombardo-Veneto (Parte I. pag. 279).

Tenta per esempio il supremo reggitore della S. Sede di regolare con notificazione i divertimenti del Carnevale? ed ecco il Tenente Maresciallo Nobili avvisarlo di non prendersi più, senza previo concerto, simili licenze poetiche (Ivi p. 281). Un altro giorno il Preside delle Romagne riceve da Forlì la seguente lettera « *Questa mattina il comandante le I. R. truppe mi ha fatto intendere che prenderà la soprintendenza delle carceri. Lascio andare le minacce di carcerare me e tutti i miei agenti, e taccio pure che egli non ha voluto intendere nulla di regolamenti, di contratti, di ordini della superiorità governativa* » (Ivi. p. 282 283) !!!

Il pro-vicario generale del Vescovo di Forlì ed i padri Gesuiti dimoranti in quella città, si rivolsero al Delegato pontificio implorando misure più opportune per la conversione dei condannati a morte, essendo quasi impossibile in tre ore di disperazione prepararsi al passo estremo con sincera e pronta penitenza. Il Delegato rispose « *vedo assai difficile di superare le difficoltà che si frappongono ai giusti desiderii di Lei e del prefato padre Rettore, imperocchè LE II. RR. MILIZIE AUSTRIACHE SONO SCRUPOLOSISSIME NELL' OSSERVANZA DEI LORO REGOLAMENTI D' ISTITUTO* » (Parte I. p. 270 271). Pare quindi che il Governo di S. Santità, permettendo la strage di tanti suoi sudditi, non fosse neppure padrone di provvedere alla salute delle anime!

quella di tutelare l'ordine pubblico? No: tutt'altro: deplora la mostra che facevano gli Austriaci di esercitare la sovrana autorità; ma per il resto consigliava gli amici a raddoppiare il rigore; ed a quest'ultimo fine il sacrificio della sua dignità non era troppo! La Corte di Roma credeva sempre di trovare un grande compenso nella forza brutale esercitata da lei a gara coi barbari a carico degli infelici cittadini degli Stati Romani.

Se si avesse a cercare perchè i Generali austriaci facessero pagare alla Corte di Roma a così caro prezzo di oro e di umiliazioni la recuperata corona, noi dovremmo rispondere che la Corte di Vienna avendo sempre anelato ad impadronirsi delle belle provincie romane, era troppo interessata a coprire d'obbrobrio e di

Finalmente su quest'argomento della perfetta dipendenza del Governo Pontificio dall'Austriaco per tutto il tempo dell'occupazione, io non vorrò più trattenermi, riportate che abbia le seguenti parole di Monsignor Commissario della Santa Sede « *L' I. R. Governo civile e militare nell'accennata doppia qualifica si è ingerito talvolta nelle attribuzioni spettanti esclusivamente all'autorità Governativa. Quello però che è osservabile si è che DEL SUO ATTRIBUTO DI GOVERNO CIVILE SE NE VALE SOVENTE PER COMMITTERE ATTI CHE SONO IN CONTRADIZIONE COLLA STESSA AUTORITÀ PONTIFICIA GOVERNATIVA, E CHE ALLA MEDESIMA RECHINO ONTA ED UMILIAZIONE. In un dispaccio del comando militare si legge « Nella mia qualità di Governatore civile e militare non potrei deviare da un provvedimento (il teatro in quaresima) da me ritenuto necessario per vista di polizia, IN ONTA AL DIVIETO DEL MINISTRO DI ROMA DAL QUALE IO NON DIPENDO (p. 476). La polizia di Bologna dispose la partenza di tal Angelo Fasignani: egli essendosi rivolto al comando militare, questi ORDINÒ alla polizia di Bologna di concedergli il permesso di rimanere (p. 476).*

« *V. E. R. non potrà a meno di ravvisare nell'operato dell' I. R. Comando UNA DECISA ARROGAZIONE DEL POTERE POLITICO. . . . Ora non è una domanda, ma UN DECRETO, DECRETO CHE DIVIENE TANTO PIÙ INGIURIOSO ALLA RAPPRESENTANZA PONTIFICIA, in quantochè ingerisce discredito presso gli amministrati* » (p. 473).

Il Card. Antonelli, a queste notizie si riserbò di esaminare attentamente le cose, (p. 476) le quali rimasero nello *statu quo*; e tanto, che dopo pochi mesi (dal Marzo all'Agosto 1850 — vedi p. 472) domandava con lettera notizie sulle usurpazioni degli Austriaci, come se nulla ne sapesse!!!

scredito un Governo odiato dai sudditi, incapace di guadagnarli con sapienza governativa, con mitezza cristiana, con omaggio alla ragione e alla civiltà. Procedendo quindi la Corte Romana ad occhi chiusi ad una reazione frenetica non poteva ricevere che incoraggiamenti, e l'Austria, protettrice armata, sotto sembianza di beneficio, perdeva il beneficato. La storia è là per darci ragione; perchè l'Austria, in politica, non conosce gratitudine, e lo mostrò alla Russia nell'ultima guerra d'Oriente; e quando si tratta di allargare l'impero, non si sgomenta molto al pensiero delle scomuniche. Infatti Ferrara e Comacchio erano fra gli Stati della Santa Sede, ed in onta delle proteste e degli anatemi, guarnigioni austriache vi hanno tenuto stanza fino al 1859: e in quest'ultimo decennio particolarmente il Delegato pontificio di Ferrara trattava i Generali austriaci con tale cordialità, che niuno avrebbe pensato che essi fossero gli agenti perduti di un imperatore scomunicato. La parte dello Stato di Ferrara posta al di là dal Pò, diventò Stato Veneto a beneficio dell'Austria; ed il Papa pare che se ne sia dato pace. Fu il Monarca austriaco che nel 1814 offerse la Marca d'Ancona a Murat a patto di soscrivere alla coalizione. Alle conferenze d'Udine, dopo la pace di Tolentino e alle conferenze di Selts l'Austria chiedeva le Legazioni per sè. Poi si sforzava ad ottenere l'intero Stato Romano. Poi si provò a smembrarlo facendo portar la parola alle Corti di Torino e di Napoli: indi si adoperò a fare assegnare in sovranità a Ferdinando III le Legazioni. Nei negoziati di Praga l'Austria tornava nuovamente all'assalto, ed una volta ancora si maneggiava per aggiungere al suo il Monarcato pontificio, facendosi a disseppellire tanto il titolo di Re dei Romani, che quello di imperatore ereditario. E, venuti falliti tutti questi tentativi, si beò almeno dell'occupazione nel 1820, nel 1831, nel 1849; e quest'ultima volta nutrì la speranza di non perdere la preda, con l'esercizio più che reale della sovranità, della quale lasciò solo il nome all'alleato che veniva a difendere! Questo è certo, che la Corte di Roma perseverò nel suo acciecamiento, sorda

ai consigli d'Europa del 1851 al 1859, per solo eccitamento del Gabinetto di Vienna. E se questo non era, forse si sarebbe riformata, e non per conversione, ma per necessità avrebbe facilmente camminato coi tempi, e si sarebbe salvata, senza far giungere quest'ora nella quale ad ogni concessione udrebbe quella fatale risposta: *è troppo tardi*: senza dare al mondo l'infausto spettacolo di chiamare col nome di religione un potere terreno.

E fosse pur tutto! Non fu solo il potere temporale che cessò per la Santa Sede nelle provincie occupate dagli Austriaci, ma anche una parte dello spirituale perdè la sua libertà d'azione. I Vescovi furono obbligati a sottoporre tutti i loro atti da pubblicare, ai Generali tedeschi! e le sacre processioni non poterono più aver luogo senza il permesso del comando militare. I Documenti che si leggono stampati nella Parte prima pag. 506, 507 ne fanno fede. Tutti i Vescovi, che hanno declamato a favore del potere temporale del Papa, resteranno certamente confusi vedendo che prima dell'ultima guerra il regime temporale, anzichè procurare indipendenza, procacciava servitù al Santo Padre senza lasciargli libertà d'azione neppure nello spirituale!

Se per una parte, come dicevamo, ci sentiamo compresi di vergogna per quel Governo stesso che era costretto a subire tanta vergogna da un Governo prepotente, e che solo anelava ad umiliare e saccheggiare l'Italia, per l'altra sappiamo che il sopportare ogni ingiuria era per la Corte di Roma come una condizione di esistenza. Un Governo fondato sulla immoralità e sull'ingiustizia, è naturalmente senza forza, ed impotente a tutto, perchè non ha e non può avere sostenitori ed amici « DI FORZE PONTIFICIE SULLE QUALI POTER CONTARE NON SE NE HA ASSOLUTAMENTE » scrive Monsignor Commissario delle Romagne al Card. Antonelli « OLTREDICHÈ IL MALE NON È SOLAMENTE DA RIPARARSI NEI CAPI LUOGHI DI PROVINCIA, QUANTO E MOLTO PIÙ NELLE CITTA' SECONDARIE E NELLE GROSSE BORGATE. È doloroso il dover soffrire la impunità de' malvagi per difetto di mezzi a colpirli; nè vale l'eccitare i magistrati, che resa inef-

ficace la loro azione, o si RICUSANO ad agire energicamente, o sono pronti a dimettersi. Convinto della necessità di provvedere di qualche guisa al bisogno, ho creduto indirizzarmi a S. E. il Sig. Feld Maresciallo Conte Radetsky per pregarlo a disporre che in ciascuna provincia sia stanziata una forte guarnigione. Si persuada V. E. R. che ALL' INFUORI DI QUESTO TEMPERAMENTO È VANO OGNI STUDIO PER LA RESTAUZIONE DEL GOVERNO sopra basi d'ordine e di sani principii » (Parte I. pag. 175 176).

Così il Delegato di Ferrara non poteva dissimulare che i mezzi di subalterna azione non corrispondono ai bisogni: la gendarmeria è poca di numero; la forza di linea, benchè numerosa, **NON ISPIRA IN PARTE LA MENOMA FIDUCIA IN QUANTO A POLITICA, e, ciò che è sommo male, vi hanno UFFICIALI E SUBALTERNI GRADUATI ASSOLUTAMENTE E GRAVEMENTE SOSPETTI** (Ivi p. 184).

I miei rapporti (scrive il general Strumltz) confermano il tristo stato in cui trovansi gli amici dell'ordine e del legittimo potere... Tutti sono d'accordo che IL GOVERNATORE D' IMOLA eserciti i suoi poteri a danno del pubblico ben essere (186).

Può dirsi singolare la seguente deliberazione di Monsignor Rossi Delegato di Ravenna del 26 Dicembre 1856 « *Potrà il Giorgini cercarsi altrove il sostentamento, massime perchè QUI I SORVEGLIATI SONO IN TANTO NUMERO, che l' aumentarli sarebbe sempre più gravoso per la gendarmeria* » (204).

Quando ad ogni avvenimento vicino o lontano un Governo è costretto a tremare per la propria esistenza, può veramente dirsi che sia un Governo? I Delegati di Forlì e di Ravenna scrivevano a Monsignor Bedini, manifestando i proprii timori: che faceva il capo del Governo allora? Eccolo « *Mi affretto a mandare (scriveva al General Gorzkowski) all' E. V. nel loro originale due rapporti a me trasmessi dai Delegati di Ravenna e di Forlì. Io non ho bisogno di aggiungere parole per far conoscere la costernazione ed il pericolo delle famiglie e dei paesi e la grave ap-*

preensione in cui entrerebbe lo stesso Governo, se non potesse contare sopra forze atte al presidio dell'ordine, della tranquillità, della sicurezza nelle proprietà e nelle vite dei cittadini. Ma NELLE FORZE DI QUESTE II. RR. TRUPPE SI DEVE BENE A RAGIONE NUTRIRE FIDUCIA PIENA ED INTERA » (p. 176 177).

I Generali Austriaci, in presenza di tanta corruzione di tanta bassezza, e di tanta insufficienza nei governanti romani, divennero ogni giorno più arditi; e taluna volta andarono al di là di tutte le convenienze. Per esempio il dì 14 Agosto 1849 il Governatore civile e militare scriveva così « *l'Eminentissimo Cardinale d'Imola volendo attribuire i delitti che si rinnovano, alla salutarissima misura del generale disarmo, non riflette alla gravissima responsabilità che pesa sul suo clero PER LA TRASCURATA EDUCAZIONE MORALE E RELIGIOSA di una generazione che contiene tanti germi di corruzione e di delitti* ». Noi non sappiamo se l'ardito generale pensasse, mentre scriveva quelle parole, che se fosse stato vero che l'educazione morale e religiosa non avesse richiamato le cure episcopali e quelle del clero imolese, la responsabilità non sarebbe pesata sul Card. Baluffi, ma su Papa Pio IX che appena da tre anni aveva cessato d'esser Vescovo d'Imola, dopo avere lungamente occupato quella sede. Ma, lo ripetiamo, non erano i generali austriaci, che sapessero temperare le parole e le opere innanzi al governo dei preti.

Si penserebbe mai in Europa che i delegati del potere clericale vendessero non solo il proprio onore, ma anche quello dell'armata? Essi pregarono a mani giunte i proconsoli militari dell'Austria a voler comprendere nei giudizi statarii i soldati pontificii! Perchè? Perchè temevano di restar senza esercito, talmente confidavano nella devozione e nella disciplina dell'armata!!! A tanta viltà non è meraviglia se gli austriaci considerassero i prelati e governatori della Corte Romana come gli uomini più spregevoli della terra! Il General Gravert rispondeva « *La diserzione è un delitto puramente militare, e non può mai essere oggetto*

e materia per questo giudizio statario, e dovrà perciò essere giudicato colle leggi militari pontificie » (Ivi p. 278). Così, il governo restaurato, per rendere onore al principio della libertà personale, avrebbe voluto che gli oziosi o i sospetti venissero a viva forza incorporati nell'armata austriaca: ma il Maresciallo Radetski rifiutò sdegnosamente (PARTE I. p. 166 180 181). Assuefatti come siamo ad essere testimonii di tante enormità, simili tentativi non ci recano stupore, ma dolore.

A bene considerare, il Governo Pontificio si era messo in tale condizione da apparire ai suoi protettori, quasi spettacolo d'invalidità e di barbarie; perciocchè non rare volte i generali tedeschi erano costretti a cancellare, in nome dell'umanità e della giustizia (!) le feroci enormezze dei governatori romani (1). I quali per lo più si

(1) Un tal Francesco Venturi era arrestato per ordine del Governatore di S. Arcangelo; il quale si sforzava a mostrarlo reo, e a volerlo consegnare al giudizio dei Tribunali militari tedeschi. Ma visto e considerato ciò che era dell'argomento, *quest' Imp. Real Governo Civile e Militare ordina che venga tosto messo in libertà* (Parte I. p. 275 276.)

Nella città di Jesi vollero gli abitanti suffragare le anime dei loro concittadini, morti combattendo a Vicenza, con Messa solenne. L'atto religioso trasformato dalla polizia in dimostrazione politica, furono puniti con la pena del bastone, e con multe pecuniarie non pochi degli intervenuti, e fu compilato un processo per questo. Il Governatore pontificio fece, fra molti, cadere la pena su tre cittadini che in quel giorno neppure erano in Jesi. Il Comandante austriaco ne scrisse lettera di rimprovero al Governatore, e ordinò che fossero restituite le multe perceute. Parte II. p. 610 611.

Il General Marziani trovando nel forte Urbano detenuti che appariscono in tutti i rapporti come arrestati alla disposizione del Governo militare e civile, mentre gli stessi furono già carcerati per delitti commessi nel tempo passato, si ricusa di giudicarli. Quindi aggiunge che *gli arresti eseguiti per precauzione non debbono durare in perpetuo*. Parte I. p. 142 143.

Una famiglia di agricoltori nella provincia di Ravenna riceve moribonda la moglie di Garibaldi, la quale dopo dodici minuti era cadavere. I fratelli Ravaglia che accolsero la donna agonizzante, e per soprappiù gravida di sei mesi, furono arrestati dal delegato di Ferrara. Il Governatore austriaco li mandò a liberare per avere agito per sensi di umanità! Parte II. p. 609-10.

giustificavano con tali argomenti che basterebbero per escludere da ogni reggimento simili uomini. Infatti Monsignor Commissario Pontificio delle Legazioni, rimproverato dal General Marziani perchè volesse consegnare a giudici austriaci cittadini non sottoposti a giurisdizione militare, e perchè facesse durare oltre la discretezza la pena del *carcere per precauzione*, adduce le scuse più scandalose in risposta. Dice di tenerli in prigione *perchè furono INUTILMENTE PROCESSATI! PERCHÉ SEPPERO TROVARE FALSE COARTATE! perchè, scontata la pena, diedero a TEMERE di loro perversa condotta*. Con che il Preside delle provincie diventava tribunale di cassazione, e giudice fuori di legge, e puniva gli uomini perchè erano stati puniti un'altra volta! Aggiunge il degno prelato che i *sospetti* di avere incendiato gli stemmi pontificii dovevano essere processati da giudici specialmente scelti dal superiore Governo, e giudicati dalla Sacra Consulta: come se il così detto decreto di amnistia fosse applicabile nella Cina!

Pare che l'immoralità si allargasse dal tronco ai rami con quell'armonia ed uniformità che sarebbe stata desiderabile in senso opposto. Gli agenti di Polizia erano d'accordo coi malfattori (1). Si

(1) *Gli agenti di Polizia, per essere stati per lo passato associati ai malfattori, e oggi in piena intelligenza con loro, non presentano alcuna fiducia di loro cooperazione Ho ordinato di arrestare gli agenti di polizia e di tenerli a disposizione del sullodato sig. Generale austriaco, quando non agiscano con premura e fedeltà. LOVATELLI DELEGATO DI FORLÌ p. 40.*

I veglianti si scelgono da una classe di gente che non merita la menoma fede, che pagati meschinamente non potrebbero vivere col loro salario, e devono pensare di sostenere le loro famiglie con mezzi non lodevoli. È perciò che non sorprende la voce pubblica che li dice in lega coi ladri. RAPPORTO DEL MARESCIALLO. TUCAN p. 45.

Il Governo lascia per veglianti e per agenti o degli svergognati, o dei vecchi poltroni, o degli ubriacconi. MONSIGNOR ROSSI DELEGATO DI RAVENNA p. 51.

Gli impiegati di Polizia che si trovano in azione non ispirano quella fiducia che il soggetto richiede. MONSIGNOR BUDINI p. 102.

Un agente governativo attribuisce l'uccisione d'un commesso di Polizia all'uso che hanno questi tali di *menare spesso volte le mani senza misura* p. 111.

tentò di avere una *guardia urbana* ma non parve che il Governo se ne potesse fidare, ed il medesimo avveniva per gli altri corpi militari (1), e, incredibile a dirsi, per gli stessi Governatori (2).

Il Maresciallo Thurn rimprovera acerbamente la polizia pontificia, perchè i ladri lasciarono sul luogo del delitto un mantello; e la polizia o qualche giovane impiegato nel criminale vi sostituirono un cencio non riconoscibile p. 172.

Gli agenti della polizia conducono i cittadini ai furti, e il Presidente del tribunale di Bologna ne fa protesta e relazione al Governo. Parte II. p. 602 a 604.

Gli stessi agenti estorcono dichiarazioni con torture, suggestioni, tormenti, e in una celebre sentenza Bolognese se ne fa terribile protesta. Parte II. p. 600 a 602.

(1) *In quella guardia urbana si sono chiamate persone assai esaltate.* LOVATELLI DELEGATO DI RAVENNA p. 40.

Colle guardie urbane si accerti che poco o nulla si può ottenere. Idem p. 41.

Il servizio delle truppe pontificie è nullo. La guardia forense sebbene posta in attività non esiste. MARESC. THURN. p. 46.

Il Corpo dei Veliti è in parte demoralizzato, in parte diminuito. MARESCIALLO THURN p. 46.

È ben doloroso il pensare che mentre il Governo si dispendia in tanti soprassoldi alle truppe mobilitate non consegue poi l'effetto di garantire le strade. MONS. BEDINI p. 49.

La linea disconosce il grado e l'autorità del Gendarme, il quale spesso volte è costretto a cedere al volere del soldato di linea, se non vuole essere battuto, come si è pur troppo verificato. COMMISSARIO DI BOLOGNA p. 50.

La truppa di linea, sperperata negli appostamenti, si rifiuta ai servizi più importanti e non può essere invigilata dai proprii uffiziali che oziano. IDEM.

La truppa di linea pontificia, seminata qua e là, non fa che demoralizzarsi, e demoralizzare i contadini ove dimora. MONSIGNOR ROSSI DELEGATO DI RAVENNA p. 51.

È contegno vergognoso quello della truppa papale. IDEM ivi.

Scuota quest'incertissima e indisciplinatissima truppa pontificia. IDEM ivi.

Il corpo de' carabinieri è così demoralizzato che non ispira fiducia. MONSIGNOR COMMISSARIO DELLE ROMAGNE.

Della fedeltà della truppa di finanza vi sarebbe a dubitar molto. CARD. MASSIMO p. 44.

(2) *Non posso molto fidarmi di quel Governatore Restano i Governatori. Dalle osservazioni riservate ravviserà che alcuni non presentano per più rapporti la fiducia del Governo.* LOVATELLI DELEGATO DI RAVENNA p. 110.

Il governo del Card. Antonelli, rinnegato dai popoli, disprezzato da quelli che dicevano difenderlo forse per distruggerlo e prenderne il luogo, si adoperava a vivere con tutti i mezzi, meno quelli consigliati dalla morale e dalla ragione. Così in luogo di pensare a lavori pubblici, all'insegnamento, e a tutte quelle istituzioni che valessero a migliorare la società; invece di premiare e promuovere le industrie, di moralizzare la Polizia, di dar soddisfazione ai giusti desiderii dei popoli, di studiarne tutti i bisogni, il Governo s'affaticava a cercare regioni transatlantiche per deportare sudditi avversi al regime papale, ovvero oziosi, o delinquenti. « *Per le vie diplomatiche (scrive il Commissario governativo di Bologna) sarà da richiedersi alcun trattato per aver modo di deportare que' perversi che rotti a tutti i vizii ed ai più crudeli DELITTI CONTRO GLI ORDINI DELLO STATO ec. Il luogo da prescegliersi sarebbe l'America settentrionale, giacchè nella meridionale fu fatta una contraria esperienza (pag. 175 176).* Così il Comandante della Gendarmeria a Faenza suggeriva « *In data del 12 Dicembre 1853 io scriveva a S. E. R. Mons. Commissario straordinario, che se non si mandavano oltremare almeno 200 individui non si sarebbe posto un freno ai facinorosi; e se verbalmente conveniva con V. E. che giovava asportarne anche 300 per ridonare la pace a questa città, era perchè io volgeva in mente essere questa la sorte di Faenza, ed anzi convengo ancora che meglio sarebbe di toglierne un 400 (Parte I. p. 205).* È da notare che mentre il capo della gendarmeria faceva questo nefando progetto, pendevano in Faenza stessa 427 processi, come appare dalla terribile lettera del Governatore Meraviglia (p. 42 43) e dalla relativa Statistica (P. II. p. xxxi e seg.).

Il Governatore d'Imola esercita i suoi poteri a danno del pubblico benessere.
TEN. MARESC. STRUMLTZ. p. 186.

Farà un aere ammonizione al Governatore d'Imola che tradendo il proprio dovere ec. MONSIGNOR SAVELLI MINISTRO DELL'INTERNO p. 187.

Non sono le deportazioni, non sono gli esilii, non sono le repressioni di sangue che possono arrestare il corso della civiltà, le aspirazioni dei popoli verso un migliore avvenire. Converrebbe lasciar vuote non le città ma gli Stati.

L'antipatia universale delle provincie romane verso la Curia del Vaticano dipende da troppe cagioni. La mala fede con cui questa si piegò allo statuto rappresentativo per revocarlo, la viltà con la quale prostituì l'indipendenza dello Stato allo straniero, l'ostinazione con la quale respinse i consigli della Francia ed ogni suggerimento di mitezza e di progresso, la ferocia messa a cardine della ristorazione, non sono che moventi ultimi di una lotta, la quale non sappiamo quali terribili proporzioni acquisterà nelle provincie non liberate. La questione è quì: la civiltà cammina a gran passi con un moto irresistibile, che non potrebbe essere trattenuto se non distruggendo tutti i mezzi che essa stessa creò quasi arra di sicurezza e di difesa, per trionfare sulla barbarie. La casta clericale di Roma non solo non volle venire piegandosi col rinnovamento delle giovani rigenerazioni, ma si atteggiò a combattere le conseguenze del lento lavoro dei secoli, l'istinto col quale il mondo cammina verso giorni più belli; e così, sconsuando le teorie del vangelo, e quelle dei grandi maestri che vennero esplicando la fede nel corso dei tempi, suscitò una lotta mortale fra le genti, ed attraversando gli sforzi degli uomini per affratellarsi, e godere i benefici effetti della Provvidenza, volle sforzare la natura delle cose, e interrompere il corso.

Il Pontefice per mala ventura ha nella mente che, anche fuori dei dogmi, la sua parola sia autorevole anzi infallibile: e lo crede talmente che proclamando come causa di Dio, quella del dominio temporale nelle Romagne, ha fatto così poco conto del senno umano, da persuadersi che tali dottrine potessero prevalere! Nò, è un grave errore; si può credere in Dio, si può esser sinceramente cattolici, e combattere i soldati che un Papa non dovrebbe aver mai, e reclamare i diritti dei popoli civili, quei diritti che agli uomini

vengono direttamente di Dio. — Così pare che il Pontificato romano giochi troppo a confidenza con gli italiani, e specialmente con quelli delle provincie romane, sperando che essi non s'accorgano che la contradizione fra l'odierna curia romana, e le teorie della Chiesa e del dritto canonico, sono uno scandalo.

Sì, il Governo Pontificio è in continua contradizione con i canoni, con le dottrine della Chiesa, con lo stesso dritto Canonico. La Chiesa, ad esempio, aborre dal sangue: così gli antichi cristiani stimavano immoralità l'assistere ad esecuzioni capitali; dovere di coscienza intercedere per i rei fino ad insorgere per liberarli dalla morte: ed ai Vescovi ed ai preti era vietato giudicare in cause criminali, e assistere alle torture dei rei. Quindi proibita ai chierici la delazione delle armi, quindi essi dispensati dalla milizia, e interdetti dall'esercizio della medicina, della chirurgia, dell'anatomia; quindi le chiese diventate asili inviolabili, quindi proibito a giudici secolari trattar cause di sangue nelle chiese e nei cimiteri; perciò il sangue sparso nei templi li sospende dall'esercizio del culto. Tertulliano afferma che se ad un servo di Dio lice qualche volta assumere l'amministrazione di qualche dignità o potere, non deve mai pronunciare giudizi capitali, non deve mai ordinare che un uomo sia incatenato, recluso, torturato (1). Lattanzio Firmiano domanda a se stesso se sia possibile annoverare *fra i pietosi e fra i giusti*, uomini che tollerano, anzi fanno istanza e pongono nell'urna crudeli ed inumani suffragii perchè vadano alla morte accusati sui quali pende la spada del supplizio e che implorano misericordia. E conclude di nò: aggiungendo che il servo di Dio, specchio di giustizia, non può esser soldato, nè può accusare di delitto capitale, essendo quasi il medesimo uccidere col ferro o con la parola, mentre è vietato in qualunque modo il to-

(1) Tertullian. c. 17. de idolatria. *Puto servum Dei alicujus dignitatis aut potestatis administrationem capere, sed ita, ut non judicet de capite alicujus neminem vinciat, recludat, aut torquat.*

gliere la vita (1). S. Agostino concorda interamente in questa sentenza (2).

Anzi nell'antica Chiesa era così radicata l'opinione, essere illecito uccidere un uomo, che gli ecclesiastici e più specialmente i monaci, spesse volte irrompevano nei luoghi dei supplizii, e rapivano i condannati agli esecutori; per cui fu mestieri che Teodosio facesse una legge sull'argomento, nella quale proibisce ad essi di far forza alla giustizia, ma accorda la revisione della causa, ad illuminar meglio i giudici (3).

Le antiche leggi della Chiesa sono tutte concordi nell'escludere i chierici dai giudizi criminali: Santi Padri, Concili, dritto Canonico. *Nos licet presbytero nec diacono in judicio illo stare, ubi homo ad mortem tradatur* (4). Si potrebbe compilare un volume di citazioni, il quale sarebbe però inutile, perchè la Corte di Roma è ben noto che non potrebbe negarlo, le leggi canoniche essendo andate tant'oltre su questo argomento, che esclusero dagli

(1) Lactant. Div. Inst. l. 6. c. 10. §. 12. Quaero nunc an possint pii ac justii homines dici, qui constitutos sub ictu mortis ac misericordiam deprecantes non tantum patiuntur occidi, sed et flagitant, feruntque ad mortem crudelia et inhumana suffragia? et §. 16. Ita neque militare justo licebit, cujus est ipsa justitia, neque vero accusare quemquam crimine capitali, quia nihil distat, utrumne verbo an ferro potius occidas, quoniam occiso ipsa prohibetur. Itaque in hoc Dei precepto nullam prorsus exceptionem fieri oportet, quia occidere hominem sit semper nefas, quem Deus sanctum animal esse voluit.

(2) Epist. c. 23 q. 11.

(3) Addictos et pro criminum immanitate damnatos nulli clericorum vel monachorum per vim aut usurpationem vindicare liceat ac tenere; quibus in causa criminali, humanitatis consideratione, si tempora suffragantur, interponendae provocationis copiam non negamus ut ibi diligentius examinetur, ubi contra hominis salutem, vel errore vel gratia Cognitoris oppressa putatur justitia. Cod. Theod. l. 16 de poen. Cod. Just. l. 6. de Ep. Aud.

(4) Concil. Matiscon. II. c. 19. Tertullian. de idolatr. c. 19. Etsi adierant milites ad Johannem et formam observationis acceperant, si etiam Centurio crederat omnem postea militem in Petro exarmando discinxit.

ordini chiunque fosse stato soldato, e tenne *irregolare* perfino chi a propria difesa (*cum moderamine inculpatae tutelae*) avesse ucciso un uomo. A vedere nel volume secondo dei nostri documenti quanti uomini sono stati mandati alla morte, e quanti se ne mandano tuttavia dai prelati della Sacra Consulta, si è costretti a dire: or dove sono le leggi della Chiesa, dov'è il dritto canonico che alcuni dicono essere in gran parte fondamento alla legislazione dello Stato Romano? Oh! tutto è dimenticato, e non v'ha nè norma nè legge, salvo l'arbitrio della Curia pontificia. Gli antichi maestri della fede, i quali erano mossi da bene altro spirito, ed avevano bene altra dottrina che quella degli odierni componenti la Corte di Roma, quando dissero illecito l'omicidio giuridico, non solo vollero proclamare in nome della Chiesa una dottrina di umanità, ma eziandio un principio logico, perchè in armonia col codice del cristianesimo. Immaginate un uomo che va al patibolo *impenitente*: con la teoria del supplizio egli è un uomo dannato, con quella della Chiesa che esclude la morte e s'attiene ad altre pene, quell'uomo è facilmente serbato all'eterna salute. Ma la odierna S. Sede manda spietatamente al patibolo, tanto i rassegnati a morire, come gli impenitenti, e poco si cura della dannazione dei cristiani, specialmente se sono liberali. Il dritto di grazia non è fra quelli dei quali si faccia molto esercizio; e lo provano i cinquecento giustiziati del decennio ultimo. Esistono reami che non hanno nelle loro pene la morte, ed altri che non l'applicano mai, ma nel novero di questi non trovasi e non troverassi mai il Governo papale. I santi padri e dottori seppero quello che fecero, e bandirono ed esplicarono una fede che non era in contradizione nè con la mitezza del Vangelo, nè con l'onnipotenza della ragione! O non è egli un vergognoso scandalo il leggere fra i nostri documenti una sentenza che dichiara la legislazione criminale della Toscana essere PIÙ MITE DELLA PONTIFICIA? (1) Non è egli un obbrobrio il sapere che quella legge

(1) « Ritenuta perciò nel confronto più mite la legge Toscana, ha condannato

stessa, non applicata mai per tanti anni in Toscana, ricevè la sua prima applicazione nelle giurisdizioni del Vicario di Cristo!

Dopo aver udito con quanta mitezza, con quali principii di misericordia si venisse costituendo l'antica Chiesa, come si adoperasse, in secoli tanto lontani da noi, perchè fosse abolita la pena di morte, e perchè i pacifici ministri del Signore non avessero altro compito che di mediatori fra la severità della giustizia e i principii della pietà, noi ci sentiamo compresi di ribrezzo gettando lo sguardo sui nostri volumi. Quanta ferocia, quanto sangue, quali spietate parole. Coloro che vollero eterna la Chiesa, che la vollero madre, rifugio dei traviati, soccorritrice dei colpevoli e di coloro che disperassero della misericordia del Signore, imposero appunto ai successori di non avere altro programma che l'Evangelo, di non partecipare mai alle opere della legge punitrice, di non conservarsi che per consolare gli infelici, per ajutarli nelle ore estreme, per predicare la grandezza dell'Eterno, e il suo amore verso gli uomini. Perchè queste dottrine, che sarebbero gloria e propagazione, anzi trionfo universale della Chiesa, non fossero dimenticate o manomesse, la Chiesa stessa le accompagnò, le raccomandò ai futuri ministri con le più calde esortazioni, con le più severe minacce. Ma la moderna Chiesa disconobbe, e adulterò quei santi precetti, procedè per altra via, e interruppe l'opera divina, provocando sopra se stessa lo sdegno degli uomini. Il reggitore supremo è ora un sacerdote, un vescovo, un vescovo dei vescovi, un servo dei servi del Signore; e pure quali spietatezze non si commettono dai suoi ministri, in suo nome, e con sua piena notizia. La dottrina della Chiesa dice « *Servus Dei neminem vinciat, recludat, aut torqueat* » e un governatore di Sua Santità, scrive « *Ieri fui alle carceri; il dolore me ne strinse il cuore.* » Sono pendenti processi DA QUATTRO E CINQUE ANNI OLTRE IL NU-

e condanna il Fabbri suddetto alla MORTE SEMPLICE ». Sentenza della Sacra Consulta 13. Giugno 1836 — Parte II. p. 257.

MERO DI QUATTROCENTOCINQUANTA. Senza contare altri individui depositati in altre carceri, ivi ne trovai novantuno. Pochissimi stanno sotto processo. Alquanti alla dipendenza dell' Austriaco; alquanti a disposizione della Sacra Consulta; **MOLTISSIMI PER PRECAUZIONE SENZA ESAME, E SENZA PROCESSO E FORSE SENZA SOSPETTI.** CHI GEME DA MESI, CHI DA ANNI, CHI DA LUSTRI. È QUESTA UNA PIAGA CHE SANGUINA, ed è questa la prima origine del malumore, dell' uggia inverso l' autorità, del dispetto contro il Governo. Così non si traggono i popoli all' amore dell' augusto sovrano. Per gli ultimi sanguinosi fatti del Governatore e del Gonfaloniere sono stati arrestati tre individui per mandato del processante, e questi soli vengono esaminati (MA SENZA COLPIRE NEL SEGNO, e ho ragioni per asserirlo). Per ordine di Monsignor Delegato se ne arrestano altri **DODICI PER PRECAUZIONE**, ma **QUESTI NON HANNO CHE FARE CON QUELLI: O GLI UNI O GLI ALTRI SONO INNOCENTI.** L'ESCLAMO È PRESSOCHÈ GENERALE. *Non saprei come asciugare le lacrime d' un cento famiglie che piangono l' arresto del genitore, dello sposo, del figlio, e queste cento famiglie languono nella miseria ec. (1)*

Può ritenersi senza tema di errare la qui riportata relazione del Governatore di Faenza Luigi Maraviglia, come regola generale della condotta del Governo Pontificio, la cui autorità non è per provvedere, ma per perseguitare, come se lo Stato romano fosse un anfiteatro destinato a dare la caccia alle fiere. Ed infatti i miserabili cittadini sono trattati dal Paterno Governo peggio che fiere. Se l' Europa inorridirà alle rivelazioni che andiamo facendo non sarà colpa nostra. I fatti che andiamo ad esporre, non sono rivocabili in dubbio, perchè resi certi da un processo. Odasi la relazione di un *Lorenzo Cussini* infelice prigioniero della Polizia pontificia. *Il brigadiere di gendarmeria Paganini per sei o sette soldati mi fece tradurre in un sotterraneo: ORDINÒ CHE MI COPRISSERO LA BOC- CA, E FOSSI FLAGELLATO DI BATTITURE, per cui dovetti dirgli mi*

1, Parte II. p. 42.

istruisse di ciò che doveva riferire; ed esso incominciò a raccontarmi parte per parte questo delitto d' invasione, ed io per timore di non essere ulteriormente flagellato confermava ogni cosa . . . Quello che ho detto lo deposi ad insinuazione del brigadiere Paganini . . . Costui mi prese alle strette, mi tenne in quartiere 14 giorni, e FACENDOMI UDIRE TUTTE LE NOTTI LE BATTITURE CHE DAVA AD ALTRI ARRESTATI, e FACENDOMI OSSERVARE CHE AIZZAVA UN SUO CANE GROSSO CONTRO QUE' MISERABILI, IL QUALE LI MORSICAVA, mi disse che avrebbe usato con me lo stesso trattamento.

« LE SEVIZIE E LE QUALITA' DEI FLAGELLI che usa il Paganini a suo beneplacito verso i poveri arrestati che ha nelle mani, SONO INDICIBILI . . . Proverò che io fui flagellato empivamente d' ordine del Paganini, inducendo in testimonio il sussidiario Baldazzi, Cassini Giovanni altro sussidiario, e il gendarme Molinari, i quali d' ordine del Paganini mi conducevano nel sotterraneo CON UNA CORDA AL COLLO, ED IVI MI SI OTTURAVA LA BOCCA, mi si distendeva su d' una panca, ed il Paganini mi FLAGELLAVA DI BATTITURE . . . Il Paganini ARMATO DI UNA COLTELLA MI MINACCIAVA DI TAGLIARMI IL COLLO, e MI FACEVA ALCUNE LEGGIERE FERITE al collo stesso ». Le quali dichiarazioni furono tutte pienamente confermate dai soldati e dai gendarmi i quali tutti dissero di aver per certissimo che il brigadiere, essendo molto amico del Governatore, ricevesse dal medesimo ordini di trattare per tal modo gli imprigionati. Quindi il gendarme Molinari afferma « Metteva il brigadiere Paganini un fazzoletto in bocca al carcerato che doveva flagellare, quindi gli involtava un lenzuolo nel capo perchè non si udissero le di lui urla, POSCIA CON LE VERGHE LI BATTEVA. Ritengo che avesse l'ordine di trattare in quella guisa i carcerati dal Governatore di cui è molto amico o dai superiori di Bologna ».

Nè ciò che abbiamo narrato e farà rabbrivire l' Europa, è un fatto isolato. Questo avveniva nel 1855. Ma nel 1856 il tribunale

di Bologna, esaminando altri accusati, si trovò in presenza di uguali infamie messe ad atto dalla Polizia Pontificia: ecco le parole del tribunale *« per ritenere colpevoli gli accusati di questo delitto altro argomento non avendosi in atti al di fuori delle loro confessioni, che poi ritrattarono, e che in atti è provato essere SUGGESTIVE ED ESTORTE A FORZA DI BATTITURE, E TORMENTI, ognun vede qual valore possa una siffatta prova meritare La sua confessione fu da lui ritrattata ed ESTORTA CON TORMENTI dalla forza Gendarmi » . . . Il provvedimento sarebbe stato ottimo se nel metterlo ad effetto SI FOSSERO ADOPERATI MEZZI CAUTI, ED ONESTI, e non si avessero per contrario a deplorare TANTI ATTI VIOLENTI E FEROCI, onde furono SUGGERITE ED ESTORTE DA GRAN NUMERO DI CARCERATI le confessioni dei delitti con enorme abuso »*. Nè si dica che questi erano arbitrii degli ufficiali subalterni di polizia; essi non facevano che soddisfare la voluttà dei governanti. Mons. Rossi Delegato di Ravenna scriveva al Governatore di Faenza così *« sarà bene che Ella tenga proposito con codesto comandante Austriaco per simili inconvenienti possibili a ripetersi specialmente in giovanastri; e deve impegnare il medesimo comandante ad usare di pene pronte ed efficaci, quando accade un fatto di simil genere, e QUANDO L'ETA' DELLE PERSONE LO COMPORTI E LA SUA COMPLESSIONE. I giovani peggiorano nel carcere anzichè mortificarsi; e se invece L'AUTORITA' AUSTRIACA DI CODESTO CAPITANO LI ASSOGGETTERA' AD UNA PENA A CUI RIPUGNANO PER PIU' TITOLI non avremo paura che si rinnovellino i falli (1) »*.

(1) I Governatori Pontificii sapevano bene qual fosse il carattere tedesco: conceder nulla quando si trattasse di grazia; ma per la pena del bastone i degni prelati sapevano che poteva ottenersi. Si legge questa lettera di Monsig. Savelli. Questo documento può anche far corredo ai tanti che abbiamo pubblicato sulla dipendenza compiuta del Governo Pontificio da quello di Sua Maestà Imperiale e Reale Apostolica:

Abbiamo dunque un prelato di S. Chiesa e Delegato pontificio che PREGA gli Austriaci di bastonare i cittadini dello Stato Romano! Quando si trattava di polizia e di gendarmi papalini non aveva bisogno di pregare; ordinava. È poi singolare che nella minuta autografa che esiste ancora in Ravenna, v'è un pentimento: dove sta scritto *a cui ripugnano per più titoli*, evvi anche una variante che dice *a cui ripugnano per la vergogna e pel dolore!* (Parte II. p. 608). Ma Mons. Rossi non era già solo ad avere queste inclinazioni al bastone. Ad una proposta di Giuseppe Antimi Governatore di Rimini di minacciare ai giovani avviziati al borseggio *qualche sferzata da porsi anche in pratica*, il Cardinale Spinola risponde che *la sola carcere non essendo mezzo sufficiente a correggerli, l'aggiunger per i recidivi la ulterior punizione di porli qualche giorno a PANE ED ACQUA*, ed occor-

II. COMMISSARIO PONTIFICIO STRAORDINARIO PER LE PROVINCIE
AL DI QUA DELLE ROMAGNE.

Eccellenza Reverendissima.

Desideroso di corrispondere alle officiose premure che l'Ecc. V. Rev. si è compiaciuta di esternarmi coll'ossequiato foglio dell'11 corrente, mi sarei occupato senza indugio della pendenza che riguarda l'Avv. Alessandro Ruga Giudice in Urbino. Ma l'Ecc. V. Rev. conosce che l'arresto del suddetto Ruga *segui per ordine del Governatore Civile e Militare austriaco, ed Ella non ignora del pari* QUAL SIA IL CARATTERE TEDESCO.

Dopo ciò essendo cosa che tutto riguarda detto Comando, NULLA POTENDOSI NEL CASO DA ME, la stessa E. V. Rev. potrebbe con lettera raccomandarlo al sullodato Comando.

Nel ritornarle intanto le carte compiegate nel surriferito di Lei Dispaccio ho l'onore di raffermarmi con distintissima stima.

Dell'E. V. Rev.

Ancona, il 14 Luglio 1849.

Dev. Servitore Obb.

Il Commissario Pontificio Straordinario
D. SAVELLI.

rendo ancora QUALCHE BATTUTINA data con la debita moderazione, potrebbe certamente produrre un miglior effetto (Ivi p. 591).

Che cosa facessero gli Austriaci nelle torture inflitte a sudditi pontificii, appare dalla pietosa relazione fatta dal sacerdote che assistè nelle ultime ore gli infelici tormentati, e fucilati di Ferrara, dalla descrizione dell' Ungarelli, pubblicate dal Farini nella seconda lettera a Lord John Russell, e dai nostri estratti di corrispondenza. Alla lettura di simili documenti niuno è che possa trattenere le lacrime.

Uno di essi dice « *la confessione e deposizione in iscritto che ho fatto alla Commissione militare mi è stata ESTORTA COLLA VIOLENZA, COLLA PANCA, COL BASTONE, COLLE CATENE: nè minacciavano solo ma battevano, e se non si voleva morire sotto il flagello bisognava dire ciò che volevano* » E un altro « *Io sono innocente, io mi voglio confessare in pubblico alla presenza della Commissione, e dire che quello che ho detto e scritto mi è stato ESTORTO CON DOMANDE SUGGESTIVE, COLLE CATENE, lasciandomi un mese intero incatenato giorno e notte; col bastone, per cui HO DOVUTO ESSER PORTATO ALLO SPEDALE DELLE MARTIRI, e starvi diciotto giorni* ». E un altro « *Sappiano che nei miei costituiti ho dovuto dire quello che essi volevano; ho sofferto una tortura orribile, mi hanno cagionato una emorragia di sangue* ». Noi preghiamo caldamente i nostri lettori a leggere per intero la compassionevole relazione del commosso confortatore (Parte II. p. 552 e seg.), e possiamo assicurarli che essi saranno obbligati a piangere come lo fummo noi alla pittura di tanto strazio. Altri torturati narrano « *Lo han bastonato due giorni di seguito, e poi gli hanno letto una confessione mia che non ho mai fatto* ». Ci andò il Maggiore a dirgli che il suo capo non era per il suo collo; gli mostrarono una banca ed un uncino, dicendo che se non confessava lo impiccavano dopo averlo bastonato. « *Torture e minacce di voler tagliarmi la testa, catene e minacce di fucilazione se non diceva di sì in quello che volevano* ».

Se non che il Governo Pontificio compiacendosi negli effetti di questo orribile sistema di strazio, volle nominare un bastonatore come impiegato governativo; e scelse: *Luigi Bazzicotti che per ben dodici volte fu ristretto in carcere, e per sette volte fu condannato per furti, spreto precetto e truffa, dopo avere espiato le inflitategli pene; così o nel 1850 o nel 1851 per misura precauzionale veniva nuovamente posto nel locale dell'Abbadia, assumendo quindi l'incarico di aguzzino col mensile appunto di paoli 15, oltre la doppia razione carceraria* (Parte II. p. 595). Monsignor Bedini che lo nominò, pare non volesse esser da meno degli Austriaci in questo esperimento: nè alcuno si meravigli, se la scelta dell'uomo non fu stupenda, perchè anche il Governo, in giurisdizioni molto più elevate non era molto felice nelle scelte; in modo che nominò giudice per l'insurrezione di Perugia un ufficiale, sul quale un tribunale pontificio aveva pronunciato la sentenza che si legge qui a piè di pagina (1).

(1) Fra i giudici di Perugia era un Giuliano Pifferi. Ecco chi era costui:

GOVERNO PONTIFICIO

In nome di S. Santità Papa Gregorio XVI felicemente regnante.

Il Tribunale Criminale della Provincia di Ravenna composto degl'Ill. ed Eccell. signori

Avv. Lorenzo Orioli Pretore Criminale.

Avv. Gregorio Contarini.

Avv. Giovanni Guaccimanni.

} Luogotenenti Criminali

e di me infrascritto Cancelliere, congregato nel solito luogo di residenza per giudicare la causa

Contro

GIULIANO PIFFERI del fu Francesco possidente

ed

Angela Noferini d'anni 21, di mestiere lavori di donna, ambedue di Castel del Rio.

Carcerati il primo li 22 Agosto 1830, e l'altra li 23 detto mese ed anno

Questa orribile pena del bastone, degradante l'umanità era, ad ingiuria, applicata spessissimo e sotto i più futili pretesti ad ogni

Imputati

Il primo di OMICIDIO PREMEDITATO in persona di Luigi Morara, e la Noferini di complicità nel medesimo.

Visti gli atti processuali e vista ogni altra cosa da vedersi ed osservarsi.

Vista la Citazione o Sentenza pel giorno d'oggi debitamente intimata.

Sentito il Sig. Dott. Silvestro Gambi Procurator Fiscale.

Sentito il Sig. Dott. Germano Rossi difensore degl'imputati, il quale ebbe per l'ultimo la parola.

INVOCATO IL SS. NOME DI DIO.

Considerando in ordine al Pifferi che quantunque militino a di lui carico indizii di non lieve peso, fra' quali la causa a delinquere desunta dalla tresca amorosa che tenea colla moglie dell'ucciso, dall'egreferenza del di lei marito, e nati dissapori fra i coniugi, non che dei diverbi fra l'inquisito e Morara, l'essersi trovato il Pifferi sulla pubblica strada poco prima del commesso delitto e l'aversi dal deposito di Giovanni Vettolacci, che udì del rumore e calpestio nel tempo e poco lungi dal luogo dell'avvenuto omicidio, e che poscia vide un incognito avanzarsi con passo piuttosto celere, consimile perfino nei vestiti al prevenuto, le di lui variazioni e mendaci sostanziali e la pubblica voce tosto insorta; pure non ravvisandosi tali motivi, attesa la loro contingibilità, ed anche in vista di non essere l'inquisito iniziato di preventiva mala qualità, in se capaci di produrre nell'animo del Magistrato, giusta la sanzione della Legge *Ult. Cod. de Probat.* certezza morale, ma tutto al più fondato dubbio di sua reità, si reputa perciò ben consentaneo a maggiore sfogo della giustizia punitiva, il tenere aperta in di lui aggravio la penale inquisizione a senso eziandio della *L. 5 ff. de Pan. L. Favorabiliores 125 ff. de reg. Jur. — L. inter pares 33 ff. de re judic.*

Considerando rispetto alla Noferini che essendo soltanto colpita da varii argomenti affatto inattendibili per la loro leggerezza, può perciò nella fattispecie ben dirsi con Paolo nella *L. Duo 30 ff. de Test. quod non jus deficit sed probatio.*

Il Tribunale

Ha giudicato e giudica ad unanimità di voti doversi dimettere l'inquisito Giuliano Pifferi sotto li medesimi pregiudizi con precetto di presentarsi, *novis vel non novis intervenientibus*. Ha inoltre decretato e decreta non trovata colpevole

classe di società, perfino alle donne (1). Pare che i due Governi alleati, persecutori inesorabili degli Italiani, si piacesse ad umiliarli con simili iniquità, dimenticando che gli umiliati non appartengono alla classe delle vittime, e che la vergogna colpisce soltanto gli autori dell'infamia. Fra tanti dolori che ci si presentano come soggetto di narrazione, ci piace d'interrompere il ricordo di questo supplizio delle verghe, per venire a ridestar la memoria di qualche altro genere d'iniquità austro-clericale (2).

Si rimane, ad esempio, come trasognati a udire che un Cardinal Segretario di Stato imagina una tortura di nuovo genere, promettendo di inviare impiegati non graditi al Governo *in luoghi malsani*. Nè meno sorpresi si resta a leggere un decreto dello stesso

la prevenuta Angela Noferini del contestatole delitto, e perciò ha ordinato ed ordina che venga dimessa dal carcere.

E così disse, pronunciò e definitivamente sentenziò oggi 16 maggio 1831.

Firmati LORENZO ORIOLI *Pretor Criminale.*

GREGORIO CONTARINI *Luogotenente Crim.*

GIOVANNI GUACCIMANNI *Luogotenente Crim.*

L. AGNOLI *Cancelliere.*

Letta e pubblicata la Sentenza di cui sopra in questa Cancelleria presenti Attilio Bonafè ed Antonio Corelli testimoni noti e pregati.

Che ec.

Firmato L. AGNOLI *Cancelliere.*

1) *Estratto del Giornale di Roma N. 133 del 13 giugno 1851.*

Maria Biagi di Città di Castello essendo stata convinta per deposizioni di testimoni giurati d'aver ingiuriato pacifici fumatori, è stata condannata a ricevere 20 colpi di sferza, a termini della vigente legge contro i perturbatori dell'ordine pubblico. Ella ha subito la sua pena a Perugia il giorno 9 del mese corrente.

(2) Il Cardinale Antonelli incominciò a mostrarsi geloso di ciò che avveniva sull'argomento, e fu allora che pubblicò il decreto del 30 Luglio 1853 col quale la pena del bastone era scritta nella legge.

Cardinale che di capo proprio aggiunge cinque anni di opera pubblica alla pena determinata dalla legge (1). La relazione di tre innocenti uccisi a Fermo, che abbiamo riportato alla pag. 572 della seconda parte, ci dispensa dal parlarne qui di proposito; quella che tratta della infelice fine del benemerito Girolamo Simoncelli di Sinigaglia, fu pure soggetto d'una speciale relazione (2). Diremo qualche parola di altri.

Fra le sentenze di morte ve n'ha una pronunziata dalla Sacra Consulta il 27 Maggio 1851. Tre cittadini andarono a morte per quelli. Il delitto, un colpo di pistola in aria, non tirato da alcuno di essi, tutti ignari e lontani dal luogo dell'avvenimento, e senza che alcuno restasse morto o ferito. Varii cittadini in Roma, per avere acceso fuoco di Bengala, senza che ciò accennasse nè a cospirazione, nè a sommosse, furono condannati a varie pene, fra le quali fu la minore quella di 15 anni di galera (3).

Il 6 Settembre 1850 erano giustiziati 16 cittadini bolognesi; due di essi dell'età di 18 e 19 anni: nello Stato pontificio per

(1) Parte II. p. 592 593.

(2) Ivi, p. 578.

(3) I nominati Dreosti, romano, e Clarisse, francese, avendo acceso il 9 febbraio 1851 sul Monte Pincio a Roma fuochi del Bengala ai tre colori italiani, furono condannati dal Tribunale, che giudicò Ercoli, a 20 anni di galera. Attesa la qualità di francese dell'accusato Clarisse, e grazie alla protezione del generale comandante il corpo di occupazione, questa pena fu commutata in quella dell'esilio.

Il 17 febbraio 1852 Luigi Jacopini, Filippo Argani, Cesare Fazzi, Enrico Menghini, Zuffi ed altri furono condannati dallo stesso Tribunale, per avere acceso fuochi del Bengala ai colori italiani, alle seguenti pene: Luigi Jacopini e Filippo Argani alla galera perpetua, e gli altri a 15 e 20 anni di galera. I condannati furono chiusi nel forte di Pagliano, presso Roma.

Jacopini ed Argani essendo stati trasferiti nelle prigioni di Castel Franco, presso Bologna, furono messi in libertà in seguito agli avvenimenti del 12 giugno passato; gli altri subiscono ancora la propria pena a Pagliano.

(Questa causa è inscritta nei registri sotto il titolo: Causa romana del Carnevale 1852.)

sue leggi non si ponno uccidere che persone maggiori di età; come dunque ciò avvenne? Il Commissario Romano non si curò d'informarsene. Un Giuseppe Marchetti fu fucilato per un furto di 77 bajocchi. Fu applicato il supplizio ad una quantità di agricoltori, accusati di ricattar malandrini. Ecco qual era la condizione di questi infelici. Bande numerose di furfanti percorrevano le campagne: le case degli agricoltori erano disarmate: dunque non v'era che accogliere e sopportare i malandrini e tacere; o denunziarli, ed essere uccisi da essi, come avvenne quasi sempre. Con tutto questo ogni volta che una banda di ladri entrava in una casa di un villico, esso era arrestato e fucilato dagli austriaci. Su questa materia si hanno ben compassionevoli istorie.

Un Romolo Salvatori, sindaco di Giulianello, presso Anagni, per dovere d'ufficio denunciava all'autorità militare le mene reazionarie d'alcuni preti del paese: i quali colti in flagrante delitto, e rinvenute loro in casa prove di cospirazioni furon fucilati per decreto di un consiglio di guerra, al quale, è inutile il dirlo, il Salvatori non prese alcuna parte. Pure, restaurato il governo sacerdotale, il Salvatori fu dalla Sacra Consulta condannato a morte e fucilato; e la sentenza, fra le altre cose, notava le irregolarità del consiglio di guerra.

Sebbene le sentenze dei giudizii statarii e quelle della Sacra Consulta sieno in numero prodigioso, e portanti condanna di troppi disgraziati, pure è anche da osservare che vi sono state molte maggiori condanne segrete, dalle quali sono state colpite anche donne senza che il pubblico ne abbia nulla saputo. Finalmente vogliamo citare un ultimo fatto. In Imola fu fucilato un Francesco Gherardi: egli trovavasi sopra un albero e lo stava sfrondando; passarono gendarmi e gli chiesero se avesse veduto passare dei malfattori: rispose di no. A poca distanza i gendarmi s'incontrarono nei banditi, e l'infelice Gherardi accusato di non averli voluti denunziare fu fucilato.

Delle tremende esecuzioni di Forlì, e di Ferrara non ci sia-

mo intrattenuti, perchè esse sono accompagnate da tanti documenti che formano per se stesse una storia. Sarebbe necessario, raccolte tutte le sentenze di sangue, accompagnarle con osservazioni che le illustrassero e ne mostrassero l'enormità; ma non era lavoro che potesse compiliarsi insieme con la raccolta. Comunque, sebbene nude di osservazioni, il mondo civile potrà vedere che niuna garanzia ebbe l'accusato mai, che esso fu sempre vittima, e che se alcuno meritò la pena che lo colpì, i giudici agirono a caso.

Il secondo dei nostri volumi non contiene che memorie di sangue: parrà forse enorme, e pure ciò che trovasi in quelle ottocento pagine non è che memoria assai incompleta di ciò che avvenne: si potrebbe triplicare, quadruplicare. Molte cose non potei procurarmi in così breve spazio, specialmente per le provincie ricadute sotto il giogo papale: molte cose lasciai perchè il volume era cresciuto già troppo, e perchè l'animo mio si sentiva stanco e pieno di ribrezzo.

E le stragi militari di Cesena, di Forlì, di Perugia più o meno recenti non fanno rabbrivire? (1)

(1) Quando noi pubblicavamo i Documenti non ci era pur anco pervenuta la Sentenza pronunciata da una Commissione speciale contro la Giunta del Governo Provvisorio di Perugia, che ora qui pubblichiamo.

SENTENZA SULLA INSURREZIONE DI PERUGIA

Imitando Bologna già insorta nel giorno 12 del Giugno 1849, insorgeva nel giorno 14 dello stesso mese Perugia. A giunta di questo Governo Provvisorio si erigevano Francesco Guardabassi, Zeffirino Faina-Baldini, Niccola Danzetta e Tiberio Berardi in qualità di Segretario.

Essi infatti furono quelli che nel mattino del 14 unitamente a CARLO BRUSCHI, mentre un *sempre crescente numero di popolo* si aggirava pel corso della Città e si ammutinava sotto il Palazzo Delegatizio, si presentarono al Preside Apostolico, Monsignor Giordani, intimandogli di cedere il potere, conforme ceder dovette premettendo le più solenni proteste a favore del Pontificio Governo, e dopo aver fatto appello ai Capi delle Milizie Pontificie, i quali convennero che

Pure v'è stato alcuno, in altri giorni meno di questi leggiadri, che trovò necessario di rampognare il Governo Pontificio sulla sua soverchia clemenza! È quel governo stesso che lo asserisce nel suo giornale ufficiale, e tenta giustificarsi dell'ingiusta rampogna con

una efficace opposizione, com'esso Preside richiedeva, non poteva per più riflessi attuarsi.

Partito il Preside e con esso le Autorità subalterne tanto Civili che Militari, non che la Truppa, i nominati Componenti la Giunta di Governo, inalberata la tricolore bandiera, e cancellata quindi l'Arma del Pontefice, emisero un proclama ove credettero esporre i motivi del loro operato; si dichiararon rettori della cosa pubblica, e conclusero infine coll'eccitare il concorso di tutti i cittadini.

Nel giorno 17 con apposita stampa annunciarono gli stessi Governanti, che uno dei Membri, NICCOLA DANZETTA, si assentava per servizio pubblico, e che tutti i decreti emanabili sarebbero stati validi anche senza la firma del medesimo.

Nello stesso giorno 17, firmando i soli GUARDABASSI, FAINA-BALDINI e BERARDI, pubblicarono un Decreto, col quale si ordinava che tutti i possessori di fucili in istato servibile, ne dessero l'assegna nell'Ufficio di Polizia non più tardi delle due pomeridiane del seguente giorno.

Nel giorno 19 infine annunciarono al pubblico l'istituzione di un Comitato militare nelle persone di ANTONIO CESARI, FILIPPO TANTINI e CARLO BRUSCHI, il qual Comitato doveva provvedere alla organizzazione di una *milizia volontaria per la sicurezza e difesa* della città. E poichè mancavano le armi da fuoco, così dalla vicina Toscana fece la Giunta del Provvisorio Governo venire in Perugia quattrocento fucili militari che vi giunsero la sera dello stesso giorno 19.

Intantochè la ripetuta Giunta così agiva, e dalle pubbliche Casse prendeva danaro per *far fronte alle spese del momento*, il Governo Pontificio disponeva che il 1° Reggimento Estero al servizio della S. Sede, comandato dal signor Colonnello Commend. Schmid, con una sezione di Artiglieria marciasse sollecitamente alla volta di Perugia, e riunendosi a Fuligno colla Gendarmeria ed i Finanzieri che là avevano preso stanza dopo l'evacuazione di quella Città, vi ripristinasse l'ordine Governativo.

I consigli e le persuasioni non valsero a distogliere chi allora governava Perugia, dalla resistenza che avevano deciso di opporre alla sopravveniente soldatesca, e fatte alla meglio poche opere di difesa, e disposti gli uomini sulle mura, specialmente del Frontone e Monastero dei Cassinesi, in quella parte cioè dove certo credevasi l'attacco, *sostennero nel giorno 20 per qualche ora un ac-*

le seguenti parole « *Si è forse dimenticato che nei Governi di Faenza e d' Imola, in seguito di DUE SOLE PROCESSURE furono fucilati OTTANTADUE INDIVIDUI, mentre altri DIECI ottennero la commutazione di simil pena in quella della galera, ed altri TREDICI si condannarono a carcere temporaneo o perpetuo? Ignorasi forse come la provincia di Bologna sia rimasta libera dalle masnade, mercè altrettante procedure, le une esaurite con ESEMPLARE CONDANNA, le altre pendenti e per le quali ben CENTO PREVENUTI trovansi tuttora sottoposti al giudizio?* (Parte I. p. 645) ». Ecco i trionfi della Santa Sede: siamo solamente al marzo del 1851 e ricordiamo che lo stato d'assedio arrivò fino al luglio del 1857 e che il Governo Pontificio dura ancora in varie e disgraziate provincie!! Segue il giornale ufficiale « *Fu pur reso noto dai nostri Giornali come in seguito a rivelì ottenuti, e della massima ener-*

canito combattimento che riuscì dannoso e micidiale da ambe le parti. Finalmente scalate i soldati le mura, atterrati i ripari, s'impadronirono della Città, che proseguendo nella resistenza, non andò quindi esente da ben deplorabili avvenimenti. Abbattuta per tal modo la bandiera della Rivoluzione, fu ad essa risostituita l'Arma del Pontefice, ed il governo legittimo tornò a riprendere il potere.

Omissis

. . . . La sentenza a senso degli Art. 48 e 85 dell' Editto penale comune condanna alla morte esemplare, oltre la rifazione in solidum di tutti i danni e spese verso chiunque di ragione, Francesco Guardabassi, Zeffirino Faina-Baldini, Tiberio Berardi e Carlo Bruschi: e a senso dell' Art. 86, per maggiori o minori circostanze attenuanti, condanna Niccola Danzetta a 15 anni di galera, il Cesari a 10, e il Tantini a 5 della stessa pena.

Il Tribunale si componeva dei

Maggior Commendatore Giuseppe Jeannerat del 1.^o Reggimento Estero — *Presidente.*

Giudici: — Capitano cav. Eugenio de Lavallaz id.

Capitano cav. Giuliano Pifferi di Gendarmeria.

Capitano cav. Giuseppe Baselgia del 1.^o Estero.

Capitano cav. Carlo Leoni de' Finanzieri.

Capitano cav. Fortunato Stoelkin del 1.^o Estero.

gia spiegata dalle Truppe Imperiali, dalla Colonna mobile di Gendarmeria, e dagli agenti politici siensi negli ultimi trascorsi giorni arrestati in varie parti della Romagna TRENTA E PIU' malfattori colpevoli di gravi delitti, e SESSANTA ricettatori o complici della banda del Passatore, rinvenendo presso gli uni e gli altri non pochi effetti di provenienza furtiva. Il che è a dire di molti altri consimili arresti avvenuti nella Provincia di Ferrara per eguali complicità nell'invasione di Cosandolo.

QUESTE NON SONO VANE PAROLE MA FATTI, e contro i fatti le parole e le menzogne non dovrebbero mai prevalere » conchiude il giornale ufficiale:

Noi abbiamo fatto precedere la esposizione degli atti di sangue (obbrobrio della Santa Sede) dalle dottrine della Chiesa, dalla sanzione del dritto canonico sull'argomento, perchè si veggia ciò che la legge ordina, ciò che fanno i chierici per ubbidirla.

Non è solamente col sangue che la Chiesa di Roma viola ed adultera la sua divina missione? lo fa in tutto; il che è ben naturale, mentre cambiando lo scopo della sua istituzione, si piega alle bassezze dell'umanità, si trasforma, e viene dalle preghiere e dalle contemplazioni a tutti gli atti del laicato.

Fa pietà infatti il vedere Monsignor Ministro dell'Interno riferire al Santo Padre che le truppe di S. M. I. R. Apostolica hanno mestieri di un certo numero di meretrici, e che vorrebbero esser certe di non acquistar malattie. Esser quindi necessario assegnar medici per la corrispondente visita sanitaria, e provvederli di soldo. E dopo questa udienda santissima, il Municipio di Bologna, che lotta con Monsignor Commissario, e si rifiuta ad alimentare una morale depravazione, e più, a beneficio degli Austriaci (1).

Intanto, per singolare contrasto, il Governo della Chiesa che introduce il meretricio ne' suoi stati a beneficio de' soldati dell'Au-

1) Vedi i relativi documenti, vol. I, pag. 482 e seg.

stria, violava le immunità ecclesiastiche a loro favore negando ugual privilegio ai prelati che lo rappresentavano in Bologna (1).

Non è egli uno scandalo il leggere in una relazione di Mons. Morichini al Pontefice che il gioco del lotto è una immoralità: non è cosa incredibile il vedere condannato il gioco stesso come una turpitudine, ed irrogate da due Papi, scomuniche ai tenitori, e ai giocatori: e cionostante esser quello dichiarato dai Ministri di Sua Santità fonte di larghissima rendita per l'erario della Santa Sede! Non è questo un dichiarare che la Santa Sede si fa alimentatrice d'un vizio condannato dalla morale e dalla Chiesa?

E come sarà comportabile che la Chiesa disconosca talmente le conquiste della Civiltà, da negare ogni garanzia alla libertà personale, da violentare le coscienze, da punire le convinzioni? I decreti che riguardano il S. Ufficio e che hanno forza attuale di legge non sapremo se pecchino più in fatto di stupidità o di immoralità. Si potrebbe perdonare e passar sopra alla proibizione di far patti taciti col Demonio, si potrebbe prendere in pace il divieto di *fargli suffumigi*, ma il dichiarare senza distinzioni dovere di coscienza la delazione, questo è troppo enorme: il vedere decretata dal Concilio di Loreto una confraternita che può violare il pacifico domicilio del cittadino, per udire se bestemmia, per vedere se mangia i cibi vietati nel venerdì e nel sabato, anche questo può parere incredibile dovunque vive un popolo civile. E che dovrà dirsi del celebre editto del Card. Cagianò intorno agli obblighi dei fidanzati? Che di quell'altra prescrizione fatta ai carrettieri di fermarsi, sotto certe pene, ad udir messa e lasciare il carico; quelle fatte ai cuochi di non cuocere carni e pesce allo stesso camino? Son cose da far credere al mondo, che un paese dove simili cose sono possibili è agli antipodi del progresso.

E l'inumana persecuzione praticata continuamente dal Governo clericale contro gl'israeliti, che sfortuna o stoltezza, ritiene nello

(1) *Documenti* Parte I. pag. 378 e seg.

stato pontificio, vietando ad essi di abitar fuori del *Ghetto*, di esercitare il mestiere librario, di contrarre amicizia coi cristiani, di tramutarsi, senza che l'Inquisitore ne lo autorizzi, da una città ad un'altra, di aver diritto di possedere beni mobili e immobili, di far parte di qualunque società, questa inumana persecuzione, ripeto, non mostra la viltà d'un governo che mentre insulta l'israelita povero ed impotente, e gli rapisce anche i figli, mette l'insegna dell'ordine di Cristo al ricco banchiere giudeo che gl'imprese ad usura.

Le rivelazioni del S. Uffizio alla Polizia di Roma, la corrispondenza dell'Arcivescovo di Camerino sul soggetto stesso, la convenzione fra il Governatore di Roma e Mons. Vescovo di Ajaccio, non sono uno obbrobrio per la Corte di Roma, non sono la dimostrazione più completa dell'abuso delle cose spirituali a beneficio del principato mondano?

Intorno alla finanza poco ci avviene di dire, perchè è troppo noto al mondo qual mal governo se ne sia fatto. Gli scritti ultimamente pubblicati hanno sparso quanta luce bisognava sull'argomento. Pure la relazione del Galli, quella del Morichini, le considerazioni del Pepoli, del Martinelli e del Marcelli, non saranno state inutilmente riprodotte.

Il Sommo Pontefice pretende alla sovranità; poi dichiara che la sua condizione gli vieta di fare ciò che fanno principi laici. Fra le altre cose dice di non poter romper la guerra. Se non che i sudditi potrebbero dirgli che in questo caso egli non deve esser principe. E quì perchè l'Imperatore magnanimo dei Francesi vegga come sia inutile adoperarsi onde la Corte di Roma diventi migliore, riportiamo la nota diplomatica del Card. Gabrielli scritta in nome di Pio VII, con la quale rifiuta di partecipare ad ogni confederazione italiana, appunto perchè un Papa non può mescolarsi in cose di guerra.

A portare lo sguardo nelle altre istituzioni, conviene abbassare la fronte e vergognarsi. L'istruzione pubblica, tollerata, ebbe un

ordinamento da non permettere che la gioventù progredisse. Si può dire senza menzogna che la cura che prende il Governo per l'insegnamento ha per solo fine d'impedire la diffusione della scienza.

L'ordinamento della giustizia è la maggiore delle enormità. I tribunali di Roma sono in gran parte eccezionali (1): nessuna riforma, per avvicinarsi ai codici delle altre nazioni civili. E chiunque poi volesse un saggio migliore della giustizia criminale, guardi le sentenze contenute nel secondo volume.

E l'ordinamento municipale? La legge che lo decretò rimase solamente scritta, e ad ogni triennio il ministro dell'Interno ne sospende l'applicazione, vietando la formazione delle liste elettorali, e respingendo il principio elettivo, che pure era base della legge. Agli sforzi dei comuni, perchè quella legge avesse vigore, si rispose pressochè sdegnosamente (2).

(1) P. I. 393.

(2) N. 2285.

LA MAGISTRATURA MUNICIPALE DI RAVENNA

(A Sua E. Rev. Monsignor Delegato Apostolico — Ravenna).

Eccellenza Reverendissima

Venne presentata ieri alla Magistratura una istanza esprimente il desiderio, che sia pienamente attuata la Sovrana legge sui Comuni emanata il 24 novembre 1850. Essa porta la firma di ragguardevoli soggetti, di principali possidenti, e negozianti, ascritti tutti all'albo del Municipale Consiglio. La Magistratura pertanto ha risoluto di rimetterla come io fo in copia conforme all'E. V. Revma, con preghiera che voglia degnarsi umiliarla al Sovrano.

E con profondo, ecc.

Ravenna 30 Luglio 1856.

Il Gonfaloniere
GIULIO FACCHINETTI PULAZZINI

Ma tra tutte le immoralità di cui i nostri Documenti testimoniano bruttata la signoria clericale, di una più iniqua di tutte l'accusa la universale indignazione; quella, m'intendo, di usurpare a beneficio

AL SIGNOR GONFALONIERE DI RAVENNA

2 Agosto 1856.

NON APPARTIENE ALLA MIA RAPPRESENTANZA IL FOGLIO GIUNTOMI DA CODESTO UFFICIO, E CHE QUI ACCLUSO RESPINGO.

Con stima, ecc.

ALL' ILLUSTRISSIMO SIGNOR CONTE GIULIO FACCHINETTI GONFALONIERE

Illustrissimo signor Gonfaloniere

È nostro dovere il comunicarle per iscritto che avendo Ella udito lettura in nostra presenza dell'indirizzo che a lei presentammo, e nulla avendo Ella eccepito contro di esso, noi riteniamo in buona fede essere stato il medesimo da lei accettato, ad onta di qualsiasi dichiarazione da lei proferita allorquando l'uno dei sottoscrittori recavasi di nuovo (obbedendo al di lei invito) al cospetto della S. V. Illma.

Non vogliamo inoltre nasconderle che quando anche Ella persistesse a disconoscere una tale accettazione, noi crederemmo in egual modo raggiunto lo scopo nostro, non potendo Ella negare di aver preso conoscenza dei voti caldissimi di un ragguardevole numero di autorevoli cittadini ravennati.

E rinnovandole l'assicurazione della nostra distinta stima, ci dichiariamo Di lei, signor Gonfaloniere

Ravenna 9 giugno 1857.

Devoti Obbedienti Servitori

GIOACCHINO RASPONI GIUSEPPE MONTANARI

All' Illustrissimo Sigg. Gonfalonieri ed Anziani.

Le comunali rappresentanze, la cui mercede può mantenersi quell'armonia, onde appresso i sudditi acquista forza ogni governo, sono come a tutti è noto l'oggetto il più importante d'ogni paese. I Governi le hanno in cura, e difatti il nostro lo prese a cuore nel promulgare la benefica Legge del 24 novembre 1850, dallo spirito della quale, e dalle norme che pose sia nella formazione del Collegio Elettorale, sia nella creazione dei Consiglieri, e delle Ma-

delle mani-morte le proprietà delle famiglie, tenendo a conseguirle buono ogni mezzo, fin quello di abbindolare e aggirare un vecchio

gistrature si arguisce assai di leggieri quanta fidanza in esse si riponesse a ben reggere la cosa pubblica. Ma quella legge rimase senza effetto, quindi se non interrotta, al certo non bene assodata l'armonia fra governanti e governati, tanto più che è nella opinione di questi che i vitali, e materiali loro interessi non sieno stati sin qui sufficientemente rappresentati al Sovrano.

Ponendo mente quindi i sottoscritti, che oggi le cose Comunali acquistano di giorno in giorno sempre maggiore importanza, e parendo loro, che la responsabilità debba cadere più veramente sopra a quelli che, a senso del citato Sovrano Editto 24 Novembre 1850, sono chiamati a prender parte ai Consigli Municipali, muovono perciò rispettosa istanza a Voi Illustrissimi Sigg. Magistrati, affinchè vogliate rappresentare al Sovrano il desiderio del nostro paese, del quale per quest'oggetto non dubitiamo di farci interpreti, e a cui se non fu caro l'ordine Circolare 5 agosto 1853, che ne tolse i benefici effetti dell'Editto più volte ricordato sarebbe doppiamente dispiacente, se oggi che siamo prossimi allo scadere del secondo triennio sopravvenir dovesse novello inciampo all'attivazione di quella legge, che può aver possanza di stringere, e rannodare i legami d'interesse, e sudditanza fra Governanti e governati.

Ravenna, 29 Luglio 1856.

Giulio Cavalier Rasponi. Rasponi Cesare. Ippolito Rasponi. Ippolito Gamba. Giovanni Battista Spreti. Domenico Boccaccini. Luigi Gelli. Dottor Sebastiano Fusconi. Emilio Burnazzi. Dottor Torquato Malagola. Domenico Ghezzi. Giuseppe Rasi. Sebastiano Vicari. Girolamo Rasi. Antonio Cavalli. Vincenzo Loreta.

LETTERA DI MONSIGNOR ROSSI

Sono venuto a conoscere che negli scorsi giorni venne presentata a questo Gonfaloniere Conte Facchinetti una memoria firmata da circa venti persone, dieci delle quali Consiglieri Comunali, affinchè all'arrivo in questa città del Santo Padre fosse dalla Magistratura presentata. La memoria io non l'ho veduta, però conosco che è concepita in termini moderatissimi e convenienti; con essa si fanno domande in genere, cioè, di rettifica di Leggi, aggiunta di altre, e piena esecuzione di talune di quelle esistenti, sotto l'aspetto di essere ciò di necessità pel benessere e vantaggio delle popolazioni. Quali sieno poi queste Leggi da rettificarsi, o da aggiungere non viene espresso. Due sole sono precisate; per prima l'esecuzione della legge 24 novembre 1850 sulla formazione dei Consigli, e ciò sarebbe la ripetizione di quanto fu già domandato

e alienato di mente per carpirgli a danno dei suoi parenti, una enorme eredità di cinque milioni di franchi.

nel Consiglio di luglio del decorso anno. Per seconda, *l'emancipazione dall'influenza Clericale in tutte le Amministrazioni affidate*, e di spettanza del Comune. Tale memoria fu presentata al Gonfaloniere dalli signori conti Gioachino Murat Rasponi primogenito del conte Giulio e Principessa Murat, e dottor Giuseppe Montanari medico condotto in questa città. Il Gonfaloniere ebbe l'irriflessione appena ricevuta la memoria di farla leggere presenti li due accennati soggetti dal Segretario Comunale all'intera Magistratura, che si trovava riunita, e dopo seguitane la lettura, anzichè rigettarla e restituirla a chi l'aveva presentata, la trattenne, esprimendosi che *l'avrebbe considerata*. I due rappresentanti suddetti se ne partirono. In appresso lo stesso Gonfaloniere, non so se per suo miglior riflesso, o per suggerimento di alcun Membro della Magistratura, fece richiamare i lodati due soggetti, quali al primo invito si rifiutarono; e ne occorre il secondo per farli presentare, ed ai medesimi voleva restituire la Memoria, perchè non potea essere accolta dalla Magistratura. Non vollero riceverla, dichiarando al Gonfaloniere ch'egli l'avea accettata dopo fattane lettura in loro presenza, e per quanto lo stesso Gonfaloniere giungesse fino a riferire loro il rimprovero ricevuto dal Santo Padre in Loreto per l'altra memoria accettata nel Consiglio del luglio dell'anno decorso, il Murat ed il Montanari furono sempre negativi a ritirare la memoria stessa, citando ad esempio le Magistrature di Bologna e Forlì, alle quali dalle rispettive Popolazioni, dicevano essi, erano state presentate consimili memorie, e se ne partirono. Il giorno susseguente questi due enunciati soggetti diressero loro lettera al Gonfaloniere protestando di ritenere accettata la memoria da loro presentata, e confermando di non volerla ritirare. La Memoria dunque è tuttora presso il Gonfaloniere e Magistratura, e fin qui non conosco qual temperamento adotterà il Gonfaloniere per sortire dall'imbarazzo. Io per pochi minuti ho veduto il Gonfaloniere, il quale, inteso subito il mio rimprovero per la condotta tenuta sull'emergente, ed assicurato essere falso che le Magistrature di Bologna e Forlì abbiano accettate memorie consimili, è rimasto confuso, e n'è partito, esprimendosi che andava a riflettere come contenersi.

Per ora, null'altro posso dire a Vostra Eccellenza Reverendissima, riservandomi di tornare in argomento appena avrò acquistate nozioni più particolari ed avrò avuto campo verificare come si sono ottenute le firme; mentre fra queste sento de' nomi, che senza un sutterfugio non sembra possibile che possino avere prestata annuenza a tale memoria. Mi sembra però vedere essere tal fatto una conseguenza di mosse demagogiche, alla direzione delle quali sta la famiglia Murat.

Come però se tanti titoli di scandalo non bastassero, il Santo Padre in questi ultimi tempi spiegò maggiore asprezza contro ogni idea di nazionalità, e credè perfino aver dritto di protestare a favore dei principi esautorati.

La Corte di Roma, ignara dello stato sociale del mondo, non pensa che le sue contraddizioni sono osservate con ammirazione scandalosa.

Questi principi essendo scomunicati, perchè, secondo le dottrine di Roma, Toscana, Parma, e Modena formano parte del Trono di S. Pietro, si vede che la Santa Sede non ha la coscienza dei suoi diritti, e si avvolge nelle più vergognose contraddizioni. Così nel 1849 abbracciando il Re di Napoli gli diceva essere il più degno figlio di S. Luigi, mentre pochi mesi prima, nella protesta del giorno di S. Pietro, lo aveva annoverato fra gli illegali occupatori dei beni della Chiesa romana, e quindi fuori della Comunione dei Fedeli. Così, alleato dell'Imperatore d'Austria, non si ricorda che ancor questi è nel lungo albo dei segregati dalla Comunione cattolica per l'occupazione del Ferrarase posto nella sinistra riva del Pò.

Così il Santo Padre protesta in tutti gli anni contro il Duca di Modena, contro quello di Parma, occupatori sacrileghi dei suoi domini: nè il Granduca di Toscana si trova in migliori acque, comechè egli tenga il patrimonio donato alla Chiesa dalla Contessa Matilde, senza che niuno si curi o creda alla validità delle scomuniche per simili cose. Or come va che il Santo Padre nell'ultima enciclica all'orbe cattolico proclama la legittimità di questi scomunicati? E come può esser legittimo, secondo le dottrine della

Frutto delle mie indagini appena qui giunto è pure la stampa che accludo, e che mi è riuscito avere, venendo assicurato esservene in città altri esemplari. Procurerò scuoprire presso chi sono.

Ho creduto mio dovere di rendere intesa subito l'Ecc. V. R. di quanto è avvenuto durante la mia assenza, e riservandomi di riferirle tutt'altro che sarà necessario ho l'onore di rassegnarmi

Il Delegato Apostolico Rossi

chiesa un uomo colpito d'anatema? Come va che, spodestati di fatto questi principi, il Pontefice con note diplomatiche non ha fatto valere innanzi all'Europa i suoi dritti e non ha rivendicato il patrimonio di S. Pietro? La Corte di Roma dovrebbe tener bassa la fronte, e non parlar mai di legittimità, non avendo il suo dominio origine che da una usurpazione. È veramente un audacia incredibile quella con la quale si proclamano i dritti della Santa Sede sopra una sovranità temporale. La Corte di Roma rimonta alle donazioni di Pipino e di Carlo Magno per giustificare i suoi titoli. Ma qui mi permetterò di fare osservare alla Santa Sede che le donazioni non si possono accettare e non hanno efficacia quando non derivano dagli aventi titolo legittimo a donare. Ora è certissimo che le città e le provincie che *si asseriscono* offerte a S. Pietro, non erano che provincie dell'Impero romano, e il solo imperatore residente a Costantinopoli le avrebbe potuto donare. Ed è bene meraviglioso, per non dire scandaloso, che Pontefici che per otto secoli erano stati i primi sudditi dell'Impero, che per esser legittimi avevano bisogno, dopo l'elezione, della conferma imperiale, che ottennero tante facilità e tanta cooperazione per evangelizzare l'impero, potessero pensare ad impadronirsi del terreno sul quale avevano ricevuto così larga ospitalità dai monarchi Romani. Noi sappiamo che il Divino Maestro dal quale ebbe autorità il primo Pontefice, disse « *date a Cesare ciò che è di Cesare:* » pare però che dopo otto secoli i successori dimenticassero quel precetto, e lo trasformassero in « *prendete a Cesare ciò che è di Cesare* ». Tutti sanno come i più Santi Pontefici, per primo loro atto, si rivolgessero all'imperatore per ottener la conferma, e che li trattassero sempre con quella venerazione che, venendo dal primo suddito, doveva servir di modello a tutti gli altri. Niuno ignora che, sebbene soggiornanti a Ravenna, gli Esarchi governavano Roma in nome dell'Impero e che tutte le volte che vi si recavano erano accolti dai pontefici con gli onori della sovranità, con l'ossequio dovuto dai sudditi, anche venerabili, ai loro signori.

Gli apologisti della sovranità papale dicono che gli imperatori avevano demeritato della religione cattolica, perseguitando le sacre immagini; e così concludono che i papi erano nel loro diritto quando si ribellavano a principi apostati, quando chiamavano altri eserciti a combattere gli eredi dei Cesari. Ma qui potrò, spero, osservare che non era cattolico il Cesare al quale rendeva omaggio Gesù Cristo; e che Gregorio XVI disse ai Polacchi che bisognava rispettarono l'autorità di un Cesare residente a Pietroburgo, sebbene egli perseguitasse la religione cattolica (1). È inoltre noto da troppi monumenti che anche dopo quelle così dette donazioni, i Pontefici prestarono omaggio di sudditi ai regnatori di Bisanzio; è pur noto che l'esercizio dell'autorità sovrana fu nel popolo romano, non nei pontefici, e che gli antichi e gloriosi elettori dei regnanti che imperavano al mondo, e dei sommi sacerdoti che esercitavano in terra le veci di Cristo non riconobbero mai autorità superiore a quella di Roma, fonte di ogni umana autorità.

Ben s'accorsero i Romanisti che per queste e per altre innumerevoli ragioni, nel vizio originario mancava il fondamento del diritto; e fu allora che immaginarono la celebre donazione di Costantino. Una donazione del legittimo successore dei Romani monarchi aveva ben altra forza di un atto di Pipino e di Carlo Magno. Se non che, quando la critica diplomatica portò l'occhio e la meditazione su quella pergamena, si riconobbe facilmente che essa era una stupida impostura di gente ignorante, e che la compilazione di quest'atto era stata affidata dalla Curia romana a tali che non sapevano distinguere i tempi di Costantino da quelli nei quali la falsità si veniva compiendo. La corte di Roma n'ebbe la vergogna ed il danno.

Fu allora che, distrutto Costantino, si dovè ritornare a Carlo Magno; ma fu pure allora che, lette meglio quelle carte, si vide che la donazione era al Papa *et Reipublicæ Romanorum*. A confermare viemeglio che giurisdizioni e tributi certi, eransi consacrati ad ono-

(1) Fu la stessa Corte di Roma che poco dopo con un volume pubblicò i documenti delle persecuzioni alla religione cattolica in Russia e in Polonia.

rare la Santa Sede, e l'amministrazione temporale aveva ceduto a beneficio di Roma, adducevansi i seguenti fatti che nella storia non possono formare soggetto di controversia: 1.^o Il Papa non esercitò affatto dalla data della donazione atti di sovranità piena ed intera: 2.^o Dopo quell'epoca rese omaggio di sudditanza agli imperatori Romani: 3.^o Lo stesso Carlo Magno esercitò non poche volte la sovranità come se la donazione non esistesse. 4.^o Il concetto della sovranità popolare non solo non cessò in Roma con gli atti dei Re Franchi, ma si mantenne in tutta la sua efficacia fino a Cola di Rienzo; che, pretermessa la sovranità pontificia, chiamava l'imperatore e gli elettori di Alemagna ad esporre innanzi al popolo romano i vantati titoli all'impero. 5.^o Perchè il Pontificato romano non riuscì mai a mettere in atto nè in Roma nè nelle provincie, propria e vera sovranità. Abbiamo dunque vizio d'origine, mancanza di vero e proprio esercizio di monarcato, avversione dei popoli a subire dominio pontificale, governo comunale e autonomico nelle città.

E questo è certo che il primo e vero tentativo della Corte di Roma per mettere in atto il potere, quali che fossero i titoli alla sovranità, ebbe luogo sotto Clemente sesto col mezzo del Cardinale Albornoz.

Egli, cardinale e guerriero, deliberò di fare tutte le prove per costituire una sovranità di fatto alla Santa Sede. E pensò di aver vinto la prova. Venuto da Avignone in Italia incominciò a cercare alleanze per distruggere tutti i piccoli principi, per conquistare le varie città. A procurarsi il favore dei popoli promulgò che veniva in Italia *pro vindicandis in libertatem omnibus urbibus, quae antea in ditione erant et imperio S. R. E.* E riuscì per un momento nell'opera; se non che subito si avvide che le città intolleranti di ogni dominazione avrebbero fuor di dubbio scosso il giogo, imprese con molta abilità a riunire le provincie e a provvederle di una legislazione.

Fu allora che imaginò e compilò per la Marca d'Ancona quelle celebri leggi che si conoscono col nome di *Constitutiones Aegi-*

dianae, tentando di ottenere nella unità della provincia quella dell' esercizio della Sovranità. Ma non riuscì. Perocchè le città liberate si vendicavano a libertà, compilavano i proprii statuti e si emancipavano. Comunque, la Corte di Roma, dal 1472, anno della prima edizione, ristampò molte volte quelle costituzioni, e sempre vi aggiunse cose per le quali i suoi dritti si aumentassero e ne venne sottraendo quelle che li infirmassero. Gli statuti municipali però di tutte le città della Marca d' Ancona mostrano che il tentativo dell' Albornoz non ebbe grande successo.

Così anche dopo questa grande prova del Card. Albornoz le città rimasero libere, si governarono coi proprii statuti, e solo un'alta sovranità di dritto più che di fatto rimase alla Santa Sede nelle provincie romane.



DOCUMENTI

P A R T E P R I M A



STATUTO COSTITUZIONALE, SUA ORIGINE STORICA E GIURIDICA, SUE CONFERME,
SUA ABROGAZIONE.

I.

*Prefazione allo Statuto concesso dal Sommo Pontefice
a' dì 14 Marzo 1848.*

PIVS PP. IX.

Nelle istituzioni di cui finora dotammo i Nostri sudditi, fu nostra intenzione di riprodurre alcune istituzioni antiche, le quali furono lungamente lo specchio della sapienza degli augusti Nostri Predecessori, e poi col volgere dei tempi volevansi adattare alle mutate condizioni, per rappresentare quel maestoso edificio che erano state dappprincipio.

Per questa via procedendo, eravamo venuti a stabilire una Rappresentanza consultiva di tutte le Provincie, la quale dovesse aiutare il Nostro governo nei lavori legislativi, e nell'amministrazione dello Stato; e aspettavamo che la bontà dei risultamenti avesse lodato l'esperimento che primi Noi facevamo in Italia. Ma poichè i Nostri vicini hanno giudicato maturi i loro popoli a ricevere il beneficio di una Rappresentanza non meramente consultiva, ma deliberativa, Noi non vogliamo fare minore stima dei popoli Nostri, nè fidar meno nella loro gratitudine, non già verso la Nostra umile Persona, per la quale nulla vogliamo, ma verso la Chiesa e quest'Apostolica Sede, di cui Iddio Ci ha commessi gl'inviolabili e supremi diritti, e la cui presenza fu e sarà sempre a loro di tanti beni cagione.

Ebbero in antico i nostri Comuni il privilegio di governarsi ciascuno con leggi scelte da loro medesimi sotto la sanzione Sovrana. Ora non consentono certamente le condizioni della nuova civiltà che si rinnovi sotto le medesime forme un ordinamento, pel quale la differenza delle leggi e delle consuetudini separava sovente l'un Comune del Consorzio dell'altro. Ma Noi intendiamo di affidare questa prerogativa a due Consigli di probi e prudenti cittadini, nell'uno da Noi nomi-

nati, nell'altro deputati da ogni parte dello Stato mediante una forma di elezioni opportunamente stabilita; i quali e rappresentino gl'interessi particolari di ciascun luogo dei Nostri Dominii, e saviamente li contemperino con quell'altro interesse grandissimo di ogni Comune e di ogni Provincia, che è l'interesse generale dello Stato.

Siccome poi nel Nostro sacro principato non può essere disgiunto dall'interesse temporale della interna prosperità l'altro più grave della politica indipendenza del Capo della Chiesa, pel quale stette altresì l'indipendenza di questa parte d'Italia; così non solamente riserbiamo a Noi e ai Successori Nostri la suprema sanzione e la promulgazione di tutte le leggi che saranno dai predetti Consigli deliberate, e il pieno esercizio dell'autorità Sovrana nelle parti di cui col presente atto non è disposto; ma intendiamo altresì di mantenere intera l'autorità Nostra nelle cose che sono naturalmente congiunte con la religione e la morale cattolica. E ciò dobbiamo per sicurezza a tutta la cristianità, chè nello Stato della Chiesa in questa nuova forma costituito nessuna diminuzione patiscano la libertà e i diritti della Chiesa medesima e della S. Sede, nè veruno esempio sia mai per violare la Santità di questa Religione, che Noi abbiamo obbligo e missione di predicare a tutto l'universo come unico simbolo di alleanza di Dio con gli uomini, come unico pegno di quella benedizione celeste per cui vivono gli Stati e fioriscono le Nazioni.

Implorato pertanto il Divino aiuto, e udito l'unanime parere dei Nostri venerabili Fratelli Cardinali di S. R. C. espressamente a tal uopo adunati in Concistoro, abbiamo decretato e decretiamo quanto segue.

II.

PROROGA DEI CONSIGLI LEGISLATIVI ORDINATA DA GAETA.

ORDINANZA.

Avuto riguardo alla gravezza delle presenti circostanze

Visto l' Art. 14 dello Statuto fondamentale:

Proroghiamo l'attuale sessione dell'Alto Consiglio (1) e del Consiglio dei deputati, riservandoci di determinare successivamente il giorno della nuova convocazione dei medesimi, ed ordiniamo al Cardinal Castracane, Presidente della temporanea Commissione governativa da Noi istituita sotto il giorno 27 Novembre decorso, di comunicare ai due Consigli questa nostra sovrana deliberazione.

Datum Cajetae die 7 Decembris 1848.

PIUS PAPA IX.

(1) Se nel 27 Novembre 1848 era stata nominata una Commissione di Governo per reggere lo Stato, non sappiamo come da Gaeta il 7 Dicembre si potessero prorogare i Consigli legislativi.

III.

Il seguente Atto fu stampato ed affisso nelle mura del Palazzo Pontificio di Castel Gandolfo, ma staccato subito, e restato però ignoto a tutti gli scrittori di quest' epoca.

La Commissione Governativa ai Popoli di Roma e dello Stato Pontificio.

Quando con sovrano Motu-proprio, dato da Gaeta li 27 Novembre del prossimo decorso anno 1848, la Santità di N. S. Papa Pio IX degnavasi di nominare una temporanea commissione di Stato, cui durante l'assenza sua commetteva reggere e provvisoriamente governare questa capitale del Mondo Cattolico, e tutto intero lo stato Pontificio, avrebbe dovuto essa commissione costituirsi immediatamente, e pubblicando l'atto Sovrano, obbligare i sudditi a riconoscerla ed obbedirla.

Però gli animi oltremodo esagitati, il timore di cittadini conflitti, la speranza che le popolazioni riconoscenti avrebbero da loro stesse tolto gli ostacoli che si opponevano al ritorno fra noi di quel Pontefice che poco tempo dianzi tutti e statisti e stranieri concordemente acclamarono siccome l'uomo mandato da Dio per tergere le lacrime di molte famiglie, e ridonare ovunque la concordia e la pace, ma sopra ogni altra cosa la ripugnanza e l'animo ostile manifestato anche in forma solenne dai Poteri non abbastanza liberi che avrebbero dovuto prestarsi alla esecuzione degli ordini sovrani, impedirono la Commissione dall'oprare atti di sovrano potere, limitandosi unicamente a dar pubblicità non solo al Moto-proprio anzidetto, ma alle ulteriori proteste tutte emanate dalla stessa Santità Sua.

Se con ciò si ottenne un apparente pubblica tranquillità, il seguito degli avvenimenti disgraziatamente mostrò, quanto poco efficace fosse tal mezzo di ottenere il desiderato fine. Uomini fatti immemori dei beneficii, aggiungendo ingratitudine ad ingratitudine, osarono e tuttodì osano cose dalle quali rifugge l'animo addolorato. Ed invero quando vedesi sì bassamente dispregiata la volontà non solo, ma pur la voce espressa del Pontefice; quando si manomette la inconcussa autorità di lui; quando si hanno in non cale gli ordini che a bene dei sudditi piace a lui di emanare; quando si mette in forse il dominio temporale della S. Sede; quando si procede verso l'elezione di un'assemblea che fedeli sudditi e cattolici debbono tenere del pari per condannata; quando veggonsi arbitrariamente disciolti i consigli rappresentativi, il Potere dello Stato per modi illegali usurpato, le autorità, legittimamente costituite, rimandate, le leggi a capriccio rivolte, variate e distrutte; quando sotto lo specioso titolo di libertà si giunge perfino a violentare le coscienze dei cittadini, richiedendosi un atto cui i doveri di sudditanza e di religione si oppongono; in tale stato ultimo di cose ogni ulteriore silenzio della Commissione saria stato e colpa e delitto.

Essa Commissione però nell'aprire in tal modo il suo animo ai sudditi dello Stato Pontificio non dimenticava la circostanza di rappresentare colui che è e volle sempre considerarsi come Ministro di concordia e di pace. Essa dunque non dirà i mali ai quali lo Stato è andato e va tutto giorno all'incontro; non la miseria che opprime la Capitale e le provincie poco innanzi sì floride e ricche; non le ingenti spese recate all'eccesso; non il vuoto stremo delle finanze, non l'avvilimento delle arti e di ogni onesto traffico e commercio. Si limiterà solo a fare appello generoso al cuore di tutti gli uomini onesti, alla fedeltà, al valore delle guardie cittadine e della truppa di linea, alla riconoscenza di quei tanti che per bontà sola del Pontefice furono ridonati a libertà e al seno di loro famiglie; perchè ognun di essi calcolando i vantaggi sommi della concordia, e i mali immensi che sorgono da intestine discordie, vogliano operare per modo che quella ci sia ridonata in un coll'amore, affezione e presenza del Sommo Pontefice. Nel tempo stesso non volendo che il silenzio suo e più la sua presenza in Roma possa da taluno andare interpretata qual tacita approvazione ed annuenza agli atti illegali che vanno tuttodì consumandosi in spregio e contro i voleri espressi del Sommo Pontefice, intende essa protestare solennemente contro detti atti, dichiarando di più che si è ritirata nella residenza Pontificia di Castel Gandolfo, ove attenderà con fiducia che le cose per esso esposte e i consigli da essa dati siano accolti favorevolmente, e torni questo un mezzo opportuno onde ottenere stabile, durevole e pacifico avvenire.

Dal Palazzo Pontificio di Castel Gandolfo li 18 Gennaio 1849.

C. Card. Castracane

R. Roberti A. C.

F. Princ. Barberini

IV.

MEMORIA DEL MARCHESE C. DEVILACQUA E G. RICCI

A S. E. R. il Sig. Card. Antonelli.

Gaeta

Quando l'E. V. R. ci ebbe incoraggiati a considerare sulle attuali condizioni dello Stato secondo i discorsi che avevamo avuto l'onore di tenere seco Lei, noi avevamo predisposto gli uniti fogli, i quali sospendemmo di rassegnarle per l'arrivo sopravvenuto del signor Principe Barberini, laonde seguitarono le successive conferenze. Ora però nell'atto di partire ci pare dovere rimettere quei fogli alle venerate mani dell'E. V., sì perchè in essi si riassume e si conserva l'espressione di ciò che credemmo coscenziosamente dovere a Lei sottoporre, sì perchè è desiderio nostro ch'Ella nella sua attuale qualifica di Pro-Segretario di Stato possa sempre, quando lo creda opportuno, prenderli in considerazione.

Non dissimuliamo all' E. V. l' apprensione che abbiamo dell' ansietà con cui nelle Province nostre si attenda , e sia per accogliersi il nostro ritorno; e questo diciamo perchè veramente desiderammo di contribuire al mantenimento dell' Ordine Governativo Pontificio. Creda , che se la mente nostra non è sufficiente a giudicare della gravissima attuale situazione, il cuor nostro però era ed è veramente riconoscente e devoto ad un Sovrano così buono e clemente.

Una preghiera ci permettiamo di farle , ed anzi ripeterle , *che le provvidenze sieno sollecite* ; e poichè nella ulteriore protesta che ieri Ella ci comunicava stampata abbiamo dovuto rileggendola considerare , che l' espressione relativa al non derogare alle istituzioni , si può , da chi voglia trovare pretesti , riferirsi piuttosto all' atto precedente , anzichè alla ferma volontà del futuro , massime che nel principio sono espresse ben giuste lagnanze contro chi ebbe fatto abuso delle concessioni stesse , ci permetta di vivamente pregarla che essendo nell' animo e conforme alle dichiarazioni di Sua Santità il serbare intatte le Istituzioni stesse , voglia trovar mezzo a più manifestamente rassicurarne. Noi crederemmo mancare a un dovere verso il sovrano e il Paese se questa preghiera omettessimo ; ed una prima occasione per esaudirla , potrebbe l' Eccellenza Vostra Reverendissima giudicare di rinvenirla nel riscontro al Pro-Legato di Bologna.

Le notizie che uno di noi sottoscritti ricevè ieri da Bologna portavano eguale tranquillità.

Inchinandoci al bacio della Sacra Porpora ecc.

Molo di Gaeta , 24 Dicembre 1848.

Firmato — C. Bevilacqua
G. Ricci

PROMEMORIA.

Nei discorsi che i sottoscritti hanno avuto l' onore di tenere con S. E. R. il sig. cardinale Antonelli , hanno già avuta l' occasione di rispettosamente rappresentare:

1.° Il desiderio vivissimo che Sua Santità ristabilisca nel suo Stato la sua sacra dimora.

2.° Il rincrescimento che il suo attuale soggiorno fornisca un ingiusto ma dannoso pretesto ai nemici del governo temporale di Sua Santità *per desumerne una dichiarazione di principii politici diversa* .

3.° L' utilità che la sovrana parola rassicuri i dubbiosi contro la maligna insinuazione che sia nelle tendenze dei consigli del principe il *togliere le franchigie dello Statuto* , il deviare dal sistema di benignità che fu ed è la gloria del regnante pontefice , ed il *venir meno al sentimento della nazionalità* .

4.° La necessità che il potere governativo sia non solo legittimamente istituito , ma possa essere e sia attivo ed efficace.

5.° L' importanza che questo potere nella sua istituzione od in ogni suo atto serbi , non che l' essenza , eziandio *con iscrupolo le forme costituzionali* ; onde non rimanga ai malevoli occasione per attaccarlo ed infievolirlo. E sia composto d' altronde di persone , le quali per la fiducia del principe e per un' opi-

nione popolare e palese, non che per l'omogeneità dei principii sieno in grado di governare concordemente, francamente e fortemente.

6.° L'urgenza di non lasciare le popolazioni dello Stato nell'abbandono, e quindi il provvedere che i capi delle provincie, e le autorità locali sappiano come condursi ora e poi; affinchè dall'interdetto pronunciato sul governo centrale della capitale non derivi una funesta disorganizzazione nelle parti, e per suprema legge di necessità una occasione a gravissimi mutamenti.

S. E. R. il sig. cardinale Antonelli si compiacque di informare dettagliatamente i sottoscritti, come la dimora del S. Padre in Gaeta fosse veramente una conseguenza del caso e non secondo il preconcepito progetto: e di più, come sia nella volontà e nel desiderio del pontefice di partirne e fare ritorno fra i proprii sudditi; accennando bensì che l'epoca della partenza dipendeva dalle risposte che si attendono dalle diverse potenze, ed il ritorno nello Stato era condizionato alla garanzia di libertà nell'esercizio del potere spirituale e temporale.

Informava di più, come al sig. cardinale Castracane, presidente della temporanea commissione governativa istituita coll'atto de' 27 novembre, fossero mandate istruzioni ed ordinanze, *tra le quali la proroga dei Consigli, la facoltizzazione all'approvazione de' nuovi boni del tesoro per scudi seicentomila, l'autorizzazione a costituirsi anche in numero di tre ed a traslocare fuori di Roma la Residenza, non che la nomina e la facoltà di nominare altre persone in sostituzione od aggiunta alla Commissione stessa, ovvero per gli uffici ministeriali, purchè non tra quelli che figurarono imposti nel 16 novembre.* E tutte queste istruzioni ed ordinanze annunciava essere rimaste senza apparente risultamento, e senza che se ne conoscesse fatta pubblica manifestazione.

Esprimeva inoltre il sig. Cardinale la convinzione, che nessuno in buona fede potesse serbare dubbio sulla intangibilità dello Statuto; e per più casi intorno a cui cadde il discorso, dichiarava l'animo suo coscenzioso, onde l'essenza e la forma dell'ordine costituzionale fosse sempre mantenuta; a ciò anzi esso riferiva la nomina propria a ministro di Sua Santità con la qualifica di pro-segretario di Stato, e la firma così apposta all'ordinanza di proroga dei Consigli, onde esso aveva inteso a fare che nell'atto governativo non fosse difetto di un potere responsabile.

Accoglieva ben anche l'Eminentissimo l'espressione del vivo sentimento che prevale nelle nostre popolazioni per la causa della nazionalità, ed esso che fu altra volta capo ad un Ministero che fermamente professò quel principio, esternava con intendimento d'uomo di Stato, che più anche co' fatti che con le parole dovesse saggiamente intendersi allo scopo desiderato.

Infine alle subordinate avvertenze intorno alle circostanze e condizioni della Commissione Governativa dapprima nominata, e da più di un mese rimasta senza effetto in faccia al principe ed alle popolazioni, e gli si accordava alla proposta di una nomina nuova di questo legittimo potere esecutivo, con nuove persone e con residenza intanto fuori di Roma ma nello Stato.

Faceva poi sentire, come l'attivazione di tale Commissione fosse di proficua importanza, e potesse essere l'unico mezzo a salvare da grave calamità lo Stato o almeno gran parte di esso.

Laonde concludeva con invitare e incoraggiare i sottoscritti a volere sulle discorse cose considerare.

Al qual debito ora soddisfacendo secondo dovere e coscienza, i sottoscritti si permettono di sottoporre i riflessi seguenti:

L'assenza del Sovrano Pontefice dal suo Stato è la calamità politica la più deplorabile, sì per l'allontanamento che ne deriva fra principe e sudditi, sì per la necessità che ne consegue di essere il principe oggetto di cure straniere. Essa è motivo di grande tristezza per l'Italia, ragione di scoraggiamento in tutti i sudditi buoni, occasione a gare e discordie tra le Potenze estere: una intanto ne trarrà probabilmente vantaggio, ed è l'Austria, per riannodare le comunicazioni interrotte per la guerra italiana.

La prolungazione di quest'assenza, considerata in rapporto allo Stato, deve necessariamente condurre o ad un mutamento o sovversione totale dell'ordine governativo, o a fatali discordie intestine.

Al primo risultato si procede assai facilmente col sistema d'indifferenza nelle popolazioni, cui serve di scusa il bisogno dell'ordine e quiete interna; all'altro si va naturalmente incontro con l'indecisione nell'azione del potere, per cui le reazioni di partito sotto colore di fedeltà, le animosità di persone sotto pretesto di zelo, le discordie e divisioni di paese sotto nome tutte di pubblico interesse.

Lo Stato senza il suo principe è esposto grandemente all'intervento straniero; della quale calamità, non meno che di quella della guerra civile, soffrirebbero tutti i buoni, ed anche quei paesi che nelle vicende serbarono fede, e che dalla sperata ed attesa presenza del sovrano ne potevano essere garantiti.

Perciò non è a porsi dubbio, che il primo ed il più urgente interesse della cosa pubblica sia che il pontefice rientri presto e tosto, se è possibile, nei propri Stati. Ma esso deve rientrare con dignità, con libertà, con garanzia di non essere esposto a sortire di nuovo. Per conseguire ciò due modi possono esservi:

L'uno consistente nella sola forza. L'altro, in una autorevole pacificazione; o per più vero dire, la forza materiale, e la forza morale.

La prima è più spedita, più facile, più potente: ma il sovrano non l'ha del proprio, conviene che l'abbia dagli esteri.

La seconda è più durevole, più dignitosa; ed il pontefice può rinvenirla nel proprio cuore e nella coscienza dei sudditi.

Quindi i sottoscritti pensano che questa sarebbe a preferirsi: ed in tale pensiero fondandosi, si astengono interamente da ogni parola intorno all'altra; sì perchè credono che ripugnasse interamente al carattere e all'indole dell'ottimo principe, sì perchè essi personalmente non saprebbero prendervi parte neppur di parole; imperciocchè se lo facessero, lo farebbero contro convinzione: lo che è inonesto.

Avvisando pertanto alla forza morale, i sottoscritti aveano pensato che potessero esserne mezzi utili ed efficaci:

Un atto magnanimo e sapiente, come è della mente e del cuore di Sua Santità; e che servendo ai fini accennati dapprima, annientasse le calunnie dei nemici del governo del pontefice e ponesse questo al disopra delle necessità dei tempi e dei desiderii estesi, purchè giusti, delle popolazioni.

La nomina, secondo l'ordine costituzionale, d'un nuovo Ministero respon-

sibile, desumendola regolarmente dalla rinuncia dell'ultimo Ministero Soglia ecc. Munto di straordinari poteri per la momentanea assenza del Sovrano, esso dovrebbe esser composto di persone capaci, la cui qualifica fosse lo spirito di concordia e l'onesto e disinteressato amore del sovrano e della nazione.

L'annuncio della prossima partenza del pontefice, e della deliberata sua volontà di sollecito ritorno negli Stati della Chiesa, invitando anzi le popolazioni e le guardie civiche ad affrettare con l'appoggio dell'opera loro la realizzazione delle ben dovute garanzie di sicurezza e di rispetto massime contro gli estranei perturbatori.

La dichiarazione di giusti principii governativi, tra cui —

Il leale concorso a fondare e difendere la nazionalità dell'Italia; quindi l'adesione al principio della lega doganale, e della Federazione politica.

L'osservanza sincera degli ordini e leggi costituzionali, accettando con franchezza ogni sviluppo, ma infrenando ogni abuso, ogni licenza; quindi la rielezione libera e pronta dei rappresentanti della nazione, per la nuova immediata convocazione dei Consigli, col cui appoggio governare lo stato.

Il complesso di questi atti purchè fosse *pronto ed intero*, credono i sottoscritti, che alle *conosciute* condizioni del paese dovrebbe essere d'efficacia. La quale, a parer loro, si accrescerebbe ove altri beneficii e provvidenze dalla sapienza del principe si deliberassero, quali sarebbero:

Il sussidio alle scomposte finanze, mediante un prestito generoso del ceto ecclesiastico, che sollevasse le aggravate popolazioni dall'urgenza di pesi maggiori ed eccessivi.

La protezione del Pontefice all'onore ed interesse Italiano nelle trattative di Bruxelles.

La interposizione di una voce suprema e autorevole ad infrenare nel frattempo l'abuso della forza nella occupazione militare della Lombardia.

In ogni caso poi due cose potrebbero succedere:

O che le popolazioni a questi atti non corrispondessero, o che sopravvenissero avvenimenti i quali per la forza loro rendessero inefficace ogni calcolo di politica e di governo degli uomini.

Ma è parso ai sottoscritti di vedere che nel primo caso avrebbe la sovranità pontificia tutto per se l'onore di questa risoluzione, e sarebbero i popoli responsabili d'ogni successiva sciagura: nel secondo caso essa conserverebbe per tempi avvenire una memoria accetta e gloriosa, e forse feconda di nuovo trionfo.

Questi pensieri i sottoscritti hanno liberamente esposto, perchè li animò l'atto della sovrana fiducia, perchè S. E. R. il signor cardinale Antonelli li incoraggiava, e perchè alieni da ogni desiderio e da ogni volontà del potere, trovandosi a piedi del trono si sentirono spinti a subordinare il risultato delle loro convinzioni. Essi non si dissimulano che le loro idee, le loro proposte potranno sembrare troppo a seconda dello spirito che oggi governa le menti dei popoli quasi tutti commossi. Ma appunto perciò è loro avviso, che il governo pontificio alla gravità della vicenda con forte azione possa provvedere, e facendosi con sapienza non nuova dominatore dei tempi e delle circostanze, disporre per guisa, che i popoli dello Stato abbiano chiaramente a vedere, che da esso possono ottenere in pace e sicurezza di più che non potranno forse d'altronde in mezzo alle incertezze degli sconvolgimenti.

Qualunque sieno per essere gli eventi che faranno parte di questa trasformazione sociale a cui tutti si assiste sotto la mano potente e riposta della provvidenza, i sottoscritti, i quali professano sentimenti di devozione e gratitudine verso il pontefice, di concordia e di pace verso i loro connazionali, e che con tali sentimenti partirono dai loro paesi e che vogliono coi medesimi a questi ricondursi, pregano S. E. R. il signor cardinale Antonelli a volersi fare espositore degli umili loro sensi presso il benigno Sovrano, al quale mentre intendono sottoporre con onesta e rispettosa franchezza le loro qualsiasi convinzioni sulla cosa pubblica, offrono volenterosi le loro private persone.

Del resto una istanza da ultimo fanno, che se per condizione di cose non aperte ai sottoscritti, l'attuale penosa situazione si prolungasse, si provvegga almeno senza ritardo a ciò che ogni provincia, ogni municipio abbia, in difetto del potere centrale che lo governi, una norma coscienziosa e tranquilla a cui anche temporaneamente attenersi nella troppo facile lotta tra la necessità ed il dovere.

Molo di Gaeta, 22 dicembre 1848; presentata ai 24.

C. Bevilacqua
G. Ricci

V.

Dalla Circolare del Card. Antonelli ai rappresentanti delle Potenze estere presso la S. Sede. Gaeta 3 Dicembre 1848.

..... Contemporaneamente alla istituzione della Commissione governativa non mancò il S. Padre con lettera autografa dare opportune istruzioni all'Eminentissimo Card. Castracane, incaricandolo a prorogare i due Consigli, e prescrivendo che non potessero senza ordine sovrano essere di nuovo convocati.

..... Per rendere più agevole l'incarico della Commissione il S. Padre stimò conveniente di emettere Egli stesso nel dì 7 Dicembre un' Ordinanza, colla quale ai termini dell'articolo XII dello Statuto fondamentale venivano prorogate le sessioni dei due Consigli, riserbandosi di determinare in appresso il giorno della nuova convocazione, dandosi al Card. Presidente di comunicare ai Consigli suddetti questa Sovrana determinazione.

VI.

Dalla Nota del Card. Antonelli alle Corti Estere. Gaeta 18 Febbraio 1849.

La Santità di N. S. fino dai primordi del suo pontificato non ebbe altro in mira che di praticare beneficenze verso i suoi sudditi a seconda dei tempi, provvedendo ad ogni loro meglio bene. Infatti dopo aver pronunciata la parola del perdono a coloro che per delitti politici o erano esuli, o giacevano nel

carcere, dopo avere eretta la Consulta di Stato ed istituito il Consiglio dei Ministri, accordata per la sola imperiosa violenza delle circostanze la istituzione della Guardia Civica, la nuova legge per una onesta libertà della stampa, ed infine uno STATUTO FONDAMENTALE PER GLI STATI DELLA S. CHIESA, aveva Egli ben diritto a quella riconoscenza che i sudditi devono ad un Principe, il quale non li guardava che come suoi figli, e non prometteva loro se non un regno di amore.

VII.

*Dalla Allocuzione di Pio IX tenuta nel concistoro segreto in Gaeta
il dì 20 Aprile 1849.*

.... Quelle larghezze da noi *spontaneamente e volontariamente* concesse nei primordi del nostro pontificato, non solo non valsero a produrre il desiderato frutto, ma neppure a metterne mai le radici, mentre gli spertissimi artefici di frodi abusavano delle stesse concessioni per suscitare nuovi torbidi.

..... Ognuno di voi ben sa, come in Italia sia stata introdotta la forma di governo costituzionale, e come sia venuto alla luce nel giorno 14 Marzo dello scorso anno lo Statuto da Noi concesso ai nostri sudditi. Ma siccome gli implacabili nemici dell'ordine e della pubblica tranquillità altro non bramavano, se non fare ogni sforzo contro il Governo Pontificio, ed agitare senza tregua il popolo con continui commovimenti e sospetti, così per mezzo di stampe, di circoli, di comitati e di altri artifizi d'ogni maniera non si stancavano giammai di calunniare atrocemente il Governo, quantunque il Governo stesso con ogni cura e zelo si adoprasse, perchè il tanto desiderato Statuto venisse con la maggior possibile celerità pubblicato.

..... E dopo che ebbero (i rivoluzionari) introdotta quella nuova forma di governo da essi chiamata *Giunta di Stato*, e tolti affatto di mezzo i due CONSIGLI DA NOI ISTITUITI, si adoperarono ec.

..... V'hanno taluni che Ci ravvisano come cagione, sebbene innocente, di tante perturbazioni; vogliamo che essi riflettano, che noi di fatto appena innalzati al soglio pontificio là precisamente rivolgemmo le nostre paterne cure e disegni, siccome di sopra dichiarammo, a migliorare cioè con ogni impegno la condizione dei popoli del nostro Stato Pontificio ec.

DICHIARAZIONI DEI POPOLI DELLO STATO ROMANO
CONTRO IL GOVERNO PONTIFICIO
E CONDIZIONE DI CONTINUA OSTILITÀ DELLE PROVINCE.

VIII.

S. P. Q. R.

Romani

La prima parola che vi dirige il vostro Municipio è parola di gratitudine. Noi vi siamo riconoscenti di averci creduti degni di rappresentare gl'interessi di questa inclita Città in tali momenti, che sembrano destinati da Dio a renderla nuovamente gloriosa fra tutte le città della terra.

Noi dal Campidoglio abbiamo volto lo sguardo sui grandi monumenti che lo circondano, e abbiamo compreso che le sante memorie de'padri nostri sono ben più che un ricordo d'ingegno e di arte; essi sono un'istoria, una ispirazione.

Noi abbiamo veduto la concordia fra voi, e abbiamo presa fidanza che serbandola sempre, tutti quanti verranno migliorati gl'interessi morali ed economici del Popolo.

Noi abbiamo alla voce del Popolo colla quale alle generose risoluzioni prese dai Poteri costituiti della Repubblica per difesa dell'onor vostro, e della vostra libertà.

Fu quella una voce concorde la quale ben rispose alla calunnia che vi lanciavano gli stranieri, che voi trovasse immersi nell'anarchia. Nell'anarchia? Il vostro Municipio dichiara innanzi al mondo che il Popolo Romano è stato sempre, ed è nell'ordine e nella concordia. Il vostro Municipio, tutore dell'onor vostro, lo ripete: l'accusa è una calunnia; mai corsero per Roma giorni più tranquilli in mezzo a difficoltà di cui non ebbe le maggiori.

Romani perseverate!

Dal Campidoglio il 27 Aprile 1849.

Viva la Repubblica

FRANCESCO STURBINETTI Senatore, LUNATI GIUSEPPE, GALLIENO GIUSEPPE, GALEOTTI FEDERICO, DE ANDREIS ANTONIO, PIACENTINI GIUSEPPE, CORBOLI CERZIO, FELICIANI ALCEO, TITTONI ANGELO Conservatori, GIUSEPPE ROSSI Segretario.

IX.

BOLOGNA

Consiglio Municipale di Bologna Sezione del 1 Maggio.

Nella sala del Consiglio sono raccolti 56 Consiglieri, il che porta l'adunanza quasi al completo, non mancando che quelli che sono assenti, o noto-

riamente infermi. Noi ci spieghiamo questo zelo di consiglieri dall'essere stato il consiglio radunato in via di urgenza per delegazione governativa e dall'essersi subodorata l'importanza della materia che in esso si doveva trattare, tutto che non precisamente indicata nell'invito. Cittadini con grande curiosità riempiono il recinto destinato al pubblico.

Il Senatore dichiara al Consiglio che dovendosi trattare una discussione politica, la magistratura reputando la materia della massima gravità per una rappresentanza amministrativa, ha creduto giusto titolo applicare l'articolo del Regolamento, che le dà facoltà di chiedere che sia tenuto in comitato segreto, in seguito di che il Senatore invita gli uscieri a fare sgombrare il recinto dal popolo. Il recinto viene sgombrato col massimo ordine e nel più alto silenzio. Le porte della sala sono tuttavia aperte, e si può ancora sentire dal di fuori quello che dentro vi si tratta. Un consigliere s'alza a domandare la parola. Il Senatore avverte che la sessione non essendo peranco aperta non può concederla. Indi si volge ai Segretari del Municipio ed intima loro d'uscire e d'aspettare al di fuori gli ordini del consiglio; altrettanto comanda agli uscieri ed alle fazioni civiche. Si chiudon le porte. Dieci minuti dopo i segretari soli sono richiamati, evidentemente perchè il consiglio avrà risoluto che possono assistere alla seduta segreta.

Le porte restano chiuse fino alle due e 50 minuti pomeridiane, allora escono alla spicciolata pressochè tutti i consiglieri; i molti che sono al di fuori apprendono da alcuni di essi che la sessione è stata sospesa fino alle quattro, e sentono confermata la pubblica congettura essere oggetto della sessione un indirizzo all'Assemblea di Francia ed al Generale Audinot sul compiuto intervento militare nel nostro Stato: il consiglio aver nominato una commissione per estenderlo, seduta stante, composta degli onorevoli Osirea Martinelli ed Audinot.

Alle quattro e un quarto, rientrati i consiglieri, le porte della sala sono chiuse di nuovo.

Alle sette e 20 minuti il recinto del pubblico è riaperto di nuovo e tosto riempito. I consiglieri in numero di 51 seggono ai posti che occupavano dianzi, ad eccezione degli onorevoli Alessandrini, Basetti e Berti (Avv. Gio. Gaetano) che tengono il luogo di squittinatori della sessione alla sinistra del Magistrato. Il primo banco presso loro è occupato dalla Commissione dell'indirizzo. Il Senatore commette al consigliere Audinot relatore della Commissione di leggere l'indirizzo come è stato votato dal consiglio. Il relatore legge l'indirizzo a voce spiccatissima e con grande espressione. Il pubblico nonostante l'avviso affisso alle porte della sala non sa tenersi dal dare vivi segni d'approvazione. Vediamo che il Senatore fa ripetuti cenni colla mano perchè la lettura non sia in questo modo interrotta. Terminata la lettura il Senatore dichiara immediatamente sciolto il consiglio.

REPUBBLICA ROMANA

*All' Assemblea Costituente della Repubblica di Francia ed al Generale Audinot
Comandante il Corpo d'occupazione.*

IL CONSIGLIO MUNICIPALE DI BOLOGNA

L'ingresso delle truppe francesi nel territorio della Romana Repubblica si presenta in aspetto d'invasione. Incombe perciò a tutte le rappresentanze legali di questi popoli il debito di alzare la voce, e di protestare contro la minaccia d'imporre al paese un reggimento politico qualunque.

Il diritto di costituire il governo è diritto imprescrittibile ed inviolabile di ciascun popolo. Ogni offesa a questo diritto, è quindi offesa al diritto delle genti.

Il consiglio Municipale di Bologna non sa persuadersi, che la Francia contro i principii proclamati dal generoso suo popolo, consacrati nella Costituzione fondamentale della Repubblica, difesi e propugnati col sangue, voglia conculcare, a nostra ingiuria, il più sacro de' naturali diritti.

Il Consiglio Municipale di Bologna anzi confida che la occupazione, per parte dell'armata di Francia, d'una Provincia d'Italia, non venga determinata che da pericoli che sovrastino all'indipendenza di lei.

Nondimeno le dichiarazioni ripetute nell'assemblea Francese intorno alle esigenze di alcuni fra i potentati cattolici, la pretesa opportunità di garantire il libero esercizio dell'autorità spirituale del Pontefice con temporale governo, gli accordi che si affermarono stabiliti fra gli stessi potentati nella grave questione, la susseguente occupazione francese, inducono in questi popoli l'amaro sospetto che si tenti imporre loro quel *governo universalmente riprovato dall'esperienza*, come ostacolo a nazionalità e ad incivilimento; il governo clericale, e sembrerebbe anzi che in questo secolo di civiltà e di politiche rivoluzioni la Diplomazia credesse pure possibile di formare col fatto di un popolo di tre milioni d'uomini, un popolo di vassalli, sbandito dal diritto comune delle genti, e quasi feudo soggetto alla volontà e agli interessi delle potenze cattoliche.

Per le quali cose il Consiglio Municipale di Bologna facendosi interprete dei bisogni sentiti dai Cittadini, mentre da un lato protesta contro la violenza e contro l'abuso della forza, dall'altro intende fin da ora dichiarato che una ristorazione clericale, impedirebbe qui, come altrove nello stato, il mantenimento di uno stabile ordine, e della pubblica tranquillità. L'istoria e la natural ragione hanno dimostrato, anche ai meno veggenti, la Teocrazia essere omai divenuta governo inconciliabile colla libertà dei governati, collo sviluppo pacifico e progressivo delle moderne istituzioni politiche e civili, e colla nazionale indipendenza.

Coscienza dei Cittadini ci chiama a questa franca dichiarazione. All'onore e alla lealtà della Repubblica Francese la difesa degli eterni principii.

Votato in seduta dal Consiglio Municipale il 1 di Maggio 1849.

Il Consiglio Municipale

A. ZANOLINI Senatore, R. ALDINI Conservatore.

A Sua Eccellenza Monsignor Commissario straordinario di Sua Santità G. Bedini. Bologna.

Per confidenziali notizie aveva saputo che la sera del 27 p. p. luglio era convocato in Bologna un Consiglio Comunale allo scopo asserto di sentire il rapporto della deputazione inviata al Santo Padre a Gaeta, ma più vero di emettere dichiarazioni meno conformi ai principii del Governo.

Mi si vorrebbe far credere che sessanta fossero i Consiglieri invitati, ma che la massima parte si astenesse dall'intervenire al Consiglio sapendo del meditato progetto, di modo che al Consiglio stesso non esistessero che 19 Consiglieri.

Ciò nullameno si sarebbe tenuto il Consiglio Comunale, ed ivi deliberato quanto si legge riportato nello Statuto del 1 agosto in data di Bologna 28 luglio.

Mi pregio di unire un esemplare dello Statuto, ed interesse la di Lei compiacenza a tenermi informato sui seguenti argomenti.

a) Il consiglio Comunale Municipale, come tale, è chiamato ad occuparsi della forma di Governo, ed in questo caso ha doveri verso sè stesso, e verso il paese che lo chiamino a proposte ed a discussioni anche quando i membri intervenuti non superano la metà dei chiamati?

b) Quali sono le dichiarazioni già antecedentemente emesse dal Consiglio Comunale, alle quali dichiara di volere essere coerente?

c) Ha il Consiglio Comunale Mandato di esprimere i voti, e le speranze del paese, e non è forse soltanto una autorità amministrativa?

d) Non è forse illegale l'adunanza di 19 circa individui Consiglieri Comunali, e fazioso il voto della libertà costituzionale, della conservazione dello Statuto, quando si sapeva che altrimenti se ne pensava a Gaeta?

e) Non è forse una usurpazione di facoltà, ed insidiosa, e faziosa la dichiarazione del Consiglio di affidare all'Autorità Municipale che sarà per succedergli la esecuzione del voto suddetto alla lettera d?

Agli occhi miei comparisce l'Adunanza del 27 Luglio suddetto con tutti i caratteri di un conciliabolo, con cui si tenti almeno suscitare difficoltà alla restaurazione del Governo Pontificio, ed allontanare la Commissione Provvisoria che sarà eletta in luogo dello scioglientesi Municipio, ad accettare, e onestamente disimpegnare le incombenze. V. E. vede come sia assolutamente necessario di impadronirsi dell'Atto Consigliare 27 luglio p. p. e di tutta la posizione relativa; e conoscere come all'appoggio di questo debba essere incamminato un regolare e severo procedimento.

Nel favorirmi possibilmente dentro oggi i necessari schiarimenti vorrà pure possibilmente trasmettermi la posizione suddetta.

Ove però all'E. V. non potesse venir fatto di impossessarsi della posizione senza pericolo che qualche foglio venga sottratto, o senza suscitare sospetti che mettersero in avvertenza le persone compromesse, desidero che Ella me ne faccia un cenno, giacchè io passerei allora alla apprensione delle carte con mezzo di una Commissione Militare.

Colgo l'occasione per rinnovare all' E. V. le espressioni della più alta considerazione.

Dal Quartier Generale di Villa Spada li 5 agosto 1849.

L' I. R. Governatore Civile e Militare
Generale GORZKOWSKI

(*A tergo*).

Sull' Adunanza Consigliare tenuta illegalmente in Bologna, e per oggetto offensivo al Governo.

Ho l'onore di accusare pronto ricevimento del riservato foglio di V. E. in data di quest'oggi, rispondendo categoricamente ai quesiti in esso espressi.

a) I Consigli Comunali coll' editto dal 26 luglio obbligati a seguire in tutto le norme preesistenti al 16 novembre 1828, non hanno missione alcuna per occuparsi delle forme di Governo dovendosi limitare al solo amministrativo, e debbono sottomettere ogni loro decisione al Delegato della Provincia.

b) Ho tutto il motivo di credere che le dichiarazioni di cui si parla nell'atto in discorso si riferiscono appunto a quelle (riprovatissime) del 1 Maggio. Ignoro se ve ne siano altre; ma nella generica proposizione s'includono per necessità anche quelle, quindi le ne assumo la indeclinabile responsabilità.

c) Dal riferito alla lettera *a* si rileva che l'*Autorità*, è sempre Amministrativa, e sotto tutela: il Mandato da esprimer voti che si riferiscono all'Amministrazione stessa può suporsi nel Consiglio, ma per voti che si riferiscano a forme di Governo, non credo, che possa esso impunemente arrogarselo, massime in questi tempi che ne fecero luttuosa esperienza.

d) Per legge il Consiglio non può decidere che con un numero d'individui maggiore di due terzi di quello di tutti i componenti il Consiglio stesso.

Solo quando per due convocazioni non si riunisce questo numero legale, alla terza convocazione si permette di decidere coi soli presenti.

e) Dopo le corrispondenze occorse tra il Commissario ed il Municipio, che all' E. V. sono ben note, e più anche dopo le manifestazioni del S. Padre in Gaeta non ignorate dalla stessa Deputazione Municipale, riconosco anch'io per insidiosa e faziosa, per abusiva della propria rappresentanza (sebbene spirante), e per evidentemente e ingiuriosamente avversa alle manifestazioni suddette la proposizione di affidare alla succedente Autorità Municipale l'esecuzione del noto voto.

E più di tutto distruttiva di quella ritrattazione, che pur derivava dalla corrispondenza avuta col Commissario su tale argomento: per cui almeno i congregati tornerebbero a riprendere tutta la responsabilità dell'atto del 1 Maggio, che in forza del suindicato carteggio, e competente risoluzione consigliere erasi o declinata, o sospesa.

Aderisco pienamente alle altre deduzioni che nella sua ben destinata sapienza ha l' E. V. sviluppate nel foglio che ho l'onore di riscontrare, e giudico indispensabile un severo procedere per parte anche dell' E. V.

I verbali di ogni consigliere seduta sogliono essere sottomessi per la neces-

saria sanzione ai Delegati; mi sorge però il dubbio, che per quella del 19 luglio p. p. possa essere sottomessa al facente funzione di Delegato di questa Provincia, sig. cav. Giacomelli, sebbene dal non avermene egli fatta partecipazione dovrei dedurre il contrario. Tuttavia a maggior sicurezza vado subito a fargliene inchiesta, e spero di poterne dare in giornata l'analoga risposta a V. E.

In seguito di che l'E. V. potrà procedere alla progettata inquisizione, non avendo io bastanti argomenti per esser certo, che ad una inchiesta per parte di questo Commissario non nasca veruna dolosa sottrazione.

Ho l'onore di riprotestare all'E. V. i sensi della mia più distinta stima.

BEDINI

(*Monit. di Bologna.*)

X.

INTIMAZIONE DEL COMANDO MILITARE AUSTRIACO E RISPOSTA DEL CORPO COMUNALE DI FERRARA

Ferrara 6 Maggio 1859.

In oggi alle ore sei pomeridiane si è presentato in questa Residenza Comunale il Conte Thun-Hohenstein I. R. Colonnello Generale, Brigadiere Comandante la Brigata Austriaca, accampatosi oggi stesso sulla spianata presso la Fortezza di questa Città, il quale accompagnato da alcuni Ufficiali del suo Corpo ha primieramente chiesto se la Città riconosca il Governo Pontificio, al che la Magistratura ha risposto, che l'attuale Governo è della Repubblica; dietro di che Egli ha dichiarato che la Città debba spedire a Castel Franco una Deputazione munita di pieni poteri, per intendersi col Tenente Maresciallo Wimpfen e Monsignor Bedini Commissario Plenipotenziario Straordinario di Pio Nono, e dichiarare se la Città voglia fare la sua dedizione al Sommo Pontefice per regola delle Truppe successive, avvertendo che questa Deputazione parta immediatamente onde trovarsi domani sera al luogo di unione a Castel Franco.

La piena Magistratura ha risposto, che ciò non dipende da Lei sola, ma che le occorre interpellare il voto del Consiglio, che va subito a convocare in via di urgenza.

Interpellato poi il suddetto Colonnello Austriaco per parte del Cittadino Mayr Giuseppe, che ha favorito in qualità di interprete se debbasi credere ad una intervenzione immediata, ha risposto di non conoscere, o sapere per ora di tale intervento.

Richiesto inoltre se la Guardia Civica poteva continuare nel servizio, ha risposto di sì, semprechè non dia molestia alla Truppa Austriaca, e ripetutamente ha insistito perchè la Deputazione Comunale si trovi domani sera a Castel Franco. In seguito di che la Magistratura ha deliberato di convocare

il Consiglio per questa sera alle ore dieci in via straordinaria, e di urgenza ed in Comitato segreto

Il Gonfaloniere D. EUGENIO RIGHINI

VINCENZO RONCHI ANZ.

C. MASI

A. DELFINI ANZ.

G. FIORAVANTI

P. ORTOLANI

C. IMPERIALI

L. BORSARI

G. CASAZZA.

XI.

PROCESSO VERBALE DELLA SESSIONE CONSIGLIARE TENUTA IL GIORNO SEI MAGGIO 1848, ALLE ORE DIECI DI SERA, IN VIA STRAORDINARIA E DI URGENZA. — IN PRESENZA DI 4000 AUSTRIACI GIUNTI INNANZI ALLA CITTÀ, E DI ALTRI 3000 ALLOGGIATI NELLA FORTEZZA E RIFIUTO DI PROCLAMARE IL GOVERNO PONTIFICIO.

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Ferrara 6 Maggio 1849.

Sessione straordinaria, ed in via di urgenza tenuta dal Consiglio Municipale nella sera del 6 Maggio 1849, radunatosi alle ore dieci nel Palazzo Comunale in Comitato segreto coll' intervento dei Cittadini

Eugenio Dott. Righini *Gonfaloniere*.

Borsari Avv. Luigi, Masi Cosimo, Ortolani Pietro, Delfini Avv. Antonio, Ronchi Vincenzo, Imperiali Carlo, Casazza Giuseppe, Fioravanti Dott. Giuseppe, Anziani.

Pasolini Avv. Francesco, Bergami Pietro, Varano Rodolfo, Magnoni Francesco, Roveroni Giovanni, Migliari Francesco, Zamorani Dott. Tobia, Cavalieri Pacifico, Passega Ing. Carlo, Bresciani Dott. Luigi, Boari Dott. Vito, Conforti Francesco, Bazzi Daniele, Pesaro Abramo, Forlani Ing. Giuseppe, Parmiani Avv. Ercole, Coen Giuseppe, Bertoni Dott. Giuseppe, Bosi Prof. Luigi, Giglioli Giuseppe, Saracco Luigi, Modoni Pietro, Angelini Antonio, Saraceni Ercole, Valeri Antonio, Gulinelli Giovanni, Manservigi Biagio, Scutellari Dott. Girolamo, Maj Dott. Antonio, Sanzi Dott. Agostino, Botti Dott. Lorenzo, Mazza Alessandro, Zammìni Ing. Giuseppe, Bononi Franchi Andrea, Consiglieri.

Il Gonfaloniere presidente del Consiglio ha ordinato al Segretario di leggere un Verbale redatto dalla Magistratura in seguito di dichiarazione avuta dal

Comandante la Truppa Austriaca giunta in oggi, ed accampatasi presso la Fortezza di questa Città.

Letto detto Verbale che si unisce in Allegato A il Gonfaloniere Presidente invita il Consiglio a discutere sull'oggetto, e quindi deliberare.

Chiede, ed ottiene la parola il Cittadino Avv. Luigi Borsari Anziano, e ponendo sott'occhio la gravità delle circostanze, e ricordando colla legge fondamentale dei Municipj il limite delle loro attribuzioni, premette un dubbio pregiudiziale, e domanda se il Consiglio creda di aver facoltà per deliberare in argomento, osservato quanto è disposto dagli Articoli 1 e 63, della suindicata legge.

Prende la parola il Cittadino Anziano Avv. Antonio Delfini ed osserva che ove si trattasse di oggetto di ordinaria amministrazione converrebbe Egli pure nel parere del preopinante che anzi non ne farebbe nemmeno il dubbio esposto, ritenendo, che nell'andamento ordinario delle cose, debbasi scrupolosamente seguire le norme di legge. Ma si fa a riflettere che qui si tratta di caso grave e straordinario; si tratta di tempi eccezionali; si tratta di circostanze difficili non bene ancora spiegate, ed il cui sviluppo potrebbe compromettere il proprio Paese, e quindi ritiene che nella imperiosità di tali circostanze il Consiglio Municipale, che rappresenta la Città, e deve curare l'interesse pubblico abbia tutta la facoltà, onde assicurare la pubblica salute. Fa rimarcare se le espressioni usate dall'Austriaco *per norma delle truppe successive* le quali contengono in se valore equivalente a minaccia d'intervento, e conclude sembrargli opportuno spedire la Commissione con facoltà adattata alla circostanza.

Ha la parola il Cittadino Ortolani Anziano il quale appoggia il parere dell'Avv. Borsari. Spiega con molta chiarezza, e forza di raziocinio il suo concetto, che si è quello di ritenere incompatibile al Consiglio di deliberare in oggetto, che comprometterebbe la esistenza di quelle istituzioni, da cui hanno vita gli attuali Municipali Consigli. Ammesso questo per principio generale, discende al caso particolare, e fa alcune osservazioni dirette a dimostrare che si dovesse nominare e spedire a Castel Franco la chiesta Deputazione all'oggetto di manifestare al Maresciallo Austriaco ed al Plenipotenziario di Pio Nono, i motivi pei quali non può il Consiglio prestarsi alla domandata adesione.

Ha di nuovo la parola il cittadino Borsari, il quale dissentendo dalla seconda proposizione del cittadino Ortolani, appoggia la prima consona alla proposta da Lui già fatta. E qui sviluppando con maggior dettaglio le dapprima espresse idee invita il Consiglio a considerare che non sarebbe nè conveniente nè prudente spedire all'Inviato del Papa una Deputazione senza facoltà; che d'altronde non si potrebbe inviarla, e munirla di poteri senza incorrere gravi pericoli, senza assumersi una somma responsabilità, e senza dare un esempio che sarebbe rimproverato di contraddizione, e condannato dalle Città sorelle, e che darebbe motivo agli Esteri di critica, e forse anche di motteggi insultanti. Fa osservare che la dichiarazione del Municipio non sarebbe rispettata; ma produrrebbe movimenti e reazioni popolari, e gravi disordini che conviene assolutamente evitare. Fa riflettere che nulla si guadagnerebbe, perchè Noi non potremmo in ogni modo impedire un Intervento, e gli effetti di questo, ossia le conseguenze qualunque non diversifichereb-

bero a nostro riguardo della generalità ed i nostri interessi materiali non sarebbero migliori in confronto degli altri, che poi in qualunque cosa questo pensiero, e lusinga di locale vantaggio non fia mai che ci distolga dall'adempimento del nostro dovere, che si è quello di non oltrepassare i limiti delle attribuzioni dalla legge assegnato al Consiglio.

Molti appoggiano questo parere, e da molti si domanda che sia passato ai Voti.

E pertanto il Gonfaloniere Presidente ordina che si passi allo scrutinio; e perciò va a partito.

Se, in relazione agli Art. 1, e 63, del Regolamento 31 Gennaro 1849, il Consiglio si ritenga o No autorizzato a deliberare sulla proposta questione, avvertendo che chi dà il voto nel SI si ritiene autorizzata; chi lo dà nel NÒ si ritiene non autorizzato.

Il Consiglio ha deliberato di non ritenersi autorizzato con voti nel Nò 37 Trentasette, nel Si 6 Sei.

Lo squittinio è stato verificato dal Consigliere PIETRO BERGAMI.

Il Gonfaloniere Dott. EUGENIO RIGHINI
ANTONIO ANGELINI,
ANTONIO VALERI

Visto Dott. BOARI
CONS. BORSARI

XII.

ELENCO DELLE COMUNI CHE PROTESTARONO CONTRO LA RISTAUZIONE DEL PAPA NELL'ANNO 1849.

A

Acqualanina — Acqualagna — Acquapendente — Acquasanta — Acquasparta — Alfonsine — Amelia — Ancona — Ancona Console Francese — Apiro — Arcevia — Argenta — Ascoli — Assisi.

B

Bagnaia — Bagnara — Bagnacavallo — Bagnorea — Barbara — Barbarano — Barchi — Bassanello — Bassano — Belforte di Macerata — Belvedere di Ancona — Bettona — Bevagna — Bieda — Bologna — Bomarzo — Bondeno — Brisighella — Budrio.

C

Cagli — Caldarola — Camerata — Camerino — Candelara — Canepina — Canino — Capodimonte — Caprarola — Cartoceto — Castelbianco — Castel Bellino — Castel Bolognese — Castel Cellesse — Castel Clementino — Castel-

fidardo — Castel Leone — Castel Planio — Castel Raimondo — Castel S. Elia — Castel Vecchio — Castiglione — Castignano — Castorano — Castro (*associazione*) — Cellere e Pianiano — Cervia — Cesena — Chiaravalle — Cingoli — Civita-Castellana — Civitavecchia — Codigoro — Città di Castello — Col Murano — Comacchio — Comunanza — Conselice — Copparo — Corchiano — Corinaldo — Coriano — Cori — Costacciaro — Cotignola.

F

Fabrica — Fabriano — Faenza — Faenza i Romagnoli — Fano — Fermo — Fermignano — Ferrara — Fiastra — Filo — Filottrano — Finigli — Fiordimonte — Firenzuola — Fiuminata — Folignano — Fossombrone — Forlì — Foligno — Fussignano.

G

Gabice — Gagliole — Gallese — Genga — Ginestreto — Gradara — Grafignano — Grotta di Castro — Grottamare — Grotte S. Stefano — Gualdo Tadino.

I

Jesi — Isol

L

Lagosanto — Lama — Lunano — Loreto.

M

Macerata — Mainarda — Majolati — Macerata Feltria — Magliano — Maltignano — Marano — Massaccio — Massa Lombarda — Massignano — Matelica — Mesola — Migliaro — Minerbio — Mombaroccio — Mondavio — Mondolfo — Monsempolo — Montalboddo — Monte Carotto — Monte Ciccardo — Montalto di Castro — Monte Fano — Monte Fiascone — Monte Fortino — Monte Gallo — Monte Granaro — Monte Lupone — Monte Maggiore — Monte Marciano — Monte Milone — Monte Nuovo — Mont' Olmo — Monte Porzio — Monte Prandone — Monte Roberto — Monte Rubbiano — Monte S. Martino — Monte San Polo — Monte Santo — Monte San Vito — Montropoli — Mordano — Morrovalle — Mosciano.

N

Narni — Nepi — Nidastore — Novilare.

O

Ostida — Onano — Orte — Ortosano — Orvieto — Osimo — Ostellato.

P

Pagliare — Pergola — Perugia — Pesaro — Petritoli — Piaggia — Pian-
dimileto — Pianiano Cellere — Pieve — Pieve Bovigliana — Pieve Torina —
Pieraco — Poggio Renatico — Pontelagoscuro — Porto Maggiore — Proceno.

Q

Quartescena.

R

Ravenna — Recanati — Ripaberarda — Ripatransone — Rieti — Roma
— Roma i Francesi residenti — Roccalvece — Ronciglione — Russi.

S

Saltara — San Gemini — Sant'Agata — Sant'Angelo in Lizzola — Santo
Angelo in Pontano — Sant'Angelo in Vado — Sant'Arcangelo — San Bene-
detto — San Costanzo — San Ginesio — San Giovanni — San Giorgio — San
Leo — San Lorenzo — San Lorenzo in Campo — San Marcello — San Mar-
tino — (Viterbo) — San Niccolò — San Severino — San Stefano — Santo
Elpidio — Santa Maria — Sarnano — Sarsina — Sasso — Sasso Feltrio —
Sasso Ferrato — Savignano — Scapoli — Schieggia — Sefri — Senigallia —
Serrapetrona — Serravalle — Serra de' Conti — Serra San Quirico — Sipi-
viano — Soriano — Spello — Spoleto — Staffolo.

T

Terni — Todi — Tolentino — Torre — Treia.

U

Universitarj (Circoli) — Urbania — Urbino — Urbisaglia.

V

Vallerano — Vetulla — Vigarano — Vignarello — Viterbo — Vitordriano
— Voghera.

Protocolli della Repubblica Romana.

DIFFICOLTÀ INSORMONTABILI
PER FORMARE I CONSIGLI DI CENSURA

XIII.

Illustrissimo e Reverendissimo Signore.

Tuttociò che V. S. Illustr. e Rev. col suo dispaccio del 17 del corrente deduce a discolpa dell'adesione prestata dall'Avv. Speroni, non verrà trascurato, allorchè la sua condotta sarà posta sotto esame.

Intanto occorre che siano religiosamente osservate le istruzioni comunicate sulla formazione dei Consigli di Censura per coteste provincie rimarcando non essere di necessità, come pare che si supponga, che l'individuo fornito di cognizioni legali sia scelto tra gl'impiegati: tanto portando la lettera e lo spirito di dette istruzioni. E *venendo poi alla addotta* DECISA IMPOSSIBILITÀ DI NON POTERLO TROVARE IN UNA CITTÀ TANTO POPOLOSA E COLTA, siccome è cotesta, ne discenderebbe che la CORRUPELLA VI ABBA POSTO LA SUA PRINCIPALE SEDE: *la qual cosa il superiore Governo non può nè deve credere.* Quindi V. S. Illustr. si affretti a compiere le censure di costà, di Ravenna e di Forlì, senza ulteriore indugio. E in attesa di conoscere che così sia seguito le ripetiamo i sensi della nostra più distinta stima.

D. V. S. Illustriss. e Rev.

Roma, 29 ottobre 1849.

Servitori

G. Card. DELLA GEGNA

L. Card. VANNICELLI

L. Card. ALTIERI.

XIV.

(Riservata)

CONSIGLIO DI CENSURA PER LA LEGAZIONE DI FERRARA

Eccellenza Reverendissima

Il venerato Dispaccio di Vostra Eccell. Rever. del 10 corrente n. 1396 mi pone in un angustioso imbarazzo sulla prosecuzione di azione del Consiglio Provinciale di Censura, dichiarandomi, ciò che ho finora ignorato, che la Commissione Governativa di Stato aveva spiegata la massima che non facesse parte del Consiglio medesimo chiunque avesse prestata l'adesione al passato intruso Governo. Per proporre i soggetti che dovevano formarlo Vostra Ecc. Rev. mi diede con ossequiato Dispaccio 24 Agosto p. p. n. 6735 per norma la Copia di Dispaccio della Comune Governativa di Stato, nel quale non si parlava di ade-

sione, ma unicamente era stabilito essere di particolare interesse della giustizia che la scelta cada sopra persone di proba fede, e scevre anche del sospetto di propensione verso le trascorse politiche vicende, talchè non siavi luogo a dubitare dei loro sentimenti, ed abbiano in loro favore la fiducia del pubblico. Tutte queste prerogative concorrono a dovizia nei Sigg. Avv. Bottoni Giudicante, e Prof. Giacomo Giacometti, ma tutti due diedero l'adesione all'intruso Governo, non però per convincimento o sentimento, bensì unicamente per la forza delle circostanze che imposero alle autorità ed ai funzionarj pubblici.

L'atto in discorso per formare giudizio parmi inattendibile, perchè venne prestato per la violenza e minaccia con cui si chiedeva, ma non alterò nei buoni il principio di avversione a quel Governo, e fra questi primeggiano i due suindicati Signori, quindi li ritenni, e li ritengo di proba fede e scevri anche dal sospetto di propensione verso le trascorse politiche vicende. Giusta la massima sullodata ora soltanto comunicatami da V. E. Illustr. apprendo che questi non possono appartenere al Consiglio, e debbo per tal modo sospendere le sessioni fino ad ulteriori dichiarazioni di Vostra Ecc. Rev. trattandosi di un oggetto assai grave e delicato.

Se la massima è inalterabile, confesso ingenuamente a V. E. Rev. che molte difficoltà per non dire impossibilità s'incontrano per rimpiazzarli. Come dissi, in generale funzionarj e Magistrati emisero l'atto di adesione, e non si potrebbe perciò far calcolo nè di Giudici, nè di Cittadini addetti alle Cariche Municipali, e converrebbe così ricorrere per l'uno ai Legali, classe che nel generale è assai compromessa, e per l'altro a dei Cittadini stranieri alle aziende pubbliche. Se pur si trovassero persone scevre d'ogni macchia, non sorto dalla verità asserendo fin da ora a Vostra Ecc. Rev. che non avranno mai le qualità che accoppiano i due membri nominati, che animati dalla giustizia e dalla coscienza, con coraggio e con schiettezza di animo e di carattere si sono dati a ben soddisfare le viste del Governo.

Attendo con impazienza i riscontri di Vostra Ecc. Rev. e mi protesto pronto di ubbidire ai comandi che sarà per abbassarli.

Quanto al Segretario Giuseppe Ghedini aggiungerò che Egli pure diede l'adesione all'intruso Governo. La sua condotta politica è pura, ed è deciso il di lui attaccamento al Governo. La di lui scelta fu a voti unanimi, e dopo che ogni singolo Membro del Consiglio non fidandosi della cognizione personale ebbe prese le più scrupolose informazioni. Anche sul conto di questi attenderò le istruzioni di Vostra Ecc. Rev. ed intanto con profondo rispetto passo all'onore di rassegnarmi

Dell'E. V. R.

Ferrara 12 Dicembre 1849.

Umil. Devot. Servitore
FILIPPO COMM. FOLICALDI

Monsignor Commissario
Pont. Straord. G. BEDINI
a Bologna

XV.

Al Sig. Delegato di Ferrara 18 Dicembre 1849.

Facendo risposta al pregiato foglio di V. S. I. del 12 corrente ho la dispiacenza di significarle che nell' identico caso io pure mi trovava e la Comunità Governativa di stato spiegò la massima positiva che chiunque avesse prestato l'adesione all'intruso Governo non doveva far parte dei Consigli di Censura. *Così avvenne a Ravenna e a Forlì, e a gran stento si è potuto completare alcuno dei consigli di Censura colla pretermissione di quelli che aderirono e che d'altronde non avevano assolutamente che questo difetto.* Posto ciò io non posso azzardare di ricorrere per la sanatoria alla Commissione Governativa di Stato, cui le stesse riflessioni che Ella mi espone in favore dei Sigg. Bottoni, Giacometti e Ghedini ebbi io a sottoporre in altri incontri simili, e fui dolente di una negativa risposta.

Tanto mi occorreva significare a V. S. I. per norma, ed ho a grado confermarle.

G. BEDINI

XVI.

N. 174 Prot. Segr. Generale 362 44.

Eccellenza Reverendissima

Diceva a V. E. Rev. nella mia rispettosa del 12 corrente che mi aveva posto nel maggiore imbarazzo la dichiarazione fattami di non poter ammettere nel Consiglio di Censura quelli che avevano aderito all'intruso Governo. Ora poi sono passato nello stato della massima angustia, poichè dopo avermi spiegato V. E. Rev. nel venerato Dispaccio 18 corr. N. 1435 riservato di non poter azzardare un ricorso per la sanatoria, ho col fatto verificato esser realmente IMPOSSIBILE DI TROVARE ANCHE UN SOL SOGGETTO fra i vari che possono riguardarsi idonei, ED AVVERSI AL PASSATO REGIME, che non abbia o emessa la scheda per l'Assemblea Costituente, o fatto l'atto di adesione come funzionario od impiegato alla Repubblica. Non mi sono contentato di passare da me in rivista tutti i nominativi che mi sembravano poter appartenere al Consiglio di cui è parola, ma MI SONO RIVOLTO AI PIÙ ACCREDITATI ED ELEVATI NEL SACERDOZIO, ed a vari altri individui, sulla cui fede può il Governo contare.

TUTTE QUESTE INDAGINI SONO STATE SENZA UN RISULTATO, perchè non si trova effettivamente chi fra gl' idonei non abbia prestato o l'uno o l'altro atto, che costituiscono il difetto per essere eletti al Consiglio di Censura. Pochi sono quelli privi di questa eccezione, i quali per altro mancano sicuramente di quel-

l'attitudine, cognizioni, o coraggio civile, per sostenere, ed esercitare con fermezza e con giustizia il geloso e grave incarico. QUESTA CONFESSIONE MI RIESCE UMILIANTE PER LA CITTÀ DI FERRARA, ma a V. E. R. non isfugge la riflessione della *tristeza dei tempi*, e delle circostanze trascorse, che fino dal principio mi feci ad indicare per dimostrare le difficoltà che mi si presentavano per formare il consiglio di Censura. Per comprovare quanto ho fin qui narrato, unisco in copia a V. E. R. la lettera che mi ha scritto il consigliere Ecclesiastico di Censura sig. D. Pellegrino Venuti, che avevo chiamato in concorso, onde effettuar pure la nuova nomina di soggetti. Egli non solo è convinto che non vi siano soggetti da sostituirsi, e che agli eletti non faccia macchia al loro candore l'ombra dell'atto di adesione, ma giunge fino a rinunciare quando avesse ad avere a compagno altre persone. Su di quest'ultima parte io gli ho già detto che chi è attaccato al Governo, come lui, deve dar opera per mostrarlo in fatto in tutti gli eventi, e che avrei insistito, come ho fatto, verso l'Em. Arcivescovo, onde non lo esonerasse dall'incarico così bene affidatogli. Ma come ho premesso, *manca già la maniera di trovar altri soggetti, e nel dedurlo francamente all' E. V. R. perchè mi onori delle sue istruzioni*, mi permetto però pregarla di rappresentare l'emergente alla Commissione Governativa di Stato, la quale per la conoscenza che ha l'Em. sig. Card. Della Genga dell'Avv. N. N. e del Prof. N. N. ho luogo a lusingarmi si potrà ottenere la bramata sanatoria.

Ho l'onore di protestarmi con distintissima stima e considerazione

Di V. E. Reverendissima

Ferrara, 29 dicembre 1849.

Umil. Dev. Obblmo. Servitore
FILIPPO COMM. FOLICALDI Delegato.

Monsig. Commissario

Pont. Straord.

Bologna

XVII.

DELEGAZIONE DI FORLÌ. SEGRETERIA GENERALE. N. 225 PROT. RIS.

Eccellenza Reverendissima

I dubbi che io aveva esternati all'Eccellenza Vostra Reverendissima col mio foglio del 28 prossimo scorso mese num. 122 protocollo riservato, si sono rotti in realtà: poichè il signor Conte Gaetano Lovatelli non ha assolutamente voluto piegarsi ai pressanti miei uffici. Mancate così le accettazioni di molti capaci invitati al nobile ufficio di Censori, non credo di usare ulteriori pratiche con altri, onde sapendosi il rifiuto non ne venga per avventura disdoro al Governo. Riandando però colla mente le persone da me non interrogate o che abbiano per quanto è possibile i requisiti voluti dell'ossequiato Dispaccio

della Commissione Governativa di Stato, parmi che il signor Giacomo Funticelli membro di questa Commissione Municipale possa essere proposto, e perciò questi e non il Conte Lovatelli figura nella nota che trasmetto all'Eccellenza Vostra Reverendissima da me firmata.

Non posso però assicurare che esso signor Funticelli sia per accettare lo incarico, e compiuto in tal modo a quanto mi si ingiunge col venerato Dispaccio dell'Eccellenza Vostra Reverendissima num. 7511 delli 15 corrente, mi reco ad onore di rassegnarmi con profonda venerazione.

Dell'Eccellenza Vostra Reverendissima
Forlì 19 Settembre 1849.

Dev. Obbl. Servitore
LUIGI PAOLUCCI DE' CALBOLI

Monsignor Commissario
Straord. Pont.
Bologna.

N. 225. Prot. Ris. Forlì 19 Settembre 1849.

Il Delegato rassegna una nota dei membri che si propongono a comporre il Consiglio di Censura per la Provincia di Forlì.

27 detto.

Si risponda che sia prima accertata l'accettazione del Funticelli a membro del Consiglio di Censura.

Il Commissario
G. BRDINI.

Li 27 Settembre 1849. Prot. del Comm. num. 8605.

Al Delegato di Forlì.

Avanti che io sottoponga al Governo la proposta del Signor Giacomo Funticelli a membro di codesto Consiglio di Censura, il quale resterebbe in tal guisa pienamente costituito, è necessario che la Signoria Vostra Illustrissima si compiaccia avvertirmi dell'accettazione, altrimenti alla sconvenienza del rifiuto dopo la nomina regolarmente conferita, si aggiungerebbe la sconvenienza di protrarre per le lunghe l'adempimento di una disposizione che non dovrebbe restare ulteriormente sospesa.

Dalla Signoria Vostra Illustrissima attendo il relativo riscontro, e rispondendo per tal modo al pregiato di Lei foglio N. 225 in data 19 del corrente mese, ho il piacere di confermarle la mia distinta stima.

Il Com. G. B.

DELEGAZIONE DI FORLÌ. SEGRETERIA GENERALE. N. 242 PROT. RIS.

Eccellenza Reverendissima.

In seguito del suo venerato Dispaccio n. 8605 non ho ommesso di porre in opera i più caldi officii presso questo Sig. Giacomo Funticelli, onde indurlo ad accettare la nomina a membro di questo Consiglio di Censura, che l'Eccellenza Vostra Reverendissima avrebbe amato conferirgli.

Sono però nella spiacevole necessità di doverle significare che le mie reiterate premure all'uopo non portarono quell'effetto, che io mi attendeva, mentre il prefato Signore si è costantemente ricusato di assumere il delicato incarico di cui è parola.

Dopo di ciò e dopo quanto ebbi l'onore di manifestare all'Eccellenza Vostra Reverendissima con gli antecedenti miei dispacci, ben chiaramente Ella rileverà, che io non potrei più corrispondere ai desiderii giustissimi dell'Eccellenza Vostra Reverendissima, mentre avendole io umiliato proposta di quelli individui che io giudicava atti a mandare ad effetto le superiori disposizioni, ed essendosi questi ricusati ai miei inviti, mi trovo di non avere altro idoneo soggetto da proporgli, il quale volesse prestarsi all'incarico suddetto.

Non rimane quindi che attendere le di Lei deliberazioni in oggetto; in aspettativa delle quali mi onoro rassegnarmi con profonda venerazione.

Di V. Em. Rev.

Forlì 1 Ottobre 1849.

Devmo. obblmo. servitore
LEIGI PAOLUCCI DE' CALBOLI.

Monsignor Commissario
Straordinario Pontificio
Bologna.

Li 2 Ottobre 1849.

Prot. del Com. N. 8819 2 detto.

Non meno per Forlì che per Bologna si incontrò le difficoltà di avere l'accettazione per parte del Consigliere cittadino. Quanto Ravenna e Ferrara vi è lusinga che sia completo, ma poichè si può verificare che anche colà si abbia eguale difetto al momento di far sedere il consiglio, così si rassegni all'Eminentissimo di Stato la nota dei soggetti che rispettivamente le Provincie proposero e si accenni che a Forlì si ebbe più d'una volta il rifiuto per parte del Censore Cittadino, ed ultimamente dal Sig. Funticelli. Si domandi istruzione se per non avventurarsi a nuovi rifiuti, si debba far agire i Consigli ancorchè composti di soli tre membri, cioè il Sacerdote, il Legale, e il Delega-

to. Si accenni pure anco al bisogno di istruzioni, se e come debbano intraprendere questi Consigli le loro incombenze, che è quanto 'dire se abbiano a far l'esame della condotta di tutti i funzionari ed impiegati comunali, o di quelli soli denunziati con addebiti.

Il Commissario
G. BEDINI.

DELEGAZIONE DI FORLÌ. SEGRETERIA GENERALE. N. 397. P. R.

Eccellenza Reverendissimu.

Coerentemente al Venerato Dispaccio dell' Eccellenza vostra Reverendissima in data 30 prossimo scorso n. 1327 sezione Riservata, onde farmi strada alla proposta in membro di questo consiglio di Censura di uno degli individui in detto dispaccio designati, per evitare poi il caso possibile della rinuncia di qualcuno all'atto di ricevere il Biglietto di nomina, e così prostrarre di troppo l'attuazione del Consiglio, anche con poca convenienza dello stesso Governo nel moltiplicarsi le ripulse a servirlo nella bisogna in discorso, ho interpellati ufficiati e pregati indistintamente i Sigg. Marchesi Raffaello ed Alessandro Albicini, l'Avvocato Giuseppe Barbiani ed il Dottor Niccola Zanchini perchè accettassero l'incarico, qualora vi fossero chiamati dal superiore Governo.

Ma con mio dispiacerè deggio parteciparle che tutti hanno colla maggiore fermezza ricusato di aderire alle mie preghiere, protestando che saranno per rinunziare certamente a tale destinazione loro, qualora pure si verificasse.

In questo stato di cose adunque, e perchè ad ogni modo è urgente, che questo Consiglio Provinciale di Censura sia installato per dar opera alle operazioni di suo istituto, ed a quelle informazioni cui viene chiamato dal Consiglio Centrale nella dominante, io supplicherei la Eccellenza vostra Reverendissima a voler tener modo presso la Commissione Governativa di Stato, perchè Essa stessa direttamente e definitivamente nominasse il soggetto mancante, avendo luogo a sperare che una elezione così autorevole ed immediata determinasse il prescelto ad onorarsi colla sua accettazione, combattendo quelle ritrosie che per avventura sentisse nascersi come agli altri al punto di assumere l'incarico di cui si tratta.

Dopo ciò riguardando al mio operato in oggetto, non avrei mai creduto che avesse potuto tornare disaggradiato alla superiore autorità, mentre se mi rivolsi per la scelta del Consigliere di Censura ad uno di questa Congregazione Governativa, a ciò mi determinava in forza del Dispaccio dell' Eccellenza vostra Reverendissima in data 12 ottobre scorso N. 9057 Seq. R. S. ove mi si offriva l'esempio di consimile elezione; e se alla sorte rimisi il determinare l'Individuo fra i quattro Consultori, ciò fu sempre nella vista di troncare gli indugi, e di evitare dei rifiuti, che a mio giudizio detraggono alla dignità del Governo, come già ebbi ad accennare in altri rapporti rassegnati su questo argomento.

Non posso infine tacere come al Signor Avvocato Cammillo Musatti sia riuscita mortificante e dispiacevole la di lui esclusione, che se da un lato lo libera da una responsabilità già ricusata, ma che assumeva per l'obbligo che gliene corre verso la Santa Sede, cui presta attualmente zelante e lodevolissimo servizio, dall'altro non può non accorgersi, od almeno fondatamente temere di non essere nella intera fiducia dei Superiori, lo chè ad animo ben fatto, ed a persona onorata non può non ferire sensibilissimamente.

Con tutto l'ossequio e venerazione mi è grato di ripetermi

Dell'Ecc. V. Revma.

Forlì 4. Dicembre 1849.

Devmo. Obblmo. Servitore

LUIGI PAOLUCCI DE CALBOLI

Monsignor Commissario

Straord. Pont.

Bologna

N. 397 Prot. Ris. Forlì 4. Dicembre 1849.

Il Delegato riferisce la ricusa di tutti quattro i soggetti da proporsi per la nomina di un Membro mancante nel Consiglio di Censura.

Li 3. Dicembre 1849.

Prot. Ris. del Com. N. 1362.

Li 12 ottobre 1849.

Al Delegato di Forlì.

Attesa la difficoltà che Ella trova a completare codesto Consiglio di Censura per mancanza del Consigliere Cittadino, io l'abilito a chiamare a tale incarico un Consultore Governativo sull'esempio di quanto si è praticato in Bologna, senzachè dalla Commissione Governativa di Stato siasi fatta alcuna osservazione in contrario.

Non dubito che Ella non sia per comunicarmi sollecitamente la persona a ciò prescelta, e in tale aspettativa le confermo la mia distinta stima.

BEDINI

XVIII.

PROVINCIA DI RAVENNA. SEGRETERIA CENTRALE. N. 65 P. P.

Eccellenza Reverendissima

Questo Consiglio di Censura col giorno d'oggi spedisce in Roma al Consiglio Centrale parte del suo lavoro sugli Impiegati Governativi di questa Provincia; Nella Nota che ho l'onore rassegnare, tra i Membri del Consiglio stesso evvi il Sig. Cav. Carlo Arrigoni. Non ha potuto egli intervenire alle sedute per trovarsi indisposto in salute, che anzi per effetto di questo, aggravato anche da età ben avanzata ha domandato il permesso di assentarsi per condursi a Pisa, a passarvi vari mesi.

Ciò posto, il Consiglio di Censura mi ha fatto sentire volere sospendere le sue operazioni fino a che sia assicurato di potere procedere innanzi in tre soli Membri, o che sia nominato altro in luogo dell' Arrigoni. Come ebbi l'onore assicurare V. E. R. a voce quando favorì in Ravenna, *non sarebbe possibile rinvenire altro soggetto in rimpiazzo del suddetto*, mentre le persone che ne avrebbero i requisiti necessari sarebbe impossibile farli accettare, a segno che *qualcuno interpellato mi si è dichiarato piuttosto pronto ad abbandonare Ravenna anziché accudire a tale incarico*. Quelli poi che vi accudirebbero non vanno esenti da valutabili eccezioni.

In questa posizione di cose, prego l' E. V. R. a dichiararmi o provocare dalla superiorità una decisione, cioè se il consiglio possa continuare la sua operazione con soli tre Membri, od in caso negativo qual temperamento adottare.

In questa attesa ho l'onore di rafferarmi con distintissima stima ed ossequio.

Dell' E. V. R.

Ravenna 25 Aprile 1850.

Umilmo Devmo Servo
A. LOVATELLI Delegato

PROVINCIA DI RAVENNA. SEGRETERIA CENTRALE. N. 40 P. P.

*(Riservata)**Eccellenza Reverendissima*

Stante la non approvazione dell' Avv. Serafino Cappelletti Vice Presidente, e membro del Consiglio di censura di questa Provincia per parte della Commissione Governativa di Stato, mi trovo imbarazzato a proporre altro soggetto in rimpiazzo, mentre non posso esibirlo in alcun altro Giudice del Tribunale, perchè tutti aderirono al cessato Governo: non posso sceglierlo fra i Legali di

maggior stima della Città e che potessero riunire i requisiti necessari a tal qualifica, giacchè cinque di essi pure prestarono adesione come supplenti al Tribunale stesso e nella Giudicenza, gli altri costantemente si sono rifiutati di accettare l'incarico qualora vi fossero eletti, a fronte delle maggiori mie persuasive poste in pratica. *Nella speranza di potere persuadere alcuno dei renuenti ho tardato finora a farne rapporto a Vostra Eccellenza Revda., che ora supplico a darmi consiglio come regolarli.*

Gli altri due Membri Mon. Zirardini, e Cav. Arrigoni hanno accettato.

In attesa delle sue deliberazioni ho l'onore di rassegnarmi colla più distinta stima ed ossequio

Dell' E. V. R.

Ravenna 2 Novembre 1849.

Devmo. Obblmo. Servitore

A. LOVATELLI Delegato

8. Novembre 1849.

Reiterate dichiarazioni del Superiore Governo non consentono che facciano parte de' Consigli di Censura, individui che abbiano sotto il passato Governo aderito. Conviene quindi che il Sig. Delegato (cui si replicherà) adopri tutto lo studio per trovare qualche idoneo soggetto nel ceto legale per completare il Consiglio di Censura essendo volere della Commiss. Governativa di Stato che sia posto in attività.

Il Commissario G. BEDINI

Li 3. Novembre 1849 Prot. Ris. del Com. N. 137.

CONSIGLIO CENTRALE DI CENSURA. PROT. N. 1076.

Roma li 2 maggio 1850.

Illustrissimo e Reverendissimo Signore

È tale l'interesse che ha il superiore Governo per il corso sollecito delle Censure da eseguirsi su tutti gli Impiegati Governativi, che questo Consiglio Centrale NON PUÒ DISPENSARSI DAL PORGERE A V. S. ILLUSTRISSIMA E REVERENDISSIMA LE PIÙ CALDE PREGHIERE pel sollecito disbrigo delle relative operazioni dei Consigli Provinciali a cotesto Commissariato soggetti.

Da ciò rileverà di leggieri V. S. Ill. e Rev. che occorre stimolare quello di Ravenna come gli altri, non ostante la malattia e mancanza di uno dei membri . . . potendosi egualmente attendere al compimento delle necessarie relazioni, dagli altri membri che vi rimangono.

Dato con ciò evasione all'onorevole foglio di V. S. Ill. e Rev. del 28 caduto aprile, passo con l'usata distinta stima a confermarmi

Dev. Servitore
D. G. D. AVELLA.

NON TROVANO CHI VOGLIA FAR PARTE
DEI CONSIGLI GOVERNATIVI.

XIX.

Roma 5 Gennajo 1853.

A Sua Eccellenza Reverendissima Ministro dell'Interno.

Con mio vero rammarico sono obbligato di rappresentare all'E. V. R. come le novelle elezioni dei consiglieri governativi di questa Provincia partecipata dal pregevole Dis. di V. nel 14 p. p. Dicembre nelle persone del sig. Marchese Scavani, del sig. Avvocato Masetti Pacifico, e dei due Consiglieri Pietro Conte Emmanuele De Bianchi e Marchese Luigi Davia, se furono a me graditissime, perchè avvenute sopra uomini d'insigne merito e conformi alle proposte da me stesso fatte, furono meno fortunate per la non conseguita accettazione di tre fra i medesimi. Io ho il dispiacere di unire al presente dispaccio, ed inviare all'E. V. i tre fogli che i Marchesi Scavani e Davia e il Conte de Bianchi hanno voluto consegnarmi per la trasmissione alla stessa E. V. R. Il solo Avvocato Masetti si è prestato volenteroso alla accettazione, e nel principio dell'entrante settimana sarà da me istallato nell'esercizio della sua carica. Per gli altri tre non è valso nè il generale applauso della loro scelta, nè le insinuazioni dei più rispettabili cittadini, nè le mie calde e premurose istanze di ogni maniera, nè l'istesso singolare onore della sovrana scelta a farli desistere dalla decisa loro renunzia. Debbo ad onore del vero però affermare e desidero che dalla Santità di Nostro Signore sia conosciuto, che niun motivo o di preso concerto o di malvagie insinuazioni, o di poca stima del Governo o dispregio del pubblico servizio ha influito sulla loro determinazione, e che la stima che personalmente ciascuno di essi merita, non deve venire scemata punto per il presente avvenimento.

In alcuno di essi ne è stata cagione la molteplicità degli affari, in altri l'età, la salute e le abitudini, in tutti forse l'assiduità del servizio che richiede la carica di Consultare Governativo. Resta alla S. S. il decidere se voglia la medesima accettare o rifiutare le offerte rinuncie, mentre quanto a me dopo quindici giorni di opera inutilmente sparsa confermo di non avere ulteriori modi da vincere la presa risoluzione. Per provvedere intanto all'ingerenza dell'incessante servizio Governativo ho disposto che nel frattempo in che si matureranno, e si parteciperanno i Sovrani consigli, i cessati Consultori Cav. Giacomelli, Conte Angelo Nanuzzi, Avvocato Bolognesi, ai quali non tralasciai di manifestare secondo gli ordini di V. E. la sovrana compiacenza del già reso esempio (ne' tempi anche difficili e turbolenti) continuassero insieme coll'Av-

vocato Masetti nel provvisorio esercizio della cessata carica loro, disposizione alla quale si sono essi prontamente e docilmente rassegnati. Il sig. Avvocato Masetti per altro nell' accettare con pieno gradimento la nomina stabile di consultore, ha mosso qualche pretesa sul soldo che in concorso della pensione di giubilazione gli possa spettare.

Io rimetto all' E. V. il foglio che egli mi ha fatto tenere in proposito e ne starò alla decisione che l' E. V. sarà per prendere, non senza però rammentarle due cose.

La prima che al sig. Avvocato Masetti siccome Consigliere della Provincia e dimorante nella città deve certamente competere oltre al soldo di scudi 20 mensili la indennità di scudi 8 per Maggio: la seconda che nel proporre il sig. Avvocato Masetti che gode una giubilazione di scudi 39 mensili, erasi oltre al di lui molto merito personale, avuto anche in vista da me una economia per il Governo, colla quale rendesi facile quell' assegno vitalizio che io implorava a pro del Cavaliere Giacomelli cessato Consultore, e del quale ho dovuto con mio vero dispiacere rimarcare l' intero silenzio, che nel suo disp. sopracitato la E. V. R. ha creduto di conservare. E poichè il discorso mi trae a questo articolo io le ripeterò colla più schietta verità che divulgatosi per Bologna la rinnovazione della Congregazione Governativa tutti ad una voce conoscendo la vecchiaja, le malattie, il disperso patrimonio, il lungo servizio del Cavalier Giacomelli hanno meravigliato come il Governo potesse lasciarlo senza alcuna provvista a languire di fame nei pochi restanti anni della sua vita. Uso queste frasi perchè veramente il Cavaliere Giacomelli nella età di anni 74 non possedendo più nulla resterebbe così senza modo di sussistenza, e molti vanno dicendo che se il Governo non vorrà assisterlo sarà d' uopo operare una colletta perchè non perisca. Le quali voci e i quali disegni sembrano a me offensivi della dignità del Governo, che io non ho potuto astenermi dal ritornare sull' argomento sul quale veramente mi lusingavo che l' E. V. avrebbe avuto la cortesia almeno di rispondermi. Io prego dunque in singolar maniera l' animo generoso di S. S. a volere conservare al Cavaliere Giacomelli sua vita durante almeno l' assegno degli scudi 20 mensili, se fosse fatto Consultore di legazione e che non saranno di peso al Governo, togliendoli dalli scudi 39 che attualmente gode l' Avvocato Masetti. Entro ora nella materia delle provvidenze che sono necessarie ed urgenti onde provvedere a questa Congregazione Governativa nel caso che la S. S. credesse di accettare le tre renunzie degli eletti, come sembra inevitabile. Riassumendo le terne che con il mio dispaccio 7 Novembre trasmisi all' E. V. R. io non saprei desistere dalle medesime, e perciò mi trovo nella necessità di proporre i nomi immediatamente seguenti ai già preposti ed eletti.

1. Nella prima terna.

Il Marchese Vincenzo Amorini secondo in terna:

Nella seconda terna.

Il Marchese Annibale Banzi secondo in terna.

Nella terza terna.

Il sig. Conte Alessandro Gamberini secondo in terna.

I primi due, l' Amorini e il Banzi entrambi consiglieri provinciali sono eccellenti soggetti sotto ogni rapporto e scandagliato da me il loro animo parmi

che volessero accettare, toltochè l'Amorini dicevami avere egli prossimamente una grave causa in Roma presso la S. Rota, alla quale crede necessario lo assistere personalmente.

Il Conte Gamberini per quanto ho potuto sentirne in città da uomini di diverse sentenze, ottiene da tutti la lode di espertissimo di affari amministrativi e della Legazione senza pari, come merita anche quella di indubbia fede al Governo Pontificio. Se altro difetto macchia queste due qualità che possiede in grado eminente, e che lo renderebbero fra tutti il più adatto Consultore di Legazione, io per verità non ho modo di deciderlo; che se l'altro nome che resta nella terza terna dell'Avvocato Bolognesi non sembrasse più opportuno all'E. V. R. perchè già altro Avvocato siede nella Commissione in persona del sig. Masetti, io non saprei aggiugnere altro nome al Conte Alessandro Gamberini, che quello del Conte Angelo Ranuzzi cessato consultore di Legazione. E devo conchiudere che dopo le più minute ricerche fatte per parecchi mesi tra i principali personaggi di questa città, volendo io secondare tutto quello che l'E. V. desiderava nel suo dispaccio 30 settembre 1852 N. 63677 io non saprei ritrovare altri nomi che potessi proporre a S. S. in questa difficile carica con vera fiducia di poterne conseguire la pubblica lode e il reale servizio della S. S. Nè le dissimulerei, obbligato come mi credo a dire tutte le verità, che oggigiorno rendesi assai difficile creare una buona Consulta Governativa in questa città di Bologna per la succeduta restrizione del soldo dai 50 ai 20 scudi, che i bisognosi trovano assai tenue, e i non bisognosi non molto onorevole; per il limite imposto, che scelto sia il piccolo numero nei Consiglieri provinciali, e finalmente per la voglia che gli uomini onesti e spassionati nutriscono di vivere nei tempi attuali lontani dai pubblici affari. Alle quali considerazioni perchè superiori alle mie incombenze lascio che l'E. V. R. avvisi in quel modo che crede. E pregandola di un sollecito riscontro quale la urgenza del caso richiede, e scusandomi della troppa lunga scrittura, ho l'onore di confermarvi con altissima stima.

XX.

(Riservato)

A. M. Savelli

Li 9 Gennaro 1857.

Sono nella dispiacevole necessità di soggiugnere altra relazione a quella testè fattagli intorno alla elezione di novelli Consultori di Legazione per questa Provincia col mio dispaccio delli 5 corrente N. 5000. Imperocchè le lusinghe che io aveva concepute dell'accettazione del Marchese Annibale Banzi da me proposto sono svanite essendo che egli si è recato a me dicendo, che fatte migliori riflessioni, non era a lui possibile il sostenere un tanto incarico e legarsi di una diurna applicazione come dal medesimo si richiede. In tale stato di cose e nel dubbio che anche coll'Amorini intervenisse lo stesso, io non posso che trasmettere all'E. V. tutta quanta è la nota degli attuali Consiglieri Pro-

vinciali, onde la medesima risolva quello che creda più opportuno. Poichè avendo proposto i quattro tra dodici Consiglieri da me reputati degnissimi, i due altri di essi per le cariche che sostengono il Marchese Guidotti e il Conte Zucchini non potendolo essere, io non saprei facilmente risolvermi alla proposta fra gli altri sei, volendo secondare i desideri manifestatimi saviamente da V. E. R. non potendo negare esser altro che i Signori Fangarezzi, e Sgu-rielli che io non nominai nelle terne si distinguono per ingegno e per conoscenza di affari, e che i Signori Conte Turrini e Marchese Carlo Malvezzi che io metterei in terzo luogo della Terna si distinguono per probità d'interesse ed attaccamento al Governo, e che finalmente i due recenti Conte Carlo Marsili e Dott. Persiani (che ancora attende il suo Biglietto e che io sollecito) non mi danno abbastanza dati per poterne dare ancora un giudizio adeguato alla carica, di cui oggi si tratta.

Del resto ciò che avviene oggi in Bologna nel presente argomento m'induce a pregare l'E. V. R. perchè voglia prendere in considerazione due articoli interpretativi della legge su la scelta di due Consultori del novero dei Consiglieri Provinciali, i quali mi sembrano degni della sua meditazione, e forse ancora di quella del Consiglio de' Ministri.

Il primo sembrami che fosse il delucidare se i Consiglieri Provinciali in virtù dell' Articolo fossero strettamente obbligati alla accettazione.

Il secondo se ove successivamente un terzo o una metà di Consiglieri Provinciali si rifiutassero d'accettare o sostenessero cariche incompatibili coll'esercizio del Consiglio di Legazione, potessero introdursi nelle terne da proporsi a Sua Santità, altri nomi tratti dai più distinti personaggi della Provincia o da vecchi Consiglieri Provinciali o simili? Con la quale regola si stringerebbe la facilità del rifiuto, nè si soffrirebbe che al sovrano fosse lasciata così stretta e quasi indispensabile fra pochi la scelta, da non potere liberamente esercitare la sua autorità..

Io credo che sarebbe ben fatta una delucidazione all'autorità Legislativa di questi due articoli, se si vuole che la legge attuale producesse buoni frutti e non generasse intralcio, specialmente mentre freschi ancora del subbuglio delle passioni e de' partiti, non sempre è facile l'ottenere delle scelte che contentino l'universale e che giovino seriamente alla utilità del Governo.

In attenzione di suo riscontro ho l'onore.

G. GRASSELLINI.

XXI.

2 N. 269 Res.^{to} di Leg.^{ge} del 1855 e N. 27 Ris. del 1854.

Eccellenza Reverendissima

Come non esiste veruna disposizione che possa obbligare i Consiglieri provinciali ad accettare la nomina di Consultore Delegatizio, così non potrebbe

farsi a meno di chiamare in quella carica dei Membri appartenenti al Consiglio, tutte le volte che ve ne fossero disponibili nel numero che compone il Provinciale Consesso.

Ora fu in questa veduta che il Governo spiegava tutta la sua premura ed energia, perchè i Capi di Provincia usassero ogni diligenza e studio per scegliere bene le terne, sulle quali dovevano dal Santo Padre nominarsi i consigli Provinciali.

Ora il di lui officio N. 5002 del giorno 9 corrente ingerisce due dubbj che per verità non possono non essere penosi: il primo cioè che gli altri Consiglieri Provinciali da nominarsi in luogo di Consultori rinunciatarij sieno per seguire probabilmente l'esempio di quelli che ricusarono il conferito incarico onorifico: il secondo che poco adatti siano coloro che rimarrebbero a proporsi nel seno del Consiglio.

Il primo dubbio andrebbe ad esporre il decoro Sovrano per nuove inconvenienti rinuncie, il secondo lascerebbe disavventuratamente compromesso il pubblico servizio: E quanto mal si avviserebbe di rimediare allo sconcerto, senza trar profitto dell'opera dell'Autorità locale Vostra Eccellenza Rev. ben può comprenderlo nella molta penetrazione, che la distingue.

È quindi in forza di siffatti riflessi che il Ministero non potrebbe presentare al Santo Padre la generica nota di tutti i consiglieri che compongono il Consiglio provinciale, perchè quasi all'azzardo scegliesse fra i medesimi altri due Consultori i quali poi facilmente seguissero l'esempio de' primi. Ed è questa la necessità che mi obbliga di ritornare con Lei sull'argomento, perchè mi presenti una proposta di persone che non sieno per esporre la dignità del Governo per nuove rinuncie, e presecegliendole dalle Classi designate dalla legge.

Quante volte poi tutti i membri del Consiglio Provinciale si mostrassero restii ad accettare la onorificenza che il Santo Padre vorrebbe conferirgli, lo che indurrebbe a credere possa esser nato qualche mal' inteso, che pregherei vivamente nel caso a voler delucidare, basterà che V. E. Rev. ne dia l'assicurazione al Ministero, mentre il Governo in base delle medesime, non lascierebbe di prendere quelle misure convenienti ed opportune che fossero del caso, senza contraddire ai suoi principii, ed alla Legge attualmente in vigore.

In questa intelligenza ho il pregio di ripetermi con sensi di distinta, ossequiosa stima.

Di V. E. Rev.

Roma 15 Gennajo 1853.

Il Vice Camarlengo S. R. Chiesa
Ministero dell'interno

D. SAVELLI.

Monsignor Commiss. Straor.
Bologna.

XXII.

Al Ministro dell' Interno li 29 Marzo 1857.

Rapporto su la scelta de Consultori della Congregazione Governativa.

Se per lungo tempo ho lasciato senza rapporto l' importante argomento dell' inviato Dispaccio di codesto Ministro dell' Interno delli 15. Gennajo p. p. N. 67078 , intorno alla scelta di novelli membri della Congregazione Governativa di questa Provincia , non ho poi tralasciato di occuparmi seriamente della medesima e di travagliarvi intorno col desiderio vivissimo di arrecarla a felice risultato. Sarebbe assai lunga e fastidiosa materia se io volessi narrarle tutte le pratiche , le insinuazioni , gli uffici che da me o direttamente , o per mezzo di eccellenti mediatori , sono stati messi in opera , per indurre i migliori soggetti della Città e del Consiglio Provinciale , ad accettare l' incarico di Consiglieri della Legazione . Ma ho il grave rincrescimento di confermarle quanto ne miei due dispacci del 5 e 9 Gennaro p. p. ebbi ad esporle la perseverante mancanza dei migliori all' accettazione . Della quale perseveranza se io dovessi ricercare le cagioni come dal Dispaccio di codesto Ministero delli 15 Gennajo sembra che si richiedessero , io non potrei altro ritrovarle che in quelle già da me altra volta accennate , cioè l' assiduità , il travaglio che richiede l' esercizio di totale carica , in Bologna , Provincia vasta ed affollata di svariati affari , la voglia invalsa ne' più di trovarsi lontani nei tempi attuali dai pubblici affari , e la avvenuta diminuzione del soldo dei Consiglieri delli scudi 50 a soli scudi venti mensili , soldo che (come dicono) i Signori reputano di poca loro convenienza ed i borghesi di poca sufficienza e proporzione al richiesto travaglio . Da altra parte sebbene la legge del Novembre 1850 , chiami indistintamente tutti i Consiglieri Provinciali all' esercizio della carica di Consiglier Legatizio , e che una vaga presunzione si affacci facilmente al pensiero che l' abilità richiesta dal Provinciale Consiglio , sia sufficiente al Legatizio ancora , pure , fatta miglior considerazione sulle qualità speciali degli uomini si trova ben frequentemente che taluni abili o pronti a far parte di un Consiglio che siede soli 15 giorni dell' anno e che discute collegialmente poche e ben apparecchiate questioni , non siano poi nè abili , nè volenterosi ad intraprendere il giornaliero servizio della legazione o lo studio speciale , o la discussione di moltissimi , svariati e lunghi affari che mensilmente ci si accumulano e ci si dibattono . Se si richiede ancora la segretezza , la fede pubblica che il Governo deve richiedere da un Consiglio della Legazione nella infinità degli affari ne' quali deve mescersi , ed altre qualità che io potrei aggiugnere (specialmente per le eventualità che uno tra i Consiglieri Governativi debba qualche volta assumere le veci dello stesso Legato , eventualità che può cadere secondo le circostanze ora in uno o in un altro di essi) devono convincere che la illazione dell' uno all' altro incarico non sempre , nè su tutte le persone può farsi , e ciò viene dall' esperienza conferma-

to. Quanto a me tengo per massima di mia condotta di rispettare, di aggradire tutte le scelte che mi vengono dal Governo di Sua Santità, ma di non proporre giammai al medesimo se non quelli della cui capacità, onestà e fede politica io fossi pienamente convinto. Premesse queste osservazioni io esporrei dunque a V. E. R. gli ulteriori e scarsi risultamenti ottenuti dalle mie pratiche, al di là de' quali non posso lusingarmi per ora di altro. Posta l'accettazione dell' egregio Sig. Avv. Morelli, e la non accettazione di tre altri da me proposti col Dispaccio delli 17 Settembre 1852 restano oggidì a supplirsi.

Un Consigliere scelto nella Città di Bologna.

Due Consiglieri scelti nel Consiglio Provinciale.

Per il primo non saprei proporre con sicurezza di assentimento se non Il Conte Annibale Ranuzzi.

Il Conte Alessandro Gamberini.

L'Avvocato Giuseppe Bolognesi.

Il primo di essi è giovane signore di poco oltre 30 anni di chiarissima famiglia e di savi principj, e di ottima condotta, e generalmente stimato. Entra per la prima volta negli affari pubblici, ai quali si renderà in breve molto adatto, per l'eccellente criterio, e per la probità che lo distinguono.

Il secondo è l'uomo forse più sperto d'affari amministrativi che si trova in Bologna, dalla Legazione conosciutissimo, di cui fu per molti anni Segretario Generale, d'abilità in tutti gli affari, d'inviolata fede verso il Governo Pontificio, ricco, operoso, abilissimo; ma la di lui scelta poco accetta al pubblico, non so per quali voci o supposti biasimi; egli lo conosce, ed a grande stento mi fu dato il suo assentimento.

Il terzo è stato fin qui ed è provvisoriamente Consigliere di Legazione, buono Avvocato, uomo onestissimo, divoto al governo, e sufficientemente abile. A fianco al chiarissimo Avvocato Masetti non è certamente necessario in Congregazione altro Avvocato, ma il Bolognesi non sarebbe inutile intanto.

Più difficile è l'opera di scegliere tra i Consiglieri Provinciali, dopo l'avuto rifiuto dagli egregi per ogni verso ottimi signori il Conte de Bianchi, il Marchese Da Via, il Marchese Amorini. Non ostante mi è venuto fatto di ottenere l'assentimento del Marchese Annibale Banzi, uomo pari di meriti ai tre già accennati, e di cui niuno potrebbe meglio assidersi nella Congregazione Governativa; ond' io non esito a proporlo alla scelta come già lo aveva proposto ne' miei precedenti Dispacci; il che ne dispensa dall'aggiugnere una terna intera.

Resta a proporre un secondo tra i Consiglieri Provinciali; e qui lo confesso ingenuamente che per ora non saprei farlo di alcuno. Interrogati oltre i già detti il Marchese Carlo Malvezzi, e l'Avvocato Dottor Giulio Fangarezzi, il primo si è rifiutato assolutamente, il secondo ha apposto delle condizioni impossibili e non nobili. Dei tre che restano il Conte Alessandro Turrini, il conte Carlo Marsili, il Cavaliere Pellegrino Spinelli non ho creduto d'interrogare li due ultimi, che ho motivi gravissimi per temere che si rifiuterebbero.

Io porto opinione che per ora potrebbe Sua Santità conferire la carica di Consigliere di Legazione al Marchese Banzi, come tratto dal Consiglio Provin-

ziale, ed uno dei tre da me proposti superiormente come tratto dalla Città di Bologna.

Al terzo potrò poco appresso provvederci senza sconcio. Il biglietto di nomina di Consigliere Provinciale che tuttodi attende da cotesto Ministero per il Signor Conte Alessandro Rusconi surrogato al Marchese Alessandro Rusconi fornirebbe un buon personaggio, e capace, e degno di essere ascritto alla Congregazione Governativa. Inoltre l'accettazione del Marchese Ranzi lascerebbe un vuoto al Consiglio Provinciale, e richiamando la scelta di un novello Consigliere offrirebbe la probabilità di altro idoneo soggetto alla Congregazione Governativa, la quale formata per ora dei tre abili Consiglieri, potrebbe attendersi per ancor breve tempo a completarsi. Il differir per altro ulteriormente la scelta dei due per ora proposti, non è più opportuno stante che coloro che tuttora ne adempiono provvisoriamente gli incarichi mi fanno giornaliera istanza del loro cessare.

Questo è il risultato incompleto, e sono poco felice e certamente penoso di quanto ho io potuto adoperarmi in questo difficilissimo affare. L'Eccellenza Vostra ne rassegnerà alla Santità di Nostro Signore quel giudizio che crede, non lusingandomi io per ora di niente di meglio.

Non posso però abbandonare questo argomento senza ritornare a raccomandarle il Cavaliere Giuseppe Giacomelli, onde a lui invecchiato, cadente infermiccio, spogliato d'ogni patrimonio voglia il Santo Padre con quella compassione e misericordia d'animo che lo distinguono conservare per i pochi restanti anni di sua vita li scudi 20 mensili, che ha sin qui goduti, e che sono con tutta verità *il solo mezzo di sua sussistenza*, e della vecchia sua Consorte. Fa d'uopo cercare che codesto Ministero prenda una risoluzione su la precisa assegnazione del soldo che il Sig. Avvocato Masetti, a seconda del dubbio elevato dalle di lui istanze medesime, come pure dal dispaccio del Ministero delle Finanze del 12 Gennajo p. p.

In attenzione della sua superiore disposizione ho l'onore di confermarvi con altissima stima.

G. GRASSELLINI

OCCORRENZE DI RIFORME NEI GOVERNI, NELLE POLIZIE, E NEI
MUNICIPJ DELLA PROVINCIA

XXIII.

(Riservata)

Eccellenza Reverendissima

Avuta da Vostra Eccellenza Rev. la facoltizzazione di poter accordare li passaporti a questi individui di Faenza detti della Macchia che erano disposti a prendere volontario esiglio perpetuo, ordinava che i medesimi fossero condotti in Ravenna, da dove per mare gli avrei diretti sotto una guardia in Ancona per quivi imbarcarsi per Corfù; disponeva del pari, che a que' Consoli fossero mandati i loro connotati, onde sorvegliassero che più non ponessero piede nello Stato Pontificio. Quando tutto ciò doveva effettuarsi gli Individui

stessi hanno cambiato pensiero dichiarandosi che intendevano non più partire fiduciati che al ritorno del Sommo Pontefice, questi avrebbe dato un Amnistia generale.

Ho dunque ordinato l'arresto dei medesimi, tanto più che questa mattina mi giunge ordine del Sig. Generale Governatore (1) di procurare il fermo di quei tre che nella sera dei 25 Giugno decorso si permisero fare tumulto nel Caffè. L'arresto stesso avrà luogo questa notte avendo spedito in Faenza il Capitano dei Carabinieri, ed un rinforzo di questa Guarnigione Austriaca.

Non so però qual esito potrà avere l'operazione, stante che gli Individui sopraindicati stanno guardinghi e sospettosi, e non hanno domicilio fisso, cambiando ogni notte locale. Si aggiunge a ciò, che *gli Agenti di Polizia*, che sarebbero al caso di potere conoscere il domicilio *per essere stati per lo passato seco loro associati*, ed oggi in piena intelligenza (2), non presentano alcuna fiducia di loro cooperazione; ad ogni modo però oltre tutte le altre precauzioni adottate ho passato ordine al Capitano de' Carabinieri di arrestare *gli Agenti di Polizia*, e tenerli a disposizione del sullodato Sig. Generale, quando non agiscano con premura e fedeltà. L'E. V. R. sarà subito ragguagliata del risultato.

Con altro mio foglio d'ufficio le ho tenuto proposito della Famiglia Alboni di Fognano. Posso accertarla, che gl'individui della medesima non meritano tutta la fede e fiducia, abbenchè siano attaccati alla buona causa.

Nello stesso tempo però debbo dirle, che è pur vero che l'Albonetti dello stesso luogo è un pessimo soggetto anche in linea politica. Egli è Consigliere in quell'appodato, ed è la causa e motore di tutti i disordini, sebbene non agisca di persona, ma si serve dell'opera altrui. È pur vero che in quella Guardia Urbana si sono chiamate delle persone assai esaltate. In quanto al Consiglierato è stato provveduto colla nomina del Sindaco, a seconda della disposizione di Vostra Eccellenza dei 26 Giugno decorso. Procurerò provvedere pure col nuovo Sindaco, e colla Magistratura di Brisighella Capo Luogo alle Guardie Urbane, non potendo molto fidarmi di quel Governatore.

E qui permetta Vostra Ecc. Rev. una mia sincerazione che trovo tanto necessaria, quanto che è a garanzia del mio onore, e del mio dovere. Non deve La prego attribuire nè a mancanza in me di coraggio civile, nè di attaccamento al Governo, se la mia opera non corrisponde interamente alle mire di questo, ne ai bisogni della cosa pubblica per fare rientrare l'ordine. Per quanto io mi studi, e per quanto mi dia la maggiore premura pel buon servizio del Governo, le mie fatiche, le mie premure non possono mai sortire un buon effetto completo, se non sono corrisposto dai Governatori, e dalli Ufficiali di polizia, e dalle Magistrature. Per queste spero ora provveduto colle nuove Commissioni Municipali, come mi lusingo, che la bontà di V. E. mi favorirà presto sull'impianto delle polizie da me proposte. Restano i Governatori: se si compiace riassumere il mio stato di essi, e le osservazioni riservate relative, ravviserà che alcuni non presentano per più rapporti la fiducia del Go-

(1) Il rappresentante del Papa che riceve ordini dai Generali Austriaci, per mostrare l'indipendenza del Governo di S. Santità!

(2) Queste cose scrive sulla Polizia il Preside della Provincia!!

verno, altri sono buoni ed abili, ma pur conviene traslocarli dal luogo ove sono, mentre essendosi trovati in esso ne' tempi passati, in ispecie ne' pochi mesi che ha regnato la Repubblica, hanno per necessità contratti impegni nella loro condotta, che per quanto l'animo loro volesse spogliarsene, manca il coraggio per superare qualunque dispiacenza, ed affrontare qualunque altro ostacolo.

In ultimo l'altro bisogno è la forza. Colle Guardie Urbane si accerti che poco o nulla si può ottenere, ed in alcuni luoghi, come specialmente Faenza è di necessità la presenza di una forza regolare, che imponga; d'altronde questa Provincia, tranne la ristrettissima Guarnigione di questa Città e piccola frazione in Imola, è sprovvista affatto di Forza regolare.

V. E. perdonerà questo fastidio, che Le reco, lo attribuisca all'impegno in che sono per ben servire il Governo, e per l'attaccamento che ad esso professo, ed in fine anche ad una garanzia di mia responsabilità, ed onore, se le cose di questa Provincia non procedessero secondo i suoi e miei desiderj.

Dalla sua saviezza attendo le necessarie provvidenze che imploro con tutto calore nell'atto che ho l'onore di rassegnarmi con tutta venerazione:

Di Vostra E. R.

Ravenna 5 Luglio 1849.

Dev. Obbl. Servitore

A. RAVARELLI Delegato

A Sua Ecc. Reverendissima

Mons Comm. Straord. Pont.

Bologna

LE ROMAGNE BALENANO, I LIBERALI NON RUBANO,

ED I GOVERNANTI SONO MANCANTI DI SENNO

XXIV.

Eccellenza Reverendissima.

Le cose volgono a male. Un mistero impenetrabile avvolge le cause e la spinta del movimento bolognese. Tutta la Romagna simpatizza. Si tenta con ogni mezzo una dimostrazione in Bologna. Questa forse non riuscirà se prima una città di Romagna non si dichiara energicamente. A ciò il movimento sopra Imola. Il malcontento è per tutto grande e profondo, nè quella mano di ribelli impaurisce i proprietarj, perchè nulla rubano. Qui forse nulla mai si tenterà, ma la tendenza è questa ed è universale. Io veggio in ciò che accade materia sufficiente a pessime imitazioni, se la compressione non è rigorosa e sollecita, qualunque sia il mezzo, se passa un mese nell'attuale stato di cose, le torme ingrosseranno, giacchè per i disastri dello scorso anno è minacciata una miseria grande nella classe infima. A Bologna, ed in queste altre Provincie buona volontà non manca ai Governanti, ma credo che il senno non

sia corrispondente alla gravezza delle circostanze, e che manchi l'ancora di salvezza ch'è il concentramento della volontà. Forse non tutto a Roma si riferisce per non discapitare dopo la pomposa notificazione che annunziò tutto cessato. Il Governo ha assoluto bisogno di conoscere il male quale è, di provvedere meglio la Polizia di Bologna, e di rendere indipendenti le operazioni del Legato dal timore d'intrighi per parte de subalterni che formano stato nello stato, e che per creduta astuzia di governo sono favoriti nella procurata emancipazione dal capo che li deve comandare. Senza questo io preveggo assai male delle bolognesi avventure. È assoluta necessità *comprimere subito*. In questi popoli ardenti le universali simpatie si risvegliano al cospetto de' fatti odierni, che non essendo bruttati dallo spoglio non ispirano orrore, ma bensì sono riguardati con compiacenza.

Bramai che l'E. V. Reverendissima conoscesse questi miei pensieri, siccome l'unico personaggio che potendo per volontà e per scienza di governo, può scuotere le assonnate membra e padroneggiare l'attuale confusione, per la quale facile è perder tutto, od arrischiarsi a mali gravissimi.

Pregola di tenere *riservato a tutti il presente*, di comandarmi ove valga e di credermi pieno di rispetto e venerazione profonda

Dell'E. V. Reverendissima.

Ferrara 14 Settembre 1843.

AGATONE AVV. DELUCA TROUCHET Giudice

COME L'AUSTRIA E LA SACRA CONSULTA EMPISSERO LE CARCERI
E PROCESSASSERO EC. SENZA COLPIR NEL SEGNO,
E MANDASSERO IN LUNGO I PROCESSI COSÌ DA RIBUTTARNE UN
GOVERNATORE PONTIFICIO

XXV.

GOVERNO DISTRETTUALE DI FAENZA. N. 6 PROT. RIS.

Eccellenza Reverendissima

Ieri mi recai alle Carceri per una straordinaria visita. IL DOLORE ME NE STRINSE IL CUORE. Senza contare altri individui depositati in altre Carceri, ivi ne trovai N. 91. Pochissimi stanno sotto processo. Alquanto alla dipendenza dell'Austriaco; alquanto a disposizione della Sagra Consulta; MOLTISSIMI PER PRECAUZIONE SENZA ESAME, E SENZA PROCESSO, E FORSE SENZA SOSPETTI. — CHI GE-ME DA MESI, CHI DA ANNI, CHI DA LUSTRI. È questa una piaga che sanguina, ed è questa la prima origine del malumore, dell'uggia inverso l'Autorità. DEL DISPETTO CONTRO IL GOVERNO. COSÌ NON SI FRENA IL DELITTO COL COLPIRE A MASSA, COSÌ NON SI TRAGGONO I POPOLI ALL'AMORE DELL'AUGUSTO SOVRANO.

Per gli ultimi sanguinosi fatti del Governatore e del Gonfaloniere sono stati arrestati tre individui per mandato del Processante, e questi soli vengono esaminati (MA SENZA COLPIRE NEL SEGNO, e ho ragioni per asserirlo). Per ordine di Monsignor Delegato SE NE ARRESTARONO ALTRI DODICI PER PRECAUZIONE, ma questi non hanno che fare con quelli; O QUESTI O QUELLI SONO INNOCENTI. — L'ESCLAMO È PRESSOCHÉ GENERALE. Bisognerebbe che su ciò si adottasse una misura ferma, rigorosa, ma giusta. — *Me la detti, altrimenti non saprei* ASCIUGARE LE LAGRIME DI UN CENTO FAMIGLIE, CHE PIANGONO L'ARRESTO DEL GENITORE, DELLO SPOSO, DEL FIGLIO, E QUESTE CENTO FAMIGLIE LANGUONO NELLA MISERIA per l'abbandono dell'arrestato. In altro corso postale ne spedirò il quadro.

Finalmente, portando lo sguardo alla Cancelleria, vi ho trovato un vuoto il più lagrimevole.

SONO PENDENTI PROCESSI DA QUATTRO E CINQUE ANNI OLTRE IL NUMERO DI 450. Io non vorrei adire tale luttuosa eredità, ma almeno non vorrei lasciare dormire le Cause referibili. Occorrerebbero braccia di bravi onestissimi Impiegati, anche pel riflesso che il Cancelliere dottor Martinelli è nuovo, e bastar non potrebbe da solo a tanta imponenza. Il giovane Ercole Lorini, già destinato sostituto a Loiano, e che trovasi tuttora in questa Cancelleria, potrebbe quivi trattenersi sino al disbrigo, tanto più che a Loiano sono inutili due sostituti. Fui per due anni in quel Governo, onde ne conosco gli affari ed i bisogni. Quando non si volesse la sua ulteriore permanenza in questa Piazza, potrebbe Egli rilevare il sig. dott. Luigi Pianori sostituto a Budrio, e destinarsi provvisoriamente a questo Governo il Pianori stesso di cui conosco le forze, e la voglia di faticare.

Tanto per ora, e con tutta stima e venerazione me le protesto

Di V. E Rev. Umiliss. Dev. Oss. Serv.
LUIGI MARAVIGLIA Govern.

Faenza, li 16 luglio 1853.
N. 5104 Prot. Ris. — 18 luglio 1853.

COME VI FOSSE DIFETTO D'IMPIEGATI DI POLIZIA

XXVI.

LEGAZIONE DI RAVENNA. DIREZIONE PROVINCIALE DI POLIZIA N. 450 P. R.

Eccellenza Reverendissima

Le riunioni, delle quali si fa menzione nel foglio dell'E. V. N. 31118 A. P. del 15 corrente sono seguite due volte nella Città d'Imola nella Loranda di S. Marco, e v'intervennero circa 40 persone, la maggior parte Attori, e coristi del Teatro, i quali dopo essersi trattenuti a mensa eseguirono dei pezzi di Musica da loro già prodotti in Teatro. V'intervennero pure altri individui de' vi-

cini luoghi, tra' quali taluno sospetto alla Polizia. L' Autorità n' era però già avvertita, nè seguì disordine alcuno, e la pubblicità stessa della riunione ben persuade come in quella non vi avesse alcun politico intrigo.

Giovami però appunto informare in tal incontro l' E. V. che alle Porte della indicata Città d' Imola nonchè in quelle di Faenza non vi è alcuno incaricato al ritiro dei passaporti. Che *dalla Forza* di finanza non può esigersi un tal servizio, mentre mi sarebbe a dubitare molto della fedeltà della medesima. Che infine gl' impiegati di Polizia riduconsi nelle indicate Città ad un Commesso, un Agente, ed una Guardia. Or può bene immaginarsi qual servizio render possano tali impiegati in mezzo a 20 e 12 mila individui, fra' quali buon numero aderenti al partito de' nuovatori nemici dell' ordine, e del Governo. Che però l' Ecc. Vostra si persuaderà di leggeri che col difetto d' impiegati eguale in questa Direzione di Polizia, ed in tutta la Provincia non può sperarsi un servizio del quale ogni giorno si risente maggiore il bisogno, e si conosce l' impossibilità di provvedervi.

Baciandole intanto di vero cuore le mani mi confermo con distintissima stima.

D. V. Eccellenza

Ravenna li 23 Agosto 1844.

Servitor Vero
F. Card. MASSIMO.

Mons. Governatore
Roma.

CONDIZIONE DELLE ROMAGNE,
ED AMMINISTRAZIONE PONTIFICIA NELLE MEDESIME
DEL MARESCIALLO THURN

XXVII.

PROGETTO DI NUOVA ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVO-POLITICO
PER GLI STATI PONTIFICI

Dall' I. R. Governo Militare e Civile N. 1377.

Eccellenza Reverendissima

Appena qui giunto, ed appena assunte le funzioni di Governatore militare, e civile, da molte parti mi venne dipinto con vivi colori lo stato attuale di niuna sicurezza in cui trovansi queste Province, e gli affittuosi avvenimenti che ne tengono in penosa condizione tutti gli abitanti, e che mettono in pericolo la vita, e la proprietà. Primo mio dovere è adunque di dedicare a quest' oggetto la più alta attenzione, e di rivolgermi a V. E. R., onde, profittando della di Lei Saviezza, prendere con vicendevoli intelligenze le più efficaci misure adattate allo scopo, di ristabilire la quiete e sicurezza pubblica. Nostra particolar cura dovrebbe essere di rendere innocua la numerosa setta

degli oziosi, che infestano questo paese, e vivono della proprietà altrui. È vero che una parte ne fu tolta alla società, ma è la minore, mentre la maggiore si tiene girovaga: prova di ciò sono le recenti grassazioni, le invasioni, e gli attentati a danno della vita, e della proprietà di ogni persona commessi da Bande armate.

Convinto dell'esistenza di un tanto grave male dovrà essere nostro sacro dovere di mettere in esecuzione con infaticabile zelo tutti i mezzi che si offrono a noi, onde porre un' argine efficace a tali disordini, ed estermine il germoglio di un tale calamitoso stato, superando ogni grave difficoltà, che si potesse affacciare.

Se vogliamo discutere i motivi principali, che nel loro seno germogliano tanti mali, noi vedremo che più o meno hanno la loro sede NELL' INAZIONE E DEPRAVAZIONE DELLE AUTORITÀ, e nel sistema a cui le stesse devono soggiogare le loro operazioni. Con evidente certezza si mettono innanzi ai nostri occhi i seguenti fatti.

1. Che numerose bande di malfattori infestino il paese.

2. Che gli stessi trovano sussidio dagli abitanti di campagna, in parte per corruzione, in parte per timore, ESSENDO GLI STESSI PRIVI DELLA PROTEZIONE DEL GOVERNO, E QUINDI IN BALIA DI TALI MALVIVENTI.

3. Che questi tengonsi tranquilli nella commissione de' loro delitti, mentre dalle Autorità non vengono adottati mezzi efficaci, per assicurarsi di tale gentaglia adducendo il pretesto di non conoscerla, o di non possedere gli occorrenti mezzi per averne cognizione.

Deriva questo male particolarmente dall' insufficienza dei mezzi su cui la Polizia comanda. Manca alla stessa il fondo per sostenere i Confidenti, che come è ben noto formano un particolare sostegno a qualunque Polizia, e per la stessa mancanza i Veglianti si scelgono da una classe di gente, CHE NON MERITA LA MENOMA FEDE, che pagati meschinamente, non potrebbero vivere col loro salario, e devono pensare di sostenere le loro famiglie con mezzi non lodevoli.

È per ciò che non sorprende la voce pubblica, che li designa appartenenti alla lega dei ladri.

4. Che le funzioni ed operazioni della Polizia sono lente, e quindi senza effetto, che per la suindicata mancanza di Veglianti probi, e Confidenti non possono offrire alle Autorità inquirenti prove sufficienti, per l' istruttoria della procedura, ed è perciò che i Tribunali devono dimettere i malviventi per mancanza di prove, e ridonarli alla società con grave danno della sicurezza pubblica, ed anche in questo punto la Polizia è immemore delle misure già in vigore da lungo tempo, dimettendo tali cattivi soggetti in piena libertà, mentre dovrebbe assicurarsi degli stessi, quantunque il rispettivo Tribunale non avesse trovato prove sufficienti per l' ulteriore procedura.

Questa mancanza si dimostra da tanti fatti di cui io devo menzionare i seguenti.

A. Nell' occasione della grassazione della diligenza non distante di questa Città correva la voce, che la banda degli aggressori, dopo il misfatto si recò in una Bettola, e nessuno pensò di sorprenderla, e sino al giorno 13 corrente il locale Tribunale non ebbe notizia di tale fatto. Vennero arrestate alcune

persone, ma si sente, che non si pensava ad una ricognizione coi danneggiati non ostante che si sapeva che gli stessi stavano per partire.

B. In occasione della grassazione commessa in danno della Diligenza poco distante di Faenza, ed a pieno giorno, l'Autorità non riuscì di scoprire gli autori di un tale atroce misfatto, e non si diede la premura di far sorvegliare la strada maestra, mentre era fiera in un vicino luogo.

C. Il 3 corrente venne trovato nel Comune di Malalbergo il cadavere d'un certo Pietro Bignardi con trent'una ferite di Stile ad arma tagliente: dopo questo fatto i quattro omicidiari commisero una rapina. I danneggiati designavano gli aggressori, ma gli stessi non furono arrestati, anzi tre partirono con fogli di via, mentre il quarto gode la piena libertà. Tutto il paese, oltre il Governatore di Castel Maggiore conosce i malfattori, e furono presentate a questo Governo delle lettere che comprovano, che un certo Zamboni avesse minacciato il Bignardi colla morte. È ben naturale che un tal procedere rende inefficace ogni inquisizione da parte dei Tribunali. Non hanno le investigazioni preliminari, non hanno testimonj, perchè questi tacciono per timore di perdere la vita, *che non sa proteggere il Governo*, e quand'anche avessero investigazioni sufficienti, le loro fatiche si guastano per il continuo rapporto in che stanno i detenuti coi loro compagni in libertà. Ed anche la detenzione non ha effetto, perchè non ne soffrono, essendo sostenuti per i compagni, che li provvedono di tutto l'occorrevole per far meno pesante la loro sorte: che è permesso di scrivere lettere, comprovano sufficientemente quelle che dalle Carceri pervengono alle Autorità militari, ed è una voce che i Custodi e Secondini, non capaci di poter vivere coi loro salari, prevaricando mettono a mal profitto l'opera loro a danno dei detenuti, ed a danno della Giustizia.

5. La forza militare non basta per garantire la pubblica sicurezza. Il Corpo dei Veliti è in parte demoralizzato, in parte diminuito in un modo, che è affatto impossibile, che le loro operazioni possano essere d'essenziale uso su un terreno sì esteso, ed in parte in un continuo timore d'essere dimesso dal servizio, e quindi senza pane. Le Truppe di Linea sono scoraggiate, cessando la loro esistenza da un giorno all'altro. Tutti i Comandanti Austriaci delle diverse Città s'accordano nell'assicurarmi, che il servizio delle truppe pontificie è nullo. La guardia forense, sebbene posta in attività, non esiste, ovvero non da a riconoscere la sua esistenza. I fucili che le vennero consegnati riposano nei magazzini, e servono per il divertimento.

Quali saranno adunque ora i mezzi per porre un'argine efficace a tanti mali. Dovrà essere nostra prima cura di scoprire, e conoscere quei mali, onde prevenire ed impedire ad un tempo la commissione dei delitti, i quali pur troppo come è ben noto, si renderebbero più frequenti, se non continui, nella stagione invernale, che si avvicina.

La misura la più efficace di diminuire i misfatti sarebbe la deportazione della più trista gente, e la minaccia stessa sarebbe d'un evidente effetto, ma si oppongono all'effettuamento di questa misura tante difficoltà, che si deve rimetterla all'avvenire, ed alla provvidenza delle Autorità Superiori Pontificie, che, come mi venne detto, s'occupano per realizzare questa misura.

Il pericolo è *imminente* e quindi dovranno cercarsi mezzi che istantaneamente possano mettersi in esecuzione, e questi a mio avviso sarebbero;

1. In tutti gli Stati è riconosciuto mezzo efficace per la diminuzione dei delitti, l'impiego degli oziosi in fabbriche grandi di beneficenza pubblica: A tal uopo esistono i Comitati che si occupano d'impiegare gli Oziosi nelle suddette fabbriche e di sottrargli perciò dal vizio, invitando i Privati adagiati ad accorrere coi loro mezzi particolari a tanta benefica opera.

2. Dovrà essere cura delle Autorità di scoprire i malfattori, onde consegnarli alla giustizia primitiva, e intimorire, per la più rigorosa procedura, quelli che stanno a commettere delitti. Per arrivare a tale scopo ci vuole la subitanea organizzazione d'una forza armata. In ogni modo si deve dolere d'una misura che scioglieva un corpo, prima abbia luogo l'organizzazione d'un altro. L'uno e l'altro doveva aumentare il novero dei malcontenti e di quegli che non hanno pane; ed è ben naturale che una misura, che distrugge gli interessi di tanti per il tempo presente e futuro dovrà nei suoi effetti mostrarsi dannosa per lo spirito delle truppe ora esistenti, e di quelle che stanno ad organizzarsi.

3. Non si potrebbe aspettare un effetto essenziale anche dalla forza, senza l'organizzazione della Polizia colla scelta di soggetti capaci, ed idonei a posti tanto dei superiori, quanto degli inferiori, provvedendoli di un migliore stipendio a guisa che li procuri l'indipendenza delle cure domestiche. Provvisti che saranno coi mezzi sufficienti per la loro sussistenza, essi faranno i loro doveri, e riguadagneranno la fede pubblica. Bisogna d'altronde mettere la Polizia in istato di potersi procurare confidenti, che meritano fede. Colla riorganizzazione della Polizia cesseranno gli abusi nelle Carceri, e sarà la loro cura di scegliersi gente proba, per le funzioni dei Veglianti, Custodi e Secondini. L'effetto per la giustizia punitiva, per la popolazione, e particolarmente per la sicurezza pubblica, sarà evidente.

Si domanda se questi mezzi saranno sufficienti per sradicare il male, ovvero se si dovesse pensare a degli altri, che in unione coi surriferiti raggiungerebbero più sicuro e più presto lo scopo?

Son del parere che l'estensione del male è troppo grande per essere levato in un altro modo, che per mezzo della cooperazione della Popolazione.

Quindi i Comuni dovrebbero sorvegliare la sicurezza dei loro terreni. Dovranno sorvegliare i loro proprj precettati, e quegli che senza foglio di via girovagano il paese. Essi saranno meritevoli di pena se trascurassero i loro doveri, e si dovrebbe interessarli, per il mantenimento della sicurezza, per l'obbligo dell'indennizzazione di quelle azioni delittuose, che si commettono nel loro territorio, ovvero per multe pecuniarie. Si dovrebbe pensare all'organizzazione di un tale istituto, e stabilire il sistema, che porgerà agli abitanti la possibilità di fare il loro dovere, e l'impossibilità di trasgredirlo. Si intende da se stesso che collo stabilimento d'un certo sistema si dovrà prendere in particolare considerazione l'occorrevole numero delle armi, che si dovranno consegnare alla popolazione. Sarei del parere, che un'apposita Commissione consistente in parte di persone militari, in parte d'impiegati civili, che conoscano bene tutte le circostanze, dovrebbe stabilire con tutta sollecitudine il regolamento per questa guardia foreste, e sarà dappoi il particolare dovere di questa Commissione di preponderare tutte le circostanze, onde da una parte far possibile l'esistenza d'una tale guardia, dall'altra parte evitare tutto ciò

che potrebbe far nascere pericolo in via politica, ed in sicurezza invece d'avere la desiderata sicurezza. Si compiacerà V. E. Reverendissima di volerne riflettere bene, e mi piacerà sommamente se la di Lei saviezza trovasse altri mezzi che tendono di porre un fine al *presente calamitoso stato del paese*. Devo pregarla d'intercedere con ogni possibile premura dal Governo Pontificio, per la organizzazione d'una sufficiente forza armata al più presto possibile, e per il miglioramento dell'Autorità di Polizia. Non meno importante è lo stabilire della Commissione per il Regolamento della guardia forense. Propongo a tal uopo che la Commissione dovesse consistere nelle seguenti persone

Il Sig. Presidente Speroni, Sig. Direttore Conte Curzi, Sig. Blumenkronn Maggiore, e Sig. Capitano Uditore Pikher, i quali dopo aver discusso questo affare dovranno presentare il progetto per la ulteriore vicendevole decisione. Sono persuaso che Vostra Eccellenza Reverendissima sarà egualmente penetrata dall'importanza di quest'affare.

Ne dipende la vita, e la sicurezza della proprietà dei sudditi, ed il benessere dello Stato. Le misure sono sì urgenti, che deve essere nostro particolare dovere di evitare ogni dilazione.

Pregandola di volere assicurarsi della mia viva cooperazione, io colgo quest'occasione di farmi con profonda stima.

Dell'E. V. Reverendissima.

Bologna il 21 Ottobre 1849.

TURN.

A Sua Eccellenza Reverendissima
Monsig. Commiss. Pont. Straor.
Pro Legato nelle quattro Legaz.
residente in

Bologna

CONDIZIONE DELLE PROVINCE E SICUREZZA DELLE STRADE

XXVIII.

Roma 17 del 1852.

A S. E. R. Monsignor Ministro dell' Interno.

Dacchè disgraziatamente si manifestò la banda assassina che co' suoi iniqui avanzi continua pur tuttavia a turbare queste Province, io non lasciai intentati i mezzi che erano suggeriti dalla prudenza e compatibili colle mie facoltà per vincere que' ribaldi.

Dapprima gli appostamenti sull' Emilia con ordine di far intracciate perlustrazioni lasciarono sperare un buon effetto. Indi le forze di Gendarmeria mobilitata aggiunsero espedienti al primo concetto; ma è a deplorare assai che se gran numero di assassini e di ricettatori fu spento o colle condanne ai lavori forzati fu reso impotente a nuocere, l'avanzo della banda sia pure anco in azione, e nelle sue frequenti scorrerie dalla Toscana, ove trovano

asilo, colpisce di preferenza le strade consolari, onde le aggressioni del Corriere e della Diligenza che le percorrono si vanno rinnovando.

È ben doloroso il pensare che mentre il Governo si dispendia in tanti soprasoldi alle truppe mobilitate non consegue poi l'effetto di garantire quelle strade donde il commercio risente tanto pregiudizio e il decoro dell'autorità ne discapita; avvegnachè quanto più i bisogni dello stato obbligano ad aggravare i sudditi di tributi, tanto più questi han diritto alla personale tranquillità e sicurezza.

Visto pertanto che i mezzi messi in pratica non sono sufficienti, fa di mestieri l'attuare de' nuovi conciliando possibilmente l'economia col più probabile buon frutto. A tal fine si vedrebbe indicato o la scorta dei Corrieri e delle Diligenze mediante la forza dei Dragoni (io dico scorta e non semplici perlustrazioni anche di altr'arma), ripristinando i picchetti nelle stazioni postali, come altre volte si costumava, oppure accompagnare simili veicoli di ufficiale corrispondenza colla forza de' Gendarmi in piccolo ed aperto legno, qui comunemente detto *biroccino*.

Il primo temperamento costerebbe meno al Governo, perchè tosto attivato risparmierebbe dei soprasoldi alla truppa distaccata, ordinando di questa il concentramento. Il secondo non raggiungerebbe il dispendio di Sc. 861. 90 mensuali come dalla specifica che mi ha presentato questo Sig. Direttore Postale; poco pare questa spesa a confronto all'importo dei soprasoldi che verrebbero ugualmente sospesi e che ora si assicura ascendere alla mensile somma di scudi 1618. 33: riescirebbe sempre inferiore di Sc. 736. 43 dell'attuale dispendio.

Prego V. E. R. a presentare al Consiglio de' Ministri il progetto, onde si pronunzi o per l'una o per l'altra provvidenza, essendo assolutamente indispensabile che se ne adotti una prima che il male si faccia più grave e impegni il Governo in maggiori sacrificj.

Soggiungerò poi che concentrate le Truppe di linea per meglio disciplinarle si avrà un'altro beneficio, quello cioè di provvedere al manco nel numero della Gendarmeria, che non si completa col provveder lentissimo dell'ordinato reclutamento.

E qui mi farò ad osservare che la forza politica è della massima importanza, e generalmente si desidera numerosa e ben ripartita. In fatti i più bei successi sugli assassini si conseguirono o dalla brigata stanziata, o dal loro sussidio alle colonne mobilitate.

Ora poi che tali colonne non contano più che 150 Gendarmi, e non si ha speranza del beneficio che per l'addietro si fondava sopra 300, e si manca assolutamente di quella unità d'azione e di comando che è tanto necessario per avere chi risponda della accurata vigilanza e repressione. Il comando interino delle colonne ad ogni rimarco si scusa esponendo la povertà dei mezzi che ha disponibili: il comando dello squadrone che può contare unicamente sulle brigate, le annunzia scarse di numero e soggette a straordinarii ed ordinarii servizi sproporzionati alle loro forze e qualità, ed è pur vero che in molti luoghi appena due o tre gendarmi, e cinque o sei sussidiarj comunali di ben poco conto, compongono le brigate. La truppa di linea sperperata negli appostamenti sopratenenendosi al gendarme capo posto, si rifiuta ai servizi più importanti e non può essere invigilata dai proprj Uffiziali che oziano stan-

ziati a capo del nucleo di compagnia nelle città, ove non sono che di aggravio ai comuni per alloggi, lumi e fuoco.

Intanto il Governo eccita e sollecita al miglior contegno, ma non è corrisposto, perchè l'una frazione o l'un'arma rovescia sull'altra l'addebito d'inerzia e di negligenza, e in mezzo a tutto questo la popolazione alza le sue grida per *mancata sicurezza e tranquillità*. Le quali triste condizioni scomparirebbero, se riunita l'azione ed il comando in una sola autorità si diramassero le forze spendibili ne' luoghi i più centrivi ed opportuni per servire alla sicurezza delle strade ed agli altri bisogni di polizia. E lo scarso effetto che ora producono le colonne mobili ciò consigliano, anche avuto riguardo allo squadrone assegnato in queste Provincie perchè esso è in difetto di 84 teste nelle brigate, siccome altrettante sono tuttavia in azione nelle colonne. Nel destinar queste in origine costituendole d'una forza di 300 gendarmi, si era fissato il terzo squadrone di 90 teste; onde fornisce il numero meno del terzo del complessivo assegnamento con che la sottrazione alle brigate, trovano un compenso nell'addizione straordinaria di N. 210 teste sul territorio da guardare. Ma in adesso che le colonne contano soli 150 individui, dei quali 84 appartengono allo squadrone, lascio considerare a V. E. R. se la sottrazione abbia d'altra parte un qualche beneficio. Ridotti questi 84 uomini alle brigate; licenziato 40 ugual numero di sussidiarj comunali che ben poco giovano all'energia del servizio e costano il soldo d'altrettanti gendarmi; risparmiati i soprasoldi delle colonne, e posti in sussidio alle brigate, che necessariamente dovrebbero aumentarsi dei soldati di linea si avrebbe la certezza di più pronta ed efficace azione, con evidente risparmio. E l'efficacia dell'azione la ravviso in questo, che mentre coll'assegnare in sussidio dei gendarmi la linea, questa è onninamente dipendente dalla gendarmeria, nel sistema attuale della sua semplice dipendenza nella sola direzione del servizio; la linea disconosce il grado e l'autorità del gendarme, il quale spesse volte è costretto a *cedere al volere del soldato di Linea, se non vuole essere battuto, come si è pur troppo verificato anche in recenti casi*. La dipendenza piena della linea sarà utile eziandio per l'altro rispetto di far esperimento di que' soldati che possono aver attitudine ad essere trasferiti nel corpo della gendarmeria onde più presto completarlo con sicurezza di buone qualità degli individui nel frattanto sperimentati.

Garantito il transito sulla strada corriera colla scorta Dragoni, colle perlustrazioni della gendarmeria nel tempo stesso che questa frazionata in brigate sopperisce alla sorveglianza sul rispettivo territorio, e ai servigi ordinarj e straordinarj si conseguirà migliore effetto che non ora, avvegnachè con tanti armati dipendenti da diversi comandi gli assassini pur troppo si rannodano e commettono i più arditi crimini colla sollecitudine loro propria.

Prego V. E. Rev. a persuadersi che queste riflessioni nascono dalla pratica esperienza e come sò che anche i Delegati meco la dividono e ne han fatto soggetto di premuroso riferimento all'E. V. Rev., così confido che un adeguato provvedimento sarà in breve adottato.

E nella fiducia dell'effetto Prov.

G. B.

Gioverebbe addurre di nuovo la condizione del disarmo, invocando energica cooperazione del Superiore Ministero per indurre il Militare a proporzionarlo più ragionatamente ai bisogni delle Campagne, e delle Vie interne, che non possono essere percorse, o perlustrate dai militi accennati nel duplice progetto. Dandosi poi comunicazione in copia al Segretario di Stato per meglio impegnarlo alla cooperazione, gli si può aggiungere come memoria riservatissima questa che ho tracciato, e che pur dovrà essere un po' forzata.

A. MIGNANI.

XXIX.

N. 138. Prot. Ris. Polizia.

Eccellenza Reverendissima

Pur troppo le bande degli assassini, quantunque rimaste in picciol numero, non hanno punto scemato della loro attività: anzi da due settimane infestano più che mai la via nazionale Emilia tra Forlì e Faenza, oltre le apparizioni nei territori di Castel Bolognese e Casola Valsenio. Roma grida che noi Presidi delle Province eccitiamo alla vigilanza le forze e le polizie. Ma come eccitare con frutto certa Truppa di linea pontificia, che seminata qua e là non fa che demoralizzarsi, e demoralizzare i contadini ove dimora, e a tutt'altro pensa che a perlustrare, e tendere agguati agli assassini. Siccome io non ho alcuna giurisdizione sui movimenti militari, non lascio di mettere sotto l'occhio di Vostra Eccellenza Reverendissima questo contegno vergognoso della Truppa papale, non che l'inefficacia delle mie esortazioni, perchè in specie la nazionale Emilia sia continuamente e con frequenza di drappelli perlustrata. In verità se si contano gli uomini di Linea e di Gendarmeria che vigilano contro gli assassini, non si sa capire come non valgano a tener libero e sicuro un tratto di via nazionale di una trentina di miglia. Io certo non avrei disarmato tutti i contadini: sarei stato cauto nelle licenze d'armi: ma il non aver fatto eccezione è lo stesso che aver guarentito le bande de' briganti che girano intrepidi, sapendo di non poter restare offesi da alcuno. E le polizie che hanno che fare nelle campagne e nei monti? E poi il Governo lascia per veglianti e per agenti o degli svergognati, o dei vecchi poltroni, o degli ubriaconi, e per non dar ritiri non li vuole rimpiazzare. Parli in grazia Vostra Eccellenza alla Superiorità, perchè muti il sistema di queste perlustrazioni ed armamenti, e di questi sdruciti personali: altrimenti la distruzione del brigantaggio andrà alle calende greche come nella Provincia di Frosinone. Scuota quest'inertissima e indisciplinatissima truppa pontificia. Insomma Ella è al fiato del Comando Generale Austriaco, e mercè di esso si potrà una volta ripulire da pochi ribaldi queste provincie dell'Emilia, che ormai non possono uscire dalle mura delle loro Città o Castelli senza avere alla gola i pugnali dei grassatori.

Riscontrato così il Dispaccio dei 12 corrente num. 3464 Seg. Ris. Le bacio umilmente le mani e mi ripeto con profonda stima

Di Vostra Eccellenza Reverendissima

Ravenna 17 Giugno 1855.

Dev. Obbl. Servitore

S. ROSSI DELL'APLINO

A S. E. Reverendissima
Mons. Camarlengo Pont. Str.
Bologna.

XXX.

SCORTA DEI CORRIERI E DILIGENZE

Illustrissimo e Reverendissimo Signore

In seguito delle premure fatte da questo mio Ministero dell'Interno presso l'Eminentissimo Pro-Segretario di Stato in ordine all'attiva perlustrazione e permanente sorveglianza da praticarsi lungo la strada nazionale delle Romagne, per impedire che si rinnovino i casi di grassazione massime a danno dei viaggiatori ne' legni Corrieri, e di Diligenza, vengo ora dal menzionato Eminentissimo assicurato, che le relative disposizioni già stabilite sull'opinamento del Consiglio de' Ministri, delle quali io teneva parola nel Ministeriale dispaccio dell'11 Dicembre p. N. 51163. sono in via di ordinamento per l'effetto.

Perlochè anche ad urgenza è stata permessa con parere del già nominato Consiglio de' Ministri, la fornitura senza forme di licitazione per 100 bardature di Cavalli ad uso di Gendarmi da distribuirsi lungo il detto stradale.

Nel far nota alla S. V. Illustr. e Reveren. tale comunicazione per sua norma, amo altresì significarle che il sopranominato Eminentissimo, va nondimeno ad eccitare Mons. Diret. Generale di Polizia suo rappresentante nel comando della Gendarmeria perchè il provvedimento di cui sopra sia per quanto è possibile sollecitamente attuato.

Dato per tal modo risposta al foglio N. 4012 in data 19 andante altro non mi rimane che confermarvi con distinta stima.

Di Vostra Signoria Illus. e Reverendissima.

Roma 26 del 1852.

Il Vice Camarlengo di S. R. C.
Ministro dell'Interno
D. SAVELLI

XXXI.

A sua Ecc. Rev. Monsignor Ministro dell' Interno

Roma 29 del 1852.

Ringrazio V. E. R. della sollecitudine con cui si è degnata riscontrare il mio rispettoso foglio N. 4012, e sono ben soddisfatto, che penetratosi il Governo dell' urgente necessità di garantire le strade corriere, abbia disposta la montatura di 100 Gendarmi di Cavalleria per distribuirli a questo scopo. Questo provvedimento lascia sperare buon frutto quando sarà attivato, dovendo però ritardare quel tempo necessario alla confezione delle bardature, e per la spedizione degli uomini montati, non toglie intanto dalla forte angustia che m' affligge, e non è ad ogni modo quel completo espediente che tranquilli in avvenire le Romagne. Prego V. E. R. di riassumere le mie proposizioni, alle quali fa seguito il rapporto di jeri n. 13552-13555 e ottenermi che almeno provvisoriamente la scorta de' Corrieri e della Diligenza si faccia ad opera de' Dragoni che ora oziano in caserma, provocando altresì un temperamento riguardo all' aumento delle tasse nelle Brigate, con cui meglio delle colonne mobili provvedere all' estirpazione del resto della Banda assassina. L' interesse dell' erario richiede che cessino i soprasoldi alle Colonne mobili della Gendarmeria e della Linea, e dovendo pure sussidiarsi la Gendarmeria per occupare la sua forza nelle brigate, donde l' equiparazione nei soldi, il dispendio sarà più limitato, e l' effetto più sicuro avvegnachè riunite così le forze sotto un solo comando l' azione sarà più pronta ed efficace.

Osservi V. E. R. lo stato numerico delle brigate e vedrà che a tutto lo scorso Dicembre la Gendarmeria conterà 670 sussidiari comunali, che costano al Governo, bajocchi 20 per giorno. Calcoli la spesa del soprasoldo della Linea in Colonna mobile che si fa ascendere ad oltre Sc. 1600, aggiunga a questo dispendio quello che importano le Colonne Mobili di Gendarmeria, e dovrà concludere che mentre per parte del Governo non si risparmiano sacrificj, essi però non ottengono corrispettivo l' effetto; senza forse ciò deriva dal difetto di sistema. Per la qual cosa ripeterò anche una volta che a scemare il male fa di mestieri ingrossare le brigate, mediante soldati di linea del tutto dipendenti dalla Gendarmeria: regolare il loro servizio in modo da contar per sicuro sopra bene intracciate perlustrazioni nel rispettivo territorio: averle tutte soggette ad un solo comando, che dovrà essere responsabile del servizio: prodigar premii ad opere esclusi i soprasoldi. — I Signori Delegati di Ravenna e Forlì meco chiedono gli stessi principii, e reputando avvalorate dalle loro rimostranze le mie proposizioni, ho fiducia che saranno benignamente accolte, nell' atto che ho l' onore ec.

G. B.

XXXII.

RAPPORTO AL MINISTERO PER LA SICUREZZA DEI CORRIERI, DILIGENZE, E PER
DISPERDERE TOTALMENTE LA BANDA ASSASSINA CHE CONTINUA AD INFESTARE.

Eccellenza Reverendissima.

Ho presa cognizione degl' inserti rinvenuti in seno al pregiato dispaccio dell' Eccellenza Vostra Reverendissima del 9 corrente N. 13323, Sezione 4^a e ne ho già informato Monsignor Delegato di Forlì, a cui ho pur rimessi in copia gli inserti stessi. Ora mi giova sperare, che i nuovi ordini di sorveglianza al confine Toscano, che andranno a ripetersi per sorprendere i noti malviventi, abbiano l' effetto desiderato. Ma veggio pur troppo, che conviene prendere delle misure radicali sulla disposizione e movimento delle Colonne mobili: che bisogna venire ad un concerto migliore fra le colonne della Linea, e quelle di Gendarmeria, e ad una dipendenza totale delle prime dalle seconde: e finalmente bisogna, che il Governo metta in operazione quello che mi scrisse il Ministero dell' interno sull' accompagnamento dei Corrieri, e delle Diligenze sull' Emilia da farsi dalla Gendarmeria a cavallo.

Le sole pattuglie a piedi sono sempre eluse dai manutengoli, che avvisano gli assassini.

L' immoralità è giunta al segno, che i bambini dei bifolchi avvisano essi i ladri per dove è andata la Forza. L' Eccellenza Vostra faccia gustare al Governo Superiore un progetto formale sulla combinazione delle forze delle Colonne, e sulle Pattuglie a cavallo, che vogliono essere moltiplicate, diminuendo le pedestri. Farà d' uopo dimostrare, che questi brani di Compagnie di Linea in 14 o 12 individui senza dipendenza dalla Gendarmeria sono una piaga per la morale delle Campagne, dei piccoli Paesi, ed una piaga per le borse dei Comuni. Che gli Ufficiali residenti nelle città consumano soprassoldi invano, e pregiudicano le già aduste Casse Municipali con gli alloggi, lumi e legna, senza servire allo scopo. In somma vi vuole un nuovo organamento, un solo centro, ed una solissima dipendenza delle Colonne dal Comandante di Gendarmeria, e fa d' uopo aggregar provvisoriamente i Comuni della Linea presso le brigate dei Gendarmi, talchè questi siano responsabili delle opere della Linea a loro affidata; Vostra Eccellenza sarà certo più inteso di me: io ho scritto e riscritto a Roma in questo senso, ma si antepone una legalità di milizia e di ministero di armi alla salvezza, o miglioramento di sorte di queste due provincie di Forlì, e di Ravenna, le sole bersagliate dal brigantaggio. Senza dubbio chi vede le cose da vicino non può non ammirare quanto Ella fece, e fa tutto giorno per l' estirpazione di esso: io pure non risparmio nè inchiostro, nè voce, nè denaro; ma tocca al Superiore Governo a introdurre i rimedii fondamentali.

Perdoni, Eccellenza Reverendissima, se sono a questi dettagli, e l' ho fatto per mostrarle, che portai la più seria riflessione sull' argomento.

Intanto mi creda quale con profonda stima, ed ossequio ho l'onore di ripetermi

Di Vostra Eccellenza Reverendissima.

Ravenna 12 Gennaro 1852.

A Sua E. Reverendissima

Mons. Comm. Straordinario

Bologna.

14 del 1852.

Mentre col N. 13364, si replica in proposito delle pratiche continuate in Toscana all'intento di scemare l'azione dei manutengoli e ricettori, si predisponga un progetto da sottoporsi al Superiore Ministero per assicurare le vie corriere e por fine alle Bande assassine.

Il Comm. Pont. Str.

Li 19 Gennaro 1852.

P. R. D. C. n. 4012.

DOMANDA DI CENTO UOMINI DI TRUPPA AUSTRIACA, PER TENERE IN
OBEDIENZA LA ROMAGNOLA.

XXXIII.

(Riservata)

Eccellenza Reverendissima

Con ossequiose lettere private, e con rapporti d'ufficio, specialmente poi col riservatissimo del 28 scorso Giugno N. 74 ho rappresentata a V. E. la necessità è l'urgenza di spiegare in questa Provincia, ma specialmente nella Romagnola, un imponente apparato di forza legittima che reprima la baldanza dei tristi e conforti i buoni grandemente avviliti.

Posteriori riferiti ufficiali, e reclami di private ma assennate e probe persone mi hanno convinto che la situazione politica della Romagnola si è nei giorni successivi d'assai aggravata per l'esorbitante numero dei reduci da Ancona, i quali col loro contegno tracotante ed imprudente mostrano di non temere, anzi di sfidar quasi il legittimo potere e i suoi agenti, cosicchè l'urgenza di un colpo decisivo non può essere maggiore. Il rapporto che le rassegno in copia del Governatore di Bagnacavallo per la situazione di quel paese, e il contemporaneo mio foglio di partecipazione sulla data rinuncia di tutti i membri meno un solo, della nuova Magistratura di Lugo, rinuncia motivata unicamente dalla paura del pugnale dei facinorosi, offriranno pur troppo all'Eccellenza Vostra una piena conferma di quanto ho esposto. In tale stato di cose è evidente che quel colpo di rigore, stabilito nell'arresto degli autori degli attentati onde fu rinsanguinata ne' passati tempi la Romagnola, per essere efficace dev'esser dato con tal copia di mezzi che allontani dalla mente de' faziosi ogni velleità di resistenza, e assicuri il completo e felice esito della ope-

razione, per la quale io mi era già preparato, come accennai nel suddetto rapporto N. 74, e cui V. E. si è degnata autorizzarmi colla rispettata sua confidenziale del 30 Giugno.

Io ne ho discusso col Supremo Comandante de' Carabinieri e del direttore politico gli elementi e i modi dell' esecuzione, e abbiamo dovuto concludere che assolutamente è necessario premettere l'invio nella Romagna di un centinaio almeno di soldati da ripartirsi di guarnigione 50 in Lugo, 30 in Bagnacavallo, e 20 in Massa Lombarda, affinchè i Carabinieri e l'altra Truppa già stanziati colà possano sotto l'immediata direzione del lodato sig. Capitano esclusivamente dedicarsi all'eseguimento della progettata operazione.

Rinnovo adunque col maggior fervore la preghiera fattale nel suddetto rapporto per l'immediato invio di una compagnia almeno di truppa di Linea da porsi però direttamente a Lugo per risparmio di tempo; anzi mi permetto di rappresentarle che assai più sicuro sarebbe l'effetto di questa spedizione se si potesse ottenere che fosse fornita dalle Truppe austriache, alla disciplina ed al valor delle quali gli stessi faziosi son pur costretti di rendere un involontario omaggio.

Nella fiducia di veder secondata dalla saviezza e bontà di V. E. questa rispettosa inchiesta mi onoro di raffermarmi con profondo rispetto

Di Vostra Eccellenza Reverendissima

Ferrara 3 Luglio 1849.

Umil. Dev. Obbl.

FILIPPO FOLICALDI Delegato.

All' Eccellenza Reverendissima

Mons. G. B. Comm. Str. Pont.

Bologna.

SIMPATIE PEL GOVERNO PONTIFICIO

XXXIV.

(Riservata)

TENTATIVO DI FUSIONE DELLE LEGAZIONI CON I DOMINII AUSTRIACI

N. 1097 R. Pol. Seg.

Eccellenza Reverendissima

A rassicuramento de' buoni, e a confusione de' tristi, ho prontamente diramata ai Governatori della Provincia la Circolare di V. E. N. 1394 Ris. inculcando loro di adoprarli con tutti i mezzi che sono in loro potere, per distruggere l'effetto delle maligne insinuazioni di quei perfidi, che tentano ispirare dubbii oltraggiosi sulla lealtà di quel Governo che si è reso, e si rende sì nobilmente benemerito della ristaurazione del regime legittimo delle nostre contrade.

È per altro debito di mia franca sincerità l'avvertire, che finora non mi è stato dato di scoprire la realtà di manovre insidiose, per promuovere la fusione delle Legazioni con l'Austria, e ritengo di poter con fondamento asserire, che nella Generalità osterebbe a questo tentativo un deciso controgenio. Piuttosto la proposizione MEGLIO SAREBBE PER NOI DI STARE SOTTO L'AUSTRIA CHE SOTTO IL DOMINIO DEI PRETI suona sul labbro dei liberali, *non per amore degli Austriaci, ma per livore contro il governo papale*, contro cui vorrebbero pure eccitare la disistima; e l'avversione con ogni sorta di calunnie e di arti maligne. Ma se per caso si avesse a realizzare quell'evento sarebbero i primi a moverne altissime querele, e farebbero di tutto per impedire la realizzazione del progetto tanto ad essi maleviso e molesto.

Con profondo rispetto mi rafferma

Di V. E. Reverendissima

Ferrara 10 Dicembre 1849.

Umilmo. Devmo. Obblmo. Servitore

FILIPPO CAV. FOLICALDI Delegato

N. 1495

Illustrissimo e Reverendissimo Signore.

Ricevuto il foglio di V. S. Illustrissima del 10 corrente N. 1394 Sez. Ris. portai la mia attenzione all'unita nota, ed alle riflessioni che in proposito Ella mi esternava. Mentre approvo la risposta da Lei data al Sig. Governatore Civile Militare Austriaco, lodo ancora le precauzioni da Lei prese per qualsivoglia temuta cospirazione nel senso accennato nella nota anzidetta. Le aggiungerò solo, che non ho ragioni per dubitare menomamente della lealtà del Governo Austriaco, che anzi da qualche privata antecedente comunicazione sarei inclinato a dedurre potersi riguardare le voci suscitate non del tutto insussistenti e dirette allo scopo di promuovere male intelligenza fra i due Governi.

Tanto le partecipo per sua intelligenza nell'atto che passo a confermarmi con sensi della più distinta stima

Di V. S. Illustrissima Reverendissima

Portici 16 Dicembre 1849

Servitore

G. CARD. ANTONELLI

Mons. Comm. Straord. Pont.

Bologna

(A tergo)

Alla relativa posizione essendosi già disposto di consegnare all'Eminentissimo Scrivente il risultato delle notizie che sulla pretesa idea della fusione sono richiamate dalli Signori Delegati.

D'ordine

MIGNANI

Li 22 Dicembre 1849

Prot. Ris. Comis. N. 1495.

P. I.

8

XXXV.

IL CARDINAL CASTIGLIONI VESCOVO DI CESENA
(POI PAPA PIO VIII)

Cesena 28 Agosto 1819.

Ho cercato per sei giorni in tutte le parrocchie di città una persona atta alle sue mire prudentissime. Nella nobiltà non troverei che il Cav. L. R. ma questo è impossibile che voglia lasciar la sua quiete e secondare; e gli altri o INETTI, o NEMICI. Nel ceto medio gli sveltì sono guadagnati, e nell'infimo è cosa pericolosa l'azzardare la proposizione. Aveva qualche volontà di cooperare; e Dio mi umilia facendomi conoscere la mia fallita abilità.

CARDINAL CASTIGLIONI.

(*Gualterio, Memorie, Documento 116*)

SI VILIPENDONO CON LORDURE GLI STEMMI
PONTIFICIO ED AUSTRIACO

XXXVI.

N. 1141 Polizia. A. S. E. il sig. Pro Legato di Forlì.

Cesena 3 Settembre 1831.

Umilio all'Eccellenza Vostra un rapporto nel suo originale dei 31 p. p. N. 91. Polizia, inviatomi questa mattina dal sig. Priore del Cesenatico, dal quale Rapporto rilevasi che la notte delli 30 alli 31 mese suddetto fu scagliato in quel luogo dello sterco Vaccino nello stemma della R. C. che trovasi sul Portone della Dogana, ed in quello della I. e R. Cancelleria Austriaca posto sopra a quell'Ufficio.

Quantunque poi il detto sig. Priore ritenga difficile lo scoprimento degli autori per le molte persone estranee che ora sono in quel Paese, pure con rapporto d'oggi vado ad inculcarle ogni possibile indagine sul particolare.

Tanto dovea riferire all'Eccell. V. per mio dovere, ed assicurandola di renderla tosto edotta se le ricerche avranno un buono effetto, ho l'onore.

TIMORI DELLE POPOLAZIONI PER I FREQUENTI
ARRESTI ARBITRARI FATTI DALLA PULIZIA

XXXVII.

GOVERNO DI CASTEL BOLOGNESE 1758

(*Riservata*)*Eccellenza Reverendissima.*

Anche in questa mane si è presentata a me la intera Commissione Municipale di Castel Bolognese per significarmi essersi determinata di portarsi in Bologna per rappresentare all' E. V. Rev. lo stato di desolazione in cui sono stati per gli arresti seguiti le moltissime famiglie del paese, e quelle in cui trovansi diverse altre di condizione, per insorti timori di non andarne esenti per calunniosi rapporti, tuttochè sappiano di nulla avere di che rimproverarsi.

È quindi principale scopo, cred'io, della stessa Commissione Municipale di venire a supplicare l' E. V. Rev. perchè siano distinti i veri colpevoli dai meramente sospetti e ad accordare a certuni le difese a piedi liberi, o un salvacondotto, anche sotto cauzione di presentarsi ad ogni nuovo ordine del Tribunale, senza dovere attendere le risultanze di un lungo e complicato processo, od il finale giudicato.

Sono stato quindi richiesto di volere accompagnare la Commissione all' E. V. Rev. con una mia Commendatizia, al che ho creduto di non ricusarmi, e perciò ho amato di premetterlene un riservato avviso per ogni migliore intelligenza. Martedì prossimo al più tardi la Commissione sarà costì.

Lo stato di desolazione del Paese è il più veridico, perchè 19, compreso il Perazzini, sono gli arrestati, ed altrettanti se ne dicono fuggiaschi.

Quella, che fra le desolate famiglie ciascuno più compiangere si è quella del Sig. Cavallazzi che ha lasciato una moglie con due figli, in età infantile e senza mezzi di sussistenza, e perchè poi niuno è persuaso della di lui reità, ed io pel primo, sulla attestazione dei di lui religiosi principj e bontà di cuore, fattemi più volte dal Parroco locale. Oso quindi di raccomandarlo all' umanissimo cuore di V. E. R. per tutti quei riguardi che saranno conciliabili colla giustizia.

Corrono in oggi qui altre voci intorno al Serantini, e ai giovani Mazzari. Come si dice certissimo che l' uno e l' altro qui fossero, ora vuolsi il primo sia fuggito a Bastia in Corsica, passando per Livorno, e l' altro sia in Sanmarino.

Tanto mi occorreva significarle, dopo di che passo a rassegnarmi col più profondo ossequio.

Dell' E. V. R. Castel Bolognese 2 febbrajo 1850.

Devmo. obblmo. servitore
FRANCESCO MAGNI SAC.

Prot. Ris. del Commis.
Li 4 Febr. 1850 N. 1758.

NON TROVAN MODO D'INDURRE LA GIOVENTÙ AD ARRUOLARSI
NELLE TRUPPE DEL PAPA.

XXXVIII.

DELEGAZIONE APOSTOLICA DI FORLÌ.

(*Riservatissimo al solo*)

Eminenza Reverendissima

Mi sono occupato colla dovuta premura ed energia dell'importante argomento contemplato nel venerato riservatissimo foglio circolare dell'Eminenza V. Rev. delli 28 febbrajo p. p. N. 1131; siccome già ebbi ad accennarle coi precedenti miei rispettosì fogli delli 11 e 16 corr. Marzo.

Aveva ancora presente tutto quanto al seguito delle ingiunzioni del Superiore Ministero delle armi, erasi in diverse epoche da questa Delegazione operato in oggetto, senza accennare quelle de' precedenti anni, e con apposite circolari del 4 Gennaro 1855 e 13 Agosto 1856 susseguita anche da relativa Notificazione del 1 Settembre dello stesso anno, e con sussidio dei dispacci accompagnatorii di quelle a tutte le Autorità Governative e Municipali di questa Provincia i più stringenti ed esortanti a procurare ogni mezzo per indurre la gioventù delle diverse comuni, coll'allettamento anche dei vantaggiosi e larghi ripromessi premii d'ingaggio, ad arruolarsi alla nostra milizia, e come le suenunciate sollecitudini sortissero un esito sfavorevole, che venne partecipato allo stesso Eccell. Ministero con dispacci delegatizii dello 1 Settembre 1856 N. 7275, e 8 Dicembre 1857 N. 8344 dettati al seguito de' riscontri mano mano ottenuti da tutte le Autorità sovra enunciati, che erano concordi nell'attestare, come ogni loro opera di insinuazioni e di premurose esortazioni riuscisse vana; e fosse assolutamente indispensabile, a loro avviso, ad ottenere il bramato scopo, l'adottamento di misure coattive.

Gli ultimi venerati comandi poi dell'E. V. R. furono per una parte susseguiti dai più energici sforzi. A questi cercai di premurosamente associare l'autorevole cooperazione degli Eccell. e R. R. Vescovi di questa Provincia, con caldissima *confidenziale* comunicazione, impegnandoli non solo a concorrere colla prudente e discreta di loro intervento per dissipare i timori, le agitazioni negli animi, in seguito della conosciutasi stabilita evacuazione delle truppe Estere dallo Stato Pontificio; ma anche per coadiuvare il Superiore Governo con efficacia nel propostosi completamento della sua armata, per maggiormente assicurare la pubblica quiete.

I suddetti rispettabili Prelati, messi anche a parte delle contemporanee pratiche presso la Rappresentanza Municipale, con ogni zelo vi corrisposero, mediante pure le autorità Ecclesiastiche, come dal mio canto mi era diretto ai Governatori, perchè con ogni riserbo ed avvedutezza scandagliassero le suddette Autorità Comunali al desiderato effetto, dopo di avere altrettanto prati-

cato io stesso nelle opportune contingenze di viva voce, senza avere trovato concludenti disposizioni; ma i riscontri che d'ogni lato mi pervengono, accennando a diverse cagioni che hanno più o meno la loro origine o dipendenza da condizioni locali, e quindi o il fiacco e timoroso personale delle magistrature, o l'avversione dei terrazzani, o le idee nuove e provocatrici del giorno, sonvi accennate come cause: l'effetto però ed il giudizio concorde in tutti, riuscire, cioè impossibile agli stessi comuni il somministrare un qualsiasi contingente all'Armata, laddove all'ottenimento di questo scopo non concorrano opportune disposizioni coattive del Governo.

Ed in vero oltre alle cause meramente transitorie ed eccezionali dipendenti appunto dall'attuale condizione di esaltamento degli animi, e da quella influenza che sui medesimi ponno esercitare i malevoli con contrari consigli, non ponno non aversi in considerazione quelle permanenti cagioni che sono un efficiente delle condizioni precisamente locali di questi paesi.

Non è dubbio che le campagne sono dovunque chiamate a dare il più potente, ed utile contingente all'esercito. In questi luoghi però il *sistema colonico a mezzeria* estesamente applicato fa sì che le intere famiglie agricole abbiano un'occupazione stabile nella coltivazione del fondo loro affidato dal proprietario, la quale in virtù del suaccennato contratto interessandole, le rende affezionate al suolo su cui vivono.

Questo sistema pertanto scema moltissimo il numero dei così detti *braccianti* che vivono ad opera giornaliera, e fra i quali più d'ordinario trovansi le privazioni e i bisogni che sogliono essere incentivo alle emigrazioni, ed alla vita militare. La feracità poi del suolo, e l'ubertosità dei raccolti come sono un potente elemento di fisica attitudine alla milizia, sono d'altra parte il principio distruttore d'ogni inclinazione alla medesima, e il potere col prodotto di poco lavoro appagare facilmente ogni bisogno della vita, fa gli uomini d'ordinario meno operosi, e li attacca più strettamente al suolo ove nacquero, ed ove hanno attrattive di simpatie e di affetti.

Non potendosi togliere pertanto per disposizione naturale dell'animo, e per uno spontaneo volere le braccia utili e laboriose della campagna, anche le oziose ed inutili non concorrono volontariamente alla milizia. Torna loro comodo e facile il gavazzare in una vita viziata ed indipendente, saziando ogni lor voglia anche col prodotto del delitto piuttosto che vedersi costretti alla subordinazione ed ai vincoli della militare disciplina: e su tale dati appunto veridici e positivi è basato il concorde voto delle Autorità Governative e Municipali di questa Provincia, le quali attestano che quasi in tutti i Comuni è abbondanza di vagabondi ed oziosi, che ogni giorno più danno a temere per loro prave tendenze, ma che però nulla ostante riuscirebbe assolutamente impossibile indurli ad arruolarsi alla milizia, senza costringerli per misure coercitive. Non sono state anzi infrequenti le dimande fatte in più incontri alle Delegazioni, sia dalle Autorità Governative, sia dalle stesse famiglie interessate, per costringere a fare incorporare alla milizia degli individui di siffatta specialità, i quali, sebbene torbidi ed incomodi ai loro Comuni, ed ai loro parenti per spensieratezza, ed abitudini di dissipazioni, non si trovavano però macchiati di addebiti criminali infamanti, nella previsione di vederli ridotti dalla disciplina militare; provvedendo così al loro avvenire col toglierli

dalla via del vizio e del delitto, e preservare dal loro scandalo, dal loro cattivo esempio le pacifiche popolazioni.

Ed assai più numeroso è lo stuolo dei giovani nelle città di questa Provincia che troverebbersi adatti al militare servizio, e che vivono invece nell'ozio e nella dissipazione; moltissimi poi vi avrebbero cui la militare disciplina sarebbe un'egida sicura contro le insinuazioni malefiche d'ogni natura, e li camperebbe da certa ed irreparabile rovina, ma i pravi consigli, e le lusinghe dei cattivi, le idee nuove di cui è la gioventù sempre più vaga, (1) ed una intempestiva e precoce libertà, sovra tutto dai vincoli dell'Autorità paterna, li rende innanzi tempo schivi d'ogni subordinazione e disciplina, e così contrarii per principio a quelle istituzioni, come è la milizia, che sente più di ogni altra della regolarità, e dell'ordine.

Dispiacente pertanto che il mio buon volere e la prestatami cooperazione non mi abbiano condotto a quei risultati che tanto preoccupano i miei desideri, inchinato al bacio della Sacra Porpora mi confermo pieno del più profondo ossequio e venerazione

Il Delegato Apostolico
P. LASAGNI

MINISTERO DELLE ARMI. DIREZIONE PRIMA N. 369.

Illustrissimo e Reverendissimo Signore

Il contenuto del foglio direttomi da V. S. Illustr. e Rev. in data 19 corrente non dà certamente lusinga che possa in cotesta Provincia conseguirsi il reclutamento di giovani che si desidererebbe; e dietro l'esposizione fatta dei sentimenti e tendenze della gioventù non sarebbe certo prudente di arruolare gli oziosi, tanto più che ciò dovrebbe operarsi coattivamente, nè a questa misura è inclinato il Governo della S. Sede.

Ad ogni modo non sarà inutile di continuare le premure e le ricerche per rinvenire giovani volenterosi; ed è perciò che vengo con la presente ad interessarla nuovamente onde, con il ben noto zelo e premura che La distingue, voglia Ella procurare ed indurre con gl'inviti e le persuasive le Magistrature dei singoli luoghi soggetti a cotesta Delegazione a darsi ogni carico per rinvenire, raccogliere, ed inviare al Deposito e Consiglio di reclutamento residente in Forlì quel maggiore quantitativo di uomini che gli sarà possibile di radunare.

Ella ben conosce che la somma che attualmente sborsa il Governo in scudi venti per anni quattro di servizio non è poi tanto scarsa, ed anzi ragguagliata a ciò che davasi un tempo alle reclute, scudi sei per anni sei, può dirsi quin-

(1) Si trovano in minuta cassate le seguenti parole « oltre le attuali agitazioni e speranze ».

tuplicata; e siccome in oggi somministrasi ancora il premio di scudi due ai reclutatori, potrebbonsi i detti scudi due per maggiore agevolezza aggiungere alla regalia che si dà alla recluta, dove le Magistrature medesime gratuitamente si occupassero del rinvenimento e presentazione dei volontari che saranno al solito diretti e presentati al Consiglio di reclutamento residente in questo Capo luogo.

Per vieppiù facilitare l'arruolamento si va a prescrivere che possono arruolarsi gli individui dai 18 ai 36 anni, e per eccezionalità anche quei di anni 17 purchè siano di un fisico ben sviluppato e robusto. In quanto poi alla statura di già ridotta a quattro piedi e dieci pollici, potrà anche in ciò usarsi qualche mitigazione, ove il difetto non sia che di cinque, o al più sei linee mancanti. Finalmente riguardo alle qualità morali, non si dubita di aggiungere, a maggiore schiarimento, che se non può in verun caso decamparsi dal certificato sulla ineccezionabile condotta politica, quanto alla fede criminale basterà che non presenti questa condanna di galera o per titolo infamante.

Attenderò in appresso di conoscere quanto Ella avrà operato in proposito, e quali ne siano i risultati, passando intanto a rafferarmi con distinta stima

Di V. S. Illustr. e Rev.

Roma li 30 Marzo 1859.

Affezionatissimo suo Servitore

G. ANTONELLI

All' Illustr. e Rev. Signore
Mons. Delegato Apostolico
di Forlì

6 Aprile 1849

Eminenza Reverendissima

Non ho mancato nè cesserò di rinnovare le più premurose insistenze perchè possa conseguirsi di ogni miglior guisa l'intendimento sul quale la Eminenza V. Reverendissima mi fa col venerato foglio delli 30 Marzo N. 7369 Prot. S. nuove e più pressanti incitamenti.

La riuscita però di questo intento che sarebbe sempre dubbia ed incerta va oggi a toccare le maggiori difficoltà stante le attuali condizioni in cui versano questi paesi, dove a tutte le circostanze contrarie che sviluppava appunto all'Em. V. Rev. nel mio rispettoso foglio del 19 perduto Marzo, allo spirito turbolento ed avverso per massima alle disposizioni Governative, e ad una ostinata antipatia al prender soldo nelle milizie Pontificie, si aggiungono le sopravvenute velleità di una guerra, che calcolatamente pei propri perversi fini dai mestatori va insidiosamente accreditandosi come inevitabile, anche contro le previsioni dei più savi e le tendenze pacifiche delle grandi Potenze Europee; velleità bellicose sordamente coltivate dai tristi, che muovono invece la gioventù immaginosa ed avventata a sortire dallo stato per militare in Pie-

monte, spinta per lo più da vaghezza di una vita di avventura, e in cerca di una posizione che oziando e gavazzando ad essa per tal via sorride, di quello che contentarsi di meglio raggiungere in patria una onorevole ed onesta occupazione.

Ad onta però di tante difficoltà non mancherò con ogni impegno e con ogni migliore maniera di porre in evidenza anche i maggiori vantaggi, e le nuove larghezze e condiscendenze, delle quali mi ha tenuto anche proposito questo Comando di Piazza, in seguito delle prescrizioni abbassategli in proposito, e che la E. V. R. ha abbondantemente stabilito, nell'intendimento di favorire e di rendere più agevole in tutti i sensi il volontario reclutamento senza però che mi sia dato per ora sperarne utili risultanze.

Ed inchinato ec.

Il Delegato Apostolico
P. LASAGNI.

Il Ministero delle Armi
Roma.

COME LA CAUSA DEL TRONO E DELL' ALTARE, A DETTA DEL CARD. MASSIMO,
SI TROVASSE CONDOTTA A TERMINI VERAMENTE DEPLORABILI.

XXXIX.

*Dall' Archivio Segreto della Polizia di Roma. Protocollo Riservato N. 33881.
(Esistente ora in Bologna, in proprietà particolare.)*

LEGAZIONE DI RAVENNA

Direzione Provinciale di polizia. 371 Prot. Ris.

Eccellenza

Non mi era ignoto quanto l'Eccellenza Vostra ha voluto significarmi col suo riservatissimo del 31 perduto luglio, e diversi rapporti ho già rassegnato in proposito all'Eminentissimo di Stato, secondo che le notizie mi pervenivano, non senza comunicar le misure, che a me era dato di adottare.

Fin dalla metà dello scorso luglio fu richiamata la mia vigilanza dalle straordinarie riunioni in Toscana dei principali Fuorusciti Pontifici e dal clandestino acceder colà di taluni di questa Provincia, molto compromessi in linea politica. Ciò era argomento di avverse macchinazioni; e difatti non tardarono molto a manifestarsi le mal compresse vociferazioni di una sommossa imminente, che mi vennero confermate da rapporti di ogni maniera tanto di questa Provincia quanto dell' Estero. Portava il piano di far scoppiare la rivoluzione in Sinigaglia in tempo della Fiera; estenderla contemporaneamente

in Ancona ed in Rimini col favore delle guarnigioni specialmente de' Cannonieri di Ancona, pronti a cedere il Forte ai Ribelli, propagarla poi alle Romagne, e portar l'ultimo colpo alla Capitale, in cui erasi riuscito al defezionamento delle Truppe ivi stanziate, al qual uopo altro non mancava se non il pagamento di Sc. 15,000, che sarebbonsi portati dalla Toscana. Le Forze su cui contavano i Ribelli erano per il primo tentativo alcune centinaia di Fuorusciti accozzati e stanziati in Corsica da farsi sbarcare nel punto più opportuno del Littorale non escluso Fiumicino, e la cooperazione di tutti gli addetti al liberalismo, che non poteva mancare, specialmente se il primo saggio avesse sortito l'effetto, che i malvagi speravano.

Non è che in tali racconti, ed in tante combinazioni non si scorga della follia di una vera temerità dei turbolenti; ma a chi ben conosca il pensare de' Romagnoli, e l'avventatezza loro a dar dentro in eccessi di tal sorta, non potevano tali fatti e notizie apparire come ciancie meritevoli solo del disprezzo. Lasciando star la rivolta del 1831 e parlando di fatti recentissimi, nessuno certo saprebbe spiegare con la logica e con la ragione alla mano l'insensato tentativo de' rivoltosi dell'autunno 1843; epoca in cui poco stette per lievi cagioni che alla insorgenza della Montagna Bolognese non andasse del pari la conflagrazione generale di questa Provincia; come non si saprebbe spiegare l'altro conato della tentata insurrezione delle Calabrie, se non con l'odio che accieca i rivoltosi e li trascina loro malgrado nel pendio delle rivoluzioni per quantunque temerarie, e prive di fondamento che esse siano.

Convinto da tali riflessi, io mi resi sollecito di comunicare tali notizie agli Eminentissimi Legati di Ferrara, Bologna, Forlì, Urbino e Pesaro, ed ai Prelati Delegati di Ancona e Perugia, dalle quali autorità venni senza ritardo riscontrato; e si prosegue con questa Legazione in una reciproca corrispondenza per la comunicazione di tutto ciò che può interessare la causa pubblica e del Governo. Disposi inoltre perchè con analogo precetto fosse proibito di sortir dalla loro patria a quegli individui di questa Legazione che si erano recati in Toscana senza recapiti politici. Al fine di conoscere ed accuratamente sorvegliar tutti gli Individui di transito, respingere ed arrestare i sospetti secondo le opportunità de' casi, ho fatto collocare un Impiegato di Polizia in ciascuno dei due punti di confine di *San Cassiano e delle Balze*, ed un Carabiniere a ciascuna delle porte di Ravenna, Faenza ed Imola; da ultimo ho dato le convenienti istruzioni ai singoli Governatori ed ai capi delle armi de' Volontari, de' Carabinieri e della Guarnigione Estera, perchè ciascuno, per la sua parte, stia sull'avviso, anche pel scoprimento degli autori delle notizie allarmanti onde colpirli col rigor della Legge: e tutte le accennate misure parmi fin qui che sortano il desiderato effetto, poichè, avvedutisi i faziosi che il Governo ha scoperto le loro mene si astengono dal farsi vedere riuniti in conventicole, e non si hanno notizie di sediziosi complotti.

Tuttociò pel caso concreto. *In ordine poi a quant' altro Vostra Eccellenza mi richiede sulla situazione e sul vero andamento politico e morale di questa Provincia, sulle tendenze che si sviluppano nei diversi ceti, sul criterio da formarsi intorno all'opinione, ed allo spirito della massa della popolazione verso il Governo, da ultimo su i rimedi e temperamenti da adottarsi pel mantenimento della pubblica tranquillità tanto nell'attuale stato delle cose, quanto per altre consimili*

evenienze in progresso: LE DIRÒ CHE LA CAUSA DELL' ALTARE E DEL TRONO TROVASI CONDOTTA A TERMINI VERAMENTE DEPLORABILI. UNA DOMINAZIONE STRANIERA QUAL FU LA FRANCESE, avente per base l'indifferentismo religioso, e per scopo finale L'ABOLIZIONE DEL GOVERNO PONTIFICIO, E DELLE PROPRIETÀ DEL CLERICATO, che per quasi 20 anni pesò in questa Provincia, predispose gli animi alle sette, all'ateismo, all'avversione del sacerdozio; infausti germi che, non visti e non curati quanto si doveva, svilupparono, e crebbero in silenzio negli ultimi trent'anni, fino ad aver oggi sorpassato ogni confine, per fin del pudore. Se non si trattasse di fatti che son permanenti e che possono sempre rispondere vittoriosamente allo scetticismo, si potrebbe dubitare di passare per esagerati, ma la scostumatezza in ogni età, in ogni classe di persone; ma le COALIZIONI ESTESE INTERMINABILI DAL PATRIZIO FINO AL GARZONE DELL'OSCURA OFFICINA, che sempre pel delitto e pel delinquente, ED IN ONTA AL GOVERNO ACCOMUNANO GLI INTERESSI, LE RELAZIONI, E LA BORSA: ma il Contrabbando organizzato in ciascuna città a guisa di vera POTENZA ARMATA: i giornalieri assassinamenti dei POCHI FEDELI FUNZIONARI pubblici in odio di partito, la generale timidazione invalsa in ragione del brandito pugnale dei settari, che ha reso mutola la prova testimoniale, per cui, tranne il caso di qualche raro delinquente, che sia il rifiuto e lo spregio di ogni anomalia di opinione, qualunque altro misfatto rimane impunito. Ed il sempre crescente spirito di transazione in favore de' novatori per parte di MOLTI DEGLI IMPIEGATI GOVERNATIVI, MUNICIPALI, E DI NON POCHI ADDETTI AL SACERDOZIO, e la religione schernita, e la bestemmia resa generale persino in bocca dei ragazzi, tutto concorre a provare la generale corruttela politica e morale. Aggiungasi l'orgoglio degli abitanti di questa Provincia che, reputando se stessi, ed i loro paesi da molto di più di ciò che sono, li rende INSOFFERENTI di obbedire a quello che chiamano GOVERNO DEI PRETI, e si vedrà quanto sia necessario di avvisare a rimedii efficaci e ben ponderati per parte del Governo, se si vogliono evitare inconvenienti anche maggiori ed irreparabili.

Resta a vedersi quali esser debbano tali rimedii, e questi si riducono a tenere a bada la Generazione presente, e prepararne una migliore in quella avvenire. QUANTO ALLA PRIMA CHE PUÒ STIMARSI PERDUTA, e con la quale starassi sempre in LOTTA, conviene ricorrere ai buoni ordinamenti civili, attivando, una Polizia vigile ed intelligente. Una pronta e severa Amministrazione di giustizia, che l'attuale si rende formolaria ed inefface: studiarsi di continuo nell'assicurarsi della fedeltà della Truppa, con rilevarne lo zelo ed il coraggio degli individui mediante opportuni premii, e regolari avanzamenti. Relativamente all'altra, bisogna riprender le basi dell'istruzione morale, scopo che non può essere soggetto di una lettera per svilupparlo. Basti per ora il dire che, tolti i VECCHI LE DONNE, E GLI ADOLESCENTI DELLA CITTÀ, ed una parte BEN PICCOLA della Classe Agricola, non ancor guasta del tutto nelle campagne, IL RESTO DELLA POPOLAZIONE DAI 18 ANNI IN SOPRA, MENO POCHISSIMI SPACRITI LEGITTIMISTI, È TUTTA PER MASSIMA OSTILE AL GOVERNO.

Io ho manifestato a Vostra Eccellenza il parere mio come Ella desiderava, cioè con ingenuità, e tolto ogni velo. Or tocca all'Eccellenza Vostra a coope- rare al rassodamento della pubblica tranquillità, promuovendo in tutti i modi possibili L'IMPIANTO DI UNA POLIZIA, IL BEN ESSERE ED IL MIGLIORAMENTO DELLA TRUPPA, LA SOLLECITA AMMINISTRAZIONE DI GIUSTIZIA, SOLI BALUARDI SOPRA

I QUALI MOSTRA DI CONFIDARE UNA POTENZA QUANTO VICINA ALTRETTANTO FORTE E FORMIDABILE AI TURBOLENTI POLITICI.

Ecco quanto mi occorreva significarle, e mi farà cosa assai grata, se si compiacerà tenermi aggiornato su i provvedimenti che anderanno a prendersi in proposito onde coonestarli coi bisogni di questo paese, quali da nessuno meglio conoscersi, che da chi sta sulla faccia del luogo; e con la usata ossequiosa stima baciandole di vero cuore le mani mi rafferma.

Dell' Eccellenza Vostra Reverendissima

Imola 12 agosto 1845.

Servitore vero F. Card. MASSIMO.

Monsignor Governatore di
Roma

ARCHIVIO SEGRETO DELLA POLIZIA DI ROMA.

Prot. Ris. scritto a tergo del N. 33881. (ora in Bologna in proprietà partic.)
Li 19 agosto 1845.

*Schema per la risposta da darsi alla precedente lettera,
autografo di Mons. Marini Governatore di Roma.*

Si risponda all' Eminentissimo Legato essersi ben ponderato il VERO QUADRO delle cose di quelle Provincie, ED ESSERE DOLENTISSIMO DI CREDERLO VERO PER LE PRECEDENTI COSPIRANTI NOTIZIE, e per la sua perspicacia in ben considerare le persone e le cose. Giovare alla prevenzione del delitto ecc. con non interrotta vigilanza, e questa non si può trovare se non si vedono da tutti i governanti sotto ugual punto di vista le cause del mal essere, e la corruttela e le intraprese incessanti dei malvagi. Unità di spirito del Governo ed instancabile vigilanza ed efficacia di mezzi repressivi in ben ordinata Polizia e bene ordinata e numerosa forza politica. Queste sono le cose che il sottoscritto ha proposte, perchè da esse più particolarmente dipendono, e sebbene non intieramente come forse dovrebbero. Le ottime riflessioni per migliorare la consunta generazione le crede utilissime ma fuori quasi intieramente della sua influenza. Crede però egli risarcibile in parte la generazione attuale coll' assorbire in intraprese utili l'attività, stimando lo scrivente, che contribuisca ad accrescere il cattivo spirito, l'ozio ed il niun sfogo che hanno gli amor proprii eccitati dall' esempio degli esteri. Onde chiamando quella energia a disfogarsi in intraprese agrario o di miglioramenti materiali, si avvisa lo scrivente che sarebbero distolti da ciò che pressa il loro orgoglio con sognata futura importanza da acquistarsi col mezzo del conquistato potere.

Premii alla agricoltura, premii alla industria, esposizione dei prodotti, intraprese grandi industriali, crede chi scrive che gioverebbero. Le poche risorse del Governo non farebbero ostacolo, essendochè attualmente lo spirito di associazione facendo profittare anche dei piccoli capitali, contribuisce eminentemente a questa intrapresa.

Opporre insomma alle passioni disprezzanti dall'orgoglio e dall'interesse sognati, i calcoli del vero interesse e del soddisfatto amor proprio.

Il suo ingegno deve vedere queste cose e può anche disporle, sicchè serve che prosegua in questo senso. Mi si dia contezza delle mene dei rivoltosi e di ciò che sia ad operare, vegliando la Polizia.

IL GOVERNO NON SI RIPROMETTE BUON SERVIZIO DAI FUNZIONARI

XL.

N. 86. P. R.

Li 14 Luglio 1849.

Eccellenza Reverendissima

Tutto ciò che *Omissis ec.*

Giovami però fare rispettosamente conoscere all' Eccellenza Vostra Illustrissima che io non sono molto tranquillo sul buon successo delle misure di fatto ordinate col precitato dispaccio N. 33. P. S. Sez. Minist. 774, prima per la totale mancanza di Guarnigione Austriaca in tutti tre i distretti di questa Provincia, e poi perchè *gli Impiegati e Funzionarj* cui necessariamente dovrà commettersene l' esecuzione *in generale non ispirano molta fiducia.*

Omissis ec.

Frattanto ec.

Il Delegato

A Mons. Commissario Pontificio
straordinario a

Bologna

**SI CHIEDONO ISTRUZIONI SULLA PENA DA APPLICARSI
AGLI ARRESTATI POLITICI, E SI CONSIGLIA IL MODO DI SCIogliere
GLI ACCORDELLATI DEI LIBERALI.**

XLI.

(Riservata al solo)

Eccellenza Reverendissima.

Le turbe di sediziosi che ingrossano nelle provincie di Bologna e Ravenna non hanno spiegato carattere. Sul loro vero scopo tutto è mistero; non un proclama, non uno scritto, non un nome, non una bandiera. Intanto si è impiantata una commissione per giudicarli. In caso di arresto qual pena si applicherà? Ecco il quesito che merita per un momento l'attenzione della Eccellenza Vostra Reverendissima.

Lart. 84 del Regolamento penale dichiara reo di morte chi promuove la insurrezione contro il Governo, con arruolamento d' uomini, raccolta di armi e munizioni, e scritti eccitanti alla ribellione. L' insurrezione è l'atto svilup-

pato con mezzi sproporzionati a mutare la forma di un governo. In mancanza di una dimostrazione de' sediziosi, che appalesi questa causa del movimento, l'art. 84. rimarrà sempre inapplicabile al caso, anche perchè potrebbe mancare la verificazione di uno de' tre estremi, che la legge designa collettivamente.

In difetto dell'art. 84, il Regolamento penale non offre di applicabile se non il titolo terzo del libro secondo sulla violenza pubblica. Ivi per l'art. 106 si punisce colla morte chi raccoglie ed arma cinque uomini *per opporsi alla forza*, commettere rapine, ed altri delitti. La masnada in principio commise l'eccidio di più Carabinieri, quindi cessò da altro qualsiasi delitto. Quest'azione obbliga ad una legale responsabilità anche coloro (e sono i più) che si unirono ai primi, e che non commisero alcun delitto propriamente detto? L'unione è delitto quando è diretta al fine delittuoso contemplato dall'Art. 106. Non potrà mai dirsi che la solidarietà penale potrà desumersi da un antecedente pena cui non si diè nè causa, nè si prestò opera; a meno adunque de' capi che sono sempre i medesimi, e di quelli che presero parte all'eccidio de' carabinieri, niun altro è punibile per l'associazione successiva in un affare politico di tanto rilievo, e che per la sua indole ha sempre contro di se la diffidenza generale, tutto consiglia ad agire in un modo *rigorosamente* legale. Un giudizio qualunque della commissione istituita non morrebbe nelle provincie nostre, ma sarebbe l'oggetto dell'attenzione degli Stati più lontani, poichè l'odierno movimento ha già scatenato i giornali. È ancora da riflettere alle dichiarazioni della notificazione dell'Eminentissimo Spinola 26 agosto 1843 in cui lungi dal dare alla unione un carattere politico, viene distinta come diretta contro la proprietà. Non carattere politico per parte del Governo, non per parte dei rivoltosi, si assegnerà al movimento dalla commissione con un giudizio cruento?

Penso quindi necessaria nell'attuale circostanza una dichiarazione del Governo del tenore della qui acclusa, giacchè non è senza un grande scopo che i capi del movimento nascondono al pubblico le loro vere intenzioni, ed il fine cui mirano.

Siccome poi la presenza di quella torma è di pessimo esempio in provincie, in cui le passioni politiche bollono ed il mal contento è profondo ed universale, così intendendo alle possibili conseguenze, mi parrebbe ben consigliato dalla parte politica assegnare un termine di giorni due alle torme di disciogliersi, riservando la punizione per i soli capi, e per quelli che, durante la unione si macchiarono di delitti. Essendo le torme composte di gente della ultima plebe adescata da solo spirito di lucro, e di un guadagno, che non si verifica, è probabilissimo, che oggi delusi nelle loro speranze e certi del perdono, tornino alle loro case. Abbandonati i capi, nasce alla massa il discredito, e così, o si renderanno, o saranno uccisi, o arrestati, o fuggiranno. Non Le dissimulo, che comprimere in qualsiasi maniera il movimento è un bisogno, è una necessità politica. Guardare alla dignità e vista sentimentale. La politica è governata dal principio della necessità, e nelle turbazioni che possono compromettere la salute di uno Stato non si fa altra ricerca che del modo di far cessare il male il più sollecitamente. La stagione imminente, la cessazione nei contadini del raccolto in cui oggi sono occupati, la miseria conseguente

dalle passate alluvioni, sono elementi e cause all'ingrandimento del male. Estoso di poco sarà irrimediabile. *I pochissimi amici del Governo non hanno voce in queste Provincie, PERCHÉ APPUNTO SONO POCI E L'UNIVERSALE È NEMICO.* I bassi ministeri poi sono nella massima parte composti di coloro che il 1831 contraddistinse.

Ho desiderato che la E. V. R. conoscesse questi miei pensieri. Alla sua alta penetrazione è riserbato bilanciarsi per quanto valgano. In vero pesa, a chi sinceramente un principio professa, vedere una società in pericolo senza una saggia e proporzionata reazione per parte di chi deve sostenerla. Ripeto; la volontà de' capi sono rettilissime, ma la rettitudine basta?

In attenzione sempre dei suoi comandi passo a segnarmi con profondo rispetto e venerazione

Dell' E. V. R.

Ferrara 15 Settembre 1843.

Umiliss. Dev. Primo Servitore

AGATONE AVV. DE-LUCA TROUCHET Giudice

Ogni attrupamento, conventicola, coadiuvazione di uomini nelle quattro Legazioni in cui si trovino cinque uomini *comunque* armati o qualunque sia il numero e lo scopo, è dichiarata sediziosa, e diretta a promuovere l'insurrezione. Il solo fatto dell'attrupamento, conventicola, o coadiuvazione come sopra classificata, sarà punito con le pene comminate dall'Art. 84 del vig. Reg. sui delitti e sulle pene. La Commissione militare già istituita in Bologna giudicherà di tali delitti.

XLII.

(Riservata)

Sig. Avv. Agatone De Luca Troughet

Ferrara C. 19. Settembre 1843.

Ho preso in matura considerazione le riflessioni da V. S. espresse nei compiti di lei fogli dei 14 e 15 del corrente, e le ho trovate ben degne del di lei discernimento. Nel mio ministero, e per quanto mi sarà dato osservare sull'attuali circostanze di alcuna Provincia delle Legazioni mi varrò quindi con piacere dei suoi schiarimenti, e desideroso di aver di continuo gl'ingenui di lei discarichi passo a confermarli con distinta stima

Di V. S.

LE MAGISTRATURE COMUNALI SI SCIOLGONO
ED IL GOVERNO NON TROVA CHI VOGLIA NEPPUR PRENDERE
PROVVISORIAMENTE LE REDINI DELLE COMUNI.

XLIII.

PROVINCIA DI RAVENNA. SEGRETERIA GENERALE. N. 3994.

Eccellenza Reverendissima

Dopo il funesto avvenimento occorso al Gonfaloniere di Faenza, quella Magistratura appresa da orrore e da sommo sgomento, rinunciò all'esercizio di sue funzioni, dichiarandosi di voler provvedere alla sicurezza della propria vita. A non far restare la marcia dell'Amministrazione pubblica ordinai al ff. di Governatore di eleggere tre de' più probi Consiglieri, perchè provvisoriamente assumessero le redini dell'Azienda Comunale, ed in caso, che già prevedevo, che niuno si volesse prestare, assumesse egli la direzione pure degli affari Comunali in via precaria, fino a che si fosse provveduto in altro modo.

Questa mattina ricevo riscontro che niuno affatto dei Consiglieri si è voluto prestare all'invito ricusandosi tutti costantemente d'ingerirsi nei pubblici affari. Il ff. di Governatore ha assunto anche la direzione dell'Azienda Comunale per gli affari più urgenti, ma intanto m'interesso ad esonerarlo al più presto da tale incarico non solo, ma mi ha rimesso pure sua formale rinunzia alla qualifica di supplente del Governatore, e richiede di essere con sollecitudine sbarazzato anche da tali funzioni.

In questo stato di cose io mi rivolgo all'E. V. Rev. pregandola a volere al più presto destinare un provvisorio Governatore in Faenza, quale però dovrebbe pure assumere la condotta dell'Amministrazione Comunale, qualora non piacesse a V. Ecc. Rev. che venisse questa affidata ad altra persona a spese Comunali.

In questo caso però sarei a pregarla di destinare pure per quest'incarico un soggetto, giacchè sarebbe impossibile rinvenirlo tra i faentini, come del pari niuno di queste parti andrebbe ora in Faenza a reggere l'Amministrazione Comunale. Supplico quindi anche su questo particolare per le più sollecite disposizioni, in attesa delle quali col maggiore ossequio e stima mi confermo.

Di V. E. Rev.

Ravenna 8 Luglio 1853.

Dev. Obbl. Servitore
S. Rossi Del. Apost.Mons. Commissario Pont. Straor.
Bologna.(Riservato)
Segreteria Generale. N. 5062. Prot. Ris.
li 9 Luglio 1853.

XLIV.

N. 1. P. R.

GOVERNO DISTRETTUALE DI FAENZA

Eccellenza Reverendissima.

I Signori componenti questo Magistrato dappresso invito si sono a me presentati in quest'oggi. Vanamente ho fatti i possibili sforzi per indurli a ritornare alle redini del Municipio. Sono tutti trepidanti intimiditi dai funesti avvenimenti, e non si credono sicuri dal coltello dell'assassino appuntato da odii intestini, da impeto di malizia e da spirito di parte cui è in odio qualunque autorità che lo infreni, perlochè unanimemente han confermata la emessa rinuncia, rinuncia di già sanzionata dall'autorità tutoria alla quale furono presentate le ragioni dell'abbandono. Dalla copia di Dispaccio Delegatizio che Le accludo ravviserà l'E. V. R. la imponenza dei motivi su cui si appoggiò la dimissione.

Indarno ho fatto campeggiare il vivo desiderio dell'E. V. R. di rivederli al potere, essi se ne mostrarono grati, ma furono fermi nel rifiuto.

Inutilmente mi sono studiato a ridestare l'onore del paese, l'amore di una patria troppo sventurata, ma Dessi replicarono che in più tempi Faenza venne governata da un Dittatore, e perciò a nulla monta se le istorie tornano a parlare di simil fatto.

Dopo tanta fermezza non so se torni acconcio di invitare subito il Consiglio per procedere alle terne. Meglio sarebbe sostare alquanto ad animo più calmato ed a pace recuperata; su tale argomento sentirò anche sua E. R. Mons. Delegato.

Tanto dovea a riscontro del venerato Dispaccio N. 5062 dei 9 andante e con sensi di profonda stima e venerazione me Le protesto.

Dell'E. V. R.

Faenza li 12 Luglio 1853.

Um. Dev. Aff. Servitore
LUIGI MARAVIGLIA Gov.A S. E. Reverendissima
Mons. Commissario Str.
Bologna

Li 14 si riferisca

G.

detto

Si unisca per ora alla posizione d'ordine

MIGNANI

XLV.

AL SIG. GOVERNATORE INTERINO DI FAENZA

N. 5104 Ris.

Illustrissimo Signore

Alla maggior parte delle cose dedottemi col di Lei rapporto 16 corrente N. 6 riservato deve a quest' ora essere stato provveduto mercè di disposizioni di cotesta Autorità Delegatizia.

Di una soltanto mi occorre intrattenerla. Ella mi accenna trovarsi pendenti in cotesta Cancelleria da quattro, o cinque anni ben oltre 450 Processi. Voglia Ella significarmi quanti di essi sono contro innocenti, e quanti di titolo pretoriale, e di cause riferibili con detenuti.

Dappresso questa spiegazione, che mi occorrerebbe in grado di conoscere meglio lo stato delle cose, saprei avvisare a provvidenze opportune.

Attendo quindi i di lei riscontri, i quali quanto più solleciti mi perverranno, tanto più mi saranno graditi, e le riconfermo i sensi della mia distinta stima.

Bologna 19 Luglio 1853

MILESI

XLVI.

*(Riservato)**Eccellenza Reverendissima*

Mi lusingava che l' Eccellenza Vostra Reverendissima al suo ritorno da Ravenna si trattenesse in Faenza, e mi sarebbe stato di vero piacere di recarmi a riverirla, ciò che non feci al di lei arrivo in questa Città per trovarmi in S. Ritiro con alquanto del mio Clero. Mi permetto quindi di umiliarle la presente per pregarla di provvedimento alle circostanze desolanti di questa stessa Città, la quale trovasi senza Magistrato, il quale specialmente al farsi vicina la stagione invernale, si interessi di attivar lavori, ed avvisi ai mezzi di tener pacifica la classe bisognosa nei diversi rapporti; insomma antiveda tutto che fa mestieri, in critiche emergenze, in prò della popolazione, e della pubblica quiete. L' estraneo, sebbene rivestito di ampi poteri non potrebbe certo investire dei bisogni di una Città come il potrebbe chi è della medesima Città cittadino. Ben è vero che il Sig. Deleg. Meraviglia seppe fin qui dirigere ben le cose, ma desso partirà, e poi non sembrami a lungo andare, che uno possa arrivare a disimpegnare le parti di Governatore e di Magistrato.

Io già feci il per me fattibile, ma non trovai ascolto, niuno accettò! La somma penetrazione di Vostra Eccellenza mi è garante della ragionevolezza del mio esposto, e confido di trovare accesso facile alla di Lei considerazione efficace su l' oggetto sopra ricordato, almeno circa al ricomporre un Municipio.

Si da poi il caso dell' assenza (non so quanto durevole) di Monsignor Delegato , e questo pure meritar sembrami serio riflesso .

Pel desiderio del bene di una Città , dove da 21 anno mi trovo , e che ebbe vicende non buone , ma mai come adesso così deplorabili , io scrivo all' Eccellenza Vostra Reverendissima , e sarò ben lieto se le mie parole saranno accolte con bontà , del che non porto dubbiezza , se le appoggia delle molte doti sue della mente , e del cuore . Intanto con profondo rispetto ho l' onore di prof.

Faenza 23 Settembre 1853.

Di V. Ecc. Rev.

Devot. Obl. Servo
S. P. Vesc. di Faenza .

XLVII.

Illustrissimo e Reverendissimo Monsignore.

Saggio e lodevole è il pensiero , che V. S. mi manifesta col suo foglio in data del 31 Gennaio decorso col N. 160 prossimo scaduto di fare , cioè , ogni tentativo per ricomporre la Magistratura , e Consiglio Comunale di Faenza . Stante l' eccezionalità del caso , in cui trovasi quella Città , non si disconviene nel mezzo da Lei proposto di procedere con Autorità Sovrana alla elezione di nuova Magistratura , e nuovi Consiglieri , nominando persone di specchiata condotta , ed affezionate all' ordine , ed al Governo . Volendosi pertanto procedere a questo passo non le sfuggirà , che necessita molta prudenza , e fugacità per esser certi di non vedere esposta l' Autorità Sovrana ad una ripulsa o ad una certa non curanza . Laddove pertanto possa Ella assicurarsi che tutto andrà a seconda degli accennati desiderj , potrà pure inviarmi l' elenco delle persone da nominarsi , sia come Magistrati , sia come Consiglieri , e si farà allora , ciò che si dovrà , presi che si saranno i concerti col S. Padre , e col Ministero competente .

Con sensi di distinta stima mi confermo

Di V. S. Illma

Roma 9 Febbraio 1854.

Affmo per servirla
G. C. ANTONELLI.

Mons. Delegato Apostolico
Ravenna

IL NUMERO DEI DELITTI CRESCE IN RAGION DIRETTA COL RISTABILIRSI
DELL'ORDINE DEL GOVERNO PONTIFICIO

XLVIII.

POLIZIA PROVINCIALE LEGAZIONE DI FORLÌ
PROTOCOLLO DI POLIZIA N. 312 RIS.

Oggetto

Eminenza Reverendissima

Dalle copie di Lettera, e Nota del sig. Governatore di Cesena, che le umilio, rileverà l'E. V. R. i provvedimenti che si chiedono *per porre un freno alla baldanza dei ladri* che affliggono la Città di Cesena e suo Territorio.

Non credendomi io però facoltizzato ad annuire alla provocata misura mi rivolgo a V. E. R. supplicandola a prendere in considerazione l'esposto per quindi abbassarmi i saggi di lei ordini in proposito.

Inchinato intanto al bacio della Sacra Porpora passo all'onore di rassegnarmi colla massima venerazione e rispetto

Di Vostra Em. Rev.

Forlì 12 Aprile 1832

Um. Dev. Obbl. Servitore
L. PAULUCCI DE CALBOLI Proleg.Em. sig. Card. Albani
Commissario Straord.
Bologna

N. P. 34.

Eminentissimo e Reverendissimo Principe.

Il maggior numero dei delitti che si vanno tutto di commettendo in questa Provincia specialmente nella classe dei furti qualificati, l'aumento delle mercedi dovute ai Periti secondo la nuova Tassa Criminale, e la necessità di chiamare i testimonj da tutte le parti della Provincia stessa per il dibattimento nelle Udienze Criminali, ha portato un aumento tale di spese, che l'assegno ordinario di scudi 49 58 5 mensili altra volta stabilito per la spesa di punitiva giustizia riesce del tutto insufficiente al bisogno, dimodochè le somme già percepite per gli scorsi mesi di Gennajo, febbrajo e Marzo sono state tutte assorbite per gli atti del Tribunale senza che siasi potuto corrispondere al Governo alcuna parte di ciò che gli è dovuto per Accessi, e Perizie nei mesi suddetti.

Passo con tutto il rispetto e la più profonda venerazione a baciarle la Sacra Porpora, mentre mi confermo.

Dell' Em. Vostra Rev.

Forlì 14 Aprile 1832.

Um. Dev. Obbl. Servo

NICCOLA AVV. ZAVAGLI Presidente

Eccel. Sig. Cardinale

Commissario Straord.

Bologna

XLIX.

GOVERNO PONTIFICIO. MINISTERO DELLE FINANZE. SEGRETERIA GENERALE.

N. del Prot. 29875-29876

Oggetto

Nomina del deputato per la Finanza alla Commissione della tassa d' esercizio.

Eccellenza Reverendissima.

Dopo la pregiatissima sua del 30 decorso che mi era stata di consolazione apportandomi la notizia dell' accettazione del Signor Gasperini a deputato della Commissione della tassa d' esercizio, mi è riuscito per verità di non poco dispiacere la notizia contraria contenuta nell' altra sua del primo dicembre.

Per vedere una volta la fine di questa tediosa faccenda della nomina del deputato per la finanza, la mancanza del quale è di ritardo alle operazioni della Commissione, io intendo di trasferire nell' E. V. le mie facoltà per tal nomina, ed Ella mi perdonerà se mi apprendo a questo partito che sarà di suo molto incomodo, trovandomi costretto dalla urgenza, e dalle difficoltà di raggiungere il fine col mezzo sempre lento del carteggio, cui si aggiunge il riflesso della maggiore estensione delle relazioni dell' E. V. in codesta città.

Solo aggiungerò questo, colla intelligenza de' Superiori, che l' E. V. Reverendissima incominci dall' interpellare le persone le più ragguardevoli, non senza fare intendere colla efficacia della sua parola, come questo incarico è tutt' altro che odioso, come forse si vorrebbe far credere, essendo le attribuzioni della Commissione quelle di pronunciare qual giudice con tutta l' imparzialità e per la giustizia sui ruoli e sulle informazioni dei Municipj, ascoltando prima i reclami dei contribuenti, onde ciascuno sia collocato nei ruoli secondo la categoria e grado che gli appartiene. Ma qualora le sue premure presso le più rispettabili persone riuscissero infruttuose, quando persistessero costì quelle difficoltà che non si sono trovate in alcun altra provincia, Ella si rivolgerà pure, non restando altro mezzo, a persone di grado ed a chiunque, perchè la cosa abbia effetto. Nè dopo i tentativi fatti presso le persone di riguardo alcuno potrà dolersi della inferiorità della scelta qualunque sia.

Del resto nell'affidarmi alla di Lei saviezza e prudenza io vivo pienamente tranquillo, essendo persuaso, che se avesse a scendersi a tale estremo sarà l'effetto della necessità.

Le raccomando un pronto riscontro sul risultato, e colla più devota stima mi rassegno.

Di V. E. Reverendissima

Roma 3 Dicembre 1850.

Devotissimo Servitore

ANGELO GALLI

Monsignor Commissario Straordinario

Bologna

COME IL NON ANDARE DEI CITTADINI AL TEATRO
GRAVAVA LA CONDIZIONE DEGLI ARRESTATI.

L.

N. 73. P. R.

Li 10 Agosto 1858.

(Ricerca)

Amo di credere che la rimarcata astinenza di codesti abitanti dall'intervenire al Teatro nelle due trascorse sere sia proceduto da quella naturale sensazione che doveva necessariamente avvenire pel fatto dei seguiti arresti. Che se tendesse ad una popolare dimostrazione, oltre che peggiorerebbe la condizione degli arrestati, potrebbe tornare a danno della Città, perchè il Governo è decisamente fermo di non farsi imporre. Io ho già rassegnato alla Superiorità le preghiere di V. S. e della Magistratura in riguardo ai detenuti stessi, ed ora converrà attendere la Sovrana disposizione.

Sta ora alla S. V. di usare dell'influenza che meritamente ha verso i propri concittadini per procurare assieme alla parte assennata che non abbiano a succedere scandali ulteriori.

In riguardo poi alla prosecuzione o chiusura del Teatro, è questa una partita tutta dipendente dalla Magistratura, essendo per me indifferente che si continui se gli abitanti desiderano il divertimento, o si cessi se nol gradiscono.

Tanto in replica al di lei foglio dei 9 andante N. 1100, e mi confermo con distinta stima

RICCI

Al Sig. Gonfaloniere

Imola.

LI.

N. 8548.

*(Riservatissimo)**Illustrissimo e Reverendissimo Signore*

Nell'udienza di questa mattina la Santità di Nostro Signore mi ha esternato la sua dispiacenza per i diversi disordini che hanno avuto luogo recentemente in Imola, e de' quali era pienamente informata, e mi ha ingiunto d'inculcare alla S. V. Illustrissima e Reverendissima di adottare subito delle misure precauzionali di polizia atte ad infrenare la baldanza di que' mali intenzionati che da qualche tempo si sono dati a fomentare i disordini suddetti nella ripetuta Città, e contro i quali non vi fossero sufficienti indizi per procedere subito a cattura onde assoggettarli a criminale processura innanzi il Tribunale competente.

Quindi sarà cura della S. V. Illustrissima e Reverendissima di ordinare l'arresto di quattro o cinque de' maggiormente pregiudicati, ed indiziati responsabili de' disordini in discorso, e prescriverà che immediatamente sieno tradotti nel Forte di Civita Castellana, ove ho già disposto che sieno ricevuti.

Sarà poi della di lei avvedutezza il determinare se occorra tenere soggetto a rigorosa sorveglianza il Caffè *Filippini* luogo di maggior convegno de' tristi soggetti, e se lo crederà conveniente anche il farlo temporaneamente chiudere.

Per quello che riguarda le altre dimande contenute nel Rapporto sul proposito inviato all'Eminen. Sig. Cardinale Segretario di Stato ne avrà quanto prima le opportune istruzioni.

Con sensi di distinta stima mi pregio di confermarvi

Di V. S. Illus. e Rev.

Roma 31 Luglio 1858.

A. PILA.

Mons. Delegato Apostolico di
Ravenna

SI CERCA D'ARRUOLARE TRUPPE ESTERE

LII.

Polizia P. li 17 Settembre 1831 N. 1126 P. s.

Eccellenza Reverendissima

Le presenti vicende politiche, e lo stato attuale in cui trovansi queste quattro Legazioni in vista di sconvolgimenti che tutt'ora proseguono per parte dei faziosi, che sotto l'aspetto di Guardia Civica tentano di sottrarsi dal regime

della S. Sede pongono le autorità costituite Pontificie ed i sudditi fedeli in stato di essere di continuo compromessi, e nella vita e nelle sostanze.

Il S. Padre cui certamente stanno a cuore somiglianti disordini, non meno che il bene delle travagliate popolazioni non tralascia tutti i mezzi per riordinare la tranquillità e buon ordine, ma queste non possono conseguirsi se non quando i Ribelli saranno compressi ed avviliti colla forza.

Nel mentre che si stanno organizzando nella Dominante, ed in altri luoghi le truppe Pontificie, che in gran parte restano acquartierate in Rimini, il S. Padre ha qui spedito con le opportune facoltà il Sig. Colonnello Ottaviano Zamboni Ispettore Generale per la organizzazione di altra truppa, coll' arruolare dei volontari che si presentano per parte d' altra nazione; per conseguire perciò un più ottimo servizio sarebbe desiderabile di avere degl' Individui esteri di questa nazione, ed è per questo che lo stesso Sig. Colonnello Zamboni con mio mezzo dirige all' E. V. l' umile Lettera, pregando la di lei rappresentanza di volersi interessare per avere delli uomini di costì atti al servizio militare ed io non posso che unirmi al medesimo per un egual scopo, e sarà molto accetta alla Santità di N. S. questa di Lei cooperazione; Ella potrà molto col dirigere le sue raccomandazioni ai Vescovi e Parrochi e chiunque altro, purché siano di religione Cattolica ed atti al militar servizio.

Ma caso che Ella dovesse incontrare delle spese per l' oggetto anco di anticipar delle somme agl' individui che accettano il servizio, mi farà il favore di parteciparmelo per l' opportuno rimborso immediato.

Sono sicuro che per quanto potrà dipendere dall' E. V. Rev. non si tralascierà ogni circostanza per ottenere l' intento desiderato, ed anticipandole i miei sinceri ringraziamenti, mi dò l' onore di confermarmi con ossequiosa stima distinta.

Firmato
L. ASQUINI Proleg.

A Monsig. Nunzio Appostolico
Lucerna 18 Settembre 1831.

LIII.

N. 1693.

Non meno da S. E. Rev. il S. Cardinale segretario di stato, che dal Commissario Straordinario di S. Santità l' Emo. Albani, mi si avanzano le più premurose sollecitudini perché nella circostanza del prossimo avanzamento delle Truppe Pontificie nelle Legazioni, segua un qualche movimento di Truppe Austriache sui confini, e possibilmente da Modena a Ferrara per Gento, e da Ferrara per Portomaggiore, Comacchio, onde in tal modo far luogo ad una dimostrazione, che concorresse a disanimare i Ribelli dell' intrapresa di una qualunque opposizione.

È per tanto in nome del mio Governo che porgo a V. S. Rev. le mie più vive preghiere acciò voglia degnarsi di prestare la dimostrazione che s' invoca; ne saprei per verità non provare ogni fiducia che la grazia ci venga com-

partita, dacchè S. M. l'Imperatore, sempre generoso, si è degnato assentire che l'assistenza delle brave sue Truppe non possa mancare alla S. Sede, ogni qualvolta siasi per implorare dal Governo.

Supplicando finalmente V. S. a volermi onorare di sua graziosa risposta a mia ed a direzione del lodato Eminentis. mi do l'onore di confermarmi con piena ecc.

21 Dicembre 1831.

Firmato ASQUINI

A S. E. Il sig. Comandante in Capo
delle I. I. R. R. Truppe — Milano

COME IL GOVERNO PONTIFICIO VEDESSE IN TUTTO E PER TUTTO
I SEGNI DELLA IMMINENTE RIVOLUZIONE,
E CERCASSE INUTILMENTE OGNI MEZZO PER SCONGIURARLA.

LIV.

N. 1.

Eccellenza Reverendissima

Giunsi quà jeri nelle ore pomeridiane. Questa mattina mi sono recato dall' Illustr. Sig. Delegato Marchese Paolucci, a cui ho presentato la lettera di V. Ecc. Mi ha accolto con molta cortesia, ed ha mostrato di aver avuto molto cara la commissione, ond' io sono stato onorato. Mi prega a significare a V. E. il bisogno di truppe in questa Legazione (che n' è quasi del tutto sfornita) oggi specialmente che corre voce comune essere le truppe austriache per abbandonare gli stati Pontifici, talchè per i timori da un lato e per le speranze che dall' altro si svegliano, l' azione del Governo è contrastata; e non pare che si possa con prudenza pigliare alcun provvedimento. Al deposito qui formato per ordine di V. E., onde unire i soldati volontari, che tornano dai luoghi di combattimento, DUE SOLI SI CONTANO CHE CHIEDESSERO SERVIZIO E SOLDI: gli altri o alle proprie case, o nelle campagne separati od uniti si raccolgono. Costo fatto occupa con grave pensiero il Sig. Delegato, e gli fa scorgere pericoli imminenti all' ordine privato e pubblico, massimamente in Rimini e in altri capi luoghi della Legazione. Io l' ho assicurato che sta serjamente nell' animo di V. E. l' accorrere con sufficienza e sollecitudine al bisogno di truppe, e che desse già vi sarebbero se diversioni strategiche del momento non avessero richiamato una parte di quelle di Ancona, le quali però quanto prima verranno a rifornire di soccorso tutte le Romagne.

Non avendo potuto questa mattina far altro, non mi resta che di baciarle le mani, ed offrirmele con altissimo ossequio

Di V. E. R.

Forlì 5 Luglio 1849.

Illustr. Dev. Obbl. Servitore

RAFFAELE RAPETTI Ispett. Spec. Governativo

Mons. G. Bedini

Comm. Straord. delle 4 Legazioni — Bologna

LV.

N. 8677-871. R. Pol.

Eccellenza Reverendissima

Mancherei ad uno de' più importanti ed imperiosi doveri che la mia pubblica rappresentanza e la leale mia devozione alla buona causa m'impongono, se tacessi all'E. V. Rev. un'emergenza la quale interessa d'avvicino il pubblico servizio, e seco la tranquillità, l'ordine e la sicurezza. Intendo parlare della recente determinazione che riduce la forza politica dei Veliti Pontifici a poco più di un terzo del numero dei Carabinieri, cui sono surrogati, e che tutti i buoni deplorano sia stata dalla infelicità delle attuali circostanze comandata.

Così è Eccellenza. In molti miei rapporti motivati dai numerosi gravissimi misfatti, che da più mesi vanno funestando questa Provincia, e dalla situazione topografica di essa, ho dimostrato ad evidenza come la compagnia de' Carabinieri stanziata nel Ferrarese, quantunque composta in addietro di 214 individui, fosse assolutamente insufficiente a portare la necessaria sorveglianza sui punti più remoti ed esposti del vastissimo territorio, superiore d'assai in estensione a quello delle altre Provincie; come non bastasse all'uopo l'aumento portato da 229 sussidiari di Linea attaccati provvisoriamente alle brigate ed ai distaccamenti; come infine si trovasse necessario di assegnare un secondo rinforzo nella istituzione delle Guardie Comunali, per aver modo di eseguire le occorrenti pattuglie notturne a tutela delle sostanze e delle vite degli abitanti.

Or come aver lusinga di poter sopprimerli con 85 teste a quei bisogni, pei quali non bastavano nemmeno 448? E questa una di quelle verità matematiche, le quali non abbisognano di dimostrazione, perchè contengono in se tale evidenza da non poter essere poste menomamente in dubbio.

Sono ben convinto che fortissimi motivi di generale interesse avranno resa indispensabile una sì ingente diminuzione di forza, tra i quali forse quello della scarsezza dei mezzi occorrenti per far fronte alle vistose spese gravitanti sullo Stato, quali conseguenze inevitabili delle trascorse repubblicane dilapidazioni. Ma sembrami che l'interesse dell'ordine e della sicurezza debba prevalere su qualunque altro, e non vi sarà, penso, alcun uomo leale e di buona fede che non sia disposto a qualunque sacrificio, piuttostochè subire nuovamente il pericolo e il danno di essere continuamente esposto agli attentati dei malfattori. Che se si fosse ristretto sì notabilmente il numero dei Veliti collo intendimento di supplire alle occorrenze con individui della Guardia di pubblica sicurezza, di cui si è preannunciata la istituzione come vicina, mi permetterà di rappresentare, che ad ogni modo quel numero così scarso abbisogna di aumento, altrimenti non basterà a guarnire convenientemente tutte le stazioni, nelle quali metà almeno vorrebbe trattata dal corpo scelto dei Veliti per esercitare sulla popolazione del circondario la morale influenza che forma il suo nerbo principale:

Con piena cognizione pertanto, e delle persone, e de' luoghi, supplico V. E. Rev. a far nota al Governo l'assoluta necessità di aumentare notabilmente la forza numerica di questa compagnia dei Veliti, perchè sia a portata di prestare quell'efficace servizio che dall'interesse del pubblico e de' privati viene altamente reclamato. E pregola pure a fare avvertire un'equivoco occorso nella distribuzione della forza numerica delle compagnie, cioè, che a questa di Ferrara non sarebbero assegnati che 85 individui, quando ne verrebbero destinati oltre cento a quella di Ravenna, la quale richiede assai minor forza sorvegliatrice a causa della sua poca estensione corrispondente appena a quella del solo Governatorato Ferrarese d'Argenta.

Supplico l'E. V. Rev. a prendere in considerazione queste domande per invocare dal Superiore Governo il necessario provvedimento, e mi onoro intanto di raffermarmi con distinto ossequio

Di V. E. Rev.

Ferrara 13 Ottobre 1849.

Umil. Dev. Obbl. Servitore
FILIPPO COMM. FOLICALDI Deleg.

All'Ecc. Rev. di Monsignor
Commis. Str. nelle 4 Legaz. — Bologna.

LVI.

(Riservato al solo)

N. 869, r. pol. ris.

Illustrissimo Signore

Da persone autorevoli e degne di fede mi viene riferito, che nelle campagne di questa Provincia, ma più specialmente in quelle della Romagnola, girano, sotto mentito pretesto, degl'emissarii a sparger massime di liberalismo e di protestantismo tra i Villici, e si fa appello alla mia religione e alla mia fedeltà, perchè io faccia cessare quella infernale propaganda.

L'inconveniente sarebbe tanto grave, che non si potrebbe usare troppa vigilanza per venire in cognizione della realtà della cosa, se non si ponessero in opera tutti i mezzi per ottenerne in caso di sussistenza la pronta e piena repressione.

Quindi impegno il di Lei zelo ad occuparsene con tutta circospezione bensì, ma nel tempo stesso con tutta diligenza e premura, ed a riferirmi qualunque utile scoperta Le venisse fatto di conseguire su questo proposito. In aspettativa di ragguaglio sollecito sul risultato, mi pregio di raffermarle la mia stima.

Ferrara 13 Ottobre 1849.

Il Delegato Pontificio
F. FOLICALDI.

Per copia conforme — MURATINI.

LVII.

DALL'I. R. GOVERNO MILITARE E CIVILE DI BOLOGNA

Sua Eccellenza il Sig. Maresciallo Conte Radetzki mi partecipa d'essere venuto a cognizione, da fonte ragguardevole anche a lui, che nelle Legazioni girano emissarii, i quali s'ingegnano d'indurre l'inesperta gioventù a prendere servizi per il Piemonte, offrendo per testa una taglia di Scudi 40.

Si pretende che questi arruolamenti abbiano lo scopo di aumentare le bande girovaganti nello stato Romano e nella Toscana, per servirsene in poi alle loro viste politiche, che bentosto, dicesi, andranno in luce con un colpo decisivo.

Si asserisce che lo stampatore Fiocchi Giuseppe in Bologna, contrada Spadorie, distribuisca clandestinamente gli scritti di Mazzini.

Informandone anche l'E. V. per attirare le precauzioni adattate, passo all'onore di riprotestare l'alta mia stima e considerazione.

Bologna li 14 Ottobre 1850.

GRAVERT.

A Sua Ecc. Il Sig. Commis. Straord. di
Sua Santità Mons. Gaetano Bedini in
Bologna

LVIII.

(Riservata al solo)

N. 595. r. seg.

Illustrissimo Signore

Una certa esaltazione *liberalesca* si manifesta da qualche tempo, in seguito alle notizie di Francia, Piemonte, Svizzera nella *incauta e depravata gioventù*, presso della quale i fautori della rivoluzione trovano sempre facile accesso e credenza, per quanto illusorie sieno, come in oggi, le induzioni e le ree speranze, che sotto mentiti colori fanno ad essa provare, nel mentre poi che paghi di spingerla cost al disordine, ed alle scelleratezze, sono essi solleciti a ritirarsi ed a nascondersi, onde isfuggire alla punizione meritata.

Affinchè pertanto pochi malvagi colle loro menzogne e seduzioni non abbiano a riuscire a danno della pubblica tranquillità in questa Provincia, impegno lo zelo delle S. V. Illustrissima ad essere bene oculata, ed a porre in opera i mezzi opportuni, onde iscoprire le mene di tali *anarchisti*, facendo invigilare sui loro discorsi, sulle loro mosse e corrispondenze, con ogni possibile avvedutezza e solerte diligenza.

Che anzi autorizzo la S. V. Illustrissima a promettere premio adeguato ai servigi, che in effetto saranno stati resi in proposito al Governo, a favore di chi troverà Ella opportuno di interessare a coadiuvarla in sì importante oggetto. Non aggiungo molte raccomandazioni alla S. V. perchè l'argomento abbastanza per se stesso raccomanda ai funzionari che bene sieno compresi dei doveri che loro incombono verso della Religione e del Sovrano. Mi limiterò quindi a manifestarle la grata aspettativa nella quale sono di ricevere anche in oggi dalla S. V. novella prova di vera lealtà e di zelo sincero, col mostrarsi vigilante sui nemici dell'ordine, ed ad un tempo inesorabile sui di loro iniqui tentativi.

Mi confermo con distinta stima della S. V. Illustrissima.

Ferrara 26 Aprile 1851.

Il Delegato Pontificio

Fir. FOLICALDI

Per Copia Conforme G. BOTTANI

LIX.

Lettera A. N. 118. P. S.

Governo di Cento

(Riservatissima)

Illustrissimo Signore

Ricevo oggi la copia del rapporto trasmessole dal Comandante la Brigata di Casamaro, dal quale rilevo il pericolo che sovrasta a coloro dello stato limetro Estense che fumassero zigari.

Mi era già noto quest'altro *fantasma liberalesco*.

Ella, Sig. Tenente, sarà compiacente di abbassare immediati riservati ordini ai suoi dipendenti, affinchè venga sempre più indefessamente raddoppiata la vigilanza contro i nemici del Governo, dell'ordine, della società, della Religione, i quali studiano ogni mezzo onde specialmente sovvertire l'incauta e depravata gioventù.

Ma quanto più i medesimi s'affaticano a distruggere l'ordine sociale coi loro iniqui disegni, tanto più vi è d'uopo di vigilanza, fermezza e coraggio nei Magistrati, nei Funzionari, e nella forza onde vano sempre riesca ogni loro sforzo e tentativo.

Si vigili sempre sui loro discorsi, sulle loro mosse, e corrispondenze con ogni possibile avvedutezza e solerte diligenza.

E se alcuno osasse di imporre a chi fuma, e a chi fumar volesse con modi ostili, minacciosi, ed originosi, ovvero in altro modo si adoprassero per spirito politico affinchè non si abbia a fumare, Le ripeto quanto esternai ieri verbalmente, e quanto ho stamane ripetuto ai Comandanti di questa Brigata e di quella di Pieve, che cioè, si debba procedere all'immediato arresto di costui a seconda dei casi, ovvero mi si avanzi tantosto analogo rapporto per procedere subito a misure coercitive e rigorose.

Fido nello sperimentato suo zelo ed accortezza, ed in questa viva fiducia, ho il piacere di raffermarmi con sensi di stima distinta.

Di V. S. Illustrissima.

Cento 28 Aprile 1851

Dev. Obbl. Servitore

Fir. LUIGI AVV. PACE Governatore

All' Illustrissimo Sig. Tenente
di Gendarmeria — Cento

LX.

COMANDO DELLA TENENZA DI FAENZA

Gendarmeria Pontificia

N. 50. Ris.

Oggetto

Rapporto settimanale

Faenza 28 Aprile 1851.

Nella decorsa settimana i sedicenti Repubblicani, o liberali di questa Città, si sono mostrati alquanto esaltati, e dicesi per notizie ricevute dall' Estero d' una imminente rivoluzione europea.

Jeri corse la voce che nessuno doveva fumare, come di fatto al pubblico passeggio fuori di porta Imolese sulle ore pomeridiane nessuno si vidde a fumare, come costumavano in addietro, ed invece tenevano in bocca chi un fiore, e chi una paglia. La maggior parte però di questi cittadini, io credo facessero ciò per non compromettersi in faccia a coloro, che fin qui non hanno voluto cessare di mostrarsi avversi al legittimo nostro Governo, e per non ricevere da costoro qualche sgarbo, i nomi dei quali li troverà descritti nell'acclusa nota, su dei quali sarebbe indispensabile che il superior Governo prendesse misure di rigore, per evitare gravi scandali, siccome sono costoro capaci di tutto, ed in specie su quelli segnati con asterisco, che io so essere i regolatori d'ogni movimento, e dalle indagini da me praticate all' uopo, mi si fa credere che sono dessi in relazione coi *settari di Cesena*, e *Rimini* aspettando di avere con se anche quelli di Ravenna ed Imola, in caso d' un movimento politico che attendono possa accadere da un giorno all' altro.

Io l'assicuro che per quanto può dipendere da me, non lascerò cosa alcuna intentata per sventare ogni perverso tentativo, ed infrattanto mi trovo in dovere di renderla edotta di tutto ciò, perchè nella sua saggezza disponga nel modo che crederà del caso, non senza aggiungere a tutto questo, che la scorsa notte è stato trovato scritto con carbone sul muro in diversi punti di queste città. *Chi fuma non è vero Repubblicano « Morte a chi fuma »* le quali scritture sono state dai gendarmi, e dalla polizia cancellate all' istante

Il Com. la sesta Tenenza N. T. MOSCHINI

Per copia conforme — Il Com. lo squadrone ZAMPIERI Col.

LXI.

N. 3342 Ris.

28 Aprile 1851.

Ho trovato espediente di richiamare l'attenzione de' SS. Governatori esercenti nelle Provincie del Commissariato sui tentativi rivoluzionari, che pur troppo una mano di incorreggibili perturbatori dell'ordine pubblico qui e collà manifestano: e profittando della occasione in cui V. E. ha creduto di spedire la provvida ordinanza di jeri sulla indotta vidimazione per non far uso del *Fabuono*, e sul richiamo della notificazione 5 Giugno, che appunto concerne le dimostrazioni antipolitiche, e gli atti o canti di sovversione, mi è parso opportuno dirigere ai Governatori stessi la circolare, pari numero, che in numero due esemplari mi pregio di compiegare. Questa Circolare, comunque stampata, è stata distribuita soltanto ai singoli funzionarj suddetti, e alli Delegati, siccome ad essi doveva unicamente servire di norma, e in questa intelligenza ho l'onore di confermare all'E. V. le ingenue proteste della mia più distinta stima e considerazione.

Il Com. Straor. Pontificio
G. BEDINI.

A S. E. Il sig. I. M. Conte Nobili
I. R. Commandate
L'ottavo Corpo d'Armata Gov. C. Mil.
Bologna.

LXII.

3342 P. S.

28 Aprile 1851

Facendo seguito al mio foglio N. 976 Polizia, ho l'onore di compiegare alcuni esemplari della circolare che ho creduto di diramare alli Governatori nelle Provincie comprese in questo Commissariato, per eccitare la loro operosità a reprimere e punire i colpevoli di mene rivoluzionarie e sovversive. Ho creduto di prevenire il facile e generale rimarco della scarsezza degli impiegati, e della poco idoneità degli esistenti, accennando ad aver ricorso ne' più urgenti casi ai propri Delegati, i quali si rivolgeranno al Superiore Governo già intento ad una riforma. Questo mezzo termine mi vien suggerito dallo stato degli atti che mostrano le continue premure fatte per l'effetto di queste riforme, e le graziose promesse che da V. E. R. mi vennero abbassate.

Non rincresce però che tanto ai rapporti speciali di qui, quanto in un modo generico io ritorni su questo tema di somma importanza, supplicandola a volere provvedere intanto ai più urgenti bisogni che io già manifestai, e nella fiducia di cortese adesione ho l'onore

S. B.

A sua E. R. Mons. Ministro dell'Interno e Polizia — Roma

Il Commissario Pontificio straordinario per le Legazioni

N. 3342 Riservato

Illustrissimo Signore

È qualche tempo che si verifica un audace e sovversivo esaltamento nel contegno de' rivoluzionari, o de' favoreggiatori di politici sconvolgimenti. Parlano di vicine e sanguinose commozioni, se ne allietano palesemente, e vieppiù si sfrenano ad irrisioni e minacce. Una dolorosa esperienza ci ha fatto conoscere, che son queste le mene e le arti, colle quali si tenta di iniziare funesti avvenimenti. Impunite, o non represses nel nascere, fan sì che gli agitatori crescano di numero e di baldanza, se ne sgomentino avviliti i pacifici e gli onesti, e inefficace si renda l'azione stessa del Governo, perchè tardiva e sproporzionata. Garantito però esso da una forza indefettibile, non sarà mai che a tanto si giunga, se tutti i Magistrati e Funzionari, che dirigono o sorvegliano l'ordine pubblico, sviluppando quella oculatezza ed energia, che più che mai oggi è reclamata dall'imponenza delle circostanze, corrispondano esattamente ai loro doveri. Le ordinarie prescrizioni potrebbero bastare a tracciare loro la norma per ben dirigere la loro azione, e quelle intendo di vivamente ad essi raccomandare: tuttavia per meglio raggiungere lo scopo giova in particolar guisa avvertire, che sui sospetti di qualunque grado e condizione conviene onninamente raddoppiare di vigilanza, ed esercitarla assidua, solerte e intera. A misura che si verifica in essi un'azione nemica al Governo, alla quiete ed all'ordine, frenarla nei modi che giustizia e prudenza suggeriranno più efficaci, ma prontamente ed inesorabilmente. Dalla semplice riprensione alla severa minaccia, ai precetti che mettan loro un vincolo di luogo, di tempo, e di durata, alla remozione ed al carcere, si hanno tutte le gradazioni per reprimerla competentemente; e la misura correzionale che si accenna nella militare contemporanea Notificazione, che accludo, viene opportuna per accrescere un mezzo alla repressione, e renderla più indubbiamente efficace. Tocca ai Magistrati e Funzionari di scegliere ed applicare. Non vadano soprattutto impuniti i declamatori passionati, sistematici e proselitani, i diffonditori di allarmanti notizie, i pubblici derisori delle Governative prescrizioni, i promotori di numerose e sospette riunioni, i fautori e seguaci di dirette od indirette dimostrazioni antipolitiche, i perturbatori della pubblica e privata quiete, e in sommo grado chi palesemente attenta alla Religione ne' suoi riti, ne' suoi precetti, ne' suoi ministri, e diffonde, ritiene o decanta libri, stampe e scritti contro la medesima. A girovaghi sospetti si nieghino i recapiti, de' quali potrebbero abusare, ai forestieri non si usi condiscendenza se non quando sia indubbiamente constatata la loro innocuità e buona fede. Vigili sui suoi subalterni o dipendenti, ne esiga un esatto servizio, e li inanimi col proprio esempio. Se ne difetta di numero o di capacità, ne informi il Signor Delegato, che si dirigerà a tale effetto al Superiore Governo, il quale

intento a provvedere su ciò di cui è già stato informato, ad ulteriori informazioni non mancherà di estendere ulteriori provvidenze. Giovi però avvertire che indiscreta sarebbe la pretensione, che ovunque si abbondasse nei propri dipendenti di numero appunto e di idoneità. Le passate vertigini hanno inaridita la sorgente di tali elementi, e quanto sarebbe scarso il merito di chi presiede ad un Governo ben fornito d'ogni mezzo, altrettanto è maggiore, se usando di quelli, che la condizione delle cose non consente per ora migliori, pure raggiunge lo scopo, e ben provvede alla pubblica cosa.

Si è pure in gran parte trionfato de' ladri e degli assassini, nè mancò per tutti quelli che ben corrisposero agli eccitamenti del Governo la più lusinghiera lode. È però nei suoi effetti forse peggiore di essi il rivoluzionario, che sordamente rubba la pubblica e privata quiete, e prepara a sè, o ad altri più solenni e più fatali depredazioni. Sia dunque su di essi energica, solerte ed incessante l'azione preventiva e repressiva di chi ha l'importante mandato non solo di agire in pro del Governo, ma quello eziandio ben sublime di rappresentarlo.

Rammentiamo, che lo splendore della dignità si proporziona a quello della responsabilità, e così a me come a' miei dipendenti si potrà chiedere severo conto di disordini non prevenuti, o non repressi.

Colla scorta di quanto ho accennato, ognun può conoscere quanto a sè incombe, e voglio sperare che cessi in taluni il pigro sistema di narrare fatti, e chiedere istruzioni. Le prime, e più importanti, stanno nell'indole del proprio ufficio, e non è riservata al centro della Superiorità che un'estensione maggiore ai rimedi che già denno essere iniziati con sagace intendimento, e con immanchevole prontezza dalle locali Autorità.

Voglia Ella ben penetrarsi di questi eccitamenti suggeritimi dalla gravezza delle circostanze, e secondandomi con zelo alle medesime corrispondente, porgerà a me ed al Superiore Governo motivo di ben sentita compiacenza; nè sarà minore la sua stessa soddisfazione o il plauso del pubblico, al cui vero bene intendere dobbiamo senza posa, e non senza sacrificio.

Di che tutto, avrò prova certa negli effetti delle sue sollecitudini, fatti a me noti con ispeciali rapporti, sia che la misura repressiva o correzionale parta immediatamente da Lei, o se ne provochi dall'I. R. Comando l'applicazione, in base a sommarissimo incarto.

Confermo a V. S. I: la mia più distinta stima.

Bologna 28 Aprile 1851.

Della S. V.

Il Comm. Pontif. Straordinario
G. BEDINI

LXIII.

3342 Prot. Ris

Ai Sigg. Delegati di Ferrara, Ravenna, Forlì.

Fatta sempre più manifesta la mala inclinazione settaria di soverchio a commuovere queste popolazioni, è tempo omai che l'azione efficace e rigorosa del Governo sia esercitata su costoro senza maggior indugio. A tal fine dovendo concorrere una zelante ed attiva cooperosità de' funzionarj che sono preposti all'ordine pubblico, mi sono creduto in dovere di designarlo particolarmente ai Governatori colla circolare riservata che compiego, in quel numero di esemplari che corrisponde ai detti funzionarj, compresi in cotesta Delegazione. Ero sicuro che un'eguale esortazione si sarebbe da V. S. S. usata, dove mi fossi limitato ad esternare il desiderio ed il bisogno, ma mi è parso che tenendo questo modo diretto possa meglio ottenersi colla uniformità delle istruzioni la coincidenza degli effetti speditamente contemporanei su tutti i punti del Commissariato. Ben confido che penetrata già la S. V. di questa linea di condotta farà, sì che tutti i suoi dipendenti vi si uniformino, e nutro del pari ferma speranza che dall'energia e dallo zelo concorde di tutti i funzionari ed impiegati, saranno coronati di buon frutto i comuni sforzi diretti ad ottenere la giusta ed efficace repressione delle mene rivoluzionarie, la conservazione dell'ordine e il doveroso rispetto verso i diritti e la dignità del Governo, che abbiamo l'onore di rappresentare. E sicuro dopo ciò, che aggiungendosi Ella collo zelo che Le è proprio alla nobile e doverosa impresa, mi terrà informato degli effetti che si saranno conseguiti colle misure prontamente applicate, ed in seguito degli avvertimenti fatti all'I. R. Comando, giusta la notificazione che ha esso già pubblicato in argomento, mi è grato confermarle la mia più distinta stima.

28 Aprile 1851.

Alla Direzione di Polizia di
Bologna

S^t. REDINI.

LXIV.

41905

Illustrissimo e Reverendissimo Signore.

Dalla molta di Lei avvedutezza e zelo non ho menomamente a dubitare che sarà per raddoppiarsi di vigilanza, onde maggiormente scuoprire e raggiungere le mene settarie sulle quali, oltre quanto mi ha comunicato col foglio dei 25 cadente N. 962 P. R. e che corrisponde perfettamente con le notizie che già mi erano pervenute dalla Toscana, avrà Ella ricevuto anche delle comunicazioni dalla Delegazione di Ravenna, e dal Governo di Faenza.

P. I.

12

Sebbene io ritenga che *nulla siavi a temere sui tentativi dei Settarij*, come Ella stessa saggiamente riflette col di Lei rapporto dei 25 aprile cadente N. 962 P. R. pur tuttavia non deve omettersi di adottare ogni più opportuna misura di prevenzione, affine di sventare qualsiasi delittuoso progetto. Ella vedrà quindi essere anche necessario che avendosi dei ragionevoli motivi si venga all'arresto degl'individui che ne risultassero responsabili, e specialmente di quegli indicategli dal Governatore di Faenza, e di quelli che già da altre autorità delle Provincie gli fossero stati indicati.

Io attendo con impazienza di conoscere le misure che Ella avrà adottate, ed interessandola a rinnovare gli eccitamenti alle varie polizie delle Legazioni, onde da ciascuno si faccia il proprio dovere, con sensi di distinta stima mi confermo.

Roma 29 Aprile 1851.

Il Vice Camerlengo di S. R. C.
Ministro dell' Interno
D. SAVELLI.

LXV.

N. 129.

Eccellenza

Ho l'onore di trasmettere a V. E. R. qui acclusa la desiderata Copia del dispaccio rilasciato al sig. Maggiore Host per l'affare in Faenza, non avendo presa copia del rapporto del sig. Governatore Siri, la pregherei di voler favorirmene per l'uso *mio segreto*.

Mi protesto colla più distinta stima
Dell' Ec. V.

Devotissimo Serv.
SIESS Cap. Uditore

A. S. Ec. R. Mons. Com. Straord. Pont.
Bologna

Al sig. Governatore distrettuale di Faenza

N. 3345.

29 Aprile 1851.

Facendo seguito al mio foglio 3342 posso ora più precisamente comunicare i termini con cui la nota operazione si è affidata al sig. Maggiore Host. In possesso dell'autografo in idioma Tedesco, ne ho fatto fare la traduzione che qui compiego, e che Ella terrà a se colla maggiore riservatezza, essendosi precisato che quell'ufficiale superiore si concerti con V. E. R. non mancherà Ella di profittare delle circostanze per suggerire tutte quelle prudenti e ferme misure, che valgano ad ottenere lo scopo desiderato, cioè il freno e la punizione dei faziosi, ed il rincoraggiamento delle parti sane delle popolazioni.

Convegno pienamente nel riflesso, che gli arrestati, tosto che sieno caduti nelle mani della forza, debbono essere trasportati nelle carceri fuori del proprio paese, ma non potrei acconsentire al loro invio a S. Leo, ove ho dovuto richiamare altri detenuti colà depositati, che appartengono a questa Provincia, e ciò perchè Urbino e Pesaro ha d'uopo di quel forte per dar spazio alle carceri della Provincia. Trovo invece conveniente che simili arrestati politici si inviino a Bologna per essere depositati o nelle Carceri di Città, o a Forte Urbano, del quale avviso sarà pure il sig. Maggiore Austriaco, massime per coloro che rimanessero colpiti dal giudizio Statario, o dal consiglio di guerra, a norma della notificazione 5 giugno 1849, avvegnachè l'I. R. Governo abbia tutto l'interesse di accostarli al proprio Uditore militare che risiede in questa Città.

Da ultimo le accennerò, che sul conto del librajo Grandi di Rimini mi vennero notizie ben poco favorevoli, anzi del tutto contrarie, tanto per le pessime relazioni che coltiva, quanto pei sospetti viaggi che avrebbe anche ultimamente intrapresi in Toscana e Genova. In fatti ammonii come si doveva la polizia che gli aveva rilasciato il passaporto contro un espresso antecedente mio divieto, e ne ordinai il ritiro, come pure prescrissi di assoggettarlo a rigorosa sorveglianza. Qualora adunque i nuovi riveli lo facessero rimarcare decisamente pericoloso, e molto più lo mostrassero colpevole, non si dovrà indugiare a farne il fermo, e porlo nella categoria degli altri, che o per regolare giudizio, o per misure preventive e precauzionali, si porrauno fuori del caso di potere operare e nuocere.

Tanto alla di Lei avvedutezza e prudenza io significato nell'atto che le confermo

S. B.

Sig. Maggiore di Host.

(Versione dal Tedesco)

Sono venuto in conoscenza che esiste in Faenza un Comitato Centrale del partito rivoluzionario, che ha delle ramificazioni in Lugo, Forlì, Rimini, Cesena ed altri luoghi, con individui di ugual partito.

Il numero dei membri a Faenza deve essere di trenta, per la più gran parte giovani di 18 a 25 anni, e la loro direzione è opera nominatamente di *Agostino Bertoni* Protocollista Comunale, *D. Ercole Censi*, *Enrico Novelli*, *Vittorio Bosi*, *Antonio Boschi*, *Filippo Pezzi*, e *Santi Rabini*.

Il Collegamento a Rimini lo hanno con un certo *Serpieri*, a Cesena col *D. Moranesi e Scoffrov*, a Savignano col *D. Giorgetti*, ed a Lugo col così detto gobbo *Guzzi*; specialmente a Cesena ne fa parte un certo *Saragoni* cassiere dell'imprestito Mazziniano, e fra quei più esaltati devono essere *Alessandro Buda*, *Francesco Belletti*, e un certo *Casadei*, come pure a Ravenna il conte *Franco Laderchi*.

Per distruggere subito questa orditura, e tagliare contemporaneamente le fila in tutte le direzioni, il sig. Maggiore riceve ordine di recarsi a Faenza, appena ricevuta la presente, senza comunicarla a nessuno, di mettersi d'intel-

ligenza con quel Governatore Giri, che merita confidenza, e di far le più rigorose perquisizioni nelle case delle persone indicate, o che si verranno a conoscere successivamente, d'impadronirsi di tutte le Carte rivoluzionarie ec. e di arrestar subito quelli individui, che in seguito delle perquisizioni si conosceranno per compromessi, e a norma del risultato delle perquisizioni o degli arresti, di dare immediatamente gli opportuni ordini per uguale fine ai Comandanti di stazione di altri luoghi, con la prescrizione che per le perquisizioni e le arrestazioni eventuali debbono chiamare a cooperarli quelli impiegati che conoscono, per meritar confidenza e circospezione, ed evitare qualunque abuso di forza.

Sarà indicato che Ella arrivi a Faenza ad ora avanzata di sera, per non dar occasione di sospetto alla gente sempre curiosa, e di mettersi subito d'intelligenza col Governatore, al quale contemporaneamente vado a dare le opportune comunicazioni.

Ella vorrà subito comunicarmi il risultato delle operazioni di colà, come pure riferirmi gli ordini che avrà creduto dare agli altri Comandanti di stazione, e ne farà rapporto di quanto essi in proposito Le comunicheranno.

LXVI.

Particolare riservata al solo

Eccellenza Reverendissima

Obbedendo agli ordini rispettabilissimi di V. E. R. Le rimetto in forma di promemoria le notizie tutte che si sono potute ottenere sulla nota cospirazione; venendo in seguito ad acquistarne altre, mi terrò in dovere di comunicargliele. Intanto credo bene di avvertirla, che si sono somministrati elementi al Governatore di Faenza per Russi ed Imola. Qui pure oggi si è incominciata la scena del fumare. V. E. però sia certa di ogni mio interessamento in proposito.

Il Comitato Centrale e generale di cospirazione è in Losanna.

Questo Comitato è in diretta corrispondenza, per mezzo di emissarij, con altro Comitato istitutosi in Faenza, nelle persone di Angelo Bertoni ed Ercole Conti.

Il Comitato Faentino è centrale relativamente alle Romagne.

Prima idea era stata quella di istituire in Ravenna il Comitato per le Romagne, ma essendosi rifiutati all'incarico quegli individui che ne furono interpellati, si prescelse Faenza.

Gli individui stessi, nelle persone di Giovanni Ing. Montanari, ed Antonio Camerani, furono anche dopo interessati dal Comitato Faentino ad assumere l'incarico di aggregare proseliti limitatamente a Ravenna, concedendo loro otto giorni di tempo a decidere; ma questi si sono mantenuti costantemente nella negativa unitamente ad un altro individuo di Russi, che si voleva si fosse eretto capo per quel Paese.

Anche in Forlì sino al giorno di oggi non ha allignato la cospirazione, on-

d'è che da Losanna si scrive, che queste due Città non seguendo il moto generale saranno cancellate dalla carta geografica.

La professione di fede de' cospiratori è il *Socialismo*.

I loro Principj, l'*eccidio*.

L'epoca di effettuare la sommossa non è fissata, ma certo alla prima commozione che potesse verificarsi in Francia, la quale è ritenuta prossima.

Nel frattanto buttarsi a guerriglie per le montagne.

Il mezzo per sostenersi è la *rapina*, cioè spogliare i possidenti del denaro.

In ogni Centuria è istituita una cassa di soccorso; non è fissata la somma da pagarsi; ma ognuno deve contribuire a seconda de' proprj mezzi.

Per meglio riescire nell'impresa si cerca di riunire i due partiti, cioè quello dei così detti liberali moderati, coll'altro dei Demagoghi.

Ravenna 29 Aprile 1851.

Mi confermo con profondo rispetto Dell'E. V. R.

A Mons. Commis. Pont. Straordinario
Bologna

LXVII.

N. 3349

29 Aprile 1851

In addizione al mio foglio N. 3345 e continuando a tenere informata V. S. delle notizie che ricevo sui tentativi rivoluzionarii di codesti faziosi, non indugio a comunicarle in copia una nota di soggetti che richiamano la maggiore vigilanza ed attenzione del Governo. Vedrà che alcuni nomi sono ripetuti, e furono già essi noti al sig. Maggiore, e gli altri, affatto nuovi, mi sono oggi solamente indicati, e però su tutti costoro e segnatamente sui più pronunziati che si distinguono coll'asterisco, e si giudicano i principali commovitori, e sono quelli che se fossero sfuggiti alle induzioni che io voglio credere in uso efficacemente, secondo le istruzioni portate dai prudenti carteggi, dovranno almeno essere applicate le norme discussionali suggerite e raccomandate dalla mia circolare 28 corrente N. 3342, facendo mestieri il reprimere la costoro baldanza o col carcere, o colla rilegazione in qualche altro lontano paese per un determinato tempo, giusta il grado e la entità della parte rispettivamente presa, e l'adesione data alle dimostrazioni antipolitiche che sono oggi in aperto.

Attendo con vera ansietà un categorico riferimento di quanto avrà in proposito operato non meno di conserva coll'I. R. Comando, che per lui stesso in corrispondenza alle diramate risoluzioni, sicuro che con spedite comunicazioni non mi lascerà incerto, dell'effetto ho in pregio di confermarle la mia più distinta stima.

G. B.

Al Sig. Governatore di
Faenza

LXVIII.

I. R. COMANDO DI STAZIONE IN FAENZA

D'ordine dell'I. R. Governo Civile e Militare di Bologna si prescrive, che i Proprietarj delle Case e Fabbricati qualunque, sieno obbligati a far cancellare dai muri delle Case e Fabbricati medesimi ogni mattina di buonissim' ora, e prima che aggiorni, qualsiasi iscrizione che vi si facesse, sotto pena della multa di scudi cinque in trenta a carico degli stessi Proprietarj.

Si portano simili disposizioni a notizia di quest'abitanti per loro norma, e perchè sempre più vogliano persuadersi, che quello spirito di pusillanimità, pel quale cedono, e facilmente si sottomettono alle esigenze di pochi faziosi, non può non dar luogo, a danno ancora della intera popolazione, a misure sempre più gravi, e disgustose.

Dall' I. R. Comando di Stazione il 1 Maggio 1851.

Il Comandante
KUBINYI Primo Tenente

Faenza per Angelo Marabini imp. Com.

LXIX.

N. 3358.

Li 2 Maggio 1851.

Coi miei fogli 25 26 Aprile scorso N. 962 e N. 987 Polizia accennai a V. E. R. il sospetto di mene rivoluzionarie e dimostrazioni antipolitiche in questa Città, e dubitai che i faziosi più esaltati fossero in relazione coi demagoghi della Capitale. Non volli subito avvertire ai maggiori sospetti che mi erano ispirati sulle Romagne, avvegnachè non possedessi sufficienti notizie, e già sino dalla precedente settimana avevo diramata premurosamente a Forlì una lettera privata di eccitamento a quel Sig. Delegato. Frattanto ch' Egli mi corrispondeva, ed io apprendendo con maggior probabilità che il centro dei tentativi poteva essere Faenza, impegnava lo zelo del Governatore Distrettuale a spiegare tutta la possibile attività per la scoperta del vero, e la repressione dei faziosi, ebbi cura di prendere i concerti coll' I. R. Comando, offrii di agire prontamente e con efficacia contemporaneamente sui diversi paesi delle Romagne.

In effetto cumulati i riscontri i più vantaggiosi, e conosciuta la tendenza della setta coi nomi dei faziosi, che più probabilmente avrebbero figurato nell'azione o nei preparativi, fu sollecitato l' I. R. Comando a mia istigazione di ordinare al Sig. Maggior Host di diramare istruzioni ai dipendenti in Forlì, Cesena, Rimini, Imola e Faenza, onde ad uno stesso momento si fosse proceduto ad accurate perquisizioni, ed agli arresti di que' tristi indicati soggetti: lochè infatti ebbe luogo nella notte 29 al 30 perduto Aprile a carico del

maggior numero dei prevenuti, come alla nota che accludo. Debbo a lode del vero significare a V. E. R. che mentre quel Sig. Maggiore Austriaco aveva debito di agire di concorso al Governatore di Faenza, questo abile ed esperto funzionario ha saputo assai bene corrispondere alla fiducia di che meritatamente gode, avendo con mirabile destrezza regolata l'operazione sui diversi luoghi, e ottenuto quell'effetto migliore che al momento era possibile. E dico al momento, giacchè gli arresti che eransi predisposti anche in Bologna, furono ordinati ed eseguiti nella notte stessa in cui presumibilmente si credeva praticata la generale operazione, ma come il tempo materiale occorrente alle comunicazioni ne tolse le coincidenze, perchè occupato il Sig. Maggior Host nelle perlustrazioni, non poté precisamente trovarsi in Faenza all'ora e giorno prefinito, così è probabile che l'avere qui anticipata benchè di poco l'esecuzione degli arresti, abbia favorito alcuni dei designati da arrestarsi nelle Romagne. Avvertiti forse costoro degli arresti qui praticati, e presaghi di egual sorte a loro danno, non esitarono a darsi alla latitanza, e però questo incidente avrebbe sottratto alla Giustizia i due principali sospetti di Faenza, cioè Bertoni Agostino e il Dott. Ercole Conti, ambidue da più confidenze indicati come capi del Comitato Rivoluzionario di quella Città. Null'ostante per l'effetto morale l'esito in generale dell'operazione fu ravvisato utilissimo, avvegnachè da tutte parti mi giungono rassicuranti rapporti, dai quali ritrovo con quanta compiacenza siano stati colpiti pessimi soggetti, che a dire dei funzionari tenevano in continua perturbazione i rispettivi paesi. Questo compiacersi della misura repressiva è certo per me di soddisfazione, ma mi persuade che senza la spinta da me data alla provvidenza, ognuno dei funzionari avrebbe riguardato e lamentato in segreto il disordine, senza il coraggio di porvi un rimedio. Voglia scusarli per questo, che verificata la macchinazione non giovava forse l'agire in un punto solo, bisognava estendere l'azione ad altri paesi o Provincie, il che non poteva essere proprio che del centro del Governo. Ora poi che la cosa è incamminata, e che colla circolare di cui ebbi a rassegnare alcuni esemplari a V. E. R. col mio foglio n. 3342, ho dato un generale impulso ai Governatori ed alle Delegazioni per operare alla prevenzione e repressione delle mene settarie, debbo credere che proseguiranno nell'opera, tenendo a precisa norma di condotta l'animata mia esortazione.

In tanto i detenuti sono rimessi al giudizio Statario, e se presso taluno fu rinvenuto alcun che da convicerli di perseveranza nelle pratiche rivoluzionarie, al maggior numero forse non sarà dato di contestare verun speciale addebito. Tuttavia sarà sempre un vantaggio per la quiete dello Stato se l'energica misura ha potuto abbassare l'esaltamento dei faziosi che ora si veggono a mal partito, e già taluno dei contumaci si farebbe anche a chiedere un passaporto per ispatriare. L'annuirvi con prudenza sarà alla peggio il migliore partito che adotterei per gli arrestati ai quali non fosse applicabile veruna pena, qualora me ne facessero domanda e V. E. R. ne fosse d'avviso e si degnasse di significarlo. Diversamente mi atterrò alle istruzioni che Ella crederà di significarmi, e in aspettativa ec.

A Sua E. R. Mons. Ministro dell'Interno
Roma

LXX.

N. 176. P. S. Pol.

Eccellenza Reverendissima

Allorchè sui primi del 1851 si appalesarono i sintomi di un prossimo sconvolgimento politico concertato dal famigerato Mazzini, conobbi la necessità di predisporre tutte quelle misure che mi sembrarono atte a prevenire e reprimere anche ogni possibile attentato all'ordine pubblico, allorchè si fosse verificata la imminenza del pericolo; ma siccome fra di esse ve ne erano alcune alle quali non mi riteneva autorizzato a dare esecuzione, senza l'assenso Superiore, e che d'altronde abbisognavano altresì della superiore cooperazione, così le sottoposi alla saggezza del Ministero dell'interno e di codesto Commissariato, dai quali ne riportai cortese analoga abilitazione. Piacque però alla Provvidenza che per allora svanissero i timori di una crisi politica, e così le predisposte misure non ebbero mai il loro effetto.

Ora poi che si rinnovellano e con più importanza forse le tristi circostanze di quell'epoca, sembrami possano riescire proficue siffatte misure, qualora si verificasse malauguratamente l'imminenza di un attentato contro al Governo: reputo perciò opportuno di subordinare all'E. V. Rev. la seguente analoga proposta che è pienamente conforme alle predisposizioni concertate sul cominciare del 1851.

Per mandare a vuoto i disegni rivoluzionari parvemi, che l'espedito migliore fosse il preordinare prontamente i possibili mezzi di resistenza, e lo star sempre sull'avvertita per non lasciarsi sorprendere da improvvisi attacchi. In fatti la sorpresa inaspettata fu causa che la rivoluzione del 1831 cotanto rapidamente si dilatasse, e che i moti rivoluzionari del 43 e del 45 costassero tante vittime senza rimanere poscia pienamente repressi.

Mi sembrò quindi, e tuttora stimo essere espedito importantissimo, il prestabilire alcuni luoghi più importanti e concentrici, ne' quali all'approssimarsi di vero e ragionevole pericolo i vari drappelli di qualunque arma attualmente sparsi, o in brigate, o in colonne mobili per molti paesi delle Provincie dovessero concentrarsi per evitare un disarmo, come accadde nel 1831 e nel 45, per essere invece a portata di resistere a qualunque attentato dei rivoltosi e di proteggere ancora dai loro attacchi con poderose perlustrazioni dei luoghi concentrici le popolazioni circonvicine. Applicando questa misura alla provincia Ferrarese crederei che il grosso delle milizie dovesse essere ristretto in Lugo per quelle che si trovano alla destra del Reno, e cioè nella Romagnola, e a Ferrara, per le altre esistenti a sinistra, con una terza concentrazione in Cento, siccome Città di qualche importanza anche per la rocca che potrebbe servire di appoggio ad una valida difesa; siccome poi la condizione politica della truppa di Linea è tale che meriterebbe un radicale provvedimento, come ho accennato anche nel rispettosio mio rapporto di jeri numero . . . a margine, così reputo inopportuno il tenerne qui proposito.

Nè mi sembrava anche da trascurarsi in caso una misura di precauzione, relativamente ai molti detenuti che si custodiscono nelle varie prigioni del Governo, giacchè troppo facilmente ne potrebbero abusare i faziosi affezionandosi col rimetterli in libertà, nel qual modo con facilità si procurerebbero in essi altrettanti sicarii vogliosi, e capaci di eseguire al menomo cenno rapine e vendette. Perciò opinerei ora pure che nel caso anzidetto di imminente pericolo, si dovesse prevenire la catastrofe riunendo i condannati, i processati per gravi delitti, ed i più sospetti facinorosi nelle carceri dei capoluoghi, ove pel suddivisato concentramento si avrebbe sufficiente guarnigione, e rimettendo in libertà provvisoria, cogli opportuni vincoli precettivi gli altri carcerati per sola precauzione, come semplicemente sospetti, oppure per minori titoli d'ingiurie, di percosse, e di trasgressioni politiche.

Un'altra misura non meno importante sarebbe in allora richiesta imperiosamente dall'ordine pubblico, e dalla individuale sicurezza, l'imprigionamento cioè precauzionale dei più decisamente avversi al legittimo Governo, dei più compromessi per la parte presa nelle trascorse turbolenze rivoluzionarie, dei più scaltri ed accaniti facinorosi in somma, che non mancherebbero restando in libertà, di dirigere i rivoltosi, e di favorirli e colla forza aperta, e colle insidie, e coi tradimenti. La loro libertà costituirebbe un continuo pericolo pei buoni, o per lo meno un permanente soggetto d'inquietudine, ed allarme.

Queste sono le misure che stimerei sommessamente anche in oggi potersi adottare, ogni qualvolta la procella si mostrasse veramente imminente. E siccome tali provvidenze, od almeno parte delle medesime, non potrebbero porsi ad effetto se non che mediante disposizioni preventive e generali a tempo emesse dal Superiore Governo, così ho stimato di mio dovere il sottoporle sommessamente all'E. V. R.; affinchè prese in ponderazione, voglia degnarsi di abbassarli le analoghe sempre sagge di Lei disposizioni.

Ad ogni modo poi mi farò un dovere di eseguire i superiori di Lei ordini, e qualora Ella non creda di poter convenire nelle esposte mie subordinate idee in proposito, La prego a volerle riguardare come un segno benchè lieve dell'amore altissimo che porto al Governo, e dello zelo col quale non lascio doverosamente intentata cosa alcuna pel mantenimento della quiete, e dell'ordine pubblico; mentre passo all'onore di raffermarmi con profonda ossequiosa stima.

Ferrara 22 febbrajo 1853.

D. V. E. Rev.

Umil. Dev. Obbl. Serv.
FILIPPO CAV. FOLICALDI Del

A. S. E. Rev.
Mons. Com. Straord.
Bologna

LXXI.

AL SIG. DELEGATO DI RAVENNA.

Si è a me presentato l'impiegato Calderoni colla credenziale di V. S. Ill.ma delli 26 corr. e dietro le cose esposte ho potuto rettificare alcune notizie, che già possedevo sulle mene rivoluzionarie di Faenza, Imola e Russi. Come però è mestieri di far sentire l'azione del Governo, poichè il male può credersi incipiente, così secondo che portava la materia, devoluta al Giudizio Statario ed al Consiglio di Guerra, ho preso i dovuti concerti con questo I. R. Comando, e sinceramente assumerà esso di procedere sopra i diversi punti con una contemporanea e rigorosa operazione. Ma poichè si può ritenere che contro delle macchinazioni su Faenza così è del pari indubitato che lo stesso I. R. Comando vorrà prendere le più utili intelligenze con quel Governatore, il quale forse si troverà nel dovere di prestar sussidio d'impiegati esperti ed attivi per quelle verifiche ed ispezioni che si divisassero. Prevenendola quindi per norma Gli ho altresì suggerito di scegliere nel suo Ministero i più capaci e fedeli all'uopo, e qualora ne difettesse, mi rimetto a V. S. per aver subito sistemato e temporaneamente posto alla sua dipendenza quello, o quelli di cotesti impiegati, che Gli occorressero nel momento. Io non dubito che V. S. a simili dimande farà sollecita annuenza, e in questa intesa ho il bene di confermarle la mia più distinta stima.

G. BEDINI.

LXXII.

GOVERNO DISTRETTUALE DI FAENZA

N. 27. Prot. Seg.

Oggetto

Ad evasione di ben. Dis. 21 corrente N. 3322 Sez. Ris. C'informa sul comitato rivoluzionario, che si suppone formato in Faenza e sui faziosi che si conoscono come in questa così in altre città.

Eccellenza Reverendissima

Dal di Lei ben. Dispaccio notato in margine apprendo, come i faziosi abbiano la speranza di prossimi sconvolgimenti; come in questa città sembri, che i medesimi abbiano istituito un Comitato centrale; come finalmente abbia questo relazione col Dottor. Manaresi ed il così nominato Zeuffroa di Cesena. Esige il mio dovere che sopra oggetto di tanta importanza renda all'E. V. R. quelle dettagliate notizie che ho potuto raccogliere.

Egli è certo che i Faziosi, e qui, ed altrove, si lusingano d' un movimento rivoluzionario in Francia, in occasione che colà si celebra l' anniversario della proclamazione della Repubblica; e siccome vanno immaginando, che ai moti della Francia terranno dietro quelli del Piemonte, di Napoli e di altri luoghi, e quindi le truppe austriache siano costrette a ritirarsi da queste Provincie, così ritengono che potranno insorgere anch' essi e ritornare a que' tempi che la Dio mercè non torneranno più mai.

Io non posso assicurare, se in questa Città siasi o no, costituito un Comitato centrale. Egli è però fuori di dubbio, che coloro i quali si pascono della prefata illusione e formano la fazione esaltata, pronta ad insorgere ed a porsi a capo del movimento, sono in numero di circa 30 giovani nell' età dalli 18 alli 25 anni; che questi sono condotti e diretti da Augusto Bertoni Protocollista comunale, sospeso d' ordine dal Ministero dell' interno, D. Ercole Conti, Enrico Novelli, Vittorio Bosi, ora a Firenze a causa di studi, Antonio Boschi, Filippo Pezzi e Sante Babbini; che finalmente questi, e specialmente il Bertoni ed il Conti, sono in corrispondenza coi faziosi delle altre città, fra i quali ho potuto scuoprire il figlio di Serpieri di Rimini, il D. Maranesi e Zeuffroa di Cesena, il D. Giorgetti di Savignano ed il così detto Gobbo Sezzi di Lugo.

Mi è stato oltre a ciò supposto, che un tal Saragoni di Cesena sia il cassiere del prestito Mazziniano, e che tra i principali faziosi di questa Città si contino un Alessandro Buda, un Francesco Belletti, ed un tal Casadei detto il figlio di Abbadio.

Li 29. Aprile 1851.

P. R. D. C. N. 3345.

LXXIII.

Copia di RAPPORTO DEL GOVERNATORE DI VAENZA
N. 27 Prot. Segr.

*In risposta al Dispaccio del commissariato in data
del 21 Aprile 1851 N. 3332*

Eccellenza Reverendissima.

Dal di Lei Venerabile Dispaccio notato in margine apprendo come i faziosi abbiano la speranza di prossimi sconvolgimenti; come in questa Città sembri che i medesimi abbiano istituito un Comitato centrale: come questo finalmente abbia relazioni col Dottor Maranesi, ed il così nominato Zeuffroa di Cesena. Esige il mio dovere che sopra oggetto di tanta importanza renda all' E. V. quelle dettagliate notizie, che ho potuto raccogliere.

Egli è certo che i faziosi, e qui e altrove, si lusingano di un movimento rivoluzionario in Francia in occasione, che colà si celebra l' anniversario della pro-

clamazione della Repubblica, e siccome vanno immaginando che ai moti della Francia terranno dietro quelli del Piemonte, di Napoli e di altri luoghi, e che quivi le Truppe Austriache siano costrette a ritirarsi da queste Provincie, così ritengono che potranno insorgere anch'essi, e ritornare a quei tempi, che là Dio mercè non ritorneranno più mai.

Io non posso assicurare se in questa Città siasi, o no, costituito un Comitato centrale. Egli è però fuori di dubbio che coloro, i quali si pascono della prefata illusione, e formano la fazione esaltata, pronta ad insorgere, ed a porsi a capo del movimento, sono in numero di circa 30 giovani dell'età dai 18 ai 25 anni; che questi sono condotti e diretti da Augusto Bertoni protocollista comunale, sospeso d'ordine del Ministero dell'Interno, D. Ercole Conti, Enrico Novelli, Vittorio Bosi, ora a Firenze a causa di studi, Antonio Boschi, Filippo Pezzi e Santi Rabbini, che finalmente questi, e specialmente il Bertoni ed il Conti, sono in corrispondenza coi faziosi delle altre Città, fra i quali ho potuto scuoprire il figlio di Serpieri di Rimini, e il Dottor Maranesi e Zeuffroa di Cesena, il Dottor Giorgetti di Savignano, ed il così detto Gobbo Sezzi di Lugo.

Mi è stato oltre ciò supposto, che un tal Saragoni di Cesena sia il Cassiere del Prestito Mazziniano, e che tra i principali faziosi di quella Città si contino un Alessandro Buda, Francesco Belletti ed un tal Casadei, detto il figlio di Abbadino.

Quantunque, ove si voglia ritenere per certa la istituzione in questa Città di un Comitato centrale (del che sono stato pur anco assicurato da persona, cui ne fu fatta in Cesena confidenza da un suo amico, al quale avevano ciò assicurato i faziosi stessi di quel luogo) debba a mio credere ritenersi del pari che lo stesso comitato si componga de' sopra nominati individui, ed in ispecie, del Bertoni, del Conti e del Boschi, si vuole pur tuttavia da taluni che vi sieno altre persone, le quali dirigano, benchè non appariscano, la fazione. Secondo loro a capo di questa sarebbe Girolamo Strocchi emigrato, fino dal 1846 capo sotto la Repubblica della Guardia Civica, ed uno fra quelli, che in quei tempi dirigevano l'andamento di questa Città.

Non occulto ancora all'E. V. R. come la suddetta persona di Cesena abbia pure inteso da quei faziosi, che uno del Comitato sia il Conte Francesco Laderchi, già Preside di Ravenna, e poi di Forlì nelle passate vicende.

Io non saprei nè assicurare, nè escludere la verità di tali assertive.

Onde venirne all'aperto non tralascorò le maggiori premure.

Tali sono le notizie che mi è riuscito d'apprendere, che mi darò il carico di stabilire sempre meglio, e che era sul punto di far conoscere, all'E. V. R. allorchè mi giunse il precitato Dispaccio.

Dall'esposto stato di cose l'E. V. R. ben conosca, come fino a tanto che le truppe Imperiali occuperanno queste Provincie, un movimento è impossibile, e neppure i faziosi lo sognano. In qualsivoglia caso le circostanze, qualunque esse si fossero, mi troverebbero certamente al mio posto.

Quantunque però siano senza il menomo fondamento le suddette speranze de' Demagoghi, e quindi un movimento riguardare si debba impossibile, o quantunque in questa Città il di loro contegno sia oggetto piuttosto di derisione anche fra molti di quei giovani con cui nei passati tempi erano uniti, e che in

seguito di simile esaltamento sonosi da essi separati, nel che si è pure ottenuto un riflessibile vantaggio, pur tuttavia è necessario di prendere sul loro conto un provvedimento. Essi difatti da qualche giorno hanno rialzata la loro baldanza, ed ove questa non fosse da parte del Governo repressa, si avrebbe forse il tristo effetto di vederla aumentata con detrimento di quella tranquillità che qui si gode. *Una misura a carico degli individui* che ho di sopra indicati basterebbe a reprimere l'intera fazione, e forse a richiamare dei giovani travati nella maggior parte per inesperienza, e per le suggestioni degli altri a più sani principii. Perché per altro il provvedimento sia più efficace, non dovrebbe limitarsi a questa Città, ma sibbene estendersi anche agli altri luoghi sugli individui che ho superiormente notati, e sugli altri che le Autorità locali non possono non conoscere essere fra i capi della fazione. Sarei poi di sommo parere che l'E. V. Rev. ordinasse che nella notte medesima fossero perquisite come qui, così negli altri luoghi, ancora le case delle persone superiormente indicate, e delle altre che si riconoscessero sospette.

Ritengo per certo il rinvenimento presso loro di carte riferibili alla fazione. Tanto mi occorre significare ed ho l'onore cc.

A S. E. Rev. Mons. Comm.
Straord. Pontificio — Bologna

Protocollo al N. 3345 del Comm.
in data 29 Aprile 1851.

LXXIV.

AL SIG. GOVERNATORE DI PARENZA.

Li 28 Aprile 1851.

Ho appreso dal diligente di Lei rapporto n. 27 Prot. S. i sunnotati sospetti di mene rivoluzionarie in alcuni faziosi, tanto di codesta città, che di altre parti del Commissariato. Trattandosi di materia della quale per la vigente legge eccezionale deve occuparsi il giudizio Statario, o il Consiglio di Guerra, non ho indugiato a farne pronta comunicazione all'I. R. Comando, che immediatamente ha commesso al Signor Maggiore Host di far contro per le contemporanee perquisizioni, andando di concerto colla S. V. Ill. Oltre le cose da Lei rilevate, ed alla verbale conferenza che avrà avuta coll' Impiegato di Ravenna, a me spedito da quel sig. Delegato, credo di doverle accennare specialmente a due nomi, che per avventura potrebbero essere sfuggiti nella comunicazione fatta al suddetto signor Maggiore Austriaco, e che interessa di calcolare nella operazione repressiva. Sono que' stessi *Farina Epaminonda di Russi, e Amaducci Niccola d' Imola*. All'atto di procedere contemporaneamente su tutti i punti di dimora dei prevenuti, Ella si gioverà di qualche esperto Impiegato che guidi la Forza I. R. ai luoghi, istruendolo a prevenirne istantaneamente i rispettivi Governatori giurisdizionarii, onde non riesca di sorpresa l'azione, e così ingenerare l'idea di qualche dubbiezza di fedeltà, o di poco riservato e prudente contegno a loro carico.

È bisogno di agire sopra un centro solo, e questo ed un altro motivo induce a permettere che sia oltrepassata la giurisdizione. Quanto a Cesena il nuovo Commesso Capo Ufficio può meritare un'intera fiducia; sugli Impiegati che sono costì, Ella scelga i più esperti e fedeli, e se a maggior cautela e sicurezza di effetto le sarà necessario invocare un sussidio di impiegati dal Capo Luogo della Delegazione Le è fatta piena facoltà di richiederlo, come ne vado a prevenire lo stesso sig. Delegato.

Ansioso dell'esito, che spero conforme al bisogno, fidando nella di Lei esperienza e sagacità, ho il bene di confermarle la mia più distinta stima.

G. B.

LXXV.

Li 28 Aprile 1851

Se ho avuto più e più volte a intrattenere V. E. R. del bisogno di riformare il personale della Polizia, massime nelle Provincie di Ferrara per Lugo, per Ravenna, per Imola, e Faenza e di Forlì pel Capo Luogo e di Rimini, oggi più che mai interessa che simile provvidenza abbia pronto ed efficace effetto, almeno per la Polizia di Faenza. Fatta quella città centro di un comitato Rivoluzionario, gli Impiegati di Polizia che vi si trovano in azione non ispirano quella fiducia che il soggetto richiede. Finchè si trattò di malfattori ed assassini, diedero abbastanza prove di energia ed espertezza, ma quando il crimine è portato ad un regime più elevato, essi non hanno i mezzi opportuni per iscuoprirne gli autori, e necessariamente le mene rivoluzionarie non possono fino dal loro nascere reprimersi. Lo stesso Governatore di Faenza che meco si tiene in animato carteggio, e corrispondendo ai miei avvertimenti ha potuto somministrarmi notizie importanti per promuovere un'azione rigorosa e repressiva, si raccomanda di far sussidiare la forza da Impiegati esperti e fedeli de' quali egli penuria. Può credere V. E. R. se mi sono rattirato a questa ricerca, e non sapendo trarre d'altronde gli uomini che siano proporzionati al bisogno, mi sono limitato a replicargli che in tanto scèlga fra i suoi più idonei, e in caso ne requisisca altri temporariamente dal Capo Luogo della Delegazione. Certo che là, finchè rimane in provvisorio servizio il commesso Antonio Calderoni, può farsi da lui un buon servizio, e il Governatore di Faenza lo giudicherebbe anzi quasi esclusivamente acconcio pel suo Distretto, massime ora che si opera alla repressione dei Faziosi, le cui mene sono dal Calderoni bene conosciute, e facilmente ne seguirebbe le pratiche mercè le relazioni che si è saputo procacciare. Ma se io non disconverrei, anzi apprezzerai questa proposta, almeno in via provvisoria, non vedrei per altro ove collocare l'attuale impiegato Tarroni, che per essere quasi *insciente di lettere* non è capace di dirigere un ufficio distrettuale, e non potrebbe quindi servire in Perugia ove il Calderoni fu destinato Capo Ufficio. Confido che V. E. in possesso delle notizie su tutti gli impiegati dello stato in questo ramo importantissimo potrà togliermi

di imbarazzo, e non dissimulandole che richiamo dalle Provincie nuovi stati del relativo personale per rimetterli poi colle opportune osservazioni e V. E. credo intanto urgente la provvidenza speciale per Faenza, e invoco che sia impartito nell'atto che ho l'onore.

G. B.

A Monsig. Ministro dell' Interno .
Roma

ARRESTI ARBITRARI — MANCANZA DI DENARO

LXXVI.

20 Agosto 1849.

Verso le 3 pomeridiane del giorno 20 corrente fu aggredita la diligenza verso la Torretta, presso Imola.

Si dice che Monsignor Commissario si è determinato di distribuire alquanti archibugi nella Provincia di Ravenna, cosa che non fu approvata dalla generalità, perchè un archibugio in distanza di miglio da un altro non arresta e non spaventa i ladri, ma espone alla vendetta di questi chi ne è sfornito.

Si parla della poca convenienza che ancora continui la soggezione del Commissario di Bologna al Governatore Civile e Militare.

A Lugo gli Austriaci fecero molti arresti, ma perchè furono colpite persone che non ci avevano che fare, parecchi dovettero rilasciarsi poco dopo, e così fu gridato all'arbitrio, all'irregolarità. I membri della Commissione Municipale di Lugo hanno denunciato in Ferrara lo stato d'immenso disordine, in cui trovarono l'Azienda Comunale priva di denaro al segno, che non erano pagati gl'Impiegati.

Ottanta Croati sono andati nella Casa Strozzi in Lugo ed hanno condotti in Fortezza uno dei fratelli, ma riconosciuto che non era quello che cercavano, è stato rilasciato. Si è tentato l'arresto ancora di certo Bocca.

Si vocifera in Imola che alcuni della Squadraccia sortiranno presto dal carcere, e la cosa è credibile, perchè ad onta che siansi commessi degli omicidi ed altri disordini di pieno giorno, ed al cospetto dell'intera Città, non si trovano testimoni che abbiano coraggio a deporre la verità.

LXXVII.

SOSPETTI, FACINOROSI, VAGABONDI.

Bollettino Politico — Ravenna 19 Agosto.

La sorveglianza della Polizia e della Forza non ha mancato di esercitarsi con indefessa e lodevole attività. La baldanza però dei malfattori che infestano

il Territorio di questa Provincia, e specialmente del Capo-luogo, è giunta ad eccesso tale da tenere in timore la classe tutta dei possidenti e dei coloni per la loro vita, e per le loro sostanze. Non passa giorno che non abbiansi a deplorare molteplici aggressioni ed invasioni per opera di conventicole fino a 25 malviventi e tutti armati, contro gli attentati dei quali non vale nè cautela di porte chiuse, nè numerosa famiglia, poichè l'operato disarmo mentre rende sproporzionata la resistenza e difesa degli aggrediti, accresce sicurezza negli aggressori. Lo sgomento ed il terrore si sono impadroniti di tutti gli abitanti di campagna, e sono continue e ripetute sulle bocche di tutti le lagnanze, che non si opponga un efficace e pronto rimedio a tanto disastro, e che si lasci esposta al mal talento dei facinorosi la classe dei proprietarj, che pure è quella, che reca sommo vantaggio all'Erario pubblico, ed al ben essere della società. Si è già premurosamente rappresentato l'urgente bisogno di attivare delle colonne mobili, ed a tale effetto io ho fatta reiterata richiesta di un aumento di forza. Vero è che una Colonna mobile quanto prima uscirà in perlustrazione per la campagna; ma non è questo un sufficiente rimedio: si richiedono almeno quattro colonne mobili soltanto in questo vastissimo territorio Ravennate, ove i malfattori più impunemente imperversano. Il male, che sempre si rende spaventevole, mi obbliga a tornare con insistenza su tale argomento. Con rispettosa franchezza mi permetterò di esporre, che resta compromesso il decoro del Governo, laddove senza altro indugio non si ripari a simile disordine. Sono chiamate responsabili le Autorità che rappresentano il Governo per la desolante condizione, in cui rimane abbandonata la campagna, e tuttodì mi si fanno rimproveri in questo senso. Per obbligo del mio ufficio io debbo elevare la mia voce fino alla Superiore Autorità, e porre in vista nel vero suo aspetto il quadro compassionevole della pericolante pubblica sicurezza. Alle deboli mie forze non è dato in altro modo di provvedere, spetterà al Superiore Governo accorrere con più efficaci ed utili provvedimenti, il primo de' quali non può essere che quello del più volte invocato aumento di forza, di cui possa disporre questa Legazione, pel quale continuamente si fanno premure da tutti i Governatori della Provincia, esponendo, che per tale difetto vedesi titubante ed allarmato lo spirito pubblico dei loro amministrati. Li Parrochi di campagna si mostrano non meno costernati, e taluno di essi ha lasciato in abbandono la propria residenza parrocchiale, non ritenendosi abbastanza sicuro.

Li malfattori ove non riescono ad introdursi nelle case prese di mira, attaccano fuoco ai pagliari e commettono eccessi di distruzione.

LXXVIII.

DELEGAZIONE DI FORLÌ SUI DISORDINI POLITICI CHE MINACCIANO FAENZA

PUNTO CENTRALE DEI COMITATI.

N. 351. P. R. Polizia

Eccellenza Reverendissima.

Si verifica che anche in questa Provincia da qualche poco di tempo il partito dei faziosi dimostra più dell'usato delle speranze di prossimi sconvolgimenti, e vi ha motivo di credere che con tutta la circospezione si vada preparando ad approfittarne tosto che se ne presenti propizia l'occasione. Sembra che Faenza sia la sede del Comitato centrale con cui corrispondono i Comitati della periferia; e mi vien supposto che da Cesena colà non ha guari si recasse all'uopo il *Dottor Euclide Marraresi* al quale, perchè impedito da malattia, si è surrogato il giovane *Zeuffroa*. È quindi presumibile che anche da Forlì e da Rimini vi siano intervenuti o v'interverranno rappresentanti; ma finora non si conoscono, nè le locali Polizie ne hanno dato alcun cenno, di maniera che vado ad eccitarle di stare sull'avvertita e di nulla tacermi.

Ho potuto sapere indirettamente che in Cesena si dice e si spera da quei faziosi, che la *riscossa Italiana* ed anche Europea debba aver luogo alla metà dell'entrante mese di Maggio, e così pure mi è stato riferito che nella Domenica 13 corrente un centinaio di Giovani assieme uniti vi fecero una così detta dimostrazione, ossia una passeggiata canterellando e tripudiando, come d'uso nei trascorsi tempi, senza però commettere alcun disordine; lo che debbo arguirlo pure dal silenzio della Polizia. Ciò non pertanto vado a chiederle in proposito gli opportuni schiarimenti.

Nulla per ora posso dire di più all'Eccellenza Vostra Reverendissima riguardo allo stato delle cose di questa Provincia, se non che si mantiene tranquilla, e non da motivo di dover temere alcun movimento che nel solo caso di una *sommossa generale*, e di *allontanamento delle II. e RR. Truppe Austriache*. All'occorrenza però sarà mia cura di prevenirla di tutto quanto fosse per meritare la di Lei attenzione, e servirle di lume e norma.

Relativamente a S. Marino spero di avere trovata persona di mia fiducia, la quale assuma l'impegno di recarsi sul luogo, e di procurarmi le notizie che Ella desidera, e mi accenna nel suo venerato Dispaccio 15 corrente N. 916. Polizia, P. R. e sulle quali mi riserbo di renderla in appresso esattamente informata. L'affare però essendo non meno interessante che delicato a trattarsi, richiede necessariamente un tempo congruo, e quindi vorrà perdonarmi Vostra Eccellenza Reverendissima, se avesse ad attendere alcun poco il discarico relativo.

In questa intelligenza passo intanto all'onore di rinnovarmi con profondo rispetto.

Dell'Eccellenza Vostra Reverendissima.

Forlì 20 Aprile 1851.

Devotissimo Obbligatissimo Servitore

LUIGI PAOLUCCI DE COLBOLI

A Monsig. Commiss. Straord. Pontif.

Bologna

LXXIX.

N. 102-1695.

Eccellenza

Dall'assistenza prestata dall'I. R. Truppe nelle perlustrazioni eseguitesi nella Delegazione di Ferrara, coll'arresto di 24 Individui, ed in seguito alla grassazione di Cotignola scorderà l'E. V. la disposizione del Governo Austriaco di cooperare più che può allo scopo di prevenire delitti, o di scoprire i commessi a mantenimento dell'ordine pubblico, e sicurezza.

Quanto fece il Generale Rohn non fu che in adempimento degli ordini impartiti.

Passando ora al secondo punto della nota 20 corrente N. 365 V. E. avrà presente che il generale disarmo fu eseguito per rendere in seguito impossibili nuove rivolte, ed è di sommo interesse per lo stesso Governo Pontificio mantenerlo in vigore.

L'estendere eccezioni coll'aumentare il numero delle armi nel contado, sarebbe un paralizzare gli effetti che la legge contempla, e sarebbe inoltre imprudente ed impolitico di dare le armi ai leali contadini, perchè al primo rumore passino nelle mani dei non pochi sleali abitanti delle Città.

Gli ordini di S. E. il Sig. Feld Maresciallo essendo positivi, non annuisco alla ricerca fattami di 4 mila licenze per Ferrara avendo respinta uguale domanda della direzione di Polizia di Bologna.

Devo poi osservare circa le armi già distribuite nelle diverse Legazioni essersi ripetuti i casi, in cui ai possessori furono tolte colla forza dai malviventi il cui numero è molto maggiore di prima in conseguenza dei Corpi Franchi. Ed in onta a tal aumento di malviventi non fuvvi epoca in cui le grassazioni sieno state minori, che nell'attuale disarmo degli abitanti della Campagna come S. E. V. vorrà rilevare dalle tabelle criminali.

Fin da quando assunsi il Comando di questo Ottavo Corpo di Armata proposi all'E. V. varj mezzi per guarentire la pubblica sicurezza, migliorando le condizioni nelle quali si trovano queste provincie; tra i proposti mezzi evvi la deportazione, l'erezione di case di lavoro per occuparvi gli oziosi, l'istituzione di una guardia locale di Polizia, l'istituzione di una Guardia di Sicurezza e l'attivazione di ben regolate pattuglie comunali foresi. Ed in questo riguardo mi riferisco alla mia nota 21 Ottobre p. p. N. 1377.

Vosignoria non si trovò disposto ad alcuna di queste istituzioni, ed anco quella delle pattuglie comunali il cui regolamento verrebbe tracciato con riguardo alle circostanze dei luoghi e degli abitanti del contado, non trovò accoglienza, in attesa della promessa istituzione, della Guardia di Sicurezza.

Che le pattuglie comunali anche nell'attuale riforma sieno atte e corrispondano allo scopo della loro istituzione, Lo ravviserà nell'accluso rapporto della direzione di Polizia, la quale accerta che in Baricella mercede il buon servizio delle pattuglie comunali « *sono pienamente cessati quei delitti che per lo passato si commettevano con frequenza* ».

Finalmente perciò che riguarda la distribuzione di truppa ne' luoghi più infestati non potrei nemmeno da questo lato corrispondere all'inchiesta avendo avuto già presente nell'attuale riparto tutte le circostanze locali essendovi dappertutto forti presidii pronti a prestar assistenza dietro domanda, ciò che nella grassazione di Cotignola avrebbe potuto seguire ancora in tempo da Lugo, se durante le 4 ore che durò l'invasione qualcuno degli abitanti di Cotignola vi si fosse recato per darne l'avviso.

Avrei così esaurito l'argomento in riscontro delle pregiate note 20 21 corrente N. 365 409 e ritorno gli allegati rinnovando le proteste della mia distinta stima e considerazione.

Bologna li 22 Gennaio 1850.

I. R. Tenente Maresciallo Gov. Civ. Militare
TURN

LXXX.

N. 1695

24 Gennaro 1850.

Dolorosissima è stata l'impressione che io m'ebbi alla lettura del pregiato foglio di V. E. R. . . . datato jeri, e permetterà l'E. V. che deponendo il mio dolore nell'animo suo benevolo, ed indulgente, io cerchi modo di alleviarlo. L'atrocità del caso di Cotignola, che senza pronta e energica repressione minaccia di rinnovarsi altrove, giustificherà lo spero questa rispettosa mia replica, poichè a soddisfare un debito di ufficio di umanità e di coscienza, io non crederò mai soverchie le più fervorose preghiere a *quella generosa forza che ci ha difesa finora che sola può difenderci adesso* e che col generale disarmo verificatosi soltanto di queste Provincie ha riservato esclusivamente ogni mezzo di difesa.

Forte di queste riflessioni io mi faceva ad invocare dall'E. V. in tanto stremo, o armi, o armati, e immagini Ella stessa il grado della mia afflizione quando negandomisi gli uni e gli altri mi son visto segno invece a rimproveri per misure non adottate e da me non dipendenti! L'E. V. nella sua consumata esperienza non potrà non vedere che con così audace ed imponente nemico alle spalle, anzi nel cuore, dee stringerci verso più del da farsi, che del non fatto,

ed il mostrarsi inoperosi ed impassibili, il non adottare nuovi ed adatti provvedimenti a pro di Governati in pericolo, temo assai che altamente comprometta chi ha nome ed autorità di Governanti. *Dividendo io coll' E. V. per sovrana benignità l'onore di questo titolo, ne dividerò ora rassegnato quella inevitabile mortificazione, che deriva da una disgraziata impotenza verificatasi nel più affliggente momento a danno de' nostri amministratori.* Certo che mentre essi van ripetendo che chi li privò dei mezzi di difesa sentirà più vivo il debito di difenderli, io non mi sarei limitato a ricordare che fu loro promessa un' arme ogni casa isolata, ma mi sarà lecito di chiedere almeno, com'è che appena per una vigesima parte di queste case isolate riceva il beneficio? Mi sarà lecito altresì di fare rispettosamente riflettere, non essere quindi meraviglia che restituite le armi in così scarso numero ricadono poi facilmente in mano di numerosissimi assalitori, i quali già si sono sottratti al disarmo, disseminati poi questi senza freno nei più popolati territorj e pronti ad attrupparsi, offrono il doppio pericolo della parziale aggressione, e dell' aggressione in massa. Quindi l'inefficacia di piccole pattuglie forensi formate di genti non agguerrite e timide che all'una o all'altra esponendosi, o armati in perlustrazione, o inermi alle ire e all'audacia di tanti aggressori è impossibile che non soccombano.

Tuttavia son ben lungi da lasciare all' E. V. un campo ad ulteriori rimproveri per quello che può da me dipendere. *Ella non ha che a prefiggere le norme per siffatte pattuglie e ad incomberle, quando altra risorsa derivar non possa dalle sue truppe di cui m'è negato conoscere il numero, e quando non creda attendibili le riflessioni che rispettosamente le ho subordinate.*

Circa la deportazione e l'organizzazione de' Veliti e della Guardia di Sicurezza, che l' E. V. deplora non verificarsi, ancora io potrei solo ripetere, che non ho mai cessato d' insistere per esse presso il superiore Governo, ma debbo pur farmi carico delle non lievi angustie in cui esso si trova, poichè quello che potrebbe pretendersi in tempi ordinarij e tranquilli colla scorta di tutte le ordinarie e sufficienti risorse nol si può ragionevolmente, quando son così estesi e recenti i danni di una devastatrice rivoluzione fra' quali non è ultima LA DIFFICOLTÀ di scegliere gente fida ed esperta per una riorganizzazione qualunque, e a ciò si aggiunge il depauperamento del pubblico erario, che pure coraggiosamente sopporta il peso di una parte delle Truppe restauratrici e vinto dalla più doverosa gratitudine.

Desidero che questi riflessi muovano il benigno animo dell' Eccel. Vostra a compatire, piuttosto che a censurare il mio Governo se nell' attualità delle circostanze farà di accorrere agli invocati provvedimenti, e spero che vorrà confortarlo con ulteriori prove di generoso ed efficace concorso alla sicurezza ed alla quiete di questi popoli.

Con tale fiducia ho l'onore ec.

A S. Eccel. il Sig. Governatore
Civile e Militare — Bologna.

LXXXI.

N. 2238

MEMORIA DI UNA COMMISSIONE NEL FORRE EN PRENO
ALLE VESSAZIONI DEI Malfattori*Eccellenza*

Colla mia nota 21 p. p. Ottobre N. 1377 io manifestava all' E. V. la dispiacevolissima sensazione in me prodotta dal ravvisare *lo stato pericolante in cui trovasi la pubblica sicurezza in queste provincie*; e nell' indicare le sorgenti di tanto male, indicava nello stesso tempo i mezzi che sembravano opportuni anzi indispensabili per prevenire delitti, o scoprirne i commessi, e ridonare con un energico procedere e colla più attiva vigilanza la quiete pubblica e privata che oggidì si desidera più che mai.

Esternava in pari tempo parere sulla necessità di emanare un regolamento delle pattuglie comunali foresi, e quindi sull' opportunità di istituire una commissione mista composta d' individui muniti delle indispensabili nozioni per tracciare il progetto del regolamento d' adottarsi.

E L. R. V. colla nota responsiva 27 Ottobre p. p. N. 1077 si mostrava aderente ad istituirne nel suo seno la Commissione suddetta, dichiarando di sua soddisfazione il Presidente Speroni, il Direttore di Polizia Conte Curzi, il Maggiore B. Blumenoron e l' Auditor Picker che la dovevano comporre se non che riputava, che attesa l' imminente formazione della guardia di sicurezza, andasse a cessare il bisogno di organizzare definitivamente le pattuglie foresi.

Scorsero oltre due mesi in questa aspettazione e nulla fu fatto. *Intanto le aggressioni delle diligenze e corrieri si aumentano, le grassazioni, le invasioni mano armata delle case de' pacifici abitanti si resero sempre più frequenti e per quanto buona fosse la volontà de' Veliti, de' sussidiarj, la loro forza è al di sotto dell' effettivo bisogno per poter ottenere, limitati alla medesima, il tanto desiderato intento.*

Già colla Notificazione Governativa 30 p. p. Maggio a. c. nell' atto che si ordinava che potessero conservare un numero di fucili come è stabilito per ogni comune ed appodiato in calce della notificazione suddetta, accadeva che quest' ordine non venisse punto eseguito rilevandosi ora con somma sorpresa che non vennero tampoco attivate queste pattuglie, o dove lo furono non prestano il dovuto esercizio.

Inoltre frequentissime essendo le domande che vengono ora avanzate o per un aumento del numero de' fucili originariamente assegnati, e per un aumento dei depositarj delle armi, rendesi necessario di procedere con conformità de' principj nell' argomento.

Ed ora che l' Eminentissima Commissione Governativa di Stato con sua nota 13 corrente Dicembre in seguito alle rimostranze ancora me fatte annuncia la seguita spedizione a queste parti di uno Squadrone di Dragoni pontificii

da distribuirsi lungo gli stradali postali per assicurare le corse de' Velociferi e di Viaggiatori, rendendosi in tal guisa completo il provvedimento colla attivazione sulle altre strade principali di quanto fu fatto da V. E. lungo il tratto di strada da Bologna a Cattolica: è a ritenersi non solo prestabile ma inevitabile che le bande degli Assassini scacciati dalle strade Postali trasporteranno sull'aperta campagna il teatro de' loro misfatti, aumentando così la costernazione ed il malcontento.

E siccome anche sembra lontana la tanto promessa attività della Guardia di Sicurezza, io non potrò lasciare nell'attuale stagione sprovvista la campagna di un istituto dal quale a buon diritto si deggiono ripromettere i più efficaci effetti, come è quello delle pattuglie comunali. Rinnovo quindi all'E. V. il già fatto interessamento perchè venga al più presto convocata la commissione in discorso, la quale tenuto fermo il sussistente divieto del disarmo generale, e la responsabilità de' Comuni, si occuperà tantosto del regolamento da attivarsi previa reciproca approvazione ancora entro la prima metà del p. v. Gennaro.

Starò quindi in attesa di un gentile riscontro per disporne anco dal lato mio quanto occorre, affinchè i membri militari abbiano ad intervenirevi.

Bologna li 30 Dicembre 1849.

I. R. Tenente Maresciallo Gov. Civ. e Mil.

THURN

A. S. E. Mons. G. Bedini-Commis.
Straordinario Pontificio — Bologna

LXXXII.

N. 13276.

PROPOSTA COMMISSIONE PER LE PATTUGLIE FORESI

Illustrissimo e Reverendissimo Signore

Organizzare al presente una guardia Forense per cotesta provincia Bolognese prescindendo dalle viste politiche che V. S. Illus. e Reverendissima si fa a rappresentare è cosa inopportuna, essendo prossima la pubblicazione dei regolamenti sia pel Corpo dei Veliti, sia per le Guardie di sicurezza. È composta perfino la stampa, ed abbiamo perciò la speranza di emanarli al più presto. Lodiamo il contegno da Lei tenuto in proposito con cotesto Sig. Comandante Austriaco, e si valga di queste notizie per provvedere temporaneamente al bisogno nel modo che le sarà possibile.

In questa intelligenza passiamo a confermarle i sensi della nostra più distinta stima.

L. V. S. Illus. e Reverendissima
Roma 9 Gennaio 1850.

Servitori

S. Card. DELLA GENGA

L. Card. VANNICELLI

L. Card. ALTIERI

Mons. Commis. Straord. Pontificio — Bologna

LXXXIII.

N. 1632.

(Riservato)

Eccellenza

Quando V. Eccellenza ebbe a ripetere i suoi uffici per la nomina di una Commissione incaricata di proporre un piano per l'organizzazione delle Pattuglie Foresi, io disposi immediatamente che avessero soldati in quella commissione il Sig. Presidente del Tribunale di Prima Istanza ed il Sig. Direttore di Polizia. Nel tempo stesso poi era mio debito il recare a notizia della Suprema Commissione di Stato questa combinazione, intorno alla quale ricevo venerato dispaccio in data 9 corrente N. 13276, nel quale si accenna, come organizzare al presente la Guardia Forese prescindendo dalle viste politiche, che io già ebbi ad accennare in argomento anche all'Eccel. Vostra si credeva cosa inopportuna essendo prossima la pubblicazione dei Regolamenti sia pel corpo dei Veliti sia per le Guardie di sicurezza de' quali regolamenti è persino composta la stampa; e si ha perciò la speranza di emanarsi al più presto.

Doveva io significare a V. E. questo ufficiale dispaccio per quelle considerazioni, che nella sua saviezza crederà opportune, non dissimulandole che la Suprema Commissione di Stato vedrebbe volentieri temporeggiato il progetto e provvedere al bisogno frattanto come meglio sarà possibile.

Colgo l'incontro per confermare all'Eccel. Vostra gli ingenui sensi della mia stima e pari considerazione..

Bologna 14 del 1850.

Il Commissario
G. B.

A Sua Ecc. Il Sig. Tenente Maresciallo
Thurn Gover. Civile e Militare
Bologna

LXXXIV.

Carabinieri Pontifici

Servizio Della Polizia. N. 1653.

Roma 26 Settembre 1845.

Convien paralizzare subito con incutere un giusto e salutare timore alla milizia propendente a simpatizzare co' faziosi facendo con succinto ordine del giorno conoscere a tutto lo stato militare l'obbrobrio, e l'infamia dei soldati di Rimini, che si unirono ai faziosi.

Bisogna dimostrare ad essi che su quei ribelli piomberà immediata la vendetta del Governo, e che in ogni conto poderose armate Austriache marciano per garantire dall'insurrezione il Governo Pontificio, come anche le Ar-

mate Francesi saram pronte al mantenimento di questo principio dell'intervento armato in caso d'urgenza negli stati della Chiesa.

Nelle Caserme di Linea devono riposare la notte gli Ufficiali per turno attivando una Polizia su tutti i soldati, vegliando nei loro conciliaboli, e gli accorti e fedeli sott'Ufficiali devono essere quelli che indagano lo spirito dei loro dipendenti per informarne i loro Superiori, e provvedere.

I Corpi di guardia della residenza delle truppe devono essere posti in istato militare aumentando anche il servizio.

Queste misure devono essere applicate tanto in Roma, che in tutte le città dello Stato.

Sollecitamente marcino su Rimini tanto dalla Romagna, che d'Ancona due corpi di truppa, almeno di 500 uomini l'uno, per ischiacciare i pochi faziosi, che ivi alzarono lo stendardo della ribellione.

Questi Corpi di truppa sono la guardia di tutte le altre città.

Non temano nè degli Ascolani, nè dei Fermani, nè dei Camerinesi, nè dei Maceratesi, ivi nulla nasce finchè Ancona non cede.

Le Colonne de' Carabinieri alla spicciolata salgano il M. Feltro ed ivi puniscano le conventicole degli insorti che tentassero riguadagnare S. Marino, *penetrando se occorre perfino in quell'abietto covile di tigrì*, ove si lasciano circolare per infortunio dello Stato.

Il M. Colonnello
I. NARDONI.

A Sua Ecc. Rev.
Monsig. Governatore
di Roma.

1. Tutte le Compagnie di Carabinieri, concentrate ne' Capi Luoghi.
2. Nelle brigate governative lasciarvi un pajo di meno idonei a sostener le fatiche militari, requisendo gli ausiliari di riserva.
3. Stringer più che si può il paese ove è nota la ribellione.
4. Marciar subito contro Rimini con artiglieria onde entrar senza dilazione colla baionetta in canna.
5. Sono 3 o 4 cento i dichiarati ribelli, dunque bisogna opprimerli, con poca forza vi si ottiene.
6. Un cordone di carabinieri bersaglieri sulle montagne dell'Umbria al confine della Marca, e su Cogli, e Gubbio ed anche Ustino ed al Monte Feltro.
7. Inviare presidj a Forlì, e non abbia riguardo di far fuoco se trova opposizione.
8. Rigore su i propendenti alla ribellione con discorsi allarmanti, con gesti con opposizione e rivolta alla forza.

LXXXV.

N. 19.

(Riservato)

ECCELLENTISSIMO SIG. CARDINAL LAMBRUSCHINI SEGRETARIO DI STATO

Li 2 Ottobre 1845.

Oggetto

*Intorno a vari individui dei corpi militari sospetti
e pareri intorno alle caserme.*

In varie note ufficiali dell'attivissimo Signor Tenente-Colonnello de' Carabinieri Nardoni, vengono designati al sottoscritto Governatore di Roma Direttore Generale di Polizia, come gravemente sospetti di aderenza ai male intenzionati in questa dominante i sotto-ufficiali nei Dragoni Benoli e Tommasi, non che i brigadieri nei Cacciatori a cavallo Bendandi e Mariucci. Segreti confidenti, come in esse note si enuncia, assicurano che i suddetti mostrandosi esaltatissimi, e dimorando per la rimonta nel forte S. Angelo, hanno ripromesso ai faziosi di tentare, all'opportunità, un colpo di mano per impadronirsi del forte stesso. Su tale articolo il sottoscritto sarebbe di sommo parere di trasferire i designati in altri punti dello Stato, ove potessero rendersi meno terribili, ed in ogni modo togliere dalla Piazza d'armi nel Forte la scuola dei cavalli di rimonta, destinandogli altro locale, per allontanare così dal medesimo i ripetuti soggetti che vi dimorano per il solo fine di ammaestrare i cavalli della Truppa.

Si danno egualmente per esaltati in quella nota, nel corpo dei Dragoni i sotto-ufficiali Santonini, Casali, Luciani, Sarti e Laus Dei. Nei Cacciatori a piedi il capitano Gaueci, ed i tenenti Broglio, Quintini e Friggeri. Nei Granatieri il tenente Massari, e nei Finanzieri stazionati a Ripagrande i comuni Bolognesi e Ponzili o Pompili. Anche su questi il sottoscritto sarebbe del subordinato parere di trasferire in luoghi meno terribili i sotto-ufficiali ed i Finanzieri, e di attivare sugli altri di maggior grado, se non piacesse anche per questi il trasferimento, una rigorosa sorveglianza.

Sarebbe anche in tai momenti opportunissimo che in ogni caserma risiedesse in tempo di notte un ufficiale per vegliare alla militare disciplina, esercitare una segreta polizia sugli animi dei soldati, custodirne l'ingresso, ed esser pronto in ogni occorrenza per la direzione della truppa: come sarebbe cosa utile che ogni caserma avesse due sortite, secondo il militare costume, guernite di sicure porte e porticini, le chiavi delle quali, in tempo di notte dovrebbero custodirsi dall'ufficiale di servizio.

Sono questi i deboli pareri che l'attuali circostanze dettano al sottoscritto per amore dell'ordine ed in prevenzione di ogni benchè lontano sinistro. La Eminenza Vostra Reverendissima, cui vengono umilmente subordinati, saprà

negli alti suoi lumi dargli quel peso di cui le giudicherà meritevoli, non restando al sottoscritto che rassegnarsi chinato al bacio della Sacra Porpora con profondo essequio.

V. N.

LXXXVI.

Monsignore Riveritissimo

Farà senso in sentire che jeri sera (due corr. Dicembre) alle ore 7 e tre quarti francesi, sia stato ucciso certo Murotti Commesso di Polizia con una trombonata nel petto scaricatagli da un malevolo per vendetta all'improvviso, essendone rimasto vittima all'istante. Non è però imputabile questo fatto quantunque enorme ad affare politico, ma sibbene come dissi a vendetta. Questi Impiegati inesperti si piacciono le *spesse volte menare le mani senza misura*, e non conoscono che si rendono vieppiù odiosi, oltre la carica che coprono, per cui non è da farsi meraviglia se degli offesi uno abbia voluto vendicarsi oltre misura.

Il delinquente non si è per anco scoperto, e ritengo che difficilmente si scoprirà, a meno che non si ravvisino fatti antecedenti. Merita però questo fatto ogni diligenza per venirne in cognizione, e quindi punirlo colla meritata pena esemplare.

Riportandomi all'antecedente mia, e con pienezza d'estimazione, di ossequio e di obbligazione, mi pregio di confermarmi

Di V. Eccellenza Reverendissima

Bologna 3 Novembre 1845.

Umil. devot. obbed. servitore
LUIGI GROSSI

A Sua Eccellenza Rev. Monsignore

D. Pietro Marini Governatore di

Roma

LXXXVII.

Eccellenza Reverendissima.

Speravasi che dopo la spiegata somma clemenza Sovrana le cose dovessero pigliare buona piega, specialmente dopo l'editto del 16 Luglio, e dopo le circolari dell'Eminentissimo Segretario di Stato. Sarebbe stato strano il dubitare, poichè dopo un beneficio cotanto esteso ricevuto, sarebbe stata una ingratitudine la più nera il contraddire a qualunque disposizione di legge, e non assoggettarsi all'obbedienza, senza della quale non può mantenersi l'ordine delle cose.

Poco però corrispondevi a tanta bontà e clemenza, e ciò si vede dai maligni scritti, sonetti, stampe, lettere anonime, ed altro che diramansi contro

le autorità superiori, e contro gli Eminentissimi che presiedevano, il che ad-
dimostrò un tratto orgoglioso e d'insubordinazione.

Aggressioni invece, furti, risse, vendette, assassini ed altro si commettono
di frequente, dimodochè i buoni cittadini si lagnano giustamente; e reclama-
no un provvedimento per la sicurezza delle persone e delle sostanze.

Non è da porsi in dubbio che l'Emin. Vannicelli non abbia con indefesso
zelo esercitato ogni premura pel buon andamento ed ordine delle cose, ed
inoltre non abbia spiegato ogni buona intenzione per il bene di questa Pro-
vincia, di cui può dirsi a lode del vero essere stato un amoroso padre e be-
nefattore, ed invece si è mal corrisposto.

La polizia che pure esercita ogni premura per impedire disordini, non si
vede incoraggiata, poichè si maltrattano i Ministri, siccome si vide anco di
recente in Zamma.

Tutte queste cose di fatto non producono che inquietudini e sinistri effetti,
il che dà luogo poco a sperare, come l'E. V. R. ne avrà prove dai diversi
rapporti che Le verranno estradati.

Alle aggressioni frequenti, che molestano, si aggiunge la smania di que-
sti nobili e cittadini di pattugliare arbitrariamente, e senz'ordine Superiore,
che anzi l'Em. Vannicelli vi si oppose fortemente, e pure insubordinatamente
si vuole pattugliare, quantunque l'Em. abbia aumentate le pattuglie di co-
mando, accrescendone il numero dei soldati. Non riflettesi da queste *teste esal-
tate*, che gli arresti da essi fatti non sarebbero legali e quindi di niun effetto;
ed inoltre che come sortono essi con armi, così lo potrebbero senz'ordine an-
che i tristi ed i più scaltri, per cui per impedire un disordine, ne nascerebbero
dei peggiori che cagionerebbero le più triste conseguenze.

Il Governo non manca di forze, avendo qui buona guarnigione di Svizzeri
e militari, oltre i carabinieri, dragoni, cannonieri e finanzieri, ed accordan-
do ad essi di pattugliare, sembrerebbe che il Governo mancasse di forze, e
che abbisognasse dell'ajuto dei cittadini, il che non regge affatto. Non pas-
serebbe molto, che loro verrebbe la smania anco di montare la guardia. Sa-
rebbe un bel vedere!

È una solenne insubordinazione ed un affronto alla Sovranità, che mai ac-
cordò tale concessione, e non a torto dissi, che non corrispondesi alle gra-
zie ed alla clemenza spiegata dal Sovrano.

Dicasi invece che si ha la smania di portare e di avere di nuovo le armi,
la quale in ogni senso sarebbe fatale, avendone anche aperte le piaghe, e chi
sa quando si cicatrizzeranno.

Tanto per norma, e intanto col più profondo ossequio le bacio le mani,
e mi dichiaro con verace stima e venerazione

Di V. Eccel. Rev.

Bologna 31 Ottobre 1846.

Umil. Dev. Servitore

LUIGI GESSI

Incaricato alla Controlleria

A Sua Eccel. Rev.

Mons. Governatore di

Roma

LXXXVIII.

N. 121

Eccellenza

La direzione locale di Polizia nel rassegnarmi il bollettino dell'ultima settimana, parlando dell'impressione che fece nel pubblico il delittuoso avvenimento in Cotignola, provincia di Ferrara, accenna quanto sieno grandi il desiderio ed il bisogno di efficaci provvedimenti da parte del Governo Superiore, sia per un più numeroso contingente di forza politica, sia pella sanzione della legge sulla deportazione.

Non posso che convenire nella giustezza di queste osservazioni, ed io le partecipo all'E. V. in aggiunta alla mia nota del 22 corrente N. 102 Gov. certo che Ella vorrà sollecitare dal Governo Pontificio un tanto necessario provvedimento.

Bologna li 24 Gennajo 1850.

I. R. Ten. Mares. Govern. Civ. Militare
THURN

Monsig. Bedini Commissario
Straordinario delle Legazioni
Bologna

LXXXIX.

N. 128 Gov.

Eccellenza

I motivi sui quali io non potrei aderire ad una maggiore distribuzione d'armi di quella che fu fatta nelle campagne nella nota di jeri T. 226 colla quale Le trasmisi il progetto del nuovo regolamento per la Guardia Municipale da tosto attivarsi, su di che io attenderò di conoscere i suoi divisamenti per ciò che riguarda gli articoli del regolamento stesso giacchè quanto all'adesione in massima, questa viene ora partecipata dall'E. V. col pregiato foglio 24 corrente N. 1695.

Perciò poi che riguarda l'assistenza delle I. R. Truppe cui allude l'E. V. nello stesso foglio, io Le ripeto l'assicurazione che mi presterò in ogni incontro, come si è finora fatto, ad ogni ricerca per ciò che riguarda le perlustrazioni essendole d'altronde note le cagioni per le quali non posso assolutamente ammettere una dispersione delle I. R. Truppe, inviando qua e là dei distaccamenti in guarnigione.

Tolgo poi anche questo incontro per riconfermare all'E. V. le proteste della mia distinta stima e considerazione.

Bologna 27 Gennajo 1850.

I. R. Ten. Mares. Govern. Civ. Militare
THURN

A. S. Eccell. Rev. Monsignor Bedini
Commissario Straordinario Pontificio
Bologna

XC.

N. 181. R. G.

GOVERNO DI CASTEL MAGGIORE

Rapporto che la Magistratura Comunale di Argile non intende più ingerirsi negli affari Comunali e chiede un provvedimento.

ARGILE

Il Consiglio si dimise da se, come pure la Magistratura per opposizione Legatizia ad un atto Municipale, e venne nominato dalla Legazione un Delegato Governativo

Eminenza Reverendissima

La lettera inviata dal Sig. Segretario di Argile, che qui acchiusa rassegnò in originale a V. E. R. riferisce l'improvviso contegno spiegato da quella Municipale Rappresentanza circa il modo di adempiere ai propri incombenzi, ed in pari tempo addimosta l'urgenza di provvedere alla cosa pubblica pel suo normale andamento anche perchè coloro che la compongono si astengono dall'aprire il carteggio d'Ufficio. Deriva quindi da ciò la necessità indispensabile che V. E. Reverendissima si degni dar luogo alle misure reclamate da siffatta emergenza pregandola suggerirmi il mezzo che io debbo usare per render noto ai rinunciatari il suo Venerato Dispaccio in data dell' 8 mese volgente N. 10,401 Sez. 2 pervenutomi col corso postale di jeri a sera.

In attesa delle sue rispettate deliberazioni mi onoro di baciarle la Sacra Porpora e di dirmi con profonda venerazione.

Dell' E. V. Reverendissima

Castel Maggior 10 Novembre 1858.

Umil. dev. oss. servitore
TITO AVV. SALVATORI GOVER.

XCI.

N. 883 R. G.

GOVERNO DI CASTEL MAGGIORE

Riferisce di aver deputato il Sig. Gio. Battista Bottarzi ad assumere temporaneamente l'Amministrazione Comunale di Argile, e di avere dato effetto a quanto l'altro ordinava il Legatizio Dispaccio del 10 corrente N. 10536.

Eccellenza Reverendissima

Ad assumere temporaneamente l'amministrazione Comunale di Argile ho prescelto il Sig. Gio. Battista Bottarzi possidente, e fabbro-ferraio abitante nell'interno di detto luogo, fissandogli scudi sei mensili per sua compensa. Egli mi viene indicato per uomo probò, onesto, ed esperto abbastanza nel ramo

amministrativo, avendo sostenuto dall'anno 1842 sino al successivo 1846 la carica di Priore in quel Comune ora in via provvisoria, ed ora in via stabile con la superiore soddisfazione. Ho pensato esser cosa doverosa il riferire a V. E. R. cotale mio operato per sua intelligenza, e nell'assicurarla di aver già eseguito quant'altro venivami ingiunto col suo Veneratissimo Dispaccio del 10 mese andante N. 10526 Sezione, mi reco a sommo pregio di baciarle riverentemente la Sacra Porpora, e di proferirmi col più profondo rispetto

Dell'E. V. R.

Castelmaggiore 12 Novembre 1858.

Illustr. Dev. Oss. Servitore
TITO AVV. SALVATORI Governatore

A Sua Ecc. Reverendissima

Il Sig. Cardinale Legato

Bologna.

Prot. di Leg. N. 10607.

15 Novembre 1858.

Si risponda che non emerge cosa in contrario alla fatta scelta, interessando però lo stesso Sig. Governatore ad iniziare accortamente l'andamento dell'Amministrazione Comunale a tal guisa provveduta per assicurarsi della sua regolarità, e si mostri alla Contabilità:

Il Legato
Il Card. MILESI

XCH.

N. 1977.

Eccellenza Reverendissima.

Dalla comunicazione del dispaccio in data d'oggi N. 945 di cotesto I. e R. Governatore Civile e Militare Nobile Signor Conte Strasoldo fattaci da questo Illustr. Signor Governatore distrettuale rileviamo, come il nostro comune sia stato condannato da codesta Commissione Militare alla multa di Sc. 400. da pagarsi entro quattro giorni da oggi, in causa di non aver consegnato entro il termine prefisso le armi, e come più dettagliatamente dalle *clausole* accluse copie di dispacci. D'indicibile sorpresa in vero ci è stata tale risoluzione, e ciò viemaggiormente avendo già pagati negli ultimi giorni Sc. 508 96 a questa Guarnigione pel titolo già noto all'E. V. R., ed avendo rilevato dagli atti di questo nostro Archivio, che sino dal giorno 12 cadente le armi stesse trovavansi depositate presso il Comando della Tenenza Carabinieri ad oggetto di farsene il trasporto alla Delegazione.

Al che se si aggiunge l'altra circostanza di essere noi stati posti all'esercizio della carica solo col giorno 19 cadente, presiedendo prima all'Amministrazione di questo Municipio il Signor Commissario Governativo Dottor Nico-

la Zanchini, noi vivevamo nella massima sicurezza che le cose avvenute antecedentemente alla nostra istallazione non potevano essere in oggi imputabili al Comune.

In tale stato per noi affliggentissimo, confortati dal buon successo che ebbe la di Lei efficace cooperazione presso il sullodato signor Governatore nell'ultimo non meno affliggente incontro, veniamo colla presente ossequiosissima all'E. V. R. onde con tutta l'efficacia maggiore dell'animo nostro a supplicarla volere per tratto di quella somma bontà, che tanto La distingue, ottenere l'esonerazione dalla succitata penale di scudi 400, la quale tornerebbe di massimo aggravio a questa nostra Comunale Azienda, affatto esausta di mezzi, in causa delle giornaliere straordinarie spese cui deve sopperire.

Voglia l'E. V. R. nell'eccelsa di Lei Rappresentanza investirsi delle gravi angustie nelle quali si trova immersa questa nostra Città, e procurare alla medesima anche quest'ulterior grazia, accertandola che indelebile ne sarà la gratitudine.

Intanto ci permetta che coi sentimenti di profonda reverenza ci rassegniamo.
Dell'E. V. R.

Cesena li 30 Agosto 1849.

Dev. ed Obbl. Servitori
FRANCESCO ALMENICI Pres.
G. TORQUATO FABBRI
VALENTE MONTALTI
SILVESTRO RAGAZZINI
LUIGI BARBIERI
FRANCESCO BELLOZZI
ANTONIO MARALDI
MARZIO BONINI

A Sua Ec. Rev. Monsignor Bedini
Com. Straord. Pont. per le Legazioni
Bologna

La Commissione Municipale di Cesena.

XCIII.

517 509 7209 P. G.

Dall'I. R. Governo Militare e Civile. N. 945.

NOTA

Il Municipio di Cesena nonostante le chiare e precise ordinanze emanate dall'I. R. Governo Militare e Civile, ritardò la consegna delle armi, e venne colà mantenuta la Guardia Civica nel suo servizio. Gli atti assunti in proposito convinsero che tanto quel Municipio, quanto quel Governatore, allora Avvocato Morosi, si resero colpevoli di trascuranza e di premeditata trasgressio-

ne delle ordinanze succitate. Fu l'Avvocato Morosi che ordinò che la Guardia Civica continuasse il suo servizio nonostante le preesistenti ordinanze, ed a propria discolpa appella ad un ordine del Delegato Governativo di Forlì che asserisce pervenutogli a voce a mezzo dell'Ispettore Renazzi; ma da lettera di quel Signor Delegato, ed anche da Rapporto del detto Ispettore, si ha che mai venne dato tale ordine. Anzi consta che riscontrando il lodato Delegato una lettera dell'Avvocato Morosi direttagli in proposito della cessazione del servizio della Guardia Civica, gli diceva, che non vedeva altro mezzo, onde provvedere momentaneamente all'urgenza del caso che si ponesse subito di concerto col signor Marchese Guidi, onde *riunire un discreto numero di Cittadini che prestino il servizio interessante*. In seguito di ciò l'Avvocato Morosi riorganizzò quasi l'istessa Civica, approvando e sanzionando colla di lui firma l'ordine del Giorno in data 6 corrente, che pel suo equivoco senso arrecò generale sorpresa, ed eccitò l'indignazione dei ben'intenzionati.

In riflesso pertanto di queste circostanze, la Commissione Militare delegata a giudicare di tale fatto, condannò l'Avvocato Morosi alla multa pecuniaria di sc. 100, od all'arresto di quattro settimane in caso d'insolvibilità, e medesimamente fu condannato quel Comune di Cesena al pagamento della multa di sc. 400 in causa di avere mancato alla consegna delle Armi.

Si dà partecipazione all'E. V. Rev. di tutto ciò per di Lei norma.

Bologna li 30 Agosto 1849.

In nome di S. E. il Governatore.

MARZ . . .

A Sua Eccel. Rev. Monsignor
Com. Pontificio Straord. in
Bologna.

31 Agosto 1849.

Si proverà per l'esonero, e a tal fine si accompagni l'originale domanda del Municipio raccomandata da Monsignor Vescovo di Cesena come al N.

Il Commissario
G. BEDINI.

Prot. del Commis. N. 7209.

XCIV.

N. 964. P. G.

GOVERNO DISTRETTUALE DI CESENA.

Illustrissimo Signore

Il Signor Comandante questa Imperiale e Reale Guarnigione Austriaca mi presenta in questo punto un Dispaccio di S. E. il Sig. Governatore Civile e Militare che mi affretto rimetterle in copia. La lettura di essa le dimostrerà come questo Municipio sia stato condannato pagare nello spazio di 4 giorni,

come credo, la multa di sc. 400, e quali altre spiacevoli misure saranno adottate in caso d'inobbedienza, lo apprenderà da altra comunicazione che il suddato Comandante Le farà in giornata.

A mia giustificazione si compiaccia accusarmi ricevuta della presente, e mi creda colla più distinta stima

Di V. S. Ill.ma

Cesena 30 Agosto 1849.

Dev. Servitore
LARGI GOV. REALI.

Al Signor Presidente della
Commissione Municipale di
Cesena.

XCV.

N. 945.

DALL' I. R. GOVERNO MILITARE E CIVILE

Illustrissimo Signore

Esaminati gli atti assunti sulla ritardata consegna delle armi in Cesena, e la continuazione della Guardia Civica nel suo servizio sino al 12 decorso, io mi sono convinto che tanto il Comune, quanto l'Avv. Morosi si sono resi colpevoli d'una trascuranza e premeditata trasgressione delle ordinanze emanate dal Governo Militare e Civile. Mostrerà l'ulteriore procedura in quanto la Guardia Civica poteva restare nelle sue funzioni fino all'ultimo del mese di Luglio p. p. Una tale concessione però in aperta contraddizione colla Notificazione del 10 Giugno p. p. che abrogò tutte le concessioni fatte antecedentemente alla attuale Notificazione, non è nota a me: ma supposto che esistesse un titolo che potesse giustificare la continuazione della suddetta Guardia, nessuno poteva dubitare che la stessa doveva sciogliersi coll'ultimo del mese di Luglio p. p. Questo non era ignoto all'Avv. Morosi, e non ostante alle vigenti ordinanze egli era quello che ordinò, che la Guardia Civica dovesse continuare il servizio. Egli si riferisce ad un ordine del Delegato di Forlì che gli pervenne a voce dall'Ispettore Benacci, mentre rilevasi da una lettera del summentovato Delegato, ed anche dal rapporto dell'Ispettore che un simile ordine mai venne dato, anzi che il primo avesse riscontrata la lettera del Morosi coll'avvertirlo che non veggia altro mezzo onde provvedere momentaneamente all'urgenza del caso, che lui Morosi si ponesse subito di concerto col sig. Marchese Guidi, onde rinvenire un discreto numero di cittadini che prestino un servizio interessante. Benchè non si fece menzione del ristabilimento della Guardia Civica, che attualmente stava a sciogliersi: l'Avvocato Morosi, quasi riorganizzò la stessa, ed occasionò l'ordine del giorno del 6 corrente, che nel suo equivoco senso eccitò generale sorpresa, vedendo nello stesso una grande parte dei leggenti, un certo rivoltarsi contro gli ordini superiori. Di più ancora il

Morosi firmò questo ordine, e ne dimostrò un vilipendio e scherno degli ordini superiori, che eccitò l'indignazione dei beni intenzionati. Un tal procedere da parte del Morosi nella qualità di Governatore merita una rigorosa punizione.

Essendo stata incaricata un'apposita commissione Militare di giudicare nel fatto in discorso, la stessa in riflesso di tutte le summentovate circostanze, condannò l'Avvocato Morosi ad una multa di scudi 100 romani, ovvero nel caso di insolvibilità ad un arresto di 4 settimane.

Del pari il Comune di Cesena venne condannato ad una multa di scudi 400 romani, avendo lo stesso, non ostante delli espressi ordini, mancato di consegnare le armi. Avendo io incaricato il Comandante Militare di questa Sentenza, io ne rendo partecipe, Lei sig. Governatore, coll'avvertenza che Ella dovrà comunicare il tenore di questa decisione ad ambe le parti, ed invitare il sig. Marchese Giacomo Guidi di comparire il 3 Settembre alle ore 11 antimeridiane innanzi l'uditorato Militare Austriaco nel Palazzo Bacioecchi.

Bologna 30 Agosto 1849.

STRASSOLDI

L. ✕ S Per copia conforme, salvo ec.

LUIGI GOV. REALI

Per altra copia conforme ec.

Il segretario Comunale

L. ✕ S. C. BOCELLINI

XCVI.

N. 964 P. G.

GOVERNO DISTRETTUALE DI CESENA

Illustrissimo Sig. Sig. Prono. Colmo.

Facendo seguito all'altro mio Foglio di questo stesso giorno N.º... a margine, mi occorre farle conoscere come, il Comandante dell'Imperiale e Reale Guarnigione con suo foglio stesso data N. 39, mi ha rimesso copia di altro Dispaccio di S. E. il Signor Governatore Civile e Militare riguardante la multa da pagarsi da codesto Municipio e dal Governatore Morosi, come pure le ulteriori penali in caso di morosità. E siccome detta copia di dispaccio è in lingua tedesca, così il sullodato Comando a maggiore intelligenza vi ha unito una traduzione in lingua italiana. Tali atti che urge Le siano comunicati con sollecitudine, mi sono determinato rimmettergli originalmente, pregandola accusarmene ricevuta, o di rimettermi copia della traduzione succitata.

In questa intelligenza torno a ripetermi colla massima stima.

Di V. S. Ill.ma

Cesena 30 Agosto 1849.

Dev. Obbl. Servitore

LUIGI GOV. REALI.

Sig. Presidente della
Commissione Municipale — Cesena

DALL'I. R. GOVERNO CIVILE MILITARE IN BOLOGNA

N. 945.

All' I. R. Distaccamento militare a Cesena.

Dallo scritto, cui l' I. R. Comando vorrà rimettere al Governatore locale appena letto, vedrà esso I. R. Comando che la Comune locale di Cesena fu condannata a 400 Scudi romani, e l' Avv. Morosi a 100 Scudi.

Io incarico l' I. R. Comando dell' esecuzione di questa imposta, con l' avvertenza, che se l' avv. Morosi entro due giorni non avrà soddisfatta la sua imposta, possa arrestarsi e far escortare costì senza il minimo indugio il detto Avvocato. La Comune dovrà depositare l' imposta a quell' I. R. Comando entro quattro giorni, cominciando dal giorno d' intimazione, in mancanza di ciò, dovrà essa pure sì per i quattro giorni spirati, come anche per i seguenti da destinarsi, pagare la tassa d' esecuzione come segue alla Truppa stazionata in Cesena.

Per ogni soldato dal Sargente in giù lire 1 austriaca, per un Tenente giornalmente 9, per un primo tenente 12, per un capitano 15.

Di ciò avvertirà il Comando la Deputazione, ossia Commissione Comunale, e consegnerà all' arrivo costì il ritratto denaro d' imposta.

Bologna li 20 Agosto 1849.

Strassoldo

Per copia conforme

Il Segretario Comunale
L. S. C. BOCELLINI.

FERRARA PER RILASCIO D' ARMI DA FUOCO ALLA CAMPAGNA

XCVII.

N. 5717. P. Ris.

Eccellenza Reverendissima

Io mi trovo Eccellenza Reverendissima nella dispiacevole necessità, o di subire il pericolo di comparire ardito e pedante, o di mancare a un dovere positivo, col tacere a V. E. cosa che grandemente interessa tre quarti della popolazione alla mia amministrazione commessa. Il secondo mi è vietato dalla mia coscienza; mi salverà dal primo la cognizione pienissima ch' Ella ha, spero, de' miei principii e della mia condotta.

La condizione topografica di questa Provincia è assai diversa da quella delle altre Legazioni. La sua popolazione che non giunge a 22000 anime, è sparsa per un estensione assai più vasta di quelle, a modo che per cagione d' esempio il solo Governo d' Argenta popolato da circa 13 mila abitanti supera in esten-

sione l'intera Provincia di Ravenna. Da ciò deriva che ad eccezione delle città e dei paesi, le abitazioni sieno disseminate su di una estesissima superficie a grandi distanze l'una dall'altra, a modo che la forza legittima la più numerosa non potrebbe efficacemente tutelare colle sue perlustrazioni le proprietà e le persone de' punti più distanti dai luoghi ove è stanziata, e che i rispettivi abitanti siano esposti agli attentati dei malfattori, se non hanno i mezzi di difendersi individualmente.

Tali particolarità di fatto dovettero non isfuggire alla saggezza dell'I. R. Sig. Generale Governatore, quando colla Notificazione 12 Giugno p. p. modificando il rigore della proibizione delle armi fatalmente estesa alle campagne decretò, che ciascuna famiglia campagnuola abitante in casa isolata e d'integra condotta potesse ritenere un arma da fuoco a propria difesa.

Questa provvida disposizione fu sentita con generale soddisfazione, ma riesci poi dispiacente il vedere che nel mandarla ad esecuzione insorgessero delle difficoltà e dubbiezze a menomarne l'effetto, e una dolorosa esperienza ne ha dimostrato le conseguenze dannosissime nella frequenza di gravissimi misfatti, che a malgrado di tutti gli sforzi delle Autorità e della scarsissima forza armata, funestano da più mesi la Provincia Ferrarese.

Il male è cresciuto in sì vaste proporzioni, e l'impressione prodottane nella popolazione è sì forte, che i provvedimenti quantunque per se utili, pure per essere inferiori al bisogno ed alla comune aspettazione, ecciterebbero un generale scontento, da cui trarrebbero pur troppo partito i nemici della legittimità per alienarne gli animi degli ignoranti, dei deboli, e degli irreflessivi.

Mi sia quindi permesso, Eccellenza Reverendissima, di applicare questa sconsigliata, ma vera osservazione alla determinazione da Lei annunciatami nel dispaccio 18 cadente mese N. 6295, di concedere per ora 400 licenze di ritenzioni d'armi da fuoco per le case isolate di tutta la Provincia, con riserva di assegnarne altre qualora se ne dimostri il bisogno.

È positivo che per le circostanze particolari di questa Legazione accennate da prima, il numero delle case isolate sarà di un ventuplo almeno maggiore del numero concesso. Ora a che servirebbero 400 licenze da soddisfare alle giuste esigenze di migliaia di ineccezionabili famiglie campagnuole? Quali si dovrebbero chiamare attualmente a parte della presente concessione, quali riservare al beneficio di una futura? Come indurre a contentarsi d'una semplice speranza tanti e tanti onesti sudditi tutto giorno allarmati, e in parte percossi dalla realtà degli attentati dei ladroni armati, che riuniti in masnade, più o meno numerose, mettono audacemente a ruba non pur le aperte e remote campagne, ma persino i contorni della città e dei paesi?

È questo Eccellenza il caso della necessità di un voto di fiducia. L'unico rimedio a tanto disordine si è, aumentare in equa corrispondenza le licenze di ritenzione d'armi da consegnarsi dal capo della Provincia a quelli che dal voto comune de' Governatori, dei Magistrati comunali e de' Parrochi si conosceranno forniti dei requisiti voluti dalla memorata Notificazione 12 Giugno. Per tal modo si eviterà il pericolo che le armi vengano concesse a chi possa abusarne, o che se ne lasci privo chi realmente le meriti e ne abbia bisogno a propria legittima difesa, si otterrà poi che risvegliata la depressa energia dei buoni, o un salutare timore tratterrà i male intenzionati dal continuare nella carriera

criminosa, o troveranno nella legittima difesa degli assaliti la meritata repressione.

Con profondo rispetto mi ripeto.

Dell'E. V. Reverendissima.

Ferrara 21 Agosto 1849.

Umilissimo Dev. Obbl. Servo
FILIPPO COM. FOLICALDI Delegato

SULLE ARMI CHIESTE DA FERRARA PER LA CAMPAGNA

XCVIII.

N. 1290 Int. Gov.

Eccellenza

In relazione al gradito foglio 24 corrente N. 459 P. R. mi pregio di significare a V. E. R. che io mi riservo di prendere in esame quelle altre domande per licenze d'armi che fossero di *assoluta necessità*, tostochè mi saranno presentate insieme ai prospetti di quelle già distribuite col mio decreto 14 corrente N. 1139 Gov. non senza osservare che lo stato eccezionale in cui si trovano queste Provincie, esige assolutamente che tale concessione venga ristretta al minor possibile numero.

Dall'I. R. Governo Civile e Militare, Bologna 26 Agosto 1849.

I. R. Tenente Maresciallo
STRASSOLDI

A Sua Ecc. Monsignor
Comm. Straord. Pontificio
in Bologna

Li 26 Agosto 1849.
Si comunichi al Sig. Delegato di Ferrara

Il Commissario
G. BEDI

Li 27 Agosto 1849.
Prot. Riservato del Commissario Straordinario
N. 491.

XCIX.

N. 370.

Al Governatore Civile e Militare

Li 18 Agosto 1849.

L'originale rapporto che ho l'onore di accompagnare qui compiegato all'Ecc. Vostra apparisce di tale e tanto rilievo, che io non esito a raccomandarlo nel miglior modo all'Ecc. Vostra, pregandola di voler dare quei provvedimenti che nella Sua saviezza stimerà più efficaci ed opportuni a togliere ogni pericolo e disordine, ed ogni pretesto alla perturbatrice baldanza di qualsivoglia partito.

Con piena e rispettosa fiducia ho l'onore di confermare all'E. V. la distinta mia stima e considerazione.

C.

N. 588 P. Pol.

GOVERNO DISTRETTUALE DI FAENZA.

Oggetto

*Rapporto su taluni fatti accaduti nella scorsa Domenica.**Eccellenza.*

Al mio ritorno, jeri avvenuto, a questa residenza, ho appreso col più vivo rammarico i gravi fatti qui accaduti nella scorsa Domenica. Mi reco a dovere di farne all'E. V. dettagliato rapporto, anche perchè adottar si possano quelle misure che sono necessarie, perchè non si abbiano a rinnovare:

Recandosi nel giorno suddetto in questa città da Forlì una compagnia di Tedeschi, alcuni di Borgo si fecero loro incontro, come avevano fatto in altre circostanze con Bandiera a colori austriaci. Volle il Capitano, che i Borghigiani lo accompagnassero colla suddetta Bandiera fino al quartiere, e che fossero quindi scortati dai suoi militi al Borgo, onde nel ritorno non soffrissero oltraggio. Ad onta che i Borghigiani medesimi fossero, siccome dissi, scortati dagli Austriaci, una turba di ragazzi prese a scagliare contro di loro de' sassi, ed a fischiarli. Riesci facilmente agli Austriaci di disperderla, e null'altro avvenne.

Verso la sera dello stesso giorno alcuni soldati Austriaci ebbri dal vino loro somministrato dai Borghigiani, si fecero accompagnare da due Giovannetti del Borgo in questa Città, ed entrarono con essi nell'osteria condotta da Giov. Batt. Conti, ove mangiarono. Sortito dall'osteria uno dei mentovati giovanetti per provvedere dei sigari, fu percosso da tre giovani sconosciuti, perlocchè si mise a gridare. Intese le di lui grida il compagno ne rese avvertiti gli Austriaci, i quali estratte le armi, che indossavano, cominciarono a ti-

rare con esse dei colpi sui muri, e tavole dell' osteria, non avendo trovato fuori di essa alcuno, e poscia se ne partirono senza pagare il conto di quanto avevano mangiato.

Recatisi quindi al Caffè dell' Ebe, situato nella pubblica piazza, ed ivi formatosi un attrupamento di molte persone, sarebbe certamente avvenuto alcun che di sinistro, se il Commesso di Polizia non avesse indotto un sergente Austriaco a far sì che gli stessi soldati fossero rientrati in Quartiere.

Per simili fatti, ed in ispecie pel contegno insultante e minaccioso dei Borghigiani si è presso questi Cittadini suscitato del mal umore non già perchè le Truppe Austriache vengono accolte con dimostrazione di gioia (e chi di fatti può ricusarle a Truppe, che con tanto onore, con tanto vantaggio, e con tanto diritto alla comune riconoscenza, hanno propugnato alla causa dell' ordine?) ma perchè le dimostrazioni medesime sono dirette più che a rendere onore alle Truppe, ad accattivarsi il suo favore, perchè le stesse dimostrazioni si vedono fatte nella massima parte da persone dedite al delitto, e di opinione perduta, perchè finalmente il fine per cui si fanno, si è certamente quello di servirsi dello spirito a loro favore suscitato nelle Truppe a sfogo di loro passioni, ed a private vendette. Io non posso sul proposito non ripetere quanto ho di già palesato a V. E. Esige giustizia, che i Borghigiani veggano puniti gli eccessi perpetrati a loro danno nelle passate vicende e non deve però loro permettersi di trascendere ad altri eccessi, e sbrigliate le loro passioni, sollevarsi e prendere da se stessi vendetta; che tentino la pace; che gittino nuovi semi di presenti e future discordie. Se non si pone un termine alle indicate dimostrazioni, l' ordine non potrà mantenersi. Ove l' E. V. si degnasse di provocare sull' oggetto delle Autorità Austriache, dalle quali dipendo, le opportune provvidenze, io son certo che le medesime persuase del fine, a cui le stesse dimostrazioni sono dirette, e del pericolo di vedere con esse turbato quell' ordine che con tanta cura si sforzano di ricondurre, e confermare tra Noi, non mancheranno di prendere quelle disposizioni, che si riterranno più adatte allo scopo.

Nutro fiducia che l' E. V. in un così delicato, e nello stesso tempo così interessante argomento, vorrà far uso di quella somma avvedutezza, che La distingue.

Passo intanto all' alto onore di rassegnarmi.

D. V. E.

Faenza li 14 Agosto 1849.

Umilissimo Devotissimo Servitore
A. GIULI Gov.

A S. Eccell. il Sig. Delegato di
Ravenna

CI.

N. 3115 P. G.

GOVERNO PONTIFICIO. DIREZIONE PROV. DI POLIZIA IN RAVENNA.

Oggetto

Agitazione di partiti in Faenza, inchiesta di truppe per sedare i tumulti e garantire la quiete pubblica.

Eccellenza Reverendissima

È mio dovere rassegnare all'E. V. R. copia autentica di un rapporto pervenutomi dal Tenente de' Carabinieri in Faenza sullo stato allarmante di quella città, tenuta in agitazione dall'odio irreconciliabile dei partiti, in cui si trova miseramente divisa.

Sebbene nel rapporto qualche espressione sia esagerata anziché no, tuttavia sono informato dall'Autorità Governativa, ed anche da altre persone probe e degne di fede, esservi tutta ragione a temere gran disordine in quella Città, laddove non si accorra a ripararvi con pronti ed altrettanto energici provvedimenti. S. E. V. Rev. nell'alta sua penetrazione già mi precede nella mia rispettosa proposta dell'unico ed efficace rimedio, quello cioè di un imponente presidio di truppa per tenere in freno le bollenti passioni di quegli abitanti, assicurare li buoni e pacifici Cittadini e garantire la pubblica quiete.

Con questo stesso corso di posta sottopongo eguale rapporto a S. E. il sig. Governatore Militare e Civile per rappresentargli il bisogno urgente di un imponente presidio di Truppa in quella Città, onde possa risorgere da quella desolata condizione in cui la tengono immersa le malvagie passioni dei nemici dell'ordine, e per conseguenza nemici del Governo. Debbo però riservatamente aggiungere all'E. V. Rev. per la cognizione che ho di quel paese, ravvisarsi da me di sommo interesse, che vi sia destinata una Guarnigione di H. RR. Truppe Austriache, anziché dei dominii Italiani, o di Milizia Pontificia, su di che io ricorro alla valevole di Lei mediazione per ottenere l'intento.

Ove io mi vegga in grado di far rispettare, e mantenere con l'indicato potente mezzo la pubblica tranquillità, non risparmiarò cura e fatica, affinché li tristi, che in parte sono già conosciuti, e che viemeglio si conosceranno per la rassicurata condizione dei buoni, cadano in potere della giustizia per pagare il fio dei loro attentati e dei loro delitti.

Accolga benignamente in questo incontro i sensi di distintissima stima e profondo rispetto, con cui ho l'onore di confermarmi.

Di V. E. Rev.

Ravenna li 2 Agosto 1849.

Dev. Obbl. Servitore
L. ROVATELLI Delegato.

Monsignor Commissario
Pontificio Straordinario — Bologna.

CII.

N. 561.

Secondo Reggimento Carabinieri Comando della Tenenza di Faenza

In questo Borgo Durbecco il numero dei reduci dall' emigrazione e dal carcere, ove erano stati rinchiusi, si aumenta ogni giorno; l' avversione e l' odio inveterato fra il detto Borgo e la Città per spirito di parte specialmente, si accresce continuamente, per cui l' apparizione dei primi e dei secondi fuori di Porta Ponte fa sì che succedono di frequente delle ingiurie reciproche; ed oggi nelle ore pomeridiane da cento e più cittadini del popolo minuto sonosi presentati all' imboccatura del Ponte, quando dall' altra parte del Borgo molti Borghigiani cantavano, ed è stato allora che si sono scambievolmente ingiuriati in modo incredibile, ed un picchetto di Linea posto alla porta con me alla testa, ha potuto a stento impedire che passassero a vie di fatto, mentre dalla parte del Borgo due Carabinieri cercavano di impedire l' inconveniente, sono stati caricati da quelli della Città con ingiurie le più atroci. Quindi se il superiore Governo non si decide di porre qui una forte guarnigione, evvi tutta la probabilità di ritenere che possano accadere fatti lagrimevoli, ed io non sarei certamente al caso d' impedire, e prevenire in conseguenza una reazione, che pur troppo è a temersi.

Di tanto glie ne faccio rapporto in iscarico di mio dovere, avendo fatto altrettanto col locale Sig. Governatore del Comando del secondo Squadrone e Reggimento.

Il Comandante la Tenenza
Moschini

Al Comando della Compagnia
di Ravenna

PER LA DISTRIBUZIONE DELLE ARMI ALLA CAMPAGNA

CIII.

N. 629 P. Ris.

Li 10 Settembre 1849.

Eccellenza

Io sono costretto rivolgermi all' Autorità di V. E. per un' oggetto importantissimo che impegna tutte le mie sollecitudini, imperocchè riguarda la sicurezza e la tranquillità degli abitanti di queste quattro Provincie.

Non sarà ignoto a V. E. che dopo il disarmo di queste popolazioni L. I. R. Sig. Generale Gorzkowski riconoscendo la necessità di garantire gli abitanti della campagna che trovansi esposti alle continue insidie dei malfattori, prescrisse con sua Notificazione del 12 Giugno prossimo scorso, che dalle armi depositate fossero scelte quelle necessarie per armare le abitazioni o tenute isolate, che abitate da persone integerrime avessero bisogno di un arma per garantirsi dei malviventi.

P. I.

17

Dopo così solenne dichiarazione gli onesti abitanti delle campagne credevano di essere appagati nel loro giusto desiderio e bisogno, e rivolgevano per l'effetto le loro istanze corredate dei necessari documenti. Ma quattrocento sole licenze per armi furono rilasciate per gli abitanti di questa vastissima e popolata provincia ad un numero assai minore che per le altre, talchè sono del tutto insufficienti ai bisogni reali della garanzia che si richiede. Frattanto le rapine e le invasioni nelle case dei possidenti e dei coloni, per fatto di numerosissime masnade di ribaldi, accadono frequentissime, animati sempre più i malvagi autori dalla certezza dell'inerte territorio.

Nè io ho lasciato di rappresentare all'I. R. Governo Civile e Militare queste gravi circostanze, dimostrando il bisogno di una maggiore larghezza nella concessione delle armi, ed ebbi l'altro jeri il conforto di credere che si fosse finalmente aderito alle mie rappresentanze, per cui dietro le intelligenze prese coll'I. R. Sig. Generale Strassoldo, e colla sua formale approvazione io pubblicai la notificazione, della quale rassegnai a V. E. un'esemplare. Egualmente questo Sig. Direttore di Polizia, in seguito dei concerti presi colla sullodata Autorità Militare e colla approvazione risultante dalla Copia di Dispaccio, che pure compiego, pubblicò la stampa, che nella detta copia inserisco. Ma con mia somma meraviglia e dispiacenza veggio rendersi tali disposizioni perfettamente illusorie per una inesplicabile e pertinace renitenza da parte dello stesso I. R. Comando, il quale in oggi scrive, non essere disposto nè autorizzato ad aumentare le già emesse licenze.

Questa contraddizione che dopo gli avvisi pubblicati espongono la mia rappresentanza e quella della Direzione di Polizia ad una intollerabile umiliazione, suscitano eziandio nelle popolazioni un palese malumore per vedersi in simil modo abbandonate in balia dei malfattori. E qui mi piace di notare che non intendo parlare degli abitanti di città, i quali sono sufficientemente garantiti coi mezzi ordinari di sorveglianza, senza avere bisogno di armi proprie, ma mi riferisco solamente agli abitatori campestri, i quali d'altronde hanno sempre dimostrato un deciso attaccamento alla legittima Autorità, specialmente nelle sventurate peripezie testè passate. Nè tacerò a V. E. che su questo importante argomento mi sono giunti dei reclami non solo dalle Autorità Civili, ma pur anche per parte dei Parrochi e delli stessi Vescovi, per cui sarebbe troppo biasimevole il tenerli ulteriormente trascurati.

L'E. V. nella sua molta saviezza ben conobbe essere diritto di ogni uomo la propria garanzia e difesa, e non lasciò di concedere a tale effetto agli abitanti campestri delle Marche il possesso delle armi, per cui spero non vorrà permettere che restino privi gli abitanti onesti e dabbene di queste Provincie, dove purtroppo sono più spessi e più gravi i delitti che si commettono.

Prego pertanto V. E. a voler abbassare a chi spetta gli ordini e le facoltà opportune, onde provvedere a sì importante emergenza; e nella fiducia di essere cortesemente favorito ho l'onore ec.

Il Commissario Pont. Straord.

A. S. E. Il Sig. Tenente Maresciallo
Conte Wimpffen I. e R. Governatore
Civile e Militare

Firenze

CIV.

1. N. 912, D. 1.° P. R.

Polizia

Eccellenza Reverendissima

Rammenterà V. E. R. che con suo dispaccio del giorno 1 corrente N. 15315 Polizia, fece conoscere all' I. R. Governo Civile e Militare essere già state esaurite le quattrocento licenze per armi rilasciate dallo stesso comando, e che per provvedere agli urgenti bisogni delle famiglie isolate di campagna ne occorreva altro più copioso numero. Altrettanto io significai verbalmente a S. E. il Sig. Generale Strassoldo, e lo pregai a voler prescrivere qualche norma all' oggetto di facilitare la consegna delle armi a chi ne aveva diritto o bisogno, in analogia a quanto fu disposto dall' I. R. Comando, colla notificazione del 12 Giugno p. p. e fu stabilito di dichiarare, che i petenti dirigessero le loro istanze a questa Direzione di Polizia corredate della Bolletta dell' effettuato deposito delle armi rispettive.

In tale senso e previo le intelligenze prese eziandio con V. E. R., io minutai l' avviso, jeri poscia pubblicato, e lo rassegnai con lettera d' ufficio al lodato Sig. Generale per le sue osservazioni ed approvazioni.

Fui lieto di vedermi rispondere che nulla ostava alla pubblicazione di tale avviso, come rilevasi dalla copia di Dispaccio qui compiegato.

Sento oggi invece che il Comando militare non rilascerà un arma altro che a quelli che sono già in possesso della licenza, riferendosi a quelle quattrocento già diramate, e che per ora non è in disposizione di rilasciarne delle ulteriori, non ostante l' inchiesta fattane da V. E. R., e non calcolando eziandio la frequenza dei delitti che accadono nelle campagne per fatto di numerosissime bande di malfattori, che la Polizia non è in grado di poter distruggere, attesa la assoluta mancanza di forza a sua disposizione.

Questa contraddizione ai concerti presi susciterà senza dubbio del malumore in quelle persone che ora sono in lusinga di avere un' arma a propria difesa; nè io intendo di fare una figura sì umiliante in faccia al pubblico, dopo le solenni dichiarazioni della mia stampa. Per cui prego l' autorità di V. E. R. a farne le dovute rimostranze all' I. R. Governo Militare onde siano mantenute nel miglior modo le promesse date. Che se ciò non avvenisse io sarei costretto pel decoro mio e del Governo di dimettermi dalla mia carica, e intendo anzi che fin da questo momento si abbia come data la mia rinunzia, qualora non sia convenientemente provveduto al disguido sopraccennato.

Ho l' onore di rassegnarmi con profondo ossequio e venerazione.

Di V. E. Rev.

Bologna 8 Settembre 1849.

Umil. Dev. Obbl. Serv.
FILIPPO C. CURZI D. d. P.

CV.

N. 1395 Int. Gov.

Bologna li 7 Settembre 1849.

Nulla osta che nei termini risultanti dall' allegato del rapporto 6 corrente N. 903 venga da Lei pubblicato l' avviso relativo alle formalità occorrenti per ottenere un arma a propria difesa.

Dall' I. R. Intendenza dell' Armata Austriaca

Bologna li 7 Settembre 1849.

PASCOTINI

Al Dir. di Pol.

Col. Cav. Curzi

Bologna

CVI.

N. 3627. P. R.

Illustrissimo Signore

Da relazioni politiche degne di fede si ha che da Londra, dalla Svizzera, da Marsiglia e dal Piemonte sono posti in moto varj emissarj della propaganda rivoluzionaria per ravvivare lo spirito dei faziosi, alquanto avviliti in seguito della crisi francese. Si annoverano fra tali emissarj il noto Manfredini, Grazia, Zambianchi, Lazeri, Bertoni, la Masa, Zampi, il Capitano Vincler ed altri molti, i quali sarebbero incaricati di andar predicando imminente la rivoluzione in Germania ed in Italia, di conserva con quella che dovrebbe scoppiare in Francia. Millantasi che specialmente nello Stato Pontificio è inevitabile una ribellione, tutto essendo già in pronto, tranne le armi, le quali però verrebbero spedite da Cagliari e introdotte ad ogni costo nello Stato per qualunque punto di confine, e segnatamente per la via di Civitavecchia. Bologna sarebbe persino destinata nei chimerici sogni della demagogia, come seconda Città per dirigere quelle Provincie che venissero segregate dalla comunicazione con Roma, attesa la strategica occupazione dei Tedeschi in Ancona.

Ognuno che miri a mente fredda cotale agitarsi dei *furibondi nemici della società*, avrà di leggeri di che rincorarsi nell' attitudine forte e severa di ora mai tutti i Governi di Europa, pronti e risoluti di rintuzzare rigorosamente ogni reo attentato alla pubblica salute, e a prevenire innanzi d' esser costretti a reprimere qualsivoglia conato di disordine è mestieri, che la forza politica nella coscienza del proprio dovere s' adoperi energicamente a sventare le trame dei nemici sotto qualunque aspetto esse fossero per manifestarsi.

È duopo quindi che la S. V. I. raccomandi e prescriva alla forza da Lei dipendente le seguenti norme.

1. Raddoppiare la vigilanza sui forestieri viaggiatori, e vagabondi, esaminar scrupolosamente i recapiti di viaggio di cui ognuno deve esser munito; chiamare a rendere strettissimo conto di se chiunque non offrisse per essi re-

capiti, o per gli altri modi prescritti dalla legge, le più soddisfacenti garanzie; assicurarsi di coloro che porrebbero gravi sospetti, e proceder sempre di pienissima intelligenza coi capi di Provincia.

2. Vegliare ec. (come al dispaccio diretto ai Delegati).

3. Gli assembramenti ec. (come sopra).

4. Faccia attenzione la forza sul possesso o ritenzione delle armi in chi non ne sia abilitato, e su quelli ancora che avendone ottenuta licenza non ispirassero intera fiducia; quanto ai primi la legge provvede, e rispetto agli altri, i capi di Provincia risolveranno secondo la gravità dei casi. Lungo i confini specialmente, la forza vegli attentissimamente acciocchè non s'introducano armi, siccome cosa a cui sono precisamente dirette le mire della setta. A chi constataste un contrabbando di armi, di stampe sediziose, o di altri oggetti di alto interesse della Polizia, saranno retribuiti, dietro proposta dei rispettivi capi, da generosi premj, e saranno fatte onorevoli menzioni al Governo per ogni competente considerazione.

Non dubito di tutto lo zelo della S. V. I. alla quale faccio premura di tenermi informato di ogni emergenza che possa interessare le viste governative. Frattanto mi è grato ec.

Li 16 Dicembre 1851.

Il Com. Straord.

G. BEDINI

Al sig. Ten. Col. Sampieri
Com. il 3.^o Squad. dei Gend.
Bologna

CVII.

Sez. 1. N. 7593. P. R.

ROMA. DIREZIONE GENERALE DI POLIZIA.

Illustrissimo e Reverendissimo Signore.

Notizie recentissime pervenute dall' Estero fanno conoscere che l' ultima parola d' ordine partita da Londra, e giunta il 12 corrente, sia la seguente: « Ogni cittadino Italiano si disponga alle armi, e volga le sue osservazioni sopra Roma. Ogni emigrato si prepari alla partenza per Roma stessa ». Con ciò a quanto si vuol far credere, in questa Città si sarebbe stabilito il centro di azione e d' iniziativa di una sommossa.

Richiamando però all' osservanza le disposizioni già date altra volta, impegno lo zelo della S. V. Illustrissima e Reverendissima onde non permettere l' ingresso nello Stato a tutti quegli esteri verso i quali sia per irregolarità di recapiti, sia per altre ragioni si avessero contrarie osservazioni, non che agli statisti provenienti dall' estero, i quali non fossero in piena regola coi loro recapiti, respingendo coloro dei suddetti che si presentassero al confine, e facendo arrestare tutti quelli che si fossero clandestinamente introdotti, e di non permettere infine di muoversi dal luogo di propria dimora e molto meno l' ac-

cesso in Roma a quegli abitanti di codesta sua giurisdizione in qualunque modo sospetti, senza il preventivo permesso di questa Direzione generale.

In questa intelligenza mi confermo con perfetta ed ossequiosa stima.

Di V. S. Illustrissima e Reverendissima

27 Dicembre 1851.

Dev. Obbl. Serv.

Il Direttore Generale RUFINI.

Monsignor Commissario
Bologna

CVIII.

N. 3966 Sep.

DALL' I. R. GOVERNO MILITARE E CIVILE DI BOLOGNA

Qui unita mi onoro di compiegare per l'uso opportuno copia di confidenziale riferita ricevuta, e che io raccomando all' E. V. per meritare attenzione la fonte d'onde mi è pervenuta.

Prego l' E. V. di volermi comunicare quelle rivelazioni che Le fosse dato ottenere, cogliendo anche quest'incontro per dichiararmi con distinta stima e considerazione.

Bologna li 31 Ottobre 1850.

GRANVERI

A Sua Ecc. Il Sig. Commis. Straord.
di Sua Santità Mons. Gaetano Bedini
Bologna

REFERTO

A Bologna ancora non vi esiste un così detto Comitato, o Società Centrale compatto, ma si trovano gli elementi divisi come segue. — Il ceto possidenti medj, e qualche Avvocato caldi liberali, ma guardinghi, e sono assistiti dalla Sig. Anna Zanardi, abita via S. Vitale. Là trattano col mezzo di corrispondenze con gli amici delle Romagne, in particolare con Imola, Ravenna ec. Come loro dicono, procurano di mantenere nel popolo di Città e campagne viva l'avversione al Governo dei Preti e stranieri. — Assicurano esservi nascoste armi e munizioni occorrenti alla prima occasione.

Innocenti Gabriele Artista Parrucchiere, giovane di alti principj legato con i capi popolo e con la società che frequenta la Zanardi, è capo di dieci individui i quali contribuiscono danaro per le spese di stampa, mantenimento nelle prigioni di detenuti politici ec. Questi appartiene alla Società di Roma, la quale è istituita sulle basi che due sono i capi, ignoti alli affiliati. — Uno è capo dei dieci summentovati, ed ha un sottocapo il quale lo rimpiazza in caso di arresto. — Ogni individuo dei dieci deve avere la sua arma e munizione, e se qualcuno di questi non si sente atto a battersi, deve fornire della sua arma e munizione un altro individuo in sua vece. Il sunnominato vede la cosa più im-

portante, lo spargere scritti fra le truppe straniere; egli risponde di un torchio clandestino onde stampare in caso di bisogno, e luogo secreto per lavorare. — Attende fra breve dei caratteri, che mancano; però occorrendo i caratteri si ottengono mediante un lavorante che li prende nascostamente da altra Tipografia, ed eseguito il lavoro li rimette a suo luogo come fecero già parecchie volte. Il suo amico intrinseco, e che ha molte relazioni a Roma, è l'ex-capitano del Battaglione Universitario *Gottinelli* qui mandato dal Governo di Roma, dopo essere stato prigioniero. Essi si occupano molto col popolo.

Gli abboccamenti avuti col Dott. Carlo Mongardi di Medicina furono di somma importanza. Eccone il risultato. — Corrispondente diretto di Giuseppe Mazzini da qualche mese tentò di unire Bologna e le quattro Legazioni al principio repubblicano; ma trovò molti ostacoli. Fino da un mese fa tenne in un casino di Campagna un'unione di patrioti Bolognesi e delle Romagne tutte, nella quale la maggioranza si dichiarò contraria al principio repubblicano, ed in conseguenza di ciò si separarono accordi di agire per l'indipendenza d'Italia, per la cacciata dello Straniero; ma con principj differenti tendenti però allo stesso scopo. Il sunnominato partì per Ferrara, e colà ritrovò il capo della società che in oggi esiste. Essa si compone per ora di 160 individui primarj appartenenti a diverse Città e paesi delle quattro Legazioni. — Nelle vicinanze di Ferrara in campagna, diversi Maestri armajoli lavorano per armi ed in un mese hanno di già finiti da 200 fucili. A questi conviene aggiungere quelli che mediante una patriotta fece sì che ottenessero la licenza circa 360 individui di possedere il fucile. Ancona è sede di una Società bene organizzata che fa progressi grandi nel popolo e ceto medio; più tiene i Principi Simonetti che pronti sono ad ogni sacrificio, ed anche sono appoggiati da un capitano di artiglieria, che in principio della guerra coll'Ungheria era molto dall'Austria sorvegliato; ma che poi ingannata dalla sua maniera di agire oggi è in piena confidenza dei suoi superiori. Questi abita in casa di un patriotta Anconetano, ed è pronto a qualunque ricerca. Si assicura che fra qualche mese Ancona sola è più che sufficiente per la guarnigione che si trova. Parma ha ricorso a Bologna per avere degli individui onde formare un concerto a cavallo. Arruolarono i Liberali, N. 32 individui prendendoli dalle Romagne. Scelsero individui tali, come dice il Dottore, capaci di rivoluzionare non un Ducato, ma un Regno. Il loro capo fu creato Brigadiere. Cominciarono di già a servire la causa. Giorni sono un sergente e un Caporale Papalino disertarono per il Ducato; immediatamente furono da costoro ricevuti e scortati fino in Piemonte. Da Modena c'è un appoggio sul prete che scrisse la Biografia di Enrico IV, Padre del Duca Regnante benviso dal Duca, appoggiato dalla società della Civiltà Cattolica della Propaganda fide ec. egli con tali garanzie viaggia liberamente e spesso nelle Romagne, Ferrara, Bologna ec. Serve i repubblicani e riporta loro tutto quello che si opera dai loro contrarj; come giorni sono fece noto che un Sig. di Bologna giovane fu ricevuto fra i *Sanfedisti* in una chiesa poco da Bologna discosta.

Il Dottore corrisponde pure con Napoli con un certo *Schiassi* che è ricco negoziante, più tiene un grande Albergo di sua proprietà. Col mezzo di un Padre Cappuccino Veneto col nome *P. Girolamo da Brescia* passato tempo fa di qui, ed andato a stare in un Convento di Cappuccini a Napoli, egli ricevette fino ad

oggi sei lettere interessanti, e queste li vengono esattamente consegnate dal Guardiano dei Cappuccini di Bologna, che le riceve inchiusse nelle lettere a lui dirette. Nell'ultima che mi lesse vi sono queste precise parole alla chiusa: *Con la croce e la corona m' impegno di rendere immensi servigi alla santa causa*. Il Dottore deve abboccarsi con un Lombardo arrivato dal Veneto in un Casino di campagna a sei miglia distante da Bologna. Egli si chiama *Ioldo da Brescia*, e viaggia le Romagne tutte.

In Ancona sono affigliati alla società circa 40 honved Ungheresi. Il Dott. dispone della Tipografia *Fiocchi* onde stampare qualunque cosa possa occorrere, ed in ispecialità i proclami per le truppe. Il Governatore di *Medicina* è tanto fedele, che previene sempre a tempo chi spetta, di ogni ordine e notificazione che riceve.

Furono fino ad ora spediti in un mese e mezzo 34 individui in Piemonte, tenendo la via di Firenze, indi Sarzana ec. Sono muniti di una carta di permanenza Piemontese che viene inviata da Genova da *Berti Pichat* Capo del Comitato di emigrazione. Fra questi vi sono degli Ungheresi. Uno che già scrisse parecchie volte e che è ora in servizio nella Cavalleria Piemontese, si nomina *Eugenio Promassiche*.

Giovedì il Dott. parte per Ferrara, onde far noto al Caposocietà, quanto parlò meco, indi scrive agli amici di Verona, e tenta farlo per mezzo privato. Per le Bande dichiarò *positivamente* essere veri assassinj ed agire per la rapina sola, e non esservi fra i capi che un solo meno cattivo degli altri, e questi un ex-militare Papalino. In data dei 2 corr. ricevè una lettera da Mazzini che lo avverte di non progredire l'organizzazione incominciata, dovendo fra qualche giorno inviare ai Comitati una Circolare che regolerà il modo *tenendi* che devono seguire trattandosi in oggi della *Riforma Generale dei Popoli*.

In Bologna vi sono due Francesi, che si abboccarono già con diversi e col Dottore: si dicono inviati da Mazzini. Questa mattina hanno ricevuta una nota degli individui che saranno pronti in caso di una sommossa o rivoluzione ad agire.

In Roma corrisponde con li fratelli Ercole ed Alessandro Doria, l'ultima lettera annuncia l'arresto di Ceselci in Ancona. Egli si era colà portato per affari della società, ma non gli furono rinvenute carte da comprometterlo.

CIX.

N. 2390 I.

DALL'I. R. GOVERNO MILITARE E CIVILE

Nel Bollettino politico settimanale del 26 perduto Novembre al 2 spirante mese, che Ella, Sig. Direttore, mi trasmetteva con foglio del successivo giorno 3. mi è occorso di rilevare un'osservazione rimarchevole e non veritiera.

Io ordine alla Invasione e rapina a danni di Petronio Roversi avvenuta fuori di Porta S. Stefano nella sera 30 p. p. Novembre, Ella mentre fa a costesta Polizia elogi della molta energia, onde mettere un freno all'audacia dei Malfattori, affaccia la scarsezza della forza dei Veliti, e il non poter avere al-

CUN SUSSIDIO DI FORZA PER LE PERLUSTRAZIONI DALL' I. R. COMANDO AUSTRIACO, onde prevenire la esecuzione di così fatti delitti. Primieramente Le dimanderò, Sig. Direttore, a quale uso servino le Colonne Mobili militari Pontificie? E non furono attivate per la vigilanza e tutela della pubblica e privata sicurezza e tranquillità? In secondo luogo poi come ha Ella potuto esporre, che non può aversi alcun sussidio di Forza per l'oggetto delle perlustrazioni dall' I. R. Comando? Un tale suo asserto non sussiste altrimenti. Le I. R. Truppe si sono sempre *ad ogni richiesta* della Polizia prestate alle opportune bisogne, e saranno del pari pronte a prestarsi anche in avvenire all'oggetto stesso.

L'interesse quindi a volere essere in appresso un po' più casticato nelle sue osservazioni a scanso di male intelligenze, e dispiacenze.

Bologna il 31 Dicembre 1849.

TIURN

All' Illustr. Sig. Direttore di Polizia
in Bolognà

CX.

N. 5. P. Ris.

Eccellenza

Mi è stato di grave dispiacere il conoscere che quanto io riferiva nel Bollettino politico accennato dall' E. V. nel pregiato foglio del 31 Dicembre p. s. N. 2390, sia cagione di maleintelligenze, e possa far credere che io accagioni cotesto I. R. Governo Civile e Militare di non prestarsi a tuttociò che può contribuire al mantenimento dell'ordine, e della pubblica sicurezza.

Lungi da ciò io non posso che assicurare che qualunque volta le I. R. Milizie sono state richieste del loro concorso nelle operazioni di Polizia, esse si sono sempre prestate col maggior zelo ed alacrità. Nel succitato bollettino io accennava soltanto all'attenta e continua sorveglianza che sarebbe necessaria per reprimere i malfattori nelle campagne, ove anche i migliori intimiditi dalla barbarie degli assassini non ardiscono non che di prestare i lumi necessari alla Polizia, ma neppur di negar loro un asilo. Nè al certo alla sorveglianza delle campagne si prestano, o potrebbero prestarsi le I. R. Milizie Austriache per quanto sieno valorose, disciplinate ed animate dalla migliore buona volontà, essendochè a ciò è necessaria una forza indigena pratica dei luoghi, delle persone e del linguaggio. Un tale servizio che dovrebbero rendere le Colonne Mobili militari Pontificie, riesce a vero dire di poca utilità, poichè assai di frequente mi pervengono rapporti contro la loro indisciplina ed indolenza, come già deve esser noto all' E. V. per la qual cosa ho dovuto parecchie volte farne lagnanze presso S. E. Reverendissima Mons. Com. Pontificio Straordinario, invocando anche in alcuni casi il loro richiamo.

Parlando quindi del poco sussidio che possono recare le I. R. Milizie, io mi riferiva soltanto alla sorveglianza politica nelle campagne, ed una tale osservazione procedeva dall'aver riportata l'invasione accaduta al Roversi fuori

di Porta S. Stefano, mentre per contrario in Città, il loro concorso è assiduo ed utilissimo.

Tanto io mi teneva in debito di significare all'E. V. mentre ho l'onore.

A di 2 Gennajo 1850.

Il Col. Cav. Direttore
CURZI

A Sua E. l'I. R. Tenente Maresciallo
Governatore Civile e Militare
Bologna

CXI.

N. 1782-900.

Mi viene riferito che nel Caffè dell' Apollo alcuni giovinastri si permettono degli istigamenti agli astanti, o fra di loro di non frequentare il Teatro Comunale.

Ella vorrà tosto verificare l'esposto, ed indicarmi quanto sarà stato rilevato e provveduto.

Bologna li 13 Ottobre 1849.

L'I. R. Ten. Mares. Gov. Civ. e Mil.
TURN.

Al Sig. Direttore di Polizia
Colonnello Cav. Curzi
Bologna

CXII.

Illustrissimo e Reverendissimo Signore.

Resto consapevole del foglio di V. S. Illustrissima N. 15 P. R. Sez. 1. dello sfavorevole esito che ebbero i suoi ufficj presso il Sig. Tenente Maresciallo Conte di Degenfeld circa la condizione apposta nell'ordine dato per la restituzione della multa cui soggiacque la Città di Rimini. Approvo il temperamento da Lei preso di temporeggiare, considerando assai bene, esser poco convenevole ricevere la somma, della quale trattasi, senza metterne in qualsivoglia modo a parte la Città stessa, che ne fu gravata. A tenore quindi di quanto le significo nel mio contemporaneo dispaccio d'ufficio, mi vado subito ad adoperare per vedere se è possibile di far cambiare le disposizioni del Feld-Maresciallo.

Tanto per sua norma, mentre con sensi della più distinta stima mi confermo.

Di V. S. Illustrissima e Reverendissima.
Roma 7 Gennajo 1851.

Servitore
G. ANTONELLI

Mons. Commis. straord. Pont.
Bologna

CXIII.

N. 808-VIII. Sep.

Eccellenza Reverendissima.

S. E. il Sig. Feld Maresciallo C. Radetzky mi comunica, che il Governo Imperiale aderendo alle premure dell' Eminentissimo Sig. Cardinale Segretario di Stato, ed in considerazione della penuria che attualmente sussiste in queste Provincie, permette che sia fatta restituzione della multa di Sc. 2000 inflitta alla Città di Rimini nel principio del corrente anno per l' insulto ivi fatto allo Stemma del V. Consolato Imperiale, nel modo proposto dall' altesato Sig. Maresciallo, cioè coll' erogare la detta somma ad opere di pubblica beneficenza, seguendo quanto in proposito il mio Sig. Antecessore Conte Nobili ebbe a comunicare all' E. V. R. mediante la nota del 28 Gennaro c. a N. 160-VIII. C. F.

S. E. il Sig. Feld Maresciallo ritiene poi che sarebbe affatto inopportuno di favorire in siffatta distribuzione la Città di Rimini o coll' erogare la detta multa intieramente a favore della medesima, o col prenderla in speciale considerazione nel riparto, giacchè, se ciò si facesse, Rimini ritrarrebbe per così dire un vantaggio, che essa è lungi dal meritare, da una dimostrazione fatta contro il Governo, e sarebbe dato un dannoso esempio alle popolazioni.

Mentre mi onoro di recare a cognizione dell' E. V. R. siffatta superior decisione ho il pregio d' interessarla, a volermi complacentemente comunicare un progetto sul modo di distribuire nelle quattro Legazioni a favore d' Istituti di pubblica beneficenza e di altre persone afflitte da miseria gli Sc. 2000 dei quali trattasi, che avuto riguardo alla cifra delle relative popolazioni ed al bisogno delle singole parti del paese, Le sembrerebbe più confacente.

In attesa di un riscontro nel quale l' E. V. voglia farmi cortesemente conoscere il di Lei opinamento, ho l' onore di protestarle la distintissima mia stima e perfetta considerazione.

Bologna 29 Dicembre 1853.

L' I. R. Gov. Civ. Milit. Com. il 18 Corpo d' Armata
DEGENFELD Tenente Maresciallo

CXIV.

N. 202. R. S. Pol.

*(Riservato)**Eccellenza Reverendissima*

Facendo seguito al rispettoso mio foglio in data di jeri N... a margine, mi fo un dovere di significare all' E. V. Reverendissima che dalla decorsa notte a tutt' oggi non siamo stati turbati dal benchè menomo inconveniente, e che stamattina soltanto sul far del giorno per tempissimo le pattuglie di Ronda, da me destinate a percorrere la Città per verificare ciò che potesse accadere durante la notte, hanno rinvenuti affissi alcuni cartellini colle iscrizioni di cui all' inserta Copia, i quali sono stati subito staccati senza che la popolazione li

abbia veduti, e che abbiano quindi avuto luogo discorsi relativi. Il carattere è di una sola mano e difficile a poterlo riconoscere perchè non naturale.

Ciò nonostante si stanno praticando le possibili indagini per tentare lo scoprimento dell'autore.

Mi farò un dovere di rassegnare all' E. V. Reverendissima ragguaglio di qualunque emergenza relativa, mentre nel frattanto passo all' onore di rafferarmi con profonda stima.

Di Vostra Eccellenza Reverendissima.

Ferrara 1 Marzo 1853.

Umil. Dev. Obbl. Servitore
FILIPPO COM. FOLICALDI Delegato

A Sua Eccellenza Reverendissima
Mons. Commissario Straordinario
Bologna

Contenuto dei Cartellini di cui parla sopra.

1.

W
Mazzini e Saffo

2.

Dio, Noi la Francia
Unite
estirpar voliam
le tiranne infamme
Acquile nemiche.

CXV.

ROMA DIREZIONE GENERALE DI POLIZIA.

Sez. 1. N. 1208. — P. R.

(*Riservatissima*)

Eccellenza Reverendissima

Viene asserito a questa Direzione Generale di Polizia che dal partito demagogico si adoperi ogni impegno per suscitare qualche moto rivoluzionario, e si vorrebbe far credere che sono designati da tal partito come punti di azione *Ravenna, Forlì e Rimini* ove dovrebbe insorgersi circa il dieci del mese stante e che a tal movimento prenderebbero parte non pochi impiegati Municipali e Governativi.

Viene inoltre riferito che la sera del 27 febbraio sulle ore otto pomeridiane si vedessero nel Mare in faccia alla spiaggia di Cesenatico de' fuochi che si ritennero segnali di corrispondenza tra i Settarij.

Mi affretto pertanto di partecipare ciò all' Eccellenza Vostra Reverendis-

sima onde diramare quegli ordini che ravvisi opportuni per impedire che venga turbata la pubblica tranquillità, e provvedere a qualunque emergente.

E pregandola di tenermi subito informato di qualunque tentativo, mi confermo con distinta ossequiosa stima.

Di Vostra Eccellenza Reverendissima

4. Marzo 1853.

Dev. Obl. Servitore

Il Direttore Generale A. MATTEUCCI.

Monsignor Commissario

Bologna

CXVI.

ROMA . DIREZIONE GENERALE DI POLIZIA .

Leg. 1. N. 1208-53. P. R.

Circolare

Riservata

Eccellenza Reverendissima.

Ha notizia questa Direzione Generale di Polizia che da pochi giorni abbiano mosso da Genova tre Commessi Viaggiatori della Casa Libreria Grandona di colà, i quali siansi diretti in Toscana e nelle Romagne con incarichi Settarij direttamente ricevuti dal Comitato Mazziniano per gli altri Comitati filiali, pretendendosi che una tale missione abbia per iscopo di diffidarli a non credere ad un cambiamento di politica nell'attuale Imperatore di Francia, ma di tenersi allo stabilito principio di sperar tutto nella Guerra come fine di ogni male, e come foriera di quella RIVOLUZIONE CHE DEVE CANGIAR PACCIA ALL'EUROPA.

Mi affretto pertanto di renderne informata l'E. V. R. perchè giungendo i suddetti viaggiatori, o taluno di essi in codesto commissariato, voglia compiacersi di adottare sul loro carico corrispondenti misure.

In quest'avviso mi ripeto con la più distinta ed ossequiosa stima

Dell'E. V. Rev.

Il 2 Marzo 1853.

Dev. Obbl. Servitore

Il Dir. Generale di Polizia

A. MATTEUCCI

Monsignor Commissario

Bologna

CXVII.

Sez. 1. N. 7809-10 P. Ris.

ROMA. DIREZIONE GENERALE DI POLIZIA.

Eccellenza Reverendissima

Si è avuta notizia da questa Direzione Generale, che due Navi cariche di armi siano partite non ha guari da Londra, per sbarcarle nelle coste dell'Adriatico, o del Mediterraneo, ignorandosi però se nel dominio della S. Sede, o nel regno di Napoli.

Mi affretto renderne informata l'E. V. R. pregandola di dare gli ordini opportuni perchè venga praticata un accurata vigilanza lungo il litorale compreso in codesto Commissariato onde provvedere analogamente alle risultanze.

In quest'avviso mi confermo con sentimenti di distinta ed ossequiosa stima
Di V. E. Rev.

il 7 Marzo 1853.

Dev. Orn. Obbl. Servitore

Il Dirett. Gen. di Polizia A. MATTEUCCI.

Mons. Comm. Straordinario
Bologna

CXVIII.

N. 371-303

DALL' I. R. GOVERNO MILITARE E CIVILE

*Sui detenuti di Castel Franco e particolarmente sul Sacerdote
D. Vincenzo Randi.*

Don Vincenzo Randi di Solarolo, già Cappellano della Chiesa di Santa Maria in Ferrara, reduce testè dalla ribelle spedizione di Ancona, e poi recluso temporaneamente nel Convento degli Agostiniani Scalzi d'ordine dell' Emo. Arcivescovo trovasi ora nel Forte Urbano. Credo opportuno di avvertire V. E. pel caso che V. S. I. credesse di proporre particolari disposizioni intorno al suddetto Ecclesiastico.

Profittando dell'occasione io mi credo obbligato di render noto a V. E. che nel Forte Urbano si trovino dei detenuti che appariscono in tutti i rapporti come arrestati alla disposizione del Governo Militare e Civile mentre gli stessi furono incarcerati per delitti eseguiti nel tempo passato.

Fra loro trovasi il Tenente Santarelli, un certo Tommi, un terzo d'ignoto nome, indiziati questi ultimi due d'aver abbruciato lo Stemma Pontificio; poi l'avv. Mazza.

Credo indispensabile colla giustizia di dar le occorrenti disposizioni onde vengano sottoposti ad una procedura regolare tutti quegli che fossero indiziati di un delitto o trasgressione di Polizia. Credo inoltre che l'arresto per pre-

cauzione non possa estendersi *in perpetuo*, e che quindi si dovrebbe prender misure decisive intorno a quelli che si sono resi colpevoli di un'azione meritevole di punizione, ed a queglii che furono messi in prigione per mera *precauzione*. Non trovo adattato di entrar in una decisione senza d'aver sentito il di Lei proprio parere. A tal uopo V. E. si compiacerà di farsi dar lo stato dei detenuti politici nel Forte Urbano e di favorirmi con quelle proposizioni che la di Lei saviezza trovasse adottare, onde poter provvedere contro queglii che si sono resi colpevoli d'un delitto, e prendere particolari misure contro queglii che furono arrestati per *precauzione*.

Bologna 9 Agosto 1849.

MARZIANI Colonnello.

CXIX.

Facendo pronta replica al pregiatissimo foglio N. 371 del Comando Militare, distinguerò i detenuti di Forte Urbano nelle tre classi in cui veramente si dividono cioè, detenuti per ordine del Comando Militare Civile, per misura precauzionale di Polizia e per azione criminosa da verificarsi con regolare procedura per la debita punizione.

Non potendomi occupare dei detenuti della prima classe, nella quale credo appartenga il sacerdote Randi, dirò per la seconda che ordini positivi dell' Em. sig. Com. Pro Segretario di Stato hanno obbligato ad assicurarsi di quei tristi soggetti che rotti ad ogni vizio, sono grandemente indiziati di commessi delitti, pe' quali o furono inutilmente processati e seppero con scaltrezza e false coartate sottrarsi alla punizione, o scontarono la pena, e rimessi in società, diedero a temere di loro perversa condotta. Intanto che il Governo si occupa anche per vie diplomatiche a continuare il modo ed il luogo per la deportazione di simile genia, non sarebbe prudente l'escarcerarli, a meno di occorsi equivoci, intorno a che non manca la Poliza di riparare mano mano che ne occorrono giusti motivi.

Dirò ora degli ultimi e segnatamente de' prevenuti per l'abbruciamento dello stemma Pontificio. I pochi detenuti che per questo titolo sono ristretti in Forte Urbano risulterebbero maggiormente indiziati fra molti altri che non si sono fin qui tocchi, mentre l'incarto estragiudiziale praticato non ne ha somministrato bastanti prove. Questo genere di delitti per le leggi Pontificie debbe giudicarsi dal Tribunale della Sacra Consulta, ed il processo ha da effettuarsi con processanti specialmente nominati dal superiore Governo. Egli è quindi che mi feci già premuroso di invocare siffatte nomine e ne attendo riscontro, che in breve non mi avrebbe a mancare. Creda poi V. E. che mi sta somamente a cuore di sollecitare la causa per quanto può da me dipendere, convinto che come più pronta sia la regolare verifica e l'applicazione della pena, tanto più devon essere efficaci a pubblico esempio.

Colgo l'incontro per confermarle la mia più distinta stima e considerazione.

All' Illustr. sig. G. Gov. Civile e Militare

Villa Spada 10 Agosto 1849.

G. II.

CXX.

IL COMMISSARIO PONTIFICIO STRAORDINARIO PER LE LEGAZIONI.

(Vedi pag. 14. 15. 16. di questo primo volume)

N. 330. Sez.

Eccellenza Reverendissima.

Comparve nello Statuto di Firenze in data del 1. corrente N. 71, sotto l'epigrafe (Carteggio) la seguente notizia colla data da Bologna 28 Luglio.

« Ieri ebbe luogo l'ultima adunanza del nostro Consiglio Comunale.

» Scopo della convocazione si era, di sentire il rapporto della Deputazione
» inviata al Papa in Gaeta a nome del Municipio: e di partecipare pure ad
» un tempo al Consiglio stesso l'atto Governativo, col quale veniva sciolta e
» rimpiazzata da una Commissione Provvisoria.

» Il Consiglio però prima di separarsi conscio dei gravi doveri che gl' in-
»combevano verso sè stesso e verso il paese, giustamente preoccupato dalla
» presente situazione, accoglieva la proposta di una dichiarazione espressa nei
» seguenti termini.

» Il Consiglio Comunale, coerente alle dichiarazioni già emesse nell'atto di
» essere sciolto, sente il debito di reiterare la espressione dei voti e delle spe-
» ranze del paese.

» Esso ha per fermo che, la ristaurazione del Principe non andrà scompa-
»gnata dal ristabilimento di quelle istituzioni rappresentative che non po-
» trebbero venir meno senza apprensione del paese.

» Persuaso il Consiglio che nel consolidamento della libertà costituzionale
» si abbiano le maggiori garanzie d'ordine e di progresso, esso invoca con
» lealtà e con fiducia la conservazione dello Statuto, come arra sicura di con-
» ciliazione, e di concordia.

» Finalmente il Consiglio affida all'Autorità Municipale che sarà per suc-
» cederli, la esecuzione di questi voti.

» La detta dichiarazione fu discussa e votata a piena unanimità.

Sua Eccellenza il sig. Generale Gorgowsky Gov. Civile e Mil. ravvisò nel suddetto dettato una manifesta contravvenzione alle preavvisate norme (**) per le quali era stabilito che la rappresentanza Municipale non doveva toccare dei voti e delle speranze, se non quando il Santo Padre fosse rientrato ne'suoi Stati. Ritenne che molto meno ne avesse a trattare in una sessione illegale pel numero e non intimato con polizza esprimente questo gravissimo oggetto fuori affatto delle attribuzioni del Municipio, e però nel giorno 8 corrente procedè ad intimare l'arresto in casa al sig. Avv. Zanolini cessante dall'ufficio di Senatore, cui per legge repubblicana era stato chiamato, ed egualmente praticò verso il sig. Conte Annibale Ranuzzi promotore della censurata proposta.

Sarebbe stato suo divisamento l'addossare più rigorosa misura in genere a carico di tutti gl'intervenuti alla sessione nel Numero di diciotto, ma seb-

bene io non fossi interpellato che per semplici schiarimenti circa le leggi regolatrici de' Municipi, pure accortomi del soverchio rigore mi permisi d'interporre uffiej per temperare, e ristretta quindi la pena afflittrice ad otto giorni pel Zanolini, e pel Ranuzzi, non ho potuto oppormi alla decisione che colpisce in solido tutti i 18 intervenuti, con una multa complessiva di scudi due mila da distribuire a tante famiglie miserabili che hanno sofferto nella guerra guerreggiata sotto Bologna.

Mentre compiego l'analoga sentenza che mi è stata comunicata ufficialmente, ripeto non avervi avuta parte diretta nè per via di massima, nè per modo esecutivo, essendosi il COMANDO MILITARE PREVALSO DELLA Direz. di Polizia con ORDINI IMMEDIATI, e quantunque nell' assieme delle circostanze siffatta mortificazione possa in qualche modo dirsi meritata, pure io non mi prestatì che a due schiarimenti, e a procurarne l'attenuamento.

Con profondo ossequio m'inchino al bacio della Sacra Porpora.
Bologna 12 Agosto 1949.

(N. B. le seguenti parole sono in sostituzione di quelle portate nel contesto:)

(**) Che tolgono ai Comuni la pertrattazione di un seme eminentemente ed esclusivamente politico, e vide risorgere quella pertinace manifestazione, che a scanso di severe misure ed in seguito delle passate corrispondenze dovevasi ritenere come revocata, o almeno del tutto sopita.

Chiamato a dare alcuni schiarimenti sopra cose di massima non mi vi ricusai, ed egli stesso per mezzo di questa direzione di polizia si è preso cura del fatto, e divenne alla risoluzione, che ho qui l'onore di trasmettere in copia, e che per lo stesso mezzo è stata ai singoli congregati comunicata.

Al senno ed alla consumata esperienza delle EE. LL. RR. si rende superflua qualunque osservazione che potesse farsi in proposito, e solo mi limito a riferire, che come suole in simili casi accadere, v'ha chi grida e v'ha chi applaude in seguito di tale censura, e il grido ed il plauso non è che l'espressione del partito a cui si ama di restar fedele.

RISGUARDANTE L' ARRESTO DI ZANOLINI E RANUZZI

CXXI.

N. 1158. Inf. gov.

(Vedi pag. 14 15 16 di questo primo vol.)

Eccellenza

Mentre io faceva informare V. E. Reverendissima in seguito alla pregiata di Lei ricerca 8 corrente N. 287, del motivo per cui fu intimato al già senatore Avv. Antonio Zanolini in quello stesso giorno l'arresto in casa, esteso pure al Consigliere Comunale Conte Ranuzzi, si apprendevano col mezzo dell'Ufficio di Polizia tutti gli atti municipali relativi alla seduta di questo Consiglio Comunale del giorno 27 Luglio p. p.

Presone esatta ispezione, emersero vari difetti in ordine ed in merito, sui quali debbo dichiarare quanto segue:

Ritenuto il preliminare permesso governativo per la detta riunione, ed ammesso pure: (ciò che non consta dalla modula a stampa del relativo speciale invito) che i Consiglieri Comunali siano stati avvertiti *dell'urgenza* dell'adunanza, onde giustificare la deliberazione con qualunque numero d'intervenuti, è però chiaro che per la legislazione vigente in ogni epoca la deliberazione stessa doveva limitarsi all'unico oggetto annunciato nella lettera d'invito, che riguardava il rapporto della Deputazione incaricata di umiliare al Santo Padre, gli omaggi di devozione della Città di Bologna. Ogni altro oggetto di competenza municipale poteva ben essere promosso, ma non discusso immediatamente. Se da ciò solo deriva motivo di osservazione al Presidente del Consiglio, molto più grave è la di lui colpa quando si rifletta all'assoluta illegalità ed incompetenza della proposizione fatta dal Consigliere Conte Ranzuzzi, poscia ammessa a deliberazione, ed unanimemente accolta dai 18 Consiglieri intervenuti, ch'era del tenore seguente, emendato ed ampliato in qualche parte da altra mano, e non peranco riportata nel processo verbale della seduta, il quale il giorno 8 corrente per altra non indifferente irregolarità d'ordine, non era ancora intieramente redatto.

» Il Consiglio Comunale coerente alle dichiarazioni emesse, *nelle sessioni*
» *del 15 18 21 Giugno*, nell'atto di essere sciolto, sente il debito di reiterare
» la espressione dei voti e delle speranze del paese.

» *Esso ha per fermo che la restaurazione del Principe non andrà scompagna-*
» *ta dal ristabilimento di quelle istituzioni rappresentative*, che non potrebbero
» venir meno, senza grave appressione del Paese.

» Persuaso il Consiglio che nel consolidamento della libertà costituzionale
» s'abbiano garanzie d'ordine e di progresso, esso invoca con lealtà e con fi-
» ducia la CONSERVAZIONE DELLO STATUTO, come arra sicura di conciliazione e di
» concordia; *finalmente affida all'Autorità municipale che gli succederà, le mani-*
» *festazioni di questi voti.*

I Municipi ed i Consigli Comunali devono per le vigenti legislazioni occuparsi dei soli oggetti economici dei Comuni da essi rappresentati. I Consiglieri non hanno nemmeno il mandato di occuparsi delle riforme amministrative della costituzione amministrativa dello Stato, e se mai i 19 votanti presenti alla seduta 27 Luglio p. p. potevano versare in semplice errore col ritenersi ancora muniti di un mandato avuto sotto l'impero delle leggi dell'intruso Governo, deve però riguardarsi come assoluta e grave trasgressione dei regolamenti quella di voler trasmettere alla futura autorità Municipale un mandato ormai divenuto nullo, ed eccitarla ad un passo illegale, ad una opposizione manifesta.

Ciò sulla premessa ho trovato di decretare

1. Per ovviare a simili inconvenienti resta sospeso il privilegio goduto dal Comune di Bologna, e che l'Autorità Governativa nella sussistenza della legge marziale non avrebbe dovuto rispettare, di andare esente dell'intervento di apposito Rappresentante governativo a tutte le sedute del Consiglio Comunale. Il medesimo sarà responsabile dell'ordine e dell'esatta osservanza dei Regolamenti.

2. A meritato gastigo del commesso arbitrio il cessato Senatore Avv. Za-

nolini ed il proponente Consigliere Conte Ranuzzi subiranno l'arresto in casa per otto giorni, decorribili dall' 8 del corrente mese.

Tanto l'Avvocato Zanolini che il Conte Ranuzzi, che deve ritenersi autore diretto, od indiretto dell'articolo pubblicato in esteri fogli a modo di vanto sulla predetta deliberazione irregolare e nulla in ordine ed in merito, assumeranno cogli altri 17 Consiglieri la solidarietà per la multa di Sc. 2,000, che in due giorni, a scanso di esecuzione fiscale a carico di qualsiasi dei 19 individui, deve essere versata nella Cassa dell'Amministrazione Camerale, riservandosi questo Governo di disporne per oggetto di pubblica utilità.

3. Nel processo verbale della seduta 27 Luglio, da redigersi regolarmente, sarà fatta annotazione della nullità di ogni altra deliberazione fuorchè quella sull'oggetto indicato nella lettera d'invito.

Interesso la compiacenza di Mons. Commissario Straordinario a voler prendere cognizione della presente vertenza, ed a fare eseguire col mezzo dell'Ufficio di Polizia, cui vorrà far prevenire gli uniti atti da restituirsi al Municipio, le omesse misure disciplinari, istruendo pure la Legazione Apostolica di quanto le incombe per l'avvenire.

Dall' I. R. Governo Civile Militare

Villa Spada 17 Agosto 1849.

L' I. R. Tenente Maresciallo

STRASSOLDO

A. S. Eccell. Rev. Monsignor Bedini
Commissario Straordinario di Sua Santità
Bologna

CXXII.

68112.

Eccellenza Reverendissima

Non ostante le rigorose misure prese dal Governo Piemontese dopo i fatti avvenuti in Milano per impedire l'allontanamento dei più perniciosi emigrati, mi si porta notizia che non pochi di essi Romagnoli e Napolitani sono comparsi da Genova per condursi in Toscana onde passare quindi in Bologna, Forlì, Rimini al fine di unirsi a que' Settari che avevano in mira di perturbare l'ordine pubblico in dette Città. Mi si aggiunge che fra questi vi sia Klapka con due altri Colonnelli Ungaresi muniti di passaporti inglesi sotto altro nome, scopo de' quali era di sollevare i Reggimenti Ungaresi e mettersi alla loro testa.

Due emissari poi sarebbero stati particolarmente incaricati dal Comitato centrale Mazziniano di Genova, di agire sulle Città marittime della Romagna e delle Marche per fissare un punto o due lungo l'Adriatico, ove poter far sbarcare armi e munizioni.

Reputo opportuno di comunicare tutto ciò all' E. V. R. affinchè possa disporre con miglior vantaggio la necessaria vigilanza sulle mene Settarie; e lodando intanto tutte le misure già prese dalla molto di Lei avvedutezza, come mi partecipa col foglio 14 corrente N. 295 Sez. prima P. R. or' ora pervenu-

tomì in un col Bollettino politico, passo con distintissima stima al piacere di confermarmi

Dell' Ecc. V. R.

Roma 17 Febbraro 1853.

Il Vice-Camarlingo di S. E. R.
Ministro dell' Interno D. SAVELLI

Mons. Comm. Pont. Pro-Legato
di Bologna

N. 399 P. R. li 21 Febbrajo 1853.

Li 20.

Si aggiunge una ulteriore relazione al Ministro alle successive misure di precauzione ed arresti, e alla perseverante quiete.

CXXIII.

N. 371. P. R.

19 Febbraro 1853.

Eccellenza

A pronto riscontro della pregiata Nota di codesto I. R. Comando N. 33 Ris. testè pervenutomi, debbo significarle che nella posizione relativa alla condotta di Adamo Rabbi esiste una rappresentanza anonima datata il 26 Settembre 1851, la quale rimetto in originale all' E. V. per quell' uso che crederà di ragione. In essa lo stesso Rabbi co' suoi noti Compagni Antonio Amadori, e Gaetano Masi venivano imputati di avere premeditato dei furti ed altri delitti, fra quali l' assassinio delle autorità, non escluso il già Commissario Straord. Mons. Bedini, il Direttore di Polizia Avv. Curzi, ed altri funzionari. Si accennava inoltre il progetto di attentare alla vita della stessa E. V., progetto che secondo il revelo anonimo sembrava formato momentaneamente nella circostanza che Ella trovavasi all' Arena del Sole, in giorno nel quale più tardi davasi la rappresentazione della Commedia intitolata: il Campanaro di Londra. Quantunque siffatti reveli fossero destituiti di prove, ed avessero a ritenersi per millantazioni e jattanze, nulladimeno il Direttore Curzi fece arrestare tanto il Rabbi, quanto gli altri due suoi compagni, ma in seguito dell' inutilità delle pratiche operate per raccogliere le prove delle imputazioni stesse, i medesimi furono dimessi con rigoroso precetto.

Nella informazione che ebbi l' onore di rassegnare avanti jeri all' E. V. col mio N. 361 P. R. io non credetti di significare le anzidette cose appunto per la mancanza delle prove, e per non essermi noto l' uso che il mio Superiore Sig. Cav. Curzi facesse nell' anzidetta epoca del suddetto reclamo verso l' E. V. Ora però debbo aggiungere che non più tardi di jeri a sera pervenne a mia notizia che il suddetto Adamo Rabbi godeva da qualche tempo un assegno giornaliero di bajocchi 30 per opera di *Benefattori ignoti*, e certamente ritiensi per derivazioni settarie. Difatto egli avea abbandonato già da alcun tempo il

suo mestiere di pettinaro, e viveva ozioso. Di questo ne diedi jeri sera stesso immediata partecipazione all' I. R. Auditore per ogni opportuno uso di giustizia.

Con profondo rispetto mi onoro di rafferarmi

Pel Cav. Direttore

All' I. R. Comando di Città
Bologna

CXXIV.

N. 649 Polizia

Eccellenza Reverendissima

Siccome l' E. V. Rev. desidera secondo il suo N. 282 P. R. di conoscere in modo più speciale il termometro dello spirito pubblico di questa Provincia, deggio dirle che dopo i fatti di Milano i giovinastri ben noti della Squadrazza Imolese aveano alzata alquanto la testa, e guardavano d' alto in basso la Gendarmeria e gl' Impiegati politici. Avendo io ordinato espressamente una maggiore energia per troncare ogni primo germe d' insubordinazione, quell' ottimo Governatore ben secondato dal Tenente ha messo dentro tre dei più sfacciati, e siccome Ricci Giulio era già precettato, ed è di pessima fama, prego Vostra Ec. Rev. a dar ordine che sia ricevuto in Forte Urbano.

In Faenza mi si scrive che una mano di giovinotti portava in questi giorni una cinta verde, e vado a dar gli ordini perchè a taluni sia ritolta ed altri siano diffidati a portarla. (Si ricerchi se cotale cinta si abbia in Bologna.)

In Ravenna non vi è nulla da osservare, sò che gli Ufficiali austriaci hanno ricevuto ordini di severa consegna, e poteri anche forti per qualunque evento.

Ho l' onore di ripetermi con la più distinta stima e rispetto.

Di V. Eccell. Reverendissima

Ravenna 16 Febbraro 1853.

Dev. ed obblig. servitore
S. Rossi Deleg. Apost.

A Sua Eccel. Rev. Monsignor
Com. Pontificio Straord. in
Bologna.

CXXV.

N. 154 Gov. Ris.

(Riservata)

Eccellenza Reverendissima

Appena ricevuto l' apprezzato Dispaccio dell' Ecc. V. Rev. di jeri N. 313 sez. 1. in cui m' invita a farle conoscere i nomi delle persone che a mio avviso doverono essere colpiti in via di cautela d' un arresto preventivo, mi recai alla di Lei residenza per prendere gli opportuni concerti.

Non avendo avuto il bene di trovare l' E. V. Rev. m' indirizzai al sig. Segretario di Polizia Franchi indicandogli le persone seguenti:

Gaetano Farnè, Cavazza, Filippo Bertuzzi, Ossi.

Come egualmente persona altamente pericolosa, mi venne designato certo Rocco D. Baroncini di Castel S. Pietro, che dovrebbe trovarsi a Bologna ed abitare alla Montagnola in Casa del D. Ronca.

V. E. Rev. sarà certamente più di me in grado di conoscere quali sieno le persone qui in Bologna le più compromesse ed attive, quindi in maggior grado pericolose, e se i sunnominati appartengono a questo numero. Credo in fine dover avvertire in quanto al Bertuzzi, che qualora infruttuose riuscissero le perquisizioni fatte presso di lui, potrebbero trovarsi nascosti oggetti compromettenti presso un di lui fratello che è sacerdote.

Accolga l'E. V. R. anche ora le proteste della distinta mia considerazione.
Bologna 16 Febbrajo 1853.

C. NOBILI

CXXVI.

N. 196. Pol.

(Riservato)

Eccellenza Reverendissima

In seguito di quel perfetto buon accordo che passa fra me e l'I. R. Sig. Generale Comandante questa Città e Fortezza, mi ha egli fatto sentire questa sera stessa di avere ricevuta partecipazione da S. E. il Feld Maresciallo Conte Radetzky che gli Emigrati Austriaci rifugiatisi in Svizzera hanno diramato un bollettino incendiario diretto all'Ufficialità ed a' soldati Austriaci, annunziando contemporaneamente un predisposto sconvolgimento per tutta la Monarchia d'Austria, che dovrebbe verificarsi il primo del prossimo Marzo.

Comunque io ritenga che l'E. V. R. ne sia informata per parte di codesti I. R. Governo Civile Militare, pur ciò nulla meno reputo opportuno di rassegnarlene la presente comunicazione per conveniente intelligenza, e con tutta riservatezza; potendola assicurare d'altronde di aver preso ulteriori concerti col prefato I. R. Comando, per impedire qualsiasi disordine che all'evenienza potesse per consenso anche qui accadere.

E passo in questo incontro all'onore di affermarmi con profonda ossequiosa stima

Di V. Ec. R.

Ferrara 26 Febbrajo 1853.

Umil. Dev. Obbl. Servo
FILIPPO COMM. POLICALDI Del.

A Sua Ec. Mons.

Com. Straord.

Bologna

CXXVII.

N. 934. P. S.

(Riservato)

GENDARMERIA PONTIFICIA

Comando della Legazione di Bologna

Oggetto

Eccellenza Reverendissima.

Per notizia trascrivo riservatissimamente qui sotto all' E. V. R. l'estratto di una lettera confidenziale pervenutami da Ancona, ove lo spirito pubblico presenta dei rimarchi che mettono in apprensione gli amici dell'ordine.

» Questo Generale è stato avvertito che i suoi soldati (Austriaci) cantano » per le Osterie delle canzoni liberali, e vi provvederà. Stante ciò, ed i fatti » di Lombardia, gli Anconetani si vedono speranzati, hanno brio, per cui con- » vien star in guardia.

» La troppa familiarità degl'Imperiali con certi Italiani, secondo me, in- » dica poco di buono, e qui mostrasi palese.

Con profondissimo rispetto mi rassegno.

Di V. Ec. R.

Bologna 22 febbrajo 1853.

Um. Ob. e Dev. Ser. Vero
Col. FREDDI

A Sua Ec. Rev. Mons. Grassellini
Com. Pont. Str. per le Legazioni

Bologna

CXXVIII.

N. 373 R. Pol. seg.

(Riservata)

FERRARA. CAMERA MORTUARIA

Eccellenza Reverendissima

Nel 25 cad. mese, il Sig. Colonnello Austriaco comandante la Cittadella mi notificò di *essere assicurato* che nella camera sotterranea della Cappella mortuaria di Casa Mosti in questo Cimitero Comunale *stavano sepolte o nascoste diverse centinaia d'armi da fuoco*, perlochè *parendogli la cosa di molta importanza m'impegnò a farla verificare*.

Non potei non ravvisare quanto questo affare fosse delicato, e rilevante, perchè da un lato, sussistendo il fatto, ne sarebbe derivata un'accusa di delitto capitale, dall'altro poi, trattandosi di un luogo immune, non potevasi procedere ad atti giurisdizionarii che dalla Curia Ecclesiastica, o dietro sua

adesione. Notificai quindi l'emergente all'Eminen. Arcivescovo, il quale verbalmente mi fece dire di non poter dare al mio Ministero politico il permesso di accedere per la chiesta perquisizione nel cimitero, ma offrì di far eseguire l'operazione dai Ministri della sua Curia; dietro di che dichiarai di rimettermi pienamente a quanto avesse operato la Curia Ecclesiastica.

Questa accedette nella stessa sera con tutti i riguardi e segretezza al designato luogo, ma non solo non vi rinvenne alcun arma, anzi neppure alcuna traccia relativa, del che ho reso istrutto il Sig. Colonnello requirente.

Oggi poi mi è pervenuta una protesta un po' velata e indiretta del Sig. Presidente della Commissione Comunale, chiedente positivi schiarimenti sulli pretesi arbitrii su di quella supposta violazione di sepolcro, alla quale ho trovato di dover rispondere: non sussistere questa pretesa mancanza di violato sepolcro, ma trattarsi di regolare esecuzione cautelatissima d'ordini dell'Autorità superiore.

Mi sono creduto in dovere di portare queste emergenze a cognizione dell'Eccell. Vostra per doverosa ed opportuna intelligenza. Lochè eseguito, mi onoro di raffermarmi con profondo rispetto.

Di V. Ecc. Reverendissima

Ferrara 27 Luglio 1849.

Umilis. dev. obb. serv.

FILIPPO CAV. FOLICALDI Delegato.

All'Ecc. Rev. Mons. Commiss. Straor.

Pontificio per le 4 Legazioni

Bologna

Il Delegato Pontificio in Ferrara

Notifica la inutilità della perquisizione praticata dalla Curia Ecclesiastica a richiesta del Comandante Austriaco della Cittadella in una cappella mortuaria del Cimitero di Ferrara, pel rinvenimento d'armi che vi si supponevano nascoste.

29 Luglio 1849

Si risponda officiosamente al Sig. Delegato di Ferrara.

Resto inteso mercè il proposito di Lei foglio N. 373 del niun esito conseguito dalla perquisizione eseguita nella Cappella Mortuaria di cotesto Cimitero, come altresì della relata protesta della Commissione Municipale, essendo sicuro che l'operazione si sarà fatta con opportuna intelligenza dell'Ordinario, non ho cosa da opporvi in contrario e Le confermo la mia distinta stima.

Li 29 Luglio 1859

Prot. Ris. del Commiss. 193.

CXXIX.

N. 334. R. Pol. Seg.

(Riservato)

FERRARA. DELEGAZIONE

Se possa permettersi l'introduzione del foglio ufficiale romano

Nei primordi della mia gestione mi credetti in dovere d'interdire in questa provincia la distribuzione dei giornali che si stampavano in Roma, siccome compilati sotto l'influenza della setta rivoluzionaria, e capaci di mantenere ed aumentare negli animi la corruzione e il delirio.

Ora, la Dio mercè, la Repubblica è caduta, la fazione se non è distrutta, almeno ha perduto il tirannico suo dominio, e si annuncia come intrapreso in Roma il ristabilimento del Governo Pontificio.

Sembrerebbe perciò che si potesse concludere la introduzione del *foglio ufficiale*, il solo che sia colà permesso. Ma siccome non veggo per anche ristabilito nella capitale il Governo Pontificio *in tutta la sua pienezza e indipendenza*, così temo che non si possa avere piena fiducia nella rettitudine dei principii che possono essere sostenuti e sviluppati dagli estensori di quel foglio, e stommi esitante sulla convenienza di permetterne la lettura.

In questo stato di dubbio, che si estende anche a taluni dei fogli Italiani, e specialmente Torinesi, mi è d'uopo consultare l'illuminato giudizio di V. E. R. pregandola d'istruzioni direttorie.

Mi confermo con profondo rispetto

Di V. Ec. R.

Ferrara 22 Luglio 1849.

Umil. Dev. Ob. Servo
FILIPPO COM. FOLICALDI Del.

All' Ecc. Rev. di Mons. Com.
Straord. nelle 4 Legazioni
Bologna

CXXX.

Sez. 1. N. 1072 83 P. R.

(Riservata)

ROMA. DIREZIONE GENERALE DI POLIZIA

Eccellenza Reverendissima

Stimo spediente portare a cognizione dell' E. V. R. che, da notizia giunta a questa Direzione Generale si ha che attualmente siano molto legati i Settari di Modena con quelli di codesta Città, ripromettendosi fra loro di giovare in ogni evento che riferisca a Settari maneggi.

E si vuole pure che nella sera del 13 andante da oltre cento Bolognesi si osservassero nel Teatro di Modena.

P. I.

Prego pertanto l' E. V. R. di compiacersi ordinare la più accurata vigilanza sulla classe degli agitatori, compiacendosi anche indicarmi se si verifichi l'asserita partenza dei Bolognesi per Modena, ritenendo che a fronte della breve distanza, trattandosi non pertanto di Estero Stato, saranno stati muniti dell'occorrente passaporto, e quindi saranno noti a codesta Polizia.

Con sentimenti di distinta stima mi confermo

Di V. Ecc.

Roma 21 Febbraro 1853.

Dev. Obbl. Servitore

Il Direttore Generale A. METTECCI

Mons. Commissario

Bologna

N. 458 P. R. li 25 Febbraro 1853.

Si risponda che già la notizia era prevenuta, e che si pratica l'occorrente vigilanza.

Il Commissario Straord.

CXXXI.

N. 572. 161.

(Riservata all' Eminenza Sua)

PERCHÈ SIA RICONDOTTA A DOVERE LA POLIZIA DI LUGO. AMMONIZIONE
AL COMMISSARIO PUBBLICO DI POLIZIA.

Eccellenza Reverendissima.

Reclamo sulla rimostranza che sono per esporre tutta l'indulgenza dell' E. V. e la benigna sua attenzione. Si tratta di far conoscere un sistema d'azione adottata dalla Polizia governatorale di Lugo contro la diversa regolarità voluta dalla legge, e inculcata in ogni tempo dal Governo; sistema seguito con danno del pubblico servizio e con pregiudizio della buona causa. A tutta ragione pertanto invoco l'autorevole interposizione di V. E. perchè chi è sortito dalla retta strada vi venga debitamente richiamato, e affinchè tutti gli elementi dell'azione governativa tendono allo stesso scopo con uniformità d'intenzione, di mezzi e di modalità, e si ristabilisca fra essi quella buona intelligenza che sola può assicurarne il vigore e l'efficacia.

Da antecedenti miei rapporti V. E. poté conoscere con quanto impegno io mi fossi dedicato al vagheggiato intento di purgare la Romagnola dagli assassini che per sì lungo tempo l'avevano funestata coi sanguinari loro attentati; come dopo molte cure, sollecitudini e fatiche avessi predisposto l'eseguimento dell'operazione contemporaneamente nella notte del 22 Luglio p. p. in Lugo, in Bagnacavallo in Massa Lombarda, in Fusignano, e in Cotignola; come in fine la precipitazione capricciosa del Comandante Austriaco, anticipando d'una notte gli arresti in Lugo, mettesse l'impresa a rischio di mancar totalmente;

ma la presenza di spirito del Tenente de' Carabinieri ripiegasse in qualche maniera all'inconveniente, di guisa che: se ebbesi a veder isfuggire di mano parecchi de' più facinorosi, ne furono presi tuttavia non pochi degl'interessanti per l'irruenza e facinorosità del carattere, e per la gravezza de' misfatti commessi.

In questo mentre giunse inviato da V. E. il nuovo Commesso politico Sig. Baldani, cui diedi le opportune istruzioni per proseguire con buon successo l'operazione, tra le quali marcai quelle di agire con energia e fermezza bensì, ma cautamente e secondo le regole, di tenersi nelle migliori intelligenze coi Carabinieri, insomma di comportarsi in modo da far rispettare ed amare il Governo. Poco appresso pur giunse il nuovo Governatore Sig. Dott. Peironi, il quale si mostrò disposto a seguire consimili consigli da me datigli pel migliore andamento della pubblica cosa.

Ma che! Dopo alcuni giorni di perfetto silenzio, ecco che la voce pubblica nel martedì 7 Agosto corrente mi annunciò essersi eseguiti in Lugo di pieno giorno numerosi arresti, ma con tanto poca avvertenza e ponderazione che nella stessa, o nel successivo giorno, un terzo circa aveva dovuto mettersi in libertà: non aver figurato in quella operazione alcun individuo dell'Arma de' Carabinieri, ma invece essere stata adoperata la truppa di linea con alla testa impiegati della Polizia governatorale, e persino essersi con generale sorpresa e disapprovazione in prima fila delle pattuglie rimarcati come guide o indicatori muniti d'arme, non pochi privati tutti spregiati o malvisi in paese per antecedenti censurabili, od anche, in quanto a taluni, per decise male qualità.

Mi affrettai a chiederne conto al Governatore di Lugo, e ne ebbi in risposta non poter negare il fatto, ma volle scusarlo coll'allegare le qualità sospette di certo Carabiniere Colla appartenente a quella Tenenza, la scarsezza del numero degl'individui di quell'arma colà stanziati, il dubbio di trovar della freddezza nel loro Capo, infine la necessità di servirsi di quei paesani volenterosi pel buon esito dell'operazione, giacchè senza di loro non si sarebbe trovato chi avesse additato i soggetti da arrestarsi.

Replicai non poter io trovar plausibili queste scuse perchè contrarie alle prescrizioni positive di legge e alle regole della prudenza, e in parte perchè io aveva già in apposito prospetto così chiaramente designati i 36 più facinorosi da arrestarsi, che non si poteva mai equivocare, nè v'era bisogno d'indicatori. Chiesi poi per qual ragione e dietro qual ordine gli arrestati invece d'essere qui inviati, come io aveva in genere prescritto relativamente ai detti 36, fossero stati direttamente scortati a Bologna. Su di ciò rispose *non venir egli il più delle volte informato sul principio delle operazioni dal Commesso Baldani, cosicchè dopo eseguite gli restava inutile il disapprovarle*; soggiungendo che ad evitare ogni motivo di reclamo per parte dei Carabinieri in tali arresti, *sarebbe necessario di far revocare un ordine dato dapprima in voce al Commesso suddetto dal Sig. Generale Gorkowschi, ora confermatogli in iscritto dal di lui successore.*

Io non mi permetterò alcun commento sopra l'irregolarità di un tale contegno, perchè la cosa parla troppo chiara di per se, e d'altronde mi trovava di averne fatto soggetto di avvertenze e rimostranze al memorato Governatore di Lugo (coi fogli che rassegnò a V. E. R. in copia) prima di ricevere quest'ultima sua giustificazione.

Se si trattasse soltanto delle convenienze della mia Rappresentanza intaccate con quell'inconcepibile contegno, saprei tollerarlo senza pur farne lagnanza; ma si tratta di far cessare un arbitrio che comprometterebbe la convenienza del Governo; quello di avventurare degli arresti senza fondamento legale, per cui ne deriva lo sconcio di doverli con una quasi istantanea dimissione, manifestargli per indebiti ed irregolari: si tratta d'impedire un germe di animosità fra i cittadini nel commettere a dei privati l'ufficio d'indicatori degli arrestanti alle varie pattuglie. È pure urgente di predisporre la pratica delle più appropriate misure per ristabilire tra le Autorità e gl'individui del distinto corpo de' Carabinieri ogni più desiderabile affezione, buona armonia e concordia, lochè non sarà possibile, finchè il Baldani abbia tanta autorità anche sopra il Governo locale.

Quindi invoco dall'Eminenza Vostra quella prudenziale interposizione, che nell'alta sua saggezza troverà del caso.

Nel desiderio di conoscere la rispettabile sua decisione, mi onoro di tributarle, Eccellenza Reverendissima, l'omaggio del profondo ossequio con cui mi rassegno devotamente.

Di Vostra Eccellenza Reverendissima.

Ferrara 17 Agosto 1849.

Umiliss. Dev. Obbl. Servo

FILIPPO COM. FOLICALDI Delegato

All'Eccel. Rev. di Monsig. Com.

Straordinario nelle 4 Legazioni

Bologna

CXXXII.

N. 307

Illustrissimo e Reverendissimo Signori

Più volte ho scritto a V. S. Ill. e Rev. pregandola ad invocare da S. E. il Sig. Governatore Civile e Militare qualche pronto ed efficace riparo alle gras-
sazioni luttuose delle povere campagne della mia Diocesi, e Le ho esposto dei fatti e delle ragioni che mi sembrava dovessero avere qualche peso. Quando Ella ultimamente mi favorì in questo mio Episcopio, Le consegnai una lettera del Parroco di Voltara che narrava il pericolo in cui egli era di essere aggredito, e la desolazione di tutti i suoi parrocchiani. Ora quel Parroco è stato pur troppo colpito da quel che temeva, essendo stata la sua Canonica invasa dai ladri a due ore di giorno, e spogliata interamente di tutto: la sua donna di servizio riuscì a salvarsi fuggendo, ed egli deve la sua vita alla chiamata di un infermo, per cui all'entrarvi degli assassini non era in casa.

Altre deplorabili rapine e saccheggi sono stati commessi a questi giorni passati in quelle vicinanze, ed insomma la vita e la proprietà di tante povere e oneste famiglie è in piena balia di ladroni, contro i quali non si muove un dito. Dall'acclusa istanza sottoscritta da molti rispettabili Parrochi e onesti possidenti dei luoghi, V. S. Ill. e Rev. conoscerà a che stato si trovano ridotti.

Si compiaccia di consegnarla e raccomandarla caldamente in mio nome a S. E. il Sig. Governatore Civile e Militare, non senza dirgli francamente che dove egli, il quale ha in mano la forza, non metta un freno all'impunita audacia di tanti facinorosi, e non difenda energicamente i poveri inermi e pacifici abitanti delle campagne, tutti i disordini, le violenze, le manomissioni crudeli che costano il sangue e le lagrime di tanti innocenti s'imputeranno, non a torto, anche a sua colpa. Faccio fine rinnovandole i sensi della ossequiosa mia stima, e le bacio le mani.

Di V. S. Ill. e Rev.

Imola 9 Agosto 1849.

Aff. Servitor vero
G. BALUFFI Cardinale.

Mons. Bedini Comm. Straord.

Bologna

CXXXIII.

Eccellenza

I sottoscritti Arcipreti di S. Lorenzo, S. Bernardino, Campanile, e Voltana in unione ad alcuni loro Parrocchiani de' maggiori estimati nel contado di Lugo, Legazione di Ferrara, rispettosamente espongono all' E. V. che per le moltissime grassazioni che di giorno, e di notte accadono nelle pubbliche strade, e per le continue aggressioni che nelle case in giorno chiaro si commettono per opera di numerosi masnadieri qua rifugiatisi, come unico luogo ove non siano dalla forza inseguiti, diretti poi ed accompagnati da ladri locali, essere la condizione de' supplicanti chiaramente infelicissima e tale da temere ad ogni istante di perdere la vita, e le sostanze. I fatti che comprovano questa verità sono tali e tanti che non si potrebbero qui riferire senza tediare di soverchio. Basti per tutti il seguente. La sera delli 3 corrente alle ore 6 pomeridiane 12 armati entrarono nel Casino del Cav. Saracco, e trovato il Fattore, presa non lieve somma, tutte le biancherie, le gioje della moglie, posero questo povero uomo alla tortura, minacciandolo strozzare se non palesava ove aveva altri denari. Da quel luogo passarono alla Canonica del Paroco, e fecero altrettanto meno il martoro, perchè trovavasi a visitare infermi.

Fa moltissima impressione, che pochissima, per non dire niuna premura si dia la Polizia locale di Lugo per reprimere delitti, che con tanta impudenza si commettono, e che sia poi lasciata questa Popolazione inerme, senza che sia da alcuna forza guardata, e difesa.

Eccellenza se un sacro dovere non obbligasse i sottoscritti Parrochi sarebbero dessi costretti ad abbandonare le Chiese alla loro cura affidate, tanti sono i pericoli dai quali sono minacciati.

Le quattro Parrocchie de' supplicanti formano una popolazione di quasi 10000 anime: in passato il Governo teneva in Voltana, ed in Campanile una Brigata, ora si paga dal Governo stesso l'affitto del quartiere in Voltana, ma senza soldati. I sottoscritti si rivolgono all' E. Vostra e con fiducia implorano un ra-

dicale rimedio, sperando dalla giustizia ed energia Vostra di essere liberati dalla penosa situazione in cui si trovano, e che verranno allontanati tanti sfaccendati, che vivono di furti, e di rapine, e che vorrà concedere le armi a quelle persone oneste, e che sono maggiori d'ogni eccezione, e nella fiducia che nell'un modo, o nell'altro siano le loro rispettose suppliche esaudite, col più profondo ossequio, e venerazione si professano.

Dell' E. V.

Contado di Lugo li 7 Agosto.

Umilissimi Dev. Obbl. Servitori

D. FRANCESCO NANNI Arc. di S. Lorenzo in Selva

D. GIORGIO CARDINALI Arc. di S. Bernardino

GIANGRISOSTOMO BONDOLI Parr. di Voltara

GIO. BATT. MARANI Arc. di Campanile

GIUSEPPE BUSCAROLI Sindaco di S. Baran

Dott. GIUSEPPE ZACOLCINI Medico Chirurgo

ANGELO BOSI

GIACOMO LINGHERI Medico condotto

GIOVAN ANTONIO FAULI Fattore Manzoni

GIUSEPPE DIRONI

CARLO BAMBATOLI

GIACOMO

D. GIO. BATT. CHIOTI Cam. di Campanile

D. GIACOMO PIRAZZINI

LORENZO BALLANTI agente di Casa Saracco di Ferrara

FILIPPO COTIGNOLI

CXXXIV.

N. 1192 Risponde al N. 307.

Eccellenza

Nel restituire a V. E. R. gli allegati del pregiatissimo foglio 10 corrente N. 307 ho l'onore di osservarle che altra distribuzione d'armi da fuoco si va ad autorizzare coll'odierno N. 1139 diretto a Lei Mons. Rev. e che per una miglior tutela della pubblica sicurezza nella Campagna non si lascia d'interessare il Corpo di Carabinieri di sollecitare l'istituzione delle guardie Comunali.

D'altronde per le notizie ufficiali giunte a questo Governo Civile, e Militare, gli attentati alla proprietà ed alla sicurezza personale degli abitanti, benchè sempre deplorabili, non sono però in numero allarmante, ed in ogni cosa molto più rari di quanto erano nei tempi decorsi. E sotto questo aspetto debbo considerare assai esagerate le rappresentanze dei Parrochi accompagnate e caldamente suffragate dall'Eminentissimo Cardinale di Imola, il quale volendo attribuire i delitti che si rinnovano, alla salutarissima misura del generale disarmo, non riflette alla gravissima responsabilità che pesa sul suo Clero

per la *trascurata educazione morale e religiosa* di una generazione che contiene tanti germi di corruzione e di delitti.

Dall'I. R. Governo Civile e Militare, Villa Spada li 14 Agosto 1849.

I. R. Tenente Maresciallo

A Sua Ecc. Mons. Bedini
Comm. Straord. di S. S.
Bologna

16 Agosto 1849.

Si risponda all'Emo. Sig. Card. d'Imola essersi interessato il Comando Austriaco per avere licenze d'armi in prò de' Contadini, ed essersi ricevuto in riscontro che già per le armi di Ravenna si era a N. 500 licenze ed altre 200 se ne disponevano. Si assicuri che nella distribuzione si avrà cura di favorire il territorio Imolese, come se ne farà cenno al Sig. Delegato, e si lasci poi di richiedere ulteriori concessioni d'armi dappresso espliciti riferimenti per le case isolate.

Prot. Ris. Comm. Straord. N. 380.

Il Comm. G. BEDINI.

CXXXV.

N. 368. P. R.

(Riservatissimo)

Illustrissimo Signore

Per segrete relazioni mi verrebbe fatto supporre, che in cotesta Città i nemici dell'ordine fossero più che altrove organizzati fra di loro, e che nel momento di qualche attentato per parte della setta Mazziniana fossero pronti ad insorgere molti di quegli uomini che sono facili strumenti delle popolari sommosse.

Io non ho d'uopo di raccomandare allo zelo di che la S. V. I. è animata di far perscrutare gli animi, onde conoscerne le vere tendenze, e di fare attentamente invigilare per prevenire ogni maniera di disordine, specialmente fra borghesi, e la Truppa d'ogni Arma, locchè potrebb'essere occasione di serj inconvenienti. Nè pure ho a raccomandarle di diramare positive istruzioni a tutti i Funzionarj politici della sua Provincia ed alla forza Gendarmi per invigilare sui forestieri, e sulla comparsa di gente che in qualsivoglia modo ingerrisse dei sospetti, lasciando in questi casi alla di lei saviezza di prescrivere le convenienti misure.

Mi occorre però di avvertirla riservatamente, non essere improbabile che un tal Ulisse Vergano si rechi quanto prima a Roma per mene politiche, passando prima per le Romagne con disegno di fermarsi alcun tempo in Ravenna. Costui mi viene designato per uomo di mezza età, piuttosto alto, faccia non ignobile, aspetto signorile. Ella vedrà quindi quali disposizioni si convenga dare, acciocchè non rimanga occulta la comparsa di tal uomo anche se vi venisse sotto nome simulato.

Ho inoltre a significarle che per confidenziale riferimento sarebbesi rilevato che alcuna delle corrispondenze fra i faziosi di Ferrara con questi di Bologna venissero impostate sotto nome di *Giuditta Frontini*.

Io confido moltissimo nella prudente accortezza e sagacità onde la S. V. I. va distinta, e mi attendo più frequenti relazioni sullo stato dello spirito pubblico della sua Provincia, e su qualunque emergenza che potesse interessare le viste dell'alta polizia.

Mi pregio intanto di confermarmi.

Li 18 febbrajo 1853.

Il Com. Straord.
G. S.

Al Sig. Del. di Ferrara

CXXXVI.

N. 369 P. R.

(*Riservatissimo*)

Eccellenza Reverendissima

Vengono indicati per operosi agenti della setta Mazziniana certi Conte Rossetti, Conte Antonio Patrignani, Don Giuseppe Marcuzzi e Febo Gherardi, tutti di Forlì. Chi porge questa notizia insinua di usare tutta l'attenzione sulla condotta de' medesimi, i quali governerebbero le fila settarie in codesta Provincia, e avrebbero grande preponderanza su quella classe d'uomini che sono strumento delle popolari sommosse.

Mi fo quindi sollecito di porgere a V. E. questa comunicazione, onde Ella possa far attivare sul conto dei medesimi, se realmente esistano in cotesta Città, la più attenta sorveglianza, favorendomi al tempo stesso le occorrenti informazioni sul loro conto.

In questa occasione non Le taccio come pure mi venga riferito che un tale Ulisse Vergano sia per recarsi quanto prima a Roma per mene politiche, passando prima per le Romagne e precisamente a Ravenna. Costui è uomo di mezza età, piuttosto alto, faccia non ignobile, aspetto signorile. Le valgano questi dati per far praticare anche sul detto individuo la conveniente vigilanza nel caso che si rechi in cotesta Provincia anche sotto mentito nome, prescrivendo quelle misure che Ella reputerà convenienti.

In questa occasione non Le taccio come possa essere prudenza il raddoppiare in oggi la vigilanza per quei fini di precauzione che valgano a garantire viemaggiormente la pubblica tranquillità e sicurezza. Per conseguenza la E. V. vedrà quali riservati ordini si convenga diramare a tutti i Funzionari della Provincia e alla forza de' Gendarmi per invigilare specialmente sui forestieri, e sulla comparsa di gente, specialmente nei luoghi montani di confine colla Toscana, che in qualsivoglia modo ingerisse dei sospetti, lasciando in questi casi alla di Lei savjezza di prescrivere le convenienti misure.

Io confido moltissimo nella prudente accortezza e sagacità onde l'E. V. va distinta, e mi attendo più frequenti relazioni sullo stato dello spirito pubblico

della sua Provincia, e su qualunque emergenza che potesse interessare le viste dell'alta polizia.

Mi pregio ec.

Li 18 febbrajo 1853.

Il Commissario Straordinario
G. G.

A Mons. Delegato di
Forlì.

CXXXVII.

N. 300 P. R.

Eccellenza Reverendissima

Nella sera del giorno 9 corr. ebbi dei rapporti sui gravi disordini accaduti il giorno 6 in Milano, e vidi confermate le notizie nei pubblici fogli. Impegnai quindi le Polizie di queste Provincie, e la Forza dei Gendarmi a stare vigilantissimi onde indagare lo spirito, e l'attitudine delle popolazioni, e prevenire ogni avvenibile inconveniente. Da tali osservazioni si rilevò, che la classe dei più avventati repubblicani dimostravano, sebbene riservatamente, alcuna contentezza dell'avvenuto. La parte sana, e dirò ancora la classe degli uomini che non hanno ancora perduto ogni principio di umanità, e di pudore, disapprovarono apertamente le scelleraggini commesse in Milano, e davano lusinga di non partecipare nè alle speranze, nè ai progetti qualunque che potessero essere concepiti dai demagogi. Questo era lo stato dello spirito pubblico allorché io e questo Comando Militare Austriaco, venimmo in cognizione dell'infernale Proclama del Mazzini e del Saffi datato il giorno 5, col quale si appellavano i popoli ad insorgere l'indomani in tutta l'Italia, e fare un'esecranda carneficina. Lo stesso Comando Militare trovò prudente dopo ciò di prendere alcune misure di precauzione a garanzia dell'ordine, ciò che io inculcai pure a questo Comando delle Truppe Pontificie, prescrivendo però la dovuta riservatezza e cautela, onde non allarmare la popolazione. Quindi è che la tranquillità, la quiete e la sicurezza pubblica non è stata punto turbata. Questa Polizia frattanto ricevette notizia che due pessimi soggetti di questa Città eransi posti in viaggio per Ancona prima che qui giungessero le notizie di Milano, onde promuovere colà una sommossa, siccome doveva avvenire in Milano. Non tardai pertanto a spedire ordine a quel Commissariato Pontificio acciocché fossero arrestati, ma fino ad ora non ho avuto riscontro. Ieri poi questo Comando Militare Austriaco ebbe un revelo da uno de' suoi Cannonieri di essere stato invitato da borghesi di far parte di un club, nel quale erano già entrati altri Militari austriaci, ed il quale aveva per iscopo di promuovere quando che fosse una insurrezione, porgendo altre particolarità che ispirarono fede di verosimiglianza. Egli non poteva però indicare le persone che per dati, e qualità personali, talchè fu chiamata in soccorso la Polizia a schiarimento delle cose. Si potè quindi conoscere che a capo del detto club era un certo Natale Cervellati barbiere, un tal Filippo Stanzani Caffettiere, i quali la scorsa notte furono arrestati, e che loro compagni erano quei due inseguiti in Ancona. Assog-

gettati gli anzidetti due arrestati ad immediati esami dall' I. R. Uditorato Militare, CHE LI DOVETTE SPERIMENTARE ANCORA CON MEZZI VIOLENTI, confessarono i nomi di altri due complici, un certo Gibelli, ed un tal Minarelli, il primo dei quali è stato tratto agli arresti, e l'altro lo sarà tra breve. Ai de tti arrestati sono state rinvenute carte ed oggetti che maggiormente li compromettono in faccia alla giustizia, la quale pesa rigorosamente sul loro capo.

Tanto io doveva significare a V. E. R. per sua intelligenza e per prevenire quelle esagerazioni che soglionsi divulgare in siffatto genere di cose, ed assicurandola di nuovo che finora la tranquillità pubblica in queste Provincie non soffre alterazioni, ho l'onore d'inchinarmi al bacio della S. Porpora rassegnandomi con altissima venerazione.

Li 14 Febbraio 1853.

Il Commissario Straordinario

A Sua Ecc. Reveren. Il Card.

Segretario di Stato

Roma

CXXXVIII.

N. 313 P. R.

Tutte le rigorose disposizioni che l' E. V. ha preso fin qui, onde l' Armata fosse pronta e forte a qualunque forsennato tentativo di rivoluzioni, non possono che meritare altissima lode. La Polizia Pontificia ha cooperato per quanto ha potuto all' opera sua: gli arresti già fatti sono stati eseguiti colla più grande energia, e quello fatto in Ancona è tutta opera di questa Polizia, che non merita infine di essere dispregiata. Informazioni-accuratissime raccolte da tutte le parti mi hanno lusingato fin qui che il movimento di Milano è stato altamente condannato in questa Città anche dalla parte liberale e che un movimento serio non sembra probabile ad avverarsi fra noi, checchè vogliano vantare alcuni Giornali conosciuti per la sfrenatezza del loro linguaggio e per la mendacità delle loro precisioni. Nonostante siccome abbiamo visto anche la numerosa e vigilantissima Polizia di Milano restare sorpresa alla irruzione non aspettata di una masnada di infami assassini, ogni misura di precauzione non può essere che utile; così anche l'arresto di persone sulle quali cadono de' probabili indizi di farsi capi degl' iniqui disegni che i Manifesti attribuiscono a Mazzini, ed a Kossuth. A scanso però non solo di allarmare, ma ancora di esacerbare questa popolazione e le classi più distinte di essa, di che le conseguenze sarebbero tristissime, io La pregherei di volere manifestarne quali sono i soggetti su i quali vorrebbe farsi cadere la proposta misura, come ancora quali fossero gl' indizj de' quali foversi aggravati, onde poterle con sicurezza esternare il parere del quale V. E. ha la cortesia di richiedermi. Prendo quest' opportunità per confermarci con altissima stima.

All' I. R. Gov. Civ. e Mil.

Bologna li 15 Febbrajo 1853.

CXXXIX.

Sez. 1. N. 767—1158 P. Ris.

*(Circolare Riservata)**Eccellenza Reverendissima*

In alcuni luoghi della Toscana prossimi all' Umbria , venne or sparso clandestinamente un foglio contenente istruzioni settarie .

Mentre ne rimetto qui unita una Copia a V. E. Reverendissima per norma , La prego in quest' incontro di rinnovar gli eccitamenti in codesto Commissariato per la maggior vigilanza onde provvedere ad ogni disordine , rendendomi subito avvisato di qualunque emergenza anche temibile .

E con sentimenti di distinta e rispettosa stima mi confermo .

Di V. E. Reverendissima .

Li 28 febbraio 1853.

Dev. Obbl. Servitore

Il Direttore Generale di Polizia

A. MATTECCI

Mons. Commissario Straordinario

Bologna

(Con inserto)

ISTRUZIONI AI COMITATI INSURREZIONALI .

1. Un Comitato insurrezionale in ogni Capo luogo di Provincia è investito di potere Civile e Militare .

2. Un Comitato centrale della insurrezione sarà in Firenze , appena saranno aperte le comunicazioni col Comitato Supremo — Il Comitato centrale di Firenze dipenderà da quello .

3. Il Comitato centrale di Firenze ha facoltà di rinnovare per mezzo di Comitati da lui dipendenti, tutto il personale delle amministrazioni ; autorizza l' uso de fondi pubblici per la Guerra , anche senza consultare i Corpi Municipali o altri che amministrano quei fondi ; impone contribuzioni straordinarie sui ricchi ; requisisce armi , cavalli , argenti , derrate , arredi , campane , salnitri .

4. I Comitati locali chiamano alle armi i Cittadini dai 18 a 40 anni , tanto per il servizio interno che per la guerra .

5. Ogni famiglia di contadini che ha due nubili , ne dà uno alla leva .

6. Le famiglie dei contadini e operaj che marceranno saranno escluse da ogni imposta qualunque siasi fino al termine della guerra : il paese provvederà stabilmente in appresso .

7. Ogni debito di colono (arretrato verso il Proprietario) viene dichiarato estinto . Lo Stato ne assume il debito del Colono .

8. Pedaggi , Barriere , Dogane , Macinato , Testatico , e Casatico saranno aboliti , o ridotti : il gioco del Lotto è abolito .

9. L' amministrazione delle proprietà religiose , i loro mobili , denari , e ar-

redi sono a disposizione delli Comitati insurrezionali, e il ricavato impiegato alla guerra.

10. Imposizione forzata ai ricchi da stabilirsi di concerto dai Comitati insurrezionali, che nomineranno come un Giuri o Sindacato *ad hoc*.

Azioni di Guerra.

11. Sino a che le Comunicazioni con Roma, Bologna, e Milano non permettano di dare all'insurrezione un tomo concertato, l'azione di ogni tumulto insurrezionale è di rovesciare il nemico dov'è. Vinto il nemico in casa propria l'insurrezione deve volgersi ad aiutare gli altri e trionfare, sia verso il Bolognese, sia verso l'Umbria, sia verso Roma, sia verso i Ducati; l'insurrezione non ha confini da rispettare, non ha termini che la fermino.

L'insurrezione deve non solamente liberar dal nemico il proprio terreno, ma deve ad ogni costo distruggerlo, o sperderlo questo nemico, affinchè non vada a riaccendersi altrove; quindi si dovrà costantemente perseguitare i distaccamenti nemici, annientarli o farli prigionieri, e impedir loro che non si uniscano al centro.

Delle 3 Zone nelle quali si parte l'occupazione nemica, la nostra è per esso la più debole; non ha nè base, nè punti di appoggio fuorchè Livorno — alle altre Zone pensano i nostri fratelli — Pensiamo alla nostra.

Primo scopo di ogni mossa deve esser quello d'impedire il concentramento sulla Zona del Pò.

Una Banda potente dovrebbe porsi a cavalcioni sui gioghi tra la Magra e l'Arno. Sarà guidata da altra parte la stessa operazione. Date dunque una parola d'ordine agli sementi giovani armati, e dal Pistoiese e Pesciatino potrebbe concorrervi, prima che vi giungesse il nemico.

Firenze 9 Febbraio 1853.

Il Commissariato

Fratello 9 2 23.

Nel momento che ricevete questa nostra è probabilissimo che Milano insorga. È certo che Roma e Bologna faranno lo stesso, perciò state pronti ad ogni più piccolo cenno, che vi verrà trasmesso.

Cessare di attività in questo momento è disertare in faccia al nemico.

Dai qui acclusi regolamenti prenderete norma per agire.

FRANCESCO VESPINI

(Alta Polizia 767 Roma)

CXL.

N. 5721

Illustrissimo Reverendissimo Signore

Non poteva non arrecarmi forte dispiacere ciò che da V. S. Illustrissima e Rever. veniva riferito pel Rapporto N. 18739 D. 1.^a Polizia in data 13 del corrente. Imperocchè il conoscere che, dopo i molti delitti già commessi in cote-

sta Città, siavi puranco nelle sue vicinanze avvenuto l'assassinio della Diligenza di Parma e Piacenza per fatto di una banda di circa 20 malfattori armati, che rubarono quel legno e viaggiatori di quasi duemila Scudi, non può essere pel Governo, che grave cagione di dolore. E sebbene l'apprendere pel sud. Rapporto, che sono già stati arrestati nove individui riconosciuti complici di tale attentato, e fra' quali alcuni involuti pure in altri delitti, può essere motivo pel Governo di piacere e di contento; pur tuttavia io non sarò intieramente soddisfatto, che quando saprò, mi confido possa presto avvenire, che i responsabili tutti di sì grave delitto sien caduti in potere della giustizia. Di maniera che, puniti severamente tali misfatti, sia il conveniente castigo un freno ne' malvagi per non commetterne de' nuovi. Siccome poi lo scopo, al quale sono mosse principalmente le premure del Governo, è quello d'impedire che simili delitti abbiano a rinnovarsi, il che non potrebbe ottenersi, se non s'avvisasse agli opportunj rimedj, così io non posso bastantemente impegnare la V. S. I. Reverendissima ad eccitare l'attività e sollecitudine della forza politica, a far perlustrare le strade più pericolose, e a far di modo puranco, ove le riuscisse, di *fare ascrivere nell'armata Austriaca gli oziosi*, i quali pur troppo, com'Ella saviamente riflette, si danno facilmente al delitto.

Risposto in tal guisa al menzionato Rapporto di V. S. Illustrissima Reverendissima, a me altro non rimane che confermarmi con la più distinta stima.

Di V. S. Ill.ma Rev.

Roma 19 Ottobre 1849.

Il Vice Camarlengo di S. R. C.
Ministro dell'Interno e Polizia
D. SAVELLI

Mons. Commiss. Straordinario in
Bologna

CXLI.

MINUTA AUTOGRAFA DI MONSIGNOR BEDINI

*Monsignor Savelli Vice Camarlengo di S. R. C. Ministro
dell'Interno e di Polizia, 23 Ottobre*

Mi è pur d'uopo rispettosamente ripetere al venerato Dispaccio N. 5721 relativo alle grassazioni che di frequente qui accadono, tanto più che il ricevimento del medesimo fu contemporaneo al tristo annunzio di altra violenta aggressione patita dal Parroco di . . .

Io non manco di prodigare premj ed eccitamenti a quanti possono concorrere sia alla repressione, sia alla punizione di siffatti delitti: ma se lo scopo non si ottiene, almeno per ora, sono ad accagionarsene le seguenti ragioni.

1. La forza politica è straordinariamente diminuita; altra, sebbene promossa, non viene ordinata, e la poca che si è conservata incerta ancora nel suo

destino, mortificata per la retrocessione di gradi, per la sua riduzione a picciol numero, e per lo stesso scioglimento, si è decisamente scoraggiata.

2. I Tribunali obbligati a giudicare secondo le vigenti procedure, attesa la intimidazione che ancora esiste per la impunità ed audacia dei rei, ed *attesa anche la poca abilità de' processanti*, non riescono mai ad ottenere quella pienezza di prova che si esige per la Sentenza.

3. L'incameramento di considerevole somma che, incassata dall'ufficio politico non è più a disposizione del medesimo, fa sì, che manchi ad esso un elemento unico ed efficace per molte remunerazioni, alle quali poco può sopperire un fondo assegnato a tempi ordinati e tranquilli, e perciò ben diversi dagli attuali, che reclamano altamente straordinarietà di misure tanto nel *punire* che nel *premiare*.

Io non so dispensarmi dal chiamare tutta l'attenzione dell' E. V. Rev. su queste condizioni, dalle quali esclusivamente dipende il rimedio da tutti invocato, rimedio che come vedrà bene l'alta perspicacia dell' E. V. non è che nelle mani de' Superiori Ministeri di costà. Quindi mi fo io stesso ad interessare il talento ed indefesso zelo dell' E. V. perchè mi sia apprestato con quella prestezza e latitudine, che si potrà maggiore.

Quanto al *progetto di far ascrivere gli oziosi all' Armata Austriaca*, io già LO CONCEPII FIN DA PRINCIPIO, e sono oramai tre mesi, che ne feci la proposizione a voce ed in scritto al Sig. Generale Gorzhowseki allora Governatore Civile e Militare. Egli ne chiese l'anticipazione al Maresciallo Radetzski, questi la chiese al Ministro in Vienna, e la *risoluzione fu negativa*.

Con sensi ec. ec. ec.

N. 1236 P. R. 3 Ottobre 1849.

CXLII.

Eminenza Reverendissima

Un esclamio generale odesi in quest'alma città per le continue grassazioni che impunemente si commettono, sì di notte che di bel giorno, da alcuni malviventi del basso cetto datisi in preda al vizio. Con questi misfatti togliesi quella tranquillità ai cittadini stessi, che per la Dio mercè regnava in questa Provincia, non essendo ora sicuri di percorrere le strade pei propri interessi per la niuna sicurezza anche in campagna, siccome evidentemente provasi dalle molte aggressioni, dai furti nelle case, e dagli omicidi ancora.

L' Em. V. R. perdonerà se mi prendo l'assunto inviarle questa rispettosa mia (però riservata) affine per lo zelo, ed attaccamento sempre addimosttrato per questa Provincia, e per quelle rare virtù e doti, che si splendidamente l'adornano, possa prendere quelle energiche misure atte a reprimere questi malevoli, ridonando quella quiete alla città, che tanto desideravasi, e scemare così quei lamenti che oggi giorno si sentono.

Questa Polizia per quanto attiva sia, e per quanto vigile, non può accuratamente tener dietro a tanta ciurmaglia demoralizzata, che pur troppo ab-

bonda, e quindi impedire sì enormi delitti che si commettono, perchè assolutamente manca di braccio.

Io non azzarderò mai accusare gl' impiegati di Polizia d' incuranza, che anzi stimo e rispetto, poichè veggo che anche esercitando ogni cura e premura non possono tener dietro a tutto, e questo è il motivo che pur troppo accadono disordini, facendosi costoro superiori a se stessi, ed arbitri a commettere quella qualunque scelleratezza, oltre tanti disordini privati che non si conoscono, e che rimangono sepolti, appunto perchè il braccio della Polizia non è esteso, siccome il dovrebbe.

Una buona Polizia fa il buon Governo, e senza che io mi estenda a provarlo con ragioni ed argomentazioni, chiunque si convincerà di questa verità evidente: quindi conviene che questo ramo sia ben basato ed esteso a modo da poter prevedere e provvedere all' istante, e venendo a cognizione di quel qualunque fatto, impedirlo, o reprimere i delinquenti.

L' impianto attuale di Polizia manca di ordine e di braccio. Di fatti se ciò analizziamo troveremo un' ufficio generale che presiede nel pubblico Palazzo Apostolico, così detto di Alta Polizia, che tutto raccoglie, colla diramazione di altri due Uffici in due quartieri, o Cantoni designati l' uno di S. Giovanni in Monte, e l' altro di S. Maria Maggiore, ben distanti l' uno dall' altro, cosicchè questi due Commissariati hanno la sorveglianza della metà della popolazione per cadauno, composta di N. 76 mila abitanti circa, oltre i forestieri. L' ufficio di alta Polizia raccoglie inoltre la diramazione delle diverse Comuni di campagna sotto questa Provincia, mediante corrispondenza particolare co' rispettivi Governatori di esse.

È indubitato che i due Commissariati ne' due cantoni di S. Gio. in Monte e di S. Maria Maggiore hanno la sorveglianza della metà della popolazione per cadauno di circa N. 38 mila abitanti di diverse classi, condizioni e qualità; e la classe infima è superiore di numero, richiedendo questa una sorveglianza oltre il credere, per la demoralizzazione ed indigenza che vi regna.

Questi due Commissariati sono poi di una distanza straordinaria l' uno dall' altro, e sonovi inoltre certe località che avvenendo un qualche fatto, la Polizia non può assolutamente concorrervi per impedire, e le tante volte non può nè anche essere prevenuta.

Per esempio: avviene un fatto nella strada di S. Vitale, S. Donato o Saragozza. In primo luogo rimane a conoscersi a qual Commissariato spetti quella località ove è accaduto il fatto. Per prevenire vi vuole un' ora di cammino, oltre tante incrociature che possono nascere, e con questi ritardi spesso avviene che la Polizia arriva in quella Località ove è accaduto il fatto, quando già le cose sono sopite in modo, che appena appena se ne conoscono le tracce, e quindi conviene stare al detto di quelli che per una casualità sono stati presenti al fatto; e se questi volentieri non si prestano, nulla si può raccapezzare di positivo, e le cose rimangono come se il fatto non fosse avvenuto.

Al contrario se la Polizia fosse più estesa non avverrebbero simili inconvenienti, e così potrebbe agire con più celerità, e provvedere nelle urgenze.

Bologna è distribuita in diverse Parrocchie, le quali l' una per l' altra contengono tre in quattro mila abitanti. Queste Parrocchie sono complessivamente N. 23 senza quelle di Campagna. Se ogni cinque Parrocchie vi fosse un Com-

missariato di Polizia, le cose camminerebbero con più ordine. Ogni ufficio dovrebbe avere un Commissario od aggiunto, due impiegati, e due assistenti, oltre due Birri di guardia, e Carabinieri 2. Ogni Commissario dovesse tenere esatto registro di tutti quanti gli abitanti di quelle Parrocchie classificandone la qualità, e rispettiva condizione di ciascun individuo. Ogni commissario dovesse avere relazione col Parroco per conoscere l'andamento de' Parrocchiani qualunque sia, per condotta morale, e così tutte quante le più lievi circostanze, oltre che si avrebbe presente la vera classe degli indigenti, poveri, bisognosi, come del pari si avrebbe presente la classe di quelli, che di sorta non hanno volontà di lavorare, vivendo in un continuo ozio, e nel vizio.

Colla diramazione di questi uffizi di Polizia, presto si verrebbe allo scoprimento di tutto, e tutto conoscerebbersi all'istante, e così eviterebbonsi tanti disordini. E vedendosi tanta sorveglianza in ciascuna delle Parrocchie, ognuno si guarderebbe dal commettere delitti, certo essendo non andrebbe immune dalla dovuta pena. Se questo piano fosse stato adottato prima del 1831 difficilmente sarebbe accaduto ciò, che al presente è di gravissimo peso.

Adottandosi questo piano il Governo sarebbe a portata di conoscere l'andamento d'ogni cosa, ed ogni Commesso di Polizia sarebbe a portata di dar ragione sulla condotta, morale, e condizione d'ogni individuo.

Alcuni impiegati quiescenti con soldo, potrebbero chiamare in attività per l'esercizio de' loro incumbenti, impiegandosi inoltre altre persone pel buon ordine; il che si renderebbe utile alla società, ed al buon Governo.

La spesa di questo nuovo piano, che non deve essere di entità, purchè vengano bene distribuiti gl'impiegati, ed attribuzioni, potrebbe nel caso ricavarci con tenue aumento della tassa de' passaporti, e sulle licenze da caccia, ponendo inoltre una tassa di Bajocchi 10 sulle denunce qualunque de' forestieri, il che non apporterebbe alcun pregiudizio, oltre il bene che se ne risentirebbe.

Segue il Regolamento per gl'impiegati

LUIGI GESSI

7 Gennajo 1845.
Agli Atti dell'Alta Pol.
per norma
Marini

CXLIII.

N. 1567.

li 3 Gennajo 1850.

Oggetto

Commissione per un regolamento di pattuglie comunali proposte dal Governatore Civile e Militare per la ritardata organizzazione delle forze militari.

Eminenza Reverendissima.

Ebbi già l'onore di sottoporre all'EE. LL. RR. con mio ossequioso foglio N. 1077 in data 2 dello scorso Novembre una nota del sig. Governator Civile e Militare, il quale deplorando le condizioni di queste Provincie sul rapporto della sicurezza pubblica e privata, proponeva che s'istituisse una Commissione composta di Militari e di Cittadini incaricandola di formare con tutta sollecitudine i regolamenti per una Guardia foreste.

Le EE. LL. RR. ebbero la bontà di approvare con venerato dispaccio N. 12203 in data 6 Novembre la risposta da me diretta anche su tale proposito al sig. Governator Civile e Militare, dichiarandogli che la imminente organizzazione della forza regolare dispensava dal rivolgere il pensiero ad una milizia cittadina.

Ora lo stesso sig. Governatore Civile e Militare mi trasmette una nuova nota colla quale rimarca che scorsero oltre due mesi in questa aspettazione e nulla fu fatto, ed aggiunge di non poter lasciare nell'attuale stagione sprovviste le campagne di un istituto, del quale a buon diritto si deggiono ripromettere i più efficaci effetti, come è quello della pattuglia Comunale da attivarsi entro la prima metà del corrente mese. A tal uopo ha insistito perchè sia tosto formata la commissione, la quale si occupi del regolamento da sottoporsi alla comune osservazione, avendo egli nominato per parte sua il sig. Maggiore B. Blumneron ed il sig. Uditore Picker, mentre io per parte mia ho delegato i Signori Cav. Curzi Direttore di Polizia, ed Avv. Speroni Presidente di questo Tribunale di Prima Istanza.

Io porto questa cosa a cognizione delle EE. LL. RR. perchè vedano se coll'accelerare l'organizzazione della Forza Veliti e delle Guardie di sicurezza si potesse pervenire di condurne a fine un divisamento pel quale conosco tutte le difficoltà che si opporrebbero a farne una applicazione, di cui procedesse il ripromesso vantaggio. In fatto io non suppongo che si voglia di molto estendere la istituzione delle mentovate pattuglie, perchè le ragioni politiche che provocarono il generale disarmo, vi metterebbero un ostacolo insormontabile. Che se poi essa istituzione sia molto ristretta allora non so come potesse bastare alla tutela della quiete e sicurezza pubblica e privata. Non saprei inoltre come pochi cittadini si volessero esporre agli attentati e forse alle vendette di coloro i quali abborrono naturalmente ogni strumento di repressione, tanto

più che quei pochi dovrebbero da varie parti e distanze convenire disarmati nell'assegnato quartiere, in cui fossero impediti le armi, e ritornare disarmati alle loro case, il che li abbandonerebbe a troppo manifesto e frequente pericolo. Ma intorno a ciò avrò l'occasione d'intrattenere di nuovo l'EE. LL. RR. allorchè sia formato il proposto regolamento, che mi sono riservato di esaminare, sperando che intanto le salutari provvidenze delle EE. LL. RR. sulla accelerata organizzazione delle forze regolari renderanno superflua quella difficile esperienza.

Non ometto poi di soggiungere che ovunque ho conosciuto essere bisogno di forza per misure di Polizia e di sicurezza pubblica e privata, ho abilitato i Delegati a requisire di concerto col Comando Veliti il necessario numero dei sussidiarj, eleggendoli in via affatto precaria tra le persone private per fedeltà ed esperienza.

Ieri ebbi l'onore di accompagnare col mio foglio N. 10979 il Prospetto dei Veliti e delle Guardie occorrenti per le quattro Legazioni, e attendendo con reverente fiducia le savie disposizioni delle EE. LL. RR. m'inchino con ossequio profondo al bacio delle Sacre Porpore.

G. BREDINI.

Alla Com. Gov. di Stato
Roma.

CXLIV.

N. 904. di R.

(Memoria riservatissima)

GENDARMERIA PONTIFICIA. COMANDO DELLA LEGIONE DI BOLOGNA

Eccellenza Reverendissima

È giunta a positiva cognizione del sottoscritto che dalla Polizia di Urbino venne il giorno 13 andante intercettata una lettera proveniente da Valenza presso Alessandria di Piemonte, e diretta da un nostro emigrato ad un suo fratello impiegato nel Tribunale di detta Città.

Nella notte del 14 e 15 andante il Comandante di quella Compagnia in concorso del Direttore di Polizia Cavaletti eseguirono una perquisizione domiciliare e furono fortunati di ritrovare, oltre tutta la loro corrispondenza, quello che più importava, cioè la chiave o cifra per leggere ed interpellare quel foglio intercettato, che era scritto in numeri, e che è stato così approssimativamente:

« Valenza 3 Febbraio 1853. In breve, anzi tra poche ore scoppierà un movimento insurrezionale in Francia, Lombardia, Romagna e Stato Pontificio, « per cui presto avrò il piacere di riabbracciarti, ma per poco, giacchè dovrò subito portarmi in Roma, ove sarò incaricato d'alcuni lavori ». La persona che scrive è un Ingegnere impiegato in quelle Strade Ferrate.

Questo è quanto m'incombeva di riservatamente rapportare all'E. V. R.

per quelle misure che crederà prendere , e con sensi di distintissima stima e venerazione passo all'onore di essere di

V. E. R.

Bologna li 17 febbraio 1853.

Umil. Obbed. Serv. Dev.
Col. FREDDI

A Sua Eccell. Monsignor Grassellini
Commis. Straor. delle 4 Legazioni
Bologna

CXLV.

N. 159 Gov. Ris.

(Riservatissima)

Eccellenza Reverendissima.

Dopo il movimento dimostrato dalla Demagogia Italiana ed Ungherese mancava ancora una manifestazione da parte del partito democratico in Germania.

Sono ora nel caso di partecipare all'E. V. R. da autorevolissima fonte che quest'ultimo ha fissato una generale sommossa pel primo di Marzo prossimo venturo.

Essendo quasi certo che un tal movimento sarebbe secondato anche in questi paesi, prego l'E. V. R. d'inculcare alla Polizia di raddoppiare in questo momento di vigilanza, non lasciando inosservato nessun indugio che potrebbe servire a mettere sulle tracce di queste trame.

Mi onoro di protestare anche ora all'E. V. R. la distinta mia stima.

L. NOBILI T. M.

A Sua Ecc. Rev. Monsignor Comm.
Pontificio Straord. per le 4 Legaz.
G. Grassellini in

Bologna

Detto

Si diramino le opportune disposizioni e si risponda.

Il Commissario

CXLVI.

N. 480 P. Ris.

Li 26 febbrajo 1853.

Eccellenza

Resto inteso della importante comunicazione che l'E. V. mi ha favorito col pregiato Dispaccio in data 24 corrente N. 159 Ris., e Le ne porgo i dovuti ringraziamenti. In ordine al quale oggetto io ho già diramate le convenienti e

riservate disposizioni nelle quattro Provincie, perchè sia usata la necessaria vigilanza, e siano all' uopo adottate quelle misure di precauzione che la prudenza esige, soprattutto nell'attualità dei tempi.

Con che mi pregio confermare all' E. V. i sensi della mia altissima stima.

Il Commissario Straord.
G. G.

A Sua Ecc. L' I. R. Governatore
Civile e Militare
Bologna

CXLVII.

1764 Prot. Ris.

DALL' I. R. GOVERNO MILITARE E CIVILE

Per Certi disordini avvenuti in Forlì

Eccellenza Reverendissima

Da un rapporto confidenziale .. ma però degno di tutta la fede, che in data del 26 andante ricevo da Cesena sui disordini politici che avvengono in quelle Città, Rimini e Faenza, vengo informato « che nell' ultima grassazione della
« Diligenza i Ladri lasciarono sul luogo del commesso delitto un loro man-
« tello, che forse apparteneva a qualcuno di civil condizione di questa Città:
« la polizia e più facilmente qualche giovane impiegato nel criminale sostitui-
« a quello un cencio non riconoscibile; quindi perdute le tracce di qualche
« principale delinquente; quindi il delitto impunito: ognun sa che forse lo
« stesso che ha operato lo scambio è in continua colpevole relazione coi falsifica-
« tori di monete e di carta, co' ricettatori di simil canaglie e di oggetti fur-
« tivi; il sol governo l' ignora, perchè pessimamente servito. Qui a Rimini, e
« Faenza, girano baldanzosi gli Omicidiarii che senza misura anelano l'istante
« di commettere nuovi misfatti. »

Della massima importanza sarebbero questi fatti, e perciò portandoli a cognizione dell' E. V. R. sono certo e sicuro che darà le necessarie disposizioni, perchè siano attivate le più scrupolose indagini all' intendimento di verificarne, od escluderne la loro sussistenza, e nel caso affermativo per le opportune provvidenze.

Dell' E. V. R.

Bologna il 26 Giugno 1850

Firmato THURN

A S. E. R. Mons.
Com. Straord. Ponì.

Bologna

CXLVIII.

N. 1764.

Eccellenza

La nota di V. E. 26 ora scorso Gennajo N. 245 mi pone nel dovere d'intrattenerla intorno a quanto si è da me disposto per rimuovere gl' inconvenienti e venire in chiaro delle cose dalla Nota predetta accennate. Mi duole non poterlo fare ora compiutamente, perciocchè quanto a Cesena e Rimini, mi mancano tuttavia alcuni dati per darne all' E. V. una precisa dimostrazione. Spero di essere a portata di farlo in breve. Intanto di Faenza.

Non godere ancora questa Città del beneficio della Guarnigione Austriaca, quando a tranquillare gli animi di quei Cittadini turbati dall' audace presenza di molti fra coloro che la pubblica voce designava per facinorosi, se n' ebbero ad arrestare in pochi giorni meglio che quaranta. La qual misura produceva l' altro buon effetto, che i rimasti perturbatori temendo di soggiacere essi pure all' arresto, riparando nella vicina Toscana, lasciavano di questa guisa in piena sicurezza i buoni, e pienamente tranquilla la Città. Dopo questi arresti concorreva a rassodare la quiete l' invio d' un Giudice processante per inquirere contra gli autori de' gravi delitti, ne' quali raunate le trascorse perturbazioni politiche era rimasta immersa quella sventurata Città, vi concorreva la spiegata operosità della Polizia, la fermezza del Governatore di guisa che, seppure, rimasero taluni su de' quali cadesse qualche sospetto generico, fu ritenuto non doversi trarre sgomento dalla loro presenza, ed essere poi secondo giustizia che lo sviluppo delle processure ne somministrasse gl' indizii alla loro cattura. Anche recentissime informazioni mi confermano essere quella Città pienamente tranquilla, ed io ne provo compiacenza, e la proverei completa, se non avessi ad osservare, che la mancanza di coraggio civile e nei testimonj, e negli offesi, o danneggiati concorre a precludere la via alla Giustizia, la quale non potendo per mancanza di prove punire i delinquenti e recare alla società efficaci esempj, lascia taluni fra i meno veggenti in sospetto che tanto disordine sia accagionato da mancanza di zelo, e di operosità ai Magistrati. Dal che poi sorgono i lagni, ed i reclami, quando all' E. V. quando a me, e la impotenza di potere apprestare rimedj, che non siano in opposizione a quelle legalità che un Governo, non può a meno di osservare. E parlando sempre di Faenza trovo opportuno di far rimarcare all' E. V. che una delle cause che più d' ogni altra concorre, e fa sì, che le Processure restino incomplete o senza prove, si è il seguito incendio dell' archivio Criminale e Politico, che ha prodotto la impossibilità di attingere tante notizie, e riassumere tanti atti, la mancanza de' quali lascia impuniti molti delitti.

Dal fin qui esposto scorgerà l' E. V. che non si è trascurato ogni maniera per allontanare, sospendere ed arrestare i facinorosi, e delinquenti di detta Città. Mi giova pur anche renderle conto, che quella Polizia non trascura ogni indagine per venire in potere dei delinquenti, in prova di che Le dico, che venuta essa a sapere che quattro fra coloro, che si erano rifugiati in Toscana sono rientrati, e si tengono occulti in Città, così essa a tutta possa ne sta sulle

tracce, e di già riescita ad arrestarne uno in persona di Luigi Monti detto Tindino.

E riservandomi di completare questa mia relazione quando io abbia raccolte da Cesena, e da Rimini le opportune notizie, pongo ora fine assicurandola di tutto il mio impegno, perchè i Magistrati da me dipendenti si adoprinno con tutto lo zelo alla repressione dei delitti e pel mantenimento dell'ordine, e in quest'intelligenze è gratissimo ripetere a V. E. i sensi della mia distintissima stima.

Bologna 5 febbrajo 1850.

Il Commissario
G. BRONI

A. S. Eccell. il Sig. Governatore
Civile e Militare
Bologna

CXLIX.

N. 1813. Ris.

Eccellenza

Col mio foglio 5 corrente N. 1764 Riservato esaurii in parte la informazione, alla quale mi chiamava il rispettato Dispaccio di V. E. 26 ora decorso Gennajo N. 245, ed esposi, che quando si fossero da me raccolte le notizie di Cesena e di Rimini avrei completata la relazione. Quindi è che mi è dato oggi di esporre all'E. V. le cose, che alla Città di Rimini si riferiscono, mentre per Cesena non essendosi compiutamente avuti i riscontri, posso soltanto riferirle, che il Delegato si è reso premuroso di richiamare dal Governatore di Bertinoro il mantello lasciato dai grassatori ad oggetto di farlo riconoscere dal conduttore della Diligenza, quando avvenga il passaggio del medesimo per Forlì, e di questa guisa venire a conoscere, se e dà chi sia stato fraudolentemente cambiato.

Sulle cose di Rimini pertanto valga la distinta che qui inserta invio a V. E. come sianvi 32 individui ritenuti per facinorosi, e prevenuti di sospetto di omicidio, di ferimenti, o proclivi a gravi delitti. Di questi se ne hanno 10 nelle prigioni, 11 contumaci, 1 condannato, e 10 non peranco colpiti di arresto. Al momento della restaurazione io dava le più energiche disposizioni per l'arresto di simil gente, e teneva modo che il Superiore Governo avesse in quella Provincia mandato in Commissione un Giudice Processante. Ciò fu fatto; ma pur troppo colà, come altrove l'esito non corrisponde alle premure adoperate, perchè, sia effetto di timore, sia una immorale ritrosia, la verità non viene deposta, e le processure risultano negative, e del tutto dannose alle mire fiscali; di maniera che in mancanza di prove, com'è mestieri gravare di sorveglianze i sospetti, sarebbe poi d'uopo di dimettere i carcerati. Del qual gravissimo danno mi giova render certa l'E. V. esserne penetratissimo il Superior Governo, il quale nel bisogno di trovare un espediente, che rassicuri la pubblica quiete e ridoni la tranquillità ai buoni, è di già intento a calcolare su quello della deportazione.

E riservandomi di tornare altra volta su questo argomento quando io sia a portata d'intrattenerla anche sui delitti, e sui delinquenti di Cesena e sul risultato delle indagini che si saranno praticate per verificare il supposto cambio del mantello, le confermo i sensi della mia ossequiosa stima e distinta considerazione.

Bologna 16 febbrajo 1850.

Il Commissario
G. BEDINI

A Sua Eccel. Il Sig. Governatore
Civile e Militare
Bologna

CL.

N. 33

(*Riservato*)

2 Luglio 1849.

Col mio ossequioso dispaccio 27 Giugno scorso N. 16 trasmisi a V. E. R. la circolare che diramavo alli Sigg. Delegati di Ferrara, Ravenna e Forlì, onde animarli a procedere all'arresto de' più colpevoli faziosi reduci d'Ancona, o impuniti e girovaghi nelle Provincie. Vegga di grazia dalle unite copie le risposte che mi sono giunte, dalle quali, se per una parte si ha la consolante notizia della buona disposizione di corrispondere alle viste del Governo, per l'altra ne rammarica la condizione opposta di un pernicioso ritardo, sino ad essere le Provincie fornite di sufficienti forze che, svegliando l'energia ne' Magistrati, assicurino del buon esito delle loro providenze.

La quale richiesta quanto per me si ravvisi giusta non saprei dirlo all'E. V. R. ma mi affligge il pensiero che di forze Pontificie sulle quali poter contare non se ne ha assolutamente, e le truppe Austriache appena guarniscono i posti della Città di Ferrara e Ravenna, e affatto mancano a Forlì. Oltredichè il male non è solamente da ripararsi ne' Capi Luoghi di Provincia, quanto e molto più nelle Città secondarie e nelle grosse Borgate, ove appena un Brigadiere e pochi soldati Carabinieri non possono far fronte ai malvagi d'ogni maniera e d'ogni classe.

Di più non è a dissimulare che il Corpo de' Carabinieri è composto pur troppo di molti compromessi, ed è così demoralizzato che non ispira fiducia neppure alle Autorità o richiamate a servire il legittimo Governo, o istituite con vista di averne una fedele cooperazione.

In questo stato di cose è doloroso il dovere soffrire le impunità de' malvagi per difetto di mezzi a colpirli, nè vale l'eccitare i Magistrati, che, resa inefficace la loro azione, o si ricusano ad agire energicamente, o sono pronti a dimettersi, dove nelle presenti condizioni, si esigesse da loro quello, che chiamano un personale sacrificio.

Convinto adunque della necessità di provvedere di qualche guisa al bisogno, ho creduto di indirizzarmi a S. E. il Sig. Feld Maresciallo Conté Radetzky col foglio che annetto in copia, mediante il quale prego a disporre che in ciascuna Provincia sia stanziata una sufficiente guarnigione sino a che abbia

potuto il Governo fornirla con proprie truppe dietro ben ponderata riorganizzazione.

Si persuada V. E. R. che all'infuori di questo temperamento *è vano ogni studio per la ristaurazione del Governo sopra basi d'ordine e di sani principj*, e se crede che l'oggetto possa meritare appoggio anche nelle vie diplomatiche, io La supplicherei a trattarle con quella sollecitudine che l'interesse dello Stato, il decoro del Governo, la speranza degli onesti grandemente reclamano.

Certo poi per le vie diplomatiche sarà da richiedersi alcun trattato per aver modo di deportare *que' perversi che rotti a tutti i vizi ed ai più crudeli delitti contro gli ordini dello Stato, sono la peste della Società e formano un permanente elemento di turbazione e di disordine in qualsiasi, ancorchè passeggera condizione che emergesse a favorire le colpevoli speranze de' nemici del Governo*. Intorno al quale argomento vado intanto ad impegnare i Delegati perchè si occupino della formazione di un registro per gli oziosi e vagabondi in genere, onde colpire i più pericolosi soggetti, e assicurarsene per quanto fosse concluso sul luogo a cui deportarli.

Prego V. E. R. a volgere seria attenzione a questo importante oggetto, forse primo di tutti, in base ad una perdurante restaurazione.

E sono di ciò tanto convinto che azzardo perfino di giudicare sulla convenienza del luogo da prescegliersi, che sarebbe *l' America Settentrionale, dacchè nella Meridionale fu già fatta una contraria esperienza, e per Algeri almeno tornò fallace il tentativo*. Ora anzi mi sono rivolto a Persona pratica degli Stati uniti, che dimora in Vienna, e sull'argomento l'ho pregato di suggerirmi le più utili notizie, e l'ho perfino esortato a venir qui, onde informare *viemmaggiormente il Governo delle pratiche all'uopo necessarie*. Non ispaventi in ogni caso la spesa, giacchè i migliori cittadini sarebbero contenti di soffrire l'aggravio corrispondente a tanto sacrificio, e poi trattasi di gente che anche in oggi è di infinito onere al Governo ed ai contribuenti.

Ho l'onore di inchinarmi con profondo ossequio al bacio della Sacra porpora.

Firmato GAETANO BEDINI

A. S. E. R. il Sig. Card. Antonelli
Pro Segretario di Stato

Gaeta

CLJ.

3576. P. 9.

II. COMMISSARIO PONTIFICIO STRAORDINARIO PER LE LEGAZIONI.

N. 79. — 80. Sez.

Eccellenza

Mi affretto a mandare all'Eccellenza Vostra nel loro originale i due rapporti a me trasmessi dai Delegati di Ravenna e di Forlì. Io non ho bisogno

di aggiungere parole per far conoscere la costernazione ed il pericolo delle famiglie o dei paesi, e la grave apprensione in cui entrerebbe lo stesso Governo, se non potesse contare sopra forze atte al presidio dell'ordine, della tranquillità, della sicurezza nelle proprietà e nelle vite dei cittadini.

Ma nelle forze di queste II. e RR. Truppe si deve bene a ragione nutrire fiducia piena ed intera; ed io informata del caso e del bisogno la Eccellenza Vostra, sono certo di riscontrare i più pronti ed efficaci provvedimenti, dei quali sin d'ora La ringrazio in nome della Società tutelata e difesa.

A Sua Eccel. il Sig. Gen. Gorzkowski
Governatore Civile e Militare
Villa Spada

Io prego la E. V. a degnarsi di favorirmi col ritorno degli uniti rapporti un suo cortese cenno, col quale io possa aver modo di riconfortare gli animi contristati ed abbattuti, e di dare quelle ingiunzioni, le quali sieno in accordo colle savie ed energiche di Lei disposizioni.

In questa grata certezza ho l'onore di confermarle la mia alta considerazione.

Bologna 14 Luglio 1849.

Il Commissario Pont. Straordinario
G. BEDINI

N. 393. Oss.

Si riseriva a Monsignor Bedini Commissario Straordinario di Sua Santità coll'osservazione che venne già provveduto, in quanto lo permettono le circostanze, relativamente al richiesto sussidio militare.

Villa Spada li 17 Luglio 1849.

D'ordine superiore
DUMENIWN Maggiore

CLII.

N. 3376.

17 Luglio 1849.

È voce, non senza qualche fondamento, che le bande di Garibaldi si facciano strada per l'Urbinate a discendere sino alle Legazioni; il primo paese che potrebb'essere investito si crede il Riminiense sotto Forlì. Sa V. E. come quella Legazione manchi di sufficiente guarnigione, e come io sia di continuo sollecitato a procurarne, per cui ho avuto più e più volte a intrattenerla di questo argomento. Qual serio disordine s'incontrerebbe se la temuta invasione fatalmente non si potesse evitare, o reprimere? Tali sono le conseguenze da attendersi, che io non so annoverare non che descrivere, laonde mi è forza con tutto il fervore rinnovare le preghiere a V. E. per un efficace rimedio che prevenga non meno il male testè accennato, quant'anche valga a rinvigorire

le autorità, già pur esse in più operazioni mancanti di forza su cui fidare, per la conservazione dell'ordine e della pubblica tranquillità.

E convinto io dal bisogno di forza in quella Legazione, non che a Faenza, avrei volentieri messo a disposizione del Comando Militare la poca compagnia di soldati Svizzeri che ne fanno il turno di guardia, ciò che offro pure a V. E. se credesse profittarne per risparmio di un maggior numero di truppa Imperiale, delle quali ad ogni modo è grande necessità pel migliore effetto della provvidenza.

Prego V. E. di cortese adesivo riscontro, del quale in aspettativa, ho l'onore di confermarle la mia distintissima stima e pari considerazione.

G. BRDINI

A S. E. il Sig. Generale Gov.
Civ. e Militare de Gorzhowski
Villa Spada

CLIII.

N. 80 Pol. P. R.

FORLÌ DELEGAZIONE

*Sul rifiuto della Magistratura di Cesena d'intervenire alla Sacra
funzione dell'anniversario dell'Incoronazione.*

Eccellenza Reverendissima.

Io non poteva dare all'E. V. R. alcun ragguaglio sul preteso rifiuto della Magistratura di Cesena d'intervenire alla funzione celebrata per l'Anniversario della Incoronazione del Santo Padre, poichè da nessuna, e neppure dall'Autorità Governativa locale me ne fu fatto rapporto.

Dietro però il pregiato Dispaccio di V. E. Rev. 3 corrente N. 31 P. S. avendo sul particolare interpellato il Governatore di Cesena, questo mi ha diretto il riscontro circostanziato che in copia unisco, e che io Le rassegno ad esaurimento del precitato dispaccio.

E con sensi di ossequio e rispetto passo a protestarmi.

Di V. E. Rev.

Forlì 11 Luglio 1849.

Dev. Obb. Servitore
L. PAOLUCCI DE CALBOGI.

A Sua Eccellenza Rev.
Mons. Commis. Straordinario
Bologna

CLIV.

N. 16 P. S.

GOVERNO DISTRETTUALE DI CESENA

Eccellenza

Il Dispaccio della E. V. in data 5 corrente N. 80 P. R. dove mi chiama a darle contezza sul rifiuto di questa Municipale Magistratura ad intervenire alla funzione della Incoronazione di Nostro Signore, mi ha portato a proseguire le indagini che io faccio su tale proposito. Nè voglio da prima tacerle che io vivea così persuaso del suddetto intervento la mattina di tal Solennità ricorsa ai 21 del p. p. Giugno, e di avere il solito invito per parte della stessa Magistratura di unirmi al suo corpo, che sospesi l'Udienza che mi cadeva delle cause economiche, e che poi tenni dopo pranzo, quando cioè si era resa vana ogni mia ulteriore aspettazione.

Ricercai poscia il motivo del non intervento, e mi fu promesso di farmi leggere il carteggio semi ufficiale che ne aveva avuto luogo, e dal quale ne avrei rilevato la causa speciale. La promessa però era rimasta sempre inadempita fin qui, fino a quando cioè in seguito del prefato Dispaccio della E. V. rinnovai le mie premure, e ne ebbi le seguenti notizie.

Qualche giorno prima dell'Anniversario in discorso, la Magistratura credette di doversi informare del contegno che in tale occasione sarebbe stato tenuto da quella di Forlì, e seppe che avrebbe questa imitato Ravenna: or la Magistratura di Ravenna fece sapere a quella di Forlì, e quella di Forlì a questa di Cesena che « avendo Mons. Bedini rimessa la cosa ai Vescovi, e « non ponendo perciò molta importanza nel festeggiamento dell'anniversario, « il nostro Arcivescovo (di Ravenna) dopo vari consigli, al fine si è fermato in « quello di cantare il *Te Deum* privatamente senza l'intervento, nè della Magistratura, nè delle altre Autorità Civili e Militari. Questo temperamento è « parso adesso il migliore, e credo che chiunque sia in grado di conoscerlo. Questo temperamento ancora pare si vada ad adottare in Bologna, in « Faenza, e forse altrove. Tale era la voce di questa mattina che sembra fondataissima.

« Da tutto ciò vedete come questa Magistratura tenga di non essere invitata di sorta. »

Tal biglietto in data di Ravenna 19 Giugno 1849 è senza sottoscrizione di alcuno, per quanto risulta dalla Copia a me fatta ostensibile.

Il corrispondente poi di Forlì accompagnandolo a questo Gonfaloniere così si esprime. Qui vuolsi imitare l'esempio di Ravenna perchè riconosciuto prudente ed opportuno.

Dopo il suddetto riscontro la Magistratura di qui credo lo facesse pressochè conoscere a chi le portò l'invito di Mons. Vescovo la mattina del festeggiamento; infatti si astenne d'intervenire alla sacra funzione e per conseguenza d'invitarvi pur me.

Io non ho informato l'Autorità Superiore dell'accaduto perchè mancante

di positive notizie sebbene da me ricercate, e perchè si è cercato assolutamente d'involgerlo sempre nel segreto.

Ho l'onore d'inchinarmi all'E. V. e di essere con profondo ossequio.

Di V. E.

Cesena 9 Luglio 1849.

Dev. Um. Ob. Ser.

Firmato Avv. N. MONOSINI Gov.

A sua Ecc. il Sig. M. Delegato — Forlì

CLV.

Al Delegato di Forlì

Quantunque io non intenda addentrarmi maggiormente nell'esame del fatto consumato per parte della cessata Magistratura di Cesena, debbo per altro osservare che avrebbe essa meritato l'avvertenza del torto di avere seguitato anonimi Consigli, e non fatto capo al Delegato della Provincia, il quale in caso di qualunque dubbio avrebbe avuto ricorso alla mia autorità.

È poi strano l'asserire che il Commissario rinettesse ogni cosa ai Vescovi, i quali per atto di religione non avevano certamente bisogno di alcuna Delegazione.

Non ho altro a soggiugnere intorno al pregiato foglio N. 80 P. S. in data 11 del corrente mese e Le confermo la mia distinta stima

Li 13 Luglio 1849.

MU

CLVI.

N. 1657. Op.

Monsignor Reverendissimo

In riscontro al gradito foglio de' 25 Giugno N. 2069, assieme all'annessavi copia della lettera diretta al Generale di cavalleria de Gorzkowsky, trattando di arruolare nelle I. R. Truppe e così renderli innocui quei individui di suditanza pontificia, i quali per la loro condotta lasciano temere di turbare l'ordine e la tranquillità pubblica, deggio osservarle Monsignor Reverendissimo, che simile misura oltrepassa i miei poteri; essendo che S. M. il nostro graziosissimo Sovrano ha espressamente vietato di accettare nelle file dell'I. R. Armata individui di qualsiasi nazione estera, riservando alla propria Sovrana decisione di accordare simili permessi in via eccezionale.

Ciò stante io non posso far di meno che di sottoporre il gradito di Lei foglio all'eccelso Ministero in Vienna per la rispettiva alta decisione.

Colgo quest'occasione per esprimere a Lei Monsignor Reverendissimo i sensi della più alta stima e considerazione.

Monza li 2 Luglio 1849.

C. RADETZKI

A Monsig. Rever. G. Bedini

Com. Straord. Pont. per le Leg. a
Bologna

CLVII.

N. 1854 op. 136-54

Vedi N. 33

*Riscontro negativo del Governo di Vienna
per mettere sudditi Pontifici nelle Truppe Austriache.*

Monsignor Reverendissimo

In aggiunta al mio foglio ai 2 c. m. N. 1657-op. ho il pregio di parteciparle, che l'E. I. R. Ministero di Guerra in Vienna, alla determinazione del quale ebbi a sottoporre l'argomento contemplato sulla pregiatissima sua de' 25 Giugno p. p. N. 2069, ora con suo ossequioso Decreto de' 10 c. m. N. 5218-M Z G mi ha notificato: che in nessun modo possono essere accettate nelle file delle II. RR. Truppe gli individui cui accenna la predetta sua, e ciò a motivo di non esporre a guai l'assai esemplare spirito dell'armata di Sua Maestà, come per la necessità cui si trova costretto il Governo Imperiale di destinare in via forzata al servizio militare siffatta genia di gente, che pure non manca nelle proprie provincie dell'Impero.

Mi duole per ciò assai di non poter assecondare il desiderio da Lei espresso colla sovra citata sua, nel mentre colgo questa nuova opportunità di riprotestarle a Lei Monsignor Reverendissimo i sensi della più alta mia stima e considerazione.

Monza li 18 Luglio 1849.

RADETZKI

All' Ill.mo e Rev.mo Mons. Bedini Commis.
Straord. Pontificio per le Legazioni a
Bologna

CLVIII.

N. 136 Sez.

IL COMMISSARIO PONTIFICIO STRAORDINARIO PER LE LEGAZIONI

Eccellenza Reverendissima

È sparita la speranza che si era riposta in una dichiarazione del Ministero Austriaco circa il prospetto di incorporare ne' reggimenti Imperiali la turba pericolosa de' nostri sfaccendati vagabondi. Vegga in grazia V. E. R. a questo proposito ciò che mi soggiunge S. E. il sig. Feld Maresciallo Conte Radetzki, il cui dispaccio annesso in copia.

In generale pegli oziosi o pei sospetti di delitti è dato l'ordine d'arresto: e a quest'ora l'ultima circolare da me diramata deve essere conosciuta da V.

E. R. ma senza della deportazione, io non veggio riparo ai gravissimi mali che simil classe di gente farà sempre soprastare agli onesti e pacifici cittadini. E poichè V. E. R. nel venerato suo dispaccio delli... Giugno scorso si penetrava di questo bisogno, e mi abilitava agli arresti, perchè trovava meglio aver molti detenuti, anzichè uomini liberi e pericolosi, così mi atterrò al superiore Consiglio, intanto che si avviserà ad un radicale provvedimento che assicuri in appresso una perdurante tranquillità. A tal fine ho soggiunto ai Delegati nuovi eccitamenti col foglio che unisco in copia, e già nel ferrarese quella nuova polizia sotto la Direz. del Cav. Luigi Barattini spiega la maggiore energia con buonissimo successo. Non così sarebbe delle Legazioni di Ravenna e Forlì, alle quali più stimoli abbisognano, forse perchè ne scoraggia la mancanza di competente guarnigione, che io di continuo sollecito.

Ho l'onore

G. BEDINI.

A S. E. R. Il sig. Card. Antonelli
Pro-Segretario di Stato
Gaeta.

CLIX.

N. 1727. Op. 91-65-45.

LETTERA ALL' EMINENTISSIMO ANTONELLI PRO SEGRETARIO DI STATO
RAPPRESENTANDOGLI COME PER MANCANZA DI TRUPPA IN QUESTE PROVINCE NON SI
POSSA COMPRIMERE IL PARTITO FAZIOSO.

Monsignor Reverendissimo

In riscontro al pregiato di Lei foglio del 3. c. c. N. 33 riservato, mi duole assai di dover dichiarare a V. S. Illustrissima che nell'attuale momento mi è affatto impossibile di far presidiare le Legazioni Pontificie dall' II. RR. Truppe nel modo da Lei desiderato.

Era bensì sempre la mia intenzione di tenere stanziato in ciascheduna delle Legazioni un battaglione, ma nella circostanza che Venezia non è ancora sottomessa, vi dovranno essere impiegate su questo punto tutte le Truppe che ho disponibili; tanto più che le malattie ivi dominanti esigono un frequente cambio delle rispettive divisioni, circostanze per le quali mi veggio presentemente nell'impossibilità di richiamare da colà un sol uomo.

Tostochè Venezia sarà sottomessa, sarà mia cura particolare di mandare nelle Legazioni Pontificie sufficiente forza di truppa, affinchè le medesime possano essere presidiate, come è la mia intenzione ed a norma del desiderio da Monsignor Reverendissimo manifestatomi. Intanto ho reso edotto della presente il Generale di Cavalleria de Gorzkowsky, lasciando alla sperimentata di Lui circospezione ed alla istancabile sua premura pel mantenimento della tranquillità in codeste provincie di disporre per quanto sia possibile gli opportuni provvedimenti per corrispondere alla di Lei ricerca.

Colgo quest' occasione per rinnovare i sensi della distinta mia stima e considerazione.

Monza li 7 Luglio 1849.

RADETZKI

All' Ill. e Rev. Mons. G. Bedini
Com. Pont. Straord. per le Legazioni
Bologna

CLX.

N. 176 R. seg. Pol.

Eccellenza Reverendissima

Dal Titolo sullo spirito pubblico de' miei Bollettini politici scorderà l' Ecc. V. Rev. come qui pure la pervicacia de' tristi in materia politica sia sempre stata e sia tuttora costante ne' pessimi loro propositi, e come altresì si debbano ritenere pronti, ove il potessero e gli eventi ne porrebbero loro occasione, ad innovazioni contro il legittimo Governo; e più volte in addietro si è dato cenno dei risultati della sorveglianza esercitata sui sospetti e compromessi, e di quanto appariva quindi delle loro mene criminose, anche in speciali rapporti alle superiorità, a seconda delle evenienze.

Ciò nullameno mi fa senso sentire dall' ossequiato dispaccio di V. E. R. 18 corrente N. 368 P. R. che qui il male esista più che altrove, e che i nemici dell' ordine siano organizzati fra di loro a preferenza di altri luoghi, mentre dalle accurate osservazioni, che possibilmente non cesso di fare, trovo motivo a ritenere che la situazione politica non buona in cui trovasi anche questa Provincia possa esser la stessa, ma non differisca in peggio da quella delle altre Provincie del Commissariato. Infatti concorre a giustificare una tale credenza anche l' asserto di questo I. R. Generale (che riservatissimamente all' E. V. R. comunico) il quale nel proposito della procedura stataria relativa ai noti detenuti di Cittadella, mi ha confidato emergerne che in questa Città la propaganda rivoluzionaria aveva fatto minori progressi che altrove, mentre nelle altre Città delle Legazioni esistevano cose più serie, più complete.

Ad ogni modo però lo stato delle cose è tale in oggi specialmente, da meritare la massima attenzione, onde prevenire, ed all' uopo anche reprimere qualsiasi disordine. E nella convinzione appunto di tale necessità non ho mancato di emettere nuove e più pressanti disposizioni anche sui forestieri, tanto agl' Ispettori di questo Dicastero Politico, che a quelli delle Porte della Città, e ad altri funzionari, come l' E. V. R. potrà meglio scorgere dalle unite copie di moti d' ordine oltre alle istruzioni date di recente a tutti i Governatori della Provincia, ed al Comando de' Gendarmi, fin dalla evenienza de' recenti torbidi di Milano, ed oltre la vigilanza commessa con più di premura ai confidenti pur anche, affinchè tengano maggiormente di vista gli agitatori in ispecie, e i direttori demagoghi, ritenuti ragionevolmente per più pericolosi, i quali in caso, che Dio non voglia, di prossimo pericolo, stimo opportuno di porli in situazione di non poter nuocere, giacchè molto mancherebbe alle mene settarie ove si allontanassero le api maestre direttrici. Non si è ommesso altresì di prender conve-

nienti concerti coll' I. R. Sig. Generale Comandante questa Città e Fortezza, nè mancherò fra breve di rassegnare all' E. V. R. sommesse proposte relative ai mezzi di prevenzione o repressione che io ravviserei necessari nel caso d'imminente pericolo di qualche grave catastrofe politica, da cui fo voti perchè ne siamo preservati.

Intanto vado a dare opportune disposizioni in rapporto a quel Vergano, ed a quelle corrispondenze sotto il nome della Fiorentina, di cui fa cenno l' E. V. R. nel prelodato di Lei dispaccio. Potendo del resto assicurarla che i riferimenti sullo stato dello spirito pubblico sono stati e saranno sempre fatti con fedelissima esposizione, e che di esso all' evenienza non mancherò di farne soggetto di speciali e straordinari rapporti, come alla circostanza mi sono fatto un dovere di praticare. Assicuro infine l' E. V. R. di tutto il mio maggior zelo, e della più risoluta mia personale volontà di tutelare ad ogni costo l'ordine e la quiete pubblica, e l'interesse del Governo nostro amatissimo. Non posso però occultare che i mezzi di subalterna azione non corrispondono ai bisogni attuali, perchè in generale assai fiacchi e scarsi. La Gendarmeria su cui si può contare è poca di numero; la forza di linea benchè numerosa, non ispira in parte la menoma fiducia in quanto a politica, e ciò che è sommo male, vi hanno Ufficiali e subalterni graduati assolutamente e gravemente sospetti; siccome se ne è da me dato cenno anche al Sig. Colonnello De Gregoris. S'aggiunge poi minacciarsi inoltre l'allontanamento di qualche Ufficiale buonissimo fra i pochi buoni che pur vi sono: cosicchè ove avessero ad aggravarsi maggiormente le circostanze, reputerei essere forse miglior partito per la sicurezza di questa città l'allontanamento di qualche Compagnia di linea che qui stanziava, di quello che il mantenervela. Vero è che sono stati tolti due Capitani ed inviati a Roma, e che altri tre, se non erro, vengono traslocati nelle Compagnie di Lugo e di Medicina; ma con tal mezza misura non si è estirpato il male, e d'altronde poi si va ad accrescerlo nella truppa stanziata in Lugo, in cui si propagherà viemmaggiormente quel contagio antipolitico, dal quale pur troppo si vuole che sia essa pure infetta. Ma su tale proposito ho istituito pratiche di opportuna verifica.

Mi fo pertanto un dovere di esporre tutto ciò alla somma saviezza e rara prudenza dell' E. V. R. cui mi permetto nell'incontro di porgere fervidissime preghiere affinchè il Tenente Sbrighi, assieme alla sua Brigata, di recente costì richiamato, sia restituito alla Romagnola: e tanto più vive sono perciò le mie preghiere in quanto che sono pienamente convinto, che quanto più sono pericolosi in oggi quei paesi, altrettanto puossi far calcolo sullo zelo e fedeltà del bravo Ufficiale Sbrighi.

Nella fiducia della usata benigna di Lei corrispondenza, e così riscontrato il sullodato dispaccio, passo all'onore di raffermarmi con profonda ossequiosa stima.

Di V. Ec. R.

Ferrara 21 febbrajo 1853.

Umil. Dev. Ob. Servo
FILIPPO FOLICALDI Deleg.

CLXI.

Ped. 3574. P. G.

LAMENTANZE DELL' EMINENTISSIMO ANTONELLI SULLA MISURA D' ARRUOLARE
IN FORLÌ I REDUCI DA ROMA.*Illustrissimo e Reverendissimo Signore*

Col foglio di V. S. I. N. 3574 Sez. Mil. N. 869 ho ricevuto la copia della circolare relativa al deposito militare in Forlì, e gli esemplari del Registro personale, che vorrebbe istituirsi a questo effetto. Quanto all'annunciato registro nulla mi occorre osservare, e quando sia tenuto con accuratezza e precisione riuscirà di molto utile. Sembrami però che le espressioni della circolare siano sì late da far sì che quanti da Roma sono stati, o saranno sciolti dai corpi militari, o espulsi come sospetti, o pericolosi per la quiete pubblica, vengano riuniti nel deposito di Forlì; e da questo ne verrà l'inconveniente che ci troveremo sulle spalle una truppa ben numerosa di persone, sulla fedeltà delle quali non può contarsi: che avremo riarmati que' medesimi, che si volevano disarmare: che li avremo noi stessi legati in un corpo pronto a nuocerci; e che così procedendo, faremo da costoro occupare quel posto, che dovrebbe, nella scarsezza de' mezzi, tenere una truppa fida ed esperta, e anderemo soggetti alle censure de' buoni, i quali in questa operazione scorgeranno il seme di futuri mali. Il deposito di Forlì sta bene, come altra volta Le feci sentire, per pochi, pei quali concorrono circostanze particolari; ma bisogna dividere tutti gli altri ed allontanarli, occuparli se si può, e sorvegliarli rigorosamente. Se potesse ottenersi che fossero ricevuti all'Estero, sia in corpi militari, sia in altra guisa, sarebbe men male, nella certezza di disfarsene, sottostare alle spese di viaggio, ed a qualche altra sovvenzione per stimolo, o mezzo del trasferimento all'estero, o dell'arruolamento in truppe estere.

Le raccomando questo affare, che è della massima importanza, e con sensi di distinta stima mi confermo

Di V. S. I. e Rev.

Gaeta 29 Luglio 1849.

Affez. per servirla
Firmato G. Card. ANTONELLIMons. Bedini
Com. Straord. Pont.
Bologna

3 Agosto 1849.

Nel riferire l'avvenimento del Garibaldi si insista per la misura della Deportazione, e si giustifichi sull'apprensione indotta dalla circolare.

Il Commiss. Pontif. Straord.

P. I.

24

CLXII.

782

N. 1238.

DALL' I. R. GOVERNO MILITARE E CIVILE

UNISCE LETTERA DECLAMATORIA CONTRO IL GOVERNATORE D' IMOLA PER L' INDOLENZA
MESSA NELLE PROCESSURE DEGLI INDIVIDUI COMPONENTI LA SQUADRAZZA.

Eccellenza Reverendissima

Colla mia Nota N. 1228, ho creduto di somma importanza di renderle noto le inconvenienze che hanno luogo a Imola. Quasi ogni giorno pervengono a me dei rapporti che confermano il tristo stato in cui trovansi gli amici dell'ordine e del legittimo potere. So che non si può prestare implicita fede a tutte le denunce che qualche volta hanno la loro origine nell' odio e nella vendetta: ma qui non si tratta delle voci di singoli, si tratta della voce universale di quasi tutti i leali abitanti. Sono uniformi in un modo che sarebbe debolezza di non crederle. Tutte sono d' accordo che il Governatore d' Imola eserciti i suoi poteri a danno del pubblico ben essere. È sparsa la voce in tutto il paese che a disegno non si progredisce contro la ciurmaglia, e particolarmente contro gli omicidiarj, ed impunemente si vanta a Dozza un individuo che non vi sarà degli arresti, essendo la sua moglie in relazioni col Governatore.

Trasmetto a V. E. Reverendissima uno dei molti rapporti pregandola a volere adottare le più energiche misure, onde porre un argine efficace a tali disordini e scandali. Mi dichiaro pronto di voler sussidiarla con tutti i mezzi che saranno in mio potere.

Di V. E. Reverendissima

Bologna il 17 Settembre 1849.

STRUMLTZ T. M.

CLXIII.

1071. 930. 745. 782.

(Riservata)

DOZZA. COMMISSIONE MUNICIPALE

RIMPROVERO A FARSI AL GOVERNATORE MONTANARI D' IMOLA.

Illustrissimo e Reverendissimo Signore

Se nel leggere la stampa trasmessami con pregiato rapporto della S. V. Ill. e Rev. dell' 11 corrente N. 930. *riservato*, e referente le parole pronunciate in Dozza all' occasione dell' innalzamento dell' albero repubblicano da Domenico Nerozzi, già Capitano della Guardia Civica, e poscia Presidente di quella Commissione Municipale, ho dovuto io pure subire una spiacevole impressione, non è stato minore però il rincrescimento che mi ha prodotto lo scorrere il foglio

del Sig. Delegato di Ravenna 9 detto N. 189 P. R. e l'altro 3 detto N. 26 P. R. del Sig. Montanari Governatore d'Imola inviatimi col citato suo rapporto, ne' quali sebbene siasi dovuto tener parola della stampa suddetta, si è mostrata la maggiore indifferenza per un tal fatto, e neppure una sillaba di biasimo si è da quella autorità espressa. Anzi il detto Governatore (giustificando meglio in tal guisa la vera opinione che il superiore Governo per altri titoli ha già dovuto concepire di lui) ha osato levarsi in difensore di quella stampa che un anonima relazione aveva giustificata di editto insolente al Papato.

Non hanno bisogno di commenti le seguenti parole: « La Repubblica Romana, o Soldati Nazionali, fa libero il pensiero e il fatto. Per mezzo di questa non saremo più nè vilipesi, nè calunniati, nè oppressi. I traditori saranno scoperti, i calunniatori puniti, gli oppressori condannati. . . . Oggi pertanto è il solenne giorno della nostra indipendenza; noi avremo bene, noi avremo pace, noi saremo tranquilli. . . Non temete che vi possa minacciare ruinoso tempesta, perchè il vessillo della libertà da noi inalberato lo portò *Cristo sulla terra, e Dio e il popolo lo protegge*. Questo è il Vessillo della salute. . . Uniamoci adunque e formiamo un sol vincolo d'indipendenza, e sotto quest'albero di pace e di salvezza giuriamo unità di pensiero e di fatto ». Eppure il detto Sig. Governatore ha avuto la semplicità di osservare che « nè la persona del Pontefice nè il Governo di Lui sono ricordati dalle parole del Nerosi. Queste parole erano dirette a consigliare l'unione, la fratellanza, la concordia, la pace fra cittadini; erano quelle parole concepite nello spirito e nel senso di tante altre uscite da tutte le Città dello Stato. Si asserisce adunque il falso quando con esemplare impudenza si travolge il senso alle parole suddette ».

A togliere pertanto la spiacevole sconvenienza che il Nerosi si vedesse ora all'esercizio della principale carica municipale nella sua patria, ha Ella saviamente provveduto col disporre, che senza indugio sia fatto rinunciare alla suddetta. Qualora non si fosse a ciò pensato, La interesse a rimuoverlo immediatamente da Essa, ed a sostituirgli altro soggetto, che potrà scegliere fra quegli amministratori Tommaso Poggi, Leonardo Toschi, Camillo Venturoli. Paolo Dall'Ossa e Marco Federici, che hanno voce di essere sudditi fedeli ed affezionati al Governo della S. Sede.

Si compiacerà di chiamare in pari tempo avanti di Lei il Sig. Governatore d'Imola, a cui farà un acre ammonizione per l'indebito modo, con che tradendo il proprio dovere, ha ardito mostrarsi difensore delle *bestemmie espresse* nella citata stampa. Sul di lui conto saranno quanto prima adottate dal superiore Governo quelle provvide misure che si reputeranno più opportune.

In questa intelligenza con sentimenti della più distinta stima mi confermo
Di V. S. Ill. e Rev.

Roma 16 Ottobre 1849.

Il Vice Camerlengo di S. R. C.
Ministro dell'Interno e di Polizia
D. SAVELLI.

Mons. Comm. Pont. Pro-Legato
Bologna.

Prot. Ris. del Comm. N. 1071.

Chiamato — Ammonito — Rimandato — come vi.

26 Ottobre 1849.

Si replichi al Ministero dell' Interno essersi chiamato il Governatore d' Imola , ed essersi ammonito convenientemente. Si assicuri che l'atto ha prodotto il migliore effetto, avvegnachè sia partito colle più sincere proteste di non ricadere in errore. Si noti in ultimo che giungono da parte autorevole dell' Eminentissimo Baluffi le più valutabili raccomandazioni in pro di questo funzionario , che avrebbe ora spiegato una lodevolissima operosità.

Il Commissario.

CLXIV.

1071

Eccellenza

Apprendo dalla nota di Vostra Eccellenza, che il Governatore d' Imola è presso il pubblico in grave sospetto di aderenza ai nemici dell'ordine e del legittimo Potere, e che per voce sparsa in tutto il paese sia tenuto per proclive a favorire la ciurmaglia, e particolarmente gli omicidiari e che l' E. V. interessa la mia autorità ad adottare energiche misure, onde porre argine a tali disordini e scandali. In appoggio di detta nota mi invia un rapporto degli Imolesi.

Nel dovere in che sono di agire sempre imparzialmente, e con retta giustizia mi permetta, Eccellenza, che io Le dichiari, che prima di provocare la dimissione di questo Magistrato Giudiziario trovo necessario di praticare indagini per sapere dapprima a qual partito appartengono i due accusatori, e quale opinione di probità abbiano: se siano vere le relazioni che ha il Governatore colla indicata donna di Dozza, ed a quale scopo le abbia, e soprattutto perchè non siano stati sentiti in esame i tre testimonj di vista nell' assassinio di quel tale sopranominato Carnazza.

Sono mosso anche a queste verifiche dalla considerazione di quanto sono per dire all' E. V. R. Quando in tempo della malaugurata repubblica e delle cessate perturbazioni politiche, il partito degli esaltati faceva scorrere per le vie d' Imola il sangue degli affezionati colla legittimità, mi vien riferito, che questo stesso Governatore con un ben inteso piano faceva ad un tempo ed in una sola notte seguire l'arresto di molti degli autori di quei misfatti, e frenando di questa guisa la costoro baldanza ridonava la quiete e la sicurezza ai buoni. Quel fatto per verità deve aver procacciato al Governatore de' nemici; ora questi fingendosi amici del Governo potrebbero tramare al Governatore una vendetta.

Da ciò vedrà l' E. V. fatto in me maggiore il bisogno di verificare con tutta accuratezza le cose.

Intanto la ringrazio della datami comunicazione e dell'impegno suo di favorirmi di valido appoggio a tutela dell'ordine pubblico.

Gradisca, Eccellenza, le assicurazioni della mia gratitudine e della mia ossequiosa stima

Bologna 22 Settembre 1849.

Il Comm. Pont. Straord.

A Sua Ecc. sig. Tenente
Maresciallo Strassoldo Governatore
Civile e Militare
Bologna.

DICHIARAZIONI DEL MUNICIPIO BOLOGNESE

I documenti giungendoci nel corso della stampa, non sempre nè tutti possono essere collocati nell'ordine desiderabile. Quelli che seguono fanno seguito e complemento a quelli stampati alle pagine 11 12 13 14 15 16 e alle pag. 144 a 147.

CLXV.

N. 1155 Gov.

(Urgentissima e riservata a Lui solo)

Nell'occasione ch'Ella apprenderà la posizione relativa al conciliabolo tenutosi la sera del 27 p. p. Luglio, o in quel torno nell'adunanza Comunale, vorrà contemporaneamente disporre, che il Senatore S. Zanolini, e quei membri che *proponevano voti e desideri di statuto*, lasciandone l'esecuzione ai successori, siano guardati a vista da uno, o più Carabinieri fino ad ulteriore mia disposizione.

Dal Quartier Generale in Villa Spada l'8 Agosto 1849:

L'I. R. Governatore Civile e Militare Generale di Cavalleria
GORKOWSKI Gen.

Al Sig. Conte Antonio Politi
Direttore Provinc. di Poliz. in
Bologna

CLXVI.

Bologna 8 Agosto 1849.

In conformità degli ordini superiori da me infrascritto ricevuti, mi sono condotto in questa Residenza Municipale, e presentatomi nell'Ufficio dell'Ecc. Signor Avv. Luigi Landini segretario in Capo del Comune, l'ho invitato a farmi esatta consegna dell'atto consigliare in data 1. p. p. Maggio riguardante il voto emesso dal Consiglio di Bologna per esprimere il suo voto sulla intervenzione francese.

Più di esibirmi e consegnarmi l'altro atto di adunanza dello stesso Consiglio in data 27 p. p. Luglio, col quale si accoglieva la proposta della dichiarazione espressa nei seguenti termini « Il Consiglio Comunale coerente alle dichiarazioni già emesse nell'atto di esser sciolto, sente il bisogno di reiterare le espressioni dei voti, e delle speranze del paese. Esso ha per fermo che la restaurazione del Principe non andrà scompagnata dal ristabilimento di quelle istituzioni rappresentative che non potrebbero venir meno senza apprensione del paese.

« Persuaso il Consiglio che nel consolidamento delle libertà costituzionali si abbiano le maggiori garanzie d'ordine, e di progresso, esso invoca con lealtà e con fiducia la conservazione dello Statuto, come arra sicura di conciliazione, e di concordia.

« Finalmente il Consiglio affida all'Autorità Municipale che sarà per succederli, la esecuzione di questi voti. »

A questa inchiesta il Sig. Segretario ha osservato, e dichiarato di essere cogli impiegati dipendente dal Municipio, e però ritiene necessario prima di prestarsi alla mia domanda di farne parola, ed ottenerne il permesso dall'Illus. Sig. Presidente della Commissione. La qual cosa sebbene riconosciuta pienamente ragionevole, non ritenendo essere della mia facoltà di accordare, dopo i positivi ordini ricevuti in proposito, il lodato Sig. Segretario ha dichiarato di cedere all'Autorità da cui emanano tali imperiosi insinuazioni, ed ha quindi incominciato dall'esibirmi l'atto consigliare sovraccennato del 1 Maggio con tutti gli allegati corrispondenti « Lettera A »

In quanto poi all'atto consigliare del 27 Luglio ha detto, che l'atto non è per anche esteso, ma soltanto iniziato come ai due fogli che ha esibito « Lettera B. »

Ch'egli si occupava della di lui estensione sulla base di un appunto informale che esibiva nel Foglio Lettera C.

Che la parola *unanimità*, che in esso foglio si legge, indica l'unanimità dei voti risultata dalla ballottazione, circostanza ch'egli può garantire di proprio fatto, essendo stato presente alla tornata.

Ha di più consegnato l'atto di mozione con indicazione del nome del proponente, che fu il Sig. C. Annibale Ranuzzi figlio del vivente Carlo, siccome egli può egualmente garantire « Lettera D. »

Conclude sotto la sua più stretta responsabilità di non avere o possedere altri atti, od allegati relativi alle due suaccennate sedute Consigliari, all'ulti-

ma delle quali non mancherebbe che il solo Rapporto della Deputazione andata a Gaeta, che mai gli venne consegnato.

Di tutto ciò si è redatto in doppio esemplare il presente verbale firmato dallo stesso Sig. Segretario e da me: dopo di che si è proceduto alla suggellazione delle carte sopraindicate chiudendole con bolli, e ceralacca rossa portante l'impronta eguale a quella fatta in margine

LUIGI LANDINI Seg. Com.

Antonio Politi Diret. int. di Polizia

CLXVII.

PRESIDENZA REGIONARIA DI LEVANTE IN BOLOGNA

Pro. R. 38. Resto.

Illustrissimo Signore

In obbedienza agli ordini verbali abbassatimi dalla S. V. Illustrissima Le significo, come fino da jeri rimangono rispettivamente guardati a vista da un Impiegato politico e dalla Forza Carabinieri i Signori Avv. Antonio Zanolini, e Conte Annibale Ranuzzi del vivente Conte Carlo: in quanto al primo nella sua abitazione in Via Maggiore nel Palazzo già Bargellini, e rispetto al secondo nel Casino di Campagna di ragione del Sig. Nanni-Severa, nel Comune di Borgo Panigale, ove lo stesso Sig. Ranuzzi trovasi in villeggiatura colla propria famiglia, essendo alcun poco indisposto di salute.

E nel parteciparle altresì che gl' Impiegati e Forza anzidetti non cesseranno di guardare i ricordati Signori fino a nuov' ordine della S. V. Illustrissima, ho il vantaggio di ripetermi con sentimenti di distinta stima e considerazione

Di V. S. Illustrissima

Bologna 9 Agosto 1849.

Umil. Dev. Servo
R. CERATI Delegato

All' Ill.mo Sig. Direttore di Polizia
Bologna

CLXVIII.

N. 1558.

(Urgente e riservato a lui solo)

AL SIG. DIRETTORE PROVINCIALE DI POLIZIA POLITICA IN BOLOGNA

Dal Quartier Generale di Villa Spada li 9 Agosto 1849.

Nell'accusare frattanto il ricevimento degli Atti da Lei rassegnati in data 8 corrente N. 1 P. R. e ritenendo a notizia il preliminare provvedimento, debbo

invitarla a riferire quanto Ella avrà rilevato sul convegno di varj Consiglieri Comunali, che dicesi aver avuto luogo prima del 27 Luglio p. p. presso l'Avvocato Pizzardi, per concertare la dichiarazione proposta al Consiglio Comunale dal Conte Ranuzzi, ed immaginata più facilmente dal Conservatore Marco Minghetti.

Si desidera riscontro possibilmente sollecito.

D'ordine di S. E. il Governatore Civile Militare.

PASCOTTINI

CLXIX.

N. 1. P. P.

A SUA E. L' I. R. GENERALE GOVERNATORE CIVILE E MILITARE

Villa Spada addì 8 Agosto 1849.

Eccellenza

In seguito degli ordini verbali ricevuti dall' E. V. e del pregiato dispaccio d'oggi stesso N. 1155 ho fatta eseguire legale apprensione tanto dell' Atto Consiliare 1. Maggio corrente, quanto dell' indirizzo sulla occupazione delle Truppe Francesi di Roma, che dall' ultimo Atto Consiliare compilato nella sera del 27 Luglio p. s. appresso l' adunanza tenutasi dal cessato Municipio, che unitamente al relativo verbale ho l' onore di rimetterle.

Secondo quanto poi l' E. V. mi ha prescritto, l' ex Senatore Sig. Avv. Antonio Zanolini, ed il Sig. Conte Annibale Ranuzzi sono guardati a vista dai Carabinieri: il primo nella sua abitazione situata nel Palazzo Bargellini, il secondo al Borgo Panigale tre miglia distante dalla Città fuori di Porta S. Felice nella Villa del Sig. Dott. Nanni-Severa, e ciò fino alle ulteriori disposizioni dell' E. V.

Con che ho l' onore

Il Direttore POLITI

CLXX.

N. 4 p. p.

D'ordine di Sua Ecc. L' I. R. Tenente Maresciallo Generale Civile e Militare è stato condannato il Conte Annibale Ranuzzi villeggiante in codesto Comune a 8 giorni d'arresto in casa propria, decorribili dal giorno 8 corrente, e più ad una multa in solido di Sc. 2000. Prego quindi la S. V. I. a voler dar ordine a codesto di Lei Segretario perchè gli intimi tale Sentenza, servendosi della modula del processo verbale che Le accludo, il quale sarà letto all' intimato e da Lei sottoscritto.

Favorirà poi di rimettermi con tutta sollecitudine il preindicatedo processo, e con distinta stima mi rafferma.

Il Direttore POLITI

Al R. Priore di Borgo Panigale

14 Agosto 1849.

CLXXI.

Borgo Panigale 15 Agosto 1849.

In esecuzione dell'ossequiato Dispaccio di Sua Eccellenza l'Imp. R. Tenente Maresciallo Strassoldo Governatore Civile e Militare, in data 11 corrente mese N. 1158. e dappresso agli ordini del Sig. Direttore Provinciale di Polizia comunicati con suo foglio 14 di questo mese N. 4. N. N. mi sono io infrascritto trasferito al Casino di Campagna abitato dal Sig. Conte Annibale Ranuzzi situato in questo Comune, in luogo detto Panigale, ed ho al medesimo dichiarato: che essendosi presi in esame dall'I. R. Comando Civile e Militare tutti gli atti relativi alla deliberazione 27 Luglio p. p. del Consiglio Comunale di Bologna, nella quale deliberazione esso intervenne in qualità di Consigliere, ed avendola il detto Comando trovata arbitraria, nulla, ed irregolare, ed in ordine ed in merito (nonchè contraria ai Regolamenti in vigore), è stato perciò decretato: che esso Sig. Conte Ranuzzi per la illegalità, ed incompetenza di una proposizione fatta al suddetto Consiglio debba subire a meritato gastigo del commesso arbitrio l'arresto in casa per otto giorni, deçorribili dall'8 del corrente, e più debba assumere cogli altri 18 Consiglieri che intervennero alla suaccennata sessione la solidarietà per la multa di Scudi due mila che in due giorni a scanso di esecuzione fiscale a carico di qualsiasi dei 19 Consiglieri dev'essere versata nella Cassa dell'Amministrazione Camerale, riservandosi il mentovato Governo di disporre per oggetto di pubblica utilità.

All'intimazione per me fatta al sunnominato Sig. Conte Ranuzzi delle sue-spresse disposizioni ha risposto:

Previa lettura, e conferma il Sig. Conte Ranuzzi si è sottoscritto (*si è recusato di sottoscrivere*).

Premesso, che la mia firma, non ha e non può avere altro significato, che di autenticare la intimazione fattami del presente Atto salva questa riserva, mi sottoscrivo.

ANNIBALE RANUZZI

C. CERTANI Segret. Comunale incaricato dell'Intimazione.

CLXXII.

A SUA ECCCELLENZA L'I. E R. GENERALE GOVERNATORE CIVILE E MILITARE.

Villa Spada, a di 10 Agosto 1849.

Eccellenza

Dopo il Congresso cui ebbi l'onore di assistere presso l'Eccellenza Vostra, ed alla presenza di Sua Eccell. il Sig. Generale Gorzkowski e degli II. RR. Sigg. Intendenti Pascottini e Martello, mi parve, che fossero già a loro notizia parecchi particolari intorno al Conciliabolo, che si suppone, che abbia avuto

luogo in Casa del Sig. Marchese Luigi Pizzardi, prima dell'adunanza tenutasi dal cessato Consiglio Municipale nel 27 Luglio p. s. quindi mi lusingai che l'E. V. si degnasse fornirmi altri dati colla scorta de' quali avessi potuto praticare ulteriori indagini per la verificaione di quanto si suppone avvenuto.

E di questi elementi tanto era in me maggiore il bisogno, in quanto che trattavasi di un fatto avvenuto prima del mio arrivo in Bologna, di un fatto delicato, e riservatissimo a me solo. Per lo che mi credo in debito di non valermi dell'opera de' miei impiegati, in un fatto, che se ebbe luogo, avvenne nel segreto di una casa, e tra poche persone, che hanno interesse di tenerlo nascosto. Senza di questi elementi, io non potrei aver mezzo di seguire le tracce di quanto si vuol scuoprire, benchè io abbia tutto il desiderio di servire agli ordini dell'Eminenza Vostra, ed alla confidenza di cui sono onorato.

Ad onta di queste difficoltà, non ho mancato però di adoperarmi con ogni mezzo di venire a conoscenza di questo supposto Conciliabolo, e dalle praticate investigazioni risulta, che realmente abbia avuto luogo, se nonchè sembrerebbe avesse avuto un fine assai diverso da quanto si pretende.

È di fatto, che il Sig. Marchese Luigi Pizzardi essendosi recato per affari a Ferrara visitò l'ospizio del ricovero dei Mendicanti in quella Città istituito dall'Eminentis. Arcivescovo Cadolini, e tornato in Patria gli venne in mente di formare un simile istituto di Beneficenza anche in Bologna. A tal fine ne parlò con varj suoi amici, i quali risolsero di radunare parecchi preclari personaggi di questa Città per proporre e discutere un tale progetto. Ebbe luogo di fatto una tale adunanza, cui furono invitati, ed assistettero Mons. Battistini, Monsig. Golfieri, il Canonico Benedetti, il Marchese Mazzacurati, l'Avv. Zanolini, il Conte Marsili, Marco Minghetti, il Principe Spada, e varj altri; ed ivi fu nominata una Commissione per formulare un progetto per tale stabilimento.

Ora essendo certamente avvenuti dei congressi preparatorj alla mentovata adunanza, come potrà rilevarsi se in uno dei detti congressi si fosse trattato degli affari del Comune? non potrebbe invece essersi preso un equivoco sullo scopo di quelle adunanze?

E per vero un dubbio fondato può nascere intorno al supposto concerto di preparare la mozione, che poi venne fatta nell'adunanza Consigliare, considerando, che lo scritto letto dal Conte Ranuzzi nella stessa adunanza, venne da molti intervenuti riformato, e postillato con carattere di diversa mano, come l'E. V. potrà verificare nell'originale, che già venne sequestrato al Comune, e da me le venne rimesso assieme agli altri documenti col mio ossequioso ufficio N. 1. P. P.

Nel desiderio però di servire l'Eccellenza Vostra, conformemente a quanto mi scrive nel pregiato dispaccio di jeri N. 1158, mi ha reso necessario l'espone le cose suddiscorse, ed in aspettazione di quanto l'Eccellenza Vostra vorrà ordinarmi, ho l'onore

Il Diret. Inter.

A. N.

CLXXIII.

N. 1158. Gov.

(Urgentissima)

Preso esatta ispezione di tutti gli atti relativi alla deliberazione 27 Luglio p. p. del Consiglio Comunale di Bologna, quali le verranno restituiti da Monsignor Commissario straordinario, emersero varj difetti in ordine ed in merito, nei quali debbo dichiarare quanto segue.

Ritenuto il preliminare permesso governativo per la detta riunione, ed ammesso pure (ciò che non consta dalla modula a stampa del relativo speciale invito) che i consiglieri comunali siano stati avvertiti dell'urgenza dell'adunanza, onde giustificare la deliberazione con qualunque numero d'intervenuti, è però chiaro, che per la legislazione vigente in ogni epoca la deliberazione stessa doveva limitarsi all'unico oggetto annunciato nella lettera d'invito, che riguardava il rapporto della Deputazione incaricata di umiliare al Santo Padre gli omaggi di devozione della Città di Bologna.

Ogni altro oggetto di competenza municipale poteva ben'essere promosso, ma non discusso immediatamente. Se da ciò solo deriva motivo di osservazione al Presidente del consiglio, molto più grave è la di Lui colpa, quando si rifletta all'assoluta illegalità, ed incompetenza della proposizione fatta dal Consigliere Conte Ranuzzi, poscia ammessa a deliberazione, ed unanimamente accolta dai 18 Consiglieri intervenuti, ch'era del tenore seguente emendato, ed ampliato in qualche parte d'altra mano, e non peranco riportato nel processo verbale della seduta, il quale processo il giorno 8 corrente, per altra non indifferente irregolarità d'ordine non era ancora intieramente redatto.

» Persuaso il Consiglio che nel consolidamento delle libertà costituzionali
» si abbiano le maggiori garanzie di ordine e di progresso, esso invoca con
» lealtà, e con fiducia la *conservazione dello Statuto*, come arra sicura di con-
» ciliazione, e di concordia; *finalmente affida all'Autorità municipale, che gli*
» *succederà le manifestazioni di questi voti.*

I Municipj, ed i consigli comunali devono per la vigente legislazione occuparsi dei soli oggetti economici dei comuni da essi rappresentati. I Consiglieri non hanno nemmeno il mandato di occuparsi delle riforme amministrative, e della costituzione amministrativa dello Stato: e se mai i 19 votanti presenti alla seduta 27 Luglio p. p. potevano versare in semplice errore col ritenersi ancora muniti di un mandato avuto sotto l'Impero delle leggi dell'intruso Governo, deve però riguardarsi come assoluta, e grave trasgressione dei regolamenti quella di voler trasmettere alla futura autorità Municipale un mandato ormai divenuto nullo, ed eccitarla ad un passo illegale, ad una opposizione manifesta.

Giò tutto premesso ho trovato di decretare.

1. Per ovviare a simili inconvenienti resta sospeso il privilegio goduto dal comune di Bologna, e che l'Autorità governativa nella sussistenza della legge marziale non avrebbe dovuto rispettare, di andare esente dell'intervento di apposito rappresentante governativo a tutte le sedute del consiglio comunale. Il medesimo sarà responsabile dell'ordine, e dell'esatta osservanza dei Regolamenti.

2. A meritato gastigo del commesso arbitrio, il cessato Senatore Avvocato Zanolini, ed il proponente Consigliere Conte Ranuzzi subiranno l'arresto in casa per otto giorni decorribili dall'8 del corrente mese.

E tanto l'Avvocato Zanolini, che il Conte Ranuzzi, che deve ritenersi autore o diretto, od indiretto dell'Articolo pubblicato in esteri fogli a modo di vanto nella predetta deliberazione irregolare, e nulla in ordine, ed in merito, assumeranno cogli altri 17 Consiglieri la solidarietà per la multa di scudi duemila, che in due giorni, a scanso di esecuzione fiscale a carico di qualsiasi delli 19 individui, deve essere versata nella cassa dell'Amministrazione Camerale, riservandosi questo Governo di disporre per oggetto di pubblica utilità.

3. Nel processo verbale della seduta 27 Luglio da redigersi regolarmente, sarà fatta annotazione della nullità di ogni altra deliberazione, fuorchè quella sull'oggetto indicata nella lettera d'invito.

Mentre la Delegazione Apostolica verrà di ciò informata ed istruita da Monsignor Commissario straordinario, Ella resta invitato sig. Direttore interinale di Polizia a comunicare il giudizio con apposito processo verbale a chi di ragione, ed a farlo immediatamente eseguire.

Dall' I. R. Governo Civile e Militare

Villa Spada, li 11 Agosto 1849.

L' I. R. Tenente Mar. STRASSOLDO

Al Dir. interinale di Pol. in
Bologna

CLXXIV.

N. 7.

POLIZIA PROVINCIALE DI BOLOGNA

Bologna 12 Agosto 1849.

In esecuzione dell'ossequiato Dispaccio di Sua E. l' I. R. Tentente Maresciallo Strassoldo Generale Governatore Civile e Militare in data 11 corrente mese N. 11-58 e dappresso agli ordini ricevuti dall' Illustr. Sig. Direttore di Polizia, mi sono io sottoscritto trasferito alla casa d'abitazione del Sig. Avv. Antonio Zanolini situata in via Maggiore N. . . . e data al medesimo lettura del succitato Dispaccio per i titoli ivi espressi, gli ho intimato l'arresto in casa per otto giorni decorribili dal giorno otto di questo stesso mese, e l'ho diffidato ad assumere cogli altri 18 Consiglieri intervenuti alla seduta del 27 prossimo passato Luglio la solidarietà su la multa di Scudi 2000, da versarsi entro due giorni nella Cassa dell'Amministrazione Camerale a norma del dispaccio summentovato.

A tutto ciò il suddetto Sig. Avv. Zanolini non ha risposto se non che gli sia rilasciata una copia del Dispaccio che gli è stato letto, alla quale inchiesta ho dichiarato al Sig. Avv. Zanolini non essere in mia facoltà di farne il rilascio, riservandomi però di chiederne la relativa autorizzazione.

Lette le premesse cose al predetto Sig. Avv. Zanolini le ha confermate, e meco sottoscritte

A. ZANOLINI

L. TASSONI Vice Canc.

Oggi 13 Agosto 1849.

A norma della riserva fatta per me nel Verbale di cui sopra, mi sono trasferito di nuovo all'abitazione dell'Illustr. Sig. Avv. Zanolini, al quale ho notificato che in seguito delle istruzioni chieste all'I. R. Comando Civile e Militare non può rilasciarglisi la copia del Dispaccio, di cui aveva fatta domanda così ec.

L. TASSONI Vice Canc.

POLIZIA PROVINCIALE DI BOLOGNA

Bologna 13 Agosto 1849.

In esecuzione dell'ossequiato Dispaccio di Sua Ecc. l'I. R. Tenente Maresciallo Strassoldo Governatore Civile e Militare in data 11 corrente mese N. 1158, e dappresso agli ordini datemi dall'Illustr. Sig. Direttore di Polizia, mi sono io infrascritto trasferito alla casa d'abitazione dell'Illustr. Sig. Avv. Napoleone Brentazzoli Giudicante Criminale, posta in Via Miola N. 1265, al quale ho dichiarato ec.

All'intimazione per me fatta al predetto Sig. Avv. Brentazzoli di tale disposizione, perchè non possa allegarne ignoranza, e perchè possa uniformarvisi, ha risposto di avere il tutto compreso e si è meco sottoscritto.

NAPOLEONE BRENTAZZOLI

L. TASSINARI Vice Canc.

Detto giorno

In esecuzione come sopra sono passato alla Casa d'abitazione del Sig. Domenico Tonini, situata in Via Monari al N. 1814 al quale ho dichiarato ec.

All'intimazione per me fatta al sunnominato Sig. Tonini di tale disposizione affinchè non possa allegarne ignoranza, e perchè possa uniformarvisi, ha risposto, che intenderebbe competergli il diritto di produrre in giudizio le proprie giustificazioni, ed a tale effetto ha chiesto una copia dell'atto notificatogli, alla quale domanda io ho soggiunto non essere facoltizzato di aderirvi, e che non ostante ciò, ho diffidato il Sig. Tonini, ritenersi pienamente valido, e non infirmato in alcuna parte l'atto medesimo.

Dopo di che il Sig. Tonini si sottoscrisse insieme a me, anzi alla predetta mia dichiarazione ultima si è ricusato di firmarsi.

L. TASSONI Vice Canc.

Detto giorno

In esecuzione, come sopra mi sono trasferito nell'Ufficio dell'Archivio Notarile situato nel Palazzo così detto del Podestà, nella Piazza Maggiore, e quivi avendo trovato non solo il Sig. Dott. Raffaello Aldini Conservatore di detto Archivio abitante in Via Maggiore N. 214, ma ben anche i Sig. Gaetano Ceschi Ragioniere della Cassa di Risparmio, abitante in questo stesso Palazzo, ed il Sig. Ciro Ingegnere Galassi abitante in Via S. Stefano N. 84 ho ai medesimi dichiarato, ec.

All'intimazione per me fatta ai suddetti Sigg. Dottor Aldini, Ceschi e Galassi di tale disposizione perchè non possano allegarne ignoranza, e perchè possano uniformarsi hanno concordemente risposto che, siccome sperano che non sarà loro preclusa la via a giustificare il loro operato, così hanno fatto preghiera perchè sia ad essi consegnata una copia del dispaccio del lodato Governo Civile e Militare, di cui si è fatta parola nel presente Verbale. Alla quale inchiesta ho io fatto conoscere ai prenommati Signori essermi inibito di rilasciare qualunque copia, al che hanno soggiunto di essere desiderosi in ogni modo di venire esauditi in tale dimanda rinnovandone le preghiere.

Previa lettura e conferma i prenommati Sigg. Dottor Aldini, Ceschi e Galassi, si sottoscrivono con me

RAFFAELLO ALDINI

GAETANO CESCHI

CIRO GALLASSI

L. TASSONI Vice Seg.

Detto giorno

In esecuzione sempre degli ordini cui sopra, mi sono io infrascritto recato alla casa d'abitazione del Nobil Uomo il Signor Conte Carlo Marsigli, abitante in via Barberia, al quale ho dichiarato ec.

All'intimazione per me fatta al lodato Sig. Conte Marsigli di tale disposizione perchè, non possa allegarne ignoranza, e perchè possa uniformarsi, ha risposto, che quantunque non sia stata regolarmente contestata l'apposta colpa, nè dato luogo ai mezzi di giustificazione, pure intende di sottomettersi all'ordine che gli viene intimato, in conferma di che meco si sottoscrisse.

CARLO MARSILI

L. TASSONI Vice Canc.

Detto giorno

In esecuzione degli ordini di cui sopra, mi sono io infrascritto trasferito al casino di campagna, ove presentemente trovasi in villeggiatura il Cavaliere dell'ordine di San Maurizio e Lazzaro Signor Marco Minghetti, nella Parocchia precisamente detta Misericordia, al quale ho dichiarato ec.

All'intimazione per me fatta al lodato Sig. Cav. Minghetti di tale disposizione, perchè non possa allegarne ignoranza, e perchè possa uniformarsi, ha risposto, chiedendo prima copia del decreto di S. E. il Sig. Tenente Marc-

sciallo, al che ho dichiarato essere inibito di annuire a tale domanda; dopo di che il prelodato Cav. Minghetti ha esposto, che sebbene non sia stata regolarmente contestata l'accusa, nè datogli mezzo alcuno di spiegazione, nondimeno l'ha per intesa, ed in conferma si sottoscrive.

MINGHETTI

L. TASSONI Vice Canc.

Oggi 14 Agosto 1849.

In esecuzione come sopra, mi sono trasferito alla Casa d'abitazione dell'Eccellentissimo Sig. Dottor Orazio Barbieri in Via San Felice N. 100 al quale ho dichiarato ec.

All'intimazione per me fatta al signor Dottor Barbieri di tale disposizione, ha risposto, che nella deficienza di mezzi in cui si trova vivendo unicamente col guadagno che ritrae dall'insegnare la lingua francese, e per essere da qualche giorno obbligato al letto, non potrebbe certamente assumere non solo la solidarietà per la detta multa, ma sarebbe nella impossibilità di pagare la parte che gli spetterebbe. Tuttavia non volendo che altri abbia il peso della quota a lui spettante, si darà ogni premura perchè per mezzo di qualche amico sia improntata la somma, e versata nella cassa Camerale nel prescritto termine.

Dopo di che si è sottoscritto.

ORAZIO BARBIERI

L. TASSONI Vice Canc.

Detto giorno.

In esecuzione mi sono trasferito nel Palazzo del Nobil Uomo signor Conte Gaetano Zucchini, posto in Via Santo Stefano N.... al quale ho dichiarato, ec.

All'intimazione per me fatta al lodato signor Zucchini di tale disposizione, ha dichiarato di avere il tutto inteso, e si è sottoscritto.

G. ZUCCHINI

L. TASSONI Vice Canc.

Detto giorno.

In esecuzione, mi sono trasferito alla Casa d'abitazione del Signor Professor Giulio Carini in Via Maggiore N. 303, al quale ho dichiarato ec.

All'intimazione per me fatta di tale disposizione al signor Professor Carini, ha egli risposto che trovandosi nella impossibilità di assumere non solo la solidarietà della multa, ma ben anche della quota che gli spetterebbe per assoluta mancanza di mezzi e di risorse onde improntare in due giorni la somma; e che siccome non intende di addossare il peso ad altri del denaro che sarà sborsato anche per suo conto, così si confessa fin d'ora debitore verso chi farà lo sborso per lui, con promessa di effettuare il pagamento quando

colle privazioni anche delle cose più essenziali al suo metodo di vita, e con altri sacrifici, sarà in caso di sanare un tal debito.

Dopo di che si è meco sottoscritto .

GIULIO CABINI

L. TASSONI Vice Canc.

Detto giorno .

In esecuzione mi sono trasferito alla Casa d'abitazione dell'Illustrissimo Signor Avvocato Professor Filippo Martinelli, in Via Borgo Salami N. . . . al quale ho dichiarato ec.

Il Sig. Avvocato Professor Martinelli a tale intimazione ha detto di avere il tutto inteso, e si è meco sottoscritto.

F. MARTINELLI.

L. TASSONI Vice Canc.

Detto giorno.

In esecuzione mi sono trasferito nel Palazzo abitato dal nobile uomo il signor Marchese Luigi Pizzardi in via San Mamolo, N. . . al quale ho dichiarato ec.

A tale intimazione il lodato signor Marchese Pizzardi ha dichiarato di avere il tutto inteso, e si è sottoscritto.

LUIGI PIZZARDI.

L. TASSONI Vice Canc.

Detto giorno 14 Agosto 1849.

In esecuzione mi sono io sottoscritto recato alla casa d'abitazione dell'Eccellentissimo Sig. Dott. Giulio Bernardi in via San Felice N. 92, al quale ho dichiarato ec.

A tale intimazione il Sig. Dott. Bernardi ha detto di avere il tutto inteso, e si è meco sottoscritto.

GIULIO BERNARDI.

L. TASSONI Vice Canc.

Oggi 15 Agosto 1849.

In esecuzione, mi sono portato alla casa d'abitazione dell'Ill. Sig. Professor Ubaldo Daveri in via Porta Nuova, al quale ho dichiarato ec.

A tale intimazione il lodato Sig. Professore ha detto di avere il tutto inteso, e si è meco sottoscritto.

UBALDO DAVERI.

L. TASSONI Vice Canc.

Oggi 16 Agosto 1849.

In seguito della partecipazione data dal Sig. Governatore di Budrio con suo foglio N. 61. P. R. in data del 14 corrente, e cioè, che il Sig. Emilio Loup trovasi in estero Stato, ed il Sig. Giuseppe Gandolfi a Porretta: e dappresso agli ordini avuti dal Sig. Direttore di Polizia, invitato, è comparso in Cancelleria davanti a me il Sig. Gaetano Carboni abitante in via Castiglione N. 3629 notificatosi per agente del predetto Sig. Loup, al quale ho dichiarato ec.

A tale intimazione il Sig. Carboni ha dichiarato che, quantunque sappia essere il di lui principale alla sua villa in Cento di Budrio dalle ore pomeridiane dello scorso Sabato a questa parte, senza essersi mai allontanato da quel luogo, ciò nondimeno ha soggiunto che assumerà l'incarico di partecipargli quanto gli è stato intimato per suo conto non più tardi di domani sera, in cui si trasferirà a Bologna, e ciò per opportuna norma e per quello che crederà di fare.

Dopo di che si è sottoscritto.

GAETANO CARBONI

L. TASSONI Vice Canc.

Detto giorno ore 2 pomeridiane

In esecuzione mi sono io sottoscritto recato nella Computisteria del Signor Giuseppe Gandolfi situata in via Maggiore al N. 246: quivi avendo trovato il Signor Angelo Mignani di lui agente, ho al medesimo in assenza del principale dalla città dichiarato ec.

A tale intimazione per me fatta al Signor Mignani pel di lui principale assente, ha risposto che per essere il Signor Gandolfi lontano da Bologna, e fors'anche in estero Stato, ignora quindi il luogo ove possa presentemente trovarsi per renderlo in tempo opportuno informato della fattagli intimazione: ha soggiunto di non avere alcuna istruzione sopra un tale emergente, e perciò si lusinga che gli sia accordato un termine sufficiente per avere gli ordini in proposito dal suo principale, dal quale attende lettera da cui può conoscere l'attuale sua dimora.

Tali dichiarazioni ho fatto conoscere al Signor Mignani che non possono ritenersi come sufficienti per esimersi dal pagamento nell'epoca prefissa dalla multa di cui sopra, e che l'atto presente si ritiene come intimato allo stesso di lui principale.

Dopo di che il Signor Mignani si è sottoscritto, previa protesta di non ammettere tale diffidazione se non se, e come di ragione.

ANGELO MIGNANI

L. TASSONI Vice Canc.

CLXXV.

16 Agosto 1849.

Illustrissimo Signore

In seguito di un Giudizio, emanato dall' I. R Governo Civile e Militare, le persone, delle quali unisco la distinta, sono state condannate in solido alla multa di Sc. 2000.

E siccome alle ore due pomeridiane e mezzo del 18 corrente mese scade il termine pel pagamento dell' intera somma, così ne prevengo la S. V. I. ad opportuna norma, non senza interessarla a far eseguire la esecuzione fiscale, a carico di quell' individuo od individui che si credano maggiormente solvibili, nel caso di morosità, così essendo le prescrizioni da me ricevute per parte del sullodato Governo Civile e Militare.

E pregandola di un cenno di riscontro in proposito mi rafferma.

POLITI.

Al Sig. Amministratore Camerale

Bologna

CLXXVI.

Prot. N. 4487.

GOVERNO PONTIFICIO.

*Amministrazione Camerale di Bologna.**Illustrissimo Signore*

In replica al pregiatissimo di Lei foglio N. 12 del 16 corrente debbo significarle che il Sig. Pizzardi Marchese Luigi jeri mi versò a nome del cessato Consiglio Comunale la somma di Sc. 2000. — in tanti Biglietti della Banca a totale disposizione di S. E. il Sig. Strassoldo Generale Austriaco, a cui oggi stesso ne ho data partecipazione.

Tanto Le sia di norma e con sensi di verace stima me le ripeto.

Di V. S. Illustrissima

Bologna li 17 Agosto 1849.

Devotissimo Servitore
Amministratore Camerale
G. MAZZACURATI

All' Illustriss. Sig. il Sig. Direttore
Interino di Polizia

Bologna

CLXXVII.

N. 4. P. P.

AL SIG. PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE MUNICIPALE

Bologna 16 Agosto 1849.

Illustrissimo Signore

L'I. R. Governo Austriaco Civile e Militare avendo preso in esame gli Atti tutti relativi alla deliberazione 27. p. p. Luglio di questo Consiglio Comunale, e trovatala arbitraria, nulla, ed irregolare in ordine ed in merito, non che contraria ai Regolamenti, fra le altre cose ha decretato: *che resti sospeso il privilegio goduto dal Comune di Bologna di andare esente dall' intervento di apposito Rappresentante Governativo a tutte le Sedute del Consiglio Comunale, e che nel processo verbale di detta Seduta da redigersi regolarmente sia fatta annotazione della nullità di ogni altra deliberazione fuorchè quella sull' oggetto indicato nella lettera d' invito.*

Mentre pertanto rendo di ciò informata la S. V. I. ad opportuna norma, la prevengo che riceverà più precise istruzioni da questa Delegazione Apostolica. Le trasmetto le carte tutte che d' ordine del lodato Governo furono ritirate nel giorno 8 del corrente mese a codesto S. Segretario in capo, allo scopo principalmente ch' egli possa redigere il processo verbale in discorso.

Con distinta stima e considerazione mi pregio

Il Direttore
POLITI

CLXXVIII.

N. 226 P. R.

*Sig. Tenente Generale Conte Nobili I. e R. Governatore
Civile, e Militare. Bologna.*

li 31 Luglio 1852.

Eccellenza

Il Ravennate Duilio dalla Scala, di condizione libraj, ha richiesto un passaporto per recarsi a Trieste per affari di commercio. Questo soggetto è pregiudicato in politica, ed è associato alli più tristi del paese. Io avrei dovuto negare simile recapito; pure sul sospetto che questo suo viaggio abbia del misterioso ovvero uno scopo segreto, ho creduto di annuirvi colla lusinga di poterlo sorprendere in dolo, per mezzo della Polizia Triestina. Mi affretto pertanto di ciò portare riservatamente a notizia dell' E. V. affinchè voglia degnarsi darne prevenzione al signor Governatore di Trieste, onde possa adottare quelle misure di polizia che la di lui saggezza crederà opportune, per

far vigilare sulla condotta, e relazioni del suddeto individuo, non appena porrà piede in quella Città.

Il Della Scala eseguirà un tale viaggio per la via di mare, partendo da questo Porto Corsini sulla barca di Bandiera Pontificia condotta dal Capitano Benedetto Guazini. Profitto dell'incontro per ripetermi con profondissima stima, e rispetto

Dell' E. V.

Il Delegato Affez.
G. Fossi.

CLXXIX.

N. 1313 Gov.

Alla Delegazione di Ravenna

Viste le cattive informazioni a carico del librajo Duilio della Scala, quest' I. R. Governo non potrebbe accondiscendere che venga al medesimo rilasciato il passaporto per Trieste.

Ciò non pertanto nella tema che sia già partito di costì a quella volta, ne vada a prevenire quell' I. R. Governo Civile e Militare per ogni successivo effetto di ragione.

Onorasi lo scrivente di riscontrare in tal guisa il pregiato foglio 31 p. p. N. 226 P. R.

Dall' I. R. Governo Civile Militare
Bologna li 1. Agosto 1852.

In assenza di S. E.
CAYRIANI Ten. M.

CLXXX.

N. 325 P. R. Polizia

Eccellenza Reverendissima

Ringrazio infinitamente V. E. R. dell'interpellanza che mi fa sul ricevere in questa Città o Provincia, Benedetto Giorgini. Io realmente preferisco di star fermo nel mio sistema di non ammettervi alcuno dei sospetti politici che non vi siano nati, giacchè fatta una eccezione converrebbe poi allargare il consenso a delle altre successive.

Perciò potrà il Giorgini cercarsi altrove il sostentamento e il domicilio, massime perchè qui i sorvegliati sono in tanto numero, che l'aumentarli sarebbe sempre più gravoso per la Gendarmeria.

Soddisfatto così al suo foglio mi ci ripeto con la più distinta, ed ossequiosa stima.

Ravenna 26 Dicembre 1856.

Umil. Obbl. Servitore
G. Rossi Del. Apost.

A. S. E. Mons. Milesi Deleg. Apost.
Forlì

CLXXXI.

N. 218. P. R.

*Eccellenza Reverendissima**(Riservata)*

Se in data 12 Dicembre 1853 io scriveva a S. E. R. Monsig. Commissario Straordinario che se non si mandavano oltre mare almeno 200 individui, non si sarebbe posto un freno ai facinorosi; e se verbalmente conveniva con V. E. R. che giovava asportarne anche 300 per ridonare la pace a questa Città, era perchè ioolgeva in mente essere questa la sorte di Faenza, ed anzi convengo ancora che meglio sarebbe di toglierne un 400, scelti fra i più pericolosi, onde rendere il coraggio alla parte sana, e fare che i buoni sorgano dalla loro inerzia palesandosi in favore della Legge, e del benefico Governo. Io sono sempre coerente nella mia opinione, ma il proporre di arrestarne ora un 300, quando non si è approvato neppure il fermo dei primi venticinque, e dei secondi trenta, e mentre tanto si tentennava per arrestarne 41, sarebbe lo stesso che sanzionare da noi medesimi la nullità cui toccano i nostri progetti, che che siano stati lodati dalla bontà di S. E. R. Mons. Commissario. Nullità che non sarà sfuggita al sagace intendimento di V. E. R. nell'apprendere le mezze misure portate nelle ultime disposizioni che forse si ritengono di prevenzione efficace, ma che secondo il mio corto vedere, altro non sono che un farmaco lenitivo posto sopra un membro roso dalla cancrena. Quindi per essere coerente a quanto aveva scritto d'ufficio la Commissione proseguo tuttavia nella proposta di compiere un altro centinajo di arresti, in analogia dei fogli dei progetti.

Pertanto prego l'E. V. R. volersi persuadere, che quanto si è operato, è quanto poteva farsi nella conoscenza delle intenzioni superiori, secondo lo stato attuale delle cose; credo opportuno particolarmente esternare ciò all'E. V. R. a schiarimento del riscontro al riverito dispaccio N. 89, cui di ufficio si è dalla Commissione risposto, nelle debite riserve, e con la convenienza dovuta agli ordini sempre rispettabili dei superiori.

Ho il pregio ripetermi sommessamente, e con sensi di ossequio, ed alta stima.

Dell'E. V. R.

Faenza li 22 Aprile 1854.

Umil. Dev. Obbl. Servitore

L. DE DOMINICIS Maggiore

A S. E. Rev. Mons. Achille Maria
Ricci Delegato Apostolico
Ravenna

CLXXXII.

N. 107 P. Ris.

GENDARMERIA PONTIFICIA. COMANDO DELLA SECONDA SUDDIVISIONE

Eccellenza Reverendissima

Nel rimettere all' E. V. R. il Processo Verbale di arresto dei molti individui dei quali parlava nel rispettosio mio foglio di jeri, accenno alcune misure che vedrei necessarie per ridurre all' ordine la Città di Faenza, secondo l' opinione pure del Sig. Governatore locale.

1. Precetto a circa 250 individui notati per tristi, di ritirarsi in casa nelle prime ore della sera, e vivere onestamente. 2. Una Commissione speciale Militare per procedere sugli ultimi delitti di sangue, sottoponendone la decisione al Giudizio Statario. 3. Misure di Polizia ad arbitrio della Commissione, sotto la dipendenza, e sanzione del Comando Imperiale di Stazione. 4. Un Picchetto di Gendarmi scelti con soprassoldo, o di Agenti d' indubitata fede pel servizio esclusivo della Commissione, dovendo vestire in borghese ed introdursi nei luoghi frequentati dalla Plebe.

Mi è grato ripetermi con sensi di ossequio, stima e riverenza profonda Dell' E. V. R.

Faenza li 31 del 1854.

Um. Dev. Obbl. Servitore
LUIGI DE-DOMINICIS Magg.

Mons. Achille M. Ricci Deleg. Apost.
Ravenna

CLXXXIII.

N. 101.

GENDARMERIA PONTIFICIA. COMANDO DELLA SECONDA SUDDIVISIONE

Eccellenza Reverendissima.

Rimetto all' E. V. R. la nota degli arresti eseguiti nella decorsa notte, in obbedienza della disposizione contenuta nell' ossequiato Dispaccio N. 33 P. R. delli 26 perdente mese. Gli individui arrestati sono 41 partiti tantosto alla volta delle rispettive destinazioni, giusta i concerti, e le intelligenze prese con questo Sig. Governatore. Ora mi trattengo per alcun poco in luogo onde conoscere l' effetto di tale operazione, alla quale credo che occorrerà ne succedano delle altre, onde non rendere vana la presente, secondo ha manifestato lo stesso Sig. Governatore.

Ho il pregio raffermarmi con attestati di stima, ossequio e riverenza
Di V. E. R.

Faenza li 30 Gennajo 1854.

Um. Dev. Obbl. Servitore
LUIGI DE-DOMINICIS Magg.

A Sua E. R. Mons. Delegato di
Ravenna

P. S. Mi riserbo di subordinarle il relativo verbale.

CLXXXIV.

N. 107

GENDARMERIA PONTIFICIA. LEGAZIONE DI BOLOGNA
COMANDO DELLA SUDDIVISIONE

Eccellenza Reverendissima.

Gli arrestati furono 41 cioè, 40 risultanti dal verbale, come vedrà l' E. V. R. se bene l' osserva nel penultimo periodo dove dice, « oltre ai quali furono pur tradotti » dappoichè sei erano stati dati in carcere in precedenza alla notte del 29 al 30, ed il 41.^{mo} è quel Querzola Filippo detto il Nipote di Savinetto, che è stato arrestato separatamente come dal verbale che questo Comando di suddivisione rimetteva all' E. V. R. col foglio N. 6306 del 1 corrente. Non so come la nota rimessa all' E. V. col mio foglio N. 101 portasse il N. di 36 soltanto, dappoichè la minuta qui esistente me ne addita 41 come in fatto sono. Quindi ritenendo un errore di copia mi fo a rassegnarlene altra copia più regolare.

In quest' incontro La prevengo che essendosi riconosciuto il nominato Liverani Domenico non quegli designato fra i più tristi, che invece è fra gli emigrati dopo gli arresti di quella notte, ma altro individuo innocuo del medesimo nome e cognome ed abitante nella medesima contrada, è stato trattenuto nel carcere di Forlì, e va a dimettersi liberamente; per cui gl' inviati in Roma sono soltanto 19. Anche il nominato Merendi Santi, si è pure trattenuto nel carcere di Forlì, ma perchè creduto autore, o complice dell' omicidio del figlio del Custode carcerario, accaduto nell' Agosto 1852 e si spera potere ottenere da lui qualche confessione.

Ho il pregio ripetermi sommessamente e con attestati di profonda riverenza
Dell' E. V. Rev.

Forlì 4 febbrajo 1854.

Umil. Dev. Obb. Serv.
LUIGI DE DOMINICIS

A Sua Eccellenza Rev.
Mons. Delegato Apostolico di
Ravenna

CLXXXV.

Polizia P. R. N. 264. Sez. 1.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LE LEGAZIONI E
PRO-LEGATO PONTIFICIO DI BOLOGNA.*Eccellenza Reverendissima*

Da un primo cenno pervenutomi dal Governatore di Faenza ho appreso CON SODISFAZIONE essere stati ivi eseguiti trentotto dei preconcertati arresti, ed essersi già dato luogo alla rispettiva traduzione. Ora veggio la convenienza di cogliere la opportunità della impressione che cotale misura debbe senza dubbio aver prodotto nella popolazione di Faenza per procedere energicamente agli ulteriori atti, a cui si riferisce il Regolamento che oggi stesso ho spedito in via confidenziale all' E. V. per le sue osservazioni. *Non esito pertanto a dichiarare fin da ora istituita la Commissione militare d'investigazione politica*, composta del signor *Maggior De Dominicis* colla rappresentanza di Presidente, dei Tenenti *Vicari*, e *Sbrighi*, del signor *Rendina* segretario di codesta Polizia Provinciale, e dell' *Ispettore Brugia* addetto alla Polizia di Faenza, coll'incarico di esecutore anche nella parte scritturale degli atti della Commissione medesima. Nella attuazione del proposto Regolamento normale intendo di riservare all' E. V. quelle aggiunte, e variazioni che crederà di fargli, e per le quali preventivamente glie l' ho inviato. Mentre Ella dispone la sollecita partenza dell' anzidetto signor *Rendina*, fornito di tutte quelle Istruzioni che vostra Eccellenza stimerà opportune tanto per lui quanto per gli altri membri del Consesso, io dò al signor *Maggiore De Dominicis* le facoltà relative all' incarico che deve assumere, ed Ella gli comunicherà anche in mio nome il Regolamento che deve formar base delle sue operazioni. *In seguito potranno concertarsi quelle MASSIME ADDIZIONALI che l' esperienza dimostrasse necessarie, così sulla DURATA DI COTALE INQUISIZIONE POLITICA*, come sul metodo di procedura giudiziaria che contro gl' inquisiti si dovesse istituire. Frattanto io scrivo parimente al Governatore di Faenza di porgere alla Commissione quei lumi, e quella assistenza di cui potesse abbisognare: di apprestarle un locale di residenza nel Palazzo Governativo, e di mettere a sua disposizione funzionari della Polizia per cooperare all' eseguimento delle operazioni, qualora dalla Commissione stessa ne fossero invitati.

Rimanendo coll' E. V. in questa intelligenza mi pregio ripeterle i sensi della mia più distinta stima

Bologna 30 Gennaio 1854.

Il Comm. Pont. Straord.
G. GRASSELLINI.A Sua Ecc. Rev.
M. Delegato Apost. di
Ravenna

CLXXXVI.

Polizia P. Ris. N. 954. Sez. 1.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LE LEGAZIONI
IL PRO-LEGATO PONTIFICIO DI BOLOGNA.

Eccellenza Reverendissima

La Commissione d'Investigazione politica di Faenza avendo già ultimate le sue operazioni si è ora disciolta. Io non posso che chiamarmi soddisfatto del suo operato, così per lo zelo onde ha agito, come per la fecondità dei risultati ottenuti. Trovo quindi che i componenti la Commissione stessa sono meritevoli di guiderdone, e d'incoraggiamento. A determinare però le proposte che dovrò farne al superiore Governo, mi è d'uopo rivolgermi all'E. V. pregandola a significarmi se Ella avesse già presa sul proposito qualche iniziativa collo stesso Governo superiore, ed in caso contrario amerò di conoscere; 1.° Se e quali compensi di alloggio, di diaria, o di soprassoldo avessero per avventura avuto gli Ufficiali od Impiegati componenti la commissione; 2.° Quale soldo mensile percepiscono i due Impiegati Rendina, e Brugia; quanto tempo precisamente sia durato lo straordinario incarico, e quindi l'assenza dalla propria residenza tanto del Maggiore De Dominicis, quanto del Segretario Rendina. A tali indicazioni gradirò poi che l'E. V. aggiunga il suo savio parere sulla generalità, e sulla entità del compenso o del premio che a ciascuno dei membri della Commissione potrebb'essere retribuito, onde provocarne le convenienti disposizioni.

In attesa di che mi reco a pregio di ripeterle i sensi della mia più distinta stima.

Bologna li 5 Maggio 1854.

Il Commissario Straord. Pontificio
G. GRASSELLINI

A Monsig. Delegato Apostolico di
Ravenna

CLXXXVII.

N. 858. 190. Prot. Ris.

OGGETTO

SCARSEZZA IN CESENA DI PERSONE APPEZZIONATE AL GOVERNO PONTIFICIO
DOCUMENTATA DALLA STESSA AUTORITÀ DELEGATIZIA

Eminenza Reverendissima

Al giungermi del venerato dispaccio dell'E. V. R. N. 96825 delli 18 corrente Ottobre alle notizie di che mi trovo in possesso per la vigilanza che con-

tinua faccio esercitare in ordine a così interessante argomento, volli aggiungere quelli che da appositi uffici immediatamente fatti ai Governatori di Cesena e di Rimini poteanmi derivare.

In possesso pertanto di quelle pervenutemi da Cesena mi trovo ora in posizione di potere comunicare all' E. V. R. quanto in riguardo di quest' ultima Città mi risulta.

Pur troppo nella Città di Cesena forse più che in altra delle Romagne esistono soggetti pericolosi patteggianti, o aggregati alla fazione Settaria, *i quali in proporzione degli scarsi elementi che presenta il paese di persone affezionate al Governo*, e che per esso vogliansi prestare, si tengono sorvegliati colla maggiore possibile accuratezza: ma questi faziosi per le notizie che ne ricevo si addimostrano piuttosto abbattuti di quello che far travedere speranze di prossimo risorgimento, e così non appaiono segni di recente fusione di faziosi fra loro, avendo anzi argomento di ritenere che unica sia la fazione stessa nella sua esistenza.

Omissis

Mi onoro rassegnarmi inclinato al bacio della Sacra porpora e col più reverente ossequio

28 Ottobre 1858.

Il Del. Apostolico
P. LASAGNA.

All' Em. Segr. di Stato

CLXXXVIII.

N. 701. P. R.

Eccellenza Reverendissima

Ieri ricorreva il giorno anniversario della vittoria riportata dalle II. e RR. armi Austriache contro le Piemontesi nel campo di Novara ai 23 di Marzo del 1849.

Questo I. R. Comando Militare credette di festeggiarne la ricordanza, tenendo una parata delle due Truppe nella Piazza d'armi di questa Città, con evoluzioni militari e salve di artiglieria; e mi favori di analogo avviso che aveva pur colore di invito.

Potei però con ragionevoli motivi di occupazione esimermene, **NON PERCHÈ NON AMASSI QUEL FELICE AVVENIMENTO**, che tanto contribuì alla causa dell'ordine, ma perchè *previdi che la cosa non poteva andare a genio della popolazione in generale, a cui veniva ridestata una memoria di nazionale vergogna e mortificazione.*

Di fatto non appena fu divulgata la voce che nell'indomani avrebbe avuto luogo una festa militare per l'avvenimento suddetto, vidersi affissi ai canti dei biglietti manoscritti che esortavano la popolazione a non intervenire alla parata, ed altri ne venivano spediti agli abitatori delle case nella Piazza d'armi con ingiunzioni e minacce di tener chiuse durante la festa tutte le finestre. Questa cosa fu tosto portata a cognizione della Polizia, la quale non poteva prendere altro provvedimento, *sentito anche il parere dell' I. R. Comando, che*

di consigliare a non dar retta a siffatte intimidazioni, assicurando che si sarebbe usata tutta la vigilanza per garantire gli abitanti stessi da qualunque insulto, o dispacienza. Ma nel mattino *le finestre rimasero effettivamente chiuse*, e non concorsero nella Piazza che *pochi individui del basso popolo e campagnoli*, attesochè era giorno di mercato. Il Signor Generale Marziani Comandante di Città ordinò pertanto ai *Veliti ed agli agenti di Polizia di imporre l'aprimiento delle finestre*, lo che si ottenne facilmente e senza opposizione, essendosi però conosciuto che parte degli abitanti eransi lasciati intimorire dalle minacce dei biglietti anonimi, ed altri nutrivano un sentimento contrario al soggetto della festa.

Lo stesso avvenne la sera al Teatro dell'opera, *il quale continuò ad agire anche la settimana di passione senza che ne fossi neppure interpellato*, siccome già negai per mia parte il permesso della sua apertura in Quaresima; e mentre molti ufficiali e graduati e comuni dell'II. e RR. guarnigione vi intervennero, pochissimi furono i cittadini che vi accedettero, e specialmente *il giro dei palchi era vuoto*, eccettuati quattro o cinque. Ho la soddisfazione però di poter significare che tranne le negative dimostrazioni sopradette, non occorre veruna altra dispiacevole circostanza.

A me sembra poi che il Comando Militare in questa circostanza non sia stato molto avveduto, perchè era ben da prevedere che quand'anche da molti possa essere lodato in segreto l'avvenimento di Novara, che fu sì proficuo alla causa dell'ordine e della Monarchia, tuttavia non poteva in palese esser lodato e festeggiato senza urtar troppo *sentimenti di estrema delicatezza ed inalienabili dall'animo di qualunque popolo*.

Ho creduto di dare a V. E. un pronto ragguaglio delle sopradette cose per opportuna sua conoscenza, onde prevenire altre relazioni che non fossero esatte, e mi pregio di ripeterle i sensi della più distinta stima.

Li 24 Marzo 1850.

Il Commissario Straordinario
G. BREDINI

A S. E. R. Mons. Ministro
dell' Interno e di Polizia
Roma

CLXXXIX.

(Riservato)

ARCIVESCOVADO DI BOLOGNA

Uffici

Segreteria . . . Protocollo N. . . .

Cancelleria Ecclesiastica N. . . .

Congregazione Consulta N. 174 Ref.

Si citerà nella risposta l' Ufficio, il Numero e la data.

Illustrissimo Signore

Porto a notizia di V. S. Illma. per tutto ciò che crederà opportuno circa l'accaduto nell'ottava scuola, denominata S. Procolo, alle scuole Pie, che nel

Sabato 23 p. Marzo li seguenti scolari Pagani Alfonso abitante nel Borgo S. Pietro al N. 2302, d'anni 12, Pasquini Pietro abitante nelle Pugliole di S. Arcangelo al N. 1323, d'anni 12, Zani Lorenzo, e Zani Luigi, il primo abitante in S. Isaja al N. 492, d'anni 13, ed il secondo in Via S. Felice al N. 31, d'anni 12, circolarono per la scuola un Cartellino che essi stessi misero in due brani, il quale inibiva di andare alla Parata che facevano in quel giorno le Truppe Austriache nella Montagnola, consimile a quelli che furono affissati ai muri della Città. Il Maestro accortosi di ciò castigò li detti scolari, e poscia pervenutomi rapporto, io li ho tutti sospesi dalla scuola.

Con vera stima mi confermo.

Di V. S. Illustrissima

Bologna li 6 Aprile 1850.

Servitore
Card. OPIZZONI

Ill.mo Sig. Cav. Dirett. di Polizia
Bologna

CXC.

N. 801 P. R.

Eccellenza Reverendissima

Approfittai delle notizie che l'E. V. R. si degnò comunicarmi coll'ossequiato Dispaccio in data del 6 corrente mese N. 174 Ref. Trib. Criminale per investigare d'onde derivasse il Cartello manoscritto che fu preso ai ragazzetti Pagani Alfonso, Pasquini Pietro, Zani Lorenzo, e Zani Luigi delle scuole Pie. È apparso però che fosse da uno di loro rinvenuto per istrada, e che comunicatoselo in iscuola s'accingessero a farne delle copie più per passatempo fanciullesco che per fine malizioso, stornati poscia dalla vigilanza del maestro, che s'impossessò dell'originale, e delle copie incominciate, castigandoli per insubordinazione.

È quindi a ritenersi innocente il loro operato, e nel darne parte all'Emin. Reverendissima a debita evasione del sullodato Dispaccio, ho l'onore di inchinarmi al bacio della Sacra Porpora rassegnandomi con profondo rispetto e venerazione.

Li 18 Aprile 1850.

Il Col. Direttore
CERZI

All'Emo. Sig. Card. Arcivescovo
Bologna

SULLA GUERRA D'INDIPENDENZA ITALIANA

DEL 1859.



Trovassi *interessantissimo* di pubblicare per intero due lunghi Rapporti del Delegato di Forlì all'Alta Polizia; pei quali mentre si conoscono le istruzioni del Supremo Governo ad impedire l'accorrere de' sudditi Pontificj alla Santa Guerra Nazionale con tanta gloria proclamata da RE VITTORIO EMANUELE e dal Magnanimo IMPERATORE DE' FRANCESI NAPOLEONE, e si dettagliano le misure, e gli artifizj perfino di vili tergiversazioni all'uopo adoperate, dall'altro lato è fatta esatta dipintura dello spirito pubblico delle popolazioni, sia per le aspirazioni d'Indipendenza, che per la poca affezione al Governo Papale, ed è resa infine necessaria testimonianza della quiete ed ordine mai sempre serbato nel nobile e generale fermento da ogni classe di Cittadini. L'uno è del 12, l'altro del 20 Aprile 1859, nel secondo dei quali si accennano gli arresti e Processi cui giunse il Governo pel delitto di amar la Patria, e si nota la sensibile diserzione delle Truppe non solo indigene ma anche delle Estere.

Si uniscono poi infine parecchi Dispacci tanto della Segreteria di Stato quanto dell'Alta Polizia, portanti le disposizioni del Governo dirette a frenare il movimento in questa Provincia che dette per la prima l'esempio dello slancio Nazionale, e dove maggiore era quindi il trasporto per la Causa Italiana, e più grande il concorso.

AVVERSIONE ALLE GUERRE D'INDIPENDENZA

CXCI.

GOVERNO PONTIFICIO DELEGAZIONE DI FORLÌ.

Sez. di Polizia N. 628-51. P. Ris.

Illustrissimo Signore

La interesse riservatamente di far verbalmente comunicare a Mauro Medri gli addebiti qui sotto annotati, e pei quali fu destituito dall'Impiego che occupava nel Dazio Consumo in codesta Città.

Ritirato che avrà Ella le sue giustificazioni si compiacerà inviarmele con le osservazioni che le accaderà di fare in proposito; ed in attesa di ciò con distinta stima ho il piacere di raffermarmi.

Della S. V. Illustrissima.

Forlì 1 Luglio 1851.

Addebito

Ha marciato due volte per difendere l'Indipendenza Italiana, ha fatto parte della famosa spedizione di Monte Gelli; ed ha frequentato con assiduità il Circolo.

Devotissimo Servitore

Il Delegato PAULUCCI DE CALBOLI

CXCH.

IL COMMISSARIO PONTIFICIO STAORDINARIO PER LE LEGAZIONI.

N. 721. P. Ris.

Illustrissimo Signore

Il Signor Governatore Civile e Militare mi rappresenta essergli stata riferita l'agitazione prodotta in Gavignano dalla distribuzione dei diplomi e delle medaglie che si stanno facendo ora soltanto ai combattenti di Vicenza.

Non potendosi più a lungo tollerare un tale inconveniente fa premura, acciocchè in pendenza delle altre disposizioni sia interdetta l'ulteriore distribuzione dei diplomi, ed il fregiarsi pubblicamente dei relativi distintivi.

Io non ho tardato ad assicurarlo delle Istruzioni date alla S. V. Illustrissima, La quale vorrà nel miglior modo sollecitare la compilazione dell'incarto stragiudiziale, e farà intanto eseguire le accennate prescrizioni.

Nell'aspettazione del relativo riscontro ho il piacere di confermarle la mia distinta stima.

Bologna 19 Settembre 1849.

Il Commissario Pontificio Straordinario
G. BEDINI

Al Sig. Delegato di
Forlì

CXCIII.

N. 795.

IL COMMISSARIO PONTIFICIO STRAORDINARIO PER LE LEGAZIONI.

Illustrissimo Signore

Mentre si attendono le successive risoluzioni superiori sul proposito della distribuzione di medaglie e diplomi ai combattenti di Vicenza, a cui si riferisce il pregiato di Lei foglio N. 262 in data di jeri, Ella si renderà sollecita di procurarsi la nota dei decorati, la quale sarà senza dubbio presso il distributore.

Nello stesso tempo farà ritirare dagli individui dimoranti in codesta Provincia i diplomi e le decorazioni *tenendo gl' individui stessi soggetti alla prescritta sorveglianza*.

Attendo di essere ragguagliato della relativa esecuzione puntuale e compiuta, ed ho il piacere di confermarle la mia distinta stima.

Bologna 27 Settembre 1849.

Il Commissario Pontificio Straordinario
G. BEDINI

Al Sig. Delegato di
Forlì

CXCIV.

Sez. 1. N. 4248-1904 53-54 P. R.

DIREZIONE GENERALE DI POLIZIA

Illustrissimo e Reverendissimo Signore

Quel P. . . P. . . S. . . del quale mi tiene proposito la S. V. Ill.ma e Rev. con foglio N. 163-43 P. R. ottenne passaporto per Marsiglia il 9 Agosto ultimo con la condizione di non rientrare nello Stato Pontificio senza speciale permesso, come la lodata S. V. Ill.ma. potrà rilevare dall'ultima nota degli emigrati trasmessa al numero d'ordine 46. — Tal misura venne poi adottata a di lui carico per

aver frequentato i circoli, e marciato durante l'anarchia per la guerra d'indipendenza.

Tanto etc.

Li 28 Marzo 1854.

Il Direttore Generale
A. MATTEUCCI.

CXCV.

N. 2513.

IL COMMISSARIO PONTIFICIO STRAORDINARIO PER LE LEGAZIONI

Se il Sig. B. . . . di S. Marino non da motivi di sfiducia, e se fra quelli che lo visitano nella villeggiatura de' Cappuccini il solo Evaristo Soldati si rende sospetto, non è ragione di appesantire la mano che sopra costui. *Dove sussistesse che continuasse a desiderare il ritorno della Guerra di Lombardia, cui volentieri prenderebbe nuovamente parte, QUESTO SOLO basterebbe a renderlo immeritevole della Sovrana Amnistia*, è per lo meno si dovrebbe espellere dalla Provincia, obbligandolo di recarsi all'estero o nel proprio paese con preavviso all'autorità locale onde tenerlo sorvegliato.

(Omissis)

Bologna li 2 Agosto 1850.

Il Commissario Pont. Straordinario
G. BEDINI

CXCVI.

(Riservata)

DELEGAZIONE DI FORLÌ

Eccellenza Reverendissima

Ho ricevuto il riservato ossequiato foglio in data 12 corrente senza numero diretto a spiegare e dichiarare l'antecedente Circolare riservata dello stesso mese sul rilascio dei passaporti all'Estero.

Senza più posso nuovamente dichiarare all'E. V. R. come feci già noto in antecedenti dispacci che non appena si richiesero a questa Polizia passaporti per Piemonte furono recisamente negati sul motivo che *ostavano i Regolamenti ed i doveri internazionali*, pratica che è stata sempre e costantemente osservata da questa Delegazione.

Si richiesero allora i passaporti per la Toscana, e questi furono rilasciati, osservate tutte le discipline ordinarie ed anche le straordinarie prescritte dall'E. V. R. colla Circolare sopra citata; *vale a dire dietro dichiarazione dello scopo del viaggio e diffidazione di NON FAR PIÙ RITORNO NELLO STATO se non che colle condizioni che l'E. V. R. prescriveva* ridotte a seconda dei casi e nei modi di Legge. Le tasse poi furono esatte nelle misure stabilite nei Regolamenti vale a dire di scudi 2 agli agiati, di cinquanta bajocchi dando il passaporto rela-

tivo ai meno agiati, e rilasciando il foglio di via gratuito unicamente a quelli, che e per la loro condizione conosciuta e notoria, e per l'attestazione esplicita del loro Parroco erano dichiarati miserabili.

I recapiti richiesti poi non sono stati rilasciati che *dopo le più calde esortazioni e ammonizioni per dissuaderne i petenti, e dopo avere infrapposto OSTACOLI e TERGIVERSAZIONI D'OGNI SORTA, e ciò a prezzo DELLE MAGGIORI ODIOSITÀ cercando d'impedire l'andata agli ammogliati che intervengono colle mogli alla Polizia, pronte o costrette dai cattivi trattamenti a prestare il consenso per la partenza, ed a tanti altri che hanno anche figli ai quali è stato costantemente negato ogni recapito, quantunque sembri che alcuno con inumana non curanza siasene già partito anche senza.*

Egli è poi specialmente a riferirsi che il fermento ed il bollore si è di giorno in giorno AUMENTATO, prolungandosi così indefinitamente una situazione piena di agitazioni, di speranze e di timori che ha invaso tutte le classi, ed anche investito il basso fondo sociale come il più accessibile, e come il più avido di approfittare della circostanza. Lascio considerare all' E. V. R. lo aver che fare con una tal razza di gente, mentre dall'altro lato deve la Delegazione resistere al singolare movente che spinge le persone ben nate ed educate a desiderare e facilitare la partenza di individui gravosi e pericolosi alla Città, per essere sbarazzati della loro incomoda presenza in vista degli eccessi che in tale eventualità potrebbero temersi.

Ogni tentativo ormai per rendere le partenze alla spicciolata e non clamorose si rende inutile, perchè quand'anche questa Delegazione cerchi o mediante la insinuazione e il più delle volte col negare e tenere il piè fermo, *l'arrivo di FORTI AGGLOMERAZIONI dalla vicina Ravenna che anche jersera lanciava qui SESSANTA e più individui in una sol volta, fa sì, che le teste maggiormente si esaltino, e non credano proibito in un luogo quello che altrove è concesso.*

E il disordine di Ravenna non accade già perchè quella Delegazione non abbia tentate tutte le vie per impedirlo, avendomi jeri con suo foglio delli . . . annunziato, in riscontro di mio privato Ufficio tendente ad ottenere che fossero i numerosi arrivi impediti, che le è ciò impossibile: attesa la GRANDE AFFLUENZA di richieste di passaporti e la persistenza DEI PETENTI nei loro divisamenti. Essendochè quantunque sorvegliati dalla Polizia che li obbliga a partire in piccolo numero, si aspettano in diversi punti sulla strada per condursi qui in grandi convogli, locchè è assolutamente attinente al carattere insistente, pertinace ed audace di questi abitanti delle Romagne.

Le notizie poi che giungono dai vicini Paesi anche artificiosamente ingrandite dai mestatori, servono vieppiù a rinfocolare l'esaltamento, siccome quella notizia che pare aver molto fondamento di verità, che nei primi della corrente settimana da Faenza avesse luogo la partenza di circa 50 INDIVIDUI accompagnati fuori della Città con seguito di molte carrozze de' principali Signori del Paese in mezzo a molte e clamorose ovazioni antipolitiche.

Come riferiva poi all' E. V. R. col mio bollettino del 10 corrente, la smania dello andare all' Estero prendeva già maggiore aumento nelle Giurisdizioni Governative di questa Provincia. Rimini faceva richieste di pochi passaporti, e trovando questa Delegazione non pienamente regolari, e per temporeggiare ne rimandava le istanze; ieri giungevano cinquanta quattro istanze già corre-

date d'ogni requisito: poi si potè sapere che venivano i richiedenti a questa volta, lochè impedivasi dando immediati ordini a quel Governatore e mandandogli solo dieci passaporti: ma già per espresso venivami questa mattina riferito che jeri a sera preparavasi ai medesimi un clamoroso ricevimento a Savignano, che alcuni individui amici dell'ordine e della quiete riescivano a sconsigliare, e che i Riminesi andavano a partire a questa volta. *Le domande pure di Cesena e Cesenatico si moltiplicano, e cominciano a presentarsi anche quelle delle più lontane Giurisdizioni anche montane.* Si prenderanno in oggetto gli opportuni temperamenti onde prevenire disordini e clamorose dimostrazioni, le quali a vero dire fin qui non furono troppo inquietanti se si considera l'esaltazione degli spiriti, il numero degli accorsi, la simpatia e la curiosità degli astanti, al che contribuiscono la diversa educazione dei diversi drappelli di transito, e lo stato di alterazioni prodotte dal vino.

E la maggiore esaltazione di questi Paesi, oltre le tante cause già più volte accennate all'E. V. R. è anche in molta parte a ripetersi dal grave fermento in che trovasi la vicina Toscana, che estendendosi per un lungo confine a contatto del Territorio di questa Provincia e vicinissimo ai centri più popolati di essa d'onde ogni notizia, ogni piccolo appello si propaga immediatamente per indeterminati e frequentissimi personali contatti impossibili ad impedirsi. Quindi la certezza dello ingredire in Toscana senza recapito è per la maggior parte agevole per la conoscenza perfetta delle località e di tutte le vie trasverse, e la voce che la Toscana non mette nessuna remora a riceverli anche senza recapiti è in questo momento assai diffusa ed utilizzata, ed accredita la notizia che da Faenza vada già a partirne quanto prima un forte numero senza passaporti.

Si aggiunge a ciò la facilità somma di trovare colà dal *Ministro Sardo* accreditato presso la Corte Granducale tutto il concorso per ottenere i recapiti di cui mancassero con denaro ed imbarco pel Piemonte, *non senza raccomandare ai medesimi un plausibile contegno di non dar luogo a reclami per le Città e Stati per dove transitano,* e sopra tutto di insinuare per mezzo dei medesimi e loro aderenti e conoscenti la chiamata di soggetti educati e di distinta posizione sociale, respingendo quelli o bisognosi, o cogniti per deplorata condotta, o screditati per le loro antecedenze.

E di fatti perciò che riguarda questa Delegazione, come reiterate volte ebbi a notare all'E. V. R. questi singolari viaggiatori scossi dalla mania bellicosa attuale appartengono nella massima parte a quell'ultima categoria di oziosi e di gente di niun conto.

Malgrado tutta questa effervescenza *l'ordine materiale generalmente è conservato*, anzi può notarsi che investite le menti di questa diversione, i delitti sanguinari abituali in questi luoghi sono meno frequenti. È anche vero che a questo risultato sembra concorrervi in molta parte il moto d'ordine che si vuole venuto dai manipolatori all'estero agli aderenti, di mantenere la quiete e l'ordine, e di aspettare con tranquillità e fiducia la risoluzione delle attuali complicazioni che ripromettono conformi ai desideri dei vagheggiatori di un nuovo ordine di cose. Questa stessa situazione rende sempre più intimidita la parte sana, e scoraggiate anche le autorità Giurisdizionali della Provincia, le quali non trovano un corrispettivo appoggio da contrapporre all'arditezza dei tristi.

Non ostante però tutte le attuali emergenze che ho voluto rappresentare all' E. V. R. per la esatta conoscenza dei fatti e dello spirito pubblico d'attualità, *in paesi dove gli amici dell' ordine e che non abbiano il cuore e le menti tocche dal contagio delle idee nuove, e delle esaltate speranze ed aspirazioni d' indipendenza*, SONO POCHI PUR TROPPO, saranno anche le ultime disposizioni esattamente osservate continuando questa Delegazione a mettere in opera ogni mezzo di prevenzione per impedire disordini, onde non trovarsi alla dura ma ineluttabile necessità di reprimerli.

Colgo questo incontro ec.

15 Aprile 1859.

Il Delegato Apostolico
P. LASAGNA.

Monsignor Direttore
Generale di Polizia
Roma.

CXCVII.

N. 618 R.-100

DELEGAZIONE DI FORLÌ

Eccellenza Reverendissima

Facendo seguito all' ultimo settimanale bollettino delli 18 corrente mese, che ebbi l' onore di trasmettere all' E. V. R. riferirò che la situazione dello spirito pubblico in questa Provincia continua a presentarsi sotto le medesime forme, non avendo avuto luogo veruno avvenimento atto a cangiarne di veruna guisa l'attitudine.

Gli arresti eseguiti in S. Arcangelo al seguito immediato delle addimostrazioni che vi ebbero luogo al passaggio dei Riminesi, e la successiva traduzione dei detenuti in questa Rocca di Forlì, non hanno mancato di produrre il salutare loro effetto di intimidazione, trattandosi specialmente di persone notabili e di estese aderenze, i cui effetti non ponno a meno di reagire in favore della tranquillità pubblica, anche nelle altre città di questa Provincia.

È realmente sconcertante però la continua diserzione dei militi di questo secondo Reggimento Estero di guarnigione. Anche jeri mattina i rapporti della Gendarmeria e le fatte verifiche presso questo Comando di Reggimento portarono alla conoscenza di altre nove diserzioni avvenute la sera innanzi e cioè, di sette militi da Forlì, uno da Cesena, uno da Verucchio, e questi abbandonando per soprappiù un detenuto che scortava pel Forte di S. Leo. Per cui dopo la praticata diramazione delle relative comunicazioni specialmente alle limitrofe autorità Toscane che vi si prestano con costante e premurosa corrispondenza pel fermo dei segnalati disertori, non ho mancato di farne a questo Sig. Colonnello i miei rimarchi, non solo in voce, ma altresì con ufficiale comunicazione d' oggi stesso, interessandolo ad adottare tutte le più energiche misure onde far cessare un sì rimarchevole disordine. Eguali raccomandazioni e premure hanno avuto per principale argomento il trattenimento col Sig. Maggiore Lopez, quà spe-

dito dalla Capitale, perciò che riguarda questa *batteria di artiglieria*, dove pure si sono verificate le già denunciate diserzioni. A Cesena poi fuori di Porta Trova nel giorno 18 corrente, mentre il sergente Giuseppe Hocrio di quella guarnigione estera cercava di ricondurre in Caserma due militi che erano mancati all'appello, venne investito da una combriccola di Cesenati, poscia disarmato e ferito, non però con pericolo di vita; intorno a che si stanno praticando tutte le opportune diligenze per conoscere gli autori di questo delitto, onde procedere contro di loro a termini di Legge, essendo stato in tal proposito già quel Governatore sollecitato da questa Delegazione.

Del resto poi l'ORDINE E LA TRANQUILLITÀ PUBBLICA in questa Provincia non sofferse alterazione di sorta. Quantunque vi avesse jeri l'arrivo di non pochi Ravennati diretti all'Estero, ed un buon numero di Cesenati in questa stessa mattina sieno qui giunti: pochi di loro però entrarono in Città, proseguendo il maggior numero il viaggio fuor delle mura, verso il confine Toscano per Marradi presso Faenza, e *serbando tutti un contegno calmo e riservato.* Di questa ultima categoria eran molti che soffrendo a mala pena gli indugi che vanno infrapponendosi ad arte al rilascio dei passaporti, e sdegnati del dovere ammettere la prescritta ultima diffidazione contenente la rinunzia alla sudditanza Pontificia, hanno preferito di allontanarsi senza passaporto. È però stato raccomandato ai Governatori di tener nota anche di questi.

Le domande poi di tali documenti sonosi assai limitate di numero, ed è a sperare che cesseranno del tutto non appena si sarà divulgata la notizia portata oggi stesso dal *Monitore Toscano* AVERE LA FRANCIA PROMESSA formalmente la sua cooperazione per far prevalere presso la Sardegna la condizione proposta dall'Austria di un generale disarmo preventivo all'adunanza del Congresso. Ciò nullameno il desiderio DELLA GUERRA è la necessità di essa è anche NEI VOTI DELLA MAGGIORANZA DI QUESTE POPOLAZIONI, le quali continuano a contenersi nei limiti di una parziale aspettativa dello scioglimento delle complicazioni Europee anche perchè il MOTTO D'ORDINE, DI QUIETE, DI TRANQUILLITÀ è loro stato, come altre volte si disse, ispirato dall'ESTERO, non essendo mancato in questi ultimi giorni perfino la voce che persona appartenente a famiglia legata per parentela all'Imperatore de' Francesi abbia detto, tornando da Parigi nelle Romagne, raccomandarsi Egli specialmente per l'ordine, la quiete, la subordinazione e l'ubbidienza alle Leggi, e il rispetto agli Ecclesiastici sopra tutto!

Non mancano però nulla ostante gli spiriti facinorosi e turbolenti de' quali è anzi molta dovizia in questi luoghi: ma sopra di loro appunto sta attenta e vigilante la politica sorveglianza per essere pronta a sventare le loro mene, e ad impedire e reprimere qualsiasi attentato alla pubblica tranquillità e sicurezza.

E pieno intanto

20 Aprile 1859.

Il Delegato Apostolico
P. LASAGNA

Ecc. Segr. di Stato Minis. dell'Interno
Direttore Generale di Polizia
Roma

CXCIII.

N. 2576. Ris.

Illustrissimo e Reverendissimo Signore!

Se dovesse prestarsi fede alle notizie, che ne giungono da varie parti, molti e molti sono coloro, che da codesta Provincia muovono alla volta del Piemonte; nè di nascosto, come finora, ma con passaporti regolari ed in vetture che attendono gli emigranti in certi e determinati luoghi. Prescindendo da ogni altro, si cita la partenza di oltre 60 giovani verificatasi in Rimini nel mezzo di una comitiva di 10 Finanzieri del Picchetto locale. Si parla di 50 giovanastri che giunti da Ravenna in codesta Città, ne ripartirono il dì successivo, dopo alcune dimostrazioni nelle Osterie, e dopo aver disseminato insussistenti notizie, e sparso voci d'imminente guerra. Si accenna allo sgomento dei buoni per questi fatti, ed alla necessità che siasi dal Governo apprestato pronto ed efficace riparo.

Amo credere mancanti di ogni fondamento siffatte notizie, sulla loro sussistenza mi giova portar fiducia che da parte di V. S. Illustrissima *tutto sia stato posto in opera per colpire nei singoli casi gli autori ed impedirne la rinnovazione. Imperocchè, se sempre, MOLTO più nelle attuali circostanze, l'azione governativa è assolutamente necessaria che si addimostri vigile e prudentemente energica.* Mi sarà quindi grato avere su tale interessante oggetto un riscontro, in attesa del quale mi confermo con sensi di distinta stima.

Di V. S. Illustrissima.

Roma 20 Aprile 1859.

Affezionatis. per Servirla
G. C. ANTONELLI

Monsig. Delegato Apostolico di
Forlì

CXCIX.

Illustrissimo e Reverendissimo Signore!

A togliere ogni dubbio e rendere uniforme la intelligenza della mia circolare del primo corrente, credo significare alla S. V. Illustrissima e Rev. che per massima deve negarsi assolutamente il passaporto a chiunque volesse recarsi in Piemonte per arruolarsi in quelle milizie, ancorchè adducesse altro pretesto che potesse con qualche fondamento ritenersi simulato.

Se poi il recapito fosse richiesto per la Toscana o per altro paese estero, ed il richiedente giustificasse uno scopo plausibile del suo viaggio, verrà rilasciato, esprimendovi però che vale per condursi solamente nello Stato che viene indicato e non altrove, ed esigendo dal rispettivo individuo anche in questo caso *dichiarazione da esso firmata, o croce segnata, o sottoscritta da due tesmimonj dalla quale risulti che, verificandosi che lo scopo del suo viaggio fosse diverso da quello dedotto, od in qualunque caso IMMISCHIANDOSI IN COSE POLITICHE, s' intenda*

aver RINUNCIATO DI FATTO ALLA SUDDITANZA PONTIFICIA, ed essergli inibito di far più ritorno in questo Stato.

Torno poi a ripetere che tali misure non devono aver luogo per quelle persone che per la probità fanno ragionevolmente ritenere la loro gita all'estero non potere avere alcun fine politico.

E poichè da taluna Delegazione si è fatta dimanda, se possa moderarsi la tassa di scudi 2 pei passaporti esteri, rispondo, che la tassa deve esigersi nella sua integrità come è stabilita nella Tariffa dei 31 Gennajo 1857, ed interesse tutto lo zelo di V. S. Ill. e Rev. di portare sui subalterni impiegati tutta la sorveglianza perchè non si permettino alcun arbitrio, o favore a danno del pubblico erario. A coloro poi che sono veramente campagnoli o veramente poveri verrà concesso il recapito gratuito per portarsi all'Estero, qualora vi si conduchino per esercitarvi il loro mestiere. Ma per gli Stati Sardi nè ai campagnoli, nè ai poveri potrà rilasciarsi per qualunque motivo alcun recapito.

Sono sicuro che per di Lei parte si curerà diligentemente l'osservanza di tali prescrizioni, e pregandola di un riscontro per norma, con distinta stima mi ripeto

Di V. S. Illma. e Revma.

Li 12. Aprile 1859.

Devotiss. Obbligatiss. Servitore
Il Direttore Generale di Polizia
A. MATTEUCCI

A Monsig. Delegato Apostolico
Forlì

CC.

Illustrissimo e Reverendissimo Signore

Atteso l'andamento politico del Piemonte, taluni giovani sconsigliati, o individui già noti per le LORO TRISTI TENDENZE, facilmente possono presentarsi alle polizie per chiedere recapiti per esteri Stati, onde recarsi poi negli Stati Sardi, onde prender parte agli sconvolgimenti. Per procedere colle debite cautele non dovrà d'ora innanzi rilasciarsi il passaporto per qualunque paese all'Estero, se il richiedente non dichiarerà preventivamente in iscritto se, e per quali interessi intenda sortire dal nostro Stato, e quindi verrà diffidato che non potrà rientrare negli Stati Pontificj, senza il permesso della direzione Generale di Polizia, e se preventivamente non giustificherà di aver tenuto buona condotta, e di non aver presa alcuna parte in fatti politici negli Stati Esteri. Questa disposizione per altro non sarà applicabile a quelle persone che V. S. Ill. e R. riconoscerà scevre di eccezioni, e che per loro diporto, o speciali affari volessero precariamente condursi all'Estero.

In questa circostanza poi non devo tacerle, che dal Piemonte si sono indirizzate lettere a talun Capo di Fazione interessandolo ad indagare quali fra i soci sarebbero pronti ad unirsi alle orde del noto GARIBALDI, nel caso che a costui riuscisse irrompere nei Ducati, ed introdursi quindi nello Stato Pontificio per dar moto alla RIBELLIONE. Da ciò comprenderà V. S. Illustr. quanto sia ne-

cessario far portare tutta la sorveglianza sugl' individui sospetti in linea politica per discuoprire le loro mene, onde potere a tempo render vani i loro disegni.

La prego di tenermi informato in via riservatissima, e particolare di qualunque emergenza che potesse riguardare l'ordine pubblico, ed in questa intesa mi dichiaro con la più distinta stima

Di V. S. Illustr. e Rev.

Roma 1. Aprile 1859.

Dev. Obbl. Servitore

A. MATTEUCCI

A Mons. Delegato Apostolico di
Forlì

CCI.

Illustrissimo e Reverendissimo Signore

Da talune Delegazioni si sono domandate istruzioni sulle provvidenze da adottarsi rapporto alle Università in caso di qualche disordine per parte degli Studenti, o se e quali misure convenga adottare contro quelli che ingaggiassero, o istigassero i sudditi pontificj a prendere servizio militare in Stati Esteri.

In proposito agli Studenti delle Università e delle pubbliche scuole devo significare a V. S. Ill.ma e Rev. ch' è indispensabile portare sui medesimi, nelle attuali circostanze, tutta la sorveglianza, e discuoprendosi taluno che si facesse partigiano di movimenti politici, istigando altri a prendervi parte, E PRUDENTE DI FAR SUBITO PROCEDERE AL DI LUI ARRESTO, qual misura è proficua per rendere cauti gli altri giovani, onde non incontrare la stessa sorte.

Non converrei però di far chiudere pei delirj di qualche traviato le Università e le pubbliche scuole, come taluno opinerebbe, giacchè si produrrebbe un allarme, e si farebbe sospettare essere il Governo in timore di perturbazioni politiche.

La legge poi, e specialmente gli Art. 126 e 127 del Regolamento penale chiaramente insegnano a quali pene sono soggetti quelli che ingaggiano o istigano altri ad ingaggiarsi al servizio militare di Principi Esteri: e perciò discuoprendosi DEVONO FARSI RESTRINGERE IN CARCERE a disposizione del competente Tribunale. Nè diversamente deve procedersi contro chi tentasse in qualunque modo di turbare l'ordine pubblico e contro gl' istigatori, o fomentatori di diserzione militare per essere tali delinquenti sottoposti in ragione del reato alle pene comminate nell' Art. 299 § 2 del Cit. Reg. penale, e Art. 56 del Regolamento di giustizia criminale militare.

Negli attuali momenti soprattutto è necessario far argine a qualunque primo disordine, giacchè la impunità di un solo può aprire la strada ad altri maggiori. Sono ben certo che V. S. Ill.ma e Rev. non lascerà di far uso di tutta

la sua fermezza per contenere chiunque nell' osservanza delle leggi ; ed in quest' intelligenza passo a ripetermi con stima distinta .

Di V. S. I. e Rev.

Roma 7 Aprile 1859.

Dev. Obb. Servitore
Il Direttore Generale di Polizia
A. MATTEUCCI

Mons. Delegato Apostolico di
Forlì

CCII.

N. 25372 R.

Illustrissimo e Reverendissimo Signore .

Non so comprendere come per parte del Governatore di Rimini non siasi impedita la partenza in massa, da questa Città per l' Estero, di 56 individui che al giungere in S. Arcangelo dette luogo al disordine indicatomi nel riservato foglio di V. S. Ill.ma e Rev. del 16 corrente mese N. 568 P. R. sulla quale oscitanza trovo opportuno ch' Ella chiami lo stesso Governatore a renderne conto .

Egregiamente ha operato la S. V. Ill.ma e Rev. ordinando lo SCIoglimento DELLA BANDA MUSICALE di S. Arcangelo che prese parte al disordine , quale scioglimento rimane definitivamente approvato per parte del Ministero .

Corrispondendo inoltre alla dimanda ch' Ella mi avanza per la destinazione del Ministero speciale inquirente a forma di legge per la compilazione degli atti a carico degli arrestati , l' autorizzo a deputare A. . . B. . . Sostituto Cancelliere in codesto Tribunale , e quando V. S. Ill.ma lo credesse più opportuno, chiunque altro Ella stimasse meglio fra codesti Giudici processanti, o Governatori della Provincia .

Attenderò di conoscere quanto si sarà disposto in proposito; ed in questa intesa , mi pregio confermarmi con sensi di distinta stima .

Di V. S. Ill. e Rev.

Roma 19 Aprile 1859.

Devot. Servitore
Il Ministro dell' Interno
A. PILA.

Monsig. Delegato Apostolico di
Forlì

CCIII.

Illustrissimo Signore .

Dal rapporto giornaliero di codesto Comando in data d'oggi N. 109, ho rilevato essere già stati tradotti e depositati nelle carceri di questa Rocca i noti detenuti di S. Arcangelo ,

Tributando quindi alla S. V. Ill.ma *meritati elogj per l'impegno addimostrato e per la buona direzione data all'eseguimento* DI TALI ARRESTI, la prego a partecipare la mia piena soddisfazione in proposito anche al Maresciallo e componenti la Brigata di S. Arcangelo per lo zelo e diligenza usata nell'operazione stessa, *in attestato di che interesse pure la S. V. Ill.ma a far tenere alla predetta Brigata la STRAORDINARIA GRATIFICAZIONE di Sc. 6* che qui acclusa le trasmetto, e della quale attenderò un cenno di ricevimento a corredo d'atti.

Mi è poi grato anche in questo incontro di confermarmi.

Li 19 Aprile 1859.

Il Delegato Apostolico
P. P. LASAGNA

Al Comando della Compagnia Gendarmi
Forlì

CCIV.

N. 384. P. G. Polizia.

IL GOVERNATORE LOCALE DI CESENA RIFERISCE CHE QUELLI CHE CHIESERO NEL MARZO 1858 IL PASSAPORTO PEL PIEMONTE, VEDENDOSLO RITARDARE, SONO PARTITI SENZA.

A MONSIGNOR DELEGATO APOSTOLICO DI FORLÌ

Eccellenza Rever.

Degl'individui cui riferiscono i miei antecedenti fogli 364, 373 e 375 riassunti tutti col N. 376 come di coloro dei quali trattava il mio successivo foglio del 16 corrente N. 377, altro che Agostino Neri, Giovanni Maroncelli, Pietro Bertani ed Augusto Ferri hanno fin qui presentati i loro attestati parrocchiali comprovanti la miserabilità, e richiesti col moderno ossequiato dispaccio dell'E. V. Reverendissima datato di jeri N. 487 sezione Passaporti.

E nonè già per ragione della ricusa dei propri parrochi, che non si rimettono eguali attestazioni per tutti gli altri dei quali è argomento negli anzidetti miei fogli, ma unicamente perchè ritengono i rispettivi chiedenti che ogni giorno più, ed a fine di temporeggiare si esige da loro, ora l'uno, ora l'altro documento; così che, siccome avevano fissata la loro partenza per il prossimo entrante mercoledì, e persuasi che in detto giorno non sarebbero stati muniti del relativo recapito, *hanno piuttosto preferito di partirsene senza, come altrettanto è fissato da altri 30 e forse più individui*, i quali hanno ritirato da questa Polizia i documenti che avevano di già estratti a fine di munirsi di Fogli di Via.

E con la preghiera di farmi tenere i Fogli di Via degl'anzidetti quattro individui, passo all'onore di riprotestarmi

Dell'E V.

Il 18 aprile 1859.

Il Governatore Distrettuale

CCV.

Il Cardinale Segretario di Stato mi scrive oggi

» Si vuole pervenuto in codesti luoghi da Toscana il famoso rivoluzionario Bet-
» trami (o Beltrami) per sommuovere codesti popoli.

Mi affretto di darlene avviso perchè usi tutta l'accuratezza per scoprirlo, se si raggira costì, e colpirlo. Usi tutto il rigore di polizia con le persone sospette in genere e sul dubbio si ponga dal lato sicuro.

Bologna, Domenica 8 Maggio 1859.

G. Card. MILBSI

Mons. Del. Apost.

Ravenna

CCVI.

N. 1761

(Riservatissima)

Illustrissimo e Reverendissimo Signore

Si ha sentore, che da taluno si vadano cercando individui, i quali vogliano iscriversi alla milizia Piemontese, e che non si risparmi all'uopo anche un premio d'ingaggio forse superiore a quello solito retribuirsì in circostanze ordinarie. Benchè io non dubiti, che V. S. I. abbia già presa ogni più opportuna misura per iscuoprire, se in cotesta Provincia vi abbiano arruolatori di tal genere, pur non ostante amo richiamare sul fatto la speciale di Lei attenzione, invitandola a trovar modo efficace per sorprendere taluno di essi, e nella provata sussistenza di sua reità procedere a di lui carico a termini di Legge.

Con sensi di distinta stima mi confermo.

Di V. S. Illustrissima

Roma 24 Marzo 1859.

Affez. per servirla

G. C. ANTONELLI

Mons. Delegato Apost.

Ravenna

CCVII.

N. 30. P. R.

CONSOLATO GENERALE PONTIFICIO NEI RR. STATI SARDI

Oggetto

Eccellentissimo e Reverendissimo Sig. Sig. Pron. Colen.

Mi onoro di accusare la pregevole Nota di V. Ec. R. dei 24 del languente mese P. R. N. 226. Sezione prima, e di assicurarla che mi farò debito di

continuare a tenerla a giorno di tutto quanto possa interessare il nostro Governo, e meritare l'attenzione dell'Ec. V. R. in materia politica, specialmente nelle attuali circostanze: e per quello che si riferisce all'ex Colonnello Ungarese Kupa alias Carlo Petz partito da Londra per Nizza, e Genova, io ho già disposto per essere informato, ove qui giunga, onde far portare sul medesimo una attenta vigilanza per conoscere se egli intenda, e per quale via introdursi nei dominij di Sua Santità, e mi riservo a tempo debito di aggiornare l'Ec. V. R. di quanto potrò venire a conoscere intorno a tale individuo.

Qui acchiuso le trasmetto un libercolo, che ha per titolo *la questione Italiana, lettera di Luigi Farini a Lord John Russell*, e riconfermando in questo incontro all'Ec. V. R. i sensi della mia predistinta considerazione passo a riverentemente baciare la S. porpora.

Di V. Ec. Rev.

Genova 28 febbrajo 1859.

Um. Dev. Ob. Serv.

Comm. F. SCORZA

All'Em. e R. Sig. Card. Leg. — Bologna
(con libercolo)

CCVIII.

N. 114

CONSOLATO GENERALE PONTIFICIO NEI RR. STATI SARDI

Oggetto

Eminentissimo e Reverendissimo Sig. Sig. Pron. Colen.

Pregiomi qui acchiuso trasmettere a V. S. R. un libercolo di Emilio de Girardin intitolato — *La Guerra* — e nel frattempo posso parteciparle che gli armamenti guerreschi sempre continuano in questo Stato, e ne giungono volontarj dalle altre diverse parti d'Italia, ed in specie dallo stato Estense compreso da questo ultimo anche dei disertori da quelle Truppe per arruolarsi nell'Esercito Sardo, per la scacciata dello Straniero dall'Italia, e per l'indipendenza della medesima, così corre in bocca di tutti. Ed il partito repubblicano colla speranza fondata che il Piemonte intraprenderà la Guerra contro l'Austria, ha manifestato di dare per ora appoggio al Piemonte stesso, e se tale guerra non avesse luogo, questo partito repubblicano non si sa che cosa mai potesse tentare.

In questo incontro ho l'onore di riconfermare all'E. V. R. i sensi della massima mia predistinta considerazione e rispetto nel mentre che riverentemente bacio la S. porpora.

Di V. Em. R.

Genova 21 febbrajo 1859.

Umil. Dev. Ob. Servitore

Com. F. SCORZA

All'Ill. R. Sig. Card. Legato di — Bologna
(con libercolo)

N. 226 Ris.

Li 24 febbrajo 1859.

Si ringrazi e si preghi a riferire, se e quando potesse giungere in Nizza o Genova il già Colonnello Ungherese Kupa, che veramente chiamasi Carlo Petz, e si preghi in pari tempo ad invigilare, e riferire se questi intendesse penetrare in questo Stato.

Il Delegato
MILESI

CCIX.

Eminenza Reverendissima

Stando a tenore d'una comunicazione pervenuta alla mia superiorità, e da essa partecipatami, partirebbe da Londra dirigendosi in Piemonte il già Colonnello degli insorti Ungheresi Kupa, che veramente chiamasi Carlo Petz.

Dicesi, che questo avventuriere, sommamente pregiudicato e compromesso anche in linea di sociale contegno sia indirizzato al famigerato profugo politico Alessandro Conte Felecki dimorante ora a Nizza, mettendosi indi alla dipendenza del noto Garibaldi per unire e capitanare li disertori Ungheresi.

Mentre mi onoro di portare queste notizie a conoscenza dell'Eminenza V. Reverendissima mi permetto di aggiungere la preghiera di ordinare cortesemente le opportune disposizioni di vigilanza per conoscere l'eventuale arrivo di sì pericoloso individuo.

Sarò assai obbligato all'Eminenza Vostra Reverendissima di aggradire la sincera espressione della più distinta mia stima ed ossequiosa venerazione.

Bologna li 23. Febbraio 1859.

L' I. R. Tenente Maresciallo
Devotissimo Servitore
MHEDERER

A Sua Eminenza Reverendissima il Sig.
Cardinale Legato di questa Città e Prov.
Bologna

N. 225 Ris.

Li 24 Febbraio 1849.

Si ringrazi e se ne scriva alla Direzione Gen. di polizia dando in questa Provincia le necessarie disposizioni di sorveglianza.

Il Delegato

CCX.

N. 112. P. D.

DELEGAZIONE APOSTOLICA DI URBINO E PESARO.

Eminenza Reverendissima

Ringrazio distintamente l' Eminenza Vostra Reverendissima su quanto si è degnata significarmi col di Lei venerato foglio N. 367. P. R. dei 28. decorso mese in merito all' andamento politico di codesta provincia.

Ancora queste sono tranquille, se si eccettua qualche piccola dimostrazione fatta in Urbino ed in Fossombrone ad istigazione di qualche forestiero, che venne subito arrestato, ciò che ridonò all' istante la quiete, e l' ordine.

Quando avvenisse qualche fatto in cotesta provincia mi farà l' Eminenza Vostra Reverendissima cosa sempre assai gradita se Le piacerà comunicarmela, ciò che giusta la mia rispettosa proposta dall' Eminenza Vostra Reverendissima accettata, praticherò anch' io all' evenienza.

Mi faccio poi un dovere di partecipare all' Eminenza Vostra Reverendissima che mi si è riferito, che due Legni carichi di armati, quali si ritengono volontarj piemontesi di Garibaldi siano entrati nel Mare Adriatico per tentare uno sbarco.

A questa notizia io ho preso tutte quelle disposizioni ch' erano ne' miei mezzi atti a prevenire od impedire l' esecuzione di tale progetto.

Profitto anche di questo incontro per baciarle inchinato la sagra porpora, mentre ho l' onore di raffermarmi colla più profonda venerazione.

Dell' Eminenza Vostra Reverendissima.

Pesaro 1 Aprile 1859.

Dev. Servitore aff. obbl.

TANCREDI BELLÀ D. A.

Al Sua Eminenza Rev.

Il Sig. Card. Legato di

Bologna

CCXI.

N. 112 P. D.

DELEGAZIONE APOSTOLICA DI URBINO E PESARO

Eminenza Reverendissima

Sebbene queste provincie siano tranquillissime, talmente che sembra, che con occhio indifferente guardino le complicazioni politiche che si stanno svolgendo, pure non manca qualche tristo, che si studia alterarne lo spirito adoprando ogni maniera di seduzione. V' ha fra questi taluno che ad eccitare queste Popolazioni ad una dimostrazione ostile al Governo ha divulgato essersi già fatto altrettanto in cotesta provincia dall' Em. Vostra Rev. saggiamente presieduta.

Io ho smentito sì fatte voci, che ritengo sparte ad arte, ed ho già preso delle disposizioni, e per altre attendo dal superiore Governo l'opportuna facoltizzazione. A fine però di tutelare la quiete pubblica amerei che l'Em. V. Rev. mi tenesse aggiornato dell'andamento politico di cotesta Provincia assicurandola, che io farò seco Lei altrettanto, informandola d'ogni più piccolo movimento di queste popolazioni, che potesse servirle di norma.

Persuasato che l'Em. V. Rev. considerato il motivo, che m'induce a farle tale proposta, che ha per iscopo il vantaggio del Governo nei tempi eccezionali che corrono vorrà gentilmente aderire alla mia domanda, ho l'onore di confermarvi, inchinato al bacio della S. porpora con sentimenti di profonda venerazione

Di V. Emin. Rev.

Pesaro 24 Marzo 1859.

Um. Dev. Servitore Obbl.
TANCREDI BELLÀ D. Ap.

A Sua Em. Rev.

Il Sig. Card. Legato di
Bologna.

CCXII.

N. 14. Ris.

DELEGAZIONE APOSTOLICA DI URBINO E PESARO.

Eminenza Reverendissima

Essendomi giunto questa mane un foglio di notizie politiche, mi porto a dovere trasmetterne copia qui inserta all'Em. V. R.

Profitto di questo incontro per baciarle prostrato la Sacra porpora, e confermarvi con la più profonda venerazione.

Dell'Em. V. Rev.

Pesaro 19 Aprile 1859.

Dev. Obb. Serv.
TANCREDI BELLÀ

All' Emin. Rev.

Il Sig. Card. Legato di
Bologna

In Genova continuano gli armamenti con una sollecitudine straordinaria, vi arrivano ogni giorno volontari da tutte le parti d'Italia e più in specie dalla Toscana, ed in breve se ne attendono alcune centinaia segnatamente da Livorno.

Il corpo de' volontari detti *Cacciatori delle Alpi* organizzato in Como è comandato da Garibaldi, e dai Colonnelli Arduini, Medici e Cosenz già armati equipaggiati ed ascendenti a 4 mila uomini. È destinato principalmente a far sollevare i Ducati, la Toscana e lo Stato Pontificio, qualora il partito rimasto in questo Stato non abbia tanta forza da agire per riuscire nell'opera.

Quale sarà l'esito di questi grandi preparativi non è da prevedersi sì facilmente.

Quanto al Congresso niun vi crede perchè si ritiene che la Francia voglia la Guerra e che L. NAPOLEONE ADOPRI SU QUESTO PROPOSITO UNA POLITICA VOLPINA.

Le armate francesi si approssimano ai confini Sardi ed in tre giorni al più 100 mila uomini per il Cenisio possono recarsi nel cuore del Piemonte.

Dagli emigrati in Piemonte si mandano continuamente nelle legazioni Pontificie lettere con minacce di morte contro gli impiegati di Polizia e contro persone oneste e ben pensanti.

Appena avrà luogo la dichiarazione di guerra, succederanno dimostrazioni per rivoluzionare tutta l'Italia, e rovesciare, legittimi Governi.

CCXIII

N. 52. Seg.

Eminenza Reverendissima

Persona proveniente dalle Marche, ed avente estese relazioni a Bologna, fece credere, essere tanto nelle Legazioni in generale, quanto in Bologna in ispezialità diramate molte stampe rivoluzionarie, le quali derivanti dal Piemonte, servono a viemaggiormente eccitare gli animi, onde coll'aumentarsi l'odio verso il legittimo Governo, cresca l'operosità e la baldanza dei sovvertitori. Dicesi essere fra queste stampe un opuscolo del noto Farini di Torino, nel quale si prognostica una totale riforma dello stato Pontificio con libere istituzioni ed il contemporaneo sgombrò delle forze straniere. Dalla fonte medesima mi fu dato di attingere che si tenti di arruolare, quanto mai sia possibile la gioventù, per formare la Legione dei volontarj, che verrebbe comandata dal Generale Garibaldi e per la quale fu scritto e posto in musica un inno guerresco. Pretendesi che gli incaricati abbiano finora con successo agito, e occasionato anche la disertazione di molti soldati Pontificj. Dicesi essere giunti negli scorsi giorni due emissarj a Bologna li quali qui arrivati, avrebbero presa stanza nell'Albergo del Pellegrino, e si sarebbero poscia trasferiti in una casa particolare. Vuolsi essere questi forestieri due Svizzeri, provveduti di lettere raccomandatzie per alcune delle primarie famiglie.

Non mi faccio mallevadore di quanto mi fu riferito, ma avuto riguardo alla circostanza, che le ottenute notizie combinano con altre verosimili, pervenutemi da diverso fonte, credo mio dovere di comunicarle all'E. V. R. perchè voglia degnarsi di prendere opportuna conoscenza. Siami cortese l'E. V. R. di aggradire la ripetuta protesta della più distinta mia stima ed ossequiosa venerazione.

Bologna li 21 Febbraro 1859.

L'I. R. Tenente Maresciallo
MUEDENER

A Sua E. R. il Sig. Card. Giuseppe Milesi
Pironi Ferretti Leg. della Città e Prov. di
Bologna

N. 224. Ris.

Li 24 febbrajo 1859.

Si ringrazi e si assicuri d'essersi date le convenienti disposizioni di sorvegliare.

Il Legato

CCXIV.

N. 541 Ris.

Li 17 Aprile 1859.

Questa mattina è di qui partito col mezzo della Diligenza per codesta Città il bolognese Conte Carlo Bianconcini. Venendo io assicurato, che il medesimo abbia divisato di recarsi in Piemonte per arruolarsi in quella Truppa volontario, prego V. Sig. Ill. a voler indagare e riferirmi se il detto Conte Bianconcini muova a quella volta.

In attesa di che mi pregio.

Il Legato
G. MILESI

Mons. Internunzio di
Firenze

CCXV.

N. 474.

Eminenza Reverendissima

Nella mattina di jeri l'altro giunse in questa Capitale il bolognese Conte Carlo Bianconcini contemplato nell'ossequiato Ufficio N. 541. Sez. 1. dell'Eminenza Vostra Reverendissima e portatosi a questa Nunziatura dimandò il visto buono per Genova. Ma essendosi osservato, che il passaporto presentato dal summenzionato individuo era stato rilasciato per la Toscana, la di lui richiesta non fu secondata, apponendovisi solamente il visto buono per Livorno. Ciò non pertanto non può dubitarsi, che il Conte suddetto siasi recato in Piemonte per ivi arruolarsi in quella armata, avendo egli chiaramente manifestato questa sua intenzione al Cancelliere della Nunziatura.

Corrisposto in tal guisa alla richiesta fattami dall'Eminenza Vostra Reverendissima col precitato di Lei Ufficio, inchinato al bacio della sacra porpora mi onoro raffermarmi con sensi di profondissimo ossequio.

Di Vostra Eminenza Reverendissima
Firenze 20 Aprile 1859.

Umil. Devotissimo Obbl. Servo
A. Arciv. di Tessalonica

A Sua E. R. Il Sig. Cardinale Milesi
Legato della Provincia di
Bologna

CCXVI.

N. 591 P. R.

23 Aprile 1859.

Il Conte Carlo Bianconcini Capitano delle Guardie Urbane avendo mosso per Piemonte allo scopo di prender servizio in quell'esercito, ne potendo quindi più continuare in detta qualifica, V. E. sarà cortese di propormi altro idoneo soggetto in di lui rimpiazzo.

In questa aspettativa

Sua Ecc. il Legato
Bologna

Il Legato G. MILESI

CCXVII.

N. 591 Ris.

22 Aprile 1859

S'interessi il Sig. Senatore a fare nuove proposte pel Capitano delle Guardie Urbane in luogo del Biancomini.

Il Legato G. MILESI

CCXVIII.

N. 115 Prot. Ris.

Li 2 Aprile 1859.

Vuolsi far credere che la propaganda rivoluzionaria abbia progettato pel giorno di giovedì prossimo venturo, 1 corrente di far suonare a stormo le campane delle chiese all'intendimento di mettere in agitazione gli animi e di dare occasione a qualche disordine. Qualunque sia il peso che possa darsi a tale notizia, la quale d'altronde deriva da fonti sicure, mi reco a premura di comunicarla alla Signoria Vostra Illustrissima onde possa disporre la più attenta vigilanza col mezzo della forza e di qualunque altra persona che Ella credesse opportuna, all'oggetto di prevenire ed evitare qualsivoglia tentativo in proposito.

Mi darà poi immediata relazione di ciò che potrà essersi rilevato nel detto giorno sul contegno delle persone sospette ed in tale attesa mi confermo.

Il Delegato Apostolico
GRAMICCIA

N. 429 Ris.

3 Aprile 1859.

Se ne faccia riservato rapporto all'Eminentissimo Sig. Cardinale Arcivescovo per norma e per quei provvedimenti che credesse necessari pel caso.

Il Delegato
30

CCXIX.

N. 368. P. G. Pol.

GOVERNO PONTIFICIO . DELEGAZIONE APOSTOLICA DI FORLÌ

Illustrissimo Signore

Prima di risolvere sulle domande di passaporti all' Estero avanzate da Francesco Bilancioni, Leonida Serpieri, Antonio Borghi, Ilario Pagliarani, e Raffaele Zavatta, dei quali mi tiene parola la S. V. Illma col foglio delli 8 cor. N. 438, mi occorre prevenirla come per le recenti disposizioni emanate dalla Superiore Direzione di Polizia, non deve d' ora innanzi rilasciarsi alcun recapito per qualunque paese estero, se il richiedente non dichiara preventivamente in iscritto se e per quali interessi intenda partire dal nostro Stato. Quindi dovrà essere diffidato che non potrà rientrare in esso, senza permesso della sullodata direzione Generale di Polizia, e se preventivamente non giustificherà di aver tenuta buona condotta, e di non aver presa alcuna parte in fatti politici negli Stati esteri. Per lo che qualora la S. V. Illma sia per riconoscere che i sunnominati istanti sieno intenzionati di recarsi in Piemonte, e non appartengano alla classe di quelle persone eccezionabili che per loro diporto, o per loro speciali affari vogliano precariamente condursi all' Estero, come di leggeri la stessa S. V. Illma potrà essere in grado di decifrare, darà corso all' atto di dichiarazione e diffidazione concepito nei termini suespressi, da stendersi per ogni singolo petente, e che vorrà trasmettermi per le ulteriori risoluzioni.

Ed in questa intelligenza, attendendo analogo riscontro, mi confermo intanto con distinta stima

Della S. V. I.

Forlì 9 Aprile 1859.

Devotissimo Servitore
Il Delegato Apostolico
P. LASAGNA

Al Sig. Govern. Distrettuale di
Rimini

MODULO DELLE DUE DICHIARAZIONI CHE SI ESIGEVANO DAI GIOVANI
CHE PARTIVANO PER LA GUERRA DELLA INDIPENDENZA

N. 1.

DELEGAZIONE APOSTOLICA DI FORLÌ . POLIZIA DISTRETTUALE DI RIMINI

Rimini addì 1859.

È comparso avanti di me infrascritto Commissario di Polizia il Sig. . . . il quale esibendo istanza munita di certificato Parrocchiale per ottenere il fo-

glio di via (ovvero Passaporto) per Toscana ha dichiarato di colà recarsi per l'oggetto di e quindi in obbedienza di ordinanza di S. E. Rev. Mons. Deleg. Apostolico di questa provincia emergente da venerato Dispaccio in data 9 Aprile 1859 N. 368 P. Gen. il comparente suddetto viene diffidato che non potrà rientrare nel nostro stato senza permesso della Superiore direzione di Polizia, e se preventivamente non giustificherà di aver tenuto buona condotta, e di non aver preso parte a fatti politici negli Stati Esteri.

Atto fatto dove e come sopra, ed avendo il comparente dichiarato di aver ben compreso, alla presenza degli infrascritti testimoni si è firmato

N. 2.

DELEGAZIONE APOSTOLICA DI FORLÌ. POLIZIA DISTRETTUALE DI RIMINI

Addì 1859

È comparso avanti di me il sottoscritto Commesso di Polizia il quale esibendo istanza munito di certificato Parrocchiale per ottenere un *fo-glio di via* per il Sig. per Toscana, ed ha dichiarato di colà recarsi per l'oggetto di e quindi in obbedienza di ordinanza di S. E. Rev. Mons. Delegato Apostolico di questa provincia, emergente da venerato Dispaccio in data 16 Aprile 1859 N. 576-100 R. P. il comparente suddetto viene diffidato, come verificandosi che lo scopo del suo viaggio fosse diverso da quello dedotto, ed in qualunque caso immischiandosi in cose politiche, s'intenda aver rinunciato di fatto alla sudditanza pontificia, ed essergli inibito di fare più ritorno in questo stato.

Atto fatto dove e come sopra ec. ed avendo il comparente dichiarato di aver bene compreso, alla presenza degli infrascritti testimoni si è firmato.

CCXX.

Polizia N. 576. P. R. 100

(Circolare Riservata)

GOVERNO PONTIFICIO. DELEGAZIONE APOSTOLICA DI FORLÌ

Illustrissimo Signore

In seguito di ulteriori disposizioni pervenutemi dalla Superiore Direzione Generale di Polizia, deve per massima negarsi il passaporto a chiunque voglia recarsi in Piemonte per arruolarsi in quelle milizie, ancorchè adducesse altro pretesto che potesse con qualche fondamento ritenersi simulato.

Se poi il recapito fosse richiesto per la Toscana, o per altro Stato Estero, ed il richiedente giustificasse uno scopo plausibile del suo viaggio verrà rilasciato; esprimendovi però che vale per condursi solamente nello Stato che viene indicato e non altrove, ed esigendo dal rispettivo individuo anche in questo

caso dichiarazione da esso firmata o crocesegnata, sottoscritta da due testimoni, dalla quale risulti che verificandosi che lo scopo del suo viaggio fosse diverso da quello dedotto ed in qualunque caso immischiandosi in cose politiche, s'intenda aver rinunciato di fatto alla sudditanza pontificia, ed esserli inibito di far ritorno in questo Stato.

È inutile ripetere che per le persone ineccezionabili non hanno luogo le suddette disposizioni.

In quanto alla tassa pei recapiti di cui sopra, la stessa Superiore Direzione richiama la piena e stretta osservanza della tariffa delli 31 Gennajo 1857.

In quest'intelligenza passo a dichiararmi con distinta stima.

Della S. V. Illus.

Forlì 16 Aprile 1859.

Dev. Sery. Il Deleg. Apost.
P. LASAGNA

All' Illus. Sig. Gover. Distrettuale
Rimini

CCXXI.

N. 637. P. R.

LETTERA DI MONSIGNOR RICCI

Presso l'annuncio datomi dall'Em. Legato di Bologna, che le truppe ribelli Toscane andavano ad appostarsi in alcuni punti del confine, mi detti premura di prendere le opportune intelligenze onde impedire ogni tentativo di commovimento cui tendono le truppe stesse verso il nostro stato. Ho la compiacenza di significare all'E. V. che il Sig. Generale Kalbermatten va a disporre lungo il territorio di Brisighella il più prossimo, ed accessibile ai paesi Toscani, una Compagnia di Linea, la quale insieme alle Brigate di Gendarmeria invigilerà perchè non abbiano a verificarsi inconvenienti, e siano arrestati i sospetti girovaghi, come impedito efficacemente le diserzioni.

Anche nella giornata d'oggi posso confermare all'E. V. R. l'assicurazione che l'intera provincia si mantiene in costante tranquillità, la quale è in gran parte dovuta allo zelo, ed attive cure delle Autorità Militari e Civili. Un fatto per se stesso inconseguente si è verificato questa mattina verso le ore cinque qui in Ravenna coll'essersi esposta una Bandiera tricolore italiana presso la Statua del Pontefice Alessandro VII collocata nella Piazza di S. Francesco, forse per l'impedimento trovato nei campanili, i cui custodi da molto tempo furono di mio ordine intimati, ed ammoniti ad attenta sorveglianza. Tranne qualche fischio ad un ragazzo che salì per rimuoverla, niun altro inconveniente ebbe a rimarcarsi. La parte sana della città giudicò demenza un tale atto; ed i meno accorti trovavano analogia alla politica della Francia non avversa al Pontificio Governo, nè quindi doversi intendere per dimostrazione contro il Governo nostro. Non ostante ho dato ordine per l'arresto di uno de' riconosciuti sussurroni sotto l'aspetto che i fischi elevatisi fossero diretti alla Forza che proteggeva l'abbassamento di quella insegna, e perchè non deve tollerarsi

veruna dimostrazione. Eguale ordine ho abbassato per l'arresto degli autori di questo segno quando riuscisse di scuoprirli.

Ho poi potuto riservatamente in proposito di bandiere risapere, che questa Sig. Principessa Murat siasi espressa che fra dieci, o dodici giorni la di Lei casa avrebbe inalberato il vessillo francese. Stando alle regole della Diplomazia si conosce che ai soli Ambasciatori, e Ministri di estere Potenze, è permesso l' esporre alla propria Residenza la Bandiera del rispettivo Stato in circostanze di feste della propria Nazione. I Consoli, e Vice Consoli ne sono esclusi: ma per un abuso da lungo tempo introdotto si tollera in Ravenna che i Vice Consoli quivi residenti seguano l'esempio dei Ministri. La casa per altro della Sig. Principessa suddetta non ha nemmeno alcun Consolato, per cui sarebbe arbitraria quando avvenisse la realizzazione di tale progetto. Ed a questo si collegano degli ammenicoli di poco valore in se stessi, ma nell'insieme corroboranti per dedurne che qualche lontano avviso si abbia dell'avvicinamento delle Truppe Francesi a queste parti. Infatti si va aereaemente slanciando nel pubblico qualche voce di non difficile sbarco di dette Truppe in questo Porto piuttosto che in quello di Rimini dapprima designato dai partigiani d'innovazioni. Ora vedo in qualche maniera affaccendarsi, contro il praticato fin qui, degl'Incaricati Comunali per sistemare alloggi Militari. Se non fosse la previsione di un prossimo evento, non saprebbe spiegarsi questa straordinaria operosità.

Tutto ciò premesso sarei a pregare l'E. V. R. a degnarsi di comunicarmi le superiori di Lei istruzioni anche col mezzo telegrafico, da servire di sicura norma nel caso che la menzionata Sig. Principessa facesse inalberare la Bandiera Francese o quella Italiana prima che le truppe estere si presentassero da queste parti.

E prevenendola di avere rassegnato eguale discarico all'Em. di stato con ossequiosa stima.

3. Maggio 1859.

Il Delegato Apostolico

Eminent. di Stato
Direz. Generale di Polizia
Roma

CCXXII.

N. 380. R.

Certo *Pietro Musi* acquavitato in contrada Vetturini con audace sfrontatezza si permette nel di lui fondaco d'incoraggiare non solo la gioventù a partire pel Piemonte, ma parla con pari temerità della imminente detronizzazione del Pontefice e di lui decadimento dalla sovranità temporale.

Tale contegno che ha richiamato l'attenzione di tutti gli onesti, producendo scandalo non lieve non può nè deve impunemente proseguire.

Io quindi inculco ed interesso V. S. Ill.ma a volere operare per guisa che tali di lui manifestazioni accuratamente avvertite, e notate da persone probe

fiduciarie offrono il mezzo di poter procedere al legale di lui fermo, seppure a V. S. non riuscisse meglio di sorprenderlo in questi criminosi sproloqui.

Permetta Ella dunque che ciò si adempia con qualche sollecitudine a tenere remora ad altrui esempio.

29 Marzo 1859.

Il Legato
G. MILESI Card.

Sig. Presidente Ragionario
Centro

CCXXIII.

N. 407.

Modula B.

DIREZIONE PROVINCIALE DI POLIZIA. BOLOGNA.

Il 4 Aprile 1859.

In esecuzione dell'Ordinanza N. 407 del 2 corrente di S. S. Ill. il Sig. Cav. Direttore di Polizia costituito in questa Cancelleria avanti di me infrascritto Cancelliere il nominato Pietro Musi figlio di Francesco, di anni 36 di stato, ammogliato, di mestiere acquavitario, alias nativo di Bologna ed abitante ivi in via Vetturini N. 88 è stato il medesimo formalmente diffidato ad astenersi dall'eccitare la gioventù a recarsi in Piemonte o ad altro consimile sotto comminatoria dell'immediata chiusura dell'esercizio, e di altre misure di rigore da incorrersi irremissibilmente ed in qualunque anche primo caso di contravvenzione alla premessa diffidazione, è stato diffidato che si procederà contro di esso anche per inquisizione.

Sulle quali cose è stato costruito il presente atto che alla presenza dei qui sottoscritti idonei testimoni è pure stato letto allo stesso Pietro Musi che disse di averne bene inteso il contenuto in conferma di che si è firmato.

Raffaele Melini e Gaetano Montanari testimoni.

PIETRO MUSI.

Il Cancelliere
E. BOTTONI.

CCXXIV.

N. 7 P. R.

Risponde N. 380.

BOLOGNA, PRESIDENZA RAGIONARIA DEL CENTRO.

Eminentissimo e Reverendissimo Principe.

Tornando in proposito dell'acquavitario Pietro Musi vengo accertato da confidente di fiducia che non ha desso profferito parole a danno del Sommo Pontefice, e della decadenza dalla sovranità temporale.

Mi si conferma d'altronde che prosegue con maggior calore ad eccitare la gioventù ad emigrare pel Piemonte, elargendo all'uopo anche sovvenzioni.

Pel primo oggetto proseguirò a farlo sorvegliare, e ciò che potesse risultare sarà mio dovere riferirlo a V. Eminenza Rev. cui bacio sommessamente la sacra porpora, e con ogni maniera di subordinazione e rispetto ho la gloria di ripetermi.

Di V. Emin. Rev.

Bologna 6 Aprile 1859.

Umil. Oss. Obbl. Servo
BALDASSARRE MANNI.

Emin. e Rev. Principe Sig. Card.
Giuseppe Milesi Legato Ap.
Bologna.

CCXXV.

N. 140-155. P. Ris.

LEGAZIONE DI FERRARA. DIREZIONE PROVINCIALE DI POLIZIA.

Eminenza Reverendissima

Il giorno 6 del corrente mese dai soldati austriaci qui residenti fu arrestato il giovane israelita Leone Calabresi di questa Città, il quale aveva tentato di subornare alcuni degli stessi militari austriaci per indurli a disertare e recarsi in Piemonte. Il detto arrestato fu tradotto in Fortezza ed ora per quanto mi viene comunicato dall'I. R. Comando, un Uditore Militare fatto venire da Bologna appositamente si sta occupando della relativa procedura, trattandosi di uno dei titoli che in forza delle riserve stabilite alla cessazione dello stato d'assedio, sono di competenza dell'I. R. Comando Austriaco.

Nel partecipare ciò all'E. V. Reverendissima per sua intelligenza e norma, mi faccio un dovere di aggiungerle che dopo l'arresto del suddetto Calabresi si è potuto conoscere che cinque individui di questa Città sonosi nascosti od allontanati, locchè fa presumere che possano essere in alcun modo compromessi nel fatto imputato al suddetto giovane israelita, il quale d'altronde viene indicato per un giovane incauto ed anche leggero di mente e quindi facile ad essere raggirato.

I suddetti cinque individui poi sono, Bedeschi Agostino, Cirella Pietro, Bighi Mariano, Colla Giuseppe, e Puricelli Leopoldo, il primo de' quali risulta compromesso anche nelle sommosse del 1848; ed in quanto agli altri sebbene gli atti di Polizia non presentino a loro carico alcuna annotazione, pure il loro contegno, le relazioni, e più di tutto l'attuale circostanza sopraccennata lasciano fondatamente sospettare che siano inclinati al disordine. Non si dia luogo a ritenere che costoro siensi recati all'Estero, ma che invece possano essere nascosti in questa o nelle vicine provincie.

Ho però dato gli ordini necessari perchè se ricompariranno in Ferrara siano chiamati onde rendano conto della loro condotta.

Con ciò passo all' onore di inchinarmi al bacio della sacra porpora e riprotestarmi con sensi di profondo ossequio è rispetto.

Di Vostra Eminenza Reverendissima.

Ferrara 11 Aprile 1859.

Umil. Dev. Obbedientissimo Servitore
PIETRO GRAMICCIA D. A.

N. 514. Ris.

Li 16 Aprile 1859.

Si preghi Monsignor Delegato a rimettere i connotati delli entro nominati individui.

A. GIULI

CCXXVI.

Polizia Provinciale N. 89. P. P.

DELEGAZIONE APOSTOLICA DI RAVENNA

Eminenza Reverendissima

Nella decorsa notte è partito improvvisamente da questa Città il giovine Emilio Conte Zauli dirigendosi a codesta volta con altri di lui amici colla diligenza della così detta spada d' oro che fa recapito in strada S. Vitale accanto alla sinagoga degli Ebrei.

Scopo del viaggio si dice quello di avere costì notizie positive sull'arruolamento italianissimo che si sta operando in Piemonte, e sul modo di accedervi.

Certamente egli non è atto a fare il soldato perchè difettoso alquanto in una gamba, ma presume troppo colle sue parole le quali perciò volentieri spende per infervorare gli altri. La Emin. V. R. converrà sicuramente nella necessità di prescrivere sul di lui conto, e de' suoi compagni una riservatissima scrupolosa sorveglianza, ed impedire occorrendo il loro passaggio al Piemonte per la via di Modena, ciocchè mi faccio a pregare dalla di lei bontà, come altresì di rendermi informato delle risultanze delle medesime, o di qualunque altra savia di Lei disposizione in proposito.

Ed anticipando all' E. V. R. i miei ben dovuti ringraziamenti, chinato al bacio della sagra porpora passo all' onore di confermarli con sensi della più profonda stima, e venerazione.

Di Vostra Eminenza Rev.

Ravenna 16 Marzo 1859.

Umil. Dev. Servitore
A. M. R. Del. Apos.

A. S. E. R. Il Sig. Card. Legato di
Bologna

CCXXVII.

N. 1038 P. R.

Eminenz. e Reverend. Sig. mio Oss.mo

Invece di ordinare il disarmo degli abitanti di questa Città, come in sulle prime si era fatto a richiedere questo I. R. Sig. Comandante le truppe di occupazione, si è combinato col medesimo di diffidare tutti coloro, che posseggono armi, ad insinuarne denuncia, ed a munirsi della relativa licenza. E con ciò ottenendosi lo scopo, che questi abitanti più facilmente si determinino a dare la suddetta denuncia, che a depositare le armi, si raggiunge pur l'altro di conoscere più che col disarmo, il numero delle armi che si trovano in questa Città; sempre aperta rimanendo anche con ciò la via per perquisire i domicilj di coloro, che non avessero licenza, e per procedere a di loro carico. Oltre di che si è evitato quel pericolo di mali umori, che un disarmo avrebbe senza meno prodotti.

Rimetto all'Emin. V. Rev. un esemplare della Notificazione da me emanata, e mi onoro

24 Maggio 1859.

Il Legato
G. Card. MILESI

Emin. Sig. Card. Segret. di Stato
Roma.

CCXXVIII.

N. 270. R.

Eminenza Reverendissima

L'I. R. Truppa di occupazione nello Stato Pontificio non contempla altro scopo se non se quello di mantenere inturbata la pubblica tranquillità ed inconcusso l'ordine legale. Tendente alla stessa meta le Autorità locali e le Forze indigene, è fuori d'ogni dubbio che nel reciproco operare, in quanto questo concerne il prefisso scopo, debba regnare la più perfetta concordanza, cioè che si allontanino possibilmente tutti gli impedimenti che possono frapporsi e che in ispecialità poi fossero in opposizione alle viste militari dell'I. e RR. Truppa.

È un fatto che l'agitazione politica abbia dato e dia tuttora segni manifesti di ognor crescente estensione in tutte le Legazioni, e particolarmente nella Romagna; è pure un fatto che la guerra che ora si combatte oltre il Ticino animi le speranze di tanti nemici dell'ordine, ad onta della dichiarazione di neutralità di questo Stato: come pure che la minacciosa attitudine delle Truppe Toscane pone sotto sicura tutela li volontari che in numero non indifferente si schierano intorno la Bandiera Tricolore.

In tale stato di cose è mio principale dovere di garantire per quanto da me dipende, la sicurezza delle Truppe sotto ai miei ordini, per mantenere in

tal guisa efficace il presidio della Città di Bologna, e con ciò la pubblica tranquillità e sicurezza, basi dello stato di Sua Santità, allontanando possibilmente li pericoli d'una aggressione e di qualsiasi insidiosa persecuzione.

Per ottenere poi viemaggiormente l'intento preaccennato si presenta indispensabile la gentile cooperazione per parte dell' E. V. Rev. onde energicamente affievolire li pericoli derivati dalla circostanza del quasi generale armamento, sia dei cittadini che del limitrofo contado.

Stando alle comunicazioni che da varie ed assai attendibili fonti mi pervengono, ho la morale convinzione, che pochissimi si uniformano alle prescrizioni emanate dall'autorità pontificia dopo la cessazione dello stato di assedio e riferibile al possesso di armi, mentre la maggioranza non curandosi delle stabilite penalità, è armata a pieno suo piacimento.

Se nell'accordare le licenze da caccia fu proceduto per parte dell'autorità pontificia con qualche riserva, non si potè altrettanto fare colle licenze di semplice possesso, stantechè la legge organica di Polizia in questo rapporto assai favorevole, permette in ogni casa tale numero, che non superi il duplo degl'individui capaci a maneggiare le armi. Se le prime sono tassate un poco più gravose, le seconde sono per così dire ammesse gratis. Con ciò è chiaramente dimostrato quale debba essere la quantità delle armi possedute regolarmente; aggiungasi poi a ciò il numero delle armi clandestinamente introdotte, e come positivamente consta a centinaia diramate nelle Legazioni, e si potrà ben di leggieri formarsi un'idea dell'imponente armamento in cui si trovano queste popolazioni.

Quale uso potrebbe farsi di sì gran numero d'armi casochè l'ordine venisse turbato, ed il partito rivoluzionario insorgesse ovunque concordemente?

È vero che misure straordinarie non potrebbero decretarsi se non in tempo eccezionale; è vero che il pacifico cittadino merita la fiducia di possedere un'arma a sua difesa quando si trova in situazione esposta alle mire di malintenzionati; come pure che il piacere della caccia non potrebbe senza fondato motivo negarsi sia ai dilettanti quanto a cacciatori di professione, ma pare dall'altro canto che nei tempi attuali il possesso d'armi a titolo di difesa personale, potrebbe e dovrebbe almeno nell'interno della Città essere molto ristretto, e che anche nel rilascio delle licenze da caccia si dovrebbe osservare un metodo meno acconsentivo.

Ciò però che più importa è che venga attivata la massima sorveglianza per impedire, e scoprire l'introduzione di armi, e prese queste a tutti quelli che le posseggono senza permesso.

Visite, e perquisizioni saltuarie ed improvvise, ma effettuate con perspicacia ed energia, otterrebbero senza dubbio il corrispondente effetto. Questa pratica attivata in proporzione estesa, e se occorresse anche colla assistenza dell'I. R. truppa, nonchè continuata per qualche tempo, e poscia nuovamente ripresa farebbe conoscere, che oltre le armi da fuoco trovasi pure gran quantità di armi insidiose, e proibite fra la popolazione, e non potrebbe che ricevere l'applauso di tutti i ben pensanti, oltrechè contribuire molto ad ottenere lo scopo già preaccennato.

Voglio lusingarmi che l'Eminenza Vostra Rev. sarà per accogliere benignamente la franca mia esposizione, provocata dalle stringenti condizioni, e

degnarsi di ordinare le opportune misure, che sarebbero per supplire a quelle qualunque eccezionali, che in caso di turbamento dell'ordine legale, mio malgrado sarei costretto di prendere.

Colla protesta della più distinta stima, ed ossequiosa venerazione.

Dell'E. V. Reverendissima.

Bologna li 18 Maggio 1859.

Devotissimo Servitore

KABANNENM Tenente Maresciallo

CCXXIX.

N. 1129. Ris.

Eminen. e Rever. Sig. mio Affez.

Se alle assicurazioni ricevutesi, ed alle quali appellava il mio dispaccio N. 3171 non si diede ancora seguito, è questo un fatto che mentre ne addolora, per le conseguenze che seco porta, rimane poi inesplicabile anche al Superiore Governo. Si rinnoveranno quindi le più calde premure affinché i presi concerti abbiano pieno e sollecito effetto nella lusinga, non so ormai quanto fondata, che ad essi si voglia corrispondere. Tanto può servire di riscontro al pregevole suo foglio N. 1017. P. R.

La stessa Notificazione rimessami col N. 1038. si ravvisa informata da quello spirito di prudente energia che, facendo raggiungere il fine propostosi, non può dar luogo a malumori sempre perniciosi nelle attuali circostanze. Mi è grato quindi porgerne all'E. V. i meritati encomj, come le rendo grazie per la premura posta nel farmene l'invio anche a mezzo dell'altro suo foglio particolare del giorno 23 dell'andante mese.

Il dispaccio telegrafico di jeri l'altro, che annunciava composte le differenze insorte presso la Magistratura Comunale mi dispensa oggi di dare riscontro al di Lei foglio del giorno 21, limitandomi solo a renderle qui azioni di grazie ben distinte per avermelo diretto.

Con sensi di profondo ossequio le bacio umilissimamente le mani

Di Vostra Eminenza Rev.

Roma 28 Maggio 1859.

Um. Dev. Servitore

G. ANTONELLI

Sig. Cardinal legato

Bologna

CCXXX.

N. 315 Sez. e F. C.

Eminenza Reverendissima

È già spirato il termine dall'E. V. R. prefisso colla notificazione del 23 p. mese relativamente alla prescritta denunzia e consegna di armi non coperte da

regolari licenze, e come risulta dalla distinta nota N. 1101 in data 30 spirato mese non fu denunziato che un meschino numero di armi, che in gran quantità dovrebbero esistere mentre, non consta che sia stata depositata che poca quantità.

A senso quindi del §. 5 della precitata Notificazione tutti quelli che ora posseggono armi, e munizioni senza averne ottenuta la prescritta licenza devono essere considerati come contravventori all'emanata Legge, e come tali puniti a seconda della stabilita penalità.

Moralmente persuaso, che nella Città di Bologna moltissimi individui particolarmente della bassa condizione posseggono armi anche vietate senza essersi data cura di provvedersi della relativa licenza, armi che in casi rarissimi servono a personale difesa, ma che sono dirette a turbare i pacifici cittadini, e li espongono a grave pericolo, non che obbligato dalla mia posizione di non permettere, che la maggioranza della popolazione trovisi a tutto punto armata, e ciò in modo da pregiudicare non soltanto l'ordine legale, e la pubblica tranquillità, ma anche la sicurezza personale delle truppe da me dipendenti, ben certo, che in caso di una sollevazione essa si opporrebbe alle misure, che dovrei decretare; non posso, fare a meno di pregare l'Em. V. Rev. a volersi degnare di fare attivare quanto prima, ed in modo esteso la *pratica delle perquisizioni accennate nella sullodata di Lei nota*. Allo scopo di poter ottenere un possibilmente corrispondente effetto, mi sembra indispensabile, che le perquisizioni venghino praticate con ogni energia non disgiunta da misure militari di precauzioni per cui nuovamente mi do l'onore di offrire all'E. V. R. la cooperazione dell'I. R. truppe. Crederei pure necessario che simili perquisizioni si rinnovino dopo un certo intervallo di tempo, che succedano inaspettate, e contemporaneamente in varie contrade della Città.

Voglia l'E. V. R. riscontrare nel mio replicato interessamento unicamente la mia premura di adempiere sempre, e sotto qualsiasi eventualità li doveri incombentimi per tutelare i diritti della Santa Sede, ed appunto perciò mi lusingo che l'Em. V. R. apprezzando gli accennati motivi vorrà impartire a chi spetta l'ordine relativo non senza disporre perchè vengano presi meco gli opportuni concerti in quanto all'assistenza militare.

Sono venuto a cognizione che li preparativi ad una generale sollevazione nella Città di Bologna da parte del partito sovversivo, sia coll'organizzazione di alcuni Battaglioni, sia coll'assegnare ai diversi capi popoli il raggio di azione, sia in altra guisa, abbia raggiunto quasi lo studio di maturazione, senza che per parte dell'autorità politica siano state prese le misure preventive o repressive. Trovo pure mio dovere di far conoscere all'Emin. V. Rev. essere di natura molto seria le complicazioni politiche, e le macchinazioni segrete, e mi permetto di esternare il mio parere, che sarebbe il momento di far innocui i notorj capi della setta rivoluzionaria, e li principali fautori con misure energiche coattive, non esclusa quella della carcerazione.

Alla somma penetrazione dell'Emin. V. Rev. non potrà sfuggire la possibilità di una inaspettata, e generale sollevazione nella Città di Bologna stante che non viene posto alcun freno all'operosità del partito sovversivo ognor più audace.

Basato già sugli indizj urgenti di un prossimo scoppio di rivoluzione io sarei

costretto di procedere senz' altro dal punto di vista militare; in caso poi di effettuata sommossa io dovrei mettere in pratica con ogni fermezza, e senza lasciarmi trattenere da qualsiasi personale riguardo verso li colpevoli, misure tali che sono richieste dalla mia qualità di Comandante d' una truppa animata da spirito guerresco, e numerosamente forte quanto basta per abbattere la turba fanatica, e frenare la Città rivoltata, non calcolando le fatali conseguenze che dovrebbero sentire i Cittadini, le quali si avrebbero potute risparmiare con misure precauzionali a tempo adattato.

Siami cortese l' Emin. V. Rev. di aggradire anche in questa occasione la sincera protesta della mia perfetta stima ed ossequiosa venerazione.

Bologna li 2 Giugno 1839.

L' I. R. Generale Comandante le truppe di occupazione:
Dell' Emin. V. Rev.

Devot. Servitore
Il Comandante.

A. S. E. il Sig. Card. Giuseppe Milesi
Peroni Ferretti Leg. della Città e Prov. di
Bologna

CCXXXI.

N. 1165 Ris.

Eccellenza

Si era già nel divisamento di eseguire perquisizioni in quelle case ove possono aversi sospetti di ritenersi nascoste le armi, e specialmente in quelle abitate da persone, che per le male qualità devono su loro richiamare l' attenzione della Polizia. L' E. Vostra però nella sua avvertenza non può non conoscere come per ottenere un' utile risultato a simile operazione non deggia questa precipitarsi, (mentre tutto porta a ritenere che in seguito dell' emanata Notificazione le suddette persone abbiano nascoste le armi) e faccia d' uopo invece di attenersi per qualche giorno all' inattività, perchè le armi stesse siano ricavate dal nascondiglio, e ritornate all' aperto.

In quanto alle altre parti del di Lei Dispaccio 2 corrente N. 313 io mi limitai unicamente ad osservare all' E. V. che per quanto la facoltà delle attuali circostanze il comporta non si manca di usare la più accurata vigilanza perchè l' ordine sia mantenuto; che non essendo in vigore lo stato di assedio, e leggi eccezionali, non si può procedere a misure irretrattabili contro persone sulle quali non si avessero legali elementi per assoggettarle a regolare processura.

Ora egli è certo, che tutto ciò che sapesse di arbitrio per parte dell' autorità, e che non fosse nei stretti termini delle leggi, produrrebbe nella Popolazione un effetto opposto a quello cui si tende, cioè non farebbe, che creare nuove cause di disturbo pubblico, il che si deve evitare.

Ho la compiacenza, come non può non averla l' E. V. che fino ad ora il mantenimento dell' ordine siasi potuto ottenere, tutte le mie premure, e le premure de' miei dipendenti tendono ad assicurarlo anche per l' avvenire. Voglia

l'E. V. di ciò persuadersi, ed esser certo in pari tempo che ove realmente le cose si presentassero tali da far temere un pericolo, ed una minaccia per l'ordine, io non mancherei col di Lei appoggio d'impedirlo con tutta l'energia.

Mi onoro anche di questo incontro

4 Giugno 1859.

Il Legato G. MILESI

All' I. R. Comando delle truppe di occupazione

Bologna

CCXXXII.

N. 315.

Eminenza Reverendissima

Essendo spirato jeri il termine prefisso dalla Notificazione dell'E. V. Rev. emanata in data 23 cadente mese relativamente alla denunzia, ed alla consegna di armi non coperte di regolare licenza, m'interessa assai di conoscere, quale effetto abbia avuto la Governativa disposizione, cioè tanto la quantità delle armi denunziate, quanto quella delle depositate.

Facendo appello alla tante volte sperimentata gentilezza dell'E. V. R. mi permetto quindi di pregarla a voler degnarsi di favorirmi cortesemente le chieste indicazioni.

Anticipando Le scrissi di tutta la mia obbligazione, ho l'onore di protestarmi coll'espressione della più distinta ed ossequiosa venerazione.

Dell'E. V. Rev.

Bologna li 28 Maggio 1859.

Devotissimo Servo

L'I. R. Gen. Com. le truppe di occupazione.

A Sua E. R. il Sig. Card. Giuseppe Milesi Peroni Ferretti

Legato della Città e Provincia di

Bologna

CCXXXIII.

N. 1101. Ris.

Eccellenza

Dallo stato, che le accludo si compiacerà l'Eccellenza Vostra di rilevare quali armi siano state denunziate in seguito della Notificazione 20 del mese di Maggio, e quante altre se ne ritengono in questa Città in seguito di accordate licenze.

Essendo già spirato il termine prefisso alle denunzie, non si mancherà di perquisire le case presso cui potrà conoscersi che si ritengono armi. Mi onoro.

Li 31 Maggio 1859.

Il Legato G. MILESI

All' I. e R. Comando delle

Truppe di occupazione

Bologna

INDIPENDENZA DEL GOVERNO

DELLA S. SEDE



MULTA INIQUA DI SCUDI TREMILA IMPOSTA DAGLI AUSTRIACI A FORLÌ

Per il momentaneo smarrimento di un Dispaccio, che fu poi trovato presso S. Lazzaro di Faenza, e consegnato il dì appresso, gli Austriaci tessono il pretesto di una seguita aggressione di una staffetta a poche miglia da Forlì.

Gorzkowski (all'uso Passatore) impone al Comune la multa di scudi tremila se non consegna immediatamente i rei dell'aggressione (alleg. A).

Il Comune si trova costretto a subire l'iniquo aggravio, e con sacrifici raccoglie la somma, e la paga, (alleg. B C D).

Ma il Tedesco non contento di avere questa somma in boni della Banca, e del Sovrano in corso legale, pretende lo sconto in Sc. 360 (alleg. E).

A togliere le traccie della sua trista rapina esige la restituzione delle ricevute (alleg. F G).

Finalmente aggiunge lo scherno respingendo baj. 42 al Comune come in più percetti dall'Uffiziale incaricato (alleg. H).

CCXXXIV.

A

OSTENSIBILE

Nella notte del 20 al 21 di questo mese fu derubata una staffetta militare diretta da Cesena a Bologna ad opera di 14 sino a circa 18 insorgenti armati nel mentre si trovava a quattro miglia da Forlì.

Il portatore del presente Sig. Münzer I. R. Maggiore ha da me l'ordine di obbligare il Comune, nel cui territorio avvenne il delitto di consegnare immediatamente i malfattori, ed in caso diverso di costringere il Comune stesso a pagare una multa in moneta sonante di *tre mila scudi* riservandomi poi di richiedere il risarcimento dei danni per i denari, che eventualmente fossero alla staffetta stati derubati.

Dal Quartiere Generale nella Villa Spada
li 21 maggio 1849.

L'I. R. Gov. Civ. e Mil. Gen. di Caval.
GORZKOWSKI

Luogo del Sigillo

B

N. 1372

Forlì 23 Maggio 1849.

Il Sig. Münzer I. R. Maggiore Austriaco ha presentato al Municipio la originale ordinanza qui acchiusa di S. E. l'I. R. Governatore Civile e Militare Generale di Cavalleria Nobile Gorzkowski, con che prescrive al Municipio stesso di consegnare immediatamente i malfattori, ed aggressori della staffetta militare diretta da Cesena a Bologna stata derubata ad opera di quattordici fino a circa diciotto insorgenti a quattro miglia da Forlì nella notte dal 20 al 21 corrente, ed in caso diverso di pagare in moneta sonante tremila scudi.

La Magistratura visto, che la comminatoria entro espressa volge intorno ad un fatto, che, come non è constatato in realtà avvenuto nel perimetro di questo territorio, non era poi nè prevedibile, nè riparabile da lei, la quale non ha l'esercizio della Polizia, nè mezzi, nè forza onde invigilare e prevenire tali fatti.

DETERMINA

Si accompagni in copia al Presidente della Giunta di Governo la ordinanza medesima facendole quei rilievi, e quelle considerazioni, che possono rimuovere la comminatoria stessa.

N. B. Si omettono gli atti successivi della Magistratura analoghi alla sennuncata determinazione.

C

Forlì 24 Maggio 1849

Ho ricevuto io sottoscritto dalla Comune di Forlì romani scudi tremila in carta della Banca Romana, e di sua Santità prima serie, i quali essa Comune paga a me sottoscritto incaricato di riscuoterli da sua Ecc. il Sig. Generale di Cavalleria Governatore Civile e Militare Nobile Gorzkowski per multa inflitta al Comune medesimo in scudi tremila moneta sonante.

MÜNZER Maggiore

Del Regg. Gran Principe Costantino N. 18.

D

N. 1381.

Eccellenza

L'I. R. Maggiore Sig. Münzer jeri circa le ore 10 ant. fece ostensibile, e consegnò a questa Magistratura l'ordine dell'E. V. datato di Villa Spada, suo quartier generale, li 2 corrente, pel quale veniva inflitta a questo Comune la multa di scudi 3000, nel caso non avesse il medesimo immediatamente consegnati i malfattori, che in numero di 14 a 18 dicesi aver derubato a quattro miglia da Forlì una staffetta militare diretta da Cesena a Bologna.

Non potendo la Magistratura compiere la consegna degli aggressori per essere essa un autorità semplicemente amministrativa senza attribuzione alcuna politica, e priva affatto di forza per invigilare, e prevenire siffatti delitti, sperava mercè anche gli ufficii interposti presso la E. V. dal rappresentante Governativo qui lasciato da S. E. il sig. Tenente Maresciallo conte di Winpffen, di essere assoluta dalla gravatoria suddetta.

Giunta però l'ora prefissa del pagamento della medesima senza replica dell'E. V., nel totale esaurimento di mezzi, in che trovasi l'Amministratore Comunale, ha potuto la Magistratura col soccorso di altre casse, anche di pubblica beneficenza, raccapezzare i 3000 scudi in tanti boni della Banca Romana, e di Pio IX, che in obbedienza all'ordine dell'E. V. ha consegnati al lodato sig. Maggiore Münzer.

La Magistratura si riserya di avanzare all'E. V. una memoria di fatto e di diritto, che valga a porre in chiaro la irresponsabilità sua, e del paese sull'aggressione della staffetta, ed ha fede, che l'E. V. riesaminando le cose, e riproponendo alla propria equità, e rettitudine la inflitta pena, vorrà trattarnela.

In questa fiducia ec.

Forlì 24 Maggio 1849.

A Sua Ec. il Sig. Gen. di Cavall.

Nob. Gorzkowski I. e R. Gov. Civ. Mil.

Bologna

E N. 6358

Illustrissimo Signore

Le invio copia di un dispaccio dell' I. R. Comando delle truppe austriache in Ravenna, dal quale rileverà che il Sig. Tenente Reuter vien qui spedito, onde riscuotere da questo Comune la somma di Sc. 360 in effettivo contante, e non già in carta, che il Comune restava a dare per lo sconto delli Sc. 3000.

È indispensabile, che il Comune provveda questa somma entro la giornata, poichè il Sig. Tenente incaricato della riscossione ritorna a Ravenna domani 3 alle 4 antimeridiane.

Duolmi di dover trasmettere alla S. V. Ill.ma quest'ordine, che deriva dallo stesso Sig. Generale Gorzkowski, ma mi è impossibile il fare diversamente.

Mi pregio in quest'incontro raffermarmi con distinta stima.

Della S. V. Ill.ma

Forlì 2 Giugno 1849.

Dev. Servitore
RAFFAELLO ALBICINI

Sig. Gonfaloniere di
Forlì

F N. 1921

Forlì 10 Luglio 1849

Essendosi presentato il Primo Tenente delle I. e R. truppe ora qui di guarnigione Sig. Reisinger; ed avendo il medesimo richiesto in nome del Sig. Generale di Cavalleria Gorzkowski il ritiro immediato delle ricevute del Sig. Tenente Colonnello Münzer allora Maggiore, e dal Sig. Tenente de' Cavalleggieri Vin-disgraez-Reuter a questa Magistratura rilasciate per la esazione della multa delli Sc. 3000 inflitta a questo Comune dal Sig. Generale medesimo con ordinanza delli 21 Maggio p. p. e pagata in quanto a Sc. 3000 in carta, ed in quanto o Sc. 360 sopporto della carta stessa in effettivo contante

LA MAGISTRATURA

sorpresa da questa inaspettata dimanda, nè potendo convenevolmente privarsi di documenti, che giustificano la propria Amministrazione

DETERMINA

se ne scriva al Sig. M. Delegato pregandolo di precise istruzioni in proposito, e con quella maggiore sollecitudine, che dalle pressure del ricordato Sig. Reisinger viene imposta

Firmati ALESSANDRO MAZZONI, L. ROSETTI, G. BARATTI,
S. MATTEUCCI, L. REGGIANI.

NB. Si omettono le lettere della Magistratura sull'argomento.

G
N. 7524.

DELEGAZIONE DI GOVERNO. SEGRETERIA GENERALE.

Illustrissimo Signore

Erasi a me diretto il Sig. Tenente Reisinger per l'oggetto di cui tratta il pregiato foglio di V. S. Illustr. N. 1921. in data di jeri, ond' io mi credetti in dovere d'insinuargli di rivolgersi per l'effetto a cotesta Magistratura, alla quale l'oggetto stesso immediatamente appartiene.

Ora che la medesima per di Lei mezzo mi domanda precise istruzioni in proposito dirò come, a mio avviso, la chiesta restituzione delli recapiti rilasciatile dal Sig. Tenente Colonnello Austriaco Münzer, allorchè ebbe luogo il pagamento di Scudi tremila e sconto per multa inflitta al Comune di Forlì sul finire dello scorso mese di Maggio non possa menomamente pregiudicare all'interesse comunitativo, nè compromettere tampoco la prefata Magistratura, avvegnachè la sussistenza di detta multa pecuniaria, e dell' eseguito pagamento rimane bastantemente comprovata dagli atti relativi esistenti nell' Archivio Comunale. Ciò stante reputo prudente consiglio, che cotesta Magistratura si presti alla suddetta inchiesta fattale in nome del Sig. Generale di Cavalleria Gorzkowski.

Gradisca anche in quest' incontro le assicurazioni della mia distinta stima
Della S. V. Illustr.

Forlì 10 Luglio 1849.

Dev. Servitore
L. PAULUCCI DE-CALBOLI

Sig. Gonfaloniere di
Forlì

H
N. 714.

Si trasmettono a questo Comune in gruppo qui unito bajocchi 42 costì incompetentemente percetti dall' I. R. Primo Tenente Gaetano Barone Reisinger del Reggimento d' Infanteria Granduca Costantino N. 18.

Cotesto Comune vorrà accusarne la ricevuta.

Dall' I. R. Governo Civile e Militare. Bologna li 20 Agosto 1849.

L' I. R. Tenente Maresciallo
STRASSOLDI

CCXXXV.

N. 1031, 1052 e 1053.

IL COMANDO AUSTRIACO DA BOLOGNA FA ESEGUIRE PERSECUZIONI ED ARRESTI
ED ORDINA LA TRASMISSIONE DEI PREVENUTI E DELL' INCARTO
PROCESSUALE PER TITOLO DI CANTI E GRIDA SEDIZIOSE.

I. R. GOVERNO CIVILE E MILITARE IN BOLOGNA

Cesena 1856.

Presi cognizione dei di Lei uffici 13 e 14 andante Marzo N. 48-961 concernenti la dimostrazione politica, che ebbe costà luogo nella sera 9 di questo mese per fatto di un complotto di giovinastri, mediante canti, e grida sediziose. Appresi pure dai medesimi l'arresto di *Giuseppe Baratelli*, e gli ordini da Lei rilasciati per la cattura di *Aristide Bezzi*, siccome riconosciuti facenti parte dell'anzidetto complotto. Conobbi ancora quanto è stato reperito ed appreso al detto Baratelli nella praticatagli personale e domiciliare perquisizione.

Dappresso pertanto la requisitoria direttale, Sig. Governatore, del 12 andante mese N. 961, non esito punto a ritenere che abbia dato mano all'immediata assunzione della relativa processura coll'usata di Lei perspicacia ed alacrità. L'interesse ora adunque di volere compiacersi di proseguirla, ed ultimarla nella parte informativa con ogni possibile sollecitudine, assumendo in esame giurato non solo il milite *Gaetano Gentili*, che emise la dichiarazione, di cui me ne ha inoltrata copia, ma si anche ogni altro soldato che componeva la Pattuglia accennata nel rapporto di codesta Brigata, rimessomi in copia, non escluso il Capo della medesima Pattuglia, e cioè il Gendarme Lancarco Francesco.

Intanto vorrà Sig. Governatore, immediatamente disporre che senza verun indugio venga tradotto in queste carceri militari della Carità il detto detenuto *Giuseppe Baratelli*, e coll'ordinario mezzo della posta m' inoltrerà subito quanto venne al medesimo perquisito.

Se poi in questo lasso di tempo fosse stato arrestato ancora il nominato *Aristide Bezzi*, verrà questo egualmente inviato tosto nelle carceri surricordate, diviso però dal Baratelli, ed in separata traduzione.

Ultimato che avrà poi l'incarto processuale precautionato, me lo trasmetterà per tutto ciò che sarà di giustizia.

Bologna 17 Marzo 1856.

DEG. G.

Ill. S. Gov. Distrettuale di
Cesena

CCXXXVI.

IL LOCALE COMANDO AUSTRIACO DISPONE DELLA CHIUSURA DELLE PUBBLICHE
BOTTEGHE ED ORDINA LA CONSEGNA
DELLE CHIAVI DELLA CITTÀ IN QUALCHE CASO D'ALLARME

DALL'I. R. COMANDO MILITARE DI STAZIONE IN CESENA

Illustrissimo Signore

Preveggo la S. V. Ill. di avere disposto che i Caffè di prima classe restino aperti fino alle ore dodici pomeridiane, gli altri alle ore dieci. Le Trattorie fino alle ore undici, e le osterie, bettole, alle dieci, e le cantine alle ore otto e mezzo. In merito poi alle Porte resta stabilito quanto segue. Porta Fiume, Romana e Trora sarà chiusa alle ore dieci, e si apriranno alle ore quattro antimeridiane; e Porta S. Maria e Cervese chiuse alle otto, ed aperte alle quattro antimeridiane.

Tanto partecipo alla S. V. Ill.ma perchè si piaccia di fare attentamente osservare a mezzo dei suoi dipendenti, ed in questa intesa mi raffermo con rispetto.

Di V. S. Ill.ma

Cesena li 26 Agosto 1852.

Il Comandante
T. M. PAEFFODERT

I. R. COMANDO MILITARE AUSTRIACO DI STAZIONE IN CESENA.

Illustrissimo Signore

Ad allontanare qualunque inconveniente mi è occorso di stabilire le qui appresso cose, che prego la S. V. Ill.ma di ordinare siano, per ingiunzione di questo Comando, scrupolosamente osservate.

Che in tutti i giorni cominciando da domani debbano esser chiuse alle ore undici le Porte della Città, Romana, Fiume e Trora all'infuori del tempo in cui resterà aperto il Teatro, mentre in simile circostanza dovranno esser chiuse alle ore dodici di notte; e che nessuno possa più nè entrare, nè sortire fino alle ore quattro della mattina, dovendo le chiavi esistere presso l'impiegato della rispettiva Porta.

Che siano eccettuati da tale ordine i Militari qualunque, i Corrieri, le Diligenze, gl'impiegati di Polizia, i quali tutti, attese le libere speciali attribuzioni ed incombenze, avranno libero accesso in qualsiasi ora, senza bisogno di permesso in scritto meno degli ultimi, cioè degl'impiegati di Polizia, i quali se non saranno riconosciuti dalla Guardia austriaca, dovranno essere muniti dell'ordine di questo Comando.

Che debbano pur avere libero accesso, ma però con ordine in iscritto di questo Comando, che sarà rinnovato ogni sessanta giorni, anche i Medici Chirurghi, e tutti quelli che sono in servizio dei fornari che abitano nei sobborghi della Città.

Che nell' evento di un qualche allarme (il che voglio credere non succeda) le stesse Porte, come le altre due Cervese e S. Maria, dovranno essere immediatamente chiuse dalla Guardia Austriaca, e tutte le chiavi niuna eccettuata, verranno subitamente portate a questo Comando.

Io ho tutta la fiducia che Ella vorrà gentilmente prestarsi a quanto Le ho superiormente esposto, e nel renderlene anticipate grazie, mi pregio confermarmi con distinta stima.

Di V. S. Ill.

Li 27 Agosto 1852

Dev. Servo
T. M. PAEFFOBERT

CCXXXVII.

N. 1639. C.

(Riservatissima)

IL COMANDO AUSTRIACO DIRETTAMENTE DA BOLOGNA ORDINA PERQUISIZIONI IN CESENA

DALL' I. R. GOVERNO MILITARE E CIVILE

Per viste di punitiva giustizia necessita conoscere se il possidente *Antonio Fusignani* di Formignano in codesta di Lei giurisdizione possegga verun' arma da fuoco.

A questo scopo darà Sig. Governatore, le necessarie disposizioni, perchè venga eseguita una scrupolosa perquisizione al domicilio dello stesso Fusignani, e nel caso che vi rinveniano armi, verranno apprese, e mi farà rapporto sul risultato per le ulteriori determinazioni

Bologna 16 Giugno 1850.

Governatore

All' Ill.mo Sig. Gov. Distrettuale di
Cesena

N. 449. P. R.

Eccellenza

Nel giorno stesso in cui mi pervenne il venerato foglio di Vostra Eccell. dello scorso giorno 16 N. 1639. riservato disposi, perchè senza indugio avesse effetto la domiciliare perquisizione a carico di Antonio Fusignani di Formignano. Esso però conforme si degnerà rilevare dall' unito rapporto di questo Ispettore politico non ebbe alcun concludente risultato, tranne il rinvenuto di circa due, o tre libbre di polvere zolfurea, che rinchiusi in due piccoli pacchettini suggellati, conservo a disposizione dell' Ec. Vostra.

Mi affretto portare tutto ciò a cognizione dell' Ec. V. per quelle ulteriori disposizioni che erasi riservato emanare, e con sensi del più alto rispetto mi onoro rassegnarmi.

Bologna 20 Giugno 1859.

Sig. Gov. Civ. e Militare

CCXXXVIII.

IL COMANDO AUSTRIACO LOCALE MEDIANTE AVVISO
RENDE RESPONSABILI I PROPRIETARI DELLE CASE DI QUEGLI SCRITTI INCONVENIENTI,
ED IMPOLITICI CHE SI TROVASSERO SU DI ESSE.

AVVISO

L'Imperiale e Reale Comando di questa Guarnigione ha fatto conoscere la sua volontà che venissero cancellate quelle iscrizioni che si trovassero comunque esistenti sui fabbricati di questa Città, meno quelle ineccezionabili. Rispettando il superiore volere si sono perciò dati alla Commissione Municipale gli ordini analoghi che si stanno già eseguendo, ed altrettanto vogliamo che si faccia occorrendo negli altri Comuni tutti dipendenti da questo Governo, sotto la più stretta responsabilità delle rispettive Commissioni Comunali.

Vuole poi ed ordina il sullodato Comando, che per l'avvenire allorchè si trovassero scritti o motti INCONVENIENTI OD IMPOLITICI, il proprietario o proprietarj dei luoghi in cui si rinvenissero, ne siano responsabili ed assoggettati alle penali già prescritte in simili evenienze, quante volte essi dopo le ore tre a datare dalla nascita del sole non le abbiano cancellate a propria diligenza. *Vuole del pari* che i medesimi proprietarj ne siano responsabili quando facendosi dette iscrizioni nel corso del giorno non le abbiano immediatamente cancellate tostochè o per se stessi, o da particolari avvisi, e molto più se fatti dalla forza pubblica ne siano stati avvertiti.

In ogni caso poi i proprietarj potranno esimersi dalla responsabilità predetta quante volte Essi possano denunciarne e comprovarne il nome o nomi degli autori.

Sia tuttociò ad ognuno di salutare avvertimento, ed alla Forza Carabiniera, ed Impiegati di Polizia è affidata la sorveglianza ed esecuzione di quanto viene qui prescritto.

Dalla Residenza Governativa di Cesena oggi 31 Agosto 1849.

Visto ed approvato.

I. R. Comando Militare Cesena li 31 Agosto 1849.

ANG KAAHNITS WEINBERG HAUPT

CCXXXIX.

N. 6—170 Ris.

I. R. COMANDO LA CITTÀ E FORTEZZA

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FERRARA

In riscontro alla compiacevole nota in data 20 corrente N. 928, si rende noto, che gli atti, in riguardo dell'arresto del Tenente di Linea Gaspare Martinelli, eseguito per ordine dell'I. R. Comando di Città e Fortezza, e della di lui successiva dimissione sono già rimessi all'I. R. Governo Civile e Militare di Bologna.

Si avverte per altro la lodevole Delegazione che per l'esaurimento dell'accennata requisitoria si rivolge da parte di codesto Comando all'I. R. Governo Civile e Militare di Bologna.

Ferrara li 21 Settembre 1852.

Rhon Generale

CCXL.

II. COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LE LEGAZIONI
E PRO LEGATO PONTIFICIO IN BOLOGNA

Polizia P. R. N. 2093. Sez. 1.

Illustrissimo Signore

L'Uditorato Generale Pontificio avendo avuto cognizione dell'arresto del Tenente di Linea Gaspare Martinelli eseguito d'ordine dell'I. R. Comando Austriaco, e della di lui successiva dimissione, si è fatto a chiedermi il motivo di tale carcerazione, se sia stato o no assoggettato ad alcun giudizio, e quale ne sia stato l'esito.

A sollecitare maggiormente l'evasione di cotale requisitoria, mi rivolgo direttamente alla S. V. Ill.ma nel supposto ch'Ella sia informata delle relative circostanze pregandola in caso contrario a volerne prendere cognizione dal competente Ufficio, e favorirmene per dettagliato riscontro.

In attesa del quale mi pregio ripeterle la mia più distinta stima.

Bologna 17 Settembre 1852.

Il Commissario Pontificio Straordinario
G. GRASSELLINI

Al Sig. Delegato Pontificio di
Ferrara

CCXLI.

N. 85 P. R.

Viene invitata codesta Direzione di Polizia a somministrare colla massima sollecitudine le più esatte informazioni sul contegno morale politico anteriore e presente de' seguenti individui:

Succi Gaetano, Battora Giacomo, Bonasini Antonio, Servadio Abramo, Finzi D. Moisè, Martinelli Ten. di Linea Pontificia, Monti Conte Tancredi, Barlam Vincenzo, Mazza Camillo, Carallina, De-Giuli Gaetano, Trenti Stefano, Lana Pietro, Ungarelli, Tassini Antonio, attualmente arrestati in cotesta Cittadella.

Dall'I. R. Governo Civile Militare.

Bologna 21 Luglio 1852.

In assenza di S. E. il sig. Gover.

CAVRIANI T. M. L.

Alla Direz. Gen. di Poliz. di
Ferrara.

CCXLII.

N. 6137. Ris.

I. R. COMANDO LA CITTÀ E FORTEZZA

DIREZIONE DI POLIZIA DI FERRARA

Dietro supremo dispaccio dell'I. R. Governo Civile e Militare di Bologna in data 29 Agosto A. C. N. 2334 vengono gli arrestati politici Gasparo Martinelli Tenente pontificio, Moisè D. Finzi ed Abramo Servadio messi in libertà, sotto sorveglianza della Polizia. Si fa noto di ciò, colla osservazione di prendere le opportune misure che i sunnominati vengano strettamente sorvegliati, specialmente in riguardo alle loro azioni e discorsi, e particolarmente in rapporto alla I. R. Commissione inquisitoria.

Ferrara 1 Settembre 1852.

ROHN Generale

CCXLIII.

N. 25.

IL GOVERNO MILITARE AUSTRIACO ORDINA L'ARRESTO DEL GOVERNATORE E MANDA
UNA DIVISIONE DI SOLDATI DA MANTENERSI DAL COMUNE DI CESENA
SUPPONENDO CHE COLÀ VI FOSSE ANCORA LA GUARDIA CIVICA

Eccellenza

Scrivo all'E. V. particolarmente, perchè solo, e nuovo come sono non posso nel proposito farlo d'Ufficio, dovendo riassumere molte notizie e con esse

P. I.

33

tessere un informativo che nel momento non posso aver pronto. Si tratta Le dirò intanto, della misura presa da S. E. il Generale Governatore di Bologna Sig. Conte Strassoldo sopra questa Città *in grazia della creduta esistenza della Guardia Civica*. E consiste nell'aver qui spedito una Divisione comandata dal Capitano Kaschnitz Weimberg *per disarmare la guardia suddetta, per arrestare il già Governatore N. . . il Cav. G. . . . ed il Sig. P. . . R. . . e per ricevere dal Comune il mantenimento giornaliero della Divisione stessa in danaro contante e nella quantità designata dal relativo dispaccio N. 567. V. P. urgentissimo, a questo Sig. Governatore presentato.*

Per regolarità d'ufficio ho scritto intanto oggi stesso a questo Governatore onde curare l'interesse del Comune, stantechè il titolo per cui si vuole il mantenimento giornaliero della Divisione, e *che è il disarmo della Civica, non sussiste di sorta, essendo questo cessato fino da Domenica prossima scorsa*: e quindi l'ho pregato a rappresentare simile circostanza all'E. V. affinchè voglia poi Ella degnarsi di praticare tutto l'interessamento possibile presso chi di ragione nell'intendimento di ottenere l'esonerazione dell'aggravio per l'avvenire e la restituzione del primo sborso dal quale non mi sono potuto esimere.

E con sentimenti pieni di rispetto e venerazione intanto mi protesto

Dell'Eccellenza Vostra

Cesena 15 Agosto 1849.

Umil. e Dev. Servo

NICOLA ZANCHINI

A Sua Ecc. il Sig. M. L. de Calboli

Paolucci Delegato di

Forlì

CCXLIV.

N. 5081-5082 R.

Eccellenza

Fra le notizie che mi pervengono dalla città di Faenza mi è stato questa stessa mattina partecipato dal delegato Apostolico della Provincia, come il Sig. Maggiore I. R. Comandante la Forza Austriaca in quella città abbia di propria autorità imposto al Governatore della medesima che fosse sospesa la estrazione dei cereali, e la vendita fuori della città stessa di Faenza. Egli è vero che la supposta scarsezza del nuovo raccolto ha destato nelle popolazioni di queste Provincie una certa inquietudine sulla futura condizione della necessaria provvista di cereali, e tutte le Magistrature Pontificie e questo Commissariato in ispecial modo si stanno con particolare attenzione occupando di prendere gli opportuni provvedimenti che la realtà delle cose, e dei bisogni saranno per suggerire. Ma non potrà sfuggire al savio giudizio dell'E. V. quanto possa divenire inconveniente e pericoloso che i singolari Comandanti delle stazioni Militari nelle Città Pontificie *assumano a se le decisioni di cotali ordini e le impongano ai Governatori, ed alle Magistrature*: decisioni le quali oltre all'essere estranee alle militari attribuzioni, non possono mai essere fondate sulla piena cognizione delle circostanze economiche di questi paesi, ed adottate

in una Città desterebbero il desiderio della imitazione nelle altre, ed obbligherebbero per evitare disordini pubblici ad adottarle in ogni luogo, sebbene intempestive ed inopportune. In fatti il Delegato Apostolico di Ravenna, come il Delegato di Forlì, che è il Presidente della Congregazione Annonaria per le Provincie dell' Adriatico, istituita dal Superiore Governo, si sono a me rivolti commossi e turbati da codesta risoluzione adottata in Faenza, ed hanno implorato che fosse immantinente revocata. Ho creduto giusto quanto essi mi hanno esposto, e perciò ho scritto subito al Governatore di Faenza perchè sia restituita sino a novello ordine la libera circolazione dei grani, aggiungendogli per altro, che avuto riguardo al fatto del Sig. Maggiore, ed alla impressione che ne è potuta sorgere nel volgo, cotesta ritrattazione della presa misura si facesse colla maggiore prudenza, coi maggiori riguardi, e per aggradi.

Mi rivolgo quindi all' E. V. perchè voglia concorrere nel mio stesso desiderio, e voglia suggerire a quel Maggiore ed agli altri Comandanti le stazioni militari che in siffatto argomento del commercio dei cereali non si lascino sedurre dalle voci popolari, ma conservino la miglior armonia e buona intelligenza colle Autorità Civili, e colle Magistrature Comunali alle quali ne incombe tutta la responsabilità.

Ho ferma confidenza nell' E. V. che come il Governo Pontificio sarà per trovare un efficace difesa nelle armi austriache a fronte di coloro che della vera od esagerata scarsezza de' cereali vorranno giovare per suscitare il mal contento, ed il disordine in queste popolazioni: così nella buona armonia delle Autorità Civili colle Autorità Militari troverà la maggiore facilità all' eseguimento di quelle misure che le circostanze meglio maturate l' obbligheranno ad adottare.

Mi pregio ec.

Bologna li 14 Luglio 1853.

Il Commissario Straord. Pontificio
G. GRASSELLINI

All' I. R. Conte Nobili
Governatore Civile e Militare

Bologna.

CCXLV.

N. 1386 P. P.

IL COMANDO AUSTRIACO LOCALE VA PORRE IN CARCERE TRE INDIVIDUI SENZA DARE ALCUNA SPIEGAZIONE IN PROPOSITO; IL SUCCESSORE LI LIBERA PER NON SAPERE ALCUN MOTIVO DELL' ARRESTO, E CIÒ MEDIANTE RESCRITTO IN LINGUA TEDESCA.

Governatorato Distrettuale di Cesena

- Eccellenza

Da oltre a giorni ventidue trovansi detenuti in queste carceri Pietro, Pasquale e Carlo Padre e figli Zanoli tutti di S. Andrea in Bagnolo. Mi si dice che furono arrestati per ordine di questo I. R. comando austriaco, nè fin qui

mi è pervenuto alcun rapporto, ed i suddetti soggetti chiedono di essere esaminati onde sapere gli addebiti che loro vengono fatti.

Giusta io stimando una tale pretesa ho creduto scriverne a V. E. affinchè voglia compiacersi di dare l'opportuno scarico per quindi pensare a quanto sarà reputato del caso, in attesa di tanto passo a rassegnarmele con stima.

Di V. E.

Cesena li 29 Dicembre 1849

Um. Dev. Servitore

A. ff. di Gov.

Segue il decreto del Comandante austriaco scritto in lingua tedesca che omettiamo.

CCXLVI.

N. 1051 Polizia.

II. COMANDO AUSTRIACO LOCALE PER SUPPOSTO CHE SIENO STATI DA UN GIOVANE CESENATE LANCIATI SASSI CONTRO CARRI AUSTRIACI, PROMETTE LE BASTONATE PER LO MENO ALL'ARRESTATO, E MINACCIA PROBABILE UNA MULTA ALLA CITTÀ. IL DELEGATO APOSTOLICO DICHIARA NON RAMMARICARGLI LA PUNIZIONE DEL GIOVANE, E SOLO DOLERGLI LA MULTA, AD EVITAR LA QUALE PROMETTE OGNI CURA.

Oggetto.

Le partecipo l'arresto seguito nella persona del Giovane Luigi Pori a Cesena, ed i timori concepiti sulle conseguenze.

Eccellenza.

Seppi jeri da questo sig. Comandante la Guarnigione I. R. che circa le ore 11 della precedente notte era stato arrestato da una sua Pattuglia il giovane Cesenate Luigi Pori reputandosi autore in unione di altri due incogniti individui di aver lanciato dei sassi contro alcuni carri, ed uomini che li contornavano spettanti alla suddetta I. R. truppa.

Diceva lo stesso sig. Comandante che di simile avvenimento spiacevole, andava subito a dar parte al superior Comando in Bologna, e faceva presentire che quante volte non fosse stabilita la colpeabilità del Pori, in modo da esser soggetto ad un esemplare castigo (quello delle bastonate per lo meno) non essere improbabile il caso che questo Comune, potesse esser soggetto a nuova multa in espiazione del sofferto insulto.

Conosciuto appena questo nuovo pericolo mi feci sollecito avvertirne la Commissione Municipale, ed essa, e Monsignor Vescovo ed io stesso praticammo reiterati uffici presso a quel Comando, affinchè ne' suoi rapporti si fosse contenuto da evitare il caso di rinnovare nuovi aggravi, e nuove sciagure a questo infelice Comune. Si attende con ansietà il riscontro che dovrà giungere da Bologna ed anche di questo nuovo disgustoso emergente mi faccio sollecito rendere intesa l'E. V. supplicandola caldamente onde interporre la sua

rispettabile autorità, perchè sieno prontamente allontanati i mali che ne minacciano.

Passo dopo cioè ec.

N. 5951

GOVERNO PONTIFICIO LEGAZIONE DI FORLÌ.
DIREZIONE PROVINCIALE DI POLIZIA

Illustrissimo Signore

Mi è stato sensibile intendere dal di Lei rapporto di oggi N. 1051 l'arresto del giovane Luigi Pori di codesta città, non perchè mi rammarichi la punizione di cui è minacciato, qualora si verifichi la di lui colpevolezza, ma pel concepito timore che in caso contrario codesta Comune possa essere condannata a nuova multa.

Vado perciò senza indugio ad interporre i miei ufficij per ottenere possibilmente l'allontanamento dei mali che ne minacciano, e mi chiamerò fortunato se mi riuscirà di ottenere il desiderato intento.

Sono con distinta stima

Di Vostra S. Ill.

Forlì 31 Agosto 1849.

Dev. Serv. Il Delegato
M. L. DE CALboli.

Sig. Gov. Distrettuale
di Cesena.

CCXLVII.

N. 287.

Oggetto

Avv. Antonio Zanolini

Ricevo in questo momento il foglio del Sig. Antonio Zanolini, nel quale mi narra come sia stato arrestato e guardato a vista in propria casa. Essendo nelle convenienze di dare una spiegazione del fatto, prego V. E. a volermene somministrare il modo; e pregandolo d'ogni possibile favore per un sollecito riscontro ho l'alto pregio di confermarle la mia più distinta stima e considerazione.

8 Agosto 1849.

G. BEDINI

A S. E. il Sig. Gen. Gover.
Civile e Militare
Villa Spada

CCXLVIII.

N. 152

I. E. R. COMANDO DELLA CITTÀ E FORTEZZA DI ANCONA

Giornale di Roma (5 Luglio 1850) Pag. 615.

NOTIFICAZIONE

Affinchè ogni Tribunale e Governo delle Marche conosca , quali delitti , trasgressioni od omissioni vengano giudicate dalle Autorità , e secondo le leggi Militari , ho trovato necessario di pronunciare conforme alle norme vigenti nelle Legazioni di Bologna , Ferrara , Ravenna e Forlì , come segue :

I delitti , le trasgressioni e le omissioni sono giudicate , o dalle Autorità Militari , o dalle ordinarie Autorità Civili .

Le Autorità Militari giudicano o per giudizio Statario , o per consiglio di Guerra .

Lo Statario non conosce altra pena che la morte .

A. Dallo Statario si giudicano :

1. L' alto tradimento , e quindi ogni azione diretta a cambiare forzatamente il sistema dello Stato , o ad attirare o accrescere un pericolo dall' esterno contro lo Stato .

2. La detenzione illegale , l' occultamento e la spedizione d' armi e munizioni , particolarmente se il contravventore è macchiato di anteriori delitti , o quando ha fatto uso di dette armi a danno d' una persona , o che col possesso delle armi chiaramente addimostra la mala intenzione .

3. La partecipazione a sommossa con armi o senza .

4. L' arruolamento illecito , come pure qualunque tentativo d' indurre alla diserzione individui obbligati al servizio militare .

5. La resistenza di fatto , o violenza contro sentinelle , pattuglie , od in generale qualunque militare Austriaco o Pontificio , tra cui sono compresi anche i Veliti , in caso che la sentinella o la pattuglia non abbia fatto uso del suo diritto di far fuoco su coloro da cui fossero molestati .

6. Il furto violento e la rapina , sia seguito con armi o senza , per opera di più od anche di una sola persona ; e la manutenzione degli assassini e ladroni summenzionati secondo i proclami vigenti .

B. Da un Consiglio di guerra si giudicano :

7. La Delazione d' armi e ritenzione di munizione da guerra quando non ha luogo il giudizio Statario .

8. La diffusione di proclami o scritti rivoluzionari .

9. L' oltraggio qualunque verso persone militari , che non sia compreso nell' Art. N. 5.

10. Il portar segni rivoluzionari , o di partito qualunque che non siano Austriaci o Pontifici .

11. Il cantar canzoni rivoluzionarie.

12. Ogni sorta di politica dimostrazione pubblica sia nella strada, sia in altro pubblico luogo.

13. Ogni disobbedienza agli ordini ed alle intimazioni di Autorità Militari, sentinelle, pattuglie ec.

14. Gli attruppamenti ed altre unioni di carattere sedizioso.

15. L'intervento ad adunanze politiche di qualunque nome, quando non sia compresa nella disposizione emessa sotto la lettera A.

16. Le omissioni di chiudere i Caffè, le Locande, Trattorie, Bettole, ed altri pubblici esercizi all'ora stabilita.

17. Le trasgressioni contro la censura preventiva della stampa.

18. Il dar ricetto a persone forestiere, senza annunciarle alle autorità.

19. Il distruggere maliziosamente, o lo strappare armi o stemmi Pontificii.

Tutte queste trasgressioni verranno a misura dell'importanza delle circostanze punite secondo i proclami e notificazioni emanate.

C. Tutti gli altri delitti, trasgressioni od omissioni, che non sono compresi sotto gli Art. delle lettere A. B., vengono giudicati dalle competenti Autorità Civili, secondo le leggi pontificie.

Si osserva, che tuti i Proclami e Notificazioni emanate finora rimangono in vigore, e dei quali sono i più riguardevoli quelli del 22 Giugno e 13 Settembre dell'anno scorso, emanati da questo Comando, e quelle del 5 Settembre passato, e del 23 Febbraio dell'anno corrente, emanate dall'I. R. Comando dell'8. Corpo d'armata in Bologna.

La base delle inquisizioni per titolo di ritenzioni, occultamento, e delazione d'armi e munizioni, sarà il processo verbale, o rapporto politico.

Trattandosi della prova, che l'arma venne rinvenuta indosso all'arrestato, o nella di lui casa, il giudice processante, dopo avere descritte le armi costituenti il corpo di delitto, senza occuparsi della legale dissigillazione delle medesime, sentirà in esame giurato i due testimoni presenti alla reperizione od apprensione dell'arma, o due della forza militare, ovvero politica, che fece la perquisizione o l'apprensione.

Indi assumerà il costituito, e se sarà negativo, verrà escluso sopra quanto emerge a suo carico, e se nelle risposte allega motivi di scusa, e dimostrativi della sua innocenza, si dovranno includere od escludere. Poscia unito agli atti la fede politica, e morale, e fiscale dell'inquisito stesso, e fattagli la legale contestazione, il processo corredato della sua relazione sarà in uno all'arma, o armi inoltrate dall'autorità a questo I. R. Comando, attendendo l'ulteriore decisione sulla traduzione del prevenuto a queste carceri militari.

Si ometteranno perciò gli atti, che finora fecero gl'incarti sì voluminosi, e cioè l'esame dei testimoni sulla identità dell'arma, ed il parere o perizia sulla medesima.

E siccome poi le armi col mezzo della fornitura carceraria pervengono quasi sempre molti giorni dopo il processo stesso, così la relativa Autorità dovrà interessarsi che la consegna dell'arma munita col nome dell'inquisito, si eseguisca nello stesso tempo in cui si trasmette l'incarto.

Pei delitti indicati sotto la lettera A. le inquisitorie verranno assunte nel modo stesso, e colla solita precisione e sollecitudine finora praticata, ed ac-

compagnati gli atti colla relazione fiscale contenente la opinione, se esistono le prove esatte ed i requisiti per un giudizio Statario: consistendo essi secondo le leggi Militari, nella confessione dell' inquisito, ovvero nelle deposizioni giurate di due testimoni, o di due danneggiati, che designano il reo del fatto.

Nelle trasgressioni indicate sotto la lettera B. della su citata Notificazione 5 Giugno 1849 l'Autorità inquirente rileverà più verbalmente il fatto, e trasmetterà gli atti preliminari a questo Comando onde potere decidere, se il fatto esiga la regolare procedura, ovvero una punizione in via correzionale.

Nello stesso modo si procederà nel caso che si trattasse di ritenzione di munizione di poca entità, come piccola quantità di polvere, od alcune palle di piombo, o capsule.

Per un tal procedere, le Autorità saranno in grado di impegnare tutta l'assiduità nei processi più interessanti particolarmente in quelli di rapina e furto violento.

I testimoni ed i danneggiati, sentiti in esame per l'investigazione degli indizj, sarebbero perciò sempre costretti di confermare la loro deposizione con giuramento, non essendo dietro le leggi Militari Austriache la prova compiuta, se non con le giurate conferme del danneggiato, ovvero dei testimoni. Rilevato in tal modo il fatto, il dovere delle rispettive Autorità sarà di comunicare tutti gli atti al Comando della Città e Fortezza di Ancona e di attendere la ulteriore decisione. Inoltre s'intende da se stesso, che l'autorità Militare non è in istato di procedere in tutti i casi di rapine e di furto violento, e nel caso di mancanza della prova esatta, sarà costretta di lasciare la procedura e sentenza al Giudice ordinario dietro le leggi Pontificie, che sono tutt'ora in pieno vigore.

Dall'I. R. Comando della Città e Fortezza di Ancona li 8 Giugno 1850.

Il Comandante
PFANZELTER Generale

CCXLIX.

*Appunti per determinare la competenza nei giudizi criminali,
e l'esercizio della Polizia (1).*

Art. 1. Sono di competenza ed appartengono al giudizio militare Austriaco in forza della legge Stataria e dello Stato d'assedio.

a) L'alto tradimento, le associazioni segrete, ed ogni azione diretta a cambiare forzatamente il Governo.

b) Gli omicidi, ferite ed ogni offesa personale per spirito di partito.

c) La resistenza a mano-armata, ed in genere ogni offesa contro militari Pontifici ed Austriaci tanto se siano in attività di servizio quanto no.

(1) Con li appunti firmati dal Governo Pontificio si conferma la continuazione della *legge stataria e dello stato d'Assedio*, pubblicata sino dal 5 giugno 1849, e che durò fino all'arrivo del Papa nel 1857. Le cose scritte in carattere corsivo indicano la estensione aggiunta alla giurisdizione militare sopra i termini seguiti nella notificazione del Gorzowski.

d) L'arruolamento illecito; la seduzione dei militari, l'incitamento a farli deviare dai propri doveri, la esplorazione di movimenti, di lavori, di ordini militari.

e) La rapina a mano-armata commessa nelle città, come nelle campagne, e nelle pubbliche vie.

f) L'ammutinamento di più persone a mano-armata, e la unione, ancorchè sia di due individui, i quali si trovino detentori di armi per le quali non abbiano la debita licenza.

g) La ritenzione e delazione di armi, polveri e munizioni senza il permesso.

h) Il ricetto, il favore, la connivenza, l'aiuto dato a persone armate ed a coloro che sono ritenuti o designati autori di rapina, di assassinio, e di furti nelle pubbliche vie.

i) Ogni dimostrazione politica sia in pubblico sia per segrete manovre ed associazioni.

l) La opposizione agli ordini ed intimazioni delle autorità militari, pattuglie e sentinelle.

Il disposto contenuto di sopra in questo articolo lettera *g* non è applicabile al caso, in cui si tratti del possesso o ritenzione di uno o due fucili, e di poca quantità di polvere e munizione sì che risulti e si conosca servire piuttosto ad uso di caccia o di guardia anzichè per offendere. In tali casi, se mancano i detentori del debito permesso, ne spetterà il giudizio alle autorità, ed ai tribunali ordinari pontificii, secondo che viene stabilito nel seguente articolo 2.

Art. 2. Tranne questi delitti e trasgressioni, il cui giudizio seguirà ad appartenere al comando militare austriaco, il quale procederà secondo il solito a norma delle leggi e notificazioni in corso, tutti gli altri delitti, mancanze, e trasgressioni apparterranno al giudizio delle autorità e tribunali pontificii.

Art. 3. Se una medesima persona venga imputata di due o più delitti, alcuno dei quali sia di competenza del giudizio militare, e l'altro di competenza ordinaria, in tal caso la cognizione di tutti i delitti appartiene di preferenza al giudizio di quello cui spetta la cognizione del titolo importante pena maggiore. Se la pena fosse eguale, verrà ritenuto competente il giudizio ordinario.

Art. 4. Emanata che sia la sentenza militare, appartiene in diritto al Governo Pontificio la esecuzione della medesima, tanto per ciò che concerne la designazione del luogo ove il condannato debba consumare la pena, quanto per il libero esercizio dei sovrani attributi.

Art. 5. Rispetto alla procedura e compilazione degli incarti nulla è innovato, dovendo proseguire il metodo sin qui tenuto per i processi contemplati nell' *Art. 1.*

Art. 6. Egualmente si proseguirà, come oggi si pratica dalle Delegazioni comprese nel Commissariato di Bologna, e da quella di Ancona, ad inviare all'Autorità Superiore Militare i consueti politici bollettini settimanali in via di Polizia.

Art. 7. Per il restante le attribuzioni della Polizia Pontificia debbono esser libere in tutto ciò che riguarda Teatri, Spettacoli pubblici, Feste sacre e profane, radunanze per oggetti non politici, discipline e sorveglianze ai caffè, bi-gliardi, locande, censura di giornali, stampe, scritti, rilascio di passaporti. Solo in casi di maggior rilievo, ed in quelli che in qualche modo potessero in-

fluire nella parte politica, si farà un pregio l'Autorità Pontificia portarli a cognizione, e prendere i relativi concerti col Superiore Comando Militare Austriaco.

Art. 8. Per i permessi da caccia e da guardia il Governo Pontificio rilascerà le relative Patenti o Licenze.

Sarà poi del Comando Austriaco fornire di analoga autorizzazione a ritenere e portare l'arma contemplata nella Licenza Pontificia coloro cui siano stati accordati i permessi sopradetti.

Art. 9. I presenti appunti, sottoscritti che sieno dalle due Autorità Superiori residenti in Bologna, verranno rimessi ai rispettivi Governi, ed approvati varranno per le quattro Provincie di Bologna, Ferrara, Ravenna e Forlì, soggette al Commissariato delle Legazioni, e per quella di Ancona ove risiede un Comando Austriaco. Le altre Provincie debbono esser disciolte da ogni vincolo militare e ritornare sotto la giurisdizione delle Autorità Pontificie. Solo perchè la Delegazione di Pesaro, la quale trovasi fra la guarnigione di Ancona e quella delle Romagne, è percorsa continuamente dalle Truppe Austriache, per tale motivo viene stabilito e riservato alla giurisdizione militare d'inquisire e giudicare i casi e crimini che in detta Delegazione si commettessero contro le truppe, o che avessero rapporti colla sicurezza della medesima. Questi casi sono i contemplati di sopra all' *Art. 1.* Lett. *c, d, f, i, l.*

Art. 10. Per le quattro Provincie del Commissariato debbe ogni concerto prendersi direttamente tra le due Autorità Superiori, vale a dire, tra Monsignor Commissario delle quattro Provincie ed il Maresciallo Comandante in Capo l'ottavo Corpo d'armata. Così egualmente tra i medesimi saranno combinate le cose di maggiore rilievo nel caso che il Generale Comandante della Città e Fortezza di Ancona ne interpellasse il Supremo Comando in Bologna, dovendo per tutto il restante fra Monsignor Delegato di quella Provincia ed il Signor Generale Comandante di quella Città e Provincia servire di norma e di regola le cose stabilite in questi appunti, fatti e sottoscritti in Bologna questo dì 20 settembre 1856, salvo la rettificazione superiore.

I presenti appunti non sono stati notificati che ai singoli dicasteri.

CCL.

Circolare N. 531.

DALL' I. R. GOVERNO MILITARE E CIVILE.

Istruzioni

Onde accelerare la procedura ne' delitti che l' I. R. Governo Civile e Militare si è riservato di discutere decidere e togliere tutti gli ostacoli che oppongonsi alla pronta esecuzione della Legge 5 Giugno 1849. Mi rivolgo alla

gentilezza di codesto Tribunale con preghiera di voler comunicare a tutte le autorità giudiziarie la seguente istruzione:

1. La base delle inquisizioni pel titolo della ritenzione, occultamento e delazione d'armi e munizione sarà il processo verbale o rapporto politico.

Trattandosi della prova, che l'arma venne rinvenuta indosso all'arrestato, o nella di lui casa, il giudice processante dopo avere descritto l'arma o armi costituenti corpo di delitto, senza occuparsi della legale dissigillazione delle medesime sentirà in esame giurato i due testimoni presenti alla reperizione od apprensione delle armi o arma, o due della Forza Militare, ovvero politica, che fece la perquisizione o l'apprensione. Indi assumerà il costituito dell'inquisito, e se sarà negativo verrà escusso sopra quanto emerge a suo carico, e se nelle risposte allega motivi di scusa e dimostrativi della sua innocenza, si dovranno includere od escludere. Poscia unita agli atti la fede politica morale e fiscale dell'inquisito stesso, e fattagli la legale contestazione, il processo corredato della sua relazione sarà in un all'arma inoltrato dall'autorità a questo I. R. Governo attendendo l'ulteriore decisione sulla traduzione del prevenuto a queste carceri militari.

Si ometteranno perciò gli atti, che finora fecero gli incarti sì voluminosi, e cioè l'esame dei testimoni sull'identità dell'arma ed il parere o perizia sulla medesima.

E siccome poi le armi col mezzo della fornitura carceraria pervengono quasi sempre molti giorni dopo il processo stesso, così la relativa autorità dovrà interessarsi che la consegna dell'arma munita col nome dell'inquisito si eseguisca nello stesso tempo, in cui si trasmette l'incarto.

2. Pei delitti di alto tradimento, partecipazione a sommossa, o sedizione, arruolamento illecito, resistenza contro le sentinelle e pattuglie, rapina, e furto violento, le inquisitorie verranno assunte nel modo stesso e colla solita precisione, e sollecitudine finora praticata, ed accompagnati gli atti colla relazione fiscale.

3. Nelle trasgressioni indicate sotto la lettera B della succitata Notificazione 5. Giugno 1849 l'Autorità inquirente rileverà verbalmente il fatto, e ne farà il rapporto a questa parte, onde poter decidere se il fatto esiga la regolare procedura, ovvero una punizione in via correzionale.

4. Nello stesso modo si procederà nel caso che si trattasse di ritenzione di munizione di poca entità, come piccola quantità di polvere, ed alcune palle di piombo, o capsule.

Per un tal procedere, le Autorità saranno in grado impegnare tutta l'assiduità nei processi più interessanti particolarmente in quelli di rapina e furto violento. E siccome poi l'Autorità Militare si è riservata in questi due titoli la decisione se sianvi i requisiti per un giudizio Statario; e cioè se una prova esatta e reale risulta per una tale procedura insistendo dessa, secondo le leggi Militari, nella confessione dell'inquisito, ovvero nelle deposizioni giurate di due testimoni, e di due danneggiati, che designano il reo del fatto; e siccome d'altronde è affatto impossibile per l'Uditore Militare, il solo cui sono affidati gli affari giudiziali, di leggere tutti gli atti che ogni giorno gli pervengono, così l'autorità inquirente inoltrerà l'incarto compilato al rispettivo tribunale ordinario, il quale in Camera di Consiglio deciderà se esistano

o no i suindicati requisiti. Nell'ipotesi negativa verrà discussa e decisa la causa secondo le leggi di questo Stato, e nel caso contrario si trasmetteranno gli atti a questo I. R. Governo Militare e Civile.

Bologna li 22 febbrajo 1850.

THURN

All' Ill. Sig. Presidente del Tribunale
di Prima Istanza Civile e Criminale in
Bologna.

CCLI.

N. 961 Gov.

(Riservata urgente)

A MONS. BEDINI COMMISSARIO STAORDINARIO DI SUA SANTITÀ. BOLOGNA.

*Per avere notizie sul personale dei rami politico e postale
delle quattro Legazioni.*

Più volte ho dovuto persuadermi, che i lagni frequenti portati contro il personale chiamato al disimpegno delle incombenze di Polizia nelle quattro Legazioni non erano privi di fondamento. Ora che il tempo ha insegnato quali impiegati in questo ramo debbano essere rimossi dal posto da loro occupato, e quali, e dove altri possano venir confermati e destituiti, e che questo stesso tempo giovava a somministrare cognizioni delle cose e delle persone nuove che potessero essere chiamate al disimpegno delle difficili incombenze, io mi trovo in dovere come Governatore Civile e Militare di voler coperto almeno provvisoriamente con persone di fiducia questo ramo importantissimo della pubblica amministrazione.

Nè credo di poter trascurare l'altro pure importantissimo ramo dell' Azienda postale.

Interesso quindi la di Lei compiacenza di voler prestarmi in separati quadri, e nel più breve termine possibile il prospetto di tutti gli impieghi, e di tutti gli impiegati in questi due rami d'amministrazione colle ben valutate di Lei proposizioni sulle persone da conservarsi, da rimuoversi e da assumersi in impiego.

In riguardo a sollecitudine di tempo vorrà Ella Mons. Rev. dare la preferenza all'oggetto Polizia.

Ella è come io sono, penetrato del bisogno di provvedere senza ritardo a questo cardine principale della sicurezza pubblica e privata a sostegno del trono, e tutela degli amministrati, precipuo oggetto della attuale mia missione.

Colgo l'incontro per rinnovare le espressioni della mia più alta considerazione.

Dal Quartiere Generale in Villa Spada

Li 20 Luglio 1849.

L' I. R. Gov. Civ. e Mil. Gen. di Caval.
GORZKOWSKI.

CCLII.

N. 180-43.

Eccellenza Reverendissima

Un fatto qui accaduto nella notte 9 corrente mi induce ad incomodare Vostra Ec. per pregarla di una grazia. Nella detta notte si introdussero persone incognite in questo mio palazzo con rotture di muri e forature di porte, e rubarono una somma di denaro, ed un orologio da tasca nella camera del mio segretario Vicario Generale, e tentarono inoltre di penetrare in quelle del mio agente, situate vicino alle stanze di mia abitazione.

Sebbene in seguito a ciò io abbia ordinate diverse fortificazioni, e vada a far munire tutti quei luoghi ove più facile potesse prestarsi adito a simile genia, pure non mi credo sicuro abbastanza senza commettere a persona di mia fiducia, la notturna vigilanza in guardia di questo palazzo vescovile.

Essendo però copioso il numero dei ladri, ed eccessivamente sfrontata l'arditezza di costoro: e per l'altra parte comunicando questa mia abitazione in diversi punti con molte altre non ben sicure fabbriche, con questa chiesa cattedrale e sagrestia, prevedo con tutta ragione, che questa mia cautela potrebbe riuscire del tutto vana, se a que' tali, cui potrò destinare a guardia di questo palazzo, non fosse lecita la difesa colle armi.

Quindi benchè questo luogo, come V. Ec. R. ben conosce, goda dell' ecclesiastica immunità, e senza speciale permesso del Santo Padre, nessuno vi possa esercitare atti di giurisdizione; nondimeno esistendo ora un Governo Militare, credo opportuno per ogni buon fine di rivolgermi a V. E. pregandola a volersi degnare di concedermi la facoltà di ritenere in questo mio palazzo e sotto la mia responsabilità delle armi per la mia difesa, e del luogo di mia abitazione.

Non potrà mai neppur sospettarsi di qualsiasi abuso delle medesime, per cui mi giova sperare che l' E. V. R. voglia usare della sperimentata sua bontà, ed essere meco condiscendente.

Ed anticipandole i più vivi ringraziamenti mi pregio di protestarmi col più distinto ossequio

Cesena 12 Gennajo 1850.

Um. Obbl. Servitore
ENRICO VESCOVO DI CESENA

Monsig. Bedini Com. in
Bologna

CCLIII.

N. 178-43

Eccellenza

La legge che esclude il possesso di armi nelle città non ammettendo eccezioni, io mi troverei molto imbarazzato se l'Eccellenza Vostra mi accompa-

gnasse in via ufficiale l'unita istanza di Monsignor Vescovo di Cesena, giacchè mi vedrei con dispiacere obbligato a respingerla come contraria alle vigenti prescrizioni. Del resto il timore palesato dal Reverendo Prelato andrà a cessare tosto che la Polizia locale inculchi alla dipendente forza la notturna perlustrazione delle strade, e la più attenta vigilanza in quella località.

Colgo poi questo incontro per rinnovare all' E. V. le proteste della mia più distinta stima e considerazione con cui ho l'onore di essere

Dell'Eccellenza Vostra

Bologna 17 Gennaio 1850.

Dev. Obbl. Servo
TURN T. M.

CCLIV.

N. 179-43

Prima di spedire d'ufficio al Signor Generale Governatore Civile e Militare il pregiato foglio di Vostra Eccellenza 12 corrente mi parve opportuno comunicarglielo confidenzialmente. La risposta mi è certamente incresciuta, ma per giustificare che non è attribuibile a me se Ella non può essere soddisfatto, trovo opportuno trasmetterlene copia, nell'atto che ordino alla Polizia di Forlì che ingiunga a codesto ministero dipendente la più accurata e diligente sorveglianza per garantire da ogni attentato la residenza dell'Episcopio.

Gradirò sempre migliori incontri per giovare ai suoi desideri, e intanto mi do l'onore di confermarle la mia più distinta ed ossequiosa stima.

G. B.

A Monsignor Vescovo di
Cesena

CCLV.

ALLA RAPPRESENTANZA DEL VICARIO GENERALE E DEL RETTORE DEI GESUITI PER AVER TEMPO DI CONFORTARE I CONDANNATI, IL GOVERNO RISPONDE ESSER ASSAI DIFFICILE PERCHÉ LE II. RR. MILIZIE SONO ASSAI SCRUPOLOSE NELL'ADEMPIMENTO ED OSSERVANZA DEI REGOLAMENTI DI LORO ISTITUTO.

Eccellenza

Mi abbia ne La prego l'E. V. per iscusato, se in affare gravissimo ricorro alla valevole di Lei mediazione. Il caso del giustiziato Montalti morto jeri l'altro impenitente, ha eccitato lo zelo mio e dei P. P. Gesuiti a prendere in appresso misure più opportune per disporre i pazienti alla lodevole ed esemplare conversione almeno negli ultimi periodi della vita. Ella ben vedrà nella sua saviezza, che senza precedente disposizione è quasi impossibile in tre ore di disperazione di prepararsi senza miracolo al passo estremo con una sin-

cera e pronta penitenza. Quindi se mai potesse aver luogo un qualunque altro consimile caso, io la supplicherei di permettere a due P. P. Gesuiti, o almeno ad uno e cioè al P. Rettore di accedere dal carcerato prossimo alla condanna per disporlo, senza entrare sul merito della prossima condanna stessa, al pentimento e ravvedimento, sia per salvarsi possibilmente nell'altra vita, sia per edificare la popolazione, ed allargare il cuore ai Ministri del Santuario che si prestano indefessamente, siccome ogni ragione prescrive alla conversione dei traviati e peccatori. L'accluso foglio potrà dirle anche meglio quanto possa essere utile simile metodo ed io non dubito punto della di Lei efficace cooperazione per ottenere l'intento.

Dopo di che con infinita stima e sommo ossequio mi pregio rassegnarmi devotamente.

Di V. E. Rev.

Forlì 24 Luglio 1850.

Gio. B. Pro-Vicario Gen.

Al Sig. Marchese Luigi De Calboli
Paolucci Delegato Apostolico di
Forlì

CCLVI.

N. 312 P. R.

Illustrissimo e Reverendissimo Signore!

Ricognosco savissimi i riflessi esternatimi dalla S. V. Illus. e Rev. col pregiato suo foglio di ieri in seno al quale mi ha Ella rimesso in originale quello direttale dal molto Rev. Padre Rettore di questo collegio dei Gesuiti, le di cui premure trovo non meno ragionevoli ed apprezzabili. — Sono penetratissimo degli uni e delle altre, ma vedo purtroppo assai difficile di superare le difficoltà che si frappongono ai giusti desideri di Lei e del Prefato Padre Rettore, imperocchè le II. RR. Milizie Austriache sono scrupolosissime nell'osservanza dei loro regolamenti d'istituto. — Ciò non pertanto qualora dovesse disgraziatamente verificarsi qualche altro caso di condanna all'estremo supplizio da pronunciarsi dal Tribunal Militare, io non lascerò mezzo intentato per ottenere se non in tutto almeno in parte le desiderate concessioni.

Augurandomi ec.

Li 25 Luglio 1850.

Il Delegato
L. PAOLUCCI

A Monsig. Vicario Generale Vescovile
Forlì

CCLVII

N. 2323. Gov.

Eccellenza

Da qualche tempo mi vengono indirizzati de' dispacci sopra oggetti che sono devoluti alla sfera di attribuzione dell' I. R. Governo Civile e Militare, al solo indirizzo dell' I. R. Comando dell' ottavo Corpo di Armata.

Ciò mi è occorso di osservare tanto in quelli che vengono dal R. Commissariato, quanto dalla Legazione di Bologna; per cui nell' atto che interesse l' E. V. di voler emettere gl' ordini opportuni al dipendente personale d' ufficio a togliimento di questa irregolarità, ho l' onore di riprotestarle la mia distinta stima e considerazione.

Bologna 24 Dicembre 1851.

L' I. R. Gov. Civ. Mil. Command. l' ottavo Corpo d' Armata
Conte Nobili

A Sua E. R. Mons. Comm. Pontificio
Straord. per le quattro Legazioni
in Bologna

CCLVIII.

N. 60-33.

Entrato colle armi Imperiali in questa Città nel Maggio 1849 per ristaurarvi il Governo della Santa Sede, ben sà V. E. R. che mi dovetti accomodare alle formule che assunse il Sig. Generale Gorzkowski, il quale oltre la qualifica di I. R. Comandante vi aggiunse l' altra di Generale Civile e Militare. Che se fui sì sollecito di avvertire allo speciale Ufficio che gran parte di potere alla rappresentanza Pontificia e assentirono a paralizzare, non ebbi però l' onore di esplicite istruzioni, sicchè colla denominazione l' effetto che ne deriva fu sin qui in pratica. Se non che, ristretti sempre più col progredire della ristaurazione i titoli che la rendevano di qualche guisa giustificante, mi parve giusto il momento di abbandonarsi nel carteggio ufficiale, e da qualche settimana indirizzandomi all' *I. R. Comando dell' ottavo Corpo d' Armata* pretermisi d' aggiungere e *Generale Civile e Militare*. Ben presto il Sig. T. M. Conte Nobili mi ha chiamato non già a giustificare l' ommissione, MA INGIUNSE ORDINI OPPORTUNI AL DIPENDENTE PERSONALE D' UFFIZIO A TOGLIERE QUEST' IRREGOLARITÀ; e non avendo io istruzioni per basare una ripulsa, mi sono creduto in dovere di riprendere l' antecedente costume riproducendo nella direzione il qualificativo di *Generale Civile e Militare*. (sic)

Era mio obbligo il significare a V. E. R. l' occorso incidente, onde se si crede che effettivamente si abbia da continuarsi nella pratica, mi si diano positive norme. Se poi per lo contrario non ostante le pacifiche condizioni da prendersi, la completa istaurazione e la convenienza delle Autorità Pontificie,

che pegli effetti del qualificativo suddetto sono un poco circoscritte nelle loro attribuzioni: sino a che perduri, io mi uniformerò ai superiori voleri, pago di avere rimostrate le circostanze che potrebbero suggerire una modificazione.

Ho l'onore di umiliarmi al bacio della Sacra Porpora, protestandomi con profondo ossequio

Di V. E. Rev.

Bologna 20 Dicembre 1851.

G. BEDINI

A Sua Emin. Reverendissima
Il Sig. Card. Pro-Segretario di Stato
Roma

CCLIX.

N. 57. Gov.

S. ARCANGELO. DISORDINI.

Eccellenza

Dall'unita copia di rapporto del Governatore di S. Arcangelo rileverà l'E. V. il motivo pel quale fu proceduto all'arresto di Francesco Venturi e fu staccato mandato di cattura contro Lodovico Conte Marini, Raffaele Ferri e Battista Franceschi, i quali si sono resi latitanti e si sarebbero ricoverati a San Marino.

Ora essendo stati rassegnati gli atti non si trovò titolo per procedere a tenore della notificazione di questo I. e R. Governo del 5 Giugno 1849; per cui risultando abbastanza punito in via correzionale il Venturi mediante l'arresto da oltre un mese, si è ordinata la di lui scarcerazione e si è revocato il mandato d'arresto contro gli altri, previa seria ammonizione a processo verbale come viene indicato nel decreto rilasciato alla Delegazione di Forlì, del quale mi onoro di accompagnare copia a V. E. per sua notizia, nell'atto che approfitto anco di questo incontro per protestarmi con distinta stima e considerazione.

Bologna li 10 Gennajo 1851.

L' I. R. Gov. Civ. e Mil. Comand. l'ottavo Corpo d'Armata
Conte NOBILI.

A S. E. Rev. Mons. Comm.
Pont. Straor. per le quattro
Legazioni Gaetano Bedini
in Bologna.

CCLX.

N. 462 P. R.

(Riservato)

GOVERNO DI S. ARCANGELO.

Eccellenza

Resosi oltremodo intollerabile come l'E. V. vedrà dall'unita copia di rapporto di questo Brigadiere, il contegno dei Santarcangiolesi Lodovico Marini, Raffaele Ferri e di Battista Franceschi dietro rapporto di questo Comandante la Gendarmeria nel quale querelasi per ingiurie riportate dai nominati individui, si procede al relativo incarto. Ed essendosi già avuti sufficienti prove dalle quali rimane stabilito a forma della Legge Stataria quanto da questo Comandante si pretende, ho creduto emettere mandato di arresto contro i nominati Marini, Ferri e Franceschi. Ad eseguire questo per altro, sia per un riguardo, non sembrando conveniente che la stessa parte offesa vi dia esecuzione, e sia anche per la ragione che tali soggetti hanno moltissima relazione ed influenza coi più tristi che sono molti in questo paese, in cui fervendo lo spirito rivoluzionario, da poco tempo si sono verificate diverse opposizioni alla Forza, sì che diverse condanne sono state emesse dall'I. R. Governo Civile e Militare, sono a pregare l'E. V. a voler qui fare accedere un Ispettore politico con della Forza armata nostra, od austriaca perchè di concerto con questo Brigadiere eseguisca gli arresti dei suindicati individui, e qui si trattenga non tanto per reprimere la sfrontatezza d'eccessi giunta fino a fischiare pubblicamente la Forza armata come in detto rapporto, ma più ad evitare maggiori disordini od eccessi in cui potrebbero irrompere questi faziosi, non mancando recenti esempi perfino di uccisione della primaria Autorità Governativa.

A dimostrare poi maggiormente la necessità assoluta in questa città di un Ispettore politico e di maggior forza, è da osservare che per la qualità della di lei posizione sullo stradale e vicinanza a S. Marino, e per la qualità altresì dei molti cittadini faziosi e di eccesso frequente a contumacia, come di fatto si mostra coll'arresto avvenuto due giorni fa del contumace politico Alberico Stefanini di Mergo, e più che qui si continua a vociferare che tengasi tuttora scuola di protestantismo, a sorvegliare le quali cose non può bastare il capo della brigata distratto ed impedito da mille altre occupazioni di suo istituto.

Per tutto ciò mi trovo costretto ad insistere presso l'E. V. onde voglia degnarsi di esaudire tali mie domande, all'intento di mantenere l'ordine pubblico, ed eseguire pienamente gli ordini e le istruzioni del Governo.

In attenzione di conoscere quanto l'E. V. reputerà conveniente in proposito, ho l'onore di confermarvi con profondo ossequio.

Dell'Eccellenza Vostra

Sant'Arcangelo 20 Novembre 1850.

Dev. Um. Obb. Servitore
G. MARCHI Gov.

Signor Delegato
Forlì

CCLXI.

N. 57. Gov.

Alla Delegazione di Forlì.

Esaminato l'incarto assunto dal Governo di S. Arcangelo contro il minore Francesco Venturi.

Visto che il caso non è soggetto alla procedura contemplata dalla Notificazione governativa 5 Giugno 1849, ma che si tratta invece di contravvenzione alle discipline di polizia teatrale.

Considerato che il contravventore risulta abbastanza punito in via correzionale per trovarsi in istato di arresto fino dal 1° p. p. Dicembre.

Quest' Imp. Real Governo Civile e Militare ordina che venga tosto messo in libertà.

Rispetto ai latitanti Marini Conte Lodovico, Ferri Raffaele e Franceschi Battista, si revoca il mandato d'arresto contro i medesimi spiccato, non trovandosi in base degli atti, titolo per procedere contro i medesimi.

Saranno bensì assoggettati a seria ammonizione a processo verbale colla diffida, che alla prima mancanza di simil genere si procederà al loro immediato arresto e traduzione alle carceri militari di Bologna, dove verranno sottoposti senza alcun riguardo a severa punizione; non potendosi permettere che pochi maleducati si facciano lecito d'ingiuriare e vilipendere la pubblica forza il cui decoro in ogni tempo deve conservare illeso.

Resta così evaso il rapporto 30 p. p. Dicembre, restando incaricata codesta Delegazione di dar corso senza indugio alle pratiche ulteriori, rassegnando a suo tempo a questa parte copia del processo verbale succontemplato.

Si accludono gli atti processuali che furono direttamente prodotti dal Governo di S. Arcangelo.

Bologna li 10 Gennajo 1851.

L' I. R. Gov. Civ. e Mil. Comand. l'ottavo Corpo d'Armata
Conte NOBILI T. M.

CCLXII.

N. 85-1716.

A.

GOVERNO DI S. ARCANGELO.

Eccellenza

Ad evasione del rispettato dispaccio del 15 corrente N. 6421 relativo all'arresto di Francesco Venturi posso rilevare all'E. V. come nella mattina delli 19 Novembre p. p. questo Comandante la Brigata Gendarmi con suo processo verbale N. 55 che in copia uniliavo a V. E. con mio riservato N. 462 del 20 detto mese, querelavasi Esso Comandante contro i Santarcangiolesi Lodovico Conte Marini, Ferri Raffaele, Battista Franceschi, e Francesco Venturi. Contro questo come quello, che disturbando l'udienza nella rappresentan-

za Teatrale, con urli e fischi nel cacciarlo dal Teatro aveva preso Esso Comandante e suoi dipendenti a fischiate: contro il Ferri come quello che prendendo le parti del Venturi, lo aveva oltraggiato con le espressioni cioè, che il di lui operato era una delle solite soverchierie, ed infamità del Governo del Papa, e che erano soverchierie, ed infamità; ed in fine querelavasi contro Ferri, Marini, e Franceschi, come quegli che gli avevano fatto delle corregge, ed il *chi vi* alla pattuglia in atto di deriderla e dileggiarla. Su del quale rapporto ho creduto mio ufficio di divenire alla relativa verifica, ed essendo rimasto indotto quanto dalla forza veniva esposto, credetti di emettere mandato di arresto quale rimase inevaso perciò che riguarda il Marini, Ferri, e Franceschi, poichè quelli si rifugiavano nella vicina Repubblica di S. Marino, ed effettuato quello del Venturi fin dalla mattina del 1 corrente: in quella del 3 costituito veniva ad esso contestato col Ministero di Cancelleria quanto gli viene addebitato.

Il processo non è stato ancora portato avanti il giudizio Statario a cui spetta in forza dell'editto del 3 Giugno 1849 Art. 8 giacchè fin dal 7 anzid. si attende dal Governatore di Cesena la di lui fede di nascita essendosi costituito di età minore. Tostochè per altro questa mi sarà pervenuta, mi farò un dovere con tutta sollecitudine di rimmetterglielo per il relativo giudizio.

Tale fu il motivo dell'arresto del Venturi e questo lo stato della causa, niente altro potendo fuori della medesima rilevare a carico nè del Venturi nè degli altri a V. E. se non quanto esponevo nel precitato mio foglio delli 20 perduto mese N. 462.

E nella lusinga di avere evaso così a quanto venivo chiamato ho l'onore di rassegnarmi con profondo ossequio.

Santarcangelo 17 Dicembre 1850.

Dev. Um. Obbl. Servitore
GIACOMO MARCHI Gover.

A Sua Ecc. Il Sig.
Marchese Delegato
Forlì.

CCLXIII.

N. 398.

DALL'I. R. GOVERNO MILITARE E CIVILE

Eccellenza Reverendissima

Risulta da una nota 16 corrente N. 174 della Direzione di Polizia in Ravenna, essere stato da quell'autorità subordinato a V. E. R. l'elenco generale dei pubblici funzionarj di quella provincia, e nelle note informative indicato i sospetti, che per voce universale gravavano Eugenio Della Valle di aver eccitato il popolo di Faenza all'incendio dell'Archivio Criminale, politico, e della Tenenza de' Carabinieri; e così anche Giovanni Polidori, che aveva dato saggio di esaltamento demagogico, frequentando il Circolo popolare, ove pronunziò esagerati discorsi. L'ultimo fu rimosso dall'impiego, ed ora trovasi arrestato nelle carceri militari in questa città, mentre sul conto del Della Valle

non è stata ancora abbassata veruna superiore disposizione. V. E. R. senza dubbio sarà convinta che un individuo di una tale condotta, come quella di Della Valle, non possa rimanere in un impiego pubblico senza grave pregiudizio per la quiete del paese. Rivolgo alla gentilezza di V. E. R. onde dar le disposizioni in proposito, e di farmi consapevole del risultato.

Bologna il 23 Luglio 1849.

Di V. E. R.
GORZKOWSKY Gov.

A S. E. R. Mons. Com. Straord.
Pont. per le quattro Legazioni
Residente a Bologna

CCLXIV.

Rinnovatesi le diserzioni fra i soldati del presidio di forte Urbano con circostanze che farebbero sospettare di seduzione per mene rivoluzionarie, io ho dovuto ordinare che sia quel presidio rimpiazzato subito da altre truppe.

In pochi giorni si contano in quelle due compagnie ben 19 disertori, e questi tra i militi di migliore condotta.

Ebbi già sentore fin dalle prime diserzioni che qualcuno fosse incaricato ad eccitarle per inviar gente al Piemonte; ma più probabilmente credo che la suggestione abbia forse il solo fine di rendere frustraneo al Governo Pontificio il compor buone e disciplinate truppe. Non ho certo mancato di attirare le maggiori vigilanze allo scoprimento degli autori dell'iniquo disegno, e a quest'ora alcuna processura nella Provincia di Ferrara riceve il suo sviluppo con qualche effetto. Intanto però importa che sia dato un esempio sui sedotti che caddero in potere della giustizia, e per essi crederei che il giudizio Statario fosse competente dappoi che la milizia vi deve soggiacere per disposizione ministeriale, e ne è stata diffidata.

Gradirei quindi che Vostra Eccellenza mi esternasse in argomento il suo valutabile avviso, secondo il quale io potrò regolarmi.

Tornando poi alla specialità di Forte Urbano la cui guarnigione sarà oggi stesso cambiata, debbo comunicare a Vostra Eccellenza un altro ben grave riferimento in cui mi si indurrebbe a sospettare un accordo tra i detenuti e gli estranei, se pur anche coi soldati per una fuga in massa.

Non è mestieri che io accenni alle qualità dei malvagi che si custodiscono nelle case: Vostra Eccellenza ben sa, che si contano colà gli autori di più atroci misfatti. Dati costoro alla libertà per evasione si manifesterebbe la loro presenza nelle campagne colla commissione di quei delitti cui hanno abitudine e inclinazione. Per quanto io voglia confidare che il cambiamento della guarnigione giovi a sventare sulle prime l'iniquo accordo, non è improbabile che le fila si annodino; e a prevenire un tanto disordine supplico Vostra Eccellenza a volere fornire di proprie truppe Castel Franco, mentre la presenza di questa sarà sempre la più sicura garanzia.

Il bisogno è urgente e l'interesse degli Stati contermini Pontificio e Modenese, egualmente protetti dalle Imperiali e Reali Truppe, è così evidente che

non ammette dimostrazione. Aggiungerò poi che dal Governo Estense ho ricevuto speciali uffici per garantire la sicura custodia delle case di reclusione, ed io non saprei corrispondere a tanto giusto desiderio se non rivolgendo le sue espressioni preghiere a Vostra Eccellenza, cui confermo intanto la mia più distinta stima.

Il 12 Settembre 1850.

Il Commis. delle quattro Legazioni
G. BADINI

All' I. R. Gov. Civile e Militare
Bologna

CCLXV.

N. 2663. T. Gov. 2652

DALL' I. R. GOVERNO MILITARE E CIVILE

Eccellenza Reverendissima

È fuori di dubbio che l' I. R. Governo Militare e Civile si è in ogni incontro prestato con tutti i mezzi possibili, e prestasi tuttavia pel ristabilimento della pubblica e privata sicurezza, ed in ogni circostanza che l' E. V. R. lo richiese del di lui sussidio ne trovò sempre il dovuto appoggio.

Una prova evidente si è quella, ad onta che viste strategiche non lo permettessero, che non pochi distaccamenti delle II. RR. truppe trovansi nelle singole città di queste provincie e nei diversi paesi per una continuata perlustrazione, di guisa che la truppa qui stanziata è residua in modo da non potersene distaccare altra senza incontrare inconvenienze.

Vedrà quindi l' E. V. R. nella molta sua saggezza che non posso annuire all' esternatomi di Lei desiderio, di fornire cioè di I. R. truppe il Forte di Castel Franco destinato alla sola custodia dei detenuti precauzionali, ed inquisiti. Quello stabilimento è poi guarnito di truppe pontificie, il di cui servizio essendo per se stesso tanto semplice, non evvi a sospettare che non venga eseguito pienamente e con tutto l' impegno.

In quanto poi all' altra parte, di cui è argomento il di Lei foglio 12 corr. N. 2628, e cioè che il Giudizio Statario fosse competente di conoscere e giudicare il titolo di diserzione, è da osservarsi che questo è un delitto puramente militare, e non può mai essere oggetto e materia per questo Giudizio Statario, e dovrà perciò essere giudicato colle leggi Militari Pontificie, molto più se si fa riflesso che questo titolo non fu punto considerato nelle notificazioni 5 Giugno 1849, e 2 Luglio prossimo passato.

Tanto mi occorreva, E. Rev. parteciparle ad evasione del di Lei dispaccio prelodato N. 2628 e con sensi della più alta stima passo all' onore di ripetermi.

Dell' E. V. Rev.

Bologna il 15 Settembre 1850.

GRAVERT

A. S. E. R. Mons. Com. Str. Pont. per le 4
Leg. e pro-Leg. della Città e Provincia di — Bologna

CCLXVI.

N. 1354 Gov. 2577.

Eccellenza

Il diritto di quest' I. R. Governo Civile e Militare di domandare rapporto all' ufficio di censura sopra qualsiasi giornale che viene distribuito nelle Legazioni, si appoggia alla Notificazione 26 Maggio 1849. D' essa stabilisce quanto segue: Art. 3. Sono confermate nelle Provincie le rispettive *Direzioni di Polizia* negli attributi assegnati dalle leggi pontificie, dovendo pel servizio ordinario essere agli ordini del Governo Civile, e dell' autorità militare, e *dependere per ogni altro rapporto dal Governo Civile, e Militare e da Monsig. Commissario* residente in Bologna.

Art. 5. Sono soggette provvisoriamente *alla censura preventiva della Polizia* le stampe, non che la *diramazione dei giornali*, e delle stampe di qualunque *sorte e provenienza*.

In base di queste disposizioni di legge inerenti all' attuale stato di assedio, che è appunto *lo stato provvisorio* contemplato dall' Art. 5 della suddetta notificazione, motivo per cui venne anco temporariamente sospesa la immunità locale, fu dietro mio ordine chiamato quest' ufficio di censura a rassegnare dettagliato rapporto coi fogli trattenuti dell' *Era nuova* sul reclamo prodotto da Valentino Zanotti.

Trattandosi di giornale non conosciuto nè posseduto da quest' I. R. Governo, il quale sorte nel Regno Lombardo Veneto, vennero chieste le informazioni in discorso per propria istruzione, e per poter render attento sulle tendenze del medesimo S. E. il Sig. Feld Maresciallo Conte Radetzky Governatore Generale Civile Militare del Regno suddetto, e per corrispondere nello stesso tempo al desiderio esternato in proposito da V. E. colla pregiata nota 2 p. p. N. 1477 R. R. Polizia.

Del rimanente è inutile il ricordare che lo scrivente prima di emanare una decisione, alla quale ritiensi d' altronde competente, avrebbe sempre presi gli opportuni concerti coll' E. V.

Che il Governo non abbia mai protetto il ricorrente lo prova nel modo il più chiaro la nota che sul di lui conto ebbe a dirigerle in data 9 p. p. Aprile N. 540 Gov. essendo poi naturale che quanto all' odierno reclamo contro i fogli trattenuti non è buona ragione l' addurre il luogo d' origine, cioè L. V. per ottenere il rilascio; essendo necessario a tal uopo il previo esame sull' influenza che sarebbe dannosa agli interessi della S. S. che questo I. R. Governo è chiamato a tutelare, per cui sul rapporto dell' Avv. Monti censore, viene in data odierna licenziato il reclamo colla conferma della trattenuta.

Voglia poi persuadersi l' E. V. che il Governo non ha mai posto in non cale i riguardi dovuti alla rappresentanza pontificia non potendo che ripetere anche in quest' incontro la dichiarazione che ebbe a fare all' E. V. nei primi mesi di quest' anno, d' ordine di S. E. il Sig. Feld Maresciallo Conte Radetzky.

Oltre alle date continue prove del più vivo interesse per il saldo ristabilimento del Governo temporale di S. S. valga l' articolo della *Corrispondenza Austriaca* dei 12 cor. or or trasmesso per l' inserzione nella Gazzetta di Bologna

il quale versando sulla Legge Siccardi dimostra nel modo più potente l'ingiustizia della medesima contro i trattati esistenti fra la S. Sede e la Sardegna e giammai abrogati, ed è nello stesso tempo un non equivoco contrassegno del sincero interesse, che il Governo di S. M. I. R. prende nella vertenza.

E poichè dietro la relazione del censore Sig. Avv. Monti furono già spediti al Ministero dell' Interno i fogli intercettati dell' *Era nuova*, null' altro mi resta che interessare l' E. V. onde incarichi l' Avvocato suddetto a comunicare a quest' I. R. Governo quelli che in avvenire venissero tratti per prenderne conoscenza allo scopo suddivisato.

Colgo anche quest' incontro per rinnovare all' E. V. le proteste della mia più distinta stima, e considerazione.

Bologna 17 Agosto 1850.

Dall' I. R. Governo Civile e Militare

GRAVERT

A Sua Ecc. Rev. Monsig. Com. Pont. Straord.
per le 4 Legazioni G. Bedini in — Bologna

CCLXVII.

N. 22-14.

Ben volentieri commetto al censore politico Sig. Avv. Monti, di notificare a V. E. i motivi che tal volta lo inducono a sospendere la distribuzione di alcuni periodici che qui s' introducono a mezzo della Direzione Postale.

Così corrisposto al pregiato foglio di V. E. N. 1354 Gov. non mi rimane che confermarle la mia più distinta stima e pari considerazione.

28 Agosto 1850.

G. BEDINI

All' I. R. Govern. Civile e Militare
Bologna

Occorrendole di trattenere alcuna distribuzione di periodici esteri che qui si introduce mediante il servizio postale, soddisfarà al desiderio esternato dall' Ecc. del Sig. Gov. Civile e Militare col comunicargli il foglio sospeso ed i motivi che gli avranno suggerita questa misura, prima di farne l' inoltro al ministero superiore, giusta i regolamenti.

Ho il bene di confermarle la mia più distinta stima

G. BEDINI

Al Sig. Avv. Carlo Monti
revisore dei periodici esteri
Bologna

CCLXVIII.

N. 109 Gov.

Eccellenza

Nella Gazzetta di jeri ho letto la notificazione di V. E. regolatrice nelle Legazioni i pubblici divertimenti del corrente Carnevale.

Comunque non mi occorranò osservazioni sulle disposizioni, pure trattandosi di oggetto sul quale si estende la comune giurisdizione, devo anche in quest'incontro rinnovare all' E. V. l'interessamento fattole colle mie note 13 Febbraro 27-30 Marzo 1851. NN. 271 521 533 Gov. di voler in simili casi prendere gli opportuni prevj concertati con quest' I. R. Governo Civile e Militare.

Colgo poi con piacere anco quest'incontro per rinnovarle l'assicurazione della mia distinta stima e considerazione.

Bologna 17 Gennajo 1852.

L'I. R. Gov. Civ. e Mil. Comand. l'ottavo Corpo d'Armata
Conte Nobili T. M.

A Sua E. R. Mons. Comm. Str. Pont.
per le quattro Legazioni
Bologna

CCLXIX.

Polizia P. R. N. 1250 Sez. 1.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LE LEGAZIONI E
PRO-LEGATO PONTIFICIO IN BOLOGNA

Illustrissimo Signore

In aggiunta al mio dispaccio 22 aprile p. p. N. 1113, signifìco alla S. V. Illus. venirmi oggi partecipato da questo I. R. Sig. Tenente Maresciallo Conte Nobili che va esso a scrivere a questo I. R. Comando di Città e Fortezza autorizzandolo a consegnare definitivamente all'autorità pontificia i noti condannati politici del 16 Marzo. Ella pertanto disporrà la loro traduzione all'assegnato luogo di pena nelle carceri di Ancona.

In questa intelligenza mi pregio raffermae i sensi della mia distinta stima.
Bologna 5 Maggio 1853.

Il Commis. Pont. Straor.
G. GRASSELLINI

Al Sig. Delegato Pontificio
Ferrara

CCLXX.

N. 6-150 Ris.

I. R. COMANDO LA CITTÀ E FORTEZZA DI FERRARA

Alla lodevole Delegazione Provinciale di Ferrara

Dietro un supremo dispaccio di S. E. il Sig. Governatore Generale Feld-Maresciallo Conte Radetzky viene ordinato che l'abitazione del D. Mongardi sia

perquisita tantosto, a mezzo d' un Impiegato di Polizia intieramente approvato, ed il sunnominato Dott. arrestato.

Della esatta perquisizione ed arresto si attende il rapporto.

Ferrara 27 Agosto 1852.

ROHN Gen.

28 detto

Se ne incarichi il Governat. di Bondeno PRESCRIVENDOGLI L' ASSISTENZA SUA PERSONALE a quanto viene domandato.

FOLICALDI

CCLXXI.

N. 35 P. R. Polizia

OSTACOLI DEGLI AUSTRIACI PERFINO ALLE VILLEGGIATURE

R. Comando Militare di stazione

Il sottoscritto si onora col pregare mediante queste righe l'E. V. di volergli far note (sub rosa) tutte le sospette case di Forlì riguardo alla vista politica; come anche di voler dare gli ordini alle rispettive sezioni di Polizia e Gendarmeria, che nessuno dei nobili, che vorrebbe abbandonare la città, non si lasci partire prima che si avvisi all' ufficio di questo comando. Con profonda stima si professa.

Forlì ai 19 Febbraio 1859.

di V. E. Umil. Ubb. Servo
BARISICH Maggiore

A. S. E. Ill. e Rev. Mons. Milesi
Delegato di Forlì

CCLXXII.

N. 101.

APPALTO GENERALE DELLE CARCERI, E CASE DI CONDANNA
NELLO STATO PONTIFICIO.

RAPPRESENTANZA DELLA PROVINCIA DI FORLÌ

Eccellenza

Questa mattina sua Ecc. il sig. Magg. Comandante le I. R. truppe in questa piazza mi ha fatto chiamare presso di se ingiungendomi, che domani io debba in persona trovarmi alla distribuzione del vitto ai carcerati, e facendomi chiaramente intendere ch' egli o chi per Lui prenderà quindi innanzi la

soprintendenza delle carceri. Lascio andare le minacce di carcerare me e tutti i miei agenti, e taccio pure ch'egli non ha voluto intendere nulla di regolamenti, di contratto, di ordini della Superiorità Governativa.

Omissis

Forlì 21 Agosto 1851.

GIUSEPPE BACCARINI Fornitore Carcerario.

A Sua Ecc. Il Sig.

Delegato della Provincia

di Forlì.

CCLXXIII.

N. 59. P. R. Polizia

GLI AUSTRIACI VOGLIONO INFORMAZIONI ANCHE SUI GOVERNATORI

Eccellenza Reverendissima

Mi è duopo ricorrere alla gentilezza dell' E. V. R. pregandola a compiacersi di favorirmi in via riservata possibilmente esatte indicazioni sul contegno politico che osservava pel passato, e che attualmente osserva il Governatore distrettuale di sulla condotta morale del medesimo, ed in generale sulla fiducia e fama di cui gode.

Anticipando all' E. V. Rev. i dovuti ringraziamenti Le rinnovo i sensi della distintissima mia stima.

Bologna 11 Aprile 1853.

C. NOBILI

A Sua Ecc. Rev. Mons. Deleg.

Apostolico G. Milesi in

Forlì

CCLXXIV.

N. 1792-93, 1525-26. Gov.

ALLA DIREZIONE DI POLIZIA DI FORLÌ

Col mio decreto 12 p. p. N. 1396 ho trovato di incaricare cotesta Direzione di rassegnarmi *separato rapporto alla mia persona* sullo spirito pubblico della Provincia, fermo per le altre rubriche del bollettino politico il sistema in corso, di rassegnarlo cioè all' I. R. Governo.

A questa disposizione mi viddi indotto in vista della segretezza che deve essere congiunta alla sollecitudine nei provvedimenti necessari nell'attuale condizione di cose a tutela dell'ordine pubblico, segretezza che non si può ottenere se il bollettino è complessivo, che per comprendere varie rubriche deve passare per tante mani nei diversi referenti Governatori.

Avverto quindi cotesta direzione di attenersi a questa nuova mia prescri-

zione anziché rassegnare un complessivo bollettino, come ciò ebbe luogo col rapporto 25 p. p. N. 4675.

Bologna 4 Settembre 1851.

L' I. R. Gov. Civ. Mil. Comand. l' 8.^o Corpo d' Armata
C. NOBILI.

CCLXXV.

N. 1396 Gov.

ALLA DIREZIONE PROVINCIALE DI POLIZIA DI FORLÌ

Abbenché non venga regolarmente informato dalla Polizia, ciò non di meno non mi sono ignote le mene del partito rivoluzionario, la cui impudenza aumenta di giorno in giorno.

Si è quindi che per porre un freno com'è mio dovere, e per poter prendere per tempo le più robuste misure di repressione incarico cotesta Direzione di Polizia, sotto sua responsabilità, di portare con tutta sollecitudine a mia cognizione non solo ogni cosa d'importanza, ma di tenermi eziandio esattamente informato *dello spirito pubblico* con ben dettagliato separato settimanale rapporto, non bastando nelle attuali circostanze le notizie superficiali contenute alla rubrica dei bollettini politici finora prodotti, e che continueranno a prodursi, per ciò che riguarda le altre rubriche, soltanto all' I. R. Governo.

Mi riprometto da codesta Direzione la più esatta osservanza di questa mia disposizione ed attenderò che i rapporti in discorso vengano diretti riservatamente alla mia persona.

Bologna 12 Agosto 1851.

L' I. R. Gov. Civile e Militare Comand. l'ottavo Corpo d' Armata
Conte NOBILI T. M.

CCLXXVI.

N. 1377 P. S. Oggetto

GENDARMERIA PONTIFICIA. COMANDO DELLA LEGIONE DI BOLOGNA

Eccellenza Reverendissima

Partecipo all' E. V. R. che per *segreto ordine di Sua Ecc. Sig. Tenente Maresciallo Conte Degenfeld* Govern. Civile e Militare ingiunsi al capitano V. lo arresto dei forlivesi L. R. legale, V. D. impiegato alle porte, e D. P. legale, quale venne perfettamente eseguito dal prefato capitano; e non prima mi feci a rappresentare la cosa all' E. V. R. perchè sotto la mia responsabilità l'ordine medesimo non dovesse palesare che dopo eseguito.

Per la medesima causa ingiunsi lo arresto di Euclide M. Avvocato, e G. T. impiegato di Cesena, che però non ebbe effetto per man-

canza delle necessarie precauzioni, lochè mi ha amareggiato gravemente, ed ha esposto la mia responsabilità innanzi il lodato I. R. Governo.

Ho l'onore di confermarmi con attestati di stima, ossequio ed obbedienza Dell' E. V. R.

Bologna 28 Aprile 1855.

Umil. Dev. Obbl. Servitore
L. DE-DOMINICIS Magg.

A Sua E. R. Mons. Commendatore
S. Delegato Apostolico — Forlì

CCLXXVII.

N. 497. P. Ris.

DELEGAZIONE APOSTOLICA DI FORLÌ

• *Eccellenza Reverendissima*

Mi viene assicurato che l'I. R. Comandante Austriaco di Faenza abbia *motuproprio* proibita l'estrazione dei cereali da quella città. Convinto che il metodo adottato da quel signor Comandante produca un effetto del tutto opposto alle sue intenzioni, cioè l'aumento dei prezzi, e la carestia apparente, ed essendo tal procedere in opposizione alle leggi nostre sapientissime in argomento, e di pessimo esempio anche per la provincia alle mie cure affidata, io prego l'E. V. a fare per modo che una tanto malintesa misura venga subito a cessare. E con sensi ec.

13 Luglio 1853.

Fir. G. MILESI

A. M. Commissario — Bologna

CCLXXVIII.

N. 76. P. Ris.

GOVERNO DI RIMINI

Eccellenza

Circa alle due pom. di jeri questo sig. Comandante Austriaco, in seguito di avute confidenze, fece perquisire l'abitazione di A. G. . . . ove dimorava il noto M. . . . sul supposto che il medesimo M. . . G. . . rifugiato in S. Marino potesse essere rientrato: ma senza favorevole risultato dacchè non solo non si rinvenne il M. . . G. . . presso del A. . . G. . . ma neppure in altre confinanti abitazioni egualmente date in sospetto. Questa perquisizione fu eseguita da un Tenente Austriaco alla testa di sessanta dei suoi militari, e colla associazione di due ispettori di Polizia ed otto Gendarmi richiesti dal medesimo Sig. Capitano. — Omissis

FILIPPO MASCIOLI Gov.

A S. Eccel.

Il Sig. M. Delegato di — Forlì

CCLXXIX.

N. 452. P. Ris.

Eccellenza Reverendissima

In Pendenza ec.

Sugli ultimi dello scorso Maggio io mi rifiutai di accordare alla C. F. giovane di cattiva fama in linea morale, il permesso di recarsi alla Rocca per parlare col detenuto precauzionale L. F. col quale per lo passato ha tenuta lunga tresca, e pel quale conserva tuttavia la di lei affezione. Questa donna era in amicizia colle sorelle dell'evaso C. . cosicchè per molti motivi io aveva ragione di denegargli il richiesto permesso; ma a fronte di tutto questo io sono stato informato che la F. . . ottenne da questo comando la Stazione Austriaca un *arbitrario permesso in stampa* facoltizzandola così di visitare le carceri della Rocca d'onde per rendermene certo chi me ne dava la notizia mi recò sott'occhi un tal documento che si esprimeva, abilitata la donna a visitare le carceri della Rocca stessa, senza veruna mia intelligenza. — Questo permesso come dissi era in fatto in stampa e tale contegno come si avvisa *piucchè dispotico* può dare a serie conseguenze dacchè si darebbe libertà di parlare con chicchessia dei detenuti, non meno a danno della Giustizia, e potrebbero somministrarsi mezzi alli detenuti medesimi per una fuga. Simili permessi vengono ritirati dal caporale della fazione alla porta delle carceri per restituirsi al Sig. Capitano, ed intanto io potei venirne in cognizione di quello rilasciato alla F. . . per non aver peranco cessato. — Di questo fatto non ho voluto far parola con il rif. Sig. Capitano per non dar luogo ad alterchi, sicuro come sono che gli sarebbe dispiaciuta la scoperta di questo fatto, ed è per questo che io vengo a confidarlo in via riservata all' E. V. Rev. perchè possa giovarsene in quel modo che saprà suggerirle la profonda di Lei perspicacia.

Intanto ec.

Rimini 7 Gennaio 1854

FILIPPPO MASCIOLI GOV.

A S. Ec. Rev.

Mons. Del. di Forlì

CCLXXX.

Pol. P. R. N. 1335 Sez. V.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LE LEGAZIONI
E PRO-LEGATO PONTIFICIO IN BOLOGNA

Eccellenza Reverendissima

Essendo ultimamente occorso al sig. Delegato di Ferrara di far eseguire alcune perquisizioni in casa di certo T B di Cotignola ap-

prendendo delle carte ritenute di carattere antipolitico. L' I. R. Comando Militare si fece a chiedere la consegna delle carte medesime, non senza significare essere opportuno che per lo avvenire non si facessero nè arresti nè perquisizioni presso persone sospette in politica, senza preventivo annunzio allo stesso I. R. Comando e suo consentimento. Omissis.

Il Com. Pontificio Straor.
C. GRASSELLINI.

A Sua Ecc. Rev.
Monsignor Delegato di
Forlì.

CCLXXXI.

N. 489.

(Gratis)

In seguito di autorizzazione portata da venerati dispacci di S. E. il Sig. Comandante supremo il secondo esercito dell' Impero, Governatore Generale Civile e Militare del Regno Lombardo-Veneto, Feld-Maresciallo Conte Radetzky in data 11 Ottobre 1850 N. 16873 M. S. e 14 Ottobre 1851 N. 10509 M. S. si rilascia al Signor Conte Gabriele Baldini di S. Arcangelo la presente licenza da caccia nel tempo permesso dai vigenti regolamenti pontificii, pel territorio delle quattro Legazioni. Dessa è valida per l'anno corrente 1853 e per la persona intestata, nè potrà quindi esser ceduta a nessuno sotto pena della perdita e della procedura di legge.

Trascorso l'anno corrente dovrà esserne domandata la rinnovazione col mezzo del Commissariato pontificio straordinario per le quattro Legazioni. Ciò non toglie che anche nel corso dell'anno possa venir ritirata.

Connotati Personali

Età anni 71
Condizione possidente
Statura giusta
Colorito naturale
Capelli bianchi
Viso tondo
Occhi castagni
Naso regolare
Bocca media
Mento tondo
Marche particolari

Dall' I. R. Governo Civile Militare
Bologna il 15 Maggio 1853.

D'ordine di S. E. il Sig. Gov. Civ. Milit.
L' I. R. Dirigente l' Intendenza
dell' 8. Corpo d' Armata
Bas.

CCLXXXII.

N. 137.

IL COMANDO AUSTRIACO IN CESENA

ORDINA CHE NON SIA VALIDO ALCUN PASSAPORTO SENZA IL SUO VISTO ,
E' VUOLE CHE IL DESTINATARIO SI RECHI DA LUI IN PERSONA A PRENDERLO .

R. COMANDO AUSTRIACO DI STAZIONE IN CESENA

Illustrissimo Signore

È mente dell' Inclito Governo Civile e Militare di Bologna che qualunque passaporto o foglio di via che verrà rilasciato da cotesta Polizia , debba essere munito del visto di questo Comando di Stazione , diversamente il passaporto stesso , o foglio di via si considererà come nullo , e di niun valore . E per ottenerne l' indicato *visto* occorre che l'individuo , a di cui favore sarà la carta si porti in persona dal Comando di Stazione .

E senz' altro mi dico pieno di stima

Di V. S. Illus.

Cesena li 6 Settembre 1852.

Dev. Serv. Il Comandante
F. L.

All' Ill. Sig. Gover. Distrettuale
Cesena

6 Detto

Gli addetti alla Polizia preverranno d' ora innanzi chiechessia , anzi affig-
geranno in ufficio un' apposito avviso per norma di tutti quelli cui è rilasciato
il recapito .

CCLXXXIII.

N. 4827.

GENDARMERIA PONTIFICIA . COMANDO DELLA COMPAGNIA DI FORLÌ.

Eccellenza

Relativamente alle istruzioni risultanti dal foglio che in copia umilio a V. Ecc. direttomi dal primo tenente Keller Giacomo del Reggimento Guardia *incaricato politico* di S. E. Rev. Mons. Bedini Commissario straordinario nelle Legazioni la forza dell' arma coadiuvata dalle Truppe Imperiali e dagli Impiegati di Polizia Benazzi , e Querzani , si frazionò in undici distaccamenti , e coll' assistenza di due testimoni per ciascuno dei suddetti assunti sull' istante dalla classe de' borghesi , si recò alle ore 2 antimeridiane della notte scorsa , alle case qui esistenti , degl' individui risultanti nel foglio summentovato .

In quella di abitazione del negoziante Fabbri Francesco, che venne perquisita dai Gendarmi Mecchi Giuseppe, Borgatti Paolo, e Moretti Clemente, coll' intervento dei testimoni Lombardi Pellegrino della Parrocchia di S. Lucia e P. . . V. . . di quella di S. Mercuriale, ambi calzolari, vi fu rinvenuta munizione e polvere in discreta quantità, ed i prodi Gendarmi procedettero al di lui fermo, previo suggerimento ricevuto direttamente dal sullodato Sig. ufficiale.

In quanto poi al consaputo Zattoni Dott. Luigi che per prender tempo di fare sparire, o dedicare alle fiamme quello che in una perquisizione poteva essergli forse fatale, prendevasi giuoco il fare stare fuori di casa sua, tanto gl' Imperiali, quanto i Gendarmi Ferretti Vincenzo, Garbini Gaetano, e Ferri Domenico in tutta la decorsa notte, come ciò possono attestare i testimoni Antonio Pecuni della Parrocchia S. Mercuriale, e Savorino Bartochini dell'altra S. Lucia, venne pur esso arrestato pel suddetto titolo, e non più perquisito; giacchè dopo quanto era avvenuto, ben potevasi immaginare che una tale ispezione sarebbe risultata senza effetto, molto più che il Zattoni aveva anche sforzato le porte che introducono alli appartamenti della famiglia Pasquali sua vicina, forse nella lusinga di nascondervi un qualche di lui corpo di delitto, o sottrarsi dalle ricerche della forza, siccome egli già fu solito altra volta di procedere in tal modo, essendo esso un soggetto dei più pregiudicati in linea politica.

Nella perquisizione poi effettuata dal Brigadiere Melosi Francesco in un ai Gendarmi Forcinelli Girolamo, Pevelli Giacomo nella casa abitata da Savorani Antonio, colla concorrenza dei testimoni Stefano Basoni della Parrocchia di S. Mercuriale, e Vincenzo Marini di quella di S. Lucia, essendo stata rinvenuta ed appresa una pistola scomposta, oltre scritti antipolitici, fu proceduto al di costui arresto.

Finalmente in quella operata dal Maresciallo Pompili coi Gendarmi Fucili Filippo, e Ferioli Achille nella casa abitata da Zoli Emidio alla presenza dei testimoni Saverio Leopoldo domiciliato in via Mauri e di Fiorentini Giuseppe in via Grande, vi furono rinvenuti altri scritti antipolitici, e che sebbene requisiti dal summentovato Maresciallo ritenne il potere dispensarsi di venire all' arresto del retroscritto Zoli, persuaso che per la natura de' medesimi, già in parte pubblicati alle stampe, fosse il motivo che la Censura lo discacciasse dall' impiego di Segretario alla Delegazione di Pesaro, che sosteneva all' epoca dei tram busti passati; non avendo da ultimo offerto alcun rilievo le altre domiciliari perquisizioni ripetute, il sottoscritto a senso delle disposizioni contenute nel succitato foglio inserto attenderà dall' Ecc. Vostra l' analogo invito per far tradurre a Bologna i surriferiti tre arrestati, che al presente sono stati depositati provvisoriamente alla nostra Caserma Torre, in pendenza della compilazione dei corrispondenti verbali, che a tempo debito si saranno umiliati.

In tale intelligenza mi pregio dichiararmi ossequiosamente.

Di Vostra Eccellenza.

Forlì 19 Maggio 1851.

Umil. Dev. Obbl. Servitore
Dosi Capitano

A Sua Ecc. il M. Delegato di
Forlì

CCLXXXIV.

R. N. 3679.

L' ELEZIONE DEI CITTADINI AGLI INCARICHI MUNICIPALI È SUBORDINATA
AL VOTO DELL' AUTORITÀ MILITARE AUSTRIACA.

Eccellenza Reverendissima

In ordine al quesito che V. E. R. mi promuove col pregiatissimo foglio 9 corrente N. 9797 sulla ammissibilità cioè od esclusione del Sig. D. Gio. Batta Montesi dalle cariche municipali, debbo comunicarle quanto appresso:

L' I. R. Governatore Civile e Militare con dispaccio del 21 Settembre 1849 mi persuase sulla convenienza di ALLONTANARE il Sig. Montesi dalla carica di Presidente Municipale in Savignano, e mi rese ostensibile un rapporto (ch' io gli restituii) pervenutogli da codesta polizia, assai sfavorevole al funzionario summentovato.

Il Comm. Pont. Straord.
G. BEDINI. ;



INQUISIZIONE

VESCOVI, TRIBUNALI ECCLESIASTICI

DOCUMENTO CCLXXXV.

IL CARDINALE CASTIGLIONI, VESCOVO DI CESENA, AL CARDINALE
DI SANSEVERINO, LEGATO DI FORLÌ

LAMENTI SUL GOVERNO CENTRALE NON ABBASTANZA VIGILANTE.
RAPPORTO SUI CARBONARI DELLA CITTÀ.

Ella certamente avrebbe tutto l'impulso a desistere, quando la polizia superiore o dissimula o è indolente: ma l'animo di V. E. non è de' volgari, e allora è che col suo ingegno supplisce l'ajuto non venuto. Pur troppo compiangio anch'io certi misterj politici, i quali ci tolgono il fiato e c'incepmano le reciproche ruote nostre, ammirando la Provvidenza che la macchina non si fermi, e che la polizia presente sia in mani o di stupidi o d'infedeli, almen presso a noi. Sulle trame che V. E. ha sì giusto zelo (*sic*) è in mano mia il corpo del delitto: patente, stilo, medaglia al collo di un *arruolato in questo stesso anno*. Sono segnati Masini, Fabbri, per sorveglianti, e Fontana per segretario, lasciato in bianco il Venerabile. Questo in tempo di Napoleone era l'Apostata Pizzi Carmelitano, come vidi in altra patente, ove Mannaresi e Urbinati erano i sorveglianti, e Ragonesi il tesoriere. Se sia presentemente lo stesso Venerabile, non so dirle. Ben mi è noto che lo stilo è similissimo al ritrovato nell'ucciso Zambeccari. Tutte queste notizie ben posso comunicarle a V. E. per sua regola, MA DEVO ANCHE AGGIUNGERLE CHE NON LE SO PER CONFESIONE, nè in segreto naturale; ma il modo della comunicazione *richiede di non potere svelarsi senza occasione di tragedia*. Aggiungerò che i sorveglianti sottoscritti nel mio documento hanno cambiato reciprocamente carattere, e il nome di Fabbri lo ravvisai similissimo in un anonimo rimessomi da esso Vice-Legato il 18 maggio il quale scritto da probabili argomenti deve esser del Cavaliere Masini.

Cesena 7 Agosto 1819.

Firmato Card. CASTIGLIONI

CCLXXXVI.

EDITTO

IL CARDINALE ARCIVESCOVO, I CARDINALI VESCOVI E GLI ALTRI ARCIVESCOVI E VESCOVI
DELLE MARCHE E DELLA PROVINCIA URBINATE.

Ai loro Amatissimi Diocesani pace e benedizione in G. C.

Per mezzo di speciale Congregazione degli Eminentissimi Signori Cardinali di S. R. C. interpreti del Sacrosanto Concilio di Trento la Santità di N. S. Pio

Papa IX felicemente regnante con venerato Dispaccio del 14 Giugno 1855 si è degnata approvare le determinazioni prese dall'Episcopato delle Marche e della provincia Urbinate riunito per le Conferenze Ecclesiastiche disciplinari in Loreto nei mesi di febbraio e di marzo dell'anno 1850. Quindi è che i sottoscritti Cardinali, Arcivescovi e Vescovi nella Quaresima del corrente anno 1856 si fanno un sacro dovere di pubblicare le disposizioni che si giudicarono opportune a rimuovere i disordini e gli scandali che nel popolo cristiano si sono resi più frequenti.

La *Bestemmia*, l'*Inosservanza delle Feste*, la *Profanazione delle Chiese*, la *Violazione de' Diggiuni*, la *Immoralità* sono i capi, dai quali sogliono derivare gli scandali, e perciò su questi più specialmente abbiamo dovuto portare la nostra attenzione.

Noi qui non ripetiamo quanto *orrenda* sia la *Bestemmia*, colla quale si maledice e disonora direttamente quel Dio che ci donò l'esistenza per benedirlo ed onorarlo; quanto *irreligiosa* e *dannosa* insieme l'*inosservanza delle Feste* e per la grave offesa che si fa a Dio, il quale come Padrone de' tempi ha scelto per se tai giorni e riserbati a suo culto, e per la privazion dei beni e gravezza dei mali che, secondo la infallibile di Lui promessa, l'accompagnano; quanto *empia* la *profanazione delle Chiese*, che son luoghi di Dio, eletti a sua più speciale dimora, della sua Maestà ripieni, luoghi di Orazione e di culto: quanto *ingiuriosa* alla Chiesa la *violazione dei diggiuni* per lo spreto di un precetto, che mentre in nulla nuoce, anzi giova alla salute stessa del corpo, è d'immenso vantaggio allo spirito: e quanto *indecente* l'*immoralità* per l'abbruttimento di quelli, fra' quali, siccome tra i santi, neppur dovrebbe nominare qualsiasi immondezza.

Ci asterremo ancora dal rammentare con quai severi castighi abbia Iddio comandato nelle Divine Scritture si punissero i suddetti delitti, con quali eziandio sieno puniti dalle Leggi Canoniche e Civili. Tutti sanno che secondo le qualità delle delinquenze e delle persone, secondo le circostanze ed i tempi, or la scomunica, or il carcere, or le multe, or la fustigazione, or l'esilio, or anche la morte furono sempre le pene ordinarie.

Senza punto derogare a quanto su ciò trovasi ancor oggi in vigore, Noi qui veniamo a prescrivere ciò che principalmente tende a reprimere e ad impedire gli scandali.

Di somma ripugnanza ed angustia si è per Noi il dover solo pubblicare delle misure dirette a questo fine, quasi che fra i Cristiani vi sia chi più si contenga in dovere pel timore delle Nostre pene, che per le minacce dello stesso Divin Maestro, di cui sempre presenti aver dovrebbero quelle terribili parole — *Guai a colui, pel quale nasce lo scandalo* — *Vae mundo a scandalis* — *Vae Homini illi per quem scandalum venit*.

Ma poichè l'esperienza ci assicura che nè l'amore verso Dio, nè la forza del dovere, nè il timore degli eterni ed anche temporali castighi da Dio minacciati valgono ad impedir in taluni la pubblica violazione delle Divine ed Ecclesiastiche leggi, Noi, cui incombe di procurare con ogni studio la salvezza delle anime tutte, alle pastorali nostre cure commesse, non possiamo non far uso della verga che Dio ha depositato nelle nostre mani per edificazione, ove la necessità lo richiede, senza renderci responsabili della perdizione di coloro

che per nostra colpa o dalla via dell'errore non ritraessero il piede, o i mali esempi non puniti seguissero.

Mentre però non abbiamo potuto dispensarci dallo stabilire delle pene contro coloro che fossero per mancare sugli accennati titoli, abbiamo avuto in animo più di medicare che di punire; onde Ci siamo proposti di distinguere i delinquenti pervertitori dai delinquenti pervertiti, quelli cioè che si fanno pubblici trasgressori delle leggi di Dio e della Chiesa per attenuare o vilipendere il rispetto e la venerazione che si deve alle cose tutte che riguardano la Religione, da quelli che lo si fanno per non essere dileggiati, o per inconsideratezza, o per facilità di seguire i pravi esempi. Contro i primi Noi ci vediamo obbligati di procedere con tutto il rigore delle Leggi Canoniche e Civili. Contro i secondi poi, avuto specialmente riflesso alla quantità degli scandali e delle seduzioni che hanno avuto luogo nei recenti sconvolgimenti politici e religiosi, nella speranza di conseguirne l'emenda anche con pene miti, o meglio temperamenti medicinali, abbiamo stabilito di procedere colle norme seguenti.

TITOLO PRIMO

Della bestemmia.

Art. 1. La Bestemmia, e qualunque ingiuria proferita all'altrui presenza contro il Santissimo Nome di Dio, o della Beatissima Vergine, o dei Santi sarà punita correzionalmente con dieci a trenta giorni di carcere, o di rigorosi spirituali esercizi in qualche Casa Religiosa ad arbitrio dell'Ordinario.

Art. 2. Nel caso di recidività la pena sarà più estesa, e dovrà espiarsi anche con alcuni giorni in pane ed acqua, secondo la maggiore o minor gravità delle circostanze del delitto e del delinquente.

Art. 3. Nelle recidive ulteriori si applicheranno le pene ordinarie Canoniche o Civili in vigore, ad arbitrio dell'Ordinario.

Art. 4. I Caffettieri, Osti, Bettolieri, Trattori e simili, sotto le pene comprese all'Art. 1. saranno tenuti a correggere i bestemmiatori, ed anche espellere dalle loro botteghe, sale e ridotti coloro che proseguissero a bestemmiare dopo la correzione.

Art. 5. Nel caso che i suddetti trovassero opposizione e non riuscissero ad espellere i bestemmiatori, come sopra, ne faranno rapporto sollecitamente alla Curia; al che mancando ripetutamente, saranno prese contro essi misure di maggiore rigore.

Art. 6. Sotto questo titolo non s'intendono compresi coloro che studiatamente introducono o con parole o con scritti false massime contro la Divinità, e contro la dottrina della Chiesa, ed in genere quei che proferiscono bestemmie ereticali, perchè questi non sono semplici bestemmiatori, ma dogmatizzanti ed eretici, o per lo meno sospetti di eresia. Contro di questi si procederà nelle forme consuete. E qui ricordiamo l'obbligo gravissimo che corre ad ognuno di denunziare a' competenti Tribunali Ecclesiastici fra il termine di un mese sotto pena di scomunica *di lata sentenza* i nomi di quei che avranno conosciuto aver esternato le suddette e simili perverse massime o proferito bestemmie ereticali.

Art. 7. Essendo per esperienza molto giovevole ad impedire le bestemmie la erezione di una Confraternita di pie persone, le quali, vestite di sacco e coperte col cappuccio, quando l'Ordinario così crederà più espediente, vadano presentandosi o sole o in due nei ridotti e luoghi ove più frequente è questo vizio, per correggere con amorevoli modi e con fraterne parole i bestemmiatori; non che il suono della Campana maggiore del Luogo in giorni ed ore determinate per richiamare alla memoria di ciascuno e l'impegno di astenersi dalla bestemmia, e l'obbligo della fraterna correzione: in ciascuna città e paese delle nostre Diocesi verrà eretta, ove non esiste, la suddetta Confraternita sotto il titolo del Santissimo Nome di Dio, e non potendosi questa erigere, sarà ingiunto lo stesso ufficio ad una Confraternita già eretta canonicamente; ed ordiniamo che in ciascuna città e paese si suoni una Campana del maggior Tempio per un quarto d'ora in ogni sabato alle ore due di notte.

TITOLO SECONDO

Della inosservanza delle feste.

Art. 8. Nei giorni festivi di precetto, dalla mezza notte antecedente sino alla mezza notte susseguente, ognuno si astenga da qualunque opera servile e da ogni altra anche non servile in detti giorni vietata.

Art. 9. Nei casi di necessità non contemplati negli articoli seguenti, dovrà ciascuno riportare il gratuito permesso da Noi o dal Nostro Vicario Generale nelle Città, dai Vicari Foranei nelle Diocesi, e, in mancanza di essi, dal proprio Parroco.

Art. 10. È vietato far mercati; onde cadendo questi in giorno di festa, sieno trasportati ad altro giorno non festivo antecedente o susseguente. Lo stesso dicasi delle fiere. Se però alcuna di queste sarà stata fin qui tollerata in giorno festivo da tempo antichissimo, lo sarà anche in appresso, purchè si chiudano le botteghe e si desista dal negoziare nelle ore dei divini Uffici, a forma della Constit. di Benedetto XIV, *Ab eo tempore*, 5 novembre 1745.

Art. 11. È proibito egualmente esporre sulle piazze ed altri luoghi pubblici, e portare in giro mercanzie di ogni genere.

Art. 12. Quelli però i quali in luogo fisso e consueto vendono pesci, frutta, erbaggi ed altre cose commestibili, saranno tollerati, purchè stieno lontani dalle Chiese, in prossimità delle quali sarà sempre proibito il situarsi, ed in tempo dei divini Uffici tengano coperte le loro merci, desistendo dallo spacciarle.

Art. 13. Tutte le botteghe, fondachi, officine e luoghi consimili debbono rimaner sempre chiusi, e non potranno aprirsi, se non nel caso che servano d'ingresso alle proprie abitazioni, pel solo comodo di entrarvi o di uscirne.

Art. 14. I Caffettieri, Trattori, Spacciatori di sale e tabacco, Pizzicagnoli, Macellai, Fornari, Venditori di farina e di altre cose commestibili, Osti, Bettolieri ed altri Venditori di vino anche in case private, potranno stare solamente con lo sportello aperto e senza cosa alcuna in mostra, tranne il tempo dei divini Uffici, in cui dovranno tenere affatto chiuse le loro botteghe e luoghi di smercio.

Art. 15. I Barbieri, eccettuate le ore dei divini Uffizi ed i giorni di Pasqua e di Natale, potranno tenere lo sportello aperto, ma ricoperto con una tenda.

Art. 16. Gli Speciali in qualunque giorno ed ora potranno somministrare medicine, e tenere aperte le loro farmacie quanto basti ad avere lume sufficiente.

Art. 17. Niuno potrà trasportar merci, o altra roba qualunque con carri, con bestie o in ogni altra maniera, se non nel caso che continui il viaggio intrapreso in giorno di lavoro, e dopo ascoltata la S. Messa.

Art. 18. È proibito dovunque ogni ballo, come pure ogni giuoco nei Caffè, Osterie, Bettole, Taverne e simili, ed anche nelle piazze e nelle strade tanto nella Città che nella Diocesi. Solo nelle ore pomeridiane, terminate le Sacre Funzioni, si tollereranno i giuochi non proibiti dalle vigenti leggi; ma i giuochi di bocce, di palla, di pallone, di ruzzola e simili sono del tutto proibiti in vicinanza delle Chiese, dei Monasteri, dei Conservatorj di Zittelle e degli Ospedali degl' Infermi.

Art. 19. Non potranno i Ciarlatani, Saltimbanchi ed altri Circolatori, sotto qualunque nome si comprendano, montare in palco, nè tenere circoli di giuoco, di canti, suoni ed altro, nè vendere acque, balsami e cose simili. In questo numero sono compresi quei girovaghi che espongono nelle strade e nelle piazze altarini, credenzette o altri continenti di statue e d'immagini sacre, narrando storielle, predicando miracoli, vendendo brevetti, cartine ed altro sotto titolo di devozione, *il che resta sempre proibito anche ne' giorni feriali*.

Art. 20. Non si potranno egualmente far pubblici Spettacoli e Rappresentanze anche religiose senza formale permesso.

Art. 21. Ogni trasgressione degli ordini espressi in questo titolo sarà punita correzionalmente con la multa da paoli cinque a scudi tre, o col carcere dai due ai dodici giorni, avvertendo che si procederà con maggior rigore contro i Padri, Padroni e Curatori che avessero ai loro figli e dipendenti fatto fare simili opere vietate.

Art. 22. Sarà duplicata la pena contro i recidivi, contro i Caffettieri, Osti, Bettolieri e simili che permettessero il giuoco (a senso dell'art. 18) nelle loro botteghe; contro coloro che facessero feste di ballo o prestassero il locale; e contro quelli che, godendo della tolleranza o permissione di vendere nel tempo lecito i soli commestibili, spacciassero o vendessero in detto tempo altre merci in frode della legge.

Art. 23. Nelle recidività ulteriori si prenderanno misure di maggior rigore, secondo la qualità della contravvenzione e la gravezza delle circostanze.

TITOLO TERZO

Della profanazione delle Chiese.

Art. 24. Dovendosi assistere con tutta devozione alle Funzioni sacre, massime al sacrosanto Sacrificio della Messa, e dovendosi rimuovere tutto ciò che può perturbare la celebrazione dei Divini Misteri, o recare scandalo, o distrarre i fedeli dall'orazione e dal raccoglimento, si entri nella Chiesa con devota umiltà e senza strepito: con le ginocchia piegate e con ogni riverenza vi si adori l'Augustissimo Sacramento, e vi si stia sempre con edificante com-

postezza; non vi si domandino elemosine dai poveri se non se fuori delle porte; non vi si eccitino tumulti, nè vi si facciano rumori o cicalaggi, od altri atti vani e indecenti; e molto meno vi si ardisca di amoreggiare o di commettere qualsiasi oscenità con isguardi, cenni, sorrisi ecc. Ognuno genufletta all'elevazione dell'Ostia sacrosanta e alla Benedizione col Venerabile, nè più si veda la pratica veramente scandalosa e deplorabile di molti Cristiani, di starsene in piedi nel tempo in cui si mostra al popolo il Sacramentato Signore per essere specialmente adorato, e diffondere sopra di esso le copiose sue benedizioni.

Art. 25. Facendosi nelle Chiese musiche con istrumenti, sieno esse tali da coadiuvare bensì il canto, ma non opprimerlo, perchè le parole devono essere sempre così distintamente profferite, che da ciascuno facilmente s'intendano.

Art. 26. Essendo inoltre le suddette musiche introdotte e tollerate nelle chiese per eccitare nei fedeli pii affetti verso Dio, maggior fervore e rispetto nelle festività più solenni, restano vietate le musiche ad uso teatrale e senza gravità ecclesiastica, non che quelle armonie o melodie, anche coll'organo soltanto, le quali richiamino alla memoria altre consimili, che ne' pubblici spettacoli servirono ad eccitare o accompagnare sentimenti amorosi e lascivi.

Art. 27. Si riprova altamente la scandalosa abitudine di molti che si recano alla chiesa ne' suddetti giorni più solenni al solo fine di ricreare l'animo colla musica; e senza alcun sentimento di fede, di pietà e di religione, dopo essersi trattiene anche indecentemente nella chiesa durante la musica, al terminare di essa, e non della funzione, se ne partono. Che se anche pel tempo avvenire le suddette musiche serviranno di occasione a tale scandalo, verranno esse del tutto proibite.

Art. 28. Si entri nelle chiese con vestiario rispettivamente conveniente, e senz'armi indosso. Le donne poi si guardino dall'entrarvi a capo scoperto, o immodestamente vestite ed ornate, non solo pel rispetto dovuto al Luogo santo, ma anche per evitare il grave peccato di scandalo, di cui si renderebbero colpevoli; e sappiano, che ove si presentassero così immodestamente vestite a ricevere i Santissimi Sacramenti, ne saranno tenute lontane, a norma dell'Editto d'Innocenzo XI di S. M., promulgato e confermato da Clemente XI, sotto il dì 5 luglio 1713.

Art. 29. È vietato appoggiarsi indecentemente ai sacri altari, posarvi sopra cappelli od altro, e di sedere irriverentemente colle spalle voltate al Santissimo Sacramento, come altresì assidersi entro i confessionali.

Art. 30. Non si conducano cani nelle chiese, nè vi si portino canestri con polli od altri animali, i quali rimarranno a profitto dei sagrestani e custodi delle medesime.

Art. 31. Presso le porte delle chiese, di fuori, e più di dentro, è proibito starsi fermi in atto di vedere o molestare chi entra e chi n'esce.

Art. 32. In prossimità delle chiese medesime non si facciano bagordi, giuochi, strepiti e suoni, nè si aprano osterie, bettole ed altri luoghi consimili di ridotto e di clamore.

Art. 33. Nelle sagrestie non s'introducano persone secolari, e molto meno donne, senza necessità, e vi si osservi, per quanto è possibile, esatto silenzio.

Art. 34. Nelle processioni si osservi la debita religiosità; e quando s'incontrino nelle pubbliche vie il Santissimo Viatico, a capo scoperto si pieghino le ginocchia a terra.

Art. 35. Contro i violatori delle prescrizioni suddette si procederà con pene correzionali, giusta la gravità della colpa, e lo scandalo da essa derivato.

Art. 36. I recidivi saranno puniti con pene più gravi; ed i rei più volte infruttuosamente puniti con pene correzionali, o responsabili di delitti più gravi, saranno puniti a forma de' Sacri Canoni e del vigente Regolamento penale, art. 74 e seguenti.

TITOLO QUARTO

Della violazione dei digiuni.

Art. 37. Nei giorni di digiuno, ed in quelli in cui sono vietati i cibi di grasso, intervenendo giusta causa, è lecito in privato il far uso di questi, previo il giudizio del Medico. Ad evitare però lo scandalo, non potranno i Locandieri, Trattori, Caffettieri, Osti e simili, somministrare cibi vietati se non a quelle persone che saranno munite di attestato firmato dal Medico e dal Parroco rispettivo.

Art. 38. I Medici e i Parrochi non potranno rilasciare questi attestati che a persone che, secondo la loro perizia e coscienza, giudicheranno aver bisogno di far uso di cibi vietati.

Art. 39. A quei che sono legittimamente dispensati dai cibi proibiti è vietato farne uso ne' giorni di astinenza e di digiuno palesemente nelle Trattorie, Locande, Caffè, Osterie od altri luoghi pubblici; solo si permette prenderli in luoghi o camere separate.

Art. 40. È cosa veramente deplorabile che alcuni Locandieri, Trattori, Osti e simili, con grave scandalo e con ammirazione dei buoni, non abbiano in pronto ne' giorni di astinenza cibi di magro da apprestare agli ospiti che non sono premuniti d'attestato del Medico e Parroco, come sopra. Si rammenta ad essi l'obbligo stretto che loro corre di non far mancare ne' loro alberghi in detti giorni i nominati cibi, e la reità che in caso opposto incorrerebbero di legge violata.

Art. 41. Gli Osti non potranno cuocere pubblicamente cibi di grasso nei giorni suindicati; e qualora loro ne portassero persone abilitate a mangiarne con licenza in iscritto, li prepareranno in focolari non esposti al pubblico.

Art. 42. I contravventori delle disposizioni comprese in questo Titolo saranno correzionalmente puniti come all'Art. 21.

Art. 43. Doppia sarà la pena pei recidivi; e contro quelli che si faranno rei di moltiplicate recidività, o di formale disprezzo, si procederà con tutto il rigore delle leggi Canoniche o Civili vigenti.

TITOLO QUINTO

Della immoralità.

Art. 44. È vietato il vendere, donare, somministrare ad altri in qualsivoglia maniera, o esporre al pubblico sotto qualunque pretesto libri, stampe ed

immagini oscene, sotto pena di detenzione dai cinque ai quindici giorni, oltre la perdita degli oggetti.

Art. 45. I canti osceni in qualunque luogo e tempo, saranno puniti col carcere dai tre ai nove giorni.

Art. 46. Sotto la stessa pena sono vietati i bagni e la pesca a corpo ignudo in luoghi pubblici e frequentati, o in vicinanza dell'abitato, o con promiscuità di persone dei due sessi.

Art. 47. Le rappresentazioni licenziose in qualunque maniera fatte, se in privato saranno punite col carcere dai cinque ai quindici giorni, se in pubblico col doppio della pena.

Art. 48. Saranno egualmente puniti coloro che nelle proprie Bettole, Cantine, Osterie, Alberghi ed altri luoghi somiglienti danno comodo a persone d'ambo i sessi di perdersi in licenziosi trattenimenti; e non desistendo si faranno sospendere dal loro esercizio.

Art. 49. È vietato agli Osti, Locandieri, Caffettieri e simili di ritenere al servizio del Caffè, Locande, Osterie e simili le donne precettate dalla Curia per la loro cattiva condotta. In caso di trasgressione, se ammoniti continueranno a ritenerle saranno puniti come all'Articolo precedente.

Art. 50. Le pratiche sospette di delitti contrari al buon costume, quando consti dello scandalo, se saranno continuate dopo le ammonizioni, verranno represses coi precetti delle Curie; e in caso di contravvenzione avranno luogo le pene determinate nel precetto.

Art. 51. Tutti coloro ai quali incombe la cura e custodia dei giovani, quando siano riconosciuti o conniventi ai loro amori licenziosi, o colpevolmente trascurati nel rimuovere le occasioni, se ammoniti persisteranno, saranno puniti col carcere dai tre ai nove giorni. Accadendo il caso che debbano punirsi le giovani da loro dipendenti, essi pure saranno puniti col doppio della pena, e verranno rigettate le istanze ed azioni che venissero promosse per ottenere compensi o riparazioni di qualunque specie.

Art. 52. Nei casi di recidività in qualunque contravvenzione contemplata in questo Titolo, s'infliggeranno pene più gravi secondo le circostanze.

Art. 53. Contro quelli che saranno poi ripetutamente recidivi, o rei di altri delitti contro i buoni costumi e contro l'onestà, compresi specialmente nel Regolamento penale in vigore dal § 168 al § 187, inclusivamente, si procederà a forma delle vigenti leggi Canoniche o Civili.

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 54. In tutti i casi sopraespressi, per applicare la pena meramente correzionale avrà luogo una procedura spedita e sommaria quando consti del fatto in genere e in specie, e i nomi dei delatori e dei testimoni saranno tenuti segreti.

Art. 55. Le multe andranno per metà a beneficio dei Luoghi Pii da stabilirsi dall'Ordinario; e per l'altra metà si darà una parte ai delatori, e l'altra alla forza pubblica se vi sarà intervenuta. Allorchè poi saranno inflitte altre pene, se il reo avrà mezzi, dovrà anche pagare baiocchi 50, a beneficio dei delatori e della pubblica forza, come sopra, oltre le consuete di alimenti ed altro come di ragione.

Art. 56. I Cursori ed altri Agenti delle Curie non che la pubblica forza sono incaricati di attentamente vigilare per l'esecuzione di quanto si prescrive in questo Editto, e di procedere anche all'immediato arresto dei delinquenti in caso di deprensione in flagranti.

Art. 57. Se i suddetti saranno trascurati nell'adempiere i loro doveri, si procederà quanto ai Cursori ed altri Agenti alla immediata loro destituzione; e quanto agli individui della pubblica forza, si provocheranno contro essi dai Superiori Militari gli opportuni provvedimenti.

Art. 58. Il presente Editto dovrà tenersi sempre pubblicamente affisso nelle Sagrestie delle Chiese Parrocchiali e delle altre più distinte o frequentate, come pure nelle Locande, Trattorie e Osterie sotto pena della multa di baiocchi 20 da applicarsi come sopra, Art. 55.

Art. 59. Sarà inoltre questo Editto pubblicato dai RR. Parrochi dall'Altare, ed affisso ne' luoghi consueti; dopo di che avrà forza come se fosse stato a ciascuno personalmente intimato.

Dato a Loreto addì 8 Marzo 1850.

FILIPPO Card. Arciv. di Fermo, Presidente

GIOVANNI Card. Vesc. di Osimo e Cingoli

DOMENICO Card. Vesc. di Senigallia

CARLO LUIGI Card. Arciv. Vesc. di Jesi

ANTON MARIA BENEDETTO Arciv. Vesc. di Ancona

ALESSANDRO Arc. di Urbino

FELICISSIMO Arc. di Camerino

LUIGI Vesc. di Fano

FRANCESCO Vesc. di Fabriano e Matelica

BONIFACIO Vesc. di Pergola e Cagli

ELEONORO Vesc. di Montalto

FRANCESCO Vesc. di Sanseverino

AMADIO Vesc. di Macerata e Tolentino

GUERR' ANTONIO Vesc. di S. Angelo in Vado e di Urbania

CRISPINO Vesc. di Montefeltro

FILIPPO Vesc. di Fossombrone

FEDELE Vesc. di Ripatransone

GIANFRANCESCO Vesc. di Recanati e Loreto

CARLO Vesc. di Ascoli

GIOVANNI BATTISTA CERUTI Vicario Apostolico di Pesaro.

CCLXXXVII.

Noi Fra Filippo Bertolotti dell' Ordine de' Predicatori Maestro in S. Teologia nelle Città e Diocesi di Pesaro, Rimini, Fano, Pennabilli e nelle Terre e luoghi annessi, Inquisitore Generale della S. Sede Apostolica contro l' Eretica pravità specialmente Delegato.

Desiderando Noi come esige il carico di questo S. Offizio a noi imposto che la Cattolica Fede (senza la quale come scrive l' Ap. S. Paolo agl' Ebrei, è impossibile piacere a Dio) si conservi in questa nostra giurisdizione da ogni ereticale contagio immacolata e pura: ed essendoci per esperienza manifesto che molti per malizia, altri per inobbedienza, ed altri per ignoranza non soddisfino all' obbligo strettissimo che hanno di denunziare al S. Offizio i delitti spettanti ad esso, e che da ciò nascono grandissimi inconvenienti ed errori non solamente contro i buoni costumi, ma espressamente ancora contro la Cattolica Fede; Noi pertanto ai quali specialmente deve essere a cuore la gloria di Dio, la piena conservazione ed aumento di essa S. Fede, e la salute delle anime, per ovviare a ogni disordine, con l' autorità Apostolica a noi concessa **COMANDIAMO** in virtù di S. Obbedienza, e sotto pena di scomunica di lata sentenza, oltre le altre pene prescritte dai Sacri Canoni, Decreti, Costituzioni, e Bolle de' Sommi Pontefici col tenore del presente Editto a tutti ed a ciascuna persona di qualunque stato, grado, condizione o dignità, così Ecclesiastica come Secolare che entro il termine di un mese, dieci giorni del quale restano assegnati pel primo, dieci per il secondo, e dieci per il terzo termine perentorio **DEBBANO RIVELARE e giuridicamente notificare a Noi o ai nostri Vicarii, o agli Ordinarii rispettivi dei luoghi, tutti e ciascuno di quelli de quali sappiano o abbiano avuto o avranno notizia,**

Che siano Eretici o sospetti, o diffamati di Eresia, o fautori, o ricettatori, o difensori di essi, o abbiano aderito o aderiscano a' riti de' Giudei e de' Maomettani, o de' Gentili, o abbiano apostatato dalla S. Cattolica Fede.

Che abbiano fatto o facciano atti dai quali si possa argomentare **PATTO ESPRESSO O TACITO COL DEMONIO esercitando incanti, magie, sortilegii, PORGENDO AL MEDESIMO SUFFUMIGII, incensi, o preghiere per trovar tesori o altri indebiti fini, invocandolo o promettendogli obbedienza, o facendo altre cose nelle quali intervenga il nome od opera di esso.**

Che si siano ingeriti o ingeriscano nel fare esperimenti di Negromanzia o di qualsisia sorte di magia, coll' abuso di Sacramenti, Sacramentali, di cose sacre o benedette.

Che non essendo sacerdoti con sacrilego ardire s'abbiano usurpato o si usurpino di celebrare la S. Messa, o abbiano presunto di amministrare il Sacramento della Penitenza ai Fedeli di Gesù Cristo.

Che abbiano abusato o abusino del Sacramento della Penitenza o del luogo del medesimo contro i Decreti e Costituzioni Apostoliche.

Che abbiano tenuto o tenghino occulte conventicole o adunanze in pregiudizio, disprezzo o contro la S. Cattolica Religione.

Che contro Dio Benedetto, la Santissima Vergine Maria e contro i Santi abbiano *proferito, o proferiscano bestemmie ereticali, o abbiano fatta o facciano qualunque siasi atto di disprezzo di offesa contro le S. Immagini.*

Che nonostante il voto solenne fatto nella professione di qualsivoglia religione dalla Chiesa approvate, e dopo aver preso l'Ordine Sacro, abbiano contratto o contraggono o tentino di contrarre Matrimonio.

Che vivente la prima moglie prendino la seconda: o vivente il primo marito prendino il secondo o abbino tentato o tentino di ciò fare.

Che abbiano impedito o impediscano in qualunque modo l'Uffizio della S. Inquisizione: o che in qualunque maniera abbino contravvenuto alla Bolla della S. M. di S. Pio V, che incomincia *si de protaegendis*,

Che abbino fatte Satire o divulgati scritti contro il Sommo Pontefice, Sacro Collegio, Superiori, Ecclesiastici o contro gl'ordini Regolari, o che abbiano composte e divulgate Scritture in qualunque siasi modo nelle quali siavi abuso o profanamento di parole sacre.

Che senza la dovuta licenza ritengano scritti, o stampe che contengano eresie, o libri di Eretici, che trattino *ex-professo* contro la Religione; o che si leggino, stampino, o facciano stampare; o li introducano o diffondino sotto qualsivoglia pretesto o colore.

Che sieno persone le quali senza necessità o licenza abbiano mangiato o dato a mangiare carni, uova, latticini nei giorni vietati con disprezzo dei precetti della S. Chiesa.

Che abbiano indotto qualche cristiano ad abbracciare il Giudaismo od altra setta contraria alla S. Religione Cattolica; o abbiano impedito in qualsivoglia maniera i Giudei, o Turchi a battezzarsi. Si dichiara perchè per la detta espressione dei casi da noi specificati da rivelarsi al S. Offizio non si escludono gli altri casi spettanti ad esso, i quali restano compresi nei Sacri Canon, Decreti, Costituzioni, e Bolle de' Sommi Pontefici. Nemmeno col presente Editto s'intende derogato alle altre provvidenze canoniche apostoliche, ed agli altri editti dagli Ordinarii o dagli inquisitori emanati; si dichiara inoltre che quelli i quali non denuncieranno, come si ordina col presente editto, non potranno essere assoluti da alcuno dalla incorsa scomunica se non dopo che avranno, come sopra, giuridicamente rivelato i delinquenti. E che sebbene passato il termine del mese assegnato, come sopra, rimane sempre l'obbligo di rivelare, e denunziare sotto le stesse pene, sino a che la persona informata abbia effettivamente rivelato e denunziato. Ed a ciò il presente editto con gl'ordini tanto generali quanto particolari passi a notizia di tutti, ordiniamo e comandiamo che si tenga affisso nelle sagristie delle Chiese appartenenti tanto al Clero secolare quanto al Clero regolare. Perchè niuno poi possa ignorare i presenti ordini e sottrarsi all'obbedienza, ingiungiamo agli stampatori, librai, gabellieri, dazieri, portinari, osti, locondieri, e bottegari, tutti rispettivamente, che debbano tenere affisso un esemplare del presente editto nelle loro rispettive stamperie, librerie, dogane, porte, osterie, locande, e botteghe ed in luogo patente onde possa essere da tutti veduto e letto.

Esortazione

Il principale anzi unico oggetto del tribunale del S. Offizio, essendo come si è detto dappprincipio, la Gloria di Dio, la esaltazione della S. Fede, e la salute delle anime; perciò noi dopo di aver comandato, ed ordinato quanto sopra, ora esortiamo paternamente tutti coloro che si conoscessero rei di qualche delitto spettante al S. Offizio a presentarsi avanti di noi, e dei nostri vicarii o avanti l'Ordinario del luogo spontaneamente, prima di essere da altri prevenuti o denunziati, e confessare con ogni sincerità e integrità i loro errori e le di loro mancanze, assicurandoli che, **QUALORA NON SIANO STATI LEGITTIMAMENTE PREVENUTI IN VERUN ALTRO TRIBUNALE ECCLESIASTICO, saranno ricevuti con viscere di carità, e trattati con singolare misericordia** propria di questo sacro tribunale; e verranno quindi senza dispendio alcuno, e senza pubblica penitenza e pena, assoluti, e spediti.

Ordini particolari

Inerendo agli ordini a noi ingiunti relativi alla stampa, introduzione, vendita, e promulgamento di libri perversi, e proibiti, e sommamente interessandoci, che nelle città, e luoghi di questa nostra giurisdizione si conservi quella purità di Fede, che per grazia dell'Altissimo presentemente vi si trova, ordiniamo, ed espressamente comandiamo che non si ardisca stampare, introdurre, vendere, e divulgare libri dentro e fuori della città o altri luoghi a noi soggetti, senza che questi sieno assoggettati alla revisione di questo S. Offizio, e di chi si spetta sotto le pene stabilite nei Sacri Canoni, nei decreti generali e particolari della S. Congregazione suprema, e nelle Costituzioni Apostoliche su tale oggetto emanate e promulgate ed in particolare in quelle di Clemente VIII e di Gregorio XV.

Inoltre inerendo agli ordini, decreti editti del Supremo S. Tribunale del S. Offizio di Roma, non che alle costituzioni e alle Bolle Pontificie rispettivamente pubblicate e promulgate *riguardo agli Ebrei, specialmente perciò che riguarda coabitazione e familiarità coi medesimi*; ordiniamo e comandiamo, che niuno ardisca di trasgredire gli ordini, e prescrizioni in quelle individuate, sotto le pene in esse espresse e comminate.

Dato dal S. Offizio di Pesaro questo di 15 Settembre 1841.

FR. FILIPPO BERTOLOTTI Inquisitore Generale.
ANTONIO SEVERINI Cancel. Gen. del S. Offizio.

CCLXXXVIII.

**EDITTO DELLA SANTA INQUISIZIONE CONTRO GL' ISRAELITI
DEGLI STATI PONTIFICI 1843.**

Nessun Israelita dimorante in Ancona e Sinigaglia potrà più nè dare alloggio nè mangiare ai cristiani, nè ricevere cristiani al proprio servizio, sotto pena d'esser puniti a seconda dei pontifici decreti.

Tutti gl' Israeliti dello Stato dovranno vendere entro il termine di tre mesi i loro beni mobili ed immobili, altrimenti saranno venduti all'incanto.

Nessun Israelita non potrà dimorare in qualsiasi città senza l'autorizzazione del Governo; in caso di contravvenzione i colpevoli saranno ricondotti nei loro *Ghetti* rispettivi.

Nessun Israelita potrà passare la notte fuori del *Ghetto*.

Nessun Israelita potrà avere amichevoli relazioni coi cristiani.

Gl'Israeliti non potranno far commercio di ornamenti sacri nè di libri di qualunque specie, sotto pena di cento scudi di multa e sette anni di carcere.

Gl'Israeliti nel seppellire i loro morti non dovranno fare alcuna cerimonia. Non potranno servirsi di lumi sotto pena di confisca.

Quelli che violeranno le suaccennate disposizioni incorreranno i castighi della Santa Inquisizione.

La presente misura sarà comunicata ai *Ghetti* e pubblicata nelle Sinagoghe.

L'Inquisitore Generale

SALVA.

CCLXXXIX.

CARTA DI AUTORIZZAZIONE

Si accorda il permesso all' ebreo N. . . . nativo di N. . . . d' assentarsi dal Ghetto a cui appartiene per lo spazio di sotto l'espressa condizione, che durante tale assenza, la sua condotta sia esente da ogni e qualunque mancanza, sia verso la nostra religione, sia verso i costumi, e che, ritornato nel suo ghetto, esso riporti immediatamente la presente al nostro tribunale, e che egli non possa più assentarsi senza un nuovo permesso in iscritto. Si dichiara che questo permesso non avrà alcun valore, se il portatore, giunto al luogo della destinazione, non lo presenti immediatamente al vescovo, all' inquisitore, o al loro vicario del luogo, per farvi apporre il visto. Esso non avrà ugualmente alcun valore, se le suddette persone, per giusti motivi, credessero di non doverlo attendere, o restringerne la durata, mentre che al contrario, essi potranno per iscritto accordare la proroga d' un tempo più lungo per il medesimo luogo, o un altro qualunque nella loro diocesi, o inquisizione.

F. L. GATTI, Vicario del Sant' Ufficio.

(Qui è la data)

CCXC.

N. 192.

Illustrissimo Signore

Con dispaccio del 24 Maggio 1834 N. 12069 la chiarissima memoria del mio antecessore nel rispondere ad un quesito promosso da Vostra Signoria af-

fermò che la Legge del 30 Luglio 1827 per la quale si vietava agli Ebrei di far nuovi acquisti di beni immobili, era obbligatoria pei soli Ebrei dimoranti in Roma; poichè risultando dagli Atti del Ministero che la medesima fu pubblicata in questa capitale mediante apposita Notificazione dell'Eminentissimo Vicario, non risultava egualmente che fosse pubblicata nelle provincie.

Ora la S. Congregazione del Santo Ufficio, ha fatto conoscere che per di Lei mezzo, ed in virtù di ordine circolare del 5 Luglio 1827, essa venne pubblicata non solo in Roma, ma in tutti i dominii Pontificii. Abbenchè pertanto la risposta al quesito contenuto nel suddetto dispaccio sia giusta anche ai termini di questa legge; tuttavolta per impedire che da un erronea supposizione (la quale d'altronde non può nuocere alla verità) insorgano dubbi e controversie, mi affretto a dichiarare, che la legge stessa deve essere immanabilmente eseguita in cotesta Provincia, come in tutto lo Stato, secondo la sua forma e tenore, e qualunque cosa in contrario non ostante. Con sincera stima sono.

Di Vostra Signoria.

Roma 19 Maggio 1842.

Affezionatissimo per Servirla

MARIO CARD. MATTEI

Sig. Presid. del Trib. di Prima Istanza

Bologna

Li 23 Maggio 1842.

Al Sig. Cancelliere perchè la presente dichiarazione 19 Maggio 1842 di segreteria di Stato degli affari interni venga collocata nel registro degli ordini circolari a termine del prescritto dal § 159 dell'Editto disciplinare.

GHEDENI V. Pr.

CCXCI.

N. 495. Seg. A.

ARCIVESCOVADO DI FERRARA

Sulla esclusione degli Israeliti dalla società del Casino di Ferrara.

Illustrissimo e Reverendissimo Signore

In replica alla interpellazione che la S. V. Illustrissima e Reverendissima si è compiaciuta di farmi col suo N. 3341 Sez. Ris. dei 26 del corrente mese, io non saprei indicarle se non la risposta che detti a voce ad uno degli stessi Israeliti, cioè che come Vescovo faceva sempre voti che avessero il minor possibile contatto coi Cristiani, giacchè questo prescrivono tutte le Costituzioni Apostoliche, emanate in proposito dalla sapienza di tanti Romani Pontefici, ed inculcatane la piena osservanza dai Sinodi Diocesani, mentre l'esperienza in-

segna che da tale contatto la Religione nostra Santissima, e la morale non possono che riceverne danno.

E nel ritornarle la memoria, mi è grato raffermarmi con distintissima stima e considerazione, nell'atto che le bacio di vero cuore le mani.

Di V. S. Illustrissima e Reverendissima.

Ferrara 28 Aprile 1851.

Affezionatissimo Servitor vero
L. Card. VANNICELLI Arcivescovo

Illustris. e Rev. Mons. Bedini Comm.
delle Legazioni e Pro-Legato di
, Bologna

CCXCII.

N. 2575 P. R. Polizia

Illustrissimo Signore

Sopra gli atti stragiudiziali assunti dal Sig. Governatore di S. Arcangelo a carico degli individui di quel luogo che furono imputati d'insegnamento del Protestantismo, la Sacra Congregazione del S. Ufficio ha ordinato che si stabilisca una regolare inquisizione, della quale è incaricato il Padre Inquisitore del S. Ufficio di Pesaro.

In pendenza di tali procedure la S. V. Illustr. potrà poi ordinare che gli individui imputati in tale causa siano diligentemente sorvegliati onde conoscere se diano luogo a qualche ulteriore misura di polizia.

Richiamo il pregiato di Lei foglio 27 Settembre p. s. N. 491 P. R. Polizia, e ho il pregio di ripeterle i sensi della mia distinta stima.

Bologna li 8 Ottobre 1850.

Il Commissario Straord. Pontificio
G. BEDINI

All' Illust. Sig. Delegato Pontificio
di Forlì

CCXCIII.

In Atti N. 933 P. R. Polizia

Eccellenza Reverendissima

La suprema S. Congregazione del S. Ufficio di Roma volendo ferma la legge la quale inibisce agli Ebrei di allontanarsi dal luogo di loro domicilio senza il permesso dei Vescovi locali, o dei rispettivi inquisitori, mi comanda di por-mi d'intelligenza coll'autorità Governativa sia per l'esecuzione, sia per avere al bisogno il braccio forte.

Sono per tale oggetto a pregare l'E. V. R. a volere abbassare gli ordini opportuni affinché non vengano rilasciati passaporti, o carta di permanenza

agli Ebrei se non sono muniti della licenza del S. Ufficio, o del Vescovo Diocesano.

In riguardo a quegli Ebrei che si trovano stabiliti da lungo tempo in qualche città fuori di Ghetto devono esibire la facoltà se mai l'avessero ottenuta, e così o dall'Inquisitore, o dall'Ordinario a cui si presentassero si renderà informata la suprema S. Congregazione, la quale nei casi particolari prenderà quelle disposizioni, che crederà convenienti.

Ho intanto l'onore di protestarmi con profondissima stima e rispetto.
Dell'Ecc. V. R.

S. Off. Faenza 12 Novembre 1851.

Umil. Dev. Oss. Servitore

F. G. A. BRAZIERI dei Predic. Inq. Gen.

A Sua E. R. Mons. Deleg. di — Forlì

CCXCIV.

(Riservata)

Eccellenza Reverendissima

N. N. di questa Città si è presentato per farmi varie comunicazioni d'ufficio; ma per la maggior parte di spettanza politica, che della S. Inquisizione. Ho pensato di stendere un interrogatorio stragiudiziale piuttosto che immischiare il Tribunale in cose non sue.

Ho creduto per altro del mio dovere di spedire il suddetto atto in originale all'E. V. Rev. per quelle provvidenze che Ella crederà dell'emergente. Sarò poi fortunato se nella mia condotta incontrerò la di Lei approvazione. Non mi sono diretto alla Legazione, perchè se li Ministri non mantengono il segreto compromettono gli esponenti. *L'interesse e le influenze vi dominano soverchiamente.*

N. N. si raccomanda del segreto per non rimaner vittima di un segreto pugnale; ed io nel desiderio di poter esser utile alla buona causa glie l'ho promesso. Spero che la mia promessa sarà ottimamente appoggiata, essendolo alla saggezza di V. E. Rev. Se Ella crederà che io sia soggetto capace di ulteriori interrogatorj in proposito *non recuso laborem*. Sarà un onore per me se la E. V. Rev. si degnerà darmi cenno della ricevuta della presente, a cui compiegato troverà l'interrogatorio e frantumi di un libro stampato, ed in questa aspettativa restando, passo all'onore di sottoscrivermi con stima e venerazione

Dell'E. V. Rev.

Forlimpopoli 10 Ottobre 1838.

Dev. Obb. Servitore

DON SALVADORE CAN. CORTESI Vic. del S. Off.

A S. E. Rev. Mons. Gov. di — Roma

(Riservata)

14 Ottobre.

Si esamiini dal Ministero inquirente della Polizia e si riferisca.

L. VANNICELLI Gov.

CCXCV.

NEL NOME DI DIO AMEN

Forlimpopoli 9 Ottobre 1838

È comparso spontaneamente e liberamente alla mia presenza L. del vivente Gian-Maria B. . . . nativo, e domiciliato in questa Città, nubile nell'età sua di circa anni 36 di condizione studente, il quale avendo esposto verbalmente e con termini generali, e non spiegate cose risguardanti misto foro, ha domandato di essere da me ascoltato stragiudizialmente, per poter indi poi separare le materie nelle sue ramificazioni, ed esporle ai differenti tribunali cui appartengono; e tutto ciò disse di voler fare per il pubblico bene per addimostrare la sua fedeltà al Governo e alla Religione, ed in ultimo per scarico di sua coscienza. Tutte le quali cose essendosi da me sottoscritto Vicario del S. Ufficio per questa Città state concesse, diede principio alla sua narrativa dietro mia interrogazione, e cioè

Dica ciò che sente di dover esporre con tutta sincerità, e senza ambiguità,

Rispose — Deve sapere, come ben saprà, che io fui uno dei ribelli, che marciai colle armi contro la S. Sede nel 1831 contro Roma ed arrivai fino ad Otricoli convalescente però, e senza scaricare alcun arma, non solo per inabilità, ma anche per riflessioni. Pentito poi più chiaramente dietro rimorsi di coscienza attesi solamente a me stesso, coltivando internamente principj d'onore; ma esternamente diportandomi a senso delle antiche compagnie per timore di essere assassinato fra le tenebre sull'esempio di tanti altri. In questa mia situazione, che forse totalmente non potea stare occulta, più volte fui maltrattato da C. . . . D. . . ., da G. . . . B. . . . e dal figlio di B. . . . di professione sartore, e da certo B. . . ., da A. . . . R. . . ., da M. . . . M. . . . fabbro ferrajo, da certo soprannominato M. . . . ammogliato di professione ciabattino, ed ora trafficante in ortaglie e frutti, da F. . . . M. . . . alias lo S. . . ., il che mi pose in situazione di non dimettere esternamente la contratta abitudine. Dietro questa condotta li capi, che coltivano la rivoluzione non mancarono di darmi continui lusinghe incitandomi ad arrolarmi alla segreta società della Giovane Italia. Tra questi capi evvi certamente il Sig. Don T. . . . R. . . . ora Canonico di questa insigne Collegiata il quale per coltivare in me; ed annidare i suoi principj di rivoluzione mi consegnò da studiare un libro tascabile di cui non mi ricordo precisamente il titolo; ma so solo che era in forma, e metodo di Catechismo; qual libro da me indi letto, e conosciuto perverso lo feci in mille brani nascosto nella mia camera per non essere osservato, del quale a caso se ne sono conservati i frantumi mescolati nell'immondezza della mia stanza, pochi de' quali, che ho potuto raccogliere, li consegnò qui piegati in un brano di carta. Altri capi ancora, come sono il Sig. G. . . . B. . . ., L. . . . C. . . . alias M. . . . mi hanno fatto proposizioni, e domande, se sono per essere pronto a prendere le armi alla prima opportunità, che si darebbe di salvare, come essi dicevano, la Patria, aggiungendo di più che tutto che si dice sulla Religione sono tutte favole, e

chimere, quali principj si studiava di instillarmi anche il suddetto Sig. Don T. . . . R. . . .; ed un giorno che mi trovava nella bottega di un certo Pietro Falamini falegname, il Sig. F. . . . M. . . . alias lo S. . . . disse che Dio non si trovava. Il Sig. Conte G. . . . F. . . . G. . . . dopo avermi detto più volte le suddette cose intorno alla religione, tentò di mettermi a prova se era del suo pensare coll'invitarmi a cena, che accettai per debolezza di spirito, e mi furono poste davanti carni ed altri cibi proibiti in giorni riservati, e proibiti dalla S. Madre Chiesa.

Interrogato — Se tutte le cose, che ha esposto siano accadute in un sol giorno, in più giorni, in più mesi, e da qual epoca si è incominciato seco lui questa tentazione, e se sia ancora terminata.

Rispose — Riguardo agl'insulti, e mali trattamenti saranno circa due anni a questa parte, ed interpolatamente quando più, e quando meno frequentemente, il che forse dipenderà dagli ordini, che questi secondarj faziosi, od instrumenti attivi della società secreta ricevano a carico ora di questo ed ora di quello. Riguardo poi alle massime dirò, che saranno circa due anni che il sig. D. R. . . . mi consegnò il suddetto libro, perchè me lo consegnò prima di andare a Bologna, giacchè in quella Città vi ha dimorato quasi un anno e dalla quale partì per ripatriare solamente quando fu fatto canonico. Dopo il suo ritorno mi ha detto anche qualche cosa in proposito, ma non molto perchè mi sono guardato di frequentare la sua compagnia. L. . . . C. . . . però mi ha rinnovato le medesime massime anche pochi giorni sono.

Interrogato — Se abbia altro da aggiungere.

Rispose — Ora mi ricordo, che il sig. Don R. . . . suddetto non solo mi diede il suddetto libro, ma me ne diede due, il secondo dei quali l'ho perduto; ma mi ricordo che trattava su certo sacerdote di Rimini, che dalle cose stampate in quello sembrava essere anch'Egli un membro della setta. Questi libri poi me li consegnò in un piccolo stanzino, che serviva di abitazione a una sua sorella, e che forma porzione della casa del sig. Camillo Dionigi, che Egli teneva ad affitto, nella qual circostanza egli tenne con me questo discorso, sospirando disse: *morirò sopra un palco d'infamia*. In altra circostanza disse alcun che sulla società della Giovine Italia e precisamente in ogni Stato Italiano estendersi; e fuori d'Italia essere collegata ad altra società per giungere viemeglio allo scopo bramato; quindi ogni aggregato della medesima dover essere fornito d'un eccellente moschetto, e di bajonetta, e di palle, e di polvere a bizzeffe, e gli aspiranti per essere aggregati non dovere oltrepassare li 40 anni, nè essere illetterati. Nominò pure in tale circostanza li signori S. . . . e C. . . . F. . . . G. . . . come dotti congiurati nella grande rivoluzione come moderatori della strage; e riscaldandosi nel discorso disse, che moderazione, e non moderazione vad'io nominando? Perirà con morte atroce del tiranno ogni seguace. Ed in altra circostanza il sig. C. . . . D. . . . nigi disse, che il sig. Ispettore Politico Luigi Briganti non avrebbe tentato alcuna cosa contro questi principj, perchè com'egli disse, non sarà, e non è dannoso in alcun modo ai settarj.

Interrogato — Se di tutte le suddette cose egli possa produrre alcun testimonio.

Rispose — Cautelati come sono, li discorsi che mi hanno tenuto in propo-

sito sono sempre stati isolatamente e senza la presenza di alcuno. Solamente quando F. . . . M. . . . disse che Dio non esisteva, vi era presente un certo sopranominato il Romano di professione ebanista, che lavora nella bottega di Pietro Falamini.

Interrogato — Se la sua comparsa sia diretta da astio ed inimicizia; e se sia disposto a fare nuove scoperte in proposito.

Rispose — Oibò, tutto che ho detto l'ho detto per prepararmi a scaricare la mia coscienza; e sono disposto a fare anche di tutto per venire in cognizioni maggiori per comunicarle a chi Ella mi dirà per il pubblico bene e per l'annichilamento del disordine.

Interrogato — Se presentemente si ricordi d'altra cosa in argomento.

Rispose — Mi ricordo solamente che nel sopranominato libretto eravi espresso come ricordo a tutti gli associati di stare ben attenti e disposti a marciare quando suonerà la memoranda ora. Ora non mi ricordo d'altro.

Accettate così tutte le quali cose nel modo soprespresso fu invitato a sottoscrivere di proprio pugno, in conferma di tutto che disse, e quindi gli fu dato permesso di partire.

Firmato — L. . . . M. . . . affermo quanto sopra mano propria.

Il suddetto atto stragiudiziale fu compilato da me D. Salvatore Canonico Cortesi Pro Vicario del S. Ufficio oggi 9 Ottobre 1838 nella casa di mia abitazione nelle ore pomeridiane.

CCXCVI.

N. 10465 P. R.

(Riservata)

Mi è pervenuto il piego riservato direttomi da V. S. Illustr. con la data del di dieci corrente, ed ho preso ad esame la spontanea emessa in affari politici da Lorenzo B. di codesto luogo che Essa ha stragiudizialmente registrata in un foglio che mi ha rimesso. Meritevolissima è Ella d'encomio per lo zelo e sul modo col quale verso il B. si è contenuta. In proposito poi di simile spontanea crederei opportuno che Ella ulteriormente s'interessasse di richiederle il motivo per cui preso da resipiscenza da molto tempo addietro, abbia tanto procrastinato ad eseguire la detta sincerazione, ed eziandio interpellarlo sui motivi che in un tempo indussero i settarj a maltrattarlo; sarà anche opportuno che si compiaccia d'insinuargli che non risparmi in appresso di riferire quant'altro gli venisse fatto di risapere tanto in ordine alle prescritte società segrete, che sulle manovre rivoluzionarie, bensì con avvertenza allo stesso B. . . . di non ingerirsi affatto in cose settarie nè contro il Governo, ma indipendentemente da ogni complicità raccogliere e riferire quanto potesse pervenire sui detti articoli a di lui cognizione.

In simile intelligenza passo con tutta stima a confermarli.

Li 15 Ottobre 1838.

L. V.

Sig. Can. Don Salvatore Cortesi
Vicario del S. Ufficio in
Forlimpopoli

CCXCVII.

N. 10691.

(*Riservata*)*Eccellenza Reverendissima*

Ho l'onore di compiegarle la risposta all'interrogatorio motivato dal veneratissimo dispaccio di V. E. R. 15 Ottobre Sez. M. C. N. 10465. L'avvedutezza, e la prudenza avendomi fatto cercare un momento favorevole per non sacrificare appresso la fazione l'interrogando, mi avrà forse fatto ritardare la cosa oltre il dovere. Spero però, che degnandosi l'E. V. R. di meditare tutta la gravezza dell'impresa, tutta l'astuzia della setta, e tutti li pericoli del sincerante, saprà, e vorrà perdonare in me quelle riflessioni ritardanti, che ho ritenuto necessarie. Se avrò la fortuna di essere ulteriormente comandato non solo in argomento simile al presente, ma ancora in tutto l'ulteriore di cui può essere capace la mia bassezza, mi terrò per molto onorato della degnazione di V. E. R. E con tale lusinga passando a baciare la S. P. a V. E. mi rinnovo l'onore di confermarmi con stima, e rispetto

Dell'E. V. R.

Forlimpopoli 31 Ottobre 1838.

Um. Dev. Obb. Serv.

D. SALVATORE Can. CORTESI V. del S. O.

A. S. E. R.

Mons. Luigi Vannicelli Gov. di

Roma

CCXCVIII.

Forlimpopoli 30 Ottobre 1838.

De Mandato ec. Chiamato stragiudizialmente alla presenza di me sottoscritto L. . . . B. . . . di questa Città, di cui anche alla spontanea data sotto li 10 scadente Ottobre, e dettogli che siccome era passato lunghissimo tempo dalla sua pertinenza alla fazione dei settari, alla sua resipiscenza ed alla sua spontanea; quindi è che veniva

Interrogato — Per qual motivo sia stato tanto tempo indolente nel conoscere li propri doveri e non abbia denunziato spontaneamente subito li faziosi seduttori come ha fatto presentemente.

Rispose — Prima di tutto io confesso che sono stato lunghissimo tempo titubante sui principi che mi avevano instillato; e quindi agitato fra mille dubbi non trovavo come risolvermi; secondariamente perchè li faziosi non avevano con me ancora vomitato tutto il veleno delle loro massime, come poi hanno fatto in sequela, il che poi fu la causa motrice della mia risoluzione a denunziare; ed in fine sapendo che le loro massime sono quelle ancora di distruggere a mezzo di sicarj quelli che si ritraggono dalla loro sequela; così il timore che fosse per avvenirmi qualche disgrazia seria in mezzo alle tenebre mi ha trattenuto lungo tempo dal fare il mio dovere.

Dettogli in sequela avere egli nella sua sincerazione espresso di essere stato molte volte e da molti molestato ed anche bastonato; perciò dica ora quale fosse il motivo che indusse li faziosi a molestarlo.

Rispose — Li faziosi mi hanno molestato e strapazzato più d'una volta, come già dissi nelle mie spontanee, ma non fecero mai conoscere direttamente che essi mi strapazzassero perchè non volevo dichiararmi francamente per il loro partito; hanno trovato sempre qualche circostanza estranea a quest'argomento, e questo lo era perchè declamavo anche seco loro contro li loro principj, quando per titolo di certa mia passione d'amore verso una giovane, quando a titolo di disprezzo di certe mie rime poetiche con cui qualche volta mi sono divertito; e quando per altri motivi che presentemente ben non mi ricordo. Nella mia mente però e per pura induzione io ho sempre ritenuto che la causa fosse la mia contraddizione ai loro principj; perchè tali molestie non ebbero principio se non se dopo che il Sig. Can. D. T. . . . R. . . . il Sig. G. . . . M. . . . e L. . . . C. . . . separatamente, ed a qualche distanza di tempo l'uno dall'altro mi avevano interrogato se all'opportunità di salvare la Patria io era nella disposizione di prendere le armi. Tanto più poi la mia induzione la ritenevo giusta, quanto più consideravo che allorquando mi mostravo del loro partito più d'una volta, ed al Sig. G. . . . M. . . . ed al Sig. Conte G. . . . F. . . . G. . . . avendogli dimandato ad imprestito qualche paolo per sovvenire alla mia miseria, prontamente mi era somministrato dalli medesimi senza mai dimandarmi in seguito la restituzione, che mai poi ho fatto per mancanza assoluta di mezzi, ma dopo non ho mai ricevuto più niente; perchè ho stimato inutil cosa di fare alcuna domanda anche in mezzo alle mie estreme miserie. Aggiungerò anche di più che allorquando di notte tempo fui bastonato dal figlio di M. . . . soprannominato il M. . . di M. . . ., il Sig. Conte F. . . . G. . . . suddetto la seguente mattina immediatamente ed a condizione che io non dessi nè querela nè ricorressi contro al delinquente, perchè appartenente alla loro fazione, mi pagò un pajo di scarpe di cui avevo estremo bisogno, e a tal effetto disse egli stesso al figlio di Vincenzo Milandri, che fa il Calzolaro, *da' un pajo di scarpe qui a B. . . che pagherò io.*

Dettogli in seguito di guardarsi da ogni complicità nè a titolo di setta, nè contro al Governo ec.

Interrogato — Se sia disposto a stare sull'avvertita per scoprire ogni trama Settaria e perduelle per denunziarla prontamente, e con sincerità a chi di ragione ec. ec.

Rispose — Sono in tutta disposizione di fare in ogni evento il mio dovere, e di denunziare tutto che potrò sapere in argomento di quanto Ella mi dice; ma sono tanto cautelati, e circospetti li faziosi, che usano tutte le astuzie per coprire sempre con qualche plausibile, od almeno evasivo colore le loro trame. Dirò di più, che siccome essi hanno un qualche loro aderente in ogni dicastero, così loro riesce facile di salvare li suoi in caso di delinquenza, e di far condannare gli avversi ai loro principj trovando modo di far aggravare, o le circostanze, o la intenzione. Dopo che io gli ho dato qualche sospetto di essermi astenuto dalle loro seduzioni in circostanza di qualche vacanza di scuole a cui avrei ottato per trovare pure mezzo di sostentamento, giacchè, come

Ella ben sà, io sono rimasto senza mestiere, e senza beni di fortuna, prima perchè avendo battuto io per lungo tempo la carriera clericale ho trascurato d'imparare, e d'impiegarmi in gioventù per addestrarmi alla fatica; secondariamente perchè li miei genitori per non sapere condurre i loro interessi, ed anche per una combinazione di molte disgrazie sono rimasto senza casa, e senza vitto e senza mezzi, essi hanno trovato il modo ed il mezzo, che il Governo mi neghi sempre la fedina politica, perchè non prendessi affetto per tali negative ai principii loro avversi; il che forse non sarebbe accaduto se mi fossi mantenuto nel loro pensare, come pur troppo l'esperienza fa vedere di tanti, e tanti: basta, Dio ci penserà.

Interrogato — Se abbia altro da aggiungere.

Rispose — Presentemente non mi pare d'aver altro. Le quali cose accettate nella sua sostanza il chiamato L. . . . B. . . . fu licenziato dopo averlo fatto sottoscrivere il presente foglio a conferma di tutto che disse e per fede ec.

L. B. affermo quanto sopra mi p.

D. SALVATORE CAR. CORTESI Vic. del S. Off. scrisse detta Scrit. di L. B., ed a conferma ec.

CCXCIX.

REVERENDISSIMO MONSIGNORE MIO PADRONE ED AMICO

(Riservata al solo ed all' Eminentissimo Lambruschini)

Un impiegato presso il corpo dei Carabinieri, entro la mia giurisdizione mi ha fatto sapere di aver bisogno di farmi alcune rilevazioni politiche di qualche conseguenza, qualora per altro gli prometta *non solo l'impunità*, ma il traslocamento fuori della mia Archidiocesi. Risposi non aver io queste facoltà, che quante volte mi si accordassero dai superiori maggiori, lo avrei avvisato a presentarsi per fare le denunce in iscritto.

Stà al mio interesse interpellarne il solo nostro *Eminentissimo Lambruschini* e quindi determinarmi nella risposta che imploro, ciò che crederassi più opportuno.

Alieno del solito ingenuo, e con vero attaccamento e stima decisa e costante passo all'onore di ripetermi.

Di V. R. mio ottimo ed amico.

Camerino 5 Agosto 1841.

Umilissimo Dev. Servitore
L' Arcivescovo di Camerino

MONSIGNORE ARCIVESCOVO DI CAMERINO

(Riservatissima)

Avendo interpellato l' Eminentissimo Sig. Cardinale Segretario di Stato sul contenuto del di Lei riservatissimo foglio dei 5 del corrente, l' Eminenza sua si è degnata di dichiararle essere sua intenzione che nei modi regolari sia ri-

cecuta la spontanea manifestazione dell'impiegato presso il Corpo dei Carabinieri accordandogli l'impunità, quante volte però il rilevante non sia fra i principali autori, e somministri i mezzi di verificaione.

Tanto in replica mentre.

Roma 10 Agosto 1841.

L. VANNICELLI

CCC.

RIVELAZIONE

Essendo un intrinseca amicizia tra me ed Angelo Muzi di Camerino più volte mi disse apertamente che esso era carbonaro in un giorno che ritornavamo da un paesetto chiamato Raggiano, dove ci eravamo portati a trovare Antonio Corrini suo zio, mi prese a braccetto e mi disse: tu devi aiutare la barca e lo puoi e lo devi fare, noi siamo molti giovani che formiamo una società segreta tendente ad abbattere il dispotismo e ad impiantare la troppa sacra libertà: tu devi essere uno dei nostri e sei sicuro che all'uopo avrai un lucroso impiego, e sarai largamente compensato. Bada però che un sol motto che facessi di tale mia confidenza ti sarebbero sopra cento pugnali. Mi disse che esso figurava come capo, ma non era il vero capo, ma era un reclutatorio, e che i veri capi erano Alberto Conforti, Alessandro Franceschi ed il Conte Persiani; e che gli individui, pochi erano quelli che sapevano di essere consocii e che tutti però erano pronti ad esporre la propria vita anche nel più evidente pericolo.

Mi disse che gli istruttori erano Teodoro Rutolini e Tommaso Casali, e che gli ordini erano diramati dal reclutatorio; che ogni capo conosceva una quantità di individui non conosciuti dalli altri capi; e che erano divisi in sezioni affinchè in caso di tradimento il Governo non ne fosse venuto all'intero scoprimento. Io mi disimpegnai per timore della vita, dicendogli, che io non mi poteva firmare come fatto avevano gli altri, ma che solo all'occasione non sarei stato contrario. Alcuni mesi dopo questa circostanza seppi che avevano con mezzi termini tentato di far sortire di notte tempo di casa il capitano Filippo Gabrielli onde fargli aprire il magazzino delle armi, ma non vi riuscirono. Seppi che era venuto in cognizione della Polizia una tale combriccola, e che il Rotolini ed il Muzi furono più volte chiamati da Monsignor Delegato Pacinelli: che un tale fatto fu avvertito al Padre di Angelo Muzi per nome Domenico Muzi, minutante nella Delegazione da Venanzo Mazzetti impiegato della cassa Camerale; e che fosse avvertito il suddetto Domenico Muzi di tali cose da suo figlio e Venanzo Mazzetti, ne sono venuto in cognizione per mezzo di Francesco Palmieri per confidenza fattagliene dall'istesso Domenico Muzi.

Gli individui a me noti sono: Francesco Bartoloni, Emidio Buratti, Filippo Corvini, Daniele Sbriccoli, Antonio Macchiati, Luigi Macchiati, Vincenzo Macchiati, Natale Miconi, Germano Cugini, Mariannino Cugini, Leopoldo Tossi, Ercole Tossi, Filippo Ferretti, Giovanni Ferretti, Filippo Serarcant-

geli, Giovanni Graziani di Pieve Torina, Orazio Stefanini di Mergo Romolo, Conforti Eugenio, Sabbattini Angelo, Paggi Ercole, Giri di Seravalle, Francesco Carminelli di Seravalle, Vincenzo Angeletti, Venanzo Cicarini, Rosati, Mancini Paolo detto Piccone, Napoliani Ulisse.

D. B. confermo come sopra.

CCCI.

N. 35.

SENTENZA

DELLA CURIA VESCOVILE DI BERTINORO. CONDANNA A CINQUE ANNI DI GALERA,
E DUE DI DETENZIONE PER ATTI E DETTI IRRELIGIOSI

Contro

Battista Orlati di Teodorano Cicco-nato e demente

GOVERNO PONTIFICIO. CURIA VESCOVILE DI BERTINORO

IN NOME DI SUA SANTITÀ PAPA PIO IX.

Bertinoro oggi 12 Giugno 1856.

Il Tribunale Vescovile Criminale della Città e diocesi di Bertinoro composto dei Reverendissimi Signori

Monsig. GIOACCHINO PREP. TURCI Vicario Generale Presidente

Rev.mi Sig. Arcidiacono D. ANGELO UGOLINI, Can. Penit. D. DOMENICO ZAU-
LI, Giudici.

E degli Illustrissimi Signori

Sig. AVV. LODOVICO CECCARONI Governatore di Bertinoro ed annessi AVV. GIU-
SEPPE LOLLI, Giudici.

Coll'intervento, e presenza degli Ill.mi Signori

Procuratore Fiscale DOMENICO D. FORTI e Sig. AVV. MELCHIORRE RICCI rappre-
sentato dal di lui figlio Sig. D. REGGERO RICCI difensore del prevenuto, e di me
infrascritto cancelliere, si è riunito nella consueta sala delle udienze per di-
scutere e giudicare la causa contro Battista Orlati del fu Sebastiano, d'anni
43, nubile di Teodorano possidente, accusato di

1. Profanazione del Tempio Santo di Dio. 2. D'ingiurie, ed oltraggio al
proprio Parroco. 3. Di proposizioni ereticali.

Il Sig. Presid. M. Vicario Generale ha dichiarata aperta l'udienza.

Osservate tutte le formalità, e recitata l'orazione *Adsumus Domine*.

Udito ec. *Omissis*

SENTENZA

È di fatto, che Battista Orlati di Teodorano, detto il cieco di Orlati ricco possidente, abbastanza istruito e savio a comune parere nel condurre le aziende di propria casa, e nelle speculazioni dirette a trarne buon profitto in vantaggio de' suoi interessi medesimi, specialmente in tempo di carestia. Si rese da più mesi addietro oggetto di scandalo ai parrocchiani di Teodorano, assistendo con disprezzo e senza la debita riverenza nel Tempio Santo in tempo della celebrazione dei Divini Misteri, ricusando di prestare omaggio a Dio, facendosi vedere del continuo seduto e cappello in testa nella Chiesa medesima di Teodorano, anche mentre si alzava l'Ostia Santissima all'adorazione dei fedeli; e ciò specialmente nel primo giorno festivo di quest'anno e nel dì d'Epifania.

È di fatto che lo stesso Battista Orlati caritatevolmente ammonito da quel Rev. Sig. Arciprete Vicario Foraneo e suo Parroco, non ebbe ritegno di proferire contro lui villanie, e queste pure con iscandalo del popolo che in Chiesa stavasi raccolto, e fra le altre volte specialmente nei giorni suindicati, e mostrando il suo disprezzo anche in altre circostanze contro lo stesso revrendo Sacerdote.

È di fatto infine che il medesimo Battista Orlati si fece lecito pochi mesi addietro con varie persone che lo chiamavano ad usar senno, dire parole ereticali, che mostrano la sua incredulità sui misteri di nostra Santissima Religione, tacciando Gesù Cristo come quegli che non sapeva tutto o non poteva saper tutto, poichè avrebbe mandato gli Apostoli a predicare nel nuovo mondo che allora non si conosceva, ed esternandosi che egli non credeva che nella morte, perchè è il fine della vita, e che non vi è nè Paradiso nè Inferno.

Astennesi ancora da qualche anno a questa parte di adempiere al precetto pasquale.

Considerando, che la Religione è il fondamento d'ogni benordinata società, e che può solo osare d'impugnarla colui, che all'animo più pravo riunisce la niuna conoscenza del cuore dell'uomo, e delle esigenze sociali.

Considerando, che per mantener viva l'idea della religione, e per penetrarne altamente il cuore dell'uomo; (essere che spesso si ferma alle apparenze) era d'uopo istituire un culto esterno delle cerimonie, e sacre funzioni.

Ritenuto, che tali cerimonie, e religiose funzioni hanno sempre riscosso il comune rispetto, e la più alta venerazione, mentre anche in tempi remoti entravano i fedeli nelle chiese con tutta venerazione a segno tale, che anche i Re deponavano le corone, i soldati le armi, e tutti s'inchinavano profondamente innanzi l'altare: *Devoti Inst. Can. Sect. 11 De Immunitate Ecclesiarum Par. 21, 22 Sacrorum locorum veneratio apud omnes gentes, Christiani suarum reverentia Ecclesiarum cunctis prestare debent 22, 25. In ecclesia profani actus non exercendi, Zallinger Inst. Juris Eccles. Tit. XLIX. p. 487.*

Ritenuto, che in ogni tempo le leggi hanno garantito con penali sanzioni le cerimonie medesime procedendo tanto contro chi si permettesse turbarle, quanto contro colui, che ne commettesse la profanazione.

Ritenuto, che gli estremi del delitto di profanazione delle sacre funzioni,

cerimonie religiose nelle Chiese sono: che l'agente abbia prodotto lo scandalo pubblico, come pure, che consti di atti esterni, che non facciano dubitare della sua irreligiosità, e pravità d'animo.

Ritenuto, che dalle tavole processuali si rileva, che reiteratamente l'inquisito Battista Orlati commise diverse profanazioni nella Chiesa di Teodorano, atteso il suo modo irriverente ed immodesto di stare col cappello in testa nel tempo dell'incruento sacrificio della Messa, e ciò con scandalo pubblico, nonchè con altri suoi atti esterni, e colle sue proposizioni ereticali, ed ingiuriose verso al proprio Parroco. Avendosi con ciò un cumulo di prove ed indizii, da cui ne sorge la più certa prova di essere individuo irreligioso, ed empio, mentre con inaudita audacia ha vinto il rispetto, che comunemente si professa al santuario, luogo destinato ad inalzare preci al Dio di grazia; ogni qual volta in tempo delle sacre funzioni pubblicamente con indignazione, e scandalo dei fedeli moltissime volte lo ha col suo nefando agire profanato *Leg. ubi numerus 12 ff. de Testib. Test. Can. in Cap. 1 de poenis in C. Renazzi Lib. III. Cap. XI. Pag. 8 Art. 442 del vig. Reg. di proc. Criminale.*

Considerando, che la pena dovuta al prevenuto è quella portata dall'Art. 75 del vigente Regolamento Penale. » Dovendosi pertanto regolare la pena a norma del reo effetto, e circostanze intervenute nel patrato delitto; *Leg. Divus Hadrianus 14 ff. ad Leg. Cornelia de Sicariis L. perspicendum 11 R. delinquitur ff. de poenis*; Si ravvisa perciò punibile l'Orlati con anni cinque di galera decorribili dal giorno del suo arresto.

Ritenuto quanto al secondo titolo di ingiurie constare dalle concordi deposizioni dei testimonii esaminati in processo, avere l'Orlati ingiuriato il molto Rever. Sig. Arciprete Vicario Foraneo di Teodorano, all'occasione che il medesimo lo ammoniva per debito del proprio ufficio, affinchè si fosse scoperto il capo nella chiesa, mentre si celebravano i Divini Uffici.

Ritenuto che le ingiurie per disposto del §. 331 divengano atroci, allorchè sono proferite contro persone costituite in dignità, per il che essendo state le medesime dirette contro il molto Reverendo Sig. Arciprete di Teodorano, e Vicario Foraneo di detto luogo, devono ritenersi proferite contro persone costituite in dignità, e quindi giudicarsi atroci, applicando la pena prescritta dal citato §. 331 del Regolamento Penale vigente.

Ritenuto quanto al terzo titolo di eresia constare dalle deposizioni di due concordi testimonii, che l'Orlati disse secoloro di non credere nell'Inferno, e nel Paradiso, negando pure col testimonio Lorenzo Grammatica l'ogni scienza in Dio; per il che deve il medesimo ritenersi reo di eresia, quale consiste appunto nel professare una dottrina contraria per giudizio della Chiesa ai dogmi della Cattolica Religione fatta da un uomo cristiano con coscienza manifesta, e con pertinacia. *Giulian. Inst. di diritto Criminale Tom. 2. pag. 49.*

Ritenuto, che tali massime non può dubitarsi essere state dall'Orlati esternate con coscienza manifesta, e pertinacia, mentre essendo stato il medesimo educato nella cristiana Religione, non poteva non essere persuaso di far cosa ad essa contraria, nel che si ha la prova della determinata volontà di trasgredire ai precetti della medesima. Si appalesa poi la di lui pertinacia, e sfrontatezza dal manifestare tali massime condannate dalla Chiesa a terze persone, dal sostenerle questionando, e dal rispondere che fece con ingiurie al-

l'Arciprete di Teodorano, mentre inculcava al medesimo il dovuto rispetto al Tempio di Dio, ed alle sacre funzioni.

Ritenuto, che l'eccezione d' incompetenza proposta dal difensore dell' Orlati viene tolta di mezzo dal chiaro disposto del §. 82 del Regolamento penale vigente, ove si dispone: che la cognizione, e punizione dei delitti contro la Religione appartiene ai Tribunali Ecclesiastici.

Ritenuto, che la manifestazione di false dottrine accompagnata dai generici estremi, che costituiscono il delitto di lesa religione, arreca grave danno all'ordine sociale, e merita perciò di essere dalle leggi punita. Che però quantunque il vigente Regolamento penale non contempli tali delitti, pure avendone demandata la cognizione, e punizione alle Curie Ecclesiastiche, quali procedono a norma del diritto Canonico, venne implicitamente a sanzionare doversi procedere contro gli eretici a norma del diritto Canonico medesimo.

Ritenuto, che gravissime sono le pene prescritte contro gli eretici. Si notano fra queste l'infamia, il divieto di fare testamento, e di donare, la confisca dei beni, le multe pecuniarie, la prigionia perpetua, ed a termini del diritto Romano in alcuni casi si applicava anche la pena di morte. *Vide bad. Teodos. Tit. de Hereticis. S. Augustinum Epis. 105, ad Bonifacium Cap. 5 de Hereticis, Benedict. XIV Const. eo quavis 129. § 11 Tom. 1, et ejus Bullarium p. 315.*

Ritenuto, che il diritto canonico permettendo ai giudici di temperare la pena giusta il loro prudente arbitrio, ed a norma delle circostanze, il Tribunale giudicante ha creduto di temperare le pene suddette applicando la meno grave, quella della prigionia, e questa stessa ridurla nel caso presente ad un solo anno di detenzione, perciò che si riferisce al terzo titolo suddetto di eresia.

Ritenuto quant' altro era da ritenersi.

INVOCATO IL SANTISSIMO NOME DI DIO

Il Tribunale suddetto ha dichiarato a pluralità di voti

1. Costare in genere della profanazione in tempo delle sacre funzioni del Tempio di Dio.

2. Ad unanimità di voti constare in genere delle ingiurie atroci contro il molto Rev. Sig. Arciprete e Vicario Foraneo di Teodorano.

3. Ad unanimità di voti constare in genere di eresia: ha dichiarato pure ad unanimità di voti constare in ispecie della colpeabilità nei suddetti delitti a carico dell' imputato Battista Orlati.

Quindi il lodato Tribunale in quanto al primo titolo, sull'appoggio dell' Art. 75 del vigente Regolamento Penale così concepito « *Art. 75 La profanazione delle sacre funzioni, e cerimonie religiose nelle chiese, e fuori di esse è punita colla galera dai cinque anni ai dieci* ».

Lo dichiara punibile, meno di un giudice, alla pena di cinque anni di galera, e quindi ha condannato, e condanna Battista Orlati pel detto primo titolo alla pena di cinque anni di galera decorribili dal giorno del suo arresto.

In quanto al secondo titolo, sull'appoggio dell' Art. 331 del detto Regola-

mento così concepito « Art. 331 *Tutte le ingiurie anzidette divengono atroci se siano fatte a persone costituite in dignità, nei quali casi la pena, è la detenzione di un anno ai tre* ».

Ha condannato e condanna lo stesso Battista Orlati ad unanimità di voti alla pena di un anno di detenzione, decorribile dopo espiata le pena di cui sopra.

In quanto al terzo titolo di eresia il Tribunale suddetto stando alle pene prescritte dal diritto Canonico, e dal diritto Romano, ha condannato, e condanna lo stesso Battista Orlati ad un anno di detenzione decorribile dopo espiate le pene di cui sopra, e più poi lo ha condannato, e condanna nelle spese alimentari, e processuali a senso delle veglianti leggi Ecclesiastiche.

Così ec.

GIOACCHINO PR. TURCI Presidente.

ANGELO ARC. UGOLINI Giudice.

DOMENICO CAN. ZAULI Giudice.

LODOVICO AVV. CECCARONI Giudice.

GIUSEPPE AVV. LOLLI Giudice.

P. PEDRINI Canc. Vescovile.

Carceri di Bertinoro oggi 21 Giugno 1855.

La presente copia è stata da me sottoscritto Cursore vescovile intimata al detenuto Battista Orlati, e consegnata in persona.

A. DALLA CASA Curs. Vescov.

N. 1.

Il difensore dell'Orlati si richiama al Tribunale Vescovile di Ravenna della sentenza pronunciata dal Tribunale Vescovile di Bertinoro, esponendo, che per ogni dove delle tavole processuali risulta più o meno posto in aperto che nell'Orlati, *cæcus a nativitate*, oltre le innormalità del corpo, le facoltà della mente sono spoglie affatto di nesso logico, e che non è esatto attribuir questo esclusivamente alla niuna di lui educazione, ma essere dipendente da assoluto idiotismo.

N. 2.

Il Dott. Giovanni Salaroli ed il Dott. Amaducci, l'uno Medico, l'altro Chirurgo, condotto in Bertinoro dichiarano, che il cieco nato Orlati è di *facoltà mentali assai sconnesse, e di idee talmente sconvolte, che ben di leggieri, chiunque abbia con lui a trattare ha campo a persuadersi della perturbazione, anzi della aberrazione della di lui mente.*

N. 3.

La dichiarazione dei dottori Salaroli ed Amaducci è confermata dalla lettera del Sig. Dott. Marabini, che qui si riporta per intero.

Teodorano 28 febbrajo 1857.

Fatta lettura dietro invito della perizia redatta dalli Sigg. Professori Fisici D. Salaroli, e D. Amaducci di Bertinoro, risguardante Battista Orlati di questo Comune ho dovuto convenire, come convengo nel loro giudizio. Difatti da circa quattro anni, da che dimoro in Teodorano nella mia qualità di Medico Chir. primo Condotta, ho di sovente avuto occasione di conversare coll'Orlati, e curarlo per indisposizione di salute; e per tali pratiche, ed assistenze ho potuto ben conoscere, ed accertarmi, che le di lui facoltà mentali erano fortemente alterate. Le idee in lui succedevano senz'ordine, senza legame: falsi concetti, e giudizi emetteva senza che avessero rapporto nè coi sensi, nè coi fenomeni del mondo esteriore: spesse volte ancora l'ho trovato predominato da un'idea fissa accoppiando attorno a se tante altre, che non vi avevano relazione veruna; per cui non v'era dubbio a dire, che ciò esprimesse essere egli leso, e perturbato nell'intelletto. — Ho ravvisato e scorto, che il suo temperamento l'ha reso proclive a tale stato; essendo una verità addimostrata, che nessuna condizione dispiega poteri tanto efficaci, e possenti, quanto quelli, che ci sono impressi dal temperamento e dalle idiosincrasie. Sortì da natura l'Orlati un temperamento, che si direbbe astenico-eccitabile, che è quello, che comunemente si conosce sotto la denominazione di costituzione nervosa, mobile, irritabile. Le sensazioni, lo svolgimento delle passioni, e delle facoltà intellettuali sono atti che soglionsi effettuare col massimo dell'energia in chi è dotato di un simile temperamento; il sistema nervoso è quivi facilmente spinto all'eccesso dell'eccitamento; e questa agitazione non trattiene nei limiti i sensi interni, per cui la mente balza con rapidità da un oggetto all'altro. L'ira si esercita con impeto, l'immaginazione si fa lugubre, sospettoso il carattere, e la timidezza, e la diffidenza fanno parte ai turbamenti dell'immaginazione stessa. Costanti, e inesorabili si mostrano nell'ira quei tali, che hanno un simile temperamento, nutrono la collera, e l'odio: sono caparbi ed ostinati: vivono cogli altri uomini in una riserva, che tocca la diffidenza: satirizzano le altrui azioni, e pronti sono sempre alle interpretazioni le più sfavorevoli. *Codesto è in breve il temperamento dell'Orlati*, e codesti sono gli effetti morali, a cui esso mena: non tutti io li ho notati essendo cosa sommamente difficile di dipingerli con modi astratti e generali. Notando quei pochi suespressi non altro ho avuto in mira, se non che di far manifesto, come già l'Orlati si trovasse per natura proclive a sortire con somma facilità dal retto sentiero della ragione; e che *quelle stranezze*, a cui esso ora è in preda altro non sono, che le conseguenze di un sì tristo di lui temperamento. Che se una buona e saggia educazione gli fosse stata data, sono d'avviso, che si sarebbe condotto nella civile società in quel modo, che altri suoi pari si conducono, e vivono. Ma in esso l'educazione potè ben poco, anzi nulla, essendogli stata data la più rozza, e la più selvaggia, e per colmo di sua sventura *nacque anche cieco*; per lo che la di lui mente rimase in balia del suo misero temperamento. — Ella è cosa indubitata, che chi fin dalla nascita si trova privo del senso della vista viene immerso in un *orribile desolazione*; nè altro mezzo di distrazione ha se non che la meditazione, e qualche lavoro mentale, che

però ha per lui scarse attrattive, non potendo trattenersi e divagarsi cogli oggetti che lo circondano, nè contemplare le scene animate, che natura di continuo ci offre. La mancanza congenita di un senso qual'è la vista, priva l'individuo di ogni sorta di percezioni, che più o meno contribuiscono alla dilettazione dello spirito, ed allo sviluppo del pensiero. Colui, che è privo della vista, è costretto, onde pervenire a giudicare come gli uomini che la posseggono a fare parecchi giri, i quali rallentano il suo cammino, nè equivalgono mai alla diritta via tenuta dagli altri all'oggetto di dare al proprio intendimento tutta la perfezione, di cui è suscettibile. La sola educazione adunque avrebbe potuto porgere all'Orlati i mezzi necessari per lo svolgimento retto delle sue facoltà mentali, ed inculcargli le cognizioni, che posseggono gli altri uomini, e condurlo sui principii, che servono di base all'attuale stato sociale. Ma come ho già riferito, all'Orlati non è stato mai porto un tanto bene, anzi per quanto ho conosciuto, è stata quella piena di varii pregiudizii del terrore, della tema degli spettri, e d'altre simili fantastiche idee, ed asserzioni.

Quegli uomini benefattori, che si sono dati all'educazione ed istruzione dei ciechi-nati per esempio un Guilliè membro dell'Istituto dei giovani nati ciechi di Parigi affermano, che questi posseggono in generale poca suscettibilità sociale, e di parentela; e che il pudore e l'onestà sono per essi soltanto voci di *chimerico significato*; che niuno possiede il sentimento delle convenienze sociali, le quali sono per la massima parte basate sul senso, di cui essi sono sprovvisti. La vista essendo quel senso, che più determina a riconoscere una causa primitiva, mediante la contemplazione delle meraviglie della natura, così avviene, che i nati-ciechi siano poco disposti alle cose di religione; ed è facile comprender ciò, perchè essi si formano con più difficoltà di noi l'idea di quell'Essere, di cui non possono ammirare le immense bellezze da Lui create. Non sempre, dice il sullodato Guilliè, seguono i nati-ciechi la impulsione di quella voce interna, che approva e consola, quando si opera bene, e tormenta e lacera, ove si faccia male: nè la loro coscienza ha sulle loro azioni quell'influenza, che possiede sui veggenti; ed è facile poi il dedurne le conseguenze procedenti da tale stato, ed il comprendere quali potranno essere le loro idee intorno all'onesto, ed all'ingiusto.

Dunque per le cose ed osservazioni suddescritte, e cioè pel temperamento, di cui l'Orlati è stato costituito, e per la massima delle sventure di essere nato-cieco; infine per la niuna, anzi per la rozza e pessima educazione ricevuta non è a maravigliarsi, se *la mente sua si trovi guasta, e piena d'idee ridevoli a guisa di un mentecatto*. — Che egli sia tale non fa d'uopo che seco conversare, e prendere per giudizio fatti anteriormente conosciuti. Primieramente si dia uno sguardo al suo fisico, al suo vivere, ed alla foggia di vestirsi, che certo non si stenta a tenerlo per pazzo; esso ha dimorato sempre in una camera in cui il lezzo, ed il fango sono maggiori di ogni aspettativa; vestiva talmente sudicio, che le tante volte, per non dir sempre, ributtava l'avvicinarvisi; si nutriva di cibi, che neanche il più miserabile, se ne sarebbe fatto giovamento, ed aveva fisso in mente, che diversamente non poteva fare *per non venir meno ad un comando, che diceva, aver ricevuto*. Di più sono pochi anni, che fu preso da un accesso (che non so bene, se io mi dica di malinconia, o più meglio di pazzia) per cui

si chiuse a chiave nella sua propria stanza risoluto di non prendere alcunchè di cibo, determinato essendo di finire di vivere, e quivi stette per ben cinque giorni senza punto cibarsi; e forse se i suoi congiunti ed amici non atterrarono l'uscio per soccorrerlo avrebbe così miseramente finito i suoi giorni. Altre volte si ostinava di non mangiare rattenuto in ciò dal timor panico, e chimérico del veleno. Or bene: essere in opposizione colle verità generali, essere pure a rovescio delle consuete inclinazioni degli uomini, non è egli un fare da *mentecatto*? — È una verità generalmente ammessa, che la vita sia un bene: è consueta inclinazione degli uomini di conservare la propria esistenza: distruggere la voce dell'istinto, e quella della ragione; non sentire più il debito di vivere, ed accogliere insomma il pensiero di un suicidio non è, che in quei miseri, in cui l'impero della ragione è completamente distrutto. In una parola dagli atti eseguiti, dalle idee, che conserva fisse in mente, e dai discorsi che tiene, a me sembra di non andare fuori del vero se tengo l'Orlati per un *monomaniaco*. È bensì vero, che alle volte in lui si rifà l'umana ragione nel suo splendore, ma presto di nuovo si offusca. È proprio delle alienazioni mentali di presentarsi, secondo gli individui e le circostanze, ogni tante ore, o giorni, o mesi, od anni come appunto afferma l'illustre Puccinotti. *Cotesti intervalli però nell'Orlati si mostrano brevi*, per cui a lui manca dirò così, il tempo necessario per ritornare intieramente in se medesimo, ed il male resta in lui piuttosto sopito, anzichè spento. Ogni qualvolta mi misi a ragionare coll'Orlati ho osservato, che adoperava di tutto il suo criterio per penetrarsi viemmeglio delle idee, da cui era preoccupato: esauriva i mezzi somministratigli dalla dialettica per persuadermi di ciò, che egli credeva essere cosa reale. I ragionamenti, che io gli teneva per condurlo a giudizi sani e veri, non facevano spesso altro, che storlo da certa serie viziosa d'idee per gettarsi in altra non meno folle. Cotesto modo di fare, secondo anche il parere di celebri scrittori, è proprio di chi, se non è monomaniaco al certo, di molto gli si avvicina.

Per tutte le suesposte cose, e cioè pel tristo temperamento dell'Orlati, per una certa sua predisposizione cerebrale, per essere mancante di un senso pregievolissimo, qual'è la vista; per la niuna educazione ricevuta, e per un certo stato d'ipocondriasi in lui esistente non è a meravigliarsi se le di lui facoltà mentali siano turbate, e sconvolte da assomigliarlo, e dirlo, e ritenerlo per un Monomaniaco. — Noterò infine, che l'Orlati nel mentre che si trovava in questi luoghi non andava giorno, che da questi rozzi abitanti non andasse ingiuriato, e schernito, siccome note erano le di lui stravaganti idee, e pel sozzo vivere, e pel lurido vestiario che indossava lo motteggiavano, lo facevano bersaglio d'ogni più vil atto, ed insulto servendosene pel proprio zimbello. Per il che irrompeva l'Orlati in imprecazioni, ed improprietà verso tutti, andando fortemente in collera, e nutrendo ira verso a tutto, ed a tutti; poscia si faceva cupo, melanconico cercando la solitudine, ed in mente non aveva, che le idee le più strambe del mondo; la diffidenza, ed il timore di essere tentato nella vita erano cose, che lo crucciavano assai. Dalle quali cose, e dai fatti surriferiti si può con certezza inferire, che l'Orlati è di mente alienato. Tanto certifico a lode del vero unendomi al voto dei periti fisici di Bertinoro, perchè conforme a pura verità.

DARIO D. MARABINI Med. Chir. P. in Teodorano.

Vista vera la firma del sopraccennato Sig. Dott. Dario Marabini. In fede ec.
Teodorano li 18 febbrajo 1857,

Pel Priore assente
G. BALLANI seg.

A questa estesa dichiarazione fan seguito oltre undici legali attestazioni di persone, che avevano pienissima conoscenza dell'Orlati, una delle quali del custode stesso delle carceri di Bertinoro, ed altra di due sacerdoti. Essendo tutte concordi nel dichiarare la demenza dell'Orlati, si omettono.

CCCII.

DECRETO.

*Noi Anton Maria Cagiano Vescovo di Senigallia, Cardinale del titolo ec.
abbiamo ordinato quanto segue;*

1. I Genitori od altri Padri di famiglia, i quali osservano contrarsi genialità fra giovani d'ambo i sessi da loro dipendenti, sia per visite reciproche ripetute anche per tre volte sole, sia per altri argomenti, sono obbligati a presentarsi al proprio Parroco per ricevere dal medesimo analogo consiglio. Se il Parroco manifesta nel caso difficoltà, o impossibilità di matrimonio i genitori od altri padri di famiglia sono tenuti d'inibire immediatamente ogni relazione fra i giovani stessi. Nel caso poi che il matrimonio possa andare ad effetto fra l'anno tanto i Parrochi che i genitori avranno presenti le sante disposizioni del Sinodo del Cardinale Honorati al cap. 8, adoperando ogni studio onde eliminare in tutto le riprovevoli licenze, con cui la maggior parte di sposi trattano le fidanzate: ammonendoli efficacemente, che non contraggano scambievoli domestichezze nè loro permettano d'usarsi senza la presenza di gravi persone gli stessi uffici d'urbanità, e molto più di coabitare nella medesima casa prima del contratto matrimonio.

2. È proibito ai giovani ed alle giovani sotto qualunque pretesto e prima dell'epoca nuziale il dare e ricevere regali.

3. È obbligato ciascun genitore o altro capo di famiglia d'impedire con effetto che i giovani loro dipendenti facciano o ricevano i suddetti regali.

4. Il contravventore alla presente disposizione è punito con 15 giorni di carcere, ove dovrà mantenersi a proprie spese, ed i regali sono devoluti ad usi pii da stabilirsi da noi.

5. Chi non ostante la condanna alle pene anzidette si rendesse immendato e perciò recidivo, dopo la terza volta che sarà ammonito senza effetto e verrà ad esso fatta dal Parroco, sarà da noi scomunicato, e se contadino, nella qual classe si verificano più comunemente gli accennati disordini, rimane in nostro arbitrio di farlo invece licenziare dalle colonie appartenenti alle Chiese, ed esortare i laici a fare altrettanto, onde concorrano anch'essi ad estirpare un abuso che tanto nuoce al bene pubblico e privato.

6. Chi prima della pubblicazione del presente Editto avrà ricevuto regali

è tenuto di farne la restituzione non più tardi di tre mesi dalla seguita pubblicazione, ovvero dentro questo termine dovrà contrarre sponsali.

7. Gli sponsali contratti come all'articolo precedente, e quelli che saranno in appresso per contrarsi se non saranno seguiti dalla celebrazione in faccia alla Chiesa nel termine di un anno si ritengono fatti in frode della legge, ed assoggettano i contravventori alle pene comminate nel presente Editto.

8. I RR. Parrochi leggeranno dall'altare in tempo della Messa solenne per tre feste consecutive queste nostre prescrizioni.

Dato a Senigallia li 13 D bre 1844.

ANT. MARIA Vesc. Card. e Conte.

CCCIII.

DALLA SEGRETERIA DI STATO

Per espresso oracolo della S. di N. S. Mons. Diret. Gen. di Polizia si compiacerà di ordinare al suo Dicastero riservatamente la più sollecita e diligente ricerca e riassunzione di quanto vi esista di Notizie, Rapporti, Atti, Sentenze, tanto esaurite che pendenti, a carico dei cinque sotto notati Ecclesiastici, e farne pronta remissione a Mons. Assessore del S. Ufficio, colla sola avvertenza che qualora si tratti di pregiudizi già espiati, potrà per ora bastarne una dettagliata autentica relazione, finchè alla Suprema non piaccia di richiedere gli atti medesimi. Tutto il resto ancor pendente dovrà essere passato in originale. Così si farà pure di tutto quello che a carico delli ridetti individui fosse per sopravvenire alla Direzione stessa.

Tanto si partecipa a Mons. Direttore Generale suddetto per la conveniente esecuzione.

A 13 Settembre 1832.

T. BERNETTI Card.

Sacer. D. Achille Traversari di Forlì

Sacer. D. Francesco Bissi, alias Rossi Parr. della Pianta, presso Forlì.

Sacer. D. Giovanni Pollini Parr. di Ronco, c. s.

Sacer. Can. D. Giuliano Pani, di Forlì.

Sacer. D. Giacomo Bonali, Canonico Teologo della Collegiata di Forlimpopoli

Mons. Direttore
Generale di Polizia

CCCIV.

EMINENTISSIMO DI STATO

Ricevutosi appena dal sotto Gov. di R. D. G. di P. il venerato dispaccio dell'Em. V. portante le ricerche negli Atti dell'alta polizia a carico dei cinque

ecclesiastici Romagnoli inquisiti presso il Tribunale della S. Inquisiz. non ho mancato di dare gli ordini opportuni per le più accurate indagini, onde quindi trasmettere ciò che si rinverrà, e nel modo dall' E. V. prescritto alla suddetta S. Inquisizione.

Tanto lo scrivente era in dovere partecipare all' E. V. a sua quiete, nell'atto che coi sensi dell' ossequio il più profondo passa all' onore di confermarsi.

13 Settembre 1832

CCCV.

N. 1356

(Con foglio e Ris.)

M. ASSRSS. DEL S. O.

Illustrissimo e Reverendissimo Signore

Con dispaccio di Segreteria di Stato in data li 13 andante fu ingiunto al sott. Gov. di Roma Direttore generale di polizia di far riassumere e comunicare alla S. Inquisiz. tutti i pregiudizj che esistessero nell' alta polizia a pregiudizio dei cinque ecclesiastici arrestati ultimamente in Forlì e tradotti alle carceri di codesta suprema; e si avvertì che qualora si tratti di pregiudizj già espriati poteva per ora bastarne una dettagliata autentica relazione, finchè alla suprema non fosse piaciuto di richieder gli atti medesimi; riguardo poi a tutto il resto ancor pendente si dovesse passare nel suo originale comprensivamente a quanto in seguito fosse potuto sopravvenire.

Son questi i termini di detto ven. dispaccio, in esecuzione del quale non ha ommesso lo scrivente di dare gli ordini i più pressanti. Ciò che è riuscito rilevarsi, V. S. Ill. e Rev. lo troverà indicato nell' accluso foglio.

Ora è pregata a prenderlo in considerazione per determinare i voluminosi protocolli che dovranno originalmente rimettersi, de' quali si compiacerà farne nota; al qual effetto sarà bene che destini persona di fiducia e sicurtà, cui presso ricevuta saranno consegnati.

Rapporto poi al Canonico Teologo di Forlimpopoli D. Paolo Bonoli, ed altri complici, esistendo in questa Direzione Generale una posizione volante sulli di lui pregiudizi e sulle misure che furon prese, senza che queste producessero un buon effetto per la sopravvenuta rivolta, stima espediente chi scrive d'inviarla originalmente, con preghiera di ritorno a suo tempo, potendosi forse da essa acquistar dei lumi.

In tale intelligenza con sensi di profondissima stima passa a confermarsi.

CCCVI.

N. 1356.

EMINENTISSIMO DI STATO

Rapporto ai cinque sacerdoti arrestati in Forlì, la causa dei quali pende avanti la S. Inquisizione, il sottoscritto Gov. di Roma direttore Gen. di Poli-

zia è già di piena intelligenza con quel M. Assessore, e si è già dato mano a quanto venne nel venerato dispaccio delli 15 andante dall' E. V. prescritto.

Nell' eseguirsi le dovute ricerche si riferì da questo Commesso di Polizia Sig. Impacciati, che per quanto appartiene al sacerdote D. Achille Trasversari di Forlì in allora maestro di scuola, e al defunto Monsignor Invernizj trasmettesse riservatamente a codesta segreteria di Stato una posizione ad esso relativa, dalla quale potrebbero aversi lumi ulteriori a vantaggio delle mire fiscali.

Ha creduto espediente chi scrive dare alla E. V. Rev. un cenno di tale incidente, perchè, quando lo giudichi opportuno, ordini la riassunzione di tale posizione, che rinvenendosi, potrebbe dalla stessa segreteria di Stato direttamente passarsi alla suprema Inquisizione.

Tanto il sottoscritto reputa di portare a notizia dell' E. V. R. nell'atto che con profondissimo ossequio passa all' onor di ripetersi.

26 Settembre 1832.

CCCVII.

Illmo. e Rev. Sig. Sig. Pron. Colmo

Il sottoscritto Assessore del S. Offizio accusando a V. S. Illma Rev. il ricevimento del di Lei pregiato biglietto del 16 cadente N. 1356 P. S. C. colle carte in esso citate, trovasi per ora in necessità di pregarla a volergli trasmettere la copia del Testo delle rispettive deposizioni nella parte, che grava gl' individui nominati nel foglio di resultanze, e le copie ancora di quella parte di Sentenza che li riguarda; il tutto come ben s' intende, in tale estinzione, che, senza cognizione del resto, basti a dare una precisa idea delle imputazioni e del giudizio pronunciato.

In attenzione di che l' Assessore sottoscritto passa a rassegnarsi colla più ossequiosa stima.

Di V. S. Illma Rev.

Dal Palazzo del S. Offizio li 29 Settembre 1832.

Dev. ed Obb. Serv.

G. ALBERGUINI Assessore del S. O.

Mons. Grimaldi Gov. di Roma
Dirett. Generale di Polizia

CCCVIII.

N. 1. 8.

MONSIGNOR ASSESSORE DEL S. OFFIZIO

Il Gov. Direttore Generale di polizia rimette a V. S. I. e R. qui accluso l'estratto del testo delle deposizioni emesse da varj spontanei, carcerati, e testimonj a carico dei sacerdoti accennati in margine in evasione del pregiato

suo foglio in data 29 settembre p. p. Non risulta nei varj registri della cessata commissione di Romagna, nè in quelli della procedura istituita sotto l'Emo Rivarola che niuno degli inquisiti stessi subissero per titoli che risultano gravati, nè carcerazione, nè che si pronunciasse a loro carico alcun decreto. Si compiega una copia delle leggi pubblicate contro le società segrete e loro aderenti, onde V. S. Ill. e R. ne possa fare l'uso opportuno.

Chi scrive profitta poi di questo incontro per rassegnarsi con distinta stima.
15 Novembre 1832.

*Estratto del testo delle deposizioni emesse da varj spontanei, carcerati
e testimonj a carico dei sacerdoti*

Don Giovanni Pollini Parroco del Ronco presso Forlì.

Don Achille Traversari di Forlì.

Don Giacomo Bonoli Canonico Teologo della Collegiata di Forlimpopoli.

Don Francesco Bissi Parroco della Pianta presso Forlì.

Contro

Don Giovanni Pollini di Forlì Parroco di Ronco.

16 Settembre 1822 Forlì

Esaminato con discretiva N. N. di anni 25 nato e domiciliato in Forlì omissa ec. così segue » Ritornato in questa Città (di Forlì) essendomi venuto a » trovare il Parroco del Ronco *Don Giovanni Pollini* facendo anche esso parte della compagnia della Speranza da poco tempo, mi raccontò e confidò » l'arrivo di quest'ordine (1) senza però dirmi a chi venisse diretto » *Atti riservati vol. 1. Busta 154. f. 44. 1.*

Oggi 22 Ottobre 1822.

Esaminato di nuovo con discretiva il suddetto deponente, omissa ec. dedusse.

» Per mezzo del Parroco del Ronco *D. Giovanni Pollini* ho saputo che » due giorni prima delle feste fatte ultimamente in Bagnacavallo che mi pare » ve fossero in onore di S. Michele Arcangelo, fu creta una nuova società segreta col titolo di *Fortezza*. Questa fu stabilita e sistemata da dodici carbonari nel casino di campagna di Giovanni Reggiani, un miglio circa distante da Meldola. Il Parroco suddetto mi nominò dei carbonari soltanto *Antonio Biancucci* abitante in Meldola e maestro della carboneria, e furono ricevuti in essa nuova società il nominato parroco Pollini, Giovanni Reggiani, Pietro Aleotti. Il suddetto Parroco essendo venuto jeri mattina a pranzo da me, non solo mi fece questa confidenza, ma inoltre mi mostrò i Capi-

(1) Si riferisce all'ordine giunto dalla parte di Milano del capo della Carboneria per farsi nuovi ruoli e battesimi nella società. *Ristretto della Procedura politica di Forlì sotto l'Em. Rivarola.*

» toli, ossia gli statuti e regole generali da osservarsi dai socj. Io ebbi un » ristretto tempo a poterne fare un estratto, anche alquanto informe, ma bensì » sostanziale, consistente in N. 14 articoli, non che la formula del giuramen- » to, e le formalità che vi si richiedono; qual copia è questa che ora gli con- » segno (1) ». *Proc. cit. f. 138. t. e seg.*

Capitoli da osservarsi

1. Osservarsi la taciturnità e cautela presso coloro i quali sono di contrario parere.

2. Ogni anno essere obbligati di sborsare venti scudi, e questi per trimestre consegnare al cassiere dell'alta Carboneria.

3. Ogni trimestre saranno fatti scrupolosi conti a cadauno individuo che a questa partecipa, indi gli si significherà quanto sia di vantaggio tale sborso.

4. Ogni quattro anni saranno mutate le dignità, e quelli i quali usciranno nella ballottazione saranno gli eletti.

5. Pena di morte a quegli individui che prenderanno amicizia con la moglie di quel suo amico.

6. Ognuno di costoro che vorranno subentrare in tale società, fa d'uopo aver dato scrupoloso saggio alla società cui apparteneva.

7. Ognuno è padrone dispotico di entrare nella congregazione che faranno i Carbonari, aggiungendo che se essi passano a parlare con qualcuno che a nulla appartenga gli verrà fatto tostamente il processo, e in termine di tre giorni a morte condannato.

8. Ognuno di questi deve essere pronto alla commissione che gli verrà data, di dare la morte a quello che avrà svelato tale segreto.

9. Che ognuno dovendo ir fuori di città, deve esser fatto consapevole il capo di cotesta città per ottenere il biglietto per quello al quale l'individuo si presenterà, affinchè sia conosciuto per tale, e per tale riverito e servito.

10. Odio perpetuo all'altro partito.

11. È obbligato ciascuno di svelare a tutte le società se qualche misura il Governo prendesse, e correggere i loro difetti.

12. Se ciascuno di questi fosse affrontato dalla contraria società, ognuno di questa deve darsi opera di levargli la vita, senza punto avvisare il capo suo, purchè sia una cosa che sia assai offensiva all'intera società.

13. Qualunque siasi di società o dignitoso o no, deve porsi in compagnia con la contraria compagnia per poterla ridurre col tempo sua, e portargli via di bocca qualche cosa, sapendo, per poter meglio dirigere e regolare detta società.

14. È proibito a ciascuno di far mostra fuori della sua città, andare con persone che sono da quella tenute per un uomo che a qualche società è tenuto.

(1) Modo del contenimento della Società chiamata Fortezza.

In primo luogo deve ciascuno di questa società sottomettersi ai dettami che gli verranno di mano in mano additati dai suoi superiori, e un giorno poi di essere sufficienti di poter salire ad alto grado e dignità, e reggere e dirigere gli altri come essi ora fanno.

Tutti quelli che entrano nella società della così detta « Fortezza » devono prestare il giuramento a occhi non bendati, e tenere un teschio nella mano sinistra, e a destra un pugnale stando in atto di dargli un colpo, e con voce sommessa alquanto dica, giuro quanto è stato dal capo mio parlato.

E quindi subito passa a baciare nella tempia del compagno, e prendere il segno che devono portare, e in questa tutto si da termine.

Per copia conforme al foglio esibito in atti.

Firmato F. MANZETTI Not. Dep.

Luogo † del sigillo.

Sabato 12 Ottobre 1822.

Esaminato con discretiva N. figlio di N. N. di anni 20, nato e domiciliato in Forlì studente di musica, di professione omesso ec. soggiunse « I nomi delle persone che fanno parte della società detta della Speranza, se non tutti, « potrò però nominarli nella maggior parte. Questi sono il Parroco « del Ronco Proc. cit. f. 94. »

Giovedì 22 Marzo 1827. Ravenna.

Costituito M. . . . B. . . . del vivente Domenico Antonio, sopracciamato G. . . . , nato e domiciliato in Forlimpopoli sotto la cura di S. Pietro di anni 27 carcerato, omesso ec. prosegue a dire: « Ho conosciuto per settari tutti quelli « che gli nominerò . . . Don Giovanni Pollini Parroco del Ronco di Forlì, di- « pendente però dalla Abbazia di Forlimpopoli, ed il di lui servo che non so « chi sia » *Processo di Perduellione di Forlimpopoli Tomo 2 Busta 93 f. 611 1.*

Lunedì 28 Maggio 1827.

Costituito nuovamente M. . . . B. . . . omesso ec. aggiunge . . . « Dirò di più che i maestri (1) già indicati avevano la loro camera da noi separata, come superiori, e facevano le adunanze ed aggregazioni senza nostra saputa. Per esempio seppi in società che erano stati dai maestri nella loro camera aggregati i già detti Parrochi del Castellaccio e di Marta, il Dott. Raffaelli, il Parroco del Ronco D. Pollini. » *Proc. citato f. 639 (2).*

Pesaro Lunedì 17 Luglio 1826.

Costituito F. . . . T. . . . figlio di Luigi sopracciamato G. . . . nativo di Fano di anni 26 ammogliato, venditore di carni salate, omesso ec. dice: « Così essi mi introdussero il discorso sul Prete Don Righini, ed allora raccontarono

(1) Si riferisce alla Società dei Fratelli del dovere eretta in Forlimpopoli, di cui n'era capo Centurione *Giacomo Leoni*.

(2) Non può riprodursi il testo della deposizione dell'impunità di certa scienza involuta nel Processo rivelo R. . . . , giacchè fu questo richiesto dalla Suprema Segreteria di Stato e quindi rimesso al Sig. Assessore Straordinario di Polizia di Ravenna.

che questi sebbene fosse ascritto alla società Carbonica, pure aveva fatto alla medesima un grave tradimento col presentare una lista di tutti i Carbonari di Romagna al defunto Eminentissimo Card. Legato Sanseverino, e per cui non solo era venuto nell'indignazione della setta, ma di più era stato condannato a morte, essendone stata commessa al Parroco del Ronco la esecuzione. Siccome il Righini ed il nominato Parroco erano amicissimi fra loro, e siccome il primo recavasi continuamente a visitar l'altro, così non eravi alcuno a portata più del Parroco del Ronco per effettuare l'uccisione del medesimo. Infatti recatosi una mattina il Righini dall'indicato Parroco, questi volle trattarlo di una cioccolata che i medesimi raccontarono esservi entro del veleno; ma che il Righini siccome viveva in sospetto, conoscendo l'indole carbonica del Parroco del Ronco, e conoscendo che poteva temere d'essere scoperto del tradimento fatto alla Società non volle bere quella cioccolata, per quanto si adoperasse il Parroco. Proseguendo essi il discorso presente me ed i nominati individui, si persistette nella idea dei Settarij di far trucidare quest'uomo, ed era stato incaricato non so da chi, il nominato Parroco di condurre in altro giorno il Righini a Ravenna per godere di un divertimento teatrale, coll'intelligenza che in un determinato sito, che ignoro, si sarebbe trovato pronto un appostamento di due Settarij che coloro non nominarono, onde avessero trucidato il Prete Righini. Peraltro chiusi in legno questi due Preti, e preso il Parroco forse da resipiscenza di condurre, come suol dirsi, al macello il Righini, all'improvviso cominciò a prorompere in pianto e manifestare al medesimo tutto quanto verteva in sicuro pericolo della di lui esistenza, tantopiù che il suo eccidio era stato designato da effettuarsi propriamente in una contrada di Ravenna; per cui dietro le sincerazioni del Parroco del Ronco, i medesimi giunti appena colà si presentarono a fare l'opportune deduzioni segrete all'Ufficio di Polizia, dal che ne derivò che in quella contrada vi si ponessero de' Carabinieri, ed essendo passati questi due Preti nulla accadde di sinistro ai medesimi. Riseppi pur anche in Forlì che essendo andati a vuoto questi due colpi verso il Prete Righini, ed all'incontro essendo stati arrestati per affari politici alcuni individui, si credette bene dalla setta ordinare la sospensione dell'esecuzione della condanna di morte emanata contro il Righini non per effetto di resipiscenza nei Settarij, ma sulla vista che eseguendosi tale sentenza non solo si sarebbero fatte conoscere al Governo vere quelle deduzioni, che si riteneva aver egli fatte al Governo stesso sulla di lui tentata uccisione; ma di più si sarebbe recato un danno notabile ai detenuti politici. Di più si raccontava ancora da certo Niccola Sercioli di Forlì, il quale mi aveva dedotti i motivi della sospensione di tale sentenza, che lo stesso Parroco del Ronco aveva pregato il Righini a non dar parte alcuna al Governo del veleno da lui propinatogli. » *Proc. contro Tebaldi ed altri*. Tomo III. Busta 57 f. 877 1 879 V.

Oggi 13 Settembre 1822 di Venerdì.

Esaminato con discretiva il Sig. NN. . . di anni 23 nato e domiciliato in Forlì . . . omesso ec. così si fa a dire: « Quelli poi che si sapeva essere Carbonari erano . . . *Don Achille Traversari* . . . » *Atti riservati* Vol. I. Busta 154 f. 32.

Nell'ex convento di S. Michele di S. Marano nel Regno Lombardo Veneto nel giorno di Sabato 2 Maggio 1822.

Costituito sommariamente.

G. . . . O. . . . figlio del fu C. . . . A. . . . e della fu C. . . . A.
nativo ed abitante in Forlì, d'anni quaranta, nubile possidente, omesso ec. dice :
« Mi ricordo che fu fatto Carbonaro ultimamente certo Righini, credo di nome
Francesco . . . si era creduto che lo fosse anche *Don Achille Traversari* maestro
anch'esso della scuola di mutuo insegnamento istituita da Cicognani, ma io
non so che quella voce avesse avuto alcun fondamento, se non nelle relazioni
d'amicizia che egli aveva con alcuni dei Carbonari più rimarcati. » *Atti riser-*
vati Vol. III. Busta 156 f. 1042 1.

Oggi 13 Settembre 1822 di Venerdì.

Esaminato con discretiva.

Il Sig. NN. di anni 25 nato e domiciliato in Forlì omesso ec. dice : « Quelli
poi che si sapevano essere Carbonari erano . . . *Don Bissi* Parroco della Pianta. » Prot. cit. f. 32.

14 Novembre 1822 di Venerdì.

Esaminato con discretiva N. figlio di NN. d'anni 20 in circa, nato e domiciliato in questa Città di Forlì, e di professione studente di Musica, omesso ec. dice : « Da un tal Domenicone agrimensore mi è stato confidato che fanno parte della società della Siberia . . . il Parroco della Pianta. » Prot. cit. f. 177 e 1.

Lunedì 15 Ottobre 1821.

Esaminato come testimonio.

Il Sig. M. . . R. . . figlio del vivente F. . . di anni 29, nativo di Meldola, e domiciliato da qualche tempo in questa Città di Forlì, omesso ec.: « I capi della setta che si riunivano nella bottega Casali erano *il Parroco Bissi* della Cura della Pianta, presso il quale rimaneva un deposito di fucili . . . » Proc. della Procedura Politica di Forlì Tomo I. Busta 27 f. 179.

Intimato a dire come sia a sua cognizione che tanto presso Orselli quanto presso il Parroco Bissi esistesse il deposito d'Armi.

Risp. Per quello riguarda il deposito d'armi che si riteneva da Orselli in un suo casino di campagna, lo intesi dire da un tal contadino abitante in quelle vicinanze, e per quello riguarda il Parroco Bissi è cosa pubblica e nota a tutti di questa Città. Id. f. 187 1.

Domenica 21 Ottobre 1821.

Esaminato come testimonio.

Il sig. V. . . . C. . . . figlio del fu S. . . . d'anni 26 nato e domiciliato in questa Città di Forlì, omesso ec. « Si diceva ancora pubblicamente che presso l'Arciprete Romiti fuori porta Schiavonia vi fosse un deposito d'armi appartenenti ai settarj, ed un altro presso il Parroco Bissi. » Id. f. 204.

Lunedì 22 Ottobre 1821.

Esaminato come testimonio con giuramento.

Il sig. F. . . . M. . . . del vivente A. . . . d'anni 31 nato e domiciliato in Forlì ec. omesso, prosegue a dire ec. « La condotta di tutte le persone che gli ho soprannominate si conosceva manifestamente diretta alla rivoluzione volendo la Costituzione: e difatti attendevano l'esito di quella di Napoli e del Piemonte, avendo a tale effetto radunate delle armi e fatti dei depositi, conforme si diceva presso l'Arciprete Romiti fuori porta Schiavonia, presso il Parroco Bissi. » Id. f. 212.

Oggi 23 Ottobre 1821 di Martedì.

Esaminato come testimonio con giuramento.

Il sig. C. D. G. del sig. F. di anni 41 nato e domiciliato in questa Città di Forlì, ammogliato, omesso ec. » Altro deposito di Armi si diceva che fosse presso il Parroco Bissi alla Pianta, fuori di questa Città circa un miglio, anzi in un giorno di quaresima che io vi andai viddi in una di lui camera cinque o sei fucili alla militare con sua bajonetta, quali esso Bissi suppose che fossero fucili lasciati dai Napoletani, senzachè veruno glielo ricercasse, dicendolo soltanto sul timore che io gli avessi veduti. In questo stesso giorno il suddetto Parroco Bissi, discorrendo con l'altro Sacerdote Moschini, Maestro di Grammatica del Seminario, disse che la rivoluzione accaduta nel Piemonte portava con se tutta l'Italia; che quanto prima sarebbe accaduta, non essendovi ora più da temere, e che a momenti si sarebbe inteso l'effetto anche in questa Città. » Id. f. 230 e 1.

Venerdì 7 Dicembre 1821.

Esaminato come testimonio con giuramento.

Il sig. C. D. G. R. . . . q. L. . . di anni 41 nato e domiciliato in questa Città di Forlì, inteso se all'occasione che si è portato alla casa del Bissi abbia mai veduto presso del medesimo alcuna sorta di armi e qualora. »

Rispose. — Io gli ho veduto un fucile alla militare con bajonetta, che diceva ritenere per sua difesa; ma la voce pubblica poi era, che presso del medesimo esistesse un deposito di armi appartenenti ai rivoluzionarj, dei quali conforme parimente e pubblicamente si diceva faceva esso parte. *Proc. cit. Vol. II. Busta 28 f. 672 e 1.*

Forlimpopoli 23 Aprile 1827.

Esaminato con discreta.

M. . . A. . . . del vivente T. di anni 50 nato e domiciliato in Forlimpopoli, omesso ec. « così seguita a dire — . . . ed ha qualche nome di patriotto anche il Canonico D. Giacomo Bonoli — *Proc. di Perduellione di Forlimpopoli Tomo II. Busta 93. f. 391 1.*

Forlimpopoli 25 Aprile 1827.

Esaminato come testimonio.

B. B. . . . figlio del fu F. d'anni 53 nato e domiciliato in Forlimpopoli, di condizione possidente, ammogliato, abitante sotto la parrocchia di S. Rufillo, omesso ec. prosegue a dire — Molti ve ne sono che hanno l'opinione di patriotti, e per tali ritenuti comunemente in paese il Canonico D. *Giacomo Bonoli* amico e compagno del Ricci — *Proc. cit. f. 408.*

Forlimpopoli 25 Aprile 1827.

Esaminato come testimonio.

P. . . . B. . . . del fu F. di anni 56 nato e domiciliato in Forlimpopoli, di condizione possidente, ommesso ec. Io gli nominerò delle persone che sono riconosciute in questo paese per settarie o patriotte, ma tutto quello che io dirò mi è noto per detto del paese; giacchè precisamente non mi è stata mai confidata alcuna cosa. Si dice pertanto siano tali il Canonico D. *Giacomo Bonoli* che ha molta intelligenza coll'Avvocato Ricci — *Proc. cit. f. 412 1.*

CCCIX.

Illustrissimo e Reverendissimo Signore Sig. Pron Colendissimo

Il Sacerdote D. Achille Traversari di Forlì, Mansionario di quella Cattedrale, di cui con biglietto di questa suprema in data 15 Ottobre 1833 fu tenuto proposito a codesta Direzione Generale di Polizia (non che di altri ecclesiastici, sulli quali però oggi non accade innovazione veruna) qualora si presenti per levare il passaporto, onde rendersi all'indicata di lui patria e residenza, potrà essergli accordato, ma colle seguenti intelligenze, e cioè:

1. Nel passaporto si assegnerà lo stradale più diretto, e si vieterà ogni che men necessario trattenimento per via, coll'obbligo di presentarsi appena giunto al suo destino, tanto al proprio Vescovo, quanto alla superiore locale autorità politica.

2. Alla stessa politica locale autorità si daranno contemporaneamente dalla Direzione Generale le opportune istruzioni per la stretta ma riservatissima sorveglianza del Traversari; con che in caso di qualunque notevole rilievo sopra il di lui conto, non lasci di renderne tantosto informato quel Mons. Vescovo, che va in ciò di piena intelligenza con questa suprema.

Tali sono gli ordini, che il sotto Assessore del S. O. ha ricevuto da N. Signore per comunicarli a V. S. Illustr. e Rev. affinchè vengano puntualmente eseguiti, e ciò adempito passa lo scrivente a riprotestarsi con sentimenti di parzialissima stima

Di V. S. Illustr. e Rev.

Dal Palazzo del S. Ufficio li 10 Giugno 1834.

Dev. Obbl. Servitore

G. ALBERGHINI Assess. del S. O.

CCCX.

N. 21834

EMINENTISSIMO SIG. CARD. PACCA DECANO DEL S. COLLEGIO E SEGRETARIO
DELLA SUPREMA S. INQUISIZIONE

Con rispettosissimo dispaccio delli 18 Ottobre 1833 diretto all' antecessore del sottoscritto ora Em. Sig. Card. Grimaldi l' E. V. R. si degnò di partecipare alcune disposizioni supreme riguardo ai sacerdoti *D. Achille Traversari, D. Francesco Bissi, D. Girolamo Pani, D. Giovanni Pollini, e D. Giacomo Bonoli*, ai quali analogamente alle medesime si ingiunse da questa Direzione Generale di Polizia di ritenere per abitazione le case religiose ove si trovavano, uniformandosi quanto al mattutino egresso ed al serale ritorno, e quanto alla dimora stessa alle consuete disposizioni locali.

Nel successivo tratto di tempo con diversi dispacci di Mons. Assessore del S. Offizio vennero abilitati a ritornare in patria i primi tre sacerdoti summenovati, ed invece continuarono a rimanere in Roma *D. Giovanni Pollini* nella casa della missione a Monte Citorio, e *D. Giacomo Bonoli* nel convento de' SS. Giovanni e Paolo de' Passionisti.

Ora essendosi avanzata una rappresentanza del superiore della casa della missione, perchè sia di colà trasferito il ripetuto Pollini, il sottoscritto ne umilia copia conforme e V. E. R. spettando a codesta suprema S. Congregazione il prendere sulla medesima quelle determinazioni che crederà più convenienti.

Intanto profitta chi scrive di questo incontro per baciare umilmente la S. porpora, e per rassegnarsi con profonda venerazione ed ossequio.

Li 28 Dicembre 1841.

L. V.

CCCXI.

N. 61364.

Illustrissimo Signore

Per ragione di materia non era di mia competenza il prender parte nell' istanza documentata della famiglia Gnudi, da V. S. Ill. inviatami con foglio del 5 corrente N. 197. Pur tuttavia per farle cosa grata mi sono dato carico di accompagnarla con biglietto di ufficio a Mons. Assessore del S. Officio.

Tanto dunque le serva di norma, mentre con senso di distinta stima mi confermo.

Della S. V. Ill.ma

Roma li 12 Marzo 1855.

Aff. per servirla
G. ANTONELLI.

Signor Gonfaloniere di
S. Giovanni in Persiceto.

CCCXII.

Illustrissimo Signor Gonfaloniere

Interprete del benigno cuore degli Em. Signori Cardinali Inquisitori della Suprema S. Congregazione del S. Offizio, autorizzo interinalmente questo Signor Dott. Antonio Gnudi Medico Condotta di Persiceto a prestarsi alla cura dei malati di codesta Città, (escluso il Ricovero) onde egli pure possa concorrere alla salvezza di quegl' infelici, che venissero minacciati o colpiti dal morbo desolatore delle nostre città.

A pronto corso di posta spedisco a Mons. Assessore del S. Offizio la lettera inclusami della S. V. Ill. unendovi le mie più calde raccomandazioni. Da ciò Ella ben vede che la mia autorizzazione non si estende che sino al giorno in cui riceverò la risposta del suddetto Monsignore, alla quale tanto io, che il Gnudi dovremo uniformarsi. Se però nel mentre che si attende un tal riscontro per opera del suddetto Gnudi potrassi salvare qualche infelice, ne renderemo grazie a Dio benedetto, e alla bontà de' suddetti Eminentissimi, facendomi interprete del loro cuore animato dallo spirito di carità.

Sodisfatto in parte al contenuto del di Lei pregiato foglio, in data del 3 corrente, ho l'onore di protestarmi con ogni stima e rispetto.

Della S. V. Ill.ma

S. Offizio Bologna 5 Luglio 1855.

Umil. e Dev. Servo

FR. PIER GAETANO FELETTI de' P. P. Inq. Gen.

All'Ill.mo e Preg. Signor

Il Gonfaloniere della Città

di Persiceto.

CCCXIII.

Illustrissimo Signor Gonfaloniere

Dietro l'officiosa istanza di codesta Illus. Magistratura, diretta per mio mezzo a sua Ecc. Mons. Assessor Gener. del S. O. per autorizzare il Sig. D. Antonio Gnudi a prestarsi alla cura de' malati di Persiceto in tempo che infieriva il cholera, acciò non venisse ritardato il richiesto soccorso agl' infelici percossi dal morbo, mi resi interprete delle benigne intenzioni degli Em. Signori Card. Gen. Inq. della suprema S. Congregazione dando licenza al sud. Gnudi di prestarsi alla cura de' malati di codesta città durante l'urgente bisogno. Ora però che per la misericordia di Dio il micidiale morbo è quasi del tutto scomparso da Persiceto, mi credo in dovere di far conoscere alla S. V. Illus. che avendo la sopradetta licenza raggiunto il suo scopo, ha quindi termine la concessione accordata al Gnudi, a tenore ancora della istessa officiosa domanda di codesta magistratura.

Compiacente d'aver anch'io indirettamente cooperato alla salvezza di qualche individuo, ho l'onore di rassegnarmi con ogni stima, e rispetto.

Della S. V. Illus.

S. O. Bologna 27 Agosto 1855.

Umil. e Dev. Servo

FR. PIER GAETANO FELETTI dei PP. Inq. Gen.

All' Illus. e Preg. Sig. Gonfaloniere

Persiceto

CCCXIV.

Illustrissimo Sig. Confratello

Si è riferita la causa che in questa suprema S. Inquisizione da qualche tempo pende contro il D. Antonio Gnudi, Medico, e segretario della Pia Casa di Ricovero in S. Giovanni in Persiceto. Gli Em. Inquisitori Generali miei colleghi hanno decretato che pendente la di lui causa, sia il suddetto Gnudi carcerato, e sia subito condotto nella fortezza d'Imola, dove dovrà rimanere fino a che non sarà ultimata la di lui causa.

Se ne dà perciò avviso a V. S. affinchè nella di lei saviezza possa ella provvedere quel Pio Conservatorio di altro probo e prudente soggetto, il quale disimpegni quelle attribuzioni che erano state allo stesso Gnudi affidate, e ciò per fino a tanto che non sarà definitivamente decisa la causa in discorso. E Dio la felicitì.

Di V. S.

Roma 5 Settembre 1854.

Come Fratello Affez.
V. Card. MACCHI

Mons. Com. Pontificio Straordinario
Bologna

CCCXV.

N. 9. P. Ris.

GOVERNO DI S. GIO. IN PERSICETO

Eccellenza Reverendissima

Faccio seguito al mio rapporto del 22 luglio perduto, segnato con questo medesimo numero.

Con ossequiato dispaccio 21 agosto ultimamente decorso l' Em. Rev. del Sig. Card. Arcivescovo ordinava, che in pendenza delle verifiche le quali volevano istituirsi intorno agli addebiti gravi imputati al D. Antonio Gnudi, fosse lo stesso Gnudi sospeso dall'esercizio di medico del Ricovero, che gli venisse nel medesimo sostituito il D. Luigi di lui figlio, come quello che antecedentemente aveva riportato dall'Amm. dello stabilimento la nomina di supplente del pa-

dre, e che a questi fosse permesso di continuare ad esercire le funzioni di segretario dell'amministrazione, disimpegnando però le attribuzioni dipendenti fuori dello stabilimento.

Codesti venerati comandamenti si eseguivano per me scrupolosamente il 25 del suddetto mese, e più tardi mi occupava d'un incarico che venivami commesso dalla lodata Em. sua Reverendissima.

Stavano siffattamente le cose, quando la notte dal 15 al 16 corrente giungeva qui il Sig. Capitano comandante la compagnia della Gendarmeria pontificia in codesto capo-luogo, e d'ordine della S. Romana ed universale Inquisizione procedeva all'arresto del nominato D. Antonio Gnudi, facendolo immediatamente tradurre alla Rocca d'Imola.

L'età grave del Gnudi, e la conoscenza delle di lui abitudini opposte troppo ai disagi del carcere, ha destato in tutte le classi dei cittadini la maggiore compassione, e conseguentemente la più pronunciata indignazione contro quelli che si crede abbiano potuto provocare la rigorosa misura.

Confido troppo sul buon senso e sull'ottimo spirito di questa popolazione per temere qualche cosa di male, oltre un cicaleccio pronunciato e severo, ma non ostante ho date già le opportune disposizioni, le quali credo adatte a prevenire qualunque inconveniente.

Ho voluto dare questa partecipazione all'E. V. R. per debito d'ufficio, e perchè si degni di provvedere al posto di segretario dell'amministrazione col minor danno economico possibile della famiglia Gnudi, la quale si trova in gravissime strettezze.

Ho l'onore di ripetermi colla più sentita devozione e rispetto.

Dell'E. V. Rev.

Persiceto 17 Settembre 1854.

Umil. Dev. Oss. Servitore
PACIFICO GHERARDI

A S. E. R. Mons. Com. Pont. Pro-Legato
Bologna

Il Governatore di S. Gio. in Persiceto partecipa il seguito arresto del D. Antonio Gnudi, del quale al rapporto antecedente 11 Luglio decorso N. 9. P. R.

Li 18.

Si aggiunga alla posizione, e se ne dia parte alla Polizia per ogni buon fine.

G. GRASSELLINI

Bologna li 20 Settembre 1854.

D'ordine
GAETANO FRANCHI Segr.

Visto dalla Direzione di Polizia

CCCXVI.

N. 231.

(Riservato)

STATO PONTIFICIO. PROVINCIA DI BOLOGNA

*Il Gonfaloniere della Comune di S. Giovanni in Persiceto N. 953.**Eccellenza Reverendissima*

Quando tutta la mesta popolazione di un paese, mantenutosi fin qui temperato e tranquillo, fremente indignata per alcuni fatti straordinarii e scandalosi, non sarebbe lecito alla Magistratura conservare un silenzio, del quale meriterebbe il rimprovero della propria coscienza, e dei proprii concittadini.

Questo paese temperato e tranquillo ha la disgrazia di dover additare nel Dott. Antonio Magliatrici, attuale Presidente del Ricovero, un soggetto pericoloso e turbolento che dal pubblico odio e disprezzo pare che attenda quell'unico conforto, del quale si compiace l'animo suo, seminando per abitudine trista ed antica la mormorazione e lo scandolo, coprendo col manto della ipocrisia ogni più audace calunnia, accusando ora apertamente, ed ora con rapporti segreti (dei quali egli stesso ha poi menato vanto) coloro che meno gli vanno a versi, ed ingenerando anche le più serie apprensioni per la fiducia che mostra di godere presso i tribunali più alti e tremendi.

Quell'uomo frenetico ha dato tali saggi di sè per lo passato, che il suo nome è per verità da lungo ricordato con risentimento fra noi, senza che per altro abbia mai sofferto fin qui alcuno sfregio nella persona, ad onta delle più sinistre e ripetute provocazioni. È per altro a ritener che il contegno di questi cittadini si debba con lode attribuire non solo alla loro naturale moderazione, ma anche all'opinione avvalorata da qualche esperienza intorno alla impotenza a cui e dall'autorità della Legazione, e da quella dell'E. Sig. Cardinale Arcivescovo erano condannati i suoi colpevoli ed insensati raggiri.

Ma egli ha appreso a deludere e sfuggire l'autorità e della Legazione, e dell'E. Sig. Cardinale Arcivescovo, quando ha voluto della sua carica di Presidente approfittare ad altrui nocimento. Intorno a che giova prima di tutto premettere, che nella Amministrazione del Ricovero è riuscito a circondarsi di alcuni suoi aderenti, congiunti, ed amici; e che per non incontrare l'opposizione degli altri si è attenuto al facile temperamento di prendere le sue capricciose ed imprudenti risoluzioni fuori delle regolari adunanze.

Se l'Amministrazione non avesse alcun altro diritto, avrebbe certamente quello di provvedere al buon ordine e al decoro del pio Istituto; ma l'Amministrazione non è mai stata informata di un processo, che per le accuse del Presidente si andava facendo al Santo Uffizio contro il vecchio settuagenario Dott. Antonio Gnudi, medico e Segretario del Ricovero, il quale nello scorso sabato fu tradotto alla Rocca d'Imola con dolorosa e generale sorpresa, anche dei meno benevoli, verso l'uomo tanto più fieramente perseguitato, quanto più il Presidente anelava di offrire i due impieghi di lui a due suoi prediletti. Alcuni amministra-

tori hanno già protestato contro il clandestino e sleale procedere del Presidente, ed hanno già deposto un carico, che senza loro colpa li farebbe partecipare alla pubblica riprovazione.

È noto che l'Em. Sig. Cardinale Arcivescovo aveva fatto allontanare dal Ricovero il Medico e Segretario in pendenza di un suo processo; e nessuno aveva mosso querela contro quelle prudenti ed umane disposizioni, eccettuandone quel solo che voleva il sacrificio compiuto ed immediato della sua vittima, e non già il trionfo della verità, e della giustizia.

Con quali occhi possa essere quindi guardato un uomo che in questi tempi ardisca sospendere sul capo dei cittadini la minaccia di accuse segrete e di segrete condanne è troppo facile ad immaginarsi, tanto più che egli mena tripudio della sua nuova potenza, e taccia sfacciatamente di settarii, di miscredenti, e di atei tutti coloro che non sono secondo la sua mente ed il suo cuore.

Ben lontani dal preoccupare le ragioni ed i giudizi dei tribunali, noi non intendiamo che di renderci interpreti della coscienza pubblica, e di prevenire per quanto è in noi, conseguenze più deplorabili e gravi.

Abbiamo l'onore di confermare all'E. V. Rev. i sentimenti del nostro profondo ossequio ec.

Della Eccel. V. Rev.

S. Giovanni in Persiceto li 21 Settembre 1854.

La Magistratura
Umil. Devot. Servitori
MORISI, FERDINANDO MACCAFFERRI,
MAURO FORMI, V. SCAGLIARINI.

A Sua Ecc. Rev. Mons.
Comm. e Pro-Legato di
Bologna

(Riservata)

Li 25.

Si riferisca, e si preghi il Consultore Masetti di volerne conferire col sottoscritto.

G. GRASSELLINI

29 detto

Provveduto col N. 233.

CCCXVII.

Noi sottoscritti Amministratori del ricovero di S. Gio. in Persiceto avevamo divisato di sottoporre alle SS. LL. II. la nostra rinuncia, quando abbiamo ricevuto dal Presidente un invito per intervenire oggi stesso ad un' adunanza, alla quale siamo intervenuti, per protestare contro la sua arbitraria condotta, e per dichiarare essere nostra intenzione di non appartenere più nemmeno di nome ad un'Amministrazione, dalla quale siamo stati dal detto Presidente già esclusi di fatto.

Intendiamo quindi di fare al Sig. Presidente rimprovero del modo capriccioso e strano col quale tratta le cose dell'azienda, senza mai interpellare regolarmente l'Amministrazione, a cui si sono taciuti perfino certi scandali e disordini i quali hanno somministrato occasione e pretesto ad esso Presidente di fare intentare un processo contro il settuagenario Dottor Gnudi Medico e Segretario del Ricovero, la cui destituzione era da tanto tempo vagheggiata per fare ad altri un dono de' suoi due impieghi.

Ricordiamo che non al solo Presidente spetta la facoltà ed il dovere di provvedere al buon ordine ed al decoro dello stabilimento, e facciamo conoscere come egli abbia gravemente compromesso l'uno e l'altro co' suoi segreti maneggi e colle dicerie che ne sono risultate, e colle conseguenze già cominciate a soffrire dal Dottor Gnudi.

Soggiungiamo essere veramente inopportuno e tardo il partito di chiamare l'Amministrazione dopo il mistero lungamente serbato, e dopo che il Dottor Gnudi è stato tradotto nella Rocca d'Imola, e dopo che si è levato un grido d'indignazione in tutto il paese, in guisa che non è più compatibile ad uomini di coscienza e di onore il continuare a far parte di un'Amministrazione sulla quale ricade l'odio di risoluzione, a cui è stata finora estranea contro il suo diritto, e contro ogni ragione e convenienza.

Protestiamo poi di essere alieni dall'indagare e discutere la materia ora sottoposta all'esame ed al giudizio dei tribunali, e ci crediamo in dovere di ripetere che il solo desiderio non di evitare, ma di provocare uno scandalo ha potuto indurre il Presidente del Ricovero, e gl'incauti suoi aderenti a tenere la via che hanno malauguratamente tenuta. Dovea il Presidente appena avuta cognizione de' vantati disordini parteciparli all'Amministrazione, e questa avrebbe risoluto il da farsi senza strepito, e senza scandalizzare il paese.

Insistiamo perciò che nel processo verbale di quest'adunanza siano registrate le nostre osservazioni, e trasmesse alla superiorità, la quale non ha potuto certamente immaginare che il Presidente del ricovero tratti l'Amministrazione come se non esistesse, e che l'ha adunata oggi soltanto, perchè egli solo non può conferire gli impieghi, che egli solo ha cercato di togliere per sempre al Dottor Gnudi.

Ci asteniamo quindi dal prendere qualunque deliberazione, e dichiariamo che siamo disposti ad indirizzare le nostre rinuncie alla superiorità competente, alla quale ci pregiamo di tributare il nostro sincero ossequio

S. Giovanni in Persiceto li 20 Settembre 1854.

firmati LUIGI ARCIP. SANTINI

CANONICO D. GIUSEPPE SASSOLI

NATALE MACCAFFERRI Dep. Com. e Amm.

LUIGI MORISI

All' Illma. Comm. Centr. di Pub. Benef. di

Bologna

Per copia conforme

L'Archivista d'Ufficio F. Pilati

CCCXVIII.

N. 119-112.

Eccellenza Reverendissima

La convenienza dell'uomo onesto è affidata al prudentiale uso delle circostanze, onde sfuggire ogni incontro che possa insidiarlo nell'onore, nell'interesse e nella pubblica estimazione civile e morale.

L'occhio penetrantissimo dell'E. V. R. non abbisogna che io mi dilunghi nel dimostrarle il quadro miserando di sventure celate da impenetrabile segreto, mercè l'orditura di una tela, la quale mi avrebbe involuppato in un fatalissimo destino, quando la tessitura avesse corrisposto alle mire dei tristi, per grazia di Dio repressi dalla suprema giustizia.

Tanta disgrazia diretta a togliermi onore, alimento, e fama, colpi per anche quasi la vita di alcuno individuo di mia povera onorata famiglia, che per cordoglio stette sull'orlo del sepolcro.

Sarebbe in vero mio gravissimo rischio, e quasi imprudenza il tornare a contatto di quelle persone che intesero barbaramente a strazziarmi ed annichilarmi; intantochè disimpegnavo con precisione li miei doveri di segretario dell'amministrazione della Casa di Ricovero in Persiceto, non che di Medico in quello stabilimento, alle quali due incombenze non potrei rinunciare senza percepire vita mia durante un'equa riparazione corrispondente agli emolumenti mensili, che mi appartengono, troppo necessari ed indispensabili all'economico mantenimento mio, e della povera mia famiglia, non ricusandomi a prestarmi a qualche onorata occupazione che mi venisse ordinata dell'E. V. R. intantochè mi trovassi potente ad agire.

La mia *settuagenaria età* non può molto ripromettere dalle deboli mie forze, e però mi rende impossibilitato a ricuperare la clientela fuori di città, alla quale da molti anni totalmente rinunziai, perchè Iddio Santissimo mi aveva provveduto delli due piccoli impieghi suddetti, per i quali continua diveniva la mia stazione in città, mettendomi a portata di prestare ai cittadini quell'assiduo ed abbondante servizio, per il quale mi sono meritata la piena generale soddisfazione e confidenza; e così avevo assicurato il pane per la più tarda ed inerte età.

Nella ferma fiducia che la magnanimità dell'E. V. R. voglia non vedere immeritatamente condannato alla miseria un povero vecchio, che già da cinquant'anni esercita onoratamente l'arte salutare, osa devotamente rinunciare con tutta spontaneità, per amore di quiete, e propria sicurezza, nelle mani dell'E. V. R. gl'impieghi di Segretario e Medico della Casa di Ricovero in Persiceto, sperando voglia degnarsi di concedermi che mi vengano pagati scudi sei mensili fino a quando potessero verificarsi circostanze più a me vantaggiose, o fossi per cessare di vivere, senzachè siano per venire punto pregiudicati quei diritti che legalmente potessi avere verso quell'amministrazione.

Nè qui hanno termine le vive mie preghiere, anzi raccomando per quanto so e posso mio figlio D. Luigi Gnudi, già da circa quindici anni nominato da quell'amministrazione Medico supplente, che ora già da oltre un anno assiste

puntualmente gli infermi di quello stabilimento, in mia assenza, e venga stabilmente investito in detta qualità, con il tenue onorario in corso.

La mia coscienza scevra delle attribuitemi colpe al cospetto di Dio e degli uomini non dominati da vili passioni, mi lascia tranquillamente sperare dal cuore sensibile e giusto dell' E. V. R. di essere benignamente esaudito in ambidue li titoli della devotissima supplica; per il che solo restami a porgere voti di gratitudine, pregando fervidamente il Supremo Datore dei beni per la felicità dell' E. V. R. alla quale con profondissimo ossequio fruisco l' alto onore di protestarmi

Dell' E. V. R.

Osseq. Dev. Servo e Suddito
ANT. D. GNUDI

A Sua Ecc. R. Mons. Commissario
Pro-Legato della Provincia di
Bologna

Per Ant. D. Gnudi di Persiceto che supplica come entro.

Li 2 Ottobre 1855.

Prot. Ris. di Legaz. N. 119 prima Sez.

CCCXIX.

N. 119.

Ultimata la processura a carico del D. Antonio Gnudi Segretario e Medico del Ricovero di S. Gio. in Persiceto, ne è risultata *la di lui riabilitazione*. Esso per altro non trovando di sua convenienza il riassumere quegli uffici, ha spontaneamente deposta presso di me la sua dimissione, supplicando che in vista del lungo e indefesso servizio siagli concesso un assegnamento mensile, da ristaurarlo dei patiti danni, e da durare finchè abbia migliorata la sua condizione economica, o sia per cessare della vita.

Ravvisando io pure molto opportuno che il D. Gnudi si allontani dal detto stabilimento, e accogliendone quindi la emessa rinunzia, veggo di tutta equità che nel caso speciale quell'azienda faccia il sacrificio di continuare al D. Gnudi una mensuale corrisposta, che prefinisco nella metà del soldo percepito in attualità di servizio, e cioè in Scudi 5 50, sino a miglior condizione di sua privata economia. Sarà per altro dell'avvedutezza dell'azienda medesima il provvedere a questo dispendio coi possibili risparmi sul soldo del successore, al quale potrebbe essere fatto assegnamento minore della retribuzione inerente alli due officii, salvo di reintegrarlo al cessare della temporanea prestazione in favore del dimissionario D. Gnudi.

Nell'affidare alle SS. LL. Illustr. l'esecuzione di questo temperamento, lascio alla loro prudenza il condurre l'azienda del ricovero di S. Giovanni ad una giudiziosa scelta, bilanciati i titoli dell'attuale interino Medico, che è fi-

glio del Gnudi, e che il Gnudi stesso raccomanderebbe; col quale soggetto riuscirà forse più spedito di conciliare il servizio e la sperata economia.

Ho il bene di confermare alle SS. LL. Illustr. la mia più distinta stima.
2 Ottobre 1855.

G. GRASSELLINI

All' Illustr. Comm. Centrale
di Pubblica Beneficenza
Bologna

CCCXX.

Sul rapimento del fanciullo Mortara non abbiamo trovato documenti, perchè le nostre indagini non si sono estese agli Archivi del S. Offizio. Quindi ci limitiamo a riprodurre per complemento di questa materia atti conosciuti, ma che sono la storia di un fatto che ha commosso il mondo per la sua enormità.

I.

ISTANZA PRESENTATA A S. S. PER LE MANI DELL' EM. CARD. ANTONELLI
IL 27 AGOSTO 1858.

Beatissimo Padre

Momolo e Marianna coniugi Mortara, modenesi, orbatì da oltre due mesi in Bologna del loro figlio Edgardo, come altra volta rappresentarono alla S. V. umiliano nell'annesso Pro-memoria, cui terrà dietro quanto prima un sillabo relativo, le ragioni onde ne implorano la restituzione.

Voglia la S. V. assumerlo in benigna considerazione, perchè il conforto allo strazio d'una madre non giunga tardo, ed abbia pace l'angoscia d'un padre, che dallo scorcio del p. p. giugno postergava ogni altra cura e da più settimane tratto in Roma, pellegrino del dolore, vi è fatto segno al compianto di tutti.

La vostra parola, Santo Padre, ispirata dalla giustizia della causa degli oratori, consoli i patimenti, ai quali tristamente rispondono i timori e lo spavento di tante famiglie israelite suddite sempre devote della S. V. Pronunziate, Beatissimo Padre, pronunziate agli sconsolati supplicanti, che genuflessi dinanzi al trono della S. V. le virtù onde ha sì gran vanto adorano e benedicono.

Che della grazia ec.

II.

PRO-MEMORIA.

Il 24 Giugno del corrente anno 1858, in Bologna venne strappato a' suoi genitori israeliti il fanciullo Edgardo Mortara, di non ancora anni 7 (allega-

gato N. 1), adducendosi che il medesimo fosse stato battezzato clandestinamente. Il desolato padre domandò più volte, ma sempre invano, le minute circostanze del fatto, per cui lo si privava del figlio. Solo dopo varie settimane conobbe per indiretta via, che ad Anna Morisi, già serva di casa, uscì detto, molti mesi addietro, con altra fantesca di avere, ad istigazione di certo Sig. Lepori droghiere, battezzato, niuno presente, il bambino Edgardo, caduto sull'età di un anno gravemente malato, e che un tale discorso ebbe luogo in occasione che essendo per morire altro figlio dei Mortara, veniva la Morisi interessata da quell'altra serva a conferirgli il battesimo, il che essa non volle fare altrimenti.

Il Mortara dinanzi a cotale esposizione del fatto trova da osservare:

1. Che veramente l'Edgardo nell'età poco più d'un anno ammalò, ma di semplice febbre verminosa, tanto comune ai bambini, onde lo stato di lui non era per isvegliare seri timori in chicchessia (alleg. N. 2). Non esisteva dunque la condizione in cui la Chiesa permette di battezzare i bambini degl'infedeli, *in vitis parentibus*, cioè la fondata certezza di morte inevitabile. Infatti sarebbe in contraddizione colle massime della Chiesa sull'autorità paterna (di cui più innanzi) il credersi ciò autorizzato, prima che la vicina morte non vada sottraendo i figli all'autorità dei genitori.

Supposto un momento che la evidenza della poca entità di quella malattia bastevole ad impedire ogni inquietudine nei parenti dell'Edgardo, non rifulgesse al pensiero della troppo amorevole fantesca, non è già egualmente supponibile che dinanzi all'altrui falsa estimazione, possa una legge declinare dalla verace essenza dei rapporti stabiliti alla sua applicazione.

2. L'avvenimento, tal quale narrasi, non diè luogo ad esame, non a confronto di testimoni. Mentre è assioma giuridico che *quanto crimen est gravior tanto præsumptiones debent esse vehementiores, quia ubi maius periculum, ibi cautius est agendum* (abb. Panormitan.), e mentre non si priverebbe mai alcuno giudizialmente del più lieve possesso, senza il corredo d'irrefragabili prove, si vorrà ora a semplice e nuda assertiva di una fantesca, stabilire un fatto, cui si darebbe per conseguenza di orbare un padre ed una madre della loro prole? E per vero non mancano gravi autori in materia canonica, i quali nella sola circostanza della deficienza di testimoni, scorgono sufficienti ragioni per dichiarare la nullità di simili battesimi.

Felga *super decret. lib. v, Rit. 6, cap. ix, ibid. (in notis)*. *Si puer (Judæus) fuerit per sæcularem baptizatus testibus non existentibus, talis puer non dicitur baptizatus. Ita Petrus de Ancha tractatu de Judæis (p. 3, cap. 2. N. 6) ubi late discutit hanc difficultatem.*

3. La Morisi ha parlato dopo cinque anni di assoluto silenzio sull'accaduto. Perciò non è infondato il sospetto che essa abbia potuto non ricordare perfettamente di avere in allora adempiuto a tutte le esigenze del rito battesimale colla gelosa precisione richiesta alla validità di questo sacramento; tanto più che in detta epoca essa, non ancor giunta al sedicesimo anno di età, trovavasi rozza ed inesperta quant'altre mai.

Premesse queste brevi considerazioni sul merito del fatto, avuto riguardo alla sua legale autenticità ed al reale aspetto delle cose, si passerà agli argomenti generali, dai quali traggono altresì conforto i coniugi Mortara, che le

benigne autorità, cui è devoluto il sentenziare, siano per restituire ad essi il figlio.

È cosa oramai da veruno ignorata che lo spirito del Cristianesimo è spirito di mansuetudine e di carità. Quantunque sia la più operosa fra tutte le religioni in procacciare sempre nuovi proseliti alle sue dottrine, non havvi in essa principio che direttamente od indirettamente autorizzi d'impiegare all'uopo la violenza, o che piuttosto non manifesti un'aperta avversione all'uso di tutti gli altri mezzi, che non siano la persuasione e la dolcezza.

Certo che fra i sensi di giustizia e di umanità, onde rifulge il Cristianesimo, non poteva mancare la consacrazione religiosa di quel principio di ragione che prescrive l'assoluta inviolabilità dell'uomo nel foro della sua coscienza. Iddio, cui basterebbe un solo atto dell'eterno volere per isconvolgere l'attuale ordinamento delle cose, permette che più religioni esistano sopra la terra, mentre una sola deve essere, secondo la quale Egli gradisce il culto degli uomini. Le convinzioni in noi trasfuse sulle ginocchia della madre, fan credere a ciascuno che la sola strada da lui seguita, è quella tracciata da Dio a servire Iddio, cui per ciò si temerebbe tradire col distaccarsene.

È dunque sempre un nobile motivo quello che ci tiene attaccati alle avite credenze, perchè l'uomo non si arrenda mai all'errore che gli sembri tale. E male opererebbe la forza dove ha esclusivo domicilio la persuasione: una religione imposta equivarrebbe all'avversione ed al disprezzo della religione stessa. Il Signore, che dava all'uomo il libero arbitrio, solo gradisce le offerte volontarie, e se atroce ingiuria sarebbe cotale violenza contro il diritto di natura, non meno grave offesa recherebbe anche da altro lato alla Divinità, presumendo sostituirsi al di Lei volere, quasi a correggere gli ordini imperscrutabili della sua Provvidenza.

Basandosi in queste potenti ragioni di mitezza e di tolleranza universale, la Chiesa fu del continuo in sull'avviso per condannare il poco illuminato zelo di coloro che avessero creduto guadagnare merito appo Dio colla forzata conversione degli infedeli. E per vero dal momento che i principii teologici del cristianesimo davano come propria conseguenza quel solenne principio di morale: *Ama il prossimo come te stesso*, stabilivasi, qualunque ne fosse la credenza sul destino riserbato agl'infedeli dal Giudice Supremo, che il fatto della religiosa loro esistenza poteva bensì apparire una sventura agli occhi della Chiesa, non mai un delitto da punirsi col misurare per essi una stregua di giustizia diversa da quella usata pei cristiani nei rapporti molto meno della ragione naturale. Ora è indubitato che i potenti motivi, onde vengono impediti con tanta severità i battesimi non volontarii, rimangono nel primo loro vigore anche di fronte all'azione consumata, poichè il vincolo risultante dalla esecuzione di un fatto, non obbliga, a senso di qualunque legge, chi non prestò il suo volere all'atto di cotale esecuzione, nè può l'abuso seguito delle cose più sacre alterare i rapporti della giustizia, eterni ed invariabili, per determinare che la violenza pesata alle sue bilancie non sia sempre violenza.

Il battesimo amministrato all'adulto, il quale non vi abbia prestato il proprio consenso, è pertanto ritenuto nullo; e perchè non si giudicherebbe egualmente di quello amministrato ad un bambino, *in vitis parentibus*? L'atto cui diedesi luogo verso l'uno e verso l'altro non è abbominato in pari grado dal-

la Chiesa? non viola in egual modo le norme del suo governo? O forse è meno inconcussa, meno certa ed assoluta della padronanza che l'uomo ha di se stesso, l'autorità di un padre verso i proprii figli? Ma non v'ha nulla che possa meglio appartenerci dei figli, sangue del sangue nostro, parte migliore di noi destinata a continuare la nostra esistenza per la catena delle generazioni, sacro deposito a noi affidato dalla Provvidenza per doverne soli rispondere ad essa. Nello integro sviluppo delle facoltà che costituiscono l'uomo, dando la capacità morale delle proprie azioni, il figlio rimane vincolato al padre solamente pei legami del rispetto, della gratitudine, e dell'amore, ma prima ch'egli abbia raggiunto questo periodo della vita, nè le divine nè le umane leggi non riconoscono in lui personalità distinta da quella del padre.

La educazione della prole, primo degli obblighi inerenti al nome di padre, è l'oggetto in cui assume più di solennità e di vigore la potestà paterna, onde il figlio nato per decreto providenziale da un israelita, deve essere per tutti israelita, fino a tanto che non voglia altrimenti il padre od egli stesso, fatto adulto, e perciò non v'ha potere che valga nei termini del giusto e dell'onesto, ad imporgli altre credenze di quelle ricevute dall'insegnamento paterno, quando la volontà del genitore è sua volontà, allo stesso modo, che non varrebbe quando egli fosse emancipato a se stesso (V. S. Thom. III. Quæst. 67).

Non potrebbe essere più preciso e perfetto, secondo che afferma l'angelico Dottore, il parallelo dell'uno e dell'altro attentato, dinanzi agli ordini immutabili della giustizia, e quindi come non si saprebbe avvisare cagione di differenza nella colpeabilità di chi amministra il battesimo all'adulto non volente, e di colui che l'adopera in un fanciullo, ad onta del paterno volere, così non è dato conoscere per qual titolo non abbia a giudicarsene eguale l'effetto in ambi i casi.

Forse dirà taluno che il diverso giudizio avrà in ciò fondamento che il bambino, incapace ancora di ferme convinzioni, non subisce azioni coattive nella sua coscienza, ed è ben facile rivolgerne i pensieri ad una novella fede, la qual cosa non potrebbe egualmente avvenire di un adulto. Si oppone in primo luogo, che non molto vi sarebbe a calcolare pei voluti effetti sull'accennata diversità di condizione conforme sentenziò s. Tommaso con altri autorevoli scrittori. (S. Thom. 3. Quæst. 67). *Est periculosum filios infidelium baptizare, qui facile ad infidelitatem redire possunt propter naturalem affectum ad parentes*. È pericoloso battezzare i figli degl'infedeli, i quali possono facilmente tornare alla loro religione in forza del naturale affetto verso i parenti.

Ugolin, *De Offic. et potest. Episcop.* par. I, cap. 23. *Filii Hæbraeorum qui usum rationis non habent, invitis parentibus baptizandi non sunt, ut dixit Gloss. in cap. Judæorum 28. quæst. et sequitur cum Abb. in cap. sicut judæis et rubric. in Clement. I, § 8, quæst. 5. de Judæis, et S. Thom. 22, quæst. 10, 12, ubi contrariam opinionem jure naturali repugnare asserit, et consuetudine Ecclesiæ, quando quidem periculum est ut grandiores facti fidem deserant. Hanc opinionem magis communem receptam etiam testatur Felyn in Cap. sicut Judæis n. 1 et per bullam Martini V.*

Ugolino, Degli uffici e della potestà del vescovo. Parte I. cap. 23.

Non debbono essere battezzati contro il volere de'genitori i figli degli Ebrei che non hanno ancora l'uso della ragione, come disse il Glos. nel capitolo

de Judæis 28, lett. I. E viene seguito da Abb. nel capitolo siccome agli Ebrei, ecc., e nella rubrica in Clement. I. § 8. Quest. 5. *de Judæis*, e san Tommaso 22, quest. 10, art. 12, dove dice che l'opinione contraria ripugna al diritto naturale, e alla consueta via della Chiesa, quando vi è pericolo che, diventati più grandi, non abbandonino la fede; e si fatta opinione essere più comunemente accettata, lo asserisce anche Felyn nel Capit. *Sicut Judæi*, numero 1 e dalla bolla di Martino V.

In secondo luogo non si discorre qui di esaminare quello che potrà accadere sull'animo del fanciullo, non definibile d'altronde con precisione vertendo la tesi indistintamente sull'età minorile. È invece proposito di riconoscere quanto avviene riguardo al padre, la cui volontà è per ogni ordine di legge volontà del figlio. Finalmente qui non si tratta di stabilire la estrinseca opportunità di un dato sistema di condotta, onde pigliare le mosse dal prudente esame del possibile e dell'effettuabile. È bensì questione di un fatto da bilanciarsi cogli eterni principj del giusto e dell'onesto, superiori a qualunque umana contingenza. È questione di due diritti, riconosciuti in pari grado, l'inviolabilità dei quali verrebbe negata all'uno colla giustizia resa all'altro.

Quella religione adunque, innanzi al cui mite discernimento sparisce nei rapporti di questa vita, il cristiano e l'infedele per rimanere l'uomo coi sentimenti, colla dignità dell'uomo, coll'immagine di Dio nell'anima sua immortale, potrebbe non avere confermato uno de' suoi decreti, qualunque sia l'evento e l'individuo cui si riferisca, ai principj assoluti dell'ordine morale? E dove proclamando la carità universale faceva guerra a tutti gli abusi della forza, vorrebbe mai convalidare un atto eseguito in isprezzo de' suoi comandi per istrappare un figlio dal cuore de' genitori israeliti, a costo fors'anche della loro esistenza? e convalidarlo nel tempo stesso che, solo cangiata una circostanza meramente estrinseca, lo giudicherebbe irritato e nullo? E mentre di fronte a tanto eresie ed alle orgie del filosofismo, anatemizzava le micidiali dottrine che attaccavano la società nelle sue basi, la famiglia e la proprietà, avverrebbe mai per essa che il gemito della desolazione sorgesse fra i vincoli spezzati della famiglia per accusare una somma ingiustizia?

Altro argomento onde i coniugi Mortara ripetono la restituzione del figlio, è nelle volute condizioni perchè il battesimo imprima indelebilmente il suo carattere, il quale argomento è d'altronde quello stesso dell'autorità paterna, guardato sotto diverso punto di vista.

Queste condizioni sono adunque stabilite nel concorso della materia, della formola e della volontà. Quando fra varj requisiti stabiliti indispensabilmente all'efficacia di un dato atto, fosse permesso bilanciare il grado comparativo della loro importanza, è senza dubbio che l'ultimo accennato avrebbe a giudicarsi come il più necessario. E per vero la Chiesa riconosceva eziandio, oltre il battesimo di sangue, quello consistente nel semplice desiderio (Tertull. baptism. xii Origen. in Joh. T. N. 26. S. August. de bapt., cap. 4). Fu nell'idea di questo battesimo che S. Ambrogio riconfortava i pensieri di coloro che avessero dubitato intorno alla salvezza dell'imperatore Valentiniano, ucciso prima di essere battezzato... *Orat. funebr. in obitu Valentin. N. 51. Audite vos non orare propter quod non acceperit sacramentum baptismatis. Dicite mihi, quid aliud in nobis est, nisi voluntas, nisi petitio? Atqui etiam dudum hoc*

votum habuit, ut antequam in Italiam venisset, initiaretur et proxime baptismum se a me velle significaverit.

Il costume della Chiesa fino dai primi secoli, di non conferire il battesimo agli infedeli se non dopo una fondata istruzione ed un catecumenato sostenuto a lungo, dimostra all'evidenza che si vuole fede ben salda ed illuminato volere a poter conseguire il sacramento del battesimo. In ordine all'infante senza ragione per credere e senza volere per determinarsi all'uopo, supplisce la fede e la volontà dei parenti, ritenuta a ragione interpretativa della sua, in assoluta dipendenza ch'egli è dai medesimi.

Nel caso di cui si tratta, non sarebbe intervenuta alla consumazione del presente battesimo la volontà espressa del battezzato, trattandosi di un bambino in età poco più d'un anno. Certo egualmente che non vi avrebbe avuto luogo volontà interpretativa, dacchè i genitori dell'Edgardo costituiti esclusivamente nella facoltà di assentirlo, erano e sono alieni da ciò, come seguaci del mosaismo.

È dunque evidente la mancanza di una delle condizioni *sine qua non* ad effettuare il sacramento, e così la ragione di restituire l'Edgardo a suoi parenti. Qui ritorna di necessità il paragone già stabilito fra il Battesimo dell'adulto e quello del fanciullo. L'uomo che non diede mai indizio di essere inclinato alla fede, battezzato che egli fosse dormendo, non lo si considererebbe tenuto al cristianesimo, essendo mancata, col di lui assenso, una delle prerogative necessarie ad imprimere il carattere al sacramento. Ma nel fatto in questione, mancò parimenti siffatto requisito: e perchè se no giudicherebbe altrimenti? Qui ci si risponderà che l'autorità della Chiesa supplisce al difetto della volontà paterna. Ma ciò essendo, e perchè non supplirà alla deficienza della volontà diretta, e quindi non sarà valido anche il battesimo amministrato nel sonno dell'adulto? Perfettamente eguale in ambo i casi lo stato passivo del battezzando, onninamente eguale la deficienza della richiesta intenzione: e si negherà in ordine al primo, ciò che si ammette per il secondo? Esisterebbe mai un principio che in faccia alle medesime circostanze dovesse spiegare diverse ed opposte conseguenze? Inoltre non si saprebbe spiegare il concorso di questa volontà là dove si tratta di avvalorare ciò che avviene in opposizione colla medesima. Ed infatti alla stregua di una tale opinione, non sorgerebbe più ostacolo per conferire il battesimo a tutti gli infedeli, volenti o non volenti, giacchè non avendosi altro di mira, se non che il conferimento del battesimo, questo troverebbesi adempiuto in qualunque ipotesi colla sola intenzione dell'imperante.

È evidente d'altronde in termini di ragione di fatto che i moti di una volontà sono operativi unicamente sul campo abbracciato dalla potenza che le corrisponde. Ora la volontà efficiente della Chiesa in ciò che riguarda le rispettive sanzioni religiose, è solo presumibile dove le convenienze recano, nelle proprie convinzioni, il suggello del suo spirituale dominio; onde circa il battesimo dell'infante *in vitis parentibus* potrà ben dirsi aver supplito l'intenzione della Chiesa, quando i genitori sono nel grembo della Chiesa stessa, e perciò obbligati dal vincolo di sudditanza a seguire ciecamente quello che essa prescrive, non già dove i medesimi non sono subordinati, come è del caso in proposito, alla sua spirituale giurisdizione, trovandosi in faccia a lei nel-

l'interesse stesso dell'autorità paterna sulla coscienza dei figli, possesso condizionato da lei, riconosciuto e segnato al rispetto universale. Non essendo i genitori dell'Edgardo soggetti all'impero spirituale della Chiesa, nè avendo perciò supplito (quanto per certo l'allegato battesimo) al mancato loro assenso, l'intenzione della medesima, in cui non va confusa la loro volontà, appearing da ciò indubitabilmente la deficienza di uno dei tre requisiti, onde si compie l'atto sacramentale, ed essendo tale difetto per invalidarlo in un adulto, non sarebbe egli motivo sufficiente per invalidarlo nel piccolo Edgardo, restituendolo così alle preghiere dei genitori?

Chi scrive non avrebbe rivolti i pensieri a siffatti ragionamenti qualora non gli fosse occorso un valevole appoggio nelle dottrine di egregi e venerati scrittori, i quali finirono per concludere la nullità dei battesimi *in vitis parentibus*, o veramente quando non avesse rinvenuta l'applicazione di simili dottrine in epoche vicine o lontane per parte delle varie autorità secolari ed ecclesiastiche.

Il Bursatto nel Consil. 231, n. 6, narra il fatto che qui si riporta colle stesse sue parole: » Hoc primum probatur altero decreto Martini V, Hebræis anno 1429 concesso, quo, inter cætera disponit, neminem ex Judæis, cum » discretionis capax non fuerit, sine expresso parentum, aut altero eorum consensu non baptizari . . . Secundo, ex quadam sententia lata in una causa » forensi confirmatur, in judicatum transita ac exequuta, tum a rege, tum » a pontifice Paulo III, ab eo delegato anno 1539, dum puer hebræus filius » ætatis annorum septem baptizatus invitis parentibus fuit, et per sententiam » restitutus in contradictorio judicio donec ætatem duodecim annorum compleret, » præstita per eos fidejussione de illo tum episcopo presentando, et de non » subornando vel retrahendo eum a Christiana religione ».

Questo primamente viene provato da un altro decreto di Martino V, dato agli Ebrei nell'anno 1429, nel quale tra l'altre cose dispose che niuno degli ebrei fosse battezzato senza espresso consentimento dei genitori o di uno di essi quando non fosse capace di discrezione.

In secondo luogo si comprova da una sentenza data in una causa forense, confermata e passata in giudicato, ed eseguita, proferita sì dal re che dal pontefice Paolo III da lui delegato nel 1539, nel caso che un giovinetta ebreo minore dei 7 anni venne battezzato contro volontà de' parenti, e fu restituito per sentenza dopo giudizio contraddittorio fino a tanto che non avesse compiuto l'età dei 12 anni, prestandosi da essi cauzione di presentarlo in tale epoca al vescovo, e di non subornarlo e ritrarlo dalla religione cristiana.

Per altra sentenza del cardinal Francesco Sfondrati, seguita in Roma il 27 giugno 1547 e registrata negli atti di Pietro Reverio pubblico notaio, fu decretata la restituzione dell'Angelo e del Samuele fanciulli israeliti, quantunque battezzati, ad un certo Vitale loro legittimo tutore, depositati prima da esso dugento scudi d'oro, qual garanzia dell'obbligo assunto di presentare a chi di ragione i due pupilli per farne interrogare la volontà sulla religione da seguire, tosto che avessero compiuto il dodicesimo anno della loro età.

Il 10 febbraio 1639 il vicario di monsignor Angelo Maffei vescovo di Casale, emanò, per ordine della S. Congregazione de' vescovi, una notificazione, ove oltre le pene comminate a quelli che ardissero battezzare i fanciulli ebrei,

invitis parentibus, si dichiara eziandio che non verrebbe riconosciuto valido l'abusato atto sacramentale (All. n. 3).

L'anno 1728 l'inquisizione di Torino ordinò che fosse restituita ai genitori una lattante battezzata dalla balia cristiana (questo fatto rilevasi da una supplica degli israeliti del litorale Friuli austriaco a S. E. R. monsignor Paolucci, legato *a latere* del sommo pontefice l'anno 1739).

A Roma nel 1840 si presentò la forza armata presso i coniugi Crémieux, israeliti francesi, richiedendo una loro neonata perchè battezzata a Fiumicino. La bambina non fu voluta consegnare, e la superiore autorità, dopo matura discussione, non fece altra domanda ai genitori.

Carlo VI imperatore concedeva l'anno 1740 agli Ebrei di Gorizia il seguente rescritto:

« Tutti gli Ebrei assieme uniti nel nostro Friuli e litorale austriaco domiciliati, hanno umilmente supplicato ad inibire tali attentati, con successivamente ordinare che tali creature in simile maniera battezzate debbano senza dimora ai loro genitori restituirsi, perfino che arrivati loro all'età di anni 14, siano in istato da potere da se soli eleggere una religione. Disapprovando noi ora gli attentati predimostrati tendenti contro la legge della natura e religione, ed in conseguenza volendo che gli Ebrei sopra nominati restino in tutto e per tutto mantenuti nei privilegi Cesarei a' medesimi concessi, perciò si ha clementissimamente ordinato che per primo si debba insistere debitamente affinchè vengano subito restituiti alli sopra divisati Ebrei, e nella potestà de' loro genitori, le creature nella maniera predescritta rapite, e che di presente forse vengono ancora trattenute; nell'avvenire poi sotto pena sensibile » ec.

La stessa premura dimostrò S. M. Amedeo re di Sardegna. Difatti nel suo Codice regio, dato alle stampe il 1729 fece inserire il seguente articolo.

« Che i fanciulli ebrei, contro il paterno volere battezzati, debbano riconsegnarsi ai genitori, inflitta la pena di tre tratti di corda e di scudi 300 d'oro al cristiano che battezzasse e detenesse la creatura ».

Il 16.^o fra i capitoli onde gli Israeliti furono ricevuti in Rovigo ha le seguenti parole: « Che niuno possa disviare alcuno de' suoi figli senza il volere del padre e madre sotto niun pretesto, anco il battesimo, nemmeno niuno di casa sua, di meno età di anni 12, e disviandolo, tutto quello che si facesse nella persona di quelle creature, non sia di alcun valore ».

Nell'anno 1852 alla famiglia israelita Pincherli di Verona, fu comandato di consegnare all'autorità ecclesiastica una fanciulla battezzata di 5 anni dalla nutrice e dalla cameriera. Dopo di avere potuto allontanare la ragazza, il padre umiliò riverente istanza, perchè si desistesse da ogni richiesta. Gli fu accordato, a patto che giunta questa sua figlia all'età di 14 anni, l'avrebbe presentata a chi di diritto per sentire da lei se voglia seguire nella religione del padre o abbracciare la cattolica. Potrebbero forse aggiungersi ulteriori esempi analoghi ai precedenti, qualora non fosse mancato il tempo alle ricerche, ove fosse meno di difficoltà per eseguirle con utile risultato; ma non è poco il narrato fin qui a manifestare, che anche in epoche meno propizie alle sorti degli Israeliti, nè certo così illuminate come la nostra dal benefico sole della civiltà, lo zelo fortemente sentito della religione condannava di nullità quegli atti sacrileghi, non che il falso zelo, o veramente l'odio e la vendetta ascosi in men-

tite sembianze, che cercavano di gettare l'afflizione senza conforto tra le famiglie israelitiche, spogliandole irreparabilmente, contro le umane e le divine istituzioni, dei cari oggetti della paterna tenerezza. Ed oggi avrebbero meno a sperare i genitori dell'Edgardo, mentre lo stesso verace zelo disposto a più alti e squisiti sensi di ragione e di umanità, può farlo nel cuore e nella mente della suprema autorità, giudice della loro causa?

Non era forse dopo avere interrogato l'oracolo della Chiesa che principi tanto devoti della cattolica religione emanavano le accennate disposizioni ad invalidare i battesimi abusati negli infanti Israeliti? E non era la voce della Chiesa quella di vescovi e sommi pontefici, quando colpivano con quella stessa sentenza i medesimi atti? la desolazione di un padre, l'angoscia monomaniaca di una madre sulla perdita di un loro figlio, sarebbe già un grave argomento di mite consiglio nell'alto governo di quella religione che ha viscere di umanità per ogni sventura.

Ma non è solamente il grido del dolore che invoca per i coniugi Mortara la restituzione del loro Edgardo, è ancora il sentimento della paterna autorità che ebbero inviolabilmente da Dio, e che inviolabile fu proclamata da questa religione, è l'elucubrata argomentazione di eletti ingegni, onore e decoro delle ecclesiastiche dottrine, è l'esempio autorevole di un passato, ove ben altro che non al presente era la pubblica ragione dei socievoli rapporti, è la giustizia, la mansuetudine, la carità, che han fede nella mente e nel cuore del magnanimo Pontefice e dei suoi degni ministri, cui spetta il decretare sull'invocata restituzione.

III.

RICORSO FATTO DAL CONCISTORO CENTRALE DEGL' ISRAELITI DI FRANCIA ALL' IMPERATORE NAPOLEONE III.

Il Concistoro centrale degli Israeliti di Francia implora l'appoggio di V. Maestà in favore di una famiglia straniera, vittima di una violenza odiosa che si compiva or son due mesi circa quasi all'ombra del nostro glorioso vessillo, e sotto gli occhi de' nostri bravi soldati. Il 31 giugno, nella città di Bologna, gendarmi pontificii accompagnati da un agente di polizia penetravano presso un sig. Mortara, negoziante israelita, e col mezzo della sorpresa e del terrore, seguita ben tosto dalla desolazione di quella pacifica famiglia, gli rapirono suo figlio dell'età di sei anni per rimetterlo fra le mani dell'inquisitore.

Cosa era dunque avvenuto per motivare una tale pena? Una servente aveva dichiarato che due anni prima vedendo il giovane Mortara in pericolo di morte, gli avea amministrato il battesimo. Ciò bastò nel pensiero degli agenti del governo romano, trascinati senza dubbio da uno zelo cieco, per togliere il fanciullo alla tenerezza della sua famiglia e alla fede de' suoi padri.

Dopo questo momento il giovane Mortara è restato perduto per i suoi. Né le disperazioni della madre, a cui, se ci si dice il vero, l'eccesso del dolore ha tolta la ragione, né le suppliche e i passi infaticabili del padre non hanno potuto muovere i rapitori.

In questa situazione gl'Israeliti liberi del Piemonte, mossi da compassione

per il loro infelice confratello di Romagna, hanno rivolto gli occhi verso la Francia e il suo magnanimo Imperatore.

Essi hanno invocato il suo nome come il rifugio di tutti gli oppressi, come l'appoggio di tutti i deboli, come un talismano meraviglioso, davanti il quale si dissipano le tenebre e si calmano i furori dell'intolleranza.

Noi abbiamo la convinzione, o Sire, che la loro speranza non sarà delusa. Vostra Maestà degnerà accogliere questo voto come un omaggio partito dal cuore, e che solo è di già un titolo alla vostra augusta protezione. Voi non vorrete che fra le mura di Roma, ove le nostre truppe dispiegano le loro aquile immortali, si possano calpestare i diritti i più sacri della famiglia e della coscienza, e che un atto che sembra impossibile nel bel mezzo del secolo decimonono sia consumato in una maniera irreparabile.

In un momento in cui l'Europa fremente ancora d'indignazione alla memoria del massacro di Djedda, non è fornire al fanatismo musulmano un argomento pericoloso, quello di soffrire nella metropoli della cristianità il ratto abbominevole che noi abbiamo il dolore di denunciare all'anima generosa di Vostra Maestà?

IV.

INDIRIZZO DELL'ALLEANZA CRISTIANA UNIVERSALE AL PAPA
TRASMESSA IL 26 OTTOBRE 1858.

SANTO PADRE,

Una disgrazia domestica, elevata quasi all'altezza di una calamità universale, preoccupa in questo momento l'attenzione dei popoli.

Ecco ciò che si apprende con istupore:

Il fanciullo Mortara, nato a Bologna (Stati della Chiesa) da parenti israeliti, secretamente battezzato in culla, dicesi, da una servente cattolica, ed oggi dell'età di circa sette anni, vien tolto alla sua famiglia dall'autorità civile ed ecclesiastica di Bologna, per la ragione, dicono gli apologisti di questo fatto, che essendo divenuto cristiano col mezzo del battesimo, il fanciullo ha il diritto di essere protetto nella sua fede contro l'influenza de' suoi parenti israeliti.

È a proposito di questo avvenimento, S. Padre, che i membri dell'Alleanza cristiana universale, vengono rispettosamente a farvi intendere i loro gemiti e i loro voti.

Appartenenti a diverse chiese i membri dell'Alleanza cristiana universale sono uniti fra essi dalla professione solenne di questi tre principii evangelici:

Amor di Dio, creatore e padre di tutti gli uomini.

Amor degli uomini, creature immortali e figli di Dio.

Amor di Gesù Cristo, figlio di Dio e salvatore degli uomini.

È al nome di quei principii di fede e di attività cristiana e all'esempio del Salvatore che insegnava all'Israelita a riconoscere suo prossimo un Samaritano, che i membri dell'Alleanza cristiana universale estendono in comune la loro azione fraterna sopra ogni sventurato ch'essi possano servire, qualunque sia la sua credenza e la sua nazionalità.

La missione ch'essi imprendono ora, o Santo Padre, è al primo posto de' doveri che loro impongono i principii della loro alleanza. E il rispetto dell'autorità paterna ch'essi veggono oltraggiato in ciò ch'egli ha di più sacro, sono i diritti della coscienza che non si possono giammai impunemente sconoscere, e che sono proclamati altamente dalle costituzioni dei popoli i più illuminati, ch'essi intendono invocare e rivendicare, appoggiandosi soprattutto sugli insegnamenti dei principii i più positivi del cristianesimo, per cui i membri dell'Alleanza cristiana implorano da voi, Santo Padre, la restituzione del giovanetto Mortara a' suoi parenti.

Se l'eccesso di zelo commesso a riguardo di questo fanciullo prima da una servente, poscia dai funzionarii pubblici, e dalle autorità religiose dipendenti dalla S. Sede, poteva ottenere la vostra sanzione sovrana, o Santo Padre; se i reclami de' suoi parenti, appoggiati da una così viva manifestazione dell'opinione pubblica, s'innalzavano invano fino al trono del sovrano pontefice; se le asserzioni di quelli che sostengono questo ratto come legittimo ed anche obbligatorio dovessero ricevere una conferma definitiva, noi non possiamo pensare senza una viva inquietudine a tutti i pericoli che ne risulterebbero per la fede cristiana, senza parlare del dolore che ne risentirebbero moltissimi fedeli e de' dubbii e delle diffidenze, che per conseguenza sorgerebbero nella loro mente; oltre di che non si vedrebbero gioire gli avversarii della religione cristiana, se il Capo supremo del cattolicesimo desse l'appoggio della sua approvazione a un atto direttamente contrario alla morale pubblica e alla legge di tutte le nazioni civilizzate?

Inoltre se bastasse un battesimo amministrato clandestinamente ad un fanciullo, e alla insaputa della sua famiglia, oppure la tardiva e sospetta dichiarazione di una fantesca che pretende aver conferito un tal battesimo, per autorizzare il ratto di questo fanciullo ai suoi parenti, quali non dovrebbero essere d'ora in avanti i timori e le angosce di una moltitudine di famiglie in tutti i paesi ove l'autorità religiosa che professa una simile dottrina fosse abbastanza potente per farla mettere in pratica?

Noi, Francesi, vedremmo allora percossi dal medesimo colpo in Francia, non solamente i musulmani divenuti compatriotti nella più importante delle nostre colonie, non solamente i protestanti i cui avi subirono altra volta quei medesimi trattamenti odiosi e le medesime torture morali, e ai quali non bisogna far prevedere il ritorno di que' giorni di angoscia e di lutto, non solamente i cristiani greci e scismatici al punto di vista della Chiesa cattolica, ma ancora i cattolici medesimi, di cui, per motivi più o meno fondati, si potrebbe sospettare la purezza della loro fede, e riguardare l'educazione cristiana de' loro figli come in pericolo sotto la direzione paterna.

Non ha guari, noi difendemmo presso S. M. il re di Svezia la causa della tolleranza e dell'equità, in favore di qualche donna convertita al cattolicesimo, e per questo motivo legalmente colpita in Svezia d'una grave condanna.

Oggi è al Capo supremo e venerato del culto cattolico, che noi indirizziamo una simile supplica ispirata dal medesimo sentimento cristiano.

Recentemente un fanciullo di parenti cristiani è stato sottratto dalla sua famiglia da un discepolo del corano.

La nuova di questo attentato è stata accolta dappertutto con una viva indi-

gnazione, ed è con piacere che si conobbe ben tosto essere stata resa giustizia. Sovvenendoci la massima: « Non fare ad altri ciò che non vorresti fosse » fatto a te stesso », e soprattutto del precetto del nostro Divino maestro « Omnia ergo quaecumque vultis ut faciant vobis homines, et vos facite illis; hæc est enim lex et prophetæ (fate dunque agli uomini ciò che voi desiderate che essi vi facciano, giacchè questa è la legge e i Profeti (s. Matteo VII. 12) »). Noi veniamo al piede del trono del sovrano pontefice ad appoggiare istantemente i reclami della famiglia israelita di Bologna. Rendete, Santo Padre, la pace e la felicità ai parenti del giovane Mortara, e la sicurezza a tutti quelli che il ratto di questo fanciullo ha gettato nelle inquietudini e nella diffidenza.

Ministro di Dio sopra la terra, mostrate a tutti gli uomini che il vostro braccio s'estende per proteggere e per benedire.

Noi deponiamo ai vostri piedi, Santo Padre, l'omaggio della nostra venerazione.

Per il Consiglio dell'Alleanza cristiana universale.

Il Presidente MONIA LOPIS

Il Segretario GIORGIO SCHLATIER

V.

RISPOSTA DEL SEGRETARIO DEL MINISTRO BRITANNICO ALL' ALLEANZA PROTESTANTE.

Milord, io sono incaricato dal conte di Malmesbury di rispondere all'indirizzo dell'Alleanza protestante, il quale è stato trasmesso il 2 di questo mese da V. S. Esso esprime il dolore e l'indignazione che inspira al Comitato la condotta delle autorità pontificie a riguardo del fanciullo ebreo Mortara, e sollecita nel tempo stesso il governo di S. M. d'impiegare la sua influenza per fare restituire il fanciullo ai suoi genitori. Io debbo informarvi che il governo di S. M. ha visto quest'atto di violenza con non meno dolore quanta indignazione. Tuttavia nell'interesse del fanciullo medesimo, egli è convinto che l'intervento in una simile vertenza farebbe più male che bene, e nuocerebbe alle probabilità che possano esservi ancora della restituzione di questo fanciullo alla sua famiglia.

Quando l'influenza d'una potenza cattolica come la Francia ha fallito nel suo intento presso il governo pontificio, egli è evidente che gli sforzi del governo di S. M. sarebbero impotenti per secondare i supplicanti nel nobile fine ch'essi si proponevano.

(Débats 10 Dicembre 1858.)

VI.

RISPOSTA DEL CONTE MALMESBURY ALLA SOCIETÀ DELLA RIFORME SCOZZESE PER MEZZO DEL SUO SEGRETARIO.

Signore

In risposta alla vostra lettera del 19 di questo mese, includendo una Memoria indirizzata al conte di Malmesbury per la società della riforma scozzese,

la quale tende ad ottenere che l'influenza del governo inglese sia adoperata perchè possa essere restituito il fanciullo ebreo Edgardo Mortara ai suoi genitori di Bologna, io ho l'ordine da S. S. dirvi che Ella teme che l'intervento del governo protestante della Gran Bretagna non sia affatto superfluo, dopo che gli ardenti sforzi degli Stati cattolici non hanno avuto effetto. Io debbo aggiungere che S. S. non divide i timori dei sottoscritti alla Memoria, che i fanciulli dei sudditi inglesi potrebbero essere trattati nella medesima maniera. Se un tale insulto avesse luogo, non sarebbe commesso impunemente.

CCCXXI.

N. 3402

RIMOSTRANZA DEGLI ISRAELITI PER LA ESPULSIONE DAL CASINO DI FERRARA.

Illustrissimo e Reverendissimo Signore

In proposito di quanto V. S. I. e R. si è compiaciuta significarmi col suo rapporto del 1 maggio corrente 3350, amerei conoscere il regolamento della direzione del Casino di Ferrara, come pure le principali notizie che si riferiscono alla sua istituzione, ed alla qualità e numero de' soci.

Egli è perciò che V. S. I. e R. con quella prudenza, per cui tanto si distingue, vorrà compiacersi corrispondere a tale mio desiderio, ed in aspettativa di risposta mi ripeto con distinta stima.

Di V. S. I. e R.

Roma 12 Maggio 1851.

Il vice Camerlengo di S. R. C.
Ministro dell' Interno D. SAVELLI

Mons. Commis. Ap. di
Bologna

CCCXXII.

N. 25. P. S. Segr. Gen.

ESCLUSIONE DEGLI ISRAELITI DALLA SOCIETÀ DEL CASINO

Eccellenza Reverendissima

Uno degli effetti della vantata libertà ed eguaglianza degli ultimi luttuosi tempi quello si fu, che oltre all'essere stati accolti gli Ebrei fra i soci, e fra la Direzione dell' Asilo Infantile, questa Società del Casino li accettasse pure nel suo seno dell' uno e dell' altro sesso. A sconcezza cotale, accolta con dispiacenza dalla parte sana della Società, e dei cittadini, ed indecorosa in paese specialmente soggetto al dominio della S. Sede, non doveva io omettere di convenientemente provvedere, sia per far luogo alle giuste rimostranze, che da tempo ne andava ricevendo, sia perchè un'atto fatto in tempi del tutto ecce-

zionali e fuori di regola, non doveva essere tollerato più oltre, rientrato come lo è per divino ajuto, l'ordine, ed il legittimo pontificio regime, e più ancora, perchè fra gl' Israeliti associati ve ne ha alcuno gravemente addebitato e pericoloso in politica, mentre d'altronde la società come fu istituita nella sua origine con l'approvazione del Governo, è pure al Governo soggetta, come lo sono le altre Società. Sembrandomi quindi, che sia scorso abbastanza tempo, non ho mancato di scandagliare a quando a quando in prima gli animi dei più rispettabili ed opesti, non solo fra i cittadini, ma ancora fra i Soci del Casino stesso, e trovarli non che aderenti, desiderosi della esclusione degli ebrei benchè non coraggiosi a modo da prenderne alcuna iniziativa, stimai esser giunto il momento di poter scriver io direttamente, come feci, alla Presidenza del Casino, sulla convenienza che non figurino più lungamente nomi israeliti fra i suoi soci, e per coonestare con qualche riguardo la misura, lasciai campo (giusta i secreti concerti presi colla Presidenza stessa del Casino) di 15 giorni alla sua effettuazione, onde sotto l'apparenza di spontanea loro rinuncia fosse lo scopo conseguito, come dalla copia che unisco.

Riteneva così terminata la cosa, ma prescindendo dalla insistenza che alcuno di essi Ebrei mi ha personalmente usata per rimuovermi, la Presidenza del Casino, in onta al preconvenuto secretissimo accordo, non ha avuto coraggio di rifiutarsi a presentarsi a me, per porgermi uffizi onde rimangano nella Società gl' Israeliti; e così pure è accaduto rapporto al magistrato, che ad ugual fine si è a me, mediante Deputazione, presentato del pari.

Solito a non recedere nelle determinazioni, che mi sembrano assistite da buon diritto, e confacenti all'indole, ed alla dignità del Governo, nelle dovute prudenti maniere non mi sono punto scostato dalla data disposizione, che soltanto non ho avuto difficoltà di far conoscere, che facilmente lascerò differita di alcuni giorni. Nè per verità alla mia fermezza ho rinvenuta insistenza per parte dell'una e dell'altra Rappresentanza, che anzi parmi avere scorto palesemente, anche nel Municipio, che non per intimo convincimento, ma per conseguenza di quella pusillanimità che pur troppo non è estinta finora, abbia in esso prevalsa la troppo nota insistenza connaturale al sistema pratico degli Ebrei, ed il favore poi sempre della demagogia ancora temuta e rispettata.

Ho creduto mio dovere di non tacere all' E. V. Rev. questa emergenza, e con profondo ossequio ho l'onore di protestarmi.

Dell' E. V. Rev.

Ferrara 16 Marzo 1851.

Il Delegato Umil. Dev. Obbl. Serv.
FILIPPO COM. FOLICALDI.

Mons. Commis. Straord.

Bologna

AL SIG. DELEGATO DI FERRARA

Sulle cose che mi narra V. S. col pregiato foglio N. 25 P. S. non mi occorrono osservazioni, approvando e lodando la ferma e sagace di Lei condotta circa l'esclusione degl' Israeliti dall' Albo dei Soci di codesto Casino. Che se troverà Ella ostacoli al pieno effetto dell'encomiato proponimento, voglia rimetterne a

me la definizione, di che m'incaricherò ben volentieri per cooperare e sostenere il di Lei operato.

Ho a grado di confermarle la mia più distinta stima.

Li 18 Marzo 1851.

G. B.

CCCXXIII.

N. 31. P. S.

Illustrissimi Signori.

Non avendo ancora avuto riscontro al mio dispaccio 13 marzo scorso N. 23 P. S., e conoscendo che gli Israeliti ascritti alla Società non hanno profittato del riguardo loro usato di emettere una spontanea rinuncia, mi trovo nella necessità di dichiarare alle SS. LL. Ill. che d'ordine del Governo sono dealbati gli israeliti stessi; e cioè:

Annau Salvatore, Cavalini Pacifico, Finzi Moisè Leon, Norsa Gioaf, Norsa Israele, Pisa coniugi, Pisa Moisè, Pisa Giuseppe, Pesaro coniugi, Vitali Isaia.

Prevengo poi le SS. LL. Ill. che per mezzo della Direzione provinciale di Polizia partecipo ai dealbati questa disposizione, onde si astengano dall'intervenire nel Casino e a qualsivoglia privata o pubblica riunione o divertimento, mentre il Governo non potrebbe lasciar passare oziosa questa loro trasgressione. Io sono persuaso che le SS. LL. Ill. conoscendo che gli ebrei non debbano far parte della Società si sarebbero astenute dal tollerarli se fossero stati arditati di presentarsi; e per risparmiar loro l'occasione di farli respingere ho amato di far correre l'indicato precetto, troppo interessandomi di conservare sempre nel decoro la società del Casino, e di tenerla in onoranza presso il Governo, dal quale conosce la esistenza, anzi che vederla soggetta a qualsiasi anche minima animadversione.

Mi confermo con sincera e distinta stima.

Delle SS. LL. Ill.

Il 5 aprile 1851.

Il Delegato
F. FOLICALDI

CCCXXIV.

AL SIGNOR CONTE FOLICALDI DELEGATO APOSTOLICO IN FERRARA

Ho letto il pregiatissimo foglio della S. V. Ill. del 5 corrente N. 31 P. S. con cui mi comunica i maneggi di cotesti ebrei pel fine di rimanere a far parte della Società del Casino. Io non ho che a render lode alla S. V. per la fermezza mostrata nel persistere nella negativa e nel volerli definitivamente abراس dall'Elenco dei Soci. Ella conti pure sul mio concorso nel sostenere l'adempimento di cosiffatta risoluzione, e non si curi delle declamazioni loro,

nè di quelle dei loro parteggianti, essendo il motivo che a ciò ne induce appoggiato a buone e savie considerazioni.

Gradisca la conferma della mia distinta stima, con cui passo a segnarmi.
Della S. V. Ill.

Bologna 8 Aprile 1851.

Dev. Obb. Servitore
G. BEDINI

CCCXXV.

N. 80 P. S.

Eccellenza Reverendissima

Rendo distinte azioni di grazie a V. E. R. per l'interesse, che di coerenza all'ossequiato di lei dispaccio del 18 Marzo p. p. N. 3252 ha preso sulla esclusione da me ordinata da questa società del Casino degli Ebrei che vi furono aggregati negli ultimi tempi di politico sconvolgimento, dirigendosi a S. E. R. Mons. Ministro dell'Interno per una esplicita sua dichiarazione, onde convalidare coll'autorità superiore la conferma di tale esclusione.

E giacchè il lodato autorevole Ministro, che da me informatone si degnò già non solo di ringraziarmi, ma di lodare il mio operato con venerato dispaccio del 19 Marzo suddetto N. 29914, ha ora esternato il desiderio come mi accenna l'E. V. R. con rispettato dispaccio del 15 corrente N. 3402 di conoscere il regolamento della direzione del Casino, come pure le principali notizie riferibili alla sua istituzione ed alla qualità ed al numero dei soci, mi faccio ad avanzarlene il seguente discarico.

La società di questo Casino conta la sua istituzione dal 23 Dicembre 1803, ed il suo Regolamento è quello che unisco in un esemplare a stampa.

Rilevasi dal 1 articolo che la istituzione stessa fu autorizzata da un espresso assenso del Governo, dal che deducesi dal Governo dipendere. La qualità de' suoi soci vi si precisa di cittadini senza nulla motivare di religione. Vi si rileva ancora essere indeterminato il numero dei soci stessi.

Prescindo dal porre in questione se colla espressione *cittadini*, siasi inteso di includere gli ebrei. Quello che è certissimo si è, che dal momento della istituzione della Società sino al 1848, non mai fu aggregato alla medesima verun Ebreo. Ed il riflesso che non se ne diede un' esempio solo, nè anche nei tristi tempi della invasione Francese posteriori al 1803 somministra ben chiaro argomento della contrarietà che non mai venne meno nei componenti la Società istessa di averli a consoci. E fu anzi l'effetto di questa massima, non mai posta nè anche in semplice dubbio, che gli Ebrei sotto il cessato regno d'Italia s'istituirono nel recinto del Ghetto un piccolo Casino a loro trattenimento. Né la ripulsa degli Ebrei per parte della società dei cittadini ebbe soltanto a verificarsi riguardo ai medesimi, ma nè anche riguardo a verun' altro che non fosse cattolico. Fu infatti nel Gennaio del 1830 in circostanza che si radunò la società per deliberare sulla dimanda di alcuni a far parte della medesima, che proposta l'aggregazione del Sig. Guglielmo Makalyster Vice-Console Inglese in questa città, non venne ammesso per rifiuto dei soci, e si disse

precisamente per la ragione che era acattolico. Soltanto per coonestare la ripulsa coi riguardi di civiltà si dichiarò dal Presidente aggiornata la seduta, che poi non più fu ripresa per quest'oggetto. Se dunque la Società in legale adunanza generale si ricusò di accogliere fra il suo seno un'individuo di religione non già Israelitica, ma Protestante, e ciò quantunque rivestito di una onorevole rappresentanza, non solo diede prova dello spirito religioso da cui era informata, ma venne a stabilire una giusta interpretazione del suo regolamento, che cioè fuori di cattolici non associava altri comunque cristiano, e molto meno ebrei, che potrebbe fors'anco dirsi, definiti non essere della classe de' cittadini ammissibili.

Nel 1845 certa signora Bettina Montalti israelitica, accasatasi da poco in questo Ghetto, e favorita di relazioni sociali, specialmente dalla gioventù ferrarese di bel tempo, pe' suoi modi ed educazione, volevasi vedere di farla ammettere alla Società del Casino, cui essa stessa non v'ha dubbio agognava, ma il dissenso che se ne palesò dalla maggioranza, indusse chi ne aveva il pensiero a non proporla nemmeno; e siccome da lì a non molto abbandono Ferrara col marito, è fama che fosse questa emergenza fra le altre una delle cause principali del suo allontanamento.

Fu soltanto nel 1848 che alcuni ebrei furono accettati dalla Società, ed è anche vero, con una maggioranza assoluta dei votanti presenti, reggendo questa Legazione l'Em. Ciacchi. Ma quale meraviglia che in quell'epoca avesse ciò ad avverarsi, non solo pel favore della gioventù da poco tempo entrata nella Società, ma più per la inversione delle menti che le mene rivoluzionarie ingigantendo ad ogni istante, cagionavano anche nelle persone di sani principj. E chi non conosce come il potere delle Autorità benchè legittime, fosse paralizzato del tutto dalla demagogia, e come fosse pur molto che si serbasse in quei tempi una larva, unicamente può dirsi una rappresentanza del Pontificio Governo? Ma lasciando di parlare di quei giorni di troppo amara ed acerba memoria, è pure un fatto che ristabilito l'ordine e rientrato il legittimo Governo, la parte sana non solo del paese, ma della Società del Casino non lasciando di riprovare la seguita accettazione nel suo seno d'individui ebrei ha manifestato il desiderio che ne sia la Società istessa purgata. Non vaga nè di pochi fu questa brama; persone in estimazione di tutti, e persino aderenti alla Presidenza del Casino meco la esternarono. Consultato destramente il voto dei cittadini di retto sentire, mi portò ad ugual risultato, nè io mi indussi dopo tutto ciò ad ordinarne la esclusione degli Ebrei, se non dopo le più mature considerazioni, e la certezza del consenso dei buoni che formano la maggioranza. E qui aggiungerò senza tema di errare, che l'accettazione di ebrei nella Società, non fu già per un principio di simpatia, indipendente da malizia antireligiosa, ma bensì per combattere appunto il principio religioso cattolico, scopo precipuo dei nemici d'ogni ordine, perchè quello abbattuto, facevano certo il loro trionfo. E fu quindi per far rientrare non solo nell'armonia dell'ordine e del decoro la Società del Casino giusta la brama dei rettamente pensanti, ma per togliere l'effetto d'una risoluzione contraria al principio religioso che m'indusse alla loro esclusione, ed avrei creduto di mancare ad un preciso mio dovere se non avessi assecondato questo slancio lodevole della parte sana dei cittadini, incoraggiandola così per tutto ciò che può condurre al ri-

stabilimento dell'ordine. Che se feci loro ingiungere precetto di non più accedere al Casino, ciò si fu perchè non profittarono essi del tempo di 15 giorni che loro offersi col mezzo della Presidenza per ritirarsi spontaneamente, come pure li dichiarai alla Presidenza stessa dealbeati per togliere la medesima da un atto, a cui con una specie di coazione non si voleva da taluno tenuta.

Non parlo degli uffici che li reclamanti dicono a me fatti dalla Presidenza e dalla Magistratura Comunale, perchè recedessi dalla ordinata misura, onde giustificare con ciò di non avere ad essi avversa la parte saggia del paese. È abbastanza noto, come simili atti specialmente nella sfera della materia di cui è argomento, non siano per lo più figli dell'intimo convincimento, ed io posso dirlo nel concreto caso con più certezza di altri, perchè la Magistratura mi ha dichiarato che i tre membri della medesima, i quali a me si presentarono, non intesero di agire nella qualifica di magistrati, come non l'intesero nel riscontro dato agli ebrei, nel quale difatti il Gonfaloniere è firmato per secondo. Molto meno poi la Presidenza del Casino, ch'era meco intesa di tutto prima che facessi nota la risoluzione. Nè la esclusione dei reclamanti concerne la esistenza civile, e morale della Comunità Israelitica intiera che avrebbe la morte, nè pel fatto in discorso viene sancito un principio distruttivo della tolleranza religiosa, com'essi espongono, mentre non è che l'effetto del rientramento nell'ordine di una cosa che dal medesimo era sortita.

Dirò poi a Vostra Eccellenza Reverendissima con la più leale sincerità, che come la maggioranza assoluta della popolazione mostrò di gradire la espulsione degli ebrei dal Casino, e quindi di riprovare il passo fatto presso di me dai tre signori appartenenti alla magistratura, così la revoca della espulsione stessa produrrebbe la più scorante impressione in tutte le persone oneste di Ferrara. E questo io dico non per sostenere il fatto mio, ma per amore di schiettezza, e di verità, come mi pregio di praticare in ogni incontro, ma ho sempre ritenuto e ritengo tuttora, che mediante l'autorevole cooperazione dell'Eccellenza Vostra Reverendissima, rimarrà ferma una disposizione favorita non solo dal merito intrinseco della sua giustizia, ma inerente alle Costituzioni Apostoliche, ovunque, e molto più nei Dominii della S. Sede, del che conservo le più rassicuranti prove e nel menzionato dispaccio di V. E. R.ma del 18 Marzo N. 3252 ed in quello di Sua Eccellenza R.ma Monsignor Ministro dell'Interno N. 39914.

Con questi cenni mi reco ad onore di ritornare a V. Ecc. Rev.ma l'istanza degli ebrei Pacifico Cavaliere e Pisa, e con profondo ossequio ho l'onore di confermarvi

Di Vostra Eccellenza Reverendissima
Ferrara 24 Maggio 1851.

Umil. Dev. Obbl. Serv.
FILIPPO COMM. FOLICALDI Deleg.

CCCXXVI.

N. 77-27.

Eccellenza Reverendissima

I rispettosì esponenti israeliti di Ferrara sono stati colpiti, come è pur noto alla Eccel. Vostra Rev. dal Delegato Conte Folicaldi dalla maggiore delle penalità che possa infliggersi ad oneste persone, e tranquilli cittadini. Furono nel giorno sette corrente mese precettati a non più accedere alla Società del Casino della loro patria, alla quale vennero con spontanea proposta non contraria al regolamento aggregati nei primi di febbrajo 1848, a voti *secreti* e quasimente unanimi, giacchè si videro onorati da più di nove decimi dei Soci votanti con pienissima libertà di suffragio.

Questo fatto, il nessun rimarco sulla loro condotta e contegno nel non breve intervallo di tre e più anni sono non che giustificati dalla Presidenza del Casino e dall' Autorità Municipale, ma neppure contraddetti dallo stesso Sig. Conte Delegato, il quale col mezzo di un consultore da lui eletto per assistere le adunanze ordinarie e straordinarie della Società negli anni 1849 e 1850, e corrente 1851, non mosse parola della presenza di soci israeliti.

È dallo scorso prossimo passato mese di Marzo ch' egli li appella *intrusi* nella Società, comechè nominati in epoca quasi rivoluzionaria, reggente la Legazione l' Em. Ciacchi, e ne li vuolè cancellati per annuire, egli dice, alle istanze di pochi individui che chiama saggi, e per tutelare il *decoro* del Paese. All' A. e B.

La bontà dell' E. V. ci permetterà di osservare, che la pretesa *intrusione* in tempi di rivolta non sussiste, essendo la Società, il cui scopo è l' onesto trattenimento, rimasta sempre estranea affatto alle vicissitudini politiche; come osiamo dire, non è vera l' avversione contro di noi della parte saggia del Paese, giacchè i Presidenti del Casino Co. Giovanni Gulinelli, Co. Idelfonso Aveni, e Gaetano Balboni più volte hanno ufficato il Sig. Co. Delegato a desistere dal suo erroneo avviso; ed il medesimo ufficio hanno pure praticato il Sig. Dott. Eugenio Righini Presidente del Municipio, il Sig. Messer Ferdinando Canonici, ed il Sig. Giuseppe Casazza Consiglieri — All. C. D.

Le premure dei detti signori rappresentanti della Società del Casino e della Città, se mostrano l' equivoco in cui è caduto il Sig. Commendatore Folicaldi che ha giudicato per parte sana la malevolenza non meritata di pochi, comprovano eziandio che il decoro di Ferrara, di cui essi sono ben gelosi, non fu e non è alterato o macchiato dalla aggregazione di dieci od undici acattolici ad una Società composta di 350 persone, con cui tutto giorno si trovano in contatto.

D' altronde questo argomento, come ben vede la molta sagacità dell' E. V. R. concerne l' esistenza civile e morale della Comunità Israelitica intiera, che avrebbe *la morte*, qualora per decreto del rappresentante Governativo di una sola provincia venisse sancito un principio distruttivo della tolleranza religiosa con cui, meglio che nei secoli trascorsi, nel presente hanno vissuto e vivono gl' israeliti nei dominii della S. Sede, negli altri Stati d' Italia, ed in tutta l' Europa.

Ed è per evitare un' anatema fatale, che nella coscienza di non aver mai demeritata la stima e la protezione di cui furono larghi ver loro gli Eminentissimi Cardinali Legati della Provincia di Ferrara dal 1813 in poi, e gli Eminentissimi Arcivescovi della Diocesi, i postulanti a nome degli altri nuove Soci del Casino, e come rappresentanti della Comunità Israelitica, pieni di fiducia si presentano all' E. V. R. onde vogliate interporre la Vostra giusta autorità a paralizzare e distruggere il precetto loro intimato, contro cui rispettosamente protestarono per aver ricorso alla superiorità intenta sempre a proteggere e salvare gli onesti e tranquilli sudditi dell' ottimo dei Sovrani.

Che della Grazia.

Ferrara 14 Aprile 1851.

Dev. ed obbl. Servitori

PACIFICO CAVALIERI

D. D. PISA

A' Sua Eccel. Rev. Monsignor Bedini
Com. Straord. delle 4. Legaz. Resid. in
Bologna

A

N. 23. P. R.

CCCXXVII.

Illustrissimi Signori

Non è molto che con mio dispiacere ho appreso, che nella società presieduta dalle SS. LL. Ill.me istituita con sanzione del Governo, e formata dal fiore dei cittadini, vi si ritengano tuttora ascritti degli israeliti.

Quest' amalgama formato in epoca ben dolorosa, non può certamente ora tollerarsi, e ne sento lamenti da persone sagge che tengono a credito e decoro della città una istituzione che la onora, non allontanandosi dai principj della sua fondazione.

Vorrei risparmiarmi il dispiacere di ordinare la dealbazione dei pochi intrusi, amando sempre di usare, quando si possa, dei riguardi di convenienza verso ogni classe di persone, ed interesse pertanto le SS. LL. Ill.me ad insinuare ai medesimi uno spontaneo ritiro, persuaso che lo preferiranno alla via di fatto d'ordine superiore.

Sono egualmente persuaso che le SS. LL. Ill.me assumeranno cortesemente quest' ufficio, e che del pari mi useranno del favore di riferirmi i risultati entro quindici giorni, termine sufficiente perchè gl'intrusi nella Società abbiano tempo a scegliere la maniera.

Mi confermo con distinta stima

Delle SS. LL. Ill.me

Ferrara 13 Marzo 1851.

Affmo per servirli
Il Delegato FOLICALDI

Sigg. Presidenti del Casino
di Ferrara

B

CCCXXVIII.

N. 31. P. S. Seg. G.

Illustrissimi Signori

Non avendo ancora avuto riscontro al mio dispaccio 13 Marzo scorso N. 23 P. S. e conoscendo che gl' israeliti ascritti alla Società non hanno profittato del riguardo loro usato di emettere una spontanea rinuncia, mi trovo nella necessità di dichiarare alle SS. LL. Ill. che d'ordine del Governo sono dealbati gl' israeliti stessi, e cioè

Anan Salvatore, Cavalieri Pacifico, Finzi Moisè Leon, Norsa Pisas, Norsa Israele, Pisa Coniugi, Pisa Moisè, Pisa Giuseppe, Pesaro Coniugi, Vitali Isaia.

Prevengo poi le SS. LL. Ill. che per mezzo della direzione provinciale di Polizia partecipo ai dealbati questa disposizione, onde si astengano dall' intervenire nel Casino a qualsivoglia privata o pubblica riunione, o divertimento, mentre il Governo non potrebbe lasciar passare oziosa questa loro trasgressione.

Io sono persuaso che le SS. LL. Ill. conoscendo che gli ebrei non debbano far parte della Società si sarebbero astenuti dal tollerarli, se fossero stati arditi di presentarsi; e per risparmiar loro l'occasione di farli respingere, ho amato di far correre l'indicato precetto, troppo interessandomi di conservar sempre nel decoro la Società del Casino, e di tenerla in onoranza presso il Governo, dal quale conosce la sua esistenza, anzichè vederla soggetta a qualsiasi anche minima animadversione.

Mi confermo con sincera e distinta stima
Delle SS. LL. Ill.

Ferrara 5 Aprile 1851.

Affmo per servirli
Il Deleg. FOLICALDI

C

CCCXXIX.

SOCIETÀ DEL CASINO DI FERRARA

I Presidenti agl' Illustrissimi Sigg. Pacifico Cavalieri, e D. Pisa.

Illustrissimi Signori

In riscontro al loro foglio di oggi stesso, dobbiamo dichiarar loro che durante l'epoca in cui si sono trovati soci di questa Società del Casino, cioè dal 6 Febbraio 1848 l'attuale Presidenza, nè i nostri predecessori hanno mai avuto niente in contrario alla loro civile ed educata condotta; e quindi siamo nella dispiacenza che il Governo abbia presa la determinazione di ordinare

la loro dealbeazione, quantunque avessimo noi praticato ogni sorte di buon ufficio per far decampare la Superiorità dall'adottata misura.

Dopo ciò abbiamo il vantaggio di riverirli distintamente
Delle SS. LL. Ill.

Ferrara 9 Aprile 1851.

Dev. Obbl. Servitori

G. BALBONI, G. GULINELLI, IDELFONOSO AVENTI.

D

CCCXXX.

Pregiatissimi Signori

Non abbiamo lasciato di secondare le loro brame recandoci replicatamente da questo Sig. Conte Delegato della Città e Provincia ed assicurandolo per la verità che tanto essi quanto gli altri nove correligionari israeliti già da tre anni aggregati a questa Società del Casino, di cui noi pure facciamo parte, furono alla stessa ammessi, mentre reggeva questa Provincia l'Eminentissimo Ciacchi, a quasi pieni suffragi d'una numerosa adunanza della Società, come può a suo piacere verificare dagli atti, e che sebbene noi non frequentiamo il Casino, pure conoscendo il contegno educato e civile di ciascuno di essi possiamo esser certi che non si abbia mai avuta occasione di aggravio per parte di nessuno della Società nelle occasioni di loro intervento. Abbiamo però la dispiacenza di loro significare, che il lodato Sig. Conte non trova da ciò sufficiente motivo per decampare dalla presa risoluzione, che cioè gli israeliti debbano essere dealbati dall'elenco della Società. E non restandoci che l'augurio di un migliore incontro per poter dimostrar loro la nostra stima, passiamo a protestarci.

Di LL. SS.

Ferrara 16 Marzo 1851.

Devotissimi Servitori

Cav. F. M. CANONICI, Dott. E. RIGHINI, G. CASAZZA.

Agli egregi Signori
Pacifico Cavalieri e D. D. Pisa
Ferrara

UN VESCOVO FRANCESE AI SERVIZI DELLA SANTA SEDE

CCCXXXI.

(*Evêché d'Ajaccio*)

(*Riservata*)

Eccellenza Reverendissima

Monsignor Guibert Vescovo di Vivien, che prima di andare a Roma ha voluto visitare l'Isola nostra, le recherà questa mia lettera.

Mi è caro confermarle quanto io ebbi l'onore di riferirle il 18 agosto ultimo in attenzione del suo venerato foglio scrittomi il 22 del pendente luglio.

In Corsica non avvi chi nemmen per sogno pensi ad avventurarsi in simile e perigliosa spedizione. Questa sicurezza la traggo da ragguagli segretamente raccolti in tutti i punti dell'Isola. Io non temo, la Dio mercè, d'esser ingannato da' miei Preti. Dessi non sono a nessuno secondi nella devozione e nell'affetto AL GOVERNO del Romano Pontefice.

Del resto, mi sia lieto dirle che finattantochè avrò vita, nulla sarà mai tentato in questa mia Diocesi contro Roma. Chi osasse affermare il contrario mentirebbe.

Di V. E. R.

Ajaccio il 17 Novembre 1845.

Um. Dev. ed Aff. Servitore
RAFFAELE VESCOVO d'Ajaccio

A S. E. Rev. Mons. Marini Govern. di
Roma

CCCXXXII.

(Alla Polizia. Riservata)

7 Dicembre 1845.

Si trasmetta la presente colle carte incluse all' Em. Cardinal Mattei per avere una norma sulla risposta cui provoca dal Governatore di Roma la presente lettera del Vescovo d'Ajaccio.

MARINI

N. 35577.
(Evichè d'Ajaccio)

Eccellenza Reverendissima

Ho letto con scrupolosa attenzione il di lei pregiatissimo foglio segnato del 31 Dicembre ultimo. I riscontri che ella mi ha forniti mi sono giunti precisamente sul punto in cui aveva deciso di farle pervenire una mia lettera concernente le faccende del tempo. Il ragguaglio annesso alla di lei lettera è veridico perciò che riguarda le mene dei faziosi. Qui non s'ignora che essi s'agitano potentemente ovunque si trovano; ma va lungi dal vero nell'asserire che qui si cospira da persone autorevoli, e di molta dipendenza. Se ciò fosse stato ne avrei avuto indubitatamente qualche sentore, giacchè attenti, discreti, ed oculati sono i nostri Sacerdoti dell'Isola, SENZA PARLARE D'ALTRE DILIGENZE DA ME USATE A TALE EFFETTO.

Fino ad oggi nulla si è fatto in Corsica; mente chi afferma il contrario. Solo farò osservare all'E. V. che da pochi giorni vanno girando per l'Isola uomini sconosciuti, aventi per lo più lunghissime barbe, gli uni facendo le viste di voler comprare foreste, altri annunciandosi siccome gente di mercatura, e d'industriali imprese.

Non stento a credere che i faziosi vogliono, potendolo, organizzare qualche

spedizione in Corsica; ma io RISPONDO SUL MIO CAPO CHE OGNI TENTATIVO RIUSCIRÀ INFRUTTUOSO. Stimo intanto prezzo dell'opera il far sapere all'E. V. donde e come potrebbero i ribelli far qualche tentativo. La Sardegna ribolle di fuorusciti Corsi, gente fortunosa, disperata e crudele; sono sicuro che i congiurati potrebbero facilmente trarseli dietro. Dio liberi gli Stati Pontifici e l'Italia tutta da simil gente!

Il *Funicorbo* paese ritirato, giusto di rimpetto a Civitavecchia, e quasi diviso dal resto dell'Isola, le spiagge di *Portovecchio* e di *Bonifacio* siccome incolte, coperte di macchie e deserte di coloni sono i soli luoghi in cui un dato numero di gente, non osservata da alcuno, si può riunire per poi lanciarsi da que' lidi in Italia. *Invierò all'uopo gente accorta e pratica in que' siti, invierò, abbisognando, un uomo sicuro e di mia confidenza in Sardegna ed anco a Marsiglia, per sapere quel che vi si cova, per poi ragguagliarne prontamente l'Ecc. V.*

La famiglia Valeri di Bastia, a me bene affetta, possiede alcuni battelli a vapore; *se mai abbisognerà informarla prontamente di qualche novità, spedirò a bella posta uno di quei vapori.*

Qui le popolazioni sono facili a menarsi, *ben inteso con un lieve stipendio*, perchè povere ed in alcuni luoghi bisognevoli di tutto. È vero esservi poche famiglie, che *nelle attuali contingenze godono di tutta l'aura del Governo*, le quali vedrebbero forse con gaudio l'Italia in fuoco, ed il Sommo Pontefice in travagli ed angustie; *ma non v'è di che temere della loro cattiva volontà, se opportunamente si pigliano in Corsica i debiti provvedimenti.*

Aspetto i riscontri dell'E. V. i quali mi serviranno di norma. Le farò solamente osservare in ultimo che *ogni qualvolta fosse mestieri far qualche spesa io di nulla o di poco posso disporre in fatto di denaro*, atteso lo scarso mio emolumento, e le nessuna rendite del Vescovado d'Ajaccio.

Vostra Eccellenza può esser certa che la mia riverenza e l'affetto del Vescovo di Corsica e del suo Clero verso IL PONTIFICIO GOVERNO non verranno mai meno in ogni qualunque congiuntura.

Gradisca, le ne scongiuro, il nuovo attestato dell'alta ed ossequiosa considerazione, con cui ho l'onore di ripetermi

Dell'E. V. R.

Ajaccio li 12 Gennaio 1846.

Umil. Dev. Servitore
RAFFAELE VESCOVO d'Ajaccio.

30 Gennajo 1846.

Si trasmetta copia del presente interessante foglio alla Segreteria di Stato aspettandosi su questa le superiori sue decisioni, che allo scrivente parrebbe che dovessero essere adesive alle idee di Monsignor Vescovo.

MARINI.

CCCXXXIII.

N. 35477

REVERENDISSIMO SIG. CARDINALE LAMBRUSCHINI SEG. DI STATO

Oggetto

Alline di conoscere qual fondamento avessero le voci che non a guari si rinnovavano intorno ad alcuni pretesi progetti de' Settarij, che si preparasse, cioè clandestinamente in Corsica una qualche riunione di profughi o di persone da loro assoldate, per tentare uno sbarco sulle coste Italiane del Mediterraneo, stima opportuno chi scrive di rendere sul proposito riservata notizia a Monsignor Vescovo d'Ajaccio, che *altra volta* con molto zelo, gentilmente si era prestato alle di lui interpellazioni.

Il riscontro che lo scrivente ha ricevuto dal sullodato prelado si umilia nell'inserta copia alla superiore considerazione dell' E. R. non senza osservarle che sebbene a subordinato avviso del detto sembrasse utile di secondare le indagini che lo stesso Monsignor Vescovo vorrebbe ulteriormente far praticare anche nell'Isola di Sardegna, ciò nondimeno egli dipenderà intieramente da quelle savissime determinazioni che prega l' E. V. R. a volergli abbassare in oggetto, mentre chinato al bacio della s. porpora, ha l'onore di riprotestarsi con profonda convinzione e rispetto

4 febbrajo 1846.

MARINI

CCCXXXIV.

N. 35477.

DALLA SEGRETERIA DI STATO

Si è portata la debita attenzione al riscontro dell'Ecclesiastico ragguardevole personaggio che Mon. Governatore di Roma Direttore Generale di Polizia si rese sollecito di comunicare col foglio del 4 corrente N. 35477 ch. P. e che mentre smentisce qualunque timore di tentativo rivoluzionario dalla parte della Corsica additerebbe il bisogno di vegliare dal lato della Sardegna. Sono certamente assai apprezzabili i riflessi del lodato personaggio sulla probabilità di mene sediziose ne' luoghi accennati, attesa la loro natura; ma non sono del resto meno da calcolarsi la vigilanza cui furono interessati i Governi limitrofi, le precauzioni adottate sulla costa pontificia nel Mediterraneo, e le perlustrazioni dei legni austriaci lungo l'Adriatico.

Poste queste considerazioni si rimette alla prudenza e saggezza di Monsig. Governatore medesimo il deliberare se sia d'uopo il far praticare nei luoghi predetti le proposte indagini, ove queste portassero seco una spesa che dal riscontro allegato trasparirebbe non lieve.

10 febbrajo 1846.

L. Cardinale LAMBRUSCHINI

Mon. Governatore di Roma
Direttore di alta Polizia

CCCXXXV.

N. 35477.

Come io doveva attendermi dalla somma sua gentilezza per me, e dall'affettuoso suo zelo pel Pontificio Governo, mi riuscirono gratissime le notizie che V. S. Rev. mi porgeva col pregiato suo foglio dei 12 gennaio decorso, con cui Ella di nuovo smentiva qualunque rumore di tentativi rivoluzionari dalla parte della Corsica, e m'additava la prossimità ed il bisogno di vegliare dal lato dell' Isola di Sardegna.

Su tale proposito, debbo assicurarle che non solo sono assai apprezzabili i riflessi di V. S. Rev. sulla probabilità di mene sediziose ne' cennati luoghi, ma che, essendosene già avuto sentore da qualche tempo, la S. Sede ebbe cura d'interessare i rispettivi Governi per la conveniente vigilanza ed adottò efficaci provvedimenti sulla Costa Pontificia del Mediterraneo, venendo l' Adriatico guardato dalle perlustrazioni dei Legni Austriaci.

Sebbene pertanto sembrino calcolabili tali cautele per garantire il Littorale Pontificio da ogni perverso attentato dei faziosi rifugiati nelle Isole, nondimeno qualora non ostante tuttociò V. S. Rev. credesse *urgente il pericolo, e necessario il provvedervi nei modi che ha avuto la bontà di accennarmi col sullodato di lei foglio*, SARÒ BEN CONTENTO CHE ELLA VOGLIA CURARNE L'ESECUZIONE, E NON AVRÀ CHE AD AVVERTIRMI DELLA SPESA da lei perciò incontrata, perchè io possa farle tenere il dovuto rimborso.

In questa intelligenza ho l'onore di reiterarmi con sensi di parzialissima ed ossequiosa stima.

25 Febbraio 1846.

MARINI

A Monsignor Vescovo
Ajaccio

CCCXXXVI.

N. 36998.

(Riservata)

(Evêchè d' Ajaccio)

Eccellenza Reverendissima

Era per l'appunto nell'atto di ragguagliarla, allorchè mi è giunto il di Lei pregiatissimo foglio del 30 giugno. Ho fatto, non è guari, siccome Le promisi, il lungo e faticoso giro del Capo Corso, dove ebbi cura di visitare ad uno ad uno tutti i porti di quel vasto promontorio. Trovai che vi si fabbricano poche barche da gente, che d'altro s'occupa che delle mene de' sediziosi. Quelle industrie popolazioni sono aliene da ogni turbolenza; anzi quei bastimenti servirebbero, all'uopo, a proteggere gli interessi dell'ordine e del buon diritto. D'altronde, *ho disposto in guisa le cose mie, che nulla si potrà tentare, senza ch'io ne sia prontamente e fedelmente informato.*

Ebbi l'onore di dirle in altro mio foglio, che le spiagge orientali di Alesia, per esser deserte di abitatori e dirimpetto a Fiumicino, nonchè Portovecchio e Bonifacio, sono i soli punti in cui possano aver luogo radunanze di gente che

cospira. Ma anche in quelle spiagge vi abbiamo persone sicure, che al bisogno disperderebbero a mano armata i fuorusciti.

Dopo tre mesi veggiamo, gli è vero, andare in volta per l'Isola molte facce sconosciute, tra le quali certamente avvi qualche cospiratore.

Mi è stato riferito da persona autorevole, che buon numero di esuli spagnoli, non pochi della propaganda Francese, e molti Italiani vanno a far capo in Marsiglia, per poi dirigersi da colà verso i confini degli Stati Pontificii, operarvi uno sbarco, e suscitare un qualche moto in Italia. Si è giunto perfino a volermi far credere, cosa che mi pare strana, e sto per dire assurda, cioè che una qualche potenza presti loro la mano (1).

Mi è stato detto pur anco essere intenzione dei sediziosi di far capo della impresa una specie di avventuriere Corso, di nome Martelli, famoso colonnello delle Guerrillas a' tempi di Espartero. È questi uomo di alto ardimento, e capace di qualsivoglia più rischioso attentato. Se l'Eccellenza Vostra crede opportuno ch'io metta in Francia qualcuno presso costui, affine di scoprire quanto si cova, il farò di buon grado; e se mai abbisognasse, mi reherei io stesso in Montpellier presso il di lui zio Generale Ottavi, uomo dabbene e devotissimo alla mia persona.

Sarei, se non altro, certo di distorlo da un azzardo cotanto sciocco e criminoso. I consigli di Vostra Eccellenza mi serviranno di norma. Frattanto, ho inviato in Sardegna l'Abate Santa Lucia, fratello del Capo banda di quel nome, per sapere se v'è nulla di nuovo (2). Aspetto, nel mese che corre, i suoi riscontri. STIMO INUTILE RACCOMANDARE A PERSONA DI TANTO ACCORGIMENTO, QUAL È L'ECCCELLENZA VOSTRA, IL PIÙ ALTO SEGRETO SU TUTTE QUESTE FACCENDHE (3).

Le indirizzo la mia lettera per Sua Santità: si compiacerà di deporla.

Non occorre ch'io le ripeta di non risparmiarmi in tutto ciò che riescir potesse di un qualche giovamento al GOVERNO PONTIFICIO, e di gradimento a Lei, Monsignor mio veneratissimo.

Sono intanto all'onore di rassegnarmi co' sensi della più alta ed ossequiosa considerazione.

Dell'E. V. Reverendissima.

Ajaccio il 12 luglio 1846.

P. S. Ho dimenticato di aggiungere che sembra cosa certa esservi assidua corrispondenza fra' sediziosi di Marsiglia e i cospiratori dell'Isole Ionie.

Dev. Obbl. Servitore
RAFFAELE Vescovo d'Ajaccio

A S. E. R. Mons. Marini Gov. di
Roma

(1) È chiaro che il buon Vescovo intende qui della Francia! E per un Vescovo francese il comportarsi in tal modo non vogliamo dire se era delitto.

(2) Questo Vescovo pare che avesse il genio della Spia a qualunque costo, offrendosi a farla in Corsica, in Francia, in Sardegna!

(3) Perchè scoperta la corrispondenza dal Governo, avrebbe cambiato il palazzo vescovile con le pubbliche prigioni.

INQUISIZIONE

CCCXXXVII.

*Bonifacio Cajani per la grazia di Dio e della S. Sede Apostolica Vescovo
di Cagli e Pergola alla diletta gioventù di ambedue le Diocesi.*

Fra i diritti esclusivi della reale Maestà che **PERMANENTI** si appellano, sanzionati anche dal diritto delle Genti, quello primeggia di preordinare tutti i mezzi, che tendono ad ottenere, o conservare la sicurezza interna, ed esterna, dell'Impero. Da qui il diritto eminente di pubblicare leggi, imporre tributi, ed invocare al bisogno o in prevenzione o rimedio de' mali, che minacciano, oltre il senno, il consiglio, e le ricchezze dei sudditi anche le loro braccia per armarle a difesa e sostegno della Repubblica. La vita di questa, per testimonianza di quanti scrissero, e trattarono del diritto di Natura, e delle Genti, è come essenzialmente riposta nella uniformità del volere dei Popoli soggetti a quello del Sommo Imperante: da che ne consiegue, che i Buoni Cittadini non solo sono tenuti alla Fedeltà, ed all'amore, all'ossequio, ed alla volontierosa obbedienza verso la Persona del Principe, che **SAGROSANTA** si appella, alle sue Leggi, e precetti; ma interpretarne anche, e prevenirne gli autorevoli desiderj, sentirne, e parlarne sempre con onore, **SCHIVARE ED ABBORRIRE** NOVITÀ, aderire a Lui solo come Figli riverenti al Loro graziosissimo Padre.

Queste teorie universali, e proprie di ogni Regnante quanto saliscono di grado applicate alla nostra fortuna, e privilegio di avere un Pontefice per nostro Augusto Sovrano?

Ed appunto Egli è che dal primo Trono del Cattolico mondo indirizza oggi a Voi precipuamente, o diletta Gioventù, per nostro ministero, non un comando, come potrebbe, ma un onorevole invito, e vi offre le sue divise, le sue armi, i suoi privilegi per iniziare una carriera gloriosa, e novella per Voi. E non già per allestirne Eserciti a marciare, ed esporre la vita su i Campi Ostili di altre Nazioni, ma per rimanere così nobilmente guerniti, come in Famiglia, e cerchiare il suo Trono, e non mai per investire nemici lontani, ma sol per respingerli, o reprimerli, se si suscitassero sconsigliati nell'interno, o ardissero da remote spiagge di avvicinarsi al nostro pacifico Pontificio Dominio.

Ad un Re, e Padre incomparabile, che graziosamente invita, quale de' figli si rimarrà indifferente, o restio? Quale scusa addurre, o pretesto a giustificare la ripulsa? Che manca al nome, e genio italiano per primeggiare anche nelle schiere marziali? Non sono piene delle sue glorie i fasti di tutti i secoli? Ma per tacere di ogni altro suo pregio, e restringendo i suoi encomj al Secolo nostro, chi non sa, che l'ultimo Conquistatore di Europa chiamava la Gioventù Italiana, militante sotto le sue Bandiere, per antonomasia **LA LEGIONE FULMINANTE**? Non si componeva per lo più di Essa sola il reggimento formidabile **DELLA MORTE** — appellato per eccellenza con sì pauroso nome non tanto, perchè la tetra ef-

fige di questa illacrimabile nemica dei mortali era orrendamente scolpita sul Cimiero di quegli Animosi; ma perchè uscendo all'aperto allorchè il rimanente dell'Esercito era o scompigliato, o distrutto la sorte estrema del Monarca, e del Regno, veniva, come depositata in quei Prodi, che altro non si proponevano, che vincere o morire? E Voi non siete figli generosi di quei gran Padri, che o non dovevano nascere, o non dovevano morire?

Quest'astro fulgidissimo, e di prima grandezza, la Italiana Gioventù, allora soltanto soffersse vergognosa caligine, quando alterando, e cambiando sconsigliata, il glorioso e trionfante suo corso, si attentò d'innalzarsi, e scintillare in orizzonte non suo. Si fece cadere dalle mani le armi, o strappare di dosso le onorate insegne, e volse all'oste vilmente le spalle, se scese alla pugna, come gl'improvvisi Capitani d'Israele rammentati con disdoro Lib. 1. 5. de' Maccabei, senza il cenno autorevole del Principe delle milizie. Lo sapete perchè? Perchè non guerreggiando Essa allora la guerra del Signore, il rimorso, che surse a pungerle il bollente, ed animoso cuore, o raffreddò, ed estinse nel suo petto il fuoco, da che è come essenzialmente, ed invariabilmente investito. Dovè allora avvedersi, che il Dio degli Eserciti, e delle battaglie non era con Lei, e stramazò senza gloria, o disertò con ignominia dalle aggruppate, ma non ordinate fila guerresche.

Su dunque corrispondete, o cari all'appello Sovrano, o con tanto numero che Egli stesso, in apprenderlo, come un giorno il più sapiente dei Re coi generosi Oblatori d'Israele nel profondere i loro tesori nella edificazione, ed abbellimento della Reggia, e del Tempio, debba indirizzare alla Città nostra, in altro senso, ma per Voi egualmente onorifico, questo inaudito divieto — **BASTA: NON PIÙ** —.

L'eccelso Preside della Provincia, i veglianti Magistrati, i vostri Reverendi Parrochi, sono come tante trombe all'appello. Se noi per ricchezze, per postura, per altri pregj non possiamo reggere al confronto di altre vicine o remote Città del Sagro Impero, ben possiamo emularle, e vincerle in grandezza d'animo, fedeltà, e riverenza verso tanto Sovrano. Date i Vostri nomi (che saranno incisi forse sul bronzo), non già allettati dai vantaggi molteplici, che quel Grande vi offre, nè per la gloria, che vi si prepara, ma solo perchè Egli vi chiama; perchè desidera di vedervi indosso le sue divise, perchè se fin' ora vi onorò del tenero nome di figli da qui innanzi vi chiamerà suoi soldati; finalmente correte all'invito per mostrare con questo fatto eloquente, che lo avete piucchè Padre, e pronti sareste di profondere, come acqua, il sangue, e la vita per Lui.

Dal Nostro Episcopio 29 Marzo 1859.

BONIFACIO Vesc. di Cagli e Pergola

(Cagli dalla Tipografia Balloni)

CCCXXXVIII.

N. 184. G. R.

Eminenza Reverendissima.

Per la corrispondente conoscenza, e per quell'uso che l'E. V. R. nella sua luminosa saviezza reputerà più proficuo, credo di non dovere pretermettere l'inserzione di originale foglio riservatamente direttomi dal Canonico Penitenziere in Sarsina. Ho avuto motivo di sperimentare altre fiate le manifestazioni di questo sacerdote, e ho sempre trovato i suoi detti circoscritti nel senso della verità.

Mi compiaccio di avere l'onore anche in questo incontro di professarle i sentimenti inalterabili della mia più ossequiosa stima, e profonda venerazione.

Dell' Ec. V. R.

Rimini li 23 Ottobre 1845.

Um. R. Obb. Serv. Vero
S. Colonnello FREDDI

A Sua Ec. Rev.
Mons. Marini Gov. di
Roma

2 Novembre 1845.

Si scriva all'Eminentissimo Segretario di Stato di forti sospetti che ingeriscono i membri della Curia di Sarsina, onde prenda qualche provvedimento: pare che il disordine abbia già richiamata l'attenzione dell'Eminentissimo Cardolini.

MARINI

CCCXXXIX.

*(Riservato)**Eccellenza*

Per secondare i fervidi voti di Vostra Eccellenza, manifestati con veneratissima sua del 12 corrente, l'assicuro che, la nostra montagna farà di tutto per divenire all'arresto di quei fuorusciti che tentarono assicurare fra i medesimi i loro enormi delitti. *I Parrochi non mancheranno di suonare le campane all'arme* per agevolare l'intento. Non v'è notte che non varchino i difficoltosi passi per entrare nella Toscana, dando a profusione danaro in quantità. *Io mi sono portato in tutti i luoghi, ho parlato dall'altare, ho promesso tutto il mio interessamento per donare la pace disturbata da varj anni per opera degli agenti della curia episcopale.*

Noi abbiamo per Vicario *Tobia Masacci*, troppo noto nel 1831 e nel 1835. L'Eminentissimo Prefetto Signor Cardinale Sala, ordinò al Vescovo nostro, e di Bertinoro sorvegliarlo in Seminario, e fuori. Un *Tavanelli Luigi* Cancelliere di quel Vescovo nulla di meglio. Uno si fa Cancelliere, l'altro Vicario da quel Vescovo per inquietare i popoli buoni, onde raffreddarli e non manifestare l'at-

taccamento alla Santa Sede. I piani de' rivoluzionarj erano e sono anco in Sarsina, e le adunanze le facevano in Vescovado con i loro seguaci *Paracciani* sostituto del tribunale secolare, *Petucci* di S. Piero, stazionati qui, che mi hanno rovinato questa buona gioventù. Reclami dal Gonfaloniere, e da tutta la diocesi si sono avanzati a Roma; Roma ha scritto al Vescovo senza verun effetto; qui ha dato motivo che sia favorevole ai Liberali. Il Clero parimente ha agito altrettanto senza rimedio; prova ne sia il non aver veduto alcun provvedimento anzi infierire di più. Per dar appoggio alla rivoluzione ultima di Bologna del 1843 *Masacci*, *Tavanelli* ed il Gonfaloniere di allora *Maselli* scrissero in Lojano che Sarsina erasi sollevata, per cui l'Eminentissimo Signor Cardinale Vannicelli, Legato di Forlì, ordinò un aumento di Carabinieri, e quindi volea spedire cinquanta Svizzeri. Saputasi la cosa dai Bolognesi che la nostra montagna era in sommossa vennero fino ad Imola; quando l'Eminentissimo venuto in chiaro per opera mia richiamò i Carabinieri al loro posto, e sospese la venuta dei Svizzeri.

Se fosse stato l'Arcidiacono Baroni, come lo fu pel passato, simili cose non sarebbero avvenute. La montagna fa conoscere a V. Em. Rev. che non può tollerare più con costoro, ed impetra un sollecito provvedimento, e si vuole vederlo costante.

Io spero che la bontà di V. Em. sarà propensa in questi lugubri tempi a cooperare al ben essere di una diocesi, tanto stimata altresì dalle potenze. Mi farà un onore di un suo cenno, per addimostrare ai Parrochi, quanto si è interessati per ottenere i diritti della Chiesa, e per secondare i miei desiderj.

Di V. E.

Uml. Dev. Obbl. Servitore
F. P. Can. Cav. LANDINI Penitenziere

P. S. L'Em. Card. Vescovo di Ancona, con lettera delli 18 corrente, mi raccomanda di *adopermi con tutta la mia influenza* (1) a tener ferma la nostra montagna dalle manovre de' liberali sarsinati, come dagli agenti della giovane Italia. Quando poi vorrà vedere la cifra di convenzione, riconosciuta dal Vicario Regio di Bagno, fatta dal Vicario Masacci in una lettera da lui scritta, glie la porterò in Rimini, per sempre più convincere V. Ecc. che l'ipocrisia di quel Masacci sarà smascherata, e farà convincere essere membro della società liberalesca. Non sono animosità, ma fatti evidenti.

CCCXL.

N. 296. Gov.

Eccellenza

L'I. R. Console Austriaco in Ferrara mi partecipa che l'israelita e suddito austriaco Teodoro Masetto, sarto direttore nel negozio Lussato, è stato chiamato dinanzi quell'autorità ecclesiastica a legittimarsi sulla sua provenienza e sul suo soggiorno, colla diffida di fissare l'epoca entro la quale si sarebbe ob-

(1) Il Penitenziere che parla, cioè l'uomo che ha i segreti delle coscienze!

bligato a lasciare l'attuale sua abitazione nel palazzo Pepoli, perchè posta fuori del Ghetto.

In pari tempo mi è stato riferito che dai sarti cattolici di Ferrara sia stata prodotta a quella polizia locale istanza tendente a far chiudere il negozio di abiti fatti dal Lussato, del quale il Masetto è direttore, allegando che detto negozio assorbe tutti i lavori della Città, con sommo pregiudizio dei ricorrenti.

Ignorandosi da questo I. R. Governo che siano state derogate le benefiche disposizioni di S. S. Pio IX in favore degli israeliti, nè tampoco sia stato limitato per questi ultimi l'esercizio d'arte e mestieri, che è stato sempre libero per essi come per gli altri sudditi, anche allorquando furono introdotte sotto la santità di Leone XII più rigorose prescrizioni contro gli ebrei, mi rivolgo all'E. V. colla preghiera di voler far conoscere quali siano i regolamenti in proposito, che dopo il ripristino del legittimo Governo Pontificio fossero stati per avventura introdotti, riportandomi per ciò che riguarda particolarmente il Masetto al carteggio ch'ebbi l'onore d'intrattenere coll'E. V. ed al quale si riferisce da ultimo la pregiata nota 30 Gennajo 1851 N. 7745 Sez. 4.

Nel mentre starò in attesa di un gentile riscontro, mi onoro di riconfermarle i sensi della più distinta stima e considerazione.

Bologna 20 febbrajo 1852.

L'I. R. Gov. Civ. e Mil. Coman. l'8 Corpo d'Armata
C. NOBILI T. M.

A. S. E. R. Mons. Com. Pont.

Straor. per le 4 Legazioni

Bologna

N. 421. P. R.

25. febbrajo 1852.

Si risponda secondo la mente, e si interPELLI per notizie sul Masetto di cui il Sig. Delegato di Ferrara.

Il Comm. Straord.

CCCXLI.

N. 421 P. R.

Eccellenza

Dopo il riscontro che io porsi all'E. V. in data del 30 Gennajo N. 7745, intorno all'israelita Teodoro Masetto di Padova, domiciliato in Ferrara, nessun'altra cosa più seppi sul conto del medesimo.

Apprendo però ora dal pregiato di Lei dispaccio 20 corrente N. 296, essere stato diffidato il Masetto medesimo dall'autorità ecclesiastica di Ferrara a fissare l'epoca entro la quale deve lasciare la sua abitazione fuori del Ghetto. Intorno a che, rispondendo io alle di Lei interpellazioni, debbo significarle non poter essere ciò avvenuto che in osservanza delle Leggi e Costituzioni Apostoliche tuttora vigenti, le quali vietano l'amalgama dei cristiani cogli ebrei, segnatamente in quei luoghi dove esistano i claustrî israelitici.

In quanto poi ai ricorsi che si suppone abbiano fatto i sartori di Ferrara all'autorità politica, per impedire al Masetto l'esercizio della sua industria, mi riserbo di porgerne all' E. V. adeguata informazione, avendo io già chieste le opportune notizie a quel Sig. Delegato Provinciale.

Frattanto mi reco a pregio di confermarle i sensi ec.

Li 27 Febbraio 1852.

Il Commissario Straordinario
G. BREDINI.

All' I. R. Governo Civile e Militare
Bologna

Questo I. R. Comando Militare ritornando sull' argomento dell' israelita Teodoro Masetto costì domiciliato, del quale tenni parola alla S. V. Ill. con mio dispaccio del 30 Gennaio 1851 N. 7745 mi significa essere stato chiamato da cotesta autorità ecclesiastica a *legittimarsi sulla sua provenienza e sul suo soggiorno*, colla diffidazione di fissare l' epoca entro la quale si sarebbe obbligato a lasciare l'attuale sua abitazione fuori del Ghetto. Aggiunge poi essere stato riferito che dai sarti cattolici di Ferrara sia stata prodotta a cotesta Polizia una istanza tendente a far chiudere il negozio di vestiario diretto dallo stesso Masetto, allegando che detto negozio assorbe tutti i lavori della Città con sommo pregiudizio dei ricorrenti.

Per quindi dare al suddetto Comando gli schiarimenti che desidera di avere intorno a tali emergenze, prego la S. V. Ill. a porgermene le opportune informazioni, in attesa delle quali mi reco a pregio ec.

Il Commissario Straordinario
G. BREDINI.

Al Sig. Delegato Pontificio di
Ferrara.

CCCXLII.

N. 378 Gov.

Il Delegato di Ferrara nel rapporto favorito in copia colla pregiata nota 8 corrente N. 512 P. R. versando sulla pendenza del suddito austriaco Teodoro Masetto, cita una circolare della Sacra Consulta de' Vescovi e Regolari *di recente data*, regolatrice i rapporti degl' israeliti.

Occorrendo di avere sotto occhio le relative disposizioni si prega codesto Rev. Commissariato Pontificio straordinario di voler favorire copia della circolare medesima, pella quale si anticipano i dovuti ringraziamenti.

Dall' I. R. Gov. Civ. e Mil. Bologna li 10 Marzo 1852.

D' Ordine di S. E. L' I. R. Cons. di Gov.
Deleg. Prov. Intend. dell' 8 Corpo d' Arm.

MENIER

Al Rev. Com. Pont.
Straord. nelle Legazioni — Bologna

CCCXLIII.

Molto Illustrissimo e Reverendissimo Sig. come fratello

Monsig. Assessore di questa suprema Sacra Inquisizione, nell'udienza delli 21 corrente riferì alla Santità di Nostro Signore l'informazione data da V. S. li 11 detto sul noto ricorso dei cristiani contro codesti ebrei che erigono banchi e baracche delle loro merci dirimpetto alle botteghe di quelle fuori del ghetto; e gli riferì pure i diversi negozii che gli ebrei tengono aperti fuori del ghetto medesimo. Per di lei intelligenza le si partecipa che Sua Beatitudine tollerando per giuste cause l'uno e l'altro, si è determinata di sospenderne la continuazione

E le auguro felicità

Di V. S.

Come fratello affino

G. M. Card. DALLA SOMAGLIA

A Mons. Arciv. di Ferrara

IMMUNITÀ ECCLESIASTICA

CCCXLIV.

SACRA CONGREGAZIONE DELL'IMMUNITÀ ECCLESIASTICA,
E DELLE CONTROVERSIE GIURISDIZIONALI.

Fin da quando la S. M. di Pio VII pubblicava il suo Motu-proprio dei 19 Marzo 1801, seguito dalle istruzioni ed ordini circolari della S. Congregazione del Buon Governo dei 17 Aprile dello stesso anno, e dall'editto di Monsignor Tesoriere dei 20 del citato mese di Aprile, venivano promossi quesiti alla Sacra Congregazione dell'Ecclesiastica immunità per conoscere « *se dovessero o no sottoporsi al pagamento del dazio le uve, il grano, ed altri generi, che vengono offerti ai parrochi o canonici a titolo di decime* ». La Sacra Congregazione sul riflesso, che tanto il lodato Motu-proprio, quanto le suindicate posteriori disposizioni, declaratorie, ed edituali non avevano fatta veruna menzione di dette decime (le quali sono di titolo privilegiatissimo), e sul riflesso ancora che, secondo la regola inconcussa di canonica giurisprudenza, le deroghe alla Ecclesiastica Immunità (la quale *Dei ordinatione, et Canonis Sanctionibus est constituta. Triden. Sess. 25 cap. 10 de Refor.*) non possono dedursi per illazioni, ma è duopo che dal Sommo Pontefice siano specificatamente, e nominatamente espresse, non esitò punto a dichiarare, che ai Parrochi o Canonici compete la privilegiata esenzione da qualunque Dazio, o Tassa sulle Decime. Così venne appunto deciso in una *Camerinen. die 25 Aprilis 1818*, ed in una *Civitatis Castellanae die 21 Februari 1826*. In seguito poi il Sacro Consesso ad eliminare ogni ulteriore dubbio su tale argomento, presi gli opportuni con-

certi colla S. Congregazione del Buon Governo sotto il dì 19 Settembre 1829, in una *Lauretana* definì assolutamente la controversia nel senso, e termini su-
espressi, e volle che siffatta risoluzione somministrasse in avvenire la norma co-
stante, sulla quale la prelodata S. Congregazione del Buon Governo potesse adot-
tare in proposito una massima generale atta a far cessare per sempre simili
questioni. E siccome a fronte di tutto ciò anche di presente vengono proposti
quesiti di tal sorta, quindi è che la S. Congregazione dell' Immunità Ecclesia-
stica, la quale dee vegliare sollecita alla garanzia, custodia, ed integrità dei
Sacri Diritti della Chiesa, e de' suoi Privilegj, ha stimato espediente di richia-
mare tutta l'attenzione di V. S. sopra una materia di non lieve interesse per
la tutela de' medesimi, nella lusinga che V. S. nel suo zelo religioso si com-
piacerà adoperare ogni premura per la piena osservanza della suprema risoluzi-
one, non ommettendo di accusare il ricevimento di questa Circolare.

Roma 26 Dicembre 1855.

B. Card. BARBERINI Prefetto
GIUSEPPE FRANCHI Sostituto.

CCCXLV.

SACRA CONGREGAZIONE DELL' IMMUNITÀ ECCLESIASTICA

Portici 24 Settembre 1849.

La S. Congregazione dell' Immunità Ecclesiastica facendo uso delle facultà
che la Santità di nostro Signore ha desunto conferirle con venerato dispaccio
del Card. Pro-Segretario di Stato, e da questo partecipato alla medesima Sa-
cra Congregazione con altro pregiato dispaccio dei 12 dello stesso mese, nel
deplorare il traviamiento di alcuni ecclesiastici secolari e regolari, che nelle pas-
sate calamità politiche deturparono il sacro loro carattere con enormi delitti,
autorizza nella più ampla forma codesta commissione direttrice dei processi
sui delitti contemplati nella Notificazione dei 23 del p. p. Agosto a procedere
anche per mezzo de' suoi ministri per i casi che occorreranno contro le per-
sone ecclesiastiche del ceto secolare e regolare avendo la prelodata Santità Sua,
in vista delle speciali circostanze reclamanti la speditezza delle processure,
espressamente derogato a tale oggetto a qualunque cosa in contrario, rimossa
ogni eccezione contro gli atti e processi medesimi per le qualità di ecclesia-
stico, e pel titolo di esenzione.

Dovranno però i ministri processanti sopraindicati fare espressa menzione
degli atti processuali di questa Sovrana concessione speciale, e saranno cauti
inoltre di far sì che ad ogni atto da assumersi a carico delle persone suddette
assista un chierico celibe da destinarsi dalla competente ecclesiastica autorità,
e quante volte dovessero esaminarsi persone ecclesiastiche, dovranno queste
emettere in antecedenza la solita protesta a forma del *Capitolo Praelatis de
hom. in b.*

Si raccomanda ancora ai suddetti ministri di usare per quanto sarà possi-
bile quella decenza che deesi al sacro carattere compatibilmente col pronto

corso della primitiva giustizia, di che punto non dubita il sotto Card. Prefetto della Sacra Congregazione medesima.

B. Card. BARBERINI Prefetto

G. Can. FRANCHI Pro-Segretario

CCCXLVI.

N. 10562 Sez. 4.

IL COMMISSARIO PONTIFICIO STRAORDINARIO PER LE LEGAZIONI.

Illustrissimo Signore

In seguito delle premure fatte dalla Commissione Direttrice dei processi agli Emin. Sigg. Cardinali componenti la Commissione Governativa di Stato dirette ad ottenere più ampie facoltà per procedere contro gli ecclesiastici, la Sacra Congregazione della Immunità si è compiaciuta manifestare, che quantunque l'assistenza del chierico celibe negli atti processuali a carico di persone del ceto ecclesiastico e nell'esame delle medesime, sia di necessità richiesta dai principii di stretto diritto, anche nelle cause di titolo politico, tuttavia in vista di particolari circostanze, e soprattutto nella mira di mantenere il segreto nelle processure del titolo suddetto, la Santità di Nostro Signore si è degnata derogare precariamente a siffatta cautela canonica. Quindi è che la Commissione direttrice de' processi dalla notificazione dei 23 Agosto prossimo passato durante l'esercizio di tale direzione, e nei casi che potranno occorrerle intorno a quei delitti soltanto, viene facoltizzata ad assumere col mezzo ancora dei suoi ministri gli analoghi atti processuali a carico del chierico celibe, salvo per quanto sarà possibile la decenza, che deesi al sacro carattere. Vuole però indispensabilmente quella Sacra Congregazione che tale speciale autorizzazione pontificia venga dal processante manifestata all'ecclesiastico prima di qualunque interrogatorio, e che della medesima si faccia espressa menzione in ogni atto comprensivamente a quello di esame e successivi.

Mi affretto a comunicare questa superiore disposizione alla S. V. Ill. perchè ne dia parte ai Giudici processanti straordinarii della Provincia, i quali vi si uniformeranno scrupolosamente, e non dubitando dell'effetto, ho il piacere di confermarle la mia distinta stima.

Bologna 24 Novembre 1849.

Il Com. Pont. Straor.
G. BÈDINI.

Sig. Presidente del Tribunale
di Prima Istanza
Bologna.

N. 1515 Reg. degli Ord. Circ.

27 Novembre 1849.

Si comunichi in copia al Giudice processante straordinario in aggiunta al N. 87.

F. SPERONI Pres.

Addi 29 Novembre 1849.

Avutane comunicazione mediante copia.

ZANARDI.

CCCXLVII.

N. 26076.

(Circolare)

Illustrissimo e Reverendissimo Signore

I gravi delitti che con comune esecrazione si vanno commettendo in alcune parti delle Legazioni, e delle limitrofe provincie esigono straordinarie provvidenze affinchè le pacifiche popolazioni possano riacquistare la piena tranquillità prima dall'anarchia, e quindi turbata da uomini facinorosi i quali attentano con atti violenti alle proprietà ed alla vita dei cittadini, e non hanno poi ribrezzo di cercare rifugio nelle Chiese ed altri luoghi immuni.

Sua Santità profondamente afflitta dai danni che per l'esposte cagioni soffrono i suoi amatissimi sudditi si è penetrata della necessità di adottare provvedimenti straordinari in circostanze così imponenti ed eccezionali.

Osservando pertanto, che anche a senso de' Sacri Canoni e delle apostoliche costituzioni, i rei d'alcuni delitti si escludono dal beneficio della immunità locale, e che nello stato di assedio, in cui a cagione di urgenti motivi sono state poste alcune provincie dei pontifici dominii, sarebbe ben difficile osservare le formalità prescritte dalle canoniche sanzioni per la estrazione dei rifuggiti ha creduto permettere, come colla presente permette, che l'I. R. Comando Austriaco per sei mesi, se tanto durerà lo stato di assedio, (1) possa nell'esercizio delle sue attribuzioni far estrarre dai luoghi immuni le persone prevenute di brigantaggio, di grassazione, di furto violento, di aggressione a mano armata sia per offendere la persona, sia per derubare le sostanze, sebbene non sia seguito l'effetto di assassinio, di omicidio provvisorio, d'incendio, di cospirazione contro l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato, e resistenza alla forza pubblica, e di ingiurie reali contro la medesima, ma colle seguenti condizioni cioè:

1. Che non si possano eseguire gli arresti nelle Chiese durante le sacre funzioni.
2. Che appena fatto l'arresto se ne renda inteso l'Ordinario.
3. Che con questa disposizione non si derogi all'immunità personale.

(1) Ha durato fino al 1857.

Il Santo Padre nel commettere a Vostra Signoria di partecipare tale pontificia determinazione all'Imperiale Reale comando austriaco per le provincie alla di lei giurisdizione soggette, e sottoposte allo stato di assedio, dichiara che con questa eccezionale provvisoria misura non intende pregiudicare in modo alcuno al principio della immunità locale richiesta dal rispetto dovuto ai luoghi sacri, ma di provvedere soltanto alla urgente necessità di togliere ogni rifugio e scampo a persone facinorose use a commettere i più enormi misfatti.

Vuole inoltre Sua Santità che tale pontificio permesso sia comunicato agli Ordinari con lettera di questa Sacra Congregazione de' Vescovi e regolari, da spedirsi contemporaneamente per loro istruzione e norma.

Eseguiti i comandi del Santo Padre ho il piacere di rinnovarle i sensi della mia stima

Di V. S. Ill. e R.

Roma 15 Maggio 1850.

Servitor Vero
F. Card. ONIOLI Pref.

Mons. Com. Str. Pont. di — Bologna

CCCXLVIII.

N. 17854 Sez. 4.^a

IL COMMISSARIO PONTIFICIO STRAORDINARIO PER LE LEGAZIONI.

Illustrissimo Signore

La Sacra Congregazione dell'Immunità Ecclesiastica con ufficiale 30 settembre scorso mi partecipa come la Santità di Nostro Signore siasi degnata prorogare di altri sei mesi la sospensione dei privilegi dell'immunità ecclesiastica locale, quale andrebbe a spirare col 19 corrente giusta il mio N. 16901 del 21 Aprile.

Avrà quindi la compiacenza di parteciparlo a quei funzionarii in codesta Provincia, cui interessa conoscere simile disposizione, non che di porgermi un cenno di ricevuta della presente, nelle quali intelligenze confermo a Vostra Signoria Illustrissima la mia distinta stima.

Bologna 7 Ottobre 1853.

Il Commissario Pont. Straordinario
G. GRASSELLINI

Illustrissimo Sig. Presidente del
Tribunale di Prima Istanza — Bologna

9 Ottobre 1853.

Si comunichi alli Sigg. Giudici processanti e Governatori, e si riscontri in proposito.

F. FABRI Vice Presidente

CCCXLIX.

N. 1738 Reg. degli Ord. Circ.

Illustrissimo Signore

La Sacra Congregazione dell' Immunità Ecclesiastica con foglio 27 febbrajo prossimo scorso N. 23 — a g. significa avere la Santità di Nostro Signore prorogata la sospensione del privilegio dell'immunità locale, a forma della circolare 15 Maggio 1850, e ciò per altri sei mesi decorrendi dal 27 febbrajo detto, non essendo ancora cessate le cause che motivarono tale indulto.

Tanto partecipo a Vostra Signoria Illustrissima per norma in esaurimento del dispaccio delli 3 del corrente N. 21214, ed in attesa di riscontro sul ricevimento della presente, con sincera distinta stima mi ripeto.

Di V. S. Ill.

Bologna 5 Marzo 1856.

Devot. Servitore
Il Presid. F. SPERONI

Al Sig. Gov. della Provincia di
Bologna

CCCL.

N. 137. Ris.

ARCIVESCOVATO DI FERRARA

Eccellenza Reverendissima

Per dare esecuzione agli ordini emanati da S. S. relativamente alla consegna all' I. R. Governo Austriaco del qui arrestato sacerdote Antonio Cattoni portata dal veneratissimo dispaccio dell' Em. Sig. Card. Pro-Segret. di Stato de' 20 Agosto corrente anno, che V. E. R. mi trasmise in copia in un col pregiato suo foglio de' 3 Settembre p. p. N. 523 mi fu duopo chiedere all' I. R. Tribunale Provinciale di Rovigo alcuni schiarimenti sul fatto delittuoso imputato al nominato sacerdote, atteso che il Tribunale medesimo non me ne avea che semplicemente ed in genere accennato il titolo.

Avendomi lo stesso I. R. Tribunale risposto col trasmettermi con sua nota de' 20 Settembre ultimo scorso N. 3342 le copie del sunto del processo, e di alcun altro atto relativo, riflettei che non essendosi prima potuto esporre a S. Santità qual fosse veramente la reità del Cattoni, fosse ora opportuno umiliare alla stessa S. S. i documenti onde quella risulta, e sospendere intanto e valermi delle facoltà che benignamente si degnò accordarmi mediante il suddetto venerato dispaccio 20 Agosto p. s. dell' Em. Pro-Segretario di Stato.

È perciò che fedelmente trascritte nei fogli qui compiegati dirigo a V. E. R. le copie pervenutemi dal suddetto I. R. Tribunale Provinciale di Rovigo, e la nota colla quale me le accompagnò, pregando l' E. V. di sottoporle al pre-

lodato Em. Sig. Cardinale Pro-Segretario di Stato, affinchè voglia degnarsi di umiliarle a nostro Signore, supplicandolo in pari tempo delle definitive sue determinazioni in proposito della consegna del Cattoni domandato dal mentovato I. R. Tribunale.

Profitto anche di quest' occasione per rinnovarle i sensi della particolare mia considerazione rassegnandomi

Di V. E. R.

Ferrara 22 Ottobre 1849.

Dev. Obb. Servitore
I. Card. Arcivescovo

27 Detto

Si accompagnino le accluse avute dall' Em. Sig. Card. Pro-Segretario di Stato per la definitiva Sovrana risoluzione

Il Com. G. BEDINI

CCCLI.

N. 1149.

Con mio dispaccio N. 1057 in data 27 Ottobre pross. passato ebbi l' onore di subordinare all' E. V. R. il sunto del processo relativo al sacerdote Antonio Cattoni, pregandola d' invocare dalla Santità di Nostro Signore la definitiva risoluzione intorno alla consegna che se ne chiedeva dall' Imperiale e Regio Tribunale di Rovigo.

Ora l' Emin. sig. Cardinale Arcivescovo di Ferrara, pressato dalle continue istanze del carcerato sacerdote per sapere la determinazione che lo riguarda, prega se ne faccia cenno all' E. V. R. ed io mi affretto a corrispondere al rispettabile ufficio nell' atto che mi onoro di inchinarmi con ossequio profondo al bacio della sacra porpora.

Li 17 Dicembre 1849.

Il Comm. Pont. Straord.
G. BEDINI.

All' Emin. Sig. Card. Antonelli
Portici.

CCCLII.

L' EMIN. ANTONELLI SULLA CONSEGNA DEL SACERDOTE
LOMBARDO ANTONIO CATTONI

Illustrissimo e Reverendissimo Signore

Fino al presente niuna nota ministeriale mi è stata diretta dalla Legazione Austriaca circa la consegna del sacerdote lombardo Antonio Cattoni di cui V. S. Ill.ma mi tiene proposito col suo foglio riservato del 16 corrente N. 108.

Tosto che mi perverrà la nota anzidetta mi affretterò di darle quelle istruzioni, di cui mi ha fatto richiesta.

E con sensi della mia più distinta stima mi confermo.

Di V. S. Ill.ma e Rev.

Gaeta 25 Luglio 1849.

Servitore .

G. Card. ANTONELLI

M. Commis. Straord. Pontificio

Bologna

CCCLIII.

L' ARCIVESCOVO DI FERRARA SUL SACERDOTE ANTONIO CATTONI
CHE DAL CARCERE VORREBBE ESSERE TRASLOCATO IN UN CONVENTO

Eccellenza Reverendissima

Pressochè quotidiane sono le istanze che mi fa pervenire il Sacerdote Antonio Cattoni qui carcerato, dietro requisitoria dell' I. R. Tribunale di Rovigo, come già fu significato a V. E. Rev. da questo mio Vicario con foglio delli 12 Luglio N. 137. Vorrebbe egli essere traslocato dalle carceri in un Convento per ivi attendere quelle disposizioni che si emaneranno per conto suo, e che si invocheranno col succitato foglio; e ciò lo implora adducendo non avere più mezzi per accorrere a proprio mantenimento nelle carceri, e perchè vede in pericolo la sua salute, dovendo star custodito in una ristretta cameruccia in stagione così ardente come quella che corre.

I motivi che mette in campo non sono per vero dire insussistenti, giacchè è noto che egli non aveva che i proventi del suo ministero sacerdotale, che ora non può più esercitare, ed in quanto alla ristrettezza del carcere, il piccolo numero dei locali, e la quantità forse non ordinaria dei carcerati fanno sì che non si può meglio provvedere, avuto singolarmente riflesso, che il suo carattere esige sia tenuto separato dagli altri detenuti, e custodito con qualche riservatezza: ma ciò non ostante io non ho creduto risolvere cosa alcuna intorno alla domanda; anzi ho stimato opportuno di esporla a V. E. R. perchè voglia prendere quella determinazione che crederà migliore.

In attesa pertanto della risoluzione di V. E. colla più distinta considerazione passo a rafferarmi.

D. V. E. Rev.

Ferrara 3 Agosto 1849.

Dev. Obb. Servo

T. Card. Arcivescovo

S. E. Mons. Bedini Com. Straord.

Bologna

Prot. Ris. Com. Straord. N. 264.

6 Agosto 1849.

Si riscontri che mentre si sono fatte le debite relazioni all' Emo. Sig. Card. Pro-Segretario di Stato annuendo alla nota diplomatica che si supponeva già stradata per parte delle Autorità Austriache si è avuto in replica: che il Governo pontificio avrebbe avvisato ad una risoluzione al giugnere di detta nota non ancora pervenutagli.

Il Commissario
G. BEDINI

7 Agosto 1849.

ALL' EMIN. SIG. CARD. ARCIVESCOVO DI FERRARA

Ho l'onore di riscontrare l'ossequiato dispaccio N. 175 in data 3 del corrente mese intorno al sacerdote Antonio Cattoni. In questo stato di cose l'E. V. Rev. comprende che io sono nella impossibilità di porgerle una definitiva risposta, ma ho la ben fortunata occasione di baciarle con ossequio la sacra porpora.

CCCLIV.

GAETA. EMINENTISSIMO ANTONELLI; SULLA CONSEGNA ALLE AUTORITÀ AUSTRIACHE
DEL SACERDOTE ANTONIO CATTONI.

Illustrissimo e Reverendissimo Signore

Trovandomi di aver già provveduto alla prima parte del foglio di V. S. I. e Rev. del 27 Luglio p. p. mi limito ora al resto.

Intorno alla consegna del Sacerdote Cattoni domandata in nome del Governo di S. M. I. e R. Austriaca, non ricordo che Ella mi abbia mai indicato il delitto di cui è stato egli accusato, quantunque ciò abbia sempre a manifestarsi in simili richieste.

In mancanza di tale notizia il Santo Padre mi ha ordinato significarle che non saprebbe in conto alcuno permettere la consegna, qualora si trattasse di reità in qualunque modo relative al costume, essendo troppo conveniente che siffatte reità negli ecclesiastici siano sempre giudicate e punite dal Vescovo, tanto più che questi può farlo in modo non solamente più conveniente, ma più efficace ben anche e più salutare.

Trattandosi poi, siccome è probabile, di delitti politici il Santo Padre autorizza per di lei mezzo l'Eminentissimo Sig. Cardinale Arcivescovo di Ferrara a consegnare il reo al Governo Austriaco facoltizzando altresì i tribunali stabiliti da Sua Santità a procedere nella causa relativa: il tutto però sotto le seguenti condizioni.

1. Nel trasporto del reo al luogo destinato alla sua detenzione, come pure nella stessa detenzione, durante il processo, si useranno tutti i riguardi dovuti

al suo sagro carattere, e perciò si procuri anche che sia custodito in luogo, o almeno in camera distinta da quella degli altri accusati.

2. In caso che nel giudizio venga riconosciuto meritevole di pena infamante verrà a questa surrogato la pena della relegazione o della reclusione da espiarsi in qualche casa destinata alla correzione degli ecclesiastici, ovvero in altro luogo conveniente e diverso da quello degli altri condannati. Niuna esemplarità potrà essere aggiunta, bensì potranno rimanere salvi contro il reo gli effetti che intorno alla totale o parziale privazione dei diritti civili avrebbe prodotto la condanna corrispondente al titolo del delitto.

3. Qualora poi il sacerdote suddetto si trovasse a sentimento dei tribunali meritevole della pena capitale, dovrà in tal caso essere restituito alla Curia Ecclesiastica di Ferrara onde dall' ecclesiastica competente autorità si riassuma la causa, e si proceda contro il medesimo giusta il prescritto dei Sagri Canon.

4. Di tutto ciò dovrà darsi avviso all' Ordinario della Diocesi alla quale appartiene il sacerdote Cattoni, come pure a quelli della Diocesi ove sarà detenuto, sia durante il processo, sia in seguito della condanna. Finalmente quando non si trattasse di delitti politici, ma di omicidio, ferite, furti od altri simili reati (estranei sempre al costume) e nondimeno il Governo Austriaco insistesse per gravi motivi per la consegna del reo, il Santo Padre permette che l' Em. Arcivescovo anche in tal caso possa condiscendervi nel modo, e colle stesse condizioni qui sopra indicate.

Con sensi della mia più distinta stima.

D. V. S. Illustrissima e Reverendissima.

Gaeta 20 Agosto 1849.

Servitore

G. A. ANTONELLI

2 Settembre 1849.

Si trasmetta in copia il presente dispaccio all' Eminentissimo Sig. Cardinale Arcivescovo di Ferrara, onde si regoli per la consegna. Avvertasi che sia dichiarato il titolo nel primo rapporto sul riferimento di Monsignor Vicario Generale in Prot. N. 1808.

Il Commissario

CCCLV.

N. 286-511.

SAORA CONGREGAZIONE DELL' IMMUNITÀ ECCLESIASTICA
E CONTROVERSIE GIURISDIZIONALI

Al Molto Rev. Mons. come fratello

È giunto a questa S. Congregazione foglio della S. V. Illustr. e Rev. dei 27 febbrajo prossimo passato N. 479 Sez. prima P. R. diretto ad ottenere la consegna al braccio secolare di tal Cesare Capponi estratto d'ordine di codesto Sig. Card. Arcivescovo dallo immune, siccome preteso capo, e direttore di una

secreta conventicola di facinorosi intenti a cooperare al sovvertimento dell'ordine pubblico.

La S. Congregazione pertanto in vista dell'urgente necessità, e delle particolari circostanze di cui fa parola il surreferito foglio della S. V. Illustr. e Rev. nella mira soltanto di giovare al pronto corso della punitiva giustizia, e senza pregiudicare in modo alcuno al principio dell'immunità locale, adesivamente alle di Lei premure, ha autorizzato con dispaccio contemporaneo il prelodato Em. Arcivescovo a procedere alla richiesta consegna dell'estratto, previe però alcune cautele in quello espresse. Quanto poi alle facoltà straordinarie che desidera la S. V. Illustr. in ordine ad oggetti immunitarj verrà quanto prima interpellato l'oracolo di Nostro Signore, onde ricevere in proposito quelle disposizioni, che a Lui sembreranno più espedienti nell'alta sua sapienza.

In tale incontro mi offro di cuore di V. S. Illustr.

Roma dalla Segreteria li 7 Marzo 1853.

Come fratello

B. Card. BARBERINI Prefetto

Per Mons. Segret. GIUSEPPE FRANCHI Sostituto

Mons. Comm. Straordinario

Per le Legazioni in

Bologna

CCCLVI.

N. 832. Pol.

Illustrissimo Signore

La circolare della S. Congregazione dei Vescovi e regolari, cui si riferiscono i miei dispacci 27 Maggio 1850, N. 6088, e successivi non che l'ulteriore in data 27 Aprile pp. N. 3208, provvedeva direttamente all'interpellanza fattami dalla S. V. Illus. con suo fog. di jeri N. 42 P. S. ricevuto per espresso, e quante volte ella la riassuma rileverà, come l'I. R. Comando Austriaco possa nell'esercizio delle sue attribuzioni, *far estrarre* le persone dall'immune, e come perciò poteva la S. V. dar esecuzione all'ordine portato dal mio dispaccio di jeri N. 820, riservatiss. e s. quindi che avrà luogo a di lei cura colla massima sollecitudine, mentre essa non incontra alcun ostacolo per la parte ecclesiastica, avendo anche per maggiore sicurezza interpellato sulla precisata circolare dei Vescovi e RR. la competente autorità, che ha dichiarato nulla ostarvi per sua parte, salva l'immunità personale del Rev. S. Parroco.

Raccomando dunque con tutto il calore il pieno ed esatto esame pel suddetto mio dispaccio d'jeri, e nella fiducia della perfetta di lei corrispondenza passo a ripeterle i sensi della distinta mia stima.

29 Agosto 1852.

Il D. Pont. firmato

FOLICALDI

Al Sig. Governatore di — Bondeno

CCCLVII.

N. 837 R. Seg. Pol.

Eminenza Reverendissima

Nel 30 testè trascorso Agosto per ordine di S. E. il Sig. Feld Maresciallo Conte Radetzky, comunicato da quest' Illus. Comando Austriaco, è stato arrestato in Bondeno il medico condotto di Burana e Pillastri D. Carlo Mongardi il quale abitava in casa del Rev. Parroco di Burana; e contemporaneamente venne eseguita un' accuratissima perquisizione all' abitazione del D. Mongardi stesso, nella quale furono rinvenute ed apprese alcune cose interessanti la vista della giustizia.

Siccome la perquisizione fu eseguita in luogo immune, e soggetto alla diocesi di Ferrara, così in conformità al disposto della Circ. della S. Congregaz. dei Vescovi e regolari, mi fo un dovere di rassegnare all' Em. V. Rev. la presente comunicazione per la debita di lei conoscenza. Mentre inchinato al bacio della S. P. passo all' alto onore di raffermarmi con profonda venerazione.

Di V. E. Rev.

Ferrara 1 Settembre 1852.

Il Deleg. Pont.
F. FOLICALDI

A. S. E. Rev. Sig. Card. Arciv.

Ferrara

CCCLVIII.

N. 800-45.

Eccellenza Reverendissima

Non per ispirito di vendetta, ma per pura giustizia mi conviene ricorrere a V. E. per un reclamo fatto al Prolegato di Ferrara che non ha avuto niun effetto, per quanto sia a mia cognizione, contro un certo Antonio Crispi addetto al Governo di Massa in qualità di cursore per essersi preso l' arbitrio d' intimare una citazione a mia cognata Violante de' Conti Gentiloni di Filobrana per pretese di Pellegrina Zuffi per garanzia fatta di pigione di casa: questa causa non fu accettata da niun legale del paese, ma il Crispi per far onta a me, da se ha assunto un simile incarico. Tale intimazione non si poteva fare a senso di quanto fu in proposito deciso dal tribunale d' appello di Bologna, essendo Legato l' Em. Spinola in data delli 24 Marzo 1842 con cui si dichiara che i cursori laici non possono accedere a luoghi immuni, nè tampoco intimare qualunque atto, ancorchè parta da tribunale laico. Dopo si fatta intimazione chiamai con tutta maniera il Crispi per fargli sentire che in niun modo poteva intimare in luogo immune per le ragioni disopra accennate. Con tutta arroganza e sfaccialaggine mi rispose potere fare qualunque cosa, e non avere bisogno d' essere instrutto in tale proposito, e con parlare piuttosto sar-

donico ripetere più volte sono scomunicato, e così mettere in ridicolo e persona e cosa. Per simile atto arbitrario ed insolenza feci reclamo al Prolegato di Ferrara non intendendo nella mia qualifica d'essere messo in ridicolo, e non voglio che la cosa passi sotto silenzio e non posso soffrire in pace che un meschino cursore si prenda beffe di un sacerdote parroco. Confido nella somma giustizia di V. E. che considerata la cosa vorrà reprimere la baldanza di questo uomo chiamandolo al dovere. Perdoni il disturbo che non ho potuto esimermi dal darle, perchè la mia qualifica merita qualche rispetto, e specialmente da chi è impiegato. Mi lusingo d'essere favorito e con distinta stima passo a protestarmi.

Di V. Ecc. Rev.

Massa Lombarda 29 Gennajo 1855.

Um. e Dev. Servo
A. Arciprete VENTURINI

A Sua Ecc. Rever. Mons. Comm.
Straord. delle quattro Legazioni

Bologna

CCCLIX.

N. 6470 Ris.

Illustrissimo Signore.

Mi viene riferito, che il cursore governativo di Massa Lombarda Antonio Crispi sarebbe acceduto a quella Canonica Arcipretale, nella quale abita la Contessa Violante Gentiloni cognata a quel sig. Arciprete Venturini, e ci avrebbe intimata una citazione in causa civile, violando per tal guisa la immunità del luogo; quell'Arciprete ne ebbe a redarguire il Crispi. Questi anzichè giustificarsi, o scusarsi si sarebbe permesso di dileggiare non meno lo stesso Arciprete, che la censura ecclesiastica in cui si pretende incorso.

Mi sarà pertanto gradito di avere intorno a ciò la di Lei informazione sicura, che se il fatto sussiste, Ella non indugerà a disporre a carico del cursore le debite provvidenze, anche per una giusta riparazione dell'offeso sig. Arciprete, e senza più mi pregio di riconfermarle gl'ingenui sensi della mia più distinta stima.

Bologna 2 Febbraro 1855.

All'Ill. Sig. Delegato di — Ferrara

CCCLX.

N. 1162.

LEGAZIONE DI FERRARA. SEGRETERIA GENERALE

Eccellenza Reverendissima

Replico prontamente all'ossequiato dispaccio di V. E. Rev. del 2 corrente N. 6470. Seg. Ris. notificandole che avvertito io unicamente da un reclamo del

Sig. Arciprete di Massa Lombarda dell' illegale ed inurbano procedere del cursore governativo Antonio Crispi nell' accesso fatto alla canonica per intimare un atto alla cognata di esso sig. Arciprete, rimisi senza indugio l' analogo reclamo a quel sig. Governatore locale, perchè reggendo l' esposto, facesse luogo in mio nome ad un' acce riprensione al predetto cursore, intimandogli di rispettare l' Autorità Ecclesiastica, come Autorità cui è riservata ogni azione e ragione. Ma poichè apprendo ora dal preossequiato di lei dispaccio avere il cursore Crispi altresì dilleggiato e l' Arciprete, e la Censura Ecclesiastica, vado ad ordinare al Governatore di Massa Lombarda di assumere le necessarie verifiche, incaricandolo, ove sussista l' esposto, a far restringere in carcere il detto cursore in via di polizia, salvo quanto può essere di giurisdizione dell' Autorità Ecclesiastica per qualunque siasi titolo ad essa competente.

Di V. E. R.

Ferrara 6 Febbrajo 1855.

Um. Dev. Ob. Servo
FILIPPO CARD. FOLICALDI Deleg.

Mons. Com. Pont. Straord.
Bologna



DRITTO DI GUERRA
SCONOSCIUTO DALLA SANTA SEDE
E BUONA FEDE DEL CARD. ANTONELLI

NOTA DIPLOMATICA

SCRITTA D' ORDINE DI S. S. PIO VII.

DALL' EM. CARD. GABRIELLI PROSEGRETARIO DI STATO

E INDIRIZZATA AL SIG. LEVEFRE INCARICATO DALL' IMPERO FRANCESE PER RIMETTERLA
A S. E. IL SIG. CHAMPAGNY MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI DI S. M. NAPOLEONE I.

DOCUMENTO CCCLXI.

Dopo che V. S. Illma ha fatto conoscere al S. Padre esser deciso volere di S. M. I. e R. che entri in una Lega offensiva e difensiva con i Principi d' Italia , come era stato dichiarato da S. E. il Sig. Champagny al Sig. Card. Caprara con nota dei 3 corrente; Si sono ricevuti i dispacci di quel Porporato, il quale ha trasmesso la Nota originale di detto Ministro.

Il S. Padre dopo averla attentamente letta, e considerata ha ordinato al Card. Gabrielli Pro-Segretario di Stato di manifestare a V. S. Illma i suoi sentimenti sugli Articoli della medesima.

Cominciando da quello che forma il Cardine di tutti gli altri Sua Santità ha dovuto vedere con pena, che anche l' ultima Proposizione che le si fa della Lega offensiva e difensiva, è accompagnata dalle minacce di esser spogliata del suo temporale dominio qualora non vi si aderisca.

Se le umane considerazioni fossero la molla regolatrice della condotta del S. Padre avrebbe egli fin da principio ceduto ai voleri di Sua maestà, e non si sarebbe esposto a soffrire tante calamità, ma il S. Padre non è regolato, che dalla considerazione de' propri doveri, e della propria coscienza; gli uni, e l' altra, come gli hanno impedito di acconsentire alla Federazione così gli impediscono di acconsentire alla Lega offensiva, e difensiva, la quale se differisce nel nome di sua natura, però non eccettua alcun Principe, di cui non possa il Papa secondo le circostanze de' tempi divenir nemico.

Sua Santità trova anzi, che questo articolo invece di migliorare peggiora la sua condizione.

Negli articoli presentati al Sig. Card. De Prajanne si proponeva la Federazione contro i soli Infedeli, ed Inglesi. Nel presente si parla in termini generali, e se non s' indica alcun Popolo come nemico non si esclude però dal caso di potervi divenire alcun Governo, ed alcuna nazione. Se dunque Sua Santità giudica di non poter in coscienza prestarsi a quella Federazione non lo potrà neppure a questa lega.

Non dovrebbe soltanto il S. Padre impegnarsi con essa ad una semplice, e pura difesa, ma anche ad una aggressione. Verrebbe allora il Ministro di Dio di Pace a mettersi in uno stato permanente di guerra, verrebbe il Padre co-

mune ad insorgere contro i suoi figli, ed il Capo della religione ad esporsi col fatto proprio a veder troncati i suoi spirituali rapporti con i Cattolici di quelle Potenze contro le quali fosse dalla Lega impegnato ad agire ostilmente. E come potrebbe Sua Santità snaturare il proprio carattere, e sacrificare l'essenziali sue obbligazioni, senza rendersi colpevole innanzi a Dio de' danni che ne risulterebbero alla Religione?

Il S. Padre come si è dimostrato più volte essendo rivestito a differenza degli altri Principi di un doppio carattere, di quello cioè di Sommo Pontefice, e di Sovrano temporale, non può in virtù di questa seconda rappresentanza assumere impegni, il di cui risultato si opponga alla precipua, e primaria sua qualità, e sia nociva a quella Religione di cui è il Capo, il Propagatore, il Vindice.

Non può dunque il S. Padre entrare in una lega offensiva, e difensiva che lo strascini per sistema stabile, e progressivo alla inimicizia con tutte quelle potenze alle quali crederà S. M. di portare la guerra, giacchè i domini d'Italia, che attualmente dipendono dalla Maestà sua, non potranno mai dispensarsi dal prendervi parte, sarebbe in conseguenza obbligato a doverla prendere anche Sua Santità in virtù della Lega. Quest'impegno dovrebbe nel S. Padre incominciare sin d'adesso, e cominciare contro qualche Principe Cattolico facendo ad esso senza alcun motivo la guerra.

Dovrebbe in seguito farla anche contro tutte quelle potenze Cattoliche, o non Cattoliche, che fossero per qual si sia ragione nemiche di qualche Principe d'Italia, ed ecco, che il capo della Chiesa avvezzo a governar pacificamente i suoi Stati costretto in un'istante ad armarsi, e divenir guerriero per offender l'altrui Nemici, e per difender l'altrui Stati. Quest'impegno è troppo ripugnante ai sagri doveri di Sua Santità, e troppo nocivo agli interessi della religione, perchè possa assumersi dal Capo di essa.

Trova poi Sua Santità totalmente alieno dal vero, che ricusandosi di entrare nella lega offensiva, e difensiva, annunzia con tale risoluzione che non vuole alcun accomodamento, alcuna pace con l'Imperatore, e che gl'intima la guerra. Come può mai pensarsi, che sia il S. Padre capace di nudrire questa idea, subito che per non mettersi in uno stato di guerra contro alcuna potenza soffre da tanto tempo li trattamenti più ostili, ed è perfino preparato a soffrire la perdita minacciategli de' suoi temporali domini?

Dio è testimonio delle pure intenzioni del S. Padre, ed il mondo giudicherà se abbia potuto concepire un così strano disegno per il vivo desiderio appunto di accomodarsi, e di essere in pace con sua Maestà manifestò il S. Padre nella nota dei 28 dello scorso Gennaro la sua adesione a tutto quello che poteva.

Sua Maestà per altro non soddisfatta di tutte quelle condescendenze, che sono possibili al carattere del S. Padre persiste inflessibile in voler da lui quello, che non può, nel volerlo cioè impegnare alla guerra; e ad una guerra permanente, ed aggressiva, col pretesto di assicurare la tranquillità dell'Italia.

Di che può mai temer l'Italia se non entra il S. Padre nella lega proposta, circondati come sono i Pontefici Romani da quelli di S. M. non potrebbe ragionevolmente temere che dei porti, ma S. Santità essendosi offerta di chiuderli in questa guerra ai nemici della Francia, e di guarnire il suo litorale

per impedire qualunque sbarco si è offerta di concorrere per parte sua nel modo che può, e senza tradire i suoi sagri doveri alla sicurezza, e tranquillità dell'Italia.

Se ad onta di tutto ciò vorrà S. M. impossessarsi come ha minacciato del Pontificio dominio, rispettato da tutti i più potenti Monarchi per lo spazio di dieci, e più secoli, e vorrà rovesciare il governo il S. Padre non potrà impedire questo spoglio, e piangerà soltanto nell'amarezza del suo cuore il male di cui S. M. si caricherà innanzi a Dio, nella di cui protezione il S. Padre affidato sarà perfettamente tranquillo, e conscio a se stesso di non avere incontrato questo disastro per l'imprudenza, per l'ostinazione, e per l'accecamento, ma per conservare l'indipendenza di quella sovranità che deve tramandare illesa ai suoi successori, come l'ha ricevuta, e per tener salda quella condotta, che lo assicura di una universale concordia con tutti i Principi tanto necessaria al bene della religione, e per esser fedele ai suoi sagri doveri si conforterà col detto del Divino Maestro. *Beati quelli, che soffrono la persecuzione per la giustizia.*

.....

Questa è la risposta precisa che il S. Padre ha ordinato al Sottoscritto di dare alla nota del Sig. Champagny, e di comunicarla a V. S. Illus., e mentre eseguisce il Sovrano comando le rinnova le proteste della sua sincera considerazione.

Dalle Stanze del Quirinale 19 Aprile 1808.

G. Card. GABRIELLI.

Questo ci pare il luogo di riportare i decreti di Napoleone I sul Papato, che furono provocati dalla incorreggibile ostinazione della Corte di Roma: vi lasciamo le illustrazioni dello Zanolini che li ha ultimamente messi in luce.

CCCLXII.

GLI ULTIMI DECRETI SUL PAPATO DI NAPOLEONE I.

Nell'anno 1813, allorchè Parigi fu invasa dagli eserciti, tante volte sconfitti, dei Re collegati contro Napoleone e questi ebbe abdicato le due corone, Cobentzel delegato dell'Austria s'impadronì degli archivi della segreteria di Stato del Regno d'Italia; ma gli atti più segreti rimasero presso il conte Antonio Aldini ministro, e pervennero poi per codicillo a Vincenzo Cristini suo segretario intimo, il quale mosso da singolare affezione e dal vincolo di affinità che mi legava ad Aldini, volle a me affidarli, affinchè a mia scelta me ne valessi in onore di lui, a lume e ad incremento della storia patria.

Troppo tardi in vero: che ora, carico di anni e di cure al tutto aliene dalle lettere, non potrò al nobile assunto in modo condegno soddisfare. Pur nondimeno mi posi all'opra, e, se la vita mi basterà a compierla non sarà, spero, senza utilità, perciocchè colla scorta di quei documenti rettificherò alcuni errori, e narrerò fatti importantissimi che dagli storici di quel tempo furono ignorati o posti in dimenticanza.

Poc' anzi io doveva, in guisa di avaro, tenere nascosto il tesoro che m'ebbi in dono, stantechè una parte di esso, e la più preziosa, non potevasi esporre alla vista del duplo governo che ci opprimeva. Ora che, mercè di Dio, rinati a nuova vita, riposiamo sotto l'ombra di Vittorio Emanuele II Re liberale e magnanimo, pubblicherò frattanto i documenti che più rilevano e, spinto dall'opportunità, porrò innanzi quelli, i quali danno a divedere che la Corte romana non può cambiare natura: che qual'è al presente tal'era al cominciamento di questo secolo; che non valgono a rimuoverla i consigli, le ammonizioni, le avversità; che Napoleone I, restauratore in Francia della religione cattolica, ebbe a convincersi della repugnanza ed incompatibilità fra la sovranità temporale e l'autorità veneranda del capo supremo della Chiesa; che egli risolvè in fine di sottrarre lo stato romano alla signoria clericale e di unirlo, non all'impero, come in mal punto risolvè di poi, ma alle altre provincie del regno.

Il suo ministro segretario di Stato aspirava in palese alla unione della penisola. Ben sanno i veneziani con quanta sollecitudine si adoperasse nell'ottenere che la infelice Venezia, abbandonata all'Austria nel trattato di Campoformio, fosse dopo la pace di Presburgo definitivamente aggregata al Regno d'Italia: per le istanze di lui anche fu annesso al regno il ducato di Guastalla già assegnato a Paolina: egli indusse il Principe Vice-Re a trattare col suocero la cessione del Tirolo italiano. Ma Napoleone volle intronizzare i suoi congiunti, e fu questa una delle cagioni della sua ruina. Così egli tenne divisa l'Italia per dare alle sorelle sede regia o principesca a Carolina in Napoli, ed Elisa in Toscana, poi a Paolina in Piemonte già incorporato colla Francia. Rimaneva la Corte romana, che, avversa ad ogni progresso civile, non poteva reggersi a fronte delle istituzioni, delle leggi, degli ordinamenti uniformi degli altri paesi d'Italia; ond'essa, com'era, si studiava con occulte insidie e con richiami ai Sovrani di Europa, di dare a credere che que' provvedimenti presi per la prosperità ed a guarenzia dei popoli e degli Stati, fossero volti a distruggere la religione cattolica. Era un ribellarsi contro la Chiesa lo arrolarsi nella Guardia Civica chiamata a mantenere l'ordine pubblico, o nell'esercito destinato a respingere i nemici d'Italia: era un'empietà l'uguaglianza davanti la legge, la tolleranza dei culti e delle opinioni, immorale e sacrilego il codice civile, che aveva destata l'ammirazione di tutta Europa. Alla fine Napoleone ebbe in sua mano un carteggio clandestino del cardinale Antonelli (nome nefasto), che provocava gli italiani alla inobbedienza ed al disordine onde ci commise ad Aldini d'inviare a Marescalchi la nota che qui trascrivo.

CCCLXIII.

N. 41, Pr. Ris.

REGNO D'ITALIA

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

A Sua Eccellenza il Sig. Marescalchi Ministro delle relazioni esterne.

Eccellenza

È mente di Sua Maestà che V. E. trasmetta immediatamente al Sig. Cardinale Caprara ambasciatore della Corte di Roma una nota del tenore seguente.

« Il sottoscritto Ministro delle relazioni estere ecc. ha ordine da S. M. l'Imperatore e Re di far conoscere al Sig. Card. Caprara ambasciatore della Santa Sede presso S. M. I. e R. che alcune querele inopportune della Corte di Roma relativamente alla legislazione del Regno d'Italia, e una clandestina corrispondenza del Sig. Card. Antonelli con alcuni ecclesiastici hanno sparso in qualche parte del Regno semi d'insubordinazione, e di disordine. »

« S. M. non ha potuto vedere senza indignazione, che quell'autorità, la quale è stata creata da Dio per mantenere sulla terra l'obbedienza e l'ordine, impieghi le armi più pericolose per ispargere la turbolenza e la discordia. »

« Gesù Cristo diè un esempio ben diverso e predicò costantemente l'obbedienza a Cesare e la concordia fra i cittadini. »

« S. M. ha ricevuti da alcuni mesi molti dispiaceri dalla Corte di Roma, ma se mai la misura giungesse al colmo ben saprà servirsi del suo potere per dissipare le cospirazioni ordite dagli emissari inglesi che sono nemici così della Francia come dei Papi. »

« S. M. ha incaricato il sottoscritto di trasmettere queste osservazioni al Sig. Card. Caprara, onde per suo mezzo pervengano a Sua Santità, la quale certamente non lascerà di dare gli ordini più precisi ai suoi Ministri, affinché non si permettano di fare o di scrivere cosa contraria alla pubblica tranquillità e alle leggi dello Stato. »

Adempiti gli ordini di S. M. ho l'onore di ripetere alla Ecc. V. le proteste della mia più alta considerazione.

Parigi 1 Giugno 1806.

A. ALDINI

L'11 dicembre del 1806 Napoleone pubblicò in Berlino, teatro dei suoi trofei, il decreto con cui metteva in istato di blocco le isole britanniche e vietava la introduzione ed il traffico delle mercanzie inglesi. Così muoveva al suo fiero nemico una guerra, se gli stati del continente lo secondavano, più formidabile di quella che fare gli potesse per forza d'armi. Egli aveva per fermo che i potentati di Europa si conformerebbero al decreto dell'11 Dicembre. Ma il sovrano di Roma pertinacemente ricusò di chiudere i suoi porti agl'In-

glesì ed alle merci loro, e di far lega coi regni d'Italia e di Napoli a difesa della penisola. Napoleone pertanto, a rimuovere ogni ostacolo fra i due regni, con decreto del 2 aprile 1808, tolse le Marche al giogo pontificale aggiungendole al regno d'Italia, di cui già facevano parte le Legazioni cedute nel trattato di Tolentino.

Roma incorreggibile non cangiò stile. L'Antonelli cardinale decano e monsignor Arezzo pro-governatore, disseminando sospetti nel popolo di Roma lo trassero ad ammutinarsi, e Pacca cardinale segretario di Stato faticava con note circolari le Corti cattoliche e dava segreti ordini ai vescovi ed ai parrochi di persuadere alle loro gregge essere fellonia e peccato qualsiasi innuovazione.

Napoleone, convinto per tante prove che la sovranità pontificale, cagione continua di disordini, profana e scema la religione, prese il partito di lasciare che il Papa continuasse a risiedere in Roma, spogliato del potere temporale, libero da cure terrene, e di staccare Roma col suo circondario dagli stati retti a monarchia, concedendole di governarsi con leggi proprie come città libera alla foggia dei bassi tempi. Così, dimorando il Papa in luogo non soggetto a dominio monarchico, non era a temersi che ne avesse ombra la potestà spirituale e ne fosse lesa la indipendenza. Comunicato ad Aldini il suo disegno gli ordinò di presentargli un rapporto ed i decreti sul modo di metterlo ad esecuzione.

Aldini poco stante consegnò a Napoleone il rapporto ed i decreti che ora do in luce. Napoleone stava in quel punto per recarsi a tutta fretta in Spagna a riparare gli errori commessi dai suoi marescialli discordi fra loro; laonde, per avere agio di esaminare que' decreti, ingiunse ad Aldini di rimmetterli al conte Maret ministro segretario di Stato dell'Impero che con lui partiva.

CCCLXIV.

N. 69. Pr. ris.

SEGRETERIA DI STATO

Oggetto del Rapporto

PRIMO STATUTO ROMANO

RAPPORTO

a Sua Maestà l'Imperatore dei Francesi, Re d'Italia.
Protettore della Confederazione del Reno.

Sire

Vostra Maestà Imperiale e Reale ha creduto che sia giunto il momento di fissare il destino di Roma.

Essa mi ha ordinato di esaminare quale fra i diversi governi che Roma nei bassi tempi ha avuti, sia più adattato alle attuali di lei circostanze ritenendo la forma di governo libero.

Rilevasi dalle storie che Crescenzo governò molti anni Roma col titolo di Patrizio e di Console.

Giovanni XV Pontefice, essendo ricorso contro di lui ad Ottone Imperatore, questi lo confermò nella carica e gli fece giurare fedeltà all'Imperatore.

L'alto dominio degl'Imperatori in Roma si è esercitato senza contraddizione durante tutta la linea degli Ottoni e dei Coraddi e solo cominciò ad indebolirsi sotto Federigo I.

Risorse poi colle molte repubbliche italiane anche la repubblica romana, ed ebbe nel secolo XIII capo del governo un Matteo di casa Orsini col titolo di Senatore, e ne fu in memoria coniatà una medaglia votiva.

Per molto tempo i Re di Napoli della casa d'Angiò furono senatori di Roma.

Nicolò III Pontefice ritenne per sè la dignità Senatoria e con bolla del 1268 rescrisse che niun senatore potesse eleggersi senza l'approvazione del Papa.

Da quell'epoca tutti i Senatori di Roma sono stati nominati dai Papi ed è invalso che fossero forestieri.

Era presso il Senatore un consiglio chiamato di Conservatori. Questi erano scelti fra le primarie famiglie di Roma, proposti dal Senatore ed approvati dal Papa.

Di tempo in tempo cercarono i Pontefici di diminuire la giurisdizione e le prerogative dei Senatori, talchè negli ultimi tempi era ridotta la loro carica quasi ad una semplice onorificenza.

Mi è parso che il far risorgere questa forma di governo restituendo al Senatore le antiche prerogative, fosse cosa adattata alle circostanze dei tempi presenti e insieme grata al popolo romano.

Il dichiarare Roma città libera Imperiale, il tenervi Vostra Maestà per sè e per la sua Corte un palazzo non può non destare nell'animo dei Romani le idee più lusinghiere.

Nelle altre disposizioni dello Statuto mi sono attenuto a ciò che Vostra Maestà in simili circostanze ha altre volte praticato.

Formano poi soggetto di tre separati decreti.

1. La nomina di un Senatore e di un determinato numero di Conservatori, incaricati provvisoriamente del governo e di presentare a Vostra Maestà delle liste per completare il Magistrato.

2. La riunione al regno d'Italia e la dipartizione dei paesi componenti lo Stato Romano.

3. Varie disposizioni relative a Sua Santità.

Sono col più profondo rispetto

Sire

Di Vostra Maestà Imperiale e Reale.

Parigi, 19 settembre 1808.

Umil. Obb. Fedel. Servitore e Suddito
ANTONIO AIDINI.

CCCLXV.

N. 69. P. R.

Registrata N. F.

REGNO D'ITALIA

MINUTA DI DECRETO

Sommario del Decreto

Primo Statuto Romano.

NAPOLEONE

Per la grazia di Dio e per le Costituzioni Imperatore dei Francesi, Re d'Italia, Protettore della Confederazione del Reno — a tutti quei che vedranno le presenti salute.

Volendo noi ridonare al popolo romano quella forma di governo di cui in altri tempi ha goduto.

Abbiamo ordinato e decretato, ordiniamo e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Roma è città libera imperiale.

Art. 2. Il Palazzo del Quirinale colle sue dipendenze è dichiarato Palazzo Imperiale.

Art. 3. I confini fra il territorio romano ed il nostro regno d'Italia sono determinati da una linea, la quale partendo da Certeveri passa per Baccano, Palestrina, Marino, Albano, Monterotondo, Palombara, Tivoli, e proseguendo sempre in distanza di due miglia dal mare si riunisce a Certeveri.

Art. 4. I territori dei paesi intersecati dalla predetta linea formano il Circondario di Roma, eccettuato tutto quello che resta fra il mare e la linea stessa.

Art. 5. Un Senatore e un Magistrato di quaranta Conservatori formano il governo della città e del suo territorio.

Art. 6. Il potere esecutivo risiede presso il Senatore; il legislativo presso il Magistrato dei Conservatori. Il Senatore ha l'iniziativa delle leggi.

Art. 7. La carica di Senatore è a vita. Quella di Conservatore a quattr'anni. Il Magistrato si rinnova ogni anno di una quarta parte: nei primi tre anni la sorte ne determina l'uscita: negli altri consecutivi è regolata per turno.

Art. 8. Dieci Conservatori per lo meno saranno tratti dai diversi paesi componenti il territorio.

Art. 9. Il Senatore è sempre nominato da Noi e dai nostri Successori. Per questa prima volta ci riserviamo pure di nominare il Magistrato dei Conservatori.

In seguito, facendosi luogo al rimpiazzo, il Senatore nomina ai posti vacanti sopra lista dupla presentatagli dal Magistrato.

Art. 10. Il potere giudiziario è esercitato in nome del Senatore da giudici nominati dal medesimo. La loro carica è a vita. Non possono essere rimossi che per causa di prevaricazione o di negligenza in officio da riconoscersi dal Magistrato dei Conservatori, o per condanna a pena affittiva od infamante.

Art. 11. Cinque Edili, nominati dal Governo nel modo con cui si rimpiazzano i Conservatori, soprintendono alla conservazione degli antichi monumenti ed alla manutenzione degli edifizi pubblici. Per questo oggetto è posto ogni anno a loro disposizione un fondo speciale da determinarsi dal governo.

Art. 12. Non v'è fra il Regno d'Italia e lo stato romano alcuna dogana intermedia. Per altro il Governo di Roma potrà imporre alle porte della Città dazi di consumo.

Per anni . . . nessun ecclesiastico potrà coprire cariche civili in Roma e nel suo territorio.

CCCLXVI.

N. 69 Pr. Ris.

Registrata N. . . F.

REGNO D'ITALIA

MINUTA DI DECRETO

Sommario del Decreto

Aggregazione al Regno d'Italia dei paesi componenti lo Stato Romano

NAPOLEONE

Per la grazia di Dio e per le Costituzioni Imperatore dei Francesi,
Re d'Italia, Protettore della Confederazione del Reno.

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Tutti i paesi componenti lo stato romano, ad eccezione di Roma e suo territorio determinato dal primo nostro Statuto Romano, sono irrevocabilmente ed in perpetuo riuniti al nostro Regno d'Italia.

Art. 2. Il possesso di questi paesi sarà formalmente preso il giorno . . . e vi si inalzeranno le armi del Regno.

Art. 3. Nello stesso giorno vi sarà pure pubblicato il Codice Napoleone. Le disposizioni del Codice non avranno forza di legge che dal giorno . . .

Art. 4. I paesi come sopra aggregati formeranno quattro dipartimenti, cioè:

1. Dipartimento di Circeo — Capoluogo Velletri.
2. Dipartimento del Cimino — Capoluogo Viterbo.
3. Dipartimento del Trasimeno — Capoluogo Perugia.
4. Dipartimento del Clitunno — Capoluogo Spoleto.

Art. 5. Questi nuovi Dipartimenti verranno organizzati tanto nell'amministrativo quanto nel giudiziario secondo le leggi ed i regolamenti del Regno.

Art. 6. Formeranno questi stessi Dipartimenti una divisione militare, di cui sarà Capoluogo .

Art. 7. Al Principe Vice-Re nostro amatissimo figlio sono attribuite le più estese facoltà per l'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato ed inserito nel Bollettino delle leggi.

Dato dal nostro Imp. Palazzo di S. Cloud questo dì . . . settembre 1808.

CCCLXVII.

N. 69 Pr. Ris.

REGNO D'ITALIA

Registrata N. . . Fog.

MINUTA DI DECRETO

Sommario del Decreto

Nomina del Senatore di Roma e del Magistrato dei Conservatori.

NAPOLEONE

Per la grazia di Dio e per le Costituzioni Imperatore dei Francesi,
Re d'Italia, Protettore della Confederazione del Reno.

Visto il nostro primo Statuto Romano abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Il Principe Francesco Aldobrandini Borghese è nominato Senatore di Roma.

Art. 2. Sono nominati al Magistrato dei Conservatori i Signori

Art. 3. Il Senatore ed i Conservatori soprannominati formeranno provvisoriamente il Governo e ci presenteranno entro un mese una lista tripla del numero dei Conservatori da scegliersi a completamento del Magistrato.

Dato dal nostro Imp. Palazzo di S. Cloud questo dì . . . settembre 1808.

CCCLXVIII.

N. 69 P. R.

REGNO D'ITALIA

Registrata N. . . F.

MINUTA DI DECRETO

Sommario del Decreto

Disposizioni a riguardo di Sua Santità.

NAPOLEONE

Per la grazia di Dio e per le Costituzioni Imperatore dei Francesi,
Re d'Italia, Protettore della Confederazione del Reno.

Visto il nostro primo Statuto Romano abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. La Chiesa e la Piazza di S. Pietro, il Palazzo del Vaticano e quello del Santo Officio colle loro dipendenze appartengono liberamente a Sua Santità.

Art. 2. Al Capitolo ed alla Fabbrica di S. Pietro sono conservati tutti i loro beni sotto quell'amministrazione che piacerà al Papa di stabilire.

Sua Santità perciperà un annuo reddito in beni di un milione di lire italiane, e conserverà tutte le onorificenze di cui godeva per lo passato.

Dato dal nostro Imp. Palazzo di S. Cloud questo dì . . . Settembre 1808.

Napoleone dalla Spagna, mentre ferveva la guerra, ordinò all'Aldini, allora in Milano, prendesse cautamente notizie delle cose di Roma e vedesse se conveniva di dare esequimento ai decreti seco lui concordati e di vincolare gli ecclesiastici ed i Magistrati mediante il giuramento di fedeltà e di obbedienza alle leggi del regno.

Ecco la risposta di Aldini:

CCCLXIX.

N. 70 bis. P. R.

Milano 11 Novembre 1808.

Sire

Ho eseguiti gli ordini di Vostra Maestà imperiale e reale colla circospezione ch'Essa mi aveva prescritta e mi faccio un dovere di umiliarle il risultato delle mie osservazioni.

Il Papa, che non ha mai goduto in Roma della pubblica opinione, è però riuscito negli ultimi tempi ad interessare alcuni fanatici, che chiamano la di lui ostinazione costanza eroica, ed aspettano ogni giorno un miracolo del cielo in suo favore.

A riserva di questi e di pochi ricchi che temono di vedere in un cambiamento di governo distrutti i loro privilegi ed accresciute le imposte prediali, tutti i ceti sono concordi nel desiderio di un nuovo ordine di cose, e tutti ne sospirano il momento.

Non debbo però dissimularle che questa generale disposizione degli animi è principalmente animata da due cose, cioè dalla lusinga che siano rimessi in corso gl'interessi del debito pubblico, che formano il sostentamento di una gran parte delle famiglie, e dalla speranza di vedere Roma diventare capitale di un grande stato, speranza a cui i romani non sanno rinunciare.

Se mi fosse permesso di umiliare alla Maestà Vostra le mie rispettose riflessioni dovrei rappresentarle che nel complesso delle circostanze non saranno forse inutili le seguenti cautele.

1. Siccome gl'Inglesi non hanno lasciato di esagerare in Roma i passati avvenimenti di Spagna, così parrebbe opportuno, prima di procedere ad un cambiamento, l'attendere che gl'indubitati successi delle armi di Vostra Maestà abbiano rianimato il coraggio dei buoni ed abbattute le folli speranze dei preti.

2. Non so se convenga insistere molto per ottenere subito il giuramento degli ecclesiastici e dei pubblici funzionari. Vostra Maestà non ha bisogno del giuramento per assicurarsi di essere obbedita. Tutti si sottometteranno ad obbedire, ma non tutti si adatteranno a giurare, perciocchè i preti considerano

l'obbedienza come un atto necessario, ed il giuramento come un atto volontario, il quale comprometterebbe le loro coscienze.

3. Se Vostra Maestà non vuole nel momento rimettere in corso gl'interessi del debito pubblico, sarà però utile il lasciarne travedere la speranza ordinando immediatamente la liquidazione del debito stesso.

4. Così pure se V. Maestà persiste nel divisamento di non accordare a Roma un esteso territorio, sarà cosa opportuna dare a quella parte del decreto, che riguarderà quest'oggetto, una cert'aria di provvisorio, onde tenere eretti gli animi dei cittadini romani nell'aspettative di cose maggiori.

5. Finalmente, ricordando di aver proposto a V. Maestà di lasciare al Papa il Palazzo del Vaticano, siccome contiguo alla Chiesa e Piazza di S. Pietro, dichiarando Palazzo Imperiale quello del Quirinale, mi trovo in dovere di significarle che il Papa, contro il costume dei suoi antecessori, si è ostinato a volere abitare appunto il Palazzo del Quirinale, donde protesta di non volere uscire, avendo a questo intendimento fatto murare alcune porte del palazzo e dare altre inette disposizioni. Vedrà quindi V. M. se in tale circostanza convenga o no di precisare qual Palazzo debba abitarci dal Papa.

Sono col più profondo rispetto

Sire

della M. V. I. e R.

Napoleone seguendo il consiglio di Aldini, temporeggiò. Poi, vinta di nuovo l'Austria a Wagram, gli parve tempo di compiere il suo disegno, e volle aumentare la rendita del Papa fino ai due milioni. Ma, dopo le proteste di Pio VII, dopo la scomunica lanciata contro Napoleone stesso e tutti i suoi cooperatori, ai saggi divisamenti succedettero gl'impulsi dell'ira: Roma fu unita all'impero di Francia ed il Papa fu trasportato a Savona.

A. ZANOLINI

CCCLXX.

ALLOCUZIONE DI S. S. PAPA PIO IX DETTA NEL CONGISTORO SECRETO
DEL 29 APRILE 1848.

Venerabili Fratelli!

Più volte, o venerabili fratelli, noi abbiamo detestato nel nostro consesso l'audacia di alcuni che non avevano dubitato d'inferire ingiuria a Noi, e pertanto a questa Apostolica Sede, trovando falsamente Noi avere deviato, e non in un solo punto, dai santissimi istituti dei nostri predecessori, e (orribile a dirsi) dalla dottrina medesima della Chiesa. Veramente nè oggi mancano di quelli che così favellano di Noi, quasi fossimo stati precipui autori dei pubblici commovimenti che negli ultimi tempi avvennero, non che in altri luoghi d'Europa, ma ancora in Italia. E specialmente dalle regioni austriache in Germania intendemmo ivi spargersi e seminarsi nel popolo; il romano Pontefice avere mandato esploratori, ed usando altre arti eccitato i popoli italiani a in-

durre nuovi mutamenti nelle pubbliche cose. Sapemmo altresì che alcuni nemici della religione cattolica ne presero occasione ad infiammare gli animi dei Germani nel fervore della vendetta e ad alienarsi dall'unità di questa Santa Sede. Ma sebbene in Noi non ha il menomo dubbio che le genti della Germania cattolica e i nobilissimi Vescovi che la governano, non abborrano grandissimamente dalla costoro malvagità, pure vedemmo che a Noi s'apparteneva di riparare e antivenire lo scandalo, che alcuni uomini incauti e piuttosto semplici ne potrebbero prendere, non che di ribattere la calunnia che ridonda non solo in contumelia della persona nostra, ma eziandio del supremo apostolato che esercitiamo e di questa Santa Sede. E perchè quei medesimi nostri biasimatori non potendo portare in mezzo alcuna prova delle macchinazioni che ci appongono, si sforzano di recare a sospetto quelle cose che Noi facemmo nel prendere il Governo del dominio temporale pontificio; pertanto per tagliare loro quest'ansa alla calunnia, è nostro consiglio di esplicare oggi chiaramente ed apertamente nel vostro consesso tutta la causa di quelle cose.

Non vi è ignoto, venerabili fratelli, già fin dagli ultimi tempi di Pio VII predecessore nostro, i maggiori principi dell'Europa aver cercato di insinuare all'Apostolica Sede che nell'amministrazione delle cose civili usasse un cotale modo più agevole e rispondente ai desiderii dei laici. Dipoi nel 1831 questi loro voti e consigli più solennemente rifulsero per quel celebre *Memorandum*, che gli Imperatori d'Austria e di Russia, e il Re di Francia, Gran Bretagna e Prussia estimarono di inviare a Roma pei loro ambasciatori. In quella Nota, tra le altre cose, si ragionava di convocare a Roma una Consulta da tutto il dominio pontificio, e di instaurare od ampliare la Costituzione dei Municipii, dell'instituire i consigli provinciali, come altresì di introdurre questi stessi ed altri Istituti in tutte le provincie a comune utilità, e di rendere accessibili ai laici tutti quegli uffici che ragguardassero o l'amministrazione delle cose pubbliche, o l'ordine dei giudizi. E questi due capi singolarmente si proponevano come principii vitali di Governo. In altre note di ambasciatori si discorreva di dare un più ampio perdono a tutti o quasi tutti coloro che si erano levati dalla fede del principe nel dominio pontificio.

A niuno poi è nascosto, alcune di queste cose essere state mandate in atto da Gregorio XVI nostro predecessore, e d'altre poi fatte promesse negli Editti che di suo ordine furono emanati nel 1831. Ma questi benefici del nostro predecessore non parvero così pienamente rispondere ai voti dei principi, né bastarono ad assicurare la pubblica utilità e la tranquillità in tutto lo Stato temporale della S. Sede.

Laonde Noi, come prima per imperscrutabile giudizio di Dio fummo sostituiti in suo luogo, non eccitati da conforto o consiglio, ma mossi dal nostro singolar affetto verso il popolo sottoposto al temporale dominio ecclesiastico, concedemmo un più largo perdono a coloro che si erano partiti dalla fedeltà dovuta al Governo pontificio, e dipoi ci affrettammo di instituire alcune cose che avevamo giudicato dover conferire alla prosperità del medesimo popolo. E quelle tutte cose che facemmo nei primi principii del nostro pontificato, ben si convengon con quelle che sommamente avevan desiderate i principi dell'Europa.

Ma dappoichè, Dio aiutante, i consigli nostri furon condotti a termine, così

i nostri come i finitimi popoli parvero esultare d'allegrezza, e con pubbliche gratulazioni e significazioni d'osservanza acclamarci per modo, che dovemmo curare che eziandio in quest'alma città si restringessero entro giusti confini i clamori popolari, i plausi e gli assembramenti che con troppo impeto prorompevano.

Di poi son note a tutti, o venerabili fratelli, le parole dell'allocuzione che vi facemmo nel concistoro tenuto il 4 ottobre del passato anno, con le quali commendammo la benignità e le più amorevoli premure dei principi verso i popoli a loro soggetti, ed esortammo i popoli stessi alla fede ed obbedienza dovuta ai loro principi. Nè poi lasciammo, quanto in Noi fù, di ammonire ed esortar tutti efficacissimamente, che aderendo fermamente alla dottrina cattolica, ed osservando i precetti di Dio e della Chiesa, si studiassero di mutua concordia e di tranquillità, e carità verso tutti.

E deh! fosse stato in piacere di Dio, che il desiderato successo avesse risposto alle nostre voci, e ai nostri conforti paterni! Ma son chiari a ciascuno i pubblici commovimenti dei popoli d'Italia, di che toccammo di sopra, come gli altri eventi, che o fuor d'Italia, o nella stessa Italia o prima erano accaduti, o dipoi succedettero. Se alcuno poi volesse pretendere, che a tali eventi ha aperto alcun adito quello che con benevolenza o benignità fu per Noi fatto nell'inizio del nostro sacro principato, egli in nessun modo potrà ciò ascrivere ad opera nostra; non avendo noi fatto che quelle cose che alla prosperità del nostro temporale dominio erano parute opportune non solo a Noi, ma anche ai principi memorati. Rispetto poi a coloro, che in questo nostro dominio abusarono i nostri stessi beneficii, Noi imitando l'esempio del Divin Principe dei pastori, perdoniamo loro di cuore, e affezionatissimamente a più sano consiglio li richiamiamo, e da Dio Padre delle misericordie supplichevolmente chieggiamo, che allontani clementemente dal loro capo i flagelli che sovrastano agli uomini ingrati.

Senzachè non potrebbero avere ira con Noi i sopradetti popoli di Germania, se punto non ci fu possibile frenare l'ardore di coloro, che dal nostro temporale dominio vollero applaudire alle cose fatte contro di loro nell'Italia superiore, e infiammati come gli altri di pari fervore verso la propria Nazione abbian posto opera alla stessa causa con gli altri popoli di Italia.

Imperocchè parecchi altri principi di Europa, che ci prevalgono d'assai di numero di soldati, non poterono resistere a questo tempo medesimo ai commovimenti dei loro popoli. Nella quale condizione di cose, Noi pure ai nostri soldati, mandati ai confini del dominio Pontificio, non volemmo che si imponesse altro, sennonchè difendessero l'integrità e la sicurezza dello Stato Pontificio.

Ma conciossiachè ora alcuni desiderino, che Noi altresì con gli altri popoli e principi d'Italia prendiamo guerra contro gli Austriaci, giudicammo conveniente di palesar chiaro ed apertamente in questa nostra solenne ragunanza, che ciò si dilunga del tutto dai nostri consigli, essendochè Noi, sebbene indegni, facciamo in terra le veci di Colui che è autore di pace, e amatore di carità, e secondo l'ufficio del supremo nostro apostolato proseguiamo ed abbracciamo tutte le genti, popoli e nazioni con pari studio di paternale amo-

re. Che se nondimeno non manchino tra i nostri sudditi di coloro che si lascian trarre dall'esempio degli altri Italiani, in qual modo potremmo Noi contenere il costoro ardore?

Ma qui non possiamo tenerci di non repudiare in cospetto di tutte le genti i subdoli consigli di coloro, palesati eziandio per giornali e per vari opuscoli, i quali vorrebbero che il pontefice romano fosse capo e presiedesse a costituire una cotal nuova Repubblica degli universi popoli d'Italia. Anzi in questa occasione sommamente ammoniamo e confortiamo gli stessi popoli d'Italia, mossi a ciò dall'amore che loro portiamo, che si guardino diligentissimamente da siffatti astuti consigli, e perniciosi alla stessa Italia, e di restare attaccati fermamente ai loro principi, di cui sperimentaron già la benevolenza, e non si lascino mai divellere dalla debita osservanza verso di loro. Imperocchè se altrimenti facessero, non solo verrebbero meno del proprio debito, ma anche correrebber pericolo che la medesima Italia non si scindesse ogni di più in maggiori discordie, ed intestine fazioni. Per quello che a Noi tocca, Noi dichiariamo reiteratamente; il romano pontefice intendere tutti i pensieri, le cure, gli studii suoi perchè il regno di Cristo, che è la Chiesa, prenda ogni di maggiori incrementi, non perchè s'allarghino i termini del principato civile, che la Divina Provvidenza volle donare a questa S. Sede, a sua dignità, e per assicurare il libero esercizio dell'apostolato supremo. In grande errore adunque si avvolgono coloro che pensano, l'animo nostro potere essere dalla lusinghiera grandezza di un più vasto temporale dominio sedotto a gettarci in mezzo ai tumulti delle armi. Questo invece sarebbe giocondissimo al nostro cuore paterno, se con le opere, con le cure, con gli studii nostri ci fosse dato di conferire alcun che ad estinguere i fomenti delle discordie, a conciliare gli animi che si combattono, e a restituire la pace fra loro.

Intanto, mentre con non lieve consolazione dell'animo nostro intendemmo, in parecchi luoghi non pure in Italia, ma anche fuori di lei, in un così gran movimento delle pubbliche cose, i nostri figli non esser venuti meno della riverenza verso le cose sacre, e i ministri del culto; ci dolghiamo pure con tutto l'animo che questa osservanza non sia stata mantenuta loro per ogni dove. Nè possiamo trattenerci dal lamentare finalmente nel vostro consesso quella funestissima consuetudine, che principalmente imperversa nei nostri tempi, di mandare a luce libelli pestiferi di ogni genere, nei quali si fa fierissima guerra alla santissima nostra religione, e all'onestà dei costumi, o si infiammano le perturbazioni e le discordie cittadine, o si attaccano i beni della Chiesa, o si oppugnano i sacratissimi diritti di lei, o gli ottimi uomini si lacerano con false accuse.

Queste cose, o venerabili fratelli, oggi estimammo dovervi comunicare. Resta ora che al medesimo tratto, nell'umiltà del nostro cuore offeriamo assidue e ferventi preci a Dio Ottimo Massimo, che voglia guardare la sua santa Chiesa da ogni avversità, e si degni rimirarci e difenderci benignamente da Sion, e rievocare tutti i principi e popoli agli studii della desiderata pace e concordia.

CCCLXXI.

Signor Farini pregiatissimo,

Il Santo Padre mi dà l'onorevole incarico di riscontrare il foglio da lei diletto in data 7 corrente dal campo di S. M. il re Carlo Alberto. Non le nascondo che Sua Santità non sa comprendere, come voglia darsi un'interpretazione diversa da quella che porta il senso vero della sua allocuzione. Il Santo Padre nella sua allocuzione non si è menomamente manifestato contrario alla Nazionalità italiana, ed ha solo detto, che a lui come principe di pace e padre comune dei Fedeli rifuggiva l'animo dal prender parte alla guerra, ma che non vedeva in che modo avrebbe potuto trattenere l'ardore de' suoi sudditi. Mostrava poi la soddisfazione che avrebbe provato l'animo suo, se avesse potuto essere invece mediatore di pace. Da questo concetto, che è ben spiegato nell'allocuzione, ella pensa che opportunamente potrebbe oggi il Santo Padre porre la sua mediazione come principe di pace, nel senso sempre di stabilire la Nazionalità italiana! Ella conosce, come io particolarmente prima della sua partenza da Roma vagheggiassi questa idea; può quindi ben credere come sarei ben contento, se potessi convenientemente vederla mandata ad effetto con felice risultato. Ora, in seguito alla manifestazione che ella ne ha fatto al Santo Padre, Sua Santità mi ha autorizzato a darle comunicazione riservatissima di una lettera, che in questo senso negli scorsi giorni ha diretto a Sua Maestà l'imperatore d'Austria, anche perchè ella possa vedere, che tale pensiero non era sfuggito alla sapienza ed all'amore che Sua Santità nutre per l'Italia. La prevengo che allo stesso oggetto Sua Santità va a scrivere a Sua Maestà il re Carlo Alberto. Se Sua Santità vedesse disposti gli animi alle convenienti trattative di pace nel senso di assicurare la Nazionalità italiana, può ella ben immaginare se sarebbe egli disposto ad adoprarsi a ciò efficacemente, a costo di qualunque personale disagio. Il Santo Padre raccomanda vivamente alla di lei attività ed avvedutezza una conveniente conclusione per le truppe pontificie che si trovano al di là del Po. Insieme alla presente le verrà rimessa una lettera di Sua Santità per Sua Maestà il re Carlo Alberto, che ella consegnerà alla Maestà Sua. Ecc. ecc.

Cardinale ANTONELLI

CCCLXXII.

La lettera, che il papa scriveva all'imperatore d'Austria, e di cui veniva dal cardinale Antonelli a me, e dal papa stesso mandata copia a re Carlo Alberto, era del tenore seguente:

Maestà!

» Fu sempre consueto che da questa Santa Sede si pronunciasse una parola di pace in mezzo alle guerre che insanguinavano il suolo cristiano; e nella

allocuzione delli ventinove decorso, mentre abbiamo detto che rifugge il Nostro cuore paterno di dichiarare una guerra, abbiamo espressamente annunziato l'ardente nostro desiderio di contribuire alla pace. Non sia dunque discaro alla Maestà Vostra, che Noi ci rivolgiamo alla sua pietà e religione, esortandola con paterno affetto a far cessare le sue armi da una guerra, che senza potere riconquistare all'Impero gli animi dei Lombardi e dei Veneti, trae con sè la funesta serie di calamità, che sogliono accompagnarla, e che sono certamente da Lei abborrite e detestate.

» Non sia discaro alla generosa Nazione tedesca che Noi la invitiamo a deporre gli odii, ed a convertire in utili relazioni di amichevole vicinato una dominazione, che non sarebbe nobile nè felice, quando sul ferro unicamente posasse.

» Così Noi confidiamo, che la Nazione stessa onestamente altera della nazionalità propria non metterà l'onore suo in sanguinosi tentativi contro la Nazione italiana, ma lo metterà piuttosto nel riconoscerla nobilmente per sorella, come entrambe sono figliuole Nostre, e al cuor Nostro carissime, riducendosi ad abitare ciascuna i naturali confini con onorevoli patti, e con la benedizione del Signore.

» Preghiamo intanto il Datore d'ogni lume e l'Autore d'ogni bene, che ispiri la Maestà Vostra di santi consigli, mentre dall'intimo del cuore diamo a Lei, a Sua Maestà l'imperatrice, e all'Imperiale famiglia l'Apostolica benedizione.

» Datum Romæ apud Sanctam Mariam Majorem, die tertia maii anno MDCCCXLVIII, Pontificatus Nostri anno secundo. »

CCCLXXIII.

BOLLA DI GREGORIO XVI

CONDANNANTE LA LIBERTÀ DELLA STAMPA E CONTENENTE I PRINCIPII
DI DIRITTO PUBBLICO DELLA CORTE DI ROMA.

GREGORIUS PAPA XVI.

Venerabiles fratres, salutem et apostolicam benedictionem.

Mirari vos arbitramur quod ab imposita nostræ humilitati Ecclesiæ universæ procuratore nondum litteras ad vos dederimus, prout et consuetudo vel à primis temporibus invecata, et benevolentia in vos nostra postulasset. Erat id quidem nobis maximè in votis, ut dilataremus illicò super vos cor nostrum, atque in communicatione spiritus e à vos adloqueremur voce quâ confirmare fratres in personâ beati Petri jussi fuimus (1). Verùm probè nostis quānam malorum

(1) Luc., XXII, 32.

ærumnarumque procellâ primis pontificatûs nostri momentis in eam subito altitudinem maris acti fuerimus, in quâ, nisi dextera Dei fecisset virtutem, ex teterrimâ impiorum conspiratione nos congemuissetis demersos. Refugit animus tristissimâ tot discriminiûm recensione susceptum indè mœrorem refricare; Patrique potius omnis consolationis benedicimus, qui, disiectis perduellibus, præsenti nos eripuit periculo, atque, turbulentissimâ sedatâ tempestate, dedit à metu respirare. Proposuimus illicò vobiscum communicare consilia ad sanandas contritiones Israel: sed ingens curarum moles, quibus in concilianda publici ordinis restitutione obruti fuimus, moram tunc nostræ huic objecit voluntati.

Nova interim accessit causa silentii ob factiosorum insolentiam, qui signa perduellionis iterum attollere conati sunt. Nos quidem tantam hominum pervicaciam, quorum effrenatus furor impunitate diurnâ, impensæque nostræ benignitatis indulgentiâ non deliniri, sed ali potius conspiciebatur, debuimus tandem, ingenti licet cum mœrore, ex collatâ nobis divinitus auctoritate, virgâ compescere (1): ex quo prout jam probè conjicere potestis, operosior in dies instantia nostra quotidiana facta est.

Ast cum, quod ipsum iisdem ex causis distuleramus, jam possessionem pontificatûs in Lateranensi basilicâ ex more institutoque majorum adiverimus, omnidemum adjectâ cunctatione, ad vos properamus, venerabiles Fratres, testemque nostræ ergà vos voluntatis epistolam damus, lætissimo hoc die, quo de Virginis sanctissimæ in cælum assumptæ triumpho solemnia festa peragimus, ut quam patronam ac sospitam inter maximas quasque calamitates persensimus, ipsa et scribentibus ad vos nobis adstet propitia, mentemque nostram cœlesti afflatu suo in ea inducat consilia quæ christiano gregi futura sint quàm maximè salutaria.

Mœrentes quidem, animoque tristitiâ confecto venimus ad vos, quos pro vestro in religionem studio, ex tantâ, in quâ ipsa versatur, temporum acerbitate maximè anxios novimus. Verè enim dixerimus, horam nunc est potestatis tenebrarum, ad cribrandos, sicut triticum, filios electionis (2). Verè *luxit, et defluxit terra, infecta ab habitatoribus suis, quia transgressi sunt leges, mutaverunt jus, dissipaverunt fœdus sempiternum* (3).

Loquimur, venerabiles Fratres, quæ vestris ipsis oculis conspicitis, quæ communibus idcirco lacrymis ingemiscimus. Alacris exultat improbitas, scientia impudens, dissoluta licentia. Despicitur sanctitas sacrorum, et quæ magnam vim magnamque necessitatem possidet, divini cultûs majestas ab hominibus nequam improbatur, polluitur, habetur ludibrio. Sana hinc pervertitur doctrina, erroresque omnis generis disseminantur audacter. Non leges sacrorum, non jura, non instituta, non sanctiores quælibet disciplinæ tutæ sunt ab audaciâ loquentium iniqua. Vexatur acerrimè Romana hæc nostra beatissimi Petri Sedes, in quâ posuit Christus Ecclesiæ firmamentum; et vincula unitatis in dies magis labefactantur, abrumpuntur. Divina Ecclesiæ auctoritas oppugnatur, ipsiusque juribus convulsis, substernitur ipsa terrenis rationibus, ac per sum-

(1) *I Cor.*, IV, 24.

(2) *Luc.*, XXII, 33.

(3) *Is.*, XXIV, 3.

nam injuriam odio populorum subicitur, in turpem redacta servitutem. Debita Episcopis obedientia infringitur, eorumque jura conculcantur. Personant horrendum in modum academiæ ac gymnasia novis opinionum monstris, quibus non occultè ampliùs et cuniculis petitur catholica fides, sed horrificum ac nefarium ei bellum apertè jam et propalàm infertur. Institutis enim exemploque præceptorum corruptis adolescentium animis, ingens religionis clades, morumque perversitas teterrima percrebuit. Hinc porro freno religionis sanctissimæ projecto, per quam unam regna constituuntur, dominatùsque vis ac robur firmatur, conspicimus ordinis publici exitum, labem principatùs, omnisque legitimæ potestatis conversionem invalescere. Quæ quidem tanta calamitatum congeries ex illarum in primis conspiratione societatum est repetenda, in quas quidquid in hæresibus et in sceleratissimis quibusque sectis sacrilegium, flagitiosum, ac blasphemum est, quasi in sentinam quandam, cum omnium sordium concretionem confluit.

Hæc, venerabiles Fratres, et alia complura, et fortassis etiam graviora, quæ in præsens percensere longum esset, ac vos probè nostis, in dolore esse nos jubent, acerbo sanè ac diuturno, quos in Cathedrâ principis apostolorum constitutos zelus universæ domûs Dei comedat præ cæteris, opus est. Verum cum eo nos loco positos esse agnoscamus, quo deplorare duntaxat innumera hæc mala non sufficiat, nisi et ea convellere pro viribus conitamus; ad opem fidei vestræ confugimus, vestramque pro catholici gregis salute sollicitudinem advocamus, venerabiles Fratres, quorum spectata virtus ac religio et singularis prudentia et sedula assiduitas animos nobis addit, atque in tantâ rerum asperitate afflictos consolatione sustentat per jucundâ. Nostrarum quippè est partium vocem tollere, omniaque conari ne aper de silvâ demoliatur vineam, neve lupi mactent gregem: nostrum est oves in ea duntaxat pabula compellere, quæ salutaria iisdem sint, nec vel tenui suspitione pernicioosa. Absit, Carissimi, absit, ut, quando tanta premant mala, tanta impendeant discrimina, suo desint muneri pastores, et perculsi metu dimittant oves, vel, abjectâ curâ gregis otio torpeant ac desidiâ. Agamus idcirco in unitate spiritûs communem nostram, seu verius Dei causam, et contrâ communes hostes pro totius populi salute una omnium sit vigilantia, una contentio.

Id porro apprime præstabit, si, quod vestri muneris ratio postulat, attendatis vobis, et doctrinæ, illud assiduè revolventes animo, *universalem Ecclesiam quæcumque novitate pulsari* (1), atque ex S. Agathonis pontificis monitu (2) *nihil de iis quæ sunt regulariter definita minui debere, nihil mutari, nihil adjici, sed ea et verbis et sensibus illibata esse custodienda*. Immutata indè consistet firmitas unitatis, quæ hæc B. Petri Cathedrâ suo veluti fundamento continetur, ut undè in Ecclesias omnes venerandæ communionis jura dimanant, ibi *universis et murus sit, et securitas, et portus expers fluctuum, et bonorum thesauros innumerabilium* (3). Ad eorum itaque retundendam audaciam qui vel jura sanctæ hujus Sedis infringere conantur, vel dirimere Ecclesiarum cum ipsâ conjunctionem, quâ unâ eadem nituntur et vigent, maximum fidei in eam

(1) S. Cælest. PP. Ep. XXI, ad Episc. Galliar.

(2) S. Agath. PP. Ep. ad Imp. apud Labb. tom. XI, pag. 235, edit. Mansi.

(3) S. Innocent. PP. Ep. XI, apud Constant.

ac venerationis sinceræ studium inculcate, inclamantes cum S. Cypriano (1), *falsò confidere se esse in Ecclesiâ qui cathedram Petri deserat, super quam fundata est Ecclesia.*

In hoc ideò elaborandum vobis est, assidueque vigilandum, ut fidei depositum custodiat in tantâ hominum impiorum conspiratione, quam ad illud diripiendum perdendumque factam lamentamur. Meminerint omnes, iudicium de sanâ doctrinâ quâ populi imbuendi sunt, atque Ecclesiæ universæ regimen et administrationem penes Romanum Pontificem esse, cui *plena pascendi, regendi, et gubernandi universalem Ecclesiam potestas à Christo Domino tradita fuit*, uti Patres Florentini concilii disertè declarârunt (2). Est autem singulorum Episcoporum Cathedræ Petri fidelissimè adhærere, depositum sanctè religiosèque custodire, et pascere, qui in eis est, gregem Dei. Presbyteri verò subjecti sint oportet Episcopis, quos *uti animæ parentes suscipiendos ab ipsis esse* monet Hieronymus (3): nec unquam obliviscantur se vetustis etiam canonibus vetari, quidpiam in suscepto ministerio agere; ac docendi et concionandi munus sibi sumere *sine sententiâ Episcopi; cujus fidei populus est creditus, et à quo pro animabus ratio exigitur* (4). Certum denique firmumque sit eos omnes, qui adversus præstitutum hunc ordinem aliquid moliantur statum Ecclesiæ, quantum in ipsis est, perturbare.

Nefas porrò esset, atque ab eo venerationis studio prorsus alienum, quâ Ecclesiæ leges sunt excoipiendæ, sancitam ab ipsâ disciplinam, quâ et sacrorum procuratio, et morum norma, et iurium Ecclesiæ, ministrorumque ejus ratio continetur, vesanâ opinandi libidine improbari; vel ut certis juris naturæ principiis infestam notari, vel mancarn dici atque imperfectam, civilique auctoritati subjectam.

Cum autem, ut Tridentinorum Patrum verbis utamur, constet Ecclesiam *eruditam fuisse à Christo JESU, ejusque apostolis, atque à Spiritu sancto illi omnem veritatem in dies suggerente edoceri* (5), absurdum planè est, ac maximè in eam injuriosum, *restaurationem ac regenerationem* quamdam obtrudi, quasi necessariam, et ejus incolumitati et incremento consulatur, perindè ac si censeretur ipsa possit vel defectui, vel obscuratiōi, vel aliis hujuscemodi incommodis obnoxia; quo quidem molimine eo spectant novatores, ut *recentis humanæ institutionis jacentur fundamenta*, illudque ipsum eveniat, quod detestatur Cyprianus, ut quæ divina res est *humana fiat Ecclesia* (6). Perpendant verò, qui consilia id genus machinantur, *uni romano Pontifici*, ex S. Leonis testimonio, *canonum dispensationem esse creditam*, ipsiusque duntaxat esse, non verò privati hominis, *de paternarum regulis sanctionum quidpiam decernere*, atque ità, quemadmodum scribit S. Gelasius (7), *decreta canonum librare, decessorumque præcepta metiri, ut quæ necessitas temporum restaurandis Ecclesiis relaxanda deponit, adhibitâ consideratione diligenti, temperentur.*

(1) S. Cypr. de unitate Eccles.

(2) Conc. Flor. Sess. XXV, in definit. apud Labb., t. XVIII, col. 528, edit. Venet.

(3) S. Hieron., Ep. II. ad Nepot. a. 1, 24.

(4) Ex Can. Ap. XXXVIII, apud Labb., tom. I, pag. 38, edit. Mansi.

(5) Conc. Trid., sess. XIII, decr. de Eucharist. in præm.

(6) S. Cypr., Ep. LII, edit. Baluz.

(7) S. Gelasius PP. in Ep. ad Episcop. Lucania

Hic autem vestram volumus excitatam pro religione constantiam adversus fœdissimam in clericalem cœlibatum conjurationem, quam nostis effervescere in dies latius, connitentibus cum perditissimis nostri ævi philosophis nonnullis etiam ex ipso ecclesiastico ordine, qui personæ obliti, munerisque sui, ac, blanditiis abrepti voluptatum, eo licentiæ proruperunt, ut publicas etiam atque iteratas aliquibus in locis ausi sint adhibere principibus postulationes ad disciplinam illam sanctissimam perfringendam. Sed piget de turpissimis hisce conatibus longo vos sermone distingere, vestræque potius religioni fidentes committimus, ut legem maximi momenti, in quam lascivientium tela undique sunt intenta, sartam tectam custodiri, vindicari, defendi, ex sacrorum canonum præscripto, omni ope contendatis.

Honorabile deindè christianorum connubium, quod *sacramentum magnum* nuncupavit Paulus in *Christo et Ecclesiâ* (1), communes nostras curas efflagitat, ne quid adversus ipsius sanctitatem, ac de indissolubili ejusdem vinculo minus rectè sentiat; vel tentetur, induci. Impensè id jam commendarat suis ad vos litteris felicitis recordationis prædecessor noster Pius VIII; adhuc tamen infesta eidem molimina succrescunt. Docendi itaque sunt sedulò populi, matrimonium semel ritè initum dirimi amplius non posse, nexisque connubio Deum indidisse perpetuam vitæ societatem, nodumque necessitudinis, qui exsolvi, nisi morte, non possit. Memores sacris illud rebus adnumerari, et Ecclesiæ proindè subijci, præstitutas de ipso ejusdem Ecclesiæ leges habeant ob oculos, iisque pareant sanctè, accuratèque, ex quarum executione omninò pendet ejusdem connubii vis, robur, ac iusta consociatio. Caveant ne quod sacrorum canonum placitis, conciliorumque decretis officiat, ullà ratione admittant, probè gnari, exitus infelices illa habitura esse conjugia quæ vel adversus Ecclesiæ disciplinam, vel non propitiato prius Deo, vel solo æstu libidinis jungantur, quin de sacramento, ac de mysteriis, quæ illo significantur, ulla teneat sponso cogitatio.

Alteram nunc persequimur causam malorum uberrimam, quibus affligari in præsens comploramus Ecclesiam, *indifferentismum* scilicet, seu pravam illam opinionem quæ improborum fraude ex omni parte percrebuit, qualibet fidei professione æternam posse animæ salutem comparari, si mores ad recti honestique normam exigantur. At facili sanè negotio in re perspicuâ, planèque evidenti, errorem exitiosissimum à populis vestræ curæ concreditis propellestis. Admonente enim apostolo (2), *unum esse Deum, unam fidem, unum baptismum*, extimescant, qui è religione qualibet patere ad portum beatitudinis aditum comminiscuntur, reputentque animo ex ipsius Servatoris testimonio, *esse se contra Christum, quia cum Christo non sunt* (3), seque infelicitè dispergere, quia cum ipso non colligunt, ideòque *absque dubio æternum esse perituros, nisi teneant catholicam fidem, eamque integram, inviolatamque servaverint* (5). Hieronymum audiant, qui, cum in tres partes schismate scissa esset Ecclesia, narrat, se tenacem propositi, quando aliquis rapere ipsum ad se nitebatur,

(1) *Ad Hebr.*, XIII, 4.

(2) *Ad Ephes.*, IV, 8.

(3) *Luc.*, XI, 23.

(4) *Symb. S. Athanas.*

constanter clamitasse: *Si quis cathedræ Petri jungitur, meus est* (1). Falsò autem sibi quis blandiretur, quòd et ipse in aquâ sit regeneratus. Opportunè enim responderet Augustinus (2): *Ipsam formam habet etiam sarmentum quod præcisum est de vite; sed quid illi prodest forma, si non vivit de radice?*

Atque ex hoc putidissimo indifferentismi fonte absurda illa fluit ac erronea sententia, seu potius deliramentum, asserendam esse ac vindicandam cuilibet libertatem conscientie. Cui quidem pestilentissimo errori viam sternit plena illa, atque immoderata libertas opinionum, quæ in sacræ et civilis rei labem latè grassatur, dictantibus per summam impudentiam nonnullis, aliquid ex eâ commodi in religionem promanare. At quæ pejor mors animæ quam libertas erroris? inquiebat Augustinus (3). Freno quippè omni adempto quo homines contineantur in semitis veritatis, proriente jam in præceps ipsorum natura ad malum inclinata, verè apertum dicimus puteum abyssi (4), è quò vidit Joannes ascendere fumum, quo obscuratus est sol, locustis ex eo prodeuntibus in vastitatem terræ. Indè enim animorum immutationes, indè adolescentium in deteriora corruptio, indè in populo sacrorum, rerumque, ac legum sanctissimarum contemptus, indè uno verbo pestis rei publicæ præ qualibet capitalior, cum experientiâ teste vel à primâ antiquitate notum sit, civitates, quæ opibus, imperio, gloriâ floruere, hoc uno malo concidisse, libertate immoderata opinionum, licentiâ concionum, rerum novandarum cupiditate.

Huc spectat deterrima illa, ac nunquam satis execranda et detestabilis libertas artis librariæ ad scripta quælibet edenda in vulgus, quam tanto convicio audent nonnulli efflagitare ac promovere. Perhorrescimus, venerabiles Fratres, intuentes quibus monstris doctrinarum, seu potius quibus errorum portentis obruamur, quæ longè ac latè ubique disseminantur ingenti librorum multitudine, libellisque, et scriptis mole quidem exiguis, malitiâ tamen permagnis, è quibus maledictionem egressam illacrymamur super faciem terræ. Sunt tamen, prohi dolor! qui eo impudentiæ abripiantur, ut asserant pugna-citer hanc errorum colluviem indè prorumpentem satis cumulatè compensari ex libro aliquo qui, in hac tanta pravitatum tempestate, ad religionem ac veritatem propugnandam edatur. Nefas profectò est, omnique jure improbatum, patrari datâ operâ malum certum ac majus, quia spes sit indè boni aliquid habitum iri. Numquid venena libere spargi, ac publicè vendi, comportarique, imò et obbibì debere, sanus quis dixerit, quod remedii quidpiam habeatur, quo qui utuntur, eripi eos ex interitu identidem contingat?

Verùm longè alia fuit Ecclesiæ disciplina in excindendâ malorum librorum peste vel apostolorum ætate, quos legimus grandem librorum vim publicè combussisse (5). Satis sit, leges in concilio Lateranensi V in eam rem datas perlegere, et constitutionem, quæ deinceps à Leone X fel. rec. prædecessore nostro fuit edita, *ne id quod ad fidei augmentum ac bonarum artium propagationem salubriter est inventum, in contrarium convertatur, ac Christi fidelium sa-*

(1) S. Hier., Ep. LVIII.

(2) S. Aug. in Psal. contra part. Donat.

(3) S. Aug., Ep. CLXVI.

(4) Apoc., IX, 3.

(5) Act. Apost., XIX.

luti detrimentum pariat (1). Id quidem et Tridentinis Patribus maximæ curæ fuit, qui remedium tanto huic malo adhibuere, edito saluberrimo decreto de Indice librorum, quibus impura doctrina contineretur, conficiendo (2). *Pugnandum est acriter*, inquit Clemens XIII, fel. rec. prædecessor noster, in suis de noxiorum librorum proscriptione encyclicis litteris (3); *pugnandum est acriter, quantum res ipsa efflagitat, et pro viribus tot librorum mortifera exterminanda pernicies: nunquam enim materia subtrahetur erroris, nisi pravitatis facinorosa elementa in flammis combusta depereant*. Ex hac itaque constanti omnium ætatum sollicitudine, quâ semper sancta hæc Apostolica Sedes suspectos et noxios libros damnare, et de hominum manibus extorquere enissa est, patet luculentissimè, quantopere falsa, temeraria, eidemque Apostolicæ Sedi injuriosa, et secunda malorum in christiano populo ingentium sit illorum doctrina, qui nedum censuram librorum veluti gravem nimis, et onerosam rejiciunt, sed eò etiam improbitatis progrediuntur, ut eam prædicent à recti juris principiis abhorrere, jusque illius decernendæ, habendæque audeant Ecclesiæ denegare.

Cùm autem circumlatis in vulgus scriptis doctrinas quasdam promulgari acceperimus, quibus debita erga principes fides atque submissio labefactatur, faccesque perduellionis ubique incenduntur; cavendum maximè erit, ne populi indè decepti à recti semitâ adducantur. Animadvertant omnes, *non esse, juxta apostoli monitum, potestatem nisi à Deo: quæ autem sunt, à Deo ordinata sunt*. Itaque qui resistit potestati Dei ordinationi resistit, et qui resistunt ipsi sibi damnationem acquirunt (4). Quocirca et divina et humana jura in eos clamant, qui turpissimi perduellionis seditionumque machinationibus à fide in principes desciscere, ipsosque ab imperio deturbare conituntur.

Atque hac planè ex causâ, ne tantâ se turpitudine sædarent veteres christiani, sævientibus licèt persecutionibus, optimè tamen eos de imperatoribus, ac de imperii incolumitate meritos fuisse constat, idque nedum fide in iis, quæ sibi mandabantur religioni non contraria, accuratè promptèque perficiendis, sed et constantiâ, et effuso etiam in præliis sanguine luculentissimè comprobasse. *Milites christiani*, ait S. Augustinus (5), *servierunt imperatori infideli; ubi veniebat ad causam Christi, non agnoscebant, nisi illum qui in calis erat. Distinguebant Dominum æternum à domino temporali, et tamen subditi erant propter Dominum æternum etiam domino temporali*. Hæc quidem sibi ob oculos proposuerat Mauritius martyr invictus, legionis Thebanæ primicerius, quandò, uti S. Eucherus refert, hæc respondit imperatori (6): *Milites sumus, imperator, tui, sed tamen servi, quod liberè confitemur, Dei... Et nunc non nos hæc ultima vite necessitas in rebellionem coegit: tenemus ecce arma, et non resistimus, quia mori quam occidere satius volumus*. Quæ quidem veterum christianorum in prin-

(1) Act. con. Lateran. V, sess. X, ubi refertur const. Leonis X. Legenda est anterior constitutio Alexandri VI, *Inter multiplices*, in qua multa ad rem.

(2) Conc. Trid., sess. XVIII et XXV.

(3) Litt. Clem. XIII, *Christianæ*, 23 nov. 1766.

(4) *Ad Rom.*, XIII, 2.

(5) S. Aug., in *psalm. CXXIV*, n. 7.

(6) S. Eucherus. apud Ruinartn. Act. SS. MM. de SS. Maurit. et soc., n. 4.

cipes fides eò etiam illustrior effulget, si perpendatur cum Tertulliano (1), tunc temporis christianis non defuisse vim numerorum, et copiarum, si hostes exertos agere voluissent. *Hesterni sumus*, inquit ipse, *et vestra omnia implevimus, urbes, insulas, castella, municipia, conciliabula, castra ipsa, tribus, decurias, palatium, senatum, forum...* Cui bello non idonei, non prompti fuissetus, etiam impares copiis, qui tam libenter trucidamur, si non apud istam disciplinam magis occidi liceret quàm occidere!... Si tanta vis hominum in aliquem orbis remoti sinum abruptissemus à vobis, suffudisset utique pudore dominationem vestram tot qualicumque amissio civium, imò et ipsà destitutione punisset. Procul dubio expavissetis ad solitudinem vestram;... quæsissetis quibus imperaveris; plures hostes quàm cives vobis remansissent: nunc autem pauciores hostes habetis præ multitudine christianorum.

Præclara hæc immobilis subjectionis in principes exempla, quæ ex sanctissimis christianæ religionis præceptis necessariò proficiscebantur, detestandam illorum insolentiam, et improbitatem condemnant, qui projectà, effrenatæque procacis libertatis cupiditate æstuantes, toti in eo sunt ut jura quæque principatuum labefactent, atque convellant, servitutem sub libertatis specie populis illaturi. Huc sanè scelestissima deliramenta, conciliaque conspirarunt Valdensium, Beguardorum, Wiclefitarum, aliorumque hujusmodi filiorum Belial qui humani generis sordes ac dedecora fuere, meritò idcirco ab Apostolica hac Sede toties anathemate confixi. Nec alià profectò ex causà omnes vires intendunt veteratores isti, nisi ut cum Luthero ovantes gratulari sibi possint, *liberos se esse ab omnibus*: quod ut facilius celeriusque assequantur, flagitiosiora quælibet audacissimè aggrediuntur.

Neque lætiora et religioni et principatui ominari possemus, ex eorum votis, qui Ecclesiam à regno separari, mutuamque imperii cum sacerdotio concordiam abrupti dispiciunt. Constat quippè, pertimesci ab impudentissimæ libertatis amatoribus concordiam illam, quæ semper rei et sacræ et civili fausta exstitit ac salutaris.

At ad cæteras acerbissimas causas quibus solliciti sumus, et in communi discrimine dolore quodam angimur præcipuo, accessere consociationes quædam, statique cætus, quibus, quasi agmine facto cum cujuscumque etiam falsæ religionis ac cultûs sectatoribus, simulatà quidem in religionem pietate, verè tamen novitatis, seditionumque ubique promovendarum cupidine, libertas omnis generis prædicatur, perturbationes in sacram et civilem rem excitantur, sanctior quælibet auctoritas discerpitur.

Hæc perdolenti sanè animo, fidentes tamen in Eo qui imperat ventis et facit tranquillitatem, scribimus ad vos, venerabiles Fratres, ut induti scutum fidei contendatis præliari strenuè prælia Domini. Ad vos potissimum pertinet stare pro muro contra omnem altitudinem extollentem se adversus scientiam Dei. Exerite gladium spiritûs, quod est verbum Dei, habeantque à vobis panem qui esuriunt justitiam. Adsciti, ut sitis cultores gnavi in vineâ Domini, id unum agite, in hoc simul laborate, ut radix quælibet amaritudinis ex agro vobis commisso evellatur, omnique enecato semine vitiorum, convalescat ibi seges læta virtutum. Eos inprimis affectu paterno complexi, qui ad sacras præsertim

(1) Tertull. in *Apolog.*, cap. XXXVII.

disciplinas, et ad philosophicas questiones animum appulere, hortatores, auctoresque iisdem sitis, ne solius ingenii sui viribus freti imprudenter à veritatis semitâ in viam abeant impiorum. Memerint Deum esse *sapientiae ducem, emendatoremque sapientium* (1), ac fieri non posse ut sine Deo Deum discamus, qui per Verbum docet homines scire Deum (2). Superbi, seu potius insipientis homines est, fidei mysteria, quæ exsuperant omnem sensum, humanis examinare ponderibus, nostræque mentis rationi confidere, quæ naturæ humanæ conditione debilis est, et infirma.

Cæterum communibus hisce votis pro rei et sacræ et publicæ incolumitate carissimi in Christo filii nostri viri principes suâ faveant ope et auctoritate, quam sibi collatam considerent non solum ad mundi regimen, sed maximè ad Ecclesiæ præsidium. Animadvertant sedulò, pro illorum imperio et quiete geri, quidquid pro Ecclesiæ salute laboratur; imò pluris sibi suadeant fidei causam esse debere quàm regni, magnumque sibi esse perpendant, dicimus cum S. Leone pontifice, *si ipsorum diademati de manu Domini, etiam fidei addatur corona*. Positi quasi parentes et tutores populorum, veram, constantem, opulentam iis quietem parient, et tranquillitatem, si in eam potissimum curam incumbant, ut incolumis sit religio et pietas in Deum, qui habet scriptum in femore: *Rex regum et Dominus dominantium*.

Sed ut omnia hæc prosperè ac feliciter eveniant, levemus oculos manusque ad sanctissimam Virginem Mariam, quæ sola universas hæreses interemit, nostraque maxima fiducia, imò tota ratio est spei nostræ (3). Suo ipsa patrocinio, in tantâ Dominici gregis necessitate, studiis, consiliis, actionibusque nostris exitus, secundissimos imploret. Id et ab apostolorum principe Petro, et ab ejus coapostolo Paulo humili prece efflagitemus, ut stetis omnes pro muro, ne fundamentum aliud ponatur præter id quod positum est. Hæc jucunda spe freti, confidimus auctorem consummatoremque fidei Jesum Christum consolaturum tandem esse nos omnes in tribulationibus quæ invenerunt nos nimis, cælestique auxilii auspicem Apostolicam benedictionem, vobis, venerabiles Fratres, et ovibus vestræ curæ traditis peramanter impertimur.

Datum Romæ, apud S. Mariam Majorem, XVIII kalendas septembris, die solemni Assumptionis ejusdem B. V. Mariæ. anno Dominicæ incarnationis MDCCCXXII, pontificatûs nostri anno II.

(1) *Sap.*, VII, 13.

(2) S. Irenæus, *lib.* IV, *cap.* X.

(3) Ex S. Bernardo, *Serm. de Navit. B. M. V.*, § 7

LEGISLAZIONE PUBBLICA

CONTRADETTA

DA DECLARATORIE E CIRCOLARI



DOMINAZIONE AUSTRIACA

MORALITÀ GOVERNATIVA

VALORE DELLE LEGGI

Una legislazione, sebbene la peggiore del mondo, esiste nello Stato Pontificio. Però essa, ad arbitrio, è peggiorata ogni giorno da modificazioni emesse con circolari che distruggono la legge scritta. *Queste declaratorie* il più spesso sono provocate dalle parti interessate, e vengono ad arrestare il corso della giustizia, avente per base la legge scritta, durante il corso dei giudizi. La Sacra Rota Romana, Tribunale composto di 12 prelati giudicanti, e di 48 giureconsulti consulenti, protestò contro questo abuso anzi contro questa immoralità con un discorso che nel 1842 pronunciò Monsignore De Silvestri (oggi Cardinale); discorso del quale permise la stampa nel 1847 (1), e nel quale dimostrò che le declaratorie che turbano l'ordine dei giudizi sono contro il diritto comune, contro quello canonico, contro le costituzioni apostoliche, contro la morale. Non per questo le declaratorie cessarono, ma crebbero a dismisura. Non solo: ma spesso si mandavano ad un Tribunale, e gli altri le ignoravano, per cui avvenne che quello a cui erano indirizzate giudicavano in un modo, gli altri in forma diametralmente opposta.

(1) È stampato, come prefazione, al libro « *Declaratorie ufficiali di varii paragrafi del Regolamento legislativo e giudiziario del 10 Novembre 1834, e dell'Editto disciplinare del 17 Dicembre suddetto, disposte secondo l'ordine delle materie e corredate di indice alfabetico e di note per cura di Sisto Vinciguerra.* » Roma 1847, Menicanti. — È un volume in ottavo di 149 pagine. Ma le circolari e le declaratorie sono da quell'epoca cresciute talmente, che superano in numero le leggi stesse, e non basterebbero tre volumi per contenerle.

CCCLXXIV.

ORATIO HABITA

AB R. P. D. DE SYLVESTRIS

*In aula S. Rotae in Palatio Apostolico Vaticano
V. nonas Octobris MDCCCLXII.*

Etsi grave, PP. Conscripti, Auditores ornatissimi, etsi grave onus hoc mane videar suscepisse, dum in hac insolita dicendi ratione novus quasi ac in Urbe fere hospes inter tot summos viros, qui in hoc supremo totius orbis senatu sedent, ad disserendum accedo; duo tamen, PP. amplissimi, me consolantur ac recreant, muneris scilicet obeundi necessitas, ac vestrum praesentia. Quemadmodum namque dum officium ac morem sequor, audaciae notam effugere arbitror, animum ita erigo, atque dicere non pertimesco, quum vestram in me benevolentiam atque consuetudinem intueor, mecumque cogito, quod si pro sapientia et meritis parum apte ac concinne hocce munere fungar, haud naturae certo ac voluntati, sed mei potius ingenii tenuitati id tribuere velitis. Verum etsi haec quidem solatio summopere mihi sint, sollicitudo tamen modo suberat quammaxima, dum in rerum disserendarum copia quid tractarem nesciebam, quod temporis angustis aptum, vobis non importunum, ac jam in eadem loquendi occasione nec tractatum, nec a Vobis sapientissime perlustratum fuisset. In qua vero animi molestia quum ingenio muneri parere non posse videar, subsidio mihi ingenuitatem comparare studui, qua quid interdum in romanis legibus investigandis inter caetera animo mecum non semel revolve, vobis sincerissime esponere non erubescam. Et ne diutius expectatio vestra suspensa remaneat, dicam simpliciter, inter tot tantasque romanae jurisprudentiae dispositiones, quarum sapientiam praestantiam doctrinam nos omnes merito veneramur ac colimus, nullam omnium, mea sententia, propter justitiam severitatemque conferendam esse cum ea, quam ex antiquioribus legibus delibatam, prudentia maxima, Justinianus in Novellis octuagesima secunda, ac terdecima supra centesima referre solemniori modo prospexit. Loquor constitutiones, quas vos, qui eruditissimi estis, optime nostis, et quae dum *caussa dicitur sive in pecuniariis* (ut imperator ait) *sive in criminalibus aut aliis quibuscumque emergentibus causis ipse sacram suimet quoque sanctionem quamlibet, vel refendariorum, jussionem, dispositionem, interpretationem insinuari posse, ac insinuatam valere negat*; iudicibus imperans, ut potius secundum leges generales causas examinent ac decident. Quod quidem nec arroganter dictum, nec inscite a me professum vox existimatuos spero. Et re quidem vera si jurisconsulti antiquiores recentioresque romanorum sapientiam sagacitatemque laudare inter caetera non praetermiserunt, quia naturalem rationem sequuti summo studio ad futura negotia tantum, minime vero ad praeterita traduci leges posse docuerunt; si rursus eorum prudentiam aequitatemque celebramus, dum civili societatis ratione ducti majestate regnantis haud indignum duxerunt, se legi-

VERSIONE

Avvegnachè, P. C. uditori ornatissimi, gravoso incarico sembri aver io assunto questa mane, quando quasi straniero in Roma a fronte di tanti illustri personaggi i quali siedono in questo tribunal supremo del mondo, venga a trattar libero argomento, pur tuttavia la necessità di soddisfare all'obbligo che m'incombe, e la presenza vostra mi confortano ed animano. Siccome infatti mi lusingo d'evitar la taccia di ardimentoso, uniformandomi alla consuetudine ed al dovere: così, a fidanza l'animo innalzo, nè temo parlare, allorchè pensando alla gentilezza vostra, ed alla compiacenza mostrata verso di me, mi persuado che se in questa parte del mio officio non corrisponda adeguatamente al merito vostro, vorrete accusarne piuttosto la tenuità dell'ingegno, che la volontà mia. Ma sebbene tali pensieri mi consolino, non potea d'altronde non rattristarmi viemaggiormente l'idea di non sapere (in tanta abbondanza di materie) quale argomento scegliere, che alle strettezze del tempo non disdicevole, a voi non molesto, e che già altra volta in questa consueta solenne adunanza non fosse stato trattato, nè da alcuno di voi sviluppato con ogni accuratezza e sapere. Nella qual mia esitanza, non vi asconderò, che vedendo pel mio ingegno scabroso l'assunto, mi volli cercar nella sincerità un sostegno, manifestandovi ciò che sempre maggiormente ferì l'animo mio nell'investigare le antiche leggi romane. E a non tener più a lungo sospesa l'espertazione vostra, dirò, con ischiettezza, che di tante, e sì variate disposizioni della nostra giurisprudenza, che noi veneriamo a ragione per saggezza, eccellenza, e dottrina niuna, a parer mio, per la rettitudine e severità con quella eguagliar si può, la quale desunta dalle più antiche fu trasfusa con provvido consiglio da Giustiniano nelle Novelle 82 e 113. Intendo dire della sanzione, che voi dottissimi ben conoscete, colla quale si è stabilito, che — *Dum causa dicitur sive in pecuniariis, sive in criminalibus, aut aliis quibuscumque emergentibus causis ipse sacram suimet quoque sanctionem quamlibet vel referendariorum jussionem, dispositionem, interpretationem insinuari posse ac insinatas valere negat.* A' giudici imponendo che decidan le questioni a seconda delle leggi generali. La qual massima spero, che non riterrete a caso messa fuori, nè da me senza consiglio abbracciata.

Difatti, se gli antichi ed odierni giureconsulti non trasandarono d'encomiar largamente la prudenza, ed avvedutezza dei romani imperatori, che stabiliron secondo il comun senso, potersi le leggi applicar soltanto a casi nati dopo la loro promulgazione, e non mai ai preesistenti. Se noi ancora leviamo a cielo la equità e la prudenza loro quando seguendo le regole della civil Società non

bus obstrictum profiteri; nonne quaeso jure magis venerationem nostram sibi vindicare debet praeceptum, quo imperator auctoritatis fastigium quasi dimittens, ad societatis civiumque bonum servandum atque fovendum eo justitiae desiderium adduxit, ut jussiones declarationesve mandato licet suo interim conditas iudices tamen in causis cognoscendis non respicere voluerit? Nonne in legumlatore laudandum summopere generalium legum custodiendarum propositum? Nonne in principe mirandum tantum juris quaesiti non tollendi consilium? Puto equidem. Qui namque in auctoritate licet constitutus, auctoritatem tamen vel ipsam dignitatemve causae publicae posthabere non recusat; non sapientiae solummodo, sed religionis ac integritatis praeclarum exemplum dedisse profiteamur oportet.

Quod si vero praeceptum hujusmodi ob conditoris mentem religionemve, omnium facile video princeps, numquam satis commendandum mecum vos existimatuos duco propter justitiam quae in eo inest, bonumque quod exinde in societate colligitur. Et revera quum principis *jussiones caeteraque id generis regulas sint agendorum* (ut doctissimus monet Voetius) injustum oppido fuisset, quod hasce jussiones *ad rei jam gestae* potius cognoscendam naturam et justitiam traduci liceret: injustius hercle ac intollerandum, ut qui negotia semel comparaverit, causasque dixerit supremi imperantis dispositionibus fretus jam promulgatis (quorum sub clypeo tutus conquieverat) ex interim ab eodem vel mutata, vel declarata opinione, jura modo quaesita periclitari patietur. Nec interest profecto num principis in medium proposita jussio fuerit prolata antiqui potius juris interpretandi, quam novae condendae legis causa. Etsi namque certum sit, prout firmissimum profiteor, principis esse leges interpretari, principem tamen (nisi publica ultima salus requirat) in tertii detrimentum, lite praesertim contestata, neque interpretando juris conditionem mutare posse negat textus in *l. penult. cod. de hered. institut.*, negat imperator in *Novell. octuagesima nona*: negarunt pontifices in *cap. ut lite pendente nihil innovetur*; ac regula tandem inficiatur *decima octava* apostolicae cancellariae. Quod profecto sapientissime excogitatum affirmo. Sepositis namque interpretum eorumque subtilitatibus, quibus a philosophia extorribus jure Vicus succenset, quique principis interpretationem *logicam* quam dicunt, vel *gramaticalem* ad praeterita negotia sine injustitia trahi posse putant; cum iis potius assentiri non dubito, qui interpretationem quamcumque, licet ab imperante datam, ad negotia tamen transacta vel in judicium adducta (nisi princeps saltem id clarissime jubeat) haud aptari debere firmissime ac sapientissime contendunt. Et re quidem vera quoties *interpretationis* occurrere videatur necessitas logica sit vel gramaticalis, ut lubet, id quidem nulla alia ratione contingere posse liquet, nisi quia interpretandae leges vel secum quodammodo pugnare videantur, sive quia subobscura vitiosa ac dubia ita sint comparatae oratione, ut sensus in earum applicatione ei adversus erumpat, quem sibi legislator proposuerat. Utroque in casu quum legis vitium in lege vel ipsa consistat, defectui suppleri haud alio modo posse manifestum est, nisi antiquiorem abrogando legem, altera clarior proponatur, quae quum natura sua generalis esse debeat nova ac recens effectus eosdem cujuscumque generalis legis operetur, atque retroactivitatem (quam dicunt) excludat oportet.

credettero indegno della propria maestà dichiararsi soggetti alle leggi; dimando io, non più a diritto forse venerar dobbiamo il comandamento di Giustiniano, il quale quasi spogliandosi dell'alto suo potere per tutela de' popoli, per beneficio de' cittadini a tale dall'amor di giustizia fu spinto, che ordinò ai giudici di mai attendere nella definizione de' litigi le dichiarazioni, o leggi, benchè di suo ordine, nel fervor della disputa pubblicate? Non è forse da lodarsi altamente nel legislatore la inespugnabile determinazione di non alterar le leggi generali? Non è forse da ammirarsi nel sovrano il proponimento di non privare alcuno de' quesiti diritti? tant'è certamente. Dobbiamo infatti confessare, che quegli il quale, sebbene costituito in sommo grado di autorità, pur gli aggrada posporla al favore del pubblico bene, ha in tal modo dato un luminoso esempio di sapienza non solo, ma ancora d'integrità e buona fede.

Che se voi stessi meco converrete non potersi cioè mai far proporzionato elogio a tale principio, spero converrete ancora niuno esservene tanto commendabile per la rettitudine, che in esso ritrovasi, e per i vantaggi che l'intero popolo ne risente. Infatti se gli ordini del principe, e qualunque altro atto di simil genere sono a quel che insegna Voet le norme positive de' giudizi da farsi, sarebbe certamente ingiusto il permettersi conoscere a seconda di sì fatte disposizioni, l'indole e forza ancora delle azioni prima introdotte. Ingiusto poi assai più ed insopportabile ancor sarebbe, se quegli il quale appoggiato alle disposizioni di già promulgate avea introdotto il giudiziale conflitto (sicuro sotto l'egida santo della legge) per un subitaneo cangiamento avvenuto nel ventilar la causa vedesse in periglio le sostanze e i diritti suoi? Nè sicuramente importa, che la volontà del principe si emetta piuttosto a schiarimento dell'antica, chè con animo di crear nuova legge. Imperciocchè sebbene sia certo, come per fermissimo sostengo io, esser proprio del sovrano l'interpretazione delle leggi, pur tuttavolta che il sovrano (tranne un assoluto pubblico bisogno) possa, singolarmente a giudizio contestato, in danno altrui variare il diritto colla autentica interpretazione di esso, lo nega il testo nella legge ultima del *Codice al tit. de hered. instit.*, lo nega l'Imperatore nella *Novella 82 e 113*, lo vietano i *Sacri Canon* nel *cap. ut lite pendente nihil innovetur*, e lo contrasta in fine la regola 18 dell'*Apostolica Cancelleria*. La qual cosa certamente affermo esser con sagacità ordinata.

Di fatto poste da parte le sottigliezze degl'interpreti, e di coloro dichiarati dal famigerato Vico privi di filosofia, i quali son d'avviso potersi senza lesion di giustizia applicare l'interpretazion del sovrano sia dessa logica, sia grammaticale a questioni già a *Magistrati affidate*; approvo piuttosto l'opinione di quelli, che a tutta possa e con criterio sommo sostengono, qualunque interpretazione di legge, benchè dallo stesso legislator promulgata, non doversi acconciare agli affari finiti, o alle questioni dedotte in giudizio (se pur ciò non sia ordinato dal Sovrano). Poichè qualora avvenga, che le leggi abbisognino d'interpretazione, sia questa logica, o grammaticale, ciò non può certo accadere, se non perchè sembra si fatte leggi esser fra loro in opposizione, o perchè son redatte con giro oscuro, vizioso, ed incerto a tal che in applicandole ne vien fuori un significato opposto a quello dal legislatore proposti. Il difetto in ambi i casi essendo inerente alla stessa legge, ognun vede non potersi per altro modo ovviare, che abrogando la esistente legge stabilir-

Utroque rursus in casu quum vitium, quod in lege inest, culpa eorum contingat, qui legem amphibologicam compararunt, tradiderunt, promulgarunt, minime quidem eorum in exitium cedere salva justitia, potest, atque in jurium perniciem ab iis quaesitorum, qui ab legum confectione extorres, eas imo uti proponuntur legunt intelligunt, ac, quo meliori possunt modo observare conantur. Non ne forte plectendus igitur civis: num reprehendendus pater familias qui juxta conditoris mentem haud verba singillatim intelligit legis, quam dubiam et interpretatione dignam esse legislator vel ipse profitetur? minime mea fide. Qua in re magis magisque evincenda, ne provinciam me velle ingredi videar a summis viris peragratam, quorum sententias recensere longum et temporis angustiis contrarium fuisset, sinetis, precor, ut verba saltem recitem eruditissimi jurisconsulti, qui vernaculo licet sermone, rem tamen adeo acu tangere videtur, ut pronis ea auscultare auribus, nec molestum, nec grave futurum promitto. « È assai difficile, ait Meyer in notissimo opere *Spirito e progresso delle istituzioni giudiziarie*, è assai difficile addurre una ragione, per la quale non siasi veduto in una legge interpretativa una disposizione nuova, soggetta a tutte le forme ed a tutte le condizioni di una legge precedentemente ignota. Difatti una delle due: o l'interpretazione *autentica* (quae scilicet a legislatore procedit) contiene soltanto ciò che prescriveva la legge precedente, ed allora essa non fa che ricordare le disposizioni, e non è che una gratuita confessione del difetto di legislazione; oppure determinando con maggiore esattezza il senso della legge, ne fissa il significato, ed estende, modifica o restringe l'applicazione che sino allora le si era data, ed in questo caso, concedendo certi diritti sconosciuti sotto il regime della legge non interpretata, essa è una legge nuova ed astretta alle condizioni di quella che ha modificata ». Atque argumenta argumentis addendo, quae brevitatis causa praetermittam, de casu loquutus doctissimus Meyer, de quo nunc peculiariter agimus, rem omnem summa sapientia (meo judicio) hisce verbis conficit: « Il legislatore in questo caso (casu nempe quo principis interpretatio negotium peculiare in judicium adductum respiciat) « Il legislatore in questo caso si spoglierebbe del più nobile uso del suo potere, non parlerebbe più da sovrano alla nazione, usurperebbe le funzioni del magistrato dell'ordine amministrativo o giudiziario. Ei non contento d'indicare il modo con cui vuol essere obbedito in caso individuale soggetto al giudizio . . . finirebbe collo statuire per via generale e legislativa, e vizierebbe la legge del duplice difetto d'individualità, e retroattività cederebbe o potrebbe credersi che cedesse a qualche riflesso di favore e di protezione; distruggerebbe da se stesso la fiducia ch'ei vuole annessa alla legge ».

Verum enimvero si imperatoris grave praeceptum justitiae mirum in modum respondere videtur, ad civium ita salutem haud minus, ac subditorum incolumitatem tuendam plurimum conferre ex iis ipsis, quae superius exposuimus, patere manifestissimum est. Si enim secus se res haberent: si scilicet negotia ex antiqui juris dietamine definienda moderanda judicanda novae legis interpretationisque occasione in discrimen revocare, aliisque normis, ac regulis definire liceret, jam rerum juriumque omnium incertitudo obveniret molesta; jam litibus *ansa* daretur exitiosissima, ac societatis perturbatio servaretur perennis. Quae oppido ut evitentur in bene morata republica sapientis legum-

ne altra più chiara, la qual nuova, e testè promulgata dovendo di sua natura esser generale, fa d'uopo che produca gli effetti stessi di qualunque altra general legge, ed escluda affatto da se la retroattività. Inoltre essendo che nel caso il vizio nasca per opera di chi formò la legge *anfibologica* non può certamente tornare a danno (senza ingiustizia) di coloro, che niuna parte ebbero nel crearla; ma che anzi la intendono nel modo col quale è espressa, e religiosamente l'osservano. Lice dunque a capriccio malmenare un libero cittadino? punire l'onesto padre di famiglia che non intende come si dovrebbe le singole parole d'una legge dallo stesso legislator conosciuta dubbia, e degna d'essere interpretata? In fede mia no' dadovvero. Ed a sempre più comprovar l'argomento mio, perchè non paja voler io trattar materie da illustri uomini discorse, la opinion de' quali lungo, e al tempo stesso non atto sarebbe il chiamare a disamina, permettete che le parole ridica del famoso Meyer nella sua opera *Spirito e progresso delle istituzioni giudiziarie*, ove a tale è giunto di verità nel soggetto, che non vi sarà discaro nè molesto ascoltarle — È assai difficile, dic' egli, addurre una ragione per la quale non siasi veduto in una legge interpretativa una disposizione nuova soggetta a tutte le forme, ed a tutte le condizioni di una legge precedentemente ignota. Difatti una delle due, o l'interpretazione autentica contiene soltanto ciò che prescriveva la legge precedente, ed allora non fa, che ricordare le disposizioni, e non è ch'una gratuita confessione del difetto di legislazione, oppure determinando con maggiore esattezza il senso della legge, ne fissa il significato, ed estende, modifica, o restringe l'applicazione che sino allora le si era data, ed in questo caso concedendo certi diritti sconosciuti sotto il regime della legge non interpretata, essa è una legge nuova ed astretta alle condizioni di quella che ha modificata —.

E ragioni aggiungendo a ragioni, quali per amor di brevità tralascio, parlando Meyer della special questione così a mio credere bellamente la definisce « Il legislatore in questo caso (quando cioè riguardi una lite introdotta) si spoglierebbe del più nobile uso del suo potere, non parlerebbe più da sovrano alla nazione, usurperebbe le funzioni di magistrato dell'ordine amministrativo, o giudiziario. Ei non contento d'indicare il modo con cui vuol'essere obbedito in caso individuale soggetto al giudizio . . . finirebbe collo statuire per via generale, e legislativa, e vizierebbe la legge del duplice difetto d'individualità, e retroattività . . . cederebbe, o potrebbe credersi, che cedesse a qualche riflesso di favore, e di protezione, distruggerebbe da se stesso la fiducia, ch'ei vuole annessa alla legge —.

Che se l'autorevol precetto dell'imperatore mirabilmente alla giustizia consona, così è manifesto dal fin qui detto, che acconciamente concorre ancora a conservar la sicurezza dei cittadini, la indennità de' popoli. Poichè se a rincontro andassero le cose, se fosse lecito all'occasione di una nuova legge, ed interpretazione richiamare ad esame gli affari già decisi col precedente diritto, e definirli con regole, e norme opposte, sarebbe lo stesso, che mettere in una funesta incertezza le sorti delle famiglie, e delle proprietà; si fomenterebbero con fatale esca le liti, e si conserverebbe un sempiterno disordine nella società. Non v'ha al certo chi non vegga esser preciso dovere d'un savio legislatore non solo, ma anche di provvido sovrano impedire confusioni siffatte in mezzo ad incivilita nazione.

litoris non modo, sed prudentis quoque principis esse, nemo est qui non videat. Ex quo profecto fit, ut praecepti ac jurisprudentiae id generis justitiam praestantiam necessitatem senserint interpretes, senserint legumlatores fere omnes, senserint maximi pontifices, senserint tribunalia, senserint denique perpetuo incorruptibile nostrum Auditorium, quod nil quidem cordi magis habuit, quam pro universali reipublicae bono, pro sacratissimi principis ipsius gloria, Justiniani hujusmodi augustum mandatum tenere, praescriptasque normas scrupulosa, ut ita dicam, religione servare.

Quo quum sermo pervenerit multa merito mihi, Patres amplissimi, essent addenda quoad methodum interpretationum obtinendarum quum necessitas id postulet; multa quoad iudicis hac in re officium, multa demum de casibus quibus interpretationes ad praeterita negotia imperantes sine injustitia traducere soleant. Sed dum tempus deficit, valde simul me pudet haec singillatim vobis recordari, qui sapientissimi tum in veteri, tum in recenti omnimoda legum doctrina estis ac peritissimi.

Plura itaque quum ne dicere audeam, unum tantum ab indulgentia vestra peto, ut ab hac rudi disputatione ad universam rempublicam animos revoce-
tis. Ac si ideo apertum est, ad publicum praesidium servandum excogitatum fuisse imperatoris praeceptum: si iudicis quidem munus est legem sequi, ac bonum quod in ea continetur tueri, oro vos obtestorque qui in jure dicendo socii mecum estis, ut saluberrimam jurisprudentiam pontificis optimi maximi beneficio inter leges jugiter servatam, ac sacri ordinis consuetudine perpetuo in honore positam severitate quadam atque rigore in litibus cognoscendis dirimendisque retineatis. Quae si facta erunt, opinio vel ipsa jure adepta integritatis vestrae ac sapientiae, quae jam apud cives ac apud exterarum gentes est maxima, in immensum augebit, sacrique senatus nostri auctoritas eorum quoque obruet impudentiam, quos leges corrumpere, praxim turbare, ac principem (si potis essent) ad proprium commodum quasi decipere non pudet. Vos autem, oratores eximios, jurisconsultos peritissimos, et causarum patronos honestissimos qui adestis, pro munere iudicis admoneo, pro periculi gravitate obtestor, ne, dum causas agitis, nimio fortasse defensionis amore capti, imperatoris praeceptum obliviscamini. Defendite causas legibus, prout jacent, ac si quam (licet subobscuram) secundum tamen legislatoris sensum patrocinio favere deprehendatis, alacri potius incumbite studio ac vacate solerter, ut logica methodo mens, quae in lege favente detegitur erumpat, iudicibusque clarior evadat, quam laboris forte impatientes principis, vel refendariorum suorum jussionibus iudici imponere. Nolite clientibus auctoritate magis, quam ratione comparare victoriam. Quod si vero contigerit e contra, ut subobscurae legis mens causae, quam defenditis, officiat; patrocinium potius deserere precor, quam audaci inutilique tentatione principis dignitatem ac iudicis religionem in maximum velitis discrimen adducere. Etenim si ingens dubitatio atque justa in legum oritur applicatione, non civis, non litium patroni, non causarum advocati, sed iudicis ac tribunalium officium est dubitandi rationem principi nunciare (ceu imperator Justinianus et ipse monet), atque principis deinde est (quoties summa habeatur necessitas, bonumque reipublicae id requirat) *motu proprio* iudicibus respondere, leges interpretari, regulas tradere,

Quindi la giustizia, l'importanza, la necessità di tal precetto, e la giurisprudenza di esso fu intesa dagl'interpreti quasi tutti, lo fu dai legislatori, lo fu dai sommi pontefici, lo fu dai tribunali, e lo fu eziandio dalla incorruttibile nostra assemblea, la quale sempre ebbe in sommo pregio pel bene universal dello stato, per gloria dello stesso sommo pontefice, l'osservanza della sublime regola di Giustiniano, in ogni incontro applicare e religiosamente osservare.

Essendo qui giunta la orazion mia molte cose dovrei aggiungere, o amplissimi magistrati, risguardanti il metodo dell'interpretazione, quando necessità la richiegga; molte che son proprie de' giudici in questa parte, molte in fine pe' casi ne' quali sogliono i sovrani senza detrimento alcuno adattar le dichiarazioni ai diritti quesiti. Mentre però il tempo mi stringe sommamente, sembrami inconveniente ricordar questi canoni a voi, che sommi siete nella conoscenza delle patrie leggi. Una sola cosa tra le altre tante che potrei dire mi faccio a chiedere dalla vostra cortesia, che cioè le massime da me rozzamente esposte applichiate nel trattar la pubblica cosa. Che se è indubitato aver l'imperatore Giustiniano stabilito quel precetto a sicurezza dei popoli: se è stretto obbligo del giudice uniformarsi alle leggi, ed osservare quanto in esse prudentemente è prescritto, prego ed esorto voi, che meco fate parte di questo augusto tribunale, che alle disposizioni dal pontefice ottimo massimo a' suoi popoli date, e per voler del medesimo aventi forza di legge perpetua, e dalla costante osservanza del sacro ordin rotale sempre mantenuto in vigore, con ogni tenacità e rigore saldi vi atteniate nella cognizione e definizione delle liti. Così voi adoperando la fama di vostra integrità e sapienza, di cui qui a diritto, e presso le nazioni tutte del mondo godete, s'aumenterà immensamente, e dall'autorità del nostro sacro consesso sarà ancor frenata la sfacciataggine di coloro, che non han vergogna di alterar le leggi, disordinar la pratica (e se il destro lor s'offrisse) ingannare il sovrano per servire al proprio interesse. E voi illustri avvocati, illuminati giureconsulti, ed onestissimi causidici che qui presenti siete, d'ufficio, siccome giudice, ed in vista del grave pericolo vi esorto, che nel trattare le cause non abbiate a dimenticar la sanzione dell'imperatore, allucinati dal soverchio amor di difesa. Perorate le cause secondo le leggi, siccome sono scritte, e se troverete essere al vostro caso alcuna di queste favorevole, giusta la mente del legislatore, ma oscura, isforzatevi con ogni impegno, chiamando in soccorso i lumi della logica, perchè lo spirito di essa si manifesti, e chiaramente si presenti ai magistrati, piuttostochè per intolleranza di fatica imporre ai giudici colla dichiarazione del principe, o de' suoi ministri. Studiate di guadagnar la vittoria ai clienti colle ragioni, non con ispecioso apparato d'autorità. Che se alcuna volta accadesse che la causa commessavi sia per la oscurità della legge pregiudicata, vi prego ad abbandonar generosamente il patrocinio di essa, piuttostochè con arduo tentativo inutile sforzarvi di porre a rischio la dignità del sovrano, e la religione dei giudici. Imperocchè se una somma e ragionevole incertezza scorgesi nell'applicazione della legge, non s'appartiene ai cittadini, non ai difensori, non agli avvocati (come l'imperator Giustiniano avverte) ma è preciso dovere de' magistrati manifestare al principe le insorte dubbiezze, è debito di esso (qualora se ne abbia estremo bisogno, ed il ben pubblico lo richiegga) rispondere di motuproprio ai tribunali, interpretar le leggi, pubblicar le nor-

quae ad futura negocia moderanda, meliusque cognoscenda judicandaque inserviant.

Quae quidem omnia si longiorem orationem pro rei gravitate postularent, vestra certo natura ac integritas brevissimam. Quare quum utilius arbitrer vosmetipsos, quam aut me aut quemquam loqui vobiscum, finem faciam. Sinite tamen vos iterum admoneo, ut in causis dicendis quod utile fortasse adparet honesto posthabeatis.

Hac enim agendi ratione vestram virtutem, fidem, integritatem (mihi credite), is maxime probabit *qui corda perscrutatur, quique in viis justitiae ambulat in medio semitarum judicii, ut ditet diligentes eam, et thesauros eorum repleat* (Ecclesiast. C. VIII).

me , le quali più acconciamente si adattino a regolar gl' interessi futuri dei popoli , a conoscere le cause , a definir le liti. Avvertimenti son questi da desiderare più lungo discorso per l' importanza della materia , se diretti non fossero a curia sì proba ed illuminata , onde pensando esser utile che ciascuno da se stesso piuttostochè per altrui diligenza rifletta su tali cose , mi taccio . Permettetemi però che un solo avvertimento ripeta , cioè ne' vostri patrocinii dovete anteporre l' onestà al guadagno . Con questo tenor di condotta (credetelo) sommamente sarà apprezzata la vostra virtù , integrità e buona fede , da quegli che è lo Scrutator de' cuori , *quique in viis justitiae ambulat in medio semitarum judicii , ut ditet diligentes eam , et thesauros eorum repleat* (Ecclesiast. Cap. VIII).

CCCLXXV.

Circol. N. 14182.

MINISTERO DELL' INTERNO

Illustrissimo Signore

L' Eminentissimo Signor Cardinal Segretario di Stato con ossequiato dispaccio del 26 Ottobre prossimo passato mi ha significato che dall' Uditore Criminale della Prefettura dei sacri Palazzi Apostolici furono non ha guari promossi i seguenti dubbi, cioè:

1. Se i famigliari iscritti nei Ruoli dei SS. PP. Apostolici, al cui ufficio di onore non è congiunto stipendio, debbano godere il privilegio del foro criminale a forma e per gli effetti dell' Articolo 37 del Regolamento organico e di procedura criminale del 5 Novembre 1831, ed in caso affermativo se questo si estenda anche a coloro dimoranti extra Urbem che non prestano attivo servizio.

2. Se li famigliari iscritti nei ruoli come soprannumerarii senza stipendio debbano comprendersi tra i privilegiati, prestino o no servizio.

3. Finalmente se i famigliari che godono privilegio debbano seguitare a goderlo, allorchè posti fuori di servizio attivo, sono passati in giubbilazione onorevole.

Che dalla Prefettura degli stessi SS. Palazzi Apostolici essendone stata fatta relazione alla Santità di Nostro Signore, la Santità Sua nell' udienza del 2 Agosto del corrente anno si degnò dichiarare, che alla giurisdizione del Tribunale della Prefettura suddetta stabilita dal sopraindicato Articolo 37 del regolamento organico e di procedura criminale del 5 Novembre 1831, sono soggetti anche i famigliari iscritti nei Ruoli dei sacri Palazzi, al cui ufficio di onore non è unito uno stipendio, ancorchè dimorino extra Urbem; nonchè i soprannumerari, purchè prestino servizio abituale o eventuale, e quelli fra i famigliari, che sono posti in onorevole giubbilazione.

Mentre mi affretto di partecipare a Vostra Signoria Illustrissima questa sovrana dichiarazione per sua intelligenza e norma, con distinta stima mi pregio di essere.

Di V. S. Ilma

Roma 2 Novembre 1858.

Devotissimo Servitore

Il Ministro dell' Interno A. PALATI.

Sig. Presidente del Tribunale
di Prima Istanza
Bologna

12 Novembre 1858.

Alla Cancelleria Civile e Criminale per norma, e si conservi un esemplare in atti per ogni occorrenza.

S. COPPI Pres.

CCCLXXVI.

N. 7003.

MINISTERO DELL'INTERNO

Ordine Circolare

In seguito delle Sovrane disposizioni emanate sulla proposta dell'Em. e R. Sig. Card. Prefetto della Sacra Congregazione del Concilio si ordina, che le facoltà attribuite alla Sacra Congregazione dei Vescovi e Regolari nel § 224 del vigente Regolamento legislativo e giudiziario di omologare i consensi per la riduzione o pel cancellamento delle iscrizioni che conservano le ipoteche per i crediti delle chiese, de' capitoli e di altri luoghi pii, siano cumulativamente esercitate anche dalla Sacra Congregazione del Concilio.

Dal Ministero dell'interno il dì 6 maggio 1855.

Il Ministro dell'Interno
T. MERTEL

CCCLXXVII.

N. 14987.

MINISTERO DELL'INTERNO

In seguito delle disposizioni, che in via straordinaria, a più efficace repressione de' delitti di furto sono portate dall'Editto dell'Em. Sig. Card. Segretario di Stato in data 30 Luglio decorso, si è promosso dubbio sulla competenza al procedimento e al giudizio sui furti reiterati, e con recidiva, in ordine ai quali con gli Articoli 9 e 10 dello stesso Editto sono esasperate le pene comminate dal Regolamento del 20 Settembre 1832.

Presi ad esame i relativi quesiti, tenendo di base le Leggi e le disposizioni vigenti e specialmente gli Art. 14 e 37 del Regolamento Organico di Procedura criminale, il Dispaecio della Segreteria per gli affari di Stato interni del 1 Marzo 1835; l'ordine circolare del 1 Luglio 1841 § 3, e le declaratorie a questo emesse dallo stesso Dicastero il 9 Settembre 1841 e il 24 Agosto 1842; non che gli Art. 336 § 1 e 2, e 339 § 1 del Regolamento penale; sentito il parere del Consiglio de' Ministri, e con approvazione di Sua SANTITÀ, si dichiara quanto segue:

§ 1. Sui furti reiterati, o semplici o qualificati, niuno de' quali ecceda il valore di scudi venti e in complesso non eccedano gli scudi 300, il procedimento e il giudizio su tutti appartiene al giudice singolare.

§ 2. Se taluno di detti furti ecceda il valore di scudi 20, o, essendo anche singolarmente inferiori a questa somma, in complesso eccedono gli scudi 300, il giudizio su tutti appartiene al Tribunale criminale.

§ 3. In tutti i casi ne' quali il furto abbia la qualità di recidiva è competente al giudizio il Tribunale criminale.

Roma dal Ministero dell'Interno questo dì 10 Settembre 1855.

Il Ministro T. MERTEL

CCCLXXVIII.

Prot. N. 1433

TRIBUNALE CIVILE E CRIMINALE DELLA PROVINCIA DI FORLÌ

Illustrissimo Signore

Mi affretto di comunicarle alcuni schiarimenti all' Editto dell' Eminentissimo Sig. Segretario di Stato, 30 Luglio 1855, tratti dal Veneratissimo Dispaccio N. 15207, 13 Settembre, pure 1855, del Ministero dell' Interno, diretto a S. Ecc. Reverendissima Monsig. Delegato Apostolico di questa Provincia, perchè V. S. Illustrissima si attenga ai medesimi nelle cognizioni e giudizj delle cause relative ai delitti contemplati negli stessi schiarimenti.

Dopo di che passo a confermarmi con vera e distinta stima

Di V. S. Illustrissima

Forlì 18 Settembre 1855.

Dev. Servitore

Il Presid. GIUSEPPE AVV. CALISTO

All' Illmo Sig. Governatore di

QUESITI

Ques. 1.° Nel caso di furti campestri, o di borseggio, mancando la denuncia dei derubati, o questi rimanendo incogniti, quante volte li possessori degli oggetti involati, essendo di condizione da non poterli verosimilmente avere del proprio, non ne giustificassero la legittima provenienza, o fossero persone sospette, e pregiudicate in linea di furti, si avrà ciò non ostante la prova legale per condannare tali possessori come rei di furti campestri, o di borseggio?

Risp. In via di polizia si può procedere pei furti campestri, anche senza querela, o denuncia del derubato. Il prozzo che si ritrae dalla vendita da eseguirsi nelle consuete regole delle produzioni, come sopra reperite, sarà versato nella cassa del preposto del bollo e registro, come è già disposto dei prodotti qualunque dei corpi di delitto, dei quali non si conosca il proprietario.

Ques. 2.° Se fosse altrimenti, secondo la legislazione in corso, s' implora una nuova disposizione, che nel caso suespresso, e nel concorso delle suenunciate circostanze, autorizzi una simile condanna, derogando in ciò, ove faccia mestieri, alla disposizione della legge, che a stabilire l' ingenerere nei delitti di furto, richiede, che provati siano gli estremi di preesistenza, e deficienza.

Risp. Trattandosi di oggetti di altra specie, non relativi cioè a furti campestri, siano pure di sospetta provenienza, come sopra reperiti, potrà procedersi per inquisizione; ma senza la querela o denuncia del derubato, non converrebbe che li giudici e tribunali ordinarij, cui ne spetta la cognizione, decampassero dalle comuni regole nella giudiziale risoluzione.

Ques. 3.° Come nel borseggio, così negli altri furti specialmente campestri, se l' imputato non si rinventa possessore della cosa furtiva, per ritenerlo reo,

basteranno le immediate acclamazioni, o conquestioni, e la incolpazione diretta del derubato, fornito di buone qualità, e la circostanza dell' essere l'imputato dedito a vita oziosa, e pregiudicato, anche in via di polizia per sospetta condotta in linea di furti?

Risp. Negativamente, perchè facile è occultare e trasmettere di mano, e da persona a persona oggetti soliti a sottrarsi per borseggio: non così oggetti di altra qualità. E se fossero oggetti segnatamente campestri di minima entità, o facilmente occultabili, o consumabili non converrebbe d'intraprendere così di leggeri un criminale procedimento, e di decampare dalle comuni regole sulla prova dei delitti.

CCCLXXIX.

N. 35827.

ORDINE CIRCOLARE.

Onde evitare controversie sulla esecuzione ed applicazione del §. 357 del regolamento legislativo e giudiziario, udito il Consiglio di Stato, ed il Consiglio dei Ministri, e riportata la Sovrana approvazione, si stabilisce ch'è rimessa al prudente arbitrio dei Presidenti dei rispettivi Tribunali la chiamata dei supplenti straordinarj, avendo essi discretivamente, e non tassativamente prima in vista gli avvocati e poi i procuratori; per modo tale che la chiamata di un individuo del secondo ceto, quantunque vi siano soggetti che appartengano al primo, non possa essere mai motivo di nullità.

Roma dal Ministero dell' Interno li 28 agosto 1856.

Il Ministro dell' Interno
T. MERTEL.

CCCLXXX.

Circol. N. 21556.

Illustrissimo Signore

L'articolo 474 del Regolamento organico di procedura criminale nell'autorizzare i giudicanti ad abilitare i prevenuti in talune cause di delitti minori a difendersi fuori di carcere prescrive, che debbano ingiungere ai medesimi precetto di presentarsi ad ogni intimo, e principalmente nel giorno della proposizione della causa.

E nulla fu innovato in proposito con ordine circolare della Segreteria per gli affari di Stato interni 10 Luglio 1841 N. 16943, con cui fu accordata ai Presidenti dei Tribunali la facoltà di concedere simile abilitazione agli inquisiti per alcuni delitti, la pena dei quali non superasse tre anni di detenzione; nè coll'altra Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia 18 Marzo 1850 numero 28067, colla quale tali facoltà furono estese anche per i reati coercibili coll'opera pubblica per un quinquennio.

Però avendo questo Ministero conosciuto che taluni fra coloro che hanno

ottenuto simile beneficio, ad onta dell'intimazione che per parte dei Tribunali ricevono, non adempiano all'obbligo di presentarsi in carcere nel giorno prefisso, e neppure in quello della proposizione della loro causa, il sottoscritto Ministro inculca ai capi dei Tribunali e dei Giudici singolari di farne sospendere la discussione fino a che i prevenuti non siano ridotti in potere della giustizia in seguito del relativo mandato di arresto, che verrà subito emesso contro di loro dall'autorità competente.

Roma dal Ministero dell'interno li 24 febbraio 1859.

Il Ministro dell'Interno
A. PIÙA.

CCCLXXI.

SCHIARIMENTI

Il Fisco non può esser mai condannato alle spese, neppure a titolo di danni ed interessi, tale è la disposizione del Regolamento Legislativo Giudiziario 10 Novembre 1834 § 1651.

In base di questa iniqua legge la Rev. Camera Apostolica istituiva la più iniqua vessazione. Sotto qualsiasi arbitrario pretesto e con aperta violenza si praticavano a mano armata esecuzioni a danno dei cittadini per supposti mancamenti ai diritti fiscali, sequestrando merci, oggetti, animali, mezzi di trasporto, ed intimando pel ricupero le più esorbitanti multe.

Chi voleva sottrarsi al nuovo genere di flagello era costretto di pagare l'indebito, ovvero assoggettarsi a sostenere una lite avanti il Tribunale di prima istanza, e poscia al Tribunale di Roma, ove la Rev. Camera Apostolica portava la causa in grado di appello, sapendo che quando bene riesciva vittorioso doveva perdere le gravissime spese di entrambi i giudizi a forma del suindicato § 1651. Nella dolorosa alternativa la maggior parte sceglieva il minor male di transigere sulle spoglie, come coll'assassino. Era però necessario che nella transazione vi convenisse l'*Inventore*, cioè quello che aveva eseguito il preteso contrabbando o aveva scoperta la pretesa irregolarità contro ai diritti fiscali; ovvero il *Confidente* il quale diveniva arbitro di fare ciò che voleva, salvati i diritti dell'erario. Sta il Confidente di finanza alla Spia di Polizia: con una differenza però, che questa ha in un buon governo l'incarico di conservare, invigilando, l'ordine pubblico; quegli è un essere venale e sporco che per ingordigia d'oro attenta alle altrui sostanze, massime se difeso e protetto da un Governo, qual era il Pontificio. D'altronde molti non avendo modi di proseguire le liti le abbandonavano transigendo, ed altri trovavano perento il diritto di fare opposizione, giacchè il termine era limitato a soli cinque giorni. Ciò non ostante una parte di cittadini indignati dalle mostruose estorsioni preferivano di far palesi i tentati spogli esponendo in giudizio le proprie ragioni, ed ottenendo l'annullamento delle segnate contravvenzioni.

Lo specchio qui a piedi delle sentenze di annullamento o reiezione pronunciate contro la Rev. Camera Apostolica dal Tribunale di Ferrara dal 1835

al 1838 dimostra apertamente quante furono le famiglie vittime dell'ingordigia governativa, le quali con danni, dispiacenza e perdita di enormi spese comprarono a caro prezzo dalla giustizia dei tribunali la prova giuridica delle incredibili avanie praticate dalla suddetta Rev. C. A. a danno dei sudditi del paterno regime clericale.

Ferrara 22 Dicembre 1859.

La Commissione
AVV. CARLO MAZZUCCHI
GAETANO D. DONDI

QUADRO

DIMOSTRATIVO LE SENTENZE PRONUNCIATE DAL TRIBUNALE COLLEGIALE DI FERRARA
DAL 1835 A TUTTO IL 1858 INCLUSIVE CON PIENA ASSOLUTORIA O REJEZIONE DELLE
INGIUSTE E VIOLENTE INVENZIONI COMMESSE DALLA REVERENDA CAMERA APOSTOLICA.

1. Merlanti Francesco — *Nullità di Verbale d' Invenzione*.
Sentenza del 27 Ottobre 1835. Dichiarato il Merlanti assoluto con inibizione alla vendita degli oggetti invenzionati.
2. Mazzoni Luigi, e Poltronieri Giuseppe — *Nullità di Verbale d' Invenzione*.
Sent. del 1 Dicembre 1835. Il Tribunale ha ordinato nullo ed inefficace il Verbale d' invenzione.
3. Bergamini Domenico — *Nullità di Verbale d' Invenzione*.
Sent. del 26 Gennaio 1836. Il Tribunale ha dichiarato nullo ed inefficace il Verbale d' invenzione.
4. Merlanti Francesco — *Restituzione di effetti invenzionati*.
Sent. del 26 Gennaio 1836. Il Tribunale ha decretato che siano restituiti gli effetti invenzionati.
5. Melandri Sebastiano — *Opposizione o Verbale d' Invenzione*.
Sent. del 19 Gennaio 1836. Il Tribunale ha dichiarato perento il diritto di fare opposizione all' invenzione.
6. Cassini Battista, e Gavagni Giovanni — *Termine alla R. C. a produrre in atti l' originale Verbale d' Invenzione*.
Sent. dell' 8 Marzo 1836. Il Tribunale ha assegnato alla R. C. giorni 5 a produrre in atti la bolletta di giro e verbale d' invenzione.
7. Borgiani Gaetano — *Nullità d' Invenzione*.
Sent. del 12 Aprile 1836. Dichiarato perento il diritto di fare opposizione all' invenzione.
8. Ferretti Antonio — *Nullità d' Invenzione*.
Sent. del 5 Maggio 1836. Dichiarato assoluto dall' invenzione.
9. Zapaterra Giulio — *Nullità d' Invenzione*.
Sent. del 3 Maggio 1836. Assoluto dall' invenzione.
10. Maja Luigi — *Nullità d' Invenzione*.
Sent. del 19 Luglio 1836. Assoluto dall' invenzione.
11. Bregola Vincenzo — *Nullità d' Invenzione*.
Sent. del 28 Luglio 1836. Assoluto dall' invenzione.

12. Farolfi Carlo — *Nullità di mano regia*.
Sent. del 26 Luglio 1836. Assoluto dall'invenzione.
13. Vagliatti Angelo, e Benvenuti Mariano — *Nullità d'Invenzione*.
Sent. del 23 Agosto 1836. Dichiarato perento il diritto di fare opposizione all'invenzione.
14. Leccioli Giuseppe, e Turbiani Maria — *Rilascio di somma sequestrata*.
Sent. del 19 Agosto 1836. Il Tribunale ha ordinato la consegna della somma colla condanna nelle spese della R. C. A.
15. Trauz Francesco — *Nullità di mano regia*.
Sent. del 30 Agosto 1836. Dichiarato nullo l'intimo di mano regia.
16. Garutti Giacomo, e Gaetano Piracci — *Nullità d'Invenzione*.
Sent. del 4 Novembre 1836. Assoluto dalla pretesa invenzione.
17. Franceschini Alfonso — *Nullità d'Invenzione*.
Sent. dell' 11 Novembre 1836. Assoluto dalla pretesa invenzione.
18. Riguardi Domenico, Antonio e Gaetano — *Nullità d'Invenzione*.
Sent. del 29 Novembre 1836. Assoluto dall'invenzione.
19. Bertarelli Francesco — *Nullità d'Invenzione*.
Sent. del 29 Novembre 1836. Assoluto dall'invenzione con riserva dei rispettivi diritti, espleto che sia il giudizio criminale.
20. Baruffi Antonio — *Nullità d'Invenzione*.
Sent. del 13 Dicembre 1836. Assoluto dall'invenzione colla restituzione degli oggetti invenzionati.
21. Giovenale Chiarati Gaetano — *Nullità d'Invenzione*.
Sent. del 13 Dicembre 1836. Assoluto dall'invenzione colla restituzione degli oggetti invenzionati.
22. Giglioli Conte Luigi — *Nullità d'Invenzione*.
Sent. del 16 Dicembre 1836. Assoluto dall'invenzione colla restituzione degli oggetti invenzionati.
23. Devoto Pasquale — *Nullità d'Invenzione*.
Sent. del 13 Dicembre 1836. Assoluto dall'invenzione colla restituzione degli oggetti invenzionati.
24. Rossi Luigi — *Nullità d'Invenzione*.
Sent. del 13 Dicembre 1836. Assoluto dall'invenzione colla restituzione degli oggetti invenzionati.
25. Bonetti Pietro — *Nullità d'Invenzione*.
Sent. del 10 Gennajo 1837. Assoluto dall'invenzione colla restituzione degli oggetti invenzionati.
26. Guaraldi Dott. Andrea — *Nullità d'Invenzione*.
Sent. del 17 Gennajo 1837. Dichiarato perento il diritto di fare opposizione.
27. Molinari Giuseppe — *Nullità d'Invenzione*.
Sent. del 17 Gennajo 1837. Condanna del Molinari alla multa d'invenzione.
28. Baraldi Emidio — *Nullità d'Invenzione*.
Sent. del 17 Gennajo 1837. Assoluto dall'invenzione colla restituzione degli effetti.
29. Bonetti Niccola — *Nullità d'Invenzione*.

- Sent.* del 20 Gennajo 1837. Assoluto dall' invenzione colla restituzione degli effetti.
30. Fioroni Antonio — *Nullità d' Invenzione.*
Sent. del 24 Gennajo 1837. Assoluto dall' invenzione colla restituzione degli effetti.
31. Arguà Giuseppe — *Nullità d' Invenzione.*
Sent. del 24 Gennajo 1837. Assoluto dall' invenzione colla restituzione degli effetti.
32. Castellazzi Giovanni — *Nullità d' Invenzione.*
Sent. del 24 Gennajo 1837. Assoluto dall' invenzione colla restituzione degli effetti.
33. Galleffi Stefano — *Nullità d' Invenzione.*
Sent. del 28 Febbraro 1837. Dichiarato perento il diritto di fare opposizione all' invenzionale.
34. Maj Dott. Antonio — *Nullità d' Invenzione.*
Sent. del 7 Marzo 1837. Assoluto dall' invenzione colla restituzione degli effetti.
35. Minguzzi Francesco — *Nullità d' Invenzione.*
Sent. del 14 Marzo 1837. Assoluto dall' invenzione con restituzione degli effetti invenzionati.
36. Annau Jacob Daniele — *Nullità d' Invenzione.*
Sent. del 28 Marzo 1837. Assoluto dall' invenzione con restituzione degli effetti invenzionati.
37. Castellazzi Giovanni — *Nullità d' Invenzione.*
Sent. del 14 Marzo 1837. Assoluto dall' invenzione con restituzione degli effetti invenzionati.
38. Castellazzi Giovanni — *Nullità d' Invenzione.*
Sent. del 14 Marzo 1837. Assoluto dall' invenzione con restituzione degli effetti invenzionati.
39. Grillenzoni Giuseppe e Bertazzoli Pietro — *Nullità d' Invenzione.*
Sent. del 28 Marzo 1837. Assoluto dall' invenzione con restituzione degli effetti invenzionati.
40. Cicognara Cont. Carolina — *Nullità d' Invenzione.*
Sent. del 14 Marzo 1837. Assoluto dall' invenzione con restituzione degli effetti invenzionati.
41. Moretti Lorenzo — *Nullità d' Invenzione.*
Sent. del 4 Aprile 1837. Assoluto dall' invenzione con restituzione degli effetti invenzionati.
42. Marchetti Antonio — *Nullità d' Invenzione.*
Sent. del 4 Aprile 1837. Assoluto dall' invenzione con restituzione degli effetti invenzionati.
43. Prosperi Conte Michele — *Nullità d' Invenzione.*
Sent. dell' 11 Aprile 1837. Assoluto dall' invenzione con restituzione degli effetti invenzionati.
44. Prosperi Conte Michele — *Nullità d' Invenzione.*
Sent. dell' 11 Aprile 1837. Assoluto dall' invenzione con restituzione degli effetti invenzionati.

45. Vanni Vincenzo — *Nullità d' Invenzione.*
Sent. del 18 Aprile 1837. Assoluto dall' invenzione con restituzione degli effetti invenzionati.
46. Fioravanti Valentino — *Nullità d' Invenzione.*
Sent. del 4 Aprile 1837. Assoluto dall' invenzione con restituzione degli effetti invenzionati.
47. Molinari Carlo — *Nullità d' Invenzione.*
Sent. del 18 Maggio 1837. Assoluto dall' invenzione con restituzione degli effetti invenzionati.
48. Vitali Giuseppe — *Nullità d' Invenzione.*
Sent. del 18 Maggio 1837. Assoluto dall' invenzione con restituzione degli effetti invenzionati.
49. Balboni Luigi — *Sospensione di esecuzione di mano regia sino ad espleto giudizio del merito.*
Sent. del 18 Maggio 1837. Accordata la sospensione della esecuzione.
50. Poletti Giuseppe — *Nullità d' Invenzione.*
Sent. del 30 Maggio 1837. Assoluto dall' invenzione.
51. Vallici Francesco, Agnella Francesco — *Nullità d' Invenzione.*
Sent. del 16 Giugno 1837. Assoluti dall' invenzione con restituzione della somma depositata.
52. Giacometti Gaetano — *Nullità d' Invenzione.*
Sent. del 6 Luglio 1837. Assoluto dall' invenzione.
53. Martelli Luigi — *Nullità d' Invenzione.*
Sent. 6 Luglio 1837. Assoluto dall' invenzione, e condanna la R. C. A. alla restituzione del prezzo ricavato dalla vendita degli effetti.
54. Vitali Andrea — *Nullità d' Invenzione.*
Sent. del 25 Luglio 1837. Assoluto dall' invenzione.
55. Borsi Paolo — *Nullità di Mandato personale.*
Sent. del 29 Luglio 1837. Ordinato la scarcerazione del Borsi.
56. Cavallari Pietro — *Nullità d' Invenzione.*
Sent. del 4 Luglio 1837. Assoluto dall' invenzione con restituzione degli effetti invenzionati.
57. Dotti D. Gaetano — *Nullità d' Invenzione.*
Sent. del 4 Luglio 1837. Assoluto dall' invenzione con restituzione degli effetti invenzionati.
58. Melloni Vincenzo — *Nullità d' Invenzione.*
Sent. del 4 Luglio 1837. Assoluto dall' invenzione con restituzione degli effetti invenzionati.
59. Reschi Giovanni — *Nullità d' Invenzione.*
Sent. del 4 Luglio 1837. Assoluto dall' invenzione con restituzione degli effetti invenzionati.
60. Farnè Giuseppe — *Nullità d' Invenzione.*
Sent. del 11 Agosto 1837. Assoluto dall' invenzione con restituzione degli effetti invenzionati.
61. Gallini Luigi — *Nullità d' Invenzione.*
Sent. del 1 Agosto 1837. Assoluto dall' invenzione con restituzione degli effetti invenzionati.

62. Grilli Gaetano — *Nullità d' Invenzione*.
Sent. dell' 11 Agosto 1837. Assoluto dall' invenzione con restituzione degli effetti invenzionati.
63. Goldoni Angelo — *Nullità d' Invenzione*.
Sent. del 22 Agosto 1837. Assoluto dall' invenzione con restituzione degli effetti invenzionati.
64. Bonatti Giovanni — *Nullità d' Invenzione*.
Sent. del 22 Agosto 1837. Assoluta dall' invenzione con restituzione degli effetti invenzionati.
65. Martoni Rosalia — *Nullità d' Invenzione*.
Sent. del 27 Settembre 1837. Assoluto dall' invenzione con restituzione degli effetti invenzionati.
66. Minelli Luca — *Nullità d' Invenzione*.
Sent. del 26 Settembre 1837. Assoluto dall' invenzione con restituzione degli effetti invenzionati.
67. Vassalli Alessandro — *Nullità d' Invenzione*.
Sent. del 19 Settembre 1837. Dichiarato perento il diritto di fare opposizione all' invenzione.
68. Podetti Bartolommeo — *Nullità d' Invenzione*.
Sent. del 24 Ottobre 1837. Assoluto dall' invenzione con restituzione degli effetti.
69. Carli Francesco — *Nullità d' Invenzione*.
Sent. del 7 Novembre 1837. Assoluto dall' invenzione con restituzione degli effetti.
70. Bregola Lorenzo — *Nullità d' Invenzione*.
Sent. del 7 Aprile 1837. Assoluto dall' invenzione con restituzione degli effetti.
71. Strozzi M. Massimiliano — *Nullità d' Invenzione*.
Sent. 28 Novembre 1837. Assoluto dall' invenzione con restituzione degli effetti.
72. Pescarini Luigi — *Nullità d' Invenzione*.
Sent. del 1 Dicembre 1837. Assoluto dall' invenzione con restituzione degli effetti.
73. Faina Gio. Matteo — *Nullità d' Invenzione*.
Sent. del 9 Gennajo 1838. Assoluto dall' invenzione con restituzione degli effetti.
74. Farolfi Domenico — *Nullità d' Invenzione*.
Sent. del 9 Gennajo 1838. Assoluto dall' invenzione con restituzione degli effetti.
75. Salvadini Bernardo — *Nullità d' Invenzione*.
Sent. del 30 Gennajo 1838. Assoluto dall' invenzione con restituzione degli effetti.
76. Luzzi Mariano — *Nullità d' Invenzione*.
Sent. del 23 Gennajo 1838. Assoluto dall' invenzione con restituzione degli effetti.
77. Scarpa Tommaso — *Nullità d' Invenzione*.

- Sent.* del 16 febbrajo 1838. Assoluto dall'invenzione con restituzione degli effetti.
78. Ferrarini Francesco — *Nullità d' Invenzione*.
Sent. del 13 febbrajo 1838. Assoluto dall'invenzione con restituzione degli effetti.
79. Raddia Giuseppe — *Nullità d' Invenzione*.
Sent. del 13 febbrajo 1838. Assoluto dall'invenzione con restituzione degli effetti.
80. Zafferini Filippo — *Nullità d' Invenzione*.
Sent. del 6 Marzo 1838. Assoluto dall'invenzione con restituzione degli effetti.
81. Gherardini Paolo — *Nullità d' Invenzione*.
Sent. del 3 Aprile 1838. Assoluto dall'invenzione con restituzione degli effetti.
82. Fabbri Stefano — *Nullità d' Invenzione*.
Sent. del 22 Maggio 1838. Assoluto dall'invenzione con restituzione degli effetti.
83. Gherardini Paolo — *Nullità di mano regia*.
Sent. del 29 Maggio 1838. Dichiarato nullo l'intimo di mano regia con restituzione degli effetti.
84. Padroni Giovanni — *Nullità d' Invenzione*.
Sent. del 19 Giugno 1838. Assoluto dall'invenzione con restituzione degli oggetti.
85. Tagliatti Stefano — *Nullità d' Invenzione*.
Sent. del 12 Giugno 1838. Assoluto dall'Invenzione con restituzione degli oggetti.
86. Diversi D. Antonio — *Cancellazione d' Ipoteca*.
Sent. del 14 Agosto 1838. Ordinato la cancellazione delle iscrizioni ipotecarie assunte dalla R. C.
87. Orlandini Giovanni — *Nullità d' Invenzione*.
Sent. del 26 Agosto 1838. Assoluto dall'invenzione con restituzione degli oggetti.
88. Farinati Girolamo — *Nullità d' Invenzione*.
Sent. del 21 Agosto 1838. Assoluto dall'invenzione con restituzione degli oggetti.
89. Ferraresi Andrea — *Nullità d' Invenzione*.
Sent. del 7 Agosto 1838. Assoluto dall'invenzione con restituzione degli oggetti.
90. Selmi Giovanni — *Nullità di mano regia*.
Sent. del 19 Giugno 1838. Annullato l'intimo di mano regia.
91. Facchini Giuseppe — *Nullità d' Invenzione*.
Sent. del 18 Settembre 1838. Assoluto dall'invenzione con restituzione degli oggetti.
92. Rodeschi Ursian — *Nullità d' Invenzione*.
Sent. del 9 Ottobre 1838. Assoluto dall'invenzione con restituzione degli oggetti.
93. Fiorini Gaetano — *Nullità d' Invenzione*.

Sent. del 31 Ottobre 1838. Assoluto dall'invenzione con restituzione degli oggetti.

94. Reggiani Enrico — *Nullità d' Invenzione.*

Sent. del 30 Ottobre 1838. Assoluto dall'invenzione con restituzione degli oggetti.

95. Carpi Leone — *Nullità d' Invenzione.*

Sent. del 27 Novembre 1838. Assoluto dall'invenzione con restituzione degli oggetti.

96. Setti Angelo — *Nullità d' Invenzione.*

Sent. del 13 Novembre 1838. Assoluto dall'invenzione con restituzione degli oggetti.

97. Taina Agostino — *Nullità d' Invenzione.*

Sent. del 27 Novembre 1838. Assoluto dall'invenzione con restituzione degli oggetti.

98. Masi Giuseppe — *Nullità d' Invenzione.*

Sent. del 12 Gennaio 1839. Assoluto dall'invenzione con restituzione degli oggetti.

99. Sacchi Luigi — *Nullità d' Invenzione.*

Sent. del 15 Gennaio 1839. Assoluto dall'invenzione con restituzione degli oggetti.

100. Lugli Pietro — *Nullità d' Invenzione.*

Sent. del 29 Gennaio 1839. Assoluto dall'invenzione con restituzione degli oggetti.

101. Tagliatti Francesco — *Nullità d' Invenzione.*

Sent. del 1 Marzo 1839. Assoluto dall'invenzione con restituzione degli oggetti.

102. Cavaliero Lazzaro — *Nullità d' Invenzione.*

Sent. del 1 Marzo 1839. Assoluto dall'invenzione con restituzione degli oggetti.

103. Bertazzi Protasio — *Nullità d' Invenzione.*

Sent. del 12 Aprile 1839. Assoluto dall'invenzione con restituzione degli oggetti.

104. Cavalieri Domenico — *Nullità d' Invenzione.*

Sent. del 30 Aprile 1839. Assoluto dall'invenzione con restituzione degli oggetti.

105. Nannetti Luigi — *Nullità d' Invenzione.*

Sent. del 30 Aprile 1839. Assoluto dall'invenzione con restituzione degli oggetti.

106. Perini Tobia — *Nullità d' Invenzione.*

Sent. del 30 Aprile 1839. Assoluto dall'invenzione con restituzione degli oggetti.

107. Casagrande Francesco — *Nullità d' invenzione.*

Sent. del 8 Maggio 1839. Assoluto dall'invenzione con restituzione degli oggetti.

108. Fregnani Angelo — *Nullità d' Invenzione.*

Sent. del 11 Maggio 1839. Assoluto dall'invenzione con restituzione degli oggetti.

109. Ghetti Rosa — *Nullità d' Invenzione*.
Sent. del 17 Maggio 1839. Assoluta dall' invenzione con restituzione degli oggetti.
110. Gavani Gaspare — *Nullità d' Invenzione*.
Sent. del 18 Giugno 1839. Assoluto dall' invenzione con restituzione degli oggetti.
111. Milau Mussari Conte Giacomo — *Restituzione di somma percetta in più per tassa successione*.
Sent. del 25 Giugno 1839. Condanna la R. C. alla restituzione di Scudi 802. 20.
112. Massaroli Carlo — *Nullità d' invenzione*.
Sent. del 9 Agosto 1839. Assoluto dall' invenzione con restituzione degli oggetti.
113. Malagutti Francesco — *Nullità d' Invenzione*.
Sent. del 9 Agosto 1839. Assoluto dall' invenzione con restituzione degli oggetti.
114. Mantovani Gio. Battista — *Nullità d' Invenzione*.
Sent. del 22 Agosto 1839. Assoluto dall' invenzione con restituzione degli oggetti.
115. Pergoli Lorenzo — *Nullità d' Invenzione*.
Sent. del 27 Agosto 1839. Assoluto dall' invenzione con restituzione degli oggetti.
116. Beghi Bernardo — *Nullità d' Invenzione*.
Sent. del 3 Settembre 1839. Assoluto dall' invenzione con restituzione degli oggetti.
117. Bosi Francesco — *Nullità d' Invenzione*.
Sent. del 24 Settembre 1839. Assoluto dall' invenzione con restituzione degli oggetti.
118. Carpegiani Andrea — *Nullità d' Invenzione*.
Sent. dell' 8 Ottobre 1839. Assoluto dall' invenzione con restituzione degli oggetti.
119. Reverenda Camera Apostolica contro Lugo Comune — *Inibizione alla Comune stessa di proseguire alla demolizione di un muro*.
Sent. del 5 Novembre 1839. Assoluta la Comunità stessa dall' osservanza del giudizio.
120. Carli Vincenzo Rev. C. A. *Nullità d' Invenzione*.
Sent. del 26 Novembre 1839. Assoluto dall' invenzione con restituzione delle cose invenzionate.
121. Forza Eugenio — *Nullità d' Invenzione*.
Sent. del 21 Gennajo 1840. Assoluto dall' invenzione con restituzione delle cose invenzionate.
122. Pasi Luigi — *Domanda in via incidentale di essere posto fuori di causa nel giudizio di azione ipotecaria introdotto dalla R. C.*
Sent. del 20 Marzo 1840. Dichiarò il Pasi posto fuori di causa principale.
123. Ridolfi Carlo — *Nullità d' Invenzione*.
Sent. del 25 Maggio 1840. Assoluto dall' invenzione con restituzione degli oggetti invenzionati.

124. Casini Vincenzo — *Nullità d' Invenzione*.
Sent. del 19 Giugno 1840. Assoluto dall' invenzione con restituzione degli oggetti invenzionati.
125. Simoni Girolamo — *Nullità d' Invenzione*.
Sent. del 3 Agosto 1840. Assoluto dall' invenzione con restituzione degli oggetti invenzionati.
126. Trentini Gaetano — *Nullità d' Invenzione*.
Sent. del 6 Ottobre 1840. Assoluto dall' invenzione con restituzione degli oggetti invenzionati.
127. Baruffaldi Vincenzo — *Nullità d' Invenzione*.
Sent. del 6 Ottobre 1840. Assoluto dall' invenzione con restituzione degli oggetti invenzionati.
128. Boldrini Antonio — *Nullità d' Invenzione*.
Sent. del 20. Ottobre 1840. Assoluto dall' invenzione con restituzione degli oggetti invenzionati.
129. Rinaldi Giovanni — *Nullità d' Invenzione*.
Sent. dell' 11 Dicembre 1840. Assoluto dall' invenzione con restituzione degli oggetti invenzionati.
130. Cagnoli Antonio — *Nullità d' Invenzione*.
Sent. dell' 11 febbrajo 1841. Assoluto dall' invenzione con restituzione degli oggetti invenzionati.
131. Belcari Sebastiano — *Nullità d' Invenzione*.
Sent. del 30 Aprile 1841. Assoluto dall' invenzione con restituzione degli oggetti invenzionati.
132. Mortelli Antonio — *Nullità d' Invenzione*.
Sent. del 30 Maggio 1841. Assoluto dall' invenzione con restituzione degli oggetti invenzionati.
133. Guerrini Angelo — *Nullità d' Invenzione*.
Sent. dell' 11 Giugno 1841. Assoluto dall' invenzione con restituzione degli oggetti invenzionati.
134. Mazzucchi Avv. Carlo — *Nullità di mano regia*.
Sent. dell' 8 Giugno 1841. Dichiarata la nullità della mano regia.
135. Salvatori Pietro — *Nullità d' Invenzione*.
Sent. del 2 Luglio 1841. Assoluto dall' invenzione con restituzione degli oggetti invenzionati.
136. Balboni Luigi — *Nullità d' Invenzione*.
Sent. del 6 Luglio 1841. Assoluto dall' invenzione con restituzione degli oggetti invenzionati.
137. Baruffaldi Luigi — *Nullità d' Invenzione*.
Sent. del 14 Settembre 1841. Assoluto dall' invenzione con restituzione degli oggetti invenzionati.
138. Aretusi Giorgia — *Nullità d' Invenzione*.
Sent. del 21 Settembre 1841. Assoluto dall' invenzione con restituzione degli oggetti invenzionati.
139. Sani Dot. Mariano — *Nullità di mano regia*.
Sent. del 21 Settembre 1841. Dichiarato nullo l' intimo di mano regia.
140. Palazzi Brigida — *Nullità d' Invenzione*.

- Sent. del 16 Gennajo 1842. Assoluta dall'invenzione con restituzione degli oggetti.
141. Alberghini Fortunato — *Nullità d' Invenzione*.
Sent. del 21. Gennajo 1842. Assoluto dall'invenzione con restituzione degli oggetti.
142. Vacchi Pietro — *Nullità d' Invenzione*.
Sent. del 28 Gennajo 1842. Assoluto dall'invenzione con restituzione degli oggetti.
143. Bignozzi Giuseppe — *Nullità di oppignorazione*.
Sent. del 5 Aprile 1842. Dichiarato nullo l'oppignoramento con restituzione degli oggetti.
144. Benazzi Gaetano — *Nullità d' invenzione*.
Sent. del 12 Novembre 1841. Assoluto dall'invenzione con restituzione degli oggetti.
145. Baruffaldi Antonio — *Nullità d' Invenzione*.
Sent. del 9 Agosto 1841. Assoluto dall'invenzione con restituzione degli oggetti.
146. Lolli Giovanni — *Nullità d' Invenzione*.
Sent. del 25 Ottobre 1842. Assoluto dall'invenzione con restituzione degli oggetti.
147. Camattari Costante — *Nullità d' Invenzione*.
Sent. del 29 Novembre 1842. Assoluto dall'invenzione con restituzione degli oggetti.
148. Cani Giacomo — *Nullità d' Invenzione*.
Sent. del 5 Maggio 1843. Assoluto dall'invenzione con restituzione degli oggetti.
149. Mezzetti Luigi — *Nullità d' Invenzione*.
Sent. del 6 febbrajo 1844. Assoluto dall'invenzione con restituzione degli oggetti.
150. Massaroli Carlo — *Nullità d' Invenzione*.
Sent. del 15 Agosto 1843. Assoluto dall'invenzione con restituzione degli oggetti.
151. Fiorini Gaetano — *Preteso pagamento di Sc. 547 85 per dazio non pagato*.
Sent. del 31 Dicembre 1844. Dichiarata inefficace a qualunque effetto la diffida fatta dalla R. C. pel preteso pagamento.
152. Bedeschi Achille — *Nullità d' Invenzione*.
Sent. del 21 Giugno 1844. Assoluto dall'invenzione con restituzione degli oggetti.
153. Panadini Orsola — *Nullità d' Invenzione*.
Sent. del 2 Maggio 1845. Assoluta dall'invenzione con restituzione degli oggetti.
154. Tartari Giuseppe — *Nullità d' Invenzione*.
Sent. del 23 Maggio 1845. Assoluto dall'invenzione con restituzione degli oggetti.
155. Guarnieri Filippo — *Nullità d' Invenzione*.
Sent. del 1 Luglio 1845. Assoluto dall'invenzione con restituzione degli oggetti.

156. Polli Ginevra — *Nullità d' Invenzione*.
Sent. del 22 Ottobre 1844. Assoluta dall' invenzione con restituzione degli oggetti.
157. Bonetti Giovanni — *Nullità d' Invenzione*.
Sent. del 14 Ottobre 1845. Assoluto dall' invenzione con restituzione degli oggetti.
158. Pericoli Agostino — *Nullità d' Invenzione*.
Sent. del 28 Ottobre 1845. Assoluto dall' invenzione con restituzione degli oggetti.
159. Gherardini Paolo — *Nullità d' Invenzione*.
Sent. del 19 Maggio 1846. Assoluto dall' invenzione con restituzione degli oggetti.
160. Gallerani Gaetano — *Nullità d' Invenzione*.
Sent. del 12 Giugno 1846. Assoluto dall' invenzione con restituzione degli oggetti.
161. Pesci Luigi — *Nullità d' Invenzione*.
Sent. del 23 Giugno 1846. Assoluto dall' invenzione con restituzione degli oggetti.
162. Sani Gregorio — *Nullità d' Invenzione*.
Sent. del 30 Giugno 1846. Assoluto dall' invenzione con restituzione degli oggetti.
163. Benasciutti Giovanni — *Nullità d' Invenzione*.
Sent. del 28 Luglio 1846. Assoluto dall' invenzione con restituzione degli oggetti invenzionati.
164. Fergnani Giuseppe — *Nullità d' Invenzione*.
Sent. del 11 Agosto 1846. Assoluto dall' invenzione con restituzione degli oggetti invenzionati.
165. Cavicchi Giuseppe — *Nullità d' Invenzione*.
Sent. del 18 Agosto 1846. Assoluto dall' invenzione con restituzione degli oggetti invenzionati.
166. Luppi Niccolò — *Nullità d' Invenzione*.
Sent. del 18 Agosto 1846. Assoluto dall' invenzione con restituzione degli oggetti invenzionati.
167. Gandolfi Pietro Antonio — *Nullità d' Invenzione*.
Sent. del 25 Agosto 1846. Assoluto dall' invenzione con restituzione degli oggetti invenzionati.
168. Pironi Carlo — *Nullità d' Invenzione*.
Sent. del 17 Novembre 1846. Assoluto dall' invenzione con restituzione degli oggetti invenzionati.
169. Sani Giovanni — *Nullità d' Invenzione*.
Sent. del 24 Novembre 1846. Assoluto dall' invenzione con restituzione degli oggetti invenzionati.
170. Armari Domenico — *Nullità d' Invenzione*.
Sent. del 18 Maggio 1847. Assoluto dall' invenzione con restituzione degli oggetti invenzionati.
171. Malagutti Luigi — *Nullità d' Invenzione*.
Sent. del 1 Giugno 1847. Assoluto dall' invenzione ed ordinata la dimis-

- sione dal carcere, e restituzione della somma ricavata dalla vendita degli oggetti invenzionati.
172. Veragnolo Angelo — *Nullità d' Invenzione ed arresto personale.*
Sent. del 2 Luglio 1847. Assoluto dall' invenzione ed ordinata la dimissione.
173. Milau Massari Con. Luigi — *Preteso rilascio di mano regia.*
Sent. del 1 Settembre 1847. Dichiarato allo stato delle cose non farsi luogo al rilascio della mano regia.
174. Brondi Gio. Batta — *Nullità d' Invenzione.*
Sent. del 23 Novembre 1847. Assoluto dall' invenzione con restituzione degli oggetti invenzionati.
175. Armari Domenico — *Nullità d' Invenzione.*
Sent. del 7 Dicembre 1847. Assoluto dall' invenzione con restituzione degli oggetti invenzionati.
176. Moisè Jacob Pirani — *Irregolarità, ed inefficacia di notifica del Verbale d' invenzione.*
Sent. del 18 Gennajo 1848. Dichiarata irregolare la notifica del Verbale d' invenzione.
177. Pesci Luigi — *Nullità d' Invenzione.*
Sent. del 2 Marzo 1847. Assoluto dall' invenzione con restituzione degli oggetti.
178. Cavani Ignazio — *Nullità d' Invenzione.*
Sent. del 25 Gennajo 1848. Assoluto dall' invenzione con restituzione degli oggetti.
179. Cavazzina Gaetano — *Nullità d' Invenzione.*
Sent. del 30 Maggio 1848. Assoluto dall' invenzione con restituzione degli oggetti.
180. Farinelli Francesco — *Nullità d' Invenzione.*
Sent. del 14 Novembre 1848. Assoluto dall' invenzione con restituzione degli oggetti.
181. Pezzi Francesco — *Nullità d' Invenzione.*
Sent. del 7 Novembre 1848. Assoluto dall' invenzione con restituzione degli oggetti.
182. Luppi Matteo — *Nullità d' Invenzione.*
Sent. del 22 Settembre 1848. Assoluto dall' invenzione con restituzione degli oggetti.
183. Ferrarini Francesco — *Nullità d' Invenzione.*
Sent. del 14 Novembre 1848. Assoluto dall' invenzione con restituzione degli oggetti.
184. Cavallari Paolo — *Nullità d' Invenzione.*
Sent. del 14 Novembre 1848. Assoluto dall' invenzione con restituzione degli oggetti.
185. Chicoli Giovanni — *Nullità d' Invenzione.*
Sent. del 20 Luglio 1849. Assoluto dall' invenzione con restituzione degli oggetti.
186. Pedini Luigi — *Nullità d' Invenzione.*

- Sent.* del 20 Luglio 1849. Assoluto dall' invenzione con restituzione degli oggetti.
187. Lugli Fortunato — *Nullità d' Invenzione.*
Sent. del 13 Novembre 1849. Assoluto dall' invenzione con restituzione degli oggetti.
188. Chicoli Giuseppe — *Nullità d' Invenzione.*
Sent. del 14 Dicembre 1849. Assoluto dall' invenzione con restituzione degli oggetti.
189. Bocchi Giustiniano — *Nullità d' Invenzione.*
Sent. del 18 Gennaio 1850. Assoluto dall' invenzione con restituzione degli oggetti.
190. Bertazzoni Giovanni — *Nullità d' Invenzione.*
Sent. del 18 Gennaio 1850. Ha dichiarato non farsi luogo a procedere ulteriormente in causa se non eletto regolarmente il proprio domicilio.
191. Chierici Francesco — *Pretesa Invenzione.*
Sent. del 1 Ottobre 1850. Condanna del Chierici alla rifusione dell' invenzione.
192. Finzi Emanuele — *Pretesa Invenzione.*
Sent. del 20 Marzo 1850. Idem come sopra a carico del Finzi.
193. Pozzetti Giuseppe — *Pretesa Invenzione.*
Sent. del 30 Agosto 1850. Idem come sopra a carico del Pozzetti.
194. Santini Antonio — *Nullità d' intimo di mano regia.*
Sent. del 22 Aprile 1851. Dichiarato nullo l' intimo di mano regia con riserva alla R. C. di ogni suo diritto, ed azione.
195. Bocchi Pietro — *Nullità d' Invenzione.*
Sent. del 25 Giugno 1852. Assoluto dall' invenzione colla restituzione degli oggetti.
196. Guirrini Andrea — *Nullità d' Invenzione.*
Sent. del 25 Giugno 1852. Assoluto dall' invenzione colla restituzione degli oggetti.
197. Rossi Giovanni — *Nullità d' Invenzione.*
Sent. del 11 Maggio 1852. Assoluto dall' invenzione colla restituzione degli oggetti.
198. Morini Vincenzo — *Nullità d' Invenzione.*
Sent. del 25 Agosto 1852. Assoluto dall' invenzione colla restituzione degli oggetti.
199. Celsi Enrico — *Nullità d' Invenzione.*
Sent. del 1 Ottobre 1852. Assoluto dall' invenzione colla restituzione degli oggetti.
200. Capatti Antonio — *Nullità d' Invenzione.*
Sent. del 13 Aprile 1853. Assoluto dall' invenzione colla restituzione degli oggetti.
201. Basadonna Angelo — *Nullità d' Invenzione.*
Sent. del 27 Luglio 1853. Condannato il Basadonna alla multa dell' invenzione.
202. Agnelli Avv. Giuseppe — *Preteso pagamento di scudi 1909 per supplemento di tassa trascrizione.*

- Sent.* dell' 11 Novembre 1853. Dichiarato nullo l' intimo pel pagamento della tassa suddetta.
203. Carletti Luigi — *Nullità d' invenzione.*
Sent. del 29 Marzo 1854. Assoluto dall' invenzione.
204. Tani Matteo — *Nullità di mano regia, nonchè d' arresto personale.*
Sent. del 29. Novembre 1854. Dichiarato nullo l' intimo di mano regia, ed ordinata l' immediata scarcerazione.
205. Vescovi Giovanni — *Nullità d' Invenzione.*
Sent. del 31 Gennajo 1855. Assoluto dall' invenzione con restituzione degli oggetti.
206. Beghi Bernardo, Chierici Pietro e Nagliati Luigi — *Nullità d' Invenzione.*
Sent. del 27 Aprile 1855. Assolve Nagliatti Luigi, e condanna li Beghi e Chierici alla rifusione dell' invenzione.
207. Bonetti Vincenzo — *Nullità d' Invenzione.*
Sent. del 9 Novembre 1855. Assoluto dall' invenzione e dall' inflittagli multa.
208. Bonetti Vincenzo — *Nullità d' Invenzione.*
Sent. del 9 Novembre 1855. Assoluto dall' invenzione e dall' inflittagli multa.
209. Ferri Vincenzo — *Nullità d' Invenzione.*
Sent. del 2 Maggio 1856. Assoluto dall' invenzione e dall' inflittagli multa.
210. Torri Luigi — *Nullità d' Invenzione.*
Sent. del 20 febbrajo 1856. Assoluto dall' invenzione e dall' inflittagli multa.
211. Castelvetri Anna — *Conferma di disdetta.*
Sent. del 17 Ottobre 1856. Condanna la R. C. e per essa i suoi rappresentanti a rilasciare immediatamente libero e vuoto, a piena disposizione dell' attrice il locale di cui ec.
212. Rizzoli Giovanni — *Opposizione all' Invenzione.*
Sent. del 11 Marzo 1857. Assoluzione dall' invenzione non che dell' inflittagli multa.
213. Bazzani Giuseppe — *Opposizione all' Invenzione.*
Sent. del 3 Aprile 1857. Assoluto dall' invenzione con rilascio degli oggetti.
214. Guidelli C. Angelo — *Opposizione all' Invenzione.*
Sent. del 10 Giugno 1857. Assoluto dalla domanda.
215. Boccafogli Giovanni — *Opposizione all' Invenzione.*
Sent. del 21 Ottobre 1857. Assoluto dall' invenzione colla restituzione degli oggetti.
216. Maraccini Paolo — *Opposizione all' Invenzione.*
Sent. del 30 Ottobre 1857. Assoluto dall' invenzione colla restituzione degli oggetti.
217. Parmeggiani Antonio e Gallenacci Antonio — *Opposizione all' Invenzione.*
Sent. del 13 Novembre 1857. Assoluti dall' invenzione colla restituzione degli oggetti.
218. Parmeggiani Paolo — *Opposizione all' Invenzione.*

Sent. del 31 Luglio 1857. Assoluto dall'invenzione colla restituzione degli oggetti.

219. Maggi Gaetano — *Opposizione all' Invenzione.*

Sent. del 16 Dicembre 1857. Assoluto dall'invenzione colla restituzione degli oggetti.

220. Gradara Stefano Primo — *Opposizione all' Invenzione.*

Sent. del 13 Gennaio 1858. Assoluto dall'invenzione colla restituzione degli oggetti.

221. Santi Delfino — *Opposizione all' invenzione.*

Sent. del 27 Agosto 1858. Assoluto dall'invenzione colla restituzione degli oggetti.

222. Gamberini Pietro, e Biondi Giuseppe — *Opposizione all' Invenzione.*

Sent. del 10 Ottobre 1855. Assoluto dall'invenzione colla restituzione degli oggetti.

Il sottoscritto certifica che dagli atti di questo Tribunale Collegiale civile e criminale risultano esservi state radicate tutte le cause fra le sunnominate parti contro la Rev. Cam. Apost. e giudicate in conformità del sunto delle singole dispositive nel presente specchio esposto.

Dalla Cancelleria del sullodato Tribunale.

Ferrara 24 Dicembre 1859.

FRANCESCO LELMI Can.

CCCLXXXII.

I due documenti che seguono fanno vedere chiaramente con quale spirito un Vescovo interpreti e anatemiizzi le disposizioni sanitarie adottate in tempo del Cholera-Morbus per l' inumazione dei cadaveri.

Eccellenza Reverendissima

Con ossequiato foglio in data 8 corrente Settembre N. 8150. Vostra Eccellenza Rev. degnavasi d'informarmi di alcuni reclami che Le erano stati avanzati a carico del sacerdote Don Angelo Chiarucci F. F. di parroco in Predappio, il quale veniva addebitato di avere scandalizzata tutta quella popolazione perchè con seguito di gente aveva levato dalla Camera mortuaria del nuovo Cimitero il cadavere di certa Francesca Ravaioli, che poi fece seppellire nel vecchio Cimitero; e di più veniva caratterizzato per testa esaltata, diletlandosi egli di ritenere armi anche proibite.

Col mio foglio di riscontro in data delli 9 detto. Le diedi un cenno, che il relatore Sig. Dott. Pirazzoli si era fatto carico di riferirle soltanto il supposto scandalo dato dal detto Sacerdote, tacendo però lo scandalo vero, e reale dato da lui stesso, e Le mostrai anche di dubitare sulla verità della sognata delazione di armi proibite; e sebbene non fossi persuaso della sussistenza dell' uno e dell' altro addebito; pure ho creduto di fare delle indagini e sulla condotta del Prete Chiarucci, e sull'andamento delle cose in quel villaggio, special-

mente in punto i Cimiteri; ed in seguito delle informazioni avute da persone degne di fede, e superiori a qualunque eccezione, mi trovo nella dispiacenza di significare a V. E. che il Sig. Pirazzoli sotto pretesto di zelo per la pubblica salute si è fatto qual despota prepotente, che *colà fù negli ultimi mesi del 1848 e nei primi del 1849, per cui ripristinato il Governo Pontificio meritò i rigori della censura governativa, e giustamente venne penitenziato: nè la Polizia Provinciale può ignorare il modo di agire o di pensare di quel soggetto in punto a politica.* Egli si spaccia qual rappresentante della Deputazione sanitaria locale quando che in Predappio non vi è tale deputazione e se si pretendesse che vi fosse sarebbe illegale, e non potrei io riconoscerla, perchè non so, che fra i membri di essa vi figurì alcun Ecclesiastico a termini degli articoli VIII. e IX. della circolare della Segreteria di Stato.

Ma comunque siasi io non posso, nè debbo assolutamente tollerare, che il prefato Medico dispotizzi più sopra i Sacerdoti, sopra i Cadaveri dei defunti, e sopra i Cimiteri, come ha fatto fin qui, violando con temerari e sacrileghi attentati la immunità personale e locale.

Egli si è arbitrariamente permesso di scrivere lettere circolari d'ufficio ai Parrochi di quel Comune, indipendentemente dall'autorità Ecclesiastica, che anzi ha disprezzato dichiarando in una di dette lettere, che mi si è resa ostensibile e che ho ordinato venga depositata negli atti della mia Curia Vescovile, dichiarando, dissi, che del suo operato ne renderà conto alla superiorità Delegatizia, come, se il delitto di violata immunità Ecclesiastica non fosse di competenza del Vescovo. *Egli ha ordinato in tutte le Parrocchie nuovi Cimiteri; ed anche senza necessità, come ha fatto in Predappio, ove già esiste il Cimitero, e non nell'abitato, come ha preteso dare ad intendere, ma fuori dell'abitato; ed egli stesso ne ha stabilito il luogo, e disegnata la forma, senza la menoma dipendenza dall'autorità Vescovile.* Dell'uno e dell'altro Cimitero poi di Predappio vorrebbe egli esclusivamente esserne il custode, perchè dice, sono di proprietà Comunale, come se il Vescovo non avesse alcun diritto sui luoghi sacri di qualunque proprietà essi fossero, e non spettasse anzi al Vescovo destinare i custodi di tali luoghi, che sono stati da lui, o da un suo deputato benedetti e consacrati ad usi pii, e religiosi.

Scandaloso poi all'eccesso, ed assai irritante per quella povera, e religiosa popolazione, si è stato il dispotismo, che ha voluto esercitare sopra i cadaveri dei defunti facendone alcuni trasportare da un luogo all'altro, e mentre diceva di agire per impedire il contagio sembrava in certo modo, che lo cercasse; poichè stà in fatto, che il cadavere di un coleroso prima lo fece depositare in una sacrestia, che ha comunicazione con due Chiese, e cioè colla Parrocchiale e coll'altra del Suffragio, e poi avvertito dello sbaglio fatto lo fece collocare in una stanza che serve ad uso di carcere, e intanto faceva scavare la fossa per farlo seppellire nel nuovo Cimitero, che non era ancora benedetto; *alcuni dalla casa furono scortati dai gendarmi al luogo, in cui dovevano essere sepolti senza accompagnamento di alcun sacerdote, senza lume, senza croce e senza quelle esequie prescritte dal Rituale Romano, che non si devono mai omettere.* I cadaveri dei cani e dei giumenti forse sarebbero stati trattati meglio di quello che furono trattati i cadaveri dei cristiani in Predappio per opera e raggiro dell'empietà.

Vostra Eccellenza Rev. pertanto nella somma di Lei pietà, e religione conoscerà, che in coscienza io non posso permettere *siffatte sacrileghe utopie*, e già ho ordinato alla mia Curia Vescovile, che intimi formalmente il più volte ricordato medico Pirazzoli, a cessare subito da tali arbitrij, ed a consegnare le chiavi di quei Cimiterj al FF. di Parroco sotto pena di carcere in caso di renunzia, e di ciò ho voluto prevenirla a scanso di qualunque mala intelligenza, sperando anzi, che nella molta e ben nota di Lei giustizia, vorrà sostenermi nelle prese disposizioni, che sono conformi alle Leggi Canoniche; e così *la mia Curia non avrà la briga di assoggettare il Pirazzoli ad un formale processo*, da spedirsi alle competenti Congregazioni di Roma per la opportuna provvidenza.

Con pienezza di distinta stima e di particolare ossequio passo all'onore di dichiararmi.

Di Vostra Ecc. Rev.

Bertinoro, anzi Forlìmpopoli 23 Settembre 1855.

Dev. Obbl. Servitore

GIO. BATISTA VESCOVO di Bertinoro.

CCCLXXXIII.

N. 163 R.

Forlì 28 Settembre 1855.

L' Eccellenza V. Rev. col riverito suo Ufficio delli 23 spirante mi fa presente, come il Sig. Dott. Gio. Batista Pirazzoli abbia trascorso in alcune disposizioni prese sulla tumulazione in Predappio dei cadaveri colerosi. Quanto a ciò non posso che pienamente convenire con lei di tenere quella via rigorosa che s'abbia alla di lei autorità di Vescovo, onde in verunissima guisa sieno lesi, o disprezzati i diritti dell'ecclesiastico potere.

Io solamente intendo Affermare che il vecchio Cimitero, essendo VERAMENTE entro l'abitato di Predappio, non era tollerabile, come non è stato tollerato in verun altro Castello o Terra di questa Delegazione, nelle attuali tristissime contingenze sanitarie, che servisse all'inumazione dei colerosi, sicchè coll'ordine ed intelligenza tanto di questa Delegazione, come della Curia Ecclesiastica, che ne ordinò la benedizione, venne allestito il nuovo Campo mortuario fuori del paese. Se dunque a questo Campo, non all'altro, era desiderio di chi sosteneva le veci di Capo Municipale in Predappio, che si recassero i cadaveri dei colerosi, non saprei, nè potrei chiamarlo in colpa a differenza di CHI VOLEVA ALTRIMENTI, E SENZA BUONE RAGIONI, ED ANCHE VIOLENTEMENTE.

È ben vero che essendo pure consiglio della luttuosa circostanza *il trasporto dei defunti senza le Ecclesiastiche exteriorità*, non si deve prescindere senza disposizione vescovile. Ciò per altro ha avuto luogo altrove, ed anche in questa Città senza veruna mala intelligenza, E SENZA DISDICEVOLE CICALEGGIO; lo che sarebbe passato ugualmente senza richiami in Predappio, ove non fosse invalso uno spirito di partito troppo aspro e tenace.

All'obbietto che l'E. V. Rev. mi pone intorno alla *Deputazione Comunale sanitaria* devo avvertirla che nel ripetuto Municipio, ESISTE LEGALMENTE, ma sic-

come taluni membri distano dal paese, o sono impediti, così, attesa l'urgenza, e momentaneamente ebbi pel meglio d'incaricare alcuni individui a farne le veci, deputando il Sig. Giovanni Ranieri a presederla, nella mancanza del Priore Comunale. *Se ne manca il Parroco* che ne faccia parte, *ciò avviene PERCHÉ IL PARROCO NON VI È*, e sarebbe gran bene, che pure tostamente fosse nominato, giacché in allora tengo per fermo che fossero terminati tutti i richiami, e li scandali, come mi persuado colla presenza del Parroco non sarebbero neanche insorti.

Aggiungo poi in seno al presente 18 documenti fattimi pervenire dal Sig. D. Pirazzoli tendenti a chiarire la verità dei fatti, ed a giustificare il proprio operato; documenti che la somma giustizia dell'E. V. Rev. colla molta sua penetrazione vorrà prendere nel dovuto calcolo.

Forlì popoli 28 Settembre 1855.

Il Delegato Apostolico
LOSCHIAVO.

A Monsignor Vescovo di
Bertinoro.

CCCLXXXIV.

N. 10768. Sez. 4.

IL COMMISSARIO PONTIFICIO STRAORDINARIO PER LE LEGAZIONI

Illustrissimo Signore

Affacciate alla Commissione direttrice di processi in Roma alcuni dubbi sulla riassunzione di processi già decisi ai termini degli Art. 126 e 446 del regolamento penale, non che su la interpretazione della Notificazione 23 Agosto scorso della Commissione governativa, di Stato, ha risoluto, quanto al primo che non possono tali cause riassumersi, qualora non siano sopravvenuti nuovi indizi; e quanto al secondo che i delitti per i quali la direzione dei processi spetta alla stessa commissione, analogamente alle prescrizioni della suddetta Notificazione dei 23 Agosto passato *siano tutti quelli commessi durante la rivoluzione, e l'anarchia, fino alla restaurazione del Governo pontificio*, quando però siano stati eseguiti contro le persone, la fama delle medesime, le proprietà anche particolari per spirito di parte, o in odio del Governo pontificio o dei sudditi devoti e fedeli al medesimo. Inoltre tutti quelli reati, che hanno predisposto, e preparato la rivoluzione medesima.

Tanto mi affretto comunicare alla S. V. Illustr. per conformità di massima e di azione, e perchè opportunamente venga all'applicazione delle dedotte massime e ne renda istruiti i processanti ordinarj e straordinarj compresi nella giurisdizione.

Le confermo i sentimenti della mia distinta stima.

Bologna 1 Dicembre 1849.

Il Comm. Pont. Straordinario
G. BEDINI

QUESITI

Ques. 1.° Se la Notificazione del 23 Agosto 1849 prendendo di mira i delitti o attentati contro la S. Religione e suoi ministri, contro la Maestà del Sovrano, e contro la pubblica e privata sicurezza, sotto questa espressione di delitti e attentati contro la pubblica e privata sicurezza debbano comprendersi effettivamente tutti i delitti che compromettono la pubblica e privata sicurezza, quali sarebbero per esempio le rapine, le grassazioni, ovvero i soli delitti commessi per ispirito di parte o di setta.

Risp. Negativamente alla prima parte, affermativamente alla seconda.

Ques. 2.° Se con la enunciativa di quei delitti commessi in particolare durante l'epoca luttuosa della ribellione, e delle sovversioni di ogni ordine pubblico negli Stati della Chiesa, debba questa epoca fissarsi dal giorno 16 Novembre 1848 fino alla effettiva restaurazione del Governo pontificio seguita a luogo a luogo in varie epoche, ovvero quel primo punto di dipartenza sia pur vario a seconda che variamente o prima o poi nelle diverse città o provincie dello stato si verificò lo sviluppo della ribellione, e la sovversione dell'ordine pubblico.

Risp. Verificato che il delitto sia per ispirito di partito, è compreso nella Commissione, ancorchè avvenuto prima del 16 Novembre.

Ques. 3.° Se pei detenuti per mere misure politiche precauzionali, non soggetti finora a regolare procedura, e pei quali si verificasse il caso della loro dimissione, debba questa pure dipendere soltanto dalla Commissione direttrice dei processi istituita con la Notificazione del 23 Agosto, ovvero possa procedere alla dimissione medesima il Commissario di governo sopra i semplici stragiudiziali come in varj casi si è ora praticato dopo l'amnistia ultimamente concessa da Sua Santità.

Risp. Negativamente alla prima parte, affermativamente alla seconda.

Atti comprovanti l'estensione data dopo la ristaurazione al sistema non di conciliazione ma di vendetta contro ogni più remota azione liberale, capace ad involgere un'intera popolazione.

CCCLXXXV.

P. S.

AD EVITARE INTRALCI, CATTIVI ABUSI, INTELLIGENZE ED ARBITRI.

Resta onninamente vietato a qualunque impiegato, sia primario, sia secondario, sia subalterno, di alta, media o infima classe, di scrivere o lettere, o biglietti, sia in officio, sia particolari a qualsiasi Ispettore di Polizia delle porte di Ferrara per ingresso o sortite di persone, di effetti in qualunque maniera, senza limitazione, senza eccezzuazione di sorta.

Chi non obbedirà l'avrà da discorrere collo scrivente Direttore, sia pure di alta, media o bassa statura, sia pur chiunque si voglia essere.

Il Direttore scrivente riserva a se solo firmare i detti inviti.

Qualunque impiegato ne abbia bisogno per disimpegnare la sua sezione, si prenda il fastidio, ossia faccia il suo dovere, preparare il biglietto e portarlo alla firma del Direttore.

Il solo Signor Segretario potrà firmare, quando il Direttore ne sia impedito, o glie ne dia speciale incarico.

In questo senso si scriva una circolare agl' Ispettori delle porte.

Ferrara 6 Ottobre 1849.

Il Direttore di Polizia
GIUSEPPE D' ASTI

CCCLXXXVI.

N. 70 496.

MINISTERO DELL' INTERNO.

Ordine Circolare

È a notizia di questo Ministero che si vadano da taluni ricercando e si assumano procurazioni all' oggetto di ottenere per altri o pubblici impieghi o promozioni, ovvero atti di giustizia e di grazia: e che in tale abusiva ingerenza vi sia chi profitti o dell' ambizione dei pretendenti, o dell' afflizione e ansietà delle famiglie de' prevenuti e condannati, per riceverne facili esibizioni, promesse e dazioni di premi o di compensi in preteso merito dell' evento fatto sperare ad essi propizio: accennando forse anche talvolta o lasciando credere supposti titoli ingiuriosi alla onoratezza degli ufficiali che trattano così delicate materie. Che, anzi di alcuni atti di giustizia e di grazia, o di esclusiva Sovrana disposizione, suole taluno attribuire il successo alla propria opera ed efficacia, e affaccia dimande di indennizzi e compensi anche esorbitanti. Che più: si osa talvolta perfino dedurre e sostenere in giudizio consimili pretese, palliate eziandio o velate sotto titoli di emolumenti per funzioni: le quali però nella gran parte debbano aversi come frustranee, essendo relative ad oggetto, in cui, dopo umiliate le preci al Trono Sovrano, i ministri, i funzionari e i magistrati ai quali è rimesso l' affare, tengono il dovere di verificare per officio le cose esposte, e per officio pure, esclusa ogni estranea premura ed influenza, dare spedito corso al loro incarico.

E se in qualche caso, (a comun conforto ben raro) è a' di nostri avvenuto, che talun pubblico ufficiale siasi lasciato aggirare ed allacciare da interessate insidie, e vilmente indotto a ricevere donativi o lucri per oggetto o in occasione di suo officio, si è da taluni opinato che ciò non sia punibile come prevaricazione, e non vi fosse una opportuna sanzione penale, se non concorrerà nel caso la prova che l' ufficiale ad intuito della cosa ricevuta avesse realmente mancato nella materia del suo officio.

Ad allontanare questi abusi, e tali erronee opinioni, e ad avere le giuste norme e dichiarazioni in oggetto, non è necessario di adoperare straordinarii mezzi o emettere nuove disposizioni. Basta richiamare alla memoria, e inculcare, come si fa col presente ordine circolare, sulla materia che ne è il sog-

getto, la esatta osservanza delle leggi comuni delle speciali disposizioni, e delle apostoliche costituzioni, sempre vigenti nelle loro sanzioni a senso dell' Articolo 6 e 367 del regolamento sui delitti o sulle pene del 20 Settembre 1832 nei casi che da questo non fossero contemplati; e così la osservanza specialmente della costituzione della S. M. di Innocenzo XII del 30 Gennaro 1699, nella quale sono richiamate le antecedenti di Bonifacio VIII di Gregorio XIII e di Alessandro VII di Santa Memoria, con previsione ed estensione ad altri casi e modi, e con altre esplicite correlative sanzioni, a opportuna avvertenza e norma delle parti, degli agenti, e loro mediatori ausiliatori, e partecipi inclusivamente agli stessi difensori approvati, agli impiegati ufficiali e magistrati, e a regola altresì de' Tribunali che dovessero giudicarne.

Le autorità governative e giudiziarie sono incaricate rispettivamente di vigilare e cooperare, ciascuna per la parte che le riguarda ed è di suo istituto, perchè le stesse disposizioni che interessano la pubblica moralità, l'onore de' magistrati e ogni classe di amministratori, siano esattamente osservate ed eseguite: e così le autorità governative a forma del §. 25 della legge 22 Novembre 1850 somministreranno le opportune indicazioni, e i procuratori fiscali anche d' ufficio procederanno innanzi ai Tribunali per titolo di truffe o falso, non che, quando accada, per ingiuria, infamazione o calunnia, e rispettivamente a titolo di prevaricazione, o di abuso in ufficio, senza della indicata Costituzione, e delle altre leggi vigenti: riferendo al sottoscritto Ministero le trasgressioni che si verificassero per gli effetti indicati negli Articoli 9 e seguenti del motuproprio 28 febbrajo 1826; e nell' Articolo 544 del regolamento di procedura criminale del 5 Novembre 1831; e perchè, salvo il già prescritto dalle leggi, possano aggiungersi ove occorra speciali provvedimenti.

Roma dalle stanze di Monte Citorio questo dì 14 Maggio 1853.

Il Ministro dell' Interno
T. MERTEL

LEGGI SUGLI AFFRANCAMENTI E FURTI GIURIDICI

CCCLXXXVII.

NOTIFICAZIONE

CARLO LUIGI MORICHINI ARCIVESCOVO DI NISIBI,
DELLA S. DI N. S. PIO PAPA IX. E SUA R. C. A. PRO-TESORIERE GENERALE
MINISTRO DELLE FINANZE.

Uno de' principali elementi del bene generale e della pubblica ricchezza è senza meno la libertà delle proprietà stabili, la quale com'è stimolo di miglioramenti che ne accrescono il reale valore e la rendita, così pure rendendola più ricercata ne agevola il passaggio in quelli che hanno volere e mezzi

di migliorarla. Intenta sempre la SANTITÀ DI NOSTRO SIGNORE a rendere più prospera la sorte di quei popoli che la Divina Provvidenza ha confidato alle sue cure, ha veduto che a questo fine avrebbe contribuito non poco che fosse data facoltà ai possessori dei fondi di affrancarli dai canoni ed altri pesi di cui si trovano gravati verso i luoghi Pii, e Stabilimenti Ecclesiastici; alla quale determinazione dando opera pensò pure, ad esempio del suo Predecessore, di ritrovare un mezzo che fosse di conforto alla pubblica amministrazione per sostenere quell'eccesso di spesa di cui al momento trovasi aggravata, volendo a tal fine che il prezzo dell'affrancazione fosse versato nelle pubbliche casse con accordare ai luoghi Pii e stabilimenti Ecclesiastici proporzionati compensi sul Pubblico Erario.

In adempimento pertanto alla Sovrana volontà avendo il Ministro delle Finanze intesa la Consulta di Stato, essendosi esaminato e discusso nel Consiglio de' Ministri il progetto elaborato dalla medesima, si è degnato il S. Padre mediante suo speciale Chirografo segnato li 8 corrente mese esibito negli atti dell'Appollonj uno dei segretarii di camera il giorno suddetto di dare forza di legge alle seguenti disposizioni, ed ordinarne la pubblicazione derogando con la pienezza della sua autorità a qualunque legge e costituzione in contrario.

Art. 1. È autorizzata l'affrancazione dei canoni, livelli, decime prediali, nonchè delle prestazioni annue, e pensioni locatizie, o perpetue, o stabilite per un tempo maggiore di anni 99; come ancora la redenzione dei censi riservativi e dei capitali risultanti da vendite o alienazioni a frutti compensativi, appartenenti a luoghi Pii, e Pubblici Stabilimenti ancorchè estesi in tutto lo Stato, non esclusi i Capitoli, anche delle Chiese patriarcali, Commende, Abbazie, Mense Vescovili, Parrocchie, Seminarj, Conviti, Confraternite, Benefizj, Prelature, e Titoli Cardinalizj, con l'espressa deroga ai patti comunque proibitivi d'affrancazione, redenzione, e pagamento, quali patti, con le rispettive condizioni, risolutive, o pene qualunque, ancorchè muniti di speciale giuramento, s'intenderanno come se non fossero stati stipulati.

Art. 2. Allorchè si tratterà di canoni, livelli, decime prediali, annue prestazioni, e pensioni locatizie l'affrancazione sarà regolata con le seguenti norme.

§. I. Pei canoni o livelli costituiti a perpetuità, l'affrancazione si regolerà in ragione di scudi cento per ogni scudi cinque di annua rendita.

§. II. I canoni, o livelli a generazioni si ragguaglieranno al tre per cento, se il contratto si trovi nell'ultima generazione; al tre e mezzo, se si trovi nella penultima; ed al quattro per cento, se si trovi nell'antipenultima. Se al termine del contratto manchino quattro generazioni, compresa l'attuale, il ragguaglio si farà al quattro e mezzo per cento. Quando manchino al termine più di quattro generazioni, si osserveranno le regole stabilite per i canoni, e livelli a perpetuità.

§. III. Secondo queste stesse regole si ragguaglierà il prezzo di affrancazione di quei canoni, o livelli, che fossero costituiti per un certo numero di anni, calcolando trentatre anni per ciascuna generazione, di modo che oltre il lasso di ogni trentatre anni la generazione s'intenda estinta.

§. IV. Quei canoni, e livelli, la di cui durata si estenda fino all'estinzione di una famiglia, o di una o più linee della medesima, si calcoleranno per l'affrancazione come i perpetui, a meno che per le circostanze non sia già si-

cura l'estinzione della famiglia, o linea, nelle persone attualmente viventi; nel qual caso avrà luogo l'applicazione delle norme stabilite per i contratti a generazione.

§. V. L'annua rendita dei canoni, o livelli da capitalizzarsi come sopra; dovrà essere depurata dalla rata di comodo, ove la detrazione di questa abbia luogo.

Art. 3. Se il canone, o livello fosse costituito in genere, il valore de' medesimi verrà calcolato sulla media del prezzo, che ebbe luogo nel decennio dall'anno 1785, al 1794, inclusivamente, giusta il prescritto dell'art. 7 del Motu-Proprio della san. mem. di PP. Pio VII., del 3 Marzo 1819, sulla stima censuaria dei fondi rustici, o formerà la base su cui si calolerà la rendita succennata.

Art. 4. Se il canone, o livello da prestarsi in genere fosse costituito in una certa quota di raccolto, la quantità di questo verrà fissata sulla media del raccolto verificatosi nel decennio dal 1838 al 1847, ferma restando la valutazione del prezzo secondo la media indicata nell'articolo precedente.

Art. 5. Quanto è prescritto nei precedenti articoli sarà comune all'affrancazione delle decime prediali, annue prestazioni, e pensioni locatizie contemplate nell'Art. 1.

Art. 6. Il capitale dell'annua rendita formato come sopra ove abbia luogo la percezione de' laudemj eventuali sotto qualunque denominazione si debbano a titolo di passaggi e rinnovazioni, si aumenterà di altra quota nel modo seguente.

§. I. Quando il laudemio per contratto, legge o consuetudine è dovuto in somma determinata senza riguardo al valore del fondo si capitalizzerà al 5 per 100 la quindicesima parte di esso laudemio, ed il risultato si aggiungerà a quello dell'annua rendita.

§. II. Se la somma del laudemio non sarà determinata come al §. precedente dovrà tenersi per norma l'ultimo pagamento fatto per questo titolo, e qualunque sieno le riserve e condizioni con cui si dice eseguito, e dovrà farsi la capitalizzazione come allo stesso § precedente.

§. III. Se infine la somma dovuta a titolo di laudemio nemmeno apparisce dall'ultimo pagamento, l'affrancante dovrà sborsare una vigesima parte del capitale risultante dall'annua rendita costituito nel modo sopraindicato. Questa vigesima parte aumenterà o decrescerà in proporzione, quando si tratterà di laudemj dovuti o per patto o per legge, o per consuetudine al saggio maggiore o minore del 2 per 100 sul valore del fondo.

§. IV. Ove invece dei laudemj abbia luogo la percezione dei quindennj, l'aumento a questo riguardo si farà prendendo venti volte la rata annua dei quindennj medesimi.

Art. 7. Nei casi nei quali, oltre il canone, il direttario ha diritto di esigere in certi e determinati periodi di tempo, il pagamento di un laudemio o altra prestazione in quantità fissata dal contratto, dalla consuetudine, o da speciali disposizioni, il laudemio o la prestazione verrà divisa pel numero degli anni compresi fra l'uno e l'altro pagamento, e l'affrancante sborserà venti volte il quoto risultante da tale divisione. Ove poi in tali casi non sia fissata la quantità precisa del laudemio o prestazione, ma sia determinato il solo

saggio di ragguagliarla, si prenderà per norma la quantità dell'ultimo laudemio o prestazione, e quindi si effettueranno la divisione e lo sborso nel modo sopraccennato. Oltre a tutto ciò nei due sopra mentovati casi, si dovrà sborsare quanto è stabilito nel precedente articolo per titolo di laudemj eventuali.

Art. 8. Se si tratterà di censi riservativi, allorquando nei rispettivi contratti si trovi determinata la somma capitale, su cui fu fissata l'annua prestazione, si dovrà dall'affrancante sborsare la somma stessa. Quando la somma capitale nel contratto non si troverà determinata, sarà a carico del debitore che voglia liberarsene, sborsare venti volte l'annua prestazione stabilita nel contratto, fatta detrazione di quei pesi, dai quali possa essere decurtata o per patto, o per legge.

Art. 9. Per i capitali infine dovuti per prezzo dei fondi rimasto presso gli acquirenti coll'obbligo di corrisponderne i frutti compensativi, dovrà soddisfarsi l'intera somma stabilita nei rispettivi contratti, e che tuttora fosse rimasta insoluta.

Art. 10. Se oltre quanto è preveduto nei precedenti articoli, sarà dovuto qualche altro speciale accessorio che possa essere calcolato in danaro, dovrà aversene ragione nell'affrancazione, o formerà il soggetto di speciali trattative. Sarà parimenti soggetto di trattative per un aumento sul prezzo di affrancazione, quando vi sia il patto che il canone, livello, od altra rendita debba accrescersi dopo un dato periodo di tempo.

Art. 11. Ogni patto, disposizione o consuetudine contraria alle norme stabilite nei precedenti articoli si riterrà di niun effetto, qualunque siano i vincoli, e le condizioni, cui s'intende espressamente derogato.

Art. 12. In quei casi nei quali si verifichi la pendenza di atti giudiziali sopra alcuno dei titoli, su cui cade la dimanda di affrancazione, redenzione o pagamento resterà sospesa ogni trattativa, per attendere l'esito del giudizio.

Art. 13. Se il canone o livello sia diviso in più debitori, potrà ognuno di essi chiedere, e contrattare l'affrancazione non della sua quota, ma bensì dell'intero debito; nel qual caso l'affrancante s'intenderà sostituito nelle ragioni già appartenenti al luogo Pio o pubblico Stabilimento per le rate spettanti agli altri debitori. A questi peraltro, finchè durerà il tempo utile alla presentazione delle offerte, resterà la facoltà di affrancare allo stesso saggio le rispettive quote verso quello, che avrà già affrancato l'intero.

Art. 14. Il disposto nell'articolo precedente avrà luogo anche nei casi in cui o il censo riservativo, o il prezzo ritenuto a frutti compensativi sia dovuto da più persone.

Art. 15. Sino al totale pagamento del prezzo di affrancazione, continuerà l'affrancante a corrispondere ai luoghi Pii o pubblici Stabilimenti le dovute prestazioni; ed a favore di lui decorreranno i frutti a carico dell'Erario alla ragione del 5 per 100 sopra le somme pagate.

Art. 16. A favore dei luoghi Pii e pubblici Stabilimenti, cui spettavano i canoni, livelli, censi riservativi e capitali di prezzo a frutti compensativi, affrancati, e redenti, sarà sostituita una rendita consolidata inalienabile, corrispondente all'annua originaria prestazione che da essi si percepiva, oltre quella risultante dai laudemj quindennj ed altro sopra contemplato nell'articolo 10, alla ragione del 5 per 100; quale rendita comincerà a decorrere dal

giorno in cui il prezzo di affrancazione fu interamente pagato. I pagamenti di queste rendite consolidate si effettueranno per semestre alle scadenze fisse di Giugno e Dicembre in ogni anno.

Art. 17. Sulla detta rendita consolidata saranno trasfusi tutti i pesi, ed obblighi, che si troveranno esistere all'epoca della pubblicazione della presente legge, sul dominio diretto, e gli altri titoli affrancati e redenti, non escluse le stesse iscrizioni ipotecarie, riguardo alle quali si conserveranno le norme da stabilirsi qui appresso.

Art. 18. È riservato ai luoghi Pii e pubblici Stabilimenti esteri la facoltà di ricevere la rendita consolidata come sopra, ovvero dimandare la effettiva consegna del prezzo ritratto dall'affrancazione. Anche però in questo secondo caso avrà luogo la surrogazione delle rendite consolidate con tutte le norme prescritte dalla presente legge; e l'Erario dovrà considerarsi come depositario della somma convertita in consolidato, che peraltro dai detti luoghi Pii, e Stabilimenti non si potrà esigere, se a tutto loro rischio e pericolo non vengano tolti i vincoli de' quali sieno affette le relative cartelle.

Art. 19. Per l'esecuzione della presente legge sarà aperto nel Ministero delle Finanze un protocollo, nel quale sia libero a qualunque debitore pei titoli contemplati nell'articolo 1. verso i Luoghi Pii, e Pubblici Stabilimenti di Roma, e Comarca, il dichiarare di volerne divenire all'affrancazione, redenzione e pagamento sulle basi sopra stabilite.

Art. 20. Eguale protocollo sarà aperto allo stesso oggetto nell'ufficio di ciascuna delegazione, o legazione pei rispettivi luoghi Pii, e pubblici Stabilimenti.

Art. 21. In detto protocollo, oltre la data dell'offerta, il nome e cognome dell'offerente, e l'elezione del suo domicilio, verranno indicati con precisione, e descritti, la qualità e quantità del peso o debito, che s'intende affrancare, o pagare, non che l'istromento, o altro atto, da cui ne risulti la prova, colla dichiarazione in quanto ai livelli, canoni, o pensioni, se siano perpetui, o temporanei, quale sia la generazione attualmente investita, quanto tempo manchi al termine dei rispettivi contratti, e se, oltre le annualità, comprenda la prestazione dei laudemj, o quindennj, o altri accessorj speciali, che possano essere calcolati a denaro; come altresì verranno indicate tutte le condizioni, che siano apposte ai censi riservativi, e rendite a frutti compensativi, che portassero seco qualche peso accessorio, oltre il pagamento dell'annua prestazione, e del capitale.

Art. 22. Unitamente a tale dichiarazione, ed alla prova dell'eseguito pagamento delle rate di debito già decorse, si dovrà presentare un atto obbligatorio di offerta indicante la somma, che s'intende sborsare per prezzo dell'affrancazione, o redenzione, secondo le norme sopra designate, oltre quello, che s'intende dare per gli accessori proprj di ciascun contratto. Il termine, in cui resta autorizzata la presentazione dell'offerta, è di mesi sei decorrendi dalla data della presente legge, salvo al Governo, decorso tal tempo, di prendere quei provvedimenti, che si crederanno più opportuni.

Art. 23. A cura del Ministro delle Finanze per la città di Roma e sua Comarca, e dei rispettivi presidj per le provincie, dentro tre giorni dall'epoca, in cui sarà stata presentata la dichiarazione di offerta, se ne darà partecipazione di ufficio al Superiore, o rappresentante del luogo Pio o pubblico Stabi-

limento, a cui appartiene il titolo di credito da affrancarsi, o redimersi al solo oggetto della verifica degli estremi delle offerte, e per gli opportuni schiarimenti di fatto; al quale effetto è stabilito il termine di giorni venticinque; scorso il quale si rinnoverà la partecipazione con prefissione di un ulteriore, e perentorio termine di giorni cinque. Tali partecipazioni, e prefissioni di termini si eseguiranno col mezzo dei cursori del luogo, ove esistono i luoghi Pii, e pubblici Stabilimenti, e l'atto sarà riprodotto nelle rispettive segreterie comunali.

Art. 24. In pendenza dei termini sopra stabiliti, non dovrà ritardarsi la trattativa del contratto, nel quale si procurerà di migliorare l'offerta, sia per l'aumento del prezzo relativo agli accessori, ove abbiano luogo, sia per la diminuzione della dilazione al pagamento. Di tutto ciò si compilerà nel luogo stesso, ove si è aperto il protocollo delle offerte, dettagliato verbale da sottoscrivere dall'offerente; e rispettivamente dal Ministero delle Finanze, e Presidi delle provincie si procederà all'accettazione, o rifiuto dell'offerta, e tale decisione sarà notificata agli interessati, il tutto nel termine possibilmente più breve, con la prefissione di giorni venti, da farsi nel modo indicato nell'Articolo precedente, all'oggetto di presentarsi per la stipulazione del contratto.

Questa si eseguirà d'ufficio, qualora i rappresentanti dei luoghi Pii, e pubblici Stabilimenti non si presentassero nel giorno prefisso.

Art. 25. Nel caso, in cui o dal Ministro delle Finanze o dai Presidi delle provincie fosse rifiutata l'affrancazione, o redenzione, l'offerente potrà ricorrere in via straordinaria al Consiglio de' Ministri, la cui deliberazione sarà definitiva.

Art. 26. Il prezzo delle affrancazioni, o redenzioni dei debiti sopra contemplati, dovrà sborsarsi nelle casse camerali di Roma, e delle rispettive provincie, per la quarta parte di esso dieci giorni dopo la data della partecipazione della seguita approvazione, e per gli altri tre quarti entro il termine di mesi sei, anche in rate da determinarsi. La esecuzione del contratto, comprensivamente all'acquisto del pieno dominio, e possesso, resterà sospesa sino alla totale soddisfazione del prezzo, e mancando in tutto, o in parte, alla stabilita scadenza il pagamento come sopra, senza bisogno d'interpellazione alcuna, ed esclusa qualunque purgazione di mora, si avrà il contratto come non avvenuto, e la rata, o rate sborsate saranno convertite in altrettanto consolidato in favore dell'offerente, alla ragione di scudi cinque per ogni cento versati come sopra.

Art. 27. Pei pagamenti che verranno fatti dagli affrancanti entro i sei mesi dalla data della presente legge il Governo accorderà uno sconto del due e mezzo per cento, più lo sconto pel tempo che mancherà allo spirare dello stesso semestre da calcolarsi in ragione del cinque per cento all'anno. Tale bonifico peraltro non verrà accordato per la prima quarta parte del prezzo da pagarsi entro i dieci giorni dall'approvazione della offerta.

Art. 28. Avrà luogo un'eguale sospensione di contratto qualora dall'affrancante o redimente nell'atto del versamento dell'ultima rata non si giustificasse il pagamento delle prestazioni decorse posteriormente all'offerta; nel qual caso il frutto delle somme versate dovrà cedere in vantaggio dei luoghi Pii e pubblici Stabilimenti creditori delle somme non pagate in quest'intervallo.

Art. 29. Nel caso di laudemj o consimili prestazioni dovute in certi, o determinati periodi, come all' Art. 7. l'affrancante dovrà ancora dimostrare di avere soddisfatte le rate proporzionali sulle norme dello stesso Articolo per gli anni decorsi dall'ultimo pagamento fino al giorno dell'affrancazione. In difetto di ciò avrà luogo il disposto dell'Articolo precedente.

Art. 30. I contratti si faranno mediante semplice processo verbale da redigersi in quadruplo originale il primo dei quali dovrà consegnarsi al Luogo Pio, o pubblico Stabilimento, il secondo all'affrancante dopo il saldo del prezzo integrale stabilito, altro originale dovrà conservarsi nell'archivio del Ministero delle Finanze, ed il quarto dovrà rimettersi alla direzione generale del debito pubblico. Il verbale stesso sarà firmato rispettivamente dal ministro delle finanze e dai presidi delle province, e da tutte le parti interessate, che interverranno all'atto: non andrà soggetto ad altra spesa, che a quella della carta di bollo, della scritturazione, e della tassa del diritto fisso di registrazione di baj. 20.

Art. 31. I Cancellieri del Censo, ed i Conservatori delle ipoteche saranno tenuti di eseguire le volture, trascrizioni, cancellazioni d'ipoteche sopra un tale atto, come rivestito delle solennità volute dai regolamenti.

Art. 32. Ad istanza dei singoli contraenti, che avranno ottenuto l'affrancazione, o redenzione come sopra, i conservatori delle ipoteche daranno i certificati di tutte le iscrizioni ipotecarie gravanti dominj diretti affrancati, e di tutte le annotazioni, che abbiano avuto luogo nei registri ipotecarj relativamente ai censi riservativi, e ai Capitali di prezzo a frutti compensativi. Questi certificati delle iscrizioni, ed annotazioni verranno esibiti alla Direzione Generale del Debito Pubblico, la quale se ne varrà per notare gli opportuni, e relativi vincoli sulle matrici delle cartelle della rendita attribuita ai luoghi Pii, e pubblici Stabilimenti in compenso dei titoli affrancati, e già intestata come vincolata.

Art. 33. La stessa Direzione del Debito Pubblico, sotto l'estratto ipotecario, di cui nel precedente articolo, rilascerà a quelli, che abbiano adempito le prescrizioni sopra riferite, un certificato del seguito notamento dei vincoli sulle matrici della rendita corrispondente. Questo certificato presentato al Conservatore delle ipoteche sarà titolo sufficiente per procedere al cancellamento, o restrizione delle annotazioni, e iscrizioni riportate nell'estratto suddivisato.

Art. 34. A cura egualmente di coloro, che avranno affrancato, o redento i pesi sopramentovati, dovrà legalmente notificarsi copia conforme del certificato rilasciato dalla Direzione del Debito Pubblico, e la fede del cancellamento, o restrizione, rilasciata dal Conservatore delle ipoteche a tutti i creditori, che dai registri ipotecarj apparisse avere diritto sopra le proprietà, e titoli affrancati, e redenti; che perciò rimarranno liberi da qualunque vincolo, o peso per ministero di legge.

Art. 35. Le spese tutte occorrenti per gli atti indicati nei precedenti articoli saranno ad esclusivo carico degli affrancanti, o redimenti.

Roma, data dalla Nostra Residenza li 9 Marzo 1848.

CARLO LUIGI Arciv. di Nisibi, Pro-Tes. Gen. Min. delle Fin.

ANGELO M. VANNINI Commissario Gen. della R. C. A.

FILIPPO APOLLONI Segretario e Cancelliere della R. C. A.

CCCLXXXVIII.

Omissis.

Per ciò che sia dell'affrancazione del canone territoriale, la camera scorgerà sicuramente, che qui v' hanno due questioni, da non confondersi comechè molto diverse: quella del diritto, e quella di finanze.

Nessuno nega, e noi in tutti i casi non neghiamo, che l'affrancazione di una proprietà da qualunque tributo, e lo semplicizzarsi del dominio è cosa utile e da desiderarsi; è questo un principio generalmente riconosciuto e non contrastato; spetta al diritto civile il sanzionarlo, o con una legge speciale, o comprendendolo nei cambiamenti da eseguirsi quando si tratterà della generale riforma delle leggi civili. Ma che rapporto ha mai codesta regola di prudenza e di buona amministrazione con l'editto che dice ai possessori del suolo: rinunciate al diritto di canone, a condizione, che io, tesoro pubblico, prenda il danaro di colui che si affranca dal canone suddetto, ed invece di quel danaro io vi dia un'iscrizione di rendita alla pari?

Niuno per certo sosterrà che le due questioni siano identiche ed inseparabili. Il potere legislativo potrà a suo talento decretare l'affrancazione di quel diritto di canone e stabilire fra noi la massima che ogni rendita perpetua o per così dire perpetua, è redimibile a patti equi. Il clero, come proprietario di rendite di tal natura dovrà sottoporsi alla legge. Ma chi può stupire nel vedere il clero, donatore volontario di quattro milioni di scudi, richiedere che si cessi di applicargli un'operazione finanziaria che non è altro in sostanza se non se un prestito forzato e indiretto?

CCCLXXXIX.

ORDINANZA MINISTERIALE

Il Ministro delle Finanze.

Vista la notificazione promulgata da questo Ministero nel giorno 9 Marzo p. p. colla quale a contare da quel giorno medesimo viene nell'articolo 22 ristretta a soli mesi sei la facoltà dell'affrancazione dei canoni ed altre prestazioni da quella notificazione designate, salvo al Governo, decorso tal tempo di prendere quei provvedimenti, che si sarebbero creduti più opportuni.

Viste le istanze di parecchi dei possessori dei fondi gravati da quelle prestazioni, delle quali dalla nominata legge 9 Marzo corr. anno è autorizzata l'affrancazione, tendenti ad ottenere che quella legge sia prorogata.

Considerando che per le triste vicende del commercio ne fu possibile ai possessori dei fondi affrancarli dai canoni, o altre prestazioni che li aggravano ed in conseguenza non provvedevasi nè allo svincolamento delle proprietà, nè a confortare il pubblico Erario, come il governo proponevasi.

Udito il consiglio di Stato.

Udito il consiglio dei Ministri.
Udito il volere di sua Santità.

Ordina

Art. 1. Il tempo de' mesi sei stabilito dalla notificazione pubblicata da questo Ministro nel giorno 9 del mese di Marzo p. p. è prorogato per altri mesi sei da decorrere da oggi.

Art. La notificazione suddetta avrà durante tale proroga il suo pieno effetto, come in ogni altra sua parte, così nell'art. 27.

Roma li 7 Settembre 1848.

Il Ministro delle Finanze
L. LAURI

CCCXC.

ISTRUZIONI DELLA SEGRETERIA DI STATO AL MINISTRO DELLE FINANZE E DIREZIONE
DEL DEBITO PUBBLICO IN ORDINE ALLE FRANCAZIONI DIPENDENTI ALLA LEGGE 9
MARZO 1848.

La Santità di N. S. ha riconosciuto necessario, che si abbiano regole certe da eseguire circa gli atti di affrancamenti di canoni, censi, ed altri redditi di chiese, luoghi pii, corporazioni religiose, e pubblici stabilimenti autorizzati colla Notificazione di Nostro Pro-Tesoriere generale dei 9 Marzo 1848, e colla ordinanza di proroga dei 7 Settembre dello stesso anno, e che si abbiano pure regole certe intorno ai pagamenti che possano essere stati fatti durante l'epoca della sovversione del Governo legittimo, tanto per i contratti, che riferiscano all'epoca medesima, quanto per ogni altro anteriore contratto in pendenza della sopraindicata Notificazione 9 Marzo, e proroga 7 Settembre 1848.

Avuta pertanto a calcolo la già approvata risoluzione della Congregazione speciale cardinalizia dei 12 Dicembre 1849 la quale al quesito, se le affrancazioni avvenute dopo il 15 Novembre 1848 fossero nulle, rispose affermativamente, ed intesi i pareri di una commissione speciale dalla medesima Santità Sua deputata dal Consiglio di Stato, e dal Consiglio de' Ministri ha prescritto come appresso:

1. In conformità delle disposizioni, e dei metodi stabiliti colla detta Notificazione 9 Marzo 1848, l'accettazione delle offerte per affrancamenti fatta mediante sia verbale, sia *reseritto*, sia altro atto equipollente avente data legalmente certa dal Ministro delle finanze, o dai Presidi nelle Provincie si riconosce indispensabile, e necessaria al perfezionamento dei singoli contratti, senza di che non compete all'offerente alcun diritto per chiedere, che si proceda all'affrancamento, come potranno portarsi a compimento le domande di affrancazioni in cui concorra l'accettazione della offerta, come si è enunciato.

2. Avuto riguardo a speciali circostanze, si dichiarano valide ed efficaci l'accettazioni delle offerte per affrancamenti, e gli atti tutti consecutivi, che avessero avuto luogo sì in Roma, sì in qualsivoglia provincia dello Stato sino a tutto il 15 Novembre 1848.

3. Conseguentemente alle massime stabilite nei due precedenti art. gli atti di offerte accettate nel modo già espresso, e prima dello spirare del 15 Novembre 1848, se non furono innanzi detta epoca portati a compimento colla redazione, e formale sottoscrizione del processo verbale definitivo prescritto dall' Art. 30 della Notificazione 9 Marzo 1848, verranno ultimati entro il termine, di cui al successivo Art. 11. Se nelle affrancazioni regolarmente accettate prima del 16 Novembre 1848, i processi verbali definitivi fossero stati fatti posteriormente a detta epoca, si ritengono i processi medesimi come non avvenuti, e dovranno rinnovarsi.

4. Le disposizioni dei due precedenti Art. 2 e 3 s' intendono applicabili a quelli soli offerenti, che avranno depositato il quarto, ed il residuo del prezzo entro i termini stabiliti dalla Notificazione 9 Marzo 1848, sempre che questi termini fossero decorsi prima del finire del 15 Novembre di detto anno, non intendendosi calcolabile per l' effetto della risoluzione del contratto il tempo decorso posteriormente.

5. Le offerte in qualunque tempo esibite, mancanti di accettazione, ed accettate dopo il 15 Novembre 1848, si ritengano insieme con detta accettazione, ed altri atti consecutivi qualsiasi di nessuna forza, ed incapaci di attribuire agli offerenti alcun diritto, quantunque l' accettazione non avesse potuto farsi anteriormente al 16 Novembre 1848, o perchè la offerta fosse stata esibita in troppa prossimità di detto giorno, o per sopravvenute stragiudiziali opposizioni del padrone diretto, o per giudizj introdotti dal medesimo anche dopo presentata la offerta, o per fatto dell' Autorità Governativa, che avesse accordato dilazione al direttario, onde desse sfogo alle fattegli interpellazioni, ovvero avesse creduto degne di discussione le fatte deduzioni, o in fine per qualunque altro motivo, anche indipendente dal fatto dell' offerente, senza che suffraghi a questo l' avere usato ogni diligenza, e premura per ottenere il compimento degli atti prima del 15 Novembre 1848, ed a fronte che dopo tale giorno siasi proceduto all' accettazione, e ad altri atti consecutivi, e siansi fatti anche dei depositi per scadenze dopo il ripristinamento del Governo Pontificio.

6. Si riconoscano egualmente di nessun valore le offerte susseguite da accettazione non posteriore al di 15 Novembre 1848, quando negli atti di essa accettazione sia stata violata una, o più norme fissate dalla notificazione 9 Marzo 1848, siasi coll' essersi depresso indoverosamente il prezzo di affrancazione calcolata siccome ora vivente quell' investito, che dopo avere presentata la offerta fosse passato al numero dei più, pria che venisse proceduto all' atto di accettazione, stipulato poscia coi rappresentanti la generazione successiva, sia coll' essersi accordata dilazione al pagamento, più estesa di quella che era fissato in detta Notificazione, sia in qualunque altra guisa non pienamente conforme a qualsivoglia altra disposizione della notificazione stessa; e ciò nonostante la celebrazione del verbale definitivo, che avesse avuto luogo presso decisione del consiglio de' Ministri sulla opposizione del direttario, a meno, che in quest' ultimo caso non si provi, che il Consiglio medesimo agisse in seguito di sovrana speciale autorizzazione, o l' atto di definitiva affrancazione non seguisse presso sovrana sanzione.

7. Analogamente all' Art. 26 della notificazione 9 Marzo 1848 si dichiareranno risolti i contratti, in dipendenza de' quali non fosse seguito il versamento

sia del quarto, sia del residuo prezzo, entro il termine stabilito dall' Art. 26 quando questo fosse decorso prima del 16 Novembre 1848.

8. I pagamenti relativi a contratti già perfezionati a tutto il 15 Novembre 1848 si ritengono *validi*, benchè eseguiti dopo la detta epoca *alla ristau-razione del Governo*, solo però nel caso in cui provisi esservi stato speciale invito al pagamento, e si tratti di rate già scadute. Gli altri pagamenti fatti dopo il 15 Novembre 1848, senza che precedesse speciale invito, ma per rate non ancora scadute a quell'epoca, si considerano come non avvenuti.

9. I versamenti fatti in sequela di offerte anteriori allo spirare del dì 15 Novembre 1848 per contratti, che secondo le norme sopra fissate negli Art. 5 e 6 si riconoscano non perfezionati, o nulli, daranno titolo a ripetizione nel solo caso, che siano stati eseguiti nelle casse del Governo Pontificio.

10. Le somme, che fossero state versate nelle casse, come sopra, entro il termine stabilito nella Notificazione 9 Marzo 1848 per contratti già perfezionati, e quindi risolti a senso dell' antecedente Art. 7, saranno pagate in consolidato conformemente al disposto dell' Art. 26 di detta Notificazione.

11. Gli atti, e pagamenti a saldo de' prezzi di affrancamenti, cui potrà farsi luogo in virtù delle norme superiormente espresse, dovranno avere il loro compimento entro il perentorio termine di mesi tre, da decorrere dal giorno delle rispettive intimazioni da farsi, come all' Art. seguente. Nel resto si osserveranno le regole fissate dalla Notificazione 9 Marzo 1848.

12. Il Consiglio di liquidazione del debito pubblico si occuperà di conoscere, e determinare giusta le norme di sopra fissate quanto concerne gli atti, e pagamenti suddetti. Dal Ministro delle Finanze in Roma, e sua Camera, e dai Presidi nelle provincie sarà fatta l' intimazione ai singoli interessati, indicando loro in ispecie gli atti, ed i versamenti da eseguirsi entro il termine, di cui al precedente Art. aggiungendovisi, che trascorso detto termine, e non seguito il plenario compimento di detti atti e pagamenti, s' intendano di pieno diritto, e senza ulteriore interpellazione decaduti da ogni ragione per procedere all' affrancamento, ed il prezzo, che avessero versato, rimarrà convertito in consolidato, a senso della Notificazione 9 Marzo 1848.

Queste sovrane dichiarazioni, e rispettive disposizioni si comunicano al Ministro delle Finanze, onde abbiano piena esecuzione.

Dalla Segreteria di Stato, li 28 Gennajo 1852.

G. Card. ANTONELLI

CCCXCI.

ISTANZA UMILIATA A SUA EMINENZA REVERENDISSIMA SIG. CARDINAL G. ANTONELLI SEGRETARIO DI STATO DI S. S. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DAGLI AFFRANCANTI DEI CANONI ECCLESIASTICI NELLA PROVINCIA DI FERRARA.

Eminenza Reverendissima

Gli affrancanti dei canoni e diritti ecclesiastici nella provincia di Ferrara umiliarono a piedi del Trono una rispettosa supplica, affinchè venisse tempe-

rato il rigore delle istruzioni della Segreteria di Stato del 28 gennaio 1852, o almeno affinchè venisse accordata qualche facilitazione e condiscendenza nella interpretazione delle medesime che hanno annullato tutte le affrancazioni seguite dopo il 15 novembre 1848, ed hanno annullato tutti i pagamenti seguiti dopo tale epoca, anche relativi a qualsiasi contratto anteriore. E stante il buon diritto da cui si credevano assistiti, i ricorrenti nutrivano una profonda fiducia di vedere accolta la fervida loro domanda.

Nutrivano profonda fiducia di vedere accolta la loro domanda per la ragione, che il governo in seguito della legge Sovrana 9 marzo 1848, che sanzionava il diritto delle affrancazioni e invitava ad affrancare gli oneri percuotenti i fondi, sembrava fosse venuto a prendere la qualifica di contraente primario coi singoli affrancanti, e coi luoghi Pii, e perciò si fosse equiparato alle disposizioni giuridiche che regolano la validità, o invalidità dei contratti, e a tutte le conseguenze che di positivo diritto procedano da obbligazioni regolarmente assunte da qualunque contraente, dalle quali non poteva esimersi per l'altra qualifica di governo inverso ai sudditi che rimaneva ben distinta da quella di contraente con essi.

Nutrivano profonda fiducia di vedere accolta la loro domanda per la ragione, che nell'esame e discussione di un'argomento di così alta importanza i ricorrenti avrebbero creduto di dover essere interpellati come parte interessata, e di essere ammessi a spiegare le loro deduzioni in sostegno di diritti acquisiti difesi dal gius pubblico, e dai principii della più stretta giustizia, dappoichè sanno i ricorrenti che la difesa è una assoluta necessità, e che il concederla è un dovere sacro per tutte le genti.

Nutrivano profonda fiducia di vedere accolta la loro domanda per la ragione, che il detestabile e detestato avvenimento del 16 novembre 1848, risolvendosi in un' esecrando attentato politico di cui nessuno era in grado di misurare gli effetti, e molto meno di predire potesse esser spinto a tale eccesso da cagionare il non rimediato, o non rimediabile successivo allontanamento del Sommo Pontefice dai suoi Stati, non poteva mai un tal fatto equipararsi ad una formale revoca, o sospensione della legge 9 Marzo 1848 tuttavia in vigore, e quindi non poteva da sè costituire una legale mala fede negli affrancanti.

Nutrivano profonda fiducia di vedere accolta la loro dimanda per la ragione, che la legge 9 Marzo 1848, emanata dal Sommo Pontefice Pio Nono nella pienezza della sua potestà, e indipendenza, non ebbe a subire veruna modificazione, riforma, o alterazione per parte del Governo rivoluzionario; laonde chi la eseguiva si conformava esattamente ai voleri e alle leggi del proprio legittimo Sovrano, e non serviva a nessuna disposizione nuova dell' illegittimo potere, per cui non poteva ragionevolmente credersi che facesse egualmente male chi adempiva alle prescrizioni e leggi anteriori del Sommo Gerarca Pio Nono, come chi obbediva alle leggi del Governo rivoluzionario.

Nutrivano profonda fiducia di vedere accolta la loro domanda per la ragione, che gli affrancanti nell'eseguire i loro contratti, non potevano supporre menomamente pregiudicati i diritti della Chiesa, e dei luoghi Pii, imperocchè essi conseguivano il giusto corrispettivo dei ceduti canoni, e nulla perdevano; e d'altronde era stata la viva voce del Sovrano, che aveva dichiarato utile e necessario l'affrancamento, conformandosi a quello che avevano giudicato altri

antecessori Pontefici di ottima ricordanza, come Benedetto XIV e Clemente VIII, e la mente sua era aperta e manifesta sul principio che intendeva di proclamare nella indicata legge 9 Marzo 1848, vale a dire « che uno dei principali elementi del bene generale, e della pubblica ricchezza, è senza meno la libertà delle proprietà stabili » memorande parole che racchiudono una verità filosofica, legislativa, economica e politica, indipendente dal fatto del 16 novembre 1848, e che reggeva tanto innanzi, quanto regge dopo quel fatale avvenimento.

Nutrivano profonda fiducia di vedere accolta la loro domanda per la ragione, che Sua Santità Papa Pio Nono nella nota del 19 febbrajo 1849 datata da Gaeta, e *nella doppia rappresentanza di Sommo Pontefice, e di Sovrano degli Stati Romani diffidò tutti coloro che ORA E IN AVVENIRE si trovassero nella circostanza di trattare in ORDINE ALLE PROPRIETÀ col sedicente Governo di Roma, e con chiunque abbia causa da esso a ritenere come nulli tutti gli atti che si facessero*. E con questo si veniva a stabilire, e riconoscere la buona fede per lo passato, o tanto più in ciò che riguardava a leggi antecedentemente emanate dalla legittima autorità, e non state innovate dal potere usurpatore.

Nutrivano profonda fiducia di vedere accolta la loro domanda per la ragione, che se l'orrendo misfatto del 16 novembre 1848 doveva pure vestire il carattere, la natura e la forza di una espressa revoca, o sospensione della legge preesistente delle affrancazioni, e si voleva pure avesse la efficacia di una diffida obbligatoria per chiunque, in quanto alla città di Ferrara era nondimeno indispensabile che si facesse luogo alla decorrenza del tempo necessario per conoscerlo, e quindi indispensabile si dovesse aggiungere il termine ulteriore concesso alla distanza della Capitale per la esecuzione di qualunque legge. Da ciò ne sarebbe derivato che tutti coloro almeno che nei giorni 16 17 18 19 e 20 novembre 1848 eseguivano tranquillamente alla legittima autorità pontificia i pagamenti, o davano perfezione ai contratti già stabiliti, non si troverebbero posti senza giusta misura, e senza graduazione, nella categoria di coloro a cui venivano annullati i posteriori contratti, così trascurando quella speciale e potentissima circostanza di fatto, cioè, che per parte dei Ferraresi gli atti in quei giorni erano eseguiti nella massima anzi nella più perfetta buona fede che sulla terra dar si possa, verificandosi in essi la materiale, fisica, flagrante impossibilità di sapere il fatto, che doveva costituire la supposta diffida.

Nutrivano profonda fiducia di vedere accolta la loro domanda per la ragione, che molti affrancanti in seguito a quei contratti di buona fede hanno dovuto assumere obbligazioni verso terze persone sui fondi esonerati legalmente dai pesi ecclesiastici, per lo che gli affrancanti si trovano sacrificati altresì in faccia ai terzi, i quali pur essi rimangono pregiudicati nelle garanzie stipulate da loro senza veruna mancanza, in piena lealtà, ed in base di una vigente legge sovrana.

Nutrivano profonda fiducia di vedere accolta la loro domanda per la ragione, che la Legazione di Ferrara male eseguendo la legge 9 Marzo 1848, e commettendo molti errori, e ritardando per difetto d'impiegati la sottoscrizione dei processi verbali, già pronti da lungo tempo, non sembrava giusto di farne ricadere i gravissimi danni sui privati cittadini, a cui mancava il modo d'impedire ai legittimi rappresentanti del loro sovrano l'erroneo metodo di dar corso alla legge.

Nutrivano profonda fiducia di vedere accolta la loro domanda per la ragione, che le affrancazioni delle quali chiedevano la osservanza, erano tutte quelle avvenute durante la epoca in cui proseguiva il Governo Pontificio, in cui le casse pubbliche erano pontificie, in cui l'amministrazione era nelle mani d'impiegati pontificj ritenuti anche dopo la restaurazione del Governo, in cui si giudicava, e si rogava in nome del Santo Padre Papa Pio Nono, in cui erano elevate le armi pontificie, in cui rimanevano in Ferrara i rappresentanti del Governo nominati dal legittimo Sovrano, nè si chiedeva per quelle avvenute affrancazioni quando il Governo dei Pontefici fu rovesciato, e fu sostituito il sedicente Governo della Repubblica Romana.

Nutrivano da ultimo profonda fiducia di vedere accolta la loro domanda per la ragione, che gli affrancanti non potevano temere verun ragionevole ostacolo dal chirografo pontificio 28 ottobre 1848, relativo all' accettazione della offerta di quattro milioni fatta dal Clero secolare e regolare, e ciò per le quattro precipue osservazioni che seguono.

1. Perchè non reggeva, come si era supposto, che il Clero avesse condizionata la gratuita offerta alla cessazione dell'affrancamento dei canoni, mentre invece l'aveva limitata al *solo svincolo dei beni già ipotecati a garanzia dei boni del Tesoro, e di non essere in alcun modo ritenuti responsabili per l'ammortizzazione. ne dei boni stessi*, siccome può verificarsi dalla richiesta inserita nel Chirografo medesimo.

2. Perchè sebbene nel Chirografo fosse espressa la volontà che il Governo per sua parte decretasse la cessazione dell'affrancamento, tuttavia è incontrovertibile che il governo ciò non fece, nè decretò mai la legge di cessazione, forse considerando che le affrancazioni erano affatto indipendenti dalla offerta, e che nessun detrimento ne soffriva il Clero, ricevendone per esse il giusto corrispettivo.

3. Perchè non essendo mai stata pubblicata dal Governo la legge di cessazione, e sospensione degli affrancamenti, secondo era voluto dal regime statutario allora in vigore, e richiamato dallo stesso Chirografo, e dalla offerta del Clero, il Preside della provincia di Ferrara non fu mai autorizzato a sospendere le affrancazioni, che dovette proseguire regolarmente come per lo innanzi.

4. Perchè le medesime istruzioni della Segreteria di Stato 28 gennaio 1852 non hanno potuto giudicare l'annullamento delle affrancazioni prendendo l'epoca dell'indicato chirografo 28 ottobre 1848, ma invece hanno stabilito quella del fatto 16 novembre 1848 riconoscendo che la mancanza dell'approvazione e della legge del governo toglieva qualunque principio di legalità per tenere obbligati i sudditi affrancanti.

Ma la profonda fiducia dei ricorrenti alimentata dalle indicate sode e luminose ragioni e da molte altre ancora che torna superfluo il venire enumerando, ha dovuto affatto svanire, dopo che il Consiglio dei Ministri ha avvisato di esternare un voto totalmente contrario nella informazione che il Santo Padre di proprio pugno si è degnato di richiedere sulla domanda avanzata dai ricorrenti medesimi.

Ignorano gli affrancanti se l'emesso voto possa essere di nuovo riveduto dal Consiglio medesimo, e se possono essere presi in qualche considerazione gli argomenti che nella presente supplica sottopongono con tutto il rispetto al senno

e alla religione dell' Emin. V. Rev. alla saviezza, penetrazione, e integrità degli illustri membri che compongono il venerato Consiglio dei Ministri. Ma nel doloroso dubbio che l' esternato voto non fosse suscettivo di reclamo, o di esame ulteriore, i ricorrenti in tale caso, prescindendo dai titoli di diritto che ritengono loro competere, e prescindendo dalle regole di quella stretta giustizia che costituisce il fondamento dei regni, col maggior rispetto presentano all' Emin. V. Rev. quale presidente dell' ossequiato Consiglio dei Ministri un progetto, che dal lato della equità, e della grazia potrebbe mitigare la loro infelice posizione.

Questo consiste nel sottoporsi al sacrificio di sborsare di nuovo ai Luoghi Pii il prezzo delle già seguite affrancazioni, e per tal guisa i luoghi Pii rinvestendo le somme che riscuotono verrebbero a mantenere le rendite che avevano prima degli avvenuti contratti. Il Governo poi per sua parte rifonderà agli affrancanti le somme sborsate la prima volta, mediante rendite di consolidato in favore loro, in quei modi e in quei termini che crederà convenienti e conciliabili coll' economia dell' Erario.

Si lusingano i ricorrenti, e caldamente invocano dalla bontà dell' Em. V. R. che questo progetto conciliativo, che nemmeno distrugge la generica massima spiegata nelle ricordate istruzioni, possa ricevere la sanzione dall' illustre Consiglio dei Ministri a minor danno dei devoti sudditi Ferraresi, la di cui provincia esclusivamente agricola non ha altre risorse che nella libertà fondiaria, e non può sperare solido miglioramento alla proprietà, se non nella diminuzione dei vincoli che la inceppano.

LEGGI ED ATTI AUSTRIACI

CHE ANNULLANO LA SOVRANITÀ LOCALE



Esuberantemente dai documenti stampati di sopra apparisce, che nelle provincie occupate dagli Austriaci il Governo Pontificio esisteva solamente di nome. I seguenti però non saranno stampati inutilmente.

CCCXCII.

Circolare 2547.

(Riservatissima)

L' EM. CARDINALE PRO LEGATO DI STATO CHIEDE SE IL COMANDO MILITARE INCEPPI NELLE SUE OPERAZIONI L'AUTORITÀ GOVERNATIVA PONTIFICIA.

Illustrissimo e Reverendissimo Signore

È giunta una qualche notizia che in seguito dell'azione che esercitano i Comandanti austriaci ne' varj punti di codeste provincie ne resti in taluna parte inceppata nelle sue operazioni l'autorità Governativa. Gradirei pertanto di conoscere da V. S. Ill. e Rev. se un tale impedimento si verifichi, ed in caso affermativo vorrà additarmi il modo come potrebbero determinarsi i limiti dell'azione delle due autorità Governativa e Militare per formarne oggetto di trattative, e mettere così entrambe in armonia. In attesa di riscontro le confermo i sensi della mia più distinta stima.

Di V. S. Ill. e Rev.

Roma 6 Agosto 1850.

Servitore
G. ANTONELLI.

Mons. Commis. Straord. Pont.
Bologna.

CCCXCIII.

2547 Ris.

A S. E. R. IL SIG. CARD. ANTONELLI PRO-SEGRETARIO DI STATO. ROMA

9 Marzo 1850.

Mi è giunto molto opportuno il venerato dispaccio circolare riservatissimo del 6 corrente, con cui l'E. V. R. mi domanda, se in questa provincia l'azione

dell' I. R. Comando inceppi in taluna parte l'autorità governativa nelle sue operazioni ed in caso che ciò si verifichi mi da adito a suggerire il modo onde sieno determinati i limiti dell' azione delle due autorità, governativa e militare.

Io mi disponeva a trattare questo delicatissimo tema per via di rispettosa consulta, avvegnachè non infrequenti appajano i casi di collisione, ed ultimamente poi siasi fatto manifesto l'invadere delle attribuzioni ordinarie per parte del militare a detrimento del decoro dell'autorità pontificia: francamente dunque esporrò a V. E. R. come sieno le cose, acciocchè si degni avvisare all' indispensabile rimedio.

E prima di tutto abbia la bontà di leggere sotto l' All. A. la nota jeri ricevuta. Quando le sia palese che l'esercizio notturno del teatro, che unicamente fu istituito pei trattenimenti diurni, erasi invece consentito alla condizione che vi concorresse il placet del Em. Arcivescovo, il quale avendo intimato il giubbileo in questo paese aveva maggior diritto di consentire a questo eccezionale divertimento V. E. R. non potrà a meno di ravvisare nell' operato dell' I. R. comando *una decisa arrogazione del potere politico* in cosa di ordinario istituto. Non è la prima volta che manifestato un desiderio se ne volle l' adempimento, e ne sia d' esempio il fatto della scorsa quaresima, durante la quale si tenne in azione il teatro, ma finalmente si insisteva vivissimamente chiedendo, non si comandava o decretava; e all' insistenza conveniva cedere, dacchè l'autorità ecclesiastica non oppose mai quella ferma deliberazione che avrebbe garantita da una esclusiva odiosità l'autorità governativa, e che veniva tanto eminentemente suggerita dal suo ministro.

Ora però non è solo una domanda, *ma un decreto, decreto che diviene tanto più ingiurioso alla rappresentanza pontificia* in quanto che ingerisce discredito presso gli amministrati: onninamente prevale. E certamente che prevale, avvegnachè il comando militare si divide in quattro grandi sezioni, e cioè Governo Civ. e Milit. su tutta la linea occupata dall'ottavo corpo di armata, Uditorato militare perciò che riguarda il giudizio Statario, Intendenza militare che è piuttosto un addottorato politico, il quale contrasta ad ogni passo o la difesa individuale, negando con decisa irragionevole pertinacia le licenze, l'armi, o la libera azione del governo pontificio negli atti di polizia, essendo che persone sospette intimare di escire dallo Stato o di partire da una provincia, hanno ottenuto la revoca del comando militare a questa sezione che dovrebbe puramente occuparsi delle forniture per l'interesse del proprio governo, e così in tutt' altro impiegata. Di questa si desidererebbe l' assoluta soppressione: poichè la sua azione o si compenetra in quella delle altre, o si rende superflua, o mira ad umiliante opposizione, e giova il farla cessare: se nell' occupazione del 1831 vi fu un intendenza col ministro dal ben noto Baron Claratelli, ma serviva di consigliere e redigeva decreti firmati dal commissario, non governava da se, e alla fin fine fu disgustato il governo pontificio della relativa influenza da richiedere al governo Austriaco di allontanare quel soggetto, che venne perfino esiliato. Nell' occupazione del 1831 non esisteva affatto una tale intendenza.

La quarta divisione si compone del comando di città, il quale mentre avrebbe a limitare la sua ingerenza alla garanzia di un casermaggio ai propri soldati creda V. E. che niente risparmia per dispendiare la provincia che è

già appienna in maniera incredibile, e pesare di preferenza sulle case religiose, forse perchè più atte all'accasermamento, estende forse più degli altri le sue autorità aggravando ogni dicastero amministrativo o politico delle sue esorbitanti e violenti pretese. Per quanto io mi studi di conciliare, non riesco a tutto, giacchè o le autorità pontificie sono pretermesse, o non si risparmiano da mordaci censure probabilmente effetti dall'essere sovente circondati da persone non del tutto ineccezionabili, e dell'accogliendo con troppo facilità reclami o riferiti alle dette autorità poco favorevoli.

Al quale ultimo proposito cade in acconcio di subordinare a V. E. nell'All. B. altra nota di recente ricevuta dell'I. R. comando, cui feci risposta alquanto risentita, e di cui già diedi comunicazione al ministero dell'interno col N. 4908. Per tutto quanto adunque è mestieri una dimostrazione se si crede che abbia a durare nel militare comando la qualifica di Governatore civile militare, sotto la quale è manifesto che può intervenire colla sua autorità in tutto quanto riguarda il politico ed amministrativo reggimento. È a riflettere però che secondo gli atti pubblicati tale governo civile e militare si restringerebbe al solo giudizio statario, che è quanto dire alla giurisdizione criminale per delitti che sonosi qualificati come soggetti a sommarissima procedura ammessa ai tribunali dei giudici singolari di nomina pontificia. Ristretta l'autorità militare al giudizio Statario, nel che non cesserò mai di ripetere che l'azione non può essere nè più energica, nè più evidentemente utile, e per ogni altro attributo di governo lasciava la sola facoltà di proporre a concordare, io credo tolta ogni collisione ed attrito, e sarebbe desiderabile che mediante le trattative diplomatiche quest'utile accordo fosse conseguito, diversamente sarebbe quasi preferibile il privato beneficio, che pure è innegabile dello spedito giudizio pei delitti contro l'ordine pubblico e la sicurezza delle persone e della proprietà, piuttosto che lasciar correre l'assorbimento di ogni potere sotto il quesito colore di Stato d'assedio, di legge Stataria militare.

V. E. R. colla molto sua saviezza e penetrazione vedrà se e quali trattative sia utile intavolare per la dignità e il bene del Governo della S. Sede, e in questa circostanza non solo richiamo a memoria di V. E. i rapporti umiliati per alcune particolari fattispecie, e segnatamente per quella in data 21 Marzo scorso N. 2006 Ris. ma, unisco poi una promemoria All. C. desunta dagli atti di polizia che particolarmente accenna ad alcuni fatti di minore importanza che non ho creduto nel presente rapporto dedurre minutamente.

Inchinato al bacio della sacra porpora ho l'onore di dichiararmi con ossequio profondo.

CCCXCIV.

Eminenza Reverendissima

Dacchè V. E. Rev. ha avuto la bontà d'interpellarmi-sull'intralcio che la Autorità pontificia può talvolta soffrire per l'azione dell'I. R. Comando Militare, intorno a che ho avuto l'onore di intrattenerla col foglio N. 2547, mi permetta sottoporre all'alta sua considerazione un'altro tema che all'oggetto stesso ha grande relazione e che merita i riguardi del Governo.

Avvertiva altre volte all' inesorabile disarmo operatosi dopo la restaurazione dal Comando austriaco, colpendo non solo la città ed i paesi più popolati che finalmente possono di qualche guisa essere presidiati, ma l'estesa campagna delle Legazioni, la quale è di continuo preda de' malandrini e non ha competente presidio che la salvi dalle invasioni interne e dai più orribili misfatti.

Io non niego che al momento della restaurazione non fosse prudenza il togliere dalle mani dei tristi quelle armi con cui avevano operato di fellonia, ma il fatto ha mostrato che i buoni e pacifici cittadini ed abitanti campagnoli, che tutto al più nelle passate vicissitudini ubbidirono e non presero veruna parte alla ribellione, concorsero obbedienti a deporre le armi, non così quelli che rotti ai delitti le serbarono e se ne giovano in desolare le provincie. Non so dire quanto sforzo mi abbia fatto per ottenere che il rigore del disarmo fosse temperato, mano mano che la restaurazione faceva progressi, e pur troppo non giunsi ad ottenere che la sola concessione di alcune armi a difesa nelle case isolate. Sicuri i malandrini che niuno transitante pel contado può indossare armi vanno a colpo sicuro, e pochi tristi osano con una audacia incredibile d'affrontare ed aggredire molti viandanti non senza toglier loro oltre gli effetti la vita, se appena di qualche guisa fan segno di risentimento. Dagli 8 ai 10 corrente moltissimi di questi misfatti si commisero nel Medicinese e nel Ravennate da tre soli malfattori, e ne abbia una prova nel rapporto che compiego in copia. Il timore e lo spavento è generale, e mentre il sistema di concentramento delle linee ha obbligato di sopprimere gli appostamenti che si erano istituiti per garantire di qualche guisa la campagna la certezza che d'altronde i campagnoli sono innocui è anche pe' malvagi, un incitamento a commettere ogni più ardita impresa. Sarebbe quindi desiderabile che per le vie diplomatiche fossero sciolte le Autorità Pontificie dal vincolo di non poter acconsentire ai buoni ed onesti abitanti di campagna l'uso delle armi non proibite dalla legge ordinaria a propria difesa in viaggio, avvegnachè tolta all'assassino la certezza di non incontrare, come oggi avviene, resistenza non oserà più tanta audacia e impunità.

Avrebbe il Militare acconsentito, ed anzi insistito per la istituzione di una Guardia di sicurezza, ma io dovetti oppormi alla C. . . . di stato applauditiva alle mie risoluzioni. Si offeriano nel regolamento le maggiori coincidenze colla funesta Guardia d'altra volta, e non si raggiungeva lo scopo della garanzia pubblica: dovevano i pattuglianti percorrere inermi nell'andata al deposito d'armi, a tale misura si esponevano gli individui, ai quali si erano affidate le armi in casa, e mi si negò perchè non si vollero armati girovaganti.

Ecco la divergenza di massima che pur troppo fa cadere nell'altro male anche più grave, quello della costernazione, per trovarsi sopraffatti dagli assassini senza mezzi di salvare nè effetti nè vita.

Alcuna larghezza a questo riguardo dovrebbe andare di pari passo colla ristaurazione, ed io supplico V. E. Rev. di penetrarne il Sig. Ministro d'Austria, acciocchè le autorità Pontificie a questo proposito sieno favorite di qualche facoltà.

12 Agosto 1850.

G. BEDINI.

A S. E. Rev. il Sig. Card. Pro-Segr. di Stato — Roma.

CCCXCV.

PRO-MEMORIA

L'I. R. Governo Civile Militare nell'accennata doppia qualifica si è ingerito talvolta nelle attribuzioni spettanti esclusivamente all'Autorità Governativa. Quello però che è osservabile si è, che del suo attributo di Governo Civile se ne vale sovente per commettere atti che sono in contradizione colla stessa Autorità pontificia governativa, e che alla medesima rechino onta e umiliazione.

Negli atti di Polizia, esistono le seguenti prove.

Il Ministero dell'interno con circolare dispaccio 10 Dicembre p. p. N. 9984 concedette l'esercizio dei teatri ne' tempi permessi « Ciò nonostante il comando militare austriaco col Dispaccio 29 Gennajo anno corrente N. 149 volle che si esercitasse al Teatro Comunale con opera in musica anche durante la quaresima, quantunque il lodato Ministero per la vista di accordare un divertimento alla ufficialità, consentisse che si facessero rappresentazioni acrobatiche, che pure ebbero luogo in un altro teatro. Nel detto dispaccio il mentovato Comando militare si esprimeva in questi termini « Nella mia qualità di Governatore Civile e Militare non potrei deviare da un provvedimento da me ritenuto necessario per vista di Polizia, *in onta al divieto del Ministro di Roma, dal quale io non dipendo.*

In esecuzione delle disposizioni di massima emanate dalla Superiorità governativa questa Direzione di Polizia dispose nel giorno 17 Giugno p. p. la partenza da Bologna di tal Angelo Fusignani della Provincia di Forlì, il quale non avendo quei sufficienti mezzi di sussistenza poteva essere in occasione di abbandonarsi al delitto, o ricadere almeno a peso della pubblica beneficenza. Il medesimo però essendosi rivolto all'I. R. Comando Militare, questi con dispaccio 2 Luglio prossimo N. 1216 ordinò alla Polizia di concedergli il permesso di rimanere in Bologna.

Nè ai Presidenti regionali nè agli impiegati primarj di Polizia, quantunque si trovino spesse volte nella occasione di girare per le strade di nottetempo ed in bisogno di difendere la propria persona, si è mai voluto accordare il permesso di portare un'arma a propria difesa, quantunque più volte richiesta tranne ai Presidenti regionalj, cui fu accordato soltanto di tenere una sciabola.

CCCXCVI.

Illustrissimo e Reverendissimo Signore

Ho ricevuto il foglio di V. S. Ill. e R. N. 2547 co' suoi allegati di cui rilevo in seguito delle circostanze enumeratemi il suo parere per togliere ed evitare ogni collisione ed attrito fra il potere Governativo e il comando austriaco nell'esercizio delle loro attribuzioni. Non tralascerò pertanto di esaminare attentamente le cose, comparativamente ancora con le altre provincie occupate

dagli Austriaci, e tosto che avrò preso le opportune determinazioni mi affretterò di fornirla delle istruzioni opportune.

Con sensi della più distinta stima mi confermo

Di V. S. Ill. e Rev.

Servitore G. ANTONELLI

Mons. Com. P. Straord. Pont.

Bologna

CCCXCVII.

N. 2150.

(Circolare)

GOVERNO PONTIFICIO. DIREZIONE PROVINCIALE POLITICA IN FERRARA

Illustrissimo Signore

Per la più regolare e spedita osservanza ed esecuzione della Notificazione emessa dall' I. R. Governo militare e civile in Bologna nel 5 Giugno anno scorso, l' E. del Sig. T. Maresciallo Governatore conte Thurn ha emesse in data del 22 cadente mese delle apposite istruzioni che secondo gli ordini avutine, comunico in copia a V. S. raccomandandole di curare con ogni solerzia ed impegno perchè le relative prescrizioni siano puntualmente eseguite.

E significandole di averne data comunicazione ai Governatori della provincia, sto in aspettativa di un di lei cenno sul ricevimento, e le rafferma la mia stima

Di V. S. Illma

Ferrara 27 febbrajo 1850.

Il Delegato Pontificio

Dev. Obb. Servitore FOLICALDI

Ill. Sig. Presid. del Trib. di Prima istanza

Ferrara

Il 1 Marzo 1850.

Alla cancelleria criminale per la partecipazione.

MAZZOLANI

Tribunale Collegiale. A dì 1 Marzo 1850.

N. 536.

Ferrara oggi 3 Marzo 1850.

Dichiariamo di avere avuta copia delle istruzioni, cui riferisce il presente dispaccio.

VANCINI G. P. NASCI G. P. MAZZOLANI

CCCXCVIII.

N. 3313-2529. Pol.

Istruzioni

A regola delle procedure eccezionali di giudizio Statario e di consiglio di guerra prescritte e classificate nella Notificazione a stampa 5 Giugno p. p. di S. E. il Sig. *Generale Governatore Gorzkowski*.

1. Nel caso che emergano delitti o trasgressioni il cui giudizio è riservato all'Autorità militare, debbono i tribunali e i governatori assumere con esami giurati le verificazioni dei fatti delittuosi, e delle particolarità costituenti le prove, o gl'indizj specifici contro gl'imputati. Ciò eseguito, o si tratta di prova diretta e piena, cioè di confessione verificata, ovvero di deposto di due o più testimonj di vista o di udito, e allora l'imputato dovrà essere inviato alle carceri di Bologna a disposizione del Sig. Generale Governatore, cui hannosi a rimettere gli atti con relazione informativa delle risultanze: o si tratta di prova indiretta o indiziaria, ma capace nel complesso de' suoi elementi a indurre convinzione delle reità degl'imputati, e allora si dovranno rimettere soltanto gli atti con rapporti sulle risultanze al lodato Sig. Governatore Generale per riaverne le ulteriori ordinanze, nel caso che trovi necessario di richiamare l'indiziato nelle carceri di Bologna; o finalmente gli elementi di prova sono evidentemente inefficaci a costituire le verificazioni necessarie pel giudizio Statario, e allora le rispettive Autorità secondo la propria competenza dovranno provvedere e decidere dietro le leggi pontificie vigenti.

2. Nel caso di prova manifesta e pronta, come di sorpresa in flagrante delitto, o contravvenzione di furto violento, o di delazione d'arma, premessa l'istantanea verificazione del fatto in genere, dovrà l'arrestato essere inviato direttamente al quartier generale cogli atti assunti, e colà contemporaneamente diretti i due o tre testimonj di prova specifica, se il luogo non è troppo distante. Ma se la distanza è vistosa, si dovranno esaminare anche i detti testimonj e inserire questi esami nel processetto di generica verificazione del fatto.

3. È dichiarato che in mancanza d'altri, qualunque sentinella, e così pure i carabinieri sono testimonj idonei.

CCCXCIX.

Circ. N. 531. R.

DALL'I. R. GOVERNO MILITARE E CIVILE

Istruzioni

Onde accelerare la procedura nei delitti, che l'I. R. *Governo Militare e Civile* si è riservato di discutere e decidere, e togliere tutti gli ostacoli che oppongonsi alla pronta esecuzione della legge 5 Giugno 1849, mi rivolgo alla gen-

tilezza di codesta delegazione, con preghiera di voler comunicare a tutte le autorità giudiziarie la seguente istruzione.

1. La base delle inquisizioni pel titolo della ritenzione, occultamento e delazione d'armi e munizione sarà il processo verbale, o rapporto politico. — Trattandosi della prova, che l'arma venne rinvenuta indosso all'arrestato, o nella di lui casa, il giudice processante dopo avere descritta l'arma, o armi costituenti corpo di delitto, senza occuparsi della legale dissigillazione delle medesime, sentirà in esame giurato i due testimonj presenti alla reperizione, od apprensione delle armi o arma, o due della forza militare, ovvero politica, che fece la perquisizione o l'apprensione. Indi assumerà il costituito dell'inquisito, e se sarà negativo verrà escusso sopra quanto emerge a suo carico, e se nelle risposte allega motivi di scusa e dimostrativi della sua innocenza, si dovranno includere od escludere. Poscia unita agli atti la fede politica, morale e fiscale dell'inquisito stesso, e fattagli la legale contestazione, il processo corredato della sua relazione, sarà in un all'arma inoltrato dall'Autorità a questo I. R. Governo attendendo l'ulteriore decisione sulla traduzione del prevenuto a queste carceri militari.

Si ometteranno perciò gli altri atti, che finora fecero gl'incarti sì voluminosi, e cioè l'esame dei testimonj sull'identità dell'arma, ed il parere o perizia sulla medesima.

E siccome poi le armi col mezzo della fornitura carceraria pervengono quasi sempre molti giorni dopo il processo stesso, così la relativa Autorità dovrà interessarsi che la consegna dell'arma munita col nome dell'inquisito si eseguisca nello stesso tempo, in cui si trasmette l'incarto.

2. Pei delitti di alto tradimento, partecipazione a sommossa, o sedizione, arruolamento illecito, resistenza contro le sentinelle, e pattuglie, rapina e furto violento, le inquisitorie verranno assunte nel modo stesso e colla solita precisione, e sollecitudine finora praticata, ed accompagnati gli atti colla relazione fiscale.

3. Nelle trasgressioni indicate sotto la lettera B. della succitata Notificazione 5 Giugno 1849, l'Autorità inquirente rileverà verbalmente il fatto, e ne farà il rapporto a questa parte, onde poter decidere se il fatto esiga la regolare procedura, ovvero una punizione in via correzionale.

4. Nello stesso modo si procederà nel caso che si trattasse di ritenzione di munizione di poca entità, come piccola quantità di polvere, ed alcune palle di piombo o capsule.

Per un tal procedere, le Autorità saranno in grado impegnare tutta l'assiduità nei processi più interessanti, particolarmente in quelli di rapina e furto violento. E siccome poi l'Autorità militare si è riservata in questi due titoli la decisione se sianvi i requisiti per un giudizio Statario, e cioè se una prova esatta e reale risulta per una tale procedura, consistendo dessa, secondo le leggi militari nella confessione dell'inquisito, ovvero nelle deposizioni giurate di due testimonj, o di due danneggiati, che designano il reo del fatto, e siccome d'altronde è affatto impossibile per l'uditore militare, il solo cui sono affidati gli affari giudiziali di leggere tutti gli altri che ogni giorno gli pervengono, così l'Autorità inquirente inoltrerà l'incarto compilato al rispettivo tribunale ordinario, il quale in camera di consiglio deciderà se esistono o no i

suindicati requisiti. Nell'ipotesi negativa verrà discussa e decisa la causa secondo le leggi di questo Stato, e nel caso contrario si trasmetteranno gli atti a quest' I. R. Governo militare e civile.

Bologna il 22 febbrajo 1850.

Firmato THURN T. M.

Per Copia conforme. BARATTINI.

All' Ill. Sig. Delegato Governativo
Ferrara

CCCC.

AVVISO

Il lodevole contegno tenuto dagli abitanti delle quattro Legazioni di Bologna, Ferrara, Ravenna e Forlì, dopo l'occupazione austriaca, mi ha determinato a concedere che tutti gl' individui applicati alle occupazioni rurali, a mestieri, arti e professioni, pel cui esercizio occorra approfittare delle tarde ore della sera, o delle prime ore antimeridiane, non vengano, *nella tranquilla attitudine loro*, minimamente molestati dalle pattuglie.

Dal Quartier generale in Villa Spada il 13 Giugno 1849.

L' I. R. Gov. Civ. e Mil. Generale di Cavalleria
GORZKOWSKI.

CCCCI.

NOTIFICAZIONE

Così come si accordava per la Provincia di Forlì ho trovato opportuno di prorogare anche per le provincie di Bologna, Ferrara e Ravenna il termine per la consegna delle armi e munizioni fino alle ore sette di sera del giorno 16 andante.

Per tutte e quattro le Legazioni poi si dispone, che dalle armi consegnate e depositate siano scelte quelle necessarie per armare

A. Le guardie comunali nel numero e nei luoghi approvati collo avviso 30 Maggio prossimo passato.

B. Le abitazioni, o tenute isolate, che abitate da persone integerrime, abbisognano dell' arma per garantirsi dai malviventi.

Riguardo alle guardie comunali l' arma si affida al comune, ed è coperta di licenza da tenersi sempre attaccata al fucile; e perciò che concerne le tenute o abitazioni isolate, l' arma si concede alla persona nominativamente.

I Priori comunali, Governatori e Giudicenti sono personalmente responsa-

bili all'Autorità civile e militare della scelta delle persone proposte tanto a guardie comunali, quanto ad essere favorite della licenza d'arma a difesa.

Dal quartier generale in Villa Spada il 12 Giugno 1849.

L'I. R. Gov. Civ. e Mil. Generale di Cavalleria,
GONZKOWSKI

CCCCII.

N. 4242.

MINISTERO DDLL' INTE

Ordine Circolare

Questa I. e R. Legazione Austriaca, ad oggetto di ottenere la desiderabile sollecitudine nelle procedure civili, avendo richiesto che sieno autorizzati i Tribunali Pontificj a dare discarico alle rogatorie che saranno presentate loro dalla stessa I. R. Legazione e dagli II. RR. Consolati più prossimi, per le semplici citazioni ai sudditi austriaci, o ad altri dimoranti ne' Dominj della Santa Sede, non che per le comunicazioni ai medesimi Tribunali Pontificj di schiarimenti di lieve importanza, promettendo con la più perfetta reciprocanza di far dare discarico a simili rogatorie che saranno dirette agl' II. RR. Tribunali Austriaci dalla Nunziatura Apostolica di Vienna, ovvero dai Consoli Pontificj più prossimi, l'Em. e Rev. Signor Cardinale Segretario di Stato con venerato dispaccio N. 63892 del 16 marzo p. p., ha partecipato al sottoscritto Ministro dell'interno che non può incontrarsi difficoltà di accogliere un tal progetto; eccettuato il caso in cui tali atti e schiarimenti riguardino persone o cose ecclesiastiche.

Mentre pertanto tutti i Tribunali Pontificj dovranno prestarsi d'ora in avanti all'esito delle enunciate rogatorie, che verranno ai medesimi indirizzate dagl' indicati Rappresentanti Austriaci; e mentre perciò sono autorizzati a rivolgersi direttamente ai Rappresentanti Pontificj superiormente nominati e che risiedono ne' dominj austriaci, per ottenere con perfetta reciprocanza da quelle II. RR. Autorità giudiziarie il discarico delle loro rogatorie di egual natura, sono pure avvertiti i Presidenti de' Tribunali stessi, che ne' singoli casi in cui o sieno richiesti o richiedano co' ripetuti intermediarj i precisati atti, ne diano la partecipazione a questo Ministero per semplice notizia.

Roma dal Ministero dell'interno li 18 aprile 1855.

Il Ministro dell'interno
T. MERTEL.

CCCCV.

Prot. di Leg. 10,789. 3.^a S.

MONSIGNOR COMMISSARIO AP. E PRO-LEGATO. BOLOGNA

Li 25 Novembre 1851.

Con termini così perentorii, e decisivi ben vede V. E. come io sia costretto ad impulsare l'azienda Comunale al pagamento dei crediti, tanto dell' Ospedale di S. Orsola, quanto delle forniture carcerarie e di tutto insomma riguardanti questo speciale straordinario servizio.

Porto fiducia che V. E. si compiacerà disporre in oggetto l'opportuna deliberazione, ed in questa intelligenza ho il bene

G. BEDINI

Data riservatissimamente, volendosi trattare la cosa in via di conciliazione se possibile, e non fare interloquire il consiglio.

CCCCVI.

N. 785-3,932.

Eccellenza Reverendissima

Appena seguito l'ingresso delle truppe Austriache in Bologna Sua E. il Signor Commissario Straordinario d'allora, rispose sopra proposta dell'I. R. Comando di Città che fossero assoggettate a regolare visita medica tutte le donne di mal costume, e venne a tale oggetto accordata ai tre medici che ne furono incaricati, una mensile remunerazione da 8 fino a 10 scudi.

Reclamano ora i medici suddetti tale loro assegno la cui corresponsione, essi coll'annessa loro istanza asseriscono esser stata da 19 mesi sospesa, benchè continuino però a prestare i loro servigi.

Mosso dall'interesse che non abbia a cessare o ad essere trascurata tale misura di Polizia, che è richiesta da riguardi igienici non solo per la truppa ma pella intera popolazione, io mi permetto d'accompagnare l'istanza dei suddetti medici all'E. V. R. per quel riguardo che Ella trovasse di poter prendervi pregandola poi ad ogni modo a voler disporre che la suaccennata misura igienica abbia ad essere costantemente e regolarmente operata.

Mi reco ad onore poi anche in quest'incontro di assicurare l'E. V. Rev. della più distinta mia stima e considerazione.

Bologna li 13 Maggio 1854.

L'I. R. Gov. Civ. Mil. Ten. Mar. Com. l'8 Corpo d'Arm.

DEGENFELD Ten. Maresciallo

A Sua Ecc. R. Mons. Com. Pont. Straord.

Per le quattro Legazioni G. Grassellini in

Bologna

27 detto

Facciansi nuove premure al Ministero dell' Interno , trasmettendogli in copia tanto il presente dispaccio, quanto l' unito ricorso .

Il Pro-Legato G. GRASSELLINI
F. C. A. 4.

Li 15 Maggio 1854.

Prot. Gen. di Leg. N. 3,932. al 2068. 3.^a Sez.

Prot. S. N. 121.

Vedi N. 4. 945 5,695 p. g.

Eccellenza Reverendissima

Io stimo soverchio pigliare nuovamente a rassegna la serie delle ragioni colle quali questa rappresentanza Comunale , tanto sotto la passata Commissione provvisoria , quanto sotto l' attuale Municipio , intese a dimostrare la incompetenza del carico che le si voleva addossare per la visita e cura delle donne di mala vita: e ciò perchè, oltre tornare una ripetizione affatto vana, rimarrebbe ancora fuor d' uopo, dacchè per le risoluzioni stesse ministeriali e che l' E. V. R. mi accenna colli ossequiati di Lei Dispacci N. 4,945, e 5,695 apertamente si vede come il Consiglio de' Ministri non abbia potuto a meno di riconoscere col fatto la men giusta interpretazione , e l' applicazione men propria che furon da principio date all' Art. 8 della Legge Edittale 24 Novembre 1850 , coll' avere assunto , siccome ha fatto ora , a proprio conto tutte le spese di trattamento e di cura di tali femmine. Alla quale determinazione certamente non si sarebbe condotto quell' eccelso Consiglio , se non ne avesse ravvisato il fondamento nella verità e giustizia delle cose esposte. Ma siccome tutto ciò che riferisce a siffatta provvidenza di Polizia Medica forma una stessa ed identica cosa , e le cui singole parti non possono nè debbono di alcuna guisa tra loro scindersi, nè segregarsi ; così ragion vuole che mentre il Governo ha riconosciuto per suo il titolo e la natura della spesa di trattamento , e di cura , debba del pari assumere a proprio peso l' altra della visita medica, siccome sostanzialmente ed indispensabilmente collegata e congiunta col rimanente .

Che se ciò non si volesse ammettere , e si pretendesse invece specificare la visita di esse donne come misura di prevenzione , e quindi distinguerla , e differenziarla dall' altra di trattamento e di cura , io non potrei che a più forte titolo corroborare il riflesso ch' io faceva coll' altro mio foglio del 19 Agosto 1852, e cioè che mirando una tale misura politico-sanitaria a preservare dall' infezione venerea le truppe qui quartierate ; siccome il Governo sostiene a proprio peso la cura ed il trattamento de' loro infermi nelli spedali , dee pure usare del proprio quelli spedienti atti a preservarli , non essendo giusto nè equo che a rendere meno gravi le spese di un' azienda , un' altra debba co' proprij sacrificj venire a porne li mezzi , e li preservativi .

Conseguentemente pertanto, mentre ritiene questo municipio di andar libero da ogni onere di tal genere, e fiducioso che il Governo stesso per di lui parte vorrà tenerlo per disciolto, e disobbligato, in pari tempo riguarda una tale controversia come risolta del tutto. Al qual fine interessando l'Eccellenza Vostra Reverendissima per quelle deduzioni, che reputerà più proprie, da farsi al ministero dell' Interno, e osando promettermene eziandio il valevole di lei appoggio, ho l'onore di raffermarmi con rispettosa devozione e riverenza.

Dell' E. V. R.

Bologna 28 Luglio 1854.

Il Senatore Dev. Ott. Serv.
F. GUIDOTTI

A S. E. Rev. Mons. Com. Pro-Legato
Bologna

Lì 31. Si riferisca F.

Li 1 Agosto 1854.

Protocollo Riservato del Commissario

N. 153. 3.^a Sez.

CCCCVII.

Prot. Sez. N. 125.

163-153.

Eccellenza Reverendissima

È stato con non lieve rammarico che questa Magistratura ha rilevato dal successivo ossequiato dispaccio dell' Ecc. V. N. 253 P. S. intorno alla vertenza delle pubbliche meretrici, come le cagioni, e gli argomenti posti innanzi per sottrarsi dal carico relativo, non siano stati vevoli a persuadere l' E. V. Rev., onde degnarsi di assumerne presso il superiore Ministero il necessario appoggio, e l'autorevole mediazione.

Egli è però certo che il meretricio essendo una morale depravazione, e l'infrazione che ne conseguita non già un contagio necessario, assoluto, ma sibbene volontariamente acquisito, non può a verun patto cadere nella categoria di quelli pei quali i comuni sono chiamati a fornirne le provvidenze sanitarie. D'altronde il cumulo delle ragioni esposte non avendo mai avuto di mira l'entità più o men grande del carico, ma soltanto la natura del titolo che alla Comunità fece fin da origine eccepire per la contribuenza e il concorso relativo, non pare che venga esso controbilanciato e vinto dalle ultime risoluzioni che l'E. V. R. si degnava comunicarmi, tanto più che dal Ministero assumendosi una gratificazione a favore dei medici sanitari visitanti, mostra non meno con ciò come implicitamente ammetta a suo peso anche questa parte di competenza passiva.

Ad ogni modo però, e quante volte le ripetute ragioni non portino efficacia di convincimento, e si voglia pur sempre tener ferma la massima di un tale aggravio al Municipio; siccome si tratterebbe di onere nuovo, e pel quale la magistratura non si riconoscerebbe in facoltà per assoggettarvisi, non potrebbe essere che del Comunale Consiglio il deliberarne dietro analogo indirizzamento.

Queste nuove considerazioni io mi tengo in debito di partecipare all'E. V. Rev. a nome della prefata Magistratura; e intanto pieno del più alto ossequio e riverenza ho l'onore di raffermarmi.

Dell'E. V. R.

Bologna 18 Agosto 1854.

20 Sett. Si unisca al
N. 226. d'Ordine.

Il Senatore Dev. Obb. Serv.
F. GUIDOTTI

Li 22 Agosto 1854.

Pro. R. S. di Leg. N. 163. 3.^a Sez.

CCCCVIII.

226-163-153. N. 86,277.

Eccellenza Reverendissima

Varj reclami sono stati avanzati all'Eccellentissimo Sig. Cardinale Segretario di Stato, ed a questo Ministero dai medici e chirurghi addetti alla cura di codeste donne di mala vita, esponendo che a fronte dell'interessamento preso dall'Ecc. V. Rev. in sequela del ministeriale Dispaccio 15 Giugno p. p. N. 83,261 perchè codesto Municipio avesse assunto l'onere di pagare l'opera che dai reclamanti si presta, sono affatto riuscite inutili le relative pratiche e premure, ricusandosi affatto il Comune di Bologna di prestarsi a quest'atto di dovere.

Dopo il sacrificio provvisoriamente assunto dal Governo del pagamento delle gravi spese *occorrenti al mantenimento di dette donne*, che strettamente dovevano essere tenute e curate nell'Ospedale Civico, non era d'attendersi sicuramente questa poca corrispondenza per parte della municipalità quante volte sussistesse, ciò che non vuolsi credere, la ricusa accennata, fatta a detti Professori.

Io debbo interessare nuovamente in argomento la molta di Lei premura, perchè voglia procurare che il Municipio di Bologna sodisfi a quest'impegno, mentre in difetto, si vedrebbe obbligato il Governo di cessare dalla sua condiscendenza, e rimettere l'accennato mantenimento a carico Civico cui spetta.

Ho l'onore di confermare i sentimenti della mia più distinta stima

Di V. E. Rev.

Roma 11 Settembre 1854.

Dev. Serv. Il Ministro dell'Interno
MERTEL

19 Settembre 1854.

Fatta copia s'accompagni a S. E. il Sig. Senatore di Bologna.

Il Com. Pro-Legato
G. G.

Li 20 Settembre 1854.

Prot. Reg. di Leg. N. 226. 3.^a Sez.

CCCCIX

3. 788.

N. 49. 561.

Illustrissimo e Reverendissimo Signore

La Santità di Nostro Signore si è benignamente degnata, nell'udienza di questa mattina, nominare il Dottor Pietro Zuola, a primo Chirurgo fiscale di Bologna col mensile assegno di Scudi 15, ed in luogo del Zuola ha nominato il dottor Giulio Borzaghi, col soldo di Scudi 12. a condizione però che l'uno e l'altro *debbono prestarsi gratuitamente alla cura delle donne di mala vita*, cessando ad essi la straordinaria gratificazione che per lo innanzi godevano per questo titolo.

Partecipo a Vostra Signoria Illustrissima quest'atto di graziosa Sovrana disposizione per sua norma: ed inviandole il biglietto Ufficiale di nomina, perchè si compiaccia ordinarne il pronto sicuro recapito, passo a confermarmi con sincera stima.

Di V. S. Ill.ma e Rev.

Roma il dì 22 Aprile 1857

Dev. Serv. Il Ministro dell' Interno
MERTEL.Mons. Commiss. Apostolico di
Bologna.

25 Aprile 1857.

Si passeranno i biglietti colla condizione prescritta.

A. m.

Tit. 12.
Rub. 2.Li 27 Aprile 1857.
Prot. della Con. Leg. N. 252.
Alla Contabilità
Li 25 Aprile 1857.
Prot. di Leg. N. 3, 788.
in 3. S.

EREDITÀ BONACCIOLI DI FERRARA



In tutte le Romagne, anzi in tutto lo Stato Pontificio, è notissima l'usurpazione di una eredità di SEI MILIONI DI FRANCHI, commessa dal Governo Pontificio a carico del prof. Tommaso Bonaccioli. Un *demente*, l'Avv. Francesco Bonaccioli, possessore di quest'immenso patrimonio, fu fatto testare *a beneficio dell'anima propria*, delegata l'esecuzione del testamento all'Arcivescovo di Ferrara; e per di più fu falsificata la scheda testamentaria. In luogo di una lunga relazione pubblichiamo la protesta uscita or ora a nome dell'erede legittimo, e stampata nella Gazzetta di Ferrara, perchè si vegga quale si fosse la legislazione, la giustizia, e la proprietà nello Stato Pontificio.

CCCCX.

GOVERNO DELLE RR. PROVINCE DELL'EMILIA.

Ad Istanza del sig. prof. Tommaso Bonaccioli domiciliato in Ferrara rappresentato dal suo Mandatario Sig. Avv. Carlo Mazzucchi.

Si denuncia la dichiarazione che segue:

All'Illustr. Sig. March. Luigi Tanari quale Intendente della Provincia di Ferrara.

Alla Congregazione di Carità istituita in Ferrara.

Ai Sigg. Avv. Giovanni Zuffi, e Giuseppe Agnoletti amministratori interini della Eredità del fu Avv. Francesco Bonaccioli domiciliati in Ferrara.

È troppo noto lo spoglio del patrimonio di oltre un milione di Scudi appartenente al fu Avv. Francesco Bonaccioli consumato cinque anni sono a danno del legittimo erede col supposto testamento 12 Giugno 1854 del Notaro Giuseppe Calabria, in cui appariva *Erede universale l'anima* del Bonaccioli. Qualità di istituzione avversa alla ragione naturale, ai sentimenti di umanità, e di sociale convivenza, e riprovata dai Codici civili come un mostruoso connubio del temporale collo spirituale per far credere giovevole all'anima anche disgiunta dal corpo il godimento dei beni mondani.

È altresì nota la clamorosa lite promossa dall'istante Tommaso Bonaccioli fratello del defunto e suo unico legittimo successore, onde conseguire la nullità del turpe testamento per cinque principali motivi.

1. Infermità mentale del testatore, e sua assoluta incapacità a testare.
2. Suggerione, e circuibizioni usate verso il defunto.
3. Violazione delle forme sostanziali dei testamenti, e persino mancanza di legale consegna del medesimo.
4. Supplantazione, e falsificazione della Scheda testamentaria.
5. Mancanza di specifica, e determinata istituzione dell'erede.

Le prove dello spoglio e della frode riunite dall'erede legittimo con gravi pericoli, e rese di pubblica ragione, furono così copiose, e potenti, che commossero la pubblica opinione, e costrinsero il Tribunale della Rota Romana a riconoscere per ben due volte la legittimità dei diritti del reclamante: e l'avrebbe fatto una terza volta ancora, se non si fosse impedito con mutamento di giudici, e con altri più abbietti artifici.

Conosciutosi però che il reclamante poteva spiegare ulteriori, e sfolgoranti mezzi di prove, e così accrescere lo scandalo omai divenuto europeo, l'autorità governativa avvisò al bisogno di dover troncare in qualunque modo la lotta, nella quale l'istante, con esempio di coraggio, forse più unico che raro, ed in tempi che nessuno lo osava, aveva svelato al mondo attonito i vituperi praticati in nome della Chiesa e le persecuzioni atroci, e l'abuso di potere, e l'abuso delle scomuniche, ed i solenni spergiuri, e le subornazioni di testimonj, e di calligrafi, e le falsificazioni in centinaia di documenti.

A raggiungere codesto fine l'erede legittimo fu chiamato a Roma confortato dalle più lusinghiere assicurazioni di un accomodo, qualora rinunciasse la vertenza nelle mani del Sovrano Pontefice, che aveva esternato il desiderio di definirla con piena soddisfazione del reclamante, a cui a viva voce confermava poscia un tale desiderio.

Non è della indole del presente atto il narrare le arti poste in opera a danno dell'istante. La Corte di Roma, impadronitasi della vertenza, l'avvolse colle simulazioni, e cogli intrighi, in cui ha triste rinomanza. E, cosa più vera, che credibile, per *ben sette mesi* i personaggi più eminenti dello Stato, cospiranti ad un medesimo scopo, sebbene sotto viste diverse, si occuparono della medesima, raggirandola in una vicenda di promesse avvolpinate, di orpellate blandizie, di variati progetti talvolta moderati, e convenienti, e non mai mantenuti, il tutto commisto con minacce, con timori, e con altri generi di venalità, che sono tradizionali in Roma. Ed affinchè nessuna molla mancasse alla iniqua trama, e nella mira altresì di perseguitare oneste persone attinenti al Bonaccioli sotto il beffardo pretesto, che qualche briciolo della usurpata eredità si trovasse presso il legittimo successore *padrone, e reclamante l'intero*, si aggiunse *ad terrorem* l'attuazione di una di quelle tenebrose inquisizioni criminali, architettate a proprio comodo dalla stessa parte interessata che funzionava nel mistero, da processante, da fisco, da testimonio e da giudice, in conformità alle nequizie dei secoli di mezzo.

Una catena di tanti lacci, una riunione di tante insidie da far smarrire l'intelletto a chiunque, ebbe per finale risultato un rescritto pontificio pubblicato il 4 settembre 1858, con cui al legittimo erede del sangue si accordava la vergognosa assegnazione di poche migliaia di scudi, appena capace a rifondere le innumerevoli spese sostenute in quattro anni di disperata lite; assegnazione

sconveniente al cospicuo patrimonio disputato, alle ragioni dimostrate ed alla dignità di Chi si era voluto costituire arbitro volontario.

Quell'atto d'imposizione esercitato contro un debole suddito settuagenario, tolto appositamente alla patria, ai parenti, agli amici, ai difensori, isolato da tutti e oppresso dall'incubo di prezzolati satelliti che lo tenevano guardato, e minacciato, fu senza dubbio la più obbrobriosa pressione non solo morale, ma quasi fisica che immaginare si possa. L'Istante era privo della facoltà della elezione, e della libertà del consentimento, imperciocchè colui che soffre simili enormità è sempre una vittima, che non accetta, nè sanziona mai il proprio sacrificio. Infatti l'Istante, appena conosciuto il pontificio rescritto lungi del rassegnarsi al nuovo spoglio, presentava di persona al sovrano un ricorso contenente le sue doglianze, e ne riportava promesse di altri compensi, decorso che fosse qualche tempo: la quale promessa, non essendosi verificata, l'Istante nel 3 giugno 1859, rinnovava una seconda volta ragioni, e doglianze con altro protocollato ricorso.

Subito dopo accaddero i portentosi fatti politici, che liberarono per sempre codeste provincie dal giogo del governo temporale dei Papi, e avviarono l'attuazione della grande idea d'indipendenza, e nazionalità italiana. Anche nelle nostre provincie sonosi introdotte le istituzioni di popoli civili, e fra le sapienti riforme fu decretata quella del concentramento di tutti i luoghi Pii in una sola amministrazione dipendente dal governo, e denominata Congregazione di Carità. La Congregazione istituita in Ferrara concentrò anche in sè l'amministrazione del patrimonio Bonaccioli sino allora malversato da Chi la semplicissima veste di puro — Esecutore testamentario — convertiva di proprio arbitrio in quella di *rappresentante plenipotenziario dell'anima*, e di *libero disponente dei beni* senza freno e senza obbligo di render conto ad alcuno.

Ora la suddetta Congregazione di Carità, avendo preso possesso della eredità Bonaccioli, e volendo procedere alla compilazione dell'inventario ne dava notifica all'Istante per ogni suo interesse mediante intimazione eseguita dal Cursore Mazzolani nel giorno 13 corrente gennaio.

Si è in risposta a tale notifica

che l'istante, premessa la narrativa dei fatti di cui sopra, ritenuta opportuna a schiarimento delle sue deduzioni, formalmente dichiara a mezzo del suo mandatario:

Primo. Di ritenere nullo, e di niun valore l'atto di assegnazione, ossia della coattiva soffocazione dei propri diritti, procedente da forza superiore, e mancante di ogni carattere di legalità: giacchè, se volesse derisoriamente chiamarsi *transazione* un atto imposto ad un privato da un Pontefice e da un assoluto Sovrano, certo è che sarebbe infetta della più enorme fra le enormissime lesioni, e senza esempio; e, se si volesse qualificare come una *rinuncia*, mancherebbe di qualunque corresponsività: di guisa l'istante dichiara di ritenersi nella pienezza delle sue ragioni tali e quali gli competevano il giorno in cui si pubblicava il nefando testamento.

Secondo. Di riservarsi il libero esercizio dei propri diritti per la rivendicazione dell'intero usurpatogli patrimonio, mantenendo vivi ed integri tanto

quelli che si sono verificati a tutt'oggi, quanto gli altri che si verificheranno colla imminente attivazione della legislazione Sarda. Riservandosi di sperimentare tutte quelle vie che meglio potranno convenirgli sotto il nuovo reggimento sociale, avente la giustizia per stabilità e per gloria, e che, rispettando i principii del giusto e dell'onesto consacrati dalla pubblica coscienza, non sarà mai per rendersi mallevadore ed erede delle immoralità del cessato governo.

Terzo. Di porre in avvertenza la Congregazione di Carità, e gli amministratori qualunque del patrimonio Bonaccioli, affinchè procedano cauti, e con prudente saviezza nella erogazione dei redditi, i quali rimangono sottoposti alla reclamata rivendicazione insieme all'asse ereditario, e ricordino quella responsabilità anche personale, che a termini di ragione può gravitare sopra chi amministra un patrimonio di cui un legittimo successore al quale fu rapito reclama il ricupero.

Aggiunge da ultimo l'istante che nel mentre si riserva il pieno e libero esercizio dei proprii diritti tanto *verificati, quanto verificabili in appresso*, sempre coerente alle sue convinzioni, e fedele alle sue spontanee promesse, conferma e ratifica la dichiarazione da lui prodotta nel Tribunale della Rota Romana il 4 marzo 1858, nella quale assentiva fosse continuato l'annuo assegno di scudi diecimila alla Casa di ricovero di Ferrara, come pure che fossero sollevati dalla indigenza con pensioni alimentari non vili i miserabili parenti di suo fratello, e suoi, ripetendo le finali parole di detto atto, e cioè « Se Iddio
« ne' suoi alti decreti sarà per permettere la giusta rivendicazione de' miei di-
« ritti, resteranno approvate da me e dai miei eredi le filantropiche, e cri-
« stiane elargizioni annuali sopraindicate a sollievo dei miei concittadini, ri-
« servandomi in tale favorevole evenienza di istituire io medesimo quelle du-
« revoli opere di religione e di carità, le quali secondo le mie viste sarebbero
« le più conformi alle condizioni della mia Patria. »

Ferrara 23 e 24 Gennaio 1860.

Firmato — AVV. CARLO MAZZUCCHI Mandat.

Copia simile cc. cc.

Si omettono le relazioni Cursorili.



**DI ALCUNI TRIBUNALI
DELLO STATO PONTIFICIO**

IGNOTI NELLA LEGISLAZIONE EUROPEA

DOCUMENTO CCCCXI.

DEL TRIBUNALE DEL CARDINAL VICARIO, E SUA GIURISDIZIONE.

Il Tribunale del Cardinal Vicario ha per Capo lo stesso Cardinal Vicario, ed ha tre specie di Giurisdizione, cioè, *Civile*, *Criminale*, e *Spirituale economica*.

All'esercizio della civile preside.

1. Lo stesso Cardinal Vicario, per mezzo di un suo Uditore Abate.

2. Un Prelato col titolo di Vicegerente, quale parimente esercita la Giurisdizione per mezzo di un Uditore Abate.

3. Un altro Prelato col titolo di Luogotenente civile.

L'Uditore del Vicario tiene l'udienza in tre giorni della settimana, cioè, il *Lunedì*, il *Mercoledì*, ed *Venerdì* mattina, purchè non siano feriat; e tiene l'Informazione il dopo pranzo in quei giorni della settimana, ch'egli stesso stabilisce, allorchè vi sono cause, nelle quali le Parti siano unite per informare. Giudica, come Giudice ordinario; e come capo del Tribunale deputa i Giudici, ed ammette i ricorsi dai Giudici dello stesso Tribunale.

Il Vicegerente per mezzo del suo Uditore tiene l'udienza nelle proprie camere la mattina nei giorni non feriat; e l'Informazione similmente a suo arbitrio, quando le Parti sono unite.

Il Luogotenente del Vicario cammina collo stess'ordine ora accennato, ed ha la giurisdizione cumulativa col Vicegerente.

Quattro sono i Notari civili del suddetto Tribunale, che servono ai Giudici, e ritengono gli Uffizj nella strada, che da Campo Marzo va a Monte Citorio. In essi ogni Giudice ha il suo Broliardo, e Manuale contrassegnato col nome di quello per cui serve; ed in tutti vi è ancora il Broliardo, e Manuale delle Contradette. Vi è similmente, il Libro *Accomodatorum*, ed il Libro *Receptorum*, in cui si notano tutte le spedizioni.

Questo Tribunale, come gli altri tre Tribunali ordinarj, ha i suoi Cursori, che stanno in una Bottega contigua agli Uffizj, ed eseguiscano le citazioni, gli atti delle subaste, e delibere, e tutt'altro, che porta il loro uffizio, e che ha relazione cogli atti fatti in questa Curia.

A questa giurisdizione, che si estende al recinto delle dieci miglia fuori di Roma sono soggetti i soli Chierici, e luoghi Pii, ed anche i Laici nelle cause, che non passano il valore di Scudi 25.

Il Tribunale del Vicario, come gli altri due dell'A. C. e del Governo, è soggetto alla Segnatura di Giustizia.

Quanto alla giurisdizione criminale, questa risiede presso dello stesso Cardinal Vicario, di Monsig. Vicegerente, e di un Luogotenente Criminale di Cappanera, che nelle cause criminali fa la figura di Giudice ordinario; e come tale sottoscrive decreti, sentenze, e tutt'altro, che occorre per l'esercizio della sua giurisdizione. A questa sono soggetti gli Ecclesiastici di Roma, e del suo recinto delle dieci miglia, ed anche i laici, riguardo a que' delitti, che sono meramente Ecclesiastici, o di misto foro, nei quali si dà luogo alla prevenzio-

ne, ed in questo caso esercita la sua giurisdizione cumulativamente coi Tribunati dell' A. C., e del Governo.

Vi è ancora un Sostituto Luogotenente criminale, ed alcuni Sostituti, i quali tutti unitamente col Cardinal Vicario, coi due Prelati Vicegerente, e Luogotenente, e col Luogotenente criminale costituiscono la Congregazione criminale, la quale si aduna ad arbitrio del Cardinal Vicario in alcuni tempi dell'anno, coll'assistenza solita di Monsig. Avvocato, e Procuratore Fiscale. In questa lo stesso Cardinal Vicario, i Monsignori Vicegerente, e Luogotenente, Luogotenente criminale, ed il Sostituto Luogotenente hanno il voto decisivo, regolandosi la risoluzione delle cause dalla pluralità de'voti. Ma gli altri Sostituti non vi hanno alcun voto, ed in essa si propongono, e risolvono le cause più gravi del Tribunale.

A difesa de' carcerati v' intervengono Monsignor Avvocato, ed i Procuratori de' poveri, i quali assistono, e colla scrittura se occorre, ed in voce alla difesa de' rei.

La terza giurisdizione Economica, che è quella che riguarda la correzione del costume tanto rapporto agli Ecclesiastici, quanto ai Laici del Vescovato di Roma, l'esercitano economicamente, e di concerto fra loro il Cardinal Vicario, e Monsig. Vicegerente, che senza strepito, e figura di giudizio prendono all'opportunità que' provvedimenti, che credono necessarj.

Ha ancora questo Tribunale una particolare Segreteria, ove si spediscono le Dimissorie, ed altre simili Licenze, e Fedi; e vi è un capo, che soprintende a queste cose, e che si elegge dal Cardinal Vicario.

Premessa la descrizione de' Tribunali, che hanno la giurisdizione ordinaria, parleremo dell'ordine, con cui si trattano ivi le cause, il che può servire di regola per tutti i Tribunali di Roma di prima Istanza.

CCCCXII.

DEL TRIBUNALE DELL' UDITORE DEL PAPA.

L' Uditore del Papa giudica in tutte sorte di cause, come giudica il Papa stesso nella Segnatura di Grazia; e tiene Udienda nelle sue Stanze del Quirinale un giorno della settimana a suo arbitrio.

Per poter citare avanti questo Giudice è necessario d' averne preventivamente la licenza, *col P. L.*, e questo solamente si può tralasciare in quelle citazioni, che devono necessariamente farsi avanti di lui.

Nell' istanze, che si propongono avanti di questo Giudice, o fa egli il Decreto, o le rimette alla Segnatura di Grazia: e quando è il tempo, che questa non si raduna, le rimette a quella di giustizia, ingiungendogli, che proceda colle facoltà dell'altra di Grazia, e secondo la natura, e qualità delle istanze, le rimette anche ad altri Tribunali, e può deciderle egli stesso, non ricevendo le sue facoltà altri limiti, che quelli della somma prudenza, colla quale lodevolmente s' esercita questa suprema carica da chi n' è rivestito.

CCCCXIII.

DELLA SEGNAURA DI GRAZIA.

La Segnatura di Grazia a somiglianza di quella di Giustizia è composta di Prelati, e del Cardinal Prefetto, i quali hanno solamente il voto consultivo ed il Papa solo che n'è il Capò ha il voto decisivo.

Si raduna questa avanti il Papa, ed alle volte passano molti anni senza radunarsi. Le cause si riferiscono da tre, o quattro Prelati Ponenti di Segnatura di Giustizia, i quali vengono destinati preventivamente dall' Uditore del Papa.

Si giudicano in questo Tribunale tutte le Cause, le quali non possono giudicarsi nell' altro della Segnatura di Giustizia.

E primieramente tutte quelle Cause, nelle quali avranno posto mano i Cardinali Legati nelle loro Provincie, in figura di Segnatura, mentre dai Decreti dei medesimi Legati, fatti in questa rappresentanza non si da altro ricorso, se non che alla Segnatura di Grazia, o all' Uditore del Papa.

Secondariamente, tutte quelle Cause, nelle quali si tratta di doverle levare dal giudizio di qualche Congregazione per rimettere al Giudizio d' altra Congregazione.

In terzo luogo le Cause, nelle quali si tratta di qualche Chirografo Pontificio, mentre siccome i Chirografi colla clausola *sublata, e Decreto irritante*, tolgono la facoltà ai Giudici di poter giudicare diversamente da quello, che si dispone nel Chirografo medesimo, così, quando alcuno si creda gravato da qualche Chirografo può ricorrere alla Segnatura di Grazia per ottenere la facoltà d' impugnarlo; e questo si chiama dimandare *l'aperizione Oris*.

In quarto luogo tutte le cause, nelle quali sia stata negata l' appellazione, o dal Tribunale della Segnatura di Giustizia, o da altri Tribunali, che hanno la Segnatura in ventre.

Quinto, le Cause, in cui si chiede l' Appellazione da qualche Sentenza, e Decreto delle sagre Congregazioni.

Sesto, tutte le Cause giurisdizionali fra Tribunali non soggetti alla Segnatura di Giustizia.

Settimo, tutte quelle Cause, nelle quali si tratti di sanare una qualche forma prescritta dalle leggi, o dalle Costituzioni Apostoliche la quale non sia stata osservata dalle Parti nei contratti, o altri atti, e finalmente tutte quelle Cause nelle quali piaccia al Papa di giudicarvi. Ivi egli, o giudica e termina le Cause da se medesimo, ovvero le rimette ai Giudici Ordinarij.

Ad effetto di poter ricorrere a questo Tribunale è necessario d' averne la facoltà dall' Uditore del Papa, a cui spetta di concederla; nè si propongono in questo Tribunale se non le Cause, che saranno destinate dal medesimo Uditore.

CCCCXIV.

DELLA CONGREGAZIONE DELL' INDICE.

La Congregazione dell' Indice composta di varj Cardinali e religiosi Consultori presiede alla revisione de' libri, con facoltà di proibire quelli, che crede pregiudizievole ai Dogmi della fede cattolica o al buon costume, e di concedere anche licenza di leggere i libri proibiti a chi crede di poterla accordare. Ha qualche connessione con questa Congregazione il Maestro del sacro Palazzo, il quale è religioso Domenicano; egli ancora ha le facoltà di concedere licenze per leggere libri proibiti, ed ha l' incombenza d' invigilare alle stampe, non essendo lecito agli stampatori d' imprimere cosa alcuna senza di lui licenza, e mancando, ha giurisdizione per punirli.

CCCCXV.

DELLA CONGREGAZIONE DEL CONCILIO.

Questa Congregazione è composta di varj Cardinali uno dei quali è il Prefetto. Si radunano ordinariamente due volte il mese nella mattina del sabato nelle stanze del Palazzo pontificio, per decidere le questioni che appartengono all' interpretazione del Concilio di Trento, e perciò si chiamano: *Patres Sacri Concilii Tridentini interpretes*, ed hanno il loro Cardinal Prefetto ed il Segretario Prelato, il quale, a guisa di quello del buon Governo, regola gli affari della Congregazione, ed ha pure la Segreteria pubblica.

Questa Congregazione tiene, come dicemmo, quasi lo stesso stile del buon Governo. Quando si presenta un memoriale a Monsignor Segretario, questi lo rimette *pro informatione* al Vescovo di quella diocesi donde viene; e tornata l' informazione porta egli medesimo l' affare alla Congregazione. Registrato poi il rescritto in un libro, ove sogliono notarsi, ne commette l' esecuzione al medesimo Vescovo con lettera, che si sottoscrive anche dal Prefetto. Quando però l' affare voglia farsi contenzioso, allora quella parte che vorrà opporsi dovrà mettere una protesta in un libro che si tiene a tal effetto in Segreteria, colla quale protesta intimerà al supplicante, che non possa ottenere cosa alcuna senza intesa del protestante, e questa protesta si chiama: *Advertatur*. Fatta questa protesta, dovrà il supplicante citare l' altra parte avanti Monsignor Segretario per la concordazione del dubbio. Concordato che questo sia, il Segretario farà mettere la causa in foglio per farla proporre nella prima Congregazione.

Questo foglio è una nota di tutte quelle Cause, che devono portarsi al Giudizio della Congregazione, e si affigge alla porta della Segreteria. Il Segretario poi forma altro foglio, in cui fa egli la relazione alla Congregazione, della qualità, e merito di ciascheduna Causa, rilevando il tutto dalle scritture, che devono distribuirsi dalle parti, qual distribuzione suol farsi otto, o dieci giorni innanzi alla Congregazione. Questo foglio di relazione si stampa per distribuirlo

a tutti i Cardinali votanti. La raccolta di questi fogli stampati principia dall'anno 1718, e formano un corpo chiamato *Thesaurus resolutionum Sac. Cong. Concilii*.

Il Segretario non alza Tribunale ordinario, nè ha giorni destinati all' Udienza; ma pure sente tutte le istanze riguardanti l' ordinatoria delle Cause da proporsi in Congregazione, nelle quali occorre di fare qualche Decreto.

Proposta, e risolta una causa in piena Congregazione, potrà il Segretario concedere al soccombente la nuova Udienza, quando però la risoluzione sia unica, e non sia stata presa a pieni voti. Se poi vi è l' *amplius*, allora il solo Cardinale Prefetto può accordare, *citata parte*, la nuova Udienza.

A questa Congregazione del Concilio è annessa un' altra Congregazione particolare dello stesso Concilio, composta dal cardinal Prefetto, monsignor Segretario ed altri Prelati, e questa si raduna in ogni sabato in casa del Cardinal Prefetto, per vedere le relazioni, che fanno i Vescovi dello stato delle loro Diocesi, e consultare ancora le risposte ai quesiti, che si fanno dai medesimi Vescovi avvertendo però, che in questa parte la medesima Congregazione non ha, che il mero voto consultivo, mentre la risoluzione sul proposto dubbio si prende dal Papa, che la partecipa poi ai Vescovi, prevalendosi a tal effetto d' un Segretario destinato a posta, il quale si chiama il Segretario delle lettere latine.

CCCCXVI.

DELLA CONGREGAZIONE DE' VESCOVI, E REGOLARI.

Questa Congregazione è composta di Cardinali, e di un Segretario Prelato. Si regola in tutto e per tutto similmente, come la Congregazione del Concilio e differisce, da quella in tre sole cose.

Primo si raduna in giorno di Venerdì, secondo il Segretario non fa i fogli relativi del merito delle Cause; e terzo la sua Giurisdizione consiste nell' invigilare alla disciplina delle Monache, e Religiosi, e decide pure le questioni, che insorgono tra di loro. Così pure invigila al buon regolamento delle Diocesi e sopra il non alienarsi i beni delle Chiese, e Luoghi pii, senza legittime cause, avendo in questa parte la cumulativa colla Congregazione del Concilio.

Questa Congregazione ha pure la giurisdizione Criminale per punire i delinquenti Regolari; ed a quest' effetto tiene il suo Uditor Criminale, che si chiama il Relatore.

CCCCXVII.

DELLA CONGREGAZIONE DELL' IMMUNITÀ.

Questa Congregazione è destinata alla difesa, e mantenimento dell' Immunità Ecclesiastica, e perciò decide tutte le questioni, che insorgono in tali materie privatamente, cosicchè nelle Cause di pretesa violata Immunità, e della libertà Ecclesiastica, ove in prima istanza abbiano proceduto le Curie Vescovili,

non può in grado di appellazione venirsi all' A. C. ; ma deve appellarsi a questa Sacra Congregazione. *Appendice al Concilio Romano pag. 284 e 290.*

È composto questo Tribunale di varj Cardinali, e Prelati, i quali Prelati sogliono per lo più scegliersi uno per Tribunale, onde ogni Tribunale venga ad avere il voto in detta Congregazione, tenendo la stessa traccia, che si tiene nelle Congregazioni del Concilio, e de' Vescovi. Quando però una Causa deve portarsi al Giudizio della piena Congregazione, tocca al Segretario di destinare il Ponente, che sarà uno de' Prelati votanti, e questi deve fare il ristretto della Causa, che si chiama il foglio, e si distribuisce a tutti quelli della Congregazione.

Questa Congregazione, e l'altre del Concilio, e de' Vescovi non usano dei mandati per dare esecuzione ai loro Decreti; ma gli eseguisce il Tribunale dell' A. C. come mero esecutore, conforme spiegammo di sopra.

CCCCXVIII.

DEL TRIBUNALE, OSSIA CONGREGAZIONE DELL'ACQUE.

Questo è un Tribunale, che ha la Giurisdizione in tutte le materie risguardanti i fiumi, i laghi, i condotti pubblici, loro dipendenze, e tutt'altro, che venga sotto nome di acque pubbliche. Procedo per lo più all'economica, ma giudica ancora contenziosamente.

È composto di varj Cardinali con il loro Prefetto, e del Segretario, il quale insieme col Cardinal Prefetto, regola gli affari della Congregazione, poichè questa si raduna di rado, ed alle volte passa più d'un anno, prima che si raduni. Bensì nelle cose di rilievo si manda in giro ai Cardinali della Congregazione la Posizione, per raccogliere su di quella i loro rispettivi sentimenti.

Si regola la Segreteria dell'acque, come quella del Buon Governo, ed il Segretario è pur giudice Ordinario nelle Cause contenziose, Egli non ha giorno destinato per l'Udienza, onde si cita per ora certa avanti di lui, ed il Notaro di questa Congregazione è lo stesso Notaro dell' A. C., che serve a tutte le Congregazioni.

Il medesimo Tribunale ha *in partibus* i suoi Giudici, che si chiamano Delegati della Congregazione dell'acque, e questi si deputano dal Segretario, e dal Prefetto, fuorchè nelle Legazioni, nelle quali il Cardinal Legato procede come Delegato nato della Congregazione dell'acque, ed egli deputa li Delegati subalterni nei luoghi della sua Provincia. Dal Giudicato dei Delegati si appella al Segretario della Sacra Congregazione, ed alla stessa Congregazione. Dove poi non vi sono Delegati, i Giudici ordinarii locali sono Delegati nati.

CCCCXIX.

DEL TRIBUNALE DELLA REV. FABBRICA DI S. PIETRO

Questo Tribunale è composto di diversi Cardinali, capo de' quali è l'Arciprete *pro tempore* di S. Pietro, essendo la prefettura della Fabbrica una dipendenza dell'Arcipretura medesima. Vi è l'Economo della Fabbrica, che ha pure il titolo di Segretario; e vi è anche il Giudice, ed il Notaro proprio.

Giulio II. di S. M. ed altri Pontefici, ravvisando, che la Chiesa di S. Pietro non si sarebbe potuta conservare senza qualche particolare assegnamento, costituirono, e confermarono questo Tribunale, acciocchè avesse dovuto invigilare al mantenimento della Chiesa medesima, e per dargli una rendita immancabile, vollero, che avesse la facoltà di applicare tutti quei legati pii, che non fossero stati adempiti in beneficio della Fabbrica della Chiesa. Quante volte adunque si trova alcun Legato pio scritto in un Testamento, la Fabbrica può convenire l'Erede a mostrare d'averlo adempito, e se questi non mostra l'adempimento, il Giudice, o rilascia il mandato per applicare alla Fabbrica i fondi destinati al legato, oppure il mandato esecutivo per l'importo del legato medesimo. In somma questo Tribunale ha una privativa Giurisdizione in tutte le Cause riguardanti gl'interessi della Rev. Fabbrica: non solo per i legati pii inadempiti, come si è detto ma anche per quelli ripudiati, ovvero incerti, concedutagli dalle costituzioni di Clemente VII., di S. Pio V., e di Sisto V., come diffusamente può vedersi nel *Vespignani Compendium Privilegiorum R. Fabricae*, e nel *Calcagnin. Obser. pract. leg.* 19. Dai Decreti, e sentenze del Giudice della Fabbrica si ricorre alla piena Congregazione, la quale si raduna in alcuni tempi dell'anno, ad arbitrio del Cardinal Prefetto. Per avere però il ricorso a questa Congregazione, è necessario di chiederlo avanti l'Uditore del Cardinal Prefetto, giacchè il Tribunale ha la Segnatura in ventre, ed in figura di Segnatura giudica il detto Uditore del Cardinal Prefetto.

La Fabbrica benchè abbia il suo Fiscale, non è bastantemente provveduta di Difensori, e perciò è lecito a qualunque Procuratore, purchè sia nel numero de' Curiali Rotali, di farsi difensore della Fabbrica medesima per l'adempimento di quel Legato, che sarà a sua notizia, ed in compenso di quest' incomodo: potrà egli profittare della quinta parte di quell'emolumento, che perverrà alla Fabbrica, in vigore del Giudizio da lui promosso. Questo si pratica in Roma. Ne' luoghi poi dello Stato, ove si stende la giurisdizione della Fabbrica, vi sono i Commissarj destinati ad invigilare per rinvenire le memorie de' Legati pii, e portarne le notizie alla Fabbrica, e questi pure profittano del quinto.

L'Economo, e Segretario della Fabbrica, ha la facoltà d'ammettere alla composizione chi ha mancato d'adempire qualche Legato, perciò chi si trova in questa mancanza può ricorrere senza palesare il suo nome, ne il luogo, e domandare la composizione, che gli verrà accordata col pagamento di una decima parte di quello, che importerebbe l'obbligo non soddisfatto, se è perpetuo. Che se il peso non sia perpetuo, come sarebbe un obbligo di far celebrare cento scudi di messe in termine di dieci anni, e non si fosse adempito,

allora nell'ammettere il supplicante alla composizione, la Fabbrica suole esigere di più della decima parte. Che se poi sarà stato introdotto il giudizio, l'economo nell'ammettere alla composizione, non pregiudicherà ai dritti del procuratore, e del commissario, ma li manterrà illesi col rescritto: *Concordato Procuratore, seu Commissario*, ed allora il supplicante non potrà godere l'effetto della grazia, se non prima soddisfatto il procuratore, o commissario. Di questo Tribunale, e suoi privilegi tratta a lungo il citato *Vespignano*, a cui potrà ricorrersi in caso di bisogno.

CCCCXX.

DELLA DATARIA APOSTOLICA

La Dataria Apostolica è un Tribunale grazioso: che presiede alla Collazione de' Benefizj, Cure, Badie, ed altre Prebende Ecclesiastiche, le quali conferisce alternativamente cogli Ordinarij de' luoghi, cioè sei mesi conferisce l'Ordinario, e sei mesi la Dataria, se dai vescovi è stata spedita quest'alternativa, da rinnovarsi con la rinnovazione del Pontificato; altrimenti otto mesi sono della Dataria, e quattro dei Vescovi. Se poi i Vescovi sono Cardinali conferiscono essi in tutti i mesi, purchè nelle vacanze di mese Apostolico vengono i provvisti a spedire la conferma in Dataria, quando il beneficio conferitogli, ecceda tra certi ed incerti 24 ducati. Quando però i Benefizj, o Prebende si possiedono da chi sia stato, ovvero sia familiare del Papa, o de' Cardinali, allora si chiamano affetti alla S. Sede, e si conferiscono sempre dalla Dataria, di consenso però di quel Cardinale, di cui era familiare il defunto. Vi sono altre affezioni, e riserve, che insieme ad una sugosissima notizia della materia benefiziale possono vedersi nel *Ferraris Biblioth. leg. verb. Beneficium, et Beneficia*. Quei Benefizj, che sono di Juspatronato laicale, si conferiscono dall'Ordinario a nomina de' Patroni, fuori che nel caso, che il Benefiziato muoja in Curia, mentre allora il Jus di conferire, è della Dataria *jure praeventionis*. La medesima Dataria ammette pure le coadiutorie, o rassegne de' Benefizj, Canonicali, ed altre Prebende Ecclesiastiche.

Capo di questo Tribunale è un Prelato, il quale si chiama Datario; e quando sia Cardinale, come è molte volte, tiene il titolo di Prodatario. Vi è poi il Sottodatario, che è sempre un Prelato; e vi è il Prefetto delle vacanze benefiziali per morte, sia naturale, o sia civile, chiamato perciò *Perobitum*, il quale si elegge dal Papa tra i Curiali di Collegio. Il Sottodatario presiede alla collazione dei Benefizj non vacanti per morte de' provvisti, come sono rassegne, coadiutorie, e simili. L'uno e l'altro però s'ingeriscono o insieme, e separatamente, in tuttociò che venga loro commesso dal Datario, non essendovi in questo caso alcuna limitazione nel loro dipartimento. Vi sono pure altri Uffiziali subalterni, e sono, i rispettivi Sostituti del Sottodatario, e del *Perobitum*, l'Amministratore delle Componende, due Revisori delle suppliche benefiziali, ed un Revisore a parte, delle suppliche matrimoniali, chiamato perciò l'Uffiziale delle matrimoniali, cioè delle dispense de' matrimoni tra parenti, e vi sono altri Uffiziali, o siano Ministri.

Il Datario, col Sottodatario, e *Perobitum* costituiscono la Congregazione della Dataria, la quale si raduna ogni mattina nelle stanze del Datario, ed in questa Congregazione il Datario col voto consultivo del Sottodatario, e del *Perobitum*, risolve tutte le materie dei dipartimenti degli stessi Sottodatario, e del *Perobitum*, come di tutti i Ministri della Dataria, e giudica tutte quelle questioni, che nascono in materie di collazioni, rassegne, e dispense matrimoniali; e quando le crede di qualche rilievo suol metterle alle rispettive Sacre Congregazioni del Concilio de' Vescovi, dei Riti, o alla Rota *pro Voto*, e poi le giudica secondo il voto di queste. Talvolta le fa giudicare dall'istessa Congregazione della Dataria, ed accorda anche gli aggiunti nelle persone di più Prelati, e tutti allora anche il Sottodatario, ed il *Perobitum* hanno il voto decisivo. Notaro di questo Tribunale, per quel che porta l'attittare, è uno de' Segretarj di Camera. Le citazioni, che si fanno avanti di questo Tribunale non contengono ordinariamente altra istanza, che quella di rilasciare, o ritenere, le suppliche. Per esempio allorquando venga a notizia di un pretendente a qualche beneficio, che il Datario abbia segnata la grazia, per conferirlo ad un altro, allora potrà il pretendente andare in Dataria dall' Ufficiale, nell' Ufficio del quale si trovi la supplica, e porre il *Nihil transeat*, il quale però tratterrà il corso alle suppliche, se sarà stato sottoscritto, ed ammesso dal Sottodatario, ovvero dal *Perobitum*. Quello poi, che si troverà impedita la spedizione della grazia incamminata, o già ottenuta, dovrà citare avanti il Datario: *Lacerari nihil transeat exso positum, et relaxari supplicationem favore instantis signatam*; ed il Datario, sentiti nella suddetta Congregazione in contraddittorio i Procuratori dell' una, e dell' altra parte, farà quel decreto, che crederà ragionevole, ordinando, o che debba restar fermo il *Nihil transeat*, o che si tolga di mezzo, affinché si rilasci la supplica.

Dai decreti, e provvedimenti del Datario, siccome egli rappresenta immediatamente la persona del Papa, così non si dà appellazione, nè ricorso ad altro Tribunale.

CCCCXXI.

DEL TRIBUNALE DEL MAGGIORDOMO, O SIA DEL PREFETTO DE' SACRI
PALAZZI APOSTOLICI.

Questo Tribunale è destinato alla Giudicatura delle Cause tanto Civili, quanto Criminali dei Famigliari del Papa, e descritti nel Rolo, e di quei che nel loro mestiere, o arte servono il Sacro Palazzo, nella maniera che diffusamente si dichiara nella Costituzione *Cum occasione di Benedetto XIII.*, dell' anno 1728 *Roll. Mainard. tom. 12 la 241 pag. 322.*

Nelle Cause Criminali è anche più ampia la sua Giurisdizione, come in detta Costituzione: e l' una, e l' altra Giurisdizione dal Maggiordomo si esercita per mezzo di due Uditori, Civile, e Criminale; il primo de' quali chiamasi Giudice del Sacro Palazzo, e tiene l'udienza in due giorni della settimana; ed una volta la settimana l' Informazione.

Giudica altresì il Maggiordomo nelle Cause di Castel Gandolfo; e su di ciò vi è altra Costituzione dell'istesso Benedetto XIII in detto *Bollario tom. 12. fog. 344*. Il suo Notaro suol essere uno dei Notari dell'A. C., e questi tiene nel suo Ufficio un Sostituto destinato al servizio di questo Tribunale. L'Uditore Civile concede egli stesso, oppure nega l'Appellazione dai suoi Decreti, o Sentenze: sempre però col titolo di Ricorso; e quando voglia ammettere il Ricorso, deputa anche il Giudice, scegliendo uno de' Prelati della Romana Curia, il di cui giudicato rimarrà pur soggetto alla di lui revisione, avendo egli tutte le facoltà della Segnatura. E quando alcuno si creda gravato dai Decreti del nominato Uditore, dopo che avrà chiesto il Ricorso avanti di lui medesimo, potrà ricorrere all'Uditore di Nostro Signore.

CCCCXXII.

DEL TRIBUNALE DELLA CONSULTA.

Questo Tribunale giudica in tutte le Cause di delitti meramente laici, o di misto foro, commessi però dai Laici, in tutti i luoghi soggetti alla sua giurisdizione, la quale, o mediatamente, o immediatamente si stende a tutto lo Stato Ecclesiastico. Nelle Legazioni però giudica solo in grado di ricorso, e per organo della Segreteria di Stato. Giudica anche nelle Cause Civili appartenenti alle materie giurisdizionali; e presiede agli affari di Sanità.

Il Prefetto è sempre il Cardinal Segretario di Stato *pro tempore*: e vi sono altri Cardinali, che costituiscono il corpo del Tribunale, insieme con alcuni Prelati Ponenti, i quali a similitudine di quelli del Buon Governo, fra loro dividonsi le Ponenze, e finalmente vi è il Segretario Prelato.

Questo Segretario regola quasi da se, e con dipendenza dal Prefetto, gli affari della Consulta, che toccano le deputazioni de' Governatori, e Bargelli. Spedisce le Lettere in nome della Sacra Consulta, ed altri ordini opportuni, ed ha il suo Voto in piena Consulta.

La Consulta poi si raduna in tutti i martedì, e venerdì, ancorchè sieno feriatì, nel Palazzo Pontificio; ed ivi coll' intervento di Monsignor Fiscale, giudica le Cause, che si riferiscono dai Prelati Ponenti.

Accade alle volte, che si proponga in Sacra Consulta qualche supplica, la quale tocchi l'interesse civile di un terzo; ed allora, per non pregiudicare alle ragioni altrui, la Sagra Consulta suole riscrivere: *Instet citata Parte*. In sequela di questo Rescritto si cita la Parte avanti il Ponente di quella Provincia, alla quale spetta l'affare, colla citazione: *Ad videndum destinari Consultam pro propositione Causae, de qua agitur*, e questa citazione basta per avvisar la Parte, che la Sagra Consulta vuole, che sia intesa anch'essa in Causa; e fatte quindi le Scritture, e distribuite ai Ponenti, si giudica poi l'affare, o in quella Consulta che avrà destinata Monsignor Ponente, col Decreto, che farà alla detta citazione; ovvero in altra, che sarà più comoda al Tribunale. Vi è la Segreteria, col Sottosegretario, ed altri Ministri, ed ivi si portano le suppliche per la Sagra Consulta, e si trovano poi registrati i Rescritti.

CCCCXXIII.

DEL TRIBUNALE DELL'INQUISIZIONE CHIAMATO II.
TRIBUNALE DEL SANTO OFFICIO.

Questo Tribunale è destinato ad invigilare sopra la conservazione della fede cattolica. È composto da una Congregazione di varj Cardinali in numero per lo più di 12, che nominansi Inquisitori generali.

Prefetto di questa Congregazione è il Papa stesso, Segretario poi è un Cardinale della stessa Congregazione.

Oltre i Cardinali vi sono ancora i Prelati consultori, vi è l'Assessore parimente Prelato, vi è il Commissario religioso Domenicano, il Fiscale e l'Avvocato de' rei. I Prelati consultori si radunano in ogni lunedì nelle stanze del S. Ufficio per trattare degli affari appartenenti all'Inquisizione. La Congregazione poi de' Cardinali si tiene il mercoledì mattina nel Convento de' PP. Domenicani alla Minerva ed il giovedì mattina avanti al Papa.

Il Notaro di questa Congregazione tiene l'ufficio nel Palazzo dell'Inquisizione.

La Giudicatura civile delle cause de' patentati e famigliari del S. Ufficio appartiene a Monsignore Assessore a tenore della Costituzione della S. M. di Benedetto XIV. *Ad Supremum Justitiae solium XII Kal. Augusti 1755*, in cui si esprimono quali patentati del S. Ufficio di Roma e dell'altre Inquisizioni, e come godono del privilegio del Foro. Questa si esercita tanto in figura di Segnatura quanto in qualità di Giudice ordinario. In figura di Segnatura fa egli tutto quello che suol fare Monsignor Uditore della Segnatura di Giustizia, e dai di lui Decreti si può ricorrere soltanto alla piena Sacra Congregazione; e se vien concessa dalla medesima Congregazione l'appellazione, spetta allora al detto Monsignor Assessore di deputare per Giudice uno dei consultori Prelati che si chiama Giudice deputato.

Monsignor Assessore Giudice ordinario poi ha la cognizione in prima istanza di tutte le cause passive dei patentati tanto del S. Ufficio, quanto di Conca, nella stessa guisa che gl'inquisitori locali sono Giudici in prima istanza di tutti i patentati privilegiati *de partibus*, dalle Sentenze de' quali si rivedono le cause in seconda istanza dal detto Monsignor Assessore, ed in ulteriore istanza da uno dei consultori Prelati da deputarsi come sopra, avanti del quale si procede per gli atti del medesimo Notaro del S. Ufficio, senza trasporto di atti nè commissione di sorta veruna.

La tela giudiziaria, che si tiene in questo Tribunale, come Giudice ordinario è quasi del tutto uniforme a quella che si pratica nel Tribunale della A. C.

CCCCXXIV.

(Confidenziale e Riserv.)

L'ARCIVESCOVO DI BOLOGNA FA CONOSCERE LA PRIMA STAMPA CHE INTENDE PUBBLICARE
ORA CHE È LIBERO L'ESERCIZIO DEL VESCOVILE MINISTERO

Illustrissimo e Reverendissimo Signore

Rimetto alla prudenza di V. S. Ill.ma e Rev. la prima stampa della mia Notificazione, e la prego, del solito ufficio presso il Sig. Generale Governatore. È dover mio indisciplinabile di pubblicarla ora che è libero l'esercizio del Vescovile ministero, e regnano quà la sicurezza, l'ordine, e la pace. Dalla lettura della medesima V. S. Ill. e Rev. rileverà l'importanza dell'argomento. Attendo un suo cenno di risposta per mia norma e quiete.

Gradisca la mia confidenziale comunicazione, e frattanto con sentimento di perfetta stima sono.

Di V. S. Ill. e Rev.

Bologna 29 Luglio 1849.

Servitor vero
C. Card. OPIZZONI

Mons. Bedini Comm. Str. per le 4 Legaz.

(con stampa)

Bologna

CCCCXXV.

N. 201. P. R. Sez. 4.

30 Luglio 1849.

Ho provato una vera compiacenza nel leggere la stampa che V. E. di pre-disposta e di cui mi fa cenno nella confidenziale di jeri. Credo quindi che ben degnamente debba affiggersi e diramarsi, e a qualunque rimarco per parte del Comando Militare io assumo volentieri la conveniente responsabilità.

Con profondo ossequio ho l'onore d'inchinarmi al bacio della sacra Porpora.

G. B.

All' Em. Sig. Card. Arcivescovo
di Bologna.

(Particolare)

30 Luglio 1849.

Preveggo V. S. che non avendo avuto nessun rimarco sulla Notificazione disposta dall' Em. Sig. Card. Arcivescovo, che io confidenzialmente le trascrissi

ho creduto di abilitarne la pubblicazione, poichè assai interessava di non ritardarla. Io confido di avere così interpretata la intenzione di V. S., e colgo l'incontro per confermarle la mia più distinta stima e considerazione.

G. B.

Al Sig. Gener. Govern. Civ. Mil.
Villa Spada

CCCCXXVI.

(Circolare)

BOLOGNA. DIREZIONE PROVINCIALE DI POLIZIA.

(Indicare nella risposta la data, numero e divisione ed oggetto a tergo.)

Illustrissimo Signore.

È stato disposto dall' I. e R. Comando di città che ogni domanda per potere effettuare processioni al santuario di S. Luca, sotto le imminenti Rogazioni Minori, debba esser presentata qualche giorno prima a questa Direzione per ottenere il *Nulla Osta*, dopo di che il sullodato I. e R. Comando rilascerà l'occorrente permesso.

Ne rendo quindi consapevole la S. V. Illma per le opportune partecipazioni in argomento, nell'atto che mi confermo con distinta stima

Di V. S. Illma

Bologna, 29 marzo 1856.

Devmo Obbmo Servo

Il Colonn. Cav. Direttore A. GIRI.

All' Illmo Sig. Governatore di
Persiceto

CCCCXXVII.

(Circolare)

Alli Reverendi Parrochi di Persiceto — S. Matteo a Decimo — Zenerigolo Lorenzatico — Amola — Castagnolo — Budrie — Marignone — Tivoli, ed ai Signori Priori Comunali di Crevalcore — Sant' Agata e — Sala.

Illustriss. e Molto Rev. Signore.

Partecipo per ogni norma opportuna alla S. V. Illma e molto Rev. che d'ordine dell' I. e R. Comando di Città, ogni domanda per potere effettuare le processioni al Santuario di S. Luca sotto le imminenti Rogazioni Minori dovrà esser presentata qualche giorno prima alla Direzione Provinciale di Polizia in

Bologna per ottenere il *Nulla Osta*, dopo di che il sullodato I. e R. Comando rilascerà l'occorrente permesso.

E colla stima maggiore ho il piacere di confermarvi
Aprile 1856.

P. GHERARDI.

N. B. Lo stesso dicasi ai Comuni contronotati, se non che prima della chiusura si aggiunga.

Codesta disposizione sarà compiacente la S. V. Illma di comunicare sollecitamente a tutti i Rev. Parrochi del Circondario Comunale.

ISTRUZIONE PUBBLICA

DOCUMENTO CCCCXXVIII.

SS. DOMINI NOSTRI LEONIS PAPÆ XII.

CONSTITUTIO QUA STUDIORUM METHODUS CUM PIETATE CONJUNCTA IN
PONTIFICIA DITIONE SERVANDA PRÆSCRIBITUR

LEO EPISCOPUS

Servus servorum Dei.

Ad perpetuam rei memoriam.

Quod Divina Sapiencia omnes docet, omnibusque in Salutis via procedentibus his verbis proponit « *Veritatem meditabitur guttur meum, et labia mea detestabuntur impium* » præ oculis Nos habentes Apostolici Nostri muneris esse dignoscimus omnem in id curam impendere, ut hoc ipsum nedum Sacræ Doctrinæ, sed et humanarum scientiarum, ac Liberalium Artium Magistri, Studiosæque Juventutis Institutores continuo teneant, atque adimpleant, inque Auditorum animis insculpere satagant. Hinc enim et Religionis profectus, et salus pendet Reipublicæ. Cumque ad id plurimum conferat recte ordinata Studiorum ratio, omni pariter sedulitate adnitendum per Nos esse censemus, ut tradendarum doctrinarum, ac disciplinarum methodus in Temporalis Nostræ Ditionis magis magisque, quoad fieri poterit, perficiatur. Quod et Prædecessores Nostri pro temporum vicissitudine curare non destiterunt.

Sane nimis longum esset Romanorum Pontificum seriem hic contexere, qui in re tanti momenti excelluerunt. Nullo modo autem silentio præterire possumus fel. rec. Pium VII. postremis hisce diebus novam studiorum rationem instaurare voluisse, quam tamen non potuit morte præventus ad optatum finem perducere. Nos igitur, adhibita selecta nonnullorum Ven. Fratrum Nostrorum S. R. E. Cardinalium Congregatione, incæpto operi manum admove, illudque absolvere constituimus, memores quoque eorum, quæ scite, ac prudenter Sixtus V. animadvertit, videlicet « *Literarum cognitionem, liberalesque doctrinas, et disciplinas, quibus Juventus in publicis Gymnasiis instruitur, et eruditur, magnam Christianæ Reipublicæ, si cum pietate jungantur, afferre utilitatem, tunc enim Civitates, et Regna optime administrantur, cum Sapientes atque Intelligentes gubernacula possident.* »

Jam opus, Deo misericordiarum Patre adjuvante, expletum fuit, Nosque publici juris illud fieri jubemus. Verum ut animi nostri erga filios, subditosque nostros intentionem, et flagrantissimum desiderium nostrum explicemus, atque Professoribus, et Auditoribus veram et altissimam Scientiarum, nec non liberalium artium originem indicemus, et pro viribus commendemus, hæc S. Augustini Ecclesiæ Doctoris monita in epistola ad Volusianum nunquam satis meditanda hic inserimus. « *Quæ disputationes, quæ literæ quorumlibet Phi-*

» Philosophorum , quæ leges quarumlibet Civitatum , duobus præceptis , ex quibus
 » Christus dicit totam legem , Prophetasque pendere , ullo modo sint compa-
 » randæ : *Diliges Dominum Deum tuum ex toto corde tuo , et ex tota anima tua ,*
 » *et ex tota mente tua , et diliges proximum tuum tamquam teipsum?* Hic Physica ,
 » quoniam omnes omnium naturarum causæ in Deo Creatore sunt , hic Ethica ,
 » quoniam vita bona , et honesta non aliunde formatur quam cum ea quæ di-
 » ligenda sunt diliguntur , hoc est Deus , et Proximus , hic Logica , quoniam
 » veritas , lumenque animæ rationalis non nisi Deus est , hic etiam laudabilis
 » Reipublicæ salus , neque enim conditur , et custoditur optime Civitas nisi
 » fundamento , et vinculo Fidei , firmæque concordie cum bonum commune
 » diligitur quod summum , ac verissimum Deus est , atque in illo invicem sin-
 » cerissimo se diligunt homines cum propter illum se diligunt cui quo animo
 » diligant occultare non possunt . »

Profecto non eo spectat clarissimum Ecclesiæ lumen Augustinus , ut natura-
 les disciplinas e scholis , humanisque palæstris amandet , non refugit exercita-
 tiones liberalium artium , quarum omnium magna , et uberrima copia illi fuit ,
 sed et Magistros , et Auditores admonere jure meritoque voluit , hæc omnia a
 Deo exordium habere , si recta sint , rationique et Religioni congrua , quin
 etiam Deo bonarum artium principio , et fini omnino referenda esse . Ac proin-
 de ulterius docet , quorundam Pseudo-philosophorum et prudentiam carnis se-
 quentium (quorum numerus calamitosis hisce temporibus nimio opere excre-
 vit) obstinatissimas contradictiones esse spernendas : « qui propterea putant ,
 » vel putari volunt Christianam doctrinam utilitati non convenire Reipublicæ ,
 » quia nolunt stare Rempublicam firmitate virtutum , sed impunitate vitiorum . »

Agite ergo , forti suavique animo estote , prudentes Universitatum , et Scho-
 larum omnium in Temporalis Nostræ Ditionis Præsides a Nobis constituti , ut Le-
 ctiores , ac Discipuli ea quæ huc usque breviter attigimus alta mente magis
 magisque reponant , tamquam præambula quædam non modo utilia , verum
 etiam necessaria ad leges , quas in hac nostra methodo præscribimus , fructuo-
 se adimplendas . Sic enim *guttur eorum , quod initio innuebamus , veritatem*
meditabitur , et labia eorum detestabuntur impium , id est impietatem , seu er-
 rores contra Divinam Veritatem , et Religionem , errores , inquit , qui , cum
 nostra hac ætate tam effrænate grassentur , ut nunquam fortasse magis , im-
 pietatis nomine merito notantur . Methodus autem est hujusmodi .

TITULUS I.

De Congregationem Studiorum .

1. Congregatio extabit , quæ tum Romæ tum in Pontificia Ditione studiis
 præerit .

2. Constabit S. E. R. Cardinalibus Secretario Status , S. E. R. Camerario ,
 Urbis Vicario , Præfecto Indicis , Præfecto Boni Regiminis , aliisque Cardinali-
 bus quos Summus Pontifex delegerit : e quibus Sanctitas Sua Congregationis
 Præfectum nominabit .

3. Huic erit a Secretis dignus , et idoneus Vir Ecclesiasticus vel Familia-
 ris Summi Pontificis , vel Curie Romanæ Prælatus . Ipsa in Comitibus ac delibe-

rationibus ceterarum Congregationum leges servabit. Secretarius diligenter in tabulas acta referet, tabularii curam geret, aliaque a S. Congregatione, ejusque Præfecto sibi commissa perficiet.

4. Sacrae hujusmodi Congregationis Universitates omnes, publicæ, ac privatæ scholæ Urbis ac totius Pontificiæ Ditionis, quodvis etiam Collegium, ceterique erudiendis adolescentibus addicti parento in iis omnibus, quæ ad institutionem pertinent.

5. Hasce constitutiones, ac ceteras, quæ in posterum in lucem prodierint, Sacra Congregatio diligentissime servandas curabit.

6. Si quando S. Congregationi placuerit Universitatem aliquam, seu Scholam publicam, vel aliud tradendæ doctrinæ Institutum publicum invisere, per Legatum aliquem id præstet, qui aut Sacram Congregationem de rerum statu certiores reddat, aut ex ejusdem auctoritate provideat in iis, quorum sibi cura demandata fuerit.

7. Si quis a Superioribus locorum in rebus ad Universitates, publicas scholas, aliæ tradendæ doctrinæ Instituta spectantibus, aliquid gravaminis sibi illatum judicet, ad Sacram Congregationem preces deferat.

8. Quodvis Rescriptum aut Summi Pontificis aut ex Ejus Audientia datum in rebus ad studia pertinentibus executionem non habeat, nisi postquam S. Congregationis Secretariæ fuerit exhibitum, ut in tabulas referatur.

TITULUS II.

De Universitatibus.

9. Duæ sunt Universitates Primariæ, Universitas Romana, quæ dicitur Archigymnasium Romanum, et Universitas Bononiensis.

10. In unaquaque ipsarum Cathedræ extabunt non minus quam triginta octo præter Musea, atque alia Instituta doctrinarum, ad hoc, ut Adolescentes possint proficere in omni disciplinarum varietate; quique Studiorum cursum expleverint, opportunitatem habeant, atque excitentur, ut doctrinarum, quibus jam se excoluerint, uberrimam cognitionem acquirant.

11. Quinque sunt Universitates secundariæ, Ferrariensis, Perusina, Camerinensis, Maceratensis, et Firmana. In hisce Universitatibus extabunt Cathedræ non minus quam decem, et septem, præter Musea, atque alia opportuna instituta.

12. Antequam Universitates secundariæ valeant uti privilegio conferendarum Laurearum, aliorumque graduum, a S. Congregatione per Viros ab ipsa delectos, et instructos monitis necessariis, et opportunis perlustrentur.

13. S. Congregatio jubeat typis imprimi et Cathedrarum elencum vulgari, quas Universitates habebunt: nec minui, nec augeri earum numerum fas erit, quæ cuique Universitatum assignatæ sint, neque res tradendæ mutari possint sine ejusdem Congregationis facultate; secus privilegium conferendi laureas aliosque gradus amittatur.

TITULUS III.

De Archi-Cancellariis, Cancellariis, et Rectoribus Universitatum.

14. Primariis Universitatibus Præses erit auctus titulo Archi-Cancellarii: secundariis Cancellarii titulo.

15. Romanæ Universitatis Archi-Cancellarius esto Cardinalis Camerarius; Bononiensis Universitatis Archi-Episcopus: Cancellarius autem Universitatum minorum sit Archi-Episcopus, vel Episcopus Civitatis.

16. Archi-Cancellarii, et Cancellarii optimo Universitatum regimini advigilabunt, ac dabunt operam, ut Constitutiones, et regulæ servantur.

17. Criminalem jurisdictionem habebunt in omnia crimina, quæ quilibet, licet exterus, intra fines Universitatum patrarit.

18. Ejusmodi crimina non modo pœnis ad correctionem infligendis, sed et vinculis ad annum multabunt, adhibito suffragio Rectoris, atque alterius ex Advocatis Consistorialibus in Romana Universitate; in aliis vero Universitatibus tum Rectoris, tum unius e Collegio Legali.

19. Si crimen sit ejusmodi quod atrocius puniri debeat, tradent foro, cui de jure, ubi ejus causa agatur.

20. Idem Archi-Cancellarii, vel Cancellarii præsent electioni Professorum, ac publicæ Academicorum graduum collationi, et præmiorum-distributioni.

21. In qualibet Universitate præter Archi-Cancellarium, aut Cancellarium Rector existat.

22. Munus Rectoris Archigymnasii Romani, seu Romanæ Universitatis Advocatorum Consistorialium Collegio adscribitur, quod Collegium, ut moris est, Rectorem eligit a Summo Pontifice adprobandum.

23. Ceterarum Universitatum Rector a Sua Sanctitate ex renunciatione Sacræ Congregationis deputabitur.

24. Rectorum munus esto videre per se, ne disciplina a Professoribus, Auditoribus, famulis tenenda, manca fiat ac debilis; et dare operam, ut horum agendi ratio continentissima sit, et ad Religionem informata.

25. Rectores Calendarium anni scholastici conformabunt, ac prælectionum horas ita distribuent, ut Auditorum quilibet interesse valeat illis prælectionibus, quæ in sua disciplina præscribuntur ad gradus capessendos. Videbunt quo quisque merito ad studia Universitatum, vel ad Academicos gradus, et præmia contendat, eosque tantum excipient, quos intelligent iis dotibus instructos, quæ ab ordinationibus requiruntur.

26. Rector diebus, quibus habentur scholæ, tamdiu in Universitate versetur, quamdiu Professores doceant: vel de assensu Archi-Cancellarii, seu Cancellarii alterum vice-Rectoris nomine delegabit, qui dicto tempore advigilet personaliter, ut ordo servetur, et unusquisque suo munere diligentissime fungatur.

27. Rector, aut Vice-Rector notabit Professores, qui non docuerint, vel stata hora non adfuerint, et absentiae causas, quas iidem exhibuerint, ad trutinam revocabit.

28. Rector primum obtinet locum post Archi-Cancellarium, vel Cancellarium.

rium; et si quando alteruter absit, vel impediatur, Rectoris esto vices, illius gerere cum eadem auctoritate.

TITULUS IV.

De Collegiis, vel Collegialibus Corporatis quatuor disciplinarum.

29. In quavis Universitate sunt quatuor Collegia, nempe Theologicum pro classe studiorum sacrorum; Legale pro Legalium studiorum classe; Medico-Chirurgicum pro classe Medico-Chirurgica; et Philosophicum pro classe Philosophicorum studiorum.

30. Collegium Theologicum Universitatis Romanæ constabit ex hodiernis, ac pro tempore existentibus Magistro Sacri Palatii Apostolici, qui eidem ut antea præerit, Sacrista ejusdem Palatii, Commissario Sacræ Inquisitionis, et Procuratoribus Generalibus Ordinum Fratrum S. Dominici Prædicatorum, Minorum S. Francisci Conventualium, Eremitarum S. Augustini, Carmelitarum Calceatorum, ac Servorum Beatæ Mariæ Virginis. In hocce Collegium Professores S. Scripturæ, S. Theologiæ, et Ecclesiasticæ Historiæ in eadem Universitate cooptabuntur.

31. Collegium Theologicum Universitatis Bononiensis constabit Membris duodecim.

32. Collegium Theologicum in secundariis Universitatibus octo constet Membris.

33. In Romana Universitate Collegium legale non conflabitur, cum ejusmodi munere fungatur Collegium Aulæ Consistorialis Advocatorum.

34. Collegium Legale Universitatis Bononiæ duodecim Membris constet.

35. Collegium Legale in Universitatibus secundariis octo membris esto.

36. Collegium Medicum Universitatum Romæ et Bononiæ Medici duodecim efficiant. His addantur sex numero Chirurghi.

37. In Collegium Medicum Urbis Romæ Medicus, et Chirurgus Summi Pontificis cooptentur; si vero, dum quis in Medicum, aut Chirurgum Summi Pontificis eligitur, Membrorum numerus sit completus, Membrum esto supranumerarium cum jure successionis, ubi primum locus fuerit vacuus.

38. Item in Collegio Medico utriusque supradictæ Universitatis, Professores Medicinæ Veterinariæ, ac Pharmacis locum habeant, quum de rebus agendum sit ad ipsorum Professionem pertinentibus.

39. Collegia Medica in Universitatibus secundariis sex Medicis, ac binis Chirurgis constabunt. Pharmacis Professor in iisdem locum habeat, si de rebus quæstio fiat, quæ ad ejus Professionem spectent.

40. Collegium Philosophicum Universitatum Romæ, et Bononiæ duodecim Membris existat. In secundariis Universitatibus sex illud membra constituent.

41. Unicuique Collegio suus erit Præses, qui semper esto ejusdem Collegii Decanus, excepto Theologico Romæ Collegio; ultimum vero Membrum Secretarii munere fungetur.

42. Nemo poterit in Collegia adscisci, nisi vitæ, ac morum integritate commendetur; et in aliqua publica Universitate Doctoris laurea fuerit donatus in ea disciplina, ad cujus Collegium contendit.

43. Regulares authenticas exhibento literas manu proprii Superioris firmatas, ex quibus pateat, integrum Studiorum curriculum confecisse, et gradu, vel Doctoris, vel Magistri ex Instituti sui regulis esse decoratos, aut in publica Universitate Lauream Doctoralem fuisse consecutos.

44. Sanctitas Sua per Sacram Congregationem Membra Collegiorum deliget; in præsentia vero cum vel nova Collegia institui, vel numerus Collegarum compleri debeat, præcipua habebitur ratio tum eorum qui antea ad Collegia ex facto extincta pertinebant, tum Professorum, qui nunc secundum proprias disciplinas vices gerunt eorundem Collegiorum.

45. Collegia posthac novas regulas, et Statuta sancire, aut antiquas poterunt in usum revocare. In hisce Constitutionibus proponant, quidquid ad regimen et decus Collegii conducat.

46. Ejusmodi Constitutiones vel antiquæ vel recens factæ non valeant, antequam a Sacra Congregatione fuerint adprobatæ.

47. Collegiorum Membra exinde amoveri non poterunt absque gravissima causa, quam Sacra Congregatio expenderit.

48. Scopus, et officium Collegiorum esto examina habere, et ferre suffragium in Professoribus deligendis, et collatione laurearum, aliorumque graduum Academicorum, atque in discipulis præmio decorandis exeunte Anno scholastico.

49. Præterea Collegia habeantur veluti Consultores nati Sacræ Congregationis: idcirco quum ab eadem interrogentur de aliqua re gravioris momenti, vel de quapiam quæstione ad eorum disciplinam spectante sententiam suam aperiant: iisdemque jus esto per Archi-Cancellarium, aut Cancellarium subjiciendi Sac. Congregationis judicio reformationes, et nova consilia, quæ censuerint magis idonea ad disciplinarum, atque artium progressum, ad auditorum denique utilitatem promovendam.

50. In qualibet Universitate sit aula Collegiorum comitiis habendis.

51. Collegii Theologici primæ sint partes præ ceteris Collegiis: Legale Collegium subsequatur: inde Collegium Medicum: tandem Philosophicum. Excipe dumtaxat in Universitate Romana Collegium Advocatorum Aulæ Consistorialis cui jus præcedendi confirmatur.

TITULUS V.

De Professoribus, eorumque electione.

52. Professores, qui nunc obtinent Cathedras in Universitatibus nulli examini subjeiantur.

53. Professores in posterum deligantur per concursum, prius exhibita fide scientiæ, et morum, ac præmissis publicis denunciationibus, quæ triginta ante diebus erunt adfigendæ.

54. Præ ceteris id omnino requiritur, ut, qui Cathedræ inhiant obtinendæ laurea doctorali sint insigniti in ea disciplina, quam profiteri exoptant. Concursus forma hæc esto.

55. Competitores januis clausis hora indicta in Bibliotheca Universitatis, et ex permissu utendi libris ejusdem Bibliothecæ, non vero aliis, neque ullis

scriptis, sex horarum spatio dissertationem exarabunt latino sermone in argumentum, seu textum sortito propositum ex numero non minus triginta ad Cathedram spectantium, quam expetunt.

56. Singuli e Collegio aliquot argumenta aut testus exhibeant (competitoribus antea nullo modo asperienda), e quibus mane ejus diei Archi-Cancellarius illa deliget, quæ in sortem conjiciantur, et argumentum sortito ductum competitoribus nulla interposita mora proponetur, in quod dissertationem conficiant.

57. Quo tempore competitores dissertationem conscribent, Rector, ac duo Collegii Membra ex Bibliotheca ne discedant.

58. Esto capsula clavi munita, et Archi-Cancellarii, vel Cancellarii, nec non Rectoris sigillo obsignata, cujus pars superior sit pertusa, in quam singuli e competitoribus Dissertationem propria manu subscriptam ingerent.

59. Elapso tempore Concursus capsula statim ad Archi-Cancellarium, vel Cancellarium deferatur, et ipso, aut sequenti die Rector, et Collegium apud Archi-Cancellarium, vel Cancellarium convenient. Antequam capsula aperiat, num sigilla integra sint expendetur.

60. Si competitorum tantus esset numerus ut comitiis semel habendis omnes eorum dissertationes perlegi, et quanta opus est maturitate æstimari non possent, dissertationes in capsula reponantur sigillis munienda Archi-Cancellarii, aut Cancellarii, et Rectoris. Postridie ejus diei iterum omnes convenient explendi examinis gratia.

61. Hujusmodi dissertationum examine confecto, dies Competitoribus dicatur: quo die a Collegio subjicientur examini verbali latino sermone habendo de rebus, ad Cathedram conferendam pertinentibus.

62. Continuo Archi-Cancellarius, aut Cancellarius, Rector, et Collegium coeant ad deliberandum de Professore eligendo. Postremum Collegii Membrum primo loco aperiet sententiam, et cætera Membra gradatim opinionem suam aperient usque ad Archi-Cancellarium, aut Cancellarium. Sententiæ in Collegio dictæ nulla ratione extra Collegium deferantur.

63. Post ea tres globuli albi coloris, ac totidem nigrantes unicuique distribuuntur, et secreto ferantur suffragia: adeo ut ex majori suffragiorum numero de præstantiori merito judicetur.

64. In quovis Professore eligendo præter Archi-Cancellarium, vel Cancellarium, Rectorem, et Collegium, intersint cum suffragio in Romana quidem Universitate tres e Collegio Advocatorum Consistorialium, in Bononiensi Senator, et duo Conservatores, in aliis Universitatibus Prior Magistratus.

65. Si contingat ut quidam competitores parem obtinuerint suffragiorum numerum, poterit Archi-Cancellarius, vel Cancellarius, aut sortibus ductis rem definire, aut suo secundo suffragio alterutrum donare quem digniorem putaverit.

66. A lege Concursus in sola Universitate Romana excipiuntur Cathedræ S. Scripturæ, binæ Cathedræ Theologicæ, Theologiæ Moralis Cathedra, atque Ethicæ, quas in eadem Universitate peculiarium nonnullorum Ordinum Regularium Professores obtinent.

67. Quapiam ex prædictis quinque Cathedris vacante, Superior Generalis illius Ordinis, ad quem spectat, tres viros Archi-Cancellario proponet, qui specimen doctrinæ exhibeant, instituto examine in forma Scholastica a Collegio

Theologico; quo peracto Archi-Cancellarius, Rector, et Collegium ipsum per secreta suffragia unum deligent.

68. Eadem servabitur methodus cum ob ætatem provectam, aut ratione valetudinis infirmæ, vel quacumque alia de causa, quisquam ex quinque supradictis Lectoribus exercentibus ab onere docendi eximendus sit, adiutorem illi decernendo cum jure in posterum succedendi.

69. Cujuslibet Professoris electio, nemine excepto, ad Sac. Congregationem deferenda est, ut ab ea confirmetur.

70. Neque legi Concursus, neque ulli examini verbali subjiciatur, qui ita omnibus se probavit (imprimis operibus ab se in lucem editis) ut aliis doctrinæ experimentis non indigeat. Quod tamen cum contingat, Summo Pontifici electio reservatur.

71. Quisquis Professor post electionem a Cathedra depelli nequeat. Si quis graviter deliquerit, eundem Archi-Cancellarius, vel Cancellarius a munere exercendo ad tempus remove possit; et nulla interposita mora S. Congregationem ea de re moneat, penes quam tantum erit facultas remotionis decernendæ.

72. Si quis Professor officium, aut munus aliquod gerendum accipiat, ex quo Congregatio intelligat ipsum impediri a lectione per se exercenda, Cathedram vacantem declarabit.

TITULUS VI.

De Professorum officiis.

73. Professores aderunt hora præfinita lectionibus habendis ex Calendario, quod singulis annis in Scholarum instauratione publice adfigatur.

74. Ubi vel morbus urgeat, vel aliud impedimentum intercedat a Rectore æstimandum, Professor Substitutum admoneat, ut lectiones loco sui proseguatur.

75. Professores non modo tradant sanam doctrinam, ac voce, et exemplo efficiant ut animos juvenum ad Religionem, et bonos mores informet (cujus rei Archi-Cancellarii, aut Cancellarii, Rectores, atque adeo S. Congregatio constantissime ac diligentissime curam gerant) verum etiam in sua quisque disciplina errores, ac systemata refellat, quæ directe, vel indirecte juvenum animos corrumpant.

76. Propterea in docendo ea servabunt, quæ S. Congregatio præscribenda existimabit quoad nonnulla argumenta Religionem, mores, et publicum ordinem spectantia.

77. Quilibet Professor utatur cursu typis impresso, et horæ dimidium in explicando insumet, tempus autem quod superest in interrogandis, et exercendis auditoribus.

78. Cursus vel Tractatus typis impressus ab ipsomet Professore seligetur, attamen S. Congregationi proponatur ut ratum habeat.

79. Professor e scriptis poterit additiones, vel novas res excogitatas dictare, quas putet majori Scholasticis profectui futuras.

80. Professor, qui typis mandavit suum cursum, eodem uti valeat in habendis lectionibus, dummodo S. Congregatio ratum habuerit.

81. Professores qui velint suum cursum intra præfinitum tempus prælo subdere, atque interim e suis scriptis lectiones habere, S. Congregationi ea de re supplices literas adhibento.

82. Sacrorum, et legalium studiorum Professores cursum latine conscriptum deligant, et in explicationibus lingua latina utantur.

83. Professores Studiorum Medicorum et Chirurgicorum cursum latine exaratum usurpabunt, sed nonnunquam in explicationibus, ad majorem claritatem, italico sermone loquantur, tamen indicent verba latina synonyma. Excipe Anatomicen., Physiologiam, Medicinam theoricam, ac tractatus de Medicina, et Chirurgia Legali, in quibus, ut quod decet servetur, tam in cursu typis edito, quam in explicationibus, lingua dumtaxat latina erit usurpanda.

84. Professores Studiorum Philosophicorum italica lingua uti poterunt in tractatibus, et explicationibus, si excipias Professores Logicæ, Metaphysicæ, atque Ethices, qui semper latino sermone utentur.

85. Professores Eloquentiæ, Linguarum, et hujusmodi studiorum lingua latina, vel italica loquentur, prout res, de quibus agunt, expostulant.

86. In scholis earum disciplinarum, in quibus argumentationis usus est, quovis die Sabbati loco explicationis disputatio habebitur de uno vel pluribus argumentis, quæ elapsis hebdomadæ diebus explicata fuerint. In scholis earum doctrinarum ubi argumentationi locus non est, quovis die Sabbati exercitationes habeantur, quas Professores existiment Auditorum progressui maxime accommodatas.

87. Quivis Professor diligenter auditores omnes in album referat, eosque denotet qui assiduitate, et progressu ceteris antecellunt, nec non eos, qui vel scholas intermittunt, vel in studiis nequaquam proficiunt.

88. Hujusmodi catalogis Professores utantur, ut negligentes admoneant, et pro rei veritate assiduitatis, ac progressus testimoniationes dent in patentibus litteris, seu matriculis cujuscumque Auditoris.

TITULUS VII.

De Substitutis.

89. Saltem unus esto Substitutus id est Professor supranumerarius in quolibet facultate. In disciplina legali duo erunt, alter pro scholis juris naturæ et canonici, alter pro reliquis scholis legalibus.

90. Munus esto Substitutorum vices gerere Professorum exercentium, quum vel infirmi fuerint, vel impediti, ea omnia officia absolventes, ad quæ Professores tenentur.

91. Substituti jus habeant succedendi cathedræ quæ prima vacarit in ea disciplina; ideoque publico concursu deligantur, sicut et ceteri Professores.

92. Iisdem privilegiis utentur, quibus Professores: in publicis Universitatum functionibus locum habeant, eodemque ac Professores ornatu vestium decorentur.

93. Annuum tamen stipendium iis non solvatur antequam in Cathedram successerint; tantummodo aliqua largitio eis tribuatur cum suppleverint præter numerum viginti lectionum.

94. Quantum ad quinque Cathedras Archigymnasii Romani Ordinibus Regularibus adsignatas, Superior Generalis unum e Religiosorum familia statim eligat cum Rectoris adprobatione, qui Professoris ægrotantis, vel impediti vices gerat.

TITULUS VIII.

De Bibliothecariis.

95. In qualibet Universitate Bibliothecarius esto. Is ab Archi-Cancellario, vel Cancellario eligatur, et a S. Congregatione confirmetur. Quantum ad Bibliothecam Alexandrinam Universitatis Romanæ observetur Bulla San. Mem. Alexandri VII.

96. Ad eum spectet curare, ut Bibliotheca sit bene composita, et Librorum Indices exacte digesti.

97. Bibliotheca in commune commodum pateat singulis diebus, quibus scholæ habeantur, dimidium horæ ante lectiones mane, et vespere: ante meridiem horis quatuor continuis, post meridiem vero horis binis cum dimidio.

98. Diebus quibus vacant lectiones, exceptis Dominicis diebus, aliisque divino cultui ex præcepto dicatis, Bibliotheca pateat iisdem horis pro majori scholasticorum commoditate.

99. Feriis æstivis pateat horas quatuor, ab initio earundem feriarum usque ad diem 30 Septembris, et claudatur media hora ante meridiem: Idem servetur primis tribus diebus tum feriarum carnis privi, tum hebdomadæ majoris.

100. Per easdem ferias æstivas, ultra Dominicos dies, aliosque ex præcepto divino cultui dicatos, clausa esto Bibliotheca qualibet feria quinta, in festo S. Petri ad vincula, ac diebus, quibus laureæ solemnes publice donabuntur, vel aliud solemne officium in templo Universitatis peragatur. Item clausa esto primo Kalendas Octobris ad apertionem scholarum.

101. Quovis anno Calendarium dies ostendat, quibus Bibliotheca non aperiatur.

102. Bibliothecarius ad Bibliothecam se conferet singulis diebus, quibus patebit, neque inde abscedat nisi hora advenerit ejus claudendæ.

103. Esto volumen, ubi quicumque librum legendum postulet, proprium nomen ejusque libri titulum describat. Bibliothecarius unumquemque librum descriptum reddendum curabit, antequam is cui traditus est e Bibliotheca proficiscatur.

104. Caveat, ne quid in paginis librorum scribatur, neve ullo pacto corrumpantur.

105. Item caveat, ne conviciis Bibliotheca personet, neve quis loquatur aut legat cum aliorum perturbatione.

106. Antequam e Bibliotheca discedat, maturius perspiciat, num quot libri eo die ad legendum sint dati, tot etiam redditi fuerint, et ad pluteos reducti; ac si quis fortasse liber deesset, Rectorem moneat de libro, qui deest, deque eo cui commodatus fuerat, ut liber reperiri possit, isque corripi, atque etiam puniri, qui abstulit.

107. Bibliothecario nefas esto tradere legendos quacumque de causa libros prohibitos iis, qui legitimam ad hoc facultatem non exhibeant.

108. Ne quis licet Bibliothecarius librum quemlibet e Bibliotheca efferat.

109. Ostio Bibliothecæ obserato, claves maneant penes Bibliothecarium cujus fidei committuntur.

110. Ejusmodi regulæ typis impressæ prostent semper in cujuscumque Universitatis Bibliothecis.

TITULUS IX.

De astronomicarum Specularum, et Museorum Moderatoribus.

111. Cura Speculæ astronomicæ et Museorum committatur Professoribus earundem disciplinarum.

112. Moderatores sedulo machinas, et cetera sibi commissa tuentor.

113. Sicubi Inventarium non extaret, intra sex menses omnino conficiatur, et quovis anno machinæ, et alia hujusmodi cum Inventariis, in quibus fuerint descripta, conferantur. Rector deligat qui collationi præsit.

114. In Archivis cujuscumque Universitatis Inventariorum exemplum ponatur, ac subinde in iis machinæ, et cetera notentur quæ sibi Universitates comparaverint.

115. Moderator speculæ astronomicæ assidue cælum servet, atque Ephemerides componat, quæ deinceps dato tempore in lucem edantur.

116. Cum Astronomicis præstantioribus quantum ei datum erit, litterarium ineat commercium, ut quæ nova phænomena dignoscuntur accipiat, eorumque veritatem exploret, quo hujusmodi scientiam locupletiores reddat studiosis, atque emolumento sit non modo naturalibus, sed et sacris disciplinis.

117. Museorum Moderatores quater in hebdomada se se ad ea conferant.

118. Ibidem manebunt, tum ut lectiones, ubi opus fuerit, habeant, tum etiam ut scholasticorum commoditati inserviant.

119. Eorum munus esto penitus internoscere rerum præstantiam, et usum, non modo ut eas explicent Auditoribus Universitatis, verum etiam aliis sive litteris viris, sive quacumque dignitate præstantibus qui ad Musea ventitent.

TITULUS X.

De Custode horti botanici.

120. Custos horti Botanici Professori Botanicæ subjectus esto, atque eo loco consistat, qui ad suum officium fuerit datus. Deligatur vero a Rectore Universitatis.

121. Nefas esto tradere, vendere, commutare plantas seu vigentes, seu arentes, semina, vel aliud quidpiam ad viridarium spectans absque facultate Rectoris Universitatis.

122. Ea omnia præstet quæ jubeat Professor quoad scientiam, et praxim botanicam.

123. Non licet custodi peculiarem sibi hortum botanicum excolere.

124. Ejus esto diligenter notare species herbarum, et earum omnium compages apparare. Exemplum plantarum descriptum in Archivio ponatur.

125. Hortos purgabit, instaurabitque: Professori rei herbariæ præsto sit, ejusque vestigiis inhæreat in botanicis excursionibus.

TITULUS XI.

De Bidellis, aliisque famulis.

126. In qualibet Universitate sunt Bidelli, alique famuli.

127. Hos Rector Universitatis deliget: suo fungantur officio prout Rector jussit, vel eo absente qui vices gerit Rectoris.

128. Præterea Bidelli, quo tempore lectiones habentur, impediunt quominus in Universitate turbæ fiant, vel strepitus excitentur, atque eorum munus esto discipulos admonere, aliasve personas quæ modestiam, ac silentium non servarent: quod si nihil profecerint, Rectori significabunt.

129. Idem Bidelli maturius, ac diligentius certiores faciant Rectorem ubi quidquam præter consuetudinem fiat sive in scholis, sive intra Universitatum terminos.

TITULUS XII.

De redditibus Universitatum recte administrandis.

130. Rector Universitatis Romæ illius redditus ut antea administret.

131. In aliis Universitatibus Magistratus civitatis administratorem eligit qui idoneam fidejussionem præstet, atque a S. Congregatione approbetur. Magistratus congruum Administratori stipendium solvendum decernat.

132. Ante idus Octobris cujuscumque anni Magistratus album conficiat sumptuum in totum annum scholasticum insequentem. Unius Archicancellarii, vel Cancellarii esto seu adprobare sumptus, seu modum aliquem iisdem adhibere.

133. Si intra annum sumptus aliquis fieri debeat extra ordinem, Archicancellarii auctoritas accedat, sine qua nec Magistratus jubeat solutionem pecuniæ, nec Administrator solvat; secus impensas ære proprio reficiant.

134. Administratores anno scholastico exeunte atque adeo infra mensem Septembris diligentem administrationis rationem exhibento Archi-Cancellario, et Magistratui.

135. Sumptus ad calculum vocati, quos Archi-Cancellarius, vel Cancellarius et Magistratus probarint, ad S. Congregationem deferantur, cujus in potestate erit eosdem supremo judicio confirmare.

TITULUS XIII.

De Scholis publicis extra Universitates.

136. Episcopi habita ratione civium qui in urbibus oppidisque suarum Diœcesum versantur, item animadvertentes quæ sit cuicumque civitati facultas alendarum scholarum, cum Magistratibus deliberabunt, ac S. Congregationi proponunt quot velint publicas scholas communes instituere, ut S. Congregatio ea de re ferat sententiam.

137. Hisce scholis Episcopi præerunt, atque in singulis Communitatibus virum Ecclesiasticum diligunt, qui per se advigilet in iis omnibus, quæ ad doctrinam, et mores spectant: ac dabunt operam ut Præceptores doceant suos discipulos rudimenta fidei, et Religionis dogmata.

138. Episcopi ab his scholis invisendis ne abstineant.

139. Quos Episcopus scholis præfecerit, ii anno scholastico exeunte de scholarum statu Episcopum admoneant, et si qua in re putet Episcopus scholis consulendum, ad S. Congregationem rem deferat.

140. Ad urbis, vel oppidi Magistratum spectabit curare, ut regulæ scholasticæ disciplinæ vigeant; dare operam ut præceptores, et discipuli suo fungantur munere, atque ut ratio ordinis habeatur.

141. Magistratus publicis literis diem Concursus edicet pro scholis communibus quæ vacent, ac delectos viros periclitandæ doctrinæ idoneos adhibeat.

142. Experimentum habeatur coram Magistratu, et Episcopi legato. Post experimentum comitia convocentur; quibus intersit Episcopi legatus: postquam illi, a quibus examen fuit institutum, suam dixerint sententiam, a Magistratu per occulta suffragia delectus est, qui majorem suffragiorum numerum obtinuerit.

143. In posterum esto solius Episcopi novos Magistros delectos adprobare.

144. Consilia Communitatis temporibus præstitutis ferant suffragia quoad Magistros ex veteri consuetudine, et lege status Pontificii; integra Magistris manente licentia deferendi preces ad Sacram Congregationem juxta art. 7.

145. Si extra ea tempora Consiliis Communitatis videatur publicum Magistrum justis de causis a docendo avocare, rem deferant ad Episcopum, qui factis consultationibus poterit, si ita existimet, scholæ munus Magistro ad tempus abrogare, Sacræ studiorum Congregationi rem exponens, ut quid præterea sit agendum intelligat.

146. Episcopo etiam facultas esto gravibus de causis sibi perspectis publicum Magistrum ad tempus remove, neque Consilium poterit repugnare, vel rem in dubium revocare; tamen integrum sit ad S. Congregationem recurrere.

TITULUS XIV.

De Auditoribus excipiendis.

147. In quavis Universitate extabit liber, ubi auditores omnium scholarum notentur.

148. Liber ineunte anno scholastico primum patebit. Ad rem plenius absolvendam tres in partes annus scholasticus distribuatur, quas dixeris *Terzerie*. Prior esto a die 5 Novembris usque ad diem 25 Decembris. Altera a die secunda Januarii ad Sabbatum ante dominicam Palmarum. Tertia a feria quarta post Pascha ad finem annis scholastici.

149. Quicumque juribus, et honoribus frui velit, qui Universitatum Auditoribus conveniunt, ac petere gradus, et præmia, a Rectore matriculam suæ receptionis accipiat, eamque ab eodem Rectore subscriptam; quam oportebit quolibet ineunte anno scholastico renovari.

150. Ob eam rem liber sive Elenchus Auditorum pateat ad diem 10 No-

vembris; in eoque quivis auditor inscribat manu sua nomen, cognomen, ætatem, patriam, parœciam, domum, et significet ad quam velit disciplinam incumbere.

151. Clauso libro post diem 10 Novembris, Rector Universitatis usque ad diem 1 Decembris poterit gravibus tantum de causis concedere ut quispiam adolescens nomen adscribat, qui præstituto tempore id non fecerit. Post diem 1 Decembris Rector nemini gratiam facere possit.

152. Rector non tradat receptionis matriculam prima vice petentibus nisi testificationes de vita, et moribus, deque studiis peractis exhibeant; et inde probandi erunt in examine instituendo a quatuor Professoribus, aut Membris Collegiorum, quos Rector deputabit.

153. Ad Philosophiæ studia recipiendi dabunt specimen humanarum litterarum; atque in primis linguæ latinæ. Item ad studia Theologicarum, Legalium, Medicarum Disciplinarum non recipiantur nisi qui in eo examine probaverint studiis Logicæ, Methaphysicæ, Ethicæ, et Elementorum Algebræ, Geometriæ, ac Phisicæ operam dedisse.

154. Ab eo examine possint eximi, qui in aliqua Universitate aut gradum academicum, aut præcipuam aliam de progressu in eisdem studiis testificationem acceperint.

155. Auditores jam recepti, quique cursum scholasticum pergunt, nova matricula donentur, dummodo probent aut superiori anno sese lectionibus assiduos præstasse in eisque profecisse, aut gradum academicum esse consecutos, et demum Congregationi Spirituali adfuisse.

156. In adversa matriculæ parte Universitatis Professores fidem faciunt tertio quoque mense Auditores non modo assiduos fuisse lectionibus, verum etiam specimen dedisse progressus in cujuscumque hebdomadæ exercitationibus.

157. Ægritudo, testimonio Medici comprobata, vel gravius aliquod impedimentum, de quo Rector judicet, assiduitatis defectum valeat excusare.

TITULUS XV.

De disciplina Auditorum.

158. Nemo discipulorum, absque justa causa absit e schola cum Lectio incipiat, aut inde exeat, nisi cum perfecta fuerit, secus ei Professor testificationem neget de assiduitate.

159. In unaquaque schola, cuivis studio dent operam, obedientiam exhibeant, et obsequium suis Professoribus, silentio præterea, modestia, ac diligentia tum Lectionibus, tum aliis exercitationibus scholasticis insistant.

160. Si qui debitam obedientiam, et obsequium omittant, in eadem schola a Professore admonendi sunt, et si res id postulet, eorum nomina ad Rectorem deferantur.

161. Item ad Rectorem deferenda eorum nomina erunt, qui factis, et colloquiis seu impiis, seu obscenis, aut inurbanis pravo exemplo sint, vel impedimento iis qui in scholas ventitant, aut extraneis.

162. Discipulorum delicta, si leviora sint, a Rectore corripiantur, prout merentur.

163. Si gravius quid deliquerint, integre manentibus Articulis 17 18 19., ab Universitate expellendi sunt, etiamsi crimen extra Universitatem perpetraverint.

164. Expulsio a Rectore duntaxat ne decernatur; sed Romæ quidem Archi-Cancellarius, Rector, et Aulae Consistorialis Advocati: in aliis Universitatibus Archi-Cancellarius, sive Cancellarius, Rector, et tres insuper Professores Decani, quibus alienus sit reus, in consilium coeant, deque ipsius pœna occultis suffragiis statuunt. Majori numero suffragiorum res conficitur, et si reus expulsionem plectatur, Decretum hocce affigatur Universitatis parietibus.

165. Cum quis expulsus sit, is nec in eadem, nec in alia Pontificii Status Universitate recipi amplius possit.

166. Nemini cum Lectio habetur, ingredi liceat quacumque de causa in aliam Scholam, præterquam in eam tantum, cui sit adscriptus.

167. Severe interdicatur ne quis discipulus Universitatem adeat cum baculo, sive quovis armorum genere, ne si militiæ quidem nomen dederit.

168. Item prohibentur omnes ne quam cumque chartam lacerent, quæ Præsidum jussu, vel in Scholis, vel in alio Universitatis pariete fixa sit.

169. Nemo neque ante, ne post Lectionum tempus neque cum habentur, propter scholas deambulet, aut strepitum faciat, aut vocibus obstrepat.

170. Omnes a conventiculis abstineant, nec ullo prætextu simul multi coeant. Loca autem, atque homines prorsus vitent, qui in vulgus non bene audiant.

171. Archi-Cancellarii sive Cancellarii una cum Rectoribus potestatem habeant aliud quodque perscribendi, quod opportunum fore putent, quo facilius, et ex ordine Scholarum disciplina proveniat. Id vero antequam executioni mandetur, a Sac. Congregatione sanciat.

172. Præscriptæ ordinationes communes sint cum aliis quoque scholis, quæ publicæ habeantur, quamquam extra Universitates constitutæ.

173. Tam Episcopus, quam Magistratus jus habeant discipulos expellendi ex Scholis Communitatis, ob aliquam gravem culpam commissam.

174. Parochi cum reciscant aliquem in sua parœcia nimis libere vivere, sive graviore quodam flagitio reum, si Universitati, aut Scholis Communitatis sit addictus, de hac re Episcopum, aut Rectorem certiores faciant.

TITULUS XVI.

De Officiis Pietatis, et Religionis.

175. In unaquaque Universitate Templum extabit aut Oratorium, quo Sacra fiant, ac pietatis officia peragantur.

176. Sacerdotes Sæculares Societatis S. Pauli Apostoli pergant spirituale regimen exercere, et operam suam impendere in Universitate Romana.

177. In aliis Universitatibus Archi-Cancellarius, sive Cancellarius committant hanc præcellentem ac Sanctam provinciam aut alicui Regularium familiæ, aut Societati Sacerdotum Sæcularium doctrina, atque exemplo spectabilem.

178. In Templo, aut Oratorio cujusque Universitatis hæc annua sacra habeantur et pietatis officia.

179. Quo die apertio fit Universitatis, solemne Sacrum faciendum est ad impetranda Sancti Spiritus dona. Aderunt Archi-Cancellarius, sive Cancellarius, Rector, Collegia, Professores, Bibliothecarius, ceterique Universitatum ministri, ac discipuli universi. Sacro peracto, singuli Professores, et Magistri Fidei professionem emittent ad formulam quam Pius IV. tradidit. Deinde unus ex numero Professorum Orationem latinam recitet pro Inauguratione Studiorum, et finem imponent consuetæ preces « *Veni Creator Spiritus; Deus qui corda Fidelium; et Deus omnium Fidelium Pastor et Rector.*

180. In exitu anni Scholastici pariter, adstantibus iisdem ipsis qui supra memorati sunt, solemne sacrum fiat pro gratiarum actione, quo expleto post cantum Hymni Ambrosiani dicantur preces « *Deus cujus misericordiae, et Deus omnium etc.*

181. Idem sacrum solemne fiat, iisdemque ipsis adstantibus, cum ejus Sancti dies sacra recurat, quem quæque Universitas Patronum habeat.

182. Si qua Universitas alios præterea festos dies celebret, in hoc nihil immutandum.

183. Singulis diebus, quibus Lectio habetur, saltem unum sacrum fiat, cui discipuli interesse possint.

184. Diebus Dominicis, atque aliis divino cultui ex præcepto dicatis, sive in Templo, sive in Oratorio ad hoc instituto congregatio habeatur, ad quam convenire jubentur omnes discipuli. Ea autem initium sumat ab aliqua pia lectione, quæ durabit ad dimidiam horam, ad hoc ut in juvenum animis Christianæ pietatis germina aut deligantur, aut melius crescant. Deinde decantatis precibus « *Veni Creator Spiritus, Deus qui corda Fidelium, et Deus omnium Fidelium etc.*, recitetur unum ex Nocturnis cum Laudibus Officii parvi B. M. Virginis; postea Præses Congregationis, sive alius Sacerdos ab eo delectus brevem super Evangelium sermonem habebit, qui sit plenus studii, ac pietatis: denique Sacrum fiat. Præses in subsidium adhibeat alios Sacerdotes moribus, et doctrina spectatos, qui discipulorum Confessiones audiant, eosque ad Sacram Eucharistiam suscipiendam disponant. Finem habebit Congregatio, Litaniis Lauretanis nuncupatis, et aliquo psalmo, aut hymno, aut prece ad perseverantiam in divino famulato retinendam.

185. Cum diem suum obeat quisquam, aut discipulus aut alius Universitati addictus, in prima Congregatione, omisso officio BEATÆ MARIAE VIRGINIS recitetur officium Defunctorum pro ipsius animæ piaculo. Si defunctus sit Professor, sive unus ex Collegiis Universitatis die a Rectore constituendo ei justa solemnitas persolvantur, quibus adsint Collegia, Professores, et Discipuli.

186. Singulis quibuscumque annis extremo tempore quadragesimali fiant exercitia spiritualia ab omnibus discipulis, delectis ad hoc per Archi-Cancellarium, vel Cancellarium duobus Sacerdotibus, sive pluribus, qui doctrina, ac studio Religionis censeantur idonei, qui animos Auditorum excitent, atque ad meliorem frugem reducant.

187. Omnibus his pietatis ac Religionis officiis obligantur omnes omnino cuique scholæ adscripti tam Clerici, quam Laici. Si qui vero desint, sive valetudinis impedimento, sive alia justa causa, de hac re Præses Congregationis certior fiat. Ab hac lege dumtaxat dispensantur Sacerdotes, et Clerici, qui eodem tempore, sive ex obligatione, sive ex ministerio debeant operam suam

præstare aut parœcialibus, aut aliis Ecclesiis, hac tamen cautione adhibita ut tribus quibusque mensibus de veritate rei exhibeant testificationem Præsidi Congregationis.

188. Singulis tribus mensibus Præsides Congregationis in manus Rectoris tradat elenchum omnium discipulorum, in eoque religiosissime notatum sit quam quisque frequens fuerit, quoties accesserit ad Sacramenta, ut diligentem, ut modestum se exhibuerit, vel quoties in his deliquerit.

189. Præsides elenchum habeat, in quo diligenter perscribatur, quoties quisque in Congregatione interfuerit; cum vero rogatus sit de assiduitate cujusquam testificari, distincte numerum apponat.

190. Ad hoc ut quis pro discipulo habeatur atque ut possit honores, gradus, ac præmia petere, eum testificatione assiduitatis auctum esse oportet. Si quis vero aut nunquam, aut raro, aut sine exteriori devotionis, ac pietatis specie interfuerit, correctioni obnoxius sit: et si a pertinacia non desistat, ab Universitate ejiciatur.

191. Professores Universitatum, ut sunt virtute spectabiles, sic omni ope curent, ut cum liberi sint, ad hujusmodi exercitia frequentes accedant, quo juvenum animi majorum exemplo ad pietatem, ac religionem impellantur.

192. In reliquis scholis publicis extra Universitates institutis Episcopi sive templum, sive Oratorium destinabunt, si id discipulorum multitudo requirat, in quo discipuli pietatis ac religionis exercitia peragant.

193. Quæ de pietatis ac religionis officiis pro Universitatibus jussa sunt, eadem omnia pro istis etiam scholis publicis dicta volumus; prudentiæ autem Episcoporum, ac zelo permittimus, ut pro diversitate locorum ea accommodari curent.

194. Item Episcopis illud commendatum volumus, quod opportune ac sedulo provideant, ut in parvis etiam oppidis, atque ubi una tantum, vel duæ scholæ sint, Discipuli Sacro quotidie intersint, utque juxta ætatem, et ingenii captum Sacramenta frequentent.

TITULUS XVII.

De Graduum collatione.

195. Tam primariis quam secundariis Universitatibus jus esto hosce tres gradus conferre in Theologicis, Legalibus, et Philosophicis disciplinis, nimirum Baccalaureatum, Licentiam, et Doctoratum.

196. In disciplinis Medicis, ac Chirurgicis Universitatibus secundariis tantum jus esto duos prius memoratos gradus impertiri; Doctoratum autem conferre Universitatis Romanæ proprium sit, ac Bononiensis; quæ duæ Universitates dumtaxat facultatem etiam concedant Medicinæ, ac Chirurgiæ publice exercendæ.

197. Nemo laurea donabitur, nisi antea Baccalaureatum, et Licentiam obtinuerit.

198. Baccalaureatus, et Licentia nemini concedatur, præterquam iis, qui, examine instituto, digni habiti fuerint a tribus Membris Collegii per Rectorem designandis. Examen pro Baccalaureatu habeatur de iis omnibus, quæ primo

anno cursus scholastici ; pro Licentia de iis , quæ secundo , et tertio anno traduntur .

199. Qui vero Lauream petunt , experimentum subeant in iis omnibus , quæ universim disciplinam respiciunt . Laureæ sunt triplicis generis , ad honorem scilicet , ad præmium , et communes : Laureæ ad honorem , et ad præmium prævio examine , et concursu ; communes prævio examine conferuntur » prout in titulis qui sequuntur explicabitur .

200. Candidati specimen exhibeant coram Collegio illius disciplinæ , in qua Lauream petunt . Examina cuivis personæ aut cœtui delegata omnino prohibentur , et gradus , si qui forte post hujusmodi experimenta collati essent , ipso jure irriti sunt .

201. Collegiales Conventus ad periclitandam Candidatorum doctrinam legitimi non sint absque Archi-Cancellarii , sive Cancellarii , aut saltem Rectoris præsentia , et interventu sex saltem Collegii Membrorum . Omnes tamen qui ad Collegium pertinent , vocandi , et horum si qui abfuerint , nullum ex laureatorum impensis fructum percipiant , præterquam si ægrotaverint : neque ex compacto aliquid sibi invicem remittant , ex his enim nihil absentibus percipere liceat .

202. Si Candidatus non approbetur , impetrare a Rectore poterit , ut post sex menses ad experimentum redeat , quod si tum etiam non probetur , spes alterius experimenti in posterum ei nulla sit .

203. Collegia de peritia eorum qui lauream aliosque gradus postulent non remisse cognoscant , ut ne hujusmodi experimenta ad simplicem speciem reducantur . Si qua Collegia indoctis nimium indulserint , S. Congregatio providebit , ne amplius id accadat contra leges .

204. Quantum ad externas formas , Baccalaureatus , et Licentia possunt conferri etiam privatim , et sine ulla apparatus pompa .

205. Laureæ publice conferantur in Aula Universitatis , solito apparatu .

206. Qui Laurea , aut Baccalaureatu , aut Licentia donatur , is qualibet vice fidei professionem emittat secundum formam a Pio IV. præscriptam : Medici antequam Matriculam accipiant pro libera facultate Medicinæ exercendæ , jurent quemadmodum S. Pius V. constituit .

207. Quæcumque Diplomata Archicancellarii , sive Cancellari , Rectoris et Collegii Præsidis subscriptione muniantur . Ad Collegia , et Cathedras utriusque primariæ Universitatis , nec non ad Beneficia , et Officia quælibet Urbis , et Curiae Romanæ ac Civitatis Bononiensis , pro quibus obtinendis Laurea doctoralis requiratur , ii tantummodo admittantur , qui Doctoratus Lauream in alterutra earundem Universitatum consecuti sint : integre manentibus Privilegiis , seu Indultis , quæ Sedes Apostolica pro nonnullis Officiis alicui Civitati , seu Nationi impertiverit .

.

Si tralasciano gli articoli che riguardano il corso scolastico fino alle lauree .

TITULUS XXVII.

Ordinationes generales.

291. His ordinationibus non teneantur Seminaria Episcopalia, quibus ut secundum Ecclesiæ Canones jus dicant, Episcopis erit integrum.

292. Item Scholæ, seu studia apud Regularium Ordinum Familias, in quibus earum alumni erudiuntur, talibus ordinationibus ne subjiciantur.

293. Educationis, ac Institutionis Convictus, et publicarum Scholarum Collegia Regularibus Ordinibus tradita, ad normam proprii eorum Instituti regi, et Regularibus suis superioribus subjici pergant, quin tamen Sacræ Congregationis auctoritas excludatur.

294. Convictus, et Collegia Viris non Regularibus commendata intra sex menses confirmatione Sacræ Congregationis muniri debeant.

295. Academiæ Scientiarum, Literarum, atque Artium erigi non poterunt sine auctoritate Sacræ Congregationis.

296. Academiæ jam erectæ, quæ auctoritatem legitimam, aut temporis præscriptionem habent, stare pergant; auctoritate tamen Sacræ Congregationis confirmandæ.

297. Academiæ Artium, et Archeologiæ subjectæ sint Cardinali S. R. E. Camerario, ut antea.

298. Præses cujusque Academiæ curabit ne intra scientiarum, ac literarum exercitationes lædantur, nec directe, nec indirecte Religio, mores, et publicus societatis ordo: itemque teneatur S. Congregationi, et Gubernio rationem reddere, si quid in hac re peccatum sit, quod non valuerit ipse impedire, aut prævidere.

299. Qui sive publice, sive private pueros mutuo doceri faciant, iis omnino interdicitur, ac ubique Ditionis Pontificiæ. Si qui vero ausint eo modo docere, vel hanc docendi rationem in Diöceses inducere studeant, in eos Episcopi animadvertant.

300. Leges pueris ac puellis in scholis observandas condendi in posterum munus erit Congregationis Studiorum. Hujusmodi scholæ in Urbe Cardinalis Vicarii auctoritati subjiciantur, et in Statu Ecclesiastico Ordinariis locorum.

301. Quæcumque Communitas, sive Corpus, a quo redditus ad alimentum et institutionem studiosorum juvenum administrentur, intra trimestre Sacram Congregationem doceat, quod nisi fecerit, ab administratione amovebitur.

302. Romæ instituetur schola Medicinæ Veterinariæ, rebus omnibus opportune instructa.

303. Contra eos qui Medicinam, Chirurgiam, Obstetriciam, Pharmaciam, et Medicinam Veterinariam exercuerint, nulla præditi legitima potestate, Cardinalis Sanctæ Romanæ Ecclesiæ Camerarius pœnas statuatur, ut antea fecit.

304. Nomina Auditorum, qui laureas ad honorem, et ad præmium, et in annuis examinibus præmia tulerint, legantur in Aula Universitatis eodem die, quo Archi-Cancellarius, sive Cancellarius, laureas conferat, et præmia distribuant: idque faciat ea pompa atque ritu, quem juventutis incitamento magis idoneum judicaverit. Aderunt Rector, Collegia, et Professores.

305. Curæ sit S. Congregationi Studiorum, ut singulis annis, cum primum apertio Scholarum fit, Elenchus typis impressus appareat, inscriptis nominibus Archi-Cancellariorum, Cancellariorum, Rectorum, Membrorum cujusque Collegii, et Professorum cujusque Universitatis: post vero Collegiarum, et Professorum nomina, eorum opera quævis prælo edita, et memoratu digna notentur: Hujus rei gratia quilibet Collega, atque Professor cujusque Universitatis teneatur exemplar unum operis impressi exhibere S. Congregationi Studiorum.

306. Eadem S. Congregatio curabit, ut ii Professores præmiis donentur qui publici juris fecerint opus aliquod et sibi, et Universitatibus Pontificii Status honorificum.

307. Nemo in opere suo publicando Professor, aut Collega inscribi possit, nisi prius Rectori Universitatis librum obtulerit, ab eoque sibi copia facta sit tituli inscribendi.

308. Archi-Cancellarius Universitatis Bononiensis, et Cancellarii aliarum Universitatum advocent Magistratum Civitatis ad functiones sive sacras, sive litterarias, quæ publice celebrentur in eadem Universitate: Magistratus autem secundus sedeat post Archi-Cancellarium, sive Cancellarium.

309. Qui in numerum Professorum harum Universitatum cooptatus sit, post electionem continuo adeat Magistratum obsequii præstandi gratia.

Quas præinsertas Regulas, et Ordinationes, ac omnia, et singula in eis contenta et præscripta cum ad rectam Juventutis institutionem, ad virtutem in Animis excitandam, atque ad studiorum profectum opportuna, et apta fore conspexerimus, ex certa scientia, et matura deliberatione nostra, deque Apostolicæ Potestatis plenitudine approbamus, et confirmamus, eisque præsentis nostræ perpetuo valituræ sanctionis inviolabile robur, ac firmitatem adjicimus eadem Apostolica Auctoritate statuentes, ac præcipientes quod in tota nostra Ecclesiastica Ditione vim Legis habere, et ab omnibus ad quos spectat, ac pro tempore spectabit in futurum exactissime observari debeant, atque adimpleri.

Omnes idcirco, et singulas priores ordinationes, statuta, et consuetudines quibus Universitates Studiorum, Gymnasia, Scholæ, et quævis alia publicæ Institutionis Loca in temporali nostra Ditione existentia regi, et gubernari usque in præsens consueverunt, illarum tenores licet specifica, et individua mentione dignos hic etiam de verbo ad verbum pro insertis habentes, simili Apostolica Auctoritate harum serie infirmamus, abrogamus, et abolemus.

Motu insuper, scientia, deliberatione, ac potestatis plenitudine paribus dictas Universitates Studiorum, Gymnasia, Scholas aliaque publicæ Institutionis Loca, illarumque Personas, res, bona, jura, et proprietates ab Administratione, jurisdictione, auctoritate, potestate, regimine, ac subjectione quarumcumque Congregationum, Collegiorum, Magistratuum, Tribunalium, et aliorum quorumcumque, quibus etiam ab antiquissimo tempore subsint, etiam si sint Sanctæ Romanæ Ecclesiæ Cardinales, ac Sanctæ Sedis de Latere Legati, ex nunc imposterum segregamus, separamus, secernimus, eximimus, ac liberamus; easdemque Universitates, Gymnasia, Scholas, aliaque Publicæ Institutionis Loca perpetuo committimus, concedimus, et subijcimus curæ, administrationi, regimini, ac potestati Episcoporum, aliorumque Moderatorum in antedictis Ordinationibus designatorum cum facultatibus, præeminentiis, juri-

bus, ac muneribus in ipsis ordinationibus nominatim expressis, et non aliter nec alio modo.

Ut autem huic tam gravi negotio, quoad ejus fieri possit, opportune consulere, atque insertarum Ordinationum pro salubri studiorum regimine stabili methodo prospicere valeamus, peculiarem nonnullorum Venerabilium Fratrum nostrorum Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalium infranominandorum Ecclesiasticam Congregationem perpetuo mansuram vigore praesentium erigimus, instituimus, ac deputamus, eidemque omnimodam in Studiorum Universitates, Gymnasia, Scholas, aliaque Publicae Institutionis Loca in tota nostra temporali ditone potestatem, ac jurisdictionem ad formam supradictarum Ordinationum perpetuo concedimus, ac tribuimus, atque ut a nemine in praemissorum exercitio quacumque de causa, sub quovis titulo, jure, praetextu, colore, auctoritate, ac potestate impediri, turbari, vel prohiberi unquam possit, districte interdiciamus; praefataeque Congregationi plenam, ac liberam concedimus facultatem, juxta casuum, rerum, ac temporum diversitatem, ordinationes ipsas declarandi, interpretandi, accomodandi, et extendendi, sublata cuilibet etiam expressa mentione digno qualibet in similibus quoque casibus, et ex identitate rationis, aut quovis alio titulo, causa, vel preteritu eadem interpretandi, declarandi, accomodandi, et extendendi facultate.

Ad hujusmodi vero Ecclesiasticam Congregationem hac prima vice constituendam, praeter Venerabiles Fratres nostros Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinales Julium Mariam de Somalia Sacri Collegii Decanum, et Vicecancellarium, uti nostrum Secretarium Status, Bartholomeum Pacea uti Sanctae Romanae Ecclesiae Camerarium, Placidum Zurlo uti nostrum in Urbe Vicarium Generalem, Franciscum Xaverium Castiglioni uti Congregationis Indicis Praefectum, et Franciscum Guidobono Cavalchini uti Praefectum Congregationis Boni Regiminis, eorumque in respectivo officio perpetuis futuris temporibus Successores, dilectos pariter Filios Nostros Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinales Emmanuelem de Gregorio, et Franciscum Bertazzoli nominamus, eligimus, ac deputamus, eundemque Franciscum Cardinalem Bertazzoli hujusce Congregationis Praefectum instituimus, atque in ipsius Congregationis Secretarium designamus dilectum Filium Joannem Soglia Presbyterum, et Familiarem Nostrum; eosque omnes, et singulos hoc jure, munere, ac nomine frui, insigniri, et nuncupari debere statuimus. Eveniente autem obitu, vel diuturna absentia, sive altera causa, ob quam aliquis eorum, qui non ratione Officii, sed libera deputatione Nostra in praedictam Congregationem cooptatus est, ab eadem recesserit, alium in ipsius locum subrogandi Nobis, ac pro tempore existentibus Romanis Pontificibus Successoribus Nostris facultatem reservamus.

Decernentes hasce Nostras Literas, et in eis contenta quaecumque etiam ex eo quod quilibet interesse habentes, vel habere praetendentes vocati, et auditi non fuerint, ac praemissis non consenserint, nullo unquam tempore de subreptionis, vel obreptionis, aut nullitatis vitio, seu intentionis Nostrae, vel alio quolibet etiam substantiali defectu notari, impugnari, aut alias infringi, suspendi, restringi, limitari, vel in controversiam vocari, seu adversus eas restitutionis in integrum, aperiitionis oris, aut aliud quodcumque juris, vel facti, aut justitiae remedium impetrari posse, sed semper, et perpetuo validas, et efficaces existere, et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri, ac obti-

nere, et ab omnibus ad quos spectat, et spectabit quomodolibet in futurum inviolabiliter observari, ac supradictis Universitatibus, Gymnasiis, Scholis, et Locis, nec non Personis quorum favorem præsentes Nostræ Literæ concernunt, perpetuis futuris temporibus plenissime suffragari debere, neque ad probationem, seu verificationem quorumcumque in iisdem præsentibus narratorum unquam teneri, nec ad id in judicio, vel extra cogi, seu compelli posse, et si secus super his a quoquam quavis auctoritate scienter, vel ignoranter contigerit attentari, irritum, et inane esse, ac fore volumus, et declaramus.

Non obstantibus de jure quæsito non tollendo, aliisque Nostris, et Cancellariæ Apostolicæ Regulis, nec non dictarum Universitatum, Gymnasiorum, Scholarum, et aliorum Locorum etiam confirmatione Apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis statutis, et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis, et concessionibus, quamvis expressa, specifica, et individua mentione dignis; quibus omnibus, et singulis, eorum totis tenoribus, ac formis præsentibus pro insertis habentes, ad præmissorum effectum latissime, et plenissime, ac specialiter, et expresse derogamus, ceterisque contrariis quibuscumque.

Nulli ergo omnino hominum liceat hanc Paginam Nostrarum Confirmationis, Approbationis, Statuti, Ordinationis, Præcepti, Liberationis, Absolutionis, Segregationis, Separationis, Commissionis, Subjectionis, Erectionis, Institutionis, Deputationis, Nominationis, Jussionis, Derogationis, Decreti, ac Voluntatis infringere, vel ei ausu temerario contraire: Si quis autem hoc attentare præsumpserit indignationem Omnipotentis Dei, ac Beatorum Petri et Pauli Apostolorum ejus se noverit incursurum.

Datum Romæ apud Sanctum Petrum Anno Incarnationis Dominicæ Millesimo octingentesimo vigesimo quarto. Quinto Kalendas Septembris Pontificatus Nostri Anno primo.

Visa De Curia.
Loco † Plumbi
Registrata in Secretaria Brevium.

A. G. Card. Pro-Datarius
J. Card. ALBANUS.
D. TESTA.
F. LAVIZZARIUS.

Chi crederebbe che per prova di una maggiore sollecitudine nel tutelare e sorvegliare l'amministrazione del patrimonio degli studi cadesse in pensiero ai nostri antichi sorveglianti e tutori d'imporre la tassa di un mezzo per cento sopra la rendita, *non depurata dalle passività, di qualsivoglia amministrazione o legato pio a causa di studio?* Chi crederebbe che quella tassa fosse imposta con una circolare segreta? Chi crederebbe che, trattandosi di gravare un patrimonio di tanta rilevanza in tutto lo Stato, e di gravarne anche il passivo, l'aggravio non fosse giustificato da qualche straordinario provvedimento in favore della pubblica istruzione?

Chi vuol credere il vero legga perchè il Governo pontificio ha sempre avuto il privilegio di fare cose da non credersi a chi coi propri occhi non le vedesse

o non le toccasse con mano. Si voleva ad ogni costo far danaro; e non potendosi dare una ragione buona, od almeno scusabile, si metteva lepidamente innanzi il pretesto dell'onorario da pagarsi ad un nuovo impiegato per la computisteria della Sacra Congregazione degli Studi. Oh benedetto quel nuovo impiegato! Così si entra nella via di compiere in breve tempo uno di quei miracoli, i quali sono tutt'altro che nuovi nella vecchia Roma.

Ma ecco la circolare

CCCCXXIX.

Emo. e Revmo. Signor mio Osseq.

A rendere più spedito ed esatto l'esercizio della tutela e sorveglianza sulla amministrazione del patrimonio degli studi, che compete a questa S. Congregazione, si è conosciuta necessaria la compilazione di uno stato di beni destinati alla istruzione ed educazione della gioventù, corredato di tutte le notizie sulla natura e provenienza di capitali, sugli obblighi ai medesimi inerenti, sullo stato e sicurezza dei fondi, e sulla loro rendita e rispettiva annua erogazione con tutti gli altri elementi, che dimostrino a colpo d'occhio l'andamento dell'amministrazione. A siffatta operazione, ed ai successivi lavori, che la medesima richiede perchè risponda esattamente allo scopo, dovendo interamente dedicarsi per lo meno un impiegato, si è riconosciuto indispensabile l'aggiungere un altro collaboratore al ristrettissimo numero degli addetti alla computisteria della S. Congregazione. Umiliatane perciò la richiesta alla Santità il Nostro Signore nell'udienza del 15 corrente mediante analogo rapporto, la S. S. si è degnata di approvare il divisato provvedimento con l'aggiunta di un nuovo impiegato alla suddetta computisteria, ordinando altresì che l'onorario del medesimo sia a carico dello stesso patrimonio degli studj, onde non gravare, siccome è giusto, il pubblico erario, ma che sia retribuito da quelle istituzioni, a vantaggio delle quali egli impiegherà la sua opera.

Ha quindi disposto, che sino dal corr. anno 1858 qualsivoglia amministrazione o legato pio a causa di studio in ciascuno esercizio depositi presso il rispettivo vescovo diocesano un contributo di baiocchi cinquanta per ogni cento scudi di rendita non depurata dalle passività, non più tardi del mese di ottobre, ben inteso che pel corrente anno, il deposito sarà fatto per la sola metà ossia pel semestre dal 1 Luglio a tutto il Dicembre.

Le singole curie vescovili sono invitate a trasmettere alla Sacra Congregazione degli Studi le somme presso loro depositate, le quali a norma degli ordini sovrani saranno erogate per l'oggetto sopra indicato.

Non sono soggetti al contributo gli assegni liberamente concessi dal governo e dalle comuni in seguito delle deliberazioni de' consigli comunali e provinciali, e che fanno parte dei preventivi sottoposti all'approvazione del ministero dell'interno.

In questa occasione si torna ad inculcare la esatta osservanza delle disposizioni contenute nella circolare e foglio d'istruzione diramati da questa S.

Congregazione nel giorno 30 gennaio 1828 sull'ordinamento dell'amministrazione del Patrimonio degli Studi, ed in esecuzione delle medesime s'ingiunge a tutti gli amministratori d'inviare lo stato dei rispettivi beni secondo la modula inserita nel citato foglio d'istruzione, accompagnato da tutte le notizie ivi notate.

Prego pertanto l'E. V. a volere colla possibile sollecitudine inviarmi le suaccennate notizie, in attenzione delle quali mi è grato confermare all'E. V. i sensi del mio profondo ossequio baciandole umilissimamente le mani

Di V. Emza

Dalla Segreteria della S. Congregazione degli Studi.

Roma, 16 Luglio 1858.

V. Card. SANTUCCI Pref.

CCCCXXX.

N. 1697 P. R.

L' AVER PRESO PARTE ALLA SOLA GUERRA NAZIONALE DEL 1848
È TITOLO PER ESSERE ESCLUSO DALL' INSEGNAMENTO

Illustr. e Rev. Signore

L'ufficio di pubblico Maestro per la sua delicatezza esigendo la più illimitata fiducia, siccome osserva assai saggiamente la S. V. Illustr. e Rev. nel suo dispaccio 3 Agosto p. p. N. 189 P. R. sarebbe mio desiderio che ne fosse impedito l'esercizio ANCHE A COLORO CHE NON HANNO ALTRO ADDEBITO che di aver marciato all'ultima guerra in Lombardia. Questa altresì sarebbe la disposizione generale del S. Consesso.

Con sensi di distinta stima mi confermo

Della S. V. Illustr. e Reverendissima

Dalla Segreteria della S. Congregazione degli Studj.

Roma li 12 Agosto 1853.

Servitor vero

R. Card. FORNARI Pref.

R. RULLI Segretario

A Mons. Delegato di — Forlì

CCCCXXXI.

IL GOVERNO PROIBISCE AI COMUNI DI STANZIAR FONDI PER MANTENERE
QUALCHE GIOVANE AGLI STUDI FUORI DI PATRIA

Eccellenza Reverendissima

La Magistratura di Cesena rappresenta ossequiosamente all'Ecc. V. Rev. quanto appresso.

Ad incoraggiare que' giovani studiosi, che diano di loro belle speranze alla Patria, ha sempre il Comune con esempio degno di essere imitato elargito una somma più o meno notevole in sussidio di essi, affinchè possano sebbene mancanti di mezzi di fortuna, proseguire i loro studj fuori della patria. Con apposito regolamento poi stabilito dal Generale Consiglio nella adunanza del 22 Novembre 1843 e sanzionato dalla Legazione di Forlì con dispaccio del 18 successivo Ottobre N. 10029 venne fissata definitivamente la somma da porsi nel Preventivo per tal titolo in Scudi duecento annui, nè finora si era mai dato il caso che per tal cifra non si conseguisse la superiore approvazione.

Ora però nella sessione del 17 Ottobre 1854 avendo il generale Consiglio con due separati atti disposto dei suddetti Scudi duecento, distribuendoli a giovani meritevoli, ed aventi i requisiti richiesti, si è veduto con sorpresa e dispiacere universale negare la relativa sanzione delegatizia alle accennate deliberazioni.

Il motivo sul quale si fonda il rifiuto non è altro che una male intesa interpretazione d'istruzioni circolari emanate dall'Ecc. V. R. le quali importano che niun Consiglio Comunale della provincia deliberi da ora in poi nuove tasse e spese, o ne confermi delle superflue.

Che per altro la partita in discorso non sia una tassa o spesa nuova non è d'uopo il dimostrarlo, subitochè, come si disse, fin dal 1843 ottenne la definitiva sanzione in genere, e solo ogni anno si può discutere sulle persone che si riconoscano degne di tale sussidio, non già se debba o no aver luogo la spesa.

Si farebbe poi torto all'Ecc. V. R. non solo, ma al nostro stesso adorato Sovrano, che fin dai primordi del Suo Pontificato rivolse le sue cure paterne alla istruzione che trovò manchevole della gioventù, col supporre per un momento che voglia ritenersi per spesa *superflua* ed inutile quella che viene appunto considerata per una delle meglio impiegate dal Comune.

A tutto questo si aggiunge che le suddette istruzioni circolari dell'Ecc. V. Rev. furono comunicate al Comune dall'Esimo Mons. Delegato dopo che avevano già avuto luogo le risoluzioni consiliari suddette, per cui non potrebbe in ogni caso darsi alla sullodata disposizione un effetto retroattivo, mentre espressamente dicevasi in essa *d'ora in poi*.

Nudre pertanto la Magistratura Oratrice ferma fiducia che penetrandosi l'Eccellenza V. Rev. della ragionevolezza della cosa, si degnerà accordare la desiderata superiore sanzione agli atti consiliari di cui sopra.

In simil guisa otterrà Ella le benedizioni delle beneficate famiglie, le quali altrimenti si troverebbero nella triste necessità di far desistere dagli intrapresi studi que' giovani sui quali fondarono tutte le loro speranze. E del pari benediranno il Suo Nome tutti i buoni, che ora si trovano dolentissimi dell'ostacolo incontrato in questa meritoria azione, incolpandone alcuni anche, sebbene a torto, la Comunale rappresentanza.

Che ec.

A Mons. Ministro dell' Interno

Roma

CCCCXXXII.

N. 2581

Illustr. e Rev. Signore

Coll' antecedente dispaccio di questo Ministero in data del 25 p. p. Genajo N. 1015 veniva rimesso al prudente arbitrio della Signoria V. Illustr. e Rev. di risolvere definitivamente sulla elargizione proposta dal pubblico Consiglio di Cesena a favore dei giovani studiosi fuori di Patria.

Dopo quanto mi ha Ella rappresentato con pregevole rapporto del 14 corrente N. 30 P. R. *specialmente sul dissesto economico di quella Municipale Amministrazione*, nulla mi occorre di osservarle in contrario alla divisata esecuzione del voto di cotesta Congregazione Governativa *perchè fosse DEPENNATO l' assegno della suddetta elargizione*.

In questa intelligenza mi confermo con distinta stima

Di V. Signoria Illustr. e Reverendissima

Roma 22 febbrajo 1855.

Dev. Servitore

Il Ministro dell' interno MERTEL

Mons. Delegato Apostolico di
Forlì

CCCCXXXIII.

N. 275 P. R.

(*Riservata*)

Oggetto

Riscontro ai vari dispacci N. 2194. Riservato su' difetti che presenta il nuovo statuto di questa Accademia di Belle Arti.

Era io ben persuaso che i difetti, che nasconde il nuovo Statuto proposto dalla Provincia, e dal Presidente dell' Accademia di Belle Arti non sarebbero sfuggiti all' alto accorgimento dell' E. V. e che perciò la sua Autorità ci avrebbe provveduto opportunamente. Non le occulterò che avevo rilevate le mancanze che alla bontà dell' E. V. è piaciuto di additarmi. Ma nella certezza che la nota sua saggezza avrebbe riparato alle lagune che lo Statuto presenta, per prevenire sinistre conseguenze, ne attendeva, come ne attendo pieno di fiducia le analoghe disposizioni, e frattanto con distintissima stima.

26 Settembre 1845.

F. C. MASSIMO.

Sig. Card. Prefetto degli Studj
Roma

CCCCXXXIV.

N. 2194.

*Em. e Rmo. Sig. mio Osseq.**(Riservato)*

Non appena pervenutomi il nuovo regolamento di codesta Accademia di Belle Arti trasmessomi dall' Eminenza Vostra col suo pregiato foglio del 31 p. p. Agosto N. 5133, è stato inoltrato al Sig. Card. Camarlengo onde lo prendesse ad esame, come superiore immediato di simili stabilimenti. Riserbandomi quindi di assoggettarlo al saggio giudizio di questo S. Consesso, mi reco intanto a premura di significarle che nello scorrerlo leggermente ho dovuto rilevare che *non si fa ivi menzione della lodata S. Congregazione*, specialmente in ciò che appartiene all'approvazione dei nuovi Statuti. Nel titolo delle ammissioni *sarebbe stato desiderabile che li requisiti non si limitassero alla buona condotta religiosa, e di probi costumi, MA V' INTERVENISSE QUELLO DELL' ESSERE SCEVRI DI OGNI ECCEZIONE POLITICA*, e che *prima di proporre l' ammissione de' nuovi Candidati all' Accademica Adunanza, il Presidente si ponesse d' intelligenza con l' Autorità Ecclesiastica e Governativa*. Non si fa motto del modo con cui verranno eletti li Maestri nè qual esperimento dovrà praticarsi per conoscere la loro abilità, e nè tampoco della *necessaria conferma*, dopo aver proceduto all' elezione *da implorarsi dalla superiorità*, a forma dei regolamenti di questa Sacra Congregazione riportati nella nuova Collezione stampata nel 1842. e 43. Rifletto inoltre che *nell' attualità de' tempi converrebbe apporvi un nuovo articolo, col quale fosse in libertà dei superiori di ordinare la cancellazione dell' Albo Accademico di qualunque fosse per meritarsela, senza l' obbligo di palesarne i motivi*.

Partecipo in prevenzione questi miei riflessi all' E. V. onde li prenda in considerazione, e con sensi di profondo ossequio le bacio umilissimamente le mani.

Dell' Emin. Vostra.

Roma 20 Settembre 1845.

Umil. Devotissimo Servitor vero

G. Card. MEZZOPANTI.

CATERINI Segr.

Sig. Card. Massimo Leg. di — Ravenna

CCCCXXXV.

N. 465-565. P. Ris.

LA GENDARMERIA INTERPELLATA PER SANCIRE NOMINE
DI MAESTRI PUBBLICI (DELLA TRAFILA!) INTERLOQUISCE ANCHE SULLA CAPACITÀ.

*Si riscontra il Dispaccio N. 3689 delli 30 spirante Ottobre
informando sulla condotta morale e politica del Dott. Giuseppe Barbiani.*

Eminenza Reverendissima

A pronta evasione del riservato Dispaccio citato in margine, mi occorre assicurare V. E. Reverendissima, che il Sig. Dott. Barbiani Giuseppe prescelto

da questa Magistratura a Lettore di Giurisprudenza in questo pubblico Ginnasio, non prese mai parte alcuna nei passati sconvolgimenti, è di ottima morale, onesto, e religioso, di eccellenti principj, ma in punto abilità per la Cattedra suddetta è mediocre.

Inchinato al bacio della sacra porpora, ho l'onore di protestarmi con rispetto, e venerazione.

Di V. E. Reverendissima.

Forlì li 31 Ottobre 1833.

Umiliss. Obb. e Dev. Servitor vero
STANISLAO T. COL. FREDDI

A Sua Em. Rev. il Sig. Card. Spinola
Bologna

CCCCXXXVI.

N. 313. Prot. N. 1. Sez. 1.

CONSIGLIO DI CENSURA PER LE STAMPE E PER I TEATRI.

Eminenza Reverendissima

Si trovano in Dogana provenienti dall'Estero diversi non pochi opuscoli riguardanti la così detta quistione italiana, dei quali con insistenza ed avidamente si chiede l'introduzione in Bologna. Tengo per fermo che l'introduzione di detti opuscoli non debba permettersi attesa l'indole loro, ed attesa l'esaltazione che produrrebbero.

Mentre però veggio fuor di dubbio non doversi permettere qui la libera introduzione di quegli opuscoli, mi fo a considerare se essi, od alcuno di essi possa tollerarsi, che venga consegnato a persone sagge e superiori ad ogni eccezione, e ad impiegati del Governo Pontificio. In altro caso in passato riguardo a tali persone, si è fatta un'eccezione alla regola generale, permettendosi a taluni la consegna di opera, di cui in generale vietavasi l'introduzione. Ma nel caso e nel tempo presente dubito, se possa tollerarsi cotale eccezione, poichè tanta è la smania generalmente di avere e leggere quegli opuscoli, che ben difficilmente potrebbe credersi, che le persone anche probe cui fossero consegnati, potessero astenersi o liberarsi dal pericolo di consegnarli ad altri per la lettura; nel qual caso si diffonderebbe il tenore degli opuscoli medesimi e la loro perniciosa influenza come se liberamente se ne fosse permessa l'introduzione. Si è in vista di ciò che per parte della Revisione si crede di dover sottoporre rispettosamente alla E. V. Reverendissima il dubbio indicato per quella deliberazione che l'Eminenza Vostra Reverendissima ritenga di adottare.

In attenzione pertanto degli ordini dell'Eminenza Vostra Reverendissima

prostrato al bacio della sacra porpora, ho l'onore di protestarmi con profonda stima e venerazione.

Di Vostra Eminenza Reverendissima.

Bologna 18 Marzo 1859.

Umil. Dev. Obbl. Servitore
PIO DALLA CASA

N. 313. Ris.

19 detto.

Si sequestrino tutte le copie e si consegnino allo scrivente.

G. Card. MILESI

CCCCXXXVII.

N. 313 Ris.

Apprezzando la convenienza de' riflessi che Vostra Signoria Illustrissima mi sottopone con il cortese suo foglio di ieri N. 1. Sez. 1. credo miglior temperamento, che i noti opuscoli siano depositati presso di me, e così allontanare il pericolo di loro diffusione. Si compiacerà però dare nel senso suespresso gli ordini per l'effetto.

19 Marzo 1859.

Il Legato G. MILESI.

Dott. Pio Dalla Casa Membro del Consiglio
di Censura.

FAVORE DEL GOVERNO ALLE ISTITUZIONI DELL'ACCADEMIA AGRARIA NELLA PROVINCIA DI FORLÌ.

A promuovere i progressi dell'Agricoltura il Ministro dell'interno con dispaccio 10 Giugno 1856 N. 30443 impegnava i Presidi delle Provincie a curare le istituzioni di Accademie Agrarie.

In Forlì mancava; ed il Signor Gonfaloniere faceva ogni opera per corrispondere al lodevole desiderio del Principe. E richiamati da vari luoghi gli Statuti, creò una Commissione, la quale colla scorta de' medesimi ne proponesse uno per l'Accademia da istituirsi in Forlì, Capo luogo della Provincia.

Fu compilato dalla Commissione il Regolamento, e nel 6 Ottobre 1856 col numero 310 passato dal Gonfaloniere al Superiore Governo per l'approvazione.

Con tutto che e Monsignor Vescovo ed il Sig. Gonfaloniere facessero ripetute istanze, solo il 1858 poté ottenersi in via provvisoria come alla lettera che qui si trascrive:

CCCCXXXVIII.

N. 854.

Illustrissimo e Reverendissimo Signore

Da lungo tempo sarebbe stato mio desiderio di partecipare alla S. V. Ill. e Rev. la relazione di questo S. Consesso sul Regolamento della Società Agraria, che si brama istituire in codesta Città. Nell'intendimento di ordinare con Leggi stabili ed uniformi le Società ed Accademie Agrarie dello stato Pontificio affinchè viemeglio corrispondessero al fine che si è proposto il Superiore Governo nell'incoraggiarne la istituzione, invitai IL COLLEGIO FILOSOFICO della Romana Università a manifestare il suo sentimento sopra alcune norme generali che si credeva necessario prescrivere alle medesime. In attenzione tuttora del richiesto parere, non volendo indugiare più oltre a secondare i desiderj di codesta Magistratura espressi nel pregiato foglio della S. V. Ill. e Rev. dei 22 p. p. mese, sono di avviso di approvare intanto in via provvisoria un Regolamento per codesta Società Agraria. Devo per altro farle osservare che il Regolamento *inviato da questo Ministero dell' Interno fin dal passato anno* per la suddetta Società non potrebbesi neppure provvisoriamente approvare da questa S. Congregazione, non presentando quelle necessarie garanzie, che debbonsi richiedere in siffatte società, onde corrispondere allo scopo per cui sono istituite come Ella potrà notare da un foglio d'osservazioni che insieme al mentovato Regolamento qui le accludo.

Si rende, ecc.

Della S. V. Ill. e Rev.

Dalla Segreteria della S. Congregazione degli Studi.

Roma li 2 Giugno 1858.

Servitore
Cardinale SANTUCCI

OSSERVAZIONI SUL REGOLAMENTO DELL' ACCADEMIA AGRARIA
DA ISTITUIRSI IN FORLÌ.

È necessario, che siano chiaramente determinate le attribuzioni degli uffiziali, così è necessario che sia indicata la durata degli ufficj.

La nomina dei socj *ordinarj corrispondenti ed onorarii* DEVE ESSERE PREVENTIVAMENTE CONOSCIUTA ED APPROVATA DAL PRESIDE DELLA PROVINCIA.

LE RIUNIONI PER LE SOLE CONFERENZE AGRARIE NON SONO AMMISSIBILI; in ogni adunanza deve farsi la lettura di uno scritto sopra un tema di Agraria approvato preventivamente dai censori.

Alle tornate ordinarie sono escluse le persone estranee all' Accademia.

Gli scritti che si leggono devono essere passati al Segretario per essere conservati in Archivio.

Dal Segretario dovrà redigersi il processo verbale di ciascuna tornata, e registrati i nomi dei soci intervenuti.

Il locale per le adunanze dovrà destinarsi coll' annuenza del Preside della

Provincia. Piacendo al sullodato Preside onorare di sua presenza, sarà sempre predisposto e destinato a Lui un Seggio distinto ed il più onorevole.

Una copia della relazione, che deve pubblicarsi ogni anno, di quanto venne trattato nelle esercitazioni Accademiche dovrà trasmettersi alla S. Congregazione degli Studi.

Lasciato quello che vi è di *ridicolo sul seggio del Preside*, si nota solo che tolto ai Soci il conferire tra sè le materie, toglievasi del pari la maniera di studio più proficua, e perdevasi il maggior frutto che poteva cavarci dall'Accademia. Per questo fatto l'Accademia nella Provincia di Forlì morì al suo nascere.

L'articolo onde il Governo adombrò nella proposta del Regolamento è il seguente:

6.° L'Accademia si riunirà in conferenze due volte al mese, e tratterà di argomenti di agricoltura, e sue industrie. All'uopo si dividerà in sezioni dipendenti dal Consiglio direttivo. Nelle suddette conferenze non saranno ammessi che i Soci ordinari.

CCCCXXXIX.

N. 840-31.

IMPEDITO ESERCIZIO DI LIBRAJO.

In seguito al suo pregiatissimo N. 1072-7021 P. R. Sez. 1. ho fatto intimare formalmente al librajo F. . . . G. . . . la cessazione del suo esercizio, dap- poichè questa Delegazione NON TROVASI IN GRADO DI RISPONDERE DI ALCUN LIBRAJO IN GENERE, nè del G. . . . sul conto del quale l'E. V. R. non può rimaner tranquilla per le risultanze che esistono in codesti atti.

E con sensi ec.

2 del 1854.

G. MILESI.

A Monsig. Dirett. Gener. di Polizia

Roma.

CCCCXL.

N. 923.

NEGA IL GOVERNO CHE LA CASSA DE' RISPARMI IN FORLÌ
APRA A SUE SPESE
UNA SCUOLA DI RAGIONERIA NEL PUBBLICO GINNASIO

Illustrissimo e Reverendissimo Signore.

Sebbene io debba riconoscere come dettato dallo zelo, dal quale è animata cotesta Magistratura Municipale il progetto d'istituire una Scuola di Ragione-

ria in cotesta Città del quale la S. V. Ill. e Rev. mi tiene parola col suo Dispaccio del 30 Maggio prossimo passato non mi è però dato di annuirvi, essendo già stato provveduto all' uopo dalle ordinazioni emanate da questa Sacra Congregazione il 6 Luglio 1856 confermate dalla Sovrana Autorità. Dappoichè essendo prescritto che coloro, i quali vogliono concorrere all'esame di abilitazione all'ufficio di Computista, debbano premettere lo studio di umane lettere e di aritmetica in tutta la sua estensione, e quindi un triennio di pratica presso un Ragioniere approvato, e colle condizioni assegnate dal N. 2. e 4. delle citate ordinazioni, debbo ritenere che in quanto all' insegnamento teorico sia bastantemente provveduto nelle Scuole di cotesto Liceo Comunale; ed in quanto all' esercizio pratico sarà in libertà di cotesto Computista della Cassa di Risparmio, qualora sia munito dei necessarj requisiti richiesti dal §. 1. delle indicate disposizioni, di ammettere nel suo studio quei giovani volenterosi di essere abilitati, dopo completato il corso, all' ufficio di Ragioniere. A questi riflessi i quali si oppongono all' approvazione di una Scuola speciale di Computisteria, *deve altresì aggiungersi che ove venisse questa istituita, darebbesi luogo a giusti lamenti per parte dei maestri di cotesto Liceo, cui deve esser commesso l' insegnamento dell' Aritmetica.*

Tutto ciò le significo in riscontro al citato suo foglio, mentre mi è grata la presente circostanza per rinnovarle i sensi della mia distinta stima, coi quali mi confermo.

Di V. S. Ill.ma e Rev.

Dalla Segreteria della S. Consulta degli Studj.

Roma li 22 Giugno 1858.

Servitore
V. Card. SANTUCCI.

CCCCXLI.

N. 907.

CASSA DI RISPARMIO IN FORLÌ.

Eccellenza.

Essendoci sembrato che il nostro progetto d' istituzione di una Scuola di Ragioneria non abbia avuto la fortuna di essere approvato dalla *Sacra Congregazione degli Studj*, per essere stato ritenuto diverso e nella sua sostanza e nel suo scopo da quello che egli è realmente, e dal fine cui mira, osiamo sottoporre alla sapienza di cotesto Ill.mo Magistrato alcune considerazioni, le quali quando non sembringli prive di ragione vorrà, speriamo, umiliare e favorire di appoggio presso la superiorità.

La Sacra Congregazione degli Studj ha ritenuto che nel Comunale Ginnasio sussista il ramo d' istruzione che noi credevamo introdurre là, e non altrove, a riempirne una lacuna. Per quanto noi sappiamo in questo Ginnasio insegnasi l'aritmetica elementare dapprima, poi alla fine del corso l'aritmetica superiore, e da questa si passa allo studio dell'algebra. Ma la Contabilità o Ragioneria che dir vogliamo non fa parte, se pur non erriamo, nè dell'Arit-

metica elementare, nè della superiore, e potrebbe forse appena dirsi un'applicazione di quella o di questa alle pubbliche e private Amministrazioni. Essa infatti si occupa della tenuta dei libri, dei giri interni di amministrazione, dei varj metodi di scritturazione, e in ispecial modo di quello detto a *scritturazione doppia*, cose tutte che nè l'aritmetica elementare nè la superiore insegnano. Per modo che mentre pensiamo non possa farsi luogo a giusti lamenti per parte dei precettori che insegnano e l'aritmetica elementare e la ragionata; siamo poi convinti che la speciale istruzione che costituirebbe l'oggetto della Scuola di Contabilità sia, più che utile, necessaria ad ogni privato il quale si eserciti in un traffico od industria qualunque.

Dal che anche si pare manifesto che lungi dal mirare a fare dei Ragionieri, i quali non ponno farsi che giusta le ordinazioni emanate dalla S. Congregazione nel 1856, noi intendevamo soltanto a procacciare modo d'istruirsi nella Contabilità a tutti coloro che sia per la regolarità delle loro domestiche aziende, sia per la condizione dei loro negozii, sia infine per agevolarsi la via a pubblici impieghi, avessero voluto profittarne.

E in quanto agli ultimi abbiain detto *agevolarsi la via a pubblici impieghi*, perocchè, ferme le superiori disposizioni che servono di norma per coloro che vogliono abilitarsi Ragionieri; opiniamo che, sia o no necessaria cotesta abilitazione per l'impiego cui alcuno aspiri, l'aver fatto un corso regolare di Contabilità possa pur essere, a chi debbe eleggerlo, requisito importante, e al concorrente giovamento non lieve tanto pel triennio di pratica cui deve assoggettarsi, quanto per l'esame che dee poscia subire, secondo le superiori disposizioni in vigore, che noi in vero non possiamo che rispettare, secondo che già esponevamo nell'antecedente nostro N. 561 in che dichiaravamo di assoggettarci alle disposizioni Ecclesiastiche Governative e Comunali in vigore per la pubblica istruzione.

Persuasi che queste semplici dilucidazioni dello scopo cui intendeva la nostra proposta, e della sua sostanza, che in nulla offende le superiori disposizioni, valgano a farcene conseguire l'approvazione, con pienezza di ossequio ci offeriamo.

Dell' E. V.

Forlì 11 Luglio 1858.

Pel Consiglio
IL PRESIDENTE
Dev. Obb. Servitore
FRANCESCO MANGELLI.

CCCCXLII.

N. 5497, oggetto

DELEGAZIONE DI FORLÌ SEGRETERIA GENERALE

Illustrissimo Signore

Giusta il desiderio del Consiglio Amministrativo della Cassa di Risparmio manifestatomi dalla S. V. Illus. col pregiato foglio 24 decorso Luglio N. 2115,

rassegnai all' Em. Rev. Sig. Card. Prefetto della S. Congr. degli Studi le osservazioni fattemi per ottenere la istituzione di una scuola di ragioneria in questa città. Il sullodato Em. non avendole ravvisate tali da poter resilire da quanto avea già disposto col venerato Dispaccio 22 Giugno ultimo N. 823; mi ha dichiarato che attese le disposizioni emanate da quel S. Consesso il 6 Luglio 1856 colle quali sono stati prescritti sufficienti mezzi d'istruzione per chi desidera abilitarsi all'esercizio della professione di ragioniere, non gli è dato di annuire al proposto progetto quantunque lodevole ne sia la intenzione da cui è derivato.

Nell'accludere alla S. V. Illus. copia del ricevuto riscontro per opportuna di Lei norma, ed intelligenza, passo con particolare stima a ripetermi

D. V. S. Illus.

Forlì 17 Agosto 1858.

Dev. Ser. Il Deleg. Apost.
P. LASAGNI

All' Illus. Sig. Il Sig. Gonfaloniere
Forlì

CCCCXLIII.

Fasc. 89, Ris. 38125.

PRIA DI PERMETTERE CHE IL CAV. COM. MAURIZIO BUFALINI
SIA ASCRITTO AL PATRIZIATO FORLIVese IL MINISTRO DELL' INTERNO HA
BISOGNO DI SAPERE CHI EGLI SIA !!!

Illustrissimo e Reverendissimo Signore

Perchè io sia posto in grado d'invocare dalla Santità di Nostro Signore la facoltà, onde codesta Cong. Araldica possa procedere negli atti relativi alla proposta espressa negli acclusi fogli, mi fo sollecito rimettere riservatamente alla S. V. Illus. e Rev. i fogli stessi affinchè Ella sia compiacente darmi le più precise notizie sulla persona del Cav. Comm. MAURIZIO BUFALINI, e specialmente sulla condotta tenuta da lui sotto ogni rapporto nella scorsa infausta epoca della rivoluzione.

Voglia pure V. S. Illus. e Rev. manifestarmi il savio suo avviso sulla proposta succitata; ed in aspettativa di risposta col rinvio degli uniti fogli, mi pregio confermarmi con sensi di distinta stima.

Di V. S. Illus. e Rev.

Roma 14 Ottobre 1856.

Dev. Serv. Il Minis. dell' Interno
MERTEL

Monsignor Delegato Apostolico di
Forlì

PROIBIZIONE DI GIORNALI ED OPERE

CCCCXLIV.

Senza tener conto delle innumerevoli proibizioni di Giornali ed opere ordinate dal governo Papale si nota soltanto il divieto recente di alcune fra queste e quelli mosso nel suo spirito di avversione non pure ad ogni principio d'Indipendenza e Nazionalità Italiana, ma perfino alla propagazione delle Cognizioni di storia Patria, e di ogni cosa toccante utilmente dello sviluppo nel Progresso delle Arti e Scienze.

GIORNALI

Proibiti il 10 Settembre 1850 con Dispaccio del Ministero dell'Interno N. 29361.

Il Risorgimento di Torino.
La Gazzetta di Genova.
Il Costituzionale di Firenze.
L' Era nuova di Milano.
Il Lombardo Veneto di Venezia.
Il Friuli di Udine.

Proibita l'introduzione dei seguenti Giornali per disposizione del Ministero dell' Interno 21 Gennaio del 1850 N. 14943.

PIEMONTESI

La Concordia.
Il Messaggere Torinese.
L' Opinione.
La Legge.
La Gazzetta del Popolo.
Gazzetta di Genova.
La Strega.
Fra Burlone.
Corriere Mercantile.

TOSCANI

Il Nazionale.
La Riforma.

SVIZZERI

Il Repubblicano di Lugano.
L' Osservatore di Berna.

Gazzetta di Ginevra.
Italia del Popolo.

FRANCESI

National.
Democratie Pacifique.
Vraie Republique.
La Presse.

Journal des Debats. Commiss. Straord. 15 Ottobre 1859. N. 978.
Monitore della Tipografia Elvetica. Minist. Int. 3 Maggio 1851. N. 42069.
La Sentinella dell' Esercito. Minist. Int. 29. Aprile 1851. N. 41788.
Independance Belge. Minist. Int. 3 Marzo 1852. N. 55436.
Il Mosaico. Torino. Minist. Int. 1. Aprile 1852. N. 56394.
Lettura per le famiglie. Trieste. Commiss. Straord. 7 Ottobre 1853. N. 3884.
Le Siècle. Commiss. Straord. 10. Aprile 1854. N. 763.
Il Piemonte. Ministero Int. 1. Maggio 1855. N. 6811.
Il Parlamento. Torino. Ministro Int. 1 Maggio 1855. N. 6811.

OPERE

Le Prigioni più celebri d'Europa. Minist. Int. 29. Novembre 1850. N. 34910.
Del rinnovamento civile d' Italia. Minist. Int. 9 Dicembre 1850. N. 52219.
Hello, del Regime Costituzionale. Minist. Int. 28 Dicembre 1850. N. 36265.
L' Operaio. Almanacco. Minist. Int. 7 Gennaio 1851. N. 36560.
Il Primato del Papato. Minist. Int. 3 Maggio 1851. N. 42069.
Il nuovo Burigozzo. Almanacco. Minist. Int. 3 Maggio 1851. N. 42069.
La Famiglia, o Museo Scientifico. Minist. Int. 6 Settembre 1851. N. 47888.
Il Cosmos. Commissario Straord. 30 Agosto 1851. N. 2385.
La Battaglia di Volta. Minist. Int. 24 Novembre 1851. N. 51139.
Lettere di Gladstone su Napoli. Minist. Int. 24 Novembre 1851. N. 51139.
Roma e Pio IX. di Balleydier. Minist. Int. 1 Aprile 1852. N. 56592.
Il Narratore Storico Italiano. Minist. Int. 15 Giugno 1852. N. 59394.
Storia della Campagna di Novara. Commiss. Str. 30 Giugno 1852. N. 1371.
Estratto dell' Indipendenza Italiana. Commiss. Str. 3 Gennaio 1854. N. 25.
I Russi e i Turchi, o la Guerra d' Oriente. Minist. Int. 16 Mag. 1854. N. 82271.
Le Ore casalinghe. Minist. Int. 5 Agosto 1854. N. 85226.
Storie Italiane del Ranalli. Minist. Int. 25 Settembre 1855. N. 15949.
Storia di Clemente XIV del P. Theiner. Minist. Int. 28 Sett. 1855. N. 75909.

CCCCXLV.

Circolare 34668.

INTRODUZIONE DEL PERIODICO, L' EMANCIPAZIONE.

Illustrissimo e Reverendissimo Signore

Il giornale Belgio, *L' Emancipazione* pel passato Volterrano, e radicale, si è fatto ora difensore de' principj d'ordine di società e di religione, essendo giunto in possesso de' cattolici di quel regno. Siccome però il nome che prosegue ad avere può indurre a ritenere doversi calcolare nella classe de' periodici, de' quali è vietata l' introduzione nello Stato Pontificio (sebbene non sia stato compreso nella nota de' Giornali proibiti già rimessa da questo Ministero), così reputo opportuno di renderne intesa la Signoria V. Illustr. e Rev. per opportuna sua norma, e per la remozione di qualsivoglia divieto.

Con sensi di distinta stima mi confermo

Di V. Signoria Illustrissima e Reverendissima

Roma 14 Febbraro 1852.

Il Vice-Cam. di S. R. C. Min. dell'Int.

D. SAVELLI.

Mons. Comm. Str. Pont. Pro-Legato di

Bologna

detto.

Scritta lettera alla direzione Postale, e al Sig. Avv. Monti Revisore politico perchè non sia più fatto ostacolo alla introduzione del Periodico entro accennato, si dia copia del presente Dispaccio Ministeriale alla Direzione Prov. di Polizia per norma.

Li 17 Febbraro 1852.

Il Comm. Straordinario

G. B.

GIORNALI ANCHE AUSTRIACI PROIBITI, E CONTRADIZIONI
FRA LA POLIZIA E IL CARD. ANTONELLI

CCCCXLVI.

N. 129 R.

Roma, Eminentissimo Segretario di Stato.

Il Giornale denominato *Eco della Borsa* che si stampa in Milano, racchiude assai spesso articoli ingiuriosi pel Governo della S. Sede. Questo sistema di opposizione, talvolta violento, nuoce grandemente nello spirito de' popoli soggetti al dominio Pontificio, ed è un' arma di più pei nemici di esso.

L' esemplare , che ho fatto trattenere , ed originalmente umilio a V. E. Rev. contiene altro articolo *sulle finanze del nostro Stato*, dove la questione è trattata con oltraggiante ironia , e ci si narrano cose , che mai si verificano . *È doloroso che ciò avvenga per fatto di Giornale impresso in Stato amico , ed alleato* , ma rilevandosi pur troppo che detto periodico , tende senza mistero a denigrare il Governo Pontificio , mi parrebbe util cosa impedirne la introduzione , qualora ottenerne l' emenda fosse difficile , o impossibile il tentarlo .

Comunque però raccomando a V. E. procedere per qualche guisa , e con stima

Il Legato
G. MILESI

CCCCXLVII.

Sez. prima N. 4022,58.

ROMA , DIREZIONE GENERALE DI POLIZIA.

Eminenza Reverendissima.

Pel Giornale Milanese « L' Eco della Borsa » di cui si teneva parola nel dispaccio dei 5 Novembre scorso anno , proseguono ad inserirsi articoli ingiuriosi al Governo Pontificio , come può rilevarsi al N. 145 sotto la data di Milano 4 Dicembre 1858, e ad onta di ciò , simil periodico circola liberamente nelle provincie dello Stato , alle quali proviene dalla direzione postale di codesta Città , senza che la *revisione politica* vi faccia rimarco di sorta , e ne impedisca la distribuzione , come pure s' invitava a fare e come da codesta Legazione si riprometteva con foglio del 9 Novembre 1858 N. 194 Sez. terza Ris.

In vista pertanto dei disordini che dalla lettura di siffatti articoli possono ragionevolmente temersi , sono a pregare l' Em. V. Rev. a volersi compiacere di *energicamente diffidare la revisione* suddetta ad usare maggiore accuratezza nella ispezione dei fogli periodici .

Profitto intanto della circostanza per chinarmi al bacio della sagra porpora e ripetermi con distintissima stima ed ossequio profondo

Dell' Em. V. Rev.

Il 31 Gennajo 1859.

Umiliss. Dev. Obb. Servitore
A. MATTEUCCI

Em. Sig. Card. Legato in
Bologna

CCCCXLVIII.

Eminentissimo e Rev. Sig. mio Ossequiosissimo.

L'articolo dell' *Eco della Borsa* non è che una ripetizione degl'ingiuriosi e falsi propositi sviluppati già nello scritto del consaputo individuo (1). Dopo la risposta vittoriosa ad essi data (2) mal converrebbe ora di entrare in campo per combattere e ribadire fatti che si propalano nella convinzione intima della loro falsità ed insussistenza. Altronde qualsivoglia misura volesse adottarsi, potrebbe forse dar luogo a credere che il Governo più teme e maggior conto fa di tali scritti di quel che il senso comune generale suole loro attribuire.

Nel manifestare alla Eminenza Vostra tale mio avviso, io non posso per altro omettere di renderle grazie per aver richiamato la mia attenzione sull'articolo medesimo; profittando insieme della opportunità per confermarle i sensi del profondo ossequio, con cui le bacio umilissimamente le mani.

Di Vostra Eminenza.

Roma 7 febbrajo 1859.

Umil. Devot. Servitore
G. ANTONELLI.

Sig. Cardinal Legato
Bologna

CCCCXLIX.

N. 75909.

(*Circolare Riservata*)

PROIBIZIONE DELLA STORIA DI CLEMENTE XIV DEL THEINER
BIBLIOTECARIO DELLA VATICANA

Illustrissimo e Reverendissimo Signore

Il Reverendissimo P. Maestro del Sacro Palazzo Apostolico con suo rapporto del 23 del cadente mese mentre mi ha riferito che pei Tipi di Carlo Turati in Milano è stato testè pubblicato il primo volume della *Storia di Clemente XIV* del P. Agostino Theiner con un manifesto ed una prefazione del traduttore Francesco Longhena, e che previe le superiori consultazioni, ha inibito in Roma il commercio di tale traduzione come tendente a fomentare i malumori e le inquietezze, mi ha pure significato che per ottenere un effetto uniforme e compito per tutto lo Stato Pontificio, si sarebbe dovuto far luogo ad una circolare, non tanto per renderne consapevole la S. V. Illma, quanto per provvedere che

(1) Marchese Pepoli.

(2) Dalla *Civiltà Cattolica*, giornale del Card. Antonelli

in cotesta Provincia fossero anche inibite la introduzione e la vendita dell' opera suddetta ec.

Di V. S. Illma

Roma 28 Settembre 1853.

Il Ministro dell' Interno
MERTEL.

A Mons. Delegato Apostolico
Forlì

In atti N. 674-4. P. R. Polizia.

Nel 1818 venne in Forlì istituito un Ateneo composto delle quattro Accademie Filergita, Filodrammatica, Filarmonica, e Filoginnastica. Nei pubblici archivj non si è potuto rinvenire documento comprovante la guerra mossa a questo istituto, per la quale ebbe, può dirsi, morte nel suo nascere. Nel 1827 alcuni cittadini, accesi di zelo per tuttociò, che giova al civile progresso, ed al decoro della patria, tanto adoperarono da conseguire, che l' Ateneo fosse tornato a vita; e ne venne approvato lo statuto con tutte le ammende volute dal Governo. Ma la guerra occulta non cessò, e più viva si fece dopo il 1831; sicchè poi venne meno ogni esercizio delle accademie. Così il Pontificio Governo intendeva a spegnere ogni istituzione diretta a promuovere, e l' istruzione e la gentilezza.

Non si possono qui recare su tale argomento, che le seguenti lettere.

CCCCL.

(Riservato)

Illustrissimo e Reverendissimo Signore

All' altro foglio, che in questo stesso corso di posta invio alla S. V. Ill. e Rev. aggiungo il presente *riservato* per significarle, che la S. Congregazione degli Studj non può, e non dee tollerare nelle accademie, che si tengono in codesto Ateneo, l' esercizio del ballo, e quello della scherma; quindi la prego di usare tutta l' avvedutezza, perchè tali esercizi non vengano prescritti nei regolamenti, poichè in caso diverso non saranno approvati. Che se gli esercizi menzionati si volessero introdurre furtivamente, si prenderanno delle misure per togliere tale abuso, tanto più, che dovendo nelle adunanze accademiche dell' Ateneo, come le ho significato nell' altra mia, assistere un deputato ecclesiastico unitamente ad un deputato civile, non è decente, che essi si trovino presenti a simili divertimenti.

Attendo su di ciò particolari riscontri, e colla più distinta stima mi confermo.

Di V. S. Ill. e Rev.

Roma 9 Aprile 1827.

Servitor Vero

Il Card. BERTAZZOLI Pref.

Mons. Pro-Legato di

Forlì

CCCCLI.

N. 303 . R.

Eminenza Reverendissima

Col riverito dispaccio N. 403 del 20 pp. Gennaro si degnò V. E. R. farmi conoscere, come prendesse in considerazione la rispettosa rappresentanza da me fattale sul progetto di riaprire questo Ateneo. Avendo dimostrato in tale occasione, come non fosse ben consigliata la riapertura di un luogo, dove si maturarono i piani dei passati politici sconvolgimenti, e che non fu altro, che la officina del mal costume, e della demoralizzazione della gioventù, ora per togliere ogni speranza, a chi colla guida del Macchiavello cerca di ottenere il riaprimiento in questione gioverebbe di approfittarsi delle richieste, che si fanno da alcuni socii, i quali desidererebbero la vendita di tutte le suppellettili, ed altri effetti, che vi sono, onde poter ritirare ciò, che a ciascuno spetta di diritto. Ed in questo caso si chiuderebbe il locale, che tuttora si conserva in ordine per insinuazione di taluno, che non ama il Governo, che per metà, e che sottomano cerca pure ottenere la ridetta apertura.

Di ciò ancora rendo informata V. E. stessa a senso del citato di lei dispaccio, mentre inchinato al bacio della sacra porpora colla solita perfetta stima, e profondo ossequio ho l'ambito onore di ripetermi

Di V. E. Rev.

Forlì 19 febbrajo 1834.

Umil. Dev. Obbl. Serv.

STANISLAO TEN. COLON. FREDDI

Em. e Rev. Sig. Card. Com.

Delle 4 Legazioni

Bologna

CCCCLII.

N. 1127.

(*Riservata*)

Sento quanto Ella mi dice col suo foglio dei 19 corrente N. 205 sul pensiero, in cui sono i socii del soppresso Ateneo di disfarsi di tutti gli oggetti, ed utensili spettanti al medesimo. Con mezzi indiretti e riservati, conviene facilitare la disposizione, e V. S. Ill. non deve in ciò risparmiarsi facendo uso

di quelle vie, che meglio crederà convenienti. Trattasi di cose da *agevolarsi in voce e con scaltrezza, nè conviene farlo per via di lettere.*

Tanto siale adunque di opportuna norma e regolamento, e colla solita distinta stima mi creda.

Li 24 febbrajo 1834.

SPINOLA

Sig. C. Freddi Ten. Col.

Forlì

**AMMINISTRAZIONE
DELLE FINANZE**



DICHIARAZIONI

DEI MINISTRI PONTIFICI SULL' AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE



DOCUMENTO CCCCLIII.

RAPPORTO DEL COMPUTISTA GENERALE DELLA R. CAMERA
ANGELO GALLI

Dopo che a tutto l'anno 1834 la pubblica amministrazione dello Stato Pontificio aveva sempre resi regolarmente i suoi conti, ed i suoi Bilanci riportato avevano l'approvazione della Congregazione di Revisione a tutto l'anno suddetto, sopraggiunse un decennio durante il quale molte innovazioni di metodi si emanarono, e nuove influenze avvennero nella direzione degli affari e degli uffici; ma fossero le innovazioni non bene immaginate e imperfette, o non bene fossero trattate nel mandarle ad esecuzione, certo è che ne derivò la conseguenza che la contabilità dello Stato rimanesse paralizzata per l'intero decennio, durante il quale si dovè limitare alle ingerenze sulle Casse ed alle operazioni del giornaliero movimento, senza mai curare nè i parziali nè i generali risultamenti.

Così grave disordine non poteva rimanere inosservato più a lungo; ed infatti, non appena l'amministrazione finanziaria ebbe altra direzione, che la indispensabile necessità di riparare a tanto male si fece manifesta, e fu interpellato il Computista generale della Reverenda Camera Apostolica, che nel decennio era rimasto estraneo ai narrati avvenimenti, per sentire se lo stato delle cose fosse tale da permettere il riordinamento delle contabilità, e mercè questo, giungere alla cognizione dei risultamenti e dello stato di tutti gl'interessi erariali a tutto il 31 Dicembre 1844.

Per quanto onorifica, per quanto ambita fosse da lui simile interpellazione, non potendo illudersi sullo stato deplorabile cui erano ridotte le contabili faccende, e sugli ostacoli insormontabili che alcuni sistemi o pratiche un tempo ordinate avrebbero frapposto, egli dovè pregare perchè primieramente si procedesse alla verifica dello stato in cui avrebbe trovato i materiali sui quali avrebbe dovuto operare; e quindi gli si permettesse d'indicare e gli si sanzionassero le massime che avrebbe adottate per giungere a capo del lavoro, onde superare quegli ostacoli ch'egli ravvisava scaturire dai sistemi in corso; le quali preghiere benignamente accolte, si nominò per l'oggetto una Commissione presieduta da Monsignor Commissario generale della R. C. A., e

composto di due Capo-Contabili della Congregazione di Revisione, dell'Ispettore del Controllo e dello stesso Computista generale della R. C. A. Questa Commissione, reiterando le sue sessioni, e nell'ufficio della Computisteria generale per la oculare ispezione dei materiali, e presso il Presidente per le necessarie discussioni, subordinò sotto il giorno 22 Giugno 1845 il suo rapporto (Lett. A.), sul quale la Congregazione di Revisione portò l'esame, e trovato pienamente regolare quanto dalla Commissione ad un tempo si riferiva e proponeva, su quello basò il Rapporto che venne umiliato a Sua Santità.

Con venerato dispaccio quindi di S. E. Rev. Mons. Tesoriere generale dei 12 Luglio successivo N. 25633, diretto al Computista generale della R. C. A. (Lett. B.), fu data al medesimo partecipazione che la relazione emessa dalla Commissione sovraenunciata aveva riportato l'approvazione della Congregazione di Revisione e la Sovrana sanzione, accludendo, come per allegato, copia del dispaccio della Congregazione in data 10 del mese pure di Luglio N. 13167 (Lett. C.); e siccome la lodata Congregazione desiderò che per parte del Computista generale si emettesse atto di esplicita assunzione dell'attribuitogli incarico, e la designazione del tempo per l'esecuzione, dovè egli ciò adempire con suo foglio dei 14 dello stesso mese di Luglio N. 3263 (Lett. D.).

La proposizione pertanto adottata colla suddetta relazione, e colla Sovrana approvazione sancita, portava che al Computista generale della R. C. A. fosse affidato l'incarico di riordinare le materie e formare le scritture dell'intero decennio, e che oltre l'incombenza dell'operazione generale riguardante il concentramento di tutte le contabilità dello Stato relative ai Dicasteri isolati ed alle Direzioni 2.^a 3.^a 4.^a 5.^a del Tesorierato, assumesse direttamente le operazioni relative alle Amministrazioni componenti la prima Direzione del Tesorierato medesimo, atteso che le più importanti di esse si trovavano in stato di assoluta deficienza di qualunque regolare sistema; come pure la stessa relazione approvava i principii da doversi ritenere per la condotta delle operazioni.

Portate a questi termini le cose, venne con entusiasmo dal Computista generale abbracciata l'incombenza, sì perchè gli dimostrava la fiducia che in lui riponeva il Governo, rimuovendo ogni ostacolo che si frapponeva all'esercizio delle sue funzioni, sì perchè gli porgeva il modo di rendere un servizio importante al Governo stesso, sì perchè lo portava ad eseguire un'operazione che per la sua vastità e per le immense difficoltà, altra simile non si ricorda nè forse potrà mai occorrere, tanto se si riguardi la grandezza, trattandosi dell'Amministrazione dello Stato per un intero decennio, quanto se si consideri la situazione in cui le contabilità tutte e generali e parziali erano ridotte, del che si acquisterà una giusta idea col prendere in esame l'alleg. A del presente rapporto.

**RELAZIONE SULLO STATO DELLE CONTABILITÀ CAMERALI A TUTTO DICEMBRE 1844
COI SUGGERIMENTI PER LA LORO LIQUIDAZIONE E DEFINIZIONE.**

In ossequio delle istruzioni comunicate da Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Tesoriere generale, previe le opportune intelligenze prese coll'Em. e R. Signor Cardinale Presidente della Congregazione di revisione, per cono-

scere lo stato delle contabilità camerali a tutto Dicembre 1844, e suggerire i mezzi onde redigere quelle mancanti, affine di ottenerne i relativi bilanci, si sono riuniti presso Monsignor Commissario generale della Reverenda Camera Apostolica, il Computista generale della medesima, i due Capocontabili della Congregazione di revisione e l'Ispettore del Controllo, e come prima base delle loro indagini si è esposto il vero stato attuale delle contabilità camerali dal primo Gennaio 1835 a tutto Dicembre 1844; poichè a tutto Dicembre 1834 si trovano sanzionati i bilanci dalla Congregazione di revisione.

Si esposero per tanto, come cosa a tutti nota, che dal 1837 in poi le amministrazioni componenti la Direzione del tesorierato (meno la 2.^a, attesa la sua picciola entità, la quale si trova presso che al corrente, avendo esibito alla Congregazione di revisione i bilanci a tutto l'anno 1842) mancano delle scritture legali, alcune delle quali fecero per qualche anno l'impianto diramandovi la tabella, e riferendovi l'importo delle insinuazioni colla scorta del deconto, e quindi sospesero, per la ragione che tutte furono in attenzione delle istruzioni per servir loro di sicura guida.

Passati ad esporre lo stato delle cose presso la Computisteria generale, si è rappresentato che le ultime scritture tenute legalmente, sono i libri mastri degli anni 1835 e 1836, formati dal Computista generale, comprendendo in questi le operazioni delle Divisioni della stessa Computisteria, che furono soppresse coll'ordine circolare dei 15 Dicembre 1836; dopo la qual'epoca, che *la scrittura generale si ritenne di fatto emancipata dal Computista generale* nessuna scrittura fu più impiantata, se non che due serie di registri annuali. Nella prima di esse si sono ragguagliati i pagamenti a carico degli articoli di spesa, e nella seconda i depositi, attribuendoli a quelli di rendita; e questi registri sono rinnovati annualmente, ma non chiusi.

I registri delle spese però sono inservibili, perchè ove è occorso che il pagamento delle spese seguisse parte con mandati del Tesorierato, e parte con quelli dei capi di provincia, mediante l'assegnazione del fondo con ordinanze, tuttochè queste portino soltanto autorizzazione a trarre, sono stati cumulati gli uni alle altre, e per tal modo rimane impedito di sfogare l'importo reale de' mandati tratti sulle ordinanze.

I registri dei depositi poi sono mal sicuri, perchè mai confrontati colle amministrazioni cui i depositi si riferiscono. I registri in genere presentano delle addizioni e deduzioni, che ne rendono impossibile la riprova cogli altri atti coi quali devono trovarsi in corrispondenza.

Altro inconveniente si è riferito ed è quello, che tutte le partite che per qualsivoglia motivo non siansi credute o potute riferire ad un articolo di rendita o di spesa, sono state versate in due separati registri annuali d'introito e d'esito, chiamandoli di *giro di cassa*, e sebbene di somma entità, non si era su dei medesimi fatta giammai alcuna operazione contabile, per conoscere quanto potesse rimanere a pagare ed a recuperare, o girare in rendita o in spesa, o in movimento dello stato di consistenza.

Passati a trattare delle casse camerali, si è fatto conoscere che le loro situazioni ossia rendiconti sono in corrente, ma che rimane ingente somma a liquidarsi su i pagamenti dalle medesime eseguiti coi mandati tratti dai Dicasteri amministrativi sopra le ordinanze emesse a loro favore, per la qual

circostanza rimane impedita la compilazione dei conti annuali delle medesime casse dal 1837 in poi.

Dei conti delle casse però non esiste regolare allibramento fino a tutto l'anno 1843, e solo dal 1844 sono stati istituiti i registri per riportarvi sostanzialmente i risultati delle situazioni quindicinali; ma la forma di tali registri, valevole a dimostrare lo stato delle casse, non si presta alla scritturazione in concerto con tutti i conti che ricevono dalle casse medesime alimento e sfogo; perciocchè sorge il bisogno di procedere ad altro lavoro onde trarne gli elementi necessari.

Sebbene fosse ognuno persuaso della verità dello stato delle cose nel modo rappresentato, pure si credette prudente di procedere alla verifica di fatto, ed a questo fine una seconda riunione segui nella residenza del Computista generale. Quivi furono intesi per alcune i contabili, e per altre i capi delle amministrazioni componenti la Direzione del tesorierato, sopra quanto si era esposto riferibilmente alla situazione delle contabilità delle loro amministrazioni, e lealmente dichiararono esser quello il preciso stato delle medesime. Ed assunto quindi l'esame degli atti della Computisteria generale, sopra cui furono ispezionati ocularmente i libri, ed interpellati quegli impiegati, che durante l'isolamento della scrittura dal Computista generale, stato vigente a tutto l'anno 1844, avevano retto le faccende sotto la dipendenza dell'in allora capo della scrittura stessa, essi dichiararono che nulla più di quanto è di sopra accennato si trova esistere presso la scrittura generale dal 1837, a tutto il 1844.

Per spingere più oltre le indagini, si è fatta richiesta a questi stessi impiegati delle operazioni che si fossero intraprese in ispecie dall'anno scorso in poi, riferibilmente appunto alle scritture arretrate, ed essi hanno assicurato nessuna affatto esserne, se non che la regolarizzazione di alcune poche delle moltissime partite che si trovano riportate su i registri del giro di cassa.

Mancava, dopo tutto quello che si è esaminato, di prendere in considerazione lo stato dei bilanci riguardanti le altre Direzioni ed Amministrazioni separate, ed a quest'assunto passati, si è conosciuto essere generalmente le medesime quasi in corrente coll'esibita dei bilanci, ad eccezione della Prefettura generale di acque e strade che si trova in totale difetto da molti anni; ma però, fra quelle che non sono nel difetto della presentazione, alcune lo sono della perfezione, come per esempio la Direzione delle Dogane e la Presidenza delle Armi, che mancano delle operazioni di confronto col Tesorierato per tutto il movimento dei fondi colle casse camerali, e per la situazione dei loro interessi verso l'Erario, col quale tutto deve regolarmente girare.

Dall'insieme delle cose riferite e verificate, è venuto a risultare; che le contabilità camerali sono compite a tutto l'anno 1834, ed i relativi bilanci fino a quell'epoca sono approvati dalla Congregazione di revisione; che per gli anni 1835 e 1836, la Computisteria generale, assumendo anche le incumbenze delle sopresse divisioni, compì le scritture nelle forme legali e ne presentò i bilanci, come fecero tutte le altre amministrazioni separate, i quali due ultimi bilanci però mancano dell'approvazione della Congregazione di revisione specialmente per la non coincidenza nei rapporti fra le Direzioni ed Amministrazioni separate ed il tesorierato: osservando che la non coincidenza deriva dalla mancanza di uniformità di principii, segnatamente nella separazione

degli esercizi, ed attesa la congiunzione ai conti degli esercizi stessi degli incassi e pagamenti avvenuti nelle gestioni successive, fermate a diverse epoche, da ciascuno determinate a propria volontà; che dopo l'epoca suddetta, cioè dal primo Gennaro 1837, sono in difetto di scrittura le suddette amministrazioni componenti la Direzione del tesorierato, e molto più la scrittura generale; e che in fine anche alcune delle principali Direzioni ed Amministrazioni separate dal Tesorierato non sono in regola coi loro bilanci.

A questo deplorabile stato delle scritture contabili, si uniscono molte irregolarità nei materiali dai quali devono desumersi tutte le operazioni; cosicchè si conosce la necessità di una generale rettificazione dei medesimi.

Nel complesso delle circostanze suesposte, la Commissione ha riconosciuto l'assunto di pareggiare le scritture e di esibire i bilanci a tutto Dicembre 1844 di una estensione e di una difficoltà immensa; ma ritenendo che l'interesse e la convenienza del Governo assolutamente lo imponga, si sono dirette le discussioni ai metodi da adottarsi per assicurare la riuscita dell'operazione, e dopo mature riflessioni si sono concretate le seguenti proposizioni.

Essendo stati muniti i bilanci camerali dell'approvazione della Congregazione di revisione a tutto Dicembre 1834, dovrebbero istituire la nuova operazione col primo Gennaro 1835, ritenendo per base lo stato di consistenza dei 31 Dicembre 1834 come sopra sanzionato, e chiuderla li 31 Dicembre 1844, in modo che abbraccerebbe dieci anni.

Tutto il decennio dovrebbe esser liquidato con un sol corpo di lavoro riunito in un libro mastro generale, per evitare le chiusure annuali e lo stacco degli esercizi, come estremi che non conosciuti nell'epoche rispettive, e variati d'aspetto dai fatti successivi, non presentano più interesse alcuno, ed altronde complicherebbero immensamente i lavori.

L'operazione generale però dovrebbe avere dieci diramazioni subalterne, quanti sono gli anni, colle quali sarebbe liquidato annualmente il diritto delle rendite e delle spese di ciascun esercizio, e del diritto così stabilito se ne farebbe il confronto colle somme accordate dalle rispettive tabelle per desumere il più e meno verificato.

La liquidazione del diritto delle rendite e delle spese annue, dovrebbero ritenere per il vero e reale importo dei prodotti e dei pesi, di maniera che sia scevra da qualunque incasso o pagamento che riferisca a creazione o dimissione di capitali stabili, mobili o pecuniari, affinchè tutto figuri al suo congruo luogo, e si riversino in spesa i soli consumi.

Tutte le rettificazioni e trasporti di partite che occorresse di fare, si eseguirebbero per giro di scrittura sull'appoggio di note regolari, senza involvere nuovamente i conti delle casse.

I conti delle casse sarebbero pure liquidati annualmente, avendo riguardo alla loro gestione di fatto, e riportando i resti da un anno all'altro fino al termine dei rispettivi contratti cogli amministratori camerali.

I risultati delle accennate operazioni parziali, tanto della liquidazione delle rendite e spese annuali, quanto delle casse, si rifonderebbero nell'operazione generale, ossia libro mastro generale, la quale come si disse basata sullo stato di consistenza del 31 Dicembre 1834, proseguirebbe l'immenso successivo movimento fino a portarlo depurato sotto li 31 Dicembre 1844. In questo figure-

rebbe lo stato di consistenza nel modo costituito dal movimento del decennio, classificato nelle diverse specie dei capitali stabili e mobili, e nei nomi di debitori e creditori, e questi ultimi distinti possibilmente nei titoli, sezioni ed articoli da cui derivano; di maniera che la variazione d'aspetto che presentasse lo stato nel confronto dei due estremi, essendo eguale all'eccedenza delle spese sulle rendite, provverebbe l'esattezza di tutte le operazioni.

Dal libro mastro generale si estrarrebbe il bilancio egualmente generale del decennio, che sarebbe corredato in forma di allegati di tutti i bilanci parziali.

Dell'importo dello stato di consistenza liquidato sotto li 31 Dicembre 1844, se ne farebbe riparto e rispettivo passaggio alle cinque amministrazioni per quanto loro riguarda, perchè possano ricongiungerlo coll'esercizio successivo 1845.

Coi principii di sopra stabiliti sarebbero al certo le operazioni semplificate, ma semprechè dovessero farsi tante operazioni quante sono le amministrazioni suddette componenti la prima Direzione, e di poi dovessero riunirsi in una che tutte le abbracciasse, resterebbe vigente la necessità di conservare tanti punti di contatto e di coincidenza che aumenterebbero notabilmente i lavori, ed il tempo necessario per eseguirli. In oltre, gli stessi principii esercitati da diversi ed a tanti diversi casi applicati, potrebbero andar soggetti a tante divergenze che ostassero fortemente alla riunione ed alla totalizzazione dei diversi rapporti e dei definitivi risultamenti. Ed in fine, tutte le amministrazioni suddette distratte in questa incumbenza, con molta difficoltà potrebbero attendere all'ordinamento degli affari correnti, e potrebbesi dubitare che l'una paralizzasse l'altro.

È perciò sembrato opportuno alla Commissione di suggerire che venga riunita al Computista generale l'incumbenza, tanto per quello riguarda le operazioni dalla stessa Computisteria generale, quanto per ciò che concerne le enunciate amministrazioni componenti la prima Direzione del tesorierato. In conseguenza di che le stesse amministrazioni conseguirebbero al medesimo i loro documenti e registri a tutto Dicembre 1844, e resterebbero tenute a somministrare tutte le necessarie notizie e schiarimenti.

Le altre Direzioni ed Amministrazioni poi dovrebbero uniformarsi alle suddette massime, isolando i loro conti di rendite e spese annuali dalli stati di rimanenze, i quali porterebbero depurati al fine del decennio, in modo che, mediante un conveniente epilogo o riassunto da trovarsi in perfetto accordo col lavoro generale, si dimostri lo stato vero degl'interessi fra le medesime ed il tesorierato.

Dopo che la Commissione ha esaurito le sue incumbenze, il Computista generale ha desiderato che si dedicasse all'esame della scrittura generale da lui intrapresa non appena che S. E. Rev. Monsignor Tesoriere generale gliene abbassò l'ordine, al che avendo la Commissione aderito, nella lusinga di far cosa grata anche all'autorità superiore, si è presentato il libro mastro aperto colla data 1 Gennaro 1845.

Si è osservato il medesimo libro aperto nelle regole d'arte, ed in esso diramati tutti i conti in analogia colla tabella, aperti quelli alle amministrazioni tanto del Tesorierato, quanto dal medesimo separate, non che a tutte le casse ed a quanto altro in corrispondenza si conveniva.

Si è pure osservato essere già seguita la scritturazione di tutto il movimento del mese di Gennaro, sopra estratti e riparti dei relativi registri, in guisa che la Commissione ha la compiacenza di assicurare che dal primo Gennaro 1845 la scrittura della Computisteria generale ha preso il suo andamento.

La Commissione per tanto si lusinga di aver corrisposto nel miglior possibile modo all'onorevole incumbenza, e colla verificaione dei fatti che ha eseguito nei modi più positivi, e coi suggerimenti delle suesposte straordinarie misure, che l'imponenza delle circostanze e la straordinarietà del caso hanno consigliato in ordine al modo di eseguire la scrittura a tutto Dicembre 1844 ed ottenerne i relativi bilanci; e subordinando il tutto all'autorità superiore, lascia alla medesima di adottare nella sua saviezza quelle disposizioni che stimerà convenienti.

Li 22 Giugno 1845.

Firmati ANGELO MARIA VANNINI Commis. generale della R. C. A.
ANGELO GALLI Computista generale della R. C. A.
GIUSEPPE GAMBINI Capo contabile della Congr. di rev.
FILIPPO PROFETA Capo contabile coadiutore della Congregazione di revisione.
G. B. FRANCESCHI Ispettore dell'Ufficio del Controllo.

CCCCXLIV.

Sez. 1. N. 25633.

AL SIG. COMPUTISTA GENERALE DELLA R. C. A.

L'Eminentissimo Sig. Cardinal presidente della Congregazione di revisione ha partecipato al sottoscritto Tesoriere generale, che la Congregazione suddetta, avendo trovato di piena soddisfazione il progetto de' Contabili riuniti presso Monsignor Commissario generale della R. C. A., circa il metodo da tenersi onde pareggiare le scritture e conti arretrati a tutto il Dicembre 1844, avea umiliato alla Santità di N. S. il progetto medesimo, e che il Santo Padre si era degnato di munirlo della suprema sua Sovrana sanzione.

Lo stesso Eminentissimo ha fatto parimenti conoscere allo scrivente, siccome è desiderio della Congregazione, che quanto nel progetto si propone sia mandato ad effetto con ogni esattezza, così dessa vuole, che S. S. Illma. esplicitamente dichiarì di assumere l'incarico attribuitole nella relazione dei Contabili, e che si riprometta di esaurirlo in un congruo designato tempo, senza che ne derivi ritardo ed arretrato alle operazioni e scritture correnti.

Finalmente ha prevenuto lo scrivente che Sua Beatitudine, nell'approvare la suddetta relazione, si era pur degnata di dispensare in questo caso speciale dall'osservanza rigorosa dei vigenti regolamenti, e di autorizzare lo scrivente medesimo a fornire a V. S. Illma. tutti i mezzi de' quali dichiarerà di abbisognare nell'atto dell'assunzione del prenunciato incarico.

In esecuzione pertanto ai ricevuti ordini, il sottoscritto si fa un dovere di rimettere a V. S. Illma una copia della menzionata relazione; e nel desiderio

in cui è di dare alla Congregazione di revisione un sollecito riscontro, interessa la di Lei gentilezza a rimmettergli il più presto possibile la dichiarazione che da Lei si richiede di accettare l'incarico, e di dargli compimento senza ritardo delle operazioni e scritture correnti, in un congruo tempo che si compiacerà di designare nella dichiarazione medesima.

Colla più distinta stima chi scrive si conferma.

Di V. S. Ilma.

Dalle Stanze di Monte Citorio li 12 Luglio 1845.

Devot. Servit. il Tesoriere Gen.
G. ANTONELLI.

CCCCLV.

MEMORIA SUL PRETESO CONTO DEL TESORIERATO OSSIA DELLA FINANZA PEL DECENNIO DAL 1835 AL 1844.

Che fatto il conto della gestione di un Ministro vivente e presente in Curia, senza sentirlo, senza comunicargli il conto compilatosi per avere le sue osservazioni, senza che questo conto sia approvato dalle Autorità Superiori, si pubblichi dal redattore colla stampa e coll'aggiunta di un rapporto contenente molte espressioni non misurate ed offensive, non è tollerabile; e perchè si ritiene che il Governo di Sua Santità nulla sappia di questo procedere, e molto meno l'approvi, ad esso se ne porta reclamo; e siccome non può farsi che quel ch'è già stampato e pubblicato nol sia, si è formata questa Memoria, per tenere una via di mezzo, cioè per non tacere e far mostra di approvare tacendo, e per non venire d'altronde a quell'analisi de' particolari del lavaro, che porterebbe a dir più di quello che la prudenza or consiglia.

Il conto non presenta, come non potea non presentare, che risultamenti favorevoli sempre alla complessiva gestione del Ministro, che il conto medesimo riguarda; ma, come or or mostrerassi, in meno del vero, non ben distinti, ed attenuati; il modo di esporlo esige schiarimento e dichiarazioni; ed il rapporto, che lo accompagna, confutazione.

Quali sono infatti i risultamenti, che anche a prima vista vengono da costesto preteso bilancio, o conto? Che mentre in un quadriennio dal 1831 al 1834, si verificò il disavanzo di circa sei milioni di scudi (Prospetti A e B); in un intero decennio, nel quale pur si ebbero calamità straordinarie, naturali come il Cholera e la rotta del Po, e politiche per la malvagità de' tempi, non si giunse ai cinque milioni (Prospetto C): che sugl' introiti preveduti ebbero un aumento per scudi 1,347,671: 48.; che sulle spese trovate indispensabili ordinate e sanzionate si ottenne un risparmio di scudi 716,313: 99. 7.; e che quindi i deficit, calcolati e sanzionati dalla Congregazione di Revisione in tutto il decennio per sette milioni e più, diminuirono di Scudi 2,063,985: 47. 7. (Prospetto D). Questo solo, ancorchè si limitasse alla somma accennata il vantaggio recato dalla gestione del Ministro, e qui pur si arrestassero i miglioramenti da esso procurati, non sarebbe già poco, che non è facile il

trovar milioni senza imporre nuove gravezze, e senza accrescere il peso de' dazi vigenti. Ma, come si è accennato, alcune partite figurano in meno del vero, altre son dubbie per lo meno, ed altre non portate colle distinzioni, che dovean farsi; d'onde il dubitarsi ragionevolmente della esattezza del conto: a prova valgano le seguenti considerazioni.

Nel conto dei capitali acquistati ed aumentati nel decennio (Alleg. N. XIV. richiamato nel Prospetto -E-, e che spiega le cifre in esso riportate) sono omissi articoli rilevanti, come per esempio il palazzo ov'è la calcografia camerale di nuova costruzione, la nuova legnara fuori della porta del Popolo, il valore del grande fabbricato a Ripetta sull'area dell'antica legnara, che, qualunque cosa voglia dirsi in contrario, non potrà mai negarsi che si avesse a calcolare come un capitale considerevole e fruttifero; il compimento del palazzo apostolico e carceri in Frosinone, le due case per dogana e quartiere a Porta Maggiore, il forte di Paliano acquistato al Governo e restaurato; molti attrezzi, utensili e miglioramenti nella Zecca di Roma, e tanti altri lavori, che accrebbero i capitali. Si tratta di centinaia di migliaia di scudi.

Nella seconda parte del citato Allegato N. XIV. richiamato nel Prospetto -E- figurano le estinzioni di passività relative ai capitali operate nel decennio per soli scudi 7 mila circa, e non v'è altro allegato, che faccia conoscere qual giro siasi dato alle seguenti passività create sotto gli esercizi precedenti, e dimesse nel decennio, cioè: scudi cinquecento mila anticipati dagli appaltatori de' sali e tabacchi, meno le quote scadute anteriormente al 1834.; scudi cinquantamila de' cento mila anticipati sul dazio del Macinato; scudi 400 mila, per la estinzione del Consolidato istituito col Moto-proprio 11 Giugno 1831.; scudi duecento mila, che i fratelli Torlonia aveano dato a credito fruttifero; scudi ventimila a saldo del residuo prezzo dell'acquisto di Farnese, ed altre partite simili.

Nel Prospetto -C-, calcolando le partite « *a sgravio delle spese del decennio* » desse si enunciano senza dimostrazioni ed allegati, e dal loro totale di scudi 1,894,091. 31. 4. si sottraggono scudi 708,563. 73. 5. come « *importo delle spese per varii titoli in eccesso del fondo annuale di riserva* », delle quali pure non v'è nota fra i tanti allegati, nè se ne dà spiegazione, sia nel seguente Prospetto -D-, in cui si riproduce la stessa partita, sia nel rapporto, ove (Cap. II. pag. 94.) ripetonsi seccamente le medesime parole; anzi, osservando gli allegati dal N. I. al X., i quali presentano i Consuntivi degli esercizi dal 1835 al 1844, si trova che le spese caricate sul fondo di riserva poche volte l'han superato e quasi sempre stanno al di sotto; d'onde segue che la partita esige spiegazione, ed in ogni modo mal si è portata com' *eccesso del fondo annuale di riserva*.

Si porta come somma di mandati non estinti al 31 Dicembre 1844 la cifra di sc. 805,632. 74. 9; ma È POSITIVO che si lasciarono nella *precisa* somma di sc. 149,891. 73. 7: dunque nella cifra portata v'è aumento di sc. 655,741. 01. 2, e questo proviene da partite passive, che in seguito si liquidarono e si ammisero a pagamento, alcune delle quali espressamente prima rigettate o impugnate, e che sonosi portate nel conto del decennio perchè riferibili ad epoche anteriori al 1845. Non vuolsi qui disputare se bene o male si ammise e fu liquidato ciò, che l'amministrazione precedente non ammetteva o impugnava;

se tutti que' pagamenti secondo la origine e provenienza delle partite riferiscansi veramente al decennio, o ad epoche anteriori, come di alcuni ben rilevanti è certo: indubitatamente la esattezza e giustizia voleano che se ne facesse la distinzione, ed in apposite categorie si portassero separatamente i pagamenti ammessi e fatti dopo chiusa la gestione del Ministro, e quelli da esso impugnati e ricusati, quindi riconosciuti ed ammessi. Ognuno dee rispondere del proprio fatto, non dell'altrui.

Il Prospetto - E - contempla i resti degli esercizi precedenti a tutto il 1834, ed il movimento nel decennio; ma come distingue le eccedenze nelle alienazioni contrapposte agli acquisti, avrebbe dovuto distinguere le partite de' prestiti Rothschild e Torlonia, de' residui prezzi delle proprietà acquistate, delle prestanze e cambii passivi, e delle affrancazioni de' canoni, acciocchè ognuno vedesse la parte proveniente dagli esercizi precedenti, e la parte che riguarda il decennio. Nella eccedenza delle alienazioni la distinzione si è fatta perchè piaceva enunciare quella dal 1814 al 1834, che si presenta di scudi 13,089. 76. 6; ma ognun sa le alienazioni seguite dal 1831 al 1834, e questa si bassa cifra si deve all'aver unita tutta l'epoca anteriore, nella quale ai tempi felici del Tesorierato Cristaldi si fecero vistosissimi acquisti. De' prestiti Rothschild e Torlonia nove milioni spettano al quadriennio dal 1831 al 1834, e delle altre partite ancora il riparto sarebbe favorevole pel decennio.

Si chiude questa breve e superficiale analisi de' prospetti del bilancio, col mostrare che in altra guisa eziandio i risultamenti favorevoli alla gestione di cui si tratta, vengono attenuati dal modo come il conto li presenta, e che dessi risultano molto maggiori ragionando sulle cifre stesse del bilancio. Nel conto si confrontano le somme de' *Preventivi approvati dalla Congregazione di Revisione e sanzionati dal Sovrano*, coi risultamenti avuti ne' rispettivi esercizi: quindi ciò, che si pone innanzi agli occhi, è soltanto quello che avvenne al di là de' Preventivi, cosa, come già si è veduto e notato, non piccola per sè stessa quando anche essa sola si guardi, e la quale dà luogo inoltre a due riflessioni, che, cioè, il miglioramento era progressivo, e tale l'impulso dato alle amministrazioni, che il miglioramento medesimo già calcolato ne' Preventivi, ove più, ove meno, superavasi in fatto, verificandosi in misura maggiore della prevista.

Ma non è il paragone coi Preventivi il vero punto di vista, dal quale dev'esser guardata l'utilità dell'amministrazione della Finanza, guardati e calcolati gli effetti della gestione del Ministro, come di ogni altra dello stesso genere. L'innalzamento degl'introiti, e l'abbassamento delle spese ne' Preventivi sono già effetto dell'impulso dato alle amministrazioni, degli sforzi fatti perchè i diversi cespiti della Finanza producessero tutto il frutto che poteva attendersene, e perchè si attenuassero quanto utilmente si potea le spese inerenti, quelle che servono a coltivare, per dir così, questi medesimi cespiti, e si restringessero le spese generali, le quali sono il carico, che si dà a sopportare alla Finanza: quindi il progressivo miglioramento de' Preventivi è già una conseguenza dell'amministrazione; ed a questo proposito è da rimarcarsi che dal 1836, si veggono i Preventivi delle amministrazioni della Finanza con progressivi aumenti nella parte attiva ed abbassamenti nella passiva, superati poi come si è detto, nell'esercizio, mentre le spese generali, indipendenti dal Te-

sorierato, per vizio de' tempi, per persuasione che portassero un bene in alcuni rami (specialmente nel Militare); e per alcune straordinarie circostanze come la fatale invasione del Cholera, l'alluvione del Pò ec., sempre aumentavano. Nel 1813 ad un MILIONE era salito l'aumento annuale degl'introiti senza nuovi dazi, e senza accrescere gli esistenti: le spese eran diminuite per scudi 100 mila circa. In tutto il decennio, fatto il confronto degl'introiti calcolati ne' singoli preventivi colla cifra delle rendite prevedute pel 1835, ne risulta un aumento di circa due milioni e 350 mila scudi; e senza questo aumento già portato nelle tabelle preventive il *deficit* del decennio, che dalla Congregazione di Revisione si trovò e stabili in sette milioni e più migliaia di scudi, sarebbe stato di circa nove milioni e 350 mila scudi; cosicchè ragion vuole che a quella gestione si attribuisca il fatto di essersi effettivamente diminuito per circa quattro milioni e 400 mila scudi il *deficit*, che lo Stato avrebbe dovuto incontrare, cioè per 2,350,000, cogli aumenti de' redditi portati ne' Preventivi, che fecero considerar coperta per altrettanta somma la superiore cifra delle spese; e per due milioni e circa 100 mila scudi coi maggiori prodotti ottenutisi nell'esercizio, superando la previsione delle tabelle e sminuendo la cifra del *deficit* sulle tabelle medesime riconosciuto e sanzionato.

E qui sembra opportuno, cominciando dalla dichiarazione della parola *deficit*, aggiungere alcuni schiarimenti, che alla retta intelligenza delle cose discorse ritengonsi pur necessari. Coloro, i quali non conoscono a fondo le cose di Finanza potrebbero esser tratti nell'errore di credere che il *deficit*, di cui si parla, provenisse da spunto prodotto dall'amministrazione del Tesoriere o Ministro del Tesoro; e che la restanza passiva, che di esso porta il conto di cui si parla, sia la somma lasciata insoluta, ossia la cifra de' pagamenti che restassero a farsi.

Il *deficit* dello Stato si costituisce dalle spese, che pe' singoli rami governativi ed amministrativi, e segnatamente pel militare sono riconosciute indispensabili, benchè eccedenti l'attivo: e che approvate e sanzionate in una certa somma, si ordina al Tesoriere o Ministro dell'erario, come collettore di tutti i redditi dello Stato, di pagarle, e perciò di trovar modo di provvedere ai fondi necessari nella parte eziandio, cui le rendite non posson supplire. Il Tesoriere dunque o Ministro dell'erario, specialmente come allora passavan le cose, riceveva in principio di anno colle diverse tabelle preventive il fatale annunzio, e coll'approvazione per parte della Congregazione di Revisione la terribile condanna di dover far fronte al bisogno tanto maggiore de' mezzi ordinarii, e di dover esso pensare a mezzi straordinarii capaci di raggiungere lo scopo, non rovinosi, e che salvassero il decoro del Governo: fonte quindi di angustie continue e di disgusti per la somma difficoltà della cosa, e per la ben nota indiscretezza popolare, e talvolta ancor d'altri di voler che tutto si paghi, e prontamente si paghi, criticando poi con amare parole qualunque mezzo, cui si ricorra per supplire alla parte assolutamente mancante, quasi che per esser buon Ministro s'abbia a fare il miracolo della moltiplicazione del danaro. In questo però si può vantare essersi fatto il meglio, che si potesse, e sfidasi chiunque a proporre una ragionevole accusa. Una energica escussione de' debitori antiquati della Rev. Camera; la liquidazione di partite che giacevano non considerate; l'alienazione di fondi, che nulla o ben poco

rendevano; la cessione al S. Monte di Pietà delle tenute delle Allumiere per vistosa somma, rendendo attivo quello Stabilimento che prima ne assorbiva il reddito; il pagamento delle doti dell'appalto de'sali e tabacchi, che nel primo contratto ebbe l'appaltatore senza corrispettivo, e gli altri rilevanti profitti ottenuti col nuovo contratto fatto col rigore dell'asta; la introduzione del sistema delle cauzioni in contanti, d'onde tre vantaggi: la vera assicurazione della corrisposta, vistose somme a frutto tenue, ed un debito che non ha da restituirsi, perchè alle cauzioni di coloro che cessano, succedono quelle forse maggiori degli altri, i quali subentrano: questi ed altri simili furono i mezzi che si adoperarono; e se un limitato prestito all'estero fu indispensabile nell'epoca fatale della invasione del morbo Cholera, desso, essendosi con avvedutezza preveduto il bisogno e trattato, potè stipularsi al saggio del 92 e mezzo per cento sì diverso dai precedenti.

Fa seguito alla esposta dilucidazione l'altra non meno interessante sulla natura della eccedenza passiva indicata dal conto. Dessa non costituisce la somma lasciata a pagarsi; ma solo il risultamento che dà il debattersi le partite attive e passive dell'amministrazione; e siccome una parte de' mezzi adoperati per far fronte ai pagamenti costituivano essi pure una passività, che a quell'altra sostituivasi; così è giusto che nel bilancio dell'attivo e passivo tornino a figurare come passività. Ai pagamenti da farsi si supplì sempre con esattezza e la cassa con cure penosissime si tenne sempre pronta al bisogno in guisa, che tanto crebbe il credito e la fiducia, che il Consolidato romano salì fino al 112 per cento scudi di valore nominale; e quando lasciossi dal Ministro il Tesorierato non mancava che qualche centinaio di migliaia di scudi per supplire ai pagamenti da farsi ancora, come dimostrossi col conto, del quale cadrà in acconcio di parlar poco appresso.

Ed or che ne viene il destro, (sebbene di ciò non si tratti nel rapporto e nel conto) vuolsi far parola di un rilievo di coloro, i quali voglion parlare e giudicare di ciò, che a fondo non conoscono, cioè che senza troppi lavori di fabbriche sarebbesi fatto molto maggiore risparmio, e non sarebbe restata quella somma, che pur restò a pagarsi. Deve in primo luogo porsi mente che i lavori erano una necessità, e non erano volontarii che nella scelta, mentre, specialmente dall'epoca del Cholera in poi il Governo volea ed ingiungeva che si desse lavoro a molte centinaia di poveri e ad una quantità di artisti allora disoccupati, i quali chiedevan pane impiegando le loro braccia. Se le sole mercedi di questa quantità di lavoranti necessari si sommeranno, se vi si aggiungerà la spesa pure indispensabile de' materiali, degli attrezzi, ed altro, l'indicato rilievo e la critica di coloro, a' nostri giorni non pochi, i quali tutto azzardano asserire senza prove, si riduce al bello architettonico (su cui si sfoghi pure la bassa invidia), ed alla esecuzione de' lavori, a particolarità in somma, le quali non possono esser mai di un momento nel gran calcolo delle attività e passività di uno Stato. Deve inoltre avvertirsi che in que' tanti lavori non s'impiegarono che i fondi con autorizzazione Sovrana a ciò disponibili e nemmen tutti gli avanzi de' fondi destinati alle spese straordinarie. E da ultimo se vorrà gettarsi l'occhio sull'elenco de' lavori eseguiti dal 1837 al 1844, inclusivamente, che si stampò sotto il pontificato di Gregorio XVI., si vedrà che le nuove fabbriche son poche a confronto delle antiche Chiese, de' pub-

blici edifici, de' monumenti, che si risarcirono e si sostennero perchè continuassero a formar la gloria della Città eterna, e non si convertisse in vergogna il lasciar che perissero, ed a confronto pure de' molti altri lavori, che fu indispensabile di assumere.

Ma tornando al conto del decennio, sul Rapporto, ch'è piaciuto premettervi, è d'uopo fare, come si disse, interessanti rilievi. Mentre colle osservazioni su i prodotti di ciascun anno si procura toglierne il merito al gestor principale, al capo della Finanza, ne' primi paragrafi, onde più risultasse il lavoro, si accagiona al Ministro la mancanza de' bilanci e la difficoltà di formarli per le innovazioni da esso fatte nell'amministrazione della Finanza, azzardandosi ancora non ben misurate parole.

Che si fece dal Ministro? Avendo trovato una Computisteria che amministrava tutte le cose dello Stato; tante casse parziali, dalle quali quello sol che sopravanzava trasmettevasi alla cassa generale dell'erario; una sterile revision delle spese dopo eseguite, inutili parole dopo il *fatto*; imaginò, ed eseguì, fin dove gli ostacoli da tante passioni suscitati e frapposti gliel permisero, il divisamento di portar la Finanza nostra ad un sistema più plausibile. De' rami che ha la Finanza volle formar tante amministrazioni dipendenti dal Tesorierato con gestori responsabili. Una cassa generale, in cui colassero e si raccogliessero tutti i redditi ed i prodotti qualunque lordi e senza detrazione, e da cui partissero tutti i pagamenti. Una computisteria generale, che prendesse i conti da tutti gli amministratori senz'amministrare. Un ufficio di controllo, che guardasse agl'introiti, che dovevano di mano in mano aver luogo, e prima che i fondi per le spese si erogassero, prima che i mandati si esigessero, vedesse che non escissero dai limiti prescritti e fossero regolari. Stabili per norma indeclinabile (ed egli vi si attenne fedelmente) che tutti i contratti avessero a farsi col rigore dell'asta, e con vere cauzioni in contanti, rescindibili di triennio in triennio, acciocchè se la esperienza facesse conoscere utile il rinnovarli potesse farsi. Ecco gli sconvolgimenti!

Si osa asserire che non poterono perciò vedersi i risultamenti de' singoli anni. I risultamenti si aveano e tosto col mezzo specialmente del Controllo; però con conti dimostrativi, non colla forma e colle riprove de' bilanci. E potrebbe ben dirsi che meglio fecesi a curare innanzi tutto di avere buoni risultamenti, migliori prodotti e minori spese, che le formalità delle scritture e de' bilanci; le quali peraltro son pur necessarie, riconosconsi anzi per indispensabili, e non si volea che mancassero. Non potea mai credersi che i Contabili non tenessero le scritture. Se incontravano difficoltà, se avean bisogno d'istruzioni, doveano far ciò presente alla Superiorità: tacendo mostravano di poter fare il dover loro, e non mancò chi lo fece; mentre delle Direzioni ed Amministrazioni dipendenti dal Tesorierato in quattro si verificò tale mancanza. Quando conobbesi si diedero i più precisi e pressanti ordini, e perfino colla stampa le norme da seguirsi per raggiungere lo scopo, e togliere le difficoltà, che allor si affacciarono. Si fece anche di più: si formò dell'ottennio ch'era trascorso un conto generale dimostrativo; ma positivo e certo, che si esibì alla Superiorità, e che fu poi portato fino al termine del decennio con altro conto redatto appena finito l'anno 1844.

Nè si trasandarono i lavori delle scritture e de' bilanci propriamente detti,

pe' quali con approvazione Sovrana furono date energiche disposizioni ed incaricato il capo della scrittura generale, che assunse ed intraprese il lavoro con obbligo di condurlo a termine in breve tempo, e con metodo che portava il compimento delle scritture nelle singole amministrazioni ed i loro bilanci parziali, cose tutte che si tacquero nell'animoso rapporto diretto allo scopo di ottenere l'incarico che ambivasi. Non si lasciavan dunque senza pensarvi e conti e bilanci, e se non si ebbero, come sarebbesi voluto, fu pur troppo colpa, (come si dice nel rapporto che accompagna il bilancio) di cattiva esecuzione; ma per parte de' Contabili delle Amministrazioni staccate dalla Computisteria generale; e questo lor procedere proveniva dalle antiche abitudini. Non è stata infatti un'antica e sempre ripetuta doglianza che non potessero aversi se non ben tardi i bilanci? Quello del 1835, quando ancora le innovazioni non eransi eseguite, perchè non comparve subito? E perchè venne poi così imperfetto, che fu rigettato dalla Congregazione di Revisione, fu ritirato dalla Computisteria, e rifiuto nel lavoro del decennio? E dopo il decennio, di cui si tratta, sonosi dati i bilanci del 1845 del 1846 e degli anni seguenti? Mancano già di un intero quinquennio, cui deve aggiungersi l'anno or or terminato.

Sarebbesi voluto su tutto tacere; ma la prudenza pure ha i suoi limiti, e difendere per la giustizia il proprio fatto è un dovere. Tanto più poi si è trovata la necessità di questo scritto, in quanto si è conosciuto girar certi fogli, formati senza i materiali necessarii, senza ben conoscere le cose, e svisandole quindi, e ponendo come sussistenti fatti non veri, sconcerti imaginati a capriccio, che non fa d'uopo confutare, bastando porre in avvertenza chi leggesse, o li avesse letti.

CCCCLVI.

SULLO STATO DELLE FINANZE PONTIFICIE

E DE' MODI DI MIGLIORARLE

RAPPORTO

DI MONSIEG. CARLO LUIGI MORICHINI ARCIVESCOVO DI NISIBI

PRO-TESORIERE GENERALE DELLA R. C. A. PRESENTATO ALLA SANTITÀ DI N. S.

PAPA PIO IX.

IL 20 NOVEMBRE 1847.

Beatissimo Padre

Quando piacque alla SANTITÀ VOSTRA di onorarmi del grave incarico dell'Amministrazione delle Finanze Pontificie, desideroso di corrispondere come meglio le mie povere forze consentissero a questo tratto di Sovrana fiducia, mi corse tosto il pensiero di umiliarle una relazione, la quale in modo chiaro e conciso desse bene a conoscere l'attuale stato di questa parte importantissima della cosa pubblica, e ciò che, a mio debole avviso, poteva adoperarsi

per giungere al più presto al bramato equilibrio delle rendite e delle spese, e ad un buon ordinamento dell'Amministrazione del tesoro. Nello scritto che depongo ai piedi di VOSTRA BEATITUDINE, scorsi appena tre mesi dalla mia nomina, si contiene la esecuzione di quel mio divisamento. A far ciò più che la poca esperienza acquistata in parecchi anni che fui Membro della Congregazione di Revisione, e qualche studio fatto sopra queste materie, misi a profitto le cognizioni e i suggerimenti d'uomini gravi e provati in fatto di amministrazione; e l'opinione de' più la quale suol esser savia anche laddove per mancanza di pubblicità manca de' giusti elementi onde formarsi. E mi affrettai di condurre a termine cotesto mio qualunque siasi lavoro perchè mi sembrava potesse essere di qualche utilità agli onorevoli Membri della Consulta di Stato formata recentemente dalla SANTITÀ VOSTRA, la quale tanto si dovrà occupare delle nostre Finanze. Esso potrà dar loro un'idea almeno generale dello stato attuale, e potrà aiutare la discussione sopra i punti più rilevanti che conducano allo scopo voluto dalle paterne sollecitudini della SANTITÀ VOSTRA di un retto ordinamento amministrativo nelle rendite e nelle spese dello Stato.

Restaurato il Pontificio Governo dopo la occupazione Francese del Giugno 1814 fino al 1827 le nostre Finanze furono piuttosto prospere secondo che rilevasi dagli annuali rendiconti. Tranne alcuni anni compresi in questo periodo di tempo ne' quali a cagion di spese straordinarie si ebbe una qualche deficienza, risultava un sopravanzo non lieve, come può vedersi nella Tavola I. che riassume i dati estremi della nostra pubblica Amministrazione dal 1814 a tutto il 1846. *V'ebbero però ancora in quel tempo non lievi abusi*, e non può omettersi ancor di notare che *quel soprappiù di rendite fu in parte più apparente che vero*, perchè formato da crediti de' quali era ben dubbia l'esigenza. Dal 1828 in appresso apparisce una costante mancanza della quale secondo gli anni furono varie le cagioni. V'ebbe parte nel principio di questo periodo l'aver diminuito di un quarto la dativa reale, e lo scemamento delle tasse di registro, ed altre, e poi nel seguito v'ebbero parte le note vicissitudini degli anni 1831, e 1832; ne' quali la deficienza toccò il massimo grado quantunque e la dativa e le altre tasse fossero ricondotte allo stato antico. Anche il colera asiatico obbligò a gravi spese sanitarie. Per sopperire al difetto di rendite fu forza vendere i migliori fondi che avesse la Camera, permettere l'affrancamento de' canoni dovuti a Luoghi Pii, prendere grosse somme dagli Amministratori ed Appaltatori Camerali in luogo di cauzione, e finalmente contrarre prestiti che furono assai gravosi sul principio a cagione dello scemamento del credito. E quantunque in quest'epoca siasi avuto un notabile aumento sugli introiti sia pel progressivo accrescersi della popolazione, sia per una maggior diligenza usata nel riscuoterli; nulladimeno la deficienza si fece più forte, perchè le spese aumentavano fuor di misura, e per le maggiori soldatesche, e per gl'interessi e per l'ammortizzazione de' prestiti, e per opere pubbliche e per danni cagionati dalle rotte dei torrenti e de' fiumi in alcune provincie dello Stato, sicchè il nostro debito pubblico iscritto e non iscritto quasi raddoppiò in questo periodo di tempo.

La tabella preventiva dell'anno corrente presentava la deficienza di soli scudi 117,000 perchè si calcolavano negl'introiti scudi 300,000 parte del prez-

zo dei beni che già appartennero alla ducal casa di Leuchtenberg; ma tolti dall'entrata i 300,000 scudi che sono un'alienazione di capitale, il deficit presunto sarebbe stato di scudi 417,000. Gli aumenti di spese, e le diminuzioni di entrate avvenute nel corrente anno accrescevano quella deficienza in modo notevole, onde per dare una giusta idea di ciò che è l'anno corrente stimai opportuno di appuntare le rendite e spese verificatesi fino al 31 agosto scorso; perciocchè conosciuti i risultamenti dei due primi quadrimestri dell'anno potea facilmente pronosticarsi qual potea essere il terzo. Fatte queste operazioni si è conosciuto che nel presente esercizio amministrativo le spese eccederanno approssimativamente di Scudi 1,195,000. Pongo nella tavola II. il riassunto generale della tabella preventiva del 1847 qual fu approvata, e nell'altra tavola III. la rettificazione di essa tabella da me operata nel modo sopracennato. Questa tavola porge in modo sommario ma chiaro lo stato attuale della nostra Finanza, e porge oltre a ciò gli elementi per la formazione del preventivo del futuro anno 1848; il quale presenterà approssimativamente un deficit eguale a quello dell'anno presente come può vedersi nella tavola numero IV.

La tavola V. porge il quadro riassuntivo del nostro debito pubblico che ho diviso in due grandi categorie iscritto e non iscritto. La prima categoria presenta il debito consolidato antico sul quale dovrebbe operare la nostra cassa di ammortizzazione che da parecchi anni è affatto inoperosa. Seguita il debito per le affrancazioni de' canoni. Da ultimo sono i prestiti combinati a Parigi ed a Genova, i quali hanno un capitale di ammortizzazione sempre crescente, sicchè quantunque appariscano per Scudi 17,750,000 eran però scemati al Giugno del corrente anno per Scudi 2,200,000. Nella seconda categoria sono notati diversi altri debiti, non che quelli per le cauzioni ricevute in contanti, cioèchè chiamo debito non iscritto.

In una parola lo stato attuale è, prese le cifre tonde, *nove milioni e mezzo* di rendite lorde, *dieci milioni e mezzo* di spese totali, trentasette milioni di debiti, avuta ragione per due milioni del credito che si ha co' compratori de' beni dell'appannaggio.

Stabilito che la deficienza dalla quale è or percossa la Finanza Pontificia è oltre il 1,000,000, che è ragguagliatamente quasi la deficienza media di ciascun'esercizio avverata nell'ultimo ventennio; ogni ragion vuole che si trovi modo di ripianarla, e si riconduca l'equilibrio fra le rendite e le spese; anzi si ottenga possibilmente un avanzo col quale ammortizzare successivamente il nostro Debito Pubblico. A raggiungere questo scopo si dee contare tanto sulla diminuzione delle spese, quanto sull'accrescimento delle rendite. E quanto alle rendite possono esse accrescere o col cavare maggior profitto da quelle che già sono in corso, e quando ciò non bastasse con procacciarsene delle nuove. Percorrerò rapidamente alcuni capi delle spese e delle rendite accennando nelle une, e nelle altre a quei miglioramenti delli quali mi sembrano suscettive. Dirò poi di qualche nuova fonte d'entrata, e di parecchie cose che procaccerebbero il bene generale dello Stato e ne accrescerebbero la prosperità e la pubblica ricchezza, essendochè io stimo ufficio di un ministro del tesoro di non considerare grettamente le casse del fisco, ma intendere al comune ben'essere, che forma anche il ben'essere del tesoro. Trascorro per sommi capi

questa grave materia pronto a svolgere più largamente le mie proposte quando volesse formarsene soggetto di matura e profonda discussione.

I comincerò dalla spesa di oltre 50,000 scudi annui che l'erario sostiene per la premiazione de' drappi di lana. La premiazione di quantità, anziché migliorare le manifatture di lana, le ha all'opposto deteriorate, perchè i fabbricatori seguendo come è naturale l'impulso dell'interesse si sono dati a fabbricare quei drappi che richiedevano meno spesa e tempo, pochi capitali, poche macchine e poca mano d'opera. Che s'incoraggiscano i manifattori con medaglia ed onorificenze e si faccia una solenne mostra de' prodotti delle industrie è cosa buona e lodevole, di sprone al meglio; ma che nel premiare si miri più alla massa che al valore delle merci è cosa affatto contraria ad ogni buon principio economico. Cotesto premio di quantità si risolve in un dazio di 50 o 60 mila Scudi che pagano tre milioni di sudditi a favore di una cinquantina di fabbricatori di drappi di lana, cioè che se fosse giusto dovrebbe per identità di ragione estendersi alle sete, alle canape, ai lini, e a cento altre industrie, la qual cosa è manifestamente assurda.

Altra spesa che potrebbe notabilmente scemare è quella dell'amministrazione de' Lotti, quando si volesse sostituire all'attuale sistema dei pagherò, dispendioso e complicatissimo, quello altrettanto economico e semplice dei foglietti a matrice ch'è in uso altrove, e che lo fu anche in Roma in altri tempi. Ma converrebbe provvedere ai molti impiegati di quell'Amministrazione cui cesserebbe l'attuale occupazione: forse il beneficio della riforma non sarebbe istantaneo, ma col tempo non potrebbe mancare. Tuttavia si farebbe subito manifesta qualche utilità nel risparmio delle supplenze, e delle spese di stampa, ed anche alcuni impiegati potrebbero essere più utilmente occupati altrove. L'erario dà oggi Scudi 24 mila che si cavano dalla Cassa de' Lotti per limosine, ed altre opere di Beneficenza. Restando fermo il sussidio che hanno alcune scuole su questo fondo, potrebbe essere erogato il resto pei compensi in favore degl' impiegati de' Lotti che rimarrebbero disoccupati, alcuni de' quali come sono gli stampatori de' pagherò non sono neppure a soldo, ed a tutto rigore potrebbero dimettersi senza compenso veruno a carico del Governo, se non si avesse per supplirvi un fondo di beneficenza come quello che si è indicato.

Vi sono alcune Delegazioni di ristrettissimo territorio, e di pochissima popolazione che ragioni di economia consiglierebbero di riunire ad altre dalle quali già furono distaccate coi rispettivi uffici e Tribunali. Da questo provvedimento si otterrebbe forse un risparmio di circa scudi 60 mila. La Santità Vostra giudicherà della convenienza di tale suggerimento sotto altri rapporti. Intanto potrebbe farsi un risparmio su i fondi segreti di polizia che l'esperienza ha provato disperdersi senza alcun pro della cosa pubblica.

Questo stesso può ripetersi a riguardo delle spese per la forza armata. Esse prima del 1831 ammontavano a scudi, 1,300,000, nel 1832 a scudi 1,600,000, nel 1834 a scudi 1,700,000, e finalmente nel 1847 sono state portate a scudi 1,914,000, più la spesa per le truppe di riserva. Oggi che una numerosa e zelante Guardia Civica veglia unitamente all'arma politica per la conservazione dell'ordine nell'interno, potrebbe la fanteria della linea restringersi al solo bisogno delle guarnigioni dei forti ed in vicinanza delle case di condanna, o

per qualche altro più faticoso servizio. Questo ramo darebbe dunque un risparmio notabilissimo solo che si volesse riportare la forza a quello che era prima del 1831, seppure il sussidio della Guardia Civica non permettesse una più larga riduzione. Il risparmio sarebbe maggiore quando volessero minorarsi gli ornamenti che sono di grave dispendio, e fosse libera la provvista degli oggetti di vestire. Però cotesta riduzione di soldatesca non potrebbe farsi nell'istante senza compromettere la tranquillità pubblica col congedar tanta gente che resterebbe disoccupata. Potrebbero per ora sospendersi gli arruolamenti ed aspettare l'incominciamento di grandi lavori pubblici, come quelli delle strade ferrate, per le quali la richiesta di braccia vigorose porgerebbe propizia occasione ad estendere i congedi.

La conversione della rendita consolidata dal 5 per cento al 4 per cento e forse anche meno è un oggetto che merita pure tutta l'attenzione. Non si mette in dubbio che il Governo possa estinguere il suo debito per mezzo de' rimborsi verso di quelli che non volessero contentarsi della rendita ridotta, ma questo provvedimento bisogna che sia in relazione col corso generale del frutto del denaro. Vi sono stati dei momenti propizii che forse per timidità si sono perduti, ed oggi la crisi pecuniaria di Europa renderebbe ciò inopportuno, e di dubbio se non di sinistro risultamento. Questa crisi peraltro deve essere passeggera come le cause da cui è derivata, fra le quali la principale forse è stata la penuria de' grani della scorsa stagione. Il tempo tornerà in cui potrà compiersi tale operazione, che pei frutti dell'antico consolidato potrà rendere un risparmio dagli scudi 200 mila agli scudi 300 mila all'anno.

Una diminuzione nelle spese doganali dovrà presto annoverarsi fra i molti beneficii che procurerà allo Stato il sapiente e generoso pensiero della Santità Vostra di una Lega doganale. Di ciò cadrà in acconcio il ragionare altra volta, ma intanto non vuolsi tacere in argomento delle spese, che dovendo scomparire sotto il regime della Lega ogni custodia dei confini che dividono gli stati collegati, vi sarà risparmio di truppa e d'impiegati finanziari, e risparmio di luoghi delle dogane.

Finalmente una non lieve economia si otterrebbe dalla soppressione della cartiera camerale che si tiene in Roma, potendo la carta filogranata fabbricarsi in qualunque altra cartiera dello stato sotto la vigilanza di alcuni impiegati del Governo. Perchè gli operai di questa istituzione non restassero sul punto privi di sussistenza, potrebbe servire in loro sussidio una parte di quella somma che superiormente accennava cavarsi dai Lotti.

Dopo questo rapido sguardo sui risparmi più o meno agevolmente sperabili, l'ordine naturale mi guida a ragionare dei miglioramenti degl'introiti.

I rami di finanza che lasciano campo a miglioramenti non sono molti. I beni camerati consistenti ormai in soli canoni e crediti anzichè aumento di rendita daranno diminuzione per l'adottato sistema di vendita, e solo i canoni pontini potranno aumentare quando compiuta la bonificazione, si tolga la sospensione sul pagamento dei due quinti di cui godono alcuni degli enfiteuti.

Il fomentare il giuoco del lotto per averne accrescimento d'introito sarebbe giustamente biasimato dall'opinione pubblica.

L'amministrazione delle Poste è cosa di pubblico servizio, e se dall'abbassamento delle tariffe postali può sperarsi accrescimento delle corrispondenze,

questo sarà piuttosto un beneficio di ordine pubblico, ma non potrebbe contarsi come un aumento d'introito considerevole. Lo stesso deve dirsi del miglioramento che potrebbe apportarsi alle corrispondenze secondarie, vale a dire fra piccole città e luoghi fuori degli stradali attualmente percorsi ove le corrispondenze potrebbero esercitarsi con mezzi di trasporti diretti, profittando di quei mezzi qualunque, che offre l'opportunità dei luoghi per evitare accrescimento di spese.

Le dogane peraltro lasciano lusinga di miglioramento. Il provvedimento di recente adottato dei verificatori ai confini fatto con poco dispendio, e senza partecipazione di utili a differenza dei soppressi Ispettori, fa sperare bene della repressione del contrabbando, da cui si ripete la mitezza dei nostri doganali proventi: ma più si spera nelle conseguenze della già accennata Lega doganale, perchè come si è detto che gioverà alla diminuzione delle spese, così almeno col tempo gioverà all'accrescimento degl'introiti per la repressione del contrabbando. Inoltre l'ordinamento delle tariffe sopra un sistema migliore dell'attuale, se sarà di sprone ai consumi ed alla produzione delle merci di ricambio, sarà altresì di stimolo al commercio ed all'agricoltura, ed al miglioramento delle manifatture, non che di risorsa al pubblico erario per l'accrescimento de' proventi doganali, che sono il risultamento e la misura della prosperità e della ricchezza pubblica.

I dazii appaltati, o dati in amministrazione cointeressata, come sono quasi tutti i dazii di consumo e le regie non possono dare un aumento istantaneo. Il ministero non trascurerà d'invigilare sui bilanci degli Amministratori, perchè il fisco abbia con esattezza la sua parte degli utili, e darà eccitamento all'attività dei Rincontri positivi a tutela degl'interessi camerali, perchè vegolino sulla condotta degli Amministratori, perchè prendano cognizione degli atti e contratti dell'Amministrazione, e siano rigorosi custodi dell'osservanza de' regolamenti a sicurezza dell'interesse erariale e del pubblico. Il tempo però apporterà in questo ramo due certi benefici: primieramente cessati gli appalti, con maggiore profitto i dazii saranno amministrati direttamente dal Governo, che si gioverà di quei miglioramenti che la speculazione privata degli Appaltatori avrà saputo introdurvi; secondariamente il prodotto dei dazii di consumo si troverà naturalmente accresciuto coll'aumento della popolazione e della prosperità pubblica.

Anche nel ramo del Registro potrebbero introdursi alcuni miglioramenti e all'istante. Di questi non potrebbe calcolarsi l'estensione, ma sarebbe forse non tenue e senza aggravio, anzi col pubblico contentamento. Non vuolsi intendere della sostituzione di taluni diritti fissi al diritto proporzionale, perchè il diritto fisso discorde da quell'idea di giustizia che si genera dalla naturale disuguaglianza delle fortune, come favorirebbe il ricco, sarebbe di aggravio al povero, e l'effetto sarebbe una perdita del pubblico erario, come fu sperimentato per la Riforma della sa. me. di Leone XII. Talune contrattazioni che i bisogni sociali rendono frequentissime nell'attuale sistema quasi del tutto sfuggono alla registrazione, la quale pure sarebbe utile ai contraenti se la gravità dell'imposta non ne li distogliesse. Tali sono i contratti di locazione delle case, i contratti di affitto de' fondi rustici e di società coi coloni. Lungi dal costringere i contraenti alla registrazione di tali frequentissimi atti con una pes-

nale e molto meno colla immorale minaccia della loro nullità, gioverebbe di allettarvi istituendo per essi una tassa moderatissima quando fossero registrati in origine, o promettendo sotto la medesima condizione vantaggi e facilità di esecuzione in caso di giudizio. Anche per questi contratti la tassa dovrebbe essere proporzionale per non peccare d'ingiustizia, ma per renderla sempre più tollerabile dovrebbe nei contratti a lungo tempo permettersi la registrazione sopra la corrisposta di tre anni, decorsi i quali la registrazione dovrebbe rinnovarsi, purchè l'atto potesse godere dei promessi vantaggi. Sul principio osterebbe la contrarietà delle abitudini, ma a seconda che fossero sperimentati i vantaggi della registrazione di questi atti, le parti volentieri vi si assoggetterebbero.

Promette altro miglioramento la soppressione della privativa della Stamperia camerale contro la quale si querela tutto il ceto de' legisti e degli stampatori, potendo a quella privativa sostituirsi una tassa di bollo sulle stampe legali. Gli atti del Governo si stamperebbero solamente alla tipografia governativa; e la tassa di bollo che si ricaverrebbe dalle stampe legali compenserebbe largamente la corrisposta della privativa anzidetta.

Un miglioramento si spera anche dalla Calcografia, poichè per disposizione della Santità Vostra n'è stata affidata la direzione al più valente degl'incisori. Sotto questa direzione i rami saranno più diligentemente condotti e meglio impressi. Ma non basta; bisogna abbassare le tariffe che non sono più in relazione coi prezzi correnti, poscia che l'arte della incisione in rame ed in acciaio, e la litografia hanno preso tanta estensione anche presso gli esteri; e sui prezzi ribassati si rende pur necessario di fare dei sacrificii, associando speculatori privati che s'incarichino delle vendite.

Se le minorazioni proposte e sperabili nelle spese, ed i miglioramenti degl'introiti potessero recarsi ad effetto subito, il preventivo delle rendite e delle spese dello stato può dirsi si troverebbe livellato. Ma siccome i rimedi proposti non sono tutti di pronto apprestamento, così ho veduto la opportunità di ragionare di certe nuove tasse le quali o potrebbero, imposte ancor temporaneamente, sopperire alla deficienza del tesoro, o surrogarsi con quella prudenza che richiedesi in siffatte gravi materie ad altre imposte, che pur noteremo più sotto, contro le quali giustamente si pronuncia la pubblica opinione.

Si è molto parlato di una tassa sui cambi censi e crediti fruttiferi, la quale stabilita all'8 o 10 per 100 sulla rendita porterebbe un'entrata di circa dugento mila scudi. A favore di questa novella imposta potrebbe addursi esser quelle rendite non tassate, eccettuati que' censi su quali pagasi la così detta rata di comodo. Certamente considerata l'astratta teoria delle imposte nessuna cosa è più giusta, che colpire con una equabile misura le rendite qualunque esse sieno e questo fu il principio che condusse in Inghilterra ad adottare questa famosa tassa che imposta temporaneamente per pareggiare il deficit si è poi trovata e la più equa e la men gravosa, perchè appunto ripartita su tutti è da tutti comportabile. Alcuni però considerano, che la rendita dei crediti ipotecarii, desumendosi dal fondo ipotecato ha già colla dativa di esso fondo pagato la tassa: che una tale imposta alzerebbe l'interesse del danaro e quindi diventerebbe fatale all'industria: che il più gran numero de' contratti esistenti avendo un patto in favore del sovventore in riguardo anche ai dazii futuri, l'aggravio ri-

cadrebbe sul debitore; poichè la legge non potrebbe sanzionare il principio della nullità di que' patti: che infine essendo stata una simil tassa in vigore ne' primi anni del pontificato di Pio VII, fu poi abolita.

Un nuovo dazio che mi farei anche a proporre come oggetto di studio e di considerazione sarebbe quello che si volesse mettere sugli esercizi lucrosi di ogni sorta, ossia sulla rendita personale, la quale dovrebbe essere applicata in tutta la estensione; quindi abbraccerebbe la tassa sulle botteghe come quella che si trova attualmente vigente in Roma, sarebbe applicabile agli impiegati sì del Governo che di particolari senza distinzione, giubilati, assegnamentarii, impiegati alle Congregazioni ecclesiastiche, alla classe legale, e medica, e alle arti e professioni nobili, ai negozianti di ogni specie, fabbricatori, ec. e finalmente al Clero, che dovrebbe contribuire come ogni altro cittadino. La proporzione dovrebbe essere applicata secondo le classi e secondo i gradi. I caratteri di questa tassa essendo la generalità, e la proporzione a seconda dei profitti positivi o presunti delle diverse facoltà non potrebbe imputarsi nè di parzialità nè d'ingiustizia, quando sia dimostrato che i bisogni pubblici chiedono ai cittadini più larghe contribuzioni; e poichè si estenderebbe ad un grande numero d'individui, potrebbe essere moderatissima e sopportabile, ed in pari tempo rendere un cospicuo prodotto.

Dovrebbero andarne esenti peraltro i giornalieri, e gl' impiegati pubblici e privati dell' infima classe, con misure da determinarsi, poichè chi ha il puro necessario fa molto pagando al fisco i dazii sul misero suo consumo. Non vi sarebbero però ragioni di mandarne esenti gli ufficiali militari di un certo grado che dovrebbero considerarsi in pari condizione degl' impiegati civili, poichè il primo carattere di ogni buona tassa è la generalità. Gl' impiegati funzionari e dignitari pubblici vi andrebbero soggetti per mezzo di una ritenuta sui loro soldi, il Clero potrebbe assoggettarvisi per mezzo di una sopratassa sul censimento urbano e rustico, e sui fondi pubblici, ovvero con una tassa sulla rendita in genere.

Se la tassa si volesse imporre solamente sugl' impiegati e sul Clero, come da taluni si è proposto, diventerebbe una odiosa parzialità, che non potrebbe a meno di eccitare querele: per averne un risultato alquanto considerevole, essendo limitato il numero dei contribuenti, bisognerebbe gravare la mano, e tanto più la ingiusta tassa si renderebbe intollerabile.

Si è accennato che *questa tassa dovrebbe colpire anche il Clero, ma dovrebbero andarne esenti i Curati che sono generalmente poverissimi, ed hanno il peso dei poveri*, gli Spedali perchè la ritenuta ricadrebbe pure a danno del povero, e le Scuole per non diminuire il patrimonio della pubblica istruzione.

In quanto al Clero, ed alle così dette mani morte di ogni specie potrebbe farsi un' altra osservazione. Per la inalienabilità dei beni, il fisco non consegue a carico di questi la tassa di registro, nè quella di trascrizione per i passaggi: egualmente non prende tassa di successione. Si dovrebbe dunque un compenso per trovarsi in parità di condizioni cogli altri proprietari. L' esperienza dimostra che le proprietà libere in ogni dieci anni come termine medio pagano una tassa di passaggio, la quale nella totalità può ritenersi di circa 1 1/2 per cento del valore reale. La possidenza del Clero è di più milioni, ma essendo l' estimo più basso del valore reale potrebbero i beni del Clero sostenere in compenso delle

tasse suddette una soprainposta di un 2 per cento da dividersi in dieci anni, che darebbe più migliaja di scudi all'anno. Questa nuova tassa avrebbe l'esempio nei quindenni che pagano le mani morte in luogo dei laudemii, appunto per la inalienabilità dei loro beni.

Ragionando delle tasse nuove sulle quali potrebbe portarsi l'attenzione del finanziere, non devo passarne sotto silenzio una, che fra tutti mi sembra la più produttiva, e la meno offensiva pei contribuenti, quale è quella sul consumo delle bevande spiritose. In Inghilterra la tassa sulla birra forma assolutamente una delle principali rendite dello stato; le imposte sul vino e sulla birra si trovano pure vigenti nei primarii Stati dell'Europa come la Francia, l'Austria, la Prussia, non meno che in altri Stati. Il modo di percezione è diverso probabilmente secondo la diversità delle abitudini delle popolazioni che il legislatore ha dovuto considerare per conseguire l'intento col minore aggravio. Il vino, prodotto fra noi tanto abbondante, di un consumo tanto esteso non è tassato a favore del tesoro, se non che in modo insignificante in alcune Città delle Legazioni, mentre al contrario colla tassa del Macinato vi è tassato il pane. Dissi in modo insignificante, perchè sole otto Città pagano questa tassa e, toltane Bologna, che paga baiocchi undici per ogni cento libbre, nelle altre la tassa varia baiocchi 6. $\frac{7}{10}$ fino a baiocco 1. $\frac{6}{10}$. Ciò che dimostra essere il vino un genere eminentemente tassabile è l'estensione del suo consumo che spesso eccede il bisogno e passa in abuso, ciò che sicuramente non avviene del pane. È difficile calcolare quanto renderebbe questa imposta, perchè non abbiamo una statistica che ci dimostri la produzione del vino, ma certo che se taluni per moderazione o miseria fanno poco consumo di questo liquore, molti poi vi sono che dotati di mezzi, e di vigoroso temperamento ne fanno abuso, e compensano l'astinenza degli altri.

Si calcoli tuttavia che dalla popolazione dello Stato pontificio composto di tre milioni circa di abitanti, la metà fra fanciulli ed assolutamente poveri, o de' contadini che dimorano stabilmente alla campagna sfugga al pagamento della tassa, e che l'altra metà consumi per termine medio soltanto una foglietta di vino al giorno, ossia circa tre barili di misura romana all'anno, e che la imposta sia soltanto di due paoli a barile, onde lasciare alle Comuni il comodo di una sopratassa. Ebbene ciò produrrebbe al pubblico Erario 900 mila scudi all'anno.

Alla tassa del vino dovrebbe ragionevolmente aggiungersi quella delle acquaviti, la quale in ragione di misura potrebbe ragguagliarsi al triplo o al quadruplo, e col tempo quella sulla birra qualora il consumo di questo genere prendesse estensione.

Questa tassa sola, quando fossero ridotte le spese, ed ottenuti nei rami delle attuali imposte quei miglioramenti che si sono accennati, questa sola tassa basterebbe per apprestare ai generosi e benevoli sentimenti della Santità Vostra i mezzi per alleggerire o togliere quegli altri balzelli che gravando i più poveri de' sudditi sono per l'animo Vostro cagione di profonda afflizione.

Questa considerazione facendomi strada a parlare dei miglioramenti che potrebbero farsi nell'ordine pubblico accennerò innanzi tutto che quando la prosperità delle finanze Pontificie il permettesse converrebbe tosto provvedere all'abolizione del giuoco del Lotto, come hanno già adoperato altri Stati, E SAGRIFICARE

ALLA PUBBLICA MORALE COTESTA BENDITA. La proposta diminuzione degl' impiegati dei lotti col togliersi della Stamperia, sarebbe utile anche come un preparazione alla soppressione. Inoltre potrebbero mettersi altre restrizioni come in Piemonte alle Lotterie per avvicinarsi gradatamente al totale estinguimento. Non può negarsi intanto che lo sviluppo delle Casse di risparmio abbia recato un bene indiretto e sia come antidoto alla pazza mania dei giuochi di azzardo.

Oltre ciò quando le circostanze dell' Erario lo permetteranno la imposta sul macinato che ha luogo in alcune delle provincie dovrebbe cancellarsi dalle nostre Finanze. Questa non solo con ingiusta bilancia grava come un testatico ad eguale misura il povero ed il ricco, ma forse più il povero che il ricco, il quale saziandosi di squisite vivande trova il pane troppo insipido al suo gusto. Ma gli effetti di questa tassa sono poi fatalissimi alla industria, ed è senza meno una delle cause per le quali sia questa rimasta in culla fra noi nel mezzo del progresso di tutta l' Europa; perchè entrando il pane come parte principalissima nei costumi abituali dell' operaio e della sua famiglia; la mano d' opera livellata a questi consumi si è mantenuta più alta che negli altri Stati, ed i prodotti della industria quindi riuscendo più costosi non hanno potuto reggere alla concorrenza dei prodotti esteri. Uno scopo dunque cui deve mirarsi nella prospettiva di un felice avvenire è la soppressione della tassa del Macinato, ove esiste.

Anche il monopolio del tabacco è fatale all' industria non tanto per la fabbricazione, quanto pei vincoli che impone indispensabilmente all' Agricoltura, avendosi nello Stato pontificio terre attissime alla produzione di questa pianta che darebbe ricco alimento al commercio attivo. La soppressione però della privativa dei tabacchi per quanto sia desiderabile richiede tempo e riflessione perchè posta la somma delle spese pei bisogni pubblici, è pur difficile di trovare altri mezzi, altre imposte che si traggono da questo ramo di finanza, cui si dovrebbe rinunciare, ed oggi che le abitudini dei popoli vi si sono formate, sarebbe a temersi che la surrogazione di un'altra tassa non fosse di maggiore incomodo. Un balzello sul consumo del tabacco sarebbe certamente da stabilirsi quando si venisse nella determinazione di sopprimere la regia, ma non potrebbe bilanciarsene il prodotto, e pare che il migliore consiglio sia di attendere che il miglioramento del sistema finanziario, e la minorazione delle spese presenti il comodo e l' opportunità di questa riforma.

La istituzione della Cassa di ammortizzazione non ha raggiunto lo scopo per difetto di sistema. Questa istituzione deve mantenersi perchè è utile al credito dello Stato, perchè è stata promessa, e perchè un giorno sarà benedetta dalle future generazioni quando si troveranno alleggerite dal pesante fardello che oggi pesa sul popolo. Ma perchè sia efficace bisogna che abbia una dote proporzionata, intangibile. Proporrei dunque alla Santità Vostra di assegnarle fino da ora per incominciare dell' anno 1849 le rate di prezzo che devono pagare gli acquirenti dei beni della Casa di Leuthemberg, e che l' Amministrazione ne sia affidata ad autorità non dipendente dai Ministeri amministrativi. La indipendenza di questa istituzione perchè possa contribuire alla floridezza dei fondi pubblici bisogna che sia non solamente reale, ma che abbia pure la convinzione della opinione pubblica; e la intangibilità della sua dote egualmente non sarebbe garantita e creduta senza questa indipendenza. Ho propo-

sto d'incominciare l'assegnazione dal 1849, perchè la rata dovuta dai sunnominati acquirenti pel 1848 conviene destinarla, come si vedrà in appresso all'esercizio dell'anno.

Ma perchè i compratori dei beni dell'appannaggio sono in facoltà secondo il contratto di pagare o in contante, o in consolidati altre somme anche nel 1848, le attribuirei alla Cassa di ammortizzazione, la quale potrebbe, dotata col residuo prezzo di quei beni di circa due milioni di capitale, rilasciare a favore dell'Erario quelle somme che l'erano assegnate in preventivo senza più erogarle a quello scopo.

Il sistema penitenziario abbisogna pure di radicale riforma. Ridotte le pene quasi alla sola prigionia coll'attuale sistema di convitto, i prigionieri già tristi più che mai si demoralizzano e si corrompono; nella lunghezza della pena si abituano alla vita del carcere scevra di pensieri, resa tollerabile dalla conversazione dei loro simili, e diventano così per sempre esseri perduti alla Società ed a carico di essa. La riforma dovrebbe incominciare dal fabbricare luoghi adatti alla correzione di questi esseri infelici. Questo richiede uno stato finanziario migliore dell'attuale; ma sarà opera santa quando potrà effettuarsi che darà abbondante frutto di bene pubblico e di economia erariale.

Ad invigilare efficacemente sulle pubbliche spese dovrebbe ampliarsi l'istituzione del Controllo. Converrebbe discutere, se per essere veramente utile dovesse dipendere dal Ministero delle Finanze, che ha pur le spese inerenti ai rami d'introito, o non piuttosto come si pratica altrove da un'altro Magistrato imparziale che non facesse parte dei Ministeri. Senza però un freno valido e salutare alle spese ogni altra buona istituzione fallirebbe.

La lega doganale coi diversi Stati d'Italia sarà un gran bene che la Santità Vostra avrà fatto ai suoi sudditi. I vantaggi erariali che ho accennato ragionando delle spese e degli introiti saranno forse la minor cosa a confronto dello stimolo che darà alla industria e dello slancio che prenderà il commercio nella piena libertà delle contrattazioni fra gli abitanti degli Stati collegati e nello slargamento del mercato.

I provvedimenti per l'affrancazione delle proprietà fondiarie dei canoni ecclesiastici, ed alcune misure sulle servitù dei pascoli preparano anche all'agricoltura un prospero avvenire. Questi provvedimenti erano richiesti dall'opinione pubblica, e saranno principii fecondi di altri che uno stato più avanzato d'incivilimento consiglierà pure ad adottare.

Tra questi non dovrebbe essere ultimo un regolamento sulla condotta delle acque d'irrigazione e di scolo e sulle servitù reciproche dei proprietari vicini. Si pretende che le terre irrigabili rendano forse il triplo prodotto di quelle che non sono, e senza questa condizione della irrigabilità la pastorizia non può essere florida, segnatamente in un clima ove regni una estate secca lunga calda, e costante come è il nostro. Ottimo esempio di queste leggi lo dà il Piemonte dal quale oggi la Francia ha attinto ciò che ha di meglio per la sua agricoltura. Fra noi certamente una accurata vigilanza dell'autorità pubblica sarebbe necessaria per allontanare le cause d'insalubrità, le quali non già nella irrigazione ma nella imperfezione degli scoli debbono riconoscersi, e forse da questo miglioramento di ricchezza pubblica potrebbe trarsene altro

di pubblica igiene, consistente nella livellazione dei terreni, che oggi si trovano disseminati di stagni e paludi.

Notabile incoraggiamento sarebbe dato all'agricoltura col miglioramento del sistema ipotecario, che rendendo facili le ricerche ipotecarie e più sicuro il sovventore del danaro agevolerebbe ai proprietari i mezzi pei miglioramenti agrarii, e ciò potrebbe ottenersi economicamente colla riunione dei due ufficii delle ipoteche e del censo, quando ogni appezzamento sia distinto col suo numero in mappa, e che l'ipoteca non sia più addebitata alla persona ma al fondo, ossia al numero che lo rappresenta sulla mappa. Allora i pesi ipotecarii seguirebbero il fondo qualunque sia il numero dei passaggi della proprietà, e l'identità del fondo ipotecato non potrebbe rimanere dubbia: allora la trascrizione e la voltura sarebbe una sola operazione. Questo nuovo sistema richiede l'armonia delle leggi, perchè le ipoteche non potrebbero essere generali. Le iscrizioni nuove, e le rinnovazioni delle antiche dovrebbero farsi col nuovo metodo, e nel termine di dieci anni, che potrebbe anche abbreviarsi, il sistema nuovo si troverebbe completamente sostituito all'antico.

Manca negli Stati Pontificii un regolamento per la conservazione dei boschi, senza del quale la penuria del legname da costruzione si farà sentire sempre più, non meno che l'incarimento del combustibile.

La navigazione interna e la marina lasciano ai miglioramenti un campo anche maggiore, perchè troppo poco si è fatto, e non si è conservato quello che era fatto. Merita l'attenzione dell'autorità pubblica lo spurgo dei porti e dei canali, la bocca di Goro del Pò: ma la foce di Fiumicino che è il porto di Roma, e la navigazione del Tevere nel tratto inferiore e superiore abbisognano di pronti provvedimenti. Speciale oggetto di considerazione dovrebbe essere la navigazione del tratto superiore troppo trascurata da lungo tempo, che metterebbe a contatto le provincie della Sabina e dell'Umbria e la Comarca colla Capitale. A quest'uopo occorre quasi di far tutto: rettificare le ripe, costruirvi porti in luoghi opportuni, e promuovervi la costruzione di comodi pei passeggeri, e per deposito delle merci.

Il languore della nostra Marineria mercantile e pescareccia è senza meno dovuto alla inferiorità delle condizioni in cui si trovano i nostri naviganti a confronto di quelli degli altri stati. Che sia adottato il principio di una vera reciprocità e si mostrerà fra noi il genio marittimo e commerciale come negli altri stati italiani. Un progetto pel miglioramento della marina è stato presentato alla SANTITÀ VOSTRA ed è pieno di utili cognizioni ed ottimi pensieri, e degno di studio e considerazioni.

Le proposte di strade ferrate che la SANTITÀ VOSTRA ha approvate, e che l'animo suo generoso vorrà vedere compiute saranno fino dal principio della loro esecuzione il più grande dei beneficii che nell'ordine degl'interessi materiali può attendersi il nostro paese. Questi grandiosi lavori daranno bella occasione ad effettuare la maggior delle proposte economie, che è la diminuzione della forza armata, e del personale civile, e perciò quando per eseguire quelle proposte si riconoscesse assolutamente necessario un sacrificio del pubblico Erario, se ne avrebbe largo e sollecito compenso negli effetti, massimamente nel movimento che la comodità di quelle nuove strade imprimerà alla

industria e al commercio, cioè darà rinforzo alla pubblica finanza per l'accrescimento dei consumi.

Allorchè poi le strade ferrate saranno in esercizio farà d'uopo combinare in relazione con esse il sistema delle poste a cavalli, che vuol essere riordinato con maggiore larghezza a prò dei viaggiatori e dell'industria delle vetture.

Dopo aver di volo accennato molte cose risguardanti la generale prosperità dello Stato crederei di mancare agli obblighi del ministero, se chiudessi questo rapporto senza dare un cenno dei mezzi per la condotta amministrativa del venturo anno 1848. Imperocchè niuno crederà al certo che i miglioramenti proposti possano ridursi ad atto nel breve spazio che ci separa dal nuovo anno il quale dovrà impiegarsi a preparare per l'anno successivo l'esecuzione di quei provvedimenti che alla SASTITÀ VOSTRA piacerà di approvare. Avendo dimostrato colla riforma del preventivo del 1847 che il manco della rendita è di circa un milione 200 mila scudi, questo fatto si ripeterà approssimativamente nel preventivo del 1848 redatto sulle medesime basi. A pareggiare dunque la deficienza che si avrà nel venturo anno, tre risorse si propongono. La prima quella rata che fu fissata in scudi 300 mila da pagarsi in contanti dai compratori dei beni dell'Appannaggio; la seconda i conti correnti aperti con alcuni stabilimenti; la terza l'affrancamento dei rimanenti canoni ecclesiastici secondo il Regolamento già approvato dalla Congregazione di Revisione. Questa sembra la più conveniente di quante altre potrebbero proporsi, perchè si risolve in un debito alla pari che si contrae cogli Istituti dello Stato, i quali perciò nulla perdono delle loro rendite, mentrechè le proprietà guadagnano l'affrancamento dei vincoli che l'inceppavano; novello impulso che si darà al movimento dei capitali ed alla generale ricchezza.

STATO SOMMARIO

DE' RISULTAMENTI FRA GL' INTROITI E LE SPESE DEL GOVERNO PONTIFICIO
DALLA SUA RESTAUZIONE DAL GIUGNO 1814 A TUTTO L'ANNO 1846

*desunto dai Consuntivi generali a tutto il 1833 e dai Conti resi provvisorii
per gli Anni successivi, ne' quali non si è avuta ragione della passività
contratte per supplire al deficit.*

Anni	Introiti		Spese		Avanzi		Deficienza	
1814	1,852,760	94 2	1,345,136	74 2	507,624	20 5	»	»
1815	2,926,657	94 7	2,353,397	47 7	573,260	46 9	»	»
1816	4,642,190	55 9	4,704,085	01 4	»	»	61,894	45 5
1817	6,687,372	22 4	6,732,846	16 8	»	»	45,473	94 4
1818	7,327,845	12 6	6,339,586	72 5	988,258	40 1	»	»
1819	6,542,881	13 5	6,274,782	12 6	268,099	— 9	»	»
1820	6,730,271	88 8	7,004,844	30 5	»	»	274,572	41 7
1821	6,505,629	61 8	6,041,509	64 7	464,119	97 1	»	»
1822	6,609,862	29 2	6,125,268	03 9	483,594	25 3	»	»
1823	6,589,787	54 6	5,923,287	88 4	666,499	66 2	»	»
1824	6,678,953	94 3	6,022,349	51 6	656,604	42 7	»	»
1825	6,399,536	98 »	5,971,856	43 6	427,680	54 4	»	»
1826	6,132,965	64 4	5,920,959	22 4	218,106	42	»	»
1827	8,800,659	78 3	8,506,615	03 7	294,044	74 6	»	»
1828	8,770,526	98 4	8,773,851	90 3	»	»	3,324	91 9
1829	8,275,183	96 5	8,443,585	85 1	»	»	168,401	88 6
1830	8,547,452	10 5	8,775,120	98 6	»	»	227,668	88 1
1831	7,289,450	12 2	9,219,102	95 6	»	»	1,929,652	83 4
1832	7,547,270	18 9	12,065,323	28 1	»	»	4,518,053	09 2
1833	8,516,263	01 6	10,266,132	78 9	»	»	1,749,869	77 3
1834	8,869,163	14 5	9,770,949	64 2	»	»	901,786	49 7
1835	8,847,708	70 3	9,845,544	13 2	»	»	999,135	42 9
1836	8,938,371	50 3	9,671,384	24 1	»	»	773,012	73 8
1837	8,746,562	22 »	9,799,626	87 4	»	»	1,053,064	65 4
1838	8,782,322	47 5	9,155,924	41 6	»	»	373,601	94 1
1839	9,086,053	03 9	9,434,918	57 2	»	»	348,865	53 3
1840	9,263,396	71 5	9,798,946	11 9	»	»	535,549	40 4
1841	9,413,742	61 5	9,835,655	36 9	»	»	421,912	75 4
1842	9,436,280	59 2	9,796,970	92 4	»	»	360,690	33 2
1843	10,039,402	81 1	10,341,559	05 4	»	»	302,156	24 3
1844	9,613,457	42 6	10,356,185	75 4	»	»	742,728	32 8
1845	10,052,121	90 5	10,620,730	38 6	»	»	568,608	48 1
1846	0,800,093	44 8	10,679,311	14 4	»	»	879,217	69 6

OSSERVAZIONI

Fino dell'anno 1827, s'introdusse il metodo di calcolare gl'introiti e le spese al lordo.

Negl'Anni 1828 e 1829 ebbe principio la diminuzione del quarto della Dativa Reale ordinata dalla Sa. Me. di Leone XII.

Al deficit dell'Anno 1831 al 1834, fu Provveduto, 1. colla creazione del Debito temporaneo autorizzato col Moto-Proprio delli 11 Giugno 1831, 2. coll'anticipazione presa dell'Amministrazione cointeressata de'Sali e Tabacchi; 3. colla vendita di talune Proprietà Camerali; 4. col debito contratto col Capitolo di S. Pietro; 5. colli primi tre prestiti di Parigi fatti nel Dec. 1831, Sett. 1832 ed Agosto 1833; 6. coi versamenti fatti per l'affrancazione dei Canonì Camerali.

Colle cauzioni in numerario date dai Gestori Camerali fu provveduto al deficit dell'Anno 1835.

Per supplire al deficit principalmente derivato dalle spese sanitarie pel Cholera Asiatico ne' dicontra anni 1836 e 1837 fu creato il quarto prestito.

Al deficit degli Anni 1840, e 1841 fu supplito con altre cauzioni nella rinnovazione de' Contratti.

Per far fronte al pagamento degli arretrati, ed al deficit degli anni 1845, e 1846, fu creato il Prestito di Genova, col quale, e colla riscossione di due rate col prezzo de' beni già della Ducal Casa di Leuchtenberg si è supplito alle maggiori urgenze.

TASSA SULLE INDUSTRIE.

CCCCLVII.

(Confidenziale Riserv.)

ALLI SIGNORI DELEGATI DI FERRARA, RAVENNA E FORLÌ.

Facendo seguito al mio foglio N. con cui le comunicai la circolare chiamata in questa Provincia sull'applicazione della Tariffa arti, industria e commercio, ho in pregio di compiegarle altresì copia del riscontro provocato dal Superior Ministero intorno alle iniziate speranze di utili modificazioni.

Prenda animo pertanto l'E. V. Rev. dalle fatte dichiarazioni Ministeriali e sollecitando la istituzione della Commissione proposta alla classifica e graduazione, si valga delle medesime per eccitarle all'operosità nell'esercizio dei suoi incombeni, sicura che se faccia presiedere all'applicabilità delle tasse l'imparziale giustizia onde dipendere da una condizione di collettabili li farà non meno cosa utile agli amministratori che di soddisfazione al Governo, contribuendo così a toglierlo da quelle strettezze economiche cui la malvagità dei trascorsi sconvolgimenti l'hanno ridotto.

Ho a grado di confermarle

10 Novembre 1850.

G. B.

CCCCLVIII.

N. 28469.

GOVERNO PONTIFICIO

MINISTERO DELLE FINANZE. SEGRETERIA GENERALE.

Oggetto

TASSE DI ESERCIZIO.

Eccellenza Reverendissima.

Ho ricevuto col pregiato suo foglio N. 6429 la Circolare che la E. V. Rev. ha diramato alle Commissioni municipali relativamente alla tassa di esercizio; come pure ho ricevuto la sua confidenziale N. 2712.

Non potrei che lodare tuttociò che colla circolare suddetta l'Eccell. Vostra ha creduto nella sua saviezza di esprimere e di disporre, e anche la chiusa della medesima sulla quale mi tiene l'Ecc. Vostra speciale discorso nella nominata sua confidenziale, parmi bastantemente prudente, e generica da non potersene indurre alcuna cosa che non sia facile a concordare coll' Art. 16 dell' Editto 24 Ottobre decorso, qualunque sia la più o meno estesa applicazione che a suo tempo si crederà di farne. Passando poi alla parte intrinseca dell' argomento, io per rispondere alle osservazioni della sua confidenziale suddetta incomincerò dal farle riflettere, che le gravezze a tutti note degli impegni che stringono il Governo, rendevano indispensabile il partito di nuove tasse, e l'Eccellenza Vostra consideri ancora che questi impegni del Governo già molto al di là delle sue risorse si sono più accresciuti con quell' assunto di Sc. 500 all' anno l'ammortizzazione della carta monetata.

Non solo dunque erano indispensabili nuove imposte, ma bisognava ancora pensare sul serio a tirarne un prodotto significante, che se non potesse corrispondere ai bisogni veramente grandi del pubblico erario, potesse almeno un non inconcludente soccorso.

Ed in quanto concerne la nuova tassa di che si ragiona, perchè i pubblici carichi fossero equabilmente ripartiti, la giustizia distributiva non indicano di meglio che di chiamare a contributo gli esercizi lucrosi. Infatti parlando delle tasse dirette (giacchè le indirette gravando il consumo e non la rendita appartengono ad altra questione) non è difficile il convincersi che come la proprietà territoriale ed urbana lungamente contribuisce ai pesi dello stato, così si devono contribuire per giustizia quelli ancora che senza essere proprietari de' fondi stabili godono dei medesimi beneficii sociali, tirando più o meno cospicui profitti della loro industria, non che dai capitali che vi tengono impiegati. Inoltre questa forma d'imposizione si raccomanda ancora come atta a somministrare gli elementi per una statistica già lungamente desiderata di tutte le industrie arti e mestieri.

Ciò sia detto in genere della natura di questa tassa, e della sua giustizia. Venendo poi a parlare della sua gravezza e della probabilità del suo prodotto, ripeto primieramente che le circostanze della pubblica amministrazione esigevano pur troppo di dover contare sulla medesima per un soccorso di considerazione, e non le nascondo che questo prepotente motivo abbia influito sulla Tariffa, tuttavia sono altrettanto persuaso che comunemente nel valutar questo prodotto, vi sia non poca esagerazione, e che l'apprensione dei contribuenti sulla Tariffa dipenda in gran parte dal non apprestarne al giusto l'applicazione.

L'Eccellenza Vostra Reverendissima conoscerà senza meno, che sopra una popolazione di tre milioni come quella dello stato Pontificio, non potrebbero contarsi secondo le più accreditate statistiche, che circa seicento mila famiglie; ma togliendo dal numero quelle famiglie che non lucrano mezzi certi di vivere, e quelle dei giornatanti, formanti le une e le altre la massa più numerosa della popolazione, non meno che i proprietari, coloni, e tanti altri che non sono colpiti dalla tassa; il numero il novero dei tassati non si estenderà oltre il decimo delle famiglie, vale a dire 60 mila de' quali il numero maggiore si trova necessariamente nei gradi inferiori di ciascuna delle sei classi, nelle quali è distribuita tutta la popolazione. È difficile senza meno di pronosticare quale sarà la cifra media di tutte le combinazioni, specialmente mancandosi di una qualunque anche imperfetta statistica delle arti ed industrie, ma quando si riflette che l'infimo grado della terza serie della numerosa categoria IV. non è tassato che per bajocchi 50 all'anno e l'infimo dell'ultima serie della egualmente categoria V. non è tassato che per scudi 1 all'anno, si vedrà agevolmente che il prodotto è ben lungi dal poter corrispondere alle più strette necessità del Governo.

Inoltre un'accurato esame della tariffa e della sua graduazione farà cessare ancora quell'apprensione che sembra essersi destata a prima girata nei contribuenti.

Se il primo grado di ciascuna categoria è alquanto elevato, quanti saranno quelli che ne pagheranno la corrispondente tassa? E quelli pochi che saranno considerati nel primo grado, saranno certamente tali che per la estensione della loro industria potranno sostenerne il carico. La maggiore parte dei tassati si troverà naturalmente collocata nei gradi medii ed inferiori. Una graduazione estesa era d'altronde necessaria, perchè la tassa potesse riuscire proporzionata alle facoltà, essendoci in ogni mestiere, in ogni industria, fra gli esercenti, una grande diversità di lucri, ed è perciò che ogni categoria, oltre la divisione per classi trovasi anche divisa in sei gradi: ond'è, che per giudicare della equità della tassa bisogna piuttosto guardare all'infimo grado, se ivi la tassa trovasi proporzionata al piccolo negoziante che è il numero, anzichè al grado massimo, il quale non colpisce che pochi ricchi negozianti capaci senza meno a sopportare la tassa relativa. Del resto a rendere questa nuova tassa meno sensibile ai contribuenti, influirà molto una imparziale ed equa applicazione delle tariffe, ne posso dubitare, non dirò dell'Eccellenza Vostra Reverendissima, ma di qualunque altro corpo di Provincia, che non voglia mettere in questa la più scrupolosa vigilanza; ed io voglio sperare che mediante la sincera concorrenza delle Commissioni cui viene affidato questo zeloso incarico, e del cui

buon' animo non posso dubitare, il maggior numero dei contribuenti, quelli che sono discreti e di buon senso, avranno nell'esperienza un motivo per tranquillarsi, e rimettersi dalla loro apprensione.

Sono in questo incontro colla più distinta ed ossequiosa stima.

Dell'Eccellenza Vostra Reverendissima.

Roma 6 Novembre 1850.

Dev. Obbl. Servitore CUPPINI

Mons. Commiss. Pont. e Pro-Legato di

Bologna

CCCCLIX.

N. 36328.

CIRCOLARE

MINISTERO DELLE FINANZE.

Dal momento in che furono pubblicati l'editto ed il regolamento per la tassa di esercizio sulle arti e commercio, questo Ministero non si è ristato dallo studiare tutte le difficoltà che si appalesavano nell'applicazione di questo nuovo contributo; e poichè LA TARIFFA che accompagnava il regolamento medesimo ERASI DOVUTA ORDINARE SENZA IL SOCCORSO DI DATI STATISTICI, DEI QUALI VI È ASSOLUTO DIFETTO, si vegliava accuratamente sulle circostanze che ne avrebbero seguito l'applicazione, per prendere consiglio dall'esperienza, e così raggiungere lo scopo d'introdurvi quell'equilibrio, che è la condizione indispensabile perchè una imposta riesca del maggiore profitto per lo Stato, e del minore aggravio per i contribuenti.

Varii sono stati infatti i temperamenti adottati sopra una od altra categoria delle industrie *a seconda che se ne scorgeva la opportunità*, e non pochi ostacoli sono stati per tal mezzo superati; ma si è veduto ancora che qualche provvedimento più generale ed esteso poteva riuscire assai utile per ottenere, insieme all'indicato principale scopo di un'equa distribuzione, anche la uniformità del sistema nelle diverse provincie, e che ciò poteva farsi senza trascorrere fuori delle norme generali della legge, e della tariffa pubblicata, ma bensì seguendone i principii dare ai medesimi un più largo svolgimento per poterli applicare ai casi non previsti, e così pure estendere, rendendole di generale applicazione, alcune già adottate interpretazioni. Alle quali misure confortavano non poco le savie osservazioni di alcuni fra i Presidi delle Provincie, che avevano più da vicino potuto sperimentare gli ostacoli e presentirne i rimedii.

Per raggiungere dunque possibilmente il fine indicato ho stimato di umiliare al Santo Padre un mio rapporto nell'udienza 9 corrente, proponendo le seguenti disposizioni.

1. Che in quelle categorie della tariffa 24 Ottobre 1850, ove è stata omessa la distinzione delle classi per popolazioni fosse permesso di farlo, prendendo per base dell'abbassamento il secondo grado della categoria stessa, e così successivamente, discendendo poi ai gradi inferiori, con quelle proporzioni che

sono state tenute nelle altre categorie, e di tale distinzione di classi dovesse farsi uso tutte le volte che non si tratti di quelle industrie, che per la loro importanza meritano di essere considerate eccezionalmente senza riguardo al luogo dove sono esercitate.

2. Che alla categoria seconda sia aggiunta una terza serie per quei più ristretti affitti e negoziati di campagna cui l'applicazione della prima e seconda serie della categoria medesima riesca troppo gravosa, e la tassa assegnata a tale terza serie sia la quarta parte di quella stabilita per la serie prima della categoria stessa.

3. Che ove il consiglio la piccolezza della industria, è l'interrotto lavoro, e per l'effetto sempre dell'equilibrio della tassa, sia permesso in tutte le categorie indistintamente per l'analogia del § 8 della legge edittale 14 Ottobre 1850, applicare la metà dell'infimo grado stabilito nella tariffa.

4. Che sia permesso infine di applicare cifre intermedie di tassa fra quelle di un grado e l'altro, in quei casi ove la troppa distanza fra i due gradi il richiedesse.

SUA SANTITÀ riconoscendo le suddette misure atte a meglio conseguire una proporzionata distribuzione di tassa, si è degnata di compartire la facoltà per l'applicazione delle medesime nel modo che si reputasse il più conveniente.

Mentre dunque mi affretto di parteciparè tutto ciò a per norma sua e della Commissione costi deputata all'applicazione della tassa, stimo necessario di aggiungere qualche cosa perchè l'effetto delle suddivisate misure abbia a conseguirsi con uniformità in tutte le Provincie, e per ritrarne il più gran bene, senza che siavi bisogno di tornare del tutto sulle operazioni, che per la seguita trasmissione dei ruoli a questo Ministero si trovano già presso al loro compimento.

Primieramente nello scopo dell'uniformità della tassa ho creduto di dare alla tariffa il pieno sviluppo che deriva dalla classificazione dei luoghi e dall'aggiunta della terza serie alla categoria II. Ciò troverà la Commissione nell'acclusa tabella ove vengono distinte per classi e gradi quelle categorie che non si trovano così distinte nella tariffa annessa al regolamento 24 Ottobre 1850; e quivi si è pur fatta l'aggiunta della terza serie alla categoria seconda. Datosi in essa tabella secondo l'adottato sistema il conveniente svolgimento alla prima e seconda serie della categoria ottava, ho creduto divenire inutile una particolare graduazione per le industrie notate sotto la serie terza della stessa categoria, e vi ho perciò fatto annotazione che la terza serie viene riunita alla seconda.

Essendo poi l'oggetto delle facoltà implorate da Sua Santità quello di applicare la tassa con equo riparto in proporzione delle forze dei tassati, due conseguenze principali ne derivano d'aversi in vista per le rettificazioni da eseguirsi in virtù delle medesime. La prima che le nuove facoltà impartite serviranno di guida alle Commissioni in quanto ai ruoli non ancora trasmessi al Ministero; in quanto poi a quelli già trasmessi, senza che le Commissioni abbiano ad impegnarsi a formare i nuovi ruoli, si limiteranno a trasmettere le loro rettificazioni a questo Ministero per quelle partite nelle quali la tassa applicata sia riuscita soverchiamente gravosa e sproporzionata, ed in tali casi richiederanno il numero del ruolo cui riferisce la rettificazione, non che la

categoria ed il grado della acclusa tabella: quindi lasceranno stare come sono le partite nelle quali per un qualunque temperamento adottato la tassa si trovasse proporzionata. La seconda conseguenza è, che siccome a detto anche di diversi Capi di provincia molte piccole industrie per mancanza di adatta classificazione e di grado proporzionato sono sfuggite alla tassazione, ora che cessa questo motivo sì per l'adottata distinzione in classi, sì per l'aggiunta di una terza serie alla categoria II, sì infine per la estensione data al § 8 della legge 14 Ottobre 1850 di rendere alle più piccole industrie di ogni categoria applicabile la metà della tassa del 6.^o grado, non può per tali considerazioni dubitarsi che la tassa possa avere una applicazione più estesa, colla quale cesseranno ancora i reclami troppo frequenti basati sul confronto di quelli che non sono stati tassati: ciò potrà effettuarsi col mezzo dei ruoli addizionali, che le Commissioni si affretteranno di rimettere, ne' quali dovranno ancora farsi di nuovo figurare i nomi di quelli che nei ruoli già trasmessi fossero stati dettassati per piccolezza d'industria qualora sieno tali che per legge debbano soggiacere alla tassa.

In quest' incontro ho il bene di confermarmi colla più distinta ed ossequiosa stima.

Roma li 18 Aprile 1851.

Devot. Obbl. Servitore
Il Pro-Ministro ANGELO GALLI.

SUPPLEMENTO

ALLA TARIFFA DEL MINISTERO DELLE FINANZE 24 OTTOBRE 1850

SULLA TASSA ARTI E COMMERCIO.

	1	2	3	4	5	6
	GRADO	GRADO	GRADO	GRADO	GRADO	GRADO
	Annui Scudi	Annui Scudi	Annui Scudi	Annui Scudi	Annui Scudi	Annui Scudi
CATEGORIA I.						
Roma e Bologna	180	160	140	120	100	80
Comuni di prima classe	160	140	120	100	80	60
Detti di seconda	140	120	100	80	60	40
Detti di terza	120	100	80	60	40	25
Detti di quarta	100	80	60	40	25	15
Detti di quinta	80	60	40	25	15	10
CATEGORIA II.						
<i>Serie prima</i>						
Roma e Bologna	120	100	80	60	40	20
Comuni di prima classe	100	80	60	40	20	16
Detti di seconda	80	60	40	20	16	12
Detti di terza	60	40	20	16	12	9
Detti di quarta	40	20	16	12	9	6
Detti di quinta	20	16	12	9	6	4
<i>Serie seconda</i>						
Come stà nella tariffa 24 Ottobre 1850.						
<i>Serie terza</i>						
Affitti di piccoli terreni ad orto, vigna, oliveto, ed altre piccole industrie di campagna .						
<i>La serie terza paga la quarta parte delle somme attribuite alla se- rie prima .</i>						
CATEGORIA III.						
<i>Serie prima</i>						
Roma e Bologna	100	85	70	55	40	25
Comuni di prima classe	85	70	55	40	25	20
Detti di seconda	70	55	40	25	20	16

	1	2	3	4	5	6
	GRADO	GRADO	GRADO	GRADO	GRADO	GRADO
	Annuì Scudi	Annuì Scudi	Annuì Scudi	Annuì Scudi	Annuì Scudi	Annuì Scudi
Detti di terza	55	40	25	20	16	12
Detti di quarta. . . .	40	25	20	16	12	9
Detti di quinta. . . .	25	20	16	12	9	6
<i>La serie seconda e terza conservano le proporzioni indicate nella tariffa 24 Ottobre 1850.</i>						
<i>Per i venditori e spacciatori resta ferma la tariffa suddetta.</i>						
CATEGORIA VII.						
<i>Parte prima (1)</i>						
Intraprendenti di dazii fiscali ed altri notati nella tariffa 24 Ottobre 1850.						
Roma e Bologna	120	100	80	60	40	20
Comuni di prima classe . . .	100	80	60	40	20	16
Detti di seconda	80	60	40	20	16	12
Detti di terza	60	40	20	16	12	9
Detti di quarta. . . .	40	20	16	12	9	6
Detti di quinta. . . .	20	16	12	9	6	4
<i>Parte seconda</i>						
Intraprendenti di Teatri ed altri notati nella tariffa 24 Ottobre 1850.						
È provveduto colla tariffa suddet.						
<i>Parte terza</i>						
Intraprendenti di costruzioni di edifici ed altri notati nella tariffa 24 Ottobre 1850.						
Roma e Bologna	80	60	45	32	20	15
Comuni di prima classe . . .	60	45	32	20	15	12
Detti di seconda	45	32	20	15	12	10
Detti di terza	32	20	15	12	10	8
Detti di quarta. . . .	20	15	12	10	8	6
Detti di quinta. . . .	15	12	10	8	6	4

(1) *N. B.* Col nome di parte prima, seconda e terza si vogliono indicare le tre divisioni delle quali si compone la categoria VII nella tariffa 24 Ottobre 1850.

(1) *N. B.* Col nome di parte prima, seconda e terza si vogliono indicare le tre divisioni delle quali si compone la categoria VII nella tariffa 24 Ottobre 1830.

	1	2	3	4	5	6
	GRADO	GRADO	GRADO	GRADO	GRADO	GRADO
CATEGORIA VIII.	Annui Scudi	Annui Scudi	Annui Scudi	Annui Scudi	Annui Scudi	Annui Scudi
<i>Serie prima</i>						
Roma e Bologna	60	50	40	30	20	10
Comuni di prima classe	50	40	30	20	10	8
Detti di seconda	40	30	20	10	8	6
Detti di terza	30	20	10	8	6	4
Detti di quarta	20	10	8	6	4	3
Detti di quinta	10	8	6	4	3	2
<i>Parte seconda</i>						
Roma e Bologna	40	32	24	18	12	6
Comuni di prima classe	32	24	18	12	8	5
Detti di seconda	24	18	12	8	6	4
Detti di terza	18	12	8	6	4	3
Detti di quarta	12	8	6	4	3	2
Detti di quinta	8	6	4	3	2	1
<i>La serie terza della tariffa 24 Ottobre 1850 resta riunita alla se- rie seconda.</i>						
CATEGORIA IX.						
<i>Serie unica</i>						
Roma e Bologna	60	48	38	30	24	18
Comuni di prima classe	48	38	30	24	18	14
Detti di seconda	38	30	24	18	14	10
Detti di terza	30	24	18	14	10	6
Detti di quarta	24	18	14	10	6	4
Detti di quinta	18	14	10	6	4	2

CCCCCLX.

N. 657, P. R.

Forlì 23 Settembre 1853.

Il Delegato Apostolico. Dovendo in breve essere pubblicata ed affissa nei soliti luoghi della Provincia la notificazione ad intimo della Mano Regia pel pagamento delle Tasse Arti e Mestieri.

Determina

Si diramino analoghe Circolari allo scopo d'impedire l'imbrattamento o lacerazione delle stampe.

Il Delegato Apostolico G. MILESI.

AI SIGG. GOVERNATORI DELLA PROVINCIA
E AL COMANDO DELLA COMPAGNIA DEI GENDARMI

Illustrissimi Signori.

Questo Sig. Amministratore Camerale farà quanto prima pubblicare ed affiggere nei soliti luoghi della Provincia la Notificazione ad intimo della Mano Regia pel pagamento delle Tasse Arti e Mestieri.

Fa d'uopo pertanto che siano date le più energiche disposizioni onde impedire l'imbrattamento o lacerazione delle stampe suddette.

Mi confermo ec.

Il Delegato Apostolico
G. MILESI.

CCCCXLI.

N. 348.

MINISTRO DELLE FINANZE. DIREZIONE GENERALE DE' LOTTI

Oggetto

Sulla probabile occupazione del locale di S. Francesco
pel casermaggio Austriaco.

Eccellenza

Dalla qui acclusa copia di dispaccio trasmesso da cotesto I. R. Comando di Piazza all'Amministratore dell'Impresa de' Lotti costì residente Sig. M. Giuseppe Mazzacurati, rileverà l'E. V. Rev. la probabilità che i locali ritenuti dagli uffici Camerali, e dal prefato Amministratore nell'ex-Convento di S. Francesco possano essere occupati per Casermaggi dalla Truppa Austriaca.

Se ciò avvenisse sarebbe un dissesto gravissimo, che produrrebbe niente meno, che la sospensione di un ramo utilissimo delle Finanze, quale è quello de' Lotti, non presentandosi alle mie vedute altro locale in cui potessero essere collocati i suddetti ufficj.

Mi rivolgo pertanto all'E. V. R. affinchè si degnì procurare per quanto le sarà possibile di dissuadere la occupazione in discorso, o al pessimo caso di voler Ella stessa provvedere per il momento, ed in via provvisoria alla situazione dell'ufficio dell'Impresa de' Lotti in altro locale adattato almeno mediocrementemente per la medesima.

Di che mentre la prego caldissimamente, mi pregio insieme di rassegnarmi col più profondo ossequio.

Dell'E. V. R.

Roma 20 Dicembre 1853.

Dev. Obb. Serv. A. GALLI.

M. Gaspare Grassellini Comm. Straord.

Pont. per le quattro Legazioni

Bologna

CCCCLXII.

N. 5816.

Il Sig. Pro Ministro delle Finanze informato della probabile conversione ad uso del casermaggio della parte di locale, che in S. Francesco occupa l'Amministrazione de' Lotti mi ha manifestato il desiderio, che nella indispensabilità di questa occupazione adopri tutta la premura per rinvenire altro locale capace per la suddetta Amministrazione. Prima di prendere in proposito una risoluzione è opportuno, che l'agente principale abbia esatte cognizioni del locale rinvenuto affine di avvertirne le precise utilità, e quando risultasse di male vantaggio il prevalersene vi sarebbe allora solo la convenienza di procedere ad una sostituzione.

Preveggo adunque V. S. Illus. che per parte dell'Amministratore Provinciale le manderà a visitare il detto locale, ed Ella vorrà quindi ammettere ordine nei suoi dipendenti di lasciarlo ispezionare di che ec.

26 Dicembre 1853.

ANGELO GALLI

Al Sig. Mar. Giuseppe Mazzacurati

Amministratore de' Lotti

Bologna

CCCCLXIII.

N. 1768.

I. R. COMANDO DI CITTÀ

In forza del diritto che ho come Comandante di questa Città dichiarata in istato di assedio giusto il Proclama del 18 Maggio 1849, da sua Ecc. il Sig. Ge-

nerale di Cavalleria Cav. Gorgzkowski, invito V. S. Ill. a far vedere al latore di questo l'I. R. Comandante questa Piazza in unione ad un impiegato del casermaggio, tutti i locali, ed ambienti presentemente occupati dagli ufficj del Lotto nel convento di S. Francesco, onde esaminare la capienza di essi nel caso di un bisogno per la locazione della I. R. Truppa.

Bologna 16 Dicembre 1853.

L' I. R. Comand. la Città

Firmato — MARZIANI

A Sua Sig. Ill. il Sig. M. Mazzacurati

Appaltatore del Lotto Pontificio

Bologna

Per copia conforme esistente negli atti d'ufficio.

Il segretario dell'Impresa di Bologna.

Firmato — B. DE RICCHI

Luogo ✕ del Bollo

CCCCLXIV.

N. 7568.

(Circolare)

MINISTERO DELLE FINANZE.

DISPOSIZIONI INSEGUITE E IGNORANZA DEL MINISTERO.

Illmo e Rev. Signore.

Nel *declinare dell' anno 1849* il Governo superiore deliberò che per rendere più comodo ai contribuenti il modo di pagare la dativa degli Amministratori Camerali avessero dovuto aumentare il numero de' loro particolari esattori istituendone uno per ogni Governo nel raggio della Provincia ove hanno residenza, e questo Ministero nel mandare ad effetto una tale disposizione si assoggetta verso gli stessi Amministratori Camerali ad un maggior premio sulle loro esigenze. — Mi sorge però dubbio se l' adottata misura abbia incontrato il comune aggradimento ovvero sia stata accolta con indifferenza, per cui ad averne una certezza mi rivolgo a V. S. Illma e Rev. pregandola a volermi con tutta riservatezza significare se riesce veramente utile agli accennati contribuenti il numero degli esattori come sopra stabilito giacchè quando non si verificasse la supposta utilità ai contribuenti, sarebbe miglior partito che l' Erario si liberasse da questa maggior spesa.

Mi pongo ec.

Roma 6 Settembre 1851.

ANGELO GALLI.

A Mons. Pro-Legato di — Forlì

N. 376 P. R.

Forlì 12 Dicembre 1851.

Si risponda non essere mai stata eseguita la disposizione.

Il Deleg. Apostol. G. MILESI.

P. L.

75

CCCCLXV.

N. 2809.

FURTO DEL GOVERNO SULLA CARTA-MONETA

OSSERVAZIONI SULLA LEGGE INTORNO AI BONI

Il Commissario P. S. alla Commissione Governativa di Stato.

Oggetto

Risguardante i boni

Ieri mi giunsero gli esemplari della Notificazione 3 corrente sul deprezzamento de' Boni oltre la lettera O di emissione repubblicana, e mi feci subito un preciso dovere di ordinare la diramazione e pubblicazione.

Non so esprimere la impressione cagionata nel pubblico da questa misura, non tanto rispetto alla falcidia del valor nominale de' Boni Repubblicani, quant'anche, e molto più per non essersi fatta menzione de' biglietti di Banca che qui circolavano con credito eguale all'altra carta monetata, ed essersi perso il dubbio di validità e valore legale sui Boni, che erano in circolazione tanto in Bologna che in Forlì, emessi dalle rispettive rappresentanze, ma che io all'ingresso colle truppe Austriache fui obbligato a riconoscere mediante l'Editto primo Giugno p. s. di cui annetto un esemplare. Basta riflettere che colla operazione consecutiva all'Editto predetto si resero coattivi pei pagamenti tanti Boni della provincia di Bologna quant'è per Scudi 344 mila, della provincia di Forlì per Scudi 12 mila, della origine repubblicana oltre la lettera O per Scudi 64 mila circa; e chiaro si manifesta la grave costernazione che purtroppo angustia ogni maniera di cittadini pel dubbio che sugli Scudi 64 mila contrassegnati d'origine repubblicana, si verifichi il deprezzamento d'oltre del terzo; e gli Scudi 356 mila Boni bolognesi e forlivesi non avendo più garanzia per parte del Governo, possano cadere in un totale discredito: aggiungasi a questo molto valente l'importo dei biglietti di Banca che comunemente si ricevevano sino all'atto della pubblicazione della Notificazione 3 Agosto quasi di preferenza ne' pagamenti vistosi, e che un'ora dopo si sono considerati quasi di niun valore perchè si giudicano colpiti dalla massima generale, che annulla i decreti della Repubblica, uno dei quali attribuiva ai biglietti di banca la circolazione coattiva: e dal che tutto rimarrà giustificato l'esclamo del commercio, per avere un momentaneo ristoro affine di sopperire agli urgenti impegni, cui intendeva provvedere coi valori oggi screditati e che in buona fede serbava per soddisfare alle imminenti scadenze. Al quale giusto esclamo ho dovuto provvedere con una misura prudenziale ed istantanea, quella cioè, di prorogare per dieci giorni il pagamento delle cambiali, onde aver tempo d'invocare dalle EE. LL. RR. un'efficace provvidenza, che tolga da ogni angustia, e salvi il decoro se non mio, che nel mio privato ben volentieri assu-

merei ogni sacrificio, *della rappresentanza che ho l'onore di sostenere, in nome, e con potere sovrano*, e con cui avendo emanato l'editto 1 Giugno p. s. azzarderei ritenere validi, e legali gli effetti che ne dipendono, e unica contraddizione all'atto posteriore che debbe essere stato concepito con piena notizia del fatto mio, e del quale, non essendosi detto moto, ho l'intima convinzione che non siasi inteso di colpirlo. Diversamente, lascio considerare alle EE. LL. RR. come, reso dubbio o nullo il mio operato in questa parte di esecuzione, il pubblico avrebbe fondato argomento per ritenere invalide anche le altre provvidenze da me adottate, e ciò essendo, come fosse inutile e indecorosa per anco la mia presenza in queste provincie, non è mestieri che io ne adduca le prove. Ma conscio del fatto mio già dedotto all'Em. Sig. Card. Pro-Segretario di Stato dovrei sottrarmi da ogni apprensione, avvegnachè non meno la convenienza del Commissariato, quanto la giustizia della cosa, ed il bisogno pressante del Commercio giustificassero la dichiarazione non essere colpita dalla misura generale della notificazione tre corrente la cartamonetata riconoscente coll'Editto 1 Giugno, fatta astrazione dei biglietti di banca pe' quali non assunsi veruna responsabilità dichiarando di nulla innovare. Se non che reputando pel momento calmata la popolazione col provvedimento della proroga a pagare le cambiali scadibili da oggi al 18 corrente ho preferito di spedire intanto alle EE. LL. RR. i Sigg. Conte Filippo Agnelli rappresentante delle provincie, e Antonio Neri Segretario Generale del debito pubblico, che presso di me ora si trova, acciocchè in voce e colla sollecitudine che l'affare richiede invochino l'esplicito schiarimento che tanto è necessario a generale tranquillità.

Considerando le circostanze, che indussero al contrassegno de' Boni, ed al riconoscimento delle carte provinciali io non dubito dell'effetto, avvegnachè di questi soli valori si componessero i residui di cassa all'ingresso delle Truppe Imperiali, è forse mestieri profittare subito del deposito di Boni che stavano in garanzia delle emissioni provinciali, onde sopperire agli istantanei bisogni, e della Truppa, e del Governo che si instaurava. I quali Boni in deposito ammontavano per la provincia di Bologna a Scudi e per Forlì a Scudi 12 mila; quindi per altrettanta somma le carte delle due provincie debbono garantirsi dal Governo. L'ulterior somma per Scudi 200 mila di Bologna non possono mancare dello stesso effetto, sia perchè il Governo Pontificio implicitamente si mostrava disposto a far suo il debito, come perchè in fatto *essendosi passati per cassa ed estinti con questo valore degli impegni erariali*, non è a porsi in dubbio che non fosse per addossarsene il Governo.

Di queste circostanze diffusamente feci soggetto di relazione all'Em. Sig. Card. Pro-Segretario di Stato, ed Egli mi fu cortese di riscontri ben consolanti, ne' quali persino volle accennare alle più minute pratiche da seguirsi, *per effettuare la diligente fusione in una sol carta de' Boni contrassegnati, o provinciali*, che furono il soggetto del ripetuto Editto primo Giugno scorso; e fui anche autorizzato a far parola di elogio a quei Membri della Commissione che si prestarono al contrassegno dei Boni. Se questa operazione, appena incominciata e per la quale tutto è disposto con carta fabbricata a Sellarcello, si fosse compita, io penso che sarebbe scomparso colla carta provinciale e coi Boni repubblicani contrassegnati, ogni motivo delle attuali dubbiezze.

Prego le EE. LL. RR. di considerare il gravissimo danno che ricadrebbe d' un tratto sul commercio delle quattro provincie, dove diversamente che io mi pensa, fosse applicata la misura su questi circolanti valori, molto più che le carte provinciali colla espressione « *potranno contenere il loro corso ne' rispettivi luoghi* » sarebbero esposte al discredito e avviluppata nella sola privata speculazione. Mentre tengo per fermo che la eccezione valga per le provincie fuori del Commissariato delle legazioni, e là dove le circostanze non obbligarono all'atto che si è qui interamente consumato, mi riporto interamente per quel di più di giustificazione che possa occorrere, a quanto in voce sapranno significare alle EE. LL. RR. i deputati che invio, i quali abbastanza penetrati e della condizione del paese, e della necessità e giustizia della dichiarazione che invoco, mi dispensano da maggiori disquisizioni, ed ho fiducia che non mi possa mancare l'effetto sotto gli auspici delle EE. LL. RR. alle quali con profond' ossequio m'inchino al bacio della sacra porpora.

Roma li 19 Agosto 1859.

G. BEDINI

SPESA PER L' ARMATA AUSTRIACA, E CONTROLLERIA DI NUOVO GENERE.

CCCCLXVI.

N. 4709.

MINISTRO DELLE FINANZE. COMPUTISTERIA GENERALE

Oggetto

Sul contingente delle truppe Austriache stanziato ne' domini Pontifici.

Eccellenza Reverendissima

Il Protocollo stipulato a Vienna pel mantenimento delle Truppe imperiali stanziato ne' Dominii pontificii prescrisse gli oneri da sostenersi dal nostro Governo, fra i quali fissando il quoto mensile in danari di fiorini trentaseimila si dichiarò nel §. 6 che alla circostanza in cui si verificasse la diminuzione del contingente di dodicimila delle Truppe di occupazione per ogni mille uomini che partissero dagli Stati Pontificii dovessero detrarsi dal predetto quoto fiorini tremila.

Datasi comunicazione dal Superiore Governo a questo Ministero riguardo etc., vidi subito che a constatare legalmente lo stabilito contingente delle Truppe era di mestieri il riportarne ogni mese una dichiarazione di cotesto Comando militare austriaco, ma ne indugiai la richiesta in attendendo un favorevole incontro per avanzarla.

In ora però che le pubbliche voci pretendono essere accaduta la diminuzione di qualche migliajo nel ridetto contingente non posso tacermi più oltre e vengo

a pregare V. E. Reverendissima di volere nel modo che stimerà più acconcio far sentire al Sig. Conte Feld Maresciallo Nobili il dovere che mi corre d'appoggiare ad una giustificazione il pagamento che si eseguisce da questo Ministero pel mantenimento delle accennate Truppe.

Ansioso di un suo categorico riscontro mi è grato intanto di ripetere a V. E. Reverendissima i sensi del mio distintissimo ossequio con cui passo a ripetermi.

Di V. E. Reverendissima.

Roma li 11 Agosto 1853.

Dev. Obbedientissimo Servo

A. GALLI

Monsig. Commis. Straord. delle Legazioni
Bologna

CCCCLXVII.

N. 585-6.

Eccellenza Reverendissima

In corrispondenza al gradito dispaccio in data 17 Agosto p. p. N. 5268 Ris. ho l'onore di trasmettere qui unita all'Eccellenza Vostra Reverendissima la dichiarazione che contesta il contingente numerico delle II. R. Truppe stanziate ne' domini della Santa Sede che deve servire all'eccelso Ministero Pontificio delle Finanze.

Passo a rinnovarmi anch' in quest' incontro con distintissima stima e perfetta considerazione.

Bologna 6 Settembre 1853.

L'I. R. Ten. Mares. Com. l'ottavo Corpo d' Armata.
C. NOBILI

A Sua Ecc. Rev. Mons. Comm. Pont.
Straord. per le 4 Leg. G. Grassellini
Bologna

CCCCLXVIII.

N. 343-44.

L' infrascritto I. R. Tenente Maresciallo Comandante l'ottavo Corpo d' Armata, dichiara colla presente, che il numero delle II. RR. Truppe stanziate ne' domini della Santa Sede, quanto ad uomini e cavalli non differisce da quando fu fissato nel §. del protocollo 5 Settembre 1852 ed indi, non è peranco avvenuta diminuzione che potesse dar luogo all'applicazione del §. 6 della summentovata convenzione.

Bologna 6 Settembre 1853.

C. NOBILI

CCCCLXIX.

N. 5301. Ris.

ESERCIZII SPIRITUALI

Eccellenza Reverendissima

Fu lodevole costumanza di questa Apostolica Legazione introdotta dall' Eminentissimo Cardinale Macchi nel 1836, e continuata senza interruzione fino allo scorso 1852, di fare eseguire nel tempo della quaresima un corso di spirituali Esercizj a tutti gl' impiegati del Governo che esistono in questa Città. Mi credetti quindi in obbligo di far praticare lo stesso in questo anno, e fu la religiosa usanza eseguita nella prossima Chiesa Parrocchiale de' Celestini, nella settimana di Passione, coll' opera di due Padri Bernabiti, con molto concorso ed edificante assistenza degl' impiegati. La spesa era per il passato sostenuta da' Legati mercè que' fondi straordinari i quali stavano a loro disposizione e che oggidì co' nuovi Regolamenti più non sussistono, nè hanno alcuno speciale titolo ne' Preventivi approvati. Mi trovo perciò nella necessità di implorarla da codesto Ministero dell' Interno, sicuro che vorrà compiacersi di favorirmene l'equivalente trattandosi di un uso così pio e reso indispensabile dalla consuetudine di 17 anni, e dirò ancora dalla depravazione de' tempi attuali. La spesa è ascesa a scudi 40 come potrà rilevare da' conti che le acchiudo e prego, che voglia permettermi che per lo avvenire una somma identica possa essere collocata nel Preventivo della Legazione col titolo di Spirituali Esercizj.

Nella lusinga di essere favorito io prendo questa opportunità per confermarle i sentimenti della mia distinta ed ossequiosa stima.

Bologna 27 Marzo 1853.

A Sua E. Reverendissima
Monsig. Ministro dell' Interno
Roma

Nota delle spese occorse e pagate per li Santi Esercizi fatti nella Chiesa di S. Gio. Battista de' Celestini agl' impiegati Governativi per cura di Sua Eccellenza Reverendissima Monsig. Grassellini Comm. Pontificio Straordinario Prolegato di Bologna.

Spese sostenute dal Parroco della Parrocchia suddetta come	
all' unito Allegato I.	Scudi 19 41
Al Reverendo Parroco suddetto per una Messa II.	» 6
Al Negozio Maiani Giuseppe per cioccolate III.	» 14 41
In piccole spese di dettaglio	— — 18

Scudi 40

N. B. La ricevuta del Maiani è stata unita al conto spedito a Roma.

CCCCLXX.

COMMENTO DEL MARCHESE GIOACCHINO NAPOLEONE PEPOLI
SULLE ULTIME OPERAZIONI DI FINANZA DEL GOVERNO PONTIFICIO

Il Giornale ufficiale di Roma pubblicava il 2 Ottobre 1857 un articolo per celebrare due provvedimenti di Monsignor Ferrari Ministro delle Finanze, che procureranno all'erario nell'esercizio 1858 non solo il desiderato equilibrio fra le spese e gl'introiti, ma pur anco una diminuzione del capitale a debito dello Stato per prestiti all'estero di oltre cinque milioni di scudi a fronte dei precedenti contratti, nonostante la necessità in cui sarà il Governo di emettere nuove obbligazioni per ritirare di circolazione la moneta di rame eccedente il bisogno del minuto commercio, e per saldare alla Casa Rothschild la commissione convenuta per questa operazione.

A raggiungere questi mirabili risultamenti, Mons. Ministro volse l'animo a diminuire nei futuri bilanci le spese, e considerando che ogni anno si pagavano grosse somme per ispegnere parte dei prestiti contratti, mentre mancava il danaro per le spese necessarie, stimò essere miglior regola di amministrazione il risparmiare il disavanzo col sospendere o collo scemare il fondo di ammortamento dei vecchi debiti, piuttosto che col crearne dei nuovi. Pellegrino Rossi nel quarto volume dell'Economia politica ha in parte combattuta con sodi argomenti quest'opinione; noi non volendo entrare a discutere di dottrine economiche, ci limiteremo ad indagare conscienziosamente la verità delle asserzioni ministeriali e l'utile reale che verrà allo Stato dal mutato sistema. Prima però di addentrarci in questo argomento, per maggior chiarezza è necessario il rammentare i seguiti fatti.

Il pro-Ministro Galli il giorno 27 Luglio 1850 pubblicò una notificazione che stabiliva: 1. Che a togliere prontamente di circolazione la carta-moneta si sarebbero emessi 50,000 certificati di credito sul pubblico tesoro, non aventi corso coattivo per il valore di scudi 5,000,000. 2. Che essi sarebbero stati fruttiferi al 5 per 100 ammortizzabili alla pari in anni dieci, cioè dal primo gennaio 1851 al 31 Dicembre 1860 mediante estrazione. 3. Che gli acquirenti di questi certificati avrebbero dato il loro corrispettivo all'Erario in carta-moneta, godendo nei due primi mesi di uno sconto del 15 per 100, nei due susseguenti al primo dei dieci, per il corso di altri due mesi del cinque. 4. Che per gli interessi e per il fondo di ammortizzazione sarebbero stanziati scudi 500,000 annuali sui proventi del Bollo e Registro, e scudi 100,000 offerti per anni dieci a questo fine dal clero, lasciando il peso al pubblico Erario nell'ultimo anno di sborsare la somma mancante alla totale ammortizzazione.

Non furono però esitati che 38,843 certificati (1) per il valore complessivo di scudi 3,884,300. La carta-moneta ricevuta in pagamento per lo sconto accordato non ascese che a scudi 3,319,340 (2).

(1) Consuntivo 1852.

(2) Consuntivo suddetto.

L'erario perdè in questa prima operazione sc. 564,960, cioè complessivamente il 17 per 100 sugli scudi 3,319,340 di carta-moneta ritirata dalla circolazione.

Nei due primi esercizi il Governo mantenne la parola ed estinse mediante estrazione di N. 8,383 certificati. Imborsò però i numeri corrispondenti a tutti i 50,000 certificati emessi, ed essendo usciti, fra gli 8,383 certificati estratti, 1,912 di quelli rimasti invenduti, acquistò direttamente per il loro valore tanta carta-moneta, che abbruciò insieme all'altra avuta in pagamento di quelli che aveva venduti. Impiegò quindi dal primo Gennaio 1851 al 30 Dicembre 1852 la somma di un milione e dugento mila scudi fra l'estinzione dei certificati, l'acquisto diretto di carta-moneta, il pagamento dei frutti. Nel 1853 le cifre variarono. La Commissione speciale per l'estinzione della carta-moneta pubblicò il 14 Giugno una notificazione che stabiliva, che non potendo avere più luogo per l'ordinato ritiro totale della carta-moneta l'impiego di quella parte del fondo di estinzione che riferivasi ai certificati invenduti, rimanesse d'ora innanzi fissato il fondo annuale per l'estinzione dei 38,843 certificati venduti in scudi 466,016, giusta la ordinaria proporzione del 12 per 100 stabilita sulla somma dei 50,000 certificati annessi. In questa guisa essendo stati inoltre abbruciati dalla Commissione ad un tempo tutti i numeri corrispondenti ai certificati invenduti, e che non erano finora stati estratti, doveva nell'ultima estrazione dell'anno 1860 essere estinto tutto il debito, infuori di sc. 286,960.

Dalle notificazioni pubblicate dalla Commissione speciale ad ogni semestrale estrazione appare infatti che non rimangono più da rimborsarsi, dopo il primo semestre del 1857, che 17,233 certificati per valore di sc. 1,723,226.

Nella seconda estrazione dell'Esercizio corrente dovendo poi essere estratti N. 1,899 certificati al cadere dell'anno, il debito si residuerà a sc. 1,553,248.

Mons. Ministro per attuare il nuovo piano adottato cancellò dal Preventivo 1858 la somma destinata all'estinzione dei certificati, divisando di toglierli tutti ad un tratto di circolazione mediante iscrizione di tanto consolidato, a condizione però che il fondo di ammortizzazione dello stesso consolidato aumentasse in ragione dell'uno per cento sul capitale nominale che per l'indicato effetto andava ad iscriversi. Operando in questa guisa egli non si attenne al sistema adottato da molti abili finanzieri e lodato senza restrizione dalla *Civiltà Cattolica* nel quaderno del 22 Ottobre. L'utile che trova, al dir di quest'ultima, l'erario, sospendendo o scemando il fondo di ammortamento, consiste nell'evitare allo Stato le perdite per commissioni e per differenze, che lo gravano necessariamente quando è costretto a creare un nuovo debito per ripianare il disavanzo fra le spese e le entrate. Il Governo romano non evita pertanto questo danno, perchè esso non solo non ha stabilito di dilazionare il pagamento dei certificati, ma ha anzi stabilito di rimborsarli subito mediante la creazione di tanto consolidato. Mons. Ferrari ha quindi adottato un sistema tutto suo proprio, poichè per iscemare il fondo di ammortamento è obbligato a sostituire ai certificati che sono rimborsabili in tre anni il consolidato ch'egli ha facoltà di ammortizzare lentamente.

Ma questa sostituzione non può compiersi senza pregiudizio degli attuali possessori dei certificati, o senza che l'Erario subisca appunto quelle perdite che il Governo presume di aver ora evitato.

Perchè abbia luogo il cambio alla pari fra due valori, è necessario non che essi siano nominalmente eguali, ma che siano negoziati al medesimo saggio. Il consolidato romano essendo negoziato oggi al 90, mentre i certificati lo sono alla pari, il cambio non potrà effettuarsi senza una perdita del 10 per 100, cioè di scudi 170,360, che dovrà essere sostenuta o dai possessori dei certificati o dall'erario. Non essendo neppur lecito il supporre che il Governo obblighi i primi ad un cambio coattivo, perchè sostituendo l'arbitrio al diritto annienterebbe il proprio credito, sullo erario e sui contribuenti in ultima analisi graviterà questa ulteriore perdita. È però manifesto che una tale misura abbreviando arbitrariamente l'epoca stabilita al rimborso, altera le condizioni di un contratto che era bilaterale. Ma la perdita dell'erario si risolverà ella in soli sc. 170,360? Non volendo obbligare i possessori ad un cambio coattivo, il Governo dovrà acquistare i certificati alla pari coi fondi ricavati dalla vendita del nuovo consolidato. L'emissione però istantanea di una nuova ragguardevole somma, naturalmente accrescendo l'offerta, produrrà nel corso dei consolidati un forte ribasso, e oltre a ciò il Governo dovrà sostenere le spese necessarie di commissioni alla Casa bancaria incaricata di questa vendita. La perdita infatti dell'articolo del Diario di Roma appare ragguardevolmente più grave. Esso stabilisce sulla somma stanziata finora degli scudi 466,116 l'economia di scudi 340,116 a fronte dell'esercizio 1857, rimanendo per questo titolo allogati nell'esercizio 1858 soli scudi 126,000.

Il nuovo consolidato godendo l'uno di ammortamento ed il cinque di frutto, il Governo calcola quindi di emettere un capitale di scudi 2,100,000. Il ritiro totale dei certificati non dovendo aver luogo che nell'esercizio 1858, cioè dopo la seconda estrazione del 1857, ed il debito residuandosi a quell'epoca, come abbiamo veduto, in scudi 1,533,248, la passività dello Stato aumenterà pertanto di scudi 566,752.

Come non possiamo credere che il Ministro abbia destinato tacitamente di valersi dei fondi ricavati della vendita del consolidato per altro scopo, è manifesto, confrontando fra loro queste cifre dedotte dal foglio ufficiale, che egli ha computato approssimativamente di perdere alla fine dell'operazione, sulla somma dei certificati in circolazione al 1 Gennaio 1858, il 37 per 100.

A questa nuova enorme perdita aggiungendo quella già subita dall'Erario nel primo cambio dei certificati del 17 per cento, apparirà evidente a chiunque, che i nostri Ministri sperdettero in sette anni sopra questo capitale il 54 per 400, cioè, mirabile a dirsi, spesero 2,100,000 scudi per ritirare di circolazione 1,310,244 di carta-moneta.

Nasce però da questa dimostrazione la limpida conseguenza che alla perdita di un capitale di scudi 566,752 non è adeguato compenso il vantaggio di seemare lo scoperto, poichè non è verosimile che il maggior peso che avrebbe risentito l'Erario in questi ultimi anni per il nuovo debito reso necessario dagli ulteriori disavanzi potesse ascendere a sì cospicua somma.

Non era forse meno grave il pareggiare lo sbilancio ogni anno coll'emissione di tanto consolidato? Non emettendolo tutto ad un tempo, negoziandolo con senno e con prudenza, e non lasciandosi aggirare da avidi speculatori, non era forse facilissimo l'emetterle all'85, come avvenne nel 1854 per sup-

plire il *deficit* di quell'anno? (1) La diminuzione dello scoperto ottenuta per il ritiro totale dei certificati essendo di scudi 340,116 annui in tre esercizi, per provvedere al disavanzo del Governo avrebbe emesso scudi 1,020,348. A questa somma aggiunta la perdita del 15 per cento, nell'ipotesi della predetta operazione, e gli scudi 286,960 dei certificati, che come abbiamo notato dovevano rimanere in circolazione compiti i dieci anni, il consolidato avrebbe approssimativamente aumentato in totale di scudi 1,487,368. Ora aumentando ad un tratto di scudi 2,100,000, invece di un reale vantaggio, l'operazione del Ministro produrrà una perdita approssimativa di scudi 612,632, senza calcolare che mentre secondo il sistema adottato i frutti si cominciano a pagare da oggi sul totale della somma, nell'altro sarebbero venuti in conto scalare in tre anni. Questo concetto però non deve far credere che noi ammettiamo il principio che il Ministro delle finanze abbia la facoltà di creare consolidati o emettere certificati di rendita pubblica per semplice ordinanza o per rescritto del Principe. Questo è uno dei più grandi guai di uno Stato, perchè allora il credito pubblico è sempre incerto. In tutti i governi ben ordinati, anche nei più assoluti, non è lecito creare consolidati senza una formal legge promulgata dal sovrano, innanzi che si tratti poi il modo e le condizioni di queste emissioni.

Ma ritornando al lasciato argomento, a noi pare utile il rintracciare la sorgente di così grave danno. Ripugnandoci di prestar fede all'insinuazione maligna di alcuni che sospettano che il clero abbia consigliata siffatta misura per cessare pur anche il tenue tributo offerto allo Stato, in compenso dell'antecedente solenne promessa di quattro milioni, ci è forza il concludere che il ministro cedè soltanto al desiderio di proclamare nel foglio ufficiale di aver raggiunto il promesso equilibrio nelle Finanze romane. Per ottenere però questo apparente risultato non bastava assottigliare il fondo di estinzione dei certificati: era forza por mano a quello assegnato per i prestiti all'estero. Questi prestiti sono dieci, tutti ammortizzabili in 36 anni. Il Governo propose e stabilì colla Casa Rothschild di annullarli tutti, creandone un nuovo per la somma delle obbligazioni che resteranno in corso al 30 novembre di quest'anno. L'unita tabella fornisce tutti i dati necessari a formarsi un giusto criterio su questa nuova operazione.

(1) Rapporto della Consulta, in data 14 aprile 1854.

N.° progressiva	DATA	CAPITALI				GESTIONE 1857		SCADENZA DEI 36 ANNI				
		PRESTITO		AMMORTIZ- ZIONE calcolando, rag- guagliatamente il riacquisto del 90 per 100.	FRUTTI	AMMORTIZZA- ZIONE						
		originario	Scudi									
							al 30 novembre 1857					
		Scudi	Scudi	Scudi	Scudi	Scudi						
1	18 Dicembre 1831	3000000	»	1150111	54	1849888	46	63952	65	128941	48	18 Dicembre 1867
2	15 Agosto 1832	3000000	»	1297705	87	1702294	13	70060	40	122155	11	15 Agosto 1868
3	18 Settembre 1833	3000000	»	1415025	59	1584974	41	75846	70	115725	88	18 Settembre 1869
4	15 Marzo 1837	1000000	»	598581	80	401418	20	31997	31	31114	10	15 Marzo 1873
5	30 Agosto 1837	2000000	»	1232885	16	767114	84	63994	62	62228	20	30 Agosto 1873
6	20 Aprile 1845	3750000	»	3037603	23	712396	77	157015	98	75537	80	20 Aprile 1881
7	20 Gennaio 1846	2000000	»	1684538	83	315461	17	85619	50	38167	22	20 Gennaio 1882
8	9 Febbraio 1850	5920370	37	5409474	62	510895	75	273318	94	91003	64	9 Febbraio 1886
9	30 Aprile 1853	4820370	37	4573340	47	247029	90	232530	03	62991	30	30 Aprile 1889
10	11 Settembre 1854	4074074	07	3973726	35	100347	72	199051	76	50436	31	11 Settembre 1890
		32564814	81	24372993	46	8191821	35	1253447	89	778301	04	

Appare da queste cifre evidente che l'importare del nuovo debito costituito al 30 novembre dovendo, a dire del foglio ufficiale, essere approssimativamente minore di cinque milioni della somma complessiva dei precedenti contratti, sarà stabilito in scudi 27,564,814, e che il debito reale al 30 novembre non essendo che di sc. 24,372,999, per l'ammortamento avvenuto di sc. 8,191,821, le nuove obbligazioni emesse per ritirare il rame e per soddisfare alla Casa Rothschild la commissione sulle operazioni sommeranno a scudi 3,181,821.

In questa guisa è spiegata l'arcana sentenza del foglio ufficiale che diminuiva ed accresceva il debito ad un tempo. Il debito, è vero, è diminuito a fronte delle antiche passività: soltanto il Ministro ha dimenticato di calcolare quella porzione di debito già estinto mediante ammortizzazione. Questo calcolo ci ha fatto correre alla mente un aneddoto. Un giovinetto era stato sotto tutela venti anni. Il di lui amministratore aveva trovato in principio della sua amministrazione cento mila scudi di debito: ne aveva però estinti 50 mila. Il giovinetto appena uscito di tutela contrattò 30 mila scudi di nuovi debiti. Mossero lagnanze i parenti; egli si scusò dicendo, che anzi aveva diminuito le proprie passività di scudi 20,000 a fronte di quelle trovate dal suo amministratore al principiar di tutela. Il ragionamento del giornale di Roma ci sembra identico. Noi pure viviamo sicuri che i nostri calcoli sono esatti, perchè il Ministro stabilendo l'economia che l'erario realizzerà sul fondo di ammortamento in scudi 322,861, ammette che l'esercizio 1855 rimarrà gravato per il titolo prestiti di scudi 1,631,027. Questa somma capitalizzata al 6 per cento forma appunto un capitale di scudi 27,564,814. L'affrancamento totale del debito pontificio si compirà nel giro di 36 anni, cioè nell'esercizio 1893. Ma quale sarà la perdita che subirà l'Erario in questa nuova operazione? Se il Governo non ha dissimulato qualche nuovo disavanzo o qualche debito arretrato, il nuovo prestito dovrebbe essere impiegato a due scopi soltanto, ritirare il rame, remunerare il banchiere. Risulta dai Consuntivi stampati che il valor nominale delle monete di rame in circolazione è di scudi 2,818,921, e che il loro valore reale giunge a scudi 1,313,253. La somma necessaria a questa operazione essendo pertanto di scudi 1,505,668, e il nuovo prestito ascendendo a 3,181,821, l'Erario perderà per la commissione a Rothschild e per le differenze scudi 1,676,153, cioè fr. 9,011,576, ed anche più, perchè il Governo non ritira di circolazione che i pezzi da cinque baioocchi e noi abbiamo calcolato tutta la moneta di rame coniata dopo la restaurazione.

Questa perdita è grave, e molto più è grave se si consideri che negli anni 1867 e 1868 il fondo destinato ai debiti all'estero sarebbe naturalmente diminuito di scudi 360,000 per lo spegnimento dei due primi prestiti, e che quindi non era da provvedersi che al disavanzo annuale di soli nove anni, anzi meno perchè, come osserva la *Civiltà Cattolica* nel quaderno uscito il 19 gennaio 1856, pag. 153, l'affrancamento del debito si effettua in meno di 36 anni, quando si fa al disotto della pari, come avviene per i fondi pubblici pontifici. L'operazione quindi consiste semplicemente nel protrarre a remote scadenze il pagamento dei debiti, facendo gravitare sui futuri bilanci il disavanzo degli anni presenti. Impropropriamente adunque il giornale di Roma chiama questa economia reale e permanente.

Stabilite in simil guisa e con lealtà le nuove operazioni del Ministro Ferrari, ci resta ad esaminare se realmente lo stato delle finanze pontificie sia migliorato nel 1858 a fronte del 1857. Abbiamo già veduto che il debito per i certificati aumentò, per l'iscrizione del nuovo consolidato, di sc. 566,752, che i debiti all'estero crebbero di scudi 3,181,821, e che il fondo destinato per i frutti naturalmente aumentò pur esso in proporzione. Ma è egli almeno esatto il dire che nel totale risulti una economia a favore dell'esercizio 1858 di scudi 533,731? Questa asserzione è completamente erronea. Il bilancio 1857, è vero, si chiuderà, a norma però del preventivo, con un *deficit* di sc. 552,302; ma avrà ammortizzato fra i debiti all'estero e consolidati scudi 1,159,439. Il debito dunque dello Stato sarà diminuito di scudi 607,137. Nell'esercizio 1858 per il nuovo contratto colla casa Rothschild, per il ritiro totale dei certificati, per la diminuzione dei due fondi di ammortizzazione, il debito pubblico non iscemerà che di soli scudi 324,214. A questi aggiunti gli scudi 1,429, che il giornale di Roma annunzia che avanzeranno pagata ogni spesa, sempre a norma dei preventivi, è provato matematicamente che, invece di migliorare, le finanze pontificie hanno peggiorato nell'esercizio 1858 per la somma di scudi 282,923. E qui a prevenire qualunque obbiezione, notiamo che abbiamo nella somma di scudi 324,214 compreso il fondo di ammortamento del nuovo consolidato e l'utile approssimativo che trova l'erario riacquistando le cartelle di debito al di sotto della pari. Perchè dunque menar tanto rumore, perchè affermare che le finanze prosperano, se anzi palesemente peggiorano? I mali che rodono le finanze pontificie sono gli abusi inveterati, sono gli aumenti annuali delle spese ordinarie. Indarno il Governo imporrà nuovi balzelli, indarno diminuirà il fondo di ammortizzazione, indarno dilazionerà il pagamento dei propri debiti; esso non otterrà il desiderato miglioramento in fino a tanto che non diminuiranno le spese ordinarie. Ed invece di diminuire nell'esercizio 1858, esse anzi si sono accresciute in una misura straordinaria. Il *deficit* del 1857 essendo calcolato in scudi 552,302, l'utile ottenuto dall'erario dalla diminuzione dei fondi di ammortamento essendo di scudi 662,977, l'avanzo dell'esercizio 1857 dovrebbe essere di scudi 110,675 e non di scudi 1,429. Anzi dovrebbe essere di gran lunga più ragguardevole perchè le entrate cresceranno, al dire sempre del foglio ufficiale, di scudi 331,500, e le spese straordinarie per l'occupazione austriaca diminuiranno di scudi 172,800. Addizionata questa somma assieme, non appare forse che le spese ordinarie aumenteranno in un solo esercizio dell'enorme somma di sc. 609,246, cioè di 3,211,000 franchi (1)?

(1) Nel preventivo 1858, che ci venne fra le mani compiuto il lavoro, abbiamo trovato che i nostri calcoli erano lontani dal vero! Anzi le spese ordinarie sono aumentate di scudi 617,766 cioè di scudi 8,378 di più della somma stabilita da noi. Questo aumento avverrà nei seguenti rami di Pubblica amministrazione.

Censo	Sc. 493
Dogane	» 249789
Lotto	» 103696
Zecche	» 2603
Poste	» 9739
Debito pubblico per pensioni e rinfianchi di spese	» 120082
Somma e segue Sc. 488372	

E perchè la verità di questo ragionamento appaia a tutti con evidenza, notiamo qui sotto gli aumenti avvenuti dal 1850 in poi, secondo i bilanci stampati sulle spese ordinarie. Sotto l'amministrazione Galli:

1851	.	.	.	.	.	.	.	Sc.	1615637
1852	.	.	.	.	.	.	.	»	510866
1853	.	.	.	.	.	.	.	»	182609
1854	.	.	.	.	.	.	.	»	51958
1855	.	.	.	.	.	.	.	»	32950
								Sc.	2394020

Sotto l'amministrazione Ferrari;

1856	.	.	.	.	.	.	.	Sc.	180427
1857	.	.	.	.	.	.	.	»	458645
1858	.	.	.	.	.	.	.	»	613546
								Sc.	1252618

L'aumento complessivo in anni otto fu dunque di scudi 3,646,638, cioè fr. 19,655,580. Per istabilire poscia un equo confronto fra le due amministrazioni, è giusto il togliere dalle spese sostenute dall'uno e dall'altro ministero quelle relative all'aumento del debito pubblico per nuovi prestiti. Sotto il Ministero Ferrari queste non si accrebbero che di soli scudi 61,000 nell'esercizio 1856, non avendo noi per il 1858 calcolato nell'aumento di scudi 609,246 i frutti dei nuovi debiti. L'aumento annuale pei prestiti sotto Galli fu il seguente:

1851	.	.	.	.	.	.	.	Sc.	787000
1852	.	.	.	.	.	.	.	»	188088
1853	.	.	.	.	.	.	.	»	33178
1854	.	.	.	.	.	.	.	»	130377
1855	.	.	.	.	.	.	.	»	200888
								Sc.	1339531

Eliminata questa somma dalle cifre dell'amministrazione Galli, risulta che sotto questa l'aumento annuale delle spese ascese ragguagliatamente a scudi 211,499 a norma dei consuntivi, mentre sotto l'amministrazione attuale, detratti gli scudi 61,000, ascende secondo i preventivi a 397,205. Forse a molti recherà meraviglia questo costante aumento delle spese, mentre il signor De Corelle nel suo recente opuscolo sostiene risolutamente una contraria sentenza. L'errore nasce da un artificio computistico posto in campo per la prima

	Riporto	Sc.	488372
Finanze	n	6747	
Interno	»	11634	
Commercio	n	73272	
Armi	n	70643	
	Sc.	650488	
Dalle quali, detratti per diminuzioni avvenute in altri rami	»	32722	
	Resta l'aumento in	Sc.	617766

volta da D. Margotti nel suo libro *Le vittorie della Chiesa*; noi vogliamo credere che l'antico ambasciatore di Francia sia vittima di un errore. Alla pag. 473 del citato libro si legge:

1853 Spese ordinarie dello Stato pontificio fr. 74257749

1857 Idem » 69208708

Diminuzione di spesa fr. 5049041

Noi lasceremo al Ministro Ferrari la cura di confutare il direttore dell' *Armonia*. Nel preventivo 1856 a pag. 10 sta scritto: « A rendere più costanti i risultamenti del Preventivo dalle zecche e bollo di oro e di argento, si è tolto dal 1856 il prodotto della monetazione come in corrispettività non si calcola nelle spese il prezzo delle paste monetabili. Queste partite che possono elevarsi ad ingenti somme secondo il risultato della coniazione, dipendenti da cause eventuali ed estranee all'azione governativa, furono calcolate dal 1850 in poi nelle tabelle preventive e ne ingrossarono inopportunaemente le cifre, mentre nelle tabelle stesse dovendosi soltanto aver ragione delle rendite e delle spese, non può la zecca calcolarsi che per il diritto di coniazione a fronte delle spese dei varii stabilimenti e degli ufficii ammessi ».

Conchiude poscia che l'eliminazione del titolo zecche ha prodotto un'apparente diminuzione di spese nell'esercizio 1856, a fronte dell'esercizio 1855 di scudi 767,337. Noi pure abbiamo, calcolando gli aumenti delle spese, eliminato quelle per acquisto di pasta-moneta. Se il Rev. Istoriografo del Pontefice avesse lealmente confrontato fra loro i due bilanci del 1853 e del 1857, avrebbe trovato che le spese ordinarie, invece di essere diminuite, erano aumentate di sc. 265,335.

Se avessimo voluto adoperare noi pure arti simili a codeste per ingannare l'opinione pubblica, avremmo nell'Esercizio 1856 fatto ascendere l'aumento delle spese a somma molto maggiore, calcolando fra esse, come fece la Consulta per la prima volta, quelle della Regia de' Sali e Tabacchi (1). Noi però per amore del vero abbiamo fatta la debita riduzione nel conto esibito.

Questi esatti risultamenti posti a fronte delle migliori vantate dal Governo debbono generare nell'animo dei sudditi romani una universale sfiducia. Nè per verità possono essi aver fede nelle cifre citate dal Giornale di Roma, se questo invece di confessare lealmente che i bisogni dello Stato necessitano nuovi debiti e nuove spese, non teme affermare che i debiti e le spese sono diminuite. E quand'anche potessero essi obbliare il passato, potranno essi volgere uno sguardo al futuro senza grave sospetto e senza legittima paura? E se le spese sono bilanciate nel Preventivo lo saranno esse poi nel Consuntivo, mentre dai Consuntivi pubblicati finora appare che senza guerra e senza pubblici lavori straordinari aumentarono di cospicue somme, cioè sul

(1) Questo metodo di calcolare le rendite della Regia de' sali e tabacchi al netto delle spese produsse un altro errore madornale nei conti di D. Margotto. Egli, non calcolando il milione e 200 mila scudi di spese per i sali e tabacchi, affermò che la percezione delle imposte costa il dodici per 100, mentre costa oltre il ventiquattro.

1851	.	.	.	.	.	.	.	Sc.	1067945
1852	.	.	.	.	.	.	.	»	991351
1853	.	.	.	.	.	.	.	»	1057010
1854	.	.	.	.	.	.	.	»	958763 (1).

E se anche questo timore non avesse fondamento, rimane sempre il pericolo che le spese ordinarie aumentino nel Preventivo 1859 in egual proporzione. E se ciò avviene, è evidente che il male che il Governo annunzia di aver spento, riapparirà più gagliardo che mai, e la situazione dell'erario sarà di gran lunga peggiore, poichè non avrà a sperare nessuna risorsa infino al 1893, non rimarranno fondi di ammortizzazione da scemare e le spese straordinarie esse pure si accresceranno smisuratamente per l'improvvida garanzia di dieci milioni annui fatta dal Governo per le strade ferrate. Non è poi verosimile lo sperare che le spese scemino infino a tanto che non si porrà mano a riformare il sistema, infino a tanto che il Governo non risolverà di secolarizzare il budget (2).

È vana pure la speranza che l'accrescimento della rendita giunga essa sola a bilanciare l'accrescimento delle spese; imperciocchè il giornale ufficiale di Roma confessa implicitamente che l'aumento delle spese ordinarie vincerà nell'Esercizio 1858 l'aumento delle entrate di Scudi 277,746. E questo aumento medesimo, non sufficiente ai bisogni dello Stato, potrà esso poi continuare in quella misura, mentre il budget attivo del 1858 ascende già a Sc. 14,653,999 pari a franchi 78,363,306, cioè a franchi 25 50 per testa? Se egli è vero ciò che afferma il signor De Corcelle che nel 1850 i sudditi romani non erano gravati che di fr. 21, ne conseguita che il Governo a furia di balzelli, di nuovi dazi, di sovrimposte è giunto ad aumentare gli aggravi di 4 franchi per ogni suddito. Come dunque sperare un ulteriore progresso senza impoverire lo Stato, senza isterilire le fonti della pubblica ricchezza? Ci si opporrà forse che molti economisti celebrano oggi l'aumento delle pubbliche entrate come indizio che l'industria, il commercio, la pubblica ricchezza aumentano. Ma le pubbliche entrate che testimonierebbero in favore di questa opinione sono quelle comprese nel secondo titolo del Bilancio pontificio, cioè Dogane, Regia Sali e Tabacchi, Dazi e Consumo. Queste rendite non aumenteranno che di soli Scudi 63,450 a fronte di una maggiore spesa di Scudi 249,789, per cui il prodotto netto dei dazi indiretti è anzi diminuito di Scudi 186,339. L'aumento delle rendite pubbliche pontificie consiste principalmente in Scudi 148,398 al titolo Lotto. Ora, come osserva benissimo l'*Armonia* nel suo numero del giorno 7 novembre 1857, l'aumento di questa rendita pubblica prova non lo sviluppo dell'industria, del commercio e della ricchezza, ma l'accrescimento dell'ozio, della miseria e del vizio.

Noi sappiamo che a questo ragionamento il Governo Romano stima di aver già anticipatamente risposto. Nella statistica degli Stati della Chiesa pubblicata

(1) Non abbiamo calcolato in quest'aumento nè i residui passivi degli esercizi chiusi, nè la partita zecche.

(2) In un trattato completo che esirà fra breve sulle finanze pontificie spiegheremo il valore di queste parole.

in Roma nel corrente anno 1857 il Ministro del Commercio Monsignor Milesi si studia di provare a pag. 28, che non vi hanno in Europa che i repubblicani svizzeri che sieno meno gravati per testa dalle tasse dei sudditi pontifici. Sventuratamente per questi il conto di un tanto per testa non prova nulla, perchè la misura della tassa va calcolata, come osserva benissimo Smith, in proporzione della ricchezza di un paese e non della popolazione.

Fornisce una luminosa prova della verità di questa asserzione la differente proporzione che esiste fra le tasse fondiarie francesi e pontificie, calcolandole prima per testa, poscia per produzione.

I sudditi francesi sono 35,781,628: l'imposta fondiaria a favore dello Stato è di fr. 164,934,000; essi sono dunque gravati di fr. 4, 60 cent.

Il Governo pontificio sopra 3,074,202 di sudditi impone scudi 2,717,097 (1) pari a franchi 14,529,930 di prediali cioè fr. 4 72 per testa. I Francesi pagando nella proporzione dei pontifici pagherebbero di più che ora non pagano 1,789,081. La rendita agraria lorda della Francia (2) è di franchi 5,313,163,733; il Governo piglia adunque per sé sopra ogni cento franchi di rendita lorda 3 franchi e 10 cent. La rendita agraria dello stato Romano parimenti lorda sommando a scudi 49,819,558 (3), pari a franchi 266,414,750, il Governo impone sopra ogni cento franchi di rendita fr. 5 e 47 cent. La proprietà francese, pagando in egual proporzione, sarebbe gravata di 125,921,980 di più che oggi non è gravata.

La differenza che esiste fra le due tasse risulta anche più ragguardevole, se si stabilisce il confronto sulle rendite nette. Noi limiteremo la rendita netta della proprietà fondiaria ed urbana in Francia a fr. 1,580,567,000, cioè alla stima fattane dal Governo nel 1821, invece di calcolarla in 2,613,366,000, come risulta dal bellissimo rapporto fatto nella sessione 1855 dal conte di Casabianca al Senato sulle trascrizioni ipotecarie, perchè non abbiamo, per calcolare la rendita netta degli Stati romani, che i dati forniti nel 1840 dall'ex ministro Galli nei suoi cenni statistici. Stando a quanto egli dice alle pagine 43 e 44, la rendita netta delle proprietà fondiarie e urbane è di scudi 12,000,000 pari a fr. 64,171,120. Sopra questi dati il proprietario francese pagherebbe all'erario sulla propria rendita il 10, 43 per cento, il romano il 22, 64.

In quest'ultimo caso la proprietà francese, venendo sotto il dominio clericale, sottostarebbe ad un aggravio maggiore di fr. 192,999,893. Aggravio permanente, che farebbe al certo desiderare pur anco quei tempi calamitosi, in cui i Repubblicani francesi del 1848 la gravarono provvisoriamente dei quarantacinque centesimi (4). Ma anche non volendo ammettere l'evidente erroneità

(1) I sudditi pontifici pagano inoltre al governo da quattro anni scudi 356,780, pari a fr. 1,907,486, per il dazio straordinario diretto imposto dalle comuni per compensare l'Erario della diminuzione che risente sulle gabelle delle uve per la malattia delle viti. Che direbbero i proprietari francesi, se il Governo li gravasse di un nuovo balzello, perchè da qualche anno per il cattivo raccolto, l'imposta sulla bevanda frutta qualche milione di meno.

(2) *Tables statistiques*.

(3) Statistica dello Stato pontificio stampata in Roma per cura di Monsignor Milesi nel 1837.

(4) È a notarsi che sul budget francese sono calcolate anche le imposte fondiarie comunali e provinciali, sotto la rubrica dei fondi speciali destinati alle spese dei dipartimenti e delle comu-

del conto di un tanto per testa, è egli poi almeno vero che risulti da esso che i sudditi romani siano meno gravati degli altri sudditi italiani? D. Margotto nel già citato libro afferma, per esempio, in tono trionfale che i Piemontesi pagano 27 franchi per testa, cioè due franchi di più dei pontificii. La base di questo calcolo è falsa. Per stabilire un retto confronto è forza eliminare sì dall'uno che dall'altro bilancio attivo le rendite delle proprietà e dei capitali dello Stato e in genere tutti i proventi che non possono classificarsi fra le imposte tanto dirette quanto indirette.

Toglieremo dunque dal bilancio pontificio i seguenti titoli di rendita:

Proprietà camerale	Sc.	353583
Opifici e private	»	124994
Rimorchio di bastimenti sul Tevere	»	44580
Trasporto merci e passeggeri	»	5850
Diritto nei porti e diritti marittimi	»	27100
Quota del contributo dovuta all' Erario dalla Comune e provincia		
di Bologna per rimborso di somme anticipate	»	8333
Annua prestazione del Clero	»	100000
Ritenuta sulle giubilazioni e pensioni civili	»	109323
Incassi a rinfranco delle spese per gli ospedali	»	19400
Multe	»	1000
Prodotti de' corpi de' delitti	»	400
Incassi e rinfranco delle spese del mantenimento dei Forzati	»	10150
Giornale ufficiale	»	8300
Rimborso del Municipio di Roma per la polizia francese	»	6714
Proventi delle strade nazionali	»	4222
Proventi dei porti dello Stato e del fiume Tevere	»	647
Rendite dell'azienda idraulica provinciale	»	4895
Bonificazione Pontina	»	70
Ferrovia pontificia	»	360
Rifusione a carico dell'azienda provinciale	»	15808
Ministero delle armi	»	9150
Proprietà camerali	»	2500
	Sc.	857379

Eliminata questa somma, restano gravati annualmente i sudditi pontificii di

ni. Noi li abbiamo eliminati secondo il calcolo fatto nello stesso preventivo francese a pag. 87, perchè non abbiamo potuto procurarci le cifre delle somme che ad eguale titolo pagano le provincie Romane. Noi possiamo però provare che questa addizione torna anche in maggior biasimo del nostro governo, perchè se i dati ci mancano per stabilire un confronto generale, possiamo però stabilirlo parzialmente colla provincia di Bologna. Questa ha 375,631 abitanti, ha una rendita agraria lorda di 34,858,063, e paga per fondiaria governativa comunale e provinciale 4,645,161. Gli abitanti pagano quindi fr. 12,36 a testa e sulla propria rendita lorda il 13,33. La Francia paga per fondiaria governativa comunale e provinciale 271,648,873, cioè 7,60 per testa e il 5,11 sulla rendita agraria lorda. La proprietà Francese assimilata alla proprietà Romana pagherebbe nel primo caso 442,260,622; nel secondo 708,263,605.

Sc. 13,455,314 pari a fr. 72,286,635, cioè fr. 23, 51 per testa. Dal bilancio piemontese vanno detratti con egual metodo le seguenti partite:

Diritti marittimi.	Fr. 450000
Tassa sui redditi Corpi morali o manimorte (1).	» 910000
Diritti per passaporti all' estero (2).	» 500000
Diritti marittimi.	» 116000
Proventi d'istruzione pubblica	» 450000
Multe.	» 400000
Diritti di visita	» 72000
Rendite demaniali.	» 2410000
Ricuperamento spese di giustizia	» 331200
Dei comuni di Sardegna per spese anticipate	» 33982
Arginamento dell' Isero	» 121500
Strade ferrate.	» 13205000
Consolati all' estero (3).	» 260000
Ritenuta sulle pensioni	» 850000
Azioni industriali.	» 34667
Carceri di pena	» 654352
Scuola veterinaria	» 41510
Cedole dello Stato	» 34667
Vendita d'oggetti fuor di servizio	» 300000
Concorso di Corpi morali, municipii e provincie a spese sostenute dallo Stato.	» 1033481
Cedole della Sardegna.	» 30000
Vendita de' beni demaniali.	» 400000
Totale Fr. 22638359	

I sudditi piemontesi essendo quindi gravati di franchi 113,328,862 pagano per testa allo Stato fr. 25, 05. Essi dunque pagano 46 cent. di meno dei pontificii, differenza che non è da calcolarsi, ma che aumenterebbe però se non fosse notato nel bilancio romano al netto delle spese il provento di alcune gabelle per circa 1,200,000, scudi. Ma la differenza appare maggiore decomponendo i diversi titoli delle rendite. I romani pagano per dazi diretti e per la tassa d' esercizio sulle professioni fr. 17,332,672 cioè a testa fr. 5,35. I Piemontesi fra imposta prediale, mobiliare personale, tassa sulle patenti, sulle carrozze e centesimi addizionali per le spese di riscossioni pagano fr. 25,621,523, cioè fr. 4, 88 a testa. Il dazio consumo, procura al governo romano fr. 10,946,963, cioè fr. 3,50 per ogni suddito, compresa però la tassa del macinato per franchi 5,967,849, tassa che, come osserva Mons. Morichini, grava con ingiusta bi-

(1) Abbiamo dovuto eliminare questo titolo di rendita, perchè questa tassa non esiste nello Stato Romano, e l'ingiusto privilegio di una classe non prova che l'università del popolo sia meno gravata.

(2) La tassa dei passaporti non è calcolata nelle tabelle pontificie, perchè il di lui provento è riservato a S. Santità ed ai Ministri.

(3) I Proventi dei Consolati all'estero nello Stato Romano sono riservati ai Consoli.

lancia come un testatico ad eguale misura il povero ed il ricco. L'erario piemontese percepisce per la gabella sulla carne, sulla foglietta e per i diritti sulle bevande fr. 7,219,690, cioè a testa 1, 40. Dalla sorgente impura del lotto, come la chiamò al Parlamento subalpino il conte Costa, il governo romano ritrae la somma di fr. 5,553,247, cioè fr. 1, 80 per testa. Il Governo piemontese non ritrae che fr. 6,300,000 cioè quella del bollo e registro. I Piemontesi pagano oltre doppio dei sudditi pontificii (1). Una però fra le ragioni di questa differenza è l'inalienabilità dei beni delle manimorte, sulle quali il fisco non consegue nè la Tassa di registro, nè quella di trascrizione per passaggi, nè quella di successione. Nello Stato romano le manimorte posseggono vastissimi tenimenti (2).

Ed ora ci rimane a toccare lievemente un ultimo argomento.

Il signor di Rayneval ed il signor di Corcelle menano gran rumore dell'istituzione della consulta di Stato per le finanze. Affermano che essa è sempre consultata, che i suoi voti sono rispettati, ch'essa regola le finanze dello Stato.

Ci sarebbe facil cosa il convincere i due diplomatici francesi ch'essi cadono in errore anche in riguardo agli anni trascorsi (3), ma noi ci accontenteremo per ora di pregarli a meditare attentamente il foglio ufficiale di Roma del 2 Ottobre p. p. Il Ministro ha contratto nuovi prestiti, ha consolidati Sc. 2,100,000 coll'enorme discapito di 600,000 scudi, ha garantito 10 milioni annui per il contratto della via ferrata, senza che i Consultori sieno stati chiamati ad emettere il proprio voto sulla necessità e sulla efficacia di queste misure.

Egli è dunque tempo che la verità luminosamente appaia; è tempo che l'Europa, la Diplomazia sappiano che pur questa promessa fatta solennemente dal Pontefice in Portici fu nella propria attuazione modificata e ristretta dall'arbitrio amministrativo.

Romagna, 30 Ottobre 1857.

(1) Ad ovviare a qualunque obbiezione, noteremo che dai relativi preventivi del 1838 risulta che i Piemontesi pagheranno a questo titolo fr. 1,63 a testa, ed i Pontifici fr. 2, 03.

(2) Ci riserviamo su questo proposito il dimostrare che la differenza non è poi quale apparisce dai bilanci, e che in certi rami di questa categoria la maggior rendita prova la maggior prosperità del paese.

(3) È palese a tutti che nuovi prestiti furono contratti, che nuovi capitali furono alienati, che nuove rendite consolidate furono create, che nuove imposte furono stabilite senza che i consultori ne fossero informati. In altri casi il loro voto fu apertamente negativo ed il Governo passò oltre. Infine essi ridussero i preventivi di grosse somme, ed i Ministri non rispettarono queste riduzioni, benchè talvolta sanzionate dal Principe.

CCCCLXXI.

R E L A Z I O N E

SULLA FINANZA PONTIFICIA DEL D. MASSIMILIANO MARTINELLI

(Dal suo libro il Governo Pontificio e le Romagne)

Pio VII aveva pubblicato nel 6 Luglio 1816 un ordine pei conti che avrebbero dovuto rendere tutti gli amministratori del denaro pubblico. Vana pretensione! La Cancelleria romana renderà conto a Dio, ma gli uomini sieno contenti di pagare. Leggiamo le parole proferite da Leone XII coll'allocuzione ai Cardinali nel 17 Novembre 1823. — Tutto quello che potesse contri-
» buire ad illustrare, ad accrescere la vostra già maestosa dignità; tutto quello
» che si riferisce ad onori, a vantaggi, a benefizi che ciascuno di voi fosse
» in diritto di reclamare, noi vi promettiamo che per parte nostra nulla sarà
» pretermesso perchè i vostri desiderii siano compiti. —

Il sistema di casta e il sistema di amministrazione si danno naturalmente la mano. Quaranta milioni di beni stabili furono assegnati allo Stato Romano per dotazione della quota di debito del Monte Napoleone ripartito fra gli Stati che avevano fatto parte del Regno d'Italia. Pio VII, ristabiliva gli ordini religiosi, e si formava un nuovo debito di un milione e mezzo di scudi.

Si disse di creare una cassa di ammortizzazione; ma i fondi mancarono, o si dispersero. Si andò di male in peggio. La confusione, l'arbitrio e l'abuso non ebbero confine. Con appalti rovinosi si provvedeva agli imbarazzi nati dal disordine della pubblica amministrazione. Vincoli, privative, monopoli e restrizioni (col loro seguito degli eccitamenti parziali, delle frodi commesse, dell'industria povera e dell'agonizzante commercio) formavano le regole di quell'amministrazione strana ed assurda. Una Notificazione del Cardinale Camerlingo del 5 settembre 1827 invitava il clero, gl'impiegati ed i sudditi a vestire drappi dello stato per favorire le manifatture interne.

Il pubblico nulla seppe di bilanci fino al novembre del 1847. Mons. Morichini allora ministro delle Finanze (ed ora Cardinale) pubblicava un Rapporto sullo stato di esse, dicendo che dal 1814 al 1827 *il soprappiù di rendita fu più apparente che vero*, e che v'ebbero ancora in quel tempo *non lievi* abusi (1).

Come si rimediò a questi sbilanci? Dal 1831 al 1834 si creò un debito temporaneo, si prese un'anticipazione dall'amministrazione cointeressata dei Sali e Tabacchi, si vendettero proprietà dello Stato, si formò un debito col Capitolo di San Pietro, si contrassero tre prestiti all'estero e si affrancarono canoni camerali. Altri due prestiti nel 1837, un altro nel 1845, ed un altro nel 1846. Dai gestori del governo si vollero cauzioni in denaro. Il prestito del 1845

(1) Noi abbiamo pubblicato più indietro questo rapporto, e perciò omettiamo qui la tavola dei riassunti che il Martinelli prende dal rapporto stesso.

fu contratto per acquistare i beni dal Duca di Leuchtemberg, e rivenderli consumandosi il prezzo della rivendita e rimanendo a pagare il debito per l'acquisto. Ma poichè abbiamo cominciato a parlare di conti non interrompiamo il nostro discorso. Lasciamo la parola al signor Galli che fu Computista generale del governo, e poi ministro delle finanze. Lasciamo la parola a lui per non cadere in sospetto di esagerazione e di calunnia. Ne' suoi rapporti dati alle stampe egli diceva con mirabile ingenuità.

» Dopo il 1834 sopraggiunse un *Decennio*, durante il quale la Contabilità dello Stato rimase *paralizzata*. Era grave il disordine, era *deplorabile* lo stato delle contabili faccende. Alcuni registri non sono chiusi; i registri delle spese sono inservibili e quelli dei depositi *mal sicuri*. I registri in genere presentano delle addizioni e deduzioni che ne rendono *impossibile* la riprova cogli altri atti, coi quali dovrebbero trovarsi in corrispondenza. Dalle Casse Camerali rimane ingente somma a liquidarsi; dei conti di cassa *non esiste regolare allibrazione*. È noto a tutti che dal 1837 in poi le Amministrazioni del tesorierato mancano delle scritture legali. —

» L'amministrazione dello stato sostiene una spesa di gran lunga maggiore dell'entrata; ed è in censi, in gran parte inesigibili o per non rinvenirsi più i debitori o per la mancanza dell'iscrizione ipotecaria che assicurasse il capitale del censo. La rendita certa di queste proprietà sale a Scudi 4,000; la spesa d'amministrazione per esse rendite è di Scudi 14,672. 13.1 Vi sono da esigere arretrati per Scudi 8,000. Era *sempre* stata desiderata nell'amministrazione dello Stato Pontificio la precisa cognizione delle sue proprietà in fondi stabili. Dopo il bilancio del 1834 altri mai non sono stati presentati da questo punto; manchiamo di regolari bilanci per cui le rimanenze costituiscono un *attrasso* imponentissimo. Esistevano ritardate le sindacazioni de' Bilanci degli appalti per *molti anni*, ed in *quasi tutti* i rami per modo che i bilanci in difetto ascendevano a un *centinajo e mezzo* circa! Nella cartiera camerale la finanza risentiva un *danno* di Scudi 5,000 annui, il quale danno si era *abbuiato* (occultato?) appaltando lo stabilimento. —

Parlando poi del bilancio del triennio 1845, 46 e 47 dichiarava apertamente — Sta in fatto che dopo il bilancio del *decennio* nessun conto è stato esibito. In questo bilancio (del triennio) si ridussero i conti a quella cifra che rappresenta una vera attività Ma per potersi regolarizzare molte spese pagate in conto sospeso dalle casse camerali fu d'uopo implorare dal Sovrano che il Controllo fosse autorizzato a ordinare i mandati di spesa a tutto il 1847 *senza curare l'esistenza dei fondi approvati!* —

Da ciò si comprende che durante il *Decennio* dal 1834 al 1844 non si presentò alcun bilancio, che grave era il disordine, deplorabile lo stato dei conti, inservibili i registri delle spese, impossibile la riprova degli atti. Col conto del *Decennio* si fece dunque l'impossibile. Quanta fiducia doveva meritare!

Seguì il conto del *Triennio* 1845, 1846 e 1847 colla condizione che si licenziassero i mandati delle spese senza curare l'esistenza dei fondi approvati!

Il signor Galli, servendo alla malizia della Corte Romana, pubblicò separato il conto dei diciotto mesi trascorsi dal 1848 a tutto Giugno del 1849 per gettarne il carico addosso ai costituzionali ed ai repubblicani in un fascio. Vana malizia!

I costituzionali (rispondeva quell'onorato uomo che fu il Conte Recchi già Ministro nel 1848) ricevettero il governo dai clericali nel Marzo del 1848, e lo ricevettero colla onerosa eredità del disordine passato, lo ricevettero colle casse vuote, e cogli urgenti bisogni della nuova organizzazione e della guerra. Comunque sia il debito dei diciotto mesi dal 1848 alla metà del 1849 aumentò di scudi 184,332 77 7 in rendita. Ma il debito degli altri diciotto mesi successivi, cioè dal Luglio 1849 (in cui venne restaurato il governo pontificio) a tutto il 1850, si accrebbe di scudi 598,683 14 3, cioè del dugento per cento più di quello attribuito ai costituzionali ed ai repubblicani.

La ristorazione trovò scudi 270,954 77 in moneta di rame; ma per opera sua la moneta di rame era nel 1854 di scudi 3,029,627 77 5!

La carta monetata offre un argomento nuovo nella storia, giacchè, quante volte il governo pontificio ne parlò, altrettante ne accrebbe la cifra, e sempre ne dava la colpa ai liberali.

Il signor Galli pubblicava un primo conto, dal quale risultava che i boni emessi a tutto Giugno 1849 erano stati di scudi 6,678,688, ai quali contrapponeva i boni non messi in giro per scudi 2,180,908; onde i boni in circolazione dovevano essere di scudi 4,497,780. I costituzionali, per confessione del signor Galli, avevano trovato un manco di circa scudi 1,150,000 in riguardo all'anno precedente, eppure le somme emesse nell'Aprile del 1848 e nel Dicembre dello stesso anno furono in tutto di scudi 2,600,000. A debito del Banco di Santo Spirito si fece una emissione di scudi 500,000; talchè si formava una somma di scudi 3,100,000.

Se la cifra di scudi 6,678,688 era esatta i boni dei repubblicani dovevano essere stati emessi per scudi 3,578,688. Si ridussero al 65 per cento, e quindi una diminuzione di scudi 1,252,540 80. Si aggiunsero i boni cambiati coi biglietti della Banca romana dati a prestito al governo repubblicano ed al commercio di Bologna e di Ancona; e quindi un aumento di scudi 1,100,000.

I boni pei biglietti della Banca non furono soggetti alla riduzione del trentacinque come gli altri del governo repubblicano, benchè anche gli altri del governo repubblicano fossero stati garantiti nella loro integrità dal Monsignore inviato come Commissario pontificio nelle Romagne fornito di pieni poteri. Il governo pontificio mise a carico dello Stato anche i boni relativi ai prestiti fatti al Banco di Santo Spirito ed al commercio.

Il conto dell'emissione sarebbe per ciò riuscito di scudi 7,778,688; e detratta la riduzione di scudi 1,252,540 80, come pure la somma dei boni non messi in giro per scudi 2,180,908, il valore dei boni in circolazione esser doveva di scudi 4,345,240 80.

Nondimeno il signor Galli, pubblicando nel Settembre del 1854 un conto del 1852, affermava che la somma dei boni era di scudi 6,949,827. Scopriva una magagna di soli scudi 977 per la riduzione; ed aggiungeva scudi 107,748 pei frutti, che erano stati promessi e non furono mai pagati. La repubblica aveva commesso l'errore di ordinarne l'abolizione, ed il governo pontificio, che aveva aboliti tutti gli atti della repubblica, mantenne quell'abolizione dei frutti forse per fare onore alla repubblica.

Nel conto del 1852 (come avverte accortamente il Recchi nel suo opuscolo sulle Finanze dello Stato Pontificio) i boni ridotti sarebbero stati di sc. 2,244,177,

mentre dal conto del secondo semestre del 1849 apparivano di sc. 2,276,438 28 7 e nella Notificazione del 24 Settembre 1849 si dicevano di scudi 2,692,000!

Comunque fosse è certo che una Notificazione del 27 Luglio 1850 aveva fatto credere che la somma dei boni in circolazione fosse di scudi 6,948,850.

Quale non fu poi la meraviglia dei sudditi pontifici allorchè nell'Ottobre 1854 appresero dalla Gazzetta di Roma (dalla Gazzetta) che la somma dei boni in circolazione era invece di scudi 8,101,642 62!

Ma non era tempo di sorprendersi; conveniva pagare e tacere. Nel 1853 si era contratto un prestito per ritirare la carta che era tuttavia in circolazione. Ma nel 1854 si contrasse un altro prestito col medesimo pretesto di ritirare la carta dalla circolazione.

Dal primo prestito si ottennero	Sc.	4,434,740 74
Dal secondo	»	3,137,037 03
	Sc.	7,571,777 77

Un altro prestito e fu quello di Portici nel 1850 aveva dato. »	4,345,850 70
---	--------------

Una somma di	»	3,319,340 —
------------------------	---	-------------

si ottenne convertendosi i Boni in cartelle fruttifere al 5 per cento, e con uno sconto del 15 per cento.

Anche senza contrapporre questa intera somma di sc. 15,236,968 47 alla somma dei boni di scudi 8,101,642 62, e detrarre la somma di sc. 2,180,908 pei boni non messi in giro (onde quella cifra dei boni sarebbe ristretta a scudi 5,920,734 62) appare manifesto che, tenendosi conto dei soli due prestiti contratti espressamente per ritirare la carta monetata, e dalla conversione di una parte dei boni in cartelle fruttifere si doveva ottenere un ragguardevole avanzo.

I due prestiti hanno dato	Sc.	7,571,777 77
La conversione ha dato (1)	»	3,319,940 —
	Sc.	10,891,417 77

La carta in circolazione era cresciuta sotto la ristorazio-	
ne fino a	» 8,101,643 62

Differenza in più di Sc.	2,790,075 15
--------------------------	--------------

Ove si detraggano i boni che non erano in giro.	» 2,180,908 —
---	---------------

E si aggiunga il divario fra la cifra garantita dal Ministro e quella annunziata dalla Gazzetta per.	» 1,151,815 62
---	----------------

Si avrà un complesso di Sc.	6,122,798 77
-----------------------------	--------------

non imputabile certamente ai governi, che in tempi di guerra e di rivolture avevano preceduta la ristorazione del governo pontificio.

Nondimeno il governo pontificio imponeva anche nel 1854 nuove tasse per *bilanciare le rendite colle spese*.

Fino dal 1851 alle sei rate della tassa prediale ne fu aggiunta una settima per sc. 381,217. 79, oltre una tassa sui Comuni per scudi 1,020,480. 03. La tassa sulle professioni, sulle arti e sul commercio cominciò per alcune provincie nel 1851 e per altre nel 1855; ma la popolazione oppose in generale una resistenza, contro la quale blandizie e minacce riuscirono vane.

(1) Altri disse Sc. 3,512,340.

Si accrebbero per tre o quattro volte i dazi d'introduzione, di estrazione e di consumo. L'autore da noi citato fa i seguenti riscontri. L'aumento per le *alici* fu del cento per cento nel 1852; del trecento per cento nel 1854. L'aumento pel *caviale* del dugentotrentatre per cento nel 1852, e del dugentottantatre per cento nel 1854; l'aumento sui coloniali fu del cento per cento.

Il vino pagava il 122 per cento; ma allegandosi la scarsità del raccolto, s'impondeva ai Comuni la tassa di scudi 350 mila all'anno quasi per punirli della malattia dell'uva. Si manteneva in vigore il dazio di consumo nelle Romagne; e si aggiungeva un nuovo dazio d'introduzione, ed un nuovo dazio di consumo.

E si noti che il governo aveva già più che raddoppiate le tasse del registro e delle ipoteche; aveva accresciuta la tassa del sale; e molte spese faceva cadere sui Comuni per alleggerire in apparenza il proprio bilancio. Nondimeno le entrate che nel 1815 furono di Sc. 2,926,657. 94. 6, erano giunte nel 1853 a Sc. 13,472,782. 16. 8. Le spese erano state nel 1815 di Sc. 2,353,367. 47. 7; e nel 1853 salirono a Sc. 15,374,374. 44. 3.

Alle quattro Provincie delle Romagne si fecero pagare nello scorso decennio Sc. 3,987,005. 43 (1) per titoli straordinari e per l'alloggiamento delle truppe austriache. Sarebbe pure da notare che il governo pontificio, mentre non volle restituire il prestito obbligatorio della repubblica, tenne per se più di sessanta mila scudi trovati disponibili.

Dalla vendita di beni, dall'alienazione di capitali, e dall'emissione di rendite consolidate si ritrassero pure parecchi milioni di scudi. I bilanci non sono mai stati sindacati; e lo stesso Galli affermava che ne aveva messe insieme le cifre senza i documenti più importanti!

Il clero sarebbe stato soggetto fin dal 1848 a pagare entro quindici anni quattro milioni di scudi; ma la ristorazione clericale troncò le promesse, e il pagamento venne ridotto a centomila scudi all'anno per dieci anni.

Un nuovo prestito si fece verso la fine del 1857 per la somma di Sc. 3,181,821 col fine (si diceva) di togliere dalla circolazione la moneta di rame, che eccedeva il bisogno del commercio minuto. Il governo della ristorazione si ostinò contro il voto della Consulta delle Finanze nel coniare una pesante moneta di rame, la quale nel 1854 giunse oltre alla somma di tre milioni di scudi. La perdita, per quanto fosse grande, non poteva mai richiedere altrettanti milioni di scudi col nuovo prestito, il quale servì pure (come fra poco vedremo) ad altri espedienti.

Il debito pubblico dello Stato Pontificio è uno dei misteri di Roma. Nondimeno si è cercato di penetrare in quell'abisso profondo; ed ecco le cifre principali, che ne sono state estratte, quali appariscono da una lettera pubblicata nel 1858 dal Marchese Gioachino Pepoli.

Il debito perpetuo eccedeva i 32 milioni di scudi.

(1) Bologna	Sc. 2,063,899 22 0	Tributo del milione	Sc. 335,437 55 0
Forlì	» 671,828 15 8	» dei 250 mila scudi	» 83,839 32 5
Ravenna	» 579,492 12 4	» Settima rata	» 1,176,855 13 6
Ferrara	» 671,785 92 8	» Tassa dell'uva	» 515,923 75 2
	Sc. 3,987,005 43 0	» Occupazione austr.	» 1,874,929 66 7
			Sc. 3,987,005 43 0

Consolidato	Sc. 25,842,638 40
Censi	» 2,049,497 40
Assegni pel culto	» 4,323,905 20
Francazione di livelli.	» 393,072 20
Debiti verso privati	» 44,640 00
	Sc. 32,653,753 20

Il debito redimibile risultava di ventotto milioni.

Prestiti all'estero	Sc. 28,375,000 00
Livelli	» 500,232 80
Arretrati	» 2,530,000 00
Depositi per cauzioni	» 1,402,000 00
Cauzione pei sali e tabacchi	» 1,000,000 00
Censi passivi	» 107,628 40
Residui	» 280,484 60
	» 34,195,345 80
Totale	Sc. 66,849,099 00

Si avverta per debito di lealtà che gli Abbachisti romani escludono questi tre ultimi articoli dal debito redimibile.

Noi siamo ben lontani dal poter garantire che le cifre qua e là recate sieno esatte, giacchè le stesse cifre autentiche sono state smentite o contraddette più volte da altre cifre autentiche del governo. I veri conti delle finanze pontificie li sa Iddio, e gli umili mortali debbono starsi contenti alle più probabili congetture. Si legge che i prestiti contratti all'estero dal 1831 al 1854 sono dieci, e qui ne riportiamo la nota.

DATA	VALORE NOMINALE	SAGGIO	COMMIS.	SOMMA RICEVUTA
1. 15 Dic. 1831	Sc. 3,000,000 00 0	65 — 100	3 — 100	Sc. 1,860,000 00
2. 15 Agos. 1832	» 3,000,000 00 0	72 1/2 »	2 — »	» 2,115,000 00
3. 18 Sett. 1833	» 3,000,000 00 0	72 — »	2 — »	» 2,400,000 00
4. 15 Mar. 1837	» 1,000,000 00 0	95 1/2 »	3 — »	» 925,000 00
5. 30 Agos. 1837	» 2,000,000 00 0	95 1/2 »	3 — »	» 1,850,000 00
6. 20 Apr. 1845	» 3,750,000 00 0			» 3,750,000 00
7. 20 Gen. 1846	» 2,000,000 00 0	95 — »	2 — »	» 1,860,000 00
8. 9 Feb. 1850	» 5,920,370 37 0	varii	varie	» 4,345,850 70
9. — Apr. 1853	» 4,820,370 37 0	92 — »	0 — »	» 4,434,740 74
10. 11 Sett. 1854	» 4,074,074 07 4	80 — »	3 — »	» 3,137,037 03
	Sc. 32,564,814 81 4			Sc. 26,677,628 47

Tale era la condizione delle cose verso la fine del 1857 quando di nuovo, e per due modi diversi, si accrebbe il debito dello Stato. Per ritirare i certificati, nei quali si era convertita la carta tolta dalla circolazione, il debito inserito aumentò di scudi 2,117,324 30. Per ritirare la moneta di rame col

prestito surriferito (il quale servi pure a riempiere una parte del vuoto fatto nel Monte di Pietà) si disse che il carico era effettivamente riuscito di scudi 2,458,000. Oltre a ciò si condusse a termine un'operazione, per la quale si rinnovarono le obbligazioni dei prestiti antichi, e se ne protrasse la scadenza.

Nell'Agosto del 1847 il debito iscritto era di. . . Sc. 38,974,757 60 0

Il non iscritto era di. . . » 2,186,601 77 5

Scudi 41,161,359 37 5

A confronto del debito si metteva l'ammortizzazione di scudi 2,200,000, e quasi per una egual somma il residuo prezzo dei beni del Duca di Leuchtenberg. Questo residuo fu consumato dalla Ristorazione. L'acquisto di quei beni avvenne, perchè alla Corte di Roma dava noia che gli eredi del Beauharnais, viceré d'Italia, conservassero nello stato papale un vasto possedimento che faceva ricordare altri tempi, ed altre fortune.

Chi non avesse poi un degno concetto degli abusi del governo pontificio, anche nella parte del debito pubblico, legga questi due documenti pubblicati dal Recchi. Il primo riguarda i così detti *Vacabilisti*. La scoperta ne fu fatta dalla Camera dei Deputati nel 1848. I vacabili equivalevano alla venalità delle cariche. Per far denaro la Curia vendeva gabelle antiche e nuove, e vendeva rendite della Dateria apostolica. Nel 1811 i vacabili furono riscattati dall'erario, e Pio VII dispose che i vacabili non liquidati facessero parte del debito dello stato.

Sarebbe da credere che per morte e per vacanze il titolo fosse cessato; ma la spesa si accrebbe dal 1848 al 1852. E chi sono i creditori? Nomi antichi, i quali coprono magagne moderne. Cavalieri di San Pietro, Cavalieri di San Paolo, Cavalieri del Giglio, Annatisti, Cubicolari, Abbreviatori ecc. Beati quei Cavalieri predestinati a non morire mai; beati tutti quegli altri enti non meno immaginari e non meno imperituri!

Elenco de' Vacabilisti iscritti al Debito Pubblico.

Collegio degli Scrittori Apostolici, per annui	Sc. 1,053 18
Id. degli Abbreviatori di maggiore o minore presidenza	» 690 30
Id. degli Annatisti	» 445 45
Id. de' Cubicolari	» 397 68
Id. de' Registratori di suppliche	» 192 24
Id. del Piombo di cancelleria	» 1,982 24
Id. de' Prelati abbreviatori di cancelleria.	» 135 00
Id. de' Sostituti de' Prelati abbr.	» 153 92
Al Notaio di Cancelleria	» 41 40
Al Sostituto sommista	» 12 60
Cavalierato di San Pietro.	» 19,299 24
Cavalierato di San Paolo	» 7,591 68
Cavalierato Pio.	» 11,323 80
Cavalierato del Giglio	» 6,336 00

Segue Sc. 49,654 73

	Riporto Sc.	49,654 73
Cubiculari Apostolici	»	4,649 82
Porzionari di Ripa	»	7,486 08
Presidenti di Annona	»	3,270 48
Protonotari Apostolici	»	1,584 00
Correttori, e Scrittori d' Archivio	»	2,421 00
Detti in sostituzione	»	237 00
Scudieri Apostolici	»	5,752 86
	Totale Sc.	<u>75,055 97</u>

Ora veniamo all'altro documento. Nello Stato del Papa vi sono preti poveri e negletti; ma il clero non abbisogna di alcuna dotazione speciale, perchè è fornito di una dote propria. I beni stabili ne sono valutati cento milioni di scudi. Nondimeno il debito pubblico pontificio è stato contratto nella massima parte per titoli clericali. Nel secolo passato la Spagna si riscattò col pagamento di Sc. 1,153,135 dal tributo della decima che pagava alla Dateria apostolica. Credete voi che Roma rimborsasse con quella somma coloro che avevano già comprata la rendita della Spagna? No; tenne la somma per se, e per rimborsare i creditori formò un debito a carico dello Stato. Così dal Monte Napoleone si assegnarono quaranta milioni di beni; ma i quaranta milioni furono in gran parte assegnati al Clero, ed a carico dello Stato furono creati debiti nuovi. Vediamo nel documento qui riportato alcune elargizioni per beneficenza, per chiese e per conventi.

PER BENEFICENZA		DOCUMENTO	EPOCA	SOMMA
.		Commiss. dei sussidi. .	—	Sc. 219 96
Esercizi Spirituali a Ponte rotto . . .	Gratuito e a tempo. . . .	d.°	—	» 360 00
Id.	Id.	Del.	1833	» 360 00
Ospizio di S. Michele.	Id.	Leone XII. .	1826	» 10,861 02
Id.	Id.	Tesoriere per sc. 2,861. .	—	» 7,507 72
Tata Giovanni . . .	Gratuito soccorso		—	» 1,440 00
Catecumeni.	Gratuito sino a che si potrà .	Commiss. dei sussidi. .	—	» 48 00
Ritiro della Croce .			—	» 1,220 00
Ritiro delle Borromeo	Elem. temporanea	Pio VII. . .	—	» 960 00
Arcispedale di San Spirito	Gratuito di soldi 36,000 . .		—	» 21,600 00
Compagnia di Gesù .	Per Sovrana munif.	Leone XII. .	—	» 4,702 83
Capitolo di S. Pietro.	Fino a nuove disposizioni . .	Pio VII. . .	1815	» 2,000 00
Padri Passionati . . .	Sussidio	Pad. Visitatore. . .	—	» 50 00
Parrocchia di Forlì	Assegno già soddisfatto. . .		—	» 30 00
Chiesa di in Loreto	Per culto assegno già soddisfatto. . .		—	» 150 00
Parrocchia			—	» 45 00
Parr. di S. Maria. . .			—	» 92 00

PER CHIESE E CONVENTI		DOCUMENTO	EPOCA	SOMMA
.	Assegno estinto nel 1811 e rin.	Dal Legato .	1816	Sc. 72 00
Chiesa di..... a Jesi.		Delegato .	1817	» 172 50
S. Biagio in Ancona.	Per solisc. 42 50:	Tesoriere .	1817	» 52 50
Rettore di S. Paolo in			—	» 18 00
S. Ignazio in M. San- to		Dicesi di Cl. XIII.	—	» 100 00
S. Giovanni in Mace- rata	Per cera dovut- tagli Gesuiti .		—	» 10 00
Mensa di Matelica .	Per somme do- vute dai re- ligiosi . . .	Tesoriere .	1817	» 4,000 00
Ospid. di S. Severino.	Id.	Id.	—	» 272 00
Vescovo di S. Severi- no	Id.	Id.	—	» 1,000 00
Esposti di Fermo .	Id.		—	» 1,775 16
Casa dell'Inquisizio- ne	Assegno provvi- sorio . . .	Tesoriere .	1822	» 1,315 00
Francescani in	Gratuito e prov- visorio . . .	Id.	1822	» 60 00
.		Id.	1822	» 300 00
.		Comm. sussid.	—	» 300 00
P. Conf. di S. Bernar- dino	Elemos. tempo- ranea . . .		—	» 60 00
Vesc. di Porto e S. Ruffino		Bolla di Gre- gorio XVI.	—	» 3,600 00
Vescovato di Sabina .			—	» 1,800 00
Opere delle Missione.	Temporanea .		—	» 3,600 00
Parrochi di Roma .		Bolla di Leo- ne XII. .	—	» 5,289 29
Convertite	Elemosina . .		—	» 1,448 00
S. Francesco di Paola.	Id.		—	» 200 00
Bambin Gesù	Id.		—	» 30 00
Cappuccine.	Id.		—	» 348 00
.	Id.		—	» 90 00
.	Id.	Dateria Apost.	—	» 180 00
Orsoline.	sino a che si po- trà	Tesoriere .	1819	» 996 00

Sul quale proposito l'autore dell'opuscolo aggiungeva le seguenti parole per inferirne che nello stato pontificio si pagano assegnamenti;

» 1. Ad innominati, mancando i titolari (ciò comprenda chi può).

» 2. A chi ab *immemorabili* avuti gli aveva per titoli di *provvisorio*, a *tempo*, e *fino a che si potrà*.

» 3. A chi non può esibire documento alcuno comprovante il titolo dell'assegnamento.

» 4. Che pagansi tuttavia assegni già soddisfatti.

» 5. Che i soccorsi gratuiti si possono trafficare. — (L'ospitale di S. Spirito in Roma aveva un sussidio di trentasei mila scudi all'anno. Furono scomputati Scudi 14,400 colla vendita fattagli dal governo del tenimento della Mesola, da cui l'ospitale ritrasse l'affitto di Scudi 37 mila in denaro e di Scudi quattro mila in generi. Ricco com'era continuò a percepire dallo stato l'elemosina di Scudi 21,600). —

» 6. Che le passività appartenenti a corporazioni religiose si misero a carico dello Stato iscrivendole al debito pubblico e applicandole a vantaggio di altri vescovi, e ciò dal 1815 in appresso, mentre poi per il Clero si aumentò il debito pubblico di circa diciannove milioni, e tutti i beni non venduti gli vennero restituiti in quell'epoca.

» 7. Che il gran libro del debito pubblico si apre, non in virtù di una legge come ne' paesi inciviliti, e nemmeno per la sola autorità sovrana, come praticasi dai governi assoluti, ma per volontà ed arbitrio del segretario di stato, del tesoriere, dei legati, dei delegati, della Commissione de' sussidii composta di cardinali e di vescovi (Commissione che dispone anche di circa 300 mila scudi annui) della dateria, degli arcivescovi e vescovi, del direttore del debito pubblico e perfino del padre visitatore!

Tutti sanno che dopo la ristorazione del 1849 venne istituita una Consulta per le finanze. Ma quella Consulta non fu mai consultata negli affari gravi, o si fece al contrario del suo voto. Benchè composta di uomini prescelti dal governo, pure dovette dire e ripetere le più ingrate verità. Era obbligata al segreto, perchè non si conoscessero gli scandali della finanza romana; ma qualche raggio di luce balenò fra quelle dense tenebre. Roma fece da' suoi diarii gridare al tradimento.

I signori della Consulta nel rapporto che indirizzarono al Papa nel 1853 non poterono astenersi dal fare fra le altre anche questa dichiarazione. — Non » ci furono sempre trasmessi gli Elenchi richiesti; negli Elenchi avuti rinve- » nimmo anche qui assegni senza titolo alcuno, privi d'ogni documento, colla » clausula *fino a nuova disposizione*, con altre clausule di tempo e condizioni » di circostanze già *trascorse*, per lo più con rescritti di Tesorieri, di Dele- » gati, ossia di persone, che non ne avevano autorità. —

Finalmente il governo pontificio ha trovato il segreto di mettere in bilancio le rendite colle spese. Convertendosi gli aggravi straordinarii in imposte ordinarie, e continuandosi a rovesciare sopra le provincie ed i comuni le spese che sarebbero a carico del governo, l'impresa doveva sembrare molto facile per verità. Così si ottiene anche il vantaggio di dare ad intendere al mondo che i sudditi del Governo Pontificio sono i meno gravati in compenso della mancanza di libertà, d'insegnamento, di strade ferrate, di navigazione, d'in-

dustria, di commercio, di armi proprie e di sicurezza della proprietà e della vita.

Abbiamo sott'occhio la tabella preventiva del 1859. Prendiamola com'è, e la revisione ne sia rimessa (secondo il solito) al giorno del giudizio.

Si dice che le rendite saranno di	Sc.	14,752,367 64 8
Le spese di	»	14,568,861 93 2
E l'avanzo di	Sc.	<u>183,505 71 6</u>

dal quale sarà poi da dibattere la riserva.

Le rendite sono divise come segue:

Dazi diretti e proprietà camerali	Sc.	3,532,090 14 8
Dogane	»	7,898,215 32 5
Bollo e registro	»	1,047,946 00 0
Poste	»	371,654 00 0
Lotto	»	1,181,800 00 0
Zecche	»	34,033 00 0
Debito pubblico	»	313,940 94 5
Introiti diversi	»	179,558 67 0
Ministero delle Finanze	Sc.	<u>14,559,238 08 8</u>

Interno	»	44,734 00 0
Lavori pubblici	»	137,035 56 0
Armi	»	11,360 00 0
	Scudi	<u>14,752,367 64 8</u>

Le spese si distinguono nel modo seguente:

Dazi diretti e proprietà	Sc.	520,565 51 6
Censo	»	89,231 00 0
Dogane	»	2,431,775 71 3
Bollo e Registro	»	114,467 63 0
Poste	»	256,867 01 1
Lotto	»	796,655 06 5
Zecche	»	45,006 30 0
Debito pubblico	»	4,547,750 79 8
Spese generali	»	1,395,744 19 5
Ministero delle Finanze	Sc.	<u>10,198,063 22 8</u>

Ministero dell'Interno	»	1,527,669 11 9
Lavori pubblici, commercio, agricoltura, belle arti, in-		
dustria	»	760,771 52 3
Armi	»	2,082,358 06 2
	Scudi	<u>14,568,861 93 2</u>

Ma non v'è istruzione, non v'è giustizia, non v'è beneficenza, non v'è culto? Alle chiese ed al clero provvedono i patrimoni in beni stabili e gli assegni del debito pubblico. Nondimeno le spese generali del Ministero delle Fi-

nanze mentre comprendono scudi 629,242 92 pei sacri palazzi, pel sacro collegio, pel cardinal camerlingo, per medaglie di S. Pietro e di S. Paolo, per la perorazione delle cause de' santi, comprendono pure scudi 82,885 85 per la Sacra Congregazione degli studi, dalla quale dipendono le università, le accademie, i collegi e tutte le scuole pubbliche e private; e comprendono scudi 506,255 80 per chiese e sussidi.

Al ministero dell'interno si riportano ancora le spese della giustizia. Abbiamo veduto che per l'istruzione si spendono scudi 82,885 85. Ora notiamo che per le carceri si spendono scudi 572,727 13 1. Nuova spesa di sc. 47,254 per cause pie.

Vi è una spesa intitolata *polizia francese*; ed è di scudi 6714. L'Austria è meno discreta; ma il governo pontificio è più delicato, non parlando di polizia austriaca. Fra le spese generali del Ministero delle Finanze vi sono sc. 34,000 per le truppe austriache; ed al Ministro dell'Interno si assegnarono scudi 4,958 60 per le truppe austriache di ordinaria guarnigione in Ferrara, senz'chè qui occorra ricordare l'usanza di gettare insopportabili aggravi sulle Provincie e sui Comuni. Non deve poi riuscire strano vedere che nel territorio occupato dagli austriaci era necessario difendere con una scorta le diligenze ed i corrieri — *Scorta ai corrieri e diligenze da Bologna a Rimini* sc. 8,500. —

Due milioni di scudi per le armi, compresi sc. 103,210 per ingaggi (in pochi anni se ne fecero, o piuttosto se ne pagarono settantacinque mila), scudi 2,320 per diserzioni e punizioni, sc. 3,100 per culto, sc. 4,000 per medaglie e soccorsi, scudi 50,053 08 per impiegati!

La quantità e la meschinità degli assegni relativi ai lavori pubblici, al commercio, alle belle arti, all'agricoltura ed all'industria basterebbero a mostrare che si tratta di un ordine di cose al tutto fuori degli ordini economici e civili.

Citiamo alcuni titoli. Premio per la piantagione di alberi sc. 10,000; premio pei tessuti di lana scudi 17,000; premio pei tessuti di seta sc. 300; premio per le invenzioni sc. 144 45; spese diverse scudi 13,588.

Dibattendosi dall'assegno di scudi 760,771 52 3 i premi surriferiti, le spese di scudi 59,732 28 per le belle arti e le antichità, le spese di sc. 67,372 96 pel ministero; e la spesa di sc. 1,880 per liquidazioni; ed omettendosi le spese pei telegrafi di sc. 87,255 (essendo superata dalla rendita che è di sc. 98,840) rimangono scudi 513,497 83 3 per le strade nazionali, per le strade ferrate (cioè per qualche impiegato) pei porti, pei fiumi, per la marina, pei boschi e per la statistica.

Intanto dai fondi rustici si ritraggono	Sc.	1,958,641 20
dagli urbani	»	281,676 03
oltre un decimo per le strade nazionali	»	222,518 29
oltre un ventesimo pel catasto	»	112,057 32
oltre un centesimo per la Basilica Ostiense	»	25,753 01
oltre il sopraccarico per la riscossione	»	114,353 38

ed oltre i sopraaccarichi indefiniti ed eccessivi delle Provincie e dei Comuni.

La spesa del debito pubblico è riepilogata in poche cifre.

1. Debito permanente.	Sc.	1,726,999 75 7
2. Debito redimibile .	»	1,771,021 64 6
3. Debito temporaneo.	»	998,737 39 5
4. Debito infruttifero .	»	3,750 00 0
5. Arretrati .	»	29,500 00 0
6. Amministrazione .	»	17,742 00 0
	Scudi	<u>4,547,750 79 8</u>

Il calcolo delle spese nei passati bilanci preventivi è stato assai inferiore al conto delle spese effettive; ed i conti del diario ufficiale non corrispondono per solito ai conti dei documenti pure ufficiali.

Ma per quanto sieno involute ed oscure le finanze romane, apparisce almeno chiaro abbastanza, che i soli rapporti governativi dati alla luce bastano per formarne un degno concetto. Le cose accennate intorno al decennio scorso dal luglio del 1849 al giugno del 1859 hanno mostrato a quali termini sia condotta per parte della Curia privilegiata, ad onta di una non privilegiata Consulta, l'arte di amministrare le rendite di questo che noi chiameremo stato, ed essa chiama patrimonio.

La Curia ristorata nel 1849 credeva di mettere in mala voce i governi liberali facendo pubblicare quei conti che sappiamo. Ma la Curia ristorata che cosa fece nel decennio? Ad otto incerti milioni di carta ha contrapposto diciassette milioni di prestiti all'estero, cinque milioni di consolidato, tre milioni di tasse a carico dei Comuni, tre milioni aggiunti all'imposta prediale col nome di settima rata, due milioni e mezzo di residui consumati, senza parlare delle contribuzioni indirette accresciute, e delle spese militari gettate sopra le Province ed i Comuni.

E quegli otto milioni di carta a quante trasformazioni non sono andati soggetti! Il governo liberale del 1848 aveva trovato uno sbilancio che (anche senza guardare addietro più di un anno) si computava sc. 2,389,992 06 7. Emise boni per scudi 2,500,000 in virtù dei sovrani chirografi pontificii del 28 Aprile e 9 Maggio compresi gli sc. 500 pel Banco di San Spirito e monte di Pietà. Il governo provvisorio alla fine del 1848 ne emise per scudi 600,000. La repubblica ne avrebbe emessi (secondo le prime cifre del signor Galli) per scudi 3,578,688 ridotti del trentacinque per cento a scudi 2,326,148 20 oltre i biglietti prestati dalla Banca per scudi 1,100,000. La passività trasmessa dal governo costituzionale in seguito del precedente sbilancio e della parte dovuta dal Banco di S. Spirito a che sarebbesi ridotta?

Si disse, è vero, che oltre la carta i governi liberali avevano trasmessa una passività di scudi 680,344 28: ma si comprendeva in questa somma il prestito obbligatorio che non fu restituito, e vi si comprendevano titoli anteriori od estranei.

Ma la carta che nei primi conti dati dalla Ristorazione era di sc. 6,678,688, o piuttosto di scudi 7,778,688 coi biglietti prestati dalla Banca, avrebbe per la somma non girata e per la ridotta dovuto ridursi a scudi 4,345,240 80; ed invece giunse dapprima a scudi 6,948,840; poscia a sc. 6,949,827, ed infine a sc. 8,101,642 62.

Ma lasciamo l'arido linguaggio delle cifre, e restringendo in poche parole

il concetto che apparisce più conforme alla verità, alla discrezione ed alla giustizia, concludiamo (1).

Non si ripeterà mai abbastanza (tanta è in questi tempi la buona fede di alcuni) che quando si parla con onesta franchezza di governo pontificio o di casta clericale non si reca e recare non si potrebbe la più piccola offesa all' augusta maestà del pontefice, nè all' ufficio sacro del sacerdote alieno per elezione e per ministero da quelle cure profane, rispetto alle quali, come i laici hanno debito di attitudine e titolo di preferenza, così gli ecclesiastici, qualora vi s' impacciano, non hanno nè il privilegio dell' inviolabilità, nè il dono della scienza infusa.

Le buone intenzioni degli uomini poco o nulla approderebbero contro la natura di un sistema intrinsecamente vizioso, perchè opposto a quei principii, i quali sono il portato della moderna civiltà. I principii di libertà nella discussione e nel sindacato, l' accesso ai pubblici ministeri ed impieghi in ragione della competenza e del merito, il voto dei tributi, la rassegna dei conti, e la responsabilità dei supremi gestori dello stato sono condizioni, fuori delle quali mancano le guarentigie richieste per l' indirizzo, per la tutela e pel miglioramento di tutte quelle parti che si comprendono sotto il nome di pubblica amministrazione.

Togliete queste condizioni, e quand' anche coloro, i quali seggono a scranna, sapessero con inaudito prodigio serbarsi incontaminati e forti contro qualunque tentazione e pericolo di parzialità e di arbitrio, di condiscendenza e di sorpresa; quand' anche lo spirito di consorteria, di clientela e di famiglia non riuscisse a trionfare sopra il sentimento del pubblico bene, come si riuscirà ad impedire che i tosatori di seconda, e terza e quarta mano facciano strazio dello sgovernato armento?

Il Governo Pontificio o clericale è un governo di casta, di monopolio e di eccezione. Alle regole universali del pubblico diritto esso non può quindi acconciarsi per sempre senza credersi perduto. Perdita fortunata sarebbe questa indubitabilmente pel bene dei popoli e per l' onore del clero. Il quale senza sua colpa e con molta jattura, ha troppo a lungo partecipato alla trista rinomanza di un governo che, quasi a modo di proverbio o di scherno, corre per le bocche di tutti col nome di clericale; e che tanto è proprio dell' eletta e numerosa parte del clero, quanto (pei modi che tengono) è proprio dei fanatici propugnatori di quello il nome abusato dei cattolici.

Ad ogni altro governo è toccata in ogni tempo una di queste due sorti: o riformarsi o perire. Ad un governo di casta, di monopolio e di eccezione il dilemma si presenta in modo inverso. Ed in ciò si potrebbe riscontrare la ragione e la scusa di quel lungo ed ostinato resistere, pel quale ogni promessa ed ogni speranza di riforma è riuscita vana. Chi gode più o meno direttamente degli abusi di un sistema, o confida di giovarsene per suo vantaggio od ambizione od anche per amore di parte (come oggi si vede apertamente anche dai ciechi) non moverebbe alcuno a meraviglia, se negasse di cedere il campo chiuso e difeso con arte ed anche con inganno. Ma quando l' arte e l' inganno portano a dire: non toccate questo campo perchè è cosa sacra; e voi come

(1) Si veda in fine l' Epilogo dei conti straordinarii del decennio.

empi profanatori ne sarete scomunicati e maledetti. — Oh! allora eccederebbe ogni termine la meraviglia, se non fosse superata dal dolore di veder le cose sante confuse colle profane, ed anzi quelle sacrificate a queste miseramente.

EPILOGO

Del conto straordinario della Ristorazione Pontificia del 1849.

I.

Provvisioni ed imposte straordinarie.

<i>Prestiti all'estero</i> 1850	Sc.	5,920,370 37 0
1853	»	4,820,370 37 0
1854	»	4,074,074 07 4
(Ricavati scudi 11,917,628 47)	Sc.	14,814,814 81 4
1857	»	3,181,821 00 0
	Sc.	17,996,635 81 4

Con Notificazione del 24 Settembre 1849 si diceva che non si farebbero più prestiti all'estero di troppo onerosi. Ma nel Febbraio 1850 se ne contraeva uno; e poi un altro; indi un terzo, e finalmente un quarto.

Consolidato emesso dal 1851 al 1857. Sc. 3,239,260 00 0

Altro per la conversione dei certificati sostituiti alla Carta monetata. « 2,117,324 30 0

» 5,356,584 30 0

Si notano soltanto queste due cifre perchè certe od almeno pubbliche; giacchè il consolidato si emette secondo il bisogno e l'occasione segretamente e senza legge.

Residuo prezzo dei beni del Duca di Leuthemberg. Si è detto, senza darne ragione e la prova, che si ritrassero effettivamente soltanto sc. 1,866,718 65 8. Comunque sia registreremo la differenza fra le perdite.

» 2,680,000 00 0

Imposta sui Comuni nel 1851 Sc. 1,020,480 03 0

Altra nel 1852 » 255,120 00 0

Tassa per la scarsità dell'uva in ragione di sc. 356,708 73 dal 1853 » 1,545,737 83 0

» 2,821,337 86 0

Segue Sc. 28,854,557 94 4

Riporto Sc. 28,854,557 97 4

<i>Aggiunta di un settimo bimestre alla</i>		
tassa prediale dalla terza del 1851		
alla seconda del 1859 »	3,049,982 31 0	
Si detrae la somma di »	381,217 79 0	
Riscossa in meno nel 1850 e 1851		
pel prestito fatto dai contribuenti		
nel 1848		» 2,668,764 52 0
Vendita di oggetti offerti dai Citta-		
dini per la guerra del 1848 »	10,000 00 0	
Vendita di oggetti repubblicani		
(Gaz. di Roma 15 Ottob. 1849). »	2,460 04 8	
Lasciati dalla Repubblica nelle casse		
(Procès verbal Tenant ec.) »	203,722 05 0	
Lasciati nelle zecche (Procès ver-		
bal ec.) »	25,342 02 5	
Avanzo del prestito forzato »		64,514 75 0
		» 306,038 87 3
A discolpa del governo pontificio si è detto che questa		
somma, ed anzi una somma molto maggiore, non era		
stata riscossa da esso, ma che era rimasta nelle casse		
camerali.		
Dalla vendita di certificati sostituiti alla carta monetata		
Sc. 3,319,940, secondo un giornale di Torino, o Scu-		
di 3,512,340, secondo un giornale romano. Deducen-		
dosi la conversione fatta nel consolidato si riducono a »		
	1,393,012 70 0	
Contributo straordinario del Clero in ragione di Sc. 100,000		
all'anno per dieci anni »		
	800,000 00 0	
Si omettono la tassa di esercizio, l'aumento del prezzo		
del sale, e delle tasse di bollo, registro, ipoteche e		
consumo, la tassa barriera ec.		
		Sc. <u>34,022,374 06 7</u>

II.

Impegni straordinarii e sbilanci.

Carta monetata, secondo il conto definitivo del Governo	
pontificio Sc. 8,101,642 70	
Boni emessi in virtù dei Chirografi pontificii del 28 aprile	
e 9 maggio 1848, compresi scudi 500,000 a debito	
del Banco di Santo Spirito e del Monte di Pietà Sc.	
	2,500,000 00 0
Il Governo costituzionale fu instaurato colle casse vuote,	
cogli urgenti bisogni dell'organizzazione e della guer-	
ra, e con gravi sbilanci. Secondo i computi di Mons.	
Morichini Ministro delle Finanze, uniti al rapporto	
	Segue Sc. <u>2,500,000 00 0</u>

			Riporto Sc.	2,500,700 00 0
del 20 novembre 1847 lo sbilancio di quell'anno sarebbe stato di	Sc.	1,193,461 19 7		
E quello del 1848	»	1,194,530 87 0		
	Sc.	2,389,992 06 7		
Boni emessi per atto del Consiglio dei Ministri del 22 novembre 1848.	»	600,000 00 0	Sc.	3,100,000 00 0
Emessi dalla Repubblica	Sc.	3,452,580 00 0		
Pei frutti non pagati dei due milioni e mezzo di scudi	Sc.	107,748		
Pei frutti dei 600 mila scudi	Sc.	18,360		
	»	126,108 00 0		
			»	3,578,688 00 0
	A tutto giugno 1849	Sc.	6,678,688 00 0	
Riduzione dei boni repubblicani del trentacinque per cento ordinata con Notificazione del 3 Agosto 1849.	»	1,252,540 00 0	Sc.	5,426,147 20 0
Residuati per ciò a.	Sc.	2,326,147 20 0		
Boni sostituiti ai biglietti della Banca prestati alla Repubblica ed al Commercio	»	1,100,000 00 0	»	1,100,000 00 0
Surrogati a quelli detti della Provincia di Bologna per l'editto del 24 Gennaio 1852.	»	318,000 00 0	»	318,000 00 0
	Sc.	3,744,147 20 0		
			Sc.	6,844,147 20 0
Standosi al conto pubblicato dalla Ristorazione, comprendendo fra le attività di Sc. 2,180,908 per <i>boni emessi e non girati in cassa</i> , si avrebbe ragione di detrarre una egual somma dai boni dei governi che la prece-	Sc.	4,663,239 20 0		
dettero, riducendoli perciò a				
Onde a carico della Ristorazione				
sarebbero gli altri	«	3,438,403 50 0		
Per compimento degli	Sc.	8,101,642 70 0		
I Boni emessi in cambio dei biglietti della Banca per la Notif. del 15 dic. 1849 furono di Sc.	1,496,925 00 0			
Detratto il prestito alla repub.	«	1,100,000 00 0		
	Aumento di Sc.	396,925 00 0		
Aumento avvenuto nella riduzione al 65 per cento	«	967 00 0		
			Segue Sc.	6,844,147 20 0

Riporto Sc. 6,844,147 20 0

Aumenti nelle sostituzioni dei nuovi buoni ai precedenti, essendosene sempre fatto un mistero al pubbl.	Sc.	859,603 50 0	
Per la ristorazione pontificia	Sc.	1,257,495 50 0	« 1,257,495 50 0
Non girati dai precedenti governi.	«	2,180,908 00 0	
			Sc. 8,101,642 70 0
	Sc.	3,438,403 50 0	
Boni non presentati od annullati.			« 24,521 71 5
			Sc. 8,077,120 98 5

Sbilancio al 30 giugno 1849 per l'eccesso delle spese sopra la rendita nei diciotto mesi precedenti. « 680,344 29 1

Le spese straordinarie sono comprese nei preventivi colle tasse straordinarie già indicate e cogli aumenti di cui abbiamo omesse le cifre. Ad onta di ciò si sono verificati o computati i seguenti sbilanci:

1849 secondo semestre	Sc.	2,276,378 70 2	
1850	«	1,693,780 55 0	
1851	«	1,090,070 44 7	
1852	«	1,291,093 92 9	
1853	«	1,724,274 83 3	
1854	«	1,630,992 98 6	
1855	«	1,101,495 54 4	
1856	«	777,660 89 7	
1857	«	552,302 39 4	
			« 12,138,050 28 2

Il Preventivo dell'anno seguente faceva sperare un avanzo.

Perdita, che si suppone di un quinto, sopra la cifra dei prestiti e del consolidato surriferiti di sc. 23,253,150 11 4 complessivamente Sc. 4,670,614 02 0

Perdita per la conversione di una parte dei boni in certificati fruttiferi; essendosi poi una parte dei certificati convertita in consolidato con nuova perdita compresa in modo approssimativo nella cifra surriferita » 564,360 00 0

« 5,235,004 02 0

Differenza fra la somma di sc. 2,680,000 dovuta pel residuo prezzo dei beni detti dell'appannaggio e la somma che sarebbe stata riscossa dalla Ristorazione « 813,281 34 2

Le tasse straordinarie già computate ascendono (anche senza l'aumento delle altre) a. Sc. 6,290,102 38 0

Il computo degli sbilanci surriferiti è stato di « 12,138,050 28 2

La spesa straordinaria avrebbe dovuto essere di Sc. 18,428,152 66 2

Segue Sc. 26,943,800 92 0

Riporto Sc. 26,643,800 92 0

Spese straordinarie non vi sono state per ordinamento di milizie e per opere di pubblica utilità, ma per l'occupazione straniera (oltre gli aggravi imposti alle Province ed ai Comuni) e per la monetazione.

Per l'occupazione straniera, avendo speso il governo pontificio circa quattro milioni e mezzo a tutto il 1855, supponiamo che abbia speso fino al 1859 sc. 6,500,000.

Per la monetazione, la Gazzetta di Roma del 18 giugno 1859 dice che si sono spesi scudi 8,115,316 00 5. Ma questa cifra non si potrebbe comprendere fra le spese straordinarie senza comprendere ad un tempo fra le rendite il valore della moneta coniata.

Onde, detratta dalla somma delle tasse straordinarie e degli sbilanci di sc. 18,428,152 66 2 la spesa straordinaria di sc. 6,500,000 sostenuta dal Governo (oltre alle Province e ai Comuni) per l'occupazione straniera, apparirebbe che avesse dovuto risultare un avanzo di sc. 11,928,152 66 2.

Per compiere poi la somma complessiva delle risorse e tasse straordinarie del decennio apparirebbe un altro avanzo di

« 7,078,587 14 3
Sc. 34,022,388 06 3

E quegli apparenti avanzi avranno servito ad altri sbilanci ed impegni di tempi e titoli diversi, dei quali ha di là da venire chi possa fare il sindacato.

CCCCCLXXII.

Secondo il Catasto Gregoriano la possidenza delle Mani morte era di Sc. 44,317,682 03. Il nuovo Catasto non ancora per l'intero attivato aumenta in quasi tutte le Province: di più gli acquisti delle Mani-morte sono progressivi; il che è comprovato dal fatto che nel 1814 nulla possedendo per la fatta indemaniazione dal Governo Francese, dopo anni 20 (il Catasto Gregoriano ebbe vigore nel 1835) già possedevano la vistosa cifra indicata. Quindi la possidenza delle medesime nel 1859 deve ritenersi anche superiore ai Sc. 47,000,000 di valor catastale; il quale, secondo ancora quanto scrisse la Direzione del Censo, spessissimo è il quarto, e non mai al di sotto del terzo del valore reale. I Censi e Crediti delle Mani-morte ipotecati sui Beni dei particolari si ritengono per la somma indicata dietro le assunte informazioni. Non sarebbe difficile avere il preciso se i Conservatori delle Ipoteche ne volessero dare l'elenco: ma il domandarlo in un privato sarebbe frustraneo e pericoloso.

Al §. i si pone l'elenco del Debito Pubblico formato dal 1814 al 1830, da esso risulta che le Mani-morte posseggono al minimo

1. Consolidato accordato da Pio VII agli ordini Religiosi e Benefizj Ecclesiastici	Sc.	13614000 —
2. Detto accordato ai Conventi e Chiese per restituzione degli ori ed argenti che aveano somministrato a Pio VI per far fronte alla imposta di guerra Francese nel 1796.	»	1219920 —
3. Detto per assegni di Culto	»	4323905 —
4. Detto per Censi a favore di Conventi e Beneficj Ecclesiastici che gravavano già i Beni demaniali venduti e liberati	»	2049457 —
Sommano	Sc.	21207282 —
Oltre questo Capitale vi sono le pensioni agli individui di Case Religiose non ripristinate nelle provincie di prima ricupera, che pel 1858 ammontavano ancora secondo quel preventivo al titolo Debito temporaneo ad annui	»	5540 40 —
simile per le Provincie di seconda ricupera	»	12582 12 4
Che sono annui	Sc.	18122 52 4
di rendita, cioè un Capitale di Sc. 362450 —		

Nella oscurità che genera la contabilità del Debito pubblico è difficile indicare le somme che possiedono le Mani-morte in Consolidato, tanto più che per molto tempo non trovando i Corpi morali da acquistar fondi rustici od urbani, nè da formar Censi, acquistavano le Cartelle di Consolidato, che si emettevano per l'effetto, e che formavano parte del debito permanente. Quindi la indicata cifra di Sc. 21000000 è da ritenersi inferiore alla vera.

Le Decime che si raccolgono in natura dai Parrochi, Vescovi ed altri i quali hanno tal diritto, e che consistono in cereali, uve ec. sono esenti dal dazio consumo per legge richiamata in vigore nel 1855 come alla Circolare della Immunità Ecclesiastica, che riportiamo. Si osservi giustizia; mentre i saggi del Dazio Consumo aumentano in ogni Città per far fronte ai pesi governativi; mentre lo stesso Governo impone improvvida tassa sulle uve col 7 Ottobre 1854, si dichiarano da tali tasse esenti i Chierici.

Il preventivo del 1858 ammontava per l'introito a	Sc.	14520021 —
di essi non sono tasse le rendite delle proprietà camerali, ed alcuni prodotti per la complessiva somma di.	»	378373 —
restano le tasse, in	Sc.	14141648 —

Per cui ogni individuo paga al Governo per tasse annui Sc. 4 52, senza computare li altri pesi Comunali, Provinciali ec., che quasi portano al raddoppio quella cifra.

I Clericali essendo 38820 corrispondono	Sc.	175466 40
più l'annua prestazione in	»	100000 —
in tutto	Sc.	275466 40
P. I.		80

ricevono di soldi annui Sc. 224755 —
 che in 303 impiegati secondo la Civiltà Cattolica, sono an-
 nui Sc. 741 76,
 per individuo

Così corrispondono al Governo soli Sc. 50711 40
 cioè Sc. 1 30 6 per testa.

In questo calcolo non sono compresi gli appuntamenti al Sacro Collegio, ed altri dignitarj Ecclesiastici, a cui provvede il Pontefice con i fondi riservatisi in Sc. 632900, i quali nella massima parte essendo assorbiti dai Clericali, si conclude che questi sono meramente passivi per lo Stato Romano che reggono e governano.

Si osserva però che il riparto delle tasse in Sc. 4 52 per individuo nei Chierici non è giusto mentre aumenta nei Laici; giacchè i primi nulla pagano per i seguenti titoli, cioè

1. Tasse di successioni in Sc. 132980 —
2. Registro per atti privati, che le Mani-morte non possono
 fare » 124530 —

Ricevono poi molti compensi per titolo Franchigia da tasse sì dal Governo come dalle Comuni e Provincie, oltre avere le Decime esenti da tasse come sopra si disse; e quanti prodotti dei fondi di loro proprietà dichiarano essero Decime?

I Laici invece pagano Sc. 13866182 —
 ricevono di soldi, secondo la Civiltà Cattolica » 1499747 —
 che in N. 6854 impiegati sono annui Sc. 218 66 per indi-
 viduo

Così essi corrispondono al Governo » 12366435 —
 cioè Sc. 4 00 6 per testa.

Secondo questa dimostrazione apparisce anche a norma delle cifre date dalla Civiltà Cattolica, ed erronee, come si disse, che i Chierici hanno gli ufficj i più ragguardevoli, e quindi maggiori onorarj ed ingerenze nel Governo, mentre che per farlo vivere nulla corrispondono, anzi ne assorbono le forze.

Esaminando poi le rendite dei Capitali, avremo che le Mani-morte possiedono in

Fondi stabili	Sc. 165000000, che al	
5 per cento sono.		Sc. 8250000 —
Censi, Canonj, ec. circa .	» 40000000, che al	
4 per cento sono		» 1600000 —
Consolidato circa .	» 21000000, che al	
5 per cento sono		» 1050000 —
Ricevono per soldi .		» 224755 —
Totale in Capitali fruttiferi	Scudi 226000000 in Rendite Scudi	<u>11124755</u> —

che corrisponde ad annui Sc. 287 34 per individuo, non compresi sempre i grandi Dignitarj della Chiesa: e non computate le pensioni ai Religiosi non ripristinati, i beni particolari dei Chierici, i loro parziali reinvestimenti, negoziazioni ed i beni infruttiferi delle Mani-morte come ori, argenti ec.

I Laici poi possiedono in Stabili Sc. 174491242 di valore censuale, che sono di valore reale Sc. 610719343 che al 5 per cento sono Sc. 30535967 —

non hanno i Laici crediti contro la Chiesa, ricevono per soldi dal Governo » 1499747 —

Rendita totale Sc. 32035714 —

che corrisponde a Sc. 10 38 per individuo — Per cui la rendita di ogni Chierico sta a quella di ogni Laico come 29 a 1

Nè ciò è tutto perchè le Mani-morte oltre i possedimenti e rendite sopra notate, hanno l'occorrente per le spese di culto.

Infatti essi percepiscono le *Decime*, che non è in vero la 10^{ma} parte dei prodotti dei fondi rustici, ma appena una 40^{ma} parte, per cui sulle rendite dei fondi dei Laici ricevono altri. Sc. 763399 —

Trovansi nel preventivo dal 1858 nei varj ministeri e Direzioni notato per spese di culto ed opere pie annui. » 22420 —

Quelle poi che soddisfano i Municipj e le Provincie sono molto più rilevanti, che ad un calcolo approssimativo ascendono almeno a. » 40000 —

Ci disse il Ministro del Commercio nella pubblicata statistica che negli Stati Romani poteva calcolarsi la media della vita umana anni 36, ed i matrimonj avvenire in $\frac{1}{3}$ della popolazione, per cui in anni 36 se ne contraggono 550000.

Ogni individuo soddisfa una tassa per il Battesimo, altra per spese di Funere, altra per Matrimonj, non tenendo conto delle opere di culto, che si fanno fare dai devoti, ed altre spese di fedi, testimonianze ec.

Il minimo della tassa per un battesimo si calcola baj. 20 per individuo, così quella di funere circa baj. 50, di matrimonio baj. 30 —

Le dette propine poi aumentano a norma della posizione sociale delle famiglie, e talvolta sono rilevanti — Nella media può calcolarsi il battesimo. Sc. — 30

il matrimonio. » — 40

il funere. » 1 —

questi estremi computandosi avvenire ogni 36 anni una volta nelle norme sopra indicate daranno un prodotto annuo alla Chiesa di. » 118940 —

Totale annui Sc. 944759 —

Senza conteggiare tutte le sovvenzioni delle popolazioni agli ordini Mendicanti, i contributi delle Città per restauri alle Chiese e conventi, e loro costruzione; non che quelle del Governo, il quale spese per la sola riedificazione della Basilica di S. Paolo in Roma circa 2 milioni di scudi, e fece un lusso di ricchezze, ed un mostro in arte.

La conclusione di tutta questa diceria tenuta nei più stretti limiti, si è che i Clericali assorbono il massimo e contribuiscono un nulla: godono tutti gli onori e privilegi, e non sopportano i pesi e le privazioni.

CCCCLXXIII.

COSTITUZIONE COLLA QUALE SI PROIBISCE DAL REGNANTE SOMMO PONTEFICE
BENEDETTO XIII. IL LOTTO DI GENOVA EG.

Sanctissimi D. N. Domini Benedicti Divina Providentia Papæ XIII. Constitutio, Qua cujusvis Status, Ordinis, et conditionis personis in Alma Urbe, ac reliquo Statu Ecclesiastico prohibetur Ludus, vulgo Lotto di Genova, di Napoli, e di Milano, aliove nomine nuncupatus, sub Censuris Ecclesiasticis Sanctitati Suæ, et Successoribus suis reservatis; salvis, ac firmis remanentibus, omnibus temporalibus, aliisque pœnis adversus ejusmodi Ludo ludentes hætenus indictis.

BENEDICTUS PP. XIII.

Ad futuram rei memoriam.

Creditæ Nobis divinitus Apostolicæ servitutis ratio postulat, ut si quos in temporali nostra, et Sanctæ Romanæ Ecclesiæ Ditione abusus pullulare, atque invalescere agnoscimus, eos opportunæ sanctionis sarculo recidere, atque e medio tollere studeamus, sicut Reipublicæ expedire in Domino arbitramur. Aliàs siquidem Nos felicitis recordationis Innocentii XI., Innocentii XII., ac Clementis etiam XI. Romanorum Pontificum prædecessorum nostrorum vestigiis inherentes, justissimisque, ac gravissimis de causis animum nostrum moventibus adducti, Ludum, qui vulgariter dicitur; *Lotto di Genova, di Napoli, e di Milano*, sive alterius cujusvis Civitatis, aut loci, omnibus, et singulis in Alma Urbe nostra, ac reliquo Statu Ecclesiastico Nobis mediâtè, vel immediâtè subjecto tunc, et pro tempore existentibus, cujuscumque gradus, et conditionis forent, per Edictum die VII. Septembris 1725 jussu nostro promulgatum sub variis pœnis temporalibus in eo contentis, et expressis, districtè prohibuimus, ac omnino interdiximus.

Subinde verò Regularibus tam Viris, quàm Mulieribus ejusmodi Ludo quomodolibet ludentibus vocis activæ, et passivæ privationem eo ipso incurrendam adjecimus: ac demum alio posteriori Edicto personis Ecclesiasticis tum Sæcularibus, cum Regularibus in Sacris Ordinibus constitutis, præter, et ultra memoratas pœnas, suspensionem a Divinis, quæ autem in Sacris Ordinibus hujusmodi constitutæ non essent, excommunicationem in subsidium comminari curavimus, nec alia prætermisimus, quibus firmam, constantemque mentem, ac voluntatem nostram eundem Ludum ex universa nostra, et Sanctæ Romanæ Ecclesiæ Ditione citra Montes proscribendi, atque radicitus evellendi, omnibus palàm, certamque, et manifestam faceremus.

Cum autem, sicut non sine intimo animi Nostri dolore accepimus, multi adhuc reperiantur non minus ex Laicis, quàm Ecclesiasticis Sæcularibus, et

utriusque sexus Regularibus prædictis, qui cæcâ, et vanâ lucri cupiditate ducti, debitæ Nobis, mandatisque nostris obedientiæ planè immemores, nec pœnas contra ejusmodi ludentes ab eisdem Prædecessoribus indictas, ac per Nos innovatas, auctas, et extensas reformidantes, enarrato Ludo ludere, nonnullique etiam (quod deterius, et gravius est) Receptorum, et Collectorum, ut vocant, ejusdem Ludi officio perfungi cum incredibili ludentium, eorumque familiarum, ac præcipuè pauperum detrimento, et jactura damnabili ausu pergunt. Nos pro paterna, quam de nostris, et Apostolicæ Sedis in temporalibus subditis gerimus cura, eorum utilitati, ac indemnitati, quantum cum Domino possumus, jugi vigilantia intendentes, publicam, privatamque perniciem, quæ ex prædicto Ludo provenire dignoscitur, ab eis avertere, simulque tam apertam hujusmodi inobedientium temeritatem, contumaciam, ac impudentiam juxta canonicas sanctiones, Apostolici zeli vigore, gravioribus pœnis tandem retundere, ac cohibere decrevimus.

Itaque motu proprio, ac ex certâ scientiâ, et maturâ deliberatione nostris, deque Apostolicæ potestatis plenitudine, omnibus, et singulis Ecclesiasticis in Sacris Ordinibus prædictis constitutis, ac in Urbe, et Ditione præfatis, nunc, et pro tempore existentibus, Sæcularibus, et Regularibus cujuscumque status, gradus, conditionis, qualitatis, et dignitatis, ac cujusvis Ordinis, Congregationis, Militiæ, et Instituti tam Mendicantium, quàm non Mendicantium, etiam Societatis Jesu, et eorum cuilibet; licet talis esset, de quo specifica, et individua mentio faciendâ foret, qui imposterum præfato Ludo, quem vulgo appellant *Lotto di Genova, di Napoli, e di Milano*, sive alio quovis loco fiat, vel quocumque altero nomine nuncupetur, etiam semel per se immediatè, vel per alios tam in Urbe, quàm in reliquo Statu nostro Ecclesiastico, sive etiam extra illum consistentes, directè, vel indirectè, tam nomine proprio, quàm alieno, ac tam pro se, quàm pro aliis per Nuntios, Epistolas, et signa, seu alias quovis modo, et qualitercumque ludere præsumpserint, vel Ludum pro se, eorumque nomine ab exteris factum, ratum habuerint, pœnam suspensionis a Divinis, ipso facto incurrendam, tenore præsentium indicimus, ac infligimus.

Cæteris verò personis Ecclesiasticis Sæcularibus, vel Regularibus hujusmodi in Sacris Ordinibus minimè constitutis, Monialibus quoque, et quibusvis aliis puellis, seu mulieribus in Monasteriis, Conservatoriis, seu aliis locis Piis degentibus, ac tandem quibuscumque Laicis utriusque sexus in Urbe, et Ditione præfatis, nunc similiter, et pro tempore degentibus cujuscumque conditionis, et dignitatis fuerint, nullâ exceptâ, quæ præfato Ludo, sicut præmittitur, seu alias quomodolibet ludere ausæ fuerint, excommunicationis pœnam statuimus, atque imponimus.

Quia vero Receptores, et Collectores prædicti vulgariter *Prenditori, e Collettori*, eundem Ludum non sine gravissimo scandalo in subditorum nostrorum exitium fovere, alere, et, quantum in ipsis est promoveri, et augere contra Apostolica mandata hujusmodi longe magis detestabili ausu adnituntur; Receptores, et Collectores Ludi hujusmodi, eisve auxilium, et favorem hac in re de cætero præstantes, excommunicationis pœna etiam ipso facto incurrendâ harum serie innodamus, et percellimus.

Declarantes Receptorum, et Collectorum prædictorum nomine venire, ac

sub hac pœna comprehendendi quoslibet eorum Ratiocinatores, Scriptores, Amanuenses. Exactores, ac etiam Mercatores, et Numularios scienter pecunias pro dicto Ludo solventes, vel mittentes, quique Apocas, seu Singrahas, italicè *Pagherò*, vel alia quavis appellatione denominatas distribuerint, seu distribuere fecerint, prout etiam qui alio, seu aliis Epistolas ad Ludum spectantes scripserint, aut transmiserint.

Eidem quoque excommunicationis latæ Sententiæ pœnæ subjecimus illos, qui notulas, seu elencos nomina, ac numeros extractionis continentes, vulgo *Liste*, in Urbe, et Ditione prædictis Typis ediderint, vel manu scripserint, seu ubilibet impressas, sive manu exaratas retinuerint, sibi que mitti curaverint, vel sibi transmissas aliis pro hoc Ludo exercendo quoquo modo exhibuerint, cæterosque omnes, qui quâcumque aliâ ratione, viâ, et modo operam Ludo hujusmodi præbuerint, vel accomodaverint.

Quocirca dilectum filium Nostrum in eadem Urbe, ejusque districtu Vicarium in Spiritualibus generalem, ac Venerabiles fratres Archiepiscopos, et Episcopos, necnon dilectos filios Locorum Ordinarios universi Status Nostri Ecclesiastici nunc itidem, ac pro tempore existentes paternè in Domino requirimus, monemus, et hortamur, illisque, ac eorum Singulis serio, ac districtius injungimus, et mandamus, quatenus ipse Vicarius in Urbe, et districtu præfatis, alii verò in locis eorum respectivè jurisdictioni subjectis omni curâ, et studio adeò perniciosi, et exitialis Ludi extirpationi advigilent, præmissorumque a Nobis dispositorum omnimodæ observantiæ, et exactæ executioni impensius incumbant, et si quos, quod absit, in præmissis delinquentes depræhenderint, adversus illos prout de jure procedant ad declarationem super eorum incursu in Censuras ipso facto, sicut præmittitur, inflictas, et respectivè ad Sententiam excommunicationis cominatæ, cum ejusdem promulgatione, et affixione publicarum Scedularum, quibus excommunicati nominatim ab omnibus vitandi denuncientur.

A censuris autem, et excommunicatione præfatis nemo prædictorum per alium, quàm Nos, et Romanum Pontificem pro tempore existentem, (præterquam in mortis articulo constitutus) absolutionis beneficium valeat obtinere, sublata quavis etiam Majori Pœnitentiario Nostro, et aliis quibuscumque eos absolvendi potestate, nisi specialem ad id a Nobis, seu Romano Pontifice præfato facultatem obtinuerint.

Cæterum transgressores, et in præmissis delinquentes nihilominus omnibus pœnis temporalibus contentis in Edictis, et Ordinationibus de mandato nostro ac utriusque Innocentii, et Clementis Prædecessorum præfatorum, seu aliàs adversus eos quandocumque emanatis, necnon dictos Regulares privationi vocis activæ, et passivæ, ut præfertur, irrogatæ subjacere volumus, ac decernimus.

Mandantes propterea dilectis filiis Provinciarum Legatis, Vicelegatis, Præsidibus, dictæ Urbis Gubernatori, aliarumque Civitatum, et Locorum Ditionis præfatæ Gubernatoribus, et eorum Locatenentibus, aliisque ad quos spectat, et pro tempore spectabit, ut contra ejusmodi delinquentes diligenter inquirent, ac in eos omnibus pœnis prædictis animadvertant, et animadverti curent, ut qui nec conscientiæ stimulis, nec debita Apostolicis mandatis obedientiâ continentur, hasce pœnas subeundo, admissæ culpæ gravitatem agnoscant, cæterosque a similibus perpetrandis deterreant.

Decernentes easdem præsentis literas, et in eis contenta quæcumque, etiam ex eo quod prædicti, et alii quicumque in præmissis interesse habentes, seu habere quomodolibet prætendentes, illis non consenserint, nec ad ea vocati, citati, et auditi fuerint, de subreptionis, et obreptionis, aut nullitatis vitio, seu intentionis nostræ, aut alio quovis, quantumvis substantiali defectu, vel ex quacumque alia causa, occasione, colore, prætextu, et capite, etiam in corpore Juris clauso notari, impugnari, invalidari, redargui, seu rescindi, aut ad terminos Juris reduci, aut adversus illa aperiitionis oris restitutionis in integrum, vel aliud quodcumque Juris, facti, vel gratiæ remedium impetrari, aut etiam motu proprio concessio quempiam in Judicio, vel extra illud uti, seu se juvare nullo unquam tempore posse.

Sicque, et non aliter in præmissis per quoscumque Judices Ordinarios, et delegatos, etiam Causarum Palatii Apostolici Auditores, ac ejusdem Sanctæ Romanæ Ecclesiæ Cardinales, etiam de latere Legatos, sublata eis, et eorum cuilibet quavis aliter judicandi, et interpretandi facultate, et auctoritate, judicari, et definiri debere, ac irritum, et inane, si secus super his a quoquam quavis auctoritate, scienter, vel ignoranter contigerit attentari.

Non obstantibus recolendæ memoriæ Bonifacii PP. VIII. Prædecessoris pariter nostri de una, et Concilii generalis de duabus dietis, ita ut vigore præsentium etiam ultra duas, pluresque dietas quilibet in iudicium trahi possit, ac in Universalibus, Provincialibusque, et Synodalibus Conciliis editis generalibus, vel specialibus Constitutionibus, et Ordinationibus, necnon Urbis, Provinciarum, Civitatum, Locorum, Ordinum, Congregationum, Institutorum, Societatum etiam Jesu, Domorum, Monasteriorum, et Collegiorum quorumcumque, aliisque quibusvis etiam Juramento, confirmatione Apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis Statutis, et consuetudinibus, etiam immemorabilibus, privilegiis quoque, indultis, facultatibus, et literis Apostolicis, quibusvis Ordinibus, Congregationibus, Institutis, et Societatibus etiam Jesu, eorumque Superioribus, et personis, et aliis quibuscumque etiam speciali nota dignis, et de necessitate Juris, vel facti exprimendis, sub quibuscumque verborum tenoribus, et formis; ac cum quibusvis etiam derogatoriis derogatoriis, aliisque efficacioribus efficacissimis, et insolitis clausulis irritantibusque, et aliis decretis in genere, vel specie, etiam motu proprio, ac etiam consistorialiter, et alias in contrarium quomodolibet concessis, approbatis, et innovatis.

Quibus omnibus, et singulis, etiamsi pro illorum sufficienti derogatione de illis, eorumque totis tenoribus specialis, specifica, et individua, ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes mentio, seu quæ vis alia expressio habenda, aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, tenores hujusmodi, ac si de verbo ad verbum inserentur, præsentibus pro plenè, et sufficienter expressis, et insertis habentes, illis alias in suo robore permansuris, ad præmissorum effectum hac vice dumtaxat specialiter, et expressè derogamus, et derogatum esse, et censi, illaque nemini suffragari volumus ceterisque contrariis quibuscumque.

Ut autem eadem præsentis literæ ad omnium notitiam facilius deveniant, volumus illas, seu earum exempla ad valvas Ecclesiæ Lateranensis, ac Basilicæ Principis Apostolorum, necnon Cancellariæ Apostolicæ, Curiaque generalis in Monte Citorio, et in Acie Campi Floræ de Urbe, ut moris est, affigi et

publicari. Sicque publicatas, et affixas omnes, et singulos, quos illæ concernunt perinde arctare, et afficere, ac si unicuique eorum nominatim, et personaliter intimatæ fuissent, utque ipsarum literarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius Notarii publici subscriptis, et Sigillo personæ in Ecclesiastica dignitate constitutæ munitis, eadem prorsus fides, tam in Judicio, quàm extra illud ubique adhibeatur, quæ eisdem præsentibus adhiberetur, si forent exhibitæ, vel ostensæ. Datum Romæ apud Sanctam Mariam Majorem sub Annulo Piscatoris die XII Augusti MDCCXXVII, Pontificatus nostri anno quarto.

F. Card. OLIVERIUS

Die, Mense, et Anno, quibus supra supradicta Constitutio affixa, et publicata fuit ad Valvas Curie Innocentianæ, ac in aliis locis solitis, et consuetis Urbis, per me Franciscum Marchettum Apost. Curs.

JACOBUS VASELLUS Mag. Curs.

CCCCLXXIV.

DREVE DELLA S. M. DEL SOMMO PONTEFICE ALESSANDRO VII.

Nel quale si proibisce il Giuoco dell' Urna, vulgo Lotto, ne' Regni di Spagna tra' quali si praticava nel Principato della Catalogna, con pena al Clero Secolare della Privazione e de' Benefizj, ed al Clero Regolare della Privazione della voce attiva e passiva, e rispetto a tutti colla scomunica, ipso facto incurrenda, e riservata al solo Sommo Pontefice; come di già era stato proibito dal Regnante di quel tempo Filippo III, sotto pena della Galea, anche a que' che davano il nome per esser estratti nel Lotto.

ALEXANDER PP. VII.

Ad perpetuam rei memoriam.

Pastoralis officii, quod auctore Deo gerimus, sollicitudo Nos admonet, Gregem Dominicum, curæ nostræ creditum, ab omni offensione securum præstare, ac viam salutis, aspirante superni favoris auxilio, dirigere, et abusus quoscunque præsertim illos, quos cæca cumulandæ per fas, et nefas pecuniæ, cupiditas omnium malorum, secundum Apostolum, radix in boni publici perniciem invexit, oppositionis sanctionibus, quantum Nobis est, tollere studeamus. Nominis siquidem charissimi in Christo filii nostri Philippi hujus nominis IV. Hispaniarum Regis Catholici, Nobis nuper exposuit dilectus filius noster Paschalis S. R. E. Diaconus Cardinalis de Aragonia nuncupatus, quod aliàs, cum in Civitate Barchinonæ Principatus Cathalonie, ubi vetus viget consuetudo, quosdam officiales Civitatis, ac Principatus hujusmodi, annis singulis per sortem eligendi, seu deputandi, perniciosus quidam abusus, in grave publicæ utilitatis detrimentum a multis annis introductus reperiretur, ut multæ Personæ Cathalo-

gos, seu listas nominum sortitionis officialium, hujusmodi causa in Urna ponendorum, seu positorum haberent, ac super futuro eventu aliquorum extractionis, et electionis, seu deputationis ad officia, sic sortitio faciendæ sponsiones, seu promissiones, quas excommissas vocant, inter se sub magnis pecuniarum summis facerent, et hac occasione superstitionibus, aliisque modis illicitis, conscientias graviter lædentibus, ac Dei servitio, bonoque publico advertentibus uterentur, claræ memoriæ Philippus III., dum vixit, earundem Hispaniarum Rex Catholicus, ut ipsis malis remedium adhiberet, peculiarem pro dictis Civitate Barchinonæ, et Principatu Cathalonie Constitutionem edidit, qua pœnam Triremium illis imposuit, qui Cathalogis, seu Listis nominum hujusmodi, ad effectum dictarum sponsionum, seu excommissarum uterentur, illasque retinerent, ac hujusmodi sponsiones, seu excommissas facerent, eaque pœna in reos pro tempore severè animadverti jussit; quoniam varò, sicut eadem expositio subjungebat, hujusmodi abusus penitus evelli nequit, nisi prædictorum Cathalogorum, seu Listarum usus, ac sponsiones hujusmodi, etiam Ecclesiasticis, tam Sæcularibus, quàm Regularibus, districta sanctione interdican- tur, cum etiam inter eos (quod maxime dolendum est) idem abusus irreper- sit, et sub illorum clypeo Laici, qui pœnæ prædictæ metu vetita per dictam Constitutionem palàm, et per se ipsos perpetrare non auderent, secretis machinationibus, ipsius Constitutionis vim eludere, illique fraudem facere moliantur; Nobis propterea prædictus Paschalis Cardinalis memorati Philippi IV. Regis nomine humiliter supplicavit, ut in præmissis opportunè providere de benignitate Apostolica dignaremur; Nos igitur, ejusdem Philippi Regis desideriis, quantum nobis ex alto conceditur annuere, ac publicæ utilitati consulere cupientes, hujusmodi supplicationibus inclinati, omnibus, et singulis Civitatis Barchinonæ, et Principatus Cathalonie, prædictorum Personis Ecclesiasticis, tam Sæcularibus, quàm universorum ordinis, Congregationis, Militiæ, Societatis, vel Instituti Regularibus, cujuscumque status, gradus, qualitatis, conditionis, dignitatis, et præeminentiæ existant, ne Cathalogos, seu Listas nominum sortitionis officialium Civitatis, et Principatus hujusmodi causa in Urna, sicut præfertur, ponendorum, seu pro tempore positorum, ad effectum faciendi sponsiones, sive promissiones, seu excommissas hujusmodi penes se habere, vel per interpositam personam retinere, aut illis quovis modo uti, nec dictas sponsiones, seu excommissas, directè, vel indirectè, aut alias quomodocumque, et qualitercumque facere, vel inire, aut illis intervenire audeant quomodolibet, et præsumant, sub privationis Canonicatum, vel Præbendarum, ac Dignitatum, etiam post Pontificales majorum, in Cathedralibus, et principalium in Collegiatis Ecclesiis, Personarum, Administrationum, officiorum, aliorumve quorumlibet, cum cura, et sine cura Beneficiorum Ecclesiasticorum, quovis modo qualificatorum per eas nunc obtentorum, et pro tempore obtinendorum, quoad Seculares: ac privationis vocis activæ, et passivæ, quod Regulares, necnon excommunicationis latæ sententiæ quoad utrosque, a qua nemo a quoquam, nisi a Nobis, seu pro tempore existente Romano Pontifice (præterquam in mortis articulo constitutus) absolvi possit, per Contraventores ipso facto incurrendis pœnis, autoritate Apostolica præsentium tenore perpetuò prohibemus, et interdici- mus. Præterea Venerabilibus Fratribus Episcopo Barchinonensi, cæterisque memorati Principatus Cathalonie Episcopis, et Archiepisco-

pis, nunc, et pro tempore existentibus, per easdem præsentes committimus, et mandamus, ut ipsi, et eorum quilibet, uti nostri, et hujus Sanctæ Sedis Apostolicæ, ad hoc specialiter Delegati, etiam sine ullis adjunctis, in suis quisque Civitatibus, et Diœcesibus contra quoscumque Ecclesiasticos, tam Sæculares, quàm Regulares privilegiatos, etiam quibusvis Privilegiis, libertatibus, et exemptionibus suffultos, et ab Ordinarii jurisdictione exemptos, ac Nobis, et dictæ Sedi immediatè subjectos, qui præsentem nostram Constitutionem transgressi fuerint ad declarationem incursus pœnarum hujusmodi autoritate nostra procedant, illamque irremisibiliter exequantur; invocato etiam ad hoc, si opus fuerit, auxilio brachii Sæcularis; Nos enim eidem Barchinonensi, cœterisque Episcopis, et Archiepiscopis prædictis quaecumque necessariam, et opportunam ad id facultatem, et potestatem harum serie, et eadem autoritate tribuimus, et impertimur. Decernentes præsentes literas semper, et perpetuò firmas etc.

DUE DOCUMENTI AGGIUNTI

ABUSO DI POTERE NELL' AUTORITÀ GOVERNATIVA CHE INVADE LA FACOLTÀ
GIUDIZIARIA, SANZIONATO DAL COMMISSARIATO DI BOLOGNA

CCCCLXXV.

RISERVATISSIMA SUGLI ABUSI DI POTERE DEL PRO-LEGATO DI FORLÌ.

Eminentissimo e Reverendissimo Principe.

Il marchese Pro-Legato di Forlì è Fermo nell' idea di concentrare in se le due rappresentanze riguardanti, l' una il politico amministrativo, l' altra il ramo giudiziario. Eppure pei regolamenti in corso questo ramo giudiziario è staccato, e indipendente affatto dall' altro ramo, talchè il politico amministrativo soltanto è nei poteri del Pro-Legato, laddove il giudiziario è nei poteri del Tribunale.

Do in prova alcuni cenni di abuso del marchese Pro-Legato intorno a questo ramo. Il mio Procuratore Fiscale a termini della procedura Criminale fa a tempo debito la sua requisitoria, perchè i tali e i tali già condannati sieno tradotti al loco di pena.

La Cancelleria ne dà subito avviso alla Magistratura di Polizia Provinciale per la pronta traduzione. Ma a dispetto del sistema si trovano nelle carceri

della Rocca alcuni condannati anche in oggi invece di essere esportati al luogo di pena. Lochè importa infrazione degli ordini giudiziari; mal esempio per tanti altri condannati, che non godono lo stesso favore, e danno all'Ergario.

La Giurisdizione di Forlì con sua delli 23 Marzo p. s. N. 4191, mi avvisava che il Marchese Pro-Legato avea dimesso uno dalla Forza arrestato la sera delli 15 stesso cioè certo S. . . . G. . . . Forlivese imputato di delazione di pistola, e di esplosioni d'arma comburente contro la Forza medesima. Mi rimise anzi un certo incarto e la pistola per procedere in causa riputata di competenza del Tribunale.

Secondo la Procedura criminale, *la magistratura di polizia non può procedere a perquisizioni, o ad arresti se non in flagranti o quasi flagranti crimine.* Eppure regge in molte cause, che si trattano avanti il mio Tribunale essersi fatti e arresti e perquisizioni per parte dell'Autorità Politica fuori dei casi contemplati come sopra, ledendo così apertamente la Giurisdizione del Tribunale stesso.

Si permette perfino il marchese Pro-Legato al pari del Commissariato Straordinario, di rescrivere a certe suppliche di petenti ricorsi per ignoranza a Lui in materia Giudiziaria. « Al Sig. Presidente del Tribunal Criminale, perchè si compiaccia d'informare, esternando il suo parere sulla domanda. — Il Pro-Legato Paolucci De Calboli. » Così per esempio ha fatto a tergo di una supplica di certo G. . . . C. . . . petente la grazia di essere liberato, o almeno di poter espiare la residua pena nella Rocca di Cesena » giusta il rescritto 29 Marzo p. p. N. 1448.

Io non debbo permettere, che il Pro-Legato invada più oltre il poter Giudiziario. E ne rendo perciò informata l'E. V. R. affinchè si degni di ordinargli di astenersene, di limitarsi al solo proprio ramo politico amministrativo, e inculcargli quanto altro meglio crederà a scanso di altri abusi.

Sarei pur curioso di conoscere con quali facoltà si permette di far grazie a condannati, condonando loro talvolta residui di pena.

Ed inchinandomi al bacio della sacra porpora mi dico colla più profonda reverenza, ed ossequio

Di Lei Emo e Reverend. Principe

Bologna 11 Aprile 1853.

Umil. Dev. Oss. Servitore
LORENZO ROMITI Presidente.

N. 608 Div. 3.

Bologna 4 Maggio 1853

È da considerarsi che il Pro-Legato non è solamente Autorità Amministrativa ma ancora Governativa per cui se vi puole essere nei fatti esposti qualche eccesso di potere non sembra tale da meritare attenzione o provvidenza e *pro bono pacis* si tenga in Atti.

CCCCLXXVI.

TERRIBILI CONFESSIONI DELLA STAMPA UFFICIALE.

Giornale di Roma, Sabato 27 Marzo 1851.

Bologna 13 Marzo.

Non v'ha mai periodico specialmente italiano che non faccia parola della banda di assassini guidati dal Passatore e dello stato in cui per fatto di essa trovansi le Romagne. Ma il giornalismo narra poi le cose quali realmente sussistano? È egli vero come si dilettono certi periodici cui ha principale scopo lo screditare per quanto è in loro il Pontificio, che la suddetta banda compongasì di centinaia d'assassini? Che l'autorità, e la forza tanto di occupazione che indigena non ispieghino quell'energia che basti ad annientarla, ed a rassicurar la vita, e la sostanza dei cittadini? Che conseguentemente lo stato delle Romagne sia il più deplorabile?

Noi ci proponiamo di esporre le cose nel loro vero aspetto non attenendoci a vaghe parole, ma bensì ai fatti, ed a quelli specialmente che vennero dopo la restaurazione e che sono constatati da risultanze processuali, e che si desumono da giuridiche confessioni d'inquisiti caduti in potere della giustizia.

Da questa breve esposizione potrà ognuno di leggieri trarre rette conclusioni, e giudizi non azzardati.

I perversi che in tutto il periodo dello scorso anno composero l'od appartennero a questa famigerata banda non furono mai più di sessanta e di essi si hanno i rispettivi nomi, qualità caratteristiche.

Tra coloro che presero parte all'invasione di Cotignola nel Gennaio del 1850 furono riconosciuti o designati alla giustizia diecisette assassini. Due di questi furono uccisi negli scontri avuti quindi colla forza; otto subirono la fucilazione; uno ottenne la commutazione di simil pena in quella della galera, un altro è in carcere; due complici furono condannati a pena temporanea; fra coloro che nel Febbraio del 1850 invasero il paese di Brisighella altri diecisette masnadieri si riconobbero pertinenti alla banda Pelloni. Contavasi tra essi un facchino del paese che servi di guida.

Otto di questi malfattori sono stati parte uccisi dalla forza, parte arrestati. Arrestato fu pure il facchino, e con esso altri sette complici, che diedero ricetto alla banda prima, e dopo il delitto. Sulle ultime invasioni di Consandolo e di Forlimpopoli non si hanno o non si possono riferire dettagliate notizie atteso lo stato delle pendenti processure. Certo però è ch'esse non isvelino nomi di altri assassini appartenenti alla banda oltre li sessanta suaccennati. Tralascieremo di passare in rassegna tutti gli altri delitti che nelle Romagne o nel Ferrarese si commisero da questa banda, e che sebben gravi non apparvero però di entità pari a quella dei surriferiti. Se ne conoscono per altro

gli autori, ed agli analoghi processi, ed a molti riveli in essi ottenuti si è potuto stabilire in modo positivo che la banda la quale mostravasi ora in maggiore, ora in minor numero comprese nel suo complesso sessanta assassini. Rimase poi constatato che di costoro uno è morto di vajuolo essendosene testè disotterrato il cadavere al Boncellini, ove era stato sepolto dai compagni; dieci furono uccisi in diversi scontri dalla forza; dodici furono fucilati in seguito a giudizio statario, uno ebbe la grazia della commutazione della pena capitale nella galera; diciotto sono in carcere, per cui la banda scemata così di quarantadue individui, attualmente comprende soli diciotto assassini contumaci ammessi anche nel numero tre che ben non si potrebbe assicurare se alla banda appartengono.

Le esposte cose mentre pongono in aperto a qual numero sia stata, e sia ora ristretta la banda che dal suo capo intitolossi il Passatore, addimostrano in pari tempo se sussista l'addebito d'inerzia che fu dato all'autorità, ai funzionari dipendenti ed alla forza militare.

E qui si noti che noi restringeremmo il discorso alla sola banda suaccennata: che se volessimo estenderlo alle operazioni che da tutte le parti sonosi eseguite a fine di purgare le città e le campagne dai ladroni avremo ben largo campo a dimostrare con quanto zelo abbiano adoperato l'autorità, ministero di esecuzione, è forza in oggetto di sì grave momento.

Non ne sono forse irrefragabili prove tanti delitti non appena avvenuti scoperti e puniti? Non le sentenze che, *per tacere di quelle emanate dai Tribunali ordinarii vengono così spesso pronunziate, ed eseguite in vigore del Giudizio Statario?* Si è forse dimenticato che NEI GOVERNI DI FAENZA ED IMOLA, IN SEGUITO DI DUE SOLE PROCESSURE compilate per invasioni e titoli consimili, FURONO FUCILATI OTTANTADUE INDIVIDUI, mentre altri dieci ottennero la commutazione di simil pena in quella della galera, ed altri tredici si condannarono a carcere temporaneo o perpetuo? Ignorasi forse come la Provincia di Bologna sia rimasta libera dalle masnade di ladroni che la infestavano specialmente sullo stradale alla Toscana, e nei perimetri dei Governi di Medicina, di Budrio e di Castel San Pietro, mercè altrettante procedure, *le une esaurite con esemplare condanna*, le altre tendenti e PER LE QUALI BEN CENTO PREVENUTI *trovansi tuttora sottoposti al Giudizio?* Fu pur reso noto dai nostri Giornali come in seguito a riveli ottenuti, e dalla massima energia spiegata dalle Truppe Imperiali, dalla Colonna mobile di Gendarmeria, e dagli agenti politici *siensi negli ultimi trascorsi giorni arrestati in varie parti della Romagna TRENTA E PIÙ malfattori colpevoli di gravi delitti, e SESSANTASEI ricettatori o complici della banda del Passatore*, rinvenendo presso gli uni e gli altri non pochi effetti di provenienza furtiva. Il che è a dire di molti altri consimili arresti avvenuti nella Provincia di Ferrara per eguali complicità nell'invasione di Consandolo.

QUESTE NON SONO VANE PAROLE MA FATTI, e contro i fatti le parole e le menzogne non dovrebbero mai prevalere.

Dal quale sin qui esposto non potrebbe non apparire deplorabile lo stato di queste Provincie, e non vuolsi dire certamente che il male non fosse gravissimo; ma esso era quale appunto doveva attendersi dopo un totale sconvolgimento della cosa pubblica, dopo il pervertimento delle menti, e la demoralizzazione dei cuori.

L'esempio di altri popoli mostra come ogni stato il quale esca da una rivoluzione, cada in consimile situazione; ma tra noi la rivoluzione stessa per gran tempo cedette il posto ad un predominio ben lungo della più efferata anarchia.

A chi dunque sono accagionabili queste condizioni se non a coloro che per servire ad ambiziosi o pravi trassero fra noi il disordine, e rompendo ogni freno alle umane passioni, sovvertirono i sacri principii dell'equo e del giusto?

Per ciò solo che si riferisce agli assassini del Settembre 1848 in Bologna l'Autorità pontificia DI BEN CENTO OTTANTA PREVENUTI SI È IMPADRONITA, ed omai ultimata n'ebbe la procedura, I misfatti della squadraccia d'Imola furono già in parte espiati da esemplari condanne; e lungo sarebbe il dire di molti altri processi che a consimile categorie si riferiscono. — Dopo ciò *come si potrà avere il coraggio di alzar la voce contro l'attuale Governo, e RIMPROVERARLO D'INERZIA a petto di così deplorabile condizione!*

FINE DELLA PARTE I.



A decorative border with intricate scrollwork and floral motifs surrounds the central text.

PREZZO DEL PRESENTE VOLUME

Fogli 98 di stampa a cent. 28 il foglio, franchi 27 44

